

H. d. 49 fe

LEZIONI

Sopra la Regola


DEI FRATI MINORI
DI S. FRANCESCO

ESPOSTE

A' SUOI RELIGIOSI FRATELLI

DA F. BERNARDO DA BOLOGNA CAPPUCCINO

LETTORE TEOLOGO.



IN VENEZIA
MDCCLIII.

APPRESSO SIMONE OCCHI.

CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO:

Al Patriarca de' Poveri
S E R A F I C O
S. F R A N C E S C O.



A prima volta che mi toccò il contento di venire a baciare la sacra soglia del vostro Tempio in Assisi, Voi ben sapete, o gran Patriarca, che tra le altre grazie questa con singolare affetto vi richiesi, di farmi abile a ben intendere e dare ad intendere a' miei Religiosi Fratelli la Regola da Voi fatta per noi Frati Minori. Appoggiato al vostro braccio impressi l'opera, faticai non meno con istento che con piacere: e ridottala finalmente al suo compimento, ecco, qualunque essa siasi, la rendo a Voi come cosa vostra, oppure (se v'è di male) come cosa mia sotto

la vostra correzione . Certo mi dura tuttora impresso in cuore un giusto contento: di avere cioè in quest'Opera guardato più a Voi, Padre santissimo, e alle vostre parole, che all' autorità e pratica altrui, o anche al mio stesso qualunque intendere . Se talora non avessi colpita nella vostra intenzione, questo solo sarebbe il mio rammarico e il mio pentimento. In ogni altra riprensione, che sia per avvenirmi, tacerò contento: ma se io non ho detto come avete voluto dir Voi, n'avrò tutto il dispetto. Spero non pertanto di sfuggire una tal nota: perchè questa, dissi, in tutta l'opera sempre è stata propriamente la mia passione . Dura in me altrettanto impresso un altro affetto: ed è un rossore, il quale m'ingombra per aver detto quello, che io non faccio, e per avere insegnato senza l'accompagnamento del mio operare. E' stato gagliardo il rimorso (ben lo sapete Voi, il quale vedete la tanta mia imperfezione) ma pure non ha avuto mai tanto di forza di tormi di bocca e di mano la verità . Sarei Grande nel Regno de' Cieli, se insegnassi e insieme facessi. Se insegno e non faccio, almeno sarò Piccolo in quel Regno: il che per quanto sia poco, pure è meglio che il farsi in quel Regno contar per Niente. Orvero questa al mio operare ho sperato sempre che possa essere la retribuzione: ciò che dopo avere io faticato per insegnare la verità della Regola, Voi, o gran Padre, da Dio m'impetriate, che secondo la verità insegnata ne divenga di quella Regola un perfetto osservatore . Se questo otterrò, mi si cambierà il rossore in gioja, per benedire la mia fatica, e per esaltare il Signore, il quale ammirabile si mostra ne' Santi suoi.

ORDINE DELLE LEZIONI

E di ciò, che in esse si tratta.

LEZIONE I.

Della Intelligenza della Regola.

- §. 1. La Regola ammette Sposizione.
- §. 2. Delle Sposizioni Pontificie.
- §. 3. Del vero modo di esporre la Regola.
- §. 4. Della Discrezione.
- §. 5. Dee amarsi la Regola per intenderla.
- §. 6. S'intende abbastanza la Regola.
- §. 7. Sono odiosi i Privilegi, e le Dispense.
- §. 8. Come l' Ignoranza non isculsi.
- §. 9. Si ribattono alcuni Pretesti.
- §. 10. Ha da cercarsi l'intenzione del S. Padre.
- §. 11. Si persuade l'Esempio del S. Padre.

LEZIONE II.

Dello Spirito della Regola.

- §. 1. Si abbia l'occhio prima al Vangelo.
- §. 2. Si vuole lo Spirito di Fervore.
- §. 3. E' Spirito di gran Disinteresse.
- §. 4. E' Spirito di sincera Umiltà.
- §. 5. E' vero Spirito di Penitenza.
- §. 6. Chi male s'arvisti lo Spirito della Regola.
- §. 7. Chi sia contrario allo Spirito della Regola.
- §. 8. Importa molto il Testamento del S. Padre.
- §. 9. Importano altresì le Costituzioni, e le Consuetudini.
- §. 10. E' chiamato ognuno alla Perfezione.
- §. 11. Si risponde alle repliche.
- §. 12. Modo di tendere a Perfezione.

LEZIONE III.

Dell'ubbidienza de' Frati Minori.

- §. 1. Si fonda nella soggezione alla S. R. Chiesa.

- §. 2. Sostanza del Voto dell' Ubbidienza.
- §. 3. Perfezione aggiunta al Voto.
- §. 4. Discernimento dei Comandi.
- §. 5. Si scuopre la Disubbidienza.
- §. 6. Disubbidienze inorpellate.
- §. 7. Cede in male, la Disubbidienza.
- §. 8. I nostri sono veri Prelati dell' Ordine.

LEZIONE IV.

Della Ricezione all' Ordine.

- §. 1. Si aspetti piuttosto, e non si cerchi.
- §. 2. A chi tocchi l' accettare all' Ordine.
- §. 3. Cautela nel ricevere all' Ordine.
- §. 4. Condizioni richieste dalla Regola.
- §. 5. Del dispensare la roba ai Poveri.
- §. 6. Condizioni richieste dai Canonici.
- §. 7. Altri impedimenti Canonici.
- §. 8. Dei Figliuoli verso i Genitori.
- §. 9. La Ricezione sia senza interesse.
- §. 10. Il Disinteresse vieppiù si spiega.

LEZIONE V.

Della Vestizione Religiosa.

- §. 1. Come debba concedersi l' Abito.
- §. 2. Qual debba essere l' Abito de' Novizj.
- §. 3. Del Capperone.
- §. 4. Come debba provvedersi l' Abito.
- §. 5. Privilegi dell' Abito;
- §. 6. Dei Terziarj.
- §. 7. Disciplina dei Novizj.
- §. 8. Regalamenti dati dai Pontefici.
- §. 9. Dell' integrità dell' Anno.
- §. 10. Maturità nell' accettar alla Professione.

LEZIONE VI.

Della Professione Religiosa.

- §. 1. Che cosa sia la Professione Religiosa.
- §. 2. La Professione dee tenersi a cuore.
- §. 3. Professione quando si contrae.

- §. 4. Vuol essere libera la Professione.
- §. 5. Professione invalida come si rimedj.
- §. 6. Dee sapersi quanto importi la Professione.
- §. 7. Del ricevere alla Professione.
- §. 8. Modo di far la Professione.
- §. 9. Perpetuità della Professione.
- §. 10. Dell' Apostasia.
- §. 11. Impedimento di passar ad altra Religione.
- §. 12. Degl' Incorrigibili.

LEZIONE VII.

Del Vestire de' FF. Minori.

- §. 1. Qual sia per la Regola il Vestire.
- §. 2. Dell' uso del Mantello.
- §. 3. Delle Aggiunte all' Abito.
- §. 4. Delle Sotrovesti, dei Pannicelli ec.
- §. 5. Di altre Superfluità.
- §. 6. Della Forma dell' Abito.
- §. 7. Non dee l' Abito mai deporfi.
- §. 8. Dell' andare Scalzato.
- §. 9. Dottrina circa le Necessità.
- §. 10. Della viltà dei Panni.
- §. 11. Comparfa del Frate Minore.

LEZIONE VIII.

Dell' Ufizio Divino, e del Digiuono.

- §. 1. Ordine di dire l' Ufizio Divino.
- §. 2. Del modo di recitare l' Ufizio.
- §. 3. Obbligo, e Qualità dell' Ufizio.
- §. 4. Degli altri Atti del Culto di Dio.
- §. 5. Dell' Ufizio dei Laici.
- §. 6. Obbligo del Digiuono.
- §. 7. Quali Cibi nel Digiuono si permettono.
- §. 8. Della Quaresima d' Avvento e di Benedizione.
- §. 9. Della Quaresima di Risurrezione.
- §. 10. Del Digiuono del Venerdì.

LEZIONE IX.

Del Conversare, e del Viaggiare nel Mondo.

- §. 1. Dell' Alienazione dal Mondo.
- §. 2. Cautela nel conversare.

- §. 3. Altri riguardi ragionevoli.
- §. 4. Del Precetto di non cavalcare.
- §. 5. Circa l' andare in barca.
- §. 6. Delle necessità per cavalcare.
- §. 7. Modo di accettare Ospizio.
- §. 8. Qual trattamento debba accettarsi.

LEZIONE X.

Del non ricevere Danaro nè Pecunia.

- §. 1. Si pesa la materia.
- §. 2. Che s' intenda per Danaro e per Pecunia.
- §. 3. Cosa sia ricever a Pecunia.
- §. 4. Danari e Pecunia importano Proprietà.
- §. 5. Toccar Danari quando non sia illecito.
- §. 6. Che sia ricevere Per se, o Per interposta persona.
- §. 7. Regole per tutti i Casi.
- §. 8. Delle Polize di Cambio.
- §. 9. Rigore dell' esposto Precetto se mai cessi.

LEZIONE XI.

Del Ricorso a Pecunia.

- §. 1. Motivo di concedere questo Ricorso.
- §. 2. Motivo di comandare tal Ricorso.
- §. 3. Non tutti i Frati possono ricorrere a Pecunia.
- §. 4. Dei Prelati, che possono ricorrere.
- §. 5. Scioglonsi tre Dubbj.
- §. 6. In che consista il Ricorrere a Pecunia.
- §. 7. Della Pecunia spontaneamente offerta.
- §. 8. E' vero ricorso nella Pecunia indeterminata.
- §. 9. Due Dubbj circa la determinazione della Pecunia.
- §. 10. E' ricorso il chiedere ciò, che dee comperarsi.
- §. 11. Quali sieno gli Amici spirituali.

LEZIONE XII.

Del Modo, e delle Necessità per ricorrere a Pecunia.

- §. 1. Come il Ricorso non sia un ricevere Pecunia.

- §. 2. Come il Sostituto non sia interposta Persona.
- §. 3. Non ha da poter dirsi, che i Frati ricevono Pecunia.
- §. 4. Dee usarsi cautela tanto nelle Parole, quanto nei Fatti.
- §. 5. Condizioni richieste dai Pontefici.
- §. 6. Se possa tenerli un determinato Sostituto.
- §. 7. Se lecito sia il Borsaro per viaggio.
- §. 8. Modo di fare Attestazioni per il Danaro.
- §. 9. Delle Necessità per ricorrere.
- §. 10. La Necessità dee esser vera.
- §. 11. La Necessità dee esser presente, o imminente.
- §. 12. E' Necessità, quando non si possa altrimenti.
- §. 13. Dee essere necessità propria.
- §. 14. Come la Pecunia per un Convencio possa ad altro applicarsi.
- §. 15. Regolamento per le Messe.
- §. 3. La Povertà dee Spropriare nell' Affetto.
- §. 4. La Povertà dee Spropriare nell' Effetto.
- §. 5. Non vi è nel mondo Povertà maggiore.
- §. 6. Modo di sfuggire la Proprietà nell' Uso.
- §. 7. Erati Minori Spropriati anche in Comune.
- §. 8. Si spiega lo Spropriamento de' FF. Minori.
- §. 9. Si difende lo Spropriamento de' FF. Minori.
- §. 10. Delle cose, che si consumano coll' uso.
- §. 11. Di chi sieno le cose de' FF. Minori.
- §. 12. Dubbio circa il dominio della S. Sede.
- §. 13. Chi, e come possa concedere l' uso.
- §. 14. Obbiezione di Giovanni Vigesimoscondo.
- §. 15. Povertà Minorica è secondo il Vangelo.

LEZIONE XIII.

Del Lavorare.

- §. 1. Non vi è Precetto di Lavorare.
- §. 2. Perchè non se ne sia fatto Precetto.
- §. 3. Fa nausea al S. Padre chi non lavora.
- §. 4. Riesce di troppo peso chi non fatica.
- §. 5. Pericolo di chi non fatica.
- §. 6. Niente disdice al Religioso il Lavoro.
- §. 7. Può stare Orazione, e Lavoro.
- §. 8. Non toglie il Lavoro gli altri Ministeri.
- §. 9. Il Lavoro non è impossibile alla pratica.
- §. 10. Dei Fratelli Laici.
- §. 11. Del Modo di lavorare.
- §. 12. Della Mercede del Lavoro.
- §. 13. Dello Stipendio per le Opere spirituali.
- §. 14. Qualità della Mercede, e modo d' impiegarla.

LEZIONE XIV.

Della Povertà de' Frati Minori.

- §. 1. Virtù della Povertà.
- §. 2. Povertà Religiosa si descrive.

LEZIONE XV.

Degli Atti opposti alla Povertà.

MASSIMA PRIMA.

Il ricevere, o dare, o ritenere qualche cosa contro la volontà del Superiore è sempre atto di Proprietà.

- §. 1. Si dà conto di tal Massima.
- §. 2. Si avvisano alcuni atti di Proprietà.

MASSIMA SECONDA.

Il ricevere, o dare, o ritenere qualche cosa senza la dipendenza dal Superiore è sempre Atto di Proprietà.

- §. 3. Si spiega tal Massima.
- §. 4. La data Massima si spiega agli Uffiziali.
- §. 5. Del Ricevere.
- §. 6. Del Dare o Donare.
- §. 7. Si esamina il come sia lecito il Donare.
- §. 8. Cautela nel Donare.

MASSIMA TERZA.

Ogni pretensione su della roba temporale è manifesta Proprietà.

- §. 9. Si dà ad intendere in comune.

- §. 10. *Delle Pretensioni frai Particolari.*
 §. 11. *Avvertimento agli Uffiziali.*

LEZIONE XVI.
 Di altri Atti opposti alla Povertà.

MASSIMA PRIMA.

Ogni Alienazione per via di Contratto è una schiettiſſima Proprietà.

- §. 1. *Si dà conto dei Contratti.*
 §. 2. *Del Vendere.*
 §. 3. *Circa il prendere per vendere.*
 §. 4. *Circa il Cambiare.*
 §. 5. *Dipendenza nel Cambiare.*
 §. 6. *Del Cambio delle Offerte inconvenienti.*

MASSIMA SECONDA.

Ogni Acquisto per via di Contratto è una paleſe Proprietà.

- §. 7. *Del Comperare.*
 §. 8. *Del Negoziare o Mercantare.*
 §. 9. *Risoluzione di alcuni Caſi.*

MASSIMA TERZA.

Ogni obbligazione civile, che ſi riceva in ſe, o che ſ'imponga ad altri, importa neceſſariamente vera Proprietà.

- §. 10. *Queſta Maſſima ſi ſpiega.*
 §. 11. *Del Mutuo.*
 §. 12. *Del Comodare, e del Locare.*
 §. 13. *Dell'Impegnare, e del Giuocare.*

MASSIMA QUARTA.

L'uſo del Sindico Apoſtolico ſecondo la conceſſione di Martino Quarto e Quinto ec. con ogni ragione ſi ripudia.

- §. 14. *Sindici come ſi accettino.*
 §. 15. *Gli Atti dei Sindici ſi diſcutono.*

LEZIONE XVII.

Della Povertà inquanto all' Uſo.

- §. 1. *Si moſtra per la Regola l' Uſo povero.*
 §. 2. *Si riſponde alle Obbjezioni.*
 §. 3. *Si pone in chiaro la mente dei Pontefici.*
 §. 4. *Dell' Uſo Eſtremo, e Competente.*

- §. 5. *In che conſiſta l'Uſo competente.*
 §. 6. *Regole per non eccedere nell' Uſo competente.*

§. 7. *Della Paucità ſecondo la vera Neceſſità.*

§. 8. *Si conchiude alla pratica circa il Superfluo.*

§. 9. *Della Viltà oppoſta alla Prezioſità.*

§. 10. *Diſcrezione circa la Prezioſità.*
 §. 11. *Della Simplicità oppoſta alla Morbidezza, alla Curioſità, ed alla Pompa.*

§. 12. *Conſiderazione circa la Pulitezza.*

§. 13. *Conſiderazione circa il Decoro.*

LEZIONE XVIII.

Della Pratica circa l' Uſo povero.

§. 1. *Si moſtra la Pratica per via di Proporzione.*

§. 2. *Dell' Economia inquanto eſclude l' Avarizia.*

§. 3. *Dell' Economia inquanto eſclude la Prodigalità.*

§. 4. *L' Economia ſi fa vedere nella ſua Mediocrità.*

§. 5. *Dell' e Fabbriche ſecondo l'intenzione del Santo Padre.*

§. 6. *Si riſponde ad alcune ſcuſe.*

§. 7. *Il genio al fabbricare ſi ripruova.*

§. 8. *Il buon Guſto nelle Fabbriche ſi ſenſura.*

§. 9. *Le Chieſe ſi vogliono ſenza ecceſſo.*

§. 10. *Si diſende contro gli ecceſſi l'intenzione del S. Padre.*

§. 11. *Le Chieſe ſi vogliono ſenza diſprezzo.*

§. 12. *Della Mediocrità da averſi nelle Chieſe.*

§. 13. *La detta Mediocrità vieppiù ſi ſpiega.*

LEZIONE XIX.

Dell' Uſo povero nel Vitto.

§. 1. *Si ſcuopre la ripugnanza alla Verità.*

§. 2. *Si mette in chiaro la Verità.*

§. 3. *Si abbattono i Preteſti.*

§. 4. *Pud condeſcenderſi alla vera Neceſſità.*

§. 5. *Regolamento delle Coſtituzioni.*

§. 6. *Si propone un riſeſſo di Diſcrezione.*

§. 7. *Si libera queſta Diſcrezione dall' Inconvenienti.*

§. 8. *Se lecito ſia ricorrere a pecunia per il Vitto.*

§. 9. *Cautela contro l' ecceſſo.*

§. 10. *Di altre Riſoluzioni.*

LEZIONE XX.

Della Mendicizia de' Fratì Minori.

- § 1. Perfezione di questo Stato.
- § 2. Si dà ragione della Mendicizia.
- § 3. Si pruova su del Vangelo.
- § 4. Come sia sicura la Provvidenza di Dio.
- § 5. La Provvidenza dee dare della soggezione.
- § 6. Del Precetto della Mendicizia.
- § 7. Si comanda precisamente il Limosinare.
- § 8. Non può mendicarsi il Superfluo.
- § 9. Alle Limosine dee corrispondere l'Orazione.
- § 10. Il male di chi si ritira dal mendicare.

LEZIONE XXI.

Delle Provvizioni, e delle Rendite.

- § 1. Quali Provvizioni sieno interdette.
- § 2. Dei Granaj, e delle Cantine.
- § 3. D'altri Riserbatoj, e d'altre Raccolte.
- § 4. Si pone riparo alla rilassatezza nelle Provvizioni.
- § 5. Norma giusta di Discrezione.
- § 6. Delle Rendite, o Entrate.
- § 7. Prima spezie di Rendite illecite.
- § 8. Dei Fondi delle dette Rendite illecite.
- § 9. Seconda spezie di Rendite illecite.
- § 10. Terza spezie di Rendite, di cui si dubita.

LEZIONE XXII.

Delle Eredità, e dei Legati.

- § 1. Incapacità dei Fratì Minori circa l'Eredità.
- § 2. Chiese o Sagrestie incapaci d'Eredità.
- § 3. Nemmen vagliono l'Eredità per Fideicomisso.
- § 4. Dei Legati.
- § 5. Nei Legati dee badarsi al modo.

- § 6. Legati fanno obbligo agli Eredi, ma non diritto ai Fratì.
- § 7. Dei Legati fatti con modi illeciti.
- § 8. Come debbano rinunziarsi i Legati illeciti.
- § 9. Dei Legati perpetui.
- § 10. Temperamento dato ai Legati perpetui.
- § 11. Dei pesi di Messe o di Usizj.
- § 12. Dell'uso della Protesta circa i Legati.
- § 13. Dei Legati per l'Uso sacro.
- § 14. Degli Assegnamenti perpetui.
- § 15. Si scrivino i Legati.
- § 16. Sommario della Povertà.

LEZIONE XXIII.

Della mutua Carità tra i Fratì Minori.

- § 1. Quanto necessaria sia la Carità all'Ordine.
- § 2. Per la Carità bisogna saper convivere.
- § 3. Mezzi al ben convivere.
- § 4. Pace vera, o falsa.
- § 5. Per aver pace, dee badarsi ai fatti proprij.
- § 6. Bisogna regolare il Zelo.
- § 7. I Superiori riguardino come si dee i Sudditi.
- § 8. I Sudditi non sieno difficili a contentarsi.
- § 9. Della vera Carità.
- § 10. Del Tratto esteriore della Carità.
- § 11. Dell'Esercizio della Carità.
- § 12. Carità verso gl'Infermi.
- § 13. Gl'Infermi non si disturbino.
- § 14. Carità con i Poveri.

LEZIONE XXIV.

Della Correzione dei Fratì.

- § 1. Possono supporre peccati.
- § 2. Si ordina il Tribunale nella Religione, e quale.
- § 3. Del procedere per via di Processi.
- § 4. V'è Precetto per i Colpevoli, e come.
- § 5. Si avvertono i Prelati, i quali puniscono.

- §. 6. Zelo per la cura delle Anime .
- §. 7. Della Riserva dei Peccati .
- §. 8. Pratica per l'assoluzione dai Riservati .
- §. 9. Se i Laici possano essere tali Prelati .
- §. 10. Della Confessione nell'Ordine .
- §. 11. Dell'ascoltar Confessioni fuori dell'Ordine .
- §. 12. Della Pace con il Clero .

LEZIONE XXV.

Della Elezione dei Prelati nell'Ordine .

- §. 1. Forma del Governo nell'Ordine .
- §. 2. Precetti circa la Elezione del Generale .
- §. 3. Della Elezione dei Provinciali .
- §. 4. Se il Capitolo sia sopra il Generale .
- §. 5. Avvertenza circa i nomi dei Prelati .
- §. 6. Delle Elezioni .
- §. 7. Dee eleggersi il più Degno .
- §. 8. Prudenza circa il men Degno .
- §. 9. Riflessi circa le Nazioni .
- §. 10. Delle Qualità di chi dee essere eletto .

LEZIONE XXVI.

Della Elezione dei Prelati .

- §. 1. Chi debba essere ammesso alle Elezioni .
- §. 2. Libertà, e Possibilità al concorrere .
- §. 3. Delle Consulte, e delle Subornazioni .
- §. 4. Del Luogo, e del Tempo della Elezione .
- §. 5. Condizioni per la Elezione .
- §. 6. Delle varie sorte di Elezioni .
- §. 7. Della Elezione per via di Compromissarj limitati .
- §. 8. Del Presidente alla Elezione .
- §. 9. Delle Eccezioni .
- §. 10. Della Conferma dell'Elezione .
- §. 11. Avvisi del S. Patriarca nelle Elezioni .

LEZIONE XXVII.

De' Predicatori .

- §. 1. Convenienza di un tal Ministero .
- §. 2. Della soggezione ai Vescovi nel predicare .
- §. 3. Dell'Esame dei Predicatori .
- §. 4. Cosa sia il Predicare, e a chi discorruenga .
- §. 5. Necessità degli Studj .
- §. 6. Come dee regularsi negli Studj .
- §. 7. Dei Libri .
- §. 8. Qual debba essere il Parlare dei Predicatori .
- §. 9. Dee cercarsi profitto nel predicare .
- §. 10. Varj saggi per il buon Predicatore .
- §. 11. Avvertenze ai Predicatori circa la Povertà .

LEZIONE XXVIII.

Dell'Ufizio dei Prelati .

- §. 1. De' varj Gradi nell'Ordine .
- §. 2. Vero carattere dei Prelati .
- §. 3. Condizioni all'essere di Prelato .
- §. 4. Del Generale .
- §. 5. Dei Provinciali .
- §. 6. Dei Diffinitori .
- §. 7. Dei Guardiani .
- §. 8. Riflessi circa le Prelature .
- §. 9. Degli Atti proprj de' Prelati, e prima della Visita .
- §. 10. Regolamento dei Sudditi per le Visite .
- §. 11. Vigilanza dei Prelati nelle Visite .
- §. 12. Dell'Ammonire e del Correggere .
- §. 13. Del Comandare .
- §. 14. Se oltre e sopra la Regola possa comandarsi .
- §. 15. Economia del Comando, ove si tratta di bene .
- §. 16. Dei Ricorsi per osservare la Regola .

LEZIONE XXIX.

Dell' Illibata Castità de' Frati Minori.

- §. 1. *Gelosia e Industria necessaria.*
- §. 2. *Prima Industria contro del Corpo.*
- §. 3. *Altra Industria contro i Pericoli.*
- §. 4. *Del Precetto contro i sospetti Con-*
forzj,
- §. 5. *Si esaminano i Conforzj e Consi-*
gli sospetti.
- §. 6. *Del Precetto di non entrare nei*
Monasteri delle Monache.
- §. 7. *Quali sieno le Monache, e quali i*
Monasteri.
- §. 8. *Dell' Ingresso, e dell' Accesso nei*
Monasteri.
- §. 9. *Causele per l' Accesso, e per l' In-*
gresso.

- §. 10. *Del Precetto di non farsi Com-*
pare.

LEZIONE XXX.

Della Cultura della S. Fede.

- §. 1. *Si dee stima allo stato di Missio-*
nario.
- §. 2. *Dee consultarsi la vocazione di Mis-*
sionario.
- §. 3. *Avvisi del S. Padre per i Mis-*
sionarj.
- §. 4. *Della dipendenza dai Prelati.*
- §. 5. *Delle qualità necessarie per i Mis-*
sionarj.
- §. 6. *Del Cardinale Protettore per l' Or-*
dine.
- §. 7. *Ricordo per tutta la Regola.*



NOS FR. SIGISMUNDUS A FERRARIA

Totius Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci Cappuccinorum Minister Generalis (l. i.)

CUM opus hoc = *Lezioni sopra la Regola de' Frati Minori di S. Francesco* = a Reverendo Patre Bernardo a Bononia nostræ Religionis Concionatore, ac Sacræ Theologiæ Lectore compositum duo Patres Theologi nostri Ordinis, quibus id commissimus, recognoverint, ac in lucem edi posse probaverint, facultatem concedimus, ut servatis servandis Typis mandetur. In quorum fidem &c. Datum Florentiæ die 29. Decembris 1747.

L. * S.

Fr. Sigismundus qui supra &c.

LEssi già un tempo con mio gran piacere, e profitto le *Lezioni sopra la Regola de' Frati Minori del M. R. P. Bernardo da Bologna presentemente Diffinitore*, e Lettor nostro di Bologna; e le ho poi nuovamente rilette per ordine preciso, e commissione del Reverendissimo Padre Generale, e siccome le ho sempre giudicate secondo il mio debole, e scarso intendimento, così ancora le giudico di presente non che degne, ma utilissime, e si può dir necessarie da concedersi stori alle Stampe. Sono queste di uno stile facile, e famigliare, e però confacente ad ogni genere di persone. Vi si scorre poi dentro uno spirito di intelligenza sagace affine e soave, che mettendo nel suo più chiaro lume il vero senso della Regola, si serve per lo più del Testo della Regola stessa, o delle dichiarazioni fatte da sommi Pontefici per dimostrarlo, e singolarmente delle parole medesime del Serafico Padre tratte da suoi Opuscoli, che vi agguingono assai vaghezza, e splendore. Ella è in somma a mio giudizio una dottissima spiegazione della Regola, che i moltissimi occorrenti questi, e dubbj appiana maestrevolmente, e dilegna; tantochè niuno potrebbe fondatamente immaginarsi in essa troppo rigore, se non chi volesse scostarsi dalla mente, ed intenzione del Santo Legislatore; e conseguentemente ai veri Osservatori della Serafica Regola non potrà mai che piacere.


Data in S. Giovanni di Bologna li 20. Febbrajo 1748.

Io F. Felice Maria da Bologna Predicatore, Vicario,
e Maestro Cappuccino Indegnissimo.

PER accurata riflessione, che abbia fo fatta sopra il Libro scritto dal M. R. P. Bernardo da Bologna dell'Ordine Nostro Diffinitore, e Lettore in atto in quella Provincia, intitolato: *Lezioni sopra la Regola de' FF. Minori di S. Francesco* ecc. nulla mi è parso esservi contrario o alla purità della Fede, o all' integrità del costume, o alla disciplina del Cbiostro; anzi con purgato stile, e con regolato raziocinio va rintracciando il vero senso della Serafica Regola, e dalla mente del S. Padre Legislatore, e dall' interpretazione degli Autori più zelanti, ed accreditati, e dalle dichiarazioni degli Oracoli infallibili de' Pontefici. Perlochè son di parere, per la comune utilità non solo poterli, ma doverli dare alle Stampe. E questa è la sincera testimonianza, che render posso all' Autore, giusta la commissione avuta dal Reverendissimo Padre Generale.

Dato in Roma 15. Giugno 1748.

Fr. Ilarione da Feroletto Diffinitore Generale Cappuccino b. i.



LEZIONE PRIMA

DELL' INTELLIGENZA

DELLA REGOLA.

Regula & Vita Fratrum Minorum haec est. Cap. I.



O confesso essere nella Religione più da desiderarsi, che vi sia chi promuova i Religiosi alla esatta osservanza della Regola, di quello vi sia chi della Regola ne porga il vero intendimento. Confesso altresì non essere mai superfluo il replicare le premure per la riforma de' buoni costumi, e poter riuscire molesto, non che superfluo, il volere replicar dottrine. Ma pure bisogna perdonare all'abilità dell' Uomo, il quale non è sempre formato per i migliori impieghi: bisogna altrettanto soccorrere all' Uomo non solo per il più, ma per il meno ancora. Oltre di questo non so per quale disgrazia, dopo tante Sposizioni fatte sulla Regola de' Frati Minori, si stanno ancora i Religiosi non pienamente contenti: come a una mensa, dove il pane è infranto bensì e i cibi preparati, ma forse non secondo il gusto comune di tutti. Io ho pensato, che tal sorta di nausea provenga dal vedere in quelle Sposizioni un non sochè di troppo Scolastico o Giuridico, che molto dice, ma non per tutti sempre dice. Perciò nel santo genio, che mi ha preso di parlare a' miei Religiosi Fratelli della Regola, mi son fatto il dovere di parlarne con stile umano, famiglia-

re, e confacente per tutti. Forsechè questo avrà a costare della prolissità; ma già ognuno sa, che per ben intendersi bisogna anche bene spiegarsi, Cominciamo dallo stesso oggetto di queste Lezioni, cioè dal vero intendimento, che dee cercarsi della Regola.

S. I.

La Regola ammette Sposizione.

IL primo incontro, che avviene a quelli, i quali si offrono alla fatica di fare Sposizioni, egli è quasi un disdegno di certi Spiriti mal intesi, che hanno l'ardore di sostenere non doverli della Regola far alcun commento. Il Serafico P. S. Francesco (dicendo) ha espressamente ingiunto a tutti nel suo Testamento di non metter chiosa nella Regola, ma di prendere semplicemente tutte le parole di essa, come si stanno. Lo stesso Cristo dal Cielo con sua voce per tre volte replicò ai Prelati dell'Ordine, i quali contraddicevano, di volere che tal Regola si osservasse *Ad literam*, & *sine Glossa.* (a) Ma tali Oppositori dovrebbero essere pienamente convinti da tante risposte, che loro hanno date tutti gli Spositori per giustificare le proprie fatiche. Ovvero mi contenterò io di dire

A sola.

(a) Waling. ad an. 1223. n. 12.

solamente: che la stessa opposizione potrebbe farsi circa del Vangelo, delle Scritture, e insomma di tutte le Leggi sì divine che umane; e pure in tutte le Leggi vi troviamo aggiunte abbondantissime le Spofizioni. Per qual ragione? Per questa al certo: perchè non tutti fanno penetrare la Legge al giusto segno. Si perda l'ignoranza o la malizia, e allora tutti taceranno, per lasciar parlare alla sola Legge. Ma non intendendo questi il vero senso, avendo l'altro mille dubbj per la pratica, e cercando molti d'oscurare la verità per non obbligarcela: a che lamentarsi, se Uomini mossi da spirito di carità appunto s'impiegano a mostrare il vero senso, a togliere i dubbj, e a convincere i maliziosi acciecamenti? Certo nè la voce del S. Padre, nè quella del Signore non ha mai Spofitori di tal fatta sgridato: dachè è vero, che l'uno e l'altro amò le istruzioni per soccorrere alle altrui debolezze. Perchè poi possono esservi Ingegneri profuntuosi, i quali pretendano di far prevalere in tutte le cose la propria opinione o capriccio, e arrivino perciò a volere spiegare la Regola senza star soggetti alle parole di essa: perciò fece premura il S. Padre, che niuno di questi s'arrischiasse di toccar la sua Regola, come la stessa premura ha fatto Idio per le Scritture, e l'han fatta tutti i Legislatori per le proprie Leggi. Fuori adunque di questo caso veramente detestabile non si condannano le Spofizioni, si amano anzi e si promovono da tutti i Legislatori.

Il Questo si aggiungerò per parte dei Giuristi, che di due sorte può essere la Spofizione di una Legge: Autentica cioè e Dottrinale. Posciachè o la Legge può essere esposta da chi tiene la detta Legge in proprio arbitrio, come è il Pontefice rispetto a tutte le Leggi Ecclesiastiche, e seguentemente rispetto alla nostra Regola; o in tal caso la Spofizione si chiama *Autentica*, cioè che vale come lo stesso autentico testo, e non meno perciò che il testo della Legge obbliga e stringe. Ovvero esposta viene la Legge da chi non vi ha alcuno arbitrio, ma possiede il solo vantaggio d'intenderla e di poter darla ad intendere, come ha da supporre sieno tutti quelli, i quali vi han

fatto studio e pratica; e la Spofizione allora chiamasi *Dottrinale*: cioè che insegna bensì, ma che non ha poi autorità di obbligare, se non quanto colle buoni ragioni può farsi la verità valere. La Dio grazia nell'uno e nell'altro modo la nostra Regola, come fornita di una gelosissima santità, ha ottenute anche abbondevoli Spofizioni: e resta pertanto che dell'una e dell'altra sorta, per arrivar al segno di una vera intelligenza, noi ne facciamo parola.

§. II.

Delle Spofizioni Pontifizie:

III. **L**A Spofizione dei Pontefici sovra la Regola dei Frati Minori è stata data in due maniere, conforme alle due diverse intenzioni, con cui è stata loro dimandata. Posciachè alcuni Religiosi punti dal santo zelo d'incontrare ben dirittamente l'intenzione del Serafico Padre in tutte le parole della Regola, e agitati per altra parte dalla contrarietà delle opinioni, che allor correvano, ebbero ricorso alla Santa Sede, acciocchè essa decidesse, e le loro coscienze sedasse. E i Pontefici infatti la benevola cura si prefero di dire puramente il vero e il giusto conforme la mente del S. Patriarca, e di darne perciò decisioni. Questi Pontefici massimamente furono Niccolò III., e Clemente V., i quali perciò vollero tanto autenticare le loro parole, che le unirono ai Canonj comuni della Chiesa: cioè nel cap. *Exiit*, e nella Clementina *Exivi*. *De verbor. significatione*. Altri Religiosi poi mal forniti di spirito, e mal sofferenti perciò delle strettezze della Regola, fingendo necessità e impoerenza in questo e quel precetto, dimandarono da quella stessa S. Sede risposta, ma che fosse confacente alla loro debolezza; chiesero decisioni, ma che fossero privilegi. E i Pontefici (i quali hanno non meno in proprio potere la Regola, che in proprio uso la prudenza) vedendo questo essere il minor male per quei Religiosi, i quali in altra maniera non potevano facilmente correggerli, allargarono le reti, e vi condiscesero. II. P. Pietro Marciano produce la Bolla di Urbano VIII.

(a) *Sacrofanctum Apostolicum* data l'anno 1625. ai Minori Osservanti, per mostrare che il detto Pontefice invalida tutte le concessioni pontificie, le quali sono rilassative della Regola: anzi sostiene, che concessioni di tal sorta non sono mai state accettate dal corpo della Religione. Noi schiveremo una tal quistione che non importa; e solo ci lasceremo il campo di mostrare a luogo quali sieno le Concessioni, che come rilassative dalla nostra Riforma si rigettano, tuttochè da altre si abbraccino.

IV. Direm piuttosto, che i veri Zealanti della Regola han l'occhio precisamente alle dette Spofizioni di Niccolò III. e di Clemente V., e poi anche degli altri Pontefici, inquanto a quei due si uniformano, ovvero inquanto da quei due non sono stati derogati. Con un tal riguardo infatti noi sempre parleremo. Ma qui si dimanderà, se tali accettate Spofizioni pontificie abbiano forza di precetto in tuttocio, che dicono. A dir il vero, non mi fa piacere quel taglio precipitoso, che da questi e quelli vi si dà: cioè o un Sì, o un No assoluto. E' meglio ricorrere al modo accetto a tutti i Teologi d'interpretare le parole dei Pontefici e dei Concilj: cioè che, dove propriamente in quelle pontificie Costituzioni si decide e si sentenza, ivi è precetto od obbligo, che non può schivarsi: dove poi si discorre per istruzione, o per insegnare il miglior modo, ivi non si considera che dottrina, la quale non può bensì senza temerità essere contraddetta, ma pure non obbliga in coscienza. Così quando per esempio determinano quei Pontefici essere precetto della Regola, che i Frati non possono essere istituiti eredi, che loro non può competere il dominio sovra la pecunia ec., ivi è precetto, che obbliga: ed è precetto, non già sovraggiunto alla Regola (come alcuni con ciò vorrebbero schivarfene) ma facendo ivi il Pontefice, nel mentre che decide, le parti di Spofitore, è lo stesso precetto della Povertà minorica posto autorevolmente dal Pontefice in chiaro. Quando poi i detti Pontefici suggeriscono regole e modi, con cui dee contenersi, v. g. quando insegnano le cautele da osservarsi nel ricorrere

a pecunia: bisogna bensì avere per giuste e sicure quelle regole o cautele, ma non credere che non possano ancora averfene dell'altre, non contrarie, ma diverse, se pure si ha discernimento di ritrovarle. Se vogliamo assicurarcene, osserviamo che i detti Pontefici chiamano infatti quelle loro Spofizioni, non con un solo nome; ma le dicono insieme e Dichiarazioni, e Ordinazioni, e Spofizioni, e Decisioni. Noi pertanto ci faremo l'obbligo di avere questa distinta avvertenza a tutte le occasioni.

S. III.

Del vero modo di esporre la Regola.

V. **I**N quanto poi alle Spofizioni fatte dai Dottori, io non mi sento l'ardire di sentenziare, quali di queste sieno le troppo rigide, quali le troppo larghe. Ho amato fra di essi i più giudiziosi, ho ommessi quelli, che ricuocendo il detto dagli altri servono soltanto a far numero: benchè tutti poi abbia stimati. Nel seguirli mi son compiacinto di citare le loro auctorità come gemme con riguardo compartite, non quai filamenti, che ordiscono tutta la tela: onde sobriamente, e a tempo e luogo si vedranno citati Autori. Di un solo di essi mi son preso quasi del zelo, in udirlo proporsi di volere bensì esporre la Regola dentro i termini del giusto, ma in maniera di potere contentar tutti; sull'idea che la società dei Frati è come la famiglia di Giacobbe, in cui vi aveva non solo Uomini robusti, ma Donne imbelli, e teneri Fanciulli, i quali però non possono camminare di un simil passo. E' calzante l'immagine per la pratica, ma non la credo formata al disegno del dovere. Chi entra nella Serafica Religione viene a professare come una milizia d'Uomini forti, trafcelti non solo dal volgare carattere del Secolo, ma anche dal fiore degli altri Ordini regolari. Perciò milita sotto una disciplina, che non ha pari sulla Terra, ed è ordinato ad imprese di opere le più magnanime, che abbia lasciato Gesù Cristo agli Uomini in esempio. Sicchè se trovansi fra di essi alcuni deboli e fiacchi,

A 2 non

non sono da compatirsi, come merita la malformata complessione de' Fanciulli: sono anzi da correggerli come Soldati fatti codardi e infedeli. Voglio dire, che non ha da accomodarsi ad essi la Regola, sono anzi essi all' alto segno della Regola da riformarsi. Non sta l' osservanza di questa Regola, lo concedo, in un punto indivisibile: ma se la vogliamo perciò istendere fino alla poca volontà dei deboli, vi è troppo pericolo di farvi enormi squarci. Vi ha da essere pietà per i deboli, ma per essi non ha da rimettersi il rigore della verità: (a) *Quia peccator est, corripit; quia homo est, miserere*, dice la Legge. „ Ha da correggersi la prevaricazione (b) (foggiunge Alvaro Pelagio) non hanno da abolirsi i vangelici Statuti. E' cosa ingiusta il diffamare a cagione dei deboli gli antichi nostri Padri, quasi che abbiano mostrato troppo stretto il sentiere. Forse in onore di alcuni ha da mischiarsi col vero il falso? „ Io m'auguro perciò che sempre mi conservi Iddio quel buon presagio, di non voler aver riguardo ai tempi presenti, o all' umore di questi e quelli, ma di dire sinceramente secondo la Regola il vero. Vi farà chi questo stile abbia a male? Ecco per me la risposta di S. Bernardo: (c) *Si quibus vero displicuerit, ipsi se manifestant quia Ordinem non diligunt, cuius utique corruptionem, idest vitia damnari nolunt*. Vi farà chi ne faccia critica? Siegue a rispondere S. Bernardo: *Ipsis itaque illud Gregorianum respondeo: Multius est ut scandalum oriatur, quam veritas relinquatur*.

§. IV.

Della Discrezione.

VI. **M**I è noto il comun detto dei Giuristi, *Summum jus vera crux*: cioè che il guardare il solo apice della verità egli è un fare, che la verità della Legge si faccia provare come un supplizio. Ma che vuole perciò inferirsene? Non altro, se non che dee ammettersi nell' osservanza di tutte leggi la Discrezione. La Virtù di sua ragione

sta sempre nel mezzo, non negli estremi: e la Discrezione è appunto quella, che a tutte le virtù il vero mezzo assegna; e lo assegna perciò anche al valore delle leggi, giacchè queste son dirette all' esercizio della virtù. Non bisogna però dissimulare un equivoco, che facilmente nasce in questo nome di Discrezione. Sembra che voglia significarsi una certa pietà o compassione da averci per chi è soggetto alle leggi: e veramente nel nostro idioma ella ha anche un tale significato di pietà. Ma non è certamente qui il proposito. Discrezione viene dal verbo *Discernere*, e vuol dire un intendimento o un giudizio purgato, che sappia distinguere una cosa dall' altra, e definire non con una sola regola, ma con tutti i riflessi delle circostanze del tempo, del luogo, o delle persone. Ovvero a togliere bene l' equivoco, quella Discrezione, che ha qui da intendersi con altro proprio nome si chiama *Prudenza*, detta appunto la regolatrice di tutte le Virtù; e di tutte le leggi. Vi vuole adunque per intendere bene la Regola la Discrezione, cioè la Prudenza, per applicare ai casi particolari i precetti universali, per contrappesare la forza dell' obbligo all' esigenza de' tempi de' luoghi, e delle persone. Questa è la grande Scienza necessaria agli espositori della Regola, come lo è ai Teologi in tutte le leggi Divine ed umane. Senza di questa (dice S. Ambrogio) si mostra bensì timor di Dio, ma si fa ingiusto, perchè la vera Coscienza timorata dee sempre colla scienza regolarci: (d) *Vera Sapientia a Timore Dei incipit, nec est Sapientia spiritualis sine Timore Dei: ita Timor sine sapientia esse non debet*. Quando la Prudenza avesse da dispensare taluno dalla legge, si chiama dai Giuristi *Epicheja*, la quale da tutte le leggi implicitamente si ammette: ed altro non è se non un giudizio fondato sull' equità naturale, che la legge in tal caso particolare non intenda di obbligare. V'è legge di non uccidere il prossimo: e ad ogni modo in caso di essere assalito da un ingiusto Aggressore, l' equità del jus naturale permette di togliere ad altri la vita per salvare la propria. La sferenza del

(a) c. Duo. 23. q. 4. (b) *Alv. Pelag. de Plan. Eccl. l. 2. c. 61. vers. init.*(c) *S. Bern. Apolog. Relig. t. 6. n. 19.* (d) *S. Amb. in Pjal. 118. ser. 5. v. 6.*

del proprio danno insegnò a' Maccabei nel precetto di santificar le Feste, che giustamente poteano anche in que' giorni militare alla propria difesa. E così dicasi di molt'altri casi. Perocchè infatti l'equità è quella, che precisamente si cerca da tutte le leggi; onde se questa accade che venga a prevalere sovra le universali disposizioni, piuttosto l'equità che il rigore della legge ha da mantenersi: (a) *Nam in omnibus causis potior debet esse causa aequitatis, quam stricti juris*, è assioma delle stesse Leggi. Questo però altrettanto si concede nell'osservanza della nostra Regola, giacchè per essere di una rara sublimità, non perde però la condizione di tutte le altre leggi.

VII. Protesto bensì, che siccome questa è una parte di prudenza la più penetrante, così non è da tutti l'averla; ma solo da chi e tiene della Regola un ben pensato intendimento, ed ha amore e zelo per osservarla. Ogni altro non ben perito non saprà nel torbido fondo dell'amor proprio ben discernere: avrà quella equivoca Discrezione, che si piglia per una compassione di se medesimo, e col determinare alla pratica soavemente verrà poco a poco nell'ultimo a rovesciare tutta la Regola. Si osserva questo nella Vita spirituale, dove taluno col pretesto appunto della Discrezione permettendosi soddisfazioni o divagamenti arriva a dividere la sua volontà, parte con Dio, parte con le passioni, e così ad estinguere lo spirito. Si piange pure come accaduto nella osservanza regolare delle Religioni: perchè altri collo speizioso titolo di Discrezione si sono andati esentando dai rigori, altri colle massime di Carità hanno di quando in quando sciolte le strettezze; sicchè n'è venuto poi un uso, il quale ha portato sempre in peggio. Ne ha quasi tutta la colpa un certo modo di teologizzare, il quale d'ogni ragione si contenta; o anzi la colpa è che vogliono tutti teologizzare, quando in verità è un mestiere, che toccherebbe a molto pochi. Le ragioni, che favoriscono l'interesse proprio, si accettano tutte per buone: la pietra non si ha davanti gli occhi, si fida solo della speculazione dell'ingegno: ed ecco però che colla Teologia alla mano si va fuori

di strada. Nelle altre scienze non tutti si fidano di dire e difendere il proprio sentimento: ma nella Teologia, e massime nella morale tutti vogliono saper dire, tutti pretendono di fare sentenza, tutti decidono da maestri con quell'ostinato miserabilissimo, che poi nella rilassatezza dell'osservanza delle leggi si piange. Vuol dirsi adunque, che ha da ammettersi bensì nella Regola la Discrezione, ma sempre con un sommo riguardo di vera Prudenza, la quale però certamente non è da tutti.

S. V.

Dee amarsi la Regola per intenderla.

VIII. **S**U delle antidette massime io trovo ora aperto il passo, per dire il bene e il male di chi suppone d'intendere la Regola. In due classi si vedono comunemente divisi i Religiosi. Alcuni forniti di buona volontà amano la propria Regola per ben osservarla; son posseduti dal Timore e dall'Amor di Dio, onde hanno attenzione di tenerla a mente per non aver mai a violarla. Questi camminano semplicemente, e ogni cosa loro coopera in bene; perchè, come disse appunto l'Ecclesiastico, nel temere Iddio ottengono da lui il vero intendimento, (b) *Qui timet Dominum, excipiet doctrinam ejus*: nel vegliare al suo santo servizio trovano sovra di se benedizione, *Qui vigilaverint ad illum, invenient benedictionem*: e nel cercar di cuore la sua santa legge, sono anzi da quella legge riempiti come d'amore così d'intelligenza: *Qui querit legem, repletur ab ea*. Piacesse a Dio, che tutti i Religiosi fossero in questa classe, e allora potrebbe riprovarsi l'assunto di spiegare la Regola, come una inutile intrapresa. Altri poi perduta quella buona volontà, con cui erano entrati nella Religione, si trovano riempito il cuore di sola vanità: non rigettano affatto la Regola, ma non la guardano altresì se non (conforme la frase di S. Bonaventura) obliquamente e storti: (c) *Obliquis & reflexis oculis*: vi stan soggetti, ma come un troppo brioso cavallo, che fugge dove mai può, e va

(a) *l. Placuit C. De judiciis.* (b) *Eccli. 32. 18.* (c) *S. Bonav. in proem. Reg.*

soltanto a regola, quanto è trattenuto dalle redini, o stimolato dagli speroni: cercano, vuol dirsi, non come ubbidir bene alla Regola, ma come e dove possano mai schermirsene, amando perciò piuttosto il modo di potere persuadersi questo e quello non essere peccato, che il modo d'incontrare la giusta intenzione del Santo Padre. Questi, può dirsi però, insidiano alla Regola, non l'amano; e perciò non può essere mai che il suo vero senso apprendano, si lavorano anzi a tutti i passi lacci e cadute. Ecco con espressione tutta propria dello stesso Ecclesiastico: *Et qui insidiosè agit, scandalizabitur in ea*. Si mettono anch'essi alle volte a discorrere di Regola, ma perchè han perduto di vista il Cielo, e manca loro il cuore o sia l'affetto, e riportano alle sole intellettuali speculazioni, in cui si truova bensì maniera di lungamente quistionare, e di mostrarsi belli Ingegni, ma non mai d'arrivare al netto secondo l'intenzione del S. Padre. Dio mi guardi dall'aver discorso con questi, che farebbe sempre perduto. Se trattiamo di far giocare l'ingegno, intendendo anch'io come potrebbe impegnarsi ad esporre la Regola tutto al rovescio: *Nihil tam falsum quod discurrendo non fiat probabile*, diceva anche Cicerone. Non s'è veduto il Vangelo sì chiaro ridotto da Ingegni arditi a dir tutto il contrario? Non è un gran che adunque, se possano Ingegni pravi far una simile ingiuria alla Regola. Dio guardi loro (dovea dir piuttosto) perchè in tutto sono l'abbominio del S. Patriarca: il quale dice e protesta, di tenere e di odiare per illegittimo e anzi per scomunicato, chiunque si parte dal giusto senso, e dalla vera osservanza della sua Regola. Ecco le formate sue parole: (a) *Quicumque Fratrum hac observare noluerint, non teneo eos Catholicos, nec Fratres meos; nolo etiam ipsos videre, nec loqui, donec penitentiam egerint*.

S. VI.

S'intende abbastanza la Regola.

IX. **E**lla è adunque chiara quanto basta la Regola per chi sa avervi

amore, e solo intricata per chi non sa spogliarsi il cuore di vana libertà. Ma ella è poi altrettanto facile e chiara in se stessa considerata. Basta il dire che ella è, piucchè del P. S. Francesco, dettatura dell'istesso Gesù-Cristo: come l'attestò il medesimo Patriarca al Pontefice Onorio III. quando voleva questi mettersi le mani per correggerla: (b) *Ego Beatissime Pater (dicendogli) praecepta aut verba illa in Regula non posui, sed Christus*. Se volete accorgervene, fate il paragone dello stile tanto più sincero e sodo di questa seconda Regola, di quello ne fosse l'altro della prima Regola già lasciata. (c) „ Certo da se „ stesso non potea così parlare Francesco „ (dice Alvaro a proposito) perchè egli „ ignorava le sottigliezze delle leggi: „ nè molto avrebbe egli saputo far distinzione tra il Proprio, il Jus di possessione, l'Usofrutto, il Jus utendi, „ o il semplice Uso di fatto. Ma essendo egli quell'intimo Discepolo di „ Cristo, cui era dato a conoscere il „ mistero del regno di Dio, seppe con „ il lume dello Spirito Santo si bene „ esporre una giusta norma del Vangelo: „ lo: giacchè fra gli umili egli era umilissimo. „ Per non offentare però quasi un solo puro prodigio questa Regola, possiamo aggiugnere, che al S. Padre die in parte mano a disporla Gregorio IX. prima del Pontificato (d) (come egli stesso lo dice) Pontefice nelle Leggi ecclesiastiche tanto celebre, quanto il dichiara il quinto libro dei Decretali. Non bisogna adunque primieramente credere vero il sentimento di quegli Ingegni critici, i quali vedendo ne' libri degli Spofitori della Regola tante dottrine, tante distinzioni e argomenti, si fanno il piacere di dir motteggiando: che a mettere ben in pratica la Regola, uopo si è l'essere buon Metafisico. No: basta voler essere un vero Figlio di S. Francesco. Richiamisi allo sguardo la Legge del Vangelo, ed anche le Leggi civili, che pur son di cose volgarmente umane: ed oh quante sono le considerazioni, che sopra vi si fanno, quanti i Libri pieni di quistioni, d'argomenti, di dottrine! Ma per questo è egli neces-

(a) *Opusc. S. P. ep. 11.* (b) *S. Bonav. c. 4. Legend. maj. Wading. cit.* (c) *Alv. cit.* (d) *Greg. IX. Quo elongati in exord.*

cessario per ben osservare il Vangelo e le Leggi civili l'essere Metafisico? No certamente. Perocchè tutte quelle dottrine e dimostrazioni sono necessarie per formare massimamente Maestri, i quali sieno armati contro ogni possibile difficoltà ad istruzione dei Semplici: ma a mettere in pratica l'osservanza, dopo una sufficiente notizia, vi vuole solo il cuore. Si adatti però questa stessa risposta a proposito della Regola,

s: VII.

Sono odiosi i Privilegi, e le Dispense.

X. **N**ON bisogna in secondo luogo così schivarsi delle strettezze della Regola, che si divenga amante di privilegi o di dispense. Questa fu una delle premure più pressanti del S. Padre, cioè che nell'osservanza della Regola non vi s'interponessero mai esenzioni o dispense: sicuro che tali dispense, siccome diconsi dai Giuristi *Vulnera legis*, verrebbero in breve a squarciare tutta la Regola. Per questo lasciò nel suo Testamento in comando a tutti, di non ricorrere mai alla Corte di Roma per privilegi. Anzi afflitto egli per sentirsi premere dai Prelati dell'Ordine a mitigare la Regola, rispose per lui dal cielo Cristo Signore: (a) „ Che egli „ sapea bene quali fossero le forze de- „ gli Uomini: che voleva l'osservanza „ della Regola schietta schietta: e che „ dove pur si falsificasse con privilegi, „ farebbe egli nascere piuttosto chi la „ ripigliasse in tutto il suo vigore. „ Impari di qui ognuno il come diportarsi nel suo vivere, per incontrare la mente del Santo Padre. I Privilegi hanno la virtù di liberare l'osservanza dal peccato, ma non già di fare, che quella poi sia una vera osservanza.

XI. Raccolgano quindi tantopiù i Prelati dell'Ordine, di non aver egli in arbitrio il poter dispensare circa la Regola. Veramente su di ciò v'è stato sempre del dubbio, e le poco buone risposte l'hanno lasciato altresì sempre vivo. Ma se val pietà, quand'anche altro non vi fosse che l'intenzione già espressa del Serafico Patriarca, questa

per tutto non ha da bastare? Se non basta ai cavilloso, vi è la consuetudine uniforme a quell'Intenzione, che costringe. Di più quali sono i fondamenti dell'opinione in contrario? Questi. Che i Prelati succedendo al S. Patriarca, succedono anche nell'autorità sopra la Regola: e che così in Jure si concede perciò all'Abate il dispensare coi Monaci. Ma presto si scuotono come deboli tai fondamenti. Perocchè primieramente non tutti i Prelati, ma il solo Generale succede al S. Patriarca, per quando fece la Regola: onde il solo Generale chiamasi Successore, e gli altri Prelati solamente Vicarij del S. Padre. Inoltre anche circa il Generale, se egli è vero quel comune assioma, che nella Legge può disfare chi solo può fare, conforme la regola in Jure: (b) *Omnis res per quascunque causas nascitur, per easdem dissolvitur*: si assegnino prima in tutto l'Ordine chi potrebbe fare un'altra Regola, e quello ancora diremo che la può derogare o dispensare. Certissimo però, che nè tutto l'Ordine, nè il Generale medesimo si dirà mai che abbia una tale autorità. Dunque e nemmeno tutto l'Ordine, nè il Generale medesimo può derogare o dispensare nella presente Regola. Però si concede senza difficoltà l'altro assioma, cioè che *Par in parem non habet imperium*; ma appunto dove l'uno all'altro è pari. Il Generale al S. Patriarca egli è pari nella dignità della suprema Prelatura, e nell'autorità degli atti a questa competenti; perchè in questo a lui succede. Ma non succedendogli nella preminenza di Patriarca, o vogliam dire nella ragione di Legislatore, perciò in questa al S. Padre non è pari, e non può perciò, come egli avrebbe potuto, o togliere o diminuire o dispensare la da lui fatta Regola. Che se negli altri Ordini gli Abati o i Prelati giustamente dispensano, questa o è facoltà loro permessa dalla stessa Regola, o è consuetudine: o infine avviene, perchè a differenza della nostra quelle Regole son tutte di consigli, non di precetti, conforme appunto di quella dei Monaci il dice S. Bernardo: (c) *Regula S. Benedicti omni ho-*

(a) Wading. cit. (b) c. 1. de Reg. Juris.

(c) S. Bern. trac. de praecep. & disp. c. 1. n. 2.

mini proponitur, imponitur nulli; prodest, si devote suscipitur & tenetur, non tamen, si non suscipitur, obest. Infine il Concilio di Trento ha spiegato i Canonici, e ha discorso assai meglio d'ogni Scrittore: determinando non essere nei Prelati questa autorità di dar licenze o dispense in quelle Regole, che contengono la sostanza della vita Regolare: (a) *Cum compertum sit, ab eis non posse ea, quae ad substantiam Regularis vitae pertinent relaxari.* Aggiugnendovi per foda ragione, che rilasciandosi queste basi di regolare disciplina può farsi conto di volere a terra poco a poco la fabbrica della vita religiosa: *Si enim illa, quae bases sunt & fundamenta totius Regularis disciplinae, exacte non fuerint conservata, totum corruiat aedificium necesse est.*

XII. Ho detto non trovarsi nei Prelati questa autorità di dispensare nella Regola: del resto chi può contrastare, che in qualche caso particolare, concorrendovi la necessità, e le dovute circostanze, non venga loro permessa? Qui pure vi è della confusione tra gli Spositori in assegnare il perchè e il quando si faccia ai Prelati una tale autorità. Sarà meglio il ritirarsene, e consultare i principj teologici comuni. Insegnano questi adunque, che quantunque il Prelato inferiore non possa d'ordinario intromettersi a dispensare nella legge del Superiore; pure straordinariamente, anche secondo l'intenzione dell'istesso Superiore, vi s'intromette, e dispensa: come lo vediamo dai Vescovi nelle leggi pontificie. E per qual ragione? Alcuni Morali dicono, perchè il Prelato inferiore interpreta e spiega non arrivar in tal caso la Legge superiore ad obbligare. Ma questo è un ripiego infuso, mentre non i soli Prelati, ma tutti i Sudditi hanno una tal facoltà di interpretare, come si è detto parlando dell'Epicheja. Sentono più giusto molti Canonisti, cioè che il Prelato inferiore presiede non solo per reggere, ma anche per provvedere al Gregge a se commesso dal Prelato superiore: sicchè s'intende necessariamente, che in certi casi d'urgenza, i quali non patiscono dilazione, o ammettono altri inconvenienti, abbia dallo stesso Superiore autori-

tà di provvedere col concedere dispense. Così va detto adunque de' nostri Prelati in qualche urgenza, che non lasci il comodo di ricorrere al Sommo Pontefice, o che sia di cosa assai comune e frequente ad accadere: cioè che in tali casi i nostri Prelati per intenzione dell'istesso Santo Legislatore abbiano permissione di dispensare con i Sudditi. Qual cosa più giusta da concepirsi, se l'istessa Regola nelle necessità di malattia o d'altra impotenza usa dispense? Fu opportuna l'avvertenza di molti Spositori nell'ammettere distinzione frai precetti della Regola, circa il potere esserne dispensato: ma non già perchè l'un precetto più o meno dell'altro permettesse la dispensa (essendo vero che tutti ugualmente obbligano) ma bensì perchè alcuni precetti facilmente possono patire ragione di dispensa, ed altri mai o quasi mai possono averla. Così il non dover portar se non due tonache, il vestir panno vile, il recitare l'Uffizio ec. non è difficile, che presenti al Superiore ragione di dispensar con il Suddito. Ma nel precetto v. g. di non ricevere pecunia per se, o per interposta persona, di fuggire i sospetti consorzi, di avere, un Generale nell'Ordine ec., appena può idearsi caso, che dia ragione di dispensa. E' bene il rammentarsi infine, che le dispense date nella Legge superiore senza una vera e legittima ragione non solamente sono illecite, ma anche invalide; perchè non può mai istendersi la intenzione del Legislatore sino al termine dell'irragionevolezza. E però una dispensa data così senza ragione nella nostra Regola, non toglierebbe dal Suddito il peccato di trasgressione, e legherebbe il Prelato con peccato di violazione d'autorità.

S. VIII.

Come l' Ignoranza non iscuft.

XIII. **A**bbiam toccato fin qui ogni punto, per formare una retta intelligenza della Regola; ma che dovrà dirsi di chi infatti n'è ignorante? Può scusare questa Ignoranza? Fu assai cavillosa una simile quistione al tempo di

(a) *Trid. sess. 25. de Regularib. c. 1.*

di S. Agostino . Avea l' Eretico Pelagio (a) asserito, che non può essere senza peccato senon chi fa bene la legge, cui ha da ubbidire : *Non posse esse sine peccato, nisi qui legis scientiam habuerit* : e fu questa prefa come una proposizione assai sospetta . Infatti vi fè l' analisi il detto S. Dottore , e vi trovò molto veleno di eresia . Al nostro proposito insegnò , che la scienza della legge ajuta bensì a non peccare , come ajuta a navigare il timone ; ma non cosicchè per questo l' Uomo assolutamente si ponga in salvo . Altrimenti i soli perfetti Maestri farebbero fanti : quando pur è certo , che senza tanto di sapere la moltitudine degli Uomini idioti truova e santità e salute : *Paucissimi quippe sunt Legisperiti ; multitudinem autem membrorum Christi legis tam profunda ac multiplici imperitam simplicis fidei pietas , ac spes firmissima in Deo , & charitas sincera commendat* . Voglio dire con queste premesse , che non ha da buttarfi in faccia a chi n'interroga quell' assoluta risposta , che danno alcuni : cioè che chi non sa la Regola , certo si dannerà . E' necessario il saperla , egli è indubitato ; ma secondo la condizione delle persone . Chi nella Religione ha uffizio o autorità d' insegnare , come i Pretati , i Lettori , e i Predicatori accreditati : certo che l' ha da sapere al fondo , per non essere agli altri d' inciampo . Chi tiene ministeri , dee essere partitamente informato della Regola di quanto fa a proposito del suo ministero . E infine per la vita comune basta si sappia quello , che d' ordinario appunto nella vita comune si comanda dalla Regola : e ognuno lo sappia secondo il proprio talento . Ammessa una tale necessaria distinzione , allora con un tal riguardo può sicuramente risponderfi : che è necessario il sapere la Regola , e chi non la fa come conviene , certo che egli è in istato di dannazione . Perocchè chi s' impegna colla coscienza in un qualche impiego , bisogna che certamente conosca a quanto resti obbligato : altrimenti o egli burla nell' obbligarfi , od obbligato si pone in necessità di trasgredire ciò , che pur dice di voler osservare .

XIV. Anzi perchè il professare la Re-

gola è un contratto mutuo tra la Religione e il Religioso , in cui perciò d' ambe le parti si ricerca un vero e legittimo consenso : non meno è obbligato il Religioso a intendere quella Regola , per sapere a quanto egli si obbliga ; ma è obbligata altresì la Religione istessa a farglielo ben sapere , acciocchè non v' abbia poi da essere la scusa di non aver saputo . Così nella Legge nuova di Grazia mandò bensì il Redentore i suoi Discepoli a ricevere ogni sorta di Gente alla fede col Battesimo ; ma con questo che prima ognuno ben istruissero di ciò , che aveano da credere e da osservare ; (b) *Euntes docete omnes Gentes, baptizantes eos &c.* E infatti la Chiesa costumò sempre , avanti di abbracciare qualunque per Figlio , di ritenerlo qualche tempo nell' ordine dei Catecumeni , cioè come in Scuola ad imparare la fede cristiana . Egli ha da essere così pure un giustissimo amor proprio della Religione il premere , che tutti i suoi Religiosi sieno ben informati della propria Regola avanti di accettarli alla professione : dacchè appunto il trattenerli un anno in Noviziato si fa a questo fine , cioè che imparino bene , e si avvezzino insieme a quanto importa il giogo della Regola . Non è perciò un qualche semplice consiglio , ma un obbligo preciso quello suggerito dalle nostre Costituzione : (c) „ Non sieno ricevuti i Novizi „ alla professione , se prima non fanno „ quello , che debbono promettere ed „ osservare . „ In caso perciò d' Ignoranza tanto pecca chi ha da fare le parti della Religione nell' insegnare , quanto il Religioso istesso , che ha lasciato d' imparare .

XV. E' comune la divisione dell' Ignoranza , per decidere casi alla pratica : che vi è *Ignoranza invincibile* , cioè che non può superarsi o deporsi , per non averne modo o talento : vi è *Ignoranza vincibile* , cioè che potrebbe superarsi , ma per negligenza non si supera , ed evvi *Ignoranza affittata* , che positivamente non vuole deporsi , per non essere costretto a ben operare . Fra queste la sola Ignoranza invincibile scusa dal peccato , perchè infatti non s' è contumace contro la legge , quando non si ha modo di

[a] S. Aug. l. de Gest. Pelag. c. 1. [b] Matt. 28. 19. [c] Const. Ord. c. 2.

di conoscere la verità; v. g. perchè si è sorpreso in luogo, dove non v'ha con chi consultare il dubbio, ovvero perchè fatte tutte le diligenze, non s'è potuto arrivare a conoscere più avanti. Quell' Ignoranza però, che si dice invincibile per la scarsezza del talento, cioè perchè non si ha ingegno sufficiente da imparare o comprendere ciò, che conviene, è affai difficile a darsi, almeno per quanto sostanzialmente si ricerca: ovvero se pur si dà, tocca alla Religione di non accettare al contrario della Professione chi non vale a capire ciò, che ha da promettere.

XVI. L' Ignoranza vincibile è la più frequente, perchè nasce per molti capi, de' quali non se ne fa conto. Certo si daranno. Ingegni anche buoni, i quali di tutto gustano, e studiano di tutto, fuorchè d' intendere la Regola, su di cui pur hanno a vivere. Altri Ingegni meno abili, i quali perciò dovrebbero più degli altri faticare per essere istruiti, se la passeranno con tutta quiete, scusandosi di non avere capacità. Correranno altri a tutti i rischi, dove richiederebbersi molta speriienza della Regola, contenti di poter fare, e poco o nulla di saper fare a proposito. Se questi perciò falliscono contro la Regola, per quanto dicano di non aver saputo, sempre i loro falli saranno veri peccati; perchè sarà loro sempre risposto, che doveano adunque studiare quanto importa alla lor professione, doveano avervi maggior diligenza, e prima di cimentarsi negli uffizj o negli impieghi aveano bene da informarsi.

XVII. L' Ignoranza affettata appena può pensarsi che si dia in un Religioso, perchè v'ha dell' orrore in pensare, che un tale entrato con tanto di coraggio a battere una sì sublime strada, voglia chiudere a bello studio gli occhj per uscirne fuori. Ma farebbe così, se nel Religioso perseverassero sempre le prime idee? In chi se le dimentica, perchè gli comincia perciò a pesare il giogo, niente v'ha di più geniale quanto il farsi scomparire dagli occhj la verità, per non soggiacervi: (a) *Noluit intelligere, ut bene ageret*. Forse non è facile il trovarsi chi espressamente così alla veri-

tà rinunzi; ma altrettanto non è difficile il notare i pretesti e le scuse, sotto di cui e si pretende innocenza, e insieme dalla verità si fugge. Ugone di Dina (uno de' più celebri e sicuri Spositori della Regola, il quale fiorì poco dopo la morte del S. Padre, e morì con fama di miracoli l'anno 1278.) in un suo Dialogo tra il Zelante e il Nemico domestico della Povertà Minorica, udi fin dal suo tempo tali pretesti: e a noi cadrà in acconcio il seguirlo per ribatterli.

§. IX.

Si ribattono alcuni Pretesti.

XVIII. **I**l peggiore di tutti è l' acciecarsi alla ragione, e il regularsi con quello solamente, che si vede fare dagli altri. Perciò non si concepisce premura di studiare la Regola, perchè in ogni caso (si dice) il vero vivere non è la singolarità, ma il fare quanto fa il comune: e perciò a tutte le opposizioni e agli stimoli di coscienza si tiene sempre quello come impenetrabile scudo, Gli altri ancora fanno così: *Singularitatem fugit, & communitate esto contentus*, ecco il vituperoso assioma di quel Nimico della Regola. Primieramente si conosce a buon conto, che questi tali, i quali parlano e si regolano così, sono di quelli, i quali non già cercano la vera intelligenza della Regola, ma cercano soltanto di schermirsene onestamente, se potessero, sotto il mantello degli altri. Chi cerca ed ama la verità, vuol egli co' suoi occhj guardarle in faccia, non già si contenta del come gli altri la guardano. Poi (come rispondeva Ugone) fate voi prima la sicutà, che il comune sia nel fiore dell' osservanza della Regola, e poi vi si accorderà questa di guardare quanto fanno gli altri per una strada, quanto breve altrettanto sicura. Chi è però quello, che una tale sicutà possa fare? Piagnea il detto Autore, perchè non potea farsi de' suoi tempi, i quali pur erano i primi dell' Ordine: e poi avrè da poter farsi, quando l' Ordine conta l'età di qualche secolo, che è sempre

età di declinazione? Che se poi adunque non v'è questa sicurezza, ecco che l'appoggiarsi agli altri non gioverà se non al sicuramente cadere, quando gli altri cadono.

XIX. Ma non perdono questi perciò lo scudo, pensano solo a meglio adattarselo, ricorrendo poi all'esempio almeno degli Uomini dotti: Credete voi (dicendo) che se questo e quello non potesse farsi, tanti Uomini dotti lo farebbero? E' autorevole una tale scherma; ma per farla valere, uopo qui ancora farebbe di un'altra sicurtà: cioè che tutti gli Uomini dotti abbiano una pratica di vivere uniforme al loro intendimento, operando non più o meno di quello, che fanno di dover operare. Ma nemmeno qui certamente alcuno vorrà entrare in questo compromesso: perchè dal dire al fare, dal sapere all'operare vi è una troppo lunga distanza. Tornerrebbe qui il detto di sopra da S. Agostino, cioè che tutti i dotti sarebbero sicuramente santi: quando pur troppo è certo, che non ostante il loro sapere molti precipitano fuori di strada. Si concede bensì massime ai Semplici, o anzi si esorta come loro dovere, il dimandar parere nei dubbj a chi è dotto; perchè è sicuro che essi facilmente risponderanno la verità, la quale niente loro costa: ma circa il loro esempio, bisognerebbe che fossero quanto dotti altrettanto santi, per assicurarsi di potere imitarli.

XX. Replicano ciò non ostante un'altra scherma, che sembra anzi avere molto di pietà. I Vecchj (dicendo) i quali hanno credito, fanno così; può ben adunque ad occhj chiusi seguirsi il loro esempio. E' venerabile certo l'autorità dei Vecchj, ma non per questo hanno da chiudersi gli occhj alla verità. Il citato Ugone, il quale pure discorreva di quei Vecchj, che erano stati i primi germogli dell'Ordine, non accontenti mai a un tale accieciamento. L'età senile (dicendo) merita bensì d'essere presa in esempio, ma solo in caso che abbia incanutito il crine nella strada del Signore. Molti s'invecchiano anche nei vizj, o almeno nella vita tepida e rilassata: e in tal caso non meritano i Vecchj riguardo, se anzi sono essi,

che tirano dietro a se alla peggio la Gioventù: *Et tales non bonore, sed vituperio digni sunt, dum sua auctoritate Ordinem ipsum resolvunt & destruant, & suo malo exemplo Juvenes post se trahunt.* Quelli poi, che sono veramente accreditati, nemmeno possono dispensare dal tenere aperti gli occhj alla verità. Perchè bisogna prima vedere da chi hanno credito. Suol dirsi, che in tempo di fame beato chi ha un pane; ma non per questo egli è già ben provveduto. Così per una qualche virtuosa prerogativa può un qualcuno avere credito fra molti privi affatto di virtù; ma non perciò è da prendersi in tutto senz'altro riflesso per idea del proprio vivere. Poi gli Uomini quantunque incanutiti nel bene sono sempre Uomini, cioè hanno il misto di difetti e di mancamenti: sicchè non può supporre in essi il tutto per oro raffinato, e senza scoria. Vuol dirsi perciò, che ha da ammettersi distinzione tra Vecchj e Vecchj; e poi anche ammessa la distinzione, bisogna tener sempre aperti gli occhj, per discernere qual cosa sia in essi conforme la vera professione della Regola, e quale contra. Certo egli farà sempre un argomento assai concludente il diffinire ciò, che è lecito, da quello che hanno costumato i Vecchj: ma intendendo dei Vecchj de'primi tempi passati, perchè meno sospetti di falsità; non sempre di quelli de'nostri tempi, i quali anzi possono essere stati quelli, che a noi abbiano lasciati gli abusi. Inoltre è così concludente l'argomento, perchè si risguardano tutti insieme, e si guardano in quelle cose, in cui appunto si fa che per questo in loro fioriva la Religione; onde non può ingannarsi chi si mette ad imitarli.

XXI. Sarebbero poi affatto sciocchi altri pretesti di voler ammettere qualche inosservanza di Regola, perchè se ne ammettono forse delle peggiori; di voler andare con libertà alla peggio, perchè si son cominciati alcuni passi zoppicando. Vi si vede ben in tali sentimenti più del disperato che del ragionevole. Perchè una veste è offesa in una qualche parte, dunque ha da poter in altra parte, o anzi dappertutto sguarciarla? Perchè la nave in parte è sdruscita, dunque ha da voler affogarsi? Anzi per que-

questo appunto bisogna badare a racconciare le offese, e a riparare il danno, dove si ritruova. Un peccato non dà licenza di poter commetterne altri; obbliga anzi di rimediare al primo per non essere precipitato al secondo. Oltrecchè e donde nascono le offese e gli abusi? La Religione per se stessa è sempre santa, perchè ha Regola santa, Costituzioni sante, e pretende ne' suoi membri ogni sorta di santità. Sono i membri, sono i Religiosi, che si depravano colle inosservanze. Sicchè non è la Religione, che dia licenze; sono i Religiosi, che se le usurpano contro ogni ragione: onde se si dispera il miglioramento, è solo la propria malnata malizia, che non vuol freno o ritegno; e se pur il miglioramento si desidera, l'unico ripiego appunto si è, che ognuno corregga in se i mancamenti, non che ne aggiunga degli altri.

XXII. Diciamo infine di un altro accieciamento in cosa, che dovrebbe anzi essere il più chiaro lume alla vera intelligenza della Regola. Questo si è l'intenzione del nostro S. Legislatore. Sanno tutti, che la migliore e più sicura sposizione delle Leggi si è il penetrare l'animo di chi le ha fatte; ma chi ha il mal talento di volere schermirsi, per quanto mai può, dal rigore della legge, ricorre appunto infine a cercarsi qui anzi difesa: Credete voi (dicendo) che il S. Padre avesse mai intenzione di cotanto allacciare le coscienze? Sono stati scrupoli dei Frati l'immaginarsi tanti precetti, e tante riserve. Dimandate poi loro donde prendano il fondamento di ciò asserire, e andranno in vaneggiamenti di parole, senza trovare delle loro parole un fondo, che sia sodo. Ma se va bene così, potremo anche ben presto distruggere tutte le altre leggi, e la Legge istessa di Cristo. Alcuni Eretici appunto, per sottrarsi dal timor di Dio, hanno con un istesso talento negato l'Inferno, e quanto potea dar loro ribrezzo. L'oco costa l'immaginarsi senza pruove. E' la propria mala volontà, che in tal caso lusinga a non voler credere così, per non restarvi obbligato. Ma se ciò bastasse, perdersi adunque la buona volontà, e si

avrà della leggè il vero senso. Sciocchezze sono queste da vergognarsene, non da arrischiarsi di farle udire ad altri. Entriamo però noi saviamente in questo stesso punto, che finisce di mostrare la vera intelligenza della Regola.

§. X.

Ha da cercarsi l'Intenzione del S. Padre.

XXIII. **L**O scoprire adunque la vera Intenzione del nostro S. Legislatore è il più sicuro modo d'interpretare la sua Legge. E' un'ingiuria, che alla legge si fa il fermarsi nella sola scorza delle parole, e non anzi penetrare il midollo della volontà del Legislatore in quelle parole. Ciò si dice in Jure, e si dà come un primo principio, o come una regola univertale: (a) *Certum est quod is committit in legem, qui legis verba complectens contra legis nititur voluntatem*. Non si dirà perciò mai, che uno sappia e intenda la nostra-Regola, se non è arrivato a bene scoprire in essa l'intenzioe del S. Padre, per quanto anche si mostri pratico del testo. Questo pure è un altro assioma in Jure: (b) *Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem*. Ma pure come si farà a giustamente penetrare la intenzione di questo nostro S. Legislatore? Han date i Giuristi varie regole per tutte le leggi: e noi di sopra per la nostra Regola abbiamo accennate le varie Sposizioni, per conoscere quali sieno le giuste, cioè che vadano appunto ad uniformarsi coll'intenzione del S. Padre.

XXIV. Aggiugneremo ora, che la prima strada certamente è il vero intendimento delle parole della Regola. Sono queste segni ed espressioni dei concetti dell'animo; dunque se l'animo vuol conoscersi, bisogna ben attendere al proprio naturale significato delle parole. Niuno Legislatore si suppone mai che una cosa abbia scritta, e abbiane intesa un'altra. Anzi la prima perfezione di una legge è questa, che sia espressa con termini propri, cioè che sicuramente possano esprimere a tutti la sua intenzione. Inoltre è come un proverbio dei Giuristi: *Verba legis tanquam valent*, quan-

(a) Reg. 88. Jur. in 6. (b) l. Scire ff. de legib.

quantum sonant : cioè che non obbliga la legge più di quello, che esprime con le parole; e le parole non arrivano ad obbligare, senon come e quanto sono espresse, o quanto è il loro significato proprio e comune ad essere inteso. Però la nostra Regola, che dicemmo si perfettamente composta e scritta, appunto colle sue parole chiarisce ben presto l'intenzione del S. Padre, qualora si abbia l'attenzione di giustamente considerarle. E noi di fatto promettiamo per questo di guardar sempre il testo con una somma gelosia.

XXV. Ma pure perchè rare sono quelle parole, che non possano patire ambiguità o per ragione della istessa voce, o della brevità della frase, o della estensione del significato, ovvero infine dei preteffi e delle sottigliezze di chi vorrebbe fare scomparir il giusto sentimento del testo: perciò è da condannarsi chiunque si ferma nella sola lettera, e insieme non cerca e non considera il motivo o il fine della legge, e del precetto, e secondo questo seguentemente non ispiega le parole. Questa penetrazione, dicono perciò i Giuristi, è l'anima della legge: *Ratio legis est anima legis*. Perocchè in ogni caso non è la sostanza della legge, che abbia da accomodarsi alle parole; ma le parole, che debbono fervire e accomodarsi alla sostanza della legge: (a) *Intelligentia dictionum ex causis est a jumenta dicendi, quia non sermoni res, sed rei est sermo subiectus*. Però l'attenzione da noi promessa al testo della Regola farà unita sempre a questo dovuto riflesso delle ragioni, per cui nella Regola parla il S. Padre.

XXVI. Infine poi perchè la varietà degl' Ingegni anche su di una legge per se stessa bene espressa patorisce diversità in ben intenderla, l'ultimo ripiego si è il guardare oltre tutte le antedette cose l'esempio di chi si fa di certo, che giustamente l'ha osservata: come sono i tanti nostri antichi Padri dell'Ordine dichiarati fedeli nella vita di Frati Minori, e come sovra tutti si conta lo stesso nostro S. Patriarca, il quale appunto prima esegui perfettamente in se stesso quanto volle fosse poi da' suoi Figli osservato. Però le nostre Costituzioni,

composte con uguale spirito di santità e di scienza, esortano: „ Che ciascuno „ si sforzi d'imitare questo nostro buon „ Padre, dato a noi per Guida, Nor- „ ma, ed Esempio, non solo nella Re- „ gola e Testamento, ma ancora in tut- „ te le sue infocate parole, ed opere di- „ vine. Però si legga spesso la Vita sua, „ e de' suoi Beati Compagni. „ A questo altresì noi avremo sempre l'animo applicato, cioè di richiamare tutti i discorsi del S. Padre, che si truovano compilati ne' suoi Opuscoli, a dar lume e forza al vero intendimento della Regola. Se ci fosse opposto, che non conviene spiegare il testo della legge, cioè della Regola, con i detti o fatti del S. Padre, che sono di sola perfezione: noi faremo avvertire, che tali Opuscoli non sono da noi adoperati per dottrina fondamentale della esposizione della Regola, ma per ajuto soltanto a meglio capacitarci nelle date spiegazioni: quasi come il vetro, che serve all'occhio non per illuminar gli oggetti, ma per meglio discernere gli oggetti altronde già illuminati. Altri vi fu, cioè il P. Carlo Rapin Recolletto, il quale supponendo, che la perfezione del S. Padre dee convenire a tutti i Figli, fece anzi tutta la Sposizione della Regola con i detti Opuscoli, dandole perciò un meritato titolo, cioè *Spiritualis Expositio Regula*. Ci farà pure in attenzione il far udire, quando importa, il contesto della prima Regola dello stesso S. Padre: la quale sebbene ora non obblighi, pure perchè viene ad essere la stessa colla seconda approvata da Onorio Terzo, e solo in alcune poche cose mutata e abbreviata, può servire di comprouva quasi per via di origine. Tanto disse e fece anche Ugone: (b) *Cujus interdum (dicendo) pro edificatione ac majori contextus per originem elucidatione recordor*. Così con tutte queste industrie ha da studiarfi quale sia il proprio stato, *Nimirum unicuique suus status curandus est*, soggiugne egli, e vuol dire insomma, quale sia in verità l'intenzione del S. Padre nella Regola.

s. XI.

Si persuade l'Esempio del S. Padre.

XXVII. **M**onsignor Antonio Lucci (a) Conventuale e Vescovo di Bovino ci obbliga qui a dire il perchè non possiamo seguire le sue idee. Egli ha scritto un libro, per mostrare la precedenza dei PP. Conventuali sovra degli Osservanti tra i Figli del S. Padre: e il suo doto impegno l'ha portato a toccare tutti i punti, che possano rimostrare sempre l'istessa sua conclusione. Non se gli contenderà mai la erudizione e la dottrina in quel suo libro: ma perchè in molti luoghi per iscusare secondo il suo intento le rilassatezze de' primi tempi, si arrischia di voler difenderle anche secondo il giusto intendimento della Regola, ci scuserà, se in questo gli saremo sempre contrari. Certo egli non potrà gloriarsi d'aver avuto un uguale applauso nella erudizione, e nella vera intelligenza della Regola. La sua professione di Conventuale, che vive su dei privilegi, veramente lo dispensava: ma per questo stesso potea egli mortificare il suo doto spirito, lasciando cioè ad altri il discorrere della Regola inquanto alla sua vera purità. Per quanto ora fa al proposito, egli nel capitolo nono del suo libro quasi quasi discredita l'esempio e la vita del Serafico Padre in conto di poter servire di norma alla giusta intelligenza della sua Regola: perchè mostra solo quel S. Patriarca come posto nella sublimità della perfezione e del rigore, cosicchè molto più abbia egli fatto di quello, che ha comandato nella Regola a' suoi Figliuoli. Questo perciò gli dà poi tutto il campo di scusare in tutto e per tutto quelli, che da lui molto si dissimigliavano. Ma al certo questo egli è un torto manifesto. Anche Gesù-Cristo (e anzi egli moltopiù senza paragone) ebbe una vita sublimissima: ma non per questo s'arrischierà mai alcuno di scemare in lui il grado di vero e giusto esemplare nell'osservanza della sua divina Legge, nè potrà difendere per vero Cristiano chi a lui nel vivere

non si assomiglia: (b) *Qui dicit se in ipso manere, debet, sicut ille ambulavit, & ipse ambulare*, ecco come lo diffini S. Giovanni. V'ha bensì nei grandi esemplari, come in Cristo e nel Serafico Patriarca, molto di sola perfezione, che è come l'estremo dell'eccellenza, a cui sono esortati, ma non obbligati i seguaci: tuttavia il volere scusare ogni imperfezione con questo riflesso partorirà tale scandalo, che non si guardino più gli Esemplari senon come cose ad arbitrio, e da non tenerli avanti. Mi augurerei di dire la bugia, che questo in molti sia per essere. l'effetto del sovraccitato Libro. Almeno questo è sicurissimo, che lo stesso S. Padre prevede un tale pretesto, lo detestò, se ne dolse altamente, e protestossi, che questo appunto era il modo di perdere l'essere di veri suoi Figliuoli: cioè lo scularsi, e il dispensarsi da suoi esempj: *Ut meos natos in dies magis diligerem, si illi Patris, non aliena sibi proponerent imitanda vestigia* &c. E minaccia, che se ne accorgeranno dalla caduta dell'Ordine, se questo sia un ingannevole pretesto. Così non fosse vero, come pur troppo si è avverato. Oltrechè è vero, che il nostro S. Padre arrivò all'ultime cime della perfezione; ma è vero ancora, che egli per tutti i suoi Figliuoli lasciò una Regola di un singularissimo rigore, e di una perfezione altissima. Sicchè non perchè si vede il S. Padre (c) arrivare per esempio ad uno sproppriamento estremo, ad un odio mortale della pecunia, ad un uso poverissimo, e ad altre purgatissime osservanze; non perciò, disse, possono benignamente a' suoi Figli permettere altre mire basse e ordinarie: debbono anzi queste loro mire alzarsi all'esempio del S. Padre, giacchè è vero, che egli volle anch'essi molto e molto in alto. Se la nostra Regola fosse di una professione mediocre, e il S. Legislatore fosse stato di quella grande santità, di cui fu egli infatti: allora si che potrebbero accordarsi questi conti di non essere obbligato a seguire tant'alto il Legislatore. Ma infu sublime essendo il Padre, e alla sublimità essendo pure da lui obbligati i Figli: bisogna dire che quei conti sono inutili, o anzi falsificati.

XXVIII.

(a) Lucci. *Regioni Storiche*. (b) 1. Jo. 2. 6. (c) *Opusc. S. P. Collòq.* 13.

XXVIII. Per questo stesso poi si mostrano quacchè scempiati quelli, i quali nell' esporre questa santa sublimissima Regola pretenderebbero che si abbassasse un pò più gli sguardi, si temperasse il rigore, e insomma si agrivasse a una qualche strada mediocre. Si dia allo stesso Secolo da leggere questa nostra Regola, mostrisi nel suo aspro apparato il Frate Minore: e certo derideranno gli stessi Secolari queste pretensioni di benignità, dove si professa cotanta asprezza di vivere; burleranno chi in una vita rigidissima non vuol udire discorrere di rigore; e diranno sempre prevaricatori quelli, che essendo chiamati a salire un alto monte dimandano di camminare per la valle. L'abbiamo detto, e dee accordarsi di nuovo, che anche in questa gran professione di Frate Minore si ammette la discrezione: ma quella cioè,

che sia un giudizio di equità e di prudenza, non che sia come una compassione per diminuire la sostanza della Regola. L'industria però appunto di tutte queste Lezioni starà sempre in apparecchiare questa giusta strada. Io prometto di sacrificare tutte le mie opinioni, per esplorare la sola pura verità. Trovato il vero, lo pefero con il più giusto equilibrio possibile. Se ad ogni modo si dirà essere troppo il peso: riprenda, chi lo dice, se stesso, perchè di suo volere è venuto ad assoggettarvisi: o incolpi la sua presente poca volontà, che gli fa ora pesare quel giogo una volta tenuto per soave: o infine si guardi poi dalle bilancie Divine, in cui certamente più a minuto, e con più rigore si scoprirà qual dovea essere la Intelligenza della Regola, e quale la sua vera osservanza.

L E Z I O N E II.

Dello Spirito della Regola.

Regula & vita Fratrum Minorum hac est: scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare &c. Cap. 1.

§. 1.

Si abbia l'occhio prima al Vangelo.

VOLLE il Serafico Padre disegnare in un tratto il come egli intendea fossero formati i suoi Seguaci e Figliuoli, e disse, quasi compendiando sul principio, tuttocio, che era per scrivere: „ Questa è la Regola, „ questa ha da essere la forma di vivere dei Frati Minori, l'osservare cioè „ il Vangelo del nostro Signore. „ Anche a tutti i Cristiani questo stesso era stato detto da Gesù Cristo: dacchè il Vangelo appunto era la norma, su di cui voleva egli farsi un nuovo popolo, e sia una nuova Chiesa. Ma pure perchè in quel Vangelo molte cose sono ordinate per solo consiglio, perchè molte altre non a tutte le condizioni del Secolo possono adattarsi, e perchè in tanti

altre pare che quel santo Codice sia dai Cristiani dimenticato: perciò fattisi dei Seguaci, si alzò fra essi il S. Padre a dire, che questa adunque voleva fosse di loro la professione e il distintivo, che eglino cioè si facessero veri e puri osservatori del Santo Vangelo. Cheche ne sia dell'altrui indifferenza (volle egli dire) la vocazione dei Frati Minori li chiama a guardare gli stessi vangelici consigli con della gelosia. Eglino hanno da mettersi in una sorta di vivere, cui appunto convenga tutta la vita vangelica: non meno che lo furono gli Apostoli, e i Discepoli, a cui più precisamente dal Vangelo si parlava. Vivasi però da altri nel Cristianesimo come si voglia, i Frati Minori non debbono fare un passo fuori del Vangelo (a), e „ Questo avere sempre avanti gli occhi „ della mente, e ad esempio della Vergine Cecilia portarlo nel seno del cuore „ lor „ „

(a) *Const. Ord. c. 1.*

„ loro. „ Se vuol accorgersene, si scorra infatti poi la Regola, e si vedrà appunto in tutto vangelica; o come disse meglio Niccolò III. : (a) *Evangelico fundatur eloquio, vita Christi roboratur exemplo, fundatorum militantis Ecclesia Apostolorum ejus sermonibus aedibusque firmatur*. Tanto è vero questo, che ebbe perciò quindi piede la persuasione di certuni, i quali vollero credere che fosse stata la Religione de' Frati Minori piantata nella Chiesa, acciocchè si vedessero in Terra rinovati gli Apolloli : (b) come anche lo credea quel Vescovo Cantuariense, solito di chiamare perciò i Minori *Fratres de Ordine Apostolorum*.

II. Avremmo per altro da patire della violenza, se volessimo lasciarci qui sorprendere da quel dubbio, che alcuni de' primi tempi vollero affettare: cioè se quindi intenda il S. Padre di mettere in precetto a' suoi Seguaci tuttociò, che si contiene nel Vangelo. Perocchè quando tale fosse mai stata la sua intenzione, era dunque inutile che egli scrivesse Regola: bastava ricopiar il Vangelo, e quello litteralmente dare per Regola ai Frati. Oltre ciò come potea egli voler obbligare a tutto il Vangelo, se molti dettami di quello ha egli proposti nella Regola non come precetti, ma quai consigli ed esortazioni? In poche parole si spiegò lo stesso S. Padre, dove nel suo Testamento dice: che avendogli dato il Signore di Frati, gli rivelò che dovesse vivere secondo la forma del Vangelo; e che egli perciò lo fece scrivere con poche parole e semplicemente, di cui n' ebbe poi la conferma dal Pontefice. Una sola parola, che egli avesse cavata dal Vangelo, sarebbe stata una reità; quando quello avesse da osservarsi ad litteram: anzi una cosa affatto inconveniente era il dimandarne dal Pontefice conferma, quando tutto il Vangelo fosse stato tutta la Regola scritta. Diciamo adunque collo stesso S. Padre, che la Regola prescritta ella è soltanto il midollo non tutto materialmente il Vangelo posto in precetto (c) *Hac enim, quae nobis praeponitur* (parlava egli così) *liber est vita, spes salutis, arrha gloriae, medulla Evangelii, via Crucis &c.* Diciamo seguen-

temente con tutti i Pontefici e Dottori, i quali di questo hanno parlato, che nel Vangelo (dove è formata tutta la Regola) hanno i Frati Minori sempre da specchiarsi come nel fonte, per ricavare indi il proprio costume e la propria forma: ma per conto di obbligo preciso non hanno essi in dovere, se non quanto essa Regola dal Vangelo raccoglie: (d) *Hoc ideo dicitur* (ecco S. Bonaventura, che così spiega il testo) *quia tota Regula substantia de fonte trahitur evangelica puritatis*.

III. Ovvero nel vedere così subito posto avanti del Frate Minore il Vangelo ridotto in Regola, vuol dirsi e invitarli ognuno prima di tutto a riflettere, come in una sola occhiata, di quale spirito insomma sia quella Regola composta, e di quale spirito perciò ognuno debba essere nella sua condotta. È in verità egli ha da essere questo un assai ponderato riflesso: acciocchè tante e tante cose poi dicendo della Regola, non abbiano per la poca consideratezza ad essere dette a noi le parole di Cristo: (e) *Nescitis cujus spiritus estis*. Perocchè ognuno che diasi a servire il Signore, egli pure batte le vestigia di Gesù Cristo, senza cui non v'ha nè santità nè salute: ogni Ordine massime Regolare a questo stesso scopo sta indirizzato, di cercare cioè perfezione sulla norma del Vangelo. E pure a parlare propriamente, non ognuno è dello stesso spirito; o almeno non ognuno è del carattere di quello spirito, che fu ideato dal Serafico Padre per i Frati Minori. La ragione si è, che l'esempio di Cristo ed il Vangelo è un fondo amplissimo, dove uno può lavorarsi la perfezione più scielatamente dell'altro: e guardando lo stesso grande esemplare, chi in una e chi in un'altra ne ricava il ritratto. Se consideriamo pertanto la Regola Serafica, essa sovra ogni altra s'abbraccia al Vangelo, e seguita così le pedate di Gesù Cristo, che altri certamente non s'arrischierebbe di più avvicinarsi. Sicchè ne ricava bensì con gli altri Ordini Regolari la Vita vangelica, ma in un'aria tutta propria e singolare: raffinando perciò (a dir così) in un modo assai di-

[a] c. *Exiit. de verbor. signif. in 6. §. Licet*. [b] *Gilb. Nicolai ap. March. in c. 1. Reg. tex. 1. q. 1.* [c] *Opusc. S. P. Laud. post 2. Reg.* [d] *S. Ecn. in c. 1. Reg.* [e] *Luc. 9. 55.*

Intanto quello, che chiamasi nella Scuola del Vangelo Spirito del Signore. Quest'aria adunque, questo Spirito tutto proprio e singolare vuol darli qui prima di tutto ai Seguaci di questa Regola da considerare: acciocchè ben vedano quale abbia da essere la propria strada, o anzi con quale portamento abbiano in questa strada da camminare. Non si parla quasi contendendo di stima sovra gli altri Ordini; ma anzi bilanciandosi di quale e quanto costo sia in noi l'emulazione.

S. II.

Si vuole lo Spirito di Fervore.

IV. **S**E si ama adunque di ben discernere; primieramente lo Spirito di questa Regola è Spirito di tutto fervore. Fuoco disse Gesù Cristo nel Vangelo (a) d'aver egli portato fra chi avea da essere suo Seguace, acciocchè ognuno se ne accendesse: e fuoco infatti mandò nella Pentecoste, quando finì di formare i suoi Discipoli. Il nostro S. Padre di questo santo Fuoco appunto investito come un Serafino se volle pertanto dar Regola ad altri di servire come egli Iddio, non seppe darla se non ad impeto di fervore o di ardore. Vi fu (come riferisce Ugone) (b) chi non intendendosi di questi calori di Spirito, uscì a dire, che i Frati Minori avevano una Regola senza Regola, un Ordine senz'Ordine. Certo egli errava ad occhi aperti, trovandosi fra noi quanto ricercasi fra gli altri per costituire e Regola e Ordine: ma pure gl'impeti (diro così) di questa Regola e di quest'Ordine quasi ne avevano data qualche occasione alla sua debole fantasia. Si vede sulle Regole degli altri Istituti certa pefatezza nel metter fuori comandi, nel prevenire o nel provvedere; certo equilibrio a tutto studio ricavato dai contrari, dall'umana fragilità e da cento circostanze: rantochè si accorda loro senza contrasto il nome di Regole. Ma qui fantamente non fassi così. Basta che si presenti un mezzo sicuro di ricavar l'Uomo dal mondo per riportarlo in Dio, e tosto si pone in precetto. Gli atti istessi,

che sono stimati estremi ed eroici, qui si vogliono in obbligo di costume ordinario. Non bastano più in queste Regole i tre Voti essenziali, che pur tanto importano: si vuole ognuno di essi caricato da altrettanto gravi precetti aggiunti. Basta leggere, per sentirsi quasi ad ogni periodo come lanciato all'ultimo della perfezione. Non si dimandano passi, ma corsi veementi: quasi appunto non fiasi di carne, ma tutto di fuoco: Infatti poi quelli, che in questa Regola sono riusciti fedeli e perfetti, Uomini di fuoco bisogna dirli. Massime nei primi sinceri tempi dell'Ordine, o delle Riforme si vedevano Uomini, che dan del ribrezzo a tenerli dietro: (c) *Ubi erat impetus spiritus* (può dirsi ben anche di loro) *illuc gradiebantur*. Quasi avevano famigliar' le prodezze di Spirito. Non v'era se non l'Ubbidienza, che li frenasse: ed essi non si fermavano, se non dove potevano dispiacere a Dio. Vuol dirsi adunque, parlando universalmente a tutti, che in quest'aria di fuoco non possono star bene i ghiacci: e se vuole andarsi in questa Regola al giusto segno, bisogna andar a passi di fervore. Dove si tratta di vincere col corso, chi ha lento passo, può tener sicure le perdite: e chi è chiamato a prodezze, non riuscivvi mai con disegni fiacchi. Però la pigrizia, la tepidezza e negligenza se in ogni sorta di vivere pregiudicano, nella vita di Frate Minore precipitano. Non meno certe idee tutte piane, certi principj troppo placidi e soavi han da far disperare della riuscita. Il gran cuore e coraggio, le mire alte e sublimi sono i veri delineamenti per il ritratto del Frate Minore: e secondo che uno più dell'altro gli ha, tantopiù in questo stato si perfeziona. Nei primi anni di Religione perchè dura il calore, o almeno il desiderio di accendersi, si veggono infatti scolpiti veri Frati Minori, che dan dell'invidia a chi li guarda: e solo allora queste belle lucerne arrivano a nascere, quando minacciano di cominciare a spegnersi. Ognuno pertanto, che pensi a rifar le perdite, prima di tutto pensi a ravvivar il fuoco dello Spirito; e potrà riuscire nell'impresa.

B

S. III.

(a) *Luc. 12. 49.* (b) *Hug. in c. 1. Reg. init.* (c) *Ezech. 1. 12.*

§. III.

E' Spirito di gran Disinteresse.

V. S Econdariamente lo Spirito del Frate Minore è Spirito di un totale Disinteresse. Se Gesù-Cristo d'esse, (a) non potere alcuno essere suo Discepolo, se non chi rinunziasse a tutto ciò, che possedeva: la nostra Regola certamente sovra ogni altra arriva a formare i suoi Seguaci veri Discepoli di Cristo. Quasi non sieno più i Frati Minori di questo Mondo, non tiene fra loro significato Mio e Tuo. Gli è d'abbominio il possessio o il dominio di qualunque minima cosa, tanto per il privato quanto per il comune di tutto l'Ordine. La Povertà sola si cerca, che faccia essere sulla Terra piuttosto come Viandante che un Abitatore: e Povertà non di un qualunque grado, ma che sia altissima. Lo stesso pieno Disinteresse nell'appetito di altri beni apertamente si scorge. Perchè ugualmente i piaceri i comodi della carne son loro posti in odio: l'abbiezione dello stato toglie fra essi il credito all'eminenze delle dignità: e legati finalmente per ogni parte dall'Ubbidienza non han da poter sapere che cosa sia un proprio volere. Questo è il pienissimo Disinteresse di chi professa la Regola Serafica, acciocchè quanto più sciolto, tanto più intimamente d'ogni altro s'accosti ed arrivi ad unirsi a Dio. L'ha osservato l'istesso Secolo questo gran Disinteresse, e n'ha concepita perciò coll'amore tanta venerazione: che basta veda nella lor professione i Frati Minori, per crederli quasi incapaci di peccare, e già come Santi avere in proprio potere il Regno de' Cieli. Egli è un concetto giustissimo, ma purchè il Frate Minore appunto in tutto e per tutto s'investa nell'animo di questo Spirito di universale Disinteresse, come altamente gli viene persuaso dalla Regola. Altrimenti poi se da qualunque attacco o genio si lascia sorprendere, in verità non vi è di lui il più infelice insieme il più scempiato. Sprovveduto del tutto nella professione, dovrà patir violenze, se pur vorrà ricattarsi anche delle minuzie: e poi

non in altro appunto che di sole minuzie potrà egli infelicamente contentarsi. Passato il mare, si mostrerà affogato in un calice di acqua; e vinto tutto il mondo, farà egli poi vinto da ciò, che niente vale nello stesso mondo. Se questa però è vera ignominia e pazzia, si creda adunque il Frate Minore come posto in obbligo dalla stessa sua riputazione d'aver sempre uno spirito superiore ad ogni cosa. Si è gettato già il tutto, dunque tanto più vadano le minuzie. Si è rifiutato una volta di venire a vivere come fuori del mondo; dunque di quanto si fa conto nel mondo egli non ne abbia conto. Su di queste massime, quanto giuste altrettanto necessarie, si alzerà sicuramente come sulle proprie ali verso la gran cima della perfezione minorica, verso cui già si disse da ognuno di voler prendere il volo.

§. IV.

E' Spirito di sincera Umiltà.

VI. M A perchè colla magnanimità del coraggio e del disinteresse non si abbagli mai nella grandezza mondana, egli è in terzo luogo conforme i dettami del Vangelo Spirito di tutta umiltà e abbezzione. Può ben tentare il capriccio o l'instabilità umana; ad ogni modo egli ha sempre con se il Frate Minore la memoria e lo stimolo di questa sua umile professione. Si guardi soltanto nell'esteriore portamento, come è stato disegnato dalla Regola. Scalzo nel piede, coperto nel corpo di ruidata tonaca, cinto di fune, e incotto d'aspetto va per il mondo piedi piedi qual Povero destituito, che se vuole sostentarsi, bitogna si stia limosinando. Non sarebbe egli però ridicolo affatto con tale portamento qualunque moto di superbia, o di fasto terreno? Si avverta poi anche la stessa denominazione lasciata ad ognuno di questo Istituto: ed ella è di Frate Minore, o sia Inferiore. Vi si pensi bene (diceva lo stesso S. Padre) a questo Nome, e vuol dire un Uomo in tutto e per tutto obbligato ad essere, e farsi provare umile: (b) *Forantur enim ideo Fratres Minores, quia sicut nomine, ita & exemplo & opere praeter ceteris hominibus*

(a) Luc. 14. 33. (b) Opusc. S. P. Collog. 16.

omnes hujus Seculi humiles esse debent.
 „ Così è annessa l'Umiltà (soggiunse
 „ pur qui Ugone) allo stato di Frate
 „ Minore, così ella è raccomandata per
 „ la Regola nell'abito; nel nome, e in
 „ ogni maniera di vivere; che chi dell'
 „ Umiltà si schiva, in verità egli non
 „ è un Frate Minore. Ha da essere del
 „ Frate Minore come una proprietà
 „ l'abbracciarsi all'abiezione, il fug-
 „ gire da ogni sorta di grandezza, lo
 „ schivare con tutta attenzione ogni
 „ fasto nelle parole, nel gesto, nell'
 „ abito, e in ogni suo tratto: e non
 „ mai fra gli altri o Secolari o Reli-
 „ giosi pretendere il primo posto, e quasi
 „ predominare. Così furono gli antichi
 „ nostri Frati, soggetti per amor di Dio
 „ ad ogni umana creatura. „ Potrem-
 „ mo scorrere avanti nelle osservazioni, e
 in ogni cosa assolutamente avremmo un
 vivo testimonio, che l'Umiltà precisa-
 mente è la radice e l'anima, che dà
 l'essere e il moto alla Religione dei Mi-
 nori; come così anche ne restrinse le
 espressioni Niccolò III. : (a) *Mitiorum*
Fratum. (dicendo) mitis & docilis in
paupertate ac humilitate per alium Chri-
sti Confessorem Franciscum radicata Reli-
gio. Cresca pertanto quanto si voglia e
 si dilati questa Religione, l'Umiltà più
 sincera sarà sempre il termine, in cui
 dee contenersi, se non vuole dissiparsi.
 Sia il Frate Minore chiamato ad uno
 o ad un altro grado o impiego, egli è
 però sempre chiamato prima a mostrar-
 si umile: sia nel Chostro, vada fra il
 Secolo, il primo colore, che lo ha da
 contraddistinguere, è l'Umiltà. Allora
 pertanto la Religione perderà l'aria sua
 propria, quando gli umili e semplici de-
 lineamenti o ne' costumi, o nelle fab-
 briche, o in qualunque altra cosa verrà
 a perdere. E potrà altrettanto dirsi
 scontraffatto e mostruoso quel Frate Mi-
 nore, che di tutto proposito non batte
 in ogni cosa i bassi sentieri, che all'
 umiltà conducono. Infatti se Gesù-
 Cristo Maestro dell'Umiltà promette di
 scagliare con abboimio al fondo chi si
 esalta: non meno il suo perfetto Imita-
 tore Francesco tra' suoi Seguaci dichiara
 per Figlio bastardo, chi in qualunque
 modo mostra fasto e superbia. Ovvero

non ha da avere il Frate Minore un più
 acre riprensore di se stesso, se egli è già
 quello, che entrando in questo Istituto
 ben vide d'entrare in una vita abbierra
 e di niuna comparsa nel mondo; e pur
 elesse volentieri di farsi appunto abbiet-
 to nella Casa del Signore. O si pentì
 adunque d'essere così stato una volta sa-
 vio; o se pur sempre savio vuol restare,
 s'accorga adunque, che questa ha da
 essere la sua idea, questa nel cuore e nel
 volto l'aria sua propria: l'Umiltà,
 e l'abiezione per amor di Dio.

§. V.

È vero Spirito di Penitenza.

VII. **I**n fine a restringere, e quasi a
 spremere tutta insieme la Regola,
 egli è veramente quello de' Frati Mino-
 ri uno Spirito di Mortificazione, o sia
 di Penitenza. Si torni qui a considerare
 l'aspetto di un Frate Minore, e certo
 non fu mai espresso meglio alcun Peni-
 tente anche fra i deserti. Se ha da man-
 giare, il digiuno quasi che in tutto l'an-
 no il frena; se camminar gli conviene,
 gli vien tolto ogni comodo, o anzi tolto
 gli vien dai piedi ogni calciamento.
 Egli è esposto all'inclemenza del fredo-
 do, e del caldo: e ove anche si guar-
 di, sta sempre come cinto di cilizio per
 l'abito ruvido, che il ricuopre. Infom-
 ma povero abietto, mendico, sprovera-
 duto egli è chiamato a portar la nuda
 croce dietro il tanto penitente Patriarca
 Francesco, o anzi dietro le pedate di
 Gesù Crocifisso. Bisognerebbe però farsi
 affatto stupido, se si pretendesse in questa
 sorta di vivere del Frate Minore potere
 averfi altro spirito contrario a quello
 della Mortificazione e della Penitenza.
 Pure acciocché niuno si lasciasse mai
 sorprendere dalla bugia, l'ha ripetuto
 in più luoghi il S. Padre a' suoi Frati,
 che il loro impiego in questo Mondo è
 il badare a far penitenza: *Fugiant ad*
aliam Terram ad faciendam penitentiam
cum benedictione Dei, disse così in brevia
 nel Testamento, per rammentare il loro
 vivere in qualunque luogo: E Clemen-
 te V. nel qualificare l'Ordine de' Mi-
 nori lo disse un Orto, donde il Signore
 ricava

(a) c. Exil. cit.

ricava per singolare raccolta la Mirra della Penitenza con tanto odore di esempio al mondo : (a) *Ad hunc veniens dilectus Dei Filius mortificationis pœnitentia myrram metit cum aromatibus*. Egli è un perdere adunque il vero Spirito della Religione , se attivasi a perdere la voglia di esercitarsi nelle penitenze : ed è un togliersi la maniera di riacquistarlo il cercarsi ragioni o pretesti per scusarsene.

VIII. Certo dà dell'orrore la parffonomia auftera nel cibo , l'esercizio di apprezze contro la carne , e l'andare incontro ai patimenti : e per questo la passione dell'umanità fa tosto dire e pretendere , che basta nella via del Signore la mortificazione dell' Uomo interiore , e che la virtù non consiste nell'esterno patire . Ma se non fosse questa una vera lusinga del senso , bisognerebbe anche di più aggiugnere : che dunque similmente è stata una sciempiaggine di niun profitto l'obbligarsi nella Regola a quella tanta esteriore mortificazione , che abbiamo descritta , e che ognuno in se sperimenta . Che se l'aggiugnere questo dà del rimorso , veda quindi ognuno adunque se ella è falsa quell'idea , da cui ora più da Uomo codardo che da ragionevole circa le penitenze lascia sorprendersi . La fabbrica della perfezione spirituale certo che si alza colle sole virtù dell'animo , e massime colla mortificazione , che sia contro le passioni un interna violenza . Ma siccome l'Uomo è provveduto non del solo animo , ma anche del corpo , che gli serve più di nimico , che di compagno : perciò se vuole alzare virtù , bisogna che chiami alla fatica e l'una e l'altra parte ; o almeno se vuol ben combattere , vi vogliono le violenze anche contro del corpo , dacchè è nimico . Se si dirà , che basta ben adunque la penitenza , che nella vita di Frate Minore si esercita : l'ha prima da considerare ognuno in se medesimo al tempo della contrarietà e della tentazione , se in effetto basta . Poi i Nimici dell'Uomo mai non fanno dire che basti nel contraddire ; e l'Uomo penitente potrà sicuramente contestare , che basta circa il difendersi ? Almeno , se pur si pretende , che basti , questa sarà Penitenza per ubbidire , non Spirito di Penitenza

per avanzarsi . Lo Spirito è cosa viva ; e chi vive , sempre ulteriormente opera . La Regola nel comandare propone penitenza : e chi ben l'intende , non solo si fa il dovere di non lasciare quanto essa prescrive e tassa , ma anche di vivere e di andare sempre avanti con quello spirito da Penitente .

Diremo ora , che queste accennate sono parti , che concorrono a formare lo Spirito proprio del Frate Minore ; ma non potrà già accertarsi , che queste sieno tutte le parti . Una Regola , che abbraccia ogni ordine di vivere in grado assai sublime , cioè tanto la vita contemplativa quanto l'attiva , importa ben più di quello in breve possa accennarsi . Almeno però è vero , che tutto questo da noi detto è lo Spirito più distinto e notevole , in cui troppo importa che il Frate Minore si perfezioni .

s. VI.

Cbi male si avvisti lo Spirito della Regola .

IX. **V**ale pertanto il fin qui detto , si per tener ben regolato l'occhio di chi la propria perfezione in verità di cuore ricerca , come per correggere l'occhio di chi nel cercar perfezione malamente si avvista . Due sorte di Religiosi possono immaginarsi , che così malamente straguardano . La prima è di quelli , che professata una sì santa Regola , si fan curiosi di andare a cercarsi santificazione piuttosto al gusto d'altri Istituti . Vedete là (diranno come per emulazione) altri Religiosi . Essi vivono con del decoro , poche penitenze gli affliggono , mangiano onoratamente , e hanno molti Uomini dabbene , e bene spesso santi . Quella è la vera santità , che ammette in ogni cosa soave trattamento . Così ha fatto , così ha detto quel gran Maestro di spirito , questo e questo ha ordinato l'altro Istitutore d'Ordine purgatissimo . Tutto vero quanto si vuole , ma non è mercatanzia per noi . Se egli è certo , che diversi sono gli stati degli Uomini e dei Religiosi , ha da essere certo ancora , che il lustro di uno non ha da poter esser proprio o convenire all'altro . Diviene però Vizio la Virtù , quando non

(a) *Clem. Exivi. in prol.*

non è conveniente . Sarebbe mostruoso , se professando noi la Regola de' Minori , volessimo per esempio ricoprirci colla Tonaca d' altro Istituto . Sarà altrettanto mostruoso , se tenendo noi l' abito di Frati Minori vogliamo nell' animo adornarci di virtù spettanti ad altro Ordine , o al gusto d' altro Maestro di spirito fuori del nostro Serafico Padre . Il pensiero di questo gran Patriarca è stato affai differente dall' idee degli altri Patriarchi regolari : ha preteso di sollevare l' Uomo col sommo del rigore e dell' abbiezione al sommo della Santità . Chi vuole venga ; ma venuto una volta , ha da battere le sue , non le vestigia altrui : altrimenti sarebbe disordine troppo intollerabile . Infatti richiesse quel nostro S. Padre dal glorioso Patriarca S. Domenico (a) di voler unire i due Ordini , di cui eglino erano i Capì : No , gli rispose , amatissimo Fratello ; Vi ha da essere distinzione , acciocchè chi non può per la più aspra strada da me istituita , possa per la vostra più soave camminare a Dio . Ognuno per la sua , benchè ognun a Dio .

S. VII.

Cbi sia contrario allo spirito della Regola .

X. **S**OVRA questi l' altra sorta di mal avvistati Religiosi è moltopìù nocivo a se , e alla Religione : voglio dire di quegli Ingegni , che felicitati dalla natura nell' immaginativa e nelle inclinazioni , chiamansi Belli Ingegni , o Belli Spiriti . Questi , anzichè ricomporsi alle umili idee di povera abietta professione , stan piuttosto sempre come naufragandosi : ogni cosa volendo un pò più sempre in alto . Se trattasi di Virtù , affettano quelle solamente , che hanno esteriore da grande : Liberalità , Gratitude , Onoratezza , e simili . Se di Vizj , quelli mostrano d' aver in orrore , che sono da Uomini vili o stupidi : Avarizia , Interesse , Pusillanimità , od essere Mancatore di parola . Perchè hanno del profuntuoso nelle idee , non san gustare la semplicità e l' abbiezione di Mendici : han gesto , tratto , portamento , che si vuole ne spiri decoro , superiorità , e vivezza : o quand' anche frai

limiti della Povertà son contenuti , sciettono tra le povere cose le più vistose , abito il più attilato , utensigj i più speziali , robe le più rare e pregiate ; Povertà insomma , che abbia del nobile . Perchè poi neli' Ingegno hanno del fuoco , sono per loro scrupoli tutte le gelosie di Povertà , che hanno i timorati : le buone costumanze o le seguono per necessità , o le mordono come irragionevoli trovamenti . Han tutto l' ardire di metter bocca nell' intelligenza a loro modo della Regola , e mal intese opinioni dei Vecchj van chiamando questa e quella osservanza . Tutti questi lineamenti nel volto di un solo non potranno forsi trovarsi ; ma sparsi in questo e quello forse che si ravviseranno . Dicasi però : Teste di tal fatta non starebbero meglio al secolo , dove più è applaudito chi è più vago di capriccio ?

XI. Almeno egli è certo , che nella Religione non possono darsi umori più dannevoli di questi , dacchè lo Spirito della Regola vengono di piombo a rovesciare . Si confessa , che un Naturale vivace moltopìù è da desiderarsi in un Frate Minore , il quale all' apice della santità si eroicamente ha da salire : ma purchè appunto l' impieghi in bene , e colla propria vivezza s' investa tanto meglio dello Spirito di fervore e di umiltà , che gli conviene . Fuori di questo caso tali Spiriti non sono a proposito per noi , fra' quali non bizzarria , non capriccio , ma *Spiritus timentium Deum queritur* . (b) Sono fuochi , che tanto più accenderanno gli altri a fregolarli , quantochè tali Ingegni naturalmente sono più piacciuti ed applauditi : e se avviene che sieno posti al governo degli altri , faran ben presto scomparire dai Chiostri ogni colore di semplicità ; daran tutto il tracollo che la Religione possa mai patire . Così Frate Elia , il quale certamente era uno di questi Belli Spiriti , posto dal nostro S. Padre sulla speranza del suo talento a governar tutto l' Ordine , fece tutto l' Ordine vedere in breve difformato , che pur allor allora era come uscito dalle mani del suo grande Artefice . Ed io penserei con questo di ben rispondere in una volta a quella grand' istruzione , in cui si stanno investigando

B 3 le

(a) Opusc. S. P. Colloq. 10. (b) Eccli. 34. 14.

le ragioni, dalle quali sia provenuto il rilassamento della Religione. Chi apporta una cosa, e chi un'altra. S. Bonaventura (a) in una sua lettera ai Prelati dell'Ordine molte ne toccò e ne scoprì pur troppo vere. Ma a dir tutto bene, e tutto insieme: il male si è di questi Cervelli bizzarri, quando arrivano a prevalere agli altri. Perchè prevalendo essi, fanno perciò prevalere uno Spirito, il quale essendo tutto contrario a quello, che ha da essere proprio dell'Ordine, cambia in tutt'altre le massime divote, preverte il giusto, falsifica i principj; ond' escono i Religiosi facilmente fuori di regola, e viene poco a poco la Religione a non essere più quella. Così vuole anche dire il De-Kempis, il quale nelle cose monastiche ha tutto il senno: (b) *Quia prob dolor, a sancto proposito paupertatis & simplicitatis, quod a Senioribus acceperunt & didicerunt, paulatim recedunt, & potius proprias inclinationes sequuntur, & novas convenientias fingunt*. Per questo tanto amava il nostro S. Padre gli Spiriti semplici e puri, e tutti esortava a dimenticare nel suo Ordine quello spirito troppo accorto, che tanto fa di comparir nel mondo: (c) *Non sumus secundum carnem sapientes atque prudentes, sed simplices, humiles, & puri*. E anzi di questo rimproverato da F. Elia, quasi faceste poco onore alle Teste più considerabili dell'Ordine: gli seppe dire apertamente quel Patriarca, che non i Semplici, ma egli e gli altri a lui simili, benchè dotti e letterati, quelli farebbero, che la Religione ridurrebbero a male e al niente: (d) *Imo, Frater Elia, Tu te & illam fastuosa tua pompositate & carnis prudentia destrues. Tu inique similes Ordinem ad nihilum ducent*. Sarebbe un piacere l'aver persuasa questa verità; ma trattandosi contro la profunzione di spirito, non è facile l'ottenere questo santo piacere.

5. VIII.

Importa molto il Testamento del S. Padre.

XII. **C**hiusi poi questi due passi, per cui affatto viene a svanire lo

Spirito della Regola, uopo si è il dire altrettanto di quei ripari, che possono suggerirlo, o almeno presidiarlo. Io sostengo in primo luogo, essere un gran riparo l'osservanza del Testamento, fatto dallo stesso nostro santo Patriarca. La scrupolosa opinione di alcuni, che vollero credere esservi obbligo preciso di osservare quel Testamento non men che la Regola, diede motivo a tutti i Pontefici di dichiarare non esservi quell'obbligo; e queste giuste dichiarazioni poi hanno servito di solletico ai meno delicati di coscienza per lasciar adunque indietro quel Testamento almeno con dell'indifferenza. Certo Monsignor Lucci (e) fu di ciò volle dar ragione alla larghezza dell'Ordine, e ai Privilegj, che rilassavano la Regola: „L'Ordine (dic' egli) per non mettersi tralle difficoltà e i pericoli, non volle obbligarsi all'osservanza del Testamento di S. Francesco ... E però poterono ancora che accettare le dichiarazioni della Regola, le quali solamente nel prefato Testamento si proibiscono. „Ma patisce qui il raziocinio della confusione. Stiasi pur l'Ordine fuori d'ogni obbligo, che faccia positivo precetto: è egli per questo in giusta libertà di lasciar andare quel Testamento, come se non fosse stato fatto? Fu esso una disposizione fatta in morte dal S. Padre, per dar meglio ad intendere la sua intenzione nella Regola: *Propter hoc ut Regulam* (come ivi dic' egli medesimo) *quam Domino promissimus, melius catholice observemus*. Fu (dirò anche vero) come la prima spozione della Regola fatta dallo stesso S. Legislatore, dove però tocca per ordine tutti i principali capi. E se questo importava, era egli mai un mettersi tralle difficoltà e tra i pericoli l'osservare quel Testamento? Anzi egli era un vero assicurarsi la vera osservanza della Regola: come al contrario l'abbandonarlo fu infatti un diminuirlo. Nemmeno il S. Padre voleva in quel Testamento far un'altra Regola di precetto (come egli stesso ivi lo protesta) ma voleva bene che i suoi Figliuoli accettassero e custodissero con amore e gelosia quelle ultime sue disposizioni,

(a) Opusc. S. Bonav. ep. ad Min. & Cust. (b) Kemp. ser. 3. ad Novit.

(c) Opusc. S. P. ep. 2. c. 10. (d) Ibid. Propb. 15. (e) Lucci. Reg. Stor. c. 9.

ni, per assicurarsi di riuscire fedeli negli altri obblighi. Ha egli infatti mostrate quasi le stesse premure per il suo Testamento che per la Regola acciocchè si osservasse. Bisogna ben dunque dire, avere più aria di forzato. Servo che di sincero Figlio, chi ciò non ostante non si prende gelosia di quel Testamento, perchè questo non porge il rigido stimolo di precetto. Ma in quei primi detti Frati abbastanza il citato Autore ci scuopre l'interesse della passione. Non proibiva letteralmente la Regola l'accettare privilegi: lo proibiva solo il Testamento. Dunque tornò loro il conto di rigettare il Testamento, per andar un poco più largo con i privilegi nell'osservanza della Regola. Noi dobbiamo, grazie alle nostre Costituzioni, le quali hanno ordinato, che da tutti si osservi quel prezioso Testamento.

§. IX.

Importano altresì le Costituzioni, e le Consuetudini.

XIII. **U**N altro grande ajuto per comporsi e mantenersi lo Spirito di Frate Minore, secondo il sentimento di tutti, è l'osservanza delle proprie Costituzioni. Per essere vero Frate Minore basta osservar la Regola; ma per osservar la Regola son poste le Costituzioni in essere. Se i Religiosi fossero di una sola opinione, di un sol costume, o almeno di un istesso santo genio per l'acquisto della Perfezione, bisognerebbe acconsentire che le Costituzioni sono inutili. Ma perchè pur troppo ognuno naturalmente giuoca d'opinione, perchè in meno delicati sogliono essere i più arditi per far prevalere come ragionevole l'inosservanza: perciò sovra la Regola vi vuole chi mostri con autorità quale sia il diritto, e quale lo sforto sentiero. Ovvero diciam più vero al proposito: perchè i Frati nella Regola Serafica di tempo in tempo si sono rilassati; perciò è stato d'uopo, che chi di riformarli si è presa cura, lasciasse sempre intatta la stessa Regola, ma la premunisca e la presidi con varj ordini e statuti, i quali, perchè fatti da molti

insieme, si chiamano Costituzioni. In quanto perciò si osserva la Regola, si è Frate Minore: in quanto si osservano le Costituzioni, si è di questa o di quella Riforma. Noi la Dio grazia siam provveduti di Costituzioni, che basta svenute, per vedervi appunto il vero spirito di Frate Minore; e che ben in tutta osservate basterebbero (secondo il detto del Pontefice S. Pio V. (a) riferito dal nostro Boverio), come di Processo per tosto canonizzare qual Santo un Cappuccino.

XIV. Oltre di ciò, havvi le Costumanze della Religione, le quali altro non sono se non il modo comunemente usato di mettere in pratica la Regola, e le stesse Costituzioni. Fra queste alcune si trovano, che sono il modo preciso di vivere secondo la intenzione del S. Padre: ed altre, che possono chiamarsi indifferenti, perchè o non tolgono che anche in altra maniera ugualmente bene si operasse; o son di cose, che nulla o poco importano alla perfezione. Ma pur tutte sono come il colore proprio, con cui la Religione finora ha fatta comparir: sicchè qualunque si muti, resterà essa sempre scontraffatta e disformata. Sia anche vero che in altra maniera forse meglio potesse costumarsi: vorrete per questo andar voi sfregiando la Religione? Dopo voi altri potranno essere di miglior intendimento, altri di diverso gusto, altri di più cauta prudenza: e se tutti vorranno far pratiche a loro modo, non farà più la Religione un Ordine, farà una confusione. Per chi vive in società è meglio saper di meno: cogli altri, che saper meglio da se solo. I nostri Antichi, i quali erano le acque pure della sorgente, ed erano assai più da Dio illuminati, hanno stimato bene il vivere così: e chi però non vuole intorbidarsi ha d'aver genio o anzi gelosia di non partirsi un punto dalle loro vestigia, qualunque si sieno: (b) *Erubescat presumptio novitatis* (dice bene un'altra volta il De-Kempis) *absque fructu charitatis, contra pacem Communitatis*. Fino le Leggi hanno deciso, che la miglior elezione è sempre l'osservar il solito e l'antico; nè dovere in caso alcuno violarsi, se non quando

(a) An. Ord. ad An. 1529. n. 14. (b) Ser. 17. ad Novit. n. 3.

l'evidenza mostra che non torna più in bene il mantenerlo : (a) *In rebus novis constituendis evidens debet esse utilitas, ut recedatur ab eo jure, quod diu aequum visum est.*

Se si domanda poi quanto sia l'obbligo di osservare le Costituzioni, e se mai si arrivi a peccato mortale in trasgredendole : risponderanno da se stesse le nostre Costituzioni, che non vi è peccato mai se non in caso che si dispregiassero. Ma se vuol vedersi la cosa al fondo, è prima da risolversi l'altra quistione, quale e quanto cioè sia l'obbligo nei Religiosi di tendere a perfezione : e con la giusta dichiarazione di questa potrà poi averfi più schietto il conto dell'altra.

§. X.

E' chiamato ognuno alla Perfezione.

XV. **B**isognava in ogni modo qui appunto infine rivolgersi, non tanto perchè tutto lo Spirito finor descritto altro insomma non persuade se non la perfezione, quanto per quello soggiugne il S. Padre al citato testo, come per compimento, o anzi per sostanza della Vita del Frate Minore, cioè : *Vivendo in obedientia, sine proprio, & in castitate.* Imperocchè e che vuol dire, e cosa ha da importare questo legame di tre Voti, con cui il Religioso nella professione si obbliga a Dio? Certo non altro che gran cose può inferire. L'obbligo di servire a Dio egli l'ha dal nascere, come per questo l'hanno tutti gli Uomini, che vengono al mondo : il debito di sfuggire la vanità e di imitare Gesù-Cristo l'ha contratto nel Battesimo, come allora lo contrae ogni Cristiano : dunque se nella sua Professione vuole di più obbligarsi il Religioso, questo per necessità ha da pretendere e da voler dire, cioè di obbligarsi in più alto grado a servire Iddio, e ad imitar Gesù-Cristo : il che è l'istesso che obbligarsi ad una eminente perfezione. Di fatto si badi (diciamo così) alla grande eroica spesa, che fa il Religioso nella Professione, e s'intenderà quanto mai di sublime voglia

egli comperare. Che cosa ha egli l'Uomo in questa vita? Ha piaceri di corpo, ha beni di roba, o almeno ha il possesso di sua libertà; conforme questi tre possessi o affetti espresse S. Giovanni : (b) *Omne, quod est in mundo, concupiscentia carnis est, & concupiscentia oculorum, & superbia vitæ.* Ecco però il Religioso, il quale professa, gettare come a' piedi del Signore ogni concessogli uso nei piaceri di carne colla Castità : colla Povertà rinunziare nelle sue Divine mani ogni possesso non solamente, ma ogni pretensione di possedere in questo mondo : e colla Ubbidienza donare a lui quello, che pur ogni più anche misero Mendico sempre si ritiene, cioè la propria libertà, il proprio volere. E ciò fa non con un qualunque divoto affetto, ma con un obbligo strettissimo, che si indossa; ma con tre Voti fatti allo stesso Dio, e pronunciati in faccia della Chiesa universale, la quale perciò abbia ad essere e Testimonio e Giudice di sua fedeltà in ciò, che ha promesso. Or tanto strepito di spesa a che, dissi, ha da servire, se non a cercarsi la più sublime perfezione, la quale nel Cielo abbia per rimerito non ogni qualunque premio, ma quel tesoro sciottissimo di gloria, che promise il Redentore a quel Giovane da lui chiamato appunto a una tale professione? (c) *Vade, vende quæ habes, & da pauperibus, & habebis thesaurum in celo.* Certissimo è così. Perocchè lo spogliarsi d'ogni affetto terreno vuol dire per se stesso, che adunque vuole investirsi dei soli puri affetti spirituali, e dei beni del Cielo. Il dedicarsi sì strettamente a Dio non altro può essere, se non un impegnarsi di volere far proprio impiego in questo mondo solamente il piacere a Dio, e il cercare del come sempre più piacerli ed unirseli. In una parola, dicono i Teologi e gli Ascetici : egli è un obbligarsi di sempre tendere a perfezione.

§. XI.

Si risponde alle repliche.

XVI. **V**Ero. Ma alcuni in tanta evidenza di discorsq hanno saputo

(a) l. *In rebus ff. De Constit. Princip.* (b) *Jo. 2. 16.* (c) *Matt. 19. 21.*

puto lavorarvi della confusione. Han detto, che si obbliga bensì il Religioso alla perfezione, ma solo a quella, che sta annessa alla propria Regola e ai propri Voti: cioè si obbliga ad osservare perfettamente quella Regola e quei Voti, questo solo bastando a farlo crescere sovra gli altri Cristiani. Potea dirsi meno acutamente, e più irragionevolmente? Se quella Professione (come abbiamo detto) è un incamminamento, questo è un voler far viaggiare il Religioso per solo viaggiare senza pretendere il termine. Se è uno spendere (come pur dicevamo,) si vuole che solo badi a bene spendere senza comperare; si vuole che si ivesa senza investirsi; e che s'impegni, e nient'altro pretenda che impegnarsi: le quali cose tutte sono inconvenienti. Vi è il possesso di Dio nel Cielo, il quale è l'ultimo termine (è verissimo) il gran premio, e il tesoro, che si pretende. Ma questa è la retribuzione nell'altro mondo, a cui dee prima corrispondere in questa vita una proporzionata altezza di virtù e di meriti (o vogliamo meglio dire) di perfezione; onde se colà s'indirizza il Religioso colla sua professione ad un grado sublimissimo, dee per questo stesso prima colla stessa sua professione voler indirizzarsi ad una proporzionata sublimissima perfezione in questo mondo. Le tre virtù, che esercita nei tre Voti, la vita istessa religiosa, che nell'osservare la sua Regola professa, non è in se stessa questa Perfezione, che si meriti posto sublimissimo nel Cielo: ma (come insegna S. Tommaso (a). egregiamente) la Perfezione consiste nella unione di carità al proprio ultimo Fine, ch'è Iddio: ovvero se si discorre del complesso e come del composto di questa Perfezione, consiste non in questa e in quella virtù solamente, ma nel cumulo e nella universalità di tutte insieme le virtù; *Importat Perfectio quamdam universalitatem* (b).

XVII. Alla più adunque torna quello, che dicevamo, cioè che i tre Voti e la vita religiosa perfettamente osservata son come le mosse, o anzi come gli stimoli per inoltrarsi ad acquistarsi ogni più scelta virtù, cioè la Perfezione,

giacchè li mostrammo i mezzi più opportuni ed efficaci, ma non sono essi il termine della Perfezione per questo stesso, che sono mezzi. Eccolo detto nuovamente da S. Tommaso colle parole di un Santo Abate: (c) *Jejunia, vigilia, meditatio Scripturarum, nuditas, ac privatio omnium facultatum non Perfectio, sed Perfectionis instrumenta sunt; quia non in ipsis consistit disciplina illius finis, sed per illa pervenitur ad finem.* Sicchè pertanto se ognun conosce nel Religioso l'obbligo della Perfezione, ognuno dovrà conoscere, che quest'obbligo non sta solamente nel perfezionarsi circa l'osservare i Voti e la Regola; ma precisamente nel cercarsi l'acquisto di tutte le virtù e della intima unione con Dio, che questa dicemmo essere la Perfezione.

XVIII. Sarebbe ora ostinazione, piùchè ingegno, il replicare chiedendo, quando mai i Religiosi abbiano promessa questa Perfezione, e dove si trovi questa legge, che ve gli obblighi? Tanto più che non tutti i Dottori a un istesso modo si spiegano: Anzi dopo le da noi fatte spiegazioni sarebbe prima da dimandarli, come possano mai i Religiosi avere professato senza l'intenzione di questo obbligo, e dov'è possa mai trovarsi o legge o ragione, che li dispensi? Non è necessario il formare diverse promesse, quando varj obblighi si racchiudono nella sostanza di un atto istesso; e quella legge, che comanda l'uno, comanda anche l'altro, quando questo necessariamente ne siegue. Un Negoziante obbligato dalla Società a viaggiare per mare, s'intende in questo istesso obbligato di dover cercare d'arrivar al termine, dove compieca la negoziazione. In una Corte di un Principe chi è trasciello a servirvi più intimi e rilevanti, egli è ancora destinato a servire più intimamente il Principe, e di stargli più al fianco. Così però il Religioso se non vuole smentire se stesso e l'atto di sua professione, nel mentre che si obbliga di andare a Dio con mezzi più sublimi, vi ha d'andare per l'istesso obbligo in quella sublimità: e se si dichiara con promessa di Voto intimo Servo di Dio, lo ha da servire per forza di voto così intie.

(a) 2. 2. q. 184. a. 1. (b) *ibid* q. 183. n. 2. (c) *ibid*. a. 3.

intimamente, cioè coll'unione di carità nell'esercizio delle più scielte virtù. Poi gl' Istitutori delle Religioni qual altra idea ebbero? Camminavano essi a gran passi alla Santità, cioè verso la detta Perfezione, e punti dal zelo verso del Prossimo per farlo, apparte dell'istesso acquisto, istituirono Ordini, in cui a forza di Regole e di Voti si facessero Compagni e Seguaci, i quali loro sempre tenessero dietro all'istesso termine della santità, o sia della Perfezione. Sarebbe adunque ben cosa notabile, che questi, i quali godono del titolo di Figli, di Compagni, e di Seguaci de' loro Istitutori, potessero pretendere con giustizia di non seguirli se non battendo un'istessa strada, ma non viaggiando con essi verso l'istesso termine. Certo questa è un'idea, che non può venire in mente se non a chi lascia stangarsi. Perocchè per altro chi entra di fresco nel Chiofiro (se non è stupido, o malizioso) fa un gran caso di sua Vocazione, e si avvisa appunto di dovere mettersi nella carriera della Santità, da ottenersi ad ogni costo sulla traccia o sull' esempio del S. Istitutore. E poi chi è già entrato, ha da trovare il privilegio della dispensa da questa lunga carriera? Non v'è modo da crederlo. E infatti contro le stesse inavvertenze i Monaci nell'atto della Professione esprimono di promettere insieme con i Voti *Conversionem morum, & stabilitatem*: che abbastanza dice la nuova vita, che vuol sempre condursi al meglio.

XIX. Se tra gli Scolastici poi a un modo istesso quest'obbligo di Perfezione nei Religiosi non s'intende: questa non è un' autorità da farsene un sicuro privilegio. E' avvezza già ogni verità, in entrando le Scuole, di trovare fra le arguzie dei raziocini la disgrazia d'essere squarciata, per far ad ogni opinione la sua parte. Del resto in bocca de' Santi Padri fu ella questa presso d'ognuno una verità inalterabile: ed è pur ora presso chi discorre insieme col cuore come un senso comune. Ecco per tutti i Padri S. Girolamo che parla a un Monaco: (a) *Tu igitur perfectum te fore pollicitus es . . . Perfectus, autem Servus Christi*

nihil prater Christum habet: aut si quid prater Christum habet, perfectus non est. Et si perfectus non est, cum se perfectum fore Deo pollicitus est; ante Deum mentitus est. Os autem, quod mentitur, occidit animam. In ogni caso Niccolò III. fini di scioglierla in particolare a noi Frati Minori. Discorrendo egli di quei Configli vangelici, che non sono contenuti nella Regola, decise essere i Frati Minori obbligati piucchè i Cristiani ad osservarli: e per qual ragione? Non per vigor della Regola o dei Voti, perchè ivi non si comprendono. Bensì per l'obbligo di Perfezione, che tanto eroicamente nel professare hanno contratto: (b) *Eo magis secundum exigentiam sui status tenentur plusquam ceteri Christiani, quo per statum Perfectionis, quem per Professionem huiusmodi assumpserunt, se obtulerunt Domino. holocaustum medullatum per contemptum omnium mundanorum.* Questa decisione può ben correggere tutte le opinioni delle Scuole.

§. XII.

Modo di tendere a Perfezione:

XX. S'Arà pertanto più ragionevole il premere per sapere il modo, con cui quest'obbligo abbia da adempirsi; per indi accorgersi del quando non s'adempisca. Avvertasi prima di tutto, dirsi comunemente dai Dottori, che nei Religiosi vi è obbligo non precisamente in ogni atto d'essere perfetto, bensì di sempre tendere a perfezione, cioè di cercare, di procurare per avanzarsi nelle Virtù: e perciò noi il disegnammo sull'idea d'un viaggio, o di un incamminamento. Così anche S. Tommaso lo fa avvertire, dicendo esservi bensì nei Religiosi e nei Vescovi uno stato di perfezione, ma di seguito, non già di possesso: (c) *Proficientes se ad perfectionem tendere.* E porta perciò, quanto di se stesso diceva l'Apostolo: (d) *Non quod jam comprehenderim, aut perfectus sim; sequor autem si quo modo comprehendam:* insinuando poi l'istesso a chi era in dovere di assomigliarlo: *Quicumque ergo perfecti sumus, hoc sentiamus.* Per questo

(a) S. Hieron. ep. 1. ad Heliodor. (b) c. Exiit §. In primit. (c) S. Thom. 2. 2. q. 184. a 5. ad 2. pri-
(d) Philip. 3. 12.

primo riflesso adunque può quietarsi il Religioso, se di fatto non si riconosce perfetto. Ma andiamo al secondo.

XXI. Per dire e dichiarare l'obbligo e il modo della Perfezione, disse in breve meglio di tutti il De-Kempis, che il Religioso ha il debito di badare allo studio della santità più sublime: (a) *Quia Religiosus es, ideo altioribus Sanctitatis studiis obligaris.* Appunto in uno studio dee consistere il tendere alla Perfezione. Lo studio però di una qualch' arte o scienza noi vediamo, che consiste nell'applicazione e nella diligenza di adoperare tutti i mezzi, per acquistare quell'arte o scienza, che si cerca: e uno, che soltanto si fermasse in compiacersi e in desiderare, senza ben di proposito metter mano all'opera, mai non si direbbe che egli studiasse. Sicchè ecco come ha da fare con proporzione il Religioso circa la Perfezione: studiare cioè, applicare, adoperare diligenze, e far sua precisa professione di emendare i difetti, e di esercitarsi nella Vita spirituale. Non ogni qualunque difetto però, nè ogni negligenza potrà convincere il Religioso, che egli alla Perfezione non tenda: perchè lo studio non consiste in questo e quell'atto, ma in un abito, o sia in un abituale esercizio: nè il commettere qualche fallo, o l'arrogarsi talora qualche fallo, o l'arrogarsi talora qualche divertimento può inferire, che siasi allo studio rinunziato. Allora solamente farebbe convinto di rinunziare lo studio della perfezione, quando potesse dirsi del Religioso, che bada di proposito ad ogni altra cosa fuorchè alla Vita spirituale; o che le cose spirituali egli fa senza amore e senza applicazione, come appunto d'ogni Scolaro nelle scienze così direbbe. Tantopiù si arguirebbe, che non studia la Perfezione, quando dopo molti anni di vita religiosa non mostrasse alcun profitto: perchè appunto dal profitto si arguisce anche senza espressione di parole la qualità dello studio, che si è adoperato. E infine senz'altra deduzione s'intenderebbe questa rinunzia, se arrivasse mai alcuno a dire: Non mi curo di virtù, Non voglio far se non quello, che ho in obbligo, Non m'importa d'essere

Spirituale: e simili disperate risoluzioni, che pur di rado possono accadere.

XXII. Più. Se il tendere a Perfezione ha da essere un attento Studio, non di una qualunque, ma di una singolare e sublime Santità: sarà una troppo fiacca difesa per il Religioso il poter dire, che egli si guarda dai peccati mortali, e che fa qualche bene. Perocchè è da lodarsi, è vero, ma come? In verità così come un Cristiano: perchè così tutti i Cristiani hanno in obbligo preciso dalla Legge di Cristo. Ma in conto dell'essere di Religioso, il quale si è impegnato a sì gran cose per riuscire ad ogni Cristiano superiore, questo è uno studio volgare, che non soddisfa: egli è come lo studio della Gramatica in chi ha da riuscire un eccellente Teologo. Il suo preciso dovere egli è di appigliarsi alla Vita spirituale di tutto proposito, e di tenersi abbracciata la Croce dietro Gesù Cristo. La Vita spirituale consiste nella coltura e nell'esercizio delle Virtù, per sempre più in alto avanzarsi. La Croce da abbracciarsi ella è massimamente la Vita religiosa, come è ordinata dalla Regola e dalle Costituzioni. Dice l'istesso Gesù-Cristo, che chi bene alla sua Croce non s'abbraccia, e non siegue a tener dietro a lui, non può chiamarsi suo Discepolo: (b) *Qui non bajulat crucem suam, & venit post me, non potest meus esse Discipulus.* Dovremo adunque anche noi dir giustamente: che chi daddovero non si fa geloso della sua religiosa vita secondo la Regola e le Costituzioni, e non cammina inoltre nella Vita spirituale, non può in verità chiamarsi Religioso, che ha da essere il più scelto Discepolo di Cristo.

XXIII. Ma infine avuto così in mano ogni scioglimento di questione, ecco come in breve potrà ognuno acchetare ogni altro dubbio. Volea sapersi quale e quanto peccato sia il trasgredire le Costituzioni? Passi che quelle non abbiano per se stesse il vigore di obbligare con peccato; perchè però sono la giusta norma per investirsi dello spirito della propria Vocazione, e la strada da far giustamente i primi passi: perciò chi non se le tiene a cuore, tantopiù chi non ne fa conto, egli è convinto come di primo

(a) *Exerc. Sqr. c. 5. n. 1.* (b) *Luc. 14. 27.*

mo capo di non badare a soddisfare l'obbligo, che ha di Perfezione. Vorrà saperfi, se quanto si è detto dello Spirito di Frate Minore, o se altra cosa, che vuol dirsi di Perfezione, entri mai in dovere del Religioso? Si risponderà, che se vi è obbligo di dir daddovero e di non burlare in questa Vita contanta serietà promessa: egli è adunque anche necessario assolutamente il cercare di pro-

posito quello Spirito, e tener dietro appunto le cose di Perfezione. Forse tutte queste risoluzioni dan del ribrezzo; ma certamente a chi solo amerebbe di lusingarsi e d'ingannarsi. La Verità non soffre lusinghe. Si ami lo Spirito della Regola, si guardi il gran Patriarca, che è andato avanti: e piuttosto ognuno caricherà, non scuferà le proprie partite.

L E Z I O N E III.

Dell'Ubbidienza de' Frati Minori.

Frater Franciscus promittit obedientiam & reverentiam Domino Papa Honorio, ac Successoribus ejus canonice intrantibus, & Ecclesia Romana &c. Cap. 1.

§. I.

Si fonda nella soggezione alla S. R. Chiesa.

I. **N**O I vedremo il Serafico Patriarca, in tutte le cose ordinate nella sua Regola, andar sempre a toccar il miglior punto. Eccoli perciò che ordinando sul principio quel Voto, che è la vera e principal forma dell'essere di Religioso regolare, cioè l'Ubbidienza, egli ricerca questo miglior pregio: volendo cioè che il Voto di Ubbidienza primieramente, e sovra tutto leghi, e se e tutti i suoi Figliuoli verso il Sommo Pontefice, e verso la S. Romana Chiesa. Parrebbe che solo di se stesso il S. Padre avesse fatto discorso, perchè solo in propria persona dice: *Frater Franciscus promittit &c.* Ma fu questo un modo autorevole di esprimere tutta la sua Religione per qualsivoglia tempo nominando i Figli nella persona del Padre, in cui necessariamente si contengono. Fu anzi un modo di sua maggior sommissione: spiegando così, che non solo i Figli a se soggetti, ma Egli pure, che era il Capo, con tutti i Figli si dedicava per sempre al Pontefice e alla Chiesa Romana soggetto. Che n' avviene quindi però?

II. Al primo aspetto sembra quasi inutile una tale protesta. Ogni Cristia-

no per sua condizione siccome è membro soggetto a Cristo, che è il Capo dei Fedeli, così soggetto dee stare al Pontefice, che nella Chiesa in luogo di Cristo è il Capo visibile. Ogni Religioso poi siccome spetta a un Ordine della Gerarchia ecclesiastica, che ha necessaria connessione con il Capo: così quando fa il Voto dell'Ubbidienza, di necessità fa voto di ubbidire prima e sovra tutti al Romano Pontefice, il quale perciò dice il primo Generale di tutti gli Ordini Regolari. Sicche a che importava lo specificare ciò, che è comune a tutti? A questo. Di volere perciò il S. Padre obbligare con distinto precetto la sua Religione sovra tutti i Cristiani e Religiosi ad avere ubbidienza e rispetto a chi presiede nella Chiesa in luogo di Cristo Signore. Così il nota S. Bonaventura (a) con tutti gli Spositori, e così lo significò a tutti Clemente V., (b) quando disse: *Ad apicem Apostolicam dignitatis etiam per ipsam Regulam Fratres Minores sunt subjecti.* Troppo mai sempre ebbe di gelosia quel S. Padre, acciocchè sulla Pietra fondamentale della Chiesa la sua Religione restasse fondata. Però egli fu quel primo Fondatore di Ordine Regolare, che richiese ed ottenne espressa conferma della sua Regola e del suo Ordine dalla Sede Apostolica, come l'avverti fra gli altri

(a) S. Bonav. in Reg. bic. (b) Clem. Exivi. §. quia vero.

tri il Bellarmino. (a) Però nell'ultimo capitolo di quella Regola intimò ai Prelati quel raro esprimevole precetto, di volere in virtù di ubbidienza, che sempre chiedessero dal Pontefice un Cardinale della Santa Romana Chiesa, qual Direttore, Protettore, e Correttore di tutta la Religione: „ acciocchè (come „ ivi dice) essendo noi sempre sudditi „ e soggetti ai piedi della stessa Santa „ Romana Chiesa, stabili nella fede „ cattolica la Povertà osserviamo e l'U- „ milità e il S. Vangelo, a cui di tut- „ to cuore ci siamo dedicati. „ Lo stesso disse e inculcò anche con maggior enfasi in una sua Conferenza. (b)

III. Sicchè pertanto quel Frate Minore, che men ubbidiente e rispettoso si mostrasse verso il Sommo Pontefice o verso il Collegio Apoftolico dei Cardinali, verrebbe dai fondamenti a rovesciare la propria professione, e peccerebbe piucchè altri mai gravemente. Avverte con ogni proprietà il nostro P. Paolo da Lione (c) per tutti i Regolari di qualsivoglia privilegiato Regno, che commetteranno eglino mai sempre peccato grave, quando vogliono esimersi dagli Ordini e Decreti della S. Sede sul pretesto di essere in paesi, dove le Bolle non vagliono, se prima non s'ogn segnate dall'autorità regia. Mentre se questo potrebbe forse dirsi di quei Decreti Pontifizj, i quali sono riforme della ecclesiastica disciplina comune a tutto il Clero anche Secolare, per cagione dei Privilegi avuti dalle Chiese di quei Regni, in quello però, che esce dalla S. Sede precisamente sovra i Regolari, non v'è scusa, non v'è privilegio; essendo i Regolari con ispezialità soggetti a quella S. Sede, e dovendo seguire quelle leggi, che dai Capi dell'Ordine sono accettate e poste in vigore. Tutto questo adunque quantopiù dee accertarsi dei Frati Minori, i quali dal loro S. Padre sono stati con tanta gelosia posti tra le braccia della Santa Madre Romana Chiesa, acciocchè in tutto e per tutto lascino da essa regularsi, e rispettino ogni minimo suo cenno? Sarebbe il più odiato Figlio al S. Padre, chi così contro quella Madre volesse far il capriccioso.

§. II.

Sostanza del Voto dell'Ubbidienza.

IV. **S**UL piede fermo adunque dell'ubbidienza verso la Romana Chiesa alza il Serafico Padre il Voto della Regolare Ubbidienza dovuta da' suoi Frati a Lui, che allora era Generale dell'Ordine, e quindi a' suoi Successori, e seguentemente a tutti gli altri inferiori Prelati, i quali sempre s'intendono tenere le veci dei maggiori: *Et alii Fratres, dicendo, teneantur Fratres Franciscus, & ejus Successoribus obedire.* Io mi dispenso dal parlare da Ascetico dell'Ubbidienza, troppo bene e abbondantemente avendone scritto molti Maestri di Spirito: o alla più mi riporterò di quando in quando alle massime lasciateci dal nostro Serafico Padre. Se pertanto si considera la sostanza del Voto, ella è una vera donazione, che il Religioso fa della sua volontà a Dio in mano dei Prelati dell'Ordine, acciocchè essi quai veri Padroni dispongano di lui in tuttociò, che giudicheranno essere volere di Dio che egli faccia. A ciò ben esprimere in breve, egli è perciò il Religioso chiamato dai Canonisti *Homo sine capite*. Perchè poi questo Voto è una donazione perpetua, n'avviene necessariamente, che non può più il Religioso in tutta la sua vita pretendere di ripigliarsi il proprio volere: cioè non può egli più disporre de' propri atti, non vivere a suo modo col pretendere soddisfazioni, o col cercare maniere di fare ciò, che a lui ne piace. In fine perchè è donazione fatta a Dio, ogni qualvolta trasgredirà il Religioso i comandi de' suoi Prelati, diverrà sacrilego, farà altrettanti sacrilegi. Ma per altra parte perchè questa è una donazione della propria volontà, di cui non ha l'Uomo la cosa più propria e più preziosa: viene con ciò il Religioso a fare il più alto e considerabile sacrificio, che mai a Dio possa l'Uomo fare: si mette in uno stato di poter continuamente meritare, giacchè egli è sicuro coll'Ubbidienza di far sempre la Volontà di Dio, e di farla coll'eroica ri-

nun-

(a) Bellarm. l. 2. de Monach. c. 4. (b) Opus. S. P. Coll. 20. (c) Tom. 2. Mor. Append. 1. q. 1.

nunzia del proprio volere . Così altrettanto perchè è donazione fatta in mano dei Prelati dell' Ordine , entra egli propriamente con tal Voto a farsi membro della Gerarchia ecclesiastica , cioè viene per questo propriamente a costituirsi Religioso : vero essendo , che sebbene uno avesse gli altri due Voti di Povertà e di Castità , ma non d' Ubbidienza , non per questo Religioso sarebbe chiamato .

S. III.

Perfezione aggiunta al Voto .

V. Ogni Fondatore di Religione ha fatto premura , acciocchè i Religiosi sieno fedeli nell' Ubbidienza , sicuro che questa ben adempita , si manterrebbe senza neo tutta la regolare osservanza . Ma il gran Patriarca Francesco , il quale assicurare voleva la santità nel suo Ordine al miglior segno , anche in questo passò i termini d' ogni altro Istituto . In fatti l' Ubbidienza degli altri Religiosi comunemente riduce bensì l' Uomo a sacrificare la propria volontà , ma come si dice dai Dottori , solamente a certi segni : cioè in quelle cose solamente , che sono comandate dalla propria Regola o dai propri Statuti . Ma nella Religione Serafica l' Ubbidienza è un Sacrificio , che diventa un Ottacanto : è una donazione della propria Volontà , che non ha termini . Perocchè nel decimo capitolo della Regola il S. Padre alla sostanza del Voto aggiunge questo preffatte universalissimo precetto :
 » Feramente comando , che i Frati
 » ubbidiscano a' suoi Ministri in tutte
 » le cose , che hanno promesso al Signore di osservare , e che non sono contrarie all' anima loro e alla Regola nostra . » Bisognerebbe far rinunzia della ragione , se volesse qui immaginarsi restrizione alcuna , quando l' Ubbidienza a tanto si vuole estesa , che allora solo si cessi d' ubbidire , quando l' ubbidire non sarebbe più pietà , ma perversione , cioè peccato o contro la Legge di Dio , o contro la Regola .

VI. Contuttociò si ode talora contrastar un tal vanto : quasicchè l' Ordine dei Minori abbia preminenza bensì nella Povertà , ma nell' Ubbidienza l' ab-

biano piuttosto alcuni altri Istituti . Questo però egli è ben un vanto da non cedervi , per chi ha una qualche passione circa la propria Vocazione . Se il S. Patriarca ha disegnata l' Ubbidienza così alta e così ampia , bisogna persuadersi non bastare al Frate Minore l' altezza della Povertà , se non diviene altrettanto eccellente nell' Ubbidienza . Guardiamo infatti alla pratica , che ne desiderava quel S. Padre , e non v' ha cosa più singolare , o più sublime . Disegnò egli una volta un Cieco (a) condotto da una sua Cagnuola , a cui dietro egli sempre andasse , o entrasse in Casa o in Chiesa , o fosse per piano o per altra strada : e tale (soggiunse) ha da essere in verità il Frate Minore nel tenere ciecamente dietro a qualunque cenno del suo Prelato . Prendete un Cadavero (b) (disse un' altra volta) e ponetelo dove vi piace : il vedrete mosso non ripugnare , fermato non lamentarsi , non esclamare se sia gettato a terra . Questi però è l' Ubbidiente da me voluto , il quale cioè non entri a cercare del perchè sia mosso , non si curi dove abbia ad essere collocato , e non faccia istanze per essere cambiato dall' uno all' altro luogo od ufizio . Ed è noto nelle sue gesta , (c) quando egli rimandò al secolo quel Giovane , che ricusò di ubbidire nel piantare al roverscio i Cavoli , quasi fosse questa una troppa semplicità . Andate (dicendogli) per i fatti vostri , voi siete troppo saputo , non siete a proposito per l' umile mio Ordine , in cui stan bene non simili saputi , ma i semplici , e i fatti sciocchi per ubbidienza . E di più quando trovato un suo Frate essere disubbidiente , (d) il fé gettare in alta fossa , e ricoprirlo di terra , e nel punto che stava per essere soffocato , sei morto ancora (gli gridò) sei morto ? E di sì , rispondendo il Frate pentito : Alzati dunque , ripigliò il Santo , e impara appunto nell' ubbidienza di diventat morto , perchè tale ha da essere ogni mio Frate : *Mortuos , non vivos , ego meos volo Seflatores* . Possibile che in queste così espressive lezioni del S. Padre non impari ogni Figliuolo il proprio dovere , e non veda , che se v' ha perfezione , se v' ha eccellenza e singolarità nell' Ubbidienza ,

(a) *Opusc. S. P. Exempl. 2.* (b) *Ibid. Exempl. 1.* (c) *Ibid. Colloq. 26.* (d) *Ibid. Colloq. 42.*

questa tutta in verità l' ha d' avere per propria il Frate Minore?

S. IV.

Discernimento dei Comandi .

VII. **M**A so bene d' essere io aspettato a discorrere più di proposito circa il lecito e l' illecito dell' Ubbidienza conforme farà sempre il mio assunto. Per essere obbligato adunque ad ubbidire, vi si richiede prima il comando del Superiore, che obblighi, e per sapere quando più o meno obblighi, bisogna esaminare il comando secondo le regole dei Teologi. Da tre capi comunemente s' insegna che può dedursi: se il comando arrivi ad obbligare sotto peccato grave: cioè dalla Volontà del Superiore, dalla Materia del comando, e dal Fine di quello. Circa la Volontà del Superiore, il vero Ubbidiente basta che l' intenda in qualunque modo, per farsi dovere di eseguirlo: ma per chi vuole star disputando di peccato grave o leggero, bisogna stare al come e al quanto il Superiore la esprime. Ognuno può aver senno alle occasioni di vedere fin dove voglia arrivare il Superiore col suo comando; e se non gli piace di lusingarsi, può in molte maniere interpretare quanto sia ferma e risoluta la sua volontà per obbligare coll' Ubbidienza. Pure a darne qualche regola, e tutta a proposito per noi, ecco ciò ne insegna il nostro P. Luigi Parisiente: (a) „ Il costume della nostra „ Religione è (dic' egli) che giammai „ gli ordini de' Superiori non obblighino a peccato mortale se non allorchè „ dicono: *Io vi comando*. Ovvero: *Io vi ordino per Santa Ubbidienza*. Ovvero: *Io vi obbligo*. O *Io intendo che siate obbligato*: o altre simili maniere di parlare. Ma quando i nostri Superiori dicono: *Fate questo*, *Io voglio che lo facciate*, o altre simili maniere di esprimersi: non essendo questo che precetto largamente preso, quello non obbliga che a peccato veniale „.

VIII. Circa poi la Materia del comando, questa è regola universale: che per quanto il Superiore comandi, e vo-

glia stringere col più forte dell' Ubbidienza, se la materia del comando per se stessa è una leggerezza, mai potrà fare che obblighi sotto peccato grave: vero essendo che il Superiore ha autorità bensì di ordinare, ma non d' istituire o di cambiare le cose necessarie per la salute. Per conoscere però quando la materia sia grave, bisogna pensarla a riflesso del bene, che viene a promoversi, o del male, che vuole schivarsi. Perciò se il comando è di cose necessarie per un bene considerabile della Persona o della Comunità, e insomma per il bene dell' eterna salute (nasca poi la necessità o dalla Legge di Dio, o dalla Regola) egli è certo che la materia è grave. Parimenti se egli è il comando per schivare qualche peccato mortale, allora pure la materia si fa valevole ad obbligare sotto grave peccato. Per ultimo circa il fine del comando bisogna similmente vedere, se quello, che si pretende promuovere o impedire col comando, sia cosa necessaria o molto importante per il bene spirituale o anche temporale della Persona o della Comunità: e allora ancorchè il comando fosse di materia leggiera, viene nondimeno per questo Fine gravemente ad obbligare. Spieghiamo l'uno e l'altro con esempio. Il Superiore comanda che il tal uscio tengasi chiuso: per quanto il comandi con formole obbligatorie, sarà sempre peccato leggiero la trasgressione, perchè per se stessa quella materia è di poca importanza. Ma se lo comandi per impedire qualche occasione prossima di peccato grave, allora per cagione di questo fine addivene un precetto, che obbliga sotto peccato mortale. Lo stesso dicasi di altri simili casi, quando può penetrarsi un qualche considerabile fine.

Nè viene a togliersi questa ora data spiegazione dalle parole di quel precetto fatto ai Frati Minori, di dover ubbidire ai Prelati in tuttociò, che non è contrario all' Anima e alla Regola: quasi con ciò si desse ai Superiori autorità di poter con ugual peso comandare in tutto. Perocchè hanno bensì con questo i nostri Superiori, l' autorità di ridurre in comando tutte le cose, che sono anche indifferenti, o che sono consigli e

libertà della stessa Regola ; ma sempre sulla norma , su di cui ogni Legge viene formata , cioè che conforme il peso delle cose tale sia il peso del comando . Io mi rifero poi a dire dell' economia , che dee ufarfi nell' imporre i comandi , (a) quando dei Prelati dell' Ordine avro discorso .

§. V.

Si scuopre la Disubbidienza .

IX. **Q**RA restando nell' Ubbidienza dei Sudditi conchiudo adunque , che tale e tanto sarà il loro peccato in disubbidire , quale e quanto grave si è il comando del Superiore . Se in tutte le cose hanno essi da ubbidire per vigore della Regola , in tutte le cose però , in cui non ubbidiscono al Superiore , vi farà sempre difetto o peccato . Se solo allora il Superiore non può comandare , quando volesse imporre qualche trasgressione della Legge di Dio o della Regola : solo allora il disubbidire farà senza colpa , quando l' ubbidire farebbe peccato . Bisogna però guardarsi in tali casi di non farsi scrupoloso a proprio interesse . „ Vi sono alcuni Sudditi (dice in „ un Sermone il nostro S. Padre) (b) i „ quali ingannati dall' amor proprio , „ in ogni comando che ricevano dal Superiore , che ripugni al loro genio o „ capriccio , subito vi vogliono trovare „ delle trasgressioni di Regola , e dei „ danni dell' Anima „ . Ma non occorre fare l' affettato . Solo allora , quando costa accertatamente la trasgressione della Legge di Dio o della Regola , si è sicuramente libero dall' ubbidire . Ma dove interviene del dubbio , dove può discorrersi probabilmente pro e contra , non v' è che dire : bisogna ubbidire , e uniformarsi al giudizio del Superiore ; perchè sta sempre la presunzione per lui di rettamente comandare , finchè accertatamente non apparisca il contrario . In ogni caso fallisca il Superiore nel comando , non fallirà mai il Suddito nell' umilmente ubbidire .

X. Ve ne sono degli altri (possiamo ben anche aggiugnere) i quali recalcitrano all' Ubbidienza , e pretendono di farlo

giustamente , perchè impongono la taccia al Superiore d' indiscreto , o per se stessi prendono il lamento di non potere aver mai una soddisfazione . La prima di queste due cause è da portarsi appunto al Tribunale di giustizia : ed ivi se veramente potrà provarsi , che il Superiore aggrava il Suddito sovra le sue forze , e sovra anche il rigore della vita Minorica , il Superiore certamente farà da condannarsi . Così se v. g. il Superiore comandasse al Suddito di digiunare in tutto l' anno , d' imprendere una fatica di viaggio o di lavoro , che promettesse la perdita della sanità : farebbe eroica l' Ubbidienza del Suddito , se ciecamente ubbidisse . Ma pure non essendo sempre in debito l' atto eroico , bisogna con ragione sculare il Suddito , se si arresta ; e dar il torto al Superiore , che dell' altrui soggezione si abusa . Ad ogni modo è da temersi bene spesso , che la troppa delicatezza del Suddito non sia quella , che fabbrichi nel Superiore la indiscretezza . Chi ha perduto lo Spirito proprio della sua Vocazione , non sa più amare il rigore della disciplina religiosa : amante solo della propria libertà , e del proprio comodo . N' avviene però , che se s' incontra in qualche Superiore , il quale zelante voglia quel rigore promuovere : subito la propria malnata delicatezza esaggera in mille modi le inconvenienze , e suggerisce tutte le ragioni per chiamare , e decantare quel Superiore qual Uomo duro , crudele , o almeno indiscreto . Si porti adunque con tali avvertenze la causa in Giudizio , e vedrassi , che il non ubbidire sul pretesto della indiscretezza altrui non è mai sicuro , se prima non è provata per evidente l' ingiustizia dell' aggravo .

Dove più suol pretendersi quasi con giustizia contro del Superiore , egli è , quando egli comanda qualche cosa contro la consuetudine o usanza antica e comune : Questa è cosa nuova (è facile che se gli sciami subito contra) gli altri non han fatto così , non si usà così . Dove discorreremo ai Superiori per avvertirli , rammenteremo loro questo gran tratto di prudenza insegnato da ogni Maestro di Morale e di Politica , cioè di sfuggire le novità per quanto

(a) in c. 10. Reg. (b) Lett. XVIII. §. 13.

quanto mai si possa; mentre vi è sempre dell' odioso in quello, che contraddice al sentimento e alla pratica comune. Ma parlando ora in valore di giustizia, han sempre tutto il torto i Sudditi in ripugnare alle ordinazioni del Prelato, per quanto abbiano a loro favore qualunque comune usanza. Contro una Legge morta è bensì vero che con una lunga consuetudine si acquista il diritto di esentarsene (o come parlano i Giuristi) si prescrive: ma contro la Legge viva, cioè contro chi ha sempre autorità di far comandi e precetti, non v'è uso o consuetudine, che possa prescrivere, cioè che possa togliere al Superiore l'autorità di far a suo modo ordini e disposizioni. Questa dottrina non è una qualunque opinione, ma un principio infalibile insegnato da tutti i Canoni: *Prescriptionem contra obedientiam non currere, Juris est certissimi*, dicono i Giuristi. E lo spiega la Glosa nel c. *irrefragabili de officio Jud. ord.* dove così a tutti s'intima: *Ut autem correctionis & reformationis officium libere valeant exercere, decernimus, ut executionem ipsorum nulla consuetudo vel appellatio valeat impedire.* Non l'usanza adunque, ma l'ubbidienza è quella, che ha da attendersi.

XI. L'altra Causa può anche più facilmente spedirsi nel solo tribunale dell' umano intendimento. Basta spiegare in giusto senso che voglia dire nel Religioso il pretendere soddisfazioni. Volere soddisfarsi egli è lo stesso, che volere fecondare il proprio genio, la propria inclinazione (diciamo più breve) egli è un voler fare la propria Volontà: come per il contrario il non avere Soddisfazione, egli è un non poter contentare il proprio appetito, il proprio volere. Che dice adunque il Religioso, quando pretende Soddisfazioni? Pretende che gli sia permesso di poter compiacere il proprio genio, di poter fare a suo modo, cioè di poter operare secondo la propria volontà. Or come può mai ciò pretendere senza distruggere il Voto fatto di Ubbidienza? Si disse consistere questo Voto nell' avere rinunziata la propria Volontà, per fare non più il proprio, ma il volere altrui. Dunque non potrà mai essere giustizia il pretendere Soddisfazioni, se questo altro non vuol dire che pre-

tendere di ripigliare il proprio arbitrio e volere. Sarà anzi sempre una schiettiissima ingiustizia, che ha tutto il sacrilego, perchè rompe un Voto fatto a Dio. Può esservi che si scusi, dicendo di non pretendere qualunque soddisfazione, ma solamente Soddisfazioni religiose. Bisognerebbe pregare chi così parla a spiegare, come mai possono combinarsi questi termini Soddisfazione e Religioso. Pretendere di fare il proprio volere, e farlo da Religioso, egli è un evidente contraddittorio: perchè Religioso altro non vuol dire se non un Uomo che in vigore di un Voto non ha più da pretendere il fare il proprio volere. Potrebbe però spiegarsi con benignità: cioè che vuol dirsi religioso l'atto, in cui vuol soddisfarsi, in quanto non disdice all'essere di Religioso. E in tal caso non si nega, che il Superiore non abbia appunto per prudenza e per soavità necessaria di governo da concedere un simile contento a chi gli sta soggetto. Ma si niegherà ben sempre che anche in tal senso possa il Religioso pretendere Soddisfazioni. E' lecito al Padrone di dar libertà al Servo, ma non si fa mai lecito al Servo di pretenderla. Può sospendere il Superiore Regolare il giogo dell' ubbidienza, ma non mai il Religioso Suddito può pretendere, che gli sia levato, nè lamentarsi d' esservi soggetto. Qui anche è da notarsi, che le Soddisfazioni non si pretendono se non da chi ha scemato in se lo Spirito del Signore, onde tanto più si fa evidente, che non può essere se non ingiusta la pretesione, giacchè si ricava da un fondo infetto.

S. VI.

Disubbidienze inorpellate;

XII. **N**ON vi ha dubbio che tali dottrine da tutti si capiscono, dove si tratti di scoperte Disubbidienze: così fossero capite nelle Disubbidienze inorpellate. Abbiam detto essere il Voto dell' Ubbidienza una Donazione fatta a Dio della propria Volontà; onde il disubbidire seguentemente sarà un togliere di mano al Superiore quella Volontà donata a Dio, per servirsi a suo modo. Ma appunto si è mai notato in quanti

modi si arriva a togliere, o a rubare? O si ruba sfacciatamente e alla scoperta, e chiamasi Rapina: ovvero nascostamente, e sotto questo e quel pretesto, e chiamasi Furto. Ma pur tanto nell'uno quanto nell'altro modo egli è un vero ingiusto rubare. Così però in materia dell'Ubbidienza, o il Suddito getta in faccia del Superiore un arditto non voglio: e questa è Rapina sacrilega, con cui viene espressamente a rompere il contratto fatto con Dio medesimo. O mostrando di non contraddire, pure scaltamente viene con bel modo a far sì e tanto, che gli riesce di sovvertire o d'ingannare il Superiore, e di arrivare però a far la propria volontà: ed ecco altro Furto sacrilego, meno audace sì, ma non di minor reato. Chi saprebbe però mai descrivere tutta l'arte di questi ingannevoli Rubatori? Ma non vi è cosa, che non se ne possa pretendere dottrina dal S. Padre.

XIII. Parlando egli dell'ubbidire diede una distinzione notabilissima, (a) in cui ognuno potesse farsi avvertito e cauto. Disse, che altro è operare per Ubbidienza, ed altro operare per impetrata Licenza. Allora è schietta Ubbidienza, quando il Prelato è quello, che senza essere prevenuto comanda, e il Suddito senza avere prevenuto ubbidisce. Ma se il Prelato condescende e permette al Suddito di fare ciò, che l'istesso Suddito ha richiesto, questa propriamente è Licenza. Or l'operare per Ubbidienza nel detto modo è sempre sicuro: l'operare per impetrata Licenza ha del sospetto, quando non sia una manifesta necessità, o un evidente maggior bene, che muova a fare la petizione: *Obedientiam igitur (ecco la sua decisione) tutiorem & meliorem judico Licentia, quia in ista aliquid propria voluntatis regnat, in illa solum Superioris preceptum impletur.* Quante belle dottrine alla pratica possono ricavarfi per proprio regolamento! Ma al proposito qui in queste Licenze si è, dove appunto quella detestata Arte fabbrica gli strumenti da carpir di mano al Superiore il poter far a proprio modo, e così ripigliarsi la Volontà già donata a Dio. Perocchè alcuni inventano necessità, o le esagerano al segno di non poter assolutamente a meno. Altri con lusinghe di prestati ser-

vigi, di regali, di belle maniere vogliono cattivarsi il Superiore a dar licenza. O pel contrario si fan tanto molesti, cruccio-si, o tempestano con tante dimande; che per ischivare un maggior male il Superiore è forzato a contentarli di quanto dimandano. Ed altri in fine non valendo da se stessi, si truovano Intercessori, e quando non trovanti nell'Ordine, vanno a cercarli anche nel Secolo, acciocchè con forti impegni ricavano per loro Licenze, che desiderano. Così fanno questi mentiti Religiosi. E poi dopo avere carpita in tali maniere la propria Volontà, han l'animo di lusingarsi e di dire, che questo e quello fanno colla dovuta dipendenza dai Superiori; e che sono sicuri, perchè hanno alla mano le Licenze. Inganno egli è questo da sciempiato, o anzi malizia della più sordida. Perocchè e chi non vede nei detti casi essere piuttosto il Superiore, il quale dipende dai Sudditi, mentre viene tirato a fare a loro modo? Chi non intende essere questo un giuocare d'inganni, per deludere l'Ubbidienza, non per eseguirla? Se aveste in mano cento carte, che vi dassero merito di Ubbidienza, non per questo infatti avete altro che il demerito di vera Disubbidienza: mentre l'ubbidire non è mai il cercare di fare il proprio, bensì il rassegnarsi a fare il volere altrui. Permette l'Ubbidienza nei casi ragionevoli il chiedere anche licenze; ma col patto di star pronto ad accettare tanto un Sì quanto un No dal Superiore. Però almeno in quello, che oltre ogni termine disdice, cioè in cercarsi per Intercessori Personaggi fuori dell'Ordine per ottenere dispense, uffizj, gradi, prelature nella Religione, o licenze da far viaggi, il Pontefice Clemente X. con sua Bolla, (b) come contro troppo audaci Ingannatori dell'Ubbidienza, fulmina sentenza di scomunica, privazione di uffizio e di gradi a quelli, che nella nostra Congregazione così malamente s'ingegnassero. Quando non vogliamo dire essere loro anzi fulminata da Dio medesimo la maledizione, dove pel Profeta disse (c) *Va qui descendunt in Egyptum ad auxilium.* Andiamo però a contentarci di tali portamenti.

S. VII.

Cede in male la Disubbidienza.

XIV. **R** Accontò lo stesso nostro S. Padre (a) di aver veduto un Frate (il quale appunto con mendicato pretesto si era sottratto dall' Ubbidienza) avere allora per giogo sul collo lo stesso Demonio, che l' opprimeva. Se questo non si vede all' aperta in tutti gli altri Disubbidienti, almeno troppo evidentemente si pruova, che simili forzate Licenze non possono arrivar mai a quietar l'animo di chi le ottiene, e niente fargli cadere in bene. E sappiamo il perchè? Perché tali Disubbidienti non hanno con se Iddio. Chi ubbidisce, siccome viene a seguir la volontà di Dio, così può assicurarsi di star egli con Dio, e Iddio con lui: onde ad ogni evento può fidatamente invocare ed ottenere il suo divino ajuto, giacchè Iddio è quello, che coll' Ubbidienza l' ha chiamato e voluto in quell' impiego, in quello stato, in quell' uffizio. Ma chi cerca di riuscire nelle proprie soddisfazioni col fare a suo modo, cerca altresì lo sfuggire di far la volontà di Dio; onde come fuori di Dio non può trovar pace, come anzi contrario a Dio non può fidarsi d' invocarlo ad assistergli nelle difficoltà; perchè Iddio sempre gli risponderà di non averlo egli chiamato e posto in quell' emergente, onde s' ajuti egli da se, giacchè da se ha voluto entrarvi. Egli è lo stesso caso degli Ebrei, quando questi di proprio parere vollero entrare nella Terra promessa avanti tempo: *Nolite ascendere*, lor disse Iddio, (b) *neque pugnetis, non enim sum vobiscum*. Vollerò pur essi far a loro modo, e provarono da Dio abbandono e dai Nemici strage: *Cumque reversi ploraretis coram Domino, non audivit vos, nec voci vestra voluit acquiescere*. Se val adunque prudenza anche circa il proprio interesse, quanto è meglio mantenere la donazione, che con tanta solennità si è fatta a Dio della propria Volontà, coll' ubbidire sinceramente, senza curare le proprie soddisfazioni, a cui in ogni modo si è giurato nella Professione di rinunziare.

S. VIII.

I nostri sono veri Prelati dell' Ordine.

XV. **C** I chiama in fine il P. Mercanzio ad una inaspettata quistione sul citato testo: (c) *Et alii Fratres teneantur Fratri Francisco & ejus Successoribus obedire*: qual sia cioè il vero Successore di S. Francesco, e quale però il vero Ordine dei Frati Minori; conchiudendo egli poi a favore del suo Ordine dell' Osservanza, e non ammettendo se non per ragione di privilegio i Conventuali e noi Cappuccini. Molto dice eruditamente, e vi impiega più della sesta parte della sua Spofizione; ma molto altresì argomenta ad arbitrio. Monsignor Lucci nel suo Libro delle Ragioni Storiche circa la precedenza dei Conventuali sovra gli Osservanti ha saputo molto bene dopo altri Scrittori snervare quegli argomenti. Ma io ho sempre detta questa una quistione affettata, di molte parole, e di poca sostanza; da disprezzarsi perciò, piuttostochè da dibatterli. Quanto può esservi di difficoltà, tutto è stato in comune favore appianato dai Pontefici: e in caso poi anche di dover cedere, nulla però si perderebbe. Ne parleremo noi per tanto, non per trattar quella quistione, ma anzi solo puramente per mostrarla inutile: nè per far ardir i Religiosi a disputarne, ma solo per capacitarli fondatamente, che senza alcun dubbio anche i nostri son veri Prelati dell' Ordine. (d) Vi sono Decreti troppo rigorosi della S. Sede, acciocchè non s' entri più in questa omai molesta disputa. Non vuole Ella dopo tante Costituzioni Pontificie, che l' uno si faccia emulo all' altro; ma o tutti intendano di godere comunemente questa desiderata Successione dal S. Padre, o se non si contentano di goder insieme, che come in una lite inutile tutti si tacciano.

XVI. Io dico adunque, che chi ha mente discreta, mai si farà ribrezzo, che l' Ordine Serafico abbia potuto dividersi in tre Capi, ne' quali però si mantenga l' unità dell' istesso Ordine. Il Mi-

C 2 randa

(a) *Opusc. S. P. Colloq. 35.* (b) *Deut. 1. 42.* (c) *in c. 1. tex. 3. & inc. 8. tex. 1.*(d) *Alex. VII. in In d. Libr. prohib. v. Inscriptiones & libri.*

randa in questo successo ha voluto trovarvi molti misteri. Ma il vero mistero si è, che così perpetuamente si vede l'adempimento della profezia del S. Padre : (a) quando disse, che nel suo Ordine nascerrebbero gli uni agli altri a meglio sempre osservare la Regola. Egli disegnò, è vero, quest'Ordine in una sola Fraternità vivente sotto un solo istesso Capo; ma v'è forse contraddizione, che questa Fraternità in tre rami si distinguesse senza perdere l'unità dell'origine? Vediamo nella stessa successione naturale, che da un Padre vengono tre Figliuoli, i quali diramansi in tre generazioni; ma in tal modo, che resti sempre un istessa Famiglia. Vediam pure da un solo stipite di Albero venire tre tronchi maestri, che diramansi a guisa di tre Alberi; ma cosicchè restino una sola Pianta. Or questo appunto è il nostro caso, di cui si vogliono far tante contese. Da principio fu l'Ordine come un solo tronco, che andava però buttando qualche germoglio di piccole Riforme: le quali poi in processo essendosi aumentate, indussero Leone Decimo a dividere quel tronco in due tronchi principali: ponendo cioè tutti i Riformati sotto un Generale col nome di Osservanti, e sotto altro Generale i non Riformati col nome di Conventuali. Certochè la Regola non dà a tutto l'Ordine, che un solo Capo o Generale; ma perchè suppone l'Ordine in un solo Corpo. Diamo che il S. Padre avesse discorso dei varj Corpi, in cui dovea il suo Ordine dividersi: a chi darà l'animo di provare, che egli vi avesse negati altrettanti Capi? Poco tempo dopo, cioè otto anni dopo, nella stessa Riforma degli Osservanti spuntò la nostra de' Cappuccini, la quale a maraviglia in brevissimo tempo si dilatò, quanto l'altre in molto tempo: ed ecco Paolo Quinto sul piede istesso di Leone Decimo tanta moltitudine ridurre sotto un proprio Generale. Qual gran difficoltà a vedere questa Congregazione de' Cappuccini spettante all'istessa pianta dell'Ordine Serafico? Ella non è nata fuori, ma dentro quell'Ordine; tantochè i migliori Soggetti degli Osser-

vanti concorsero a formarla, come i nostri e i loro Scrittori concordemente affermano. Ella ha avuta sempre per propria la Regola dei Frati Minori, e solo ha voluto distinguerli nel cercare di meglio osservarla. Ha usato quell'Abito, che ella ha giudicato essere il proprio veramente istituito dal S. Patriarca: chechè ne sia delle contese mosse contra. Qual altra ragione può desiderarsi, per intendervi la vera diramazione dell'istesso Ordine?

XVII. Ma il gran fallo (si dice) fu che appena nata andò a vivere sotto il Generale de' Conventuali. Ecco l'inutile quistione, che moltiplica parole e non difficoltà. Questo egli è un ricadere nel principio di già provato, cioè che tanto i Conventuali quanto gli Osservanti sono dell'Ordine de' Minori: onde stando la nostra Congregazione tanto sotto l'uno, quanto sotto l'altro Generale sempre restava all'Ordine unita. Attendansi di fatto tutte le Bolle di Leone Decimo circa la separazione de' Conventuali dagli Osservanti: e se non vuol scherzarsi di sofismi, una parola non si troverà, che mostri i Conventuali rigettati dall'Ordine. Anzi in quella famosa Bolla (b) *Ite & vos in vineam meam*, dove precisamente si fa la istituzione dei due Generali, chiama quel Pontefice tal suo Decreto non solo Dichiarazione, Istituzione, Invocazione, ma anche Unione e Incorporazione. Di più può ivi avvertirsi, che l'opera e l'intento del Pontefice a questo precisamente mirava: di fare che tutti insieme si riconoscessero della famiglia d'un istesso Padre, e di premere che piuttosto i Conventuali non alienassero, ma riconoscessero anche gli Osservanti per veri Frati Minori: (c) onde perciò fulmina loro scomunica, se li volessero chiamare Frati Minori di privilegio, o con altri nomi di riforme separate. So il gran punto, che qui si oppone (d) cioè che il Generale degli Osservanti fu in quella Bolla dichiarato dal Pontefice Generale di tutto l'Ordine dei Frati Minori; onde lo stesso Generale dei Conventuali dovea a lui essere subordinato, e da lui avere la conferma.

Ma

(a) v. *Leff. I. §. 7. n. 10.* (b) *Bullar. 23. §. 17.* (c) *Ibid. §. 14.* (d) v. *etiam Suarez de Relig. tom. 4. tr. 9. l. 1. c. 7. & 9.*

Ma appunto non v' ha di meglio per confermare il nostro intento . Perocchè se il Generale degli Osservanti avea a se soggetti i Conventuali con il loro Capo, dunque necessariamente i Conventuali s' intendevano lasciati dentro l' Ordine dei Minori : essendo cosa certa, che il Generale degli Osservanti non poteva avere a se soggetti se non Frati Minori . Lascio poi ad altri Scrittori, e particolarmente a Monsignor Lucci (a) il vanto di avere dimostrato, che quel titolo al Generale degli Osservanti è stato di puro nome, ma non mai ridotto in pratica, e perciò di niun effetto : mentre io tocco, come dissi, la quistione non per parlare, ma per far tutti tacere come di cosa inutile .

XVIII. Mi sono noti altri capi di accusa, che contro noi sono portati : come quello d' essere stati i Cappuccini chiamati Romiti da Clemente VII., l' altro d' avere Paolo V. asserito, che i Cappuccini non erano nel principio dell' Ordine, e cose simili . Ma io godo, che il recente dotto Scrittore Monsignor Lucci ci abbia tolta l' odiosità della risposta con un aggiustato parallelo tra gli Osservanti e noi Cappuccini, per cui e la quistione e i quistionanti potranno acchetarsi . „ Noi abbiamo „ nella Storia Franciscana (b) (dice „ egli) due uscimenti del tutto simili : uno degli Osservanti nell' anno „ 1368. usciti da' Conventuali, l' altro „ de' Cappuccini nell' anno 1525. usciti „ dagli Osservanti : *Reformatio Fratrum „ de Observantia exiit a Conventualibus ... „ de quibus exiit Congregatio Capuccinorum* . Così Emmanuele Roderico, „ e Lodovico Miranda Osservanti allegati . Il primo ad uscire da' Conventuali fu F. Paolo Trinci : il primo „ ad uscire dagli Osservanti fu F. Matteo da Bassi . F. Paolo con quattro o „ cinque Compagni si chiuse tra' monti di Brogliano : Matteo pur con pochi „ si chiuse tra' monti di Camerino . „ Con Paolo dopo qualche tempo si congiunse un buon numero de' Frati desiderosi di vivere nell' osservanza della „ Regola : con Matteo dopo qualche „ tempo andarono molti de' principali „ Osservanti nella Congregazione de'

„ Cappuccini . I Seguaci di Paolo furono chiamati nel loro principio *Fratres „ Eremitiorum* : i Seguaci di Matteo „ *Eremiti di S. Francesco* . Paolo dopo „ molti anni si ritirò e morì in Foligno tra' Conventuali : Matteo si ritirò e morì in Vinegia tra gli Osservanti . Gli Osservanti pochi in principio, or dilatati per tutto il Mondo : i Cappuccini pochi in principio, „ pur distesi per tutto l' Orbe . Gli Osservanti finalmente del tutto separaronsi dall' ubbidienza dei Conventuali, ottenendo il proprio Generale da „ Leone X. : e i Cappuccini del tutto „ separaronsi dagli Osservanti, ottenendo il proprio Generale da Clemente „ VIII. Ora i Cappuccini prima di uscire dagli Osservanti non erano „ Cappuccini, ma Osservanti ; di poi „ si partirono dall' osservanza, e fecero la Congregazione de' Cappuccini non istituita da S. Francesco : „ *Tempore S. Francisci minime instituti* . „ Dunque gli Osservanti prima d' uscire dai Conventuali non erano Osservanti, ma Conventuali ; e di poi „ partiti da Conventuali fecero la Congregazione degli Osservanti, e però „ nè anche questi possono concepirsi istituiti a tempo di S. Francesco . „ Così il detto Scrittore, il quale poi abbondantemente pruova quanto dice . Basta adunque questo per godere tutti insieme senza contese un uguale successione dal Serafico Patriarca . Se dasse poi dell' ammirazione il nome di Romiti, ottenuto nel principio dalle principali Riforme dell' Ordine : chi è capace della Storia Franciscana, saprà dire, che l' istesso S. Padre nel corpo dei Frati Minori ebbe intenzione che molti si dassero alla vita eremitica : come altri doveano darli alle prediche e alla vita attiva regolare . Legasi infatti tra gli Opuscoli del S. Padre la terza Conferenza, e vi si troverà in breve come una Regola per i Frati Minori Romiti, i quali però inquanto all' Ordine niente erano differenti dagli altri . Se inoltre sembra dura l' espressione di Paolo Quinto, che i Cappuccini non fossero al tempo di S. Francesco : avvertasi che egli vuol dire nominatamente questa tale Congregazione così chiamata :

(a) Lucci cit. c. ult. (b) Lucci cit. c. 2.

mentre per altro chiaramente ivi pure egli diffinisce, (a) *Fratres Capuccinos esse vere Fratres Minores*. Così tanto più espressamente Urbano VIII. su quella clausola appunto di Paolo Quinto: (b) *Nos attentius considerantes eorundem Fratrum Capuccinorum originem, seu principium illorum esse realiter & cum effectu computandum a tempore primava & originalis institutionis Regula Seraphica ... re prius per Venerabiles Fratres nostros S. R. Ecclesie Cardinales negotiis Regularium prepositos mature discussa: de eorundem Cardinalium consilio, Fratres Capuccinos fuisse & esse ex vera & nunquam interrupta linea, ac veros & indubitatos Fratres Ordinis S. Francisci ... decernimus & declaramus*. La qual Bolla contro i cavillos nuovamente è stata dichiarata e confermata da Clemente XII. (c) Con simili formole furono pur difesi gli Osservanti da Leone Decimo, e forse di minor nerbo, come può farsene il paragone. Abbia pazienza adunque chi gode di farsi Avversario, giacchè il parlare a nulla serve, o serve anzi solo ad incorrere nelle Censure da quelle Bolle fulminate.

XIX. Il Marcanzio, che ci vorrebbe pur diseredati, cita di più vari passi del nostro Annalista il P. Zaccaria Boverio: il quale ora disse essere il nostro Ordine come Melchisedecco, cioè senza Padre e Madre, e senza genealogia: ora protestò essere stato dimembrato dal restante dell' Ordine de' Minori, e cose simili. Ma anche qui farebbesi quel venerato Scrittore fatto più di onore in passarla tacendo. Perocchè chi non è tocco da

pregiudizio, intende ben subito quella comparazione con Melchisedecco essere un sale oratorio, di cui quell' eloquente Annalista abbonda, per venir a dire in sostanza: che la Riforma dei Cappuccini è stata uno di quei tratti promessi dal S. Padre, quando mancastero i veri Osservatori della sua Regola; cioè che ne nascerebbero dei nuovi, e non si saprebbe dove e come. Infatti questa Riforma, tanto poi commendata dalla S. Sede, uno la promise colla forma dell' Abito, cioè il B. Matteo da Bascio; e poi se ne esentò coll' andare pel mondo a predicare. Un altro la fé nascere e la nutrí fra mille contraddizioni, cioè F. Lodovico da Fossombrone; e poi preso da superbia qual altro F. Elia morí fuori dell' Ordine. Presa la forma di Religione, venne un malnato Vicario Generale a screditarla con errori, cioè Bernardino da Siena, E pur ciò tutto non ostante, senza quasi saperse il come, venne, crebbe, e a maraviglia si dilatò per tutto il mondo. Invece adunque di contraddire dee ammirarsi la divina Provvidenza. Circa poi lo smembramento ed altre simili frasi, queste altro non vogliono dire se non la gran distinzione fatta sovra tutte l'altre alla nostra Riforma, di avere nell' Ordine e Corpo e Capo distinto. Così anche dalla fiacchezza delle opposizioni appare, che tutta questa lite come inutile è da sopprimerfi per ogni riguardo: e che tutti godendo la vera successione dal S. Padre, tutti anche abbiamo veri Prelati, a cui in tutto e per tutto per vigore della Regola dobbiamo ubbidire.

L E Z I O N E IV.

Della Ricezione all' Ordine.

Si qui voluerint hanc Vitam accipere, & venerint ad Fratres nostros, mittant eos ad suos Ministris Provinciales, &c. Cap. 2.

Comincia qui propriamente il S. Legislatore a descrivere la Regola de' Frati Minori, se già ne aveva fatto nel primo Capitolo come un

breve sommario: e comincia perciò a dire della Ricezione al suo Ordine, che è la prima pietra da ben ponderatamente gettarsi nella fabbrica di qualunque

(a) *Paul. V. Const. Eccles. Milit.* (b) *Urb. VIII. Const. 68. Salvatoris.* (c) *Clem. XII. Const. Ea qua*

regolare Istituto. Giova il gustare adagio tutte le parole, perchè tutte in verità sono assai succose.

S. I.

Si aspetti piuttosto, e non si cerchi.

I. **E** Gli primieramente dice: „ Se alcuni vorranno ricevere questa Vita, e verranno a' nostri Frati: „ e vuol dire, che questo regolarmente ha da essere l'andamento in ricevere Secolari all'Ordine; aspettare cioè, che essi stessi per ispirazione del Signore si muovano, e vengano a' nostri Religiosi a dimandare e a fare istanza per essere ricevuti. Così può assicurarsi esser eglino allora frutti buoni e maturi, che spontaneamente cadono; e non duri e acerbi, che per forza si spiccano: così restano tantopiù obbligati di servire a Dio, quantopiù liberamente sono da se stessi venuti: e così infine non potranno mai far insulto alla Religione d'essere Profeliti ricercati, quando sonosi essi offerti, chiamati solo dal Signore. Non voglio però con questo arrivar a dire, che sia assolutamente vizioso l'indurre Secolari a farsi Religiosi: perocchè essendo la Vita religiosa un atto di virtù, e di virtù eroica, chi a quella altri persuade e induce, non può se non virtuosamente operare. Dico solamente, che inquanto alla propria Religione è cosa più prudente e sicura il non mostrare questo interesse: e che se è bene l'indurre quei del Secolo ad abbracciare la Vita religiosa in universale, non sempre sarà bene l'indurli a una Religione in particolare, e massime difficile ed austera come è la nostra. E poi guai a quella religione, in cui bisogna che i Religiosi vadano a circuire i paesi per trovarsi Profeliti: egli è segno, che siccome quando la Religione è in fiore, corrono mossi dalla sua fragranza i Secolari a dimandare l'abito; così allorchè sono anzi i Religiosi, che corrono a trovar Secolari per dar loro l'abito, è segno, disse, che la Religione non ha più odore da far sentire, e da invogliare le Anime. Non v' inquietate (diceva a' suoi Frati il S. Padre) (a) badate pur voi a perfezionar-

vi nella vostra vocazione; del resto v' accerto che verranno, correranno al vostro odore da ogni parte Secolari e Nobili a moltiplicare l'Ordine. In mancanza adunque di Concorrenti può farsi querela, è vero, della poca voglia nei Secolari di abbracciarsi alla Vita religiosa: ma prima bisogna piangere la sterilità della Vita religiosa, che non fa più loro far venire quella santa voglia.

S. II.

A chi tocchi l'acceder all'Ordine.

II. **P**osto però che alcuno venga a chiedere d'essere ricevuto all'Ordine, vuole il S. Padre, che i Frati lo mandino a i loro Ministri Provinciali, come a quelli, cui ha da essere propria una tale autorità di ricevere all'Ordine: *Mittant eos ad suos Ministros Provinciales, quibus solummodo, & non aliis, recipiendi Fratres licentia concedatur.* In queste parole alcuni hanno voluto trovarvi un positivo precetto: che i Frati cioè sieno obbligati di mandare i Postulanti ai loro Provinciali. Ma a parlar naturalmente e con proprietà, qui non altro si vuol dire, se non che i soli Ministri Provinciali sieno quelli, i quali abbiano autorità di ricevere all'Ordine: onde in caso che vengano Secolari dai Frati a dimandare per essere ricevuti, questi non li possano ricevere; ma il loro fatto sia solamente il mandarli da chi li può ricevere. Sicchè il precetto bensì vi è, ma solo negativo, cioè che i Frati non possano ricevere all'Ordine; ma non già il positivo, che i Frati sieno obbligati di mandare o indirizzare i Postulanti ai Ministri. Più in breve dissero què i quattro Maestri ed Ugone: il dover mandare i Postulanti ai Ministri è una istruzione del come diportarsi in quel caso, non è un precetto. E se Clemente V. ha detto poi, che tuttocio, che nella Regola spetta alla ricezione e professione dei Novizj, si abbia per equipollente precetto, ottimamente si salvano le citate parole della Regola nel solo precetto negativo spiegato.

III. Vogliono adunque colle dette parole

(a) v. Collat. S. P. 1. & 2.

role escludersi tutti i Frati, di qualunque carattere o grado sieno, dal ricevere Secolari all' Ordine; e come cosa assai gelosa, si vuole solo commettere a chi si suppone sovra ogni altro di grave assennatezza. Chi sono però questi scielti? La Regola nomina i Ministri Provinciali. Ma pure perchè si dice, non che tali Ministri abbiano autorità, ma che sia loro conceduta licenza, *Quibus solummodo licentia concedatur*: perciò fin dal principio dell' Ordine fu questo un punto di grande ansietà. Certo Gregorio IX. (a) spiegò, che solo il Generale tal autorità avesse di ricevere all' Ordine, e che a lui perciò toccasse di darne licenza ai Provinciali, conforme gli pareva. I quattro Maestri (b) quasi si lamentarono essere questa una restrizione, non una dichiarazione del testo: *In quo articulo videtur expositum intellectum Regulae coarctare*. Ed Ugone (c) egregiamente spiegò, che quella frase *Quibus solummodo licentia concedatur*, ella è simile all' altra di questo stesso Capitolo, dove si dice, che abbiano licenza i Ministri di mandare per consiglio i Novizj ad alcuni, che temono Iddio, *Licentiam habeant Ministri mittendi eos &c.*: cioè non che i Ministri aspettar debbano da altri una tale licenza, ma s' intenda, che per vigore della Regola avrà loro da toccare una tale licenza o autorità a differenza degli altri Frati: *Quodam loquendi modo typico, & multum typico* (così quel dotto Spositore) *per verbum futurum praesens jam data licentia designatur*. Sic igitur dictum est, *Recipiendi licentia concedatur, ut sint verba huiusmodi concedentis licentiam*. Infatti ben tosto Innocenzo IV. e Alessandro IV. (d) riportarono tale autorità nei Ministri Provinciali. Ma avendo quelli come ampliata una grazia di privilegio, Niccolò III. poi spiegando il testo con tutta agguisrezza letterale decise con statuto, che tal autorità di ricevere all' Ordine fosse ordinaria tanto nel Generale, quanto nei Provinciali; ma con questo, che il Generale potesse secondo il suo arbitrio restringere ai Provinciali tale facoltà: (e) *Concedimus, & praesenti*

statuto firmamus, licere non solum Generali, sed etiam Provincialibus Ministris personas fugientes a saeculo in Fratres recipere: quae Ministrorum Provincialium licentia per ipsum Generalem, sicut expedire viderit, possit arctari. Soggiugne poi, che tal licenza di ricevere all' Ordine non s' intende essere nei Vicarj Provinciali (lo stesso è dei Commissarj) quando i Provinciali nominatamente loro non la commettono. Non s' intende però questo di chi dopo la morte del Provinciale resta al governo della Provincia, perchè questi è Persona indipendente, come lo stesso Provinciale, quando era vivente. Tanta adunque è la gelosia di chi abbia a ricevere all' Ordine: onde benchè consenta il detto Niccolò III., che i Provinciali possano delegare tale facoltà non solo ai detti Vicarj, ma ancora ad altri Religiosi, pure così preme perchè si faccia con tutta consideratezza: *Caveant tamen ipsi Provinciales quod hoc non indiscrete, non passim, sed sic considerate committant; ut illos, quibus hoc committi contigerit, fidelibus consiliis fulciant: quae omnia discrete procedant*.

IV. Per altro poi è da notarsi, che questa disposizione a favore della sola persona del Provinciale ella è esorbitante dal Jus comune: (f) mentre nei Canonici si vuole, che tali negozj si trattino dai Prelati sempre insieme col Capitolo. Ma non per questo viene essa a cessare. Potrebbe però dirsi, che molto vi derogò Sisto Quinto, quando nella sua Costituzione *Cum de omnibus* determinò per tutti gli Ordini Regulari, che la ricezione dei Novizj si facesse nel Capitolo Generale o Provinciale: ovvero siccome lo stesso Pontefice moderò coll' altra Bolla *Ad Romanum spectat*, almeno colla consulta di tre Superiori o Religiosi più gravi di qualche Monastero. Il che non tolse, ma confermò Gregorio Quartodecimo nella sua Rivocatoria *Circumspecta*, e Clemente Ottavo ne' suoi Decreti seguenti alla Bolla *In suprema*. Ma pur è vero con tutto questo, che i Canonisti non sapendo trovare una inevitabile necessità di tale consultazione, conchiudono do-

versi

(a) *Quo elongati ar. 4.* (b) *4. Mag. in Reg. bic.* (c) *Hugo in Reg. bic.* (d) *Innoc. IV. & Alex. IV. Ordinem vestrum.* (e) *c. Exiit. De verbor. sign. in 6. §. Verum quia.*

(f) *c. Quando de his qua sunt a Praelat. & Gloss. in c. final. de Reg. Jur. in 6.*

verfi in ciò offervare la confuetudine in qualunque Ordine introdotta. (a) Per noi Cappuccini vi ha un *Viva vocis oraculum* del detto Gregorio Quartodecimo, (b) autenticato con lettera del Cardinale Santa-Severina Protettore, con cui fi ha facoltà nell'Ordine di ricevere all' Abito in qualsivoglia tempo: benchè ed ivi fia efpreffa la confulta da farfi con tre o quattro gravi Religiofi del Monaftero.

§. III.

Cautela nel ricevere all'Ordine.

V. Dopo fiffata nei Miniftri l'autorità di ricevere all'Ordine, fiegue la Regola in raccomandare ai detti Miniftri lo fcoprire come e quanto fieno idonei quelli, che dimandano d'efere ricevuti: *Miniftri vero diligenter examinent*. Troppo è fublime queffa Vocazione, onde troppo anche importa il conofcere ben di faccia ognuno, avanti di aprirgli la porta all'ingreffo. (c) Scopri il S. Padre un certo Conciliabolo fatto dai Demoni, congregati affine di trovare il modo di mettere in ruina la fua Religione dei Minori: e raccontò, che il partito più applaudito fra quei maligni Spiriti era ftato queffo, di far ammettere inconfideratamente tra i Minori Nobili, *litterarios Magiftros, & Puerulos*. Premeva egli perciò fin d'allora con i Prelati di non arreffarfi alla nobiltà dei natali di alcuno, fe infieme non fi fcopriva uno fpirito rifoluto di umiliarfi di non cedere al luftro d'Uomini letterati, fe queffo non mostravano voglia di attendere alla fcienza de' Santi: e nei Giovanetti di pefar bene la compleffione, acciocchè non la Religione ad effi, ma effi alla Religione aveffero ad accomodarfi. Con queffe tre fpezie di Perfone vuole però raccomandarfì la ponderatezza di tutti i Soggetti, che fi prefentano: acciocchè la Religione non fi faccia un popolo, che crefca di gente, ma non di perfezione. Anche i fovraccennati Sommi Pontefici, i quali ebbero diligenza per la buona riufcita degli Or-

dini Regolari, queffo nominatamente raccomandarono: di fare cioè ben diligente perquifizione della vita, de' cofumi, e di ogni fatto e abilità di tali Poftulanti. Ecco come l'efpreffe fino il citato Innocenzo Quarto: *Non tamen expedit converti volentes indifferenter admitti; fed illos tantum, qui fuffragantibus eis litteratura, & aliis laudabiliibus circumftantiis, poffint utiles efse Ordini, fibique per vita meritum, & aliis proficere per exemplum*. Infomma ogni buona ragione, ed ogni proprio ragionevole interefse richiede l'effere in ciò ben follecito, per non averfene poi troppo tardi a pentire.

VI. Diceva poi il S. Padre nella fua prima Regola, (d) che tali Poftulanti dai Religiofi e dai Miniftri doveano efere accolti con tutta benignità, per far loro animo: ed altri han voluto dire, (e) che loro fi doveva piuttosto un freddo incontro, il che è conforme al fentimento della Regola di S. Benedetto. (f) E l'uno e l'altro può accordarfì colla difcrezione. La benignità fi vuole, per mostrare che fi vive nell'Ordine una vita praticabile. La freddezza, per far intendere che la Religione non è in cafo di reftar obbligata all'ingreffo di alcuno. Un parlar foave fa fempre del bene. Il far vedere la verità con tutta franchezza toglierà ai Poftulanti la fcufa di non aver faputo ciò, che erano per venire a fare nella Religione. Certo nelle memorie dell'Ordine abbiamo fimili freddi, e anzi afpri incontri, che fatti a tempo riufcirono di maraviglioso profitto. E il S. Patriarca (g) così colle bravate levò la mafchera a un Giovane Lucchefe, il quale con finte lagrime veniva per ingannare la Religione. Nel Compendio del noftro P. Luigi Parifienfe fi truova una formola d'Interrogatorio da farfi a chi dimanda l'Abito: ma infomma egli è di ciò, che fi ordina nella Regola, nelle Coftituzioni, e nei Canonì, o che detta la prudenza fecondo la condizione delle Perfone.

§. IV.

(a) v. Rotar. tom. 1. l. 2. c. 4. punèl. 1. n. 11. (b) v. Bullar. Capuccinor. tom. 1. fub Greg. XIV. pag. 43. (c) Wading. ad an. 1219. n. 19. (d) Reg. 1. c. 2. (e) Ludov. Parifien. in Reg. bic. (f) Reg. S. Benedic. c. 18. (g) v. Pifan. l. 2. confor. 6.

S. IV.

Condizioni richieste dalla Regola.

VII. **E**cco pertanto ciò, in cui il S. Padre espressamente vuole, e comanda con positivo precetto, si esaminino i Postulanti, lasciando il resto alla prudenza dei Ministri, e alla costanza dei Soggetti. Primo circa la Fede Cattolica ed i Sacramenti della Chiesa: *Ministri vero diligenter examinent eos de Fide catholica, & de ecclesiasticis Sacramentis: & si hac omnia credant, & velint ea fideliter confiteri, & usque in finem firmiter observare.* Perchè però ogni Esame egli è un investigare affine di conoscere ciò, che non si sa, o di che può dubitarsene: perciò l'esame delle dette cose farà necessarissimo in que' Paesi, dove regna l'eresia, o con quelle Persone le quali in que' Paesi hanno viaggiato. Ma con chi vive in cattolici domestici paesi, quasi farebbe un torto il fare simile interrogazione: perchè ha da supporre, che con tutto il restante del popolo si accordi quietamente nella cattolica Fede: *Noti non sunt examinandi* (dice perciò la Glossa) (a) *sed tantum ignoti.* Similmente con chi ha da supporre sufficientemente addottrinato nelle cose della Fede, è superfluo il fargli recitare il Simbolo, e gli altri elementi catechistici: ma con chi o per la rozzezza o per la semplicità può dubitarsene, troppo è necessario il chiedergli tali recite. Perocchè il lasciare ciò può far piangere poscia la Religione, di avere cioè qualche Religioso destinato alla Perfezione, il quale non sappia la Dottrina Cristiana.

VIII. In secondo luogo vuole si esaminino circa lo stato libero: *Et si uxores non habeant.* E in caso che abbiano moglie, non permette si dia loro l'Abito, se prima la moglie non sia entrata in un monastero, o non abbiano colla licenza dell' Ordinario data ad essa licenza di vivere segregata, ma col voto di castità, e con essere in una età, di cui non possa nascere sospetto: *Vel si habent, & jam monasterium intraverint uxores, vel licentiam eis dederint aucto-*

ritate Diocesani Episcopi, voto continentiam emisso; & illius aetatis sint uxores, quod non possit de eis oriri suspicio. Tali condizioni pure sono richieste dai Canonici. (b) Ed è da avvertire, che qui si parla di Matrimonio consumato. Perocchè chi avesse contratti solamente gli Sponsali, o fosse stato in Matrimonio solamente rato; siccome in tali casi la Sposa, che resta, può dopo la professione dello Sposo passare ad altre nozze, così tale Sposo, per essere ammesso nell' Ordine, non dovrebbe obbligarsi alle dette cautele. In buona Morale un Marito può abbandonare con le cautele de' Canonici la Moglie adultera, e validamente professare in qualche Ordine regolare; onde in tal caso siccome è sciolto il Matrimonio almeno *quoad thorum*, non pare fosse da obbligarsi un tal Uomo alle accennate condizioni circa la moglie: mentre la disposizione della Regola è come quella del Jus comune; cioè di sciogliere onestamente e sicuramente un Matrimonio, che stringa i Contraenti, non che sia già disciolto. Tuttavia per onestà anche rispettivamente alla Religione, vorrebbe la prudenza che se ne assicurasse in un qualche simile modo.

S. V.

Del dispensare la roba a' Poveri.

IX. **F**inalmente si comanda ai Prelati il dire ai Postulanti le parole del Vangelo, che abbiano cioè da dispensare i loro beni ai Poveri: *Dicent illis verbum sancti Evangelii, quod vadant & vendant omnia sua, & eas studeant pauperibus erogare.* Questo è obbligo preciso imposto ai Ministri di dirlo, e insinuarlo; ma oltre di ciò alcuni Sponsatori hanno voluto intendere, vi sia altresì l'obbligo nei Postulanti di ciò fare; talchè se non dassero, potendo, i lor beni ai Poveri, peccerebbero. Ma certo che vi ha dell' indiscreto rigore in questo carico. Il comandare che si dica, propriamente non è un comandare che si faccia. Potrebbe esserlo però, quando e chi ha da dire e chi ha da fare fossero soggetti: come un Padrone, il quale comanda.

(a) *Gloss. in c. Nullus examinetur d. 24.* (b) *c. Cum sis. De Conjugat. Convers.*

di a un suo Servo di dire a un altro Servo che lavori, viene ad obbligare e l' uno a dire, e l' altro a lavorare. Ma chi non ha professata ancora la Regola de' Frati Minori, può mai dirsi soggetto ad essa Regola, talchè da quella possa in rigore restar obbligato? Non è soggetto no (rispondono que' contrarij Scrittori col nostro Padre Santi Romano) ma volendo venire alla Religione per professare la Povertà vangelica, dee avervi la dovuta disposizione, la quale è di dare i suoi beni ai Poveri. E perciò si dice in Jure: (a) *Qui vult aliquid, debet velle aliud sine quo id esse non potest*. Così uno non è obbligato di celebrare la Messa, ma volendo celebrarla, dee andarvi colla dovuta disposizione. Si appunto, quando così pure il dispensare i beni ai Poveri fosse una disposizione talmente necessaria alla Povertà vangelica, che ne divenisse una condizione inevitabile. Ma questo donde si pruova? Potranno portarsi testi del Vangelo, e de' Santi Padri, che la lodano e la dicono un principio a ben intradarli; ma una parola che mostri questa una condizione essenziale alla sostanza della vangelica Povertà non potrà citarsi. La sostanza della Povertà vangelica e religiosa importa precisamente lo spropriarsi di tutto: e però tutte le condizioni, che servono a ciò, che vuol dire spropriarsi, faranno in essa come necessarie contenute. Or il dar i suoi beni ai Poveri non è una tale necessaria inevitabile condizione: perchè tanto se ne spropria chi li dà ai Poveri, quanto chi li lascia agli Amici o ai Parenti, purchè per se non li tenga. Altrimenti poi se non è ciò vero, non solo chi entra nel nostro, ma chi entra in qualunque altro Ordine, sarà così obbligato di dare la roba ai Poveri: perchè tutti entrano a professare essenzialmente la Povertà vangelica. E pure chi ha mai immaginato negli altri Ordini una tale necessità?

Insomma poi egli è più da farsi conto del testo e dell' intenzione della Regola, che delle opinioni. Vuole in questo Capitolo il S. Padre introdurre a professare per obbligo la vita vangelica, come egli la istituì nella Regola; e

però anche prima di obbligare vuole avvezzare i Postulanti, come per provarli, ai consigli vangelici. Dice perciò, non che debbano dare, ma che cerchino e studino di dare, *Studeant*: o come diceva nella prima Regola, (b) *Si vult, & potest spiritualiter & sine impedimento, vendat omnia sua, & studeat Pauperibus erogare*. Se non possono (soggiugne poi egli qui) perchè i loro beni per esempio son dovuti de jure ai Parenti, basterà loro presso il Signore la buona volontà: *Quod si facere non potuerint, sufficit eis bona voluntas*. Ma se possono, l'han da fare, se è vero che amino d'abbracciarsi alla vita vangelica. Però facendolo, si abbiano per questo ben disposti, e si accettino all' Ordine: non lo facendo, e si abbiano per sospetti e indegni d'entrare a professare la Povertà tanto disinteressata de' Frati Minori, e perciò si discaccino. Questo è tutto il rigore e tutta la necessità di dispensare i proprj beni ai Poveri, in chi ha da essere ricevuto a professare questa Regola. Infatti così disse lo stesso S. Padre, (c) e così fece con uno, il quale aveva ai Parenti lasciata la roba. Andate (gli disse) perchè così voi non siete uscito dalla vostra cognazione e dalla casa di vostro Padre. Non merita di venire ad unirsi ai Poveri di Cristo, chi ha defraudato di limosine i Poveri. Avete cominciato dalla carne, e questo non può essere se non un ruinoso fondamento per la fabbrica spirituale nella Religione. Andate pe' fatti vostri. Basta ben anche questa esclusiva senza inventar preceppi, per fare necessaria la dispensa della roba ai Poveri.

§. VI.

Condizioni richieste dai Canonici.

X. Oltre le condizioni accennate dalla Regola, altre vi ha richieste dal Jus comune per essere ammesso in qualunque Ordine. La Prima è l'essere libero di condizione, e però gli Schiavi non vagliono ad obbligarsi in Religione, perchè non sono di proprio arbitrio. La Seconda che non solo per condizione, ma anche per elezione si

(a) c. Praterca. De Offic. Deleg. (b) Reg. 1. c. 2. (c) S. Bonav. Legen. S. P. c. 7.

fia libero nell'entrare a professar la vita religiosa: onde chi fosse forzato per violenza o per grave timore, non ha da ammetterfi come inabile al contratto colla Religione. Di ciò ne tornerà il discorso altrove. La Terza che non si abbia Dignità o Prelatura, che obblighi: onde un Vescovo non può entrare in Religione senza licenza del Pontefice, e un Parroco senza licenza del Vescovo. La Quarta che non siaficemo di mente o furioso, mentre non può supporre abilità alla elezione di uno stato così considerabile. La Quinta che siavi la competente età: e quale questa età abbia da essere, noi lo diremo, dove vedremo vestire e professare il Novizio Religioso. La Sesta condizione si è, che non si abbiano debiti da pagare. Sisto Quinto (a) altra volta citato annullava la professione, se un Debitore professasse in qualunque Ordine. Ma fu poi tolto un tal rigore da Clemente Ottavo, (b) il quale lasciò solamente le pene da Sisto stabilite contro i Prelati regolari, che tali Debitori ammettessero; obbligandoli perciò ad interrogar ognuno, se abbia debiti, prima di dar l'Abito, e di ammettere alla Professione.

XI. Da un gran che dire ai Morali, se un Debitore, il quale sia pur arrivato a professare, sia tenuto pagar i debiti fatti avanti di entrare nella Religione. Ma se v'ha luogo fra tanto contendere, io dirò, che per finirla uopo sarebbe il considerare qual Soggetto sia un Religioso. Un Uomo cioè, il quale ha rinunciato ad ogni bene del mondo, che avesse o potesse avere; spogliato perciò non solo, ma fattosi incapace di qualunque dominio o proprietà, talchè può dirsi ridotto ad essere fuori d'ogni interesse umano. E quest'Uomo poi ha da essere richiamato dopo la Professione come addietro, per tornar a badare a ciò, a cui aveva prima rinunciato, affine di soddisfare chi con lui pretende di proprietà e di dominio? Io nol so immaginare. Sono acute le ragioni in contrario, che esagerano il debito della roba altrui: ma se vale il dirlo, fanno troppo di onore all'interesse temporale in faccia del grand'atto della religiosa Professione. Infatti poi soltantochè nel Se-

colo un Debitore viene a rinunziare tutti i suoi beni, benchè questi non possano giugnere a pagar tutti i Creditori: si dice, che egli gode il beneficio della Legge, e che resta assoluto ulteriormente di pagare i debiti. E uno poscia, il quale nella Professione rinunzia fino la possibilità di potere avere in proprietà la roba del mondo, non ha da godere con tanto maggior motivo per ogni Legge l'assoluzione? Peccò egli, quando entrò a professare prima di pagare i debiti, mentre non ha da farsi un atto di perfezione con pregiudizio altrui. Ma professato che abbia, egli a suo grande e maggior costo si è reso una Persona non più abile ad essere costretta dalle Leggi dei possessi o dei dominj, perchè totalmente da queste cose n'è uscito fuori. Quelli, che dir vogliono essere adunque obbligata a pagare i Creditori la Religione, che l'ha ricevuto, bisognerebbe mostrassero bene donde ha da cominciare quest'obbligo: e per mostrarlo, bisognerebbe far vedere una qualche eredità di roba del Debitore, che fosse ad essa passata insieme col peso dei debiti. Ma finchè non può accennarsi se non la persona del Religioso soggetto alla Religione: è un'ingiustizia il voler caricare di un incomodo la Religione, la quale dalla ricezione di tal Soggetto non ha ricevuto alcuno comodo, ma solo l'aggravio di avere a mantenerlo.

§. VII.

Altri impedimenti Canonici.

XII. **R** Egistriamo qui infine ogni altro, il quale possa avere secondo i Canonici impedimento all'ingresso della Religione. Gli Scomunicati di scomunica maggiore sono esclusi dal vestir abito religioso e dal professare: nè importa che sieno tollerati o non vitandi, perchè per quanto d'agevolezza sia stato a questi tali usato pei Decreti pontifizj, non mai però loro è stata conceduta colla Chiesa tanta confidenza, di salire ai gradi più santi della Gerarchia Ecclesiastica, qual è la Religione. Lo stesso ha da dirsi di chiunque è legato da qualche altra grave censura; mea-

(a) *Six. V. Const. Cum de omnib.* (b) *Clem. VIII. Const. In suprema.*

mentre chi comè nimico è censurato dalla Chiesa, è indegno d' essere accolto qual uno de' più diletti Figli di essa. Peggerebbe però gravemente chiunque ogni tale censurato ammettesse all' Ordine. Ma un tale professerebbe egli poi validamente? Bisogna dire di sì: e non per altra ragione, se non perchè non v' è Canone o Bolla, che una tale Professione invalidi. L' Irregularità poscia essendo non Censura, ma inabilità agli Ordini, o truova facilmente nei Prelati regolari privilegi da essere tolta, o lascia almeno speranza di poter ottenere dalla S. Sede la dispensa: o se tuttocio non può sperare, almeno non è opposta alla Professione religiosa, bensì solo al potere ricevere i sacri Ordini.

XIII. Gl' Infami, i quali per i Canonici sono indegni di qualunque grado od onore nella Chiesa, essi pure sono fatti indegni di entrare nella Religione, la quale nella Gerarchia Ecclesiastica certamente si conta per un ordine o grado, non meno umile che onorato. Si cerchino presso i Canonisti tutti i capi, per cui uno può essere avuto per Infame *aut ex jure aut ex facto*: e per ognuno di questi capi ha da darsi l' esclusiva. V' ha dell' Infamia per cagione di condizione o di ufizio, come è l' ufizio del Carnefice, del Birro ec.: e per questo capo nasce pur l' indegnità di vestir abito religioso. E torna certamente ai Prelati dell' Ordine il guardarsi da tali ricezioni, per non infettare il corpo della Religione. Onde il citato Clemente Ottavo non solo dalla personale, ma anche dall' originaria Infamia volendo guardare le Religioni, così comanda: (a) *Nullus imposterum admittatur, qui ex honestis Parentibus natus non sit*. Contutocio arrivando a professare ogni tal Infame, egli ha professato validamente: e ciò per l' istessa ragione di sopra, cioè che non vi è legge, la quale invalidi una tale Professione.

XIV. Gl' Illegittimi da Sisto Quinto già citato peggiochè gl' Infami furono dichiarati incapaci di professare in qualunque Religione: ma questo rigore per alcuni buoni motivi fu tolto da Gregorio Quartodecimo nella sua Bolla Cir-

cumspecta, riducendo le cose ai termini del Jus comune. (b) In questo però non si vieta nè ai Prelati di riceverli, nè agl' Illegittimi di entrare a professar vita religiosa: e anzi colla Professione si determina abolita ogni infamia dei natali, e abilitato perciò il Profittente a ricevere gli Ordini sacri: lasciandosi poi ai Prelati dell' Ordine il potere abilitarli agli onori e alle prelature della Religione, ma solamente nei Capitoli, o sia ne' Definitori, come concede e restringe così il detto Pontefice Gregorio. (c) Quasi ogni Scrittore però si accorda in dire, che per il Generalato solo il Papa può dispensare gl' Illegittimi: e non si truova che il Papa abbia voluto mai in ciò dispensare. Due condizioni inoltre vi aggiunse il citato Gregorio alla ricezione degl' Illegittimi: cioè che non si accettino, se non sono di tali buoni costumi, che veramente cuoprano la macchia dei natali; perocchè questi pare sempre che abbiano per la Legge sovra ogni altro la presunzione contra di scostumatezza, come nati da peccato. (d) E per questo appunto dai Canonici sono inabilitati agli Ordini sacri, se prima nei Monasteri non hanno dato di se stessi buon faggio: e per questo pure alcune Religioni usano, o anzi hanno per Costituzione il guardarsi dal prendere Illegittimi. L' altra condizione è, che non abbiano da essere ammessi in quella Religione, dove il loro Padre abbia anch' egli prima professato, e sia tuttor vivente. Non può abbastanza determinarsi, se queste due condizioni sieno vevoli ad irritare la Professione, in caso che non fossero osservate. Egli è certo però, che fanno soggiacere i Prelati, i quali non le osservano, alle pene decretate da Sisto Quinto contra *Resipientes ad ordinem Illegittimos*: mentre queste condizioni aggiunte dal Pontefice, che rivocò quella Bolla di Sisto, sono come eccezzuazioni o moderazioni di quella rivozzazione.

XV. I Neofiti, o quelli che sono convertiti dall' Infedeltà o dall' Eresia, come sono sempre sospetti, così non meritano d' essere incorporati ad uno stato cotanto puro, come è la Religione. Le

(a) in Decr. cum ad regular. n. 29. (b) in c. Ut filii. De Filiis Presb. (c) v. Rotar. tom. 1. l. 2. c. 2. punc. 7. n. 10. (d) c. Ut filii. cit.

nostre Costituzioni lor danno l'esclusiva. Lo stesso però non ha da dirsi dei Figli nati da tali Neofiti, anzi nemmeno dei Figli di Padre attualmente Infedele o Eretico, quando quei Figli non sieno pur essi stati Infedeli o Eretici. In caso però che il Padre per esempio a cagione d' Eresia fosse carcerato e condannato qual Infame, allora patirebbero i Figli la macchia d' infamia, che li distoglierebbe dai Chioftri. Bisogna ad ogni modo confessare sempre, che con tutte queste inabilità non può mai dichiararsi la Professione invalida.

XVI. Gli Infetti di morbo vergognoso o pestilenziale naturalmente da tutte le Religioni sono esclusi, e le nostre Costituzioni diffiniscono: „ Chi farà infetto di lebbra, mal caduco, o altra infirmità incurabile, non sia ricevuto; „ e se alcuno di questi tali farà ricevuto, to, perchè interrogato non volle manifestarlo, si dichiara, che la Religione non vuol esser obbligata a tenerlo. Alcuni deducono da questo testo, che la Professione di questi tali sia ipso jure nulla, ma purchè sieno interrogati. Altri all' invalidità della Professione richieggono ogni volta una formale protesta, cioè che la Religione non intende di riceverli, se sono infetti di quei morbi. Il nostro Capitolo Generale dell' anno 1633. decise che questi tali erano in verità professi, mentre quella formola delle Costituzioni non è per se stessa irritante della Professione. Infatti può essersi non obbligato a ritenere e mantenere uno, il quale per altro sia incorporato come proprio Figliuolo. La protesta però, che si è detta nel secondo luogo, siccome fa condizionato il contratto della Professione, così vale a renderla in questi già detti invalida.

S. VIII.

Dei Figliuoli verso i Genitori.

XVII. I Figliuoli, i quali hanno i loro Genitori talmente poveri, che senza di essi non possono sostentarsi, per il jus naturale e divino non possono entrare a professare vita religiosa: mentre l'obbligo verso il Padre e la Madre

egli è un legame di natura, cui ha da cedere ogni altra più santa opera di consiglio. Allora solamente sarebbe lecito, quando il rimanere nel Secolo fosse al Figlio occasione sicura di peccare: mentre in tal caso il sostentamento corporale dei Genitori diviene di una premura inferiore al danno spirituale del Figlio. Ma la Religione poi anche in questo caso potrebbe rigettarlo, perchè non ad essa, ma a quel Figlio tocca di provveder i mezzi opportuni, che mai non mancano. E' vero però qui ancora, che tali Figli, i quali hanno abbandonato i Genitori, se arrivano a professare, hanno validamente professato, benchè abbiano peccato: mentre l'obbligo di soccorrere i Genitori, per quanto sia grave, non arriva a fare che i Figli non sieno di proprio arbitrio, e abili perciò ad obbligarsi come e a chi vogliono.

XVIII. V'è di gran questione, come un tal Figlio dopo avere professato sia tenuto di soccorrere il Padre e la Madre, conforme può vedersi presso il Corduba. (a) Per me io favorirò sempre la pietà dovuta al Padre e alla Madre, e so di secondare la pratica più comune. L'obbligo naturale verso i Genitori non può essere tolto da un obbligo posteriore indossato da un volontario contratto. E sebbene dicemmo il Figlio restare di proprio arbitrio, cosicchè possa obbligarsi validamente come e a chi gli piace: pure questo arbitrio non può giugnere a tanto di sgravarlo da quel primo obbligo, che fin dal nascere gli ha impresso la natura. Se è vero ciò, come è verissimo, la Religione istessa, la quale o scientemente o per inavvertenza ha ricevuto un tal Figlio, non solo non gli può contraddire, ma è obbligata di secondarlo e d'ajutarlo, acciocchè un tal obbligo possa adempire. Se gli è Madre, certo ha da far così; e se nol facesse, gli sarebbe tiranna e traditrice, impedendolo in un bene, a cui per tutta coscienza quegli è obbligato. Onde in caso troppo strano di avere contraria la Religione, può quel Figlio in buona coscienza alla Religione contraddire; e se bisogna, può anche senza ottenuta licenza uscire, per andar a soccorrere chi l'ha posto al mondo. La nostra Regola dei

(a) in c. 2. Reg. q. 6.

dei Minori, che comanda una sì stretta ubbidienza, non lo potrebbe condannare: essendochè essa comanda nei Sudditi soggezione e ubbidienza verso i Prelati, quando però le cose non sono contrarie all'anima. E contrario appunto all'anima, o sia alla Legge di Dio si è il non soccorrere il Padre e la Madre. Fuori adunque di questo come disperato caso, o il Figlio può ajutare il Padre e la Madre restando in Religione, e questa gli ha da dare tutto il modo e il comodo di farlo. O nol può fare in Religione restando (il che però è difficile) e allora può uscire e andare al secolo, finchè o abbia sufficientemente soddisfatto al bisogno; o se questo non cessa, finchè sieno morti que' suoi Genitori. Una tale licenza di uscire dalla Religione, benchè anticamente usasse a darfi dai Prelati dell'Ordine, ora ad ogni modo dee chiedersi dalla S. Sede di Roma.

§. IX.

La Ricezione sia senza interesse.

XIX. **L**A Regola termina il modo di ricevere all'Ordine Secolari coll'avvertire i Religiosi e i loro Ministri di non intromettersi nella rinunzia, che quelli faranno de' proprj beni. Si vede, che la Regola suppone il jus antico, per cui ognuno, il quale entrava in Religione, poteva fare rinunzie di roba non solo avanti, ma anche nel tempo del Noviziato, quando a lui piaceva. Ora però non è più così. Perocchè avvenendo da quel costume, che i Novizj, i quali colle rinunzie aveano già dispersa la roba propria, erano ridotti o a professare per forza di un tale rispetto, o a tornare nel secolo del tutto impoveriti: il Concilio di Trento (a) per rendere ben libera la Professione decretò, che non potesse farsi dal Novizio senza licenza del Vescovo alcuna rinunzia o donazione, se non nei due ultimi mesi del Noviziato, e che anche poi non valga, se non per quando sarà seguita la Professione. Altrimenti dichiara esso ogni tale rinunzia o donazione di niun valo-

re, ancorchè fosse stata confermata con solennità e giuramento, e ancorchè fosse *ad pias causas*. Dove però è d'avvertirsi, che non per questo si proibisce al Novizio di fare Testamento, per quando a lui piace: essendochè il Testamento coincide appunto colla determinazione del Tridentino, cioè di non aver vigore se non seguita la morte civile del Religioso colla Professione. Avverte di più il Fagnano dottamente, (b) che le rinunzie invalidate dal Concilio s'intendono quelle solamente fatte da chi è già Novizio, benchè di un solo momento: non già di chi è ancora in abito di Secolare, e a riflesso di entrare in Religione dispensa o rinunzia i suoi beni. Infatti discorre e dispone il Concilio de' Novizj, non di chi ancora ha da diventare Novizio. Finchè uno si sta colle spoglie del secolo, ha d'aver egli, e non la Chiesa cura di regolar i suoi beni temporali. Benchè rinunzi e doni per lo stesso fine, per cui può rinunziare e donare il Novizio, cioè ad oggetto di professare nella Religione; e benchè possa egli pure essere poscia così costretto a professare per forza della povertà, in cui per le rinunzie si è ridotto: tuttavia questa farà colpa del suo mal governo, a cui non pensa di remediare il Concilio, perchè egli è ancora fuori del primo passo, cioè non ha vestito ancor l'Abito.

XX. Aggiugne il Tridentino, che non possono i Genitori, o i Parenti, o i Tutori donar cosa alcuna del Novizio avanti la Professione al Monastero, sotto pena di scomunica a chi dà e a chi riceve: e che sotto l'istessa pena si renda al Novizio, in caso che ritorni al secolo, tutto ciò che era suo. Vi eccettua però quanto spetta al vitto, e vestito, e medicinali, di cui siccome la Religione non è obbligata al Novizio, così può dal a Religione giustamente pretendersi e riceverli il compenso. Nella nostra Congregazione il vitto, come avuto per limosina, si passa al Novizio; solo lasciandolegli la cura di provvedersi egli il resto. Vorrà però qui sapersi, se per questa disposizione del Concilio venga proibito ai Parenti del Novizio il far limosine al Monastero; e di più se il

(a.) *Trid. sess. 25. c. 16. De Regularib.* (b.) *Fagnan. in c. Statuimus. n. 46. C. c. Et Rotar. tom. 1. l. 2. c. 3. punc. 1. n. 3.*

Monastero sia obbligato di rendere l'Abito religioso al Novizio, che parte. Si risponde alla prima dimanda, non essere proibito se non il far limosine o donazioni dei beni proprj del Novizio, come appare dal testo del Concilio. E anzi certi usi piuttosto di solennità, come il far pasti, cene, o qualche moderata allegrezza nell'ingresso, benchè a spese dei beni del Novizio, dai Dottori non intendendosi proibiti, come cose non atte a dar grave danno al patrimonio di chi entra in Religione: il qual danno precisamente dal Concilio vuole guardarsi. E' vero che il ricevere tali pasti ec. si truova proibito dai Canonj (a) anche sotto pena di scomunica: ma ciò intendesi solamente in caso che si pretendano, e perciò se ne faccia patto e convenzione di dover avere tali cose. Circa l'Abito da restituirsi io convengo con quelli, che dicono non dovere restituirsi in propria specie, marcechè tale specie non può convenire se non alla Religione. Circa poi l'equivalente da rendersi, certochè vi vuole coscienza, perchè quel valore è cosa propria del Novizio. La consuetudine forse meglio anche deciderà.

§. X.

Il Disinteresse viepp'è si spiega.

XXI. **M**A non lasciamo d' esaminare le parole della Regola, con cui finisce di ordinare colla distribuzione della roba il ricevimento dei Postulanti all' Abito: *Et caveant Fratres & eorum Ministri, ne solliciti sint de rebus suis temporalibus, ut libere faciant de rebus suis temporalibus quidquid Dominus inspiraverit eis.* Non può dirsi più chiaro a chi vuole intendere. Ma qualche sorta d'ingordigia, come altresì l'occasione d' approfittarsi della roba dei Novizj ha fatto taluno travedere; ed ha costretto perciò i Pontefici a dichiarare ciò, che per se stesso era chiarissimo. Vuole adunque dirsi, che tutti i Frati (sieno Sudditi, sieno Superiori) non hanno in conto alcuno da intrometerli nella disposizione della roba dei Novizj, nè coll' insegnare, nè col persuadere, nè col dire in qualunque modo, che lascino

i Novizj questo e quello al tale o all' altro benchè povero; molto meno che dimandino essi Frati direttamente o indirettamente al Novizio, che dia questo e quello in limosina al Convento. Direttamente farebbe, quando schiettamente lo persuadessero, e gli mostrassero piacere di avere sua roba: indirettamente, quando con qualche equivoco gli daffero lume, l'allertassero con qualche troppa cortesia, o gli facessero cenno in qualch' altro modo, che mai non manca. Perocchè in tutti questi modi mostrano i Frati contro il divieto della Regola sollecitudine o sia cupidigia della roba del Novizio, e tolgono a lui la piena libertà, o almeno l'operare e disporre della sua roba solamente secondo quello, che a lui ispirerà il Signore: che è il semplice modo assegnato dalla Regola, secondo il quale ha il Novizio da muoversi per determinare della sua roba. Infatti anche i soli cenni ed equivoci dei Frati a lui servirebbero di forti persuasive o anzi di comandi: mentre egli per riverenza e per rispetto certo si moverà subito a far di tutto per compiacerli: e chi sa poscia questi modi anche indiretti tenuti dai Frati per farsi in mano cadere la roba, ne concepisce tanto maggiore scandalo, quanto l'arte fu più coperta: che sono i due motivi appunto, per cui il S. Padre fece questo strettissimo precetto in contrario.

XXII. Vuole di più vedersi, se questo precetto in tutti i modi preme? Anche in caso che il Novizio venga a dimandare dai Religiosi consiglio per la retta distribuzione della roba, nemmen vuole che i Frati in ciò col Novizio s'impaccino; ma comanda, che si mandi il Novizio a consigliarsi con Uomini timorati di Dio, i quali sieno fuori di Religione, e non sieno altresì (secondo la giustissima comune interpretazione) Sindici, Procuratori, Attinenti, o Parenti di alcuno dei detti Frati: *Si tamen consilium requiratur, licentiam habeant Ministri mittendi eos ad aliquos Deum timentes, quorum consilio bona sua Pauperibus erogentur.* Dice dei soli Ministri che abbiano licenza, perchè conforme il già notato suppone i Postulanti anche Secolari, che si presentano ai Provinciali, per aver l'abito,

(a) v. c. Sane, de Simonia.

ro, e da quelli odano la parola del santo Vangelo, che dieno i suoi beni ai Poveri. Laonde se questa distribuzione de' beni faranno nel tempo del Noviziato, chi è loro Direttore o Maestro, sull'istesso vigore della Regola s'intende egli pure che abbia una tale licenza. Facciamo però, che il Novizio da se stesso per ispirazione del Signore sia determinato di dar la sua roba in limosina ai Poveri, possono i Frati a lui presentare alcun Povero piucchè un altro? E se il Novizio pure da se stesso determinato volesse far limosina de' suoi beni al Convento, possono i Frati accettarla? I Pontefici, che hanno esposta la Regola, dicono di sì a tutto, appunto perchè si suppone il Novizio da se stesso, e non dai Frati determinato o allettato: e perchè col nominare più un Povero che un altro non si varia la determinazione spontanea del Novizio: e perchè se i Frati possono ricevere limosine spontanee da altri, le potranno anche accettare così dai Novizj, co' quali solamente è proibito di far trattati e di sollecitarli. Avverte però Clemente Quinto una cosa degna di considerazione: *(a) Cavere tamen in acceptatione oblatorum talium decet Fratres* (dice egli) *ne ex receptorum quantitate notabili presumi possit sinister oculus contra ipsos*. Vuol dirsi, che una limosina ordinaria come suol comunemente riceverfi da altri, così accettata dal Novizio non ha faccia nè di illecito nè di indecente. Ma se si ricevesse in una quantità assai notabile, vi sarebbe una giusta ammirazione del gran guadagno dei Frati nell' accettar fra loro chi vuol farsi povero: e anzi un giusto sospetto, che in un modo o in un altro siasi fatto cadere il Novizio in cosa, in cui altri anche ricchi non sogliono cadere. Laonde se il fine di questo precetto si è il togliere anche lo scandalo, ciò permettendo i Frati, certo che errerebbero di molto. Circa pure il presentare al Novizio già determinato da se stesso più un Povero che

un altro, che si è detto cosa lecita; si avverta che si permette per lecita, perchè si suppone non possano i Frati avere in ciò interesse. Perlocchè se un Frate presentasse a quel Novizio piuttosto un proprio Parente che un altro, se il Superiore presentasse un Famiglio del Convento o altro Lavorante, che dee essere sostenuto dai Frati ec.; di fatto qui si scorge l'interesse, che nasce dalla propinquità e dall'attinenza: onde se non avrebbero i Frati la reità di aver tolta la libertà al Novizio nel determinar la roba, mostrerebbero almeno l'ingordigia ugualmente proibita di esserne o in uno o in un altro modo apparte.

XXIII. Piace il Disinteresse poi, che il P. Marcanzio. (b) raccomanda qui altrettanto alla stessa persona del Novizio, il quale rinuzia la sua roba per professare nella Religione dei Minori. Egli è un vero peccato (dice egli) contro la professione di Frate Minore il disporre così dalla propria roba, che abbasene poi a godere un qualche frutto, o una qualche sorta di entrata a suo tempo dopo fatta la Professione: v. g. per essere provveduto di libri, per essere soccorso nelle infermità, o per aver un qualunque sicuro aiuto nelle occorrenze. La nostra Regola non permette alcuna sorta di livello, come altre lo permettono, e invece di fondi e di entrate, si abbandona totalmente alla divina Provvidenza; e alla Mendicità: onde chi altrimenti facesse, entrerebbe a professar la Regola con una continua trasgressione. Anzi (soggiugne lo Scrittore citato) l'andare poi piuttosto a mendicare da quello, che fu istituito Erede della propria roba, siccome induce in questo Erede una specie di obbligo se non civile, almeno naturale a dare, così un tal dimandare si fa illecito, o almen sospetto, quasi che si pretendesse la propria parte. Tanto è delicata la nostra professione, e tanto bisogna essere guardingo.

(a) Clem. Exivi & Caterum quia. (a) March. hic text. s. q. 6. in fine.

L E Z I O N E V.

Della Vestizione Religiosa .

Postea concedant eis pannos Probationis. Cap. 2.

§. I.

Come debba concedersi l' Abito .

I. **E**gli era ben da ponderarsi chi sieno quelli , i quali dimandano d'essere ammessi nell'Ordine : ma conoscuti una volta per ben disposti e senza impedimenti , dice il S. Padre che sieno ammessi , e diafi loro l' Abito di probazione : *Postea concedant eis pannos Probationis.* Sarebbe come una troppa voglia di obblighi e di rigori l'immaginarsi , che questo fosse un precetto fatto ai Ministri : mentre soltantochè si legga il contesto , naturalmente si scorge , che questo egli è solo come un conseguente delle premesse condizioni . Ovvero sarà anche precetto , (a) ma solamente negativo così : Non sia conceduto ai Postulanti l' Abito di probazione , se non dappoichè saranno stati esaminati e conoscuti per ben disposti ; il che viene poi ad essere l'istesso positivo precetto di esaminare i Postulanti prima di dar loro l' Abito , come è stato nella passata Lezione dichiarato . Piuttosto universalmente parlando potrebbe cercarsi , se poichè uno s'è presentato , e mostrato abile , siavi obbligo di ammetterlo all'Ordine : è non potendo qui allegarsi alcuna ragione di giustizia , ma il solo dettame di carità , il quale preme che si faccia ad altri quanto si vorrebbe fatto per se : dovrà dirsi , che non vi è obbligo bensì di giustizia , ma pure può peccarsi colla troppa indiscretezza o parzialità .

II. Questi panni di Probazione intendonsi l' Abito , di cui ha da vestirsi chi è accettato all'Ordine , cioè il Novizio . Anche giunto poi di fatto il Postulante nel Convento di Noviziato , ella è da notarsi , e da fedelmente of-

servarsi la cautela comandata dalle nostre Costituzioni : cioè di tenere in Noviziato il Secolare , che viene all'Ordine , per alcuni giorni senza dargli l' Abito . Su di che s'avanza così a dire e a dar ragione il nostro Luigi Parisiense : „ Sarebbe spediente , che il „ vestire i Novizj fosse differito sino a „ dodici o quindici giorni , lasciando „ gli intanto cogli abiti da Secolari . „ Perocchè per la speriienza si è conosciuto , che questa ella è una gran „ prova per il molto incomodo . E le „ mortificazioni , che essi veggono fare „ agli altri tutti i giorni , gli stordiscono „ no tanto alle volte , che scoprendo il „ proprio coraggio e la propria volontà „ non essere sì forte , come pensavano , „ dimandano licenza . Io dico essere „ meglio per questa ragione fargli aspettare „ essendo meglio che essi vadano avanti , che dopo aver preso l' „ Abito . E' vero che possono avvenir „ dei motivi , in cui sia necessario di „ dar loro l' Abito ben subito , senza „ fargli aspettare anche un sol giorno . L' uso di alcune altre Religioni fa credito all' avvertimento di questo Scrittore .

§. II.

Qual debba essere l' Abito de' Novizj .

III. **L**A forma di quest' Abito da concedersi a chi si accetta in pruova , cioè ai Novizj , ella è assegnata e specificata dalla stessa Regola . Due Tonache senza cappuccio , il Cingolo , le Mutande , e il Capperone sino al Cingolo : apparato assai tenue e vile conforme lo spirito della Regola , che ha poi da professarsi . Ecco le parole del testo : *Videlicet duas Tunicas si-*

E 2 ne

(a) v. Clem. Exvii. §. Caterum quia.

ne caputio, & Cingulum, & Braccas, & Caparoneum usque ad cingulum. Avverti Clemente Quinto, (a) essere questa quantità e qualità di Abito del Novizio un vero precetto; ma pur ad ogni modo poter avervi dell'arbitrio i Prelati (cioè quelli, che hanno autorità di ricevere all'Ordine) per usarvi dispensa, secondochè parrà loro bene e conveniente nel Signore; perchè così siegue il S. Padre nella Regola: *Nisi eisdem Ministris aliud secundum Deum aliquando videatur*. Pare ad alcuni, che questa autorità di dispensare sia solamente di portare o no il Capperone: perchè dopo aver nominato questo, siegue immediatamente quell'avvertativa *Nisi*. Ad altri, che pretendono di più conchiudere, sembra, che l'autorità sia di concedere al Novizio l'Abito stesso, che portano i Professi. Ma seguitando quel *Nisi*, o sia quell'avvertativa dopo l'assegnamento di tutto l'Abito, perchè piuttosto non dire, che quella particola arriva a mutare tutta la proposizione? cioè che i Ministri possano con i Novizj dispensare e circa il Capperone, e circa la qualità, e circa la quantità delle Tonache? Così più naturalmente si spiegherebbe quel *Nisi aliud secundum Deum. videatur*, che tanto stentatamente, a dir vero, da certuni si spiega. Si spiegherebbe, dissi, che per la troppa delicatezza del Novizio può essere secondo la carità l'aver a concedergli più di due Tonache; ovvero per la decenza della Persona assai onesta sia conveniente il dargli la forma dell'abito dei Professi: e sarà questo appunto servirsi dell'autorità secondo il Signore, il quale vuole fra gli Uomini discrezione secondo la carità e la decenza. Certo Clemente Quinto citato non si restringe con quelle mendicate restrizioni, ma spiega universalmente, come noi abbiamo insegnato di dover spiegarsi: *Nisi Recipientibus quoad Habitum Novitiorum, sicut dicit Regula, secundum Deum. aliter. videatur*.

S. III.

Del Capperone.

IV. **M**A cosa è quel Capperone ivi detto? dimandano tutti senza mai finir di decidere. E' cosa assai singolare il vedere non solo quante cose su di ciò si dicono, ma quante maniere ancora si sono inventate di Capperoni. Il Marcanzio (b) ne accenna non poche. Il nostro Luigi Parisiense (c) penso di spedirsi meglio di tutti, appellandosi a quei Capperoni, che si conservano in Assisi degli antichi Padri dell'Ordine: dicendo essere dell'istessa forma di quelli, che si usano dai Novizj Cappuccini. Ma per soddisfare alla quistione universalmente io dico, che è duopo ricorrere a quelli, che han tutta la pratica e il sapere, per spiegare il valore o la significazione delle parole Italiane, (d) come è ella questa di Capperone. Insegnano adunque questi su testi di Autori antichi, che quella parola significa un Capperuccio contadinesco, e da Vetturali, il quale è appiccato a loro saltambarchi, per portarcelo in capo sopra il Cappello, quando e piove. Se piacesse poi il dedurla dalla voce *Caparaçon* Spagnuola, (e) questa pure significa qualche una simile coperta, ma destinata per i Cavalli. Sicchè insomma il Capperone non è propriamente il Cappuccio, che ordinariamente si porta; ma una tal sorta di Pezza pendente sino al Cingolo, la quale venendo a terminare come in Cappuccio, si getta poi semplicemente secondo il bisogno sovra il capo per ricoprirlo. Il Santo Padre cercò per i suoi Frati la forma di vestire più abietta de' suoi tempi e de' suoi paesi; onde perda pure lo scandalo, se vi è chi s'ammiri come di troppa bassezza in simili spiegazioni. Questo Capperone però, (f) e non il Cappuccio de' Professi, vuol dire il S. Padre che debba darsi ai Novizj, acciocchè secondo l'uso antico e il jus comune sieno essi distinti dai Professi nell'Abito. Il costume intradotto sin-

(a) Clem. 5. cit. (b) March. hic. tit. 2. q. 1. (c) Lud. Paris. hic. (d) Vocab. della Crusca v. Capperone. (e) v. Dictionnaire Universell de M. Furetierc. (f) c. Statuimus. De Regularib. S. Bonav. hic.

golarmente nella nostra Congregazione, di dare ai Novizj il Cappuccio disciolto dall' Abito, e solo attaccato ad una Pezza, che va dall' una e dall' altra parte a toccare fino al cingolo, certo è da lodarsi come una decisione, che tutte le opinioni abbraccia. Perocchè così e vi è la distinzione dai Professi di non aver annesso il Cappuccio all' Abito; e vi è la sostanza spiegata del Capperone, e se si contendesse circa il Cappuccio conceduto, può finirli la contesa coll' autorità dei Prelati di ordinare ciò, ch'è stimato meglio: e benissimo appunto egli è il così ordinare del Capperone, perchè non v'è poi il bisogno di dispensare questo e quello dal portare o no il Cappuccio.

§. IV.

Come debba provvedersi l' Abito.

V. UN'altra non meno spinosa questione si fa su quelle parole *Concedant pannos*: cioè se tocchi al Novizio il comperarsi l' Abito, e portarlo alla Religione, o se possa loro darsi per conveniente prezzo il panno usato dai Professi. Quando la Religione, per togliersi di dosso ogni principio di rimorso, volesse ella provvedere d' Abito i Novizj, come fa con i Professi, sarebbe ogni questione finita: mentre non sono vere certe oscure sottigliezze inventate da alcuni, e accennate dal Corduba, (a) cioè che con quelle dette parole voglia dirsi non dover concedersi al Novizio di portare alla Religione senon il solo Abito. Tuttavia perchè in rigore non è obbligato l' Ordine di soccombere all' aggravio di vestire i Novizj, i quali alla fine poi sono Secolari tenuti in prova, e non ancora proprj Figli: tocca certo al Novizio il farsi questa provvisione. Ma e come? Alcune Provincie, acciocchè i Novizj sieno ai Professi uniformi nella rozzezza del panno, provveggon esse lo stesso panno per i Novizj che per i Professi, accettando per esso dai Novizj quantità conveniente di pecunia. Questo è un vendere il panno, dirà naturalmente ognuno, nè potrà così facilmente capacitarli in contrario. Potrebbe la cosa medicarsi così (dice per trovarvi scusa

il P. Santi, nel mentre pur che lo d'ivi approva) che i Frati d'essero ai Novizj il panno per l' amor di Dio, e dai Novizj riceveffero essi quel prezzo in pura limosina. Ma questo sarebbe uno scherzare, non un medicare. Perocchè se il male sta nel cambiare i termini, potranno così anche in tutti i mercati adoperarsi simili pietose parole, e si salverà dal comperare e dal vendere: il che però da ognuno si rigetterebbe come un partito ridicolo. Diciamo adunque piuttosto colla Regola alla mano, che è lecito ai Frati il lavorare, e del lavoro ricevere la mercede, come si dice nel capitolo quinto: ed è lecito perciò loro ancora fabbricare quel panno, e riceverne perciò dai Novizj, che hanno da usarlo, conveniente prezzo. La maggior difficoltà in questo modo consisterebbe nella tassa del prezzo; ma questa quando sia discreta, secondo il giudizio dei periti, e poi non contraddetta da chi vuole quel panno prendere, si passa come un' equità naturale, la quale si dichiarerà nel Capitolo sesto (b) per lecita, e per lontana dal vendere e dal comperare. Altre difficoltà, che contro questo modo potrebbero eccitarsi, sono le stesse, che si dichiareranno nel capitolo quinto circa il ricevere la mercede del lavoro: ovvero sono quelle stesse, che militano anche contro il seguente modo.

VI. Altre Provincie adunque cercando d' essere più caute, e sapendo che non è difformità secondo lo spirito della Regola l' avere panni difformi, purchè si uniformino nell' essere i più vili, che possano averli: usano o di lasciare che il Novizio si truovi egli il panno; o perchè non nascano disordini, lasciano deporre dai Novizj presso un Sostituto una sufficiente quantità di danari, i quali insieme raccolti bastano successivamente per andar facendo lavorar del panno apposta, o di prenderlo all' ingrosso già fatto dalle botteghe. In questo non potrebbe muoversi lite se non circa quel Sostituto, quasi che dai Novizj stessi dovesse essere nominato. Ma dicasi ciocchè si vuole, perchè però non potrà mai provarsi che quello sia Sostituto de' Frati, nè che dipenda nella deposta pecunia da' loro arbitri, ma che sola

(a) Cordub. hic q. 10.

(b) Lett. XVI. §. 2. C. 7.

fia da essi trovato a miglior comodo degli stessi Novizj, i quali perciò molto ragionevolmente si suppone che vi consentano: perciò resta, che i Frati in questo sieno esenti da ogni trasgressione, e anzi in questo abbiano il più sicuro modo per osservare la Regola. Guarda che io mi voglia trattenere in avvertire, che i Frati in proprio lucro non alterino le spese ai Novizj, col far troppo costare ogni cosa, la quale debba essere in loro uso: troppo sarebbe questo uno scoperto ed abbagliante interesse dannatissimo per la Regola.

VII. Una dimanda però viene qui fatta comunemente, cioè se possa mettersi in ordinario costume della Provincia, che tutti i Novizj depongano per le loro provvisioni necessarie una certa determinata tassa di danari: v. g. che tutti depongano trenta scudi, o più, o meno. E' duopo distinguere per ben decidere. O che quella tassa di deposito è quello in circa, che dovrà spenderli nelle provvisioni necessarie per tutti i Novizj, o che egli è di sovrappiù? Se ella è una tassa in circa, questa è una prudenza o provvidenza molto opportuna, acciocchè restino i Novizj ben regolati senza il disordine di mandare e rimandare provvisioni. Se oltrepassa poi il convenevole, certo che il di più ha d'andare in vantaggio di qualcuno. Non andrà in vantaggio del Novizio, perchè rispetto a lui appunto quello si dice di sovrappiù. Nemmeno in vantaggio degli altri Novizj, perchè uno non ha da vivere alle spese dell'altro: e sarebbe una specie di società ingiustissima, dove tutti ugualmente spendessero, e non tutti ugualmente ne ricavassero profitto. Non può nè anche andare in vantaggio del Sostituto, perchè questi è semplice Depositario, che dal Deposito non riceve lucro. Anderebbe per tanto quel di sovrappiù in vantaggio del Convento dei Frati: ed ecco traigredito il gran precetto di questo secondo capitolo, che tanto espressamente proibisce ai Frati il farsi a parte dei beni de' Novizj. S'intendono facilmente i molti preteffi, che su di ciò potrebbero inventarsi. Ma la verità si è, che in vigor di Regola non han da avere i Frati un sol denaro di quello dei Novizj, se questi di loro spon-

taneo parere non glielo lasciano, come spiegammo nella passata Lezione. Pertanto concludiamo così: che in ogni caso o di tassa ordinaria, o di tassa alterata non vi è male, se non quando nell'ultimo si viene ai conti: come per ogni modo a tai conti dee venirsi, se vuol sapersi il giusto. Allora se il sovrappiù si lascia in potere del Novizio, acciocchè lo destini, come egli spontaneamente vuole: la cosa va bene, e non può esservi trasgressione di Regola. Ma se quei sovrappiù si trasfuggano in utile dei Frati senza la previa spontanea determinazione del Novizio: allora vi è tutta la trasgressione della Regola, ed è da condannarsi onninamente la Tassa imposta, qualunque essa si sia. Potremmo anche in ciò appellarci ai Canonici, ma a noi basta la Regola, che preme e parla chiaro.

§. V.

Privilegj dell' Abito.

VIII. **G**iova il riandare di nuovo quelle parole *Concedant eis pannos Probationis*, per dire e considerare, che quella appunto è una concessione fatta dall'Ordine ai Novizj: stantechè l'Abito religioso egli non è proprio se non di chi la vita religiosa ha professato. Per questo in fatti si avverte comunemente dai Dottori, che i Novizj sono persone secolari, e però nelle cose di rigore per i Religiosi (come sono i precetti, le pene ec.) non s'intendono mai compresi i Novizj. Ma nelle cose di grazia e di favore (come sono le esenzioni, i privilegj, le indulgenze ec.) vi s'intendono bensì i Novizj: e ciò appunto per ragione dell' Abito religioso, che è loro concesso. Appunto però su di un tal riflesso non occorre, che ci mettiamo a quistionare e a decidere in quali cose sieno i Novizj obbligati, e in quali sieno esenti. Basta quel solo, che ora detto abbiamo così universalmente: cioè che i Novizj nelle cose di rigore sono sempre esenti; ma nelle grazie e nei favori della Religione essi sono fatti partecipi come i Professi.

IX. Egli è poi tanto vero ciò, che abbiam detto dell' Abito religioso come proprio

proprio solo di chi ha professato nell'Ordine, che infatti è proibito ad ogni altro il portarlo. Molti Pontefici (a) hanno espressamente con Bolle vietato agli stessi Romiti il portar l'Abito colla forma del Cappuccio di noi Cappuccini. Altri Pontefici hanno fatto pure simili determinazioni per gli Osservanti ec. Anzi v'ha decisione, (b) che gli stessi Fanciulli, i quali sogliono per divozione essere vestiti di Abito religioso, non possono andar così vestiti se non fino a' sei anni compiti. La divozione ancora di chi vuole dopo morte essere con Abito religioso seppellito, ella è ristretta all'arbitrio e licenza solamente dei Prelati Regolari: tantochè se questi non sieno, i quali diano l'Abito, niuno benchè Vescovo possa darlo; e niuno altresì proibirlo, poichè è stato dai Regolari concesso. Di ciò Sisto Quarto n'ha fatto una Bolla. (c) E Leone Decimo aggiugne, che tai Cadaveri di Secolari così vestiti non restano perciò obbligati alle Chiese dei Regolari, ma possono in qualunque altra Chiesa seppellirsi, conforme nei Testamenti sarà ordinato.

S. VI.

Dei Terziarj.

VI sono i Terziarj, a' quali pure dai Prelati Regolari si concede l'Abito religioso. Il P. Matteucci Osservante (d) si è faticato per mostrare con molte Decisioni, essere tolta o ristretta ai Prelati Cappuccini l'autorità di dar l'Abito ai Terziarj. Ma non ci occorre confutarlo, essendo poi venute Bolle da Clemente Undecimo, da Benedetto Terzodecimo ec. così espressive di una tale autorità, che legano anzi con censure i Contraddittori, e permettono al nostro Ordine fino il ricorrere all'ajuto del braccio secolare per far questa autorità valere. Tutto può insieme vederfi nel libro *De Jure deciso Cappuccinorum* (e) nuovamente emanato. Piuttosto giova il brevemente nota-

re, che per Terziarj primieramente possono intendersi quelli, i quali vivono dentro dei Chioftri al servizio dei Religiosi, e questi propriamente chiamansi Oblati, Donati, o Commessi. Chiamansi così, perchè nelle altre Religioni usano di offrire e donare ai monasteri tutti i proprj beni: ma nella Religione dei Minori, la quale di ciò è incapace, chiamansi così, solo perchè offrono e donano la propria persona in servizio della Religione. Se questi pertanto vivono dentro i Chioftri vita uniforme agli altri Religiosi, e sotto l'Ubbidienza dei Prelati Regolari, hanno si per persone ecclesiastiche: e godono perciò dei privilegi del Foro e del Canone, come altresì di tutti gli altri privilegi comuni ai Religiosi dell'Ordine. Si concede però a questi un Abito religioso, che abbia distinzione: come è l'essere senza cappuccio. Di questi v'ha decisione, (f) che non possano ammettersi a quest'Abito, se non dappoi c'è abbiano compito l'anno vigesimo della loro età.

XI. Secondariamente per Terziarj intendonsi quelli, i quali professano la Regola del Terz'Ordine istituita dal P. S. Francesco: e questi con tutta proprietà appellansi Terziarj. Di essi v'ha chi vive nei Chioftri, ridotti già in vero Ordine Regolare da Leone Decimo: (g.) e di questi non occorre a noi alcun discorso. Vi ha poi chi vive nelle case proprie del Secolo, e questi son quelli veramente, per i quali il S. Padre istituì una Regola, detta perciò di Penitenza per aver in essa assegnata agli stessi Secolari una maniera di vivere e di vestire da Penitenti; acciocchè in mezzo al mondo si formasse come una sorta di Religione. Niccolò Quarto questa Regola confermò; e vi diede maggiore compostezza: assegnando per Ministri e Visitatori gli stessi Prelati de' Frati Minori, cioè il Generale, e i Provinciali, (h) i quali perciò sono quelli solamente, che possono dar l'Abito a simili Terziarj, ovvero delegare altri, che a loro nome si facciano. Per

(a) v. *Jus decis. Capuccinor.* §. 1. n. 17. & seq. (b) *Ex Decr. S. C. ap. Matthæus. Offic. Cur. c. 33. n. 2.* (c) v. *ap. Matt. cit.* (d) *Offic. Cur. tit. Tertiari.* (e) §. 19. n. 1. & seq.

(f) *Decr. S. Cong. Etsi decretis. die 16. Maii 1675. sub Clem. X.* (g) *Bulla 42. Inter cætera.* (h) v. *Em. Petrum in Bull. Nic. 4. Supra montem.*

non diffonderci in cosa, che non è di nostro istituto, avvertiremo solamente: che per dar l'Abito di Terziarie a Donne, le quali facciano altresì voto di Castità, si richiede in esse oltre la probità della vita l'età di quarant'anni, il potere sostentarsi da se sufficientemente, il coabitare coi Parenti solo di primo grado, e la licenza dell'Ordinario. Così è il Decreto della S. Congregazione de' Regolari. (a) Gioverà ancora il sapere, che tal Decreto non corre per gli Uomini, i quali nemmeno perciò godono di quelle esenzioni ivi concesse alle Donne. Come altresì è da notarsi, che per concessione di Giulio Terzo non è assolutamente necessario il portare esteriormente la forma di Abito prescritta nella Regola del Terzo Ordine; ma basta quella Regola osservare, e interiormente aver indosso uno Scapolare di lana, che dalle spalle giunga dall'una all'altra parte alla cintura, dove colla corda si cinga. Anche così, disse, sono veri Terziari, che godono i privilegi concessuti a quell'Ordine dai Pontefici; ma non v'ha per essi esenzione alcuna: e le Donne così solo interiormente vestite non cadono sotto le condizioni del sovraccitato Decreto.

§. VII.

Disciplina dei Novizi.

XII. **R**ipigliamo ora il testo della Regola, e troveremo il Novizio ammesso in Noviziato a finir l'anno di sua pruova: *Finito vero anno probationis*. Gran cose hanno lasciate scritte i Maestri di spirito, per far diligenza a chi presiede di ben istruire i Giovani nel Noviziato: o anzi dir possiamo, che tutti gli Scrittori sacri e profani han sempre dato questo per primo principio del bene d'ogni Comunanza, cioè la buona educazione della Gioventù. Il nostro P. Cirillo de Rubeis, (b) fatto zelante per lo stabilimento della nostra Religione, si accende contro que' Superiori, i quali vogliono far professione nell'allevare i nostri Giovani di dolcezza, ma sciapita. Mostra dottamente,

che a far concepire, e mantenere lo Spirito serafico vi vuol altro, che qualche delicata impressione. Adduce il P. Combasson Conventuale, il quale volendo dire che la nostra Religione de' Capuccini fioriva, porta per uno de' primi motivi o fondamenti l'uso comune di tenere sotto una rigida disciplina i Novizi, e i Giovani professi. Poteva anche prima addurre S. Benedetto nella sua Regola, il quale a fabbricare la sua gran Religione ricercò questa prima pietra di rigida disciplina col Novizio: (c) *Pradicentur ei dura* (comandava egli) *& aspera, per qua itur ad Deum, & probetur in omni patientia*. L'Umiltà (soggiugne poi il citato De Rubeis) è la nostra principale professione; ma come questa mai avrassi, se i Novizi ben di tutto proposto non si esercitano nelle umiliazioni? Lo strepito di queste fa stordire un animo, che venga dalle vanità del Secolo, e stordito si conduce dove si vuole. La vita dei veri Frati Minori è una continua eroica mortificazione: onde se chi comincia la carriera, come sono i Novizi, o se chi sta su i primi anni (conforme sono i Professi di fresco, e gli altri Giovani) si avvezzano ad essere pasciuti con delicatezze e con troppa connivenza, come mai potranno divenire quegli Uomini forti ed eroici, che si pretendono? Ne avverrà piuttosto, ciocchè pur avviene, cioè che non riusciranno se non Spiriti indomiti da tenere in apprensione continua la Madre Religione: *Equus indomitus evadit durus* (ecco le opportune autorità, che egli adduce) *& Filius remissus evadit princeps. Lacta illum, & paventem te faciet: lude cum eo, & contristabit te. Non des illi potestatem in Juvenute, & non respicias cogitatus illius. Doce Filium tuum, & operare in illo, ne in turpitudinem illius offendus*. Piaccia a Dio, che un tal zelo e spirito sia sempre comune a chi presiede, non resti falsificato dalla profusione di certi Spiriti moderni, i quali hanno il fasto d'inventar sempre nuove maniere, e di contraddire a chi sta sulle strade antiche, che pure sono sempre le più sicure, e le migliori.

D 4

§. VIII.

(a) ap. Matt. cit. tit. Tertiar. (b) De Morient. Eleem. ar. 2. §. 9. pag. 3.

(c) Reg. S. Ben. cap. 18.

S. VIII.

Regolamenti dati dai Pontefici.

XIII. I Pontefici poi, con zelo proprio di Legislatori, almeno hanno imposte le regole da onninamente osservarsi per il buon regolamento dei Novizj: e Clemente Ottavo (a) fra gli altri si segnalò in questo. Si vuole adunque primieramente, che i Novizj stieno in pruova non solo dentro un Chioſtro, ma in un Chioſtro a ciò determinato dalla S. Sede o dalla Sacra Congregazione dei Regolari: altrimenti Clemente Ottavo oltre le pene imposte ai Prelati, annulla la professione di quei Novizj, che in Chioſtri non deputati avessero fatta la probazione. V'è stato chi ha detto, che secondo il Jus comune il Novizio poteva dirsi in probazione anche stando fuori del Chioſtro; ma il Rotario (b) ne mostra benissimo la falsità non solo secondo la intenzione del Tridentino, ma anche secondo i Canonî antichi. Chi dunque non dura tutto un anno in probazione o in uno o in un altro de' Conventi deputati, siccome non può dirsi tenuto continuamente in probazione, così è inabile ad essere ammesso alla professione. Questo però non ha da interpretarsi con scrupolo, ma nemmeno con troppa libertà ha da trasgredirsi. Un Novizio vestito in un Convento non deputato, e poi tosto mandato a far l'anno intero al proprio Noviziato, egli è mancante d'una condizione accidentale, cioè di non aver avuto l'Abito nel proprio Noviziato: e però niente per questo gli manca di essenziale per la Professione. Parimente un Novizio Laico, il quale ha d'aver in prova il faticare per la Religione, se andando alla Cerca, gli avviene per inevitabile accidente di pernottar fuori; non per questo ha perduto la continuità dell'anno, mentre appunto un accidente non dà interruzione morale in opere del proprio ufficio, lo direi anche lo stesso di un Cherico nella nostra Religione, giacchè secondo il capitolo quinto della Regola il faticare nei lavori, e secondo il capitolo terzo l'andare per la limosina

ha da essere proprio sì de' Laici, come de' Cherici. Pel contrario il condurre a divertimento i Novizj in campagna o in altri Chioſtri, dove si pernotti, è un po' troppo di libertà, che certo non regge ai Decreti di Clemente Ottavo, nè alla continuazione dell'anno nel Convento destinato. La Villeggiatura in luogo proprio per quelle Religioni, che possiedono, vien presa come un annesso al Convento; ma non già può così scusarsi l'andare a villeggiar in luogo altrui. (c) So per altro, che vi si potrebbe trovar la scusa *ex fictione juris*, per cui si stima in Convento chi con licenza è fuori; ma contro quei Decreti è altrettanto insulsa. L'infermeria ha da essere nel Noviziato, e se non vi fosse, e dovesse perciò mandarsi il Novizio all'Infermeria d'altro Convento non destinato, certo interromperebbe l'anno: quando però la consuetudine in contrario non iscusasse.

XIV. Passa poi il sovraccitato Clemente Ottavo a richiedere il Noviziato separato e distinto, quanto mai si può, dal restante del Chioſtro. Non vuole perciò, che al Novizio da alcun Frate si parli, come pure lo comandano le nostre Costituzioni. Molto meno permette si mandino i Novizj a conversare, o ad uscire fuori di Chioſtro con i Frati Professi. E certo bisogna dire ogni tale determinazione ispirata dal Signore: stantechè la pruova di un Novizio ella è opera di grande gelosia, e il mischiarla colla conversazione di chi non è destinato a governarli non può se non cagionare danni gravissimi. Santamente le nostre Costituzioni una tale solitudine e separazione dai Frati provetti proibiscono altresì ai Professi recenti: e chi tiene a cuore la buona educazione, per ischivare ogni disturbo e disordine, impone la stessa separazione indifferentemente a tutti i Giovani Religiosi. Posti indi i Novizj in solitudine, entra quel Pontefice a raccomandare di tutto cuore la diligente istruzione di essi massime circa la Regola, che hanno da professare, poi l'orazione, le conferenze, e gli esercizi spirituali, ed anche manuali: nè sdegna pur anche di discorrere di qualche ricreazio-

(a) v. *Decreta Clem. VIII. post Bul. 83. In suprema. facta tamen pro Italia & Insulis adjacent.* (b) *Rotar. tom. 1. l. 2. c. 4. p. nnc. 2.* (c) v. *ap. Matthæus. Off. Cur. tit. Novit.*

creazione (più o meno poi secondo il rigore dell'Ordine) e ciò non tanto per alleggerir il peso a chi non è ben per anche avvezzo, ma anche e precisamente acciocchè (dic'egli) si conoscano meglio in tal tempo le inclinazioni dei Novizj, che in tempo di silenzio non troppo bene possono intendersi: *Atque eo tempore cujusque, in quam natura seratur propensionem, scrutentur*. Per questo però vuole una ben avveduta elezione di chi abbia ad essere Maestro de' Novizj: e per assegnar almeno un tempo competente a una tale abilità, vuole che niuno si faccia di Novizj Maestro, il quale non abbia toccati i trentacinque anni di età, e dieci di Religione. In tutte queste disposizioni pontificie certo vi vuole tutta la diligenza a secondarle: ma parlando del rigore dell'obbligo o dell'annullazione degli atti, bisogna attendere alla consuetudine del che e del come si è posto in pratica. Certo presso di noi tutto l'Ordine vi ha posta con ogni gelosia la mano, acciocchè sia nel migliore a noi confacente modo il tutto osservato: onde potranno in ciò consultarsi sicuramente le nostre Ordinazioni Generali, e le Consuetudini delle Provincie.

§. IX.

Dell' integrità dell' Anno.

XV. **I**n fine si dà ad esaminare l'anno della probazione, acciocchè sia intero: e qui entra a chiaramente d'effinire lo stesso Concilio Tridentino: *(a) In quacumque Religione tam Virorum quam Mulierum Professio non fiat ante decimum sextum annum expletum: & qui minori tempore, quam per annum, post susceptum habitum in probatione steterit, ad Professionem non admittatur. Professio autem antea facta sit nulla &c.* Due cose qui si determinano necessarie, talchè senza di esse sia invalida la Professione. La prima che chi si ammette qual Novizio all'Abito religioso, abbia almeno l'età di quindici anni compiti, cosicchè dopo un anno intero possa in età di sedici compiti far Professione. Le nostre

Costituzioni (b) a riguardo della nostra assai più considerabile vita richieggono di più, cioè diecisette anni finiti per i Chericj, e diecinove per i Laici. (c) Per certi degni riflessi erane stata ottenuta dispensa circa l'età di chi si veste Chericco, lasciandosene l'arbitrio e il giudizio ai Provinciali: ma contrappesati poi con altri inconvenienti, n'è avvenuto, che siasi tolta ogni conceduta dispensa e libertà, volendosi che tanto per i Laici quanto per i Chericj si osservino in tutto rigore circa l'età le nostre Costituzioni.

XVI. La seconda determinazione inevitabile del Concilio è dell' Anno tutto intero di probazione, talchè il professar prima non si voglia di alcun valore. Si capisce tal diffinizione, ma tosto nasce il dubbio, se l'integrità di tal anno possa intendersi con significato morale; cioè se basti si faccia la professione in quello stesso giorno, in cui si fu vestito, senza poi far conto dell'ora istessa. V'è della contrarietà su di ciò frai Dottori; ma io non so non acconsentire a quelli, i quali vogliono che debba intendersi a tutto rigore. Perchè altrimenti se cominciamo a contentarci di una latitudine morale, e a servirci di paucità di materia: io fosterrò che non solo può diminuirsi l'anno di qualche ora, ma anche di qualche giorno. Infatti rispetto a un anno, cioè a trecentesessantacinque giorni non è ella una paucità di materia uno, due, o tre giorni? Ed essendochè *Parum pro nibilo reputatur*, non sarebbe egli un anno, benchè fosse mancante di questo minimo numero di giorni? Sicchè se niuno vorrà ammettere per lecita una tale diminuzione, bisognerà accorgersi, che non fa al proposito quella latitudine morale: e che piuttosto nel caso bisognerà ricorrere all'altra giustissima regola, cioè che dove la Legge viene a tassare il tempo, bisogna stare alla tassa in tutto rigore. E in pruova di ciò si arrischierebbe egli mai alcuno di ammettere alla Professione un Novizio, cui mancassero dell'ore a compire i sedici anni, richiesti parimenti dal Concilio? Qual Vescovo vorrebbe altresì ordinare chi pel tempo determinato dal Concilio fosse mancante

(a) *Trid. sess. 26. c. 5. De Regul. vir.* (b) *Const. Ord. c. 2.* (c) *In Bullar. Ord. Capuccinor. Decr. Card. Acciajoli. Ad supplicem 10. Julii 1719.*

cante di ore? Se niuno (come e da crederfi) in questi casi uguali; niuno ancora ha da arrischiarsi di prevenire anche di sole ore il compimento rigoroso dell'anno di probazione. Aggiungasi, che per questa nostra sentenza si assegna da molti una positiva decisione della Sac. Congregazione. (a) Ma che ha da dirsi dell'anno bisestile, crescente di un giorno di più? Ha egli ad aspettarsi ancora questo giorno di più? Di sì rispose la stessa Sac. Congregazione: (b) perchè infatti con quel giorno di più ad ogni modo egli è un solo anno, e senza quello l'anno non è compito. Sono adunque tutte queste disposizioni fatte affine di determinare un anno ben intero, e non diminuito di probazione, come dal Concilio si comanda.

XVII. Che se muovasi adunque il dubbio, se pel contrario possa più di un anno tenersi in probazione il Novizio, non vale l'antidetta determinazione del Concilio, il quale solo così determinò per togliere la diminuzione, non l'ulteriore ampliazione dell'anno: siccome anche qui si dice avere definito la Sac. Congregazione. (c) La ragione si è: che i Prelati se possono, assolutamente parlando, escludere il Novizio, e di nuovo accettarlo: colla stessa autorità pure (quando v'è legittimo ostacolo di qualche difetto, che possa in breve superarsi, come infermità, o qualche maggiore necessaria prova) possono aggiungere all'anno una qualche parte di tempo, acciocchè rimetta il Novizio alla pruova. Ella ha da essere però questa una proroga di breve tempo, appunto perchè l'impedimento ha da suppersi, come dicemmo, di poca durata, come farebbe v. g. di sei mesi: anzi per questo tempo e non più porta ad assicurarsi il nostro P. Polizio (d) un *Viva vocis oraculum*. Ciò non ostante altri hanno ancora l'animo di permettere la proroga di un altro anno (e) Avverto sul dato fondamento, che simile proroga di probazione dipende dalla sola autorità di chi può dare l'Abito religioso, cioè dei Prelati maggiori, come è il Generale, e i Provinciali.

§. X.

Maturità nell' accettar alla Professione.

XVIII. SE poi l'ostacolo è perpetuo, ovvero da non sperarsene in poco tempo il rimedio, dee il Novizio essere licenziato; siccome se egli è conosciuto sufficiente, dee alla Professione accettarsi: che questo infine è tutto il negozio, per cui è istituito l'anno di pruova per i Novizj. Ecco di questo la chiara determinazione dell'antidetto Tridentino: (f) *Finito tempore Novitiatus, Superiores Novitios, quos habet invenerint, ad profitendum admittant, aut e Monasterio, eos ejiciant*. Non ha perciò l'accettazione o la ripulsa dei Novizj da stimarsi una pura deliberazione di arbitrio, talchè non v'abbia da essere obbligo preciso, che costringa. Vi è del contratto tra il Novizio, il quale si mette in pruova, e tra la Religione, che alla pruova accetta: sicchè e vi ha della giustizia, che obbliga in tutta coscienza e gravemente, ad accettare chi in tempo di pruova si è mostrato sufficiente; e vi ha altresì l'obbligo di non tradire la propria Religione coll'ammettere alla Professione gl'indegni. L'uno e l'altro estremo certo che egli è da guardarsi sotto peccato grave. La troppa durezza porta all'estremo dell'ingiustizia contro la persona del Novizio: la troppa connivenza precipita all'altro estremo del danno notabilissimo della Religione. La sola indifferenza spogliata da qualunque passione o affetto potrà reggere nel mezzo, e nel sicuro. Dovrebbe però per questo perdonarsi ad ogni altro riflesso, per fornire i luoghi di Noviziato di Religiosi non meno buoni e santi nei costumi, che affennati e maturi nel giudizio. La santità di essi certo è necessarissima; acciocchè nel formarsi che fa il Novizio una nuova vita, abbia avanti di sedapertutto dei giusti modelli: e non si formi come i parti delle pecore di Giacobbe pieni di macchie, per aver avanti gli occhi oggetti macchiati. La maturità poi del giudizio è d'inevitabile condizione: men-

(a) ap. Hasbensm Sum. 99. Regul. v. Professio. n. 346. (b) ap. eund. Hasbens.

(c) ap. Graff. p. 1. l. 3. c. 3. n. 16. (d) in c. 2. Reg. n. 76. (e) v. Rotar cit. punc. 3. n. 4.

(f) Trid. cit. c. 16.

mentre se tali Religiosi son quelli , i quali col loro voto hanno da decidere la gran causa di dar Figliuoli alla Religione , oh quanto di accortezza vi vuole per ben scoprire la simulazione , sotto cui possono appiattarsi mille rispetti umani ; quanto di ponderatezza per ben pe-

sare i naturali , se sieno ben mortificati , o qual maggior passione prometta di tornar in brieve a pullulare . Facciassi adunque bene e con diligenza tuttociò , che spetta alla buona forinazione dei Novizi ; e da un buon principio potrà sperarsi anche felice l'esito di tutta la vita .

L E Z I O N E VI .

Della Professione Religiosa .

Finito vero anno Probationis, recipiantur ad Obedientiam. Cap. 2.

§. I.

Che cosa sia la Professione Religiosa .

I. **D**Ì tanta mole egli è lo Stato religioso , che prima d'abbracciarlo con tutta ragione si vuole dal P. S. Francesco , e anzi da tutte le Leggi ecclesiastiche , che si prenda il tempo di un anno di pruova : e ciò per parte del Novizio a ben riflettere e a vedere in pratica la Vita religiosa , per parte poi della Religione a considerare la qualità della persona , se è abile , e se potrà ben riuscire . Altre Religioni , quasi abbondando di gelosia , di questo tempo non si contentano , e vogliono per pruova più d'un anno . Ma passato quel termine di pruova , e consentendo l'una e l'altra parte , cioè il Novizio e la Religione : ha poi da stringersi finalmente il contratto , che il S. Padre chiama con tutta proprietà come un sottometerli al giogo dell'Ubbidienza : *Finito vero anno Probationis, recipiantur ad Obedientiam* . Chiamasi però questo contratto comunemente Professione , il qual nome indica un'attestazione , o pubblica confessione : perchè appunto la Professione religiosa è un pubblico attestato , con cui la Persona a Dio perpetuamente si dona ; e ciò mercede i tre Voti essenziali di Ubbidienza , Povertà , e Castità . Se piace di capacitarsi del quando fosse introdotta nella

Vita religiosa una tal sorta di Professione , leggasi tra gli Eruditi il Bellarmino e il Tommassini , (a) e vedrassi che da quel tempo , in cui appunto cominciò la stessa Vita religiosa e monastica cominciò l'uso altresì di farne la Professione . Laonde fondatamente hanno poi detto i Morali , (b) che non può darsi Stato religioso senza Professione : o anzi di più han detto i Canonici , (c) che allora solamente comincia uno ad essere Religioso , dappoichè ha professato . Il P. Suarez (d) ha la diligenza in oltre di far vedere , che tutta la mutazione dall'antico al nuovo tempo consiste in una maggiore o più stretta perfezione , che si professa . Infatti poi se lo Stato religioso consiste nell'essere dedicato a Dio , qual sorta di dedica sarebbe , se non vi fosse un obbligo preciso e perpetuo ? Alla più sarebbe un atto di divozione passeggera , che non darebbe perciò nè una vita determinata , nè una elezione di stato .

II. Se piace di più l'intendere quanto sublime sia questo Atto , e quanto eroico , ve n'ha dottrina copiosa presso gli Ascetici . S'accordano questi primieramente in dire , che dopo il Martirio questo è l'atto più eroico , che l'Uomo possa fare in ossequio di Dio : (e) e non han detto male quelli , che la vita Religiosa hanno anzi appellata un Martirio continuo . In vero i Canonisti chiamano a piena bocca la Professione una

Morte ,

(a) Bellarm. tom. 2. l. 2. de Monach. Tomass. de Discipl. Eccl. c. 54. (b) S. Tom. 2. 2. q. 186. a. 6. (c) c. Porrellum. De Regularib. (d) Suarez. tom. 3. de Relig. l. 6. c. 1.

(e) De Kemp fer. 11. ad Novit.

Morte, benchè a distinguersela dalla naturale la dicono Civile. Secondariamente si vuole da tutti questa Professione Religiosa come un vero Sacrificio, perchè in realtà si distrugge per essa tutto l'Uomo all'onor di Dio: prima nei piaceri di corpo col voto di Castità, di poi nei beni di fortuna colla Povertà, e infine in tutto il proprio essere morale coll'Ubbidienza. Sicchè bisogna dar ragione a quei Dottori, i quali asseriscono ritornare il Novizio nell'atto di far la Professione allo stato dell'Innocenza avuta nel Battesimo: perocchè ad un atto così eroico ben giustamente si appropriano i privilegi dati al Martirio. Non credo però possa darsi così ragione a chi dicesse ottenersi sempre di nuovo quell'Innocenza, ogni volta che la Professione si rinnovi: mentre egli è bensì un merito sempre grande il confermarci nel bene già fatto, ma in rigore non è un farlo di nuovo, cosicchè abbia ad ottenersene lo stesso vantaggio. In terzo luogo se lo spirito vangelico lasciato dal Redentore a' suoi Seguaci consiste nell'umiltà e nella soggezione, si vuole che niun'altra più umile soggezione si trovi di questa, in cui entra colla Professione il Religioso. Infatti per comun parere nell'atto della Professione colla donazione fatta a Dio v'interviene l'altra donazione, che di se stesso fa il Religioso alla Religione. Or questa donazione è così stretta e totale, come è lo stringersi in schiavitù, benchè non sia così vile. Perde pure il Religioso per tal donazione (a) fino la soggezione al Padre e alla Madre, che mai non si perde, se non da chi appunto è soggetto a vera schiavitù, o a qualche condizione penale. E infine riefce quest'atto sì notabile, che la stipulazione di quest'atto di soggezione alla Religione per se stesso si dice sempre solenne, (b) ancorchè fosse tutt'ocò fatto in privato, Sicchè per l'esercizio dell'Umiltà vangelica restavi mai maniera più stringente e più depressa? No certamente. Resta solo che il Religioso sempre poi sel rammenti, e perseveri in tanta umiltà, per non aver fatto il di più indarno.

§. II.

La Professione dee tenerci a cuore.

III. **S**U di ciò acconciamente il P. Santi (c) esorta il Religioso a tener sempre avanti gli occhi, e a rinnovare la fatta Professione, come la sua più bella gloria, dicendo con Giobbe: (d) *Gloria mea semper innovabitur*: o anzi come l'arco, da cui i migliori proponimenti possono spiccarci: *Et arcus meus in manu mea instaurabitur*. Poi discende a cercare se peccchi quel Religioso, il quale si penta d'aver professato, e in ciò procede con molte distinzioni. A dirla in brieve, perchè questo tale infatti ha il rincrescimento d'aver fatto quel bene, e insieme la volontà di non farlo più, se potesse; egli perde il merito di sua Professione, e pecca almeno di poco amore e di ingratitudine verso Iddio. Per nulla poi peccerebbe, quando solo speculativamente pensando dicesse, che se ora fosse nel caso, forse o senza forse più non risolverebbe, non avendo però rincrescimento d'averlo fatto. Male e peggio allora farebbe il Religioso, se non avesse vergogna di mostrare questo suo pentimento agli altri Religiosi, e anzi ai Secolari, dicendo: se io non mi fossi fatto Frate, più certo non mi farei; perchè allora oltre il cattivo affetto vi è lo scandalo.

IV. Potrebbe però nascere questo pentimento da un certo desiderio di maggior bene, quasi fosse meglio l'essere libero in servire a Dio, che lo starsene legato dai Voti. E qui non è maraviglia se da questa falsa radice germogli un pentimento infano. Il miglior bene della vita Religiosa non può mai cessare di esserlo: nè la forza dell'obbligo toglie perciò mai il merito. Come chi si mette in mare, perchè prima volontariamente esce dal porto, dicefi poi sempre volontariamente navigare, benchè arrivi all'alto, dove è costretto di andare avanti. Anzi molto bene insegna S. Tommaso, (e) che vale affai più un'opera fatta per l'obbligo del Voto di ogni altra fatta con sempre nuovo arbitrio.

(a) v. *Gloss. l. Si ex causa*. §. *Pomponius ff. de Minoribus*. (b) v. *Scot. in 4. ad 38. q. un.*

(c) *Sanct. Rom. in c. 1. pag. 129*. (d) *Job. 29. 30*. (e) *2. 2. q. 88. a. 6.*

trio : E la ragione più propria si è , che in quelle opere di obbligo vien donata a Dio non solo l'opera , ma anche la stessa volontà : il che è un dono più ampio , come è più il donare con i frutti anche la pianta , che il donare i soli frutti .

V. Ella è bensì infelicità grandissima di quei Religiosi , i quali spontaneamente venuti alla Religione , poco a poco perdendo lo spirito , fanno poi la vita religiosa appunto per forza ; e perciò dove mai possono cercarsi esenzioni e dispense , e dove non possono , si lamentano come forzati di tirare il carro . Questi han perduto il cuore verso Iddio , e con il cuore anche l'idea del proprio vivere religioso . Vivono infatti senza spirito e senza amore supernaturale , non meno che se quel modo di vivere fosse loro toccato per condizione di nascita , e non più di una spontanea elezione . Siccome perciò non si guardano nella propria professione , come dovrebbero , così conducono una vita senza merito , e negli stessi esercizi più aspri del Chiostro privi di cuore , e di sante intenzioni han la sola corteccia , ma non il midollo di Religiosi . Sono da compiangersi , ma per la loro colpa : come chi di Volontario in un esercizio si fa un Forzato , il quale soggiace agli stessi pesi , e poi si resta senza paga .

§. III.

Professione quando si contrae .

VI. **R**itorniamo ora per necessaria intelligenza della proposta materia ad esaminare la Professione religiosa nelle sue condizioni . La prima fra le condizioni è , che la Professione sia un Contratto reale , e perciò consista in un atto esterno sufficientemente manifestato . Parlo così di sufficienza , perchè voglio venir a significare darsi due sorte di Professione una espressa , l'altra implicita . La Professione espressa è quella , che si esprime con qualche atto proprio della persona , il quale sia per se stesso significante l'interiore sentimento , come sono le parole , o anche i soli cenni . E di questa Professione non accade dubbio ulteriore : tanto più che ogni Ordine ha i

suoi modi e le sue formole di professare : L'implicita o tacita Professione è quella , che con una qualche opera viene ad incorrersi . Secondo i Canonici antichi molti erano i modi di professare tacitamente , e molte però e continue erano le liti . Ma avendo il Tridentino apposto per necessaria condizione del professare l'età di sedici anni , e un anno intero di Noviziato , sono cessate in gran parte ; e anzi si dubita dai Canonisti , se sieno cessate in tutto . La verità però si è , che il Tridentino non stabilì di nuovo se non quelle due condizioni : sicchè quando queste si mantengano , vagliono benissimo tutte le disposizioni del Jus antico . Le maniere adunque di professare tacitamente , le quali ora vagliono , sono il portare l'Abito dei Professi , e l'esercitare atti proprj dei Professi . L'Abito dei Professi o che egli è distinto da quello dei Novizj (come è nella nostra Religione per vigore della Regola) e allora il portarlo dopo finito il Noviziato si fa un segno , che il Novizio vuole la professione di chi vive con quell'Abito , e che la Religione infatti a tale professione lo accetta , giacchè gli concede la insegna . Ovvero che egli non è distinto , e ad ogni modo vale l'istessa ragione : perchè quell'Abito portato dopo un anno non si dice più Abito di pruova o sia di Noviziato , ma di Professione . (a) Gli atti poscia proprj dei Professi sono il concorrere alle elezioni , o l'essere eletto in Prelato : e tanto egli è vero che questi fanno il Novizio tacitamente Professo , quanto è certo che tali atti hanno da necessariamente supporre la Professione .

Avvertasi però , che questa Professione tacita non è una qualche naturale inevitabile conseguenza , ma una semplice disposizione dei Canonici molto per altro conveniente : onde suppone almeno il consenso esterno al professare . Sicchè se con tutti quegli atti esterni già detti il Novizio o la Religione espressamente protestasse in contrario , in niun modo ne avverrebbe la Professione tacita . Non è però l'istesso caso , quando avendosi quegli atti esterni , il Novizio o la Religione solo internamente dissentisse o ripugnasse ; ma egli è piuttosto il caso istes-

(a) v. *Fagnan in c. Quia ingredientibus . De Testam.*

istesso di chi facendo la Professione espressa, solo internamente non vi acconsentisse: onde ciò, che di questa si dirà, vale anche per quella: Anzi è ben da notare, che tutto quello che vale a rendere invalida la espressa, molto più vale ad invalidare la tacita Professione. Una volta per assegnare il tempo, in cui cominci la Professione implicita, si assegnava il tempo di tre giorni, in cui si fosse portato l'Abito di Professo. Ma ora per la disposizione fatta dal Tridentino dee dirsi, che immediatamente cominci dopo compiuto l'anno sedicesimo dell'età, e dopo subito terminato l'anno rigoroso del Noviziato.

§. IV.

Vuol esser libera la Professione.

VII. **L'**Altra condizione si è, che la Professione sia libera. In ogni contratto questo è quello, che principalmente si attende, e da cui si valuta il consenso sufficiente per stringerlo: quanto più adunque dovrà attendersi nella Professione religiosa, in cui il contratto è di cosa sì rilevante? Anzi perchè appunto è tanto rilevante il caso, i Canonici hanno avuta sempre la gelosia di non permettere il professare in qualunque età capace di arbitrio; ma quell'età hanno richiesta, che fosse altresì capace di saggio consiglio, (a) come è la Pubertà. Infine perchè nè di questa può sempre fidarsene, il Tridentino esige come condizione essenziale l'età di sedici anni compiuti, nel qual tempo ogni Pubertà dee supporre nella mente a sufficienza maturata. Troppo è facile l'Uomo nelle sue deliberazioni a pentirsi, o a mutarsi: onde perchè non abbia mai ad incolpare la propria disavvedutezza, era da ridursi a un tempo, in cui, se vuole, può ben il tutto vedere.

Inoltre si vuole dagli stessi Canonici (b) nel professare sì piena la libertà, che annullano la Professione di chi o per violenza o per grave timore vi si riduca. Se si dimanda però quale sia questo Timore valevole ad annullare la Professione: è volgare omai la distinzione dei Canonisti e dei Morali, che altro è il Timore grave da essi chiamato *Metus ca-*

dens in virum constantem, e questo dicono il valevole a sciogliere la Professione; ed altro è il Timore leggiero, chiamato *Metus cadens in virum non constantem*, e questo dicono insufficiente al detto scioglimento. Per ispedire però cosa, di cui tutti ne dan conto con lunghe dissertazioni, io dirò in breve: che allora si stima invalida la Professione, quando uno è ridotto a professare, perchè altri ve lo costringe con minacce o di morte, o di ferite, o di privazione dei beni temporali, o di altri simili gravi mali: mentre così è vero, che l'animo è gravemente combattuto, e merita compassione, se si risolve a cosa, che egli per altro non vorrebbe. Allora pel contrario è sufficientemente la Professione valida, quando uno si muove a professare per timore bensì di altri, ma in cose, che non gli possono poi apportare grave nocimento: come è la paura di perdere la benevolenza del Padre, l'incontrare lo sdegno dei Parenti, e simili. Nè importa che tali mali leggieri facciano una grave impressione nell'animo per esempio di un Giovane naturalmente pusillanime: questa è sempre sua leggerezza, a cui la Chiesa non ha d'aver riguardo, nè quella detta si considerabile compassione di scioglierlo dal sacro nodo, con cui si è obbligato a Dio.

Si cerca poi dai Dottori, se il timore, che chiamasi riverenziale di un Figlio al Padre, le continue e importune preghiere, o le lusinghe fatte dal Padre o dalla Madre, acciocchè il Figlio vada a professare vita religiosa, sieno ugualmente valevoli ad invalidare la Professione: e in ciò al solito costume si dividono gli Autori parte per il sì, parte per il no. Sarebbe detto meglio, che la cosa va considerata alla pratica. Perchè speculativamente parlando, tutte le dette cose non equivagliano mai al Timore grave, per cui solo dai Canonici si concede il potere irritar la Professione: ma alla pratica vi possono essere tali circostanze da ismuovere anche un Uomo costante; e vuol dirsi, che possono equivalere a gravi minacce. Con ciò, penso, potranno accordarsi le Decisioni della S. Congregazione, che in pro e contra si portano.

VIII:

(a) c. *Firmiter* 20. q. 1. (a) c. *Prælatum*, & *Cum Dilectus*. De his, quæ vi vel metu.

VIII. Dimandasi infine, se quando la Professione è veramente invalida per l' accennata ragione di violenza o di grave timore, abbia a stimarsi invalida *Ipso jure*; oppure sia da aspettarsi sentenza di Giudice ecclesiastico, che per tale la dichiarì. I Canonì (a) parlano con tale enfasi, che non senza ragione si stima sia invalida *Ipso jure*; talchè però un tal Religioso Professo non sia in coscienza e *coram Deo* obbligato alla Regola, nè ai Voti. Ma per il foro esterno poco ciò importa: mentre il Tridentino (b) obbliga tal Professo a mantenersi nel Chostro e nella vita claustrale, finchè sia conosciuta e sentenziata la nullità dal Giudice ecclesiastico.

§. V.

Professione invalida come si rimedi.

IX. Altre questioni circa la Professione invalida si aggiungono dai Dottori, che io mi contenterò di così brevemente sommare. La Professione invalida per ragione di patita violenza o di grave timore può ratificarsi dal Professo anche col suo semplice consenso interno; e ratificata una volta obbliga per sempre, come se non avesse mai avuto alcun difetto. La ragione si è, che i Canonì vogliono favorire il Profittente, acciocchè non resti aggravato: dunque una volta che col prestare il suo libero assenso ratifica la Professione, egli cede per sempre a quel favore, nè può chiamare più in iscuola l'aggravio patito, giacchè anche dopo ha accontentito. Può anche ratificarsi la Professione con un atto esterno, che implicitamente importi la Professione: come il concorrere alle elezioni, l' accettar le Prelature, nei quali atti la Professione si suppone. E' ben vero, che in tali atti uopo si è che il Religioso conosca allora la nullità di sua Professione, e intenda insieme che con quegli atti egli verà a ratificarla: giacchè (c) *Nequit ratum haberi, quod ignoratur*. La Professione poi, che sia invalida per mancanza di solennità, o di qualche condizione essenziale, non può ratificarsi dal so-

lo Profittente, ma v'è necessario il concorso per parte della Religione con un qualche rimedio della Legge. In caso poi che la Professione in qualunque modo invalida non venga nei detti modi ratificata, il Religioso ha sempre libertà di reclamare per esserne assoluto appresso il Giudice competente, il quale è l' Ordinario e insieme il Superiore regolare di quel luogo, dove ha fatta la Professione. E' ben vero che a por terminè a tale libertà, acciocchè non degenerasse in disordine, il Concilio di Trento (d) vi ha assegnato il termine di cinque anni da contarsi dal giorno della Professione: passato il qual termine non può alcuno più reclamare, senon per ispeziale favore dal Sommo Pontefice.

X. Se vi ha chi pretenda essere stata la sua Professione invalida, perchè nell'atto di professare egli disse bensì la solita formola di Professione, ma interiormente ebbe intenzione di non obbligarsi: mai non se gli crederà in giudizio, finchè nol provi con sufficiente evidenza. Appresso Iddio e nel foro di sua coscienza (quantunque peccasse gravemente nel così fingere un atto di tanta importanza) può dirsi scusato, se infatti non osserva quanto importa la Professione religiosa: mentre dove non v'ebbe consenso, niun obbligo potè contrarsi. Ma appresso la Religione, o sia nel foro esterno è obbligato a mostrarsi esternamente osservante in tuttociò, che pur esternamente ha promesso, finchè non pruovi, come ho detto, il contrario: e può esservi costretto con censure ed altre pene, a cui di coscienza è obbligato a sottomettersi.

§. VI.

Dee sapersi quanto importi la Professione.

XI. Per terza condizione aggiugnere-
mo quella, che ha da precedere tutte le altre: cioè la sufficiente cognizione di ciò, che importi la vita da professarsi. Non può consentirsi a ciò, che non si conosce o non si sa: *Nil volitum,*

(a) r. Rotar. tom. 7. l. 2. c. 5. p. 3. n. 9. (b) Sess. 25. r. 19.

(c) l. Qui cum. ff. Rem ratam hab. (d) Trid. cit. sup.

Lium, quin *præcognitum* dice il Filosofo: e se pur vi si consente, è un consenso, che nulla dice, e perciò non vale a far contratto. Ricorriamo però subito di grazia alle necessarie distinzioni, per non dare ansa a chi volentieri vorrebbe dire di non aver saputo. La mancanza di cognizione, o sia in una parola l'Ignoranza, può essere stata circa l'essenziale e la sostanza della Vita religiosa: come è il non sapere cosa sieno i Voti, quali sieno i precetti della Regola ec. E questa Ignoranza, se si dà, in verità che rende invalida per la ragione accennata la Professione. Ma questa Ignoranza appena può immaginarsi in un Novizio, tenuto per un anno come in iscuola ad apprendere appunto la Vita religiosa, che egli stesso spontaneamente è venuto ad abbracciare. Ed è più facile perciò che sia un' Ignoranza voluta e affettata: la quale però non iscuola per questo stesso, perchè volendo non sapere ciò, che vuol farsi, si consente di farlo, benchè non si sappia che cosa sia. O ella è stata poi Ignoranza circa qualche osservanza particolare: e chi si obbliga al tutto, si suppone voglia anche obbligarsi ad ogni parte, benchè ancora non si sappia. O infine è stata Ignoranza circa la pratica della Vita religiosa, cioè che possa in questo o in quel modo osservarsi la propria Regola: e vi vuole di molto, per ottenere ragione sufficiente da iscusarsi. E' facile il lasciarsi fuggir di bocca: Quando professai, ho veduto gli altri vivere così, e usarsi questo e quel trattamento nel mangiare, nel vestire ec., e se avessi creduto non potere ciò farsi, non avrei forse professato. Ma non è già così facile il trovare in ciò del ragionevole. Perocchè primieramente la Vita religiosa si professa in se stessa, e come vien prescritta dalla Regola, non come è praticata dagli altri: dunque essendosi veduto e l'uno e l'altro, cioè e l'obbligo della Regola e la pratica altrui, non serve il raccomandarsi agli altri, quando la Regola promessa abbastanza ha detto qual abbia da essere la pratica del vivere religioso. Che se almeno si pretendesse poi d'essere stato così ingannato, quasi l'altrui autorevole esempio non abbia lasciato ben discernere l'obbligo della Regola: a togliere

queste tenebre rispondo con distinzione: O che la pratica degli altri è contraria direttamente a quanto prescrive la Regola, v. g. si comanda dalla Regola che i Frati non portino calceamenti, o non abbiano danari ec., e i Frati si mostrano calzati e coll'uso dei danari: e allora l'altrui esempio non potrà mai ingannare, perchè troppo scopertamente potea conoscersi un abuso da non poter servire di esempio. O che l'altrui pratica è di cose dubbiosamente opposte alla Regola, e in questo sarà scusato il Professo finchè arrivi a conoscere la verità, ma non avrà già quasi la permissione di proseguire sempre così: mentre dopo conosciuto il vero la semplicità diverrebbe malizia, a cui non può far ragione l'altrui esempio, per quanto si dica autorevole. O che infine la pratica è una certa estensione, e come una rilassatezza della Vita religiosa fino agli ultimi gradi, dove può estendersi senza dar il guasto alla sostanza della Regola: e allora il continuare in tal metodo di vivere potrà scusarsi come una permessa consuetudine, da perdonarsi però tanto ai primi quanto ai secondi. Ma non vi sarà giammai ragione di pretendere quel metodo v. g. di mangiare, o di altro trattamento, che si ebbe da principio; perchè in ogni caso la migliore osservanza della Regola prevale ad ogni consuetudine. Ed è una scempiaggine il voler opporre, che forse non si sarebbe professato, se non si avesse avuto quel trattamento: mentre al più questa fu la cagione solamente impulsiva, cioè che più facilmente indusse a professare; non già la vera cagione motiva, la quale fu solamente di venir a servire a Dio. E ben si sa da tutti, che il consenso nei contratti si pesa non dall'impulsiva, ma dalla sola cagione motiva: onde nel nostro caso nè vi è ragion di contraddire alla già fatta Professione, perchè è forse cessato il primiero trattamento; nè vi è qualsivoglia giustizia di pretendere, purchè si abbia sempre il modo di servire a Dio. Quasi una simile risoluzione può vedersi presso i Teologi nel contratto del Matrimonio, quando la Donna pretendesse la nullità, perchè non ha più l'istesso trattamento di prima, e il trattamento non è entrato per

per condizione essenziale del contratto .

XII. Più ragionevole però sarebbe il lamento di chi dicesse d'aver fatta Professione , per essere stato da altri sedotto . E certo in ciò si truovano assai intricati i Dottori (a) a ben rispondere ; mostrandosi i Canonisti severi in ribattere come inutile ogni tale lamento , e i Morali facendosi più discreti . Ma noi colla disopra data dottrina tutti facilmente accorderemo . Diciamo adunque , che se la seduzione è arrivata a tanto , di dar ad intendere al Profittente una cosa per un'altra circa la sostanza della Regola e della Vita religiosa : certo che la Professione fu invalida , perchè fatta senza la necessaria cognizione . Ma se tutto l'inganno è stato in guadagnare o sia in sedurre la volontà del Profittente , mostrandogli facilità , dov'era il difficile : perchè tutto l'inganno è stato circa una cosa accidentale , sussiste nella sua sostanza il contratto della Professione una volta essenzialmente ben fatto . Avvertasi infine , che quanto abbiamo spiegato circa la Professione per parte del Profittente , se vi daremo dovuta proporzione , lo stesso può dirsi per parte della Religione , che lo ammette , ed è come l'altro Contraente .

§. VII.

Del ricevere alla Professione .

XIII. **R**esta il finire di considerare tutto il testo della Regola , toccante altre circostanze della Professione : *Recipiantur ad obedientiam* . Egli è un precetto questo della Regola (dissero alcuni) di ricevere alla Professione chi ha finito l'anno del Noviziato . Ma a dirla naturalmente : se vi è qui precetto , egli sarà solo precetto negativo , non positivo : cioè si comanda dalla Regola non positivamente di ammettere alla Professione , ma negativamente si comanda circa del tempo , cioè che non s'ammetta il Novizio a professare , se non dopo finito l'anno di probazione . Ecco le parole : *Finito anno probationis recipiantur ad obedientiam* : I Canonici , e

ultimamente il Tridentino fecero anch'essi un simile precetto , come altrove abbiamo accennato . Il citare Clemente V. per quel detto precetto positivo , è un fargli violenza . Disse egli , (b) è vero , che tuttocio , che spetta alla Professione e alla Vestizione , ha da tenersi nella Regola per precetto ; ma non disse già che si abbia per precetto in ogni qualunque modo . Così il modo di vestire i Novizi ha detto egli che è in precetto , ma non poté già dire , che fosse pur precetto della Regola il riceverli alla vestizione . Lo stesso adunque ha voluto dire circa la Professione , cioè che vi è precetto circa il modo , o sia circa la limitazione del tempo , non già circa l'atto di ammettere i Novizi alla Professione .

Vi è ad ogni modo il precetto positivo di ammettere alla Professione chi è stato convenientemente in prova : ma egli si spicca non dalla Regola , bensì dal jus naturale . Perocchè (come dicevamo nel fine della passata Lezione) ella è una specie di contratto lo starsi per un anno in Noviziato , cioè per parte della Religione di voler provare , e per parte del Novizio di soggettarli ad essere provato : onde vuole perciò la giustizia , che non si faccia torto a chi ha data sufficiente pruova di abilità per essere ammesso alla Religione . Siccome si peccherebbe però in ammettere a professare chi è inetto , perchè la Religione ha ragione di scacciarlo , e di non ricevere quel Figlio inutile : così gravemente pecca chi esclude , o nega il voto per la Professione a un Novizio mostratosi idoneo , perchè dopo la sua data pruova egli ha ragione di giustizia per essere nella Religione incorporato .

XIV. Una grave quistione insorge su quella parola *Recipiantur* : mentre posta così assolutamente non indica da chi però abbia precisamente il Novizio da essere ammesso alla Professione . A dir chiaro e breve : l'ammettere alla Professione egli è un atto preciso almeno di superiorità , e alcuni anzi v'aggiungono , (c) che sia di giurisdizione : perocchè ha da essere uno , il quale

E rap-

(a) v. Rotar. cit. p. 4. n. 6. (b) Clem. Exiv. §. Item quia prater.

(c) Donat. p. 4. tr. 11. q. 24.

rappresentanti il corpo della Religione, e abita perciò da essa la facoltà di stringere il contratto della Professione col Novizio. Or questo non può essere altro che o il Capo di tutta la Religione, cioè il Generale; o i Capi, i quali nelle Provincie governano partitamente la Religione con autorità ordinaria, cioè i Provinciali. Questo infatti accennano spessissimo i Canoni, [a] e più espressamente il Tridentino, dove comanda: (b) *Superiores Novitios, quos habiles invenerint, ad profitemdum admittant, aut e monasterio eos eiciant*. Può confermarci anche ciò colla pratica degli altri Ordini, ne quali il Novizio professa in mano del Priore del Monastero, ma inquanto questi fa le veci del Generale della Religione. Così i Canonici Lateranensi: *Promitto Deo, ac tibi Domino recipienti nomine ac vice Rectoris Generalis*. Così i Domenicani: *Promitto obedientiam Deo, & tibi Priori vice Magistri Ordinis &c.* Vero è che per ammettere alla Professione non solo con autorità, ma anche colla maturità dovuta, emanò un Decreto sotto Innocenzo Decimo, (c) con cui si vuole, che i Frati dimoranti almeno per due mesi nel luogo del Noviziato sieno quelli, i quali tre volte l'anno, cioè di quattro in quattro mesi, diano al Novizio il voto sopra la sua abilità; e questo voto sia decisivo per ammetterlo o no alla Professione. Ma con questo vuol dirsi, che i Provinciali non possono ammettere nè rigettare il Novizio senza di questi voti: e che però secondo il parere di questi ha egli da servirsi della sua autorità nell'ammettere alla Professione. Così mostrata necessaria nei Frati del Noviziato la dipendenza dall'autorità del Provinciale, e la dipendenza di questo dal voto di detti Frati, poco poi importa alla pratica il supposto fatto per propria opinione dal P. Marcanzio: (d) cioè che almeno per consuetudine o per tacita delegazione sia passata nei Guardiani del Noviziato l'autorità di ammettere alla Professione. E' bensì piuttosto da guardarsi per ogni caso ciò, che da par-

te di tutti i Dottori avvisa il Fagnano: (e) cioè che se si professa senza dipendenza di chi ha vera autorità di ammettere alla Religione, la Professione è nulla.

§. VIII.

Modo di far la Professione.

XV. **S**iegue il testo della Regola: *Promittentes vitam istam semper & Regulam observare*: le quali parole indicano la forma di professare, o sia la sostanza di ciò, a cui abbia ad obbligarsi quegli, che professa. Di qui però siamo chiamati a considerare quella formola di Professione, che si usa nel nostro Ordine: *Faccio voto, e prometto a Dio onnipotente ec. di osservare la Regola de' Frati Minori, vivendo in ubbidienza, senza proprio, e in castità*. Chi si diletta di altercare, certo avrebbe modo di cavillare circa il senso netto di tal formola. Ma ecco altresì il modo di ragionevolmente uscire, massime colla dottrina della Clementina *Exivi*. (f) Il Profitevole perchè vuole obbligarsi a Dio di essere Religioso, dice: *Faccio voto, e prometto a Dio*. Perchè vuole partitamente obbligarsi di essere Religioso dell'Ordine dei Minori, specifica la Regola, secondo la quale vuol egli professare di vivere, e perciò aggiunge: *Di osservare la Regola dei Frati Minori per il Signor Papa Onorio confermata*, a differenza della prima Regola confermata da Innocenzo Terzo. Volendo poi infine individuare l'oggetto del voto e della promessa, che fa a Dio, esprime i tre Voti, che sono la sostanza essenziale d'ogni Religioso, e soggiunge perciò: *Vivendo in ubbidienza, senza proprio, e in castità*. Non è vero adunque ciò, che a prima vista pare, cioè che il Voto fatto a Dio cada tanto sopra la Regola, quanto sopra l'Ubbidienza, Povertà, e Castità. Volea esprimersi l'obbligo strettissimo, con cui anche più precisamente degli altri Ordini si stringe il Frate Minore alla propria Regola, la quale con tanti precetti lo incarica:

(a) c. *Ad apostolicam. De Regular.* (b) *Trid. sess. 25. c. 16.*(c) *Ad propagandam. 1654. apud Lantusc. v. Novit. n. 5.* (d) *March. bic q. 3.*(e) *Fagnan. in c. Porrectum n. 18.* (f) *§. Nos circa hunc.*

carica : è per questo forse la detta formula esprime direttamente l'obbligo di osservare la Regola , la quale pure (direm così) obliquamente dovrebbe nominarsi : come così infatti nelle accennate Professioni dei Canonici e dei Domenicani si esprime : *Promitto obedientiam &c. secundum Regulam S. Augustini* . Ecco però le parole di Clemente Quinto , che dan lume alla nostra fatta spozizione : *Declaramus & dicimus, quod dicti Fratres non solum ad illa tria Vota nude & absolute accepta ex professione suae Regulae obligantur ; sed etiam tenentur ad ea omnia implenda , quae sunt pertinentia ad haec tria praedicta , quae Regula ipsa ponit . Nam si ad haec tria praedicta tantum praeferunt & nude (promittentes se servare Regulam , vivendo in obedientia , castitate , & sine proprio) & non etiam ad omnia contenta in Regula , quae haec tria modificat , ardeantur : pro nihilo & vane proferrentur haec verba : Promitto semper hanc Regulam observare .*

XVI. Un moderno Beffeggiatore , (a) non ostanti le tante dottrine teologiche dei Cattolici , empientemente morde quella maniera di far voto a Dio , ai Santi , e al Superiore della Religione . Ma appunto noi lo manderemo ai Dogmatici , acciocchè intenda , che niente è d'inconveniente lo stendere gli atti di religione anche ai Santi . Solo noi aggiugneremo al proposito del Superiore , che un tal atto di Professione esteriore , solenne , e fatto in faccia della Chiesa , richiede per ogni ragione , che si faccia in mano di un Compromissario , il quale mostri anch'egli esteriormente l'accettazione per parte di Dio , e della Chiesa . Ella è poi un'altra orrida bestemmia la critica , che lo stesso fa alla risposta data dal Superiore a chi fa la Professione : *Ed io , se queste cose osserverai , ti prometto da parte di Dio la vita eterna* : quacchè questo sia un intrudersi in promessa , che a lui non tocchi , e si prometta più del merito . Perocchè facciasi il conto della sublimità dello Stato religioso , da noi altrove toccata , e vedrassi se per degno premio quell'eterna vita può sicuramente comprometterfi . Ripetasi che il Superio-

re fa quelle parti di Compromissario ; che abbiam detto : e intenderassi come a lui appunto spetta il promettere quanto viene preparato di premio .

§. IX.

Perpetuità della Professione .

XVII. **F**erma poi il S. Padre con un espresissimo precetto chiunque ha professato , di non aver mai più libertà d'abbandonare questa Religione : *Et nullo modo licebit eis de ista Religione exire* . Assicura di più questo precetto fondato nell'intenzione e nel comando del Pontefice , che confermò la Regola : *Juxta mandatum Domini Papae* : di cui la Bolla è portata dalle Croniche e dal Wadingo . (b) E infine l'autorizza colla sentenza del Redentore : *Quia secundum Evangelium : Nemo mittens manum ad aratrum , & respiciens retro , aptus est regno Dei* : il che altro non vuol dire , se non che ha il frutto di vita eterna , non chi l'opera comincia , ma chi persevera costante sino al fine . Oltreciò egli è questo , come già avvisammo , l'effetto d'ogni Professione religiosa : l'obligare cioè il Religioso alla Religione , non per un qualche tempo solamente , ma per sempre . S'intende però questo di chi ha professato validamente ; mentre la Professione invalida siccome in verità non ha ammesso nella Religione il Profittente , così gli lascia sempre libero il passo di ritornare al Secolo .

Dunque un tale ritornando poi al Secolo (dicono certuni) dovrà soddisfare al Monastero per gli alimenti a lui dati in tutto il tempo , in cui di Professo ha portato l'abito . E' inutile una tal replica per il nostro Ordine , il quale non può fare simili conti di dare e di avere . Ma io la credo anche per tutti gli altri Ordini una quistione ingiusta : quando è vero , che se la Religione a lui ha somministrati gli alimenti , egli altresì alla Religione ha mostrata soggezione qual Figlio in ciò , che a lei è piaciuto di comandargli .

§. X.

Dell' Apostasia.

XVIII. CHI dunque validamente ha professato nell'Ordine, truovasi per sempre chiuso il passo di ritornare al Secolo (il che propriamente è quello, che chiama il S. Padre un tornare addietro) e se pure vi torna, egli è un Disertore, un Fuggiasco, o con vocabolo più comune, un Apostata, il quale sarà in istato di dannazione, finchè non ritorni pentito al grembo della Religione. Vi è molta dottrina presso i Morali e i Canonisti circa gli Apostati, e vi è altrettanto molta lite fra di essi, per decidere chi abbia da dirsi Vagabondo, chi Fuggitivo, e chi propriamente Apostata. La ragione di queste discordie si è, che vogliono essi decidere ogni cosa dall'intenzione del Religioso, il qual esce dall'Ordine: quando pur questa è una causa del Foro esterno, in cui non la intenzione, ma la presunzione ha da attendersi. Confero adunque, che non ogni uscita arbitraria fuori del Chiostrò può dirsi Apostasia; ma quella solamente, che è un vero abbandono per sempre dell'Ordine proprio. Dico però altresì, che quando non costa altrimenti o dal fatto, o dalle circostanze, o dai testimoni, ogni tale uscita si presume Apostasia: perchè la Chiesa giudica precisamente l'esteriore, e vedendo uno partirsi e fuggire dall'Ordine, non può se non giudicare che di fatto egli voglia abbandonarlo, se pur non v'è un contrario sufficiente motivo di correggere un tal giudizio. Basta che l'uscita sia senza l'ubbidienza del Superiore, e che sia fatta per andare al Secolo: e queste due condizioni sono sempre sufficienti a presumere l'Apostasia: si getti poi; o si ritenga l'Abito, poco importa. Infatti il Tridentino (a) vuole si presume, e si punisca dagli Ordinarij come Disertore e Apostata quegli, che senza ubbidienza si parte per andare dal Superiore maggiore: a cui incedendo le nostre Costituzioni (b) han fat-

to espressamente la stessa dichiarazione e lo stesso decreto.

In caso però che il Religioso fuggisse, andando non al Secolo, ma nel Chiostrò d'altri Religiosi; o anche fuggisse al Secolo, ma solo per mettersi in salvo ad tempus dall'ingiusta oppressione dei Prelati dell'Ordine, che in altra maniera non può schivare, avrebbe egli da dirsi Apostata? Manca nel primo caso l'oggetto proprio dell'Apostasia, che è il ritornare al Secolo; e nel secondo manca dell'Apostasia il supposto, cioè abbandonare il proprio Ordine: onde quando costui veramente di tale verità nell'uno e nell'altro caso, non ardirei di condannarla per Apostasia. (c) Direi piuttosto l'uno e l'altro Fuggitivo, da non mischiarsi cogli Apostati, ma da condannarsi di delitto secondo il motivo giusto o ingiusto della loro fuga. (d) Può darsi infatti motivo anche giusto di fuggire dalle carceri della Religione; perchè dunque non è possibile un motivo giusto in que' detti Fuggitivi? E' vero però che rarissimi possono essere tali motivi giusti, e avran sempre tali Fuggiaschi per tutte le leggi la presunzione contra.

XIX. Nei Casi riservati da Clemente Ottavo si pone l'Apostasia, che basta sia una fuga dal Convento fuori della Clausura, onde benchè si ritrattasse l'Apostata, e ritornasse addietro, pure se ha passato la Clausura, o gli stillicidj del Convento, o al più il termine del Sacrato, che suole essere la Croce, egli è incorso nel caso riservato. Vi si riserva pure la semplice uscita di notte tempo dal Monastero, la quale per essere cosa assai sospetta, non importa che sia fatta coll'animo di apostatare, nè che sia uscita per molto spazio di luogo, o per molto tempo. Col rigore di quella riserva si vuol por freno al pericolo di commettere delitti fuori di Convento: e i delitti ben si sa che tanto possono commettersi lontano quanto presso il Convento, e tanto in molto quanto in brieve spazio di tempo.

XX. Rimetto ai Canonisti chi vuol sape-

(a) *Trid. sess. 25. c. 4. de Reg.* (b) *Const. Ord. cap. 2.* (c) *v. Bordon. resol. 41. num. 13.*
 (d) *v. Anton. a Sp. S. tr. 3. d. 6. n. 1405.*

fapere di più circa la natura, gli effetti, e le pene dell' Apostasia : e correndo a noi il solo preciso impegno di esporre la Regola , refterà soltanto da rispondere che abbia da farsi della roba , che possono aver acquistata gli Apostati fuori dell'Ordine , e che portano al Monastero , dove ritornano . Ha data molta ansietà questo dubbio agli antichi Spofitori , e molti più moderni lo passano coll' ajuto delle tacite interpretazioni . Il P. Santi (a) vi ha scritto eruditamente , e nota fra l' altre cose , che morendo l' Apostata fuori dell' Ordine , i suoi beni sono uno spoglio spettante alla Camera Apostolica per una Costituzione di Gregorio Terzodecimo . Se io pertanto l' ho da dire in brieve , a me pare che nè il Monastero , nè tutto l' Ordine (quando non voglia servirsi di privilegi) possa prendere cosa alcuna acquistata dagli Apostati fuori di Religione . Perocchè egli è certo , che l' Apostata quanto da altri ha ottenuto , tutto l' ha ricevuto in sua proprietà , e chi gliel ha dato , ha trasferito in lui espressamente il dominio . Voglia adunque il Monastero succedere a quella roba dell' Apostata , e necessariamente succederà alla sua proprietà : la quale però (come diremo a suo luogo) tanto è illecita al particolare quanto al comune dei Frati . Nè giova il dire , che quanto acquista il Monaco s' intende secondo il jus comune *acquistato per il Monastero : perchè questo assioma non vale per il nostro Ordine . Non a riflesso di acquistare all' uso comune , non mai alla proprietà ; e all' uso comune non può aver acquistato quell' Apostata , se egli ha ricevuto non in caso di rappresentare la Religione , ma in caso di rinegarla , cioè inquanto era separato dalla Religione . Molto meno può giovar l' interpretazione della buona intenzione di chi a lui quella roba diede : perchè egli è vero , che così prudentemente s' interpreta , quando un Secolare dà roba a un Frate particolare , cioè s' intende sempre che gliela dia in un modo a lui lecito , il quale non tanto è il suo uso particolare , ma anche secondo la Regola il comune . Ma nel caso di un Apostata fuori dell' Ordine , chi a lui o per contratto o per donazio-

ne dà roba , non può mai avere questa intenzione , perchè non lo conosce per membro della Religione , o sel conosce , tratta con lui come con persona separata : e non potendo egli avere questa intenzione , nemmeno adunque potrà in lui supporli o interpretarsi l' animo di dare o di donare alla Religione . Ma se adunque non giova l' intenzione del Dan- te , se l' Apostata non può dar quella sua roba al Monastero , perchè in giusta verità non è sua , essendo egli incapace di proprietà : di chi adunque sarà quella roba , e a chi dovrà restituirsi ? Purchè noi assicuriamo che il Monastero non la può accettare , poco poi a noi dee importare di chi sia , o a chi abbia da toccare . Pur tuttavolta diremo , che il tutto ha da rendersi a quello , che l' ha data all' Apostata , perchè la sua alienazione fu invalida . Ovvero se non può conoscersi questo Dante , se ne faccia di questa roba come di quella , che si ritrova a caso , e non se ne fa il Padrone : cioè chiaminsi i Poveri , i quali sovra gli altri hanno il jus per equità naturale di succedere in quelle cose , che restano senza padrone . Solo la passione dell' interesse può in questa nostra risoluzione patire disturbo e dispiacere .

§. II.

Impedimento di passare ad altra Religione .

XXI. **I**N vigore poi dello stesso precetto di non abbandonare il proprio Ordine è proibito a' Frati Minori il passare a qualsivoglia altro Ordine . Espressamente lo diceva il S. Padre nella prima Regola , citando l' istessa antedetta Bolla del Pontifice Onorio Terzo , come emanata tre anni avanti la confermazione della seconda Regola : *(b) Postea non licebit ei ad aliam Religionem accedere , nec extra obedientiam evagari , juxta mandatum Domini Papae .* Tuttavia perchè il bene non ha da essere mai contrario al maggior bene , non s' intende con questo tolto ai Frati Minori il potere passar a più stretta Religione , quando questa veramente si dia , e si faccia colle debite cautele . Io mi

• E 3 • dispen-

(a) Sanct. in c. 4. pag. 140. [b] Reg. l. 62.

dispenso bene dal qui stendere una tale materia, essendo essa allungo trattata come propria materia dei Canonisti: e mi restringo solo ad avvisare i motivi, che possano far giusto un tal passaggio, e le dovute avvertenze per noi Cappuccini.

Il primo motivo è l'utilità propria spirituale, quando cioè si vuol passare a Religione più stretta a proprio maggior profitto: benchè non so vedere, dove abbia un Frate Minore a trovare Regola di maggiore strettezza e perfezione sovra di quella a lui imposta dal P. S. Francesco. Tuttavia può darsi, che il vivere comune, benchè presidiato da una sì santa e perfetta Regola, sia decaduto e rilassato; onde meglio sia lo stare sotto altra Regola, che comunemente con esattezza si osservi. Anche in questo caso però ha da vedere il Frate Minore, se quel vivere comune rilassato del proprio Istituto tolga a lui il modo di vivere privatamente in osservanza: e se ciò in verità non gli vien tolto, si guardi, perchè avrà da Dio invece di rimero la pena dovuta a uno spirito inconstante, cioè il rimorso, e l'abbandonamento. Ella è d'oro quella regola dello Spirito Santo: (a) *Stā in testamento tuo, & in illo colloquere, & in opere mandatorum tuorum veterasce*. L'altro Motivo è la necessità propria anche corporale, quando cioè non si sente veramente forza di soggiacere all'asprezza di questa Regola senza notabile detrimento: il che pare faccia lecito l'andare sotto alla Regola più soave. Piaccia però a Dio che questa necessità sia ben esaminata, e non sia anzi un effetto del mancamento del fervore di spirito, in cui si è decaduto.

In ogni caso poi o la Religione, a cui si vuol passare, è dichiarata più stretta di quella, in cui si sta, o è più larga. Se più stretta, richiedesi a un tal passaggio almeno la licenza del proprio Generale: se pur è vero che tale uscita abbia da essere una onesta partenza, e non una fuga. Quando però il Generale ingiustamente la negasse, v'ha tanta discrezione nei Canonisti e nei Teo-

logi, (b) che dicono potere il Religioso in tal caso senz'altra licenza partirsi. Se la Religione, a cui si passa, è più larga, per tutti i Canonisti e per tutte le Bolle è proibito un tal passaggio, e solo può farsi con dispensa del Pontefice. Ecco il regolamento in tal proposito per noi Cappuccini.

XXII. Primieramente i Cappuccini, come Mendicanti, passando ad altr'Ordine di non Mendicanti, benchè lo facciano colle dovute facultà, pure hanno poi in quella Religione da soggiacere alla privazione d'ogni dignità, abilità, e precedenza, come si determinò nel Concilio Viennese sotto Clemente Quinto. (c) Il Pontefice solo potrà dispensare in queste inabilità incorse, come ivi nota la Glossa. Inoltre S. Pio Quinto (d) proibì ai Cappuccini il passare alla Religione dei Minimi, come altresì ai Minimi di venire frai Cappuccini senza autorità del Pontefice. Paolo Quinto (e) medesimamente proibì ai Religiosi della B. Vergine del Riscatto il ricevere alcun Cappuccino, che volesse passare al loro Ordine. L'uno e l'altro di questi Pontefici mostrò, che il quarto Voto di questi due Ordini non era motivo sufficiente per far lecito il passaggio dalla nostra a quelle Religioni. Poi Urbano Ottavo (f) ripeté ai Cappuccini, che non era loro lecito senza speciale facultà della Sede Apostolica il passare a una Religione più larga: ma in conto di passare frai Certosini, o in altro Ordine supposto non più largo vi richiedè almeno la licenza espressa del Generale. Questa istessa Bolla fu stesa da Innocenzo Duodecimo (g) in ordine al passare dei Cappuccini frai Cisterciensi riformati, o come chiamansi, della Trappa. Da Innocenzo Decimo (h) furono dichiarati come Apostati due Cappuccini, i quali senza licenza de' Prelati erano passati a professare frai PP. Osservanti: volendo, che anche in ordine a questi si osservasse la citata Bolla di Urbano Ottavo. Finalmente Alessandro Settimo (i) comandò, che un Cappuccino passato ad altra Religione non potesse

(a) *Eccli. 11. 21.* (b) *v. Azor. p. 1. l. 12. c. 14. q. 3.* [c] *Clem. Ut professores.*

[d] *Const. Sedis apostolica. 1567.* [e] *Const. Nuper ad nos. 1608.* [f] *Const. Injuncti nobis. 1628.* [g] *Const. Sollicitudo pastor. 1698.* [h] *Const. Exponi nobis, 1653.* [i] *Const. Pastoral. officii. 1664.*

rebbe dimorare nei paesi di quella Provincia, in cui egli stava da Cappuccino. Il che confermò anche Innocenzo Duodecimo, (a) aggiugnendovi la privazione di voce attiva e passiva a quei Superiori, i quali lasciassero ivi dimorare il detto Religioso. Queste sono le avvertenze necessarie per il nostro Ordine, e i Canonisti suggeriranno più copiosamente il regolamento universale circa tal materia.

§. XII.

Deg' Incorrigibili.

XXIII. **R**esta da dire, se la Religione per l'opposto possa essa scacciare da se un Religioso discolo, e che sia di ruina spirituale agli altri. Non solo è lecito (dice insieme con i Canonici) (b) S. Buona Ventura) ma è assai conveniente e necessario, conforme anche il sentimento dell'Apóstolo: (c) *Utinam abscindantur, qui vos conturbant*. Manca un tal Religioso al patto fatto con la Religione di vivere nella promessa disciplina, e la Religione ancora può mancare a lui. Una Pecora infetta è meglio sia rigettata, prima che infetti l'ovile. Non è pietà quella, che riesce in danno altrui. *Crudelis est miseratio* (dice così gravemente il S. Dottore) *unde plures & meliores graviter offenduntur: sicut qui Furem liberaret; unde pauperes spoliarentur*. Poi tutto alla pratica mostra lo stesso Santo il poco profitto, che può sperarsi da simili Religiosi discolori: *Maxime cum tales longo usu tepesacti, rarissime vere & perseveranter emendantur; & facilis remissio aliis audaciam prabet delinquendi*. Bisogna avere in pratica il fastidio, che danno ai Religiosi, per dire che tali sentimenti sieno giustissimi. E' meglio (dicono di più altri Dottori) (d) il così disfarlene col cacciarli, di quello sia il condannarli alla Carcere o alla pena del Remo. Tuttavia l'abbondanza della carità ha fatto, che escano dalla S. Sede sotto Urbano Ottavo (e) e Innocenzo Duode-

cimo Decreti, non per togliere, ma per moderare, il più che mai si potesse, questo odioso atto di scacciare Religiosi dall'Ordine. Al contrario tali caritatevoli moderazioni han reso sì difficili quell'atto, che i Dottori non sapevano finire di bene spiegarne la pratica. Per questo l'Ordine degli Osservanti ha dimandato poi dalla S. Sede sotto Benedetto Terzodecimo la grazia di esimersi da quelle tante cautele, per poter esercitar quell'atto alle volte troppo necessario, (f) Lo stesso, che gli Osservanti, il nostro Ordine ha richiesto e ottenuto sotto Clemente Duodecimo: onde a me toglie il carico di qui disfondermi in quell'ampia materia trattata molto allungo dai Canonisti.

XXIV. Ecco adunque le condizioni ora richieste, per dichiarare, e discacciare come Incorrigibile qualche Religioso dall'Ordine. I. Che il Reo sia colpevole di tre delitti gravi in Jure, come l'Uccisione, il Furto, l'Apostasia ec., sieno poi i delitti commessi dentro o fuori del Chiofiro, poco importa. II. Che di quei delitti ne sia stato corretto e punito il Reo dal Prelato, o come da Giudice o come da Padre: e ciò costi in qualche atto giudiziale, e nei Registri della Provincia. III. Che per qualche tempo sia stato in Carcere formale, e gli atti giuridici contro lui fabbricati di nuovo si esaminino, o se ne fabbrichino de' nuovi. IV. Provati giuridicamente, come si è detto, quei tre gravi delitti, il P. Provinciale con insieme il Diffinitorio di Provincia possa dichiararlo Incorrigibile. V. Che di tale dichiarazione se ne faccia consapevole il P. Generale, e ottentotie semplicemente per lettere il suo assenso, come altresì la licenza del Protettore possa il detto Provinciale venire alla sentenza definitiva di scacciare il detto Reo dall'Ordine, e ciò colla consulta di alcuni Religiosi più gravi e periti. E in quest'ultima condizione vi ha del vantaggio sovra i PP. Osservanti, per una concessione fatta da Urbano Ottavo (g) al nostro Ordine. Scacciato così l'In-

E 4 cor-

(a) *Const. Ex injuncto*. 1697. (b) *c. Cum Monast. & c. Eo quo*. *De statu Monachor. S. Bonav. q. 14. in Reg.* (c) *Gal. 5. 12.* (d) *ap. Rotar. t. 1. l. 3. c. 2. p. 1.* (e) *Sub Urb. VIII. Decr. Sacra Congr. 1624. Sub Innoc. XII. Instantibus*. 1693. (f) *v. Bullar. Capuccinor. Sub Clem. XII. pag. 207.* (g) *Breve Cum inter. ap. Bullar. cit.*

corrigibile, si consegna all' Ordinario, sotto la cui ubbidienza ha da vivere, libero bensì dal peso della Vita regolare, ma non mai dagli obblighi degli Ordini Sacri, se ne ha, e dei Voti. A tanto si giugne coll' abbandonar la propria Professione: si giugnerà ben tanto più in alto coll' amarla e perfezionarla.

L E Z I O N E VII.

Del Vestire de' Frati Minori.

Et illi, qui jam promiserunt obedientiam, habeant unam Tunicam cum Caputio, & aliam sine Caputio, qui voluerint habere. Cap. 2.

§. I.

Qual sia per la Regola il Vestire.

I. **F**ormato colla Professione il Religioso, ecco il S. Padre dargli forma di Frate Minore secondo le idee di quell' altissima Povertà, che egli voleva si professasse: cominciando perciò dal modo del suo vestire, il quale ha da essere come la sua esteriore insegna. Appunto però non potea esservi forma di vestire più esprimente l'umile abbezzione di un Povero del Vangelo: una Tonaca esteriore col Cappuccio, un' altra interiore senza Cappuccio. La Fune poi, che gli sia di Cingolo, e le Mutande, che servano all'onestà, furono espresse, dove prescrisse egli l'abito del Novizio: e qui non le ha replicate, ma supposte, perchè non gli occorreva di accennare senon la differenza, che nel vestire ha da passare tra il Novizio e il Professo. Tuttavia anche in questo si poco apparato han saputo i Dottori farsi la difficoltà: come il S. Padre, il quale voleva i suoi Religiosi composti alla norma del Vangelo, pure loro abbia concedute due Tonache, quando il Redentore a' suoi Discepoli le proibì: *(a) Neque duas Tunicas habeatis*. Ma tutti poi hanno altresì saputo rispondere colla dottrina degli Spositori: che propriamente quello vietato da Cristo a' suoi Discepoli, fu non il numero di due vesti (il qual numero anche in gente poverissima si ritrova) ma l'abbondanza, il comodo de' vestimenti, che

chiamansi *Duplicia*, ovvero *Mutatoria*, come così appunto gli usa chi nel Secolo vive comodo.

II. Se ella è così, entra qui dunque subito il P. Marcanzio *(b)* opportunamente ad avvisare il Frate Minore, che veda egli però e intenda come il tenersi ad uso un Abito di più da mutarsi, ovvero un Abito per il giorno e un altro per la notte, o anche un Abito per convento e uno per comparir fuori, egli farà un peccare di superfluità non meno contro il Vangelo, che contro le Regole. E' da venerarsi poi il timore, che a tal riflesso hanno alcuni Religiosi di coscienza delicata, cioè che non possano tenersi nemmeno due Abiti, uno per l'Inverno, e l'altro per la State: ma non è però da condannarsi chi costuma il contrario. Il poco caldo della State avrà forse potuto in alcuni paesi fomentare quel timore: e l'eccessivo calore di altri paesi avrà nei contrarij saputo suggerire quella onesta discrezione. Infatti v'è tutta la ragione, per non credere mai questo interdetto dalla Regola. Perocchè in tal caso non è un uso insieme di due Abiti, ma di un Abito in una stagione, ovvero di due Abiti separatamente in due stagioni, che non vengono però a raddoppiarne l'uso. Fa un istesso discorso Ugone *(c)* anche secondo l'intenzione del S. Padre: *Alicubi solent Vestes superflua in astate renunciari Prelato, juxta ejus dispositionem custodienda in communi, & Fratribus suo tempore assignanda. Alias non videtur Vestis duplex dicenda, seu mutatoria, qua pro maxima parte anni est necessaria.*

III. Egli

(a) Luc. 9. 3. (b) March. bic 9. 2. (c) Hugo in Reg. c. 2.

III. Egli è questo adunque un vero precetto (come chiamasi da Clemente Quinto) equipollente , [che i Frati non abbiano più di due Tonache : e circa il contentarsi di meno vi è anche l' esortazione , perchè della seconda Tonaca si dice che l' abbiano non tutti , ma quelli solamente , che la vorranno avere : *Qui voluerint* . Ma pur è un precetto (loggungnea Niccolò Terzo) che lascia la facoltà ai Ministri e ai Custodi di concedere anche più di due Tonache , non ad arbitrio , ma secondo il bisogno da pesarsi secondo Dio e la coscienza . Sono notabili le sue parole : *Declaramus , quod possint Fratres de licentia Ministrorum Provincialium & Custodum , conjunctim & divisim in administrationibus sibi commissis , cum eis videbitur (pensatis necessitatibus & aliis circumstantiis , quae secundum Deum & conscientiam attendenda videbuntur) uti pluribus* . E ne dà la ragione rammentata nella Regola , cioè che ella è appunto cura di tai Prelati il provvedere alle necessità de' Sudditi conforme i luoghi , tempi , e freddi paesi . Senza di questa licenza però peccerebbe gravemente il Frate Minore , il quale più di due Tonache portasse .

S. II.

Dell' Ufo del Mantello .

IV. **I**L Mantello oltre le due Tonache se sia lecito , è stato sempre materia di quistione fra gli Spositori . Il citato Marcanzio (a) pensa di finir la lite con questo solo argomento : il S. Padre dice nel suo Testamento , che egli con i suoi primi Figliuoli erano contenti di una sola tonaca , e pure si fa che egli e gli altri portavano il Mantello ; dunque è segno che il Mantello non si annovera tra le Tonache , altrimenti avrebbe egli detto il falso . Ma non potrebbe roversciarsi l' argomento a questo Autore con la stessa sua erudizione ? Perocchè ivi si riduce poi egli a dire , che il Mantello si portava da que' primi Religiosi , come si porta comunemente anche dagli stessi Secolari , cioè non sempre e continuamente , come si fa dell'

altre vesti ; bensì in occasione di andare per istrada o in viaggio , per guardarsi dalla pioggia o da altra intemperie : (b) *Nec Mantelli antiquitus ab omnibus gestabantur* (così quel dotto Scrittore) *sed forte tantum ab iis , qui foris egredi cogebantur* . Il che posto , certamente che per questo il Mantello presso il S. Padre e i suoi Compagni potea non avere ragione di altra Veste o Tonaca : come appunto così per questo non lo ha presso i Secolari , quando in tal modo se ne servono . In caso però che un Secolare e fuori e dentro in casa si servisse sempre del Mantello , e non si direbbe egli da tutti , che il Mantello a lui è di seconda veste ? Senza dubbio . Ma ecco adunque che se il Frate Minore porta ordinariamente il Mantello , non può difendersi coll' esempio del S. Padre : ed è anche per lui il Mantello , la seconda Veste , o Tonaca . Tal dottrina (che è la più propria in tali cose , cioè il senso comune degli Uomini) fa tutta la ragione alle nostre Costituzioni , (c) quando han detto e comandato , che a chi porta così continuamente il Mantello , non abbia a concedersi il terzo panno , se non in caso di necessità , che ad ogni legge fa eccezione . Questo era appunto anche il sentimento del S. Padre , dice il Pisano , il quale come vicino a que' primi tempi n' era ben consapevole : [d] *Execrabatur B. Franciscus vestitus triplicibus* . Aggiugne Ugone anch' egli Scrittore di que' tempi , che l' uso poi di portare ordinariamente il Mantello fu il zelo della povertà , e insieme lo stimolo della necessità che lo introdusse . Perchè coperti quei poveri Religiosi d' una sola Tonaca , a cui non ardivano coll' esempio del S. Padre aggiugnere la seconda , si soccorrevano in tempo di freddo con un Mantello , il quale facesse le veci della seconda Tonaca , e insieme non lo fosse : [e] *Ex peccatis Mantellos paupertatis zelus & necessitas adinvenit , & in subsidium penuriae Tunicarum , quas antiqui Fratres multiplicare volebant* . Bisogna di qui tanto più conoscere adunque , che l' ordine delle nostre Costituzioni è uniforme allo Spirito più sincero della Regola .

II

(a) *Marob. cit. q. 4.* (b) *ibid. concl. 2.* (c) *Const. Ord. c. 2.* (d) *Conform. l. 2. fr. 16.*
 (e) *Hugo bic.*

Il più, che potrebbe opporsi, sarebbe la concessione di Innocenzo Undecimo, il quale nella sua Bolla *Solicitude pastoralis officii* diretta ai PP. Osservanti, spiegando molti precetti della Regola, concede oltre le due Tonache anche il Mantello: *Excepto Mantello ab initio Religionis licito*. Ma questa o la vogliamo appunto per una concessione, e così niente farà di forza al vero senso della Regola: o la vogliamo una vera dichiarazione secondo la pratica antica, e abbiamo ora appunto veduto presso i più accreditati Scrittori di que' tempi quando e come si ammettesse per licito l'uso del Mantello.

§. III.

Delle Aggiunte all' Abito.

V. **A**L Mantello succede la quistione del rappazzare l' Abito, non per racconciarlo (che di questo non v' è bisogno di quistione) ma per raddoppiarlo nell' inverno, acciocchè tanto meglio difenda dal freddo, come infatti nel nostro Ordine si costuma. So benissimo il dileggiamento, che se ne fa: dicendosi, che se questo non è un trasgredire le parole della Legge, egli è però un fare contro la sua intenzione; e che si dà troppa virtù ad una semplice cucitura, acciocchè di due vesti realmente distinte ne faccia una sola. Mi preme però appunto di far vedere così in questa come in tutte l' altre cose l' intenzione della Regola, e discorro così. Qual sia l' intenzione della Legge si ricava dalle parole del testo intese secondo massimamente il senso comune degli Uomini. Esaminiamo ora il testo della Regola, ed ivi non si esprime senon il nome di Tonaca, o sia Veste od Abito. Dimandiamo poi al senso comune degli Uomini, se per Veste abbia da intendersi quella solamente, che è di un solo semplice panno; ed ognuno saprà rispondere, che tanto si dice una sola Veste quella, che è di un solo semplice panno, quanto l' altra, che è raddoppiata, e come suol dirsi foderata. Penetriamo più addentro l' intenzione del S. Padre in quel testo, ed era certamente il fare ogni suo Figlio povero nelle

vesti: ma appunto chi mai tra gli Uomini dirà, che uno lasci d'essere povero, perchè nell' inverno porta un abito, per altro vile, foderato? I contesti pure scuoprano la stessa intenzione, e ve n' ha per noi uno evidentissimo nella Regola. Vedremo in appresso, che il S. Padre dice, potere i suoi Religiosi rappazzare i panni, che portano, di sacchi e d'altre pezze con la benedizione di Dio: *Et possint ea reppicare de saccis & aliis peciis cum benedictione Dei*. Questa non è una esortazione, ma una libertà, una licenza, che dà il S. Padre a' suoi Frati: e infatti come in atto di concedere e di discendere dice, che possano farlo, e attesta di darne loro perciò in sicurezza la benedizione di Dio, come in cosa da Dio permessa. Dimando: questo rappazzare, che qui si dice, significa egli il rattoppar l' abito, quando s'è rotto? Ma a ciò non occorre la darne licenza, il farne una singolare concessione, nè l'aggiugnervi la benedizione di Dio. Si dà libertà e licenza in cose, che pare non sieno convenienti; si fa concessione in ciò, che almeno non pare del tutto lecito; e s'aggiugne benedizione, per tanto più acchetar l' animo in ciò, che gli viene concesso. Or il rattoppar l' Abito, che è rotto, può mai anche ai più scrupolosi parer cosa men conveniente, o illecita, sicchè abbia bisogno di benedizione per poter farlo? Se no, come è certissimo, accorgiamci adunque che s' ha da intendere di quel rappazzare, che noi diciamo: cioè dà libertà il S. Padre di metter pezze anche su degli Abiti non rotti, e vi aggiugne la benedizione di Dio; perchè infatti tal cosa potea parer (come dicemmo che anche ora pare ad alcuni) cosa non conveniente a' Poveri, e anzi contraddicente alla Regola, almeno presso chi troppo si lascia agitare dall' immaginativa. Con questo si spiega poi l' altro contesto del Testamento come in tutto uniforme, benchè non tanto evidente: *Et eramus contenti Tunica una intus & foris reppicata, qui volebant*.

A questa legittima spiegazione può aggiugnersi come in conferma lo stesso sentimento de' più antichi e dotti Spofitori, informati non men dell' intenzione

zione

§. IV.

Delle Sottovesti, dei Panicelli ec.

zione del S. Padre, che della pratica dei primi tempi: Dice S. Bonaventura (a) spiegando il testo delle Tonache concedute: *In alia Tunica sine Caputio intelligitur secundum statuta Ordinis unica Simplex, vel Repeciata*. Ecco una Tonaca, che porta il Frate Minore, può essere una, o sia Semplice o Rappazzata, cioè (a) spiegar bene il contrapposto) o sia Semplice o Raddoppiata. Aggiugne il Pisano (b) parlando delle intenzioni del S. Padre: *Nulla occasione volebat Fratres habere plures quam duas tunicas: quas tamen concedebat consutis peccis suffulciri*: ecco la concessione o licenza da noi spiegata, e la frase di aggiugnere pezze, che certo non significa il rattoppare l'abito rotto. Ma anche più distesamente spiega il testo e l'uso Ugone: (c)

„ Perchè però (dice egli) anche due
 „ Tonache possono non essere sufficienti, nè i Frati possono o non vogliono in riguardo alla Povertà averle
 „ nuove ogni anno, possono rappezzarle letteralmente di facchi a differenza delle delicate e sottili vesti: il
 „ che fu molto in uso ai nostri Antichi: oppur con altre pezze nuove di
 „ panno (grandi poi o piccole non importa, perchè la Regola non distingue) le rattoppavano. A mio parere
 „ senza pregiudizio della Regola, può cucirsi insieme una vecchia ad una
 „ nuova tonaca. Usarono i nostri Antichi il portare Tonache poverissime, e il tenere alla più secondo la Regola
 „ due Tonache, a cui, se non bastavano per il bisogno, cucivano sopra
 „ insieme delle pezze, come si è detto.
 „ Così il Pisano. Dopo le quali pruove si manifeste, ora si risponde ai dileggiamenti di sopra accennati circa a un tal costume: che niente più noi facciamo di quello concede il S. Padre, e di quello si faceva da' suoi veri Figliuoli. E se si contende della virtù di quella cucitura, ci libereremo da tutti col dire, non essere nuovo, ma comunissimo, che una cosa in un modo è contro la Legge, e fatta in un altro modo subito è lecita, e conviene.

VI. **V** Eduto ciò, che può esser lecito circa il vestire dei Frati Minori, giova ora il vedere qual altra cosa adunque farà illecita. Egli è taciato in questa materia facilmente di troppo rigido, chi vuol metter termine a certe inventate delicatezze. E' bene adunque che lo lasciamo dire ai Pontefici, i quali con autorità Apostolica e spiegarono il vero senso della Regola, e ne ingiunsero l'osservanza. Ecco Urbano Ottavo nella sua Bolla *Sacrosanctum*, dove spiega appunto questo precetto in ciò, che potea essere abusato: *Integrum eorumdem Professorum vestimentum (dice egli) duabus tantum Tunicis constet, & constare debeat. . . . Neque ejusdem Ordinis Professores tertia Tunica, seu Camisia staminea, aut Interula, sive Sudariis, vel alia quacumque re contra ejusdem Regula tenorem. . . . uti valeant*. E deroga ivi nelle forme più solenni ad un certo privilegio di Giulio Secondo, e ad ogni altro privilegio, che potrebbe pretendersi, e ad ogni pretesto, che potrebbe addursi. Ecco altresì cinquantaquattro anni dopo Innocenzo Undecimo nella sua già citata Bolla *Sollicitudo pastoralis officii*. (la quale nel nostro Capitolo Generale del 1740. è dichiarata come accettata, e perciò obligante anche noi Cappuccini non meno che gli Osservanti) ripigliare lo stesso, e vieppiù anche inculcarlo: *Declaramus, omnes teneri ad non utendum pluribus vestimentis, quam illis, quae Regula prescribit, nempe una Tunica cum caputio & alla sine caputio, corda, & femoralibus. Nam aliud quodvis vestimenti genus ultra predicta (excepto Mantello ab initio Religionis licito) ut Indusia, seu Camisia, Sudariola, Tunicella, & similia sunt contra Regulam, nisi adsit vera necessitas excusans a peccato per Praelatum approbata*. Abbiamo adunque da tali Oracoli, essere peccato contro questo precetto della Regola il portare oltre le accennate Tonache altra Tonaca interiore, l'usar Camicie e Camiciuole di lana o d'altra materia, ed

anche

(a) S. Bon. in Reg. c. 2. (b) Conform. cit. (c) Hug. cit.

anche il coprirsi solo con Pannicelli o Sciugatoj, ed altre simiglianti cose in qualunque maniera chiamate, che sono di più delle due Tonache stabilite dalla Regola come tutto il vestito conceduto a Frati Minori. So bene ora, che a tali Decreti niuno avrà animo di contraddire: mentre chi volesse pur sottrarsene, bisognerà che avverta, essere queste non opinioni probabili de' Dottori da torcersi in questa e in quella parte, nè ordinazioni inventate dai Superiori; ma essere positive Decisioni di Pontefici, i quali *De plenitudine potestatis* hanno dichiarato questo essere il senso della Regola, e non potere in altro modo intendersi l'uso dei vestimenti conceduti ai Frati Minori. Perlocchè poscia ogni anche consuetudine in contrario non può togliere il vigore a queste Bolle, perchè non può arrivare a fare, che la dichiarata verità non sia la verità, e perchè niuna consuetudine può derogare alla Regola, la quale nella sua vera osservanza da ognuno si promette e si professa.

VII. La sola particola però dei Pannicelli o Sciugatoj forse che potrà fare arrestare: mentre s'ha egli da far marciare col sudore l'Abito, e da starsi così tral succidume? Ma che vuol farli? L'uso dei vestimenti assegnati al Frate Minore egli è un uso arto e stretto, che non soffre ampliazione (disse Clemente V.) onde a costo anche degli stessi inconvenienti bisogna a tutti i modi starvi. Inoltre se vorremo far da economi, e da gelosi di sanità e di pulitezza, oh bisognerà pur in tanti luoghi disfar la Regola! La vita del Frate Minore è stata ideata dal S. Padre con risparmio da Povero bensì, ma insieme colle asprezze da Penitente: onde non può mai togliersi l'apparato di Penitente per una qualche offesa di economia; e molto meno possono cessare i suoi precetti per i delicati riguardi della sanità e della pulitezza.

VIII. Tuttavia io non crederò, che si eccederanno i limiti accennati da quei Pontefici, secondo il senso della Regola, se all'incomodo del sudore si soccorre in un modo conveniente. O si discorre adunque degli Sciugatoj di Lana, o di Lino? Se prendiamo quelli di

Lana, essi sono convenienti al restante dell'apparato, e il Frate Minore non è obbligato in rigore a soffrire quel detto incomodo, quando in un modo conveniente può soccorrerli. Inoltre questo non è propriamente un usarli, mentre si adoperano sol come di imprestito, cioè durante il sudore, e non più. Infatti non è difficile il trovare nei primi corretti tempi una tale usanza. Si legga la Disciplina di S. Bonaventura, ed egli ammonisce di tener bene addentro nascosti quei panni interiori, che oltre il vestito comune sono per le necessità conceduti: *(a) Pannos quoque interiores, & quae ultra communem seu regularem formam, sive in vestibus, sive in aliis, indulgentur, quantum necessitas patitur, occultari oportet.* Dunque bisogna che si usasse anche allora il portare questi panni o pezze interiori per la necessità, che occorrono. Ma raddolcite così una volta le cose, ognuno poi presenta le sue necessità, e tante, che anche pretende di portar queste pezze di lana continuamente. In primo luogo noi promettiamo di esibire alquanto dopo le giuste bilancie da pesare le necessità, se sieno vere, oppure false e volute. Intanto già dicemmo che la sola pulitezza dell'Abito, o il riguardo di economia è una illusione, non una ragione sufficiente per esser dispensato da questo precetto. Poi faremo avvertire quanto dicemmo sopra del Mantello: cioè che un panno, di qualunque forma; o figura egli si sia, continuamente portato diventa una vera Veste: essendo certo, che per esser Veste non è necessaria una certa determinata forma. Sicchè portate anche queste pezze continuamente faranno da computarsi come una veste più delle due Tonache concedute, e perciò veste illecita per la Regola, come così di fatto la dichiarano gli accennati Pontefici. Solo però nell'opinione di quelli, i quali tral numero delle Tonache non numerano il Mantello anche continuamente portato un Frate che abbia Mantello e Abito, può inoltre portar quelle Pezze di Lana, come in luogo della seconda Tonaca. In fine per soddisfar ben in tutto, confesserò, che non il solo sudore, ma

altre

altre necessità ancora possono far lecito l'uso di queste Pezze, come è massimamente il freddo, necessità ordinaria nel Verno quanto nella State il sudore. E su di ciò, quando sia freddo, che necessiti, il Superiore ha tutta la facoltà di darne licenza, e il Suddito tutta la coscienza di prevalersene.

IX. Se discorrer poi vogliamo degli Sciugatoj di Lino (abbiasi pazienza) non v'è rimedio: essi sono in tutta verità per se stessi illeciti. Ripetiamo pure tutte le necessità dette di sopra, e non per questo sono essi convenienti al Frate Minore. Eccone di questa disconvenienza il fondamento: Anche guardando fuori della nostra Regola, vi è una determinazione nel *Cap. Cum ad Monasterium. De Statu Monachor.* nella quale si proibisce a tutti i Regolari il vestire su della carne il lino. Vero è che alcuni Ordini per una lunga consuetudine in contrario vi han derogato a questo Canone: ma non è già così di quegli Ordini, i quali stanno in osservanza. Almeno in quanto al nostro sappiamo, che i nostri Prelati non hanno mai permesso che si radichi una tale consuetudine di portar lino sulla carne: che anzi l'hanno riprovato mai sempre, chiamandolo un abuso da non permettersi. Sicchè ecco sta egli in tutto il suo vigore per noi quel Canone. Guardando poi alla Regola, ci presenta questa un vestito da Penitente, a cui però non il lino, ma la ruvidezza del panno conviene. Nè accade il ricovrarsi sotto gli equivochi delle parole, quasi che il panno, che per le vesti s'impone dalla Regola, possa anche intendersi la tela di lino. Perocchè se una volta intendiamo e concediamo che il panno delle Tonache necessariamente s'intende panno di lana, volendo la Regola che di questo panno e di queste Tonache vada coperto il Frate Minore, anche espressamente dice e vuole che vada solo vestito e coperto di lana. Sarebbe poi similitudine, non che accortezza il replicare, che se proibiti adunque sono i Pannicelli di lino, non lo saranno però quelli di tela di canape, massime quando è grossa. E' troppo chiaro presso tutti i Lessici non solo de' Giuristi, ma anche de' Grammatici, che ove a distinzione

della Lana si nomina il Lino, s'intende ogni sorta di tela o di lino, o di canape, o di bambaglia. E la grossezza siccome non fa essere la tela di un'altra spezie, così quella spezie di tela essendo proibita, n'avviene che ogni cosa ancora di tale spezie venga proibita. Il Sacco solamente, che è una sorta di cilizio, e che aiuta ad avvilire e ad insasprire l'Abito, viene concesso, quando sull'Abito sia cucito. E male e pessimamente argomenterebbe, chi argomentar volesse da questo Sacco cucito o al di fuori, o al di dentro dell'Abito, che adunque possano tenersi sulla carne Sciugatoj di tela. Da una ruvidezza di penitenza e da una sorta di cilizio, quale è il Sacco, egli ricaverebbe il comodo della carne, e da un deterioramento dell'Abito guadagnerebbe il piacere di non sentirne l'asprezza, e di moltiplicarsi i vantaggi: il che è discorrere (come ben si vede) che di più non può portare alla peggio contro la Regola. Se per tanto così per ogni verso disdice e s'interdice l'uso del lino sulla carne al Frate Minore, tutt'altro fuori del lino ha egli da prepararsi, per soccorrere alle sue ordinarie necessità del caldo, del sudore, della stanchezza ec. Solo un qualche raro caso può fargliene ragione, come è lo stato di un Infermo, cui nuoce il sudore, se non si ripara. Così un qualche necessario ristoro, che in altra maniera colla lana non può averfi, come è il sollievo dovuto a chi arriva sudato o stanco dal viaggio o dal lavoro, purchè sia di breve tempo. In una parola poi: un ristoro breve e convenevole a chi fuor dell'ordinario n'ha bisogno, farà lecito questo uso del lino, che per altro è illecito in se stesso.

X. Sarà facile però anche in questi diminuiti rigori, che a molti corra subito in bocca l'opporre che il concedere le sole pezze di lana per il tempo del caldo egli è un misero sollievo, mentre anzi aggiugneranno calore a calore: e se il lino per un ristoro si concede, potrà ancora permettersi per tutti gli altri. Ma io già avvistai in tal contingente delle vesti esserci necessaria la pazienza. Questa è la nostra felice disgrazia da noi stessi spontaneamente incontrata ed

elicta,

eletta, l'efferci addossata una sorta di vita penitente, ch'è anche misera nell'istesso sollievo. Per altro si osservino quegli Ordini Regolari, che dicemmo di sopra mantenersi in osservanza, e si vedranno que' loro Religiosi, tuttochè carichi di vesti, non avere sulla carne se non Tonachette o Camicie di lana in tutto l'anno e in tutte le contingenze. E noi, che professiamo vita più stretta e penitente, potremo querelearci della lana sulla carne, pretendendo il lino? Se si cerca di riparar l'Abito dal sudore, si ha l'intento colle pezze di lana. Se si cerca di non patire, bisogna in questo caso rinunziare alla Regola, il cui spirito, come altre volte abbiam detto, è tutto di penitenza e di patimenti.

Il ristoro, che mostrammo far lecito l'uso del lino, supponemmo essere tale, che non potesse ottenersi colla lana: dunque sarà una disperata conseguenza il dire, che se ad un ristoro si concede il lino, può concedersi anche a tutti gli altri, benchè la lana possa servire. Ad asciuttare il sudore in un corpo riscaldato la lana non serve, solo il lino può servire: va bene adunque che dopo il viaggio o dopo il lavoro si conceda per un qualche tempo il lino; ma non può già andar bene che per tutto il viaggio e per tutto il tempo del lavoro si porti il lino, perchè la lana può il sudore raccogliere, e custodire il corpo o l'abito, come si vuole. Altrimenti durando molto tempo a viaggiare, durando anzi alcuni tutto il giorno a lavorare, n'avverrebbe così poco a poco, che dovesse concedersi il lino sulla carne per molti mesi, e anzi tutti i giorni dell'anno: il che non so vedere come un Frate Minore possa approvarlo per cosa lecita. Se nella State le pezze di lana aggiungono calore, se ne prendano delle meno pesanti: se queste ancora danno della molestia, si ricorra dal Superiore, acciocchè egli giudichi se questa sia una molestia tale, che meriti la dispensa e dai Canonici e dalla Regola. Ma se per questo si pretendesse poi assolutamente il lino sulla carne, io non truovo più luogo da diminuire il rigore se non colle parole del Redentore: (a) *Ecce qui*

mollibus vestiuntur; in domibus regnum sunt: bisognerebbe uscir fuori delle nostre angustie, e allora si rimedierebbe ad ogni molestia. Infatti poi tra i Dottori, (b) i quali di questa materia hanno scritto, niuno s'è arrischiato circa queste Pezze o Sciugatoj a concedere di più: e se hanno detto essere rimesso al giudizio dei Prelati l'ordinare i vestimenti, hanno avvertito altresì, che in questo massimamente i Prelati hanno d'andare cautelati e ristretti: *Subrepat autem facile corruptela* (dice di questo Ugone) *nisi arctius caveatur*. E poi sovra tutti avverti da principio Niccolò Terzo, che il dare tali dispense non ha da essere un loro arbitrio, ma una licenza pesata secondo Dio e secondo la coscienza.

§. V.

Di altre superfluità.

XI. **P**lace dopo queste determinazioni dei Pontefici il far avvertire ciò, che in tale occasione comandano inoltre le nostre Costituzioni: (c) cioè che non si portino Cappelli, nè Berrette o Berrettini. E' vero che tali cose non possono dirsi in rigore contrarie al già detto precetto della Regola, mentre non possono comprendersi sotto il nome di Vesti o di Tonache: ma chi guarda bene per tutti i versi, vedrà essere ciò almeno contro le idee del S. Padre. Provvide egli al corpo tutto colle sufficienti Tonache, e provvide altresì al capo concedendovi il Cappuccio: dunque siccome ogni altra cosa, che s'aggiunga alle Tonache, viene a trasgredire il precetto espresso, così ogni altra coperta aggiunta al capo viene a togliere le semplici mire del S. Padre. Il Marcanzio (d) vuol avere ragione in difendere l'uso del Cappello, cercandosi perciò autorità dall'uso antico. Ma noi sappiamo dal Wadingo, che l'uso del Cappello, delle Berrette e dei Berrettini fu introdotto da quel perverso Frate detto il Giuda dell'Ordine, cioè F. Gioanni chiamato perciò Capella: (e) *Abusum hic intraduxit in Religionem Te-*

(a) Luc. 11. 8. (b) v. ap. Cyrill. Rub. a. 1. §. 16. (c) Const. Ord. cap. 2. (d) March. lex. 11. q. 6. cap. 2. (e) Wading. ad an. 1209. n. 19.

*leorum, Almutiarum, vel Biretorum: hinc cognominatus de Capella, quia tunc per Umbriam Capella patrio nomine dicebatur Pileus. Potea ancora risparmiarsi il detto Marcanzio il discredito, che ivi perciò fu piuttosto ai Cappuccin da acqua, i quali cioè in contingenza di pioggia si usano da alcuni del nostro Ordine. Per tal bisogno di pioggia si è veduto essere stati principalmente istituiti i Mantelli, fatti però dell' istesso panno dell' Abito dunque può bene ammetterli per assai semplice e ragionevole l' invenzione di altre simili coperte di panno, per difendere col Cappuccio il capo, il quale molto più per l' umidità patisce. Bensì è da notarsi ciò, che lo stesso Autore con tutta giustizia aggiugne contro chi usa i Berrettini: *Caveant qui Bireta & Almutias introduxerunt*: e v'aggiugne l' autorità di Ugone, come di cose contro l' intenzione del S. Padre; e se di più si portano in pubblico, come segni di vanità e di leggerezza: *Quia, ut inquit Hugo de Dina: S. Franciscus dicitur, ut ferunt, Almutias nullatenus extra caputium publice ferri sinebat. Aliis Almutia ostentatio signare fastum vel impudentiam solet.* Sebben a prenderl' l' orror dovuto, basta riflettere chi ne sia stato l' Autore.*

§. VI.

Della Forma dell' Abito.

XII. **N**ON possiamo ancora lasciare il testo senza farvi infine un' altra avvertenza circa la forma dell' Abito. Si abbia (dice la Regola) una Tonaca con il Cappuccio, e l' altra senza Cappuccio: dunque ad una di esse ha da essere annesso il Cappuccio, e all' altra no. Altrimenti se non ha da essere così, o tutte due faranno con il Cappuccio, o tutte due senza: il che ugualmente didice al testo della Regola. Intendo bene come con questo sarei chiamato alla quistione della vera Forma dell' Abito dei Frati Minori: e in fatti vi ci provoca il citato Marcanzio (a) con maniere anche poco amorevoli. Ma troppo sono altresì informato essere que-

sta una quistione, a cui Urbano Ottavo (b) impose il silenzio sotto pena di scomunica *ipso facto*, e di privazione di voce a chi ne trattasse: aggiuntavi da Alessandro Sertimo la proscrizione di quei Libri, che la disputano. Laonde senza rispondere e senza decidere la quistione, dirò che per nostra quiete han da bastare le antedette parole della Regola così naturalmente intese, e poi tanti monumenti o pitture, e di abiti antichi uniformi a quelli della nostra Congregazione. Se vogliamo vieppiù consolarci basta udire il moderno Monsignor Lucci Conventuale contendere di preminenza con gli Osservanti, il quale per convincerli tra l' altre cose porta con l' autorità del Wadingo, (c) che S. Bonaventura fu quello, il quale „ mutò la forma dell' Abito „ to, e l' Cappuccio pastorizio in rotondo, che gettasse l' antica sua punta dietro le spalle, e n' petto fosse orbicolare. „ E altrove „ Diversa fu „ pure la forma più antica dell' Abito „ Francescano da quella, che poi habili S. Bonaventura. „ E qual fosse quell' antica diversa forma, oltre il Wadingo (d) che porta autorità tutte per noi, meglio ci quieteremo in udirne la descrizione dal Pisano come vicinissimo al tempo del S. Padre, e che di più lo rapporta da una Leggenda fatta poco dopo la morte del detto Patriarca: (e)

„ Egli (si dice ivi del S. Padre) ammaestrato da Cristo volle il suo Abito esteriore anche materialmente fatto a modo di Croce: onde e coll' esempio e colle parole mostrò e insegnò qual dovesse essere la misura dell' Abito inquanto alla lunghezza, e alla larghezza, e alla qualità o forma, e inquanto alla vita e al colore: come ne attestarono i Frati Bernardo, Egidio, e Masco, e gli altri suoi Compagni, i quali dicevano d' aver egli ricevuto da lui la forma dell' Abito, e con i fatti lo comprovavano. Inquanto alla materia insegnò, che fosse di panno vile, e di color cinericcio, o pallido, o terreo rappresentando così la mortificazione di Cristo: e di tanta grossezza, che custodisse ben il corpo, e potesse bastare a un Frate sano

(a) *March. cit. q. 7.* (b) *ap. Lantuscum v. Habitus. num. 11.* (c) *Lucci Rag. Storiche c. 9. pag. 216. Et cap. m. pag. 283* (d) *Wading. ad an. 1160. num. 17.* (e) *Conform. l. 2. p. 2. fr. 16.*

una Tonaca di dentro e di fuora coperta di pezze. Di tanta lunghezza, che cinto l'Abito col solo cingolo non toccasse terra: la lunghezza delle Maniche fino alle estremità delle dita, talchè coprissero le mani, e la lunghezza delle mani non eccedessero: la larghezza delle Maniche fosse tanta, che le mani potessero liberamente entrare ed uscire. Il Cappuccio quadro, e di tanta lunghezza, che coprisse la faccia. Questo, dissi, ha da bastare per mantenerci contenti, e sicuri della nostra forma d'Abito, e per vedere che molto fondatamente hanno così ordinato le nostre Costituzioni. E' un necessario ornamento alla forma del nostr' Abito ciò, che per la religiosità prescrive S. Bonaventura, cioè il non deformarlo con fenditure presso il cingolo o altrove, e con altre curiosità: [a] *Sed nec aperturis quibusdam circa cingulum vel alibi, aut curiositatibus aliis quibuscumque est habitus deformandus.*

S. VII.

Non dee l' Abito mai deporfi.

XIII. **C**osi poi determinato l' Abito dei Frati Minori, si fa ora sapere col Silvestro come assioma, che l' Abito dee essere inseparabile dal corpo del Religioso, sicchè di giorno e di notte dee sempre o vegliando o dormendo portarsi addosso: [b] *Habitus quoque est annexus ossibus Monachorum, quod in quocumque loco consistentes, sive in lecto quiescentes, constanter eo uti debent.* Vero che su di tal materia molti Morali vi hanno scherzato al solito colle loro risoluzioni, come può vedersi presso il Diana, [c] fino ad ammettere proposizioni, che danno tutto il ribrezzo. Ma lasciando da parte l' uso di quegli Ordini, i quali con una lunga consuetudine possono a quest' obbligo avere derogato; e parlando di chi sta e dee stare in osservanza; egli è quello un assioma tutto ricavato dai Canon, i quali fanno legge. In essi non si truova mai permissione di lasciare o di cambiare l' abito religioso, se non in caso di un gra-

ve timore, v. g. di perdere la vita; di incorrere infamia, di cagionare inconvenienti ec.: [d] *Nisi iusta causa timoris exegerit habitum transformari; onde si vuole ivi per fino che il Regolare fatto Vescovo ritenga sempre l' essere del suo Abito religioso: Nisi Pontifices Monachi fuerint, quos oportet ferre Habitum Monachalem.* Dove poi quei Canon hanno da dire della continuazione nel portare quell' Abito, si esprimono coll' istesse parole del Silvestro, cioè che in ogni luogo, e nominatamente in letto quell' Abito si porti. Così nel c. *Vt. dua* 20. q. 1. discorrendosi di una Religiosa professata si determina: *Apta religionis professionis veste, sive in lectulo quiescens, sive in quocumque loco consistens constanter ea utatur.* A cui concorda il c. *Sanctimonialis* d. 23. ove si dice: *In talibus vestibus applicetur, quilibet semper usura est.* Il che così la Glosa spiega: *Semper, idest etiam in lecto, & in infirmitate.* Ed è stata una misera arbitraria scherma di quei Morali il dire, che ivi quei Canon non comandano: mentre se non fan comando, dove con gelosia vogliono formare il Religioso, e dove poi comanderanno? Anzi perchè cominciavano i Religiosi a perdere in ciò il rimorso, facendosi lecito lo spogliarsi il proprio Abito, ed anche vestirne altri per qualunque motivo da essi stimato ragionevole, v. g. per andare altrove alle Scuole altrui ec.: la S. Sede avvertendo, che così poco a poco si troverebbe la maniera di andare liberamente i Religiosi fuori de' loro Monasteri vagando, volle dare un più potente taglio alla radice di un tal pericolo; e perciò fulminò Scomunica a chi si svestisse o deponesse l' Abito proprio religioso. Così nel cap. *Ut periculosa*. *Ne Clerici vel Monachi, apertamente si intima: Ut periculosa Religiosis evagandi materia subtrahatur, distriictius inbibemus, ut de catero aliquis quamcumque Religionem tacite vel expresse professus in Scholis, vel alibi temere habitum sua Religionis dimittat ... Si quis autem eorum temerarius violator extiterit, excommunicationis sententiam incurrat ipso facto.* Nel qual Canone si avvertisca bene, che questa proibizione e

[a] *Spec. Discip. c. 25.* [b] *Sylv. v. Excom. 9 num. 52.* [c] *Diana coor. a ref. 206.*

[d] *c. Clerici officia. De vita & bon. Cler.*

scomunica ferisce precisamente non quel motivo di andare vagando, o di andare alle Scuole altrui (come quei Morali l'hanno così confusamente esposto, e perciò ridotto a quasi niente servire in pratica) ma ferisce la materia di questo motivo, come ivi si nomina, cioè si scomunica chi si prende la libertà senza ragione (che questo vuol dire quel *Temere e Temerarius*) di torrsi di dosso l'Abito religioso tanto per vagar fuori del Chiofiro o per assistere all'altrui Scuole, quanto altrove e senza di quei motivi. Su di questi Canonici poscia, e non per ragione di un certo presupposto obbligo senza nome e senza origine (come ha voluto dire il Suarez) (a) ogni Religione si è fatto il dovere di voler sempre i suoi Religiosi col proprio Abito indosso: e se come dicevamo, taluno per una contraria consuetudine se n'è esentato, certo la nostra Religione l'ha mantenuto sempre nel suo proprio vigore. Per questo fu deciso per noi Cappuccini fino dalla Sacra Congregazione (b) contro la indiscreta compassione di alcuni Medici, dovere mantenersi l'uso antico di portare l'abito anche nelle gravi e pericolose infermità. Il che è uniforme tanto al sovraccitato Canone *Vidua*, quanto alla pratica osservata anticamente nell'Ordine dei Minori, come appare nelle Costituzioni Farinerie, dicendo il Capistrano: *Omni tempore sive sanitatis, sive Infirmitatis dormire cum Habitu, & nunquam sine.*

Tutta questa dottrina poi si gravemente fondata può insegnare ad ognuno la decisione di tutti i casi in particolare. In quei paesi di Eretici o di Infedeli, dove non si soffre la sola veduta dell'Abito religioso, potrà licitamente il Missionario coprirsì di altro abito anche da Secolare, mentre prevale qui il giusto timore, che o non si sarà ammesso a fare l'ufficio tanto più vantaggioso delle Missioni, o ne resterà poi impedito, e senza frutto. In tal caso però potrà ritenersi qualche sorta di propria veste internamente, che non scomponga l'esteriore: giacchè i propri obblighi debbono soddisfarsi, fin dove mai si può. Il levarsi l'Abito per entrare nel bagno,

per ricevere qualche unzione nel corpo, o anche per rattopparsi l'Abito o accomodarcelo, e insomma per qualunque altro necessario o conveniente bisogno, siccome non è al certo *Temeraria dimissio*, così senza alcuna sorta di rimorso licitamente può farsi. Ma chi senza bisogno o senza onesta cagione, tanto più chi ad un fine cattivo l'abito si levasse, certo peccerebbe, e resterebbe soggetto alla scomunica: onde anche per questa cagione tutti gli Apostati, i quali depongono l'Abito religioso, s'intendono *ipso facto* scomunicati. La ragione è in chiaro, perchè tutte queste dimissioni di Abito sono un *Temere dimittere*. La parvità di materia (v.g. restare senza il proprio Abito per un ora) può scusare dal peccato mortale, e però anche dalla Scomunica, la quale non s'incorre se non per colpa grave. Ma se questa parvità di materia serve e basta per commettere un qualche eccesso, v.g. lasciare l'Abito un ora per rubare, per fornicare ec., siccome non può dirsi più una leggerezza per una tale circostanza, così si mostra una colpa grave, cui è annessa la detta scomunica. Ecco un'altra decisione data dal Concilio di Trento contro il solo coprirsì l'Abito religioso, mentre non vuole che possa darsi di ciò licenza dallo stesso Superiore: (c) *Nec detur licentia cuique Regulari occulte ferendi habitum sua Religionis.* Quei Morali detti già di sopra hanno il piacere di concedere ai Regolari il deporre l'abito per rappresentare Tragedie e Commedie, dicendolo questo fino un atto di virtù, cioè di Eutrapelia: nel che altri patendo del ribrezzo si restringono colla mortificazione, purchè sieno cose oneste, ma poi concedono anch'essi vesti da Donna, da Buffoni, e in somma permettono Comici. Tanta franchezza però di concedere non si trova in tutti i Teologi. Non si può a meno di non concepire in questi atti teatrali come una profanazione della gravità dello stato religioso. Da tutto il ribrezzo, che un Religioso specchio di penitenza sia divenuto un Comico, una abbellita Femmina, un Buffone: e si ha dell'orrore nel vedere su di un Teatro profana-

F

mente

(a) tom. 1. de Relig. l. 1. c. 5. num. 6. (b) v. Bullar. Crd. pag. 131.
(c) Sess. 25. c. 19. de Regular.

mente parlare, far ridere, e ad esprimere amoreggiamenti, chi poche ore avanti era in Chiesa sull'altare a dire la S. Messa, o a recitare lodi alla maestà di Dio. La virtù dell'Eutrapelia concede anche ai Religiosi divertimento, ma non per questo può concedere ogni divertimento anche inconveniente. Concederebbe bensì una rappresentazione tutta sacra, perchè questa converrebbe appunto a persone, che sono sacre, ma non mai potrà ridursi fino al profano. Per capacitarfene di più, si legga il P. Graffio (a) e si udirà come parla senza esitanza, e con tutta risolutezza, per condannare non meno lo spogliamento dell' Abito in tali casi, ma anche le istesse Tragedie e Commedie, come indegne d'un Religioso.

S. VIII.

Dell'andare Scalzato.

XIV. **T**olta l'abbondanza delle vesti, tolse il Redentore seguentemente a' suoi Discepoli i calzari dai piedi: (b) *Neque duas tunicas, neque calceamenta*. E l'imitatore suo Francesco anch'egli al sovraccitato precetto delle due Tonache aggiugne tosto a' suoi Seguaci l'altro di non dovere andar calzati: *Et qui necessitate coguntur, possint portare calceamenta*. E' da notarsi questo modo di far precetto. Avea ivi secondo il Vangelo assegnato il S. Padre a' suoi Seguaci quanto era concesso a' suoi Discepoli dal Redentore, cioè due Tonache: e per dire che nulla di più voleva egli concedere per ricoprire il resto del corpo, che potea restare scoperto, si esprime che concede coperta al piede solo in caso di urgente necessità. Dunque (hanno inferito d'accordo tutti i Pontefici e Spositori) egli dirittamente proibisce con questo suo parlare i calceamenti, se in caso solamente di vera necessità ne dà la dispensa. Dunque (aggiugniamo ora noi) nella difficoltà, che si muove che cosa s'intenda per calceamenti, ci ha da bastare il sapere che qui il S. Padre proibisce tutto il resto, che ricuopre il corpo fuori

delle due tonache, si chiami poi con un nome, o con un altro. S. Bonaventura (c) poi molto eruditamente discorre dei calceamenti; non solo per chiarire, ma altresì per comendare questo precetto della Regola. Il senso comune anche degli Uomini (che sempre vale a spiegare nella sua proprietà le leggi) accenna ben presto, quello dirsi calzato, il quale ha le gambe e i piedi coperti, sia poi con una materia, sia con altra. Finalmente contro il parlare sospeso di alcuni Spositori, e contro tutte le invenzioni fatte dai rilassati per schermirsi da questo precetto, nel mentre pur che voleano mostrare di ubbidirvi, li dianzi citati Pontefici Urbano VIII. e Innocenzo XI. anche su di ciò diedero chiarissime decisioni. Disse il primo: *Neque alio pedum operimento sive panno, sive alterius cujusque materia existat, absque licentia uti possint*. E l'altro similmente: *Ad incedendum sine calceamentis, hoc est absque aliquo, quod pedem cooperiat, cujusque illud materia sit, nisi adsit vera necessitas a Pralato approbanda*. Sicchè sia cuojo, sia panno, sia tela, che cuopra il piede sempre ugualmente è proibito. Si dica Scarpa, si dica Pedule, o Scappino, o Pianella: sia intero, o abbia una qualche piccola apertura, quando in verità cuopre tutto il piede, o almeno quasi tutto, sempre è calciamento. Alla più si avrà la distinzione di calciamento perfetto, e un poco imperfetto: ma pur farà sempre calciamento, e però dirà sempre peccato più o meno grave in chi lo porta. Infatti ad osservare il rito citato da Silvestro (c) di celebrar Messa con i piedi calzati, come anche fu comandato anticamente nell'Ordine: non è egli vero che si stima comunemente di ubbidirvi con portar le Pianelle, le quali sono mancanti di tutta la coperta del calcagno? Dunque per la stessa ragione se altrove si portano, altrove pure si dirà calzato, benchè di un calciamento alquanto imperfetto.

XV. Fu dibattuto fra gli Spositori, se lecito fosse il portar nelle gambe le calzette, che arrivassero fino al piede, dette perciò *Calize truncata*; e infatti

(a) Graff. p. 1. l. 3. c. 5. n. 77. v. *Concin. in Apend. Discipl. Monast.* (b) Matt. 10. 10.
(c) in c. 2. Reg. (d) Silvest. v. Missa n. 2. Const. Farin. ap. Seven. Conf. q. 36.

Dottrina circa le necessità .

dopo la decaduta dell'Ordine i Frati volentieri a un tal comodo accomodarono la coscienza . Ma come noi mostrammo , dopo avere il S. Padre minutamente annoverato , e due Tonache e il Cingolo e le Mutande , se dice poi di concedere i calzari al piede solo in caso di necessità , egli è segno che vuole il restante del corpo nudo , o sia gamba , o sia piede . E' ben poi nuova ed arbitraria la distinzione , che da Ugone vuol addurre il P. Marcziano circa il portare i calceamenti : cioè che la Regola proibisce non il semplice adoperare , ma l' usare allungo i calceamenti . Perocchè sia vero (come egli dice) che qui il verbo Portare voglia dire Usare ; non è egli vero altresì , che Usare vuol dir anche semplicemente Adoperare .

XVI. Ma che si dirà in fine dei Sandali , o come chiamansi , delle Suole , che si costumano da tutto l'Ordine ? Basta il guardarvi , quando veramente sono semplici , e tosto si accorgerà non poter dirsi calceamenti . Quello , che cuoprono , è precisamente la pianta del piede , che troppo sarebbe esposta ad essere continuamente ferita nel camminare . Il di più , che vi si aggiugne dalla parte di sopra , non serve a coprir il piede , ma a fermare e a sostentare nel piede , la suola inferiore : e in fatti lascia il piede esposto a tutti gl' incomodi di freddo , di ghiaccio , di acqua , e di fango . Sicchè può dirsi con questi Sandali il piede bensì armato a non ricevere offese , ma non però custodito e coperto ; e nè perciò può avervi ragione di calceamento . Il citato S. Bonaventura (a) anche qui eruditamente mostra , come tali Sandali in verità non sieno calzari : ed esibisce il testo chiarissimo del Vangelo , dove se i veri calceamenti ai Discepoli erano proibiti , si truovano permessi simili Sandali . Ecco le parole : (b) *Et praecepit eis , ne quid tollerent in via &c. , sed calceatos Sandaliis* . Aggiugnerò la dichiarazione anche su di ciò fatta dall'antidetto Urbano Ottavo : *Cum Calcopediis seu Sandaliis apertis dumtaxat incedere tenentur* .

XVII. Dopo il Precetto resta il riflettere alla Dispensa , che in ciò ne fa la Regola : cioè che solo in caso di necessità possano i Calceamenti portarsi . Qual è questa necessità ? si dimanda da tutti . Molte volte avremo a discorrere similmente di questa Necessità , giacchè in più precetti il S. Padre vi fa sempre colla necessità l'eccezione : onde sarà bene il darne ora una regola universale , che abbia per sempre a valere . Egli è però d'ascoltarsi prima ben attentamente lo stesso S. Padre , il quale nella sua Conferenza decima spiegò a maraviglia quelle tante necessità , che si van portando per essersi da questa e da quella strettezza della Regola . Ogni qual volta (dicea egli) può intendersi che la necessità sia suggerita dall'amor proprio , che si ha di star bene , e non dalla ragione , non è necessità ma segno manifesto di poca voglia : (c) *Necessitas , Fratres charissimi , quam non ratio postulat , sed voluptas ostentat , extincti Spiritus signum est manifestum* . E' cosa troppo naturale , che a chi manca il fervore di spirito , subito venga l'amore della propria carne , e indi la premura per tuttociò , che può essergli d'incomodo : *Spiritu tepido & paulatim a gratia frigescente , necesse est Carnem & Sanguinem qua sua sunt quærere . Quid enim restat , quando anima caret spiritualibus delicis , nisi ut caro convertatur ad suas ?* Al dire d'ognuno di questi tali , è sempre ragionevole , sempre secondo la coscienza la necessità ; ma è la sensualità , che fa giuocare a suo modo la ragione e la coscienza : *Et tunc animalis appetitus necessitatis articulum paliat , tunc sensus carnis conscientiam format* . In ogni caso non è egli vero , che il farsi tanto premuroso per schivare l'incomodo è un fuggire l'occasione di meritare ? *Si adest Fratri meo vera necessitas , & statim satisfacere properat , quid mercedis accipiet ?* *Accidit enim*

F 2

[a] S. Bon. hic in Reg. & in Opusc. de Sandaliis Apostol. [b] Marc. 6. 9.

[d] Opusc. S. P. Collat. 10.

enim occasio meriti, sed displicuisse sibi studiose probavit. Bisogna però persuaderlo, che nella Religione il non voler patire è un rinunziare alla professata Regola: *Ipsas namque indigentias non patienter ferre nihil aliud est, nisi Aegyptium repetere.* Così il Santo Padre, la cui dottrina se fosse ben intesa e ponderata, basterebbe a sciogliere tutte le difficoltà: basterebbe anzi essa sola a dar festa a tutto l'Ordine, che appunto per queste inventate necessità di giorno in giorno è andato perdendo il lustro.

XVIII. Pure a dar una regola, che anche a tutto rigore vaglia sempre a decidere ogni caso contro le malnate opinioni, soggiugnerò così. Vi sono necessità, le quali sono annesse quasi inevitabilmente all'opera, che si comanda, perchè ordinariamente e come di propria natura hanno da succedere. E queste non possono mai dirsi necessità, che iscusino: perchè chi ha in obbligo quell'operazione, ha in obbligo seguentemente di soggiacere al patimento, che d'ordinario vi va annesso. Così per esempio il Soldato è obbligato alla milizia, e la milizia porta con se necessariamente il patimento del viaggiare, del vegliare, e anzi il pericolo di morte: e per questo niuno mai dirà, che il Soldato per gl'incomodi del viaggio, della veglia, o del combattere possa dalla milizia essere dispensato. Un Lavorante pagato ha in debito il lavorare: e sarebbe cosa ridicola, se egli volesse scusarsi dal non lavorare, perchè viene egli a stancarsi e a sudare: mentre lo stancarsi e il sudare già si fa, che va d'ordinario annesso al lavorare, onde chi ha in debito l'uno, tiene altresì in debito di soffrir l'altro. Vi ha poi altre necessità, che accadono straordinariamente, e che non hanno connessione naturale con l'opera, la quale per obbligo s'ingiunge: come una grave malattia, che sopravvenga nella milizia, o il pericolo prossimo di cadervi nel lavorare ec. E queste sono quelle necessità valedoli a scusare dall'efeguire l'opera ingiunta, appunto perchè con quell'opera non hanno ordinaria connessione; e chi quell'opera

comanda non intendè mai di obbligare con quel danno; e chi ha da ubbidire, neppur egli a tal patto può intendersi che si obblighi. Che però il Soldato malato subito dalla Milizia è dispensato, e il pericolo prossimo di malararsi scusa il Lavorante, se non lavora. Così però abbiamo da discorrere dei precetti della Regola. Questi perchè sono dati a chi fa professione di austerità e di penitenza, portano sempre con se necessariamente degl'incomodi e dei patimenti: come l'andar coperto di sole due mal concie tonache nell'Inverno certo che ha da far patir freddo, il viaggiar a piedi importa necessariamente lo stancarsi, il digiunare cagiona estenuazione di forze. Sicchè farà vanità troppo evidente per ogni qualunque poco di freddo il pretendere più di due tonache; il voler esentarsi dal viaggiar a piedi, perchè si teme di stancarsi; il voler esser dispensato dai digiuni e dalle quaresime, perchè si sente che non conferiscono al proprio individuo. Necessità però vera e sufficiente allora sì che avrà a dirsi, quando o si teme fondatamente un'infermità da tali osservanze, o quando una già sofferta infermità ha tolto il calore necessario o le forze per resistere al freddo, o al viaggio, o al digiuno: mentre ne avverrebbe quindi troppo grave detrimento, il quale non s'intende mai da quei precetti.

XIX. Al proposito adunque del precetto di non portare calceamenti, ecco però come tosto può scoprirsi qual sia la necessità, che dispensi. Qual più evidente necessità (diranno alcuni con argutezza di poco sale) di calzare il piede, che quando spira un vento che agghiaccia, quando ha da contrastarsi col fango, coll'acque, e colle nevi? Si è necessità evidente, quanto si vuole: ma egli è altrettanto evidente, che sono questi incomodi, che ordinariamente occorrono a chi cammina scalzo, onde obbligatosi il Frate Minore all'andare scalzo; egli è obbligato altresì a tutti questi ordinarij incomodi. Se poi una neve, un ghiaccio straordinario o per l'intensione, o per la lunghezza del cammino, che necessariamente ha da farsi, promette non solo patimento, ma fa-

cilméntè la morte, o grave infermità : siccome a questo costo nè il precetto obbliga, nè il Frate si obbligo, così a motivo di tale necessità allora si che può calzarsi il piede. Tornerà alla mano questa giusta decisione per altri casi, anzi per tutte le cose di rigore l'ha il Frate Minore da tenere alla mano.

S. X.

Della viltà de' Panni.

XX. **T**Ermina il S. Padre col prescrivere a' suoi Figli la qualità del vestire, se finora n'avea egli assegnata la quantità : *Et Fratres omnes* (dicendo) *vestimentis vilibus induantur*. Questo è il terzo precetto, ed è tanto conveniente, che anche per tutti i Religiosi lo fè intendere il Canone, ove dice si : (a) *Apriscis enim usque temporibus omnis sacratu Vir cum mediocri & vili veste conversabatur* : portandosi a ciò l'autorità di Cristo : *Audierunt enim ex Dei-sona lingua, quia : Qui mollibus vestiuntur in domibus Regum sunt*. Quanto più adunque era ciò da imponersi ai Frati Minori, fatti spettacolo al mondo di vangelica povertà e di penitenza ? Se vorremo cercare ove consista la Viltà dei panni : perchè non in tutti i paesi sono le stesse lane, e nè perciò gli stessi panni, senz'altra dottrina ognuno saprà da se stesso conoscere ne' suoi paesi quale sia e non sia il panno vile : basta che non voglia lusingarsi. Clemente Quinto (b) per darne regola assegnò quelle stesse condizioni, che suggerì S. Bonaventura, e sono queste. I. che la viltà del panno si fimi primieramente dal prezzo, vero essendo che è vile ciò, che costa poco. II. il Colore. il quale se è naturale, è cosa semplice ; se artifiziato, diventa almeno vana affettazione di comparfa. Noi vedemmo di sopra per relazione del Pisano, che il S. Padre volea negli Abiti il color naturale delle lane nere, oppure miste alquanto di lana bianca per fare il bigio. III. Martino Quinto nelle sue Costituzioni v'aggiunse la convenienza, cioè che sia conveniente ad

un povero Penitente : e questo tanto è da osservarsi, che se v'abbia un panno di poco prezzo, ma sottile e delicato, subito per questo disdice ; e ha da usarsi il panno grosso e ruvido, benchè di più alto prezzo. Lo mostreremo poi a suo luogo, (c) che l'Economia ella sta bene ed è conforme alla Povertà, quando salva insieme l'uso semplice ed austero, che a noi conviene : altrimenti diviene scongiatezza, o fordido interesse.

XXI. Si vuole però dall' accennato Pontefice Clemente, che il giudizio dei Prelati regoli e determini questa viltà dei panni, a cui i Sudditi hanno da sottomettere il loro giudizio : Premè in questo anche più Giovanni Vigesimo-secondo (d) per cagione dei Zelanti, i quali in que' tempi aveano disgustato la S. Sede. E anzi Benedetto Duodecimo (e) aggiunse la scomunica ai Sudditi contraddicenti. Si fa forte su di queste determinazioni Monsignor Lucci, (f) per dar ragione ai Conventuali nelle accuse loro date di avere troppo impreciositi gli abiti : e anzi sull' istesso testo della Regola pretende, che la viltà dei vestimenti lasciata in arbitrio dei Prelati potesse ridursi ad una piacevole mediocrità, tantochè i Frati potessero avere abiti larghi a piacere, e tanto lunghi, che avzassero di sotto i piedi uno o due palmi ; e altrove fa anche trovar modo di far loro ragione, sebbene portavano Camicie di lana : *Ad pellendam sordiciem, propter munditiam conservandam*. Ma vi si vede bene in questo più dell' impegno, che del convincente. Il giudizio dei Prelati è da venerarsi, finchè non arriva all'evidente trasgressione. Facevano male i Zelanti in alterarsi fuor di regola : e i Pontefici però giustamente li colpivano con rigori. Per altro discorrendo fuori di simili inconvenienti, i Sudditi hanno da conformarsi al giudizio dei Prelati, ma i Prelati altresì hanno non in proprio arbitrio ma in debito di coscienza il giudicar come si dee della viltà dei panni. Infatti le Riforme poi avvenute nell'Ordine, e approvate dalla S. Sede come veramente osservanti della Rego-

F 3 la,

)a) c. Omnis. 21. q. 4. (b) Clem. Exivi. §. Præterea cum. (c) Lect. XVIII. 6.

(d) Extrav. Quorundam De verb. signif. (e) in Bulla Redemptor.

(f) Lucci cit. & pag. 231.

la, hanno smentito il giudizio di quegli antichi Prelati, quali conois. endevano alla rilassatezza degli Abiti. Una cosa è da rammentarsi anche dentro le stesse Riforme, cioè che la viltà e grossezza del panno non ha da essere una sola esteriore insegna, ma in verità una mortificazione, che tocchi la carne: onde se sulla carne panni molli e delicati si portassero, tutto quell'esteriore sarebbe solo un apparato d'ipocrisia.

S. XI.

Comparsa del Frate Minore.

XXII. SE non basta tutto questo apparato al povero Frate Minore, gli concede il S. Padre il sussidio delle pezze o del sacco da raggiungere all' Abito: *Et possint ea reperiare de saccis, & aliis peciis cum benedictione Dei.* Noi di questo n'abbiamo spiegato e difeso il vero senso. Vi è quel Sacco, che ha mosia la gelosia di molti a sempre portarlo in qualche modo sull' Abito; ma ad altri muove quassichè il disdegno come d'un' intelligenza troppo materiale nelle parole della Regola. La verità si è, che chi mantiene questo santo costume, si serve di una libertà concedutagli dal S. Padre, e insieme seconda le sue umili intenzioni di comparire nelle vesti vilipeso e abietto. Il rappezzare o di sacchi o di pezze già mostrammo, che s'intende non per il rattoppare la veste lacera, ma il coprire e raddoppiare l' Abito: scchè non è quella un' intelligenza materiale, ma molto ben formata. Infatti il Pisano Relatore fedele dei fatti del S. Padre, assicura che così fu da lui sempre usato: (a) *Semper ad tunicam suam Saccum asperum consuebat; unde in morte exequialem Tunicam iussit sacco cooperiri.* Avvertasi quel *Saccum asperum*, perchè non ogni sorta di Tela è quel Sacco, che qui s'intende. Diciamo pur anche poscia, che dallo stesso testo si ricavà essere il decoro d'un Abito del Frate Minore, il vedersi quà e là rattoppato con pezze. Siegue ivi pure il Pisano a dire questa essere stata una delle gelosie del S. Padre; onde voleva che le pezze

piuttosto nell'esteriore dell' Abito si cucissero. (b) „ E' cosa poco conveniente ad un Cappuccino (aggiunge a nostro proposito il P. Luigi Parisiense) „ il portare il suo Abito senza essere „ poco o molto rappezzato. „ E in vero il vestire schietto e pulito il più che si può, fu spirito di F. Elia; e l'andare rattoppato con pezze è spirito del S. Padre. Veda ognuno, se il decoro, che si decanta, l'ha mai da togliere di sotto la bandiera del S. Padre. E' uguale segno di spirito riprovato (soggiugne altresì tutto a proposito il Marchanzio) il farsi vedere con cingoli di Corde fottili e bianche, fatte di lana o di filo (c) *Cordulas gerentes modo laneas, modo ex candidulo filo splendidas & graciles... honestati & religiosa asperitati repugnant.* A panni vili troppo è vero che han d'andare d'accordo Cingoli vili e rozzi.

XXIII. Ecco adunque compito il disegno d'un vero Figlio del S. Padre, come egli l'ha ideato: un Uomo religioso coperto alla semplice di una vile, rattoppata e stretta Tonaca, o di due al più cinto di rozza fune, e scalzo nelle gambe e nei piedi. Potea meglio colorirsi e figurarsi un vero Discipolo del Vangelo? Bisognerebbe però che il Frate Minore così vestito si specchiasse, e dallo stesso suo Abito imparerebbe qual sia l'uso povero, che in tutte le altre cose ha da seguire: imparerebbe anzi quanta sia la vangelica perfezione, a cui è chiamato, giacchè nell' Abito non ha sì espressiva ed alta insegna. Egli è questo sì vero, che l'istesso S. Padre, dopo formato così il Frate Minore, stimò bene l'avvertirlo a non perciò presumere sovra gli altri Uomini del mondo, i quali nelle vesti e nel trattamento sono a una tale idea del tutto contrari: *Quos moneo & exhortor (seguita egli così subito nel testo) ne despiciant, neque judicent homines, quos viderint molibus vestimentis & coloratis indutos uti cibis & potibus delicatis.* E' un genere questo di tentazione proprio di chi è eletto ad una sublimità di vita; ma che pur dee onninamente rigettarsi, sul riflesso che fin qui si è coperto bensì di armi scielte, ma non per questo si ha la vittoria, se

(a) *Conform. cit.* (b) *in Reg. bic.* (c) *March. bic tit. 4. q. 1.*

con uguale virilità non si combatte. Il che dunque (soggiugne il S. Padre) non lascia luogo di star a giudicare gli altri : chiama anzi a fare i conti di

tutto proposito per se medesimo , e a confondersi , se l'interiore all'esteriore ben non corrisponde : *Sed magis unusquisque judicet & despiciat semetipsum .*

L E Z I O N E V I I I .

Dell'Ufizio Divino, e del Digiuno.

Clerici faciant Divinum Officium secundum Ordinem Sancta Romana Ecclesia.
Cap. 3.

COLL'assegnare il Vestito dicemmo nella Lezione passata, avere il S. Padre come esteriormente apparato il Frate Minore a militare sotto la sua insegna : restava adunque l'istruirlo poi d'una conveniente disciplina, secondo la quale vivendo militasse al giusto segno. Lo fa egli ora però in questo terzo Capitolo, ordinando tutte le azioni del Religioso, che sieno del suo vivere il costume ordinario. Perocchè lo regola verso Iddio in discorrendo dell'Ufizio Divino; lo regola verso se stesso nel prescrivergli vita mortificata coi Digiuni; e lo regola infine verso il Prossimo col dargli ogni buon avvertimento circa il suo conversare nel mondo : *Hec tertia rubrica* (lo spiegò così anche S. Bonaventura) *(a) Fratres instruit disciplina &c.* Cominciamo noi dal Divino Ufficio, giacchè dal culto verso Dio ogni Religioso ha da cominciare a pefarsi, e giacchè indi pure il S. Padre comincia.

§. I.

Ordine di dire l'Uffizio Divino.

I. L'Ufizio Divino è quella sorta di orazione vocale, che ad ogni Cherico è prescritta dai Canonici in certe ore determinate del giorno, dette perciò *Ore Canoniche* : per stare così in ogni giorno esercitando il servizio, che dee a Dio; onde chiamasi dai Canonici *(b) Pensum servitutis quotidiana*. Bisogna però ben persuadersi, che questa è

una delle principali azioni in tutta la giornata, a cui debba darsi tutto il tempo conveniente, e tutta l'attenzione. E' cosa troppo didicevole, che un Religioso truovi tutto il tempo per gli studj, per il lavoro, e per tutte l'altre faccende; e per l'Ufizio poi non abbia se non un misero avanzo da recitarlo precipitando, e come affogando le parole. Il S. Padre diceva, *(c)* che se per mangiare, noi vogliamo tutto il comodo e tutta la quiete; molto più abbiamo da regolare il tempo per dire l'Ufizio, che è cibo dell'Anima. Se ha da farsi torto alle stesse Divozioni, piuttosto vada tutto il resto, e per l'Ufizio si abbia e tempo e comodo.

Il. Regularmente questo Ufizio dee recitarsi distributivamente fra il giorno secondo la partizione di quell'ore e di quei tempi, in cui è stato distribuito da S. Chiesa : mentre avvisa S. Agostino, *(d)* questa distribuzione di ore essere stata fatta, acciocchè il Cherico dedicato al culto Divino appunto di quando in quando fral giorno abbia motivo di sollevarsi a Dio. „ S'inganna „ no molti (dice il nostro Luigi Paris „ risusc (e) dopo il Polizio) quando „ rispondono, che va meglio il prevenire che l'essere prevenuto; e con un „ gran zelo, come loro sembra, recitano „ no Nona a buonissim'ora e anche avanti „ ti giorno. „ Certo quando si prevegga, che gli affari o gli studj necessarii toglieranno il tempo, o il modo di ben recitare l'Ufizio, è meglio il così prevenire che il rimettersi alla sera, quan-

(a) S. Bonav. in Reg. bic. (b) c. Presbyter. de Celebr. Miss. (c) Opusc. S. P. Orac. 16. (d) Aug ep. 121. nunc 130. (e) Lud. Paris. & Polit. bic num. 9.

do la stanchezza per le occupazioni della giornata porge ogni altra voglia, che l'attendere all'orazione. Ma quando non vi sia questa necessità precisa o questo pericolo, sempre almeno venialmente si pecca o anticipando o posponendo al tempo conveniente. Tanto più poscia la stessa colpa è da imputarsi a chi disordina la serie dell'Ore canoniche, dicendo per esempio Vespero avanti Nona, Prima avanti Matutino ec. anche qui però una giusta cagione scuserebbe, come farebbe il dover convenire cogli altri in Coro, l'essere stato distratto da impieghi necessari ec.

III. Il Luogo da recitare l'Uffizio, se discorriamo per il privato, ha da essere senza dubbio luogo decente, ed altresì in portamento proprio per fare orazione: E' troppa familiarità con Dio il recitare l'Uffizio sul letto, o disteso rilassatamente: ovver dirò meglio, egli è tegno, che in recitando l'Uffizio non si pensa di parlare a Dio, nè di fare orazione, ma solamente di dire quello, che si dice, per dire e per finir di dire. S. Bonaventura chiama a riflettere, che poco importa l'essere in Coro o fuori per dover recitare col proprio decoro l'Uffizio, se egli è sempre vero, che col l'Uffizio si parla immediatamente alla gran Maestà di Dio: (a) *Sane in Officio Dei curanda ubique magnopere reverentia, & honestas, cum ubique sit ejus, cui tunc loquimur & aslamus, Deitas & Majestas.* Se discorriamo poi della recitazione pubblica e solenne, il luogo proprio è il Coro: dove ha da serbarsi con molto maggiore diligenza la partizione del tempo, per dire distribuite le Ore canoniche, e la maturità nel recitarle. Piaccia di dar qui luogo al De-Kempis, il quale tutti gli avvertimenti per i Cristiani dati dai Santi (b) così raccoglie: „ Affrettatevi (dic' egli) d'esser per tempo frai primi in Coro, e dite del „ Segno, che vi chiama, con i Santi „ Magi: *Hoc signum magni Regis est, canus, & quaramus eum.* State in Coro con timore e con riverenza, e cantate lodi al nome del Signore. Siate ben raccolto in voi stesso, e sodamente a Dio intento. Badate ben alle parole di Dio, che ivi si leggono e si

„ cantano. Non vi lasciate vincer dal „ tedio. Se tosto alla prima non vi „ sta la lezione o il Salmo, aspettate „ la grazia del Signore, e fino al fine „ perseverate. Verrà senz'altro il „ Signore, e visiterà chi a lui con desi- „ derio sospira. Abbiate tutta la dili- „ genza e umiltà nell'abbassare o pro- „ strare il corpo, e negli altri soliti at- „ ti, che vagliono a tener eccitato il „ cuore, acciocchè non si lasci sedurre „ dalla fiacchezza del Corpo. Certo se „ tutto esattamente si osserva, monta a „ non poco merito. Statevi adunque in „ piedi con riverenza, come convien si „ un Servo di Cristo, o abbassatevi „ umilmente, quando si dee, niente tra- „ lasciando di quanto porta una santa „ istituzione. Guardatevi sempre di „ non troppo accomodarvi sedendo, o „ di non mostrar leggerezza nell'andare „ o nello star fermo. Una gioconda mo- „ destia troppo bene conviene al Reli- „ gioso. Sovra tutto non badate ai fat- „ ti altrui, nè vi prendete briga di qua- „ lunque accidente, che occorra. Guar- „ date voi tra voi stesso, e state così „ attento ai Divini misterj, che non „ v'abbia da far alterare qualunque di- „ sturbo del Demonio. E' sua astuzia il „ fare accader non poche volte in Coro „ per piccola cosa o per poco rumore „ della confusione e delle risa: il che „ è ben da detestarsi e da guardarsene. „ In luogo sacro ogni qualunque trascor- „ so non può andar senza castigo. „ Fa ragione infatti a una tal minaccia il „ Waddingo, (c) il quale racconta come „ ne' primi tempi dell'Ordine essendosi ec- „ citato per leggerezza il riso tra i Frati „ in tempo di cantar Compieta, un Cro- „ ciccisso in quel Coro appeso rispose loro „ con improvviso tremendo tuono, il qua- „ le tanto sbalordì i colpevoli, che in „ pochi giorni ne pagarono il fio colla „ morte.

IV. Disputano i Morali quale e quanto sia l'obbligo dei Religiosi di convenire al Coro, e la migliore risoluzione è quella: che un tale obbligo è provenuto dalla consuetudine, fermata poi anche dai Canonici; e che tal obbligo tocca il comune dei Religiosi, non il particolare, sicchè si adossa precisamente

(a) S. Bonav. spec. Discip. c. 6. (b) Exercit. Spir. c. 5. (c) Wading. ad ann. 1220. n. 67.

al Superiore, à cui spetta di regolare il comune. Che però se in questo mancasti gravemente, il Superiore n' ha la colpa grave. Anche i Sudditi però gravemente pecherebbero, se premendo il Superiore, tutti o quasi tutti mancassero; e entre allora può dirsi, che ognuno dei Sudditi in particolare partecipi di quella grave mancanza *in integrum*. Il Superiore pure ha da invigilare, acciocchè sia soddisfatto al Coro nelle sue ore proprie. Benchè ha da avvertirsi, che in ciò poscia dee starfi alla consuetudine introdotta nelle Provincie, vero essendo, che non ogni Ordine, nè ogni Provincia di un istesso Ordine tiene per tutte le Ore Canoniche un istesso tempo. Così il Mattutino presso le Religioni più osservanti continua a recitarsi, come fu istituito nella primitiva Chiesa, cioè nel sommo della notte; onde fu detto (*a*) *Lucernarium*, ovvero *Hora lucernales*. Ma per contrario a differenza di que' tempi ora suole recitarsi unitamente alle Laudi, le quali si cantavano verso l'aurora. Così in alcuni Cori si recita Prima e Terza unitamente, che pur da altri suole separatamente recitarsi ec. La consuetudine insomma, la quale potè da principio obbligare al Coro, ha il vigore altresì di prescrivere ad ognuno qual distribuzione sia lecita.

S. I L.

Del Modo di recitare l'Ufizio.

V. IL modo di recitare il Divino Ufizio s' insegna dai Morali e dagli Ascetici. E' volgare la dottrina, che a ben recitarlo vi sia necessaria l'Intenzione e l'Attenzione e fu di queste due parti ne fanno i Morali lunghissime dissertazioni. A liberarsi dalla noja e dalle opinioni non sempre vere, basta avvertire, che l'Intenzione altro non vuol dire se non un atto di volontà, o a dir più chiaro, una elezione o determinazione della volontà, con cui si risolve di volere recitar il Divino Ufizio. Questa determinazione perciò può essere di due sorte, perchè verso di due oggetti può determinarsi uno, il quale voglia dir l'Ufizio. Primieramente può deter-

minar soltanto di volere allora recitar l'Ufizio piuttostochè far altra cosa: e questa, che chiamasi *Intenzione diretta*, è assolutamente necessaria, altrimenti quella recitazione non potrebbe dirsi un Atto umano. Che però chi mezzo dormiglioso, chi in tutt'altro occupato, chi insomma divertito altrove col pensiero e con l'affetto, si mette a dir l'Ufizio, in verità non arriva a soddisfare all'obbligo, vero essendo, che se pur lo recita, lo fa o per forza dell'abito, o di una qualche materiale impressione, non per elezione di sua precisa volontà. Ad ogni modo quanto è mai facile l'aver la detta Intenzione, se ella si ha tuttogiorno in ogni qualunque altra cosa almeno da chi non opera da stupido? L'altra Intenzione riguarda non solo l'atto di recitare l'Ufizio, ma altresì il fine di una tale recita; onde chiamasi *Intenzione riflessa*: cioè s'intende, che si vuole recitar l'Ufizio, non solo per recitarlo, ma per dar lode a Dio, per soddisfare all'obbligo ec. E questa Intenzione (se discorriamo del rigore e del vigore del precetto) non s'è ancora trovata una soda ragione, che la possa mostrare per assolutamente necessaria. Tutto giorno si ubbidisce alla Chiesa in altri positivi precetti del Digiuo, delle Feste ec. col semplicemente osservar il Digiuo e le Feste, e senza farsi scrupolo di non avere avuta ulteriore intenzione: perchè dovrà dunque aversene rimorso, se non si ha simile Intenzione nell'altro precetto di recitar l'Ufizio? Perchè uno dicasi soddisfare al precetto, basta che ubbidisca: e perchè ubbidisca, basta soltanto che volontariamente faccia l'opera ingiunta. Si parla di così, valutando con i Morali la forza del precetto e il rigore dell'obbligo. Ma se guardiamo poi il profitto e il merito dell'Orazione, qual è il Divino Ufizio, questa è cosa da Ascetici, i quali però tutti di ragione dicono questa seconda Intenzione necessaria. Infatti tutta la sorgente di perdere il merito nel Divino Ufizio, ella è questa: che si dice solo per dirlo, cioè si bada solo a recitare per ubbidire al precetto, non si bada a recitare per parlar con Dio, e per far orazione. Un animo distratto ha bisogno d'essere prima raccolto,

(a) S. Epiph. de exposit. Fid. S. Hieron. ep. ad Latam.

colto, e per raccogliersi non v'è meglio, che riflettere al fine del precetto dell' Ufizio, che è di fare orazione, e di dar lode a Dio.

VI. L' Attenzione pure, discorrendo del rigore per soddisfare al precetto, può similmente con facilità spedirsi. Attenzione non è altro che una applicazione della mente a ciò che si fa: onde perchè a tre cose può convenevolmente nella recitazione dell' Ufizio applicarsi, perciò giustamente con S. Tommaso (a) han detto i Morali bastare una di queste tre Attenzioni. Può badarsi primieramente al significato delle parole, che si recitano, e questa Attenzione si chiama *Formale* e *Propria*: mentre è proprio comunemente di chi parla il badare a ciò, che dice, e conforme quello che intende parlare. Secondo può badarsi a sollevar la mente in Dio, e chiamasi Attenzione *Finale* ed *Ottima*; perchè questo è il fine, questo il sommo dell' Orazione, il sollevar la mente in Dio. In terzo luogo può badarsi a recitar bene e schiettamente l' Ufizio, e chiamasi Attenzione *Materiale* ed *Esteriore*; ma altresì dicesi *Sufficiente*, poichè al precetto di recitare appunto sufficientemente si soddisfa col badar a ben recitare. Chi almeno nel dir l' Ufizio non ha quest' ultima Attenzione, certo è convinto di non badarvi, e non badandovi non può mai arrivare a soddisfare all' obbligo. Con gli Ascetici poichè anche qui torneremo a dire, che dee premere non tanto il rigore del precetto, quanto il merito e il profitto nell' Ufizio Divino. La Chiesa nell' Ufizio ha data una pensione quotidiana agli Ecclesiastici, onde avessero sicuramente e materia e modo da applicarsi al culto di Dio: tocca adunque a loro l' approfittarsi di questo mezzo sì proprio e opportuno. I Secolari devoti imprendono a recitare ogni giorno varie preci, e a fare esercizi spirituali. Si consideri ciò, che dicesi nell' Ufizio della notte, della mattina, e delle altre Ore: e vi si trova al certo ogni più divoto spirituale esercizio. Bisogna però perdere ogni troppa confidenza di recitare senza riflesso l' Ufizio, e prendervi anzi tutta la stima e il concetto.

Il S. Padre (b) scrivendo a tutto l' Ordine fece sempre diligenza ai Cherici circa l' Ufizio: acciocchè ben si disingannassero dal credere di far il tutto, quando con la lingua non vi avesse parte principale la mente e il cuore. Ed egli medesimo (c) fu in questo sigeloso, che venutogli a mente una volta nel recitare l' Ufizio un certo vaso di legno da lui fatto per fuggir l' ozio, andò poi tosto a buttarlo nel fuoco: *Sacrificabo* (dicendo) *illud Domino, cujus sacrificium impedivit*. Così tanto più dovrebbe sacrificare ogni Religioso quelle belle idee di studio o di lavori, che a suggestione del Demonio si stan formando in tempo dell' Ufizio, o dell' Orazione: sicuro, che non vi avrà mai in quelle cose un buon esito, nè la benedizione del Signore. Bisogna anzi credere (dice S. Bonaventura) che ogni Religioso è da pearsi, nella sua religiosità dalla diligenza, che egli più o meno adopera nel Divino Ufizio; onde così gravemente conchiude: (d) *Nemo Dei se astimet servum, si Dei potissimum negligat servitutem, quae appropriato vocabulo Dei Servitium noncupatur*. E il De-Kempis così poi tutti i negligenti spaventa: (e) *Cavete & timete, ne elemosyna clament contra vos, quia male sunt expensa, & Hora negligenter sapius lecta & persoluta*.

§. III.

Obbligo, e Qualità dell' Ufizio.

VII. **R** Ipigliamo il testo della Regola per altre considerazioni. *Clerici faciant Divinum Officium secundum Ordinem S. Romanae Ecclesiae*. E vuol dire primieramente il S. Padre, che a recitare il Divino Ufizio sieno obbligati tutti i Cherici professi, benchè non sieno ancora Suddiaconi. Così l' hanno spiegato finora gli Spofitori, portando in conferma le parole di Clemente Quinto, quasi così anch' egli lo dichiarò: (f) *Declaramus, quod Clerici faciant divinum Officium secundum ordinem S. Romanae Ecclesiae sit obligatorium*. Ma tali parole, e il testo stesso della Regola (se ben vi si guarda) non determinano le.

(a) 2. 2. q. 83. 4. 12. (b) *Opusc. S. P. ep. 10. 11. & 13.* (c) *Ibid. Apoph. 29.*

(d) *Spec. Discipl. c. 26.* (e) *Kemp. ser. 21. ad Novit. n. 9.* (f) *Clem. Exivi §. Item quia*

le persone, che abbiano ad essere obbligate, le suppongono piuttosto già obbligate per altra legge della Chiesa: e perciò si fermano solo a dire e a determinare l'obbligo della qualità dell'Uffizio, cioè secondo l'ordine della Chiesa Romana. Ciò però tralasciato, i Novizj sono anch'eglino obbligati? Già ho detto altrove, che i Novizj non sono Religiosi (a) senon in *favorabilibus*: sicchè per quanto vogliano certi Scrittori far obbligo ai Regolari dell'Uffizio Divino per ragione dello Stato religioso, mai s'intenderanno compresi i Novizj, perchè questo dell'Uffizio egli è un incarico. È vero però, che se in cosa alcuna sono i Novizj da sperimentarsi, egli ha da essere principalmente nella fedeltà e nella divozione di recitare l'Uffizio, che, come dicemmo, è l'ordinario culto di Dio, in cui il Religioso ha da esercitarsi. Onde santamente ordinano le nostre Costituzioni, (b) che non si ammetta alla Professione alcun Novizio, il quale non sappia da se ben recitare l'Uffizio Divino.

VIII. Vuol dirsi secondariamente o anzi precisamente dal citato testo, che si fa obbligo ai Frati Minori di recitare l'Uffizio secondo l'ordine, o sia il metodo, che si usa nella Chiesa Romana. Vari furono i metodi massime presso i Monaci di recitare l'Uffizio, come anche al di d'oggi può notarsi presso certuni. Ma il S. Padre geloso di avere i suoi Religiosi non solo ubbidienti, ma in tutto uniformi a' costumi della Chiesa Romana (dove la fede e il costume è sempre stato irreprensibile) ordina, che al metodo di questa Chiesa nell'Uffizio si uniformino. Può vedersi di più nel Testamento la sua gelosia, acciocchè si uffiziasse, cioè si facesse l'Uffizio alla Romana. Su di questo testo della Regola vi fondano gli Spositori varie difficoltà e vari casi. Ma la più conveniente risoluzione per tutti i dubbj ella è questa: che i Frati Minori hanno per obbligo preciso l'uffiziare sì in Coro, come nell'Altare a quel modo e con quelle regole, con cui il Clero Secolare uffizia alla Romana: onde questo trasgredendosi; si pecca. Eccolo

detto così in breve e chiaro dall'istesso S. Padre nel suo Testamento: *Officium dicebamus nos Clerici secundum alios Clericos.*

IX. Siegue poi il testo della Regola: *Excepto Psalterio*: cioè non vuole si dica il Salterio di quella Versione, che singolarmente è usato in Roma nella Chiesa di S. Pietro, perchè questo è un uso appunto singolare di quella Chiesa. Ma vuole il Salterio di quella Versione, che è usato comunemente dai Chierici; onde sia sempre vero, che i Frati Minori dicano l'Uffizio secondo gli altri Chierici. Se piace, può vedersi presso gli Scritturali, essere state tre le Versioni del Salterio fatte da S. Girolamo, due secondo i Settanta, ed altra dal testo Ebreo: ma comunemente non usarsi se non quella detta Gallicana, perchè prima in Francia cominciò ad usarsi, e indi per tutta l'Europa.

X. Soggiugnasi indi immediatamente nel testo, *Ex quo habere poterunt Breviaria*: e il senso naturale massimamente in riguardo della detta eccettuazione egli è questo: I Frati recitano il Divino Uffizio secondo l'ordine della S. Romana Chiesa, eccetto il Salterio; e perciò potranno avere i Breviarj. Il Waddingo (c) con altri interpreta quell'*Ex quo &c.* Dappoichè potranno avere i Breviarj, quasichè avanti non fossero obbligati i Frati a dir l'Uffizio alla Romana, senon allorchè o poichè avessero potuto avere i Breviarj: mentre in quel tempo (dice il Waddingo) i Breviarj erano manoscritti, e non potea perciò averli subito quel Salterio. Ma tale spiegazione ella è troppo evidentemente sforzata. Il Salterio detto Romano anche al tempo del S. Padre era singolare, e niente sparso nell'altre Chiese; onde non era necessario aspettare il tempo di scrivere i Breviarj, per avere il Salterio comune, se questo appunto era comunemente nelle mani di tutti. Infatti nella prima Regola, la quale esprimeva più distesamente le cose, si dice appunto così secondo la nostra prima spozizione: (d) *Et libros necessarios ad implendum eorum Officium possint habere.* A dir vero però si è voluto in queste poche

(a) Lect. V. n. 8. (b) Const. Ord. c. 2. (c) Wading. in annot. in Reg. bic.

[d] Reg. 1. c. 3.

poche parole muovere tante quistioni, per voler sapere se i Frati possono avere ad uso i Breviarj. Ma e nell'una e nell'altra spozizione può conchiudersi di sì. Nella prima, perchè le parole chiaramente lo dicono : nella seconda, perchè quantunque avesse da aspettarsi, pure doveano potere poi averli i Breviarj. E' bensì vero che nè dall'una nè dall'altra può ricavarli che i Breviarj sieno conceduti tanto all'uso comune quanto al particolare dei Frati : ma è vero altrettanto, che nemmeno si ricava il contrario, cioè che sia ciò proibito. Chi più circa la recitazione dell'Ufizio brama, ha da consultare i Morali, i quali molte altre cose aggiungono da noi traslasciate, perchè credute oltre al nostro proposito.

S. IV.

Degli altri Atti del Culto di Dio.

XI. **D**Ovrebbe quindi però il Frate Minore altresì intendere, quanto applicato esser debba egli nella sua vita a tutte le altre cose spettanti al Culto Divino. Il S. Padre ha espresso partitamente quanto voleva fosse di rigoroso precetto; ma in tutto il complesso della Regola presidiata da molti suoi detti, e fatti ha mostrato che la sua idea era di formare nei Frati Minori i più sinceri Servi di Dio, i quali quanto più sbrigati fossero d'ogni altra cosa del mondo, tanto più applicati stessero a servire e ad onorare solamente Iddio. L'Orazione sopra tutto voleva fosse d'ognuno il capitale più prezioso e più premuroso, assicurando che senza di essa niente mai nella sua Religione potrebbe farsi : [a] *Orationis gratia* [dicendo] *viro religioso firmiter desideranda, sine qua nihil in Dei servitio prosperabitur, nec aliquid ab ipso consequetur.* Se l'Ordine perciò decade, bisogna dar la colpa allo Spirito d'Orazione, che va mancando : e se si desidera di rimetterlo nel suo fiore, senza strepiti di Riforme basta fare riaccendere in ognuno questo Spirito d'Orazione, il quale insegna tutto, e tutto riforma e fa rifiorire.

XII. con i Sacerdoti poscia, i quali sopra ogni altro sono dedicati altissimamente al culto di Dio, chi può leggere l'Epistola duodecima del S. Padre, e tutto non commoverli? [b] Li chiama egli suoi Signori da rispettarli da ognuno, e suoi Figli e suoi Fratelli : gli avvisa, li prega, gli atterisce, acciocchè concepiscano quanto sublime sia il loro ministero, e a sì alto segno però si facciano diligenti, purificati, e pieni di amore. Li chiama poi altrettanti Giuda, se mancano del dovuto rispetto nella celebrazione della Messa : *Si quis aliter fecerit, Judas traditor efficitur.* Se arrivano a commettere anche solo negligenze in quel sacrosanto Sacrificio, accomoda loro le maledizioni da Dio fulminate : *Maledictus homo, qui opus Dei facit negligenter aut fraudulenter.* Anzi attesta, che per le Messe male celebrate dai Sacerdoti cadono sopra tutti gli altri le Divine maledizioni : *Et propter Sacerdotes, qui nolunt ponere supra id cor in veritate, condemnat nos dicens : Maledicam benedictionibus vestris.* Perlocchè fatto egli di tuttociò propriamente appassionato, arrivò ivi sino ad ordinare, che una sola Messa al giorno in ogni Convento si celebrasse. Si sono arrestati alcuni Scrittori a questo passo, come forse di un non legittimo parto del S. Padre : e tanto più perchè l'Eretico Melantone se ne servi per condannar le Messe private. Ma il Waddingo con dotta differenziazione [c] mostrò essere stato questo un vero zelo del S. Padre presidiato dall'esempio di altri, e avuto in onore di quel gran Sacrificio, verso cui non si ha mai abbastanza di onore e di riserva. Tuttavia soggiugne poi dovere in ciò starsi al comune sentimento di S. Chiesa, la quale approva bensì con S. Agostino, [d] che tanto l'essere raro quanto l'essere frequente in comunicarsi riesce di onore al Sacramento dell'Altare ; ma pur colla pratica elegge piuttosto, che i Sacerdoti sieno frequenti ogni giorno a celebrare, per partecipare l'abbondanza de' Divini benefizi, che indi a tutti i Fedeli ridondano. Così a tale riflesso sono state anche corrette in ciò le nostre prime Costituzioni, le quali col zelo

[a] *Opusc. S. P. Orac.* 3. [b] *Ibid. ep. 12.* [c] *Wading. in annot. in ep. 12. S. P. n. 27.* [d] *S. Aug. ep. 118. ad Januar.*

istefso del S. Padre comandavano anch' esse la celebrazione di una fola Mefsa al giorno: chechè abbia voluto di ciò farcene rimbrotto un moderno poco cattolico Befseggiatore.

S. V.

Dell'Ufizio dei Laici.

XIII. I Laici pure, tuttochè non deftinati nel loro ftato al Coro, ad ogni modo perchè colla Profefione fono pur effi dedicati al divino fervizio, hanno avuta dal S. Padre come una forma di Ufizio a loro competente: *Laici vero* (foggiugue egli nella Regola) *dicant vigintiquatuor Pater noster pro Matutino, pro Laudibus quinque, pro Prima Tertia Sexta Nona pro qualibet iftarum Horarum feptem, pro Vesperis autem duodecim, pro Completorio feptem.* Quefto è lo fteffo precetto, o fe vogliamo dire, la continuazione dello fteffo precetto fatto a' Cherici dell' Ufizio: e perciò lo connette con quella particola *Vero*, la quale è bensì avverfativa, ma in quanto alla diverfità, che vuole accennare, della qualità dell' Ufizio; perocchè per altro ai Laici pure ingiunge una fimile distribuzione di Ore, che hanno per l' Ufizio i Cherici, e fol muta i Salmi in *Pater noster*. Non v'era dunque bifogno che Clemente Quinto notaffe diftintamente il precetto dell' Ufizio dei Laici, come forse potrebbe far difficoltà qualcuno.

XIV. Si dimanda però subito, fe con quefti *Pater noster* abbiano i Laici il precetto di recitare altrettante *Ave Maria*. Ed alcuni Scrittori hanno avuto il rigore di rifpondere che sì, almeno per obbligo di confuetudine. Ma egli è quefto, difsi, un troppo rigore: perchè in conto della Regola non vi fi fa una minima parola dell' *Ave Maria*, che certo avrebbe dovuto efprimerfi, fe avesse voluto comandarfi; non effendo l' *Ave Maria* un'orazione da connetterfi neceffariamente col *Pater noster*. In conto poi della Confuetudine, a chi darà l'animo di provarla, quando i Laici recitano fmgolarmente da per fe il loro Ufizio in fecreto, e niuno può fapere fe comune-

mente tutti l'abbiano fempre detta, nè mai tralafciata fenza rimorfo di peccato grave? Vi vuol molto a far una fimile confuetudine, o almeno vi vuole una frequentazione di atti da tutti conofciuti, approvati, e fequiti: (a) *Exprefsa nocent, non exprefsa non nocent*, potrebbe anche qui dirfi con la Legge. Si fa tuttavia, che quefta di recitare le *Ave Maria* con i *Pater noster* almeno è ftata una divozione facilmente comune a tutti i Laici; onde farà fempre convenevole, che gli altri pratichino lo fteffo coftume. La divozione verso la Vergine Santiffima cominciò nell'Ordine noftro con ogni fmgolarità nel noftro S. Padre, e fi diffufe mai fempre ne' fuoi Figliuoli: e può notarfi ne' noftri Annali, che la vita d'ogni buon Cappuccino è ftata fempre diftinta col pregio di una particolar divozione a quella gran Madre. Anzi tutto l'Ordine poi quefto fuo come proprio pregio ha voluto efprimere, quando nel Capitolo Generale dell'anno 1712. (b) coll' approvazione della S. Congregazione eleffe per principale Padrona di tutto l'Ordine quella Vergine Santiffima fotta il Miftero dell' Immacolata Concezione. Se ella è così, come adunque dovranno distribuirfi quefte *Ave Maria*, per non interrompere il fequito dei *Pater noster* di obbligo col mifchiarvi le *Ave Maria* di fola divozione benchè comune? Varj fono i ripieghi; ma ecco una maniera la più acconcia per ridurre i *Pater noster* e le *Ave Maria* dei Laici in forma di Ufizio del Signore e della B. Vergine, come ufano i Cherici, dettata dal noftro Padre Luigi Parifienfe. (c)

XV. „ Per confolazione de' Fratelli „ Laici (dice egli) io fuggirò un mio „ regolamento circa la maniera, che effi „ poffono tenere in dire il loro Ufizio: „ e ciò a cagione della troppo gran diverfità, che effi tengono nel dire tale „ Ufizio, e ben fovente con troppo „ fcrupolo.

„ A Matutino effi diranno *Pater Ave* „ *Maria Credo*, poi *Domine labia mea* „ *aperies, Deus in adjutorium, Gloria &c.*; „ *Alleluja*, ovvero *Laus tibi Domine &c.* „ fecondo il tempo. E indi diranno „ tutti fequitamente i ventiquattro *Pa-*

(a) l. *Exprefsa ff. de re judic.* (b) v. *Bullar. Ord. p. 150.* (c) *Ludov. Parif. in Reg. bic.*

„ *ter noster*. Alle Laudi *Deus in adjutorium &c.*, e cinque *Pater noster*. E ciò finito, allora cominceranno *Ave Maria, Domine labia, Deus in adjutorium &c.*, e diranno ventiquattro *Ave Maria*: alle Laudi *Deus in adjutorium*, e cinque *Ave Maria*. E finiranno così il Matutino con l'Antifona della B. Vergine secondo i tempi, cioè *Salve Regina*, o *Regina cali &c.* E dopo questo diranno un *Pater noster*, un *Ave Maria*, e un *Requiem* per i Defunti.

„ A Prima *Pater noster Ave Maria*, *Credo, Deus in adjutorium, Alleluja &c.*, e sette *Pater noster*. E così tutto *Ave Maria, Deus in adjutorium*, e sette *Ave Maria*. Infine un *Pater noster*, un' *Ave Maria*, e un *Requiem* per i Defunti.

„ A Terza Sesta Nona, in ciascuna di queste Ore *Pater* ed *Ave, Deus in adjutorium &c.*, e sette *Pater noster*. E poi subito *Ave Maria, Deus in adjutorium*, e sette *Ave Maria*. E alla fine di ciascuna di queste Ore minute *Pater Ave Requiem* per i Defunti.

„ A Vespero *Pater Ave, Deus in adjutorium*, dodici *Pater noster*. E tutto indi *Ave Maria, Deus in adjutorium*, dodici *Ave Maria*, e alla fine *Pater Ave Requiem* per i Defunti.

„ A Compieta *Pater noster, Confiteor, Convertite nos Deus salutaris noster, Deus in adjutorium &c.*, e sette *Pater noster*. E così subito *Ave Maria, Convertite nos, Deus in adjutorium*, e sette *Ave Maria*. E finiranno con l'Antifona della B. Vergine, come a Matutino. E dopo *Pater Ave Requiem* per i Defunti. „

XVI. Non può al certo immaginarsi altro miglior metodo, il quale venga a dar forma propria di Ufizio uniforme a quello dei Chericì. Inoltre abbraccia ancora benissimo questo metodo l'intenzione del S. Padre in ciò, che nel citato testo egli soggiugne ai Laici, cioè di pregare per i Morti: *Et orent pro Defunctis*. Così anche finiscono i Chericì tutte l'Ore augurando requie ai Defunti col *Fidelium anima &c.* Nella prima

Regola (a) avea tassato il S. Padre ai Laici ogni giorno sette *Pater noster* col *Requiem* per i Morti: e in questa seconda Regola ha detto senza assegnamento che preghino per i Morti. Laonde perchè può dubitarsi che questo pure non sia un precetto, da adempirsi però ad arbitrio d'ognuno; è bene il seguire l'accennato metodo, il quale in ogni Ora suggerisce il modo di adempirlo. In ogni caso poi le nostre Costituzioni (b) hanno assegnato ai Laici quattro Ufizi all'anno per i Defunti, per cui sicuramente incontrino la mente del S. Padre. E questo basti per l'Ufizio dei Laici, per cui vagliono proporzionatamente tutte le regole rammentate di sopra per l'Ufizio dei Chericì.

§. VI.

Obbligo del Digiuno.

XVII. **A**LL' Ufizio si unisce dal S. Padre il Digiuno, come quelle due armi assegnate da Cristo, che sono vevoli a fare qualsivoglia grande impresa: (c) *In oratione & jejuniis*. Io mi dispenserò bene dal fare qui dissertazione circa la natura e le regole del Digiuno, che è una materia tanto ampiamente trattata da ogni Morale. Avvertirò solamente col P. Anacleto Riformato, (d) che in leggendo presso gli Autori tante eccettuazioni e tante scuse dal Digiuno (che a dir vero, presso alcuni pare, che pochi pochissimi omai sieno al Digiuno obbligati) il Frate Minore si guardi di mettersi in riga con gli altri: essendo vero che altra agevolezza si dee a chi nel suo stato non ha obblighi più in là di Cristiano, ed altra a chi è in uno stato, il quale è una sincera professione di rigore e di penitenza. Ovvero a dare una regola, che ogni stato abbracci, dirò sul fondamento di tutta la buona Teologia, che il Precetto ecclesiastico, come è il Digiuno, obbliga ognuno senza eccettuazione; e se pretende alcuno di esimersene, bisogna che porti o l'impossibilità, o almeno qualche probabile imminente grave danno, il quale ne avverrebbe. Perocchè questi sono i soli due casi, in cui

(a) Reg. 1. c. 3. (b) Const. Ord. c. 3. (c) Marc. 9. 28. (d) d. 2. tr. 10. q. 5. Tbc. mor.

cui possa cessar di obbligare il Precetto della Chiesa: Sicchè poi sono arbitrari quei cataloghi fatti da alcuni Casisti, che per esempio il Viandante, il Fabbro, il Predicatore ec. sieno esenti dall'obbligo del Digiuno. Perocchè tali impieghi o mestieri non hanno per se stessi alcun privilegio sussistente di esenzione; nè i Morali, per quanto discorrono, hanno autorità di Legislatori da concedere ad essi tali dispense: ma solo dal Digiuno è dispensato, chi esercitandosi in quegli impieghi o mestieri patisce, o può patire probabilmente notabile detrimento. Laonde se vi è chi non patisca, o non sia per patire tale danno, qualsivoglia fatica non fa per lui mai cessare la Legge del Digiuno.

Con questo filo però, che serve a maraviglia per andar giusto nelle risoluzioni morali, ben tosto si spedisce il dubbio, se i Vecchi settuagenari o sessagenari sieno più obbligati alle Quaresime e ai Digiuni della Regola. Perocchè non avendo essi privilegio alcuno, per quanta età si abbiano, solo allora dovranno dirsi esenti, quando loro sovrastasse grave detrimento nella sanità e nella vita col Digiuno; ma non v'essendo questo pericolo, non v'è luogo nè ragione alla dispensa. I Giovani poi, quantunque al giudizio di tutti i Dottori non sieno compresi nella legge del Digiuno senon dopo il terzo settennio di loro età, pure essendosi volontariamente soggetti alla Regola, n'avviene che sieno anche privati di quella libertà o discrezione alla loro giovinezza conceduta; e però restino obbligati ai Digiuni della Regola come gli altri. Per contrario nei Digiuni comandati solo dalla Chiesa, come sono le quattro Tempora, e le Vigilie fra l'anno, non hanno obbligo, perchè in ciò non hanno rinunziato al loro diritto.

§. VII.

Quali Cibi nel Digiuno si permettano.

XVIII. **S**I dimanda poi con gran premura, in quali Cibi sieno da osservarsi i Digiuni della Regola? Perocchè se guardiamo le leggi della

Chiesa, (a) solo la Quaresima di Resurrezione ella è comandata in cibi di pesci e di olio. Ma nelle altre Vigilie fra l'anno non vi è alcun Canone, il quale a ciò astringa, e perciò presso molti paesi si osservano con i latticini. Piace in questo dubbio il P. Santi, il quale con autorità di antichi Scrittori dice, essere stata intenzione del S. Padre, che tutti i Digiuni della Regola avessero da passarsi in cibi quaresimali: e senza anche di quella vederli bene da chi fa vedere, che è cosa più conveniente a' Poveri e Penitenti il così osservare i Digiuni. Ma non avendo testi da chiudere la bocca a chi contraddicesse, bisognerà ridursi a dire, che in ciò è da osservarsi la introdotta consuetudine: siccome appunto nella Chiesa universale la sola consuetudine è quella, che fa lecito o illecito il mangiare dei latticini in tempo di Digiuno. Certo io trovo, che nella nostra Congregazione tutti gli Scrittori dicono, essere sempre stata la consuetudine di passare le Quaresime comandate in cibi quaresimali. Di più il nostro Capitolo Generale dell'anno 1618. decise con molte autorità, che ogni Digiuno, il quale sia di obbligo, debba in cibi quaresimali osservarsi: e dove fosse una troppo scarsezza d'olio, i Padri delle Provincie decidessero essi capitolarmente, che possa ammetterli in luogo d'olio il butiro per condimento. E nel Capitolo dell'anno 1691. fu altresì deciso, che circa i cibi quaresimali come si usa in Convento, così debba osservarsi lo stesso, quando accade di trovarsi a mangiare nelle case dei Secolari, nè vi sia alcuna dispensa. Ognuno però potrà avvertire qual sia a quest'ora la consuetudine della propria Provincia, e secondo quella dovrà per obbligo stretto di coscienza regolarsi: mentre quantunque nell'altre cose di pura consuetudine non entri l'obbligo grave, in questa però del Digiuno sappiamo, che dalla Chiesa universale si prende la consuetudine per regola di obbligare le coscienze. Nelle Vigilie fra l'anno non trovo tanto accordo fra gli Scrittori per una simile consuetudine: onde bisognerà stare in queste all'uso inveterato delle Provincie, il quale esso pure avrà forza di legge.

I Sc.

[a] c. Denique d. 4.

I Secolari istessi in quei paesi, dove non vi è la consuetudine dei latticinj nelle Vigilie, noi vediamo farsi giustamente rimorso di colpa grave, se gli usassero: ha ben dunque tanto più presso noi da avere la stessa forza la consuetudine, quando è introdotta di non usare latticinj ne' nostri regolari Digijuni.

S. VIII.

Della Quaresima d'Avvento, e di Benedizione.

XIX. **R**esta ora da vedere quali sieno i Digijuni comandati dalla Regola. Eccoli nel testo. *Et jejurent a festo omnium Sanctorum usque ad Nativitatem Domini*: cioè si comanda con positivo precetto il digiunare dalla Festa d'Ognissanti fino al Natale del Signore. Il che è una preparazione a quella gran Solennità conveniente a Religiosi Penitenti, (a) se già in tutta la Chiesa si usò il prepararsi col digiuno delle Settimane almeno dell'Avvento. Per questo istesso s'intende subito escluso dal digiuno di tale Quaresima il giorno solenne di Natale. Ma s'intende poi anche escluso il giorno d'Ognissanti, si perchè medesimamente questa è una Solennità da non inchiuersi, si anche perchè questa è la consuetudine fondata su quel principio dei Giuristi, che i termini non si comprendono nel numero.

XX. Siegue un'altra Quaresima, esente bensì dal rigore del precetto, e perciò lasciata in libertà a chi la vuol fare; ma tanto a cuore al S. Padre, e da lui cotanto raccomandata, che ne lascia a chi la osserva una cordiale benedizione del Signore; onde suole appellarsi per sovrannome la Benedetta: *Sanctam vero Quadragesimam, qua incipit ab Epiphania usque ad continuos quadraginta dies, quam Dominus suo sancto jejunio consecravit, qui voluntarie eam jejunt, benedicti sint a Domino, & qui nolunt, non sint adstricti*. Nella prima Regola (b) avea egli pure questa Quaresima comandata di precetto; ma per aver poscia da' suoi Figliuoli un segno della lor buona volontà nella vita austera, che professano, fu ispirato a

così lasciarla libera coll'invito solamente della Benedizione del Signore. Fra tante buone qualità della nostra Congregazione noi dobbiamo un singolare ringraziamento al Signore, che abbia ad essa conceduto il comune costume di osservare questa Quaresima. Troppo vuol dire, e troppo compromette di ajuto quella notabile Benedizione aggiunta a tale osservanza. E quel nostro illuminatissimo Servo di Dio Mattia da Salò era solito di dire ciò, che poscia fra noi è venuto voce comune: che finchè questa Quaresima si osserverà fedelmente, durerà anche in osservanza la nostra Religione, perchè quella promessa Benedizione sempre molto ci frutterà. Questo stesso dee dirsi d'ogni Provincia in particolare, o anzi l'ha da dire per se medesimo ogni Religioso: mentre quella Benedizione si dà tanto al comune quanto al particolare. Sarebbe voce di Seduttore, non di Religioso intendente il dire, che non occorre poi tanta gelosia per tale Quaresima, quand'anche col solo rattoppare l'Abito si ha pure dal S. Padre la benedizione. Perocchè primieramente la benedizione di rattoppare l'Abito già vedemmo, che a parlare con proprietà ella è benedizione di licenza o di permissione, e questa è di un pieno augurio. Poi ancorchè fosse della stessa sorta, non per questo può screditarsi col paragone. Anche nel Vangelo si promette rimerito tanto a chi rinuncia tutti i proprj beni per amor di Dio, quanto a chi dà ad un Povero un bicchiere d'acqua fresca: ma e per questo sarà forse l'istesso, rinunziare il tutto e dare un bicchiere d'acqua? Sarebbe poi una maschera in faccia da vergognarsene, se osservando il Digiuno della Benedetta tutta una Provincia, o tutto un Convento, solo questi o quegli volesse servirsi della libertà, e senza bisogno si esentasse dalla Quaresima. Io non vò dire ora, se il Superiore in questo caso potesse costringere, perchè lo toccherò, dove diremo se il Superiore possa far comandi nelle libertà della Regola: (c) o anzi perchè toccando al Superiore il fare la provvisione, egli è certo che potrebbe lecitamente rispondere, che se il Suddito ha la libertà in tale Quaresi-

ma,

(a) ex c. *Consilium*, De observ. jejun. (b) Reg. I. c. 3. (c) Lect. XI^{III}. n. 26.

ma; egli altresì non ha l'obbligo di provvederlo di carne, massime ove n' avvien difformità nella Comunanza religiosa. Dirò piuttosto che tali Sudditi si fan vedere in occasione sì propria senza lo spirito del S. Padre; e si mostrano di quei Servi, i quali non operano senon a forza di bastone. Infine sarà un troppo scioccamente ingannarsi, se osservandosi tal Quaresima in cibi quaresimali, non siasi poi fedele nell'altra parte del Digiuno, che è di mangiare una volta il giorno. Voglio che questa sia una Quaresima soave; ma se si pretende il merito del Digiuno, e la Benedizione del S. Padre, ha sempre da essere Quaresima di un vero digiuno. Altrimenti la soavità, che porti fuori dei limiti del digiuno, siccome questo toglie, così guasta il disegno della Quaresima e della Benedizione.

XXI. Una quistione infine v'è circa la Benedetta, cioè se cominciandosi il digiuno dopo il giorno dell'Epifania, abbia poi a terminarsi alli quindici, oppur alli quattordici inclusive di Febbrajo. E tal quistione ha il fondamento in questo, che il Redentore (ad imitazione di cui si fa tal Quaresima) cominciò nel giorno istesso dell'Epifania il digiuno, il quale al parere di alcuni ora si traslascia in quel giorno per ragione di quella grande Solennità, ma pure ha da computarsi come tra i giorni di quella Quaresima. Il P. Santi ne porta la diversità delle opinioni, e desidera la decisione di un Capitolo Generale. Ma in verità egli è piuttosto da ricorrersi al testo della Regola. Perocchè dicansi tutte le più belle erudite ragioni che si vogliono, egli è certo però, che se vuol farsi quella Quaresima accennata dal S. Padre, ella ha da essere di quaranta giorni: *Quadragesimam* [ecco come egli la descrive] *que incipit ab Epiphania usque ad continuos quadraginta dies*. Sicchè ogniquivolta non si digiuneranno quaranta giorni continui, non sarà più quella Quaresima, o sarà imperfetta e mancante. Peggio e peggio poi si sconcierebbe, se si contentasse di quindici o di venti giorni per digiunare la Benedetta: perocchè in tal caso farebbe piuttosto un Digiuno

no arbitrario, non quello del S. Padre.

XXII. Circa quel tempo vi ha un altro simile Digiuno di libertà, posto in uso presso tutti gli Ecclesiastici fino nella primitiva Chiesa da Telesforo Papa, come si dice nel cap. *Quadragesima. dist. 4.*: cioè di cominciare la Quaresima di Risurrezione comune a tutti i Fedeli almeno due giorni prima, che vale a dire nel Lunedì di Quinquagesima. Di tal buon costume ne dà ivi ragione S. Gregorio nel capo seguente, dicendo essersi tal costume imposto agli Ecclesiastici, acciocchè prevengano essi coll' esempio i Secolari, i quali si malvolentieri, e sì rilassatamente si riducono a digiunare. Per riguardo a noi dice così il tutto di questi due giorni il nostro Luigi Parisiense: (a) „ I Religiosi a „ vengo per buono e divoto costume il „ cominciare la Quaresima dal Lunedì, „ questo non dee essere mai rotto o vio- „ lato massime dentro le Comunità, men- „ tre ciò sarebbe stimato gran difetto, „ e come scandalo: e nè anche in alcun „ luogo fuori di Convento, dove i Fra- „ ti in questi due giorni si truovano, si „ stimerebbe ciò di edificazione. „

§. I X.

Della Quaresima di Risurrezione:

XXIII. L'Altra Quaresima di Risurrezione questa poi si che di precetto ha da digiunarsi, soggiugne nel testo il S. Padre: *Sed aliam usque ad Resurrectionem Domini jejunent*. Ma farà egli questo precetto di Regola, se già tal Quaresima è comandata dalla Chiesa? Non può esservi dubbio, se si bada alla forza delle parole del testo: mentre alla libertà, che dà il S. Padre circa la Quaresima della Benedetta, oppone tosto con una particella avvertiva l'obbligo, che egli poi vuol imporre nella Quaresima di Risurrezione; *Sed aliam &c. jejunent*. Nè molto importa che sia tal Quaresima comandata dalla Chiesa: mentre è comune presso i Morali, che una cosa istessa può essere da più leggi comandata. Se non s'intende

(a) *Lud. Paris. in Reg. bic.*

la ragione, per cui il S. Padre tal Quaresima comandi, si rammenti ciò, che dicemmo: cioè che nella prima Regola avea egli fatto il precetto di digiunare dal giorno dell' Epifania fino a Pasqua; onde n' avveniva che la Benedetta e la Quaresima di Risurrezione fosse tutto un suo precetto. Ma in questa seconda Regola usando poi discrezione, divise quel tempo in due Quaresime, e una lasciò in libertà, l'altra volle come prima di obbligo; e perciò usa quell' avversativa „ Ma l'altra fino „ alla Risurrezione digiunino „. Inoltre non gli mancò motivo di far questo precetto. Perocchè serve esso a rendere tanto più diligenti i Frati ad osservare quella Quaresima. Serve di più a tener lontano dai Frati i privilegi, come il S. Padre cercò mai sempre in ogni cosa: mentre dandosi il caso che il Pontefice conceda un indulto comunemente al popolo di mangiar carne in quella Quaresima, avendone i Frati più il precetto dalla Regola, non possono di quell' indulto servirsi, se di loro nominatamente o con altra particola singolare non fa menzione. In ogni caso poi questo è stato detto espressamente un precetto di Regola da Clemente Quinto, il quale così annovera e assegna le Quaresime, che sono di obbligo per la Regola: (a) *Cum duobus temporibus annotatis in Regula (scilicet a Festo omnium Sanctorum usque ad Nativitatem, & maxime Quadragesima) in quibus jejunare tenentur, inseratur in eadem Regula &c.* Infine il P. Marcanzio (b) aggiugne, che così sempre tutto l'Ordine l'ha inteso e avuto per un precetto di Regola: e ne porta in conferma la decisione d'un Capitolo Generale, che intimò dovesse così da tutti intendersi.

§. X.

Del Digiuno del Venerdì.

XXIV. **F**UORI degli accennati tempi non v'è digiuno di obbligo se non ogni Venerdì dell'anno, dice così il S. Padre: *Aliis autem temporibus non teneantur nisi Feria sexta jejunare.* Avremmo da questo testo il motivo

di parlare dell'ordinaria astinenza; che ha da essere propria del Frate Minore: ma è meglio il riserbarlo per quando lo esamineremo nella sua Povertà. Altri da questo testo han voluto ricavare, non essere adunque i Frati Minori obbligati all'altre Vigilie fra l'anno comandate dalla Chiesa. Ma li riprese per troppo arditi e disavveduti il citato Clemente Quinto, facendo avvertire, che il S. Padre discorreva in conto dell'obbligo, che può far la Regola, e supponeva gli altri digiuni comandati dalla Chiesa: a cui però come tutti i Fedeli, così tutti i suoi Frati voleva in tutto soggetti e obbligati. Un'altra simile infulsa acutezza in quel testo rammenta il citato Marcanzio di uno, come egli lo chiama, più Gramatico che Filosofo: cioè se ivi dicesi, che fuori dei tempi di sopra accennati non siavi obbligo di digiuno se non i Venerdì; dunque i Venerdì della Benedetta non saranno di precetto, perchè questo è uno di quei tempi di sopra accennati, ed è un tempo di digiuno di libertà. Egli è questo, disse, un sofismo gramaticale, che può subito ritorcersi contro l'Autore. Per quel testo negli altri tempi, che non sono raffati di obbligo al Digiuno, ma non sono lasciati in libertà, ha da digiunarsi sempre il Venerdì. Ora la Benedetta appunto è un tempo lasciato in libertà. Dunque hanno da digiunarsi di precetto tutti i Venerdì della Benedetta. Perocchè quell'avversativa *Autem* unita a quel *Non teneantur aliis temporibus*, si oppone a quei tempi, nei quali di sopra si era detto *Teneantur jejunare*. Dunque non essendosi detto nella Benedetta che i Frati *Teneantur jejunare*, non vengono esclusi i Venerdì della Benedetta da quella avversativa, ma restano compresi come tutti gli altri Venerdì dell'anno.

XXV. Il Venerdì adunque sempre fra l'anno ha l'obbligo annesso del Digiuno. Ma se il giorno del Natale del Signore accade in Venerdì, nel qual caso tutti i Fedeli sono dispensati a poter mangiar carne, saranno pure i Frati Minori anche in quella Solennità obbligati a mantenere il digiuno? Alcuni hanno condisceso a dir di no, portando a ciò

(a) Clem. Exivi §. Deinde cum. (b) Marcb. bic. tex. 3. q. 1.

a ciò sentenze di Padri, e sforzando di tirar dalla loro parte l'intenzione del S. Patriarca; ma certo con affai deboli infelici discorsi. Il P. Wadingo (a) ha risposto a tutto con somma erudizione, per mostrare che in verità non può immaginarsi dispense. Perocchè in quanto all'autorità bisogna prima stare all'autorità della Chiesa, la quale più convince, e insieme obbliga. Ora guardiamo quello stesso Canone, dove Onorio Terzo dichiara la dispensa fatta a tutti i Fedeli per poter mangiar carne nel Natale, ancorchè sia in Venerdì: e troveremo ivi appunto letteralmente eccettuarsi quelli, i quali hanno in particolare il voto o il precetto di osservanza Regolare: come appunto sono i Frati Minori, i quali in tutti i Venerdì dell'anno hanno il precetto del digiuno. Bisogna far conto delle parole di quel Canone: (b) *Respondemus quod illi, qui nec voto nec regulari observantia sunt adstricti, in sexta Feria (si Festum Nativitatis Dominica die ipso venire contigerit) carnis propter Festi excellentiam vesci possunt secundum consuetudinem Ecclesie generalis. Nec tamen hi reprehendendi sunt, qui ob devotionem voluerint abstinere.* E con quest'ultime parole si risponde a quelle autorità de' Padri, (c) i quali pareva faceffero quasi rimorso il digiunare in tale Solennità: dacchè la Chiesa ha ben il diritto di togliere ogni tale troppo delicato rimorso. Per conto poi dell'intenzione del S. Padre, non bisogna crederla nascosta, o lasciata da lui per inavvertenza. Nella Regola delle Monache di Santa Chiara (d) obbligate al perpetuo digiuno concede loro il cibarsi due volte nel giorno di Natale, qualunque giorno ei sia.

Nella Regola dei Terziarij (e) ha avvertito, che possano nel Natale mangiar carne come gli altri Fedeli, sebbene sia Venerdì. Dunque se nella Regola de' Minori niente ha espresso per tal giorno, è segno che avvertentemente gli ha voluto anche in quella Solennità lasciati nell'obbligo di digiunare il Venerdì. Quello, che si racconta aver egli risposto al B. Morico, [f] di volere cioè che in quel giorno di Natale ancorchè in Venerdì, mangiassero carne fino i muri: il Waddingo lo chiama una risoluzione nello stato della prima Regola, nella quale non v'era il precetto del Digiuno per il Venerdì. E infatti si è egli ben poi in tante altre volte espresso diversamente: mostrando di volere, che le Solennità de' suoi Frati si distinguessero non con i cibi, ma sempre colla povertà e penitenza, conforme quando ei accaderà noi lo rammenteremo. (g)

XXVI. Chiudesi all'ultimo tutto l'obbligo imposto del Digiuno colla discrezione di dispensare chi è in manifesta necessità di non potere: *Tempore vero manifesta necessitatis non teneantur Fratres jejunare corporaliter.* Su di ciò replico l'avviso dato di sopra, di non imbrogliarsi con i Casisti, perchè forse ognuno si farebbe la strada di averne dispensa, quando pur dal S. Padre non si concede, senon quando la necessità è manifesta, cioè evidente. Solo in caso di dubbio è riservata l'autorità al Prelato di poter dispensare con il Suddito. Del resto per conoscere regolarmente le vere necessità per i Frati Minori, rimetto chi legge a quanto nella Lezione passata dissi per il vero intendimento della necessità. [h]

(a) *Wad. annot. in Reg. S. Clarae n. 16.* (b) *c. Explicavi. De observ. jejunii.*

[c] *S. Epiphan. in Panar. cons. bar. S. Leo ep. 75. c. 4.* (e) *Reg. Monial. c. 3.*

(f) *Reg. Tertiarij. c. 51.* (g) *Pisan. l. 1. Confor. fr. 8.* [g] *Lect. XIX. n. 20.* (h) *Lect. VII. S. 9.*

L E Z I O N E IX.

Del Converfare, e del Viaggiare nel Mondo.

Confulo vero, moneo, & exhortor Fratres meos in Domino Jesu Chrifto, ut quando vadunt per mundum, non litigent, neque contendant verbis, nec alios judicent &c. Cap. 3.

S I.

Della Alienazione dal-Mondo.

I. **E'** Comune a' Santi Padri la frase, che i Religiosi sono quei fortunati Israeliti, i quali usciti sono dall'Egitto del Mondo, ed entrati nella Terra promessa della Religione. Se vale ciò, quelli adunque saranno veri Religiosi, i quali proseguiranno il fanto loro cammino tutti applicati a se stessi dentro i Chioftri colle spalle rivolte al Mondo: e quelli saranno Religiosi affatto depravati, i quali dopo un sì considerabile distacco fatto già eroicamente una volta, a guisa di quegli sconigliati Israeliti, nuovo genio prendono del Secolo, cercano, dimandano, fanno istanza di tornar a praticare nell'Egitto de' Secolari: *Revertamur* [volendo anch' essi dir così] *Revertamur in Egyptum*. (a) Immaginiamci però noi, se tali falsi Religiosi sono di disgusto al nostro S. Patriarca, il quale da loro si fece tanto e tanto promettere nella Professione, per averli quanto dedicati a Dio, altrettanto spregiatori per sempre del Mondo e delle sue vanità. Certo egli era sì geloso di preservare i suoi Frati dal tumulto dei Mondani, che (conforme rapporta il Pisano (b)) vedendo gran concorso di Secolari al Convento della Madonna degli Angeli per i miracoli del defunto B. Pietro Cataneo, ebbe la fanta franchezza di andare al Sepolcro del detto Beato, e comandargli di cessare dai miracoli, quanto a lui di gloria, tanto d' impedimento alla solitudine de' suoi Religiosi. Infatti poi la pronta miracolosa ubbidienza del Defun-

to autentico per parte di Dio, che più anche degli stessi miracoli è da cercarsi la santa solitudine del Chiofiro. Lodava perciò il detto nostro Patriarca tanto la Solitudine, che avea in proverbio il dire, (c) che un Solitario gode il vantaggio di essere libero da tre affalti, cioè del Vedere, dell' Udire, e del Mormorare. E lasciò come fissa nelle orecchie d'ognuno de' suoi Frati quella sua celebre sentenza, la quale spiega tutta la pace religiosa: *Fuge, tace, & quiesce*. (d)

Se poi a questa vorremo unire le dottrine degli altri Maestri della vita religiosa, quel gran Claustrale Tommaso De-Kempis ripone nella ritiratezza e nel disamore del Secolo uno de' principali caratteri del Religioso: (e) *Ille vero Religiosus est, qui seculo sponte renunciat, & corde ad seculum non regnat*. Burlando come una lucerna esposta al vento la divozione di chi fa lo Spirituale, e insieme facilmente va a praticare co' Secolari; mentre non potrà essere che presto non si estingua: (f) *Raro diu bonus permanebit, qui secularibus personis libenter se immiscet*. E lo farà poi tanto più presto (soggiugne) per i Giovani, i quali si prendono il genio di andar a rivedere la Patria e il Parentado da loro lasciato: *Præcipue sapienter Juvenibus & novellis nocet visitare amicos seculares, & Patriam requirere nativam, quam reliquerunt*. Son molti, è vero, i motivi e i bisogni, che si apportano per uscire dal Chiofiro; ma sapete chi è (siegue lo stesso a dire altrove) quello, che ve li suggerisce? E' il Demonio, il quale sta sempre tramando con ogni sorta d'artificio il nostro peggio: e le ragioni so-

(a) Num. 14. 4. (b) *Opusc. S.P. Apoph. 45.* (c) *Ibid. Sent. 2.* (d) *Ibid. Sent. 6.*
(e) *Kemp. ferm. 14. ad Nov. n. 10.* (f) *Id. Dist. Nov. c. 4. n. 4.*

no preteſti dettati dall' appetito del ſenſo : (a) *Trabunt deſideria ſenſualitatis ad ſpatiandum*. Mentre e che ſe ne riporta poi a caſa, ſenon aggravio di coſcienza, o perdita di raccoglimento? *Sed cum bona tranſierit, quid niſi gravitatem conſcientia, & cordis diſperſionem reportas?* Queſto egli è troppo alla pratica, che quanto è allegra l' uſcita dal Chioſtro per andare al Secolo, tanto n' è poi meſto il ritorno : *Latus exitus triſtem ſepe reditum parit, & lata vigilia ſerotina triſte manefacit*. Compiagne egli però in molti' altri luoghi chi non ſe ne fa fare accorto, e anzi ſi cuopre col mantello di pietà, e di divozione, dicendo di uſcire o di viaggiare attorno il mondo per far atti di carità, o per andare a viſitar luoghi ſanti: quando tanto nuoce a ſe medefimo, e tanto dalla ſantità con queſto ſteſſo ſi dilunga : (b) *Hec quanti foris vagando perierunt! Quanti ſue curioſitati ſerviſſendo nihil ſanctitatis retulerunt!* Si fiſſi adunque come regola univerſale ciò, che ſeppe anche dire un Gentile: che non ſi va mai fuori a converſare ſenza ogni volta deteriorare : (c) *Dixit quidam: Quoties inter homines fui, minor homo redii*. E pure non oſtanti queſte sì pratiche dottrine, appunto tali uſcite di Chioſtro ſi vogliono, ſi pretendono per giuſti ſollievi, o a dire con più alterato nome, per ſoddiſfazioni religioſe.

S. II.

Cautela nel converſare.

II. **C**ontuttociò ha da confeſſarſi, che non eſſendo la vita del Frate Minore totalmente ſolitaria, ma miſta colla vita attiva; perciò la carità, la neceſſità, o la convenienza lo richiamano di quando in quando dal Chioſtro o ad uſi di pietà, o a queſtuarſi il vitto, o a viaggiare attorno il mondo. Ond' eccogli toſto alle orecchie il S. Padre nella Regola per configliarlo, avvertirlo, ed eſortarlo nelle viſcere di Geſù-Criſto a ben guardare come cammina, e come converſa: *Conſulo vero, mones, & exhortor Fratres meos in Do-*

mino Jeſu Chriſto, ut quando vadunt per mundum &c. Se dimandaſi il perchè di tanta premura, tutto il motivo ſi riduce a queſto, che vi è troppo pericolo per l' anima propria, e troppo alreſi vi è di neceſſità che i Secolari col buon eſempio dei Frati migliorino. Ma biſogna aggiugnere, che egli coſì tanto preme ancora, perchè queſto è tutto il fondo da vivere, e da ſoſtentarſi, che egli ha laſciato a' ſuoi Frati, cioè il buon eſempio in faccia del Secolo: tolto il quale ogni coſa ha da mancare a quei Religioſi, i quali già di tutto ſi ſono ſpropriati. Vedete (dicea come per parte di Dio il S. Padre in una ſua Conferenza) tra' miei Frati e il Mondo è ſtabilito un patto, o ſia un contratto: *Comercium eſt inter Mundum & Fratres*. (d) I Frati ſon debitori al mondo del buon eſempio, e il mondo in contraccambio è debitore a loro di provvederli in ciò, che eſſi hanno di biſogno: *Debent enim ipſi mundo bonum exemplum, debet eis mundus provisionem neceſſitatum*. Se i Frati mancano dalla lor parte nel dare il buon eſempio, che hanno in debito, con tutta giuſtizia anche il mondo ſicuramente ritirerà la mano dal foccorrerli e provvederli: *Quando autem ipſi retraxerint bonum exemplum fide mentita, retrahet mundus manum juſta cenſura*. Se le coſe però vanno coſì (come infatti la pratica a tutta evidenza il dimoſtra) e ſe hanno da andare ſempre aſſolutamente coſì; biſogna ben adunque provvederſi di tutta la cautela nel comparire e praticare affaccia de' Secolari, quando e l' anima e il corpo ſta per patire l' eſtremo danno.

III. Ecco però come queſta cautela almeno per alcuni capi univerſali vien toſto ſuggerita dal Santo Padre: *Non litigent, neque contentant verbis*: non moſtrarſi proſuntuoſo nè impetuoſo nelle parole, coſicchè o ſi attacchi lite con queſto, o ſi gridi con quello, o ſi metta a cenſurare l' altro. Queſto fare è proprio di chi non ha biſogno de' fatti altrui; e di chi nelle converſazioni vuol fare il Donno; non di chi ſi fa chiamare un povero Frate Minore. An-

G 3 che

(a) *Id. de Imit. l. 1. c. 20. num. 7.* (b) *Id. ſer. 11. ad Nov. num. 4.*
 (c) *Id. l. 1. de In. c. 20. num. 2. ex Sen.*
 (d) *Opuſc. S. P. Collat. 5.*

che nelle stesse necessarie correzioni un Uomo onesto e moderato ha da sapere mantenersi soave e composto : (a) *Qui suavis est, vivit in moderationibus* (come legge qui S. Bonaventura (b) il detto de' Proverbi) *in suis monitionibus relinquit contumeliam*. Schivato questo brutto colore , ecco poi come il Santo Padre si mette a dipingere l' esterno del Frate Minore , qual ha da essere fral mondo . *Sed sint mites*, un Uomo mite , che non si altera agli altrui mali termini . *Pacifici*, che mostra e truova dappertutto la quiete e la pace . *Et modesti*, composto di occhi , di parole , e di tratto . *Mansueti*, con maniere sempre verso d'ognuno dolci ed obbliganti . *Et humiles*, che niente pretende , e a tutti si fa inferiore . *Honeste loquentes omnibus sicut decet*, e che ha tutta la creanza e la civiltà per onorare ognuno secondo il suo grado . Religiosi però così ben formati (è verissimo) sono bastanti col solo comparire a guadagnarli l' amore di tutto il mondo , e a ridurlo a tutto il bene che si vuole . Il disse l' istesso S. Patriarca nella Conferenza vigesima seconda , dove ritocò questo bel ritratto del Frate Minore fatto nella Regola : (c) „ Andate (dicendo a' suoi Frati) per istrada a due „ a due con umiltà , con decoro , e modestime senza chiarle , avendo il vostro „ cuore sollevato al Signore . Guai il dir buffonerie , e oziosità . Tale insomma sia la vostra conversazione „ con i Secolari , che all' udirvi , o al vedervi concepisca ognuno divozione , per dar lode a Dio . Perocchè questa è la nostra vocazione , il „ guarire col nostro esempio i tanti morbi dei Secolari : *Nam ad hoc vocati sumus, ut vulneratos curemus, alligamus contractos, & erroneos revocemus.* „ Può egli dirsi di noi a queste giuste idee del S. Padre , se egli con queste cerca tutto il bene e di noi , e di tutto il Mondo ?

s. III.

Altri riguardi ragionevoli .

IV. **I**N tre cose però ci vien fatta opposizione (dice S. Bonaventura) (d) nello stesso secondare questa idea di praticare nel mondo , lasciataci dal S. Padre . Prima ei si fa istanza del perchè non siamo un po' più sinceri col mondo in manifestare ciò , che accade dentro l'Ordine : mentre il tener così coperte le cose arguisce dell' ipocrisia . Secondo perchè occorrendo di divertire alle case de' Secolari , si va piuttosto dai Ricchi a mangiare , che dai Poveri , il che più converrebbe a' Frati Minori ? E terzo perchè contro il dettame di S. Giacomo Apostolo si mostra più distinzione e premura verso la Gente nobile , che verso la plebea ? Mi prevarrò della dottrina del S. Dottore per darne profittevoli risposte .

Alla prima adunque si risponde , che la Sincerità o sia Semplicità è virtù , finchè conviene ; ma se oltrepassa il conveniente , diviene o goffezza , o anche vizio . Però o noi nascondiamo il bene : e può essere disconveniente il manifestarlo , quando s' incorrerebbe con esso nell' ostentazione e nella superbia . O copriamo il male : ed è dovere il coprirlo , quando altrimenti ne avverrebbe scandalo nel popolo , e discredito alla Religione , la quale pur col solo credito si mantiene . O tacciamo i fatti indifferenti , come le regole di governo , il mangiare ec. : e tante di queste cose , le quali per se stesse sono oneste , venute in bocca della Gente del Secolo , che si diletta sempre di criticare , si farebbero ridicole , viziose , e materia di mormorazione ; onde è prudenza il lasciarle sotto quella regola *Non quidquid licet decet* ; o come disse l' Apostolo : (e) *Omnia mihi licent, sed non omnia edificant* . Quindi ella è cosa da osservarsi , che in tutte quelle Religioni , le quali durano in osservanza , i Religiosi non odonsi mai raccontare i fatti del Convento : e al contrario dove è inforta la rilassazione , v'è libertà nei

Re-

(a) Prov. 12. 11. (b) S. Bon. in Reg. bic. (c) Optsc. S. P. Collat. 22.

(d) Determ. 99. in Reg. 9. 21. 22. & 23. (e) 1. Cor. 10. 23.

Religiosi di ridire al Secolo quanto fanno. Questo vuol dire, che i primi sono come gli amorosi e riverenti Figli di Noè, i quali stesero il manto, acciocchè non si vedesse alcuna nudità del Padre. Ma gli altri sono come il riprovato Figlio Cam, che quelle nudità mise in sùcherzo, giacchè anch' essi non han riguardo alla Religione, ma anche facilmente *Discooperiunt verenda Matris*. (a) Perciò con tutta giustizia le nostre Costituzioni impongono gravi pene a chi nel Secolo rapporta i secreti dell' Ordine: e chi ama la Religione, è attento in punire simili Ciarloni.

V. Alla seconda quistione risponde benissimo il S. Dottore: cioè che il nostro bisogno, il quale ci spigne d'andar piuttosto dai Ricchi, per essere sicuramente soccorsi: ovvero è la giusta compassione ai Poveri, acciocchè non abbiano a spendere per noi in una sola volta ciò, che in molte giornate appena essi guadagnano: o infine è il bisogno degli stessi Ricchi, i quali quantopiù abbondano di consolazioni terrene, tantopiù scarseggiano di pensieri per l'anima; onde è bene vadano da loro Religiosi, che tali pensieri possano loro suggerire. Se si dirà essere più facile, che il motivo sia di stare bene e meglio presso i Ricchi, si dirà il difetto, che può avere in particolare la intenzione di qualche Frate; ma non si toglierà dal suo giusto senso la massima in universale. Per altro sappiamo, che così anche faceva il Maestro di tutti noi Gesù-Cristo, il quale e presso Zaccheo e presso i ricchi Pubblicani divertiva, rendendo loro poscia per il trattamento corporale il contracambio delle sue Divine parole.

VI. All'ultima quistione, se discorriamo dell'amore e della stima della Carità dovuta al Prossimo, come egli è il cercare l'altrui salute, l'amministrare i Sacramenti ec.: certo è che appunto conforme il citato Apostolo non v'ha da essere distinzione di persone, perchè tanto è Prossimo il Ricco quanto il Povero. Ma se guardiamo la distinzione di grado e di precellenza, che nella conversazione civile senza niente far ingiuria alla religione si ammette: egli è il

dovere non solo che i Secolari fra di loro, ma che i Frati ancora conversando con essi abbiano riguardo di distinguere coll'esteriore rispetto chi presso gli Uomini è distinto. Ovvero diciamo ragione più palpabile: è la gratitudine, che vuole i Religiosi più riverenti ai Ricchi, a' quali hanno da professare più distinto obbligo del mantenimento, che ricevono. Per le quali cose si dice nella Regola non men secondo Dio che secondo l'equità naturale, dovere usare i Frati onestà di tratto e di parole secondo il grado delle persone: *Honeste loquentes omnibus, sicut decet*.

§. IV.

Del Precetto di non cavalcare.

VII. **F**In qui però tutti questi sono stati delineamenti proprj ancora per far comparire da vero Claustrale in mezzo al mondo ogni altro Religioso. Vi voleva come in tutte l'altre cose, così anche in questa un carattere singolare, che distinguesse coll'umiltà e colla penitenza il Frate Minore nel camminare per il Mondo; e così glielo dà il S. Padre: *Et non debeant equitare*. Proporzionatamente al nome di Frate Minore, al sajo spregevole di cui si cuopre, alla professione che fa di povertà altissima, comanda egli con formato precetto, che sen vada ogni suo Frate attorno il mondo fuor d'ogni comodo di cavalcature o di cocchj piedi a terra. Basterebbe questa spiegata proporzione del Frate Minore secondo l'intenzione del S. Patriarca, per comprendere ben pienamente in una volta tutto questo precetto, e per far perdere la speranza a chi volesse mai cercare, se possa camminarsi piucchè per terra a piedi. Tuttavia giova l'esaminare questo precetto anco a rigor di parole, non tanto per aprir la mente ai semplici, ma molto più per chiuder la bocca a chi su di questo ha voluto far da troppo sapiente.

VIII. La parola *Equitare* [han detto alcuni] la quale è il soggetto di questo precetto, ella ha un solo proprio significato, cioè *Ite in equo*, andar sovra un cavallo. Dunque a rigore qui non

si proibisce senon appunto il viaggiare a cavallo . Dunque non è proibito l' andare in cocchio, in carrozza, perchè farebbersi detto *Et non debeant bigare vel quadrigare* . E così dicasi d'altre simili inette confeguenze addotte da certuni, i quali piucchè di comparire ragionevoli vogliono la gloria d'essere detti puri Gramatici . E' troppa semplicità adunque il discorrere così. (a) Le Leggi si servono delle parole, come regolarmente son prese dagli Uomini: ed è assioma venuto dai primi Legislatori, [b] che la prolissità delle parole nelle leggi si sfugge, quando con poche parole può abbastanza esprimersi . Or dimandiamo al senso comune di tutti gli Uomini, e dirà ognuno, che quando si dice avere una facoltà di *Equitare*, s'intende abbia facoltà di usare ogni sorta di vetture: mentre egli è questo termine *Equitare* come tant' altri, i quali in rigore esprimono bensì una sola specie di cose, ma universalmente anche s'intendono per tutto il genere . Così v. g. *Orare* per se stesso non significa senon un atto, cioè Petizione; e pure comunemente si prende per tutti gli atti, che si fanno verso Iddio, poichè si è elevata a lui la mente . Così le Leggi spiegano altre simili parole, massime nel Digesto *De Legatis* . Dunque così altrettanto niente importa, che il S. Padre non abbia specificata ogni sorta di vetture col suo proprio vocabolo [il che certo farebbe stato superfluo] quando col solo termine d' *Equitare* abbastanza s'intende, che egli tutte le proibisce .

IX. Ovvero facciam così con chi si dilettava di giuocare di parole . Nel precetto negativo s'inchiude sempre necessariamente il precetto positivo dell'atto contrario, quando quest'atto contrario positivo ne siegue naturalmente, o quando almeno dal fine intrinseco del precetto ne ha da seguire . Per esempio nel precetto negativo di non dover dir bugie s'inchiude il precetto positivo di dover dire la verità: perchè naturalmente se non si dice la bugia, ne siegue che si dica la verità . Nel precetto negativo di non adorare gl'Idoli, *Non habebis Deos alienos*, vi è necessariamente

te il precetto positivo di adorare un solo Dio, come ben dimostra Scoto: (c) perchè il fine intrinseco di togliere gl'Idoli egli è, acciocchè si badi perciò ad adorare un solo Dio . Posto questo, si prenda pur ora a criticare come si vuole con la Gramatica il detto precetto di non cavalcare: ma intanto non è egli vero, che anche in questo precetto negativo vi si ha da intendere il positivo? Certo universalmente parlando, all'intendersi che viene proibito il viaggiare a cavallo, ognuno naturalmente dirà: dunque egli è comandato il viaggiare a piedi . Ovvero se potrebbe nascere difficoltà in altri casi: nel caso però che il precetto di non cavalcare sia fatto a Gente, che si vuole istruire e comporre in una vita da Penitente e da Povero; ognuno, che ode quel precetto negativo, dal fine intrinseco di quel precetto dirà e sosterrà a tutto lume di ragione: che perciò si vuole non vadano questi Penitenti e Poveri a cavallo, acciocchè viaggino sempre a piedi . Ora poi avuta questa veduta sì al naturale, ella si manifesta per affatto ridicola l'asserzione di chi sostiene, che potrà adunque viaggiarsi in cocchio . Perocchè se vi è obbligo di andare a piedi, tanto quest'obbligo si trasgredisce col Cavallo, quanto col Cocchio: dacchè è vero, che tanto a cavallo quanto in cocchio non si va a piedi .

X. Se vi è chi ad ogni modo non voglia cedere: un gran fatto (dirò io adunque) egli è stato questo del S. Padre, e un gran segno di povertà e di abbiezione ha egli con questo precetto posto ne' suoi Figliuoli, se proibendo loro il viaggiare su dei Cavalli, ha loro poscia permesso il viaggiare sedendo ne' Cocchj . Chi è quel Nobile, quel delicato Personaggio del Secolo, il quale non viaggi molto più volentieri in Cocchio, che su di un Cavallo? Sarebbe egli però questo un precetto non di penitenza, ma di delizia: e nonchè ogni Povero, ma ogni Ricco si solcriverebbe a tale osservanza . Risponde il P. Marcanzio, (d) che anch'egli s'intende ben così: cioè che per altre circostanze, ma non in rigore del precetto, come sta
espres-

(a) l. Libror. ff. de Legatis (b) l. Ampliorem. C. de Appellat. (c) Scot. in 3. d. 9. q. un. §. De secundo. (d) March. hic text. 4. q. 2. in Append.

espresso nella Regola, vien proibito ai Frati Minori il viaggiare in Cocchio; laonde si querela come del zelo indiscreto d' un certo suo Oppositore, il quale in ciò l'avea ripreso. Ma se è premesso il dirlo: questa in uno Spositore ella è una scusa peggiore del fallo. Il Precetto anche come sta espresso nella Regola, abbiam veduto, che naturalmente il dice proibito. La Regola parla a gente di giudizio, non a chi solo può ascoltar le parole. Levato il precetto dal testo della Regola, quando questa infatti il contiene, farà sempre un averla tradita, ancorchè si raccomandì poi alle circostanze. Insomma poscia dice la Legge: è un'ingiuria alla verità, la quale sia per se manifesta, il farla vedere mancante per le parole: (a) *Fides veritatis verborum adminicula non desiderat.*

XI. Infine a ben in tutto capacitarfi vale almeno al proposito la Regola ultima in Jure: (b) *Certum est, quod is committit in legem, qui verba legis complectens contra legis voluntatem:* cioè che è Contradditore: non Spositore od Osservatore della Legge chi si attacca al rigore delle parole, talmente che dalla mente della Legge si parta. Per esempio (dicono qui i Giuristi) se vi fosse una Legge, la quale proibisse portar fuori di stato il formento, acciocchè i Paesi non ne penurino: dato che alcuno fuori portasse farina, certo è che literalmente potrebbe dirsi non aver trasgredita quella Legge; perchè è vero, che la parola Formento rigorosamente non suole significare Farina. Ma in realtà poi l'avrebbe trasgredita, perchè in tal caso la parola Formento necessariamente si estende a significare anche la Farina, acciocchè l'intenzione della Legge non resti inutile: mentre tanto si sprovvede lo stato col portar via formento che con portar via farina. Lo stesso adunque ha da dirsi in questo precetto di non cavalcare: cioè che è un burlar la Regola, non un esporla ed osservarla, il dire che sia illecito l'andar su di un Cavallo, e non dentro un Cocchio. Perocchè sieno veri tutti quegli odiosi caratteri del Cavallo (c) con-

siderati qui dal P. Croufers, il quale si diletta in ogni lettera di trovarvi il mistero: pure in conto del comodo di viaggiare (che è il fine, per cui il S. Padre ha fatta la proibizione) che ha egli il Cavallo, che non l'abbia molto più il Cocchio?

Resta adunque a tutto lume di legge, che assolutamente per ogni riflesso con questa parola *Equitare* è proibito ai Frati Minori il viaggiare tanto su di un Cavallo o di altra Bestia da soma, quanto nei Cocchj o Carri tirati da qualsivoglia Animale; o anche condotti a mano dai Facchini, come si usano in certi paesi le Sedie da Città, valendo qui ancora le di sopra date ragioni. Così infatti l'intese e l'argomento con tutti i più sensati Spositori il Capo di tutti S. Bonaventura: (d) *Et non debeant equitare [dicendo] Et per consequens bigare aut quadrigare, quia majoris sunt sumptus.* E così oltre le varie Costituzioni dell'Ordine lo spiega la Costituzione di Martino Quinto.

§. V.

Circa l'andar in Barca.

XII. **MA** quindi suol chiedersi tosto, è egli ancora proibito l'andar in Barca? La risposta è comune a tutti gli Spositori; che non è proibito; ma non tutte poi le loro ragioni hanno la forte di capacitarci chi fa da Avversario. Noi ne daremo delle coerenti al fin qui detto. Prima la parola *Equitare* in ogni sua estensione non può mai significare se non il viaggiare per terra; dunque il navigare per acqua non può mai comprendersi nell'*Equitare*, che è proibito. Secondo se si fa istanza coll'intenzione del S. Padre, come sopra: rispondendo, che la intenzione della Legge mai non si estende oltre l'estensione possibile delle parole: v. g. chi proibisce l'estrarre formento, non mai dirassi che proibisca l'estrarre legno, ferro ec., benchè anche questo serva al paese. Però se sotto l'*Equitare*, come si è detto, non può comprendersi il Navigare,

(a) l. i. C. Si minor. ab hered. (b) De Regulis, in 6. (c) in c. 3. Reg.

(d) S. Bonav. in Reg. bic.

re, ne avviene, che con questo precetto non abbia potuto il Santo Padre proibire ai Frati l'andare in barca. In ultimo si esamini anche quella intenzione, e non perciò essa con questo resta in cosa alcuna contraddetta: mentre se essa era di voler i Frati abbietti, poveri, e penitenti, per l'acqua vanno in barca tanto i Ricchi quanto i Poveri, nè ivi è altra maniera da esercitare vita austera. Sarebbe leggerezza l'opporre, che le Barche sono talora tirate dai Cavalli. Perocchè egli è questo un accidente fuori della sostanza della navigazione, il quale però non può togliere, a chi l'ha, il jus di navigare. E' ben sodo e veridico l'avvertimento del P. Santi, (a) cioè che non è lecito il ricorso a pecunia per trovar barca da navigare, quando può andarsi per terra, benchè con iscomodo. Ma ciò egli avviene, non perchè ci sia interdotta la barca, ma perchè con altro precetto abbiam proibizione di ricorrere a pecunia senza vera necessità.

§. VI.

Delle necessità per cavalcare.

XIII. **S** Eguono le altre parole da esaminarsi nel testo della Regola: *Nisi manifesta necessitate, vel infirmitate cogantur*: con cui si affolve dal camminare a piedi chiunque ha necessità, ma vera e manifesta, ovvero infirmità, per viaggiare con comodo. Su di che egli è primieramente da avvertire ciò, di cui ognuno colla sola prudenza dovrebbe farsene accorto; cioè che se v'ha da essere riguardo anche nelle stesse necessità di non dispensarsi facilmente dai precetti della Regola, per non perdere presso il Secolo il necessario credito e sostentamento, questo certamente è uno di quelli, che sovra ogni altro il merita. Perocchè nel viaggiare si comparisce affaccia non di questo o di quello, ma di tutto il mondo: onde se si veggono per ogni poco Frati Minori o su Cavalli o dentro Sedie, cade ben presto quel contratto di dare e di ricevere dal Secolo, che di sopra diceva il S. Padre. Infatti chi farebbe quel Se-

colare, il quale volesse dar ospizio e mangiare gratuitamente a chi sen viaggia con comodo? Le limosine si danno a chi si vede stentare, non a chi si mostra agiato. Piangono la speranza di tal evento quelli, i quali per favorire la propria delicatezza si sono arrischiati a non temerne il danno, ammettendo comodi nel viaggiare: mentre si veggono ridotti per viaggio a trovar dappertutto ripulse come al contrario ne godono il frutto dell'essere da ognuno accolti quelli, i quali hanno saputo finora avere severità nell'osservanza di questo precetto. Leviamci adunque in ciò ogni velo dagli occhi, che ben ci torna.

XIV. Poi quand'anche preme la vera necessità o infirmità, avviso il S. Padre di non permettere facilmente d'essere accomodato di Cavalature superbe, come sono i Cavalli, i Cocchi, le Sedie; ma di contentarsi delle più abbiette, come egli è il Giumento. Troppo sta bene al Frate Minore il comparire sempre in ogni tempo colle divise di umiltà, e qualunque comparfa fastosa troppo gli sta male. Quindi i primi e zelanti Frati dell'Ordine avevano su di questo propriamente della gelosia, e mossero anche controversie contro chi colla ragione della necessità voleva indifferentemente servirsi del Cavallo. E davano un sì alto esempio in servirsi nel tempo dell'infirmità di queste umili cavalature, che il Waddingo ne fa questa espressione. (b) *Majori devotione homines ad Fratris Minoris Asinum commovebantur, quam nunc propter abusum equitandi ad ipsorum Fratrum personam.*

XV. Infine se vuol decidersi qual sia la vera necessità valevole a dar dispensa, onde possa usarsi la cavalcatura: si prenda la norma dalla passata Lezione Settima, (c) dove si danno i principj per formare ogni tal giudizio. Singolarmente ivi dicemmo, che l'incomodo annesso ordinariamente all'atto, che si comanda, non può mai fare necessità, che vaglia a dispensare: e però se il viaggiare a piedi porta naturalmente lo stancarsi, l'incontrarsi ora nella polvere, ora nel fango, il premere e sassi e nevi e ghiacci, non farà mai necessità vera il portare

(a) *Sanct. in Reg. bic.* (b) *Wad. ad ann. 1228. n. 85.* (c) *Leff. VII. §. 9.*

tare per iscuſa il dovere fare ſtrada con ſimili incomodi. Quando avveniſſe che la ſtanchezza paſſaſſe i termini del ſoffribile, o la neve, il ghiaccio ec. minacciaſſe pericolo della vita: allora ſi che ſi farebbe manifeſta neceſſità il cavalcare, perchè appunto ſono caſi, che eccedono l'ordinario. Le infermità facilmente fanno moſtrare la gravezza del pericolo, o fanno far ſentire ſufficientemente, ſe vi è forza baſtante per viaggiare a piedi. Altri caſi poi di una qualche grande importanza, v. g. un viaggio da farſi ſpeditamente in ſervigio dell'Ordine, o per un negozio neceſſario e conveniente di un qualche Potente ec. cui non può ſoddiſfarſi coll'andare a piedi, queſti caſi pure perchè per altri caſi prevalgono aſſai, e ſono caſi veramente ſtraordinarij, queſti pure, diſſi, o per ragione dell'importanza o della pietà hanno vigore di far lecito al Frate Mi-
nore il viggjare piucchè a piedi. Monſignor Lucci (a) vorrebbe con ſimili colori moſtrare per lecito il coſtume introdotto nell'Ordine nei tempi poco felici, in cui e i Provinciali e i loro Compagni, e i Cuſtodi, e i Commiſſarij, e i Maſtri, e i Predicatori egregj viaggiavano a cavallo dicendo: „ Che ne' preſati Soggetti ſe ben talora non vi era la neceſſità privata, vi era però ſempre la pubblica, eſſendo la vita e ſalute loro neceſſaria all'Ordine. „ Avrebbe detto più breve e più vero, che vi era introdotto anche in queſto il Privilegio. Perocchè in conto del vigore della Regola, ella è da oſſervarſi ugualmente dai Frati ſemplici e dai graduati, e la ſingularità od eccellenza della perſona, quando per altro ha forze ſufficienti, non è un capo da prenderſi eſenzione dai precetti della Regola. L'Ordine ha biſogno certo delle perſone di talento, ma prima ha biſogno che la Regola da tutti ſi oſſervi. Il precetto di non cavalcare non è precetto, che venga a togliere la vita, ma ſolo che faccia vivere con un pò di ſtento: e noi vediamo tanti e tanti Soggetti o per nascita o per impieghi eminenti aver potuto oſſervare un tal precetto, e non per queſto eſſer morti. Guai che l'Ordine doveſſe am-

mettere queſte diſpenſe per tutti i Soggetti qualificati, quanto più abbonderebbe di tai Soggetti, tanto più vedrebbe ben preſto la Regola comunemente a precipitare.

§. VII.

Modo di accettare Ospizio.

XVI. **A**ggiugnèſi, a chi viaggia, e va ad oſpizio in caſe di Secolari, il modo di incontrarli, e di dar loro ſalute, cioè conforme il Vangelo augurando a quella caſa la pace: *In quamcumque domum intraverint, primum dicant: Pax huic domui.* Coſì è vero, che ci vuole il S. Padre ben in tutto formato all'idea del Vangelo. Coſì altrettanto da queſto ha da raccogliere ogni Religioſo, quali abbiano da eſſere nelle Caſe ſecolari le ſue parole e i ſuoi diſcorſi: non allegrie buffoneſche: non trattati di roba o di carne, ma diſcorſi da Diſcepoli di Criſto. Commentò altrove lo ſteſſo S. Padre quel ſaluto evangelico, e diſſe, che l'annunziar ad altri la pace ha da eſſere un avviſo di cercare e di avere molto più nel proprio cuore la vera pace dello ſpirito: (b) *Sed ſicut pacem annuntiatis ore, ſic in cordibus veſtris pacem & amplius habeatis.* E nel Teſtamento laſciò detto; che tal modo di ſalutare non ſolo dal Vangelo, ma da Dio medeſimo per rivelazione avea imparato, acciocchè tutti i ſuoi Frati il praticateſſero. Altrove poi fa per contrario dire altiffime minacce contro chi pur ſi pensa di cavarla meglio co' Secolari in altre profane maniere, cioè con vani e ozioſi diſcorſi, e fino con profeſſare l'arte vile del buffone, movendo queſto e quello a ridere: (c) *Va illi Religioſo (dice con iſdegnò il S. Padre) Va illi Religioſo, qui delectatur in verbis otioſis & vanis, & in his perducit homines ad riſum.* Forſe anche un tale Religioſo è accolto e aggradito nella converſazione mondana; ma non può eſſere giammai ſtimato. E' accolto, perchè ſi conforma alla mondana rilattezza: è aggradito, perchè diſcredita coſi con queſte baſtezze la religioſità, che per altro dà ſoggezio-

(a) Lucci. Rag. Stor. c. 10. pag. 231. (b) Opusc. S. P. Collat. 22. (c) Ibid. Exhort. poſt. Admon.

ne al Secolo. Ma dietro le spalle quegli stessi poscia, che l'hanno accolto e aggradito fanno dire che egli non ha del Religioso. Un trattar soave e giocondo fa credito e alla Religione e al Religioso. I tratti ridicoli e buffoneschi discreditano tutto, nè possono mai accoppiarsi anche col solo nome di Religioso: (a) *Stultiloquium aut scurrilitas, quæ ad rem non pertinet, nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos*, volle così anche dir l'Apóstolo.

§. VIII.

Qual trattamento debba accettarsi,

XVII. **I**n fine per far sentire non il rigore solamente, ma anche la discretezza del Vangelo, dice il S. Padre a' suoi Frati, che nel viaggio trovandosi in casa di Secolari non facciansi rimorso di stare alle loro anche delicate mense; ma colla benedizione del Signore possano cibarsi di tutto, che loro viene alla mena apprestato: *Et secundum sanctum Evangelium de omnibus cibis; qui opponuntur eis, liceat manducare*. Questo è il vero e legittimo senso di queste parole. So bene però, che alcuni troppo sofisticati si fanno la libertà su quel testo di trescare. Se è lecito il mangiare quanto si ha avanti in tavola; dunque (dicono) non v'ha luogo al timore di mangiare anche abbondantemente nel proprio Refettorio. Dunque (soggiungono altri) non ha da averli l'obbligo, quando si trova alle mense dei Secolari, di mantenere le Quaresime o i Digiuni della Regola. Conseguenze son tutte due a una istessa misura caricate. Ai primi risponderò, quando si tratterà della Povertà: (b) e per ora basta che osservino, una tale libertà essere data ai Frati in viaggio frai Secolari, non già stando nel loro Con-

vento come ben appare dal contesto. Ai secondi rispondo che dunque lo stesso potrebbe dirsi dei Digiuni comandati dalla Chiesa: cioè che i Fratri ritrovandosi fra' Secolari, i quali ragionevolmente non osservano i Digiuni della Chiesa, potranno anche in questi dispensarsi, mentre quella libertà viene dal Vangelo, il quale è sopra i precetti della Chiesa. È pure niuno si arrischierebbe di ciò asserire. E perchè? Perchè una Legge, che concede libertà, intende sempre di concederla, in quanto non si tolgano altri suoi precetti: onde se il Vangelo vuole e comanda che si ubbidisca alla S. Chiesa; nel concedere libertà di mangiare ciò, che s'apparecchia, non può mai concedere che si disubbidisca alla Chiesa, quando questa comanda il Digiuno. Prendiamo però questo stesso fondamento al proposito della Regola: ed ecco bensì la libertà di mangiare ciò, che si appresta nelle mense dei Secolari, ma solo in caso e in tempo, in cui non venga a contravvenirsi ai precetti del Digiuno comandati dalla stessa Regola.

Può confermarci ciò con un'altra risoluzione altrettanto necessaria: cioè che per quanto si dia libertà dal Vangelo e dalla Regola, non perciò si è dispensato dall'osservare anche fra l'abbondanza e delicatezza delle mense secolari la convenevole temperanza e religiosità: altrimenti sarebbe questa una libertà alla crapola, e al vizio. Ma dunque mettiamo altrettanto in salvo l'osservanza dei precetti della Regola, come sono i comandati digiuni: e allora il servirsi della libertà farà lecito ed onesto. In poche parole: si mantenga l'essere di Religioso, come è incaricato dalla Regola, e allora senza rimorso può farsi apparte dei beni del mondo.

L E Z I O N E X.

Del non ricevere Danaro, nè Pecunia.

Præcipio firmiter Fratribus universis, ut nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant per se, vel per interpositam personam. Cap. 4.

S. I.

Si pesa la materia.

I. **O**gnuno, il quale abbia cercato di formare lo Stato religioso all' idea del Vangelo, ha saputo inculcare la Povertà, o sia la fuga da ogni sorta di cupidigia e di avarizia, conforme inculcato anche l'avea Gesù-Cristo a' suoi Appostoli: (a) *Videte, & cavete ab omni avaritia*. Solo però il gran Patriarca Francesco, della Povertà vangelica sovra ogni altro qualunque Imitatore perfettissimo, ha avuto lo spirito superiore nella stessa comune religiosa Povertà di far udire a' suoi Seguaci come rigoroso precetto ciò, che alla perfezione del disinteresse vangelico altrove Cristo infinuo a que' Discepoli: (b) *Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam inzonis vestris*: il lasciare cioè inoltre l'uso civile, e il possesso dei Danari e della Pecunia. Questa (dice S. Bonaventura) fu la nascosta radice della vera Sapienza rivelata al Santo Padre, per avere in tal modo sicuramente ne' suoi Figliuoli un giardino delle più scielte virtù, le quali troppo restano soffocate anche presso l'Anime buone, ove il Danaro e la Pecunia possono entrare a pungere o a sollecitare la passion dell' interesse: (c) *Hæc est radix Sapientia B. Francisco divinitus inspirata, ne vepribus & spinis pene in universa terra existentibus terror spinarum ac veprum veniat in horto suo: quia de spinis uva minime colliguntur*.

Però su di tanta mole fermando egli il suo Ordine, ecco con quale serietà è forza di parole ha espresso quel precetto. Consideriamole col diligentissimo P.

Santi. (d) *Præcipio*, parola d' impero. *Firmiter*, per aggravar ben con tutto il peso quel precetto, e mostrare inalterabile la sua volontà. *Fratribus universis*, cioèchè nè Suddito, nè Superiore, nè Provinciale, nè Generale si pensi mai escluso. *Ut nullo modo*, abbraccia così tutti i casi, vieta tutte le chiose, e chiude il passo a tutti i pretesti degl' ingegnosi, e dei rilassati. *Denarios, vel Pecuniam*, spiega bene con proprietà, e distinzione la materia, per esser bene inteso. *Per se*, e perchè non ricevendo per se avrebbero potuto ricevere mediante altra persona, però soggiugue *Vel per interpositam personam*. Può essere più chiaro, e più pesante questo precetto?

II. Per essere però di tanto peso un tal precetto, e per essere, come lo chiama Innocenzo XI., (e) *Capitale præceptum Religionis Fratrum Minorum*: perciò tutti ne han sempre voluto dire e scrivere, ma in maniera che per il fibrezzo d' alcuni, e per la libertà di altri non v' è materia si confusa o meno spiegata. Io sostento, che più chiaro degl' Spositori parla il testo della Regola: e son del sentimento di Alvaro Pelagio, (f) che questo quarto Capitolo egli è espresso con tanta proprietà e chiarezza di termini, che niuno più versato Giurista vi può opporre. Prego perciò di formare prima una giusta e chiara idea di tutto insieme questo Capitolo, per giustificare la sposizione, che darò tutta ricavata dal testo. Ecco l'idea: Prima si proibisce a tutti i Frati di ricevere in modo alcuno danari o pecunia. Secondo si comanda ai Ministri, che ciò non ostante abbiano essi sollecita cura per soccorrere ai bisogni dei Religiosi.

Terzo

(a) *Luc. 12. 15.* (b) *Matt. 10. 9.* (c) *S. Bon. in Reg. hic in fine. & in Apol. Pauper. resp. 4. c. 2. B.* (d) *Sanct. in Reg. hic.* (e) *Bull. Pastoralis Sollicitudo,*

(f) *A. V. Pelag. de Planct. Eccl. c. 6.*

Terzo perciò si permette a tali Ministri e Custodi il ricorrere agli Amici spirituali, acciocchè vogliano questi con sussidi pecuniari provvedere ai bisogni, ma in modo che non possa dirsi che detti Ministri maneggino o ricevano danaro nè pecunia. Queste sono le tre cose intese dal Santo Padre, e che per essere da ogni altro apprese non altro vogliono, che una sincera spozizione delle parole secondo il senso comune degli Uomini: giacchè non in altra maniera si esprimono tutte le Leggi. Cominciamo dalla materia, che si dice proibita.

§. II.

Che s'intenda per Danaro e per Pecunia.

III. **P**ER Danaro s'intendono tutte le sorte di Monete (o sieno d'oro, d'argento, di rame, o di qualunque altro metallo o materia) inquanto dal Principe o da pubblica autorità sono istituite a servir di prezzo o di mezzo per comperare e contrattare. Qui non v'è chi contraddica, se pur fa qualche cosa di mondo, o del consorzio umano. Onde dato che i Danari anche nei primi tempi, si formassero di cuojo o d'altra materia, anche in tal modo farebbero proibiti ai Frati Minori. Con avvedutezza però si è detto Monete inquanto istituite a servir di prezzo ec. Perchè se le Monete si prendono materialmente, cioè inquanto sono oro, argento, rame ec., certochè non sono proibite ai Frati per tal precetto: come farebbe il ricevere Monete d'oro per indorar Calici, o altre d'argento necessarie a preparar medicine. Avverte però egregiamente il P. Marcanzio, che in tal caso per ischivare lo scandalo ed ogni pericolo, non dovrebbero tali Monete riceverli se non tagliate, o meglio anche fuse.

IV. Per Pecunia poscia qual cosa abbia da intendersi, non può, dirsi quante sieno state le sentenze: quasi non v'abbian le Leggi, da trarne la proprietà del nome coerente al senso della Regola. Avverto adunque, che per Pecunia fu mai sempre inteso tuttociò, che si dà o si riceve per prezzo di un'altra cosa in

luogo di numerati danari: (a) *Pecunias ea omnia dicimus, quorum estimationem numus metitur*, disse nell'Etica Aristotele, Ed ebbe un tal nome a *Pecudibus*, cioè dal possesso degli Armenti, come nota Varrone: (b) perchè ne' primi tempi tutti i possessi degli Uomini stavano nei bestiami; onde passato ad altre cose il possesso, passò anche il nome a significare qualunque cosa, che con proprietà si possedesse; (c) *Totum quidquid omnes possident in terra* (come si dice nel Canone) *omnia, quorum domini sunt, Pecunia vocatur, Servus sit, Vas, Ager, Arbor, Pecus &c. Ideo autem Pecunia vocata est, quia Antiqui totum, quod habebant, in Pecoribus habebant*. Sicchè abbiamo dunque primieramente quella essere Pecunia, che è cosa apprezzabile (sia poi qualunque cosa esser si voglia) purchè con questo carattere di prezzo o si dia o si riceva, come in quel Canone nota la Glossa marginale. (d) E però falso appare il sentimento di quelli, i quali con il Marcanzio hanno stimato, che Danari e Pecunia, come si esprimono nella Regola, sieno a guisa di sinonimi una cosa istessa: mentre è vero che Danaro egli è Pecunia, ma non è poi vero che Pecunia sia sempre Danaro, quando ella è tant'altre cose, come abbiamo detto: *Pecunia dicit aliud quam Denarius* (così anche Ugone) (e) *omnis enim Denarius Pecunia, sed non omnis Pecunia Denarius est*. Tanto più poscia questo ha da ammetterli nel nostro caso, quantochè Danari e Pecunia si esprimono nella Regola colla disgiuntiva *Vel*, che importa differenza. Noi però nel discorso promiscuamente (a meglio impedirci dalle continue distinzioni) prenderemo l'una per gli altri.

§. III.

Cosa sia ricevere Pecunia.

V. **P**oscia di qui può accorgersi che cosa sia propriamente conforme la Regola ricevere Pecunia. Se dicessimo, che Pecunia sia quella qualunque roba, la quale soggiaccia ad essere apprezzata, noi faremmo i Frati Minori neces-

(a) 4. *Ethic. c. 1.* (b) *Varro ap. Pratejum in Lexic. v. Pecunia.* (c) *c. Totum. 1. q. 3.*
(d) *ex ff. de Calumn. l. 1. & 2. & Part. ibi.* (e) *in c. 4. Reg. init.*

necessariamente di continuo traigressori di questo precetto: perchè dovendo essi inevitabilmente ricevere e usare tuttociò, che spetta al vitto, al vestito, al culto Divino, e allo studio (come lo consideremo poi con Niccolò III.) (a) tutte queste sono cose, per vili che sieno, le quali sono apprezzabili. Dato adunque questo per falso, necessariamente diremo dopo le già fatte spiegazioni, quello essere ricevere Pecunia, quando dai Frati si riceve qualche cosa non solo apprezzabile per se stessa, ma infatti apprezzata, o dir vogliamo, quando la cosa si riceve in qualità precisa di prezzo, talchè venga ad equivalere al Danaro, che appunto si dà e si riceve in prezzo. L'esempio l'abbiamo continuamente ne' Contratti, ne' quali o si ricevono Danari per mercanzia, e si chiamano *Numerata pecunia*; o si riceve mercanzia per mercanzia, e si chiama quella roba semplicemente *Pecunia*, perchè avuta equivalente al Danaro e al giusto prezzo. Altro esempio anche più esprimente possiam dire d'aver nella Regola al capitolo quinto: dove concedendosi ai Frati Minori il ricevere stipendio e mercede della fatica, pure si proibisce il ricevere in mercede non solo Danaro, ma anche Pecunia. Che vuol dir questo? Non altro (come allora noteremo) (b) senonchè non abbia da riceverli la mercede col rigore e coll' estimazione del prezzo; mentre questo fa la vera Pecunia. Vedremo allora pure contro il P. Marcanzio (c) (il quale s'ingegna qui di sfuggire l'evidenza) che niente guasta il leggerli nel Testamento del S. Padre *Prosum laboris*, perchè mostreremo ivi quel *Pretium* intendersi largamente per sola ricompensa.

VI. Questa nostra sincera naturale spofizione della Pecunia è venuta in mente anche a molt' altri; ma vi han poi dedotte conseguenze, che era più accortezza il tacerle. Hanno detto primieramente, che il ricevere cose superflue egli è però un ricevere pecunia, e perchè? Perchè bisognerà poi commutarle o venderle per altre cose. Ma ognuno ben vede, che la superfluità per se stessa non dice nè prezzo, nè cosa apprezzata: e se può essere che lo diven-

ga, o se anche sicuramente lo diverrà; non perciò lo è, quando si riceve, talchè possa attualmente dirsi che si riceve Pecunia. Han detto poi altri più comunemente, che almeno egli è ricevere pecunia, quando una cosa si cerca per comutarla in un'altra, v.g. la lana nera per cambiarla nella bianca: tanto più se si cerca per poscia venderla: e assai più in fine, se si cerca per darla in prezzo, come chi cercasse grano per darlo in prezzo ad un Artefice. E a corroborare una tale sentenza, si portano per Autori di essa i quattro Maestri, ed altri antichi Scrittori dell'Ordine. Ma senza perdere la venerazione a chi si dee, noi ripigliheremo solamente: che altro è ricevere pecunia, altro è il far divenire, o il dare la cosa ricevuta per pecunia. Se la cosa, che si riceve, non è pecunia, cioè se non si riceve come prezzo o cosa apprezzata, per quante intenzioni o buone o ree che abbia il Frate, mai in realtà non farà ricevere pecunia. Se poi in fatti con estimazione di prezzo si arriva a darla in cambio o in prezzo ad altri, allora sì che diventa pecunia: ma come ben si vede allora non si riceve pecunia, ma si dà pecunia. L'uno e l'altro è interdetto ai Frati (perchè la Pecunia come il Danaro non può in verun modo contrattarsi) ma intanto non bisogna dir fatto il peccato avanti che sia commesso. Quella già detta intenzione ella è viziosa per quell'atto, che ha da seguire, cioè di dare poi in cambio e in prezzo: ma non per l'atto presente, cioè di ricevere la roba da cambiarsi poi ec. Non v'è di peggio in una Spofizione, quanto il confondere le cose.

Quei quattro Maestri poscia venerati sempre in tutto l'Ordine, i quali si vogliono per Autori di tal opinione, tanto è lungi che lo sieno, che anzi di tutto proposto la impugnano. Avvertono anch'essi, che una tal sentenza confonde i precetti. In questo quarto Capitolo il precetto precisamente proibisce il non ricevere ad uso de' Frati certe spezie di cose, cioè il Danaro, e quello che si riceve in ragione di Pecunia. Sicchè ricevendosi roba, che in se non ha ragione di pecunia, ma solo vuole poi darli

[a] c. *Exiit. de verb. signif. §. Nec per hoc.* [b] *Let. XIII. num. 22.*

[c] *in c. 4. Reg. tex. l. q. 1. conc. 4.*

darli ad altri in cambio o in prezzo ec., questo precetto non resta offeso: bensì viene a trasgredirsi il precetto del sesto Capitolo, che toglie ogni proprietà, come è appunto il dare in cambio, in prezzo, e insomma ogni qualunque contratto. Bisogna portar le parole di quei quattro Maestri, per conoscere non vere le citazioni, che di lor si fanno, e insieme per imparare: *Isti vero (a)* (dicono essi degli Autori di quella sentenza) *capitula regula non distinguunt, nec prohibitiones. Constat enim, quod in sexto capitulo omnis rei proprietas interdicitur, licet non usus. In presenti vero capitulo quarumdam rerum, qua nomine Denarium designantur, omnino usus & proprietas prohibetur. Sed secundum jura Pecunia est, quidquid appetiatur numerata pecunia &c. Videtur ergo hic prohiberi receptio denariorum, & quarumlibet rerum, qua acciperentur ad pretium rerum vendendarum &c.* Una stessa decisione e dottrina dà Ugo de Dina, (b) e la Serena Coscienza con Pier Cioenni, e altri venerati antichi Spositori. Onde il citar la loro autorità è un espresamente loro contraddire.

S. IV.

Danari e Pecunia importano Proprietà.

VII. **A** Vuto adunque nel proprio lume che cosa sia Danaro e Pecunia, ora si scoprirà agevolmente il perchè e l'essenza di questo primo precetto. Voleva il S. Padre i suoi Figli poveri, e per averli ben interamente, li voleva netti da ogni proprietà, come egli si dichiara nel sesto Capitolo. Il concedere però loro tutte l'altre cose spettanti al vitto, al vestito ec. era cosa non solo assolutamente necessaria, ma che insieme potea farsi senza un minimo che di proprietà. Basta l'averne di quelle cose l'uso semplice di fatto (conforme noi diremo a suo luogo) e spogliarsi del diritto e del dominio: e può usarsi ogni simile qualunque cosa senza proprietà. Ma non così dei Danari e della Pecunia. Perocchè il Danaro preso, come abbiamo detto, nel preciso suo essere di Danaro o di Moneta, porta inevitabil-

mente la proprietà: mentrè come tale egli è nell'uso civile e politico destinato ad essere di prezzo per comperare o contrattare, le quali sono azioni di dominio. Onde chi lo tiene ad uso, necessariamente a questo effetto il tiene, non avendo esso come Danaro altro uso: e sarebbe sciocchezza, non che asserzione implicatoria di chi pretendesse dire, che egli tiene Danari senza intenzione di proprietà o di dominio, quando l'istessa azione di tenerli per se stessa è proprietà e dominio. La Pecunia poscia tanto è vero che porta proprietà e dominio, quanto è evidente, che il prezzo rigoroso non va mai disgiunto dal contratto, e il contratto include necessariamente la proprietà. Sicchè volendo il S. Padre, come si è detto, i suoi Frati da ogni proprietà lontani, nel conceder loro l'uso di tutte l'altre cose interdice prima del Danaro e della Pecunia la ricezione e l'uso istesso, giusta mente supponendo, che in questi non può l'uso separarsi dalla proprietà e dal dominio. Udiamlo dopo gli altri Pontefici dal sovraccitato Innocenzo Undecimo, il quale spiegò contro ogni abuso la Regola agli Osservanti: *Aliarum enim rerum necessarium possunt Fratres Minores hujusmodi habere usum, licet non dominium: Denarium autem nec dominium, nec usum. Et proinde quævis contractatio Pecunia seu Denariorum, qua non sit pure naturalis, seu qua sit quovis modo politica (cujuscumque Domini sint Denarii seu Pecunia) Fratribus Minoribus est omnino prohibita.*

S. V.

Toccar Danari quando non sia illecito.

VIII. **G**iova in questa pontificia Dichiarazione il fermarsi su quelle parole: *Quævis contractatio Denariorum, qua non sit pure naturalis: per cercare e decidere, qual sia questo maneggiar Danari puramente naturale non proibito. Da principio nel dare la nozione del Danaro avvertimmo, che presa materialmente la Moneta non come Moneta, ma come materia o metallo, non s'intendea per Danaro qui dalla Regola interdetto. Dovrà dunque dirsi ora seguentemente, che il maneggiare o adoperare,*

(a) 4. Magistri in c. 4. (b) Hugo hic. Serena Conscient. q. 46.

perare in tal maniera Danari sia quel maneggiare naturale, che dal Pontefice si dice non proibito. Inoltre il Danaro anche avuto per Danaro può maneggiarsi solo per toccarlo, non per ritenerlo o prevalersene: e in tal modo pure è un maneggiare puramente naturale, perchè anche in tal caso si maneggia come metallo, che non può intendersi condannato da questo precetto, come non è condannato il toccare Calici, vasi, o altre massericcie d'oro, d'argento, o d'altro metallo. Vero è che per il pericolo di prendervi familiarità e confidenza nel toccare i Danari, bisogna guardarsene: mentre i Nemici (quali debbono essere i Danari al Frate Minore) non han da essere degnati anche del solo tocco della mano; e se pur si degnano, è segno, che vuol tornarsi in amicizia. I Secolari in fatti sempre se ne ammirano, volendo con questo dire, che non sarà poi tanto vero, come si credea, il disamore dei Frati contro il Danaro. Il P. Santi (a) rapporta non solo l'antica comune gelosia di non toccar mai monete, ma Costituzioni antiche dell'Ordine, le quali aveano il toccar Danari fino per caso riservato: e aggiugne colle Cronache, avere il S. Padre a un Frate, il quale aveva toccato Danari, dato in penitenza il porli colla bocca nello sterco.

IX. Finalmente possono ritenersi Danari, non per usarli nè per toccarli, ma per custodirli, o trasportarli semplicemente da un luogo all'altro: e qui va d'uopo la discrezione. Perchè o tali Danari si ricevono in vero Deposito; ed essendo questo un vero contratto benchè gratuito, con cui il Depositario si obbliga al Deposito n° avviene che si prenda il Frate Depositario ragione civile su dei Danari depositati. Ed ecco però tale Deposito illecito onninamente ai Frati Minori, come ben lo insinua l'accennato Pontefice, quando mostra illecita la civile retenzione dei Danari, e poi v'aggiugne: *Cujuscumque Domini sint Denarii*. Ovvero i Danari si ricevono in semplice custodia, che non sia quel contratto di Deposito già detto: promettendo cioè bensì ogni possibile amichevole diligenza, ma con pro-

testa di non fogggiacere al risarcimento del danno, se a caso mai perisse. E questo Deposito, perchè è improprio e senza alcun diritto politico o civile; appare non essere illecito: e anzi dalla carità e gratitudine alle volte vi si è costretto, come avviene in tempo di guerra o di saccheggio. Gli scandali però, le perdite, e mille altri inconvenienti avvenuti altre volte in simili Depositi, dovrebbero suggerire la prudenza ai Religiosi di schivare, il piucchè mai possono, di farsi anche così Depositari o Custodi. Circa poi il trasportar Danari, se si fa similmente senz'obbligo di vero Deposito, per la stessa ragione non è da questo precetto proibito ai Frati: e anzi può darsi caso di necessità estrema, che costringa, come sarebbe se un Mercante per viaggio fosse per essere preso dagli Assassini. Fuori di questo caso estremo, ella è cosa tanto indecente e contraria allo spirito del S. Padre, che i Frati per servire anche Benefattori trasportino da un luogo all'altro Danari, che merita d'essere interdetta dai Prelati sotto anche le più severe pene: come infatti più volte da nostri Capitoli Generali sotto pena della Carcere formale è stata proibita; e detestata.

X. Dopo questo adunque schiettamente s'intenderà, che il tenere o maneggiar Danari e Pecunia proibito dalla Regola egli è appunto quello detto dall'accennato Pontefice, *Contrectatio quovis modo politica*: cioè il ritenere Danari, come si usa e si pratica nel consorzio degli Uomini, per averli in proprio uso, per contrattarli, per donarli, o per disporli in altro modo ad arbitrio non solo del Frate privato, ma anche della Comunità dei Frati: dacchè a differenza degli altri Ordini nel nostro tanto il particolare, quanto il comune de' Religiosi niente ha da poter avere in dominio, e proprietà.

(a) in c. 4. Reg.

§. VI.

Che sia ricevere Per se, o Per interposta Persona.

XI. **S**I aggiugne indi dalla Regola all'incarico di questo precetto, che non possano i Frati ricevere Danari nè Per se, nè Per interposta Persona. Ognuno, il quale naturalmente vi pensi, intenderà subito, che il ricevere Per se egli è il ricevere di propria mano, o come suol dirsi, in propria persona; onde il Barbosa (a) con testi in pronto così tal frase descrive: Per se, idest sine alterius ope. All'opposto il ricevere Per interposta Persona egli è un ricevere non più di propria mano, ma per mano d'altri, cosicchè però a proprio nome per mezzo d'altri si riceve. L'uno e l'altro di questi due modi si dice interdetto, perchè infatti vi è l'istessa proprietà. Così un Nobile tanto si dice contrattare con dominio e proprietà, quando in propria persona dà o riceve danari e pecunia, come quando dà e riceve per mano del suo Maestro di Casa, il quale opera a nome del suo Padrone. Lo dicono con altra espressione conforme le Leggi i Giuristi, quando dicono, che l'interposta Persona si conta come l'istesso, per cui s'interpone, onde quanto fa l'uno s'intende fatto dall'altro, perchè infatti a nome dell'altro egli opera: (b) *Interposita Persona fingitur ipse, pro quo interponitur*. Ovvero lo spiega anche più quella Regola in Jure. (c) *Qui facit per alium, est perinde ac si faciat per se ipsum*.

XII. Niccolò Terzo, supposta questa legittima spiegazione, (d) ricavonne subito, che fosse adunque perciò illecito ai Frati Minori il Mutuo, cioè il dare o ricevere prestito danari o robe, che non si rendono le medesime: perchè (conforme diremo a suo luogo) in tal contratto vi è Mio e Tuo si contrario allo stato nostro: *Quia ibi de Meo fit Tuum, quod pronomen Fratri Minori non convenit*, dice ivi la Nota del margine. Clemente Quinto, il quale si propose di ampliare la spiegazione del

detto Pontefice, dalla stessa dottrina mostrò essere trasgressioni di questo precetto tutti gli atti seguenti.

1. L'andar a cercare personalmente danari: *Questus omnis pecunia*. Il che s'intende, ancorchè i Frati seco avessero un Secolare, il quale per loro prendesse i danari: mentre in tal atto i Frati sono i rappresentanti e i rappresentanti, e quel Secolare serve solamente d'interposta Persona, la quale però a nome dei Frati riceve danari. Forse la trasgressione si schiverebbe, ove i Benefattori fossero quelli, i quali desiderassero una tale interposta persona, per non aver essi lo scomodo di andar què e là a far provvisioni per i Frati: mentre in tal caso quella interposta Persona diverrebbe, e si riconoscerebbe di quei Secolari proprio Sostituto, il quale opererebbe a loro nome per togliere ad essi lo scomodo. Avverto ad ogni modo, che anche così il caso sarebbe assai delicato, e meriterebbe ogni cautela per togliere ogni cattiva apparenza, che almeno col tempo nascere potrebbe. Se i Secolari poi da se stessi senza saputa dei Frati facessero cerche di danari per i bisogni del Convento: siccome non farebbero essi Frati, che cercherebbero, nè quelle cerche si farebbero a nome loro, o sia di loro ordine; così sarebbe ad essi lecito il godere l'utile di quei danari, avendone la vera necessità.

XIII. 2. Il ricevere Offerte di danari fatte nelle loro Chiese, o in altro luogo: *Oblationum pecuniarum receptio in Ecclesia, vel alibi*: come avviene quando i Secolari con indiscreta divozione gettano danari avanti un Altare, o avanti qualche divota Immagine. Perocchè sarebbe egli questo un verissimo ricevere Per se danari, giacchè si pretenderebbero come dati ai Frati: o farebbe un riceverli per interposta Persona, se i Frati li facessero pigliare e spendere a' propri bisogni. Dovrebbero perciò in tal caso quei Danari come pie offerte lasciarsi ai Poveri, o al Vescovo, acciocchè egli ne disponesse. Era singolare il ripiego, che Monsignor Lucci (e) rammenta e difende per leci-

(a) Barbosa in *Diction. usufreq. v. Per.* (b) *ex C. de Nat. lib. 1. 1. §. Sive itaque.*

(c) *Reg. 72. de Reg. Jur. in 6.* (d) *c. Exiit. de verbor. signif. §. Caterum.*

(e) *Lucci Rag. Stor. c. 9. pag. 222.*

lecito nei tempi antichi dell' Ordine. Facevano cerche pecuniarie per mezzo di qualche Secolare, accettavano per lo stesso offerte di danari, tenevano anzi nelle Chiese apposta delle Casse da inevitare, e ricevere queste pecuniarie limosine: e a chi faceva loro difficoltà, rimediavano al tutto col dire, che era il Sindico Appostolico quello, il quale destinava que' Secolari e quelle Casse, e a nome della Sede Appostolica riceveva i danari. Così era arrivata la Povertà quasi come ad una precisione speculativa. L' ammettere il Sindico a tanto, di ricevere in proprietà la pecunia n' era la cagione: (a) e noi per questo a suo luogo diremo, che tali Sindici vengono necessariamente ad offendere la purità della Regola. Veramente Niccolò Quarto nella sua Bolla *Reducentes* n' aveva fatto privilegio alla Chiesa d' Assisi; ma quella Chiesa avea privilegi particolari per singolari motivi; onde non perciò erano da stendersi in tutto l' Ordine. Poi concederemo anche i Privilegi universali; ma bisogna rammentarsi, che appunto dai Privilegi si toglie la vera esseranza della Legge.

XIV. 3. Il tener nelle Chiese Cippi, Casse, o Cassette destinate a raccogliere i danari, che si danno in limosina: *Cippi vel trunci ordinati ad offerentium seu donantium pecunias reponendas*. Perocchè tanto riceve Per se pecunia chi in mano accetta danari, quanto chi in una sacoccia, in uno scrigno, o in altro suo arnese li riceve. Aggiungasi poi tanto più lo scandalo pubblico, che con ciò si darebbe al Secolo. Avverte però prudentemente il P. Matteucci (b) che può darsi caso, in cui nelle nostre Chiese possa permettersi la cerca di limosine pecuniarie: cioè quando le limosine si cercassero per Poveri Secolari ad istanza del Vescovo o del Magistrato, e la cerca si facesse per mano di persone pure Secolari. Ma è prudenza altresì da aggiugnersi, che i Frati da ciò se ne schivino il pucchemai possono: perchè vi è sempre chi non fa, onde può ingerirsi con poco nostro utile dell' ammirazione.

4. Ogni ricorso a pecunia opposto alle cautele assegnate da Niccolò Terzo:

Nec non & quicumque recursus alius ad pecunias, seu habentes ipsas, qui per declarationem predictam non conceditur. E di questo noi ne daremo spiegazione nella Lezione seguente, ove discorreremo del Ricorso a pecunia.

Infine a farsi ben intendere contro le opinioni de' troppo ingegnosi, così il detto Clemente Quinto di tutti questi ora esposti casi assolutamente decide e conchiude: *Hec, inquam, omnia sunt eis simpliciter interdicta.*

§. VII.

Regole per tutti i Casi.

XV. **P** Otrebbe qui inoltre cogli Autori farsi altro simile catalogo di casi, in cui finisse d' intendersi fin dove sia il ricevere danari contro la Regola. Ma giova più l' andare per regole universali, su cui poscia possono darsi risoluzioni di casi anche non immaginati. Eccole adunque.

Prima regola. *Il dare e ricevere pecunia e danari per mezzo di qualunque contratto civile sempre è un maneggiare pecunia e danari contro la Regola del S. Padre.* La ragione si è già toccata: cioè che ogni contratto porta necessariamente o rigoroso prezzo, o almeno disposizione o dominio di ciò, che si contratta. Per questo vedremo nel sesto Capitolo (c) essere proibito ai Frati il vendere, comperare, cambiare ec.: perchè ivi sempre o si dà, o si riceve pecunia. Per questo pure chi mettesse danari a censo, a cambio, a società ancorchè per il comune de' Frati, che li giocasse, o li scommettesse, o li ricevesse per iscommessa, farebbe un dare e un ricevere illecitamente danari. E direbbe una sciempaggine e una contraddizione, chi volesse scusarsi col dire, che dà e riceve i danari e l' aumento dei danari in limosina: mentre l' istessa azione coll' inchiudere il contratto inchiude il dominio, e col dominio esclude ogni pretesto di limosina.

XVI. Seconda Regola: *Il mostrare autorità e arbitrio su dei Danari è sempre*

H 2

(a) *LcEt. XVI. num. 34.* (b) *Offic. Cur. c. 17. num. 21.*

(c) *LcEt. XVI. num. 1. & c.*

pre un vero maneggiar Danari interdetto da questo precetto. (a) Questo è un principio d'aver sempre a mente in ogni caso, perchè quanto è facile l'incapparsi, altrettanto è sicuro che s'incorre nella trasgressione del precetto: mercecchè il così diportarsi è un atto verissimo di dominio e di proprietà, la quale meglio appunto non si esprime, che con atti autorevoli, e di arbitrio conforme più allungo poi diremo. E' da avvertirsi massimamente, per quando le limosine pecuniarie sono depositate in mano d'un Sostituto; mentre l'ignoranza o l'innavertenza fa credere, che basti per non maneggiar Danari il non toccarli, del resto poi ad arbitrio possano disporli. No certamente. Men male farebbe il toccar colle mani quei Danari, come spiegato abbiamo. Il gran male contro questo precetto si è il mostrarvi autorità e predominio. Perciò ella è trasgressione evidente di tal precetto il comandare a chi tiene quei danari in utile dei Frati, come e in che abbiano a spendersi: *Quapropter precipere* (torno a parlare con Clemente Quinto) (b) *quod & qualiter pecunia expendatur*. L'efigere i conti delle spese, come farebbe un Ricco col suo Economo: *Computum exigere de expensa*. Il ripetere, o sia il pretendere come per giustizia i danari, in qualunque modo si faccia: *Eam quomodocumque repetere*. Il deporre di propria autorità o il far deporre danari: *Sive deponere, aut facere deponere*. Il ritenere presso di se le Cassette, o anche la sola Chiave della Cassetta dei Danari: *Capsulam pecunia, vel ejus Clavem deferre*. Questi ed altri simili atti sono trasgressioni dell'antidetto precetto: *Hos actus & consimiles sibi Fratres illicitos esse sciant*. E ne dà per ragione, che il così diportarsi conviene ai Padroni, i quali hanno dati i danari, o a chi hanno essi in loro luogo sostituito; non mai alli Frati, cui solo il semplice utile, e non il dominio, e nè anche il solo uso dei danari è conceduto: *Prædicta enim facere ad solos Dominos pertinet, qui dederunt, & eos, quos ipsi deputaverunt ad hoc ipsum*. Nella seguente Lezione più opportunamente daremo noi il modo di diportarsi con tali Sostituti.

XVII. Terza regola. *Il disporre con qualunque autorità civile dei danari anche in favore altrui egli è illecito*. Vale anche qui la ragione di Clemente Quinto, benchè egli in verità parli della pecunia a favore degli stessi Frati: cioè che i Frati Minori non solo non hanno da avere dominio nè proprietà nè uso di pecunia; ma di più hanno da star lontani, e da mantenersi propriamente alieni da qualunque azione e disposizione, che mostri in qualunque modo autorità sovra dei danari: (c) *Verum etiam a contractatione qualibet ipsius, & ab ea sint penitus alieni*. Il maneggiar danari, che si chiama civile appunto a noi interdetto, tanto si fa circa i proprij quanto circa gli altrui danari, cioè se si fa con qualche autorità o azione civile. Ne interdice indi la Glossa, che adunque è proibito ai Frati l'essere Esecutori testamentarij. Taccio la dissertazione fu di ciò di quella Glossa: e meglio vale il dire, che questo è illecito, perchè i Frati con tal atto si farebbero Sigurtà e Dispositori della roba apprezzata e dei danari altrui. Sen ricava pure da questo principio, che peccerebbe il Frate, il quale si facesse Economo, Tutore, o Commissario per amministrare la roba altrui. Così tanto più, se cercasse, o procurasse danari da provvedere poi a suo arbitrio Parenti, Amici, o anche i Poveri: perocchè quantunque la pecunia in tal caso non sia a suo utile, pure ne ha egli prima il dominio, e poi la dispone a pro di chi piace a lui. Non vale però questa regola, quando la disposizione non è civile, ma solo amichevole o di preghiere: v. g. un Frate prega un Ricco a dar limosina a un suo Parente, questo non è male; altrimenti sarebbe illecito l'esortare a far limosina. Così pure quando la disposizione è puramente materiale: per esempio un Nobile lascia in testamento, che si diano tanti danari o una Dote a chi sarà nominato dal tal Frate Minore. In tal caso, disse, può lecitamente nominarsi, perchè in buon senso il Frate non determina nè dispone i danari al nominando, ma offre il nominando alla disposizione altrui.

XVIII. Quarta regola. *Ogni acquisto e possesso*

(a) *Lecl. XIV. n. 6. &c.* (b) *Clem. Exivi. §. Torro.* (c) *Ibid. §. Troinde.*

posseſſo di danari rende il Frate traſgreſſore del precetto. Perocchè queſti ſono modi e atti propriiſſimi d'aver dominio e proprietà. Se però il Frate ſi avviene per iſtrada in danari perduti, o a ſcoprire qualche teſoro, egli n' ha da far quel conto, che ſi fa del fango, il quale non ſi cura, e anzi ſi ſfugge, come inſegnava il S. Padre. La carità ha fatto dire ad alcuni, che debbono chiamarſi i Poveri, e che anzi ha da ricorrerſi al Vefcovo, acciocchè ai Poveri li dia. E' vera queſta dottrina (purchè non vi s'intenda un obbligo preciso) quando ſi faceſſe ſemplicemente: perchè l'inſegnare o il dar notizia di trovata pecunia non è rigorosamente un diſporre della pecunia: e anzi ſe vuol inſegnarſi piuttosto ad uno che ad un altro, queſto propriamente è un atto ſol di amore più verſo uno che un altro, il quale non diſdice. Tuttavia ſe niente vi s'ingeriſce il Frate, v' ha troppo pericolo, che nel volere così più l'uno che l'altro favorire non moſtri in realtà intereſſe per quella pecunia, o di voler partecipare a chi piace a lui il proprio fatto acquiſto, e perciò mortalmente pecchi. Il volle dire il S. Padre a quel ſuo Compagno, il quale avendo trovata ſulla ſtrada una borſa di danari, volea prenderla per darla a Poveri, e vi trovò dentro un Serpe: così va (dicendogli) l'ingeriſi in qualunque modo nella pecunia egli è un trovar ſempre il Serpe infernale, che morde: (a) *Pecunia Servis Dei, o Frater, nihil aliud eſt quam Diabolus & coluber venenofus.*

XIX. E' poſſeſſo altresì pericoloso, ſe il Superiore permette che ſi depongano danari in ſua Cella o in Convento, acciocchè poi un Amico ſpirituale d'indi li prenda come Sottituto del Dante, il quale non abbia voluto l'incomodo d'andare egli a trovarlo. Dice beſiſſimo Clemente Quinto, che a' Religioſi, i quali profeſſano per la Regola un perfetto e totale diſinterreſſe, è illecito non ſolo un vero atto di dominio, ma ogni qualunque apparenza di dominio e di proprietà: (b) *Cum non ſolum quod malum eſſe dignoſcitur, ſed & omne, quod habet ſpeciem mali, ſit a Viris perfectis*

ſpecialiter evitandum &c. & ut teſtimonium babeant ab his, qui foris ſunt, & puritati ſatiſfiant Voti ſui, ac evitetur per hoc ſcandalum puſillorum. E certo nel detto caſo ella è così ſcandalosa quella ritenzione di danari, che niuno crederà mai non v'abbia quel Superiore dominio ſe non il Confeſſore, il quale ha da ſtare alla ſpontanea confeſſione della buona o rea intenzione. Poſſeſſo tanto più illecito farebbe di quel Frate, il quale prendeſſe danari da portare per iſtrada in viaggio, per poi darli nelle occorrenze a qualche Secolare, che gli ſpenda per i ſuoi biſogni. Perocchè è ridicolo in tal caſo, che il Frate voglia ſolo avere ſcrupolo di ſpendere i danari, e non di tenerli preſſo di ſe in poſſeſſo per iſtrada, quando l'uno e l'altro è un atto di vera proprietà. Ridicolo ſorſterfugio altrettanto farebbe,* ſe il Frate diceſſe di ricevere quei danari ſolo materialmente per darli al Secolare, che occorrerà, come a Sottituto. Perchè queſta è piuttosto una illuſione d'immaginativa, vero eſſendo in realtà, che quei danari egli porta come propri, o come diſpoſti ai propri biſogni: al che niente però ſuffraga, ſe non per allacciar la propria coſcienza, quella proteſta di non voler eſſerne il Padrone, ma il Portatore; quando è una proteſta, a cui lo ſteſſo fatto contraddice:

§. VIII.

Delle Polize di Cambio:

XX. **M**A almeno poſſono riceverſi e portarſi le Polize di Cambio? Sono queſte Polize (come ognuno può facilmente ſapere) non in ſe ſteſſe Pecunia o Danari, ma Sigurtà o una obbligazione di qualche Mercante fatta ad un altro, acciocchè ſborſi tanta quantità di danari a chi gli preſenterà tale Poliza. Sicchè ecco per ſe ſteſſe quelle Polize non poſſono ai Frati eſſere illecite in riceverle o portarle: mentre in tal caſo altro eſſi non fanno, che ricevere una ſicurezza d'eſſere ſoccorſi con danari, e portarne lettera d'avviſo, e di obbligo a chi li ſoccorra. E ſin qui, come ſi vede, vi è beſi l'utile ſicuro dei

H 3

(a) *Opusc. S. P. Apoph. 38.* (b) *Clem. cit.*

dei Frati (il quale s'è già detto non essere illecito) ma non v'è alcun uso o maneggio di pecunia, che è quel solo in tal precetto interdetto ai Frati. Il punto però si sta nel modo, con cui è fatta una tale obbligazione in dette Polize. Lo stile comune dei Mercanti egli è questo: *Pagberete tanti danari a disposizione o di ordine del Padre N.* È questo sì che inferisce trasgressione di Regola, perchè così viene ad accettarsi d'aver dominio e disposizione di quei danari da sborsarsi. Perlocchè quando tali Polize si fanno, ha da insistere il Frate, acciocchè si formino in termini convenienti: v. g. *Pagberete tanto per il bisogno o ad utile del Padre N. a chi egli vi suggerirà.* Perchè così il Frate non ha parte se non nell'utile; e il Mercante, il quale fabbrica la Poliza, egli è quello, che viene a sostituire un altro, a cui si dieno i danari in beneficio del Frate; benchè per non potere egli essere presente a conoscerlo e ad accennarlo, sostituisca il Frate che nomi il Soggetto. In caso però di ricevere Polize, in cui non sia stata adoperata questa necessaria cautela, è dovere almeno del Frate nell'atto di riceverla e di presentarla il portarsi in maniera, con cui mostri di non ordinare, nè di disporre, ma solo di ricevere carità, di pregare acciocchè la pecunia sia sborsata a proprio utile; mentre così si contraddirà coi fatti a quella formola fatta sull'uso dei Mercanti. Laonde praticandosi, dopo aver presentata al Banco la Poliza, di apporvi il proprio nome, come a titolo di conferma ec., il Frate prudente potrà far così: *Fra N. da N. prega,* benchè l'uso sia di farvi solamente il nome. La prudenza insomma ha da far premura, acciocchè nel presentarsi a tali Banchi, dove è sì proprio il maneggio di pecunia, si mostri da quella totalmente alieno, e abbiano le stesse formole dei Mercanti ad interpretarsi convenientemente allo stato de' Frati.

§. IX.

Rigore dell' esposto Precetto se mai cessi.

XXI. **T**Ale adunque è questo primo Precetto di non ricevere Danari nè Pecunia, e tanto è rigoroso, stretto, ed inevitabile. Beato però chi sen fa geloso, che vi troverà quel frutto non saputo se non da chi lo pruova. Può averfi ad ogni modo la curiosità in dimandare, se mai vi ha caso, in cui i Frati Minorì possano ricevere Danari o Pecunia. Niccolò Terzo (a) soddisfa all'istanza: dicendo, che in tempo di necessità veramente estrema, al modo che ogni altra Legge positiva si dispensa, così il Frate Minore *Jure poli* può avere ed usare Danari e Pecunia: mentre questo è precetto di cosa non proibita perchè in se mala, ma di cosa mala perchè proibita. La Nota del margine aggiugne, (b) che in tal tempo di estrema necessità potrebbero i Secolari essere costretti dal Giudice a far limosina ai Frati. Dove però non può essere questo rimedio, come tra gl'Infedeli, tra le persecuzioni degli Eretici ec., bisogna ridursi agli antidetti termini della necessità estrema. I Missionari per tal ragione possono servirsi dei Danari; ma essendo loro lecito appunto solo per bisogno estremo, oh quanto hanno da stare oculati, per non passare a libertà, che sia troppa, o a premure interessate. Come altrove colle limosine o col ricorso agli Amici spirituali si provvederebbero, certo che nelle Missioni possono col Danaro alla mano farsi le stesse provvisioni; ma il dilatarsi a far contratti, ad accumular pecunia, a spenderla liberalmente, o a ritenerla avaramente, quanto è facile col danaro in mano, tanto è peccaminoso. Han da guardate (voglio dire in breve) di maneggiare i Danari come appunto il Veleno: cioè quanto meno si può per non restar ucciso.

L E-

(a) c. Exiit. §. Nec quicquam. (b) ex Gloss. in c. 8. d. 47. & in c. 28. d. 50.

L E Z I O N E XI.

Del Ricorso a Pecunia .

Tamen pro necessitatibus Infirmorum , & pro aliis Fratibus induendis , per Amicos , Spirituales Ministri tantum & Custodas sollicitam curam gerant . Cap. 4.

§. I.

Motivo di concedere questo Ricorso .

I. **L** far precetto di non ricevere danari o pecunia è un impegnare i Religiosi a vivere alla disposizione della Provvidenza : ma non è già un impegnare la stessa Provvidenza di Dio a provvedere i Religiosi in tutto e per tutto , senzachè mai abbia da intramettersi il danaro o la pecunia . Quindi il S. Padre di ciò avvertito , soggiunse subito al precetto già fatto ed esposto nella passata Lezione , che in questo e in quel caso potea però ricorrersi agli Amici spirituali per provvedere alle necessità , le quali col solo limosinare non poteano soddisfarli . E' da notarsi , che volendo pur qui il detto S. Padre insinuare il come ricorrere al sussidio dell'altrui pecunia , lo insinua piuttosto per Ricorso agli Amici spirituali , che per Ricorso a pecunia . Così egli voleva i suoi Figliuoli dalla Pecunia alieni , che quando pur anche da essa hanno da attendere ajuto , non ad essa prendano affezione , nè abbiano riguardo ; ma si considerino sempre come Mendici presso chi ha da spendere del proprio per loro . Ciò non pertanto proibisce , che un tal ricorrere non possa chiamarsi in un qualche vero modo anche Ricorso a pecunia almeno mediato , cioè mediante quegli Amici spirituali : benchè mai non possa dirsi un Ricevere pecunia , come poi lo diremo nella seguente Lezione . Qui è però , dove massimamente gli Spositori si diffondono . Ma io mi rammento qui piccchamai il già fatto proposito , d'insistere cioè massime in questo quarto Capitolo intorno alle parole del Testo ,

per averne una più sicura e breve spozione .

§. II.

Motivo di comandare tal Ricorso .

II. **P**rimieramente adunque non solo il S. Padre concede , ma con positivo precetto comanda ai Ministri e Custodi di avere in ciò ben tutta la cura e sollecitudine di ricorrere ai sussidj pecuniarj , acciocchè i Frati sieno nelle loro necessità soccorsi : *Ministri & Custodes sollicitam curam gerant* . Ecco qui subito come è falsa quell'aspra idea di certuni , i quali conceputo un zelo indiscreto e privo di scienza circa la Povertà , si scandalizzano , ognivoltachè veggono i Prelati dell'Ordine far ricorso a pecunia ; come se perciò la Religione sia difformata , e bisognosa di riforma . Il nostro P. Cirillo da Bergamo (a) contro questi tali tutto opportunamente porta dai nostri Annali del Boverio una parlata fatta da Cristo Signore in visione ad uno de'primi nostri santi Religiosi , cioè a F. Giovanni Spagnuolo : in cui gl' inculcò doverli avere la Povertà non regolata da una certa tenacità umana , la quale dà facilmente nello scoglio della indiscretezza , ma fondata su quel principio suggerito pur dalla nostra Regola , cioè di avere sopra ogni cosa lo spirito del Signore , e la sua santa operazione . Perocchè un tale Spirito , il quale è principio della vera Sapienza , mostrerà dovere bensì contenersi fra gli stretti limiti dell'altissima Povertà Minorica ; ma pure soggiugnerà , che tutta questa povertà , strettezza , e abbiezione dee sempre altresì stare accompagnata colla Carità , la quale è il primo e principale alimento della vita

H 4

e pro-

(a) *Cyrl. de Rub. de Morient. Eleem. num. 3, §. 8, num. 17.*

e professione vangelica . Senza però anche di questo , l'osservare nel testo citato il S. Padre mettere in opera l'autorità del comando , non meno con i Frati perchè si guardino dalla pecunia , che con i Prelati perchè vi ricorranno con i debiti modi per le altrui necessità : mostra evidentemente , che egli vuole nel suo Ordine ugualmente osservata e mantenuta la Povertà e la Carità . Con questo dire non vuole darsi ansa di precipitare senza riguardo nei ricorsi a pecunia : perchè poi la Carità ha i suoi limiti e le sue regole , o come disse l' Appostolo , (a) *Cbaritas non agit perperam* . Ma vuol farsi avvertito , chi non lo è , della giusta convenienza dei Prelati di ricorrere per i veri bisogni dei Frati a pecunia . Daremo infatti altrove i modi e le necessità per un tale ricorso , il che basterà a troncargli ogni precipizio .

Il P. Santi (b) fa vedere la convenienza nei Prelati di dover ricorrere a pecunia per i Sudditi in tre ottime ragioni . Primo perchè essendosi spropiato il Frate d'ogni cosa , è dovere che trovi nel Prelato un Padre , il quale nelle necessità lo soccorra : altrimenti avrebbe tutta l'occasione di lamentarsi e di pentirsi . Secondo perchè se di tanto si è spropiato il Frate affine di badare ben di proposito al servizio del Signore , non soccorrendolo il Prelato , ecco bisognerebbe che ripigliasse egli queste cure , le quali sono di tanto disturbo , e che in ragione di ufizio sono addossate al Prelato . Terzo perchè tolta dai Prelati la cura di ricorrere a tempo e luogo a pecunia , verrebbe a torrsi la vita comune , la quale sta primamente nella mutua Carità : e mancata questa perfetta vita comune , ecco tutta la fabbrica della vita Minorica in fumo andarsi . Il punto adunque si sta di farlo nei debiti modi , e nelle vere necessità : del resto non solo i Prelati non hanno da avere scrupolo di ricorrere a pecunia , ma anzi han d'averne rimorso di peccato mortale , se per i veri bisogni dei Frati a pecunia non ricorrono : dacchè il S. Padre non solo non gliel proibisce , ma gliel comanda espressamente che a tenore delle necessità lo facciano .

§. III.

Non tutti i Frati possono ricorrere a Pecunia .

III. **R** Ecitiamo poi , e osserviamo tutte le parole dell'accennato testo , e vi troveremo un altro Precetto : *Ministri tantum & Custodes sollicitam curam gerant* . Quel *Tantum* siccome lascia i Ministri e i Custodi nell'autorità e anzi nell'obbligo positivo di ricorrere a pecunia per i bisogni dei Frati : così colla stessa forza di precetto esclude , o viene a comandare con precetto negativo a tutti gli altri Frati , che si guardino essi mai sempre da tali pecuniari ricorsi . Questa è l'indole e la forza di quella particella *Tantum* : (c) l'includere la negativa per tuttocio , che non è espresso . Sicchè parlando dei Frati comunemente , non solo è loro proibito il ricevere per se o per interposta persona danari e pecunia , ma anche il ricorrervi per gli Amici spirituali , conforme si spiegherà conceduto ai Prelati . Nè ciò è fatto a caso . Se hanno da essere i Frati Minori quei dichiarati Nemici dei danari e della pecunia , che già si sono mostrati nella passata Lezione , bisognava anche tenerli lontani dall'avervi in qualunque modo ricorso . E se pur l'inevitabile necessità avrebbe costretto a ricorrervi , si conceda tale ricorso , ma solo a chi dee supporre più pratico e più addestrato nella vita Minorica , cioè ai Prelati . Infatti le tante cautele , che mostreremo poi necessarie in questi ricorsi , possono capacitare , che non era ciò da commettersi indifferentemente a tutti ; e che anzi vi era ogni equità di riservarlo con precetto solamente a certuni , i quali doveano saper farlo .

IV. Peccherebbe perciò quel Frate Suddito , il quale di sua autorità ricorresse a pecunia per mezzo degli Amici spirituali . Qui non v'è dubbio . Ma il P. Santi colla Serena Coscienza trova in questo stesso Ricorrente un altro peccato , e peccato gravissimo , cioè di Proprietà . Confesso d'essere di quelli , i quali questo nuovo sì grave peccato non fanno intendere in quel Suddito , che così

ricor-

(a) 1. Cor. 13. 4. (b) *Sanct. lit. pag. 131.* (c) *De Rosate & Barbosa in Diction.*

ricorre a pecunia : e perciò ne dimando il perchè ? Forse perchè ricorre a pecunia per l' Amico spirituale ? Ma se ciò fa il Prelato senza nota d' incorrere nella proprietà (come infatti noi poscia spiegheremo) perchè ha da incorrervi il Frate Suddito, il quale ricorra cogli stessi debiti modi , che osserva il Prelato ? Egli è noto, che la Proprietà nella pecunia tanto per la Regola è interdetta al Suddito quanto al Prelato , tanto al particolare quanto al comune de' Frati: onde tanto all' uno quanto all' altro l' istesso atto o modo incorre o schiva la proprietà . Forse perchè in tal caso il Frate Suddito ricorre senza licenza ? Vero . Ma perciò pecca di quel solo peccato , che abbiamo detto essere opposto a quella disposizione della Regola , cioè che i Prelati soli e non altri ricorrano. Questo però non inferisce proprietà , ma solo trasgressione e disubbidienza contro quel precetto del S. Padre . Forse perchè ricorrendo senza licenza , n' avviene che anche senza licenza ritenga quelle cose provvedute per mezzo di quel ricorso ? Anche questo è verissimo , perchè appunto la proprietà è ritenere roba senza licenza del Prelato . Ma si vede bene , che qui la proprietà nasce solo , quando riceverà e riterrà le robe ; non quando ricorre all' Amico acciocchè glielne provvegga , o quando presso un Sostituto sta depositata per lui pecunia da provvederglielne . Oltrechè anche in questo ecco tolta la proprietà ? cioè se il Frate nel ricevere quelle robe ne dimandi licenza al Superiore di ritenerle , oppure si prevalga di una prudente presunta licenza , quando in altre cose simili la può presumere . Voglio adunque dire per queste ragioni , che egli è bensì un tal Frate da notarsi di peccato grave , e da punirsi anche nel Foro esteriore , perchè trasgredisce la Regola in materia sì gelosa e delicata . Ma non è da allacciarsi con delitto di Proprietà , cosicchè vivo non abbia da avere assoluzione nel Sacramento , perchè reo di peccato riservato , e morto non abbia a trovare sepoltura ecclesiastica .

Aggiugne il P. Santi con altri Autori , che mancando il Prelato di ricorrere a pecunia per i bisogni del Frate ,

può il Frate senza rimorso ricorrere egli per provvedersi, su quell' assioma : *Necessitate quod fit, dicitur non fieri* . Questo però essendo un rimedio estremo , merita anche una necessità quasi estrema , cioè assai grave , a cui in verità non siavi altro rimedio da soddisfare .

§. IV.

Dei Prelati , che possono ricorrere :

V. **C**Hi sono finalmente quei Prelati, ai quali è concesso e riservato il ricorrere a pecunia per i Frati? La Regola li nomina Ministri e Custodi . Per Ministri è facile l' intendere i Provinciali , i quali presiedono alle Provincie : e con più di ragione il Generale , il quale presiede agli stessi Prelati delle Provincie . Per Custodi poscia v' è di molta discordia fra gli Spofitori : e ciò perchè dal principio dell' Ordine sino al presente varia è stata l' autorità dei Custodi . Ma se ciò è vero , non bisogna adunque affaticarsi indarno colle mutazioni accadute nell' Ordine : bisogna spiegarne il testo secondo ciò , che era al tempo del S. Padre , se vuol intendersi la intenzione delle sue parole : „ A quel „ tempo [dice il citato P. Santi] questo nome di Custode era comune a „ tutti i Prelati , eziandio ai Guardiani , „ ni , secondo i quattro Maestri , S. Bonaventura , ed Ugo : e ciò per rispetto dell' ufsizio , essendo tenuti a custodire la greggia a loro commessa . „ Noi gli faremo ragione di tal dottrina , quando spiegheremo il Capitolo ottavo . (a) Ma bene adunque ciò supposto , con legittima conseguenza ha da dirsi , che a tutti questi Prelati e ai Guardiani in vigore della Regola è data la facoltà di ricorrere per i Frati a pecunia . Se poi in processo di tempo quelli , i quali distintamente nell' Ordine sono nominati Custodi , hanno perduta l' autorità di Prelati , o l' hanno ristretta , perchè ora nelle Provincie più unite basta al comune regolamento un solo Provinciale : bisognerà seguentemente dire , che dunque a proporzione anche ora i Custodi han perduta o ristretta l' autorità di ricorrere a pecunia per i Frati .

Pe.

(b) *L. Et. XXV. num. 9.*

Perocchè di tale autorità il motivo e il fondamento (dice S. Bonaventura) egli è questo, l'essere Prelato : mentre questo importa per ragione essenziale dell' ufficio la cura e la vigilanza di soccorrere in ogni possibile modo chi è soggetto. E perciò dei Guardiani, i quali immediatamente e con assiduità hanno da invigilare su dei loro Frati, egli conchiude che possano a pecunia ricorrere anche con singolarità e maggioranza di ragione : (a) *Hic autem nomine Custodum etiam Guardiani intelliguntur, qui habent immediate custodire & intendere pastorali cura*. Nella nostra Congregazione (b) però l'essere di Custode si prende distintamente dall' essere di Guardiano, e importa o l'aver voce in tempo del Capitolo Generale, o l'aver solo autorità nelle Provincie in qualche caso urgente, quando non possa averli la presenza del Provinciale, di provvedere come il Provinciale nei luoghi delle loro Custodie. Sicchè dovrà adeguatamente dirsi, che presso noi i Custodi altresì nei luoghi delle loro Custodie potranno ricorrere a pecunia per i Frati solo in qualche urgente caso, quando non possa averli la presenza dei Provinciali. Ma alli Guardiani è interdetto dalle nostre Costituzioni fuori dei casi, che non pariscano dilazione : e bisogna però rispettare e ubbidire a tale disposizione fatta a maggiore cautela, ancorchè secondo S. Bonaventura la Regola altrimenti permetta.

s. V.

Ssiogonsi tre Dubbj.

VI. **C**ON queste dottrine facilmente si darà lo scioglimento a tre dubbj. Primo si dimanda, se i Prelati possano ricorrere a pecunia per i Frati sudditi ad un altro Prelato, v. g. un Provinciale per i Frati d' un' altra Provincia ? E a ciò con i già dati fondamenti tosto risponderemo : che per i propri Sudditi il Prelato non solo ha facoltà, ma obbligo preciso di ricorrere secondo le necessità ; e per i Sudditi altrui nei Prelati non vi è obbligo, ma solo facoltà : essendo vero che tale fa-

coltà è annessa all' essere di Prelato ; di cui però possono prevalersene, non solo quando il precetto gli sforza, ma quando anche la Carità lo richiede, come lo può richiedere con i Sudditi alieni. Intendo però sempre per i Frati del nostro Ordine, benchè divisi o distribuiti sotto varj Prelati : perchè per conto di Secolari, o anche di Religiosi di altro Ordine o Congregazione, *Quid nobis de iis, qui foris sunt?* (c) Non sono egli no commessi nè alla cura nè alla carità dei nostri Prelati : e perciò nè per obbligo nè per carità regolarmente s' intende conceduto ai Prelati nostri di ricorrere al rimedio della pecunia per loro soccorrere. Ho detto regolarmente, perchè se un Povero straniero è ridotto ad una necessità estrema, in cui perisce, e solo v. g. un nostro Prelato ricorrendo a pecunia può giovargli : in tal caso chi mai ha sì corto intendere e sì dure viscere, che non conceda potere il Prelato ricorrere, quando è certo che la necessità estrema toglie tutte le regole, e fa cessare anche le più gelose leggi ?

VII. Secondo si cerca, se il Prelato possa commettere la facoltà di ricorrere a pecunia ai Frati Sudditi ? Ed è facile il rispondere di sì, su quella massima comune ai Giuristi, che chi ha autorità ordinaria può anche delegarla. Tanto più poscia s' intende, perchè egli è certo, che non sempre i nostri Prelati hanno tempo e modo di ricorrere personalmente per ognuno de' Frati. Non è però così facile la prudenza necessaria nel concedere queste delegazioni : mentre troppo egli è necessario si accerti bene il Prelato, che quel Frate, a cui si commette, sia abile a fare il ricorso secondo le cautele necessarie. Laonde se il Frate, il quale ha il bisogno, non è così abile, dee il Prelato commettere il ricorso ad altro idoneo Religioso.

VIII. In terzo luogo si dimanda, se il Prelato possa commettere questa facoltà di ricorrere a pecunia ad un qualche Frate per sempre, e come ordinariamente, massime a un qualche Ufficiale, v. g. al Cercatore, all' Infermiere ec. ? E su di ciò essendo tanto manifesta la gelosia del S. Padre in riservare a' soli Prelati il ricorso a pecunia, sono ben presto

[a] S. Bonav. in Reg. hic in fine. (b) *Const. Ord. c. 10.* (c) *1. Cor. 5. 12.*

sto stati d'accordo tutti gli Spositori in condannare un tal privilegio, che il Prelato daffe indifferentemente a qualche Frate Suddito. L'intenzione del Legislatore, quando è scoperta (dicono tutte le Leggi, e tutti i Giuristi) ha da valere come un precetto il più fortemente espresso. Tuttavia perchè alcuni Ufizi necessariamente possono portare senon di continuo, almeno spesse volte l'urgenza di ricorrere a pecunia: perciò l'equità e la carità può suggerire ai Prelati di concedere anche così ordinariamente a detti Ufiziali tale facoltà delegata, ma come? Non già che v. gr. un Cercatore possa raccogliere presso l'Amico spirituale un qualche peculio, di cui ne fia egli quasi l'indipendente Dispositore. La qualità del Frate Suddito, la facilissima sua inabilità per questo continuo deposito, e la intenzione infine del S. Padre di volere per un tanto affare non Sudditi, ma Prelati: tutto questo, disse, ben mostra essere un peccaminoso eccesso, se in tal maniera si facesse la concessione, benchè quel peculio avesse sempre a cedere in bene della Comunità o del Convento. S'impieghino adunque dal Prelato anche ordinariamente nei ricorsi quei Sudditi, per cui il bisogno dell'Ufizio quasi d'ordinario il richiede: ma in tal modo che l'Ufiziale abbia sempre aperti (parleremo impropriamente per meglio esprimerci) tutti i conti in mano del Superiore; talchè ad ogni richiesta dica e manifesti quanto sta depositato, e anzi senza richiesta di quando in quando abbia l'obbligo di andare a riferire al Superiore le limosine pecuniarie. Per verità dove si maneggia la pecunia con dominio, ha suggerito l'interesse di far così con i Ministri subalterni: quanto più adunque dee ciò osservarsi, dove si tratta uno de' principali interessi della propria professione religiosa, e dove la Regola fa ostacolo alla connivenza con un precetto? In tal caso poi quell'Ufiziale, il quale si mostrasse restio a questa dipendenza, e moltopiù se facesse scappate con sotterfugi, ben tosto si mostrerebbe reo non solo di disubbidienza, ma anche di proprietà almeno presunta; e degno perciò d'essere privato con la concessione anche dell'Ufizio. Gli scan-

dali facili ad accaderé danno pur troppo il misero vantaggio di affermare, che tuttocio farà sempre secondo la prudenza; e che le cautele non faranno mai inutili o superflue.

IX. Dopo questo supponghiamo in una Città principale e più abbondante (come ne discorreremo poi nella Lezione sedicesima) (a) un Frate Ufiziale destinato a questo ufizio di carità, di procurare o di affaccendarsi per tutti i Religiosi degli altri Conventi in provveder loro anche con i ricorsi a pecunia quanto può ad essi abbisognare: in tal caso può egli ogni Religioso senza altra dipendenza dal Prelato chiedere a questo Ufiziale provvedimento di cose, che si provvederanno con ricorso a pecunia? Chi è facile a lusingarsi, forse risponderà tosto che sì. Perocchè e a qual altro fine è stata data a quell'Ufiziale autorità di fare ricorsi, se non per soddisfare chi gli va facendo dimande? Una volta che abbia egli la licenza di ricorrere, toglie agli altri l'incomodo di star chiedendo di nuovo tali licenze. E poi egli può avere già provveduta con pecunia molta roba per andar distribuendola a chi gliela dimanda: e in tal caso a che dimandar licenza che si faccia il ricorso a pecunia, se il ricorso è già stato fatto? Ma questo egli è un traboccare, piuttostochè un discorrere. Nei Ricorsi a pecunia ben si fa che richiedesi non solo autorità, ma vera necessità di poter farlo. E' stata delegata a quell'Ufiziale l'autorità dal Prelato per maggiore speditezza dei bisogni, o per togliere a molti gli intrichi, appoggiandogli ad un solo. Ma non è stata già fatta a un tale Ufiziale quasi la plenipotenza di fare e disfare in tutto quanto gli sarà dimandato. Il valutare le necessità se sieno ragionevoli o no, se facciano, o non facciano peso abbastanza per adoperare l'estremo rimedio del ricorso a pecunia, non è cosa da Ufiziale, il quale ha tutto il suo ufizio in questo di affaccendarsi per ben provvedere; ma è incarico proprio di Prelato, il quale con superiore prudenza bilanci, e secondo un grave discernimento sentenzi se si possa o non si possa. Quand'anche il Prelato volesse, ad ogni modo

non

(a) Lett. XVI. num. 22.

non potrebbe lecitamente fare a quell' Ufiziale una tale plenipotenza, se insieme non lo creasse come Giudice o Arbitro per sentenziare di tutte le necessità dei Frati di una Provincia: il che però e chi mai con buona coscienza potrà fare? Si concede adunque a quell' Ufiziale soltanto l' autorità di fare ricorsi a pecunia per i bisogni, che gli faranno esposti, come a Ministro, il quale per parte del Prelato opera e si adopera per eseguire con abilità i detti ricorsi: ma non se gli concede la presidenza di giudicare delle necessità, se sieno o non sieno sufficienti per ricorrere, perchè questa preminenza resta sempre presso il Prelato. Sicchè pertanto ogni Religioso, il quale voglia provvedersi per mezzo di quell' Ufiziale, dee prima esporre al Prelato la propria necessità, e da lui perciò ottenere la permissione di provvedersi col ricorso a pecunia per mezzo di quell' Ufiziale quanto gli occorre. Che quell' Ufiziale poscia abbia o non abbia già provveduta quella roba con ricorso, questo non toglie nè diminuisce un tale ricorso: mentre egli è sempre vero, che egli la provvede per cagione di chi o l' ha già dimandata, o la vuole a lui dimandare: sicchè i Frati, i quali a lui l' hanno già dimandata, o la vogliono dimandare, sono la vera cagione motiva: e infatti se niuno fosse per dimandargliela, egli certo non la provvederebbe. Così [per dare un esempio improprio] un Mercante provvede mercanzia a motivo dei Compratori, che da lui verranno: e si dice in tutta verità essere tali Compratori quelli, che lo muovono a provvedere le mercanzie. Infine quell' Ufiziale perchè appunto egli non è il Giudice delle necessità dei Frati, ma il solo Provveditore, può passare sopra molte cose, benchè a lui sembrano non tanto necessarie; mentre dee supporre che sia stato fatto l' esame dal Prelato della vera necessità, e ne sia stata data licenza. Ma pure non dee affatto chiudere gli occhi, perchè può essere che un qualche Frate scongiurato o malizioso voglia servirsi come di pretesto del suo ufficio, per fare scongiuratamente e a suo piacere ricorsi.

S. VI.

In che consista il Ricorrere a Pecunia.

X. **D**Ice poi la Regola, che i Prelati abbiano ricorso *Per amicos spirituales* a questi sussidj pecuniarij. Non intenderemo chi sieno questi Amici spirituali, se prima non entriamo a spiegare che cosa sia, e in che consista questo Ricorso a pecunia. Il nostro P. Giuseppe da Itri (a) ha pensato di raccogliere tutte mai le dottrine degli Spositori col diffinire un tale Ricorso così: Il procurare che fanno i Frati, o il loro consentire, perchè la Pecunia sia spesa a loro favore: avvertendo poi, che questa procura o questo consenso dei Frati, acciocchè sia vero Ricorso, non basta che sia susseguente; ma dee essere o concomitante o antecedente, o vogliamo dire predeterminante la volontà del Benefattore, il quale ha da dare la pecunia. Così un altro Opucolo di Lezioni Morali (b) sovra la Povertà nuovamente uscito. Se vale il dirlo con venerazione: questo appunto vuol dire l' andar dietro agli Spositori piucchè alla Regola, ed un cercare di esporre le Sposizioni, non le parole del S. Padre. Perocchè rivolghiamci al testo della Regola, e non ve n' ha una sola parola di questo Ricorso: Ecco il testo: *Tamen pro necessitatibus &c. per Amicos spirituales Ministri tantum & Custodes sollicitam curam gerant secundum loca &c.*: cioè che per le necessità dei Frati abbiano i Prelati sollecita cura di provvederli per mezzo degli Amici spirituali. E' vero però, che questo rivolgersi agli Amici spirituali (come dicemmo) anche con proprio vocabolo si è poi chiamato Ricorso a pecunia: perchè il Ricorso agli Amici spirituali egli è affine che essi spendano pecunia a pro dei Frati. Ma ben adunque, bisogna intendere prima il senso delle parole della Regola, per sapere poi come e in quale significato abbia a prendersi questo, che si chiama Ricorso: e non fermarsi prima a spiegare il valore e la natura del Ricorso, per intendere la Regola.

XI. Av-

(a) *Pover. Minor. c. 7. n. 1.* (b) *Giusep. de Sassoletto Lex. Moral. sopra la Povertà.*

XI. Avverto adunque con il contesto della Regola avanti gli occhj, che prima il S. Padre in questo quarto Capitolo proibì, come si disse, a tutti i Frati il ricevere per se o per interposta persona danari o pecunia: ma poi vedendo ad evidenza, non potere molte necessità togliersi limosinando senza l'intervento della pecunia effettiva, che fece? Nella prima Regola (a) avea permesso, che potessero riceverfi danari almeno per le necessità degl'Infermi. Ma in questa nostra seconda Regola non volle nemmeno in questo estremo caso dar tale permissione: essendovi modo di soccorrerfi in qualunque necessità col sussidio della pecunia, senza riceverla nè per se stesso nè per mezzo d'altra persona. E questo sia il modo, dice egli. Quando il limosinare non basti, si rivolga pure al soccorso della pecunia, cioè si rivolga all'ajuto, che possono dare i Benefattori colla loro pecunia. Non ha da nemmeno nominarsi nei Frati pecunia o danaro, perchè non vi hanno eglino da avere nè dominio nè uso giuridico: ma pure quando altri modi manchino da sostentarsi, accettino pure o anche cerchino sussidio dalla pecunia o dai danari, ma con questo sempre che non sieno i Frati quelli, che maneggino e spendano danari, nè facciano di loro autorità ad altri spendere, ma sieno i Benefattori amorevoli quelli, i quali dispongano e spendano, e i Frati soltanto per mezzo di tali Amorevoli ricevano dalla pecunia sussidio e soccorso. In una parola. Si nega ai Frati l'uso del danaro, ma nelle necessità si permette loro di accettarne o anche di cercarne l'utile e il soccorso, ma sempre in modo che non possa dirsi sieno i Frati quelli, che ricevano o dispongano del danaro o della pecunia: *Eo semper salvo, ut, sicut dictum est, denarios vel pecuniam non recipiant*, come ivi appunto soggiugne il detto S. Padre. Questo (a chi vuol pensare naturalmente, e senza prevenzione) egli è il giusto legittimo senso del citato testo: e questo han voluto dire in sostanza quei Pontefici, i quali alle molte istanze con altrettante molte dottrine spiegano questa materia. Sicchè e questo

adunque con tutta proprietà egli è il Ricorso a pecunia, che intende il S. Padre: cioè il rivolgersi a prevalersi nelle necessità dell'ajuto della pecunia non con padronanza o dominio, e perciò non per se nè per mano di un qualche proprio Ministro; ma con accettare di sentirne solo l'utile per mezzo della carità dei Benefattori, i quali la spendano o la facciano di loro autorità spendere a pro dei Frati. Un ingegno, il quale non si capaci di questa spiegazione, o che egli è debole, o che ama più le brighe che la verità.

XII. Se vi è chi patisca una qualche forte impressione per quella parola *Recurfus* adoperata in questo proposito dagli stessi Pontefici: venga appunto a considerarla anche nella sua propria naturale forza, e vedrà che niente più significa di quello noi diciamo. *Recurrere* secondo tutti i Lessici egli è ripetere un'azione, la quale prima non è bastata, o non è riuscita. Laonde tanto si dice nel proprio materiale significato *Recurrere*, chi torna a ripetere la carriera: quanto in significato più ampio *Recurrere* si dice, chi v. g. non potendo ajutarsi da se, si rivolge all'ajuto di altri: e presso i Giuristi chi non ottenendo giustizia in un Tribunale, ricorre ad un altro superiore per averla. Sicchè ecco: così i Frati ricorrono a pecunia, quando non potendo avere in altro modo le cose necessarie, si rivolgono all'ajuto della pecunia per averle. Se inoltre vi sono molti, che vogliono far forza in quelle parole della Regola *Ministri & Custodes sollicitam curam gerant*, quasi che queste importino necessariamente l'azione dei Frati, o la procura attiva preterminante (come essi dicono) e inducente il Benefattore ad impiegare per essi la pecunia: avvertano come di tante cose, che essi pretendono, non vi è una sola parola in questo testo la quale li favorisca. Si comanda ivi bensì l'azione ai Prelati, ma non di andare a preterminare i Benefattori (che questo avrebbe più dell'insulto che dell'autorevole) bensì d'industriarsi per soccorrere ai Frati: onde l'oggetto di tal comando si è precisamente l'industria e

la diligenza dei Prelati per rimediare alle necessità. Si comanda poi bensì ai Prelati questa industria e diligenza per soccorrere a quelle necessità mediante il soccorso, che può dare la pecunia dei Benefattori, conforme si è spiegato: ma questa industria, che si comanda, non è già di cavar loro dalle mani danari, o quasi un istigazione ai Benefattori acciocchè dieno e spendano: bensì di adoperarsi perchè a forza anche di danari o di pecunia restino le necessità dei Sudditi rimediate: laonde l'oggetto di questa industria e diligenza comandata si è, come si vede, non la premozione da farsi ai Benefattori, ma il rimedio alle necessità da cercarsi col mezzo anche della pecunia. Infine si comanda ai Prelati di usare queste industrie per soccorrere i Sudditi colla pecunia, ma per mezzo degli Amici spirituali, *Per Amicos spirituales*: e questo vuol egli mai dire quella predeterminazione da farsi a quegli Amici, perchè dieno danaro? Sarebbe ben mirabile questo significato. Perocchè il dire semplicemente che si operi per mezzo di un altro precisamente non vuol dire che s'induca quell'altro ad operare: vuol dire soltanto che non si operi per se stesso, ma si prevalga dell'opera di un altro, comunque quest'opera altrui possa averfi, cioè o sia procurata con azione propria, o sia da quell'altro spontaneamente offerta. Il Medico dice all'Infermo che non cammini da se stesso, ma coll'ajuto di un altro: l'oggetto e l'intenzione di questo suo comando precisamente egli è che l'Infermo non si fidi di se stesso, ma dell'opera altrui: ma per conto poi che l'Infermo abbia da procurare egli questo altrui ajuto, o abbia ad accettarlo se gli viene spontaneamente offerto, qui non preme l'intenzione del Medico, ma tanto intende l'uno quanto l'altro modo. Bene adunque. Così però quando il S. Padre comanda ai Prelati di non maneggiare essi danaro, ma pure d'industriarsi per soccorrere alle necessità dei Sudditi anche con danaro da maneggiarsi e da spendersi per mezzo degli Amici spirituali, in tutta verità egli non altro intende, senonchè i Prelati si servano dell'amore e dell'opera di

quegli Amici spirituali nello spendere danari, e non lo facciano mai da se stessi o di propria autorità: e per contro poi che quei danari s'impieghino da quegli Amici o perchè stimolati dai Frati, o perchè essi spontaneamente offrono danari ai bisogni dei Frati, qui non piuttosto l'uno che l'altro modo il S. Padre intende. Sicchè poscia se questo prevalersi di pecunia maneggiata per mezzo d'altri egli è quel Ricorso a pecunia, di cui trattiamo: ecco noi non neghiamo, che nel Ricorrere non vi possa, anzi non vi debba essere l'azione attiva del Frate inducente il Benefattore a spendere pecunia, se questi da se stesso non era determinato. Facciamo vedere solo ad evidenza e a rigore della Regola, che il Ricorso precisamente consiste nell'atto di rivolgersi a prevalersi della pecunia, dappoichè altra maniera non basta: con cui può stare però il pregare e il muovere il Benefattore, ma può stare anche il vero Ricorso senza di questi atti di premozione o predeterminazione. Infatti così dicesi tanto ricorrere all'ajuto delle armi chi muove un altro a prestargliele, quanto chi si risolve e si rivolge a servirsi delle armi spontaneamente offertegli o trovate, dopo aver provato che da se stesso senz'armi non vale a difendersi.

S. VII.

Della Pecunia spontaneamente offerta.

XIII. Questa è la dottrina, con cui fidatamente noi entreremo in quella quistione tanto ora dibattuta tra gli Spositori, cioè se l'accettare di prevalersi della Pecunia spontaneamente offerta sia quel vero Ricorso a pecunia, che s'intende dalla Regola. Dobbiamo confessare questa pratica verità. Si scuopre sempre del ribrezzo e come del rimorso in quelli, i quali vogliono difendere che questo non sia Ricorso. Si vede per contrario di gran coraggio in quelli, i quali per un vero Ricorso lo confessano. Il P. Santi tratta di poco intendenti della Regola e delle dottrine degli antichi Padri dell'Ordine quei moderni Spositori, i quali vogliono dire il contrario, e danno anfa ai Fra-

Frati di vivere sulle pecunie offerte senza rimorso di ricorrere a pecunia. Noi però dopo l'antecedente fatto discorso abbiamo tutto il campo per stare di mezzo, e perciò rispondere con distinzione. O la Pecunia spontaneamente offerta ella è determinata dal Dante per una qualche cosa da provvedersi, v. g. per pane vino lana ec.; oppure è offerta indifferentemente per tuttociò, che può bilognare ai Frati? Nel primo caso la giusta discrezione insegna, che non può dirsi Ricorso a Pecunia. Nel secondo la data dottrina mostrerà ad evidenza, che egli è vero Ricorso a pecunia.

XIV. Discorrendo adunque del primo caso, per quanto abbiamo detto essere Ricorso il prevalersi del sussidio della pecunia in quelle cose, che non possono averli limosinando; pure non abbiamo detto, nè mai potremo dire, che sia Ricorso il ricevere le cose necessarie, benchè provvedute con il danaro. Vi ha di grande differenza tra questi due fatti. Nel primo si ricorre immediatamente all'utile, che ne può dare la Pecunia inquanto è Pecunia, cioè inquanto può convertirsi nelle cose necessarie, e perciò dicevi in verità Ricorso a pecunia: Nel secondo si presuppone bensì l'intervento della pecunia, ma appunto si suppone antecedentemente alla dimanda o al ricevimento del Frate: e questi infatti non bada a quella pecunia, ma solo a ricevere le cose necessarie, e perciò dicevi con altrettanto di verità non avere Ricorso a pecunia. Altrimenti poi tutte le cose, che ricevono in limosina i Frati, tutte potrebbe dirsi che si hanno per vero Ricorso: mentre è vero, che i Scolari o in un modo o in un altro sempre o quasi sempre impiegano pecunia per provvedere quelle cose, che vogliono dare in limosina ai Frati: il che farebbe troppa semplicità l'asserirlo. Ora venghiamo al caso. Quando uno offre ai Frati pecunia, per provvederli determinatamente di una qualche cosa, v. g. di pane, di vino, di lana ec. (se vuole intendersi bene e con proprietà una tale offerta) egli non dà pecunia per dare pecunia, ma la dà per dare pane, vino, lana ec. La stessa sua determinazione o destinazione della pecunia ad una certa

cosa lo dice: perocchè così determinando, impiega egli medesimo o vuole impiegata la pecunia in quella certa determinata cosa. Se si dimanda, perchè egli piuttosto non dà quel pane, quel vino, quella lana in propria specie? Varij possono essere i motivi: o di non volere egli quello scmodo, o di non avere egli l'opportunità, o di farla avere ai Frati con miglior agio, o per mille altri capi, i quali se non ostassero, egli la darebbe in specie; ma ostandogli, trova questo modo di darla, dandola cioè in virtù di quella pecunia, che egli perciò a tale effetto offre e determina: (a) *Res dare pro rebus pro verbis verba solemus*, può valere qui anche il detto dei Giuristi. Sicchè pertanto e i Frati pure, i quali acconsentono a quella determinata offerta, non il sussidio della pecunia, ma la cosa determinata per la pecunia precisamente accettano: e perciò non ricorrono in tal caso a pecunia, ma accettano quel pane, quel vino, quella lana ec. Formiamo ora quanti casi vogliamo, e ne intenderemo tosto lo scioglimento. Un Benefattore depone danari, acciocchè i Frati ogni settimana prandano carne dal Beccajo, ovvero acciocchè abbiano tant'olio, tanta cera ec. Un altro si compromette spontaneamente di voler far egli a sue spese una fabbrica per i Frati: altri vuol egli del suo pagare i medicinali, o il panno già provveduto. E lo stesso diciamo di mille altri casi, che possono inventarsi, e accadere. In questi, dissi, non vi è mai per parte dei Frati Ricorso a pecunia, benchè a tuttociò dal Benefattore s'impieghino danari: perchè quello propriamente, che ivi si dà dal Benefattore, e quello, che dai Frati si accetta, non è la pecunia, ma la carne, l'olio, l'edifizio, le medicine, il panno ec.

§. VIII.

E' vero Ricorso nella Pecunia indeterminata.

XV. Quando poi un Benefattore non solo spontaneamente offre pecunia, ma la lascia indifferentemente o indeterminata, cioè da impiegarsi come vo-

(a) *Gloss. in c. Ecclesiast. §. ad hac 13. q. 1.*

gliono i Frati per i loro bisogni : questo è l'altro caso proposto , in cui abbi- am detto intervenirvi un vero Ricor- so , nè dubitiamo di mostrarlo ad evi- denza . Perocchè si ripigli tuttociò , che abbi- am detto di sopra per ispiegare in che consista il Ricorso , e appunto a questo caso totalmente conviene . Son molte le sottiliezze contrarie , le quali danno del tedio piccchè della soggezio- ne a scioglierle . E' bene però il badare a dissipare tutte queste nebbie . L' argo- mento più comune de' Contrarij egli è quasi quello stesso da noi fatto di sopra per la Pecunia offerta , ma determinata . Chi offre ai Frati pecunia (dicono) benchè l'offra indifferentemente , cioè sen- za determinare in qual cosa abbia da impiegarfi , la offre non per dare pecu- nia , ma per dare ai Frati questa e quella cosa in ispezie di cui possono essi avere bisogno . Sa bene l' Offerente , che i Frati non possono accettar sussidio di pecunia per avere precisamente pecunia . Dunque benchè dia egli pecunia , pro- priamente non altro vuol dare ai Frati se non le cose necessarie in ispezie : le quali però intanto non dà , inquanto egli non le fa , o inquanto non vuole egli lo scomodo . Dunque e i Frati ac- cettando queste offerte ricevono propria- mente (o a parlare con termine scolasti- co) virtualmente solo le cose necessarie in ispezie , e non perciò ricorrono a pecunia .

A questa difficoltà rispondo che ap- punto perchè l' argomento troppo si avan- za , non fa a proposito : ed è del gene- re di quelle pruove , che per troppo pro- vare nulla pruovano . Perocchè se aves- se sempre da valere quel principio , che egli non è Ricorso a pecunia per i Fra- ti , perchè la pecunia per essi non ha da essere pecunia , ma ha da convertirsi e impiegarfi in queste e quelle cose , che in propria spezie sono convenevoli ai Frati : se questo , dissi , sempre vales- se , dunque non vi sarebbe mai caso , in cui potesse darsi un vero Ricorso a pecunia : e anzi quando i Prelati vanno essi a pregare e a muovere il Benefat- tore , acciocchè dia o spenda pecunia a loro utile , anche qui (dove ognuno d' accordo conosce e intende il Ricorso) potrebbe con quella stessa ragione dirsi ,

che non vi sia Ricorso : Eccoli infat- ti l'istesso raziocinio . Dimanda il Pre- lato al Benefattore pecunia , non per avere pecunia , ma per avere olio , ce- ra , panno , e altre cose , le quali in pro- prie spezie sono lecite ai Frati : e il Be- nefattore , il quale fa lo stato dei Fra- ti , non dà pecunia per dare pecunia , ma per dare anch' egli ai Frati olio , cera , panno , e le altre cose ad essi in propria spezie b'fognevoli e convenienti . E pure con tutto questo raziocinio , e con tutta questa immaginata conversione della pecunia in altre cose , il Ricorso resta sempre un vero Ricorso . Perchè ? Lo diremo noi , per finir di mettere ben in chiaro tutta la materia .

XVI. Non bisogna immaginarsi il Ri- corso a pecunia conceduto per la Re- gola ai Frati Minori come un vero ri- cevimento di pecunia , conforme lo spiegheremo nella Lezione seguente . Egli è un atto di limosinare , come è limosinare pane , vino , olio ec. : senon- chè negli altri casi si chiede e' si riceve in limosina il sussidio di cose , le quali in propria spezie si accettano e si ado- perano ; e qui si dimanda o si riceve il sussidio della pecunia , la quale però si lascia da altri con dominio maneggiare e spendere . Sicchè pertanto siccome per dire che si è limosinato pane , questo è necessario , cioè che immediatamente si sia cercato o ricevuto pane : così per as- serire che si è ricorso a pecunia , questo è necessario e questo basta , cioè che im- mediatamente si sia ricevuto quello , che chiamasi danaro o pecunia , non in pro- prio dominio , bensì all' utile proprio . Infatti quando il Prelato va egli a di- mandare tale sussidio di pecunia , è cer- tissimo presso tutti , che vi ha un vero ricorso : e perchè ? Perchè non dimanda pane , vino ec. , ma immediatamente di- manda il danaro o la pecunia in pro- prio sussidio . Ma così adunque quando il Prelato accetta immediatamente non pane , vino ec. , ma il sussidio di pecunia spontaneamente offertagli , per la stessa ragione dee dirsi che ricorre a pecunia . Se il ricorrere a pecunia egli è , come dicemmo , un limosinare , già si fa , che tanto si dice star limosinando chi ricava colle preghiere dalle mani altrui le limosine , quanto chi sta aspettando

Passaggieri, che spontaneamente gli bur-
tino del pane o dei soldi : e così adun-
que ancora tanto ricorre a pecunia chi
ricava con preghiere danari, quanto chi
dall' altrui spontanea liberalità li riceve
in sussidio. Nel caso poi che la Pecunia
offerta sia determinata dal Dante, già
dicemmo questa non darfi come pecu-
nia, ma anzi come la cosa stessa, a cui
è determinata : onde ecco che accettan-
dola i Frati, siccome non accettano im-
mediatamente la Pecunia, così non pos-
sono dirsi in tal caso che vi abbiano ricorso.

XVII. La difficoltà si è nel decidere
quando la Pecunia resti nel suo essere di
Pecunia, cosicchè possa dirsi che i Fra-
ti veramente a pecunia ricorrono, e
non altra cosa ricevano. Ma niente che
si faccia avvertito, subito se ne accor-
ge. Tutta la roba di questo mondo ha
un essere ed un uso proprio : e così
deve essere ancora della Pecunia. Il Li-
bro è per leggere, la Spada per ferire,
la Nave per scorrere le acque. Così
però la Pecunia, benchè possa conver-
tirsi in tutte le cose, che sono compa-
rabili, pure ha da avere un essere in
cui sia Pecunia, e come Pecunia ser-
va agli Uomini : e quale è ? Questo ap-
punto : che sieno Danari valevoli a con-
vertirsi in qualunque altra cosa, ma
intanto non sieno di fatto in cosa alcu-
na convertiti o determinati. Però un
Ricco del secolo, il quale abbia danari,
si dice che egli ha un modo di ave-
re drappi, grano, suppellettili : ma pur
con tutto questo modo se di fatto non
impiega quei danari nelle dette cose,
non può dirsi che abbia drappi, grano,
suppellettili ; ma solo si dice propria-
mente che egli ha pecunia o danari in
cassa. Si dimandi ora dunque, quando
sia che i Frati ricorrono a pecunia ? La
risposta ci ha da cadere tra le mani.
Egli è, ogniquivolta dimandano o ac-
cettano il sussidio della pecunia come
pecunia, cioè indifferente, e non impie-
gata o determinata in alcun altra cosa.

XVIII. Se si dirà, che essi dimanda-
no o accettano quel sussidio di pecunia,
non per aver pecunia, ma per indi ot-
tenere le cose necessarie : anche il Ric-
co dà in limosina al Povero danari, ac-
ciocchè si comperi pane e vino da so-
stentarsi, e il Povero pure a questo fine

gli accetta : o pure non si dice che il
Ricco abbia dato, nè che il Povero ab-
bia ricevuto pane e vino, ma che que-
gli abbia dati, e questi abbia ricevuti
danari. Se ne vuole la ragione è il
fondamento ? Eccola. L' indifferenza
della Pecunia ha sempre con se una
determinazione generica, perchè infat-
ti la Pecunia ella è a questo uso nel
mondo, di dover essere impiegata in al-
tre cose : onde finchè non può assegnar-
si se non una determinazione generi-
ca, la Pecunia resta vera Pecunia, e in
fatti come Pecunia si dà e si riceve.
Perciò il Ricco, il quale dà così dana-
ri genericamente al bisogno del Povero,
si dice dare a lui danari, e non altra
cosa di suo bisogno : perchè infatti il
Danaro o la Pecunia appunto è quella,
che può servire per soccorrere al biso-
gno, qualunque esso ne sia. Che vale
adunque il ripetere tante volte, che i
Benefattori offrono pecunia ai Frati de-
terminatamente per questo, acciocchè
con quella soccorrano essi ai proprj biso-
gni ? Si concede quanto si vuole, ma ben
appunto per questo si fa vedere quella
essere vera Pecunia, e l'atto d'ac-
ettare quel sussidio essere nei Frati un
vero Ricorso a pecunia. Quella deter-
minazione finchè resta così generica è
universale non fa che la pecunia sia di
fatto applicata ad una qualche altra co-
sa, ma la lascia applicabile, il che è
lo stesso che indifferente, a qualunque
cosa : e perciò la lascia in ogni vera
ragione di Pecunia.

XIX. Ma se il Dante sapesse tutti i
bisogni dei Frati (si risponderà qui to-
sto) la determinerebbe egli : e intan-
to non lo fa, perchè non lo fa, onde
questo stesso dar la Pecunia a qualun-
que bisogno dei Frati, egli è virtual-
mente un determinarla per questo
quel bisogno, che i Frati fanno, e in
cui vogliono essi essere soccorsi. Ma nem-
meno di qui si può fuggire. Peroc-
chè prima molte volte i Danti non han-
no questa forzata intenzione : ma anzi
per far maggior cortesia ai Frati offron
loro la pecunia, e di più voglion loro
concedere una piena libertà di determi-
narla eglino, come a loro parrà : altre
volte all' uso dei Secolari non pensano se
non di dare danari all' altrui piena dispo-
sizio-

fizione : e in fine tanti e tanti la danno per fare semplicemente carità , cioè solo per soccorrere la povertà , senza intendere di questo o di quello . Sicchè in tali casi come può mai fingersi che quella Pecunia sia determinata dal Dante ? Ma suppongasi il Dante anche con quella intenzione , che si vuole : cioè che egli la determinerebbe a qualche particolar bisogno , se lo sapesse . Intanto però è vero , che se lo farebbe , egli ora non lo fa : e sebbene questa sua intenzione si presume che vi sia , questa serve per far lecito ai Frati l'applicare quella pecunia piuttosto in questo che in quel bisogno , come un'applicazione presunta d' intenzione del Dante : ma non farà mai vero che egli l'abbia infatti determinata in ispezie , giacchè l'ha data senz'altro , ed ha lasciata la libertà ai Frati di farne essi la determinazione . Torniamo al Ricco , il quale dà danari al Povero senza dir altro : e per quanto si vogliono fare esposizioni sull'intenzione del Ricco , ognuno sempre dovrà dire , che il Ricco ha dati , e il Povero ha ricevuti propriamente danari . E perchè ? Perchè il Ricco ha dati quei danari solo così genericamente al bisogno del Povero , il Povero è stato quello , che è lasciato in libertà di determinare egli quei danari al proprio bisogno , come gli pare . Or se ciò è vero verissimo , qual gran difficoltà l'intendere , che così medesimamente i Frati , quando hanno di queste offerte di pecunia , e sono lasciati in libertà di determinarla eglino , ricorrono in tutta verità a pecunia ? Se i detti Frati fossero capaci di maneggiare con dominio danari , ricevendo nel detto modo pecunia offerta al loro bisogno , si direbbe pure con tutta proprietà , che essi hanno ricevuta pecunia , e non altro ? Ma perchè adunque in quelle stesse offerte di pecunia fatte colle stesse circostanze , e solo escludenti il dominio dei Frati , non ha da poter dirsi , che essi sono ricorsi al sussidio di quella pecunia , ma vuol dirsi che essi piuttosto abbiano accettate tutte le altre cose , fuorchè il sussidio della pecunia ? Queste sono scoperte di verità , che dovrebbero omai togliere alla contraria opi-

nione il vanto di essere una sentenza : Si vuole però tutta insieme la scoperta per ben rammentarsela ?

XX. Qualora si accetta il sussidio di pecunia anche spontaneamente offerta e determinata soltanto genericamente dal Dante al bisogno dei Frati , questo sempre egli è un vero Ricorso a pecunia : perchè quella non è una applicazione fatta dal Dante , ma una destinazione per dir così , naturale alla Pecunia , la quale per se stessa è destinata a servire per il bisogno , che può averfi . Inoltre qualora è lasciato in libertà ai Frati il determinare eglino a qual bisogno debba applicarsi l'offerta Pecunia , è segno che non è stata determinata in ispezie dal Dante , e che perciò i Frati nell'accettarla ricorrono a Pecunia come a Pecunia , giacchè accettano il sussidio di danari , che hanno eglino da determinare per qual bisogno debbano servire . Al contrario quando la Pecunia è offerta ai Frati e insieme determinata dal Dante per un certo bisogno in ispezie , siccome essa non resta più nel suo essere di Pecunia , cioè applicabile ad ogni cosa , perchè ella è già da quel Dante determinatamente applicata : così i Frati , i quali l'accettano , non può dirsi propriamente che ricorrono a pecunia . Nè importa che quei danari non sieno ancora spesi , se egli è vero che sono determinati ad essere così e non altrimenti spesi . Nel consorzio umano quello che è fatto , e quello che è per farsi , si ha per una cosa istessa , dicono le Leggi : (a) *Pro facto habetur , quod fieri est* . Uno ordina Messe da celebrarsi , e poi senza dir altro dà lo stipendio di danari al bisogno dei Frati : servendosi del sussidio di quei danari , in tutta verità si ricorre a pecunia , perchè come Pecunia è stata data dal Dante e accettata dai Frati . Fa questi un lavoro manuale , e gli è dato per mercede una quantità di danari da spendersi per mano di un Sostituto al suo particolare bisogno o al comune del Convento : anche questo è un vero Ricorso a pecunia il servirsi del sussidio di quei danari , perchè il titolo di mercede o di limosina o di altro non toglie che quella data non sia vera Pecunia , e che i Frati

(a) *l. Cum Uxori & l. Ligno §. Ego autem ff. de Legatis 3.*

Frati servendosi non vi abbiano ricorso . Va il Cercatore per la Città cercando pane , e gli si affaccia un Benefattore dicendogli , che vada al tal Forno a prendere tanto pane , che egli penserà poi a pagarlo : questo non è Ricorso a pecunia , perchè quantunque il Benefattore abbia offerto danari da spendere , pure gli ha offerti determinati per il pane , e il Cercatore ha approvata soltanto e accettata la determinazione di quella pecunia , ma non l'ha determinata egli . Per contrario se il Benefattore offre soltanto danari al Cercatore per quello , che può essere di bisogno nel Convento , accettando questa offerta generica e indifferente , di fatto ricorre il Cercatore a pecunia , perchè quei danari non sono determinati dal Dante , ma saranno determinati dai Frati , e perciò accetta il sussidio di Pecunia come di Pecunia . Bisogna confessare di avere speso troppo di tempo in persuadere questa verità , facile per se stessa ad intendersi ; ma la colpa è della opinione contraria , la quale a' giorni nostri minaccia di voler prendere troppo piede . Per altro ecco la stessa nostra dichiarazione fatta già da Niccolò Terzo . Discorrendo egli dei Legati pecuniari indifferenti (i quali appunto sono pecunia spontaneamente offerta e lasciata indifferente) disse e replicò , che dovea averfi lo stesso riguardo e regolamento , che si era da lui dato delle altre limosine pecuniarie , a cui con lecito Ricorso possono ricorrere i Frati : (a) *In hoc casu illud in omnibus & per omnia , quantum ad Fratres , servari decernimus , quod per nos est superius in concessis pecuniariis elemosynis declaratum* . Dopo questa si chiara decisione potremo noi contro chi si facesse il piacere di voler pur comparire contraddicente replicare la conchiusione di Agostino Santo : (b) *Rescripta a Sancta Sede Apostolica venerunt . Causa finita est . Utinam & error finiatur* .

§. IX.

Due Dubbj circa la determinazione della Pecunia .

XXI. **P**lace non pertanto l' esporre due dubbj , per fermare nel retto giudizio chi si fa capace della verità . Vuol sapersi primieramente , se un Predicatore , al quale nella Quaresima è fatto un assegnamento di tanti danari per quello , che vorrà egli , possa dirsi che ricorra a pecunia , determinando quei danari al proprio convenevole mantenimento ? E certo la ragione , il sentimento comune di tutti i buoni , e la continua pratica risponde di no . Ma pure sembra che questo sia un fatto istesso con quello di sopra da noi convinto come un vero Ricorso . Perocchè quella Pecunia è offerta al Predicatore solo genericamente al proprio bisogno , ed egli è quello , il quale determina precisamente in qual cosa quei danari debbano essere spesi . Ma no , per quanto val ragione . Quell' assegnamento di danari fatto per un Frate Minore in tempo di Quaresima egli è soltanto un modo di dargli il vitto , e il Frate Minore infatti non per altro lo ha da riguardare e da accettare . Potrebbe la Comunità o il Vescovo prendersi l' impaccio di provvedere a lui quanto gli è necessario per il suo mantenimento ; ma perchè questa è una briga da non riuscirvi sempre con soddisfazione , perciò fanno una tassa di danari da consegnarsi a un qualche Sostituto , il quale gli spenda secondo quello , che suggerirà il Predicatore . Altri , i quali sono capaci al maneggiar danari , prendonsi quell' assegnamento nel proprio dominio , per farne ciò , che parà a loro . Ma non così può fare il Frate Minore , il quale si è fatto incapace d' ogni dominio : onde può riguardare soltanto quell' assegnamento come quello stipendio , che si dice dal Vangelo dovuto per mantenere chi evangelizza la parola di Dio . Che se l' avanzo a quel mantenimento si offre pure e si dà dopo la Quaresima al Predicatore : questo rispetto al Frate Minore è un accessorio , onde infatti egli lo riceve come cortesia e

(a) c. Exiit. §. Ad hac , (b) S. Aug. in Serm.

carità di chi vuole pur anche dopoi riconoscere le sue fatiche : e poscia di questo avanzo non può servirsene se non in quel modo , che noi insegneremo nella Lezione Terzadecima circa la Mercede della fatica , quando è limosina pecuniaria . Sicché pertanto ella è quell' assegnata pecunia per la Quaresima determinata non solo genericamente , ma anche in spezie per il Predicatore , cioè per il suo vitto . Non è dunque maraviglia , se noi diciamo , che facendola impiegare il Predicatore in questa o in quella cosa in individuo , egli non ricorra a pecunia . La determinazione in spezie basta per togliere l' indifferenza alla Pecunia , e per farla perciò determinatamente convertita in altra cosa . La determinazione poi in individuo siccome non truova la Pecunia in un essere indifferente , così non è una vera determinazione , e non convince però che si abbia ricorso a Pecunia come a Pecunia . Un Benefattore offre danari determinatamente per un pranzo ai Frati : egli è certo , come abbiamo mostrato , che i Frati in tal caso non ricorrono a pecunia , perchè quella è determinata già dal Dante . Facciamo che egli gli abbia lasciati in libertà di prendersi per il pranzo ciò , che più essi aggradiscano : se essi prendono piuttosto pesce che carne , se scielgono carne di una fatta piucchè di un' altra , ognuno sa dire , che non perciò essi ricorrono a pecunia , perchè quel determinare in individuo è cosa accidentale e accessoria alla già fatta determinazione in spezie dal Dante . Così adunque egli è di un Predicatore , il quale abbia nella Quaresima assegnamento di danari determinati in spezie per il proprio vitto : cioè che dicendo poi egli quello , che vuole , non altro fa che determinare in individuo la determinazione di chi gli ha fatto quell' assegnamento , e perciò non può dirsi che ricorra a pecunia .

XXII. Il secondo dubbio è questo . Un Ricco o per amicizia o per divozione protesta così a un Frate : Io ho danari , sono essi al vostro utile quanto al mio . Voglio assolutamente mi dicitate ciò , che avete bisogno . Mi fate dispetto , se non mel dite . Il Frate può egli dirlo senza Ricorso ? Sup-

pongo il Frate in qualche necessità , e suppongo le parole del Ricco che sieno seriose , e non di quelle cerimonie , le quali portano in faccia tutto l' orgoglio della verità , ma infatti poi son belle bugie . Ciò supposto , rispondo che il Frate lo può dire , e accettare quanto quel Ricco gli provvede con danari , e non per questo può dirsi , che il Frate sia Ricorso a pecunia . Pare che questa risoluzione venga a favorire quelli , che volevano non essere Ricorso a pecunia l' accettare limosine pecuniarie offerte indifferenti . Ma non è vero . Qui il Ricco preme per sapere soltanto il bisogno preciso del Frate , onde possa determinare la pecunia a proposito : e il Frate seconda la volontà dell' Offerente , e accetta non la Pecunia , ma la cosa , in cui il Ricco la sua Pecunia impiega : laddove negli altri casi gli Offerenti danno danari con lasciare ai Frati la libertà di determinarla eglino , e i Frati infatti accettano immediatamente il sussidio della pecunia , non altra cosa . Inoltre sebbene può fingersi in tutte le altre offerte di pecunia che sia quasi un istesso caso con questo , inquantochè può interpretarsi che tutti gli altri Offerenti saprebbero volentieri dai Frati quali sieno i loro precisi bisogni per impiegarvi la pecunia , che loro offrono : tuttavia oltrechè non di tutti gli Offerenti può questo interpretarsi , come mostrammo , vi ha di gran divario . Perocchè nel presente caso non solo il Ricco lo vuol fare , ma lo fa , e in tal maniera che la Pecunia offerta non è determinata dal Frate ma solo dal Dante : e negli altri casi se pur è vero che gli Offerenti lo farebbero , pur è verissimo che non lo fanno , ma anzi lasciano la piena libertà ai Frati di determinare la pecunia offerta . Vogliamo intenderlo più in brieve e meglio ? Nel presente caso il Frate suggerisce la determinazione dell' offerta pecunia , inquanto è richiesto e stimolato ; onde all' ultimo ella è propriamente determinazione non del Frate , ma dell' istesso Offerente : e poi accetta non la Pecunia offerta , ma la cosa provvedutagli dal Ricco : e perciò in tutta verità si dice che egli

egli non ricorre a pecunia. Ma negli altri casi la pecunia è offerta o anche depositata presso un qualche Sostituto con questa generica destinazione, che è una vera indifferenza, cioè che serva per quanto può occorrere; onde i Frati accettandola, non secondano la determinazione del Dante, la quale non vi è, ma accettano immediatamente il sussidio di una vera Pecunia, conforme essi poi la determineranno; e perciò con tutta proprietà si dicono avere in questo fatto Ricorso a pecunia. Replico però nel nostro presente caso, che ha da supporre quella esibizione e protesta del Ricco fatta seriamente: perchè se non va più oltre di una solita espressione di amore e di benevolenza (cioè di essere a' suoi comandi, di amare le occasioni di servirlo, e cose simili) questo mostra bensì alla più l'animo pieghevole di chi parla così, ma non vuole poi assolutamente dire, che il Frate determini tale e tanta pecunia al suo bisogno. Siamo in tempi, in cui facilmente è alterato il parlare, ma in cui altresì vi è l'accortezza di saper distinguere, e di dar il dovuto senso alle parole, quando però non si abbia l'interesse di volere a bello studio ingannarsi.

§. X.

E' ricorso il chiedere ciò, che dee comperarsi.

XXIII. **U**N altro caso facile ad occorrere vuole qui ancora alcune parole apparte. I Frati vanno a dimandare in limosina a un Benefattore qualche cosa, come olio, cera, legumi ec., che ben fanno egli no che non l'ha, e che se dovrà dargliela, bisognerà che la comperi con danari, si quistiona da alcuni, se questo sia veramente un ricorrere a pecunia. Ma lasciando le quistioni a chi le cerca, rispondo: che se non ci prende il diletto di star a scherzare di parole, questo è un vero Ricorso a pecunia. Perocchè chi dimanda un qualche fine, dimanda prima il mezzo necessario per arrivare a quel fi-

ne, e tanto più il dimanda, quando vede che non vi sia altro che quel mezzo per arrivarvi. Mi spiego. Se io arrivo ad un lago o ad un fiume, che non possa passarsi se non con barche, e dimandi d'essere posto all'altra riva: se mi vi pongo di fatto con una barca, posso io dir mai poscia che non ho dimandato, nè che sono ricorso alla barca, ma solo di essere posto all'altra riva? Chi il dicesse e l'ostentasse, avrebbe da ognuno le baie di scempiato: mentre in quell'emergente siccome non può ottenersi l'altra riva se non coll'entrare prima in barca, così chi dimanda quel termine, assolutamente dimanda prima la barca. Ma dunque non altrimenti nel nostro caso egli è uno scherzare, non un dare ragione, quando si dice che il Frate dimanda al Benefattore non la pecunia, ma solamente olio, cera, legumi ec., che ben si fa non avere egli, e non poter dare, se prima con pecunia non la compera. Che importa che il Frate non dica in tal caso, Comperatemi olio, cera, legumi ec., quando in fatti vede, che in ogni modo la cosa ha da andare assolutamente così, cioè che il Benefattore la comperi, e poi la dia? Altrimenti poi torneremo quasi all'istesso inconveniente portato di sopra: cioè che se vale un tal pretesto, in tutti gli altri anche più espressi Ricorsi a pecunia potrà fidatamente dirsi, che non vi sia ricorso. Voglio dire che sempre si dimanda non pecunia per pecunia, ma questa e quella cosa, che vuole provvedersi per pecunia.

XXIV. Non vuole però inferirsi con questo, che il Frate sia in obbligo d'investigare ben prima con tutta diligenza, se il Benefattore abbia la cosa, che vuole dimandarsegli, acciocchè mai non avesse egli da comperarla. Una diligenza comune basta, perchè le cose hanno da andare sempre unanimemente (o a parlare più giuridicamente) perchè il Frate è in possesso di potere cercar le cose necessarie, dal quale possesso non può essere distolto, se o dalla evidenza o dalla pratica non gli sia manifestato il contrario o l'inconveniente, cioè che in questo o in quel caso cercando farà ricorrere a pecunia.

XXV. Molto meno vuole inferirsi lo scrupolo di chi avendo richiesto ad un Benefattore una qualche cosa, che supponeva l'avesse presso di se, teme d'essere ricorso a pecunia, perchè poi si è accorto che egli l'ha comperata. Il passo del Frate è stato semplice, e l'evento è accaduto contro la sua intenzione. Niuno si dice ricorrere all'ajuto di altri, se prima egli non ha l'animo di domandare e di ricevere quell'ajuto. Ma dunque similmente niun Frate ricorre a pecunia, se di propria intenzione non si rivolge al sussidio della pecunia. Anzi per questa stessa ragione non farà Ricorso, se dimandando io ad un Benefattore cosa, che crede l'averle, ma poi accorgendomi che non l'ha, mi ritiro dalla dimanda; ed egli ad ogni modo per sua divozione me la vuol dare comperandola. Sieno grazie al suo divoto amore, che è quello, per cui egli si muove a fare la spesa; ma intanto è in salvo la mia dimanda, perchè ella è fuori dell'intenzione di quel Ricorso.

s. XI.

Quali sieno gli Amici Spirituali.

XXVI. **O**RA poi infine intendiamo chi sieno quelli, i quali la Regola chiama Amici Spirituali, per mezzo di cui debbono i nostri Prelati soccorrere alle necessità dei Religiosi: Perocchè se il ricorso a pecunia egli non è altro secondo la Regola, come dicemmo, se non un proc-

curare o un accettare il sussidio della pecunia da chi o persuaso dai Frati la dà, o amorevolmente di suo parere la offre: n'avviene che simili Danti, Offerenti, o in una parola Benefattori sieno quegli Amici Spirituali, di cui si discorre. E con proprietà poscia chiamansi Amici Spirituali, volendo significarsi che in tal caso si ricorre a chi benevolmente favorisce per amor di Dio, e a chi insieme si prende l'incarico di destinare e di maneggiare ad utile dei Frati la pecunia, la quale a loro in tutti i modi è contraddetto di avere o di contrattare. Anche qui da alcuni impegnati a difendere non essere nella pecunia indifferente un vero Ricorso si fa una quistione di nome, e si vuole che quelli, i quali son mossi dai Frati a dare pecunia, si chiamino gli Amici Spirituali; e quelli, che si muovono da se stessi, e offrono pecunia, debbano chiamarsi Benefattori. Certo si vede, che egli è questo un vantaggio di nomi ricavato dalla loro opinione, non dalla Regola: perocchè Amico spirituale che favorisce, e Benefattore in un giusto senso è una cosa istessa. Anzi come noi l'abbiamo spiegato, insegnò che dovesse così intendersi sul valore delle parole delle Regole Niccolò Terzo: (a) il quale inoltre dichiarando i Sostituti come una persona istessa con i Danti o con gli Offerenti, a quelli pure significato dovere stendersi lo stesso nome di Amici Spirituali. Ma già da questo stesso siamo chiamati ad altra Lezione, la quale compieva tutta questa sì gelosa materia.

L E Z I O N E XII.

Del Modo, e delle Necessità per ricorrere a Pecunia.

Tamen pro necessitatibus Infirmorum, & aliis Fratibus induendis, per Amicos Spirituales Ministri tantum & Custodes sollicitam curam gerant secundum loca, & tempora, & frigidas regiones, sicut necessitati viderint expedire. Eo semper salvo, ut, sicut dictum est, Denarios vel Pecuniam non recipiant. Cap. 4.

SE i Danari o la Pecunia sono tanto seriamente interdetti dal S. Padre ai Frati Minori, e poi ad ogni modo loro dal medesimo è permesso l'avervi nelle necessità ricorso per mezzo degli Amici spirituali: bisogna assolutamente dire, che vi sia un mezzo o un modo, che venga a combinare insieme queste due cose fra se contrarie, senza che l'una abbia a togliere l'altra. Questa però è stata una delle più gravi fatiche degli Spositori, i quali dopo aver detto molto per bene smidollare tutti i modi convenienti hanno confessato, esservi sempre luogo alla prudenza per trovare ancora altri modi. Noi abbiamo disteso a bello studio tutto intero il testo della Regola, perchè ben si confideri in tutte le sue parole: mentre quello in verità tutti i modi contiene e dice, con cui i Frati possano ricorrere senza però ricevere nè per se nè per interposta persona la pecunia. Solo sarà nostra cura il distenderli alla pratica, secondo massimamente le dottrine e le condizioni suggerite da Niccolò Terzo e Clemente Quinto.

§. I.

Come il Ricorso non sia un ricevere Pecunia.

I. **S**I dice adunque primieramente, che i Prelati abbiano ricorso a pecunia per mezzo degli Amici spirituali: *Per Amicos spirituales Ministri tantum & Custodes sollicitam curam gerant*. Per dire che questo non sia un ricevere pecunia nè per se nè per interposta persona, noi abbiamo il vantaggio di tutta la Lezione passata: in cui mo-

strammo, che tale azione di ricorrere non è altro se non un dimandare, che il Benefattore impieghi egli pecunia per questa o quella cosa necessaria, oppure un accettare l'offerta spontanea del Benefattore, il quale colla pecunia voglia darci le cose necessarie. Perocchè o spenda egli perchè da noi pregato, o spenda perchè egli vuole spontaneamente favorirci: siccome in ciò ha egli sempre tutto il dominio e l'azione della pecunia, e noi non riceviamo ad uso se non quelle cose colla pecunia provvedute, così a noi non può imputarsi se non l'utile, non mai il maneggio o la disposizione della pecunia.

II. Vorrebbe qui il P. Santi (a) aggiungere una restrizione come di mente di Niccolò Terzo, cioè che i Frati abbiano da specificare al Dante la necessità, per cui ricorrono: e ne confuta però quelli, che tengono il contrario. Ma la verità si è, che egli cita i testi di Niccolò in tutt'altro senso dal vero e proprio. Piuttosto adunque può accordargli una tal condizione per ragion dello scandalo, che nascerebbe in vedendosi i Frati cercar limosine pecuniarie senza sapersene il perchè: mentre potrebbe supporre che ciò facessero per far cumuli ad arbitrio contro il loro stato. La vera restrizione poi di Niccolò Terzo (b) in questo consiste, che la pecunia procurata o data per una certa determinata necessità abbia da impiegarsi per quella, e non per altra ad arbitrio de' Frati: altrimenti (come ben si vede) entrandovi l'arbitrio, i Frati esercitano autorità circa la pecunia, e peccano seguentemente contro il precetto della Regola.

III. Aggiugne perciò il detto Pontefice,

I 4

(a) Sancti, hic pag. 226. (b) c. Exiit. §. ad major.

fice, che si guardino i Frati dal far deporre al Dante più pecunia di quello si ricerca per soccorrere alla necessità, per cui essi ricorrono; acciocchè essi poi del sovrappiù non se ne facciano arbitri e dispositori: *Caveant tamen Fratres quod solcite se coaptent, ut non plus scienter concedant, quam verisimiliter estimari possit rem necessariam, pro qua pecunia ipsa conceditur, valitutam*. Che se pure ne avanza, può pregarsi il Dante o avanti o dopo, che voglia impiegare il restante per altre necessità de' Frati, se vi sono: ma non contendendosi lui, ha da restituirsegli onninamente il residuo: *Quo non consentiente praelicis, ipsum residuum, si quod fuerit, restitatur eidem*. In caso però che il Dante non possa più consultarsi per sua assenza o per altro, la sua benevolenza in aver data quella pecunia a pro de' Frati servirà di ragionevole fondamento, acciocchè possa presumersi la sua connivente intenzione d'impiegare il residuo in quell'altre necessità. Ma se poi queste necessità presenti o imminenti non vi fossero, che dovrà farsi di quel residuo, giacchè, come diremo, non può ricorrersi per le necessità future? Varie a questo caso sono le risposte. Ma io avverto, che per vigore della Regola e delle spiegazioni dei Pontefici è proibito solo il fare ricorso per le necessità future: ma non truovo che sia illecito il lasciare, come si truova, la pecunia con buona fede già depositata, ancorchè abbia poi da servire per necessità future o possibili. Perocchè se con quella proibizione vuole torrsi l'anfa di accumulare per il futuro: in tal caso la pecunia già depositata innocentemente sarà anzi motivo per non ricorrere nelle prime necessità, che verranno. In ogni caso i Frati lascino quel residuo di pecunia al Sostituto, come si truova: e se egli ha il jus di altrimenti impiegare, la impieghi. Ma egli al certo non l'ha. Sicchè o per una ragione o per un'altra dovrà quella pecunia restare depositata a pro dei Frati. Questo è detto della pecunia in ordine al Dante.

§. II.

Come il Sostituto non sia l'interposta Persona.

IV. **I**L gran punto è, quando quel Benefattore dà e depone non in nostra mano bensì, ma in mano di una qualch'altra persona sostituta il danaro, che ha da spenderli: perocchè sembra che egli così dia o doni a noi quella pecunia in mano di quel Sostituto; perchè noi non la vogliamo toccare. Ma in ciò possiamo con S. Bonaventura (*) farne anche sulle Leggi ogni dimostrazione in contrario. Il Dare e il Ricevere sono correlativi. Niuno mi dà, senon come io voglio ricevere. Tutti i Contratti non solo onerosi, come il comprare e il vendere, ma anche i gratuiti, come il promettere e il donare, richieggono da chi dà e da chi riceve il mutuo consenso: e niuno mi dona, se non quanto e come io voglio accettare. Siccome adunque per dire che chi dà pecunia ai Frati, la doni veramente ad essi, bisogna vedere se egli vuole e consente di spropriarsene: così per dire che la pecunia sia infatti donata ai Frati, bisogna vedere se i Frati consentano di accettarla in proprio dominio e disposizione. Ecco questa massima in due versi, come in un proverbio comunissimo, portati dall'istesso Santo:

Non tibi dat quisquam, nisi quo vult expropriari,

Nec tu quid recipis, nisi velis ei dominari:

Ora consultiamo l'intenzione del Dante, e se egli dà per i Frati danari, tanto è lungi che voglia loro dargli in un modo a loro inconveniente, quanto è vero che egli con ciò vuole favorirli, non danneggiarli nell'anima. *Non enim verisimile est* (così anche Niccolò Terzo) (b) *aliquem elemosyna sua sine expressione modum illum praeferre, per quem & Donans merito, vel illi (quorum necessitatibus intendit per donum huiusmodi provideri) vel effectus doni, vel sua conscientia puritate fraudentur*. Consultiamo poi l'intenzione dei Frati, e se essi in faccia di tutto il Mondo pro-

(a) S. Bon. in Reg. bic. (b) c. Exist. §. ad major.

professano di ubbidire alla propria Regola, la quale in questo quarto Capitolo loro proibisce ricevere danari o pecunia: certamente, quando altro non facciano che consentire all'amore del Dante, e alla deposizione della pecunia in mano del Sostituto, non vogliono mai perciò accettar in proprio dominio quella pecunia.

V. Madiamo che il Dante, per non sapere o per altro, nel deporre la pecunia abbia vera intenzione di spropriarsene a pro dei Frati: che farà? Niente stringe questa volontà erronea, perchè, come abbiamo detto di sopra, niente serve alla traslazione del dominio che il solo Donante voglia donare o trasferire il dominio, se il Donatario, cioè chi riceve il dono, anch'egli non accetta ugualmente tale traslazione: come in fatti non l'accettano nel nostro caso i Frati per vigore della stessa loro professione. Ma di chi sarà adunque quella pecunia, di cui il Dante se n'è spropriato per darla ai Frati, e pure i Frati non ne accettano il dominio? Potremmo perderemo, se dicessimo che nol sappiamo, mentre questo a noi non tocca di decidere. Nè questa può imputarcisi per ignoranza colpevole: colpa è anzi de' Mondani, i quali per la passione dell'interesse non fanno immaginar cosa nel mondo senza la ragione della proprietà, quando pur la ragione della proprietà e del dominio è stata inventata dall'arbitrio degli Uomini, (a) come diremo avendo della Povertà discorso. Ad ogni modo possiamo accertatamente rispondere, quella pecunia restar tuttavia in dominio del Dante. La ragione è chiara. Perocchè intanto l'uno perde il dominio, che in altri trasferisce per via di qualche contratto, in quanto l'altro accetta quel dominio a se trasferito. Ma dunque se questi non l'accetta, non è di fatto il dominio trasferito ad altri, e il contratto non tiene, e perciò resta la cosa senza muoversi nel dominio del Dante.

VI. Avuta poi questa necessaria verissima dimostrazione, ora diremo: che ficcome il dominio della depositata pecunia resta sempre presso il Dante, finchè questa non è di fatto impiegata o

convertita nelle cose da provvedersi in uso dei Frati: così quegli, che tiene quel Deposito pecuniario, finchè lo tiene, egli è in tutta verità Depositario e Sostituto di quel Dante, e non mai de' Frati, i quali, come si è detto, aspettano solo l'utile, ma niente hanno di dominio in quella pecunia.

VII. N' avviene secondariamente, che se il Dante ritiene sempre il dominio della pecunia depositata, abbia sempre l'arbitrio e la potestà di ritirar addietro quella pecunia, benchè una volta destinata al sussidio de' Frati. Chi dona, è vero, che non può ritirare più addietro la cosa donata, perchè egli è già fatto il contratto di donazione: ma appunto nel nostro caso non essendovi intervenuto questo vero contratto di donazione, perchè i Frati (come s'è veduto) non consentono di ricevere pecunia donata, o in qualsivoglia modo loro data, perciò il Dante non perde mai la libertà di ritirarla addietro. Se piace di udirlo da Niccolò Terzo, queste sono le sue parole: (b) *Ita tamen quod penes ipsum Dantem dominio, proprietate, ac possessione ipsius pecuniae (cum libera potestate revocandi sibi pecuniam ipsam) semper usque ad conversionem ipsius in rem deputatam plene libere & integre remanentibus: in ipsa pecunia nihil omnino Fratres juris habeant, nec administrationem, seu dispensationem &c.* Quando poi la pecunia è già spesa e convertita in altre cose v. g. in lana, cera, olio ec. il Dante non la può più ripetere: perchè è passata per via di vero contratto in chi vendette e diede la lana, cera, olio ec. E non può nemmeno ripetere come cosa sua la lana, la cera, l'olio già dato ai Frati, benchè ciò sia comperato colla sua pecunia: perchè egli già alienò la pecunia, e perciò vi perdette ogni Jus in re; di più l'alienò non per se, ma per i Frati, cioè non per acquistare a se stesso, ma ai Frati cose necessarie, e con ciò venne ancora a perdere ogni Jus ad rem. Chi non ha però nè l'uno nè l'altro Jus, non può mai avere azione di ripetere una cosa come sua.

VIII. N' avviene in terzo luogo, che la pecunia depositata in mano d'un Sostituto

(a) *Lecl. XIV. §. 3.* (b) *c. Exiit. §. Ceterum.*

stituito può passare in mano di un altro, e da questi ad altri e altri, ancorchè a mille, purchè si faccia d'intenzione del Dante. E così tanto il primo quanto tutti gli altri faranno Sostituti o Depositarij del primo Dante, il quale perciò sarà sempre il vero Padrone di quella pecunia, talchè la possa richiamare a se, come e quando vuole. Ne dà ragione la Legge, dicendo, che la cosa consegnata passa sempre alle altrui mani come era nel primo Dante; onde se era sua e non fatta d'altri, sarà sempre sua e non d'altri: [a] *Traditio nihil amplius transferre debet vel potest ad eum, qui accipit, quam est apud eum, qui tradit*. Ho detto purchè si faccia questa successiva consegna d'intenzione del Dante, perchè se di loro assoluta autorità i Frati surrogassero questi successivi Sostituti, verrebbero con ciò a maneggiare e a disporre illecitamente quella pecunia: dacchè il depositare o l'istituire Depositarij e Sostituti, egli è un atto di dominio civile, che dimostra proprietà e padronanza. Ben egli è vero, che non è poi sempre necessaria l'espressa licenza del Dante, e ciò a cagione dei molti casi, in cui non può averfi: ma basta la sua licenza presunta, o come dicemmo, la sua intenzione, la quale può facilmente interpretarsi, giacchè poco a lui ragionevolmente ha da premere, che sia uno, o sieno due o cento i Sostituti, che spendino a pro dei Frati quella sua pecunia.

IX. N' avviene ultimamente, che se i Frati non acquistano mai dominio nella pecunia, benchè depositata in mano di terza persona, perciò possono bensì indagarne l'utile, come già a loro destinato; ma intanto non vi hanno, nè possono avervi in quella pecunia alcuna vera pretesione o azione civile, come il ripeterla in giudizio, o il pretendere la di giustizia, se si perde: mentre questi atti (come diffinisce la Legge) sono convenienti solo a chi delle cose ha vera proprietà e dominio: (b) *Rem in bonis nostris intelligimur habere, quoties possidentes exceptionem, aut amittentes ad recuperandam eam actionem habemus*. Se mai la sottigliezza di tutto questo fatto discorso scandalizzasse qualcuno, quasi-

chè tutti questi sieno pretesti speculativi per fare scomparir dai Frati il dominio della pecunia, nel mentre pure che ne godono come gli altri il frutto: s'istruiscano prima nelle Leggi, e fra le Leggi partitamente leggano nel Digesto nuovo di Giustiniano i Titoli: [*De acquirendo Dominio & Possessione*]; e vedranno che non altrimenti tutto il mondo pensa, e con uguale e anzi maggiore sottigliezza spiegano i Giuristi il modo di avere o di non avere dominio e proprietà.

§. III.

Non ha da poter dirsi, che i Frati ricevano pecunia.

X. SI dice poi in secondo luogo dal testo citato della Regola, che ricorrendo i Prelati a pecunia per mezzo degli Amici spirituali, abbiano bensì ogni cura e sollecitudine, ma sempre in tal maniera, o quello sempre in salvo, che non possa dirsi in tal Ricorso, che propriamente essi ricevano danari o pecunia per se, o per interposta persona: *Eo semper salvo, ut, sicut dictum est, denarios vel pecuniam non recipiant*. Questo è il gran modo suggerito, e anzi con precetto comandato dal S. Padre da osservarsi nei Ricorsi a pecunia: e questo insieme è quello, che noi dicemmo contenere sotto di se tutti gli altri modi o imposti dai Pontefici o immaginati dagli Spositori. Qui però ancora noi godiamo il vantaggio della passata Lezione decima, perchè ivi spiegammo sotto varie spezie tutti gli atti, in cui potrebbero i Frati dirsi, che per se, o per interposta persona ricevano pecunia. Se vogliamo opportunamente, e in brieve il tutto richiamare a memoria: allora insomma diransi i Frati per se, o per interposta persona ricevere, avere, o maneggiar pecunia, quando esercitano circa i danari qualche sorta d'arbitrio, e di padronanza. Se si dimanda poi come abbia a comprenderfi, che i Frati nella pecunia facciano così illegittimamente da Padroni: oltre gli esempj ivi dati, diremo ora anche più in brieve, e fondatamente, che meglio non si comprende quanto dagli atti, i quali presso gli Uomini

(a) l. *Traditio*. ff. de acquirend. domin.

(b) *Ibid.* l. 52.

mini sono ordinariamente avuti come fegni, e atti di padronanza. Perocchè il dominio, e il non dominio, la proprietà, e lo spropiamento non sono già qualità naturali, che debbano esaminarsi con dimostrazioni filosofiche. Sono ragioni nate dal beneplacito degli Uomini (come anche di sopra avviammo) e però espresse e praticate secondo un certo modo comune, che si accetta per tale nel consorzio umano. Sicchè n'avviene, che tutta la sostanza di queste cose, cioè del dominio, della padronanza ec., stia nel modo: onde infatti delle stesse cose di questa terra in un modo se ne serve uno, e perciò si dice Padrone; in un modo se ne serve un altro, e perciò si chiama Servo. Posto questo per infallibile, ecco due modi, i quali ben compresi serviranno come di regole generali in tutti i casi, per intendere dove possono i Frati notarsi di fallo, e come debbano essi perciò contenersi per non fallire.

§. IV.

Dee usarsi cautela tanto nelle Parole, quanto nei Fatti.

XI. **I**L primo modo adunque sta nelle Parole, in cui di fatto gli Uomini esprimono ed esercitano la soggezione o la padronanza. Così uno, il quale non possa pretendere dominio, e debba nelle cose di questo mondo essere soggetto all'altrui volontà e disposizione, adopera sempre preghiere, mai niente vuole assolutamente: propone o alla più insinua le maniere d'essere provveduto, ha in bocca sempre espressioni di umiltà e di rassegnazione, nè mai questi termini eccede: onde tal maniera di contenersi nel parlare noi udendo, subito ci assicuriamo di dire, che quegli si conosce e si vede non essere il Padrone, ma soggetto e dipendente. Al contrario uno, il quale abbia proprietà e dominio di una cosa, non vuol sapere di tante cautele: farete così (dice a chi è suo Ministro) darete, piglierete, spenderete, comprenderete. Voglio la tal cosa, non voglio l'altra. Questo mi costa tanto; ho comperato, ho speso ec. E infatti

chi ode uno così parlare, come da evidenti pruove lo ha per un Padrone, che possiede. Ed ecco pertanto se è rilevante ciò, che pur sembra ad alcuni per altro ignoranti una sola cerimonia di perfezione: cioè la maniera di parlare, e così anche di scrivere, che dee con somma cautela osservarsi circa la pecunia, massime con chi la tiene depositata a beneficio de' Frati. E in vero questo stesso prescrisse Niccolò Terzo ai Frati Minori come cosa assai sostanziale: il guardare cioè ben bene come parlano tanto della pecunia, quanto anche dell'altre cose loro provvedute: (a) *Frates sibi cavere debeant, quod hujusmodi verbis statui suo incompetentibus non utantur.* Un nostro Prelato però, il quale usi di quei termini e di quelle frasi improprie, Voglio che si comperi la tal cosa, Ho speso tanto, mi costa tanto ec. (quando la sciempiaggine non lo scusi) perchè esercita dominio, certochè gravemente pecca. Nè vale il dire per iscuarsi: basta che nell'animo e alla presenza di Dio io non abbia proprietà. Non vale, disse: anzi è questa una proposizione, che se stessa distrugge. La padronanza, come si è detto, è cosa civile, che suppone bensì affezione di proprietà nell'animo; ma precisamente poi consiste e si esercita nella maniera esterna di valersi della roba, o di ordinare come abbia a disporsi: onde che vale il dire nell'interno in un modo, e nell'esterno fare tutto il contrario?

XII. Il secondo modo si comprende dai fatti, o sia dalla disposizione, che si fa della roba. Uno, il quale non sia padrone, ma soggetto, non mai farà il Sovraintendente, acciocchè a suo modo si facciano le spese. Se ha luogo, proporrà al vero Padrone (quando egli non sappia farlo) il modo di consegnar i danari; ma prima aspetterà che egli voglia depositarli: ogni Mezzano proposto lascerà sempre dipendente da quel Padrone: insomma per quanto cerchi l'utile proprio, non regolerà mai se non con supliche le spese. Al contrario chi è Padrone, va libero nelle sue disposizioni, nè vuole riguardi. Impiega danari in ciò, che gli viene in opinione: non propone, ma dispone chi sia quello, cui debbano

con-

(a) c. Exiit. §. Loca empta.

consegnarsi danari, e dove, e quando. Se avviene che altri non sieno a lui fedeli, gli sgrida con impero, li cita a dar ragione, e vuole da tutti il dovuto conto. Un'occhiata adunque a questi caratteri espressi di chi è, o non è Padrone; e poi recito ed espongo solamente le cinque condizioni, che i Pontefici Niccolò Terzo e Clemente Quinto hanno assegnate nel Ricordo a pecunia, acciocchè non sia un ricevere danari: sperando, e anzi fondatamente aspettando, che da questo stesso già detto restino esse persuase.

§. V.

Condizioni richieste dai Pontefici.

XIII. **L**A prima condizione si è: che i Frati non presentino alcun Mezzano o Sostituto, cui il Dante abbia da consegnare i danari, se prima non s'accorgano, che il Dante non voglia da se stesso spenderli, e non sappia insieme a chi consegnarli. La ragione sta in una giusta presunzione facile nel giudizio di tutti gli Uomini: mentre chi non aspetta la disposizione del Dante, ma tosto alla sua offerta dei danari offre un Mezzano, in mano di cui li deponga: troppo bene si presume, che voglia egli infatti ricevere quell'offerta pecunia, non per propria mano bensì, ma per quella di un altro a suo nome. Chi non ha da divenir Padrone dell'offerta, già dicemmo non poter essere che mai tanto s'arrischi: e se pur s'arrischia, mostra perciò di voler avervi padronanza. In ogni offerta pertanto di pecunia la prima risposta dei Frati al Dante ha da essere, che la disponga e depositi come a lui piace: e se egli dice di non sapere, o sta esitando, allora si che può suggerirgli uno, che opportunamente la spenderà.

XIV. La seconda condizione è: che restando la pecunia in mano del Dante, o passando massimamente in mano del Sostituto, facciano ben loro, e a tutti gli altri intendere i Frati, di non avere in essa dominio o pretesione, ma di restar quella sempre in disposizione di chi l'ha data. E' stato detto alle volte, che i Frati Minori fanno come i Signori

grandi, i quali non portano mai addosso danari, ma gli spendono sempre per mezzo dei Ministri. Ed è facile tra il Popolo il chiamare quello, che tiene depositata la pecunia, il Depositario, il Procuratore, il Sostituto, o il Sindaco dei Frati: quasi sia una precisione puramente mentale, o un ripiego piuttosto scherzoso, quando dicono i Frati di non avere nella pecunia dominio. Perché questi abbagli? Non per altro se non per le imprudenze, o a dir più vero, per le mancanze di atti convenevoli, che dieno ad intendere non aver di fatto i Frati dominio nella depositata pecunia. E' vero che nel corpo del Jus Canonico stanno alla vista di tutti Dichiarazioni dello spropiamento dei Frati Minori circa massimamente i Danari; ma pur che vale tutto questo, se infatti poi si diportano i Frati in maniere contrarie, o non conformi a quelle Dichiarazioni? I due modi però da noi sovraaddetti sono quelli, che capaciteranno tutto il mondo.

La terza si è: che quando abbia la pecunia da passare in più mani, di ciò se n'abbia il consenso dal Dante: e questo nel discorrere sopra dei Sostituti fu da noi addimosttrato necessarissimo, e insieme spiegato colla sua discrezione.

La quarta: che i Frati nelle parole e nei portamenti mostrino bene di non avere nella pecunia padronanza di sorta alcuna. Sono questi i due modi dati da noi di sopra per regole generali e principali, ma non mai abbastanza raccomandati, acciocchè ben si osservino.

XV. La quinta: che i Frati così proponano al Sostituto i proprj bisogni, in cui abbia a spenderli la pecunia, che sia appuato un proporre, non un disporre: e mancando quegli di fedeltà, l'avvisino in modo che sia una correzione, non un imperioso rimprovero. Il far da Economo, il regolare le spese, il lavorar di conti che tornino, e fatti simili, sono cose, che appena in qualche senso possono essere lecite ai Frati. Essi nella pecunia (come si è detto più volte) vi hanno solamente l'utile, non mai alcuna disposizione: sicchè possono ben aprire gli occhj per fargli aprire al Sostituto, acciocchè non restino essi defraudati nei loro bisogni; e perciò possono suggerirgli

le

le proprie fatte avvertenze, e i propri preveduti vantaggi. Ma il volere che il Sostituto sia poi affolutamente ai loro conti, e alle spese da essi ordinate, questo in tutti i modi è illecito: perchè questo propriamente è un esercitare civilmente economia e regolamento su della pecunia, come fa un Capo di famiglia, che sia vero Padrone, o anzi come un Mercante, il quale sta sempre disputando del lucro e del danno. Si metta ben in idea, che quella pecunia non è nostra, benchè sia il nostro bene: e tosto si perderanno quelle rigorose idee di Economo, e si lascerà fare a chi tenendo depositata la pecunia ha la cura altresì di regolarla egli e di spenderla. Possiamo noi (come ho detto) da quella pecunia aspettarne l'utile, ma non per questo possiamo aspettarlo di giustizia o pretenderlo, perchè questo è proprio degli Ufufuttuarij, quali essere non possono i Frati. Nemmeno quel Sostituto è il Padrone di quella pecunia, talchè la possa disperdere a capriccio: ma almeno n'è un giuridico Amministratore e Depositario, sicchè egli ha delle ragioni proprie per regolare la pecunia, e i Frati non ne hanno alcuna affatto.

XVI. Ma egli è negligente, ed erra? Dunque l'avvisino i Frati (dice Niccolò Terzo) lo premano con buone maniere, acciocchè non si aggravi la coscienza nel disperdere l'altrui pecunia, e niente di più: (a) *Possint personam eandem exhortari ac inducere, quod fideliter in re commissa se habeat, & anima sua saluti in commissa sibi executione provideat*. Ma infatti egli manda a male la pecunia, e niente cerca il vantaggio de' Frati? Dunque se n'avvisi di ciò il Dante, che è il vero Padrone: e se altri volessero depositare presso lui pecunia, si mostri loro l'inconveniente, e si faccia che presso d'altri i danari si depongano. Non giova tutto questo? *Possent Fratres* (dirò, come risponde S. Bonaventura (b) nel caso dei Legati, che non vogliono dagli Eredi soddisfarli) *Ordinariis denunciare injuriam sine perfectionis sua aliquo detrimento, nec tamen judicialiter repetere pecuniam sicut suam, quamvis sit eis debita*. Si spieghi cioè

un tal danno al Vescovo, come a Padre de' Poveri: ma questo si faccia in modo di supplica, non in forma di convenire o di citare al suo Tribunale quel Sostituto; e indi si lasci fare al Vescovo ciò, che egli stimerà bene. L'adoperare un Personaggio di autorità a un tale effetto, o il ricorrere al Principe secolare farebbe cosa meno decante: ma pure se si facesse nel detto modo di supplica, e fuori onninamente di giudizio, non vedo come potesse condannarsi di trasgressione, se da Niccolò Terzo (c) si vogliono i Giudici stessi Secolari attenti a non lasciar defraudare i Legati a favore de' Frati: il che per lo stesso titolo di pietà può ben adunque stendersi alle defraudate donazioni *inter vivos*, purchè i Frati non si facciano Attori. Insomma vi sono mille maniere di portarsi umilmente, e averne l'intento, senza fare strepiti, che mostrino padronanza o risentimento di perdita comedi cosa propria: *Ita tamen* (soggiunse perciò alle citate parole Niccolò Terzo) *quod ab omni ejusdem pecunia administratione seu dispensatione, & contra pradiam personam actione seu persecutione Fratres abstineant omni modo*.

XVII. Su di queste Condizioni il P. Santi (d) dopo il Corduba muove una quistione, cioè se obbligati sieno i Frati sotto peccato ad osservare le precitate Condizioni e Decisioni dei Pontefici: Mi accordo ben tosto con i detti Autori in dire, che è impossibile abbiano voluto quei Pontefici in tali Dichiarazioni far nuovo obbligo sotto peccato, quando egliano cercavano anzi di alleggerire le coscienze nella retta intelligenza della Regola. Mi rammento altresì quanto detto abbiamo nella prima Lezione (e) circa le Spozizioni pontificie. Ma dico bene altresì, che tutte le portate sentenze dei Pontefici sono vere Decisioni, le quali infatti dichiarano il contrario prevaricazione della Regola. Sicchè il contraddirvi farà sempre peccato, e solo l'inventar maniere diverse, le quali senza contraddire a quei Pontefici reggano al giusto valore della Regola, potrà scufare dalla prevaricazione. Ma come ciò, se concediamo non

(a) c. Exiit. §. Caterum. (b) S. Bon. in Reg. hic. (c) c. Exiit. §. ad haec. (d) Sancti, hic in fine. (e) Lect. I. §. 2. n. 4.

avere i Pontefici aggiunti alla Regola obblighi di coscienza? Perchè quando il Pontefice dichiara una verità, non è egli, che obbliga; ma la verità istessa, che convince. Ogni altro Spositoro dovrebbe far così; ma per il fallace suo giudizio la verità si resta nelle sue sentenze tra l'incertezza dell'opinione. Al contrario il Pontefice sovrastendendo o coll'autorità a tutte le leggi, o colla infallibilità a tutti i giudizi, quanto egli dice e pronunzia ella è la verità istessa, che lo dice e lo pronunzia: onde chi è soggetto, è obbligato di starvi non come a una qualche aggiunta, ma come alla verità istessa non mai meglio espressa come dal Pontefice. Sicchè al proposito in poche parole: la Regola obbliga a tali restrizioni o modificazioni nel ricorrere a pecunia, non inquanto i Pontefici alcuna cosa v'abbiano aggiunta; ma perchè la Regola non ha di più o di meno, di quello dice avervi il Pontefice.

§. VI.

Se possa tenersi un determinato Sostituto.

XVIII. **D**Opo le dottrine bisogna soddisfare ai dubbj. Vuole adunque primieramente sapersi, se lecito sia ai Frati l'aver una Persona sola, la quale sia il Sostituto di tutti quelli, che danno o vogliono dare danari: cui però antonomasticamente si dia il nome di Amico spirituale, o di Benefattore, o anche di Padre, o di Madre spirituale. A dir sinceramente il vero, l'aver un tale determinato Sostituto è quello, che più d'ogni altra cosa partorisce quell'inconveniente detto di sopra: cioè che i Secolari credano avere i Frati al modo dei Grandi un proprio Procuratore, il quale riceva a loro nome, e spenda per essi. Onde voglio dire, che se con qualunque altro, certamente con questo ordinario Sostituto bisogna moltopiù mettere in pratica tutte le già date avvertenze, e massime quella di far vedere a tutte le occasioni che egli non è quello, quale si pensa, cioè Procuratore o Sostituto proprio dei Frati. Secondo se i Frati tengono un tale Sosti-

tuto, per fare assolutamente in mano di lui e non di altri capitare tutte le limosine pecuniarie, talchè ad ogni offerta di pecunia subito lo presentino al Dante senza aspettare il suo arbitrio: datela (dicendo) portatela al nostro Benefattore: questo è un prevaricare la Regola, perchè è contro la prima delle dette condizioni Pontificie; onde bisogna correggerlo con la cautela, che ivi detto abbiamo. Infine poi se tengono i Frati questo Sostituto ad oggetto di avere fra il popolo una Persona sicuramente fedele, la quale voglia con amore e con pazienza a tutti i loro bisogni assistere, talchè però presentino questa sempre al Dante, quando egli non assegna altro Sostituto: non dubito di accordarmi con molti altri nostri Scrittori in rispondere, che è lecito e conveniente. Infatti la troppo facile infedeltà, che tutti nel mondo sperimentano, persuade di non andare a tentar la sorte con più persone. Inoltre le limosine minute, che possono darfi partitamente per i Frati, come per Messe ec., farebbero nascere non solo troppo scomodo, ma molti inconvenienti nel dovere andar ad accordare da cento mani una somma di pecunia per i bisogni, che possono quasi cotidianamente avvenire. E poi la facoltà, che hanno i Frati secondo tutta la purità della Regola di nominare i Sostituti al Dante, il quale non voglia saperne, non può ella far loro lecito il nominare siccome questo e quello e molti, così anche sempre un solo? Anzi avverte il P. Marcanzio (a) una cosa assai delicata: cioè che i Prelati maggiori possono ai Prelati subalterni comandare, che nel dover nominare i Sostituti al Dante, il quale non voglia assegnarlo egli, nominino sempre quel solo detto Amico spirituale del Convento: e ciò perchè stando quà e là dispersi depositi di pecunia, non abbiano tentazione i Frati di fare ammassi sconosciuti, o di trafugarla a capriccio. Questo è un tratto di prudenza oltre le dichiarazioni dei Pontefici, il quale andrà bene, ognivoltachè si osservino tantopiù esattamente le antedette cautele, quantochè si vuole così un solo determinato Sostituto per i Frati.

XIX.

(a) *March. hic tit. 5. q. 5.*

XIX. Piace ancora quell' abbandonarsi in mano di un tale Sostituto, sicchè egli vegga i bisogni del Convento e vi provvegga; l'aspettare che egli mandi, l' accettare quando manda: e insomma il dipendere da lui appunto come da Padre. Così pare si tenesse il determinato Amico spirituale dai primi più ferventi Frati dell' Ordine, (a) come da Ugo lo porta il P. Santi. Ma pur tra questo filiale abbandono bisogna sapere, che non è niente illecito il manifestare a quel Sostituto, quando bisogna, le necessità che accadono. Ecco parole precise di Niccolò Terzo, il quale parla appunto del Sostituto: (b) *Licet tamen Fratribus suas necessitates insinuare, ac specificare, vel exponere Persona pradicta, ac eam rogare quod solvat*. Bisogna ancora non addormentarsi in questo abbandono, sicchè si pensi non intervenire Ricorso a pecunia, perchè quel Sostituto Benefattore manda da se stesso anche non pregato provvisioni v. g. di pietanze, di olio ec. Egli è ben vero, che questo è il più bel modo di dipartarsi con i Sostituti, per non incorrere in qualunque nota di padronanza; ma che questo poi tolga il Ricorso a pecunia, è una mera lusinga. La pecunia depositata in sua mano è stata accettata dai Prelati al bisogno dei Frati: dunque qualunque volta e in qualunque maniera si spenda da quel Sostituto per i Frati, questi in realtà si prevalgono di quella pecunia, e perciò in tutta verità vi hanno ricorso. Infatti se quel Sostituto manca, non hanno egli ragione i Frati di aprire gli occhi, per correggerlo e avvertirlo come un cattivo Curatore di quella pecunia destinata al loro sussidio? Ma altrettanto portandosi egli bene, l'han da riconoscere sempre come chi impiega a loro beneficio quella pecunia, a cui essi già sono ricorso nel lasciarla a proprio utile depositare. Ovvero portandosi troppo bene, perchè v. g. più del necessario fa loro provvisioni, e li mantiene contro la povertà del loro stato; non hanno da acchetarsi e lusingarsi col dolce supposto del loro amoroso Padre, ma debbono avvertirlo che sia convenevolmente Curatore di quella pecunia a lui consegnata per mantenere i Frati, non contra, ma secondo il loro

stato. Se fosse il Dante medesimo, il quale spendesse, non vi sarebbe bensì rimorso di Ricorso a pecunia, perchè in tal caso egli non offrirebbe ai Frati se non le cose loro opportune in propria specie, benchè colla pecunia provvedute. Ma pur se provvedesse di troppo, bisognerebbe che i Frati, a mantenere il proprio stato povero, ricusassero l'ecedente bontà. Dunque quantopiù debbono farlo con un Sostituto, il quale non provvede senon con quella pecunia, a cui già sono ricorso i Frati, quando nelle mani di quello hanno lasciato depositarla?

S. VII.

Se lecito sia il Borsaro per viaggio.

XX. **A**LTRO dubbio pure qui si muove: cioè se lecito sia a un Frate, il quale viaggi, il condurre seco persona secolare, che con pecunia lo soccorra in tutte le necessità, che gli possono accadere, e si dice con proprio nome il Borsaro. Non v'è fra gli Scrittori chi non ne abbia detto ogni male di un tal costume. Infatti egli è questo uno scherzare sulla Regola e sul Vangelo: cioè il camminare per il mondo all' apostolica sprovveduto, e tenere a' fianchi chi sicuramente provvegga: l'abbandonarsi alla Provvidenza divina con aver seco tutta la Provvidenza umana. Un Secolare, il quale ciò avverta, non è egli vero che avrà così ogni occasione di perder la venerazione a quell' Ordine, che credeva professasse sincera povertà? Così anche camminano i Principi (direbbe ognuno) con aver seco il proprio Tesoriere o Spenditore; non mai un Povero, il quale professi sul Vangelo povertà altissima. Clemente Quinto poi, (c) il quale volle si guardassero i Frati per vigore della loro professione da tutto ciò, che avesse apparenza contraria al vivere di Povero, come non condannerà tantopiù questo abuso, che ha tutti i principj contrari alla povertà di Frate Minore?

Ad ogni modo potranno darli casi, in cui il Borsaro sia lecito, ma quali? Quando cioè, e dove sarebbe lecito ai Frati il portare e l'usare il danaro, come

(a) Sanct. hic pag. 197. (b) c. Exiit. S. Caterum. (c) c. Exiit. S. Proinde.

me è nel camminare per terre d'Infedeli : allora è lecito , perchè questo è il minor male , anzi il più proprio ripiego , il tenere persona , che spenda al bisogno del Frate . Altri casi pure , i quali sforzano il Frate a dispensarsi dal proprio modo di viaggiare (come quando per urgenze pubbliche o assai rilevanti dee tostamente portarsi col comodo del Cavallo o di Sedia a qualche rimoto luogo , nè può sperare di farlo colla sola carità) questi casi , disse , siccome lecitamente tolgono l'accordamento della vita di Frate Minore , così scusano pure se vi si aggiugne questa inosservanza , la quale come di necessità vi siegue . In tali casi però ha da regularsi sempre il Frate circa la pecunia con quei riguardi , che detto abbiamo : mentre nelle stesse dispense della Regola dee almeno ciò , che si può , salvarsi .

§. VIII.

Modo di fare Attestazioni per il Danaro .

XXI. **P**ER terza risoluzione sarà bene il qui aggiugnere il modo di fare Attestazioni o Ricevute di limosine pecuniarie , che molte volte si vogliono per loro cautela o dai Mandati del Dante , o dagli Eredi per evidenza di avere adempito ai Legati . Tali Ricevute o si fanno da' Secolari , i quali ricevono pecunia a beneficio de' Frati , come v. gr. da un Sostituto , o da un Operajo , il quale abbia lavorato per i Frati : e in tal caso facciano pur essi come vogliono , purchè abbiano sempre l'avvertenza di non chiamarsi Procuratori dei Frati , e di non dire di ricevere quei danari a nome de' Frati ; ma semplicemente di ricevere tanti Danari dati dal tale per questo o quel motivo a beneficio di detti Frati , o dovuti a loro stessi come a Mercanti o ad Operaj per avere dato o lavorato per il Convento ec. Ovvero tali Ricevute hanno da farsi dagli stessi Frati : e in tutti i modi hanno essi da guardarsi dai termini loro impropri , come v. gr. di avere ricevuti danari , di assolvere , di quietare ec. , le quali sono formole di chi riceve in dominio da altri il danaro ; ma

ecco una giusta formola : *Io F. N. faccio fede , che il tale ha pagato al Signor ec. in beneficio del Convento de' Cappuccini di questa Città ec. tanti danari : e ciò in adempimento del tal Legato , ovvero d'ordine del Signor ec. Che Iddio ne renda il rimerito . Così pure quando si manda l' Operajo al Sostituto per ricevere la mercede della sua opera : Io F. N. prego il Signor ec. a dare tanti danari a questo Operajo , che gli sono dovuti per la sua opera ec. E' bene però l' avere a mente o anzi in iscritto tali formole : perchè lo sgarrare certamente non farebbe solo male di parole , ma prevaricazione di Regola , come sopra abbiamo notato .*

§. IX.

Delle necessità per ricorrere .

XXII. **R**ESTA finalmente il discorrere delle Necessità , per cui è lecito ai Frati di ricorrere a pecunia . Prego di tornar a guardare sinceramente le parole del testo , e porgeranno esse un fondamento soddissimo a ben discorrere . Eccole : *Tamen pro necessitatibus Infirmorum , & pro aliis Fratibus induendis per Amicos spirituales Ministri tantum & Custodes sollicitam curam gerant &c.* Prima si proibisce in questo quarto Capitolo ai Frati il ricevere danari o pecunia , e poi a riguardo delle necessità ora loro si concede di avervi ricorso per mezzo degli Amici spirituali . Che vuol dire ? Vuole significarsi essere questo un dolce mezzo trovato dal S. Padre , non tanto per soccorrere i suoi Figli , quanto per tenerli sicuramente lontani dalla proprietà della pecunia . Non occorre (vuol egli dire) che sul pretesto della necessità accettino e maneggino i Frati danari o pecunia . Ha un gran privilegio la necessità : ma ecco come senza rompere la fatta legge di non ricevere in proprietà i Danari può goderli di questo privilegio : ricorrono a pecunia per mezzo degli Amici spirituali , come si è spiegato . Sicchè a questo buon lume , egli è un rimedio di concessione , non un qualche nuovo legame di proibizione il ricorrere a pecunia . Basta vi sia la necessità , e tanto si osserva la Regola ricorrendo a pecunia col debito modo , quan-

ro limosinando : (a) *Non minus itaque (disse verissimo così anche il P. Marcanzio) pure servat Regulam, qui deficientibus aliis mediis recurrit pro necessitate ad Amicos Spirituales, quam qui providet per mendicationem.* Il gran punto è di ben conoscere la necessità sufficiente : mentre quella per altro giusta proposizione ora detta del Marcanzio potrebbe da taluno essere presa per rimedio di perdere il ribrezzo al Ricorso a pecunia . Ma ecco cinque condizioni ricavate dalla Regola, e date a considerare dai Pontefici : su di cui però avremo noi tutta la facilità a discorrere appunto col già ora fatto fondamento.

§. X.

La Necessità dee essere vera ;

XXIII. **L**A prima Condizione : che la Necessità sia vera . La Lezione settima (b) da noi fatta, se vuol rivedersi, suggerirà il modo di esaminar la Necessità vera : e moltopiu lo diranno le Lezioni, che faremo della Povertà altissima dei Frati Minori : perchè assolutamente su di una tale bilancia hanno da pefarsi le nostre necessità . Ora basterà farne lo scandaglio secondo le parole del testo . Per essere necessità vera, bisogna che prema : e però il S. Padre esprime due necessità per ricorrere a pecunia, di cui certamente non possono esservi le più pressanti, cioè il soccorrere ai Malati, e il vestire tutti i Frati : *Pro necessitatibus Infirmorum, & pro aliis Fratribus induendis.* Per essere vera, richiedesi altrettanto che sia non finta e immaginaria, ma ben conosciuta e pesata con prudenza ; onde lo stesso Santo Padre ivi suggerisce molte circostanze, in cui abbia ad esaminarsi, cioè i tempi, i luoghi, i paesi : *Secundum loca, & tempora ; & frigidas regiones, sicut necessitati viderint expedire.* Questo è un esempio (soggiugne qui con Niccolò Terzo Clemente Quinto) non tutto il numero delle Necessità, per cui possa ricorrersi a pecunia . Considerando la vita umana, e moltopiu lo sprovveduto vivere de' Frati Minori, la pietà e la ragione ben persuada-

no esservi molt' altre necessità, cui ha da impiegarsi il detto rimedio del Ricorso : (c) *Pie & rationabiliter considerata necessitate vita, ad alias necessitates Fratrum pro tempore occurrentes (cessantibus elemosynis) seu etiam ingruentes Prædecessor noster duxit extendendum,* sono parole di Clemente Quinto . Gli Spositori poi avvertendo alla decisione dello stesso Clemente, cioè che ai Frati è lecito non solo l'uso arto e stretto nelle cose del vivere umano, ma anche il temperato e discreto ; vogliono perciò essere lecito il Ricorso a pecunia per tutte quelle cose, le quali all' uno o all' altro dei detti due usi possono essere opportune . E dicono bene, ma bisognerà aspettare la spiegazione dell' uso moderato, che noi daremo, per non troppo trascorrere colla indiscreta discrezione . Infine Niccolò Terzo assicura, che per l' istessa Regola siccome è concesso, così può dirsi necessità degna d' essere sollevata tuttociò, che può spettare competentemente al vitto, al vestito, al culto Divino, e agli studi sacri di scienze : [d] *Satis claret ex Regula, ad victum, vestitum, Divinum cultum, & sapientiale studium necessariorum rerum usum Fratribus esse concessum.* Ovvero come avea detto anche con maggiore precisione poco avanti : *Necessariorum rerum tam ad vitam sustentationem, quam ad officiorum sui status executionem moderatus usus, (sed secundum Regulam & veritatem omnimodam) est concessus.*

XXIV. Le quali cose se noi vorremo dir tutte insieme, formeremo questo come principio universale ; cioè che quando manca una cosa conveniente in verità al proprio stato, nè possa in altra maniera averfi, allora sicuramente può ricorrersi a pecunia . Si risentirà forse qualche Spirito troppo delicato di questo principio, quasi sia rilassativo ; e perchè ? Perchè la Regola non concede il ricorso a pecunia se non per certe nominate necessità, le quali sono le supreme, come è il soccorrere agl' Infermi, e procurare vestito per i Frati ; onde se questa concessione si vuol estendere ad ogni necessità inferiore, si darà un arme in mano ai

K Ri-

(a) *March. hic tit. 2. 9. 3. §. Dubium. Porro.* (d) *c. Exiit. §. nec per hoc.*

(b) *Lect. VII. n. 17.* (c) *Clem. Exivi. §.*

Rilasciati per ricorrere in ogni caso alla pecunia. È pure questo ora dato principio è stato da noi provato prima di proferirlo: cioè è stato ricavato dalla Regola, dal senso comune degli Spositori, o anzi dalle sposizioni e dottrine dei Pontefici sopra la Regola. Si consideri bene in tutte le sue parti e in tutte le sue moderazioni; di più si confronti con quello, che diremo dell'uso povero; e mi accerto, che i Rilasciati niente vi avranno da godere. Gli Spositori anche più rigidi non hanno mai saputo trovare sufficiente ragione di mostrare conceduto il Ricorso a pecunia per quelle sole necessità supreme; e dove non è ragione, non occorre voler far parlare la Legge. Si ammetta una volta, che il Ricorso sia concesso solo per le necessità supreme, e certo i Frati saranno ridotti e obbligati all'uso arto e stretto, o vogliam dire estremo: il che noi a suo luogo mostreremo essere una indiscretezza non mai voluta dalla Regola, la quale concede l'uso moderato, o sia competente. Mi bisogna della carta, non posso eseguir le mie incombenze senza il tal Libro, o compire il mio ufficio senza il tale istrumento: e perchè la carta, il libro, lo strumento non è necessità suprema come la medicina all'Infermo, e la veste per coprire la nudità del corpo, avrò io a starne senza, e a trascurare studio e ufficio, quando vi posso rimediare col ricorso a pecunia? Sono queste delicatezze, che allacciano, non regolano le coscienza; e riducono il Frate Minore a non poter vivere, nè a poter operare onestamente. La Regola per il Ricorso a pecunia non porta senon i casi di necessità suprema, è verissimo, ma non per questo proibisce il detto Ricorso per altre necessità inferiori, cioè che sieno secondo l'uso moderato. Ella si esprime al modo delle altre Leggi, le quali pongono per esempio gli atti più precisi ed eminenti, non per escludere gli altri; ma per dare anzi in quella una regola di giusta riduzione. Così la Legge di Dio proibisce nel quinto precetto l'ammazzare, e pure tutti fanno dire, che coll'istesso precetto viene a proibire anche il solo percuotere, o l'offendere

colle parole il Prossimo. Nel sesto precetto proibisce il commettere adulterio, e ad ogni modo si confessa da tutti; che coll'istesso precetto si proibiscono tutti gli atti carnali. Ma e perchè ciò? Perchè nell'un caso col proibire l'ammazzare si vuol togliere il danno del Prossimo, e nell'altro si vuol impedire lo sfogo brutale di concupiscenza: ed essendo nella stessa linea di danno, benchè non nello stesso grado, l'ammazzare quanto il percuotere, e nella stessa linea di brutale concupiscenza l'adulterio ed ogni altra carnalità; perciò tanto l'atto supremo ivi espresso, quanto l'inferiore, che ivi non si esprime, resta proibito. Lo stesso può considerarsi nelle concessioni della Legge. Concede S. Chiesa la dispensa dal digiuno a chi non solo incorrerebbe pericolo della vita, ma altresì a chi ne riporterebbe un qualche grave incomodo; perchè non volendo ella obbligare gli Uomini con danno considerabile, tanto è un tale danno il pericolo della vita, quanto un grave incomodo, benchè non sieno questi danni di un istesso grado. Applichiamo la dottrina al nostro proposito, ed essendo nella stessa linea, benchè non nell'istesso grado di vera necessità, tanto il soccorrere agli Infermi e il vestire i Frati, quanto il provvedere ciò, che è conforme l'uso moderato e comperente; perciò dovrà riconoscersi per vero il nostro, o a dir meglio, il comune già dato principio, che quando manca una cosa conveniente in verità al proprio stato, nè possa in altra maniera averfi, allora sicuramente può ricorrersi a pecunia,

Data però così ragione oltre le citate autorità del nostro asserito per capacitar le menti troppo delicate, se qui si faranno da altri quelle istanze solite a farsi le prime: è egli adunque lecito il ricorrere a pecunia per la pietanza, per il tabacco, e per questo e quello? Non altro rispondo: tutte queste cose sono elleno conforme l'uso moderato proprio di chi osserva la Povertà della Regola serafica? Ovvero se vogliassero determinata risposta, aspetterò di darla, quando quell'uso moderato a suo luogo avrò esposto. (a) Diremo solo

Intanto, che i Prelati, i quali presiedono non meno ai Frati che a regolare tali Ricorsi, hanno essi in potere il giudicare tali necessità, benché secondo tutta la prudenza e coscienza, come accenna il testo: *Sicut necessitati viderint expedire*, e come spiegava sopra il citato Niccolò Terzo, *Sed secundum Regulam & veritatem omnimodam*: onde al loro giudizio debbono stare i Sudditi. La Prudenza ha da guardare in primo luogo col lume della coscienza lo stato proprio di Frate Minore: poi ha da ammettere i riflessi della qualità delle persone, del luogo, del tempo, e di tutte le altre circostanze. Diremo inoltre, che questo rimedio del Ricorso a pecunia sta male in mano di certi Frati, il cui talento pare sia l'aver delle faccende, e lo spedire negozj. Questi sedotti dal proprio spirito siccome gustano di fare e disfare, così non sono essi sorpresi dalle necessità, ma le vanno egli a cercare, e per il gusto che hanno di avere adoperare, facilmente se le inventano, sapendo a proposito ingrandirle ed esagerarle; onde al loro dire hanno sempre giusto motivo di continui ricorsi a pecunia. L'essere così negoziosq è stato sempre un precipizio dell'Ordine, come fin dal principio lo compiangeva S. Bonaventura: (a) *Occurrit negotiorum multiplicitas, qua pecunia nostri Ordinis paupertati super omnia inimica avide petitur, incaute recipitur, & incautus contrahitur*.

Non posso dissimulare infine un'altra decisione, che contro le nostre ora date spiegazioni e dottrine è stata fatta da chi ha voluto difendere, che l'accettare pecunie indifferenti non sia un vero Ricorso a pecunia: cioè che il rimedio del Ricorso a pecunia ha da riservarsi per le sole necessità straordinarie e ben gravi, mentre per conto del vitto e del sostentamento ordinario e comune possono e debbono adoperarsi le limosine pecuniarie indifferenti; e così egli farà vero, che d'ordinario non si ricorre dai Frati a pecunia, ma solo per qualche straordinario caso. E' spiritosa l'invenzione, ma lavorata nell'officina di alcuni moderni Spositori; mercecchè di ciò non v'ha nemmeno il sentore nella Re-

gola, o nelle sposizioni dei Pontefici e dei Dottori primarij. Tutto il fatto si è, che non vorrebbero questi Moderni fosse Ricorso a pecunia l'accettare pecunie indifferenti; e per questo cercano tali ripieghi, i quali impiacevoliscano la crudeltà di quella loro sì mal fondata opinione. Ma noi mostrammo già evidentemente nella passata Lezione come quello sia un vero verissimo Ricorso: sicchè tutta la loro fabbrica è senza fondamento. Ha da guardarsi, che le necessità sieno vere, del resto poi che sieno ordinarie o straordinarie, questo niente dà o toglie di peso al potere ricorrere a pecunia. L'abbiamo detto più volte, che questo Ricorso è un rimedio di riserva bensì, ma pur concesso dalla Regola per tutti i veri bisogni: Non occorre adunque l'inventare pretesti, per mostrare di non adoperarlo. Se il vero bisogno è ordinario, qual gran timoroso che anche d'ordinario s'adopperi il rimedio? Si faccia timoroso nell'inventare i bisogni, che non sono vere necessità: ma fatti sicuri del vero bisogno, diciam pure di ricorrere a pecunia, e niuno ce ne potrà fare vergogna. Si ricorre, perchè non vi è altra maniera di avere soccorso: e vuol dire però una Povertà tantopiù destituta, quanto anche mancante di limosine. Ecco dopo i Pontefici S. Bonaventura, il quale anche nei tempi più rigidi dell'Ordine persuase lecito e onesto per noi il Ricorso a pecunia in tutte quelle cose necessarie, le quali (b) *nec per humilem mendicitatem, nec per oblationem liberalem, nec per fidele laborium commode, hoc est absque magna districtione & melioris boni impedimento, haberi possunt*. Discorreva egli però non delle sole necessità straordinarie, nè delle sole necessità supreme, come è la medicina per l'Infermo, o il vestito per l'onestà del corpo, ma di tutte le necessità occorrenti, ordinarie, le quali toccano l'uso moderato e competente del Frate Minore.

S. XI.

La Necessità dee essere presente, o imminente.

XXV. LA seconda Condizione: Che la Necessità sia presente o imminente, e non solamente futura. Vuol dirsi, o che si pruovi di presente, o che sia vicina a provarsi, ma non già che dopo molto tratto di tempo sia per avvenire. Vedremo, che nello stesso limosinare bisogna osservare questa prammatica, di non fare provvisioni senon per il presente o per l'imminente bisogno, per non arrivare a far cumuli di roba. Quantopiù adunque ciò ha da dirsi e da osservarsi nel Ricorso a pecunia, il quale è un rimedio mostrato già come di riserva, e che perciò seco porta molto più di gelosia. Se si stasse su del cardine, su di cui il S. Padre appoggiò, e volle per sempre appoggiata la sua Religione, cioè la Provvidenza di Dio, il tutto senz'altro s'intenderebbe. Egli è il pretesto della Carità dovuta ai Frati alla propria cura commessi, la quale fa prendere abbaglio, o nei prest abbagli fa ragione ad alcuni Prelati: ma appunto si abbaglia, perchè si guarda alla Carità senza le regole della Divina Provvidenza. La cura e sollecitudine per soccorrere ai bisogni, che accadono, o che d'ora in ora stan per accadere, questa dice la vera Carità: mentre così non si contraddice ma si approfitta della Divina Provvidenza, la quale appunto vuol essere guardata d'appresso nei bisogni. E in tal caso perciò è lecito, o anzi è in un preciso dovere ai Prelati il Ricorso a pecunia. Ma l'aver cura e sollecitudine per quello, che potrà mai accadere, o che poi accadrà dopo molto tempo (v. g. ricorrere a pecunia, perchè può essere che venga carestia, il preparare pecunia per i bisogni, che si avranno un altro anno, o anche dopo molti mesi) questo è, che falsifica la Carità. Perocchè egli è quivi, dove si diffida della Provvidenza di Dio, quasicchè allora non abbia da assistere: e ne subentra la Provvidenza umana, la quale non vuole fidarsi, ma star sempre sul sicuro il più che mai può. E in tal caso però è dannatissimo il ricorrere a pecunia, anzi lo stesso limosinare. Insegna ad ogni modo con tutta discrezione (a) Niccolò Ter-

zo, poter esservi necessità, a cui non possa soccorrere si senon con pecunia preparata avanti per molto tempo, come verbi gr. Fabbriche necessarie, provvisioni di panno per vestire ec.: e per queste dice potere avanti prepararsi i danari. Ma a dir vero, anche qui la necessità è presente, o imminente: e solo è la pecunia, la quale si suppone che non possa tutta in una volta averfi; ovvero la roba, che non possa tutta ottenersi. Non è mai che voglia darsi anfa alla Provvidenza puramente umana.

XXVI. Se arrivasi mai a commettere l'antidetto inconveniente di ricevere pecunia per il futuro, bisogna incolparne massimamente il ricevere limosine pecuniarie indifferenti. Sono lecite, e si suppongono dai Pontefici queste limosine date indifferentemente per i bisogni che possano ai Frati accadere; ma sempre sul supposto, che i detti bisogni di presente o da vicino premano. Che vale però? Fatta che è la legge, subito la tentazione insegna la malizia. Perocchè n'entra qui come un pretesto di mezzo, che il tutto disordina. Non si accettano (dicendosi) limosine di pecunia per quello, che possa essere, ma per quello, che pur troppo è. Quanti sono i bisogni continuamente, quante le contingenze? La vita di Frate Minore non ha niente di sicuro, ed è esposta a tutte le mancanze. Dunque se accettansi limosine pecuniarie, non guardarsi molto lontano, nè si guarda il possibile, ma quello, che sempre accade. Ed ecco però che con questo principio non si ha più riguardo alla data distinzione di necessità vicine o lontane; ma quante pecuniarie limosine vengono, tante se ne accettano, e non si dubita di far cumuli, e di conservarli per molto tempo. Ma in verità così può discorrere, chi solo vuol chiudere gli occhi per non vedere. Del resto anche nella vita sprovveduta di Frate Minore, ogni Prelato, se vuole, può ben facilmente vedere quali e quanti sieno i bisogni, che premono da vicino, e quanto ci voglia di pecunia per provvedervi. Altrimenti bisognerà adunque togliere dal cardine della Provvidenza di Dio la vita Minorica, perchè è vita povera: quan-

(a) c. *Exiit.* §. *Et quia.*

quando anzi perchè è vita povera, fu dal S. Padre voluta, piucchè altra vita, pendente in tutto da quella Provvidenza. In fatti poi i Pontefici non seppero conoscere questo partito di mezzo, che or si dice, perchè conobbero essi lo stato, di Frate Minore esposto bensì a tutte le mancanze, ma altrettanto assistito da Dio: onde supposta questa Divina assistenza (la quale non per un possibile miracolo, ma con una continua pratica si pruova) decretarono, che preso l'ajuto per ciò, che da vicino preme, lasciasse fare a Dio il resto, e perciò non accettassero di più limosine pecuniarie. Gli Spositori poscia, i quali sperimenterono in se stessi questa vita di Frati Minori, non seppero dire altrimenti, perchè videro bene il contrario essere la vera distruzione della vita Minorica. Determinarono perciò, che non meno il Prelato, il quale manchi di soccorrere, quando è necessario, ai bisogni dei Frati; quanto quegli, il quale si faccia gloria di buon Economo nei cumuli abbondanti di pecuniarie limosine, merita d'essere riconvenuto, punito, e degradato dalle prelature. Insomma di queste limosine pecuniarie indifferenti, e per lungo tempo trattenute non v'è chi non ne dica ogni male. Ma fra tutti il P. Marcanzio colse in un punto non da altri avvertito: (a) mostrando cioè questo essere contro la Regola come un peccato capitale, il quale seco ne trae molt'altri, e anzi tutto il deturpamento della Povertà. Perocchè fatti questi cumuli, bisogna poi (dice' egli) affaticarsi a pensare dove e come abbia quell'accumulata pecunia da impiegarsi: onde allora è che si comincia a pensare di fare fabbriche, le quali senza quei cumuli mai sarebbero venute in mente di rifare il vecchio, di ampliare l'angusto, di adornare il rozzo: *Ut nomina sua vocent in terris suis*, come egli tutto praticamente conchiude.

§. XI.

E' necessità, quando non si possa altrimenti.

XXVII. **L**A terza Condizione: che quando vuol ricorrersi a pe-

culunia, non siavi altra pecunia già depositata indifferentemente, con cui alla presente necessità possa soccorrerfi. Ecco che questa regola pure viene ad abbattere quei cumuli poc' anzi detti e detestati. Un Prelato consigliato solo dall'avidità, benchè col manto del proprio dovere o d'altro pretesto, occorrendo qualche necessità, non accetta altra ragione: La cera, l'olio ec. sono necessità, che meritano ricorso a pecunia; questa necessità ora vi è; dunque si vada pure a cercare chi con danari le dette cose comperi e provvegga. Ma no: dicono con Niccolò Terzo tutti gli Spositori. (b) Avete voi già procurata o accettate limosine pecuniarie, per soccorrere indifferentemente alle necessità, che occorrono. Ecco questa della cera, dell'olio ec. vi occorre presentemente. Dunque impiegate per tale necessità quella pecunia, che già a vostro qualunque pro-è depositata. Questo è ben un giusto discorrere, e insieme un retamente governarsi, per non dare in quell'inconveniente poc' anzi riprovato. Perocchè se si andrà sempre facendo così, di accettare cioè limosine pecuniarie per quelle necessità che accadono; e poi ad ogni necessità, che accade, si vorrà servirsi di nuovo Ricorso, potrà accumularsi la pecunia quasi in infinito: e se a tanto cumulo non si arriverà, non sarà perchè un tal modo di procedere non vi ci porti, ma perchè non sempre al desiderio corrisponderà l'effetto di poter avere nuovo sussidio di pecunia.

XXVIII. La quarta Condizione: che si ricorra a pecunia, quando non possa soccorrerfi alla necessità col limosinare: *Cessantibus elemosynis*, come dicea di sopra Clemente Quinto. Questa è una delle principali condizioni da osservarsi, per concepire il dovuto geloso riguardo nel ricorrere a pecunia, e per intenderlo come l'ultimo dei rimedj, che abbiano da adoperarsi nella Religione dei Minori. Il Danaro ha questa virtù, che fa subito trovare ogni cosa in pronto: (c) *Pecunia obediunt omnia*: Onde il Frate scongiurato, il quale non pensa più in su del suo genio, vedendo che colla pecunia potrà avere tosto quanto desidera, non sta a consultare altro: Vi è il bisogno, ed è cosa conveniente allo stato; dunque si faccia spendere: e

(a) *Marc. bic tit. 4. g. 8. v. abusus.* (b) *c. Exiit. §. Caterum.* (c) *Eccl. 10. 19.*

infatti subito comparisce il desiderato. Ma non è questo un vivere ai dettami del S. Padre, il quale prima fondò la sua Religione in una strettissima mendicizia: e poi come per aggiugnervi un rimedio, concedette il ricorrere a pecunia. Ciò, che avviene per necessità di condizione in uno nato povero, volle si osservasse da' suoi Frati, i quali per elezione e per amor di Dio professano di essere non meno poveri. L'andare limosinando egli è però il primo capitale d'ogni Mendico, ovvero il guadagnarsi il vitto colla fatica: e questa però altrettanto ha da essere la menfa del Signore (come la chiama il S. Padre) (a) a cui ordinariamente ricorrono i Frati per le loro necessità. Che se a questa menfa della mendicizia non si dà luogo, allora poi abbiano ricorso per gli Amici spirituali al sussidio della pecunia. Dirò, che anche il proprio interesse dovrebbe ciò ai Frati persuadere. Perocché facilitandosi questo Ricorso a pecunia, si arriva poscia a quel termine da molti compianto, di vedere cioè i Secolari duri e restii in non volere più fare limosina. E perchè? Perchè hanno odorato molte volte i danari fatti loro sborsare dai Frati: onde se hanno potuto così fare molte volte, lo facciano anche per l'avvenire (dicono essi) e non vogliono donare, dove possono essere pagati.

XXIX. Una regola poi per non trascorrere sì di leggieri in tali ricorsi, è la non impegnarsi in una cosa sola; ma il contentarsi dell'ordinario, se può supplirsi con cose simili. Mi spiego. Un Frate si avvezza a prendere tabacco, e coll'uso si fa necessità quello, che prima era un arbitrio. In tal caso certochè il dismetterlo è pericoloso, e però ha necessità di provvederlo. Ma per tal bisogno non occorre che egli s'invaghisca, o si ostini in volere sempre tabacco della tale città, o della tale fabbrica: perchè egli è quasi certo, che per lo più, o sempre dovrà cavarlo colla forza dei denari. Ha da accomodarsi alle occasioni, e prendere di quello, che gli può capitare: e così facilissimamente schiverà il ricorso. Ma quello gli piace, è gli fa buono? Dimando: è egli un Povero penitente, che parla, o

un Ricco del Secolo? Quanto per un tal Ricco ognuno passerebbe l'istanza, altrettanto fermerebbe le parole in bocca a chi si dice Povero, e pretende di stare ai dettami del genio e del gusto. Una tale regola si estenda ad altri casi simili, e servirà a maraviglia per ben contenersi. Altra regola di discrezione hanno suggerita concordemente gli Spositori: cioè che ha bensì da cercarsi prima di provvedersi col limosinare, ma in maniera che possa farsi decentemente. Perocchè se per limosinare avesse troppo a dissiparsi o a perdersi il costume di Religioso, si ricorra pure piuttosto a pecunia che dare in questo precipizio. Vale qui anche e sempre quel bel principio del S. Padre: (b) cioè che ogni cosa debba farsi in modo, che non si estingua lo spirito della santa orazione e devozione, al quale spirito tutte l'altre cose temporali debbono servire. Diciamo in breve, acciocchè non fosse mai inteso malamente: egli è il troppo, che vuole condannarsi, non il molto limosinare,

§. XIII.

Dee essere necessità propria.

XXX. **L'**Ultima Condizione: che si ricorra a pecunia per le necessità proprie dei Frati, non per le altrui. Di questo ci è avvenuto il discorrere, dove abbiamo di sopra trattato dell'obbligo dei Prelati di ricorrere a pecunia precisamente per i Frati alla loro cura commessi. Ora aggiungeremo di più, che proprie necessità dei Frati si chiamano quelle non solamente, le quali si trovano nelle persone dei Frati: ma quelle ancora, che per loro cagione sono in altri: dicendosi tanto proprio quello, che io ho in me medesimo, quanto quello, che per giusta ragione a me s'imputa. Spiego. Un Artesice lavora in Convento cose necessarie per i Frati, e per il lavorare si ammala: il vitto e la medicina dell'Artesice è necessità, la quale è fuori della persona dei Frati; ma pure perchè l'opera dell'Artesice è in utile dei Frati, questi hanno da avere come propria la necessità di quell'Artesice. E perciò se non possono

limo-

(a) In Test. S. P. (b) c. 5. Reg.

limosinando, debbono col ricorso a pecunia trovar a quell' Artefice e vitto e medicina. Vorrei dire che per una simile ragione possono i Frati ricorrere a pecunia per accogliere a convenevole ospizio i Benefattori; ma temo di non essere inteso di troppo. La detta ragione ella è la gratitudine, la quale pressotutti ha forza di formare una spezie di obbligo. E infatti se per un Artefice, il quale attualmente fa qualche opera per il Convento, si riconosce lecito il Ricorso per rimeritarlo; per rimeritare poi una volta o l'altra un Benefattore, il quale tutto l'anno beneficia i Frati; perchè similmente il Ricorso non ha da essere lecito? Il troppo, che si teme, egli è: che posto in capo un tal principio, potrebbero i Frati non solo farsi lecito l'accettare, ma l'invitare questo e quel Benefattore per ben trattarlo, quasi che se n'abbia già il privilegio. Diciamo adunque così, per non trascorrere: che il trattare modestamente qualche volta un Benefattore, ancorchè si faccia con Ricorso, non pare illecito: perocchè così viene a soddisfarsi alla gratitudine conforme al proprio stato; nè può dirsi che si trascorra di troppo, quando il così trattarlo è solo una qualche volta, cioè come un accidente piuttosto patito che voluto. Lo spirito di discrezione come regola tutte le virtù; così può temperare in un Prelato prudente il riguardo, che per tanti capi ha d'avere nel ricorrere a pecunia.

§. XIV.

Come la Pecunia per un Convento possa ad altro applicarsi.

XXXI. **I**n fine merita quest'ultima condizione lo scioglimento di un dubbio assai norabile: cioè se possa il Superiore della Provincia destinare all'ajuto di altro Convento parte delle limosine pecuniarie trovate troppo abbondanti in un Convento. Su di ciò il nostro Padre Simone Uberlingano (4) procede assai più moderatamente del Padre Marcanzio. Ha dunque da premetterci questa necessaria distinzione. O quella depositata pecunia è determinata dal Dante espressamente per i bisogni di quel Convento, oppure è limosina pecu-

niaria indifferente? Se è determinata nel detto modo, nè il Provinciale, nè il Generale, nè il Corpo tutto della Religione può disporla altrimenti: perchè questo farebbe un disporre con vero dominio quella pecunia, giacchè sovra o anzi contra la determinazione del Padrone si vuol disporre: il quale atto di dominio a chiesia della Religione non può competere. Se è superflua quella pecunia, l'unico rimedio è, che si renda al Dante. Ma in caso che quella pecunia sia lasciata indifferente, io dico uniformemente al detto altrove, che il Guardiano di quel Convento merita castigo, per aver accettato superflualmente limosina pecuniaria. Pare che dai detti Autori voglia un tale Guardiano scusarsi: e ciò perchè sempre vi sono necessità se non in quel Convento, almeno in altri, o nel comune della Provincia per vestire i Frati, per fabbricare ec. Ma se prenderemo a mano una tal regola, non vi sarà più alcun riguardo nell'accettare limosine pecuniarie, camminerà benissimo l'eccesso dei cumuli, e i Pontefici ci avranno rovesciata la Regola nell'assegnar tante cautele per la pecunia indifferente. Ovvero a secondare anche quella debole opinione? o quel Guardiano ha accettato quelle limosine pecuniarie di sovrappiù in ordine alle necessità d'altri Conventi o della Provincia; e così non siamo più nel caso, mentre quelle non sono di sovrappiù, ma già destinate. O le ha accettate senza sapere o avvertire a quest'altre necessità, guardandole pure come possibili: ed ecco schietta la reità d'essere ricorso non per le necessità presenti, ma future, o anzi possibili. In tal caso adunque e può e dee il Superiore della Provincia destinare quel sovrappiù di limosine pecuniarie indifferenti ai bisogni d'altri Conventi, o del comune della Provincia: giacchè per quel Convento illecitamente sono non meno accettate che trattenute.

Ma pare anzi che nol possa: perchè chi ha data quella pecunia, l'ha data per i Frati di quel Convento, e non ha voluto darla ad altri. Non è questa però ragione convincente. Egli è un raziocinio puramente negativo, il quale, come decidono i Filosofi, non conchiude

K 4 nè

(2) An not. Epitom. in c. 4. Reg. S. 4. & 5. March. bic tit. 5. q. 6. c. 2.

nè pro nè contra. Conchiude cioè nel nostro caso, che il Dante non si è inteso (o a meglio dire) non ha espresso di darla ad altri Conventi; ma altrettanto che il Dante non ha espresso di non volere che ad altri Conventi si applichi. Di più l'indifferenza, in cui il Dante ha lasciata quella limosina pecuniaria, a buon discorso vuol dire, che lascia la determinazione di detta pecunia a chi tra i Frati può farla: onde potendo farla non solo il Guardiano, ma moltopiù il Provinciale, ha acconsentito perciò il Dante non meno al Guardiano che al Provinciale il determinarla. L'averla accettata i Frati di quel Convento, e non di altro, ha voluto dire che i Frati perciò del detto Convento sono gl'impegnati di soddisfare all'intenzione del Dante colle Orazioni: ma in caso di quest'altra determinazione subentrano i Frati di quell'altro Convento o della Provincia nella stessa obbligazione, che potranno ugualmente soddisfare. Insomma dove si lascia ai Frati il determinare, appunto sovra ogni altro ha da attendersi la determinazione di chi sovra tutti gli altri presiede.

S. XV.

Regolamento per le Messe.

XXXII. **U**N Appendice qui si vuole intorno le Messe, che si celebrano, perchè siccome le limosine, che per esse si danno, sono le più facili e ordinarie ad averli, così richiegono dopo tutte le date avvertenze una qualche propria particolare considerazione. Nel fine della Lezione seguente noi mostreremo come egli con sia contro la Regola l'accettare lo stipendio, che si dà per le Messe celebrate, ancorchè sieno limosine pecuniarie. Questo adunque per ora supposto, sciorremo qui alcuni dubbj, i quali varranno a suggerire tutto il regolamento, che dee tenersi circa queste limosine pecuniarie date per le Messe. Noi le supponghiamo date conforme l'ordinario costume come limosine indifferenti e non determinate dai Danti ad un particolare bisogno: peccchè dandosi quelle in ragione di sti-

pendio, sogliono i Secolari, i quali fanno le Messe celebrare, fare a se stessi un dovere di lasciare in libertà lo stipendio a chi con la propria opera se l'è meritato.

Primieramente adunque vuole sapersi, se il servirsi di quelle pecuniarie limosine sia un vero Ricorso a pecunia: e quelli, i quali vedemmo nell' antecedente Lezione impegnati a fare scomparir i Ricorsi, tantopiù qui si accendono a sostenere, che questo non è mai un ricorrere a pecunia, mentre egli è anzi un servirsi di sole limosine, e di limosine avute come mercedi del proprio impiego. Noi dureremo poca fatica in dire che questi s'ingannano, e la dissertazione ivi fatta per mostrare ad evidenza come un vero Ricorso a pecunia il servirsi della pecunia indifferente, giustificherà appieno il nostro asserito. Anzi avvertimmo ivi appunto fra l'altre cose, che tale pecunia indifferente, benchè abbia il titolo di mercede o di stipendio, siccome non perciò perde l'essere di Pecunia e di Pecunia indeterminata, così convince schiettamente i Frati, quando di essa si servano, che in verità hanno ricorso a pecunia. Sicchè questo essendo appunto il caso delle limosine pecuniarie per le Messe celebrate, ecco come egli è già stato sciolto e dichiarato.

XXXIII. Secondo è stato nuovamente mosso un dubbio, se lecito sia ad un Prelato il dimandare Messe da celebrare; per indi avere limosina pecuniaria da provvedere ai bisogni del Convento (e quello che è più nuovo e singolare) sono stati trovati sotterfugi per dire, che nemmen questo sia un Ricorso a pecunia. Lo sforzo, che si osserva in tali Autori, mostra ben subito, che questi sono scherzi di opinione, non sentenze di verità. Dalla nostra data decisione, che sia un vero Ricorso a pecunia il servirsi delle limosine pecuniarie per le Messe ancorchè occorrenti, ben tosto si deduce, che tantopiù lo farà, quando vanno a dimandarsi Messe da celebrarsi, che vuol dire in buon senso, quando vanno a cercarsi limosine pecuniarie per via di Messe. Tormentiamo la intenzione di questi Danti quanto vogliamo, per farli dire a nostro modo:

la verità si è, che essi non darebbero per noi quella pecunia, se non fossero da noi pregati o istigati, onde se la danno, egli è per contentare noi, e per soccorrci in quel modo che noi dimandiamo. Che pertanto ecco vi è necessariamente il Ricorso, non solo perchè i Frati in tal caso ricorrono immediatamente al sussidio della pecunia come pecunia, che, conforme noi detto abbiamo, è il modo preciso da intendere il Ricorso: ma ancora perchè essi predeterminano colle preghiere quei Danti a sborsare per i detti Frati pecunia, il che era il solo modo, con cui quegli Autori volevano che il Ricorso si specificasse e si spiegasse.

XXXIV. Terzo può occorrere che in un Convento v'abbia delle Messe in troppa abbondanza da celebrarsi, e vuole sapersi, se possa il Prelato cederne parte ad altri Conventi, i quali ne scarseggino. Si guardino i Decreti dei Pontefici su di tal materia, si guardino le condizioni da noi esposte per quando hanno da farsi girare in più mani le limosine pecuniarie, e sopra tutto si guardino essi Prelati di non fare queste destinazioni di Messe con pieno dominio ed arbitrio: e poi si risponderà che purchè gli Offerenti di quelle limosine non abbiano fissate le Messe determinatamente ad un Altare o ad una Chiesa, lecitamente può farsi questa caritatevole traslazione. Sono date quelle pecuniarie limosine, affinchè si celebrino dai Frati le Messe; dunque purchè sieno Frati, che le celebrino, si incontra giustamente l'intenzione degli Offerenti. E' stata depositata, è vero, la pecunia in mano di un Sostituto, il quale tiene le limosine per questo solo determinato Convento; ma è ancor vero che è stata depositata sul supposto che i Frati di questo tale Convento sieno quelli, i quali celebrino le Messe. Dunque se questo supposto può mutarsi, voglio dire, se possono lecitamente e non contro l'intenzione del Dante Frati d'altri Conventi celebrare quelle stesse Messe: potrà ancora lecitamente e giustamente intendersi, che sieno quelle limosine pecuniarie state depositate per Frati d'altri Conventi, purchè celebri-

no le Messe. Per non mostrare dominio in questa traslazione di pecunia, il Prelato dee intendersela col Sostituto, acciocchè sia egli e non il Prelato, che dia, mandi, o commetta danari.

XXXV. In ultimo luogo è bene il dire, se i Frati possano dare o ricevere cosa alcuna per Messe. E intendo che questa sorta di cambio stia fra essi Frati, perchè quando lo stipendio o la remunerazione ha da aspettarsi da altri fuori dell'Ordine, abbiamo già promesso di dirlo per compimento della seguente Lezione. Qui è molto necessario il procedere con distinzione. O le Messe, che si celebrano per un altro Frate, sono richieste solamente per divozione, v. g. per l'Anima propria, per le Anime dei Defunti ec.: e in tal caso se le Messe possono celebrarsi per Secolari, acciocchè dieno lo stipendio ancorchè di pecunia, perchè non potranno altresì dirsi per un altro Religioso, aspettando da lui il riconoscimento di qualche opportuna cosa? (a) Solo dovrà avvertirsi tutto quello, che noi poscia insegneremo circa il dare e il ricevere tra Religiosi; e sopra tutto dovrà guardarsi che non si valuti a rigore di prezzo la cosa da riceverfi collo stipendio di danari, che per le Messe potrebbe riceverfi: v. g. per una Messa celebrata si darebbe un Giulio, dunque voglio dal Religioso Fratello roba, che costi un Giulio, e non di meno. Questo sarebbe contratto illecito, che profanerebbe la celebrazione della Messa, e farebbe il Celebrante reo di peccato mortale contro la Povertà. Ovvero poi si richiegono Messe per averne da altri stipendio di pecunia. Spiego. Per aver Tabacco, Divozioni, o cose simili convenienti, un Frate promette Messe ad un Guardiano, il quale le richiede per far comperare quel Tabacco, quelle Divozioni ec., oppure per avere limosine pecuniarie in beneficio del proprio Convento. Se le Messe si dicono, acciocchè quel Guardiano ne ricavi stipendio di pecunia, e con questo provveda quanto si è richiesto, questo è un Ricorso vero a pecunia per mezzo del Guardiano: onde richiede le già insegnate cau-

(a) *Lex. XVI, num. 7. &c.*

tele e condizioni tanto per l'uno quanto per l'altro. Se poi il Guardiano ha quelle robe, e solo vuole quelle Messe per soccorrere il Convento, questo è il primo caso già esposto per lecito: e solo resta al Guardiano da considerare, se veramente abbia bisogno di Messe, per non arrivar a far cumuli non necessari. Potrebbero Frati privati accattarsi da questo e da quello Messe da ce-

lebrare, per ricavare limosine pecuniarie. Ma questo sarebbe un disordine di Ricorso mostrato già per illecito, quando non vi sia ben un preciso bisogno, e un maturo giudizio dei Prelati maggiori per darne licenza. E ciò basti di questo quarto Capitolo, per la cui piena intelligenza molto gioverà ciò, che tratteremo nel Sesto.

L E Z I O N E XIII.

Del Lavorare.

Fratres illi, quibus gratiam dedit Dominus laborandi, laborent fideliter & devote.
Cap. 5.

§ I.

Non vi è Precetto di Lavorare.

IO so bene i molti e gravi contrasti, che fin dal principio dell'Ordine ha bisognato soffrire, per mostrare non essere i Frati nella loro professione destinati assolutamente a una vita da sostentarsi col lavoro, e non colle limosine. Si affaticò per tutti contro una tale pretensione il Serafico Dottore S. Bonaventura (a), e ne riportò vittoria. So inoltre, che per quanti rimorsi abbiano mostrato i Frati di avere circa questo quinto Capitolo del Lavorare & pure la S. Sede (b) (la quale amorevolmente si è presa più volte la cura di esporre tutta la Regola, e fino di numerarne i precetti) non ha mai detto, che i Frati sieno obbligati con precetto a manualmente lavorare. Confesso infine, che egli è un solenne Calunniatore colui (c), il quale ultimamente ha voluto a noi Cappuccini rinfiacciare il testo della Regola colla pretensione, che avendovi ivi il verbo nel modo imperativo *Laborent*, debba come in altri testi qui pure intendersi un positivo precetto; e se puse per un consiglio noi l'abbiamo, non per altro così l'abbiamo (dice egli) se non perchè

così ci piace: *Sanctum est quod volumus*. Egli travede nel voler vedere di troppo. Perocchè guardiamo pure letteralmente il testo, e colle stesse regole di Gramatica bisognerà accordare, che il Modo imperativo non sempre si adopera per comandare, ma anche per esortare. Così a proposito di ben intendere la Regola l'insegnò appunto Clemente Quinto: (d) *Dicimus, quod Fratres non ad omnium, quae sub verbis imperativi modi ponuntur in Regula, sicut ad preceptorum seu preceptis equipollentium observantiam teneantur*. Ovvero riguardiamo il giusto senso del testo, e in sostanza egli è questo: Quei Frati, i quali hanno dal Signore l'abilità di lavorare, lavorino fedelmente e divotamente. Ma bene. Qui non a tutti, ma solo ad alcuni Frati si parla; e pure tutti professano la stessa vita e Regola: dunque non è vero (come pretenderebbe quel mal Saputo) che tutti i Frati abbiano per la Regola a far questa vita di manualmente lavorare. Poi si avverta, non dirsi qui ai Frati precisamente che lavorino, ma bensì che lavorando lo facciano fedelmente e divotamente. Sicchè in caso ancora che vi fosse precetto, il precetto sarebbe precisamente circa il farlo fedelmente e divotamente, non circa il dovere lavorare. Quello in-

(a) *Opusc. cons. Mag. Guillelm.* (b) *v. c. Exiit. §. Continentur, & Clem. Exivi. §. Item quia.* (c) *Guerre Seraph. l. 2. pag. 173.* (d) *Clem. cit. §. Item quia.*

fatti è l'oggetto del discorso, quello pure il soggetto, fu di cui cade tutta la forza di quel *Laborem*. Niuno però avrà animo o mente da immaginar precetti, dove il S. Padre si ferma a dir solo del modo di ben compire le cose: altrimenti sarebbero precetti sovra precetti, dove nella Regola dice, che i Frati sieno miti, sieno pacifici, sieno umili ec. il che non si arrischiava mai alcuno di affermare. Così, dissi, pertanto è vero ed evidente, non avervi in questo quinto Capitolo un espresso e positivo comando di esercitarsi nel manualmente lavorare.

§. II.

Perchè non se ne sia fatto Precetto.

II. CIO' però tutto non ostante bisogna altrettanto confessare, che se per un prudentissimo riguardo non ha voluto il Santo Padre formarne di ciò nella Regola un espresso precetto; pure egli e l'ha abbastanza insinuato, e n'ha mostrata tutta l'intenzione, acciocchè i suoi Frati lavorino. Il prudente riguardo, che vogliamo dire, egli è questo: che voleva questo gran Patriarca formare un Ordine di Religiosi, non già sullo stile della vita solitaria e monastica, di cui tutto l'affare si è lo starsi appartato per attendere alla celeste contemplazione, e però il non distraersi nemmeno a cercare il vitto fuorchè dal lavoro delle proprie mani. Ma un Ordine voleva al disegno della stessa vita di Gesù-Cristo, cioè un misto di vita contemplativa e attiva, colla professione di badare alla propria e insieme all'altrui salute. Diamo però, che avendo quel S. Padre spogliati i suoi Figli d'ogni avere e possesso, gli avesse in oltre incaricati del precetto del lavorare: ed ecco que' suoi Figliuoli, perchè poveri di tutto, dovere tutto il giorno col lavoro badare a guadagnarli il vitto; o almeno perchè incaricati del precetto, avere rimorso di deporre fra'l giorno alcuna volta gli strumenti dell'Arte: sicchè come poi applicherebbero a farsi qualche capitale di dottrina per addottrinare gli altri, come studierebbe-

ro per predicare ec.? Certo sarebbe stato un continuo inconveniente, e non meno un continuo irremediabile rimorso di coscienza. Si dissimuli adunque il precetto, e si manifesti solamente l'intenzione: e i veri Figli (i quali hanno da operare non solo a forza di stimolo, ma per amore) conoscuta l'intenzione del Padre, non avranno di che inquietarsi, se avviene che il lavoro sia incompatibile colle altre applicazioni; e quando possono, avran tutto il motivo di lavorare.

Questo stesso consiglio è avvenuto tutto in pratica nelle nostre Costituzioni, le quali non manca il sovraccitato Anonimo (*) di rinfacciarci, per stringerci, come egli pensa, vieppiù addosso il precetto. Aveano esse prima proibito l'erezione di qualsivoglia Studio, acciocchè i Frati perciò tutti si applicassero colla meditazione al lavoro. Ma veduto poi che non era questo il vero equilibrio, come fu ideato dal S. Padre, corressero il decreto, e ammisero nell'Ordine e orazione e lavoro e studj. Questa adunque fu una prudente correzione di chi andava ben investigando la mente del S. Padre, non una perversione, come vorrebbe dire senza provarlo quel Calunniatore.

III. Ma come ha egli poscia il S. Padre espressa questa sua intenzione, che i Frati lavorino? Niente vi è di più facile e di più evidente. S. Bonaventura ci chiama a pensare alla stessa concatenazione di questo quinto Capitolo; e insegna: che se nel quarto Capitolo passato il S. Padre col proibire la pecunia ha tolto il pericolo di avere nell'Ordine un qualche avaro Giuda, nel fare poi succedere questo Quinto ha voluto togliere il tracollo a tutta la Religione, dipingendola perciò come una fedele Sposa, la quale non abbia oziosamente da cibarsi; (b) *Post exclusum periculum Juda hic excludit periculum Religionis, ne Sponsa Christi panem comedat otiosa*. Ovvero se pare troppo lento un tale scoprimento, andiamo al Testamento dello stesso S. Padre, il quale ha appunto questo pregio, di non fare bensì precetti, ma di scoprire la sicura intenzione della Regola: e può ella manifestarsi

(a) *loc. cit.* (b) *S. Bon. in Reg. hic.*

starsi più chiaramente? „ Ed io colle „ mie mani lavorava (dice egli ivi) e „ voglio lavorare, e tutti gli altri Fra- „ ti fermamente voglio che lavorino di „ lavorizio, che è conforme l'onestà: e „ quelli, che non fanno, imparino „ . Se in quel Testamento avesse voluto formar precetti, non gli restavano formole più esperimenti da obbligare. Dunque volendo almeno ivi scoprire la sua intenzione, bisogna dire assolutamente, che egli è un Frate tutto contrario all'idea del S. Padre quello, che traicura d'impiegarsi nel lavorare. Quindi a maggior istruzione possiamo udire un Colloquio dello stesso (a) S. Patriarca, e non v'ha di meglio perchè i Frati al lavorare si facciano tutta la premura e tutta la coscienza.

. III.

Fa nausea al S. Padre chi non lavora.

IV. **P**rimieramente egli ivi mette del pari con quei Tepidi rammentati nell'Apocalisse (b) tutti quei Religiosi, i quali non solamente si degnano, ma che non prendano tutto l'amore, e non s'umilino ad ogni sorta di lavoro: dicendo perciò, che tutti questi certamente ben presto saran vomitati dalla bocca di Dio: *Tepidi, nec familiariter & humiliter labori applicantes de ore Dei cito evomentur*. Sicchè egli fa un punto di religiosità l'affaticarsi nella Religione: quasi, senza che egli l'abbia da comandare, lo stesso stato di Religioso obblighi ognuno alla fatica. Non vuole perciò dirsi quello, che di sopra abbiamo rifiutato contro il pravo ardire di coloro, i quali con fronte da Eretici vorrebbero vedere la vita religiosa come quella del Bifolco o dell'Artista. Non vuole nemmeno darsi decisione al celebre contrasto di quei due famosi Monaci Franzesi, il P. Mabillon e l'Abate Buthilier della Trappa, de' quali l'uno negava, e l'altro asseriva, essere inseparabile dalla vita religiosa il lavoro manuale: mentre essi parlavano della vita puramente monastica e solitaria, la quale però non è la nostra, nè di tutti i Religiosi. Ma vuole insinuarci

essere come principio di Religione il dover vivere continuamente tra la fatica: cioè (come spiegava con aureo detto il De Kempis) ha da pentirsi d'essere chiamato al Chiofiro, non per fare una vita comoda da Signore, ma piuttosto per incontrare una vera condizione di Servo; non per passarcela senza pensiero e cura in questo mondo, anzi per faticare e portare continuamente il giogo: (c) *Ad serviendum venisti, non ad regendum. Ad patiendum & laborandum scias te vocatum, non ad otium vel fabulandum*. Infatti qual sorta di sacrificio sarebbe egli quello d'un Uomo, il quale si toglie dal mondo, dove tante sono le cure e le necessarie fatiche, per entrare nella Religione come per incontrare una specie di martirio; ed ivi a restarsi anche senza quei cruci, che non può schivare la stessa gente, che si dice la più libera del mondo? Se i Secolari schivano la fatica e si danno all'ozio, la pagano ben tosto col vedere deteriorata la propria condizione, colle perdite, con i danni. Ma perchè il Religioso non può nel Chiofiro temere questi danni, ha egli però da godere tanto ingiustamente questo vantaggio, che niun altro gode in questo mondo? Se avvien che pur lo goda, avverrà ancora che il Religioso si faccia di questo sconcio carattere, che ora come per nausea io qui dipingerò.

V. Vedrassi Uomo, perchè provveduto di tutto nel Chiofiro senz'chè egli vi pensi, starsi vuoto affatto di seriosi pensieri e di applicazione. Gli parrà di portare sulle spalle il mondo con quel poco di Coro, che egli quanto meno può frequenta: e pretenderà come dovuto sollievo tutto il restante della giornata. Mangiare, bere, dormire faranno in lui tutta la più forte impressione: più in là egli non vorrà interesse. Se lo prende un genio, darà mano a un qualche impiego geniale e insulto. Se si stanca nel genio, eccolo attorno le officine e le celle altrui per trovare con chi sfogarsi d'un profluvio di chiacie, andare girando a capo vuoto il chiofiro e l'orto, e quanto mai può, premere per uscire dal Chiofiro col grande interesse di solo girare attorno. Perchè lo spirito del

(a) *Opusc. S. P. Colloq. 32.* (b) *Apoc. 3. 16.* (c) *De Im. l. 1. c. 17.*

del Signore in lui si è come svanito, ha tutta la franchezza in una buffonesca allegria e dissipazione: perchè niun premuroso pensiero lo punge, porta in fronte un'aria tutta libera e non curante; perchè dell'istesso Secolo gli mancano i riguardi, non sa nemmeno professare convenienza, nè rispetto, nè creanza. Insomma vuoto di tutto non si riempie se non di vanità, e si stranamente, che non è nè buon Religioso nè buon Secolare. Questo carattere, che non è troppo difficile da rincontrare, egli è però sì brutto e disconveniente, che piuttosto che muoversi ad invidia, si muovono i Secolari a nausea e a dispetto: onde è che per isfogarsi, fan correre tra loro voce, il buon tempo essere de' Claustrali; e il sì venerato nome di Frate, dato prima da Cristo a' suoi Discepoli, prendono essi per sovrannome a dire un Uomo spensierato, e come scontraffatto.

VI. Ma bene adunque con sì funeste pruove ecco se egli è vero ciò, che dicevamo col S. Padre: cioè che il vivere nella Religione con poco o niuno amore alla fatica e all'impiego egli è un difformare la religiosità: ecco se di ragione quel S. Padre si fa nausea di questi Frati sfaccendati, giacchè e nausea se ne prendono gli stessi Secolari, i quali pur non tanto fanno di spirito. Facciasi però dovere il vero Religioso in ogni parte di sua professione; ma se nella sua stessa professione non vuole vedersi presto sfigurato, si metta in dovere queste tre cose per tutto il suo vivere (ridice il De Kempis) Orare, leggere, operare: (a) *Tria sunt omni Religioso necessaria, sine quibus non potest diu stare in bona vita: hæc sunt Oratio, Lectio, & Operatio.*

S. IV.

Riesce di troppo peso chi non fatica.

VII. **S**iegue indi il S. Padre in quel suo Colloquio, e come ricavando una forte conseguenza dell'antidetto inconveniente fa udire su di ciò la sua autorevole voce, la quale pur dai veri Figliuoli dovrebbe essere ubbidita, sol-

tantochè fosse intesa: Voglio adunque (dicendo) che tutti i Frati lavorino, e si esercitino con umiltà in onesti impieghi: *Fratres ergo omnes laborare volo, & exercitari humiliter in bonis operibus.* E v'aggiugne un altro non men forte motivo, per cui come da altro stringente capo si facciano essi il dovere di darsi alle fatiche e al lavoro: *Ut simus papulo minus onerosi*, per essere cioè al secolo meno di aggravio. Io dirò altrove della giustizia (b) dei Frati Mendicanti nel cercare e nel vivere di limosine contro l'iniqua pretensione di coloro che gliel contrastano. Ma pure ella è ora da premetterli questa giusta discrezione: cioè che se ciò è lecito ai veri Poveri, come sono i Frati Minori, non è però conveniente anche a riguardo della stessa Povertà, che in tutto e sempre vadano a caricarsi addosso le spalle dei Secolari. La Carità ha da animare e muovere quei del Secolo, per dare e foccorrere: ma la giusta discrezione ha noi da regolare, perchè non vada a cercarsi e riceverli da essi se non quello, che in altra maniera non possiamo ottenere. E' proprio della Povertà il limosinare, ma è prima suo proprio il faticare: e di fatto un Povero nel mondo se così prima non si affatica potendo, egli vien rigettato anche dai più caritativi come un infingardo; che vuol campare alle fatiche altrui. Altrettanto però dovrebbe a noi suggerir di fare quella Povertà altissima, che professiamo: cioè muoverci le mani, se v'è maniera di guadagnarci il vitto, e vergognarci di andare alla porta altrui, se prima in casa nostra non ci abbiamo cercato il sostentamento. Questo stesso insinuano tutti gli Spositorii. Avvertono; che il S. Padre nella Regola volendo suggerire le maniere di provvedersi il sostentamento, premette il cercarselo con il lavoro prima che insinuï il limosinare. E più ingegnosamente il P. Marcanzio (c) considerando le parole del Testamento, dove il S. Padre di se e de' suoi primi veri Figliuoli dice, che ricorrevano alla limosina, la quale è la mensa del Signore, allora quando non era loro dato il prezzo della

(a) *Spirit. Exerc. 2. c. 1.* (b) *Lect. XX. num. 2. &c.*

(c) *Marchant, hic text. 2. tit. 1. q. 2.*

la fatica : *Et quando non datur nobis pretium laboris, recurrebamus ad mensam Domini petendo elemosynam ostiatis* : spiega egli letteralmente così a proposito : Non ricorrevamo alla limosina , se non quando non potevamo colla nostra fatica provvederci il necessario . E indi portato l' esempio degli antichi Padri dell' Ordine , i quali col trascrivere libri , col lavorare sportelle , e con altre simili cose si andavano provvedendo : ne inferisce perciò , che al bene della Religione in vece di andar inventando e moltiplicando Cerche , uopo sarebbe il far nascere nei Religiosi l' amore alle opere manuali : *Ex quo infero, in bonum Ordinis melius restituendum opus manuale ad necessariorum provisionem, quam multas onerosas mendicationes multiplicandas.*

VIII. Al contrario il P. Santi (a) dice cosa , che pare venga a snervare una tale intenzione del Santo Padre , benchè egli si difenda coll' autorità di Ugone : volendo , che tanto s' infini dal S. Padre il lavoro manuale , perchè nel principio dell' Ordine entravano Uomini la maggior parte semplici , ignoranti , e laici , non tutti dotati dello spirito di orazione . Ma se è concesso il dirlo : questa è una spiegazione un pò troppo ingiuriosa all' Ordine . Perocchè se ci prenderemo la diligenza di andare a ravvisare la verità , troveremo , che nientemeno di quello avviene presentemente , entrava nell' Ordine ogni sorta di Persone . Trai primi Beati Compagni del Santo Patriarca potremo tosto contare fiore di nobiltà e di lettere . F. Bernardo il primogenito era uno de' più gravi e accreditati personaggi d' Assis . F. Pietro Catanese Canonico . F. Morico Religioso Crocifero , F. Silvestro Sacerdote nel Secolo , F. Rufino Nobile , F. Pacifico tanto letterato , che era detto il Principe dei Poeti . Anzi se più schietta vorrem vedere la verità , moltopiù che al presente l' Ordine Francescano ne' suoi principj fu distinto dall' ingresso di Nobili , gravi , illustri Personaggi : tantochè potè dire il Pisano , il quale ben lo sapea : (b) *Inter Ordines omnes, & praeipue Mendicantium, nemo de tot No-*

bilibus, Regibus, & Principibus gloriaripotest sicut hic Ordo. Di più era sì pieno al tempo del S. Padre (c) il concorso nel suo Ordine di Scienziati e di Dottori; che bisogno diceffe egli poscia la sua intenzione circa gli Studi , come a suo luogo vedremo . E quello in fine , che in quei primi anni pur non si vedeva , era ben chiaramente preveduto dal Santo che fra poco tempo avverrebbe , cioè che da ogni parte gente la più colta e la più illustre verrebbe a formar in gran parte la sua famiglia : *Nolite timere* (dicea egli però in una sua Conferenza) (d) *quoniam non post multum tempus venient ad vos multi Sapientes & Nobiles.* E con estro appunto di Profeta soggiugnea : *Plenas videt ad vos venientium vias. Veniunt Francigena, festinant Hispani, Theutonici & Angli currunt &c.* E pure a tutti questi come a tutti gli altri Frati indifferentemente fece udire le parole di questo quinto Capitolo della Regola , come altresì la tanta sua premura nel Testamento e in altri suoi Colloqui , accicchè si dasseto alla fatica e al lavoro . Resta adunque per tale dimostrazione schietta e intera l' intenzione del S. Padre : e se vogliamo in questo chiaro fondo giustamente vedere , piuttosto ha da dirsi , che non offante la dottrina e la sapienza di molti egli coranto raccomandò la fatica e il lavoro , perchè sovra ogni cosa egli amava che il suo Ordine riuscisse celebre in umiltà . Aggradiva la dottrina e la sapienza nella Religione , ma a questa pochi essendovi , i quali veramente abbiano tutta l' abilità e il dono da Dio , non aggradiva che tutti ancorchè Chericis si mettessero a lunghi e bene spesso inutili tentativi per lo Scienze ; ma piuttosto si tentassero in umiltà esercitandosi nelle fatiche e nei lavori . Chi vuole , può intenderlo subito in quelle parole del Testamento : „ Ed eravamo idioti e sudditi a tutti , ed io col „ le mie mani lavorava , e tutti gli altri „ tri Frati fermamente voglio che lavorino ec. „ : quasichè questa fosse l' ordinaria comparfa del suo Ordine , Semplicità , Umiltà , e fatica : e la Dottrina e la Sapienza , che pur anche allora

(a) *Sanct. Rom. hic pag. 238.* (b) *Pisan. Conform. 8. p. 3. in fine.* (c) *v. Pisan. Sedul. S. Bonav. cit. Colloq. 15. in Opus. S. P.* (d) *Pisan. cit. & Opus. S. P. Colloq. 1.*

lora fieriva, una comparfa solo ftraordinaria. Sicchè, voglio dire, niente perderebbe la Religione dei Minori del proprio luftro, fe non camminaffe sul piede dell' altre d'impiegare cioè fubito e tutti i Cherici allo Studio (fra' quali molti fempre ve n' ha degl' inabili o almeno poco abili) ma lafciaffe molti ad apprendere e ad efercitarfi nei lavorizj: verrebbe anzi così ad uniformarfi all' idea giufta del S. Padre. Infatti nel Noviziato quefto è il comune fanto costume, d' iftruire e d' impiegare nei lavori quelli, che entrano a cominciare la nofta vita. Ma dunque perchè ha da eflere didicibile, che così comunemente profeguifcano? Ovvero fe così non hanno da profeguire, che importava il farli così cominciare?

IX. Ma dee renderfi giuftizia al P. Santi, perchè accorda poi anch' egli con tutti gli altrj Spositori eflere nel noftro Ordine: „ Non folo più lodevole ma più „ ficuro il guadagnarfi colle proprie fatiche che le cofe neceffarie al vivere umana, no, che vivere di limofine mendicando „ do „. Fra gli altri efempj però ne porta quello di F. Egidio, il quale di quefto modo di vivere fe n' era prefo propriamente paffione; e tanto infatti al S. Padre piaceva, che egli era per quefto da lui chiamato il Cavaliere della tavola rotonda. Ma ella è poi di oro la ragione, che vi foggiugne: cioè che torna conto il vivere piuttosto delle proprie fatiche, per non avere l' obbligo di scontare le limofine, che fi ricevono. Mostra perciò col detto di Ofea (a) *Pecata populi mei comedent*, che il ricevere limofine è un mangiare i peccati de' Popoli, per i quali fequentemente bisognerà renderne ragione a Dio, fe non fi fono scontati col rimerito delle orazioni e delle penitenze, le quali pur appena fogliono bafcare per i propri peccati. Adopera indi parole di S. Bernardo, che mostrano il Religiofo foftenato di limofine come coperto di una tonaca imbrattata dell' altrui fanguè, e poi così egregiamente conchiude: „ Che vuol „ dire la tonaca imbrattata di fanguè? „ fe non quell' obbligo, che noi pigliamo di foddisfare per i peccati de i Be-

„ nefattori, tantochè ci bifogni anche „ il fanguè per foddisfare. *Cantando enim* „ (ripiglia colle parole di quel Santo) „ *nobis ifta dona proveniunt*: quando vengono le limofine, fi pigliano con allegrezza, fi pigliano cantando, mafime quando viene una buona pietanza. Ma non penfiamo all' obbligo grande, che pigliamo. Ma *qua bic* „ *in deliciis fumimus, in tormentis evomemus* „, cioèchè non fi fconta ora, bifognerà poi scontarlo nelle pene dell' altro mondo. Potea addurfi motivo più fenfato e più stringente? Vale però il detto del Salmo portato nella prima Regola, per dar animo al faticare: cioè che è beato e fuori d' ogni pefo in vita, e ficuro dopo morte chi colle proprie mani fi foftenta: (b) *Labores manuum tuarum quia manducabis, beatus es, & bene tibi erit.*

§. V.

Pericolo di chi non fatica.

X. Termina quel fuo celebre Colloquio il S. Padre con un altro motivo al lavorare, che può dirfi il primo mobile, fu cui ogni altro motivo fi aggira: cioè per fuggire l'ozio, che tanti mali di cuore e di lingua partorisce: *Et cordis & lingua malis obviamus, ne per malos cogitatus aut aliorum famam evadentur*. E vuol dire con quefto tutti gli altri mali, giacchè dall' ozio tutti i peccati facilmente derivano: (c) *Multam malitiam docuit otiofitas*. Lo fteffo diceva S. Girolamo (d) iftruendo Rufico nella vita di Monaco, e citate fono le fue parole nei Canonj. Gli perfuadeva, e gli descrivea il lavoro manuale foggiugnendogli, che nell' Egitto ogni Monaftero volea i Monaci dati al lavoro, e ciò per le due da noi dette ragioni: *Non tantum propter victus neceffitatem, quam propter anima salutem, ne vagentur perniciofis cogitationibus mens, & infiar fornicantis Jerusalem omni tranfennati divaricet pedes suos, il che è una frafe tutta efpreffiva del costume degli oziofi. Tanto perciò abbominava il noftro S. Padre (e) gli oziofi, che ne cacciò uno dall' Ordine: Va pe' fatti tuoi (dicendogli) Frate Mosca, che fenza lavorare*

{ a) *Osc.* 4. 8. (b) *Pfal.* 127. 2. (c) *Eclli.* 33. 29. (d) *c. Numquam. De confcer. d. 5.*
(e) *Opusc. S. P. Apoph.* 5.

ti vuoi far mangiando le fatiche altrui. Questo altresì è uno dei capi, per cui disse S. Tommaso (a) che non solo il Religioso, ma ogni Uomo in questo mondo è obbligato a lavorare: essendo di coscienza obbligato ognuno a sfuggire una sì prossima occasione a tanti mali. Vediamone tutto al proposito altri tre capi dallo stesso S. Dottore addotti, che sono preziosi. Il secondo capo egli è per domare la concupiscenza: e per questo noi diciamo esser tanto conveniente al Frate Minore il darsi alla fatica e al lavoro, perchè egli singolarmente dee far professione di abbatte nelle passioni tutto l'orgoglio. Il terzo per aver di che far limosina: il che s'intende per una necessità estrema, cui non potesse senon col lavorare soccorrerli. E il quarto egli è per avere di che sostentarsi. Molto dice su di questo ultimo, per mostrare altre opere de' Religiosi equivalenti per sostentarsi, conforme pur noi l'avvertiremo. Ma sia poi un impiego o sia un altro, egli almeno vuol dare ad intendere, che niuno in buona coscienza può passarla senza una quotidiana fatica o applicazione: essendochè tutti abbiamo avuta quella sentenza in Adamo. *In sudore vultus tui visceris pane*, (b) e del pari tutti abbiamo dalla natura avute le mani, che ci dicono dovere noi coll'operare procurarci il tutto, giacchè di tutto siamo spogliati. Altrimenti poi chi ingiustamente se ne esenta, dovrà soggiacere all'altra troppo giusta sentenza dell'Appostolo di non potere senza fatica pretendere il vitto: (c) *Qui non vult operari, non manducet*: o se il mangiare è necessario, farà adunque prima necessario il lavorare. Sicchè pertanto ecco, come promettemmo, esposta l'intenzione del S. Padre circa il lavorare: ed ecco in questa intenzione tutta l'equità conforme alla vita de' Frati Minori, che noi professiamo. Sarebbe un'aver coscienza da troppo miserabile Casista il non voler conoscere male, se non dovè si ode lo strepito di un espresso precetto. Chi teme Iddio ed ama la Legge, basta che intenda l'intenzione del suo Legislatore; mentre è sicuro che in questa Iddio lo giudicherà: tanto più se vi nascano inconvenienti, come noi abbiamo provato esservere

moltissimi. Ad ogni modo vuol qui ammetterli la dovuta discrezione, e udirsi le scuse, che possono esservi per la pratica. S. Agostino ne darà tutto il regolamento: mentre nel Libro *De opere Monachorum* ebbe da rispondere a certi Religiosi, i quali pretendevano di essere oziosi anche santamente; e gl'istrusse e li convinse non colla loro Regola, ma con una maravigliosa moltitudine di Scritture, che tutti abbracciano. Se ne sono di questo Libro abusati gl'impugnatori delle Religioni: ma noi vi guarderemo con quellume di discrezione, con cui fra gli altri Dottori vi guardarono i citati Santi Dottori Tommaso e Bonaventura.

S. VI.

Niente disdice al Religioso il Lavoro.

XI. **P**rimieramente adunque può dimandarli, se egli è mai decoro di una Religione l'intromettere queste e quelle arti in mano di Persone sacre, e fare il Chiostro una Piazza di Artefici? Potrebbe anche ciò esagerarsi di più: ma a tempo S. Agostino scioglie l'equivoco di quel decoro, e lo spiega per una vera Superbia. Ammettiamo con lui la dovuta distinzione tra lavori, e lavori, tra arti ed arti: che alcune cioè hanno o del vigliacco, come il Salimbanchi, il Cocchiero ec.; o del solo inconveniente colla vita claustrale, come il Cacciatore, il Corriere ec. E queste e simili arti niuno se le sognerà mai come da imporsi ai Claustrali. Altre poi hanno ragione di arti liberali, come scrivere, dipingere, scolpire; o anche sono illiberali, umili, e basse, o se anche vogliamo, rusticane, come sono le azioni de' Fabbri, de' Calzolai, o di chi lavora la terra: e tutte queste chi le potrà mai mostrare disdicevoli alla vita religiosa? Il meccanismo non porta disonore, ma abbiezione: l'abbiezione ha tutto il luogo con l'onestà, o sia con il decoro, e massime in chi professa l'umiltà del Vangelo, come è la vita dei Religiosi. La pigrizia toglie bensì a questi il decoro, sebbene mostrino essi con i pretesti di cercarlo e mantenerlo. Così S. Agostino. (d) *Negue enim bonefias ipsa reprehendit, quod*

(a) 2. 2. q. 87. n. 3. (b) Gen. 1. 19. (c) 2. Thessal. 3. 10. (d) Aug. de Opere Monach. c. 13.

quod reprehendit superbia eorum, qui bonis vocari amant, sed esse non amant. Chi era Persona più grave e sacra dell' Appostolo S. Paolo? È pure egli attesa tante volte d' essersi guadagnato colle proprie mani il vitto: e senza dubbio (soggiugne l'antidetto Santo) che egli avrà dato mano ad ogni arte bassa, purchè non scandalosa: *Non igitur de dignaretur Apostolus sive rusticorum opus aliquod aggredi, sive in Opificum labore versari.* È porta poi l'esempio d'altre Persone amplissime attente ai lavori di mano, senzachè niuno abbia loro mai imposta la perdita del decoro.

In ogni caso quando ciò non fosse aggradevole al palato d' altri Religiosi, nella nostra Religione però, in cui l' Istitutore e il Capo si fa gloria di mostrarsi a tutti i suoi Posterì con quelle parole del Testamento, *Ed io colle mie mani lavorava, e voglio lavorare*: chi ha da fare il delicato del decoro religioso quasi perduto nel lavoro, se questo anzi è stato proposto come uno dei più propri e convenienti lustri? Nemeno quel S. Padre amava le arti vigliacche e sordide, perciò soggiugne ivi pure di volere, che i suoi Frati *Lavorino di lavorizio, che sia conforme l'onestà*. Ma tolto questo inconveniente, egli gode come del più bel fiore del suo Ordine, quanto più vede in abiezione i suoi Figli, e in bassi impieghi umiliati.

§. VII.

Può stare Orazione e lavoro.

XII. **M**A questo lavorare, che tanto s'inculca (può in secondo luogo essere opposto) verrà a togliere l'essere di Religioso, che sta massimamente nelle Salmodie del Coro e nell'Orazione, Dio guardi che lo tolga, come diremo in appresso. Il male però di questa obbiezione io temo sia in uno non ben formato supposto della Vita claustrale. Quei Religiosi, a' quali (come dicemmo) scriveva S. Agostino, si erano formata l'idea, che tutto il loro impiego avesse ad essere l'Orazione: e però a chi discorreva loro anche sulle massime dell' Appostolo di la-

vorare, rispondevano, che per essi il lavoro avea da intendersi per solo lavoro spirituale: e che perciò essi erano quegli Uccelli del Cielo detti dal Redentore nel Vangelo, a' quali dalla Divina Provvidenza dovea essere provveduto il tutto senza fatica o lavoro delle loro mani. Bisogna leggere S. Agostino quanto in questo proposito li caricò. Si rise dell' inventato paragone in molti modi, e fra l' altre cose se loro avvertire, che di quei detti Uccelli nel Vangelo se diceva che non lavoravano in seminare e mietere, si dice ancora che *Non congregant in horrea*. Sicchè e come mai questi (soggiugne) vogliono bensì aver le mani oziose al lavorare, e cotanto poi le affaticano a cercare, raccogliere, e conservare ciò, che è necessario al vitto? (a) *Cur ergo isti manus otiosas, & plena repositoria volunt habere &c.*? Li voleva certo all' Orazione, massime quando è Orazione comune e pubblica (come avverte ivi sodamente S. Tommaso citato) (b) ma li contrastava nell' orazione e divozione privata, per badar alla quale si esentavano essi dal farciare. Ottimo (dice) è egli questo impiego: *Sancta plane vita, & Christi suavitate laudabilis*. Ma se non ha mai da partirsi da questo impiego, perchè è ottimo, non bisognerà adunque nè anche divertirsene per andare a cibarsi: *Sed si ab his avocandi non sumus, nec manducandum est, nec ipsa esca quotidie preparande, ut possint apponi & assumi*: Che se il proprio interesse e bisogno fa persuadere la discrezione di trovare per questo il tempo; e perchè altro tempo per lavorare non ha da fare trovare l'ubbidienza all' Appostolo, che il persuade (o diciamo noi) al nostro S. Padre, il quale tanto e tanto lo inculca? E' notabile la sentenza, che poi soggiugne: (c) *Citius enim exauditur una Obedientis oratio, quam decem millia contemptoris*: vale più un pò d' orazione coll' uniformarsi all' ubbidienza o al proprio istituto, che una continua orazione di chi si fregola dal proprio istituto per fare a suo modo. Lo stesso dice della Lezione spirituale, e riempie il tutto di santi bellissimo riflessi.

Sicchè ecco si accorda non solo, ma

L. anzi

(a) S. Aug. cit. c. 23. (b) S. Thom. cit. ad 3. (c) loc. cit. s. 17.

anzi in primo luogo si vogliono i Frati dediti al Coro e all'Orazione, e poi solo nel tempo, che resta, si vogliono applicati alle fatiche e al lavoro. Niccolò Terzo (a) vi aggiunse l'eccezione del caso, in cui veramente il Frate avesse un singolar dono di vera orazione: mentre in questo sublime impiego è assai cambiato in meglio l'esercizio manuale, e questi tali certo si meritano anche piucchè gli altri il sollentamento, Sebbene faranno poi questi ancora persuasi di quell'insegnamento portato dal P. Santi, che dicesi aver dato l'Angelo a S. Antonio Abate: cioè di mischiare alle volte l'orazione con il lavoro, acciocchè come colla pausa si renda più abile all'orazione l'Uomo, il quale è difficile si mantenga sempre sollevato sull'apice della contemplazione. In conferma poi di tutto questo si consideri il nostro S. Padre amicissimo sovra tutto in se stesso e negli altri dell'orazione: e pure si oda dire per se stesso di voler lavorare, e per gli altri tutti di volere che lavorino.

S. VIII.

Non toglie il Lavoro gli altri Ministeri,

XIII. **T**ERZO può ripigliarsi, che se tutto il giorno ha da distribuirsi all'Orazione e al lavoro manuale, niente resterà per eseguire gli Uffizj del Chiostrò, per gli Studi necessarj ai Predicatori, e per altri tanti ministeri sacri, o indifferenti, ma pur necessarj. Non può essere però a tempo questa istanza, massime dopochè Niccolò Terzo sull'intenzione del S. Padre ci ha dichiarata la Regola. Il lavoro manuale è necessario ai Frati, quanto mai si è detto: ma questo non toglie, che possa essere cambiato in altri impieghi convenevoli, e molto più in impieghi di più sublime sfera. Si pretende di tenere impiegato e faticato l'Uomo nella Religione; onde sia l'uno, sia l'altro impiego, che lo trattenga, non importa. Questa è la discrezione, che non aveano quegli Impugnatori dei Religiosi Mendicanti. Il detto Pontefice

fa vedere una Comunanza religiosa come un Esercito, dove l'uno ha un posto diverso dall'altro, questi all'opere del campo, e quegli a custodire le tende, o a provvedere gli altri è impiegato; ma pure tutti con ciò vengono a militare a un istesso segno, e tutti altresì a meritarsi e le paghe e le spoglie: (b) *Quod astruitur illa aqua lege, qua strenuus pugnator ille David iuste decrevit: videlicet quod descendentium ad praelium & ramanentium ad sarcinas portio aquaretur.* Vuol dirsi però, che molto bene lavora chi attende agli Uffizj del Convento, e che anzi colle mani di tutti gli altri egli lavora, giacchè a tutti gli altri con quegli Uffizj egli giova. Meglio poi anche lavora; chi ne' ministeri necessarj della Chiesa s' affatica, essendo questo il primo e proprio impiego di Persone sacre. Circa poi l'applicazione agli Studi, alla predicazione, e ad altri esercizi spirituali; che vengono in beneficio del Popolo, bisogna lasciarlo dire a S. Bonaventura. Tale applicazione (dice egli) è il modo più lodevole di guadagnarsi giustamente il vitto: (c) *Modus autem laudabilissimus corpori necessaria acquirendi est & in predicationibus, & doctrina laboribus exerceri.* Il lavoro meccanico non ha che pretendere di più sovra la ricevuta mercede; ma quegli esercizi sempre avanzano, sempre meritano di più. E porta a ciò il celebre detto dell'Apóstolo: (d) *Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est si nos carnalia vestra mutamus?* Aggiugnendo inoltre l'esempio del Salvatore, il quale in quel tempo da lui impiegato ad istruire i Popoli non mai si legge che manualmente lavorasse. S. Agostino citato in tuttocio egli pure s'accorda, e mostra non solo bene spese, ma come dovute le limosine dei Fedeli a tener così bene impiegati i Religiosi: (e) *Ad hoc enim & illa bona opera Fidelium subsidio supplerendorum necessariorum deesse non debent: ut bona, quibus ad erudendum animum ita vacatur (ut illa opera corporalia geri non possint) non opprimant egestate.* E nel capo seguente, fatto vedere l'Apóstolo sosten-

(a) c. *Exiit. 5. Continetur*, (b) c. *Exiit. cit.* (c) S. Bon. in *Reg. bic.* (d) 1. Cor. 9. 11. (e) S. Aug. *cit.*

tarfi delle pure limosine altrui , quando in Atene impiegava il giorno nelle dispute , così poi conchiude una tale potestà per tutti gli altri simili Operaj : (a) *Si Evangelista sunt , fateor , habent ; si Ministri altaris , Dispensatores Sacramentorum , bene sibi istam non arrogant , sed pene vindicant potestatem .*

S. IX.

Il Lavoro non è impossibile alla pratica .

XIV. **M**A dunque se è vero tutto questo (può in ultimo luogo risponderfi) ecco non avervi nè luogo nè tempo al lavoro delle mani ; e però tutta questa Dissertazione essere inutile , perchè impossibile alla pratica . Ma ella è ben maravigliosa questa illazione , piucchè ragionevole . Perocchè chi vuol aprire soltanto gli occhj , vedrà che non ostante il dovere degli Ufizi claustrali , degli Studj , e degli altri Ministeri molti , che vogliono , hanno ore ed ore da passare inutilmente nel Chiostro , oppure da buttare vagando nel Secolo . Ma e dunque queste ore hanno poi da mancare , per quando si tratta d'impiegarsi nei lavori , e solo allora il caso sarà impraticabile ? Questo di più è un dar la taccia d'indiscreto al S. Padre , il quale ordinò tutti quegli ufizi e ministeri nel suo Ordine , ma pure vi mischiò anche il lavorizio . S. Agostino però volle rivedere le grandi applicazioni vantate da quei Monaci , de' quali scriveva , e fargliene a loro onta il conto : (b) *Verumtamen isti (dicendo) qui tamquam multum negotiosi & occupati de tempore operationis inquirunt , quid agunt ? ... Novimus eos in quamdam sanctam societatem otiosissime congregatos .* Se noi ancora prenderemo in mano un tal saggio , sarà possibile tra le occupazioni , che si vantano , trovarvi molto ozio , che potrebbe donarsi al lavorizio .

XV. Bisogna confessare avervi ufizi e impieghi nella Religione , a' quali è duopo sacrificare tutto il resto della giornata , che avanza alle necessarie orazioni . Ma pure è da concedersi ancora , che questi tali Ufizi sono pochi e rari : e che più comunemente ogni Ufizio

se richiede la mattina , non esige il dopo pranzo , se occupa un giorno , non occupa l'altro , o lascia libere al Frate alcune ore . Ecco adunque senza troppo irrigidirsi nei conti aperto il passo , e dato il tempo al potere esercitarsi manualmente . Sarebbe illusione o anzi temerità il far passare per massima : che chi ha il proprio ufizio , non è obbligato a far di più . Vero , se abbastanza l'ufizio impiega tutto il Frate : ma se gli lascia il comodo di ore e di mezze giornate , come si è detto , su di qual buona Morale si è egli mai trovato , che l'Ufizio abbia questo privilegio di permettergli ore di ozio , o da passarfi inutilmente ? Non si fa mai abbastanza per il proprio ufizio (questo bene può concedersi) ma bisogna vedere , se il Frate infatti fa tutto questo , che non è mai abbastanza : o anzi bisogna vedere che non sia una mera scusa quella di non far mai abbastanza , giacchè è certo che ogni ufizio ha i suoi limiti .

XVI. Circa gli Studj non mancherà modo di trovarvi del tempo inutile . Sarebbe una compassione il vedere certuni posti all'impegno di Predicatori impiegare tutto l'anno nel solo mettersi a memoria prediche da altri ereditate , e poi appena riuscirvi nell'atto di recitarle . Queste sono Statue fuori del suo nicchio , cui però a bene spendere il tempo converrebbe più l'adoperare le mani al lavoro , che il capo agli studj . Sarebbe poi una troppo ingiusta pretensione di altri , se avendo poste insieme o imparate le Prediche , pretendessero , che la fatica fatta una volta gli avesse a dispensare per sempre da tutte le altre fatiche . Son queste delicatezze , che quando saranno scoperte al lume del Tribunale di Dio , faranno ben troppo conoscere e piangere il tempo perduto . Infine sarebbe un mero pretesto lo studio di certi altri , i quali per impiegarsi attendessero a studiare cose di sola curiosità , e di niun profitto nè per la propria , nè per la salute altrui . Dicemmo con S. Bonaventura , che lo Studio si guadagna giustamente il vitto più ancora del lavoro manuale ; ma non intendemmo già di ogni qualunque Studio : bensì di Studj sacri e profittevoli .

o come si espresse il S. Dottore, di Studi di Sapienza : (a) *Labor Sapiencie simpliciter est melior corporeo labore*. Bisognerebbe dimandarlo ai Benefattori, e si vedrebbe, se avrebbero essi a dispetto il mantenere colle limosine chi se la passa in studi di solo divertimento, quando a loro quelle limosine costano sudori. Insomma poi ad accorciare il processo, se possono trovarsi i Frati impiegare il tempo in fabbricare bagatellucie, o in applicazioni di niuno giovamento nè per se nè per altri, potranno mai essi poi giustamente difendersi, e dire che non viati nella nostra vita tempo da impiegarsi nel lavoro manuale, come s' insinua dal S. Patriarca? Almeno sapessero tacere e confondersi (diceva a questo proposito con quei Monaci S. Agostino) senza autorizzare, con male esempio di chi è disposto, il discredito del santo impiego di utilmente lavorare : (b) *Utinam isti, qui vacare volunt manibus, omnino vacarent & linguis*.

XVII. Non vi vuole pertanto se non il sapere concepirvi genio ed amore, del resto nella Religione il lavorizio troppo schiettamente si vede possibile e conveniente. Non mancheranno agli svogliati strade da schermirsene, e potranno anche portare l' autorità di Scrittori antichi, i quali hanno detto, che per quanto il S. Padre inculchi il lavorizio, egli perciò non mai si buscò colle sue mani il valore anche di pochi soldi. Ma la verità schietta è quella, che noi abbiamo scoperta, e sovra ogni autorità in contrario io dirò che la più vera sia quella espressa dal S. Padre nel Testamento : *Ed io colle mie mani lavorava, e voglio lavorare, e tutti i miei Frati voglio che lavorino*. Oltrechè è duopo sapere, che gli Antichi scrissero piuttosto contro il lavorizio, ma perchè allora erano inforti certi Maligni (come noi avvertimmo) i quali voleano assolutamente la vita religiosa come una pura professione di Bisfolchi e di Artisti : onde ad atterrare una sì ingiusta pretensione conveniva allora lo scrivere piuttosto contro l' obbligo del lavorare, che mostrarne la decenza e per-

suaderne l' esercizio. Del resto mai alcuno non ha contraddetto alla convenienza del lavoro, come noi l' abbiamo esposta. In fatti chi più della nostra Congregazione de' Cappuccini (c) resistette al pravo zelo di chi pretendeva imporre per obbligo principale il giogo al lavorizio? E pure ciò non ostante non mancarono le nostre Costituzioni di ordinare a tutti i Frati il lavorizio, come appunto l' avea insinuato il S. Padre : (d) *Si è determinato (dicono esse) che quando i Frati non saranno occupati in esercizi spirituali, lavorino manualmente in qualche onesto esercizio*. E così i primi Religiosi del nostro Ordine attesero sì bene a questo, che non solo ci lasciarono esempi di un gran frutto nelle Prediche e nei Libri composti, ma altresì in molt' opere meccaniche colle stesse loro mani fabbricate. E' ragionevole il disdegno di sentirsi fare nel lavoro un precetto, perchè (come discorrevamo da principio) egli è un inconveniente : ma il volere per l' odio del precetto rinegare affatto il lavoro è un inconveniente tale, che tutto perciò ha potuto deturpare l' Ordine cogli oziosi. Siamo debitori a Dio di vivere all' idea del nostro S. Padre, siamo debitori altresì al Secolo di mostrare non assicurato nell' ozio il vitto, ma nelle sole fatiche : onde lo stesso nostro riguardo ci dovrebbe far contrastar le ore per impiegarsi : *Miseremini ergo*, diceva però a quei Monaci S. Agostino (e) *& compatimini, & ostendite hominibus, non vos in otio facilem victum, sed per angustam & arduam viam hujus propositi regnum Dei querere*. Se v' è campo al lavoro, si faccia ; se non vi è, si badi all' impiego proprio profittevole : perocchè questo è il punto sempre preteso, che il Frate si stia in Religione faticando, sia poi in uno, sia in un altro modo. Ma vi farà sempre per il lavoro e tempo e luogo, se si vuole, come abbiamo fatto vedere. Almen almeno poi nei lavori domestici o necessarj per il Convento hanno da esservi le mani proprie dei Frati, e aver in orrore quelle dei Secolari. Il P. Combasson Conventuale (f) die-

(a) S. Bon. cit. (b) S. Aug. cit. c. 26. (c) v. *Annal. Bover. ad an. 1532. num. 7. & seq.* (d) *Const. Ord. c. 5.* (e) S. Aug. cit. c. 28. (f) *Esposizione dello stato della Seraf. Relig. pag. 54.*

de al suo tempo questa lode ai Cappuccini: „ Non tengono in casa Garzoni secolari, nè anche sotto pretesto di servigj „ necessarj. Grandissima umiltà in vero è „ la loro, che non vogliono altri Servi „ che se stessi. Eglino si fanno le Suole o Sandali, si cuciono e rappezzano „ gli abiti, coltivano l'orto, scopano il „ luogo, fanno la cucina e tutti gli altri „ tri uffizj del Monastero, come appunto furono ammaestrati nel Noviziatto „ to „. Se si arriva a demeritar questa lode, che pur è l'interiore, bisognerà soggiacere al rimorso d'aver tradito il lustro della propria Religione.

§. X.

Dei Fratelli Laici.

XVIII. I Fratelli Laici hanno tanto più da prendere per se il fin qui detto quantochè militano per loro altre anche più forti ragioni, le quali in tutta verità fan loro obbligo di coscienza il lavorare. Chi è pratico nelle Storie ecclesiastiche (a) facilmente troverà, che quelli ora detti Laici da principio furono una spezie di Penitenti pubblici, i quali o costretti o di elezione entravano nei Chiostri dei veri Religiosi, dedicandosi per sempre al loro servizio, come per fare penitenza dei proprj peccati: onde furono perciò chiamati *Conversi*, cioè convertiti a far penitenza. Si dissero anche per soprannome Laici: perchè sebbene i Monaci massime dell'Occidente nei primi cinque o sei secoli quasi tutti fossero senza alcun Ordine sacro (come lo mostra il P. Tommassini) (b) pure colla professione non più Laici, ma Religiosi erano detti; laddove quei *Conversi*, perchè non si ammettevano alla professione, erano perciò non men che i Secolari distintamente chiamati Laici. In processo poi di tempo essendosi condiscusso da alcuni Ordini di ammetterli come gli altri alla professione, hanno perciò acquistato anch'essi l'essere di Religiosi: ma col lasciare loro il nome di Laici han voluto dire le Religioni (come infatti ognuna anche se ne prote-

sta) d'incorporarli bensì all'Ordine, ma sempre col primo supposto in salvo, cioè di riceverli affine che vengano a lavorare, e a servire nella Religione. Posto questo, ecco se (per dir così) la stessa loro nascita nell'Ordine li porta con tutto mai l'obbligo al lavorare: e se pur dannosi Laici, i quali amino l'ozio, o si facciano delicati in ischivare la troppa fatica, ecco se possono dire di avere con ciò in mano come carta sicura di loro dannazione. Nell'Ordine i Ricchi e Delicati del Secolo vengono ad umiliarli, e ad accettare la condizione del manuale lavoro: e questi, per lo più mal pasciuti nel secolo colle mani incallite nei lavori, hanno da venire a farsi anzi nell'Ordine e benestanti e delicati? Questa è cosa contro il dettame istesso di natura: Ecco il tante volte citato S. Agostino: *Nullo modo enim decet, ut in ea vita, ubi fiunt Senatores laboriosi, ibi fiant Opifices otiosi, & quo veniunt relictis deliciis suis qui fuerant praeclorum Domini, ibi sint Rustici delicati.*

XIX. Bisogna circa questo dar luogo al nostro P. Luigi Parisiense, perchè porta un altro avvertimento troppo bene a proposito. (c). „ I Fratelli Laici (dice egli) sono in coscienza obbligati al „ lavorare, e a far bene gli uffizj e gli „ esercizj del Convento. Intantochè corre il bisogno di tal lavoro, bisognerà necessariamente ridursi ad avere „ Secolari: mentre egli è necessario che „ gli uffizj sieno fatti, sia per i Frati, „ sia per i Secolari. E a questi Secolari Servitori da principio si darà regolarmente il vivere, e appresso con tale abbondanza, che gli stessi Secolari se ne scandalizzeranno. Questo da gran tempo è stato sempre in odio „ ai buoni e zelanti Superiori e Religiosi, i quali hanno sempre impedito, che i Secolari non lavorassero ordinariamente ne' nostri Orti per qualunque cagione o pretesto: prevedendo da questo un sicuro detrimento „ alla Religione. Perlocchè io non stimmo, che i Superiori possano permettere che i Secolari (benchè fossero anche „ poveri) lavorino d'ordinario ne' no-

(a) v. *Gott. Theol. tom. 14. q. 10. de Penit. dub. 1. §. 2.* (b) *De Discip. eccl. tom. 1. c. 2. q. 93. num. 15.* (c) *Ludov. Paris. in c. 5. Reg.*

„ stri Conventi, ancorchè loro non si
 „ dasse che degli avanzi di pane, di vi-
 „ no, o di minestre, che si darebbero
 „ loro anche alla porta. E la ragione si
 „ è, che a cagione del danno della ri-
 „ lassazione, la quale con ciò verrebbe
 „ ad introdursi, i Fratelli Lai non vor-
 „ rebbero più lavorare negli ufizj del
 „ Convento: ciocchè farebbe dannazio-
 „ ne delle loro anime, e in ruina della
 „ Religione „. Così egli con sentimenti
 da vero Frate Minore: e indi catechizza
 questi Fratelli Laici, facendo loro gra-
 ve carico di coscienza, quando fanno i
 disdegnosi in non volere un ufizio, quasi
 troppo gli aggravi: quando pretendono
 di non essere obbligati a metter mano
 in altre opere fuori del loro ufizio. E
 può molto più dirsi grave carico di co-
 scienza, quando questi pretendono partico-
 larità di cibi, esenzioni, e privilegi, per-
 chè in un qualche lavoro non comune a
 tutti si esercitano, v.g. nell'esercitare l'arte
 di Muratore, d'Intagliatore ec.: e quan-
 do insomma si fanno in qualunque al-
 tro modo delicati, mentre in verità il
 loro obbligo si è di starvi continuamente
 sotto la fatica. Piaccia a Dio che
 a questi e a tutti gli altri Religiosi re-
 stino impressi i già dati avvertimen-
 ti: di cui non è stato troppo lungo il
 discorrere, perchè troppo e troppo egli
 è necessario che i Frati non si facciano
 oziosi.

S. XI.

Del Modo di lavorare.

XX. **I**L retto modo poi di lavorare
 egli è così chiaramente nella
 Regola esposto, che ben ci fa ragio-
 ne, se piuttosto ci siam fermati a sco-
 prire l'intenzione del S. Padre, accioc-
 chè i Frati lavorino. Dice egli pertan-
 to, che i Frati lavorino fedelmente e
 divoramente: *Laborent fideliter, & de-
 vote*. La fedeltà spetta alla mano, ac-
 ciocchè lavorando ben compisca l'ope-
 ra: e la divozione al cuore, accioc-
 chè sia lavoro di vero Religioso. L'una
 grandemente importa al bene tempora-
 le, e poi anche all'aggiustatezza del
 Frate, cui troppo sta male in qualun-

que cosa l'esser notato di poco curan-
 te, o di trasandato. L'altra assai più
 importa per il bene dell'anima, accioc-
 chè nel lavoro non venga a perdersi e a
 dissiparsi quello spirito, che altrove con
 fatica si acquista. Questa fu sempre la
 massima dettata anche ai primi Mona-
 ci, di cui servendosi le nostre Costitu-
 zioni santamente ordinano: (a) „ Che
 „ mentre si lavora, sempre o si par-
 „ li di Dio con voce umile e bassa, o
 „ si legga qualche divoto libro spiri-
 „ tuale, il quale tutti ascoltino con ogni
 „ modestia e carità, o si tenga silen-
 „ zio „. Questo inculcava perciò A-
 gostino a quei Religiosi, argomentan-
 do, che se gli Artieri secolari senza di-
 sturbarli dal lavoro attendono a vani
 pensieri e ad inetti discorsi, così re-
 stando nei pensieri divoti potrà lavora-
 re il Religioso: (b) *Quid ergo impedit
 Servum Dei manibus operantem in lege Do-
 mini meditari, & psallere nomini Domi-
 ni Altissimi?* Questo insomma spiega
 anche ivi subito il S. Padre, dicendo,
 che il lavoro ha da arrivare solamente a
 tanto, che escluda l'ozio pregiudizievole
 all'anima; ma non arrivi mai colla
 troppa occupazione ad estinguere lo spi-
 rito dell'orazione e della divozione: al-
 trimenti questo è un altro estremo così
 vizioso, che in ogni caso ha d'andare
 piuttosto il lavoro, ma non mai lo spi-
 rito, il quale è il primo capitale del
 Cristiano, e massime del Religioso: *Ita
 quod excluso otio anima inimico, san-
 cta orationis & devotionis spiritum non
 extinguant, cui debent cetera temporalia
 deservire*. Gran massima è questa del S.
 Padre, da averci sempre a memoria in
 tutte le cose per bene regularsi. Fan brut-
 to vedere nella Religione Religiosi sfac-
 cendati ed oziosi, ancorchè volessero co-
 priarsi col manto della divozione, come
 di sopra detto abbiamo. Ma altrettanto
 è brutto vedere Religiosi così affaccenda-
 ti e occupati, che si esentino dall'ora-
 zione, e nulla o poco più badino alla
 vita spirituale. In fatti si esce dal Se-
 colo, non tanto per uscire dai pericoli
 del mondo, quanto per torci di dosso le oc-
 cupazioni, che nella vita mondana faci-
 lmente sorprendono senza lasciar pensa-
 re ben di proposito alla salute. Dunque

(a) *Const. Ord. c. 5.* (b) *S. Aug. cit. c. 17.*

se nella Religione si resta ugualmente dalle applicazioni occupato , qual differenza saravvi dallo stato secolare ? Tanto nella Religione quanto nel secolo poteva salvarsi , e collo scegliere la Religione si è cercato soltanto di ottenerlo più facilmente , e con meno di disturbo . Ma se di troppo pur nella Religione si disturba , ecco si ritorna nella stessa infelicità dei Secolari : mentre non importa che sieno queste o sieno quelle occupazioni , che impediscano , se pure ugualmente arrivano ad obbligare e ad impedire .

S. XII.

Della Mercede del Lavoro.

XXI. **U** Guale poi sempre a se stesso il S. Padre nella discrezione e nella santità dei dettami , permette quindi il potere ricevere la mercede dei lavori , che si fanno per quelli , i quali possono contraccambiarli . Assegna altresì qual cosa possa accettarsi per una tal mercede : cioè le cose temporali , convenienti , e necessarie tanto al Frate , il quale ha fatto il lavoro , quanto al comune di tutti gli altri Frati ; purchè non ricevansi mai contro la disposizione del Capitolo quarto danari o pecunia : *De mercede vero laboris , pro se & suis Fratribus corporis necessarii recipient , prater denarios vel pecuniam* . Piace di commentare partitamente tutto questo testo per varj utilissimi dubbj .

Ha voluto dir piuttosto il S. Padre di permettere il ricevimento della mercede per il lavoro già fatto , che di lavorare affine di ricevere la mercede . Percchè il ricevere così tal mercede è cosa innocente , giusta , e uniforme alla massima di Cristo nel Vangelo : (a) *Dignus est enim Operarius mercede sua* . Ma il muoversi a lavorare colla mira di una tal mercede può ben avere l'istessa prerogativa innocente e giusta , ad ogni modo può tanto più facilmente profanare il lavoro religioso , se essa cioè diviene la prima mira sovra dell'ubbidienza e dell'amor di Dio : e anzi può essere totalmente viziosa , se si affetta il lavoro per la cupidigia di guadagnare . Nel Testamento in fatti ad esclusione di

tal cupidigia insegnò il lavorare solo affine di esercitarsi contro l'ozio , e affine di farsi vedere Religiosi di quel buon esempio , che noi sopra spiegavamo : *Non propter cupiditatem recipiendi pretium laboris , sed propter bonum exemplum , & ad repellendum otiositatem* .

XXII. Dobbiamo rammentarci ora , per una difficoltà mossa dal Marcanzio nella Lezione decima , (b) di avere da spiegare questo nome di *Mercede* , che qui si dice , ovvero di *Prezzo della fatica* , come si nomina nel Testamento . Parleremo ragionevolmente in dicendo , che anche nei testi delle Leggi havvi parole , le quali in tutto il suo rigoroso significato non possono prendersi . La regola sicura adoperata dai Giuristi per discernere le parole improprie dalle proprie ella è questa : che hanno da valutarsi le parole secondo la qualità delle persone , a cui si applicano : (c) *Verba debent intelligi secundum qualitatem personae* . Ora Mercede e Prezzo sono voci , che per se stesse certamente significano ciò , che si dà o si riceve a rigore di estimazione e di valore nei contratti : e i Frati Minori (come diremo a suo luogo) sono affatto incapaci di qualunque vero contratto , perchè spogliati d'ogni dominio , e d'ogni pretensione civile . Dunque se ad ogni modo si dice qui potere i Frati ricevere Mercede e Prezzo , bisogna necessariamente avere queste parole di Mercede e di Prezzo come espressioni improprie , le quali però vorranno significare propriamente semplice ricompensa e ricognizione fuori d'ogni obbligo , e d'ogni contratto . Ma perchè tale improprietà di parole in questo caso ? Non per altro se non a meglio spiegarci , giacchè comunemente all'Operajo per il lavoro suol dirsi , che si dà e si rende il prezzo della fatica , o la mercede . Tanto più poscia perchè subito vi si fa un'eccezione , la quale per se stessa mostra non potere quelle parole intendersi mai propriamente : cioè si dice , che non si ricevano però per tale ricompensa danari o pecunia : e Pecunia dicemmo a suo luogo essere tutt'altro , e si dà o si riceve con rigorosa estimazione e con contratto , quale appunto è il Prezzo e la Mercede propriamente presa .

L 4 XXIII.

(a) Luc. 10. 7. (b) v. Lect. X. n. 5. (c) ex l. Plennm. S. Equitii ff. de usu & hab.

XXIII. Con tale occasione però viene egli adunque poi ad intendersi il come regularsi alla pratica nelle ricompense dei lavori , che si ricevono ? Vuol dirsi , che può bensì riceverli per il lavoro il giusto e convenevole valore ; ma questo non ha da accordarsi con patto , cioè non ha da starsi sul rigido prezzo patteggiando , v. g. Voglio tanto , Ho d'aver tanto , Non posso far meno , ed altre simili formole di chi patteggia , che vedremo poi dannate dalla Regola , dove condanna i contratti [a] . Ma se viene dato di meno , o se anche viene negato lo sconto del lavoro , che avrà da farsi ? Ecco il testo della Regola , che siegue dicendolo : *Et hoc humiliter , sicut decet Servos Dei , & Paupertatis sanctissima Sectatores* : Umiltà nel dimandare , e umiltà nel ricevere ciò , che si dovrebbe , come conviene ai Servi di Dio , à quali niente si risentono per l'interesse : e come conviene ai Seguaci dell'altissima Povertà Minorica , i quali siccome nulla pretendono per giustizia di questo Mondo , così non hanno da mettersi in brighe e in litigi , se veggono defraudate le loro fatiche . Il disse però anche più distesamente nel Testamento il Santo Padre : *Et quando non daretur nobis pretium laboris , recurramus ad mensam Domini , petendo eleemosynam ostiatim* . Se gli Uomini ci mancano (dice egli) non facciamo strepiti o rumori , nè in Giudizio nè fuori , mostrando così avidità nella nostra indignazione : ma andiamo alla mensa , che sempre ci tien preparata la Provvidenza del Signore , andiamo alla limosina di porta in porta , e non ci mancherà quello , che da altri ci vien tolto . Questo è vero Spiritoangelico . Il pregare però e il ripregare , o l'interporre mediazioni anche del Vescovo non pare che passi i limiti del lecito : ma purchè appunto questo pregare e raccomandarsi non passi i limiti dell'umiltà o della moderazione , e non entri in qualche sorta di giusta pretesione . In caso poi che ci si dia menodi quello , che è giusto , dobbiamo guardarci di ridurre chi ha da rendere la mercede ai conti stretti del valore o del costo : perchè questo sarebbe un contrattare almeno dopo fatto il lavoro ; ma

pure possiamo umilmente pregarlo a ricompensarci di più , anche col fargli costare la qualità del lavoro o della fatica . Non mancano modi di stare sull'equità naturale , e di esporre il merito della propria fatica senza entrare in rigori di contratto e di pretesioni . L'umiltà però detta già dal Santo Padre è quella , che potrà regolare e ricomporre il tutto .

§. XIII.

Dello Stipendio per le Opere Spirituali .

XXIV. **G**iova anche considerare quella *Fatica* , per cui si permette il ricevere la mercede : e non ha dubbio che s' intende il Lavoro manuale , a cui propriamente è applicato questo quinto Capitolo della Regola , e in cui interviene veramente la fatica . Ma essendosi detto , che al manuale lavoro oltre le altre cose equivale lo spiritualmente esercitarsi , come il Predicare , l'istruire ec. : può egli per tutte queste cose ancora riceverli mercede ? Può riceverli altresì per le Messe ? Supponghiamo la dottrina di Teologia : cioè che in tali atti altro è il valore spirituale , ed altro il corporale ministero . Lo spirituale mai può mettersi in compromesso di scontrarsi colle cose temporali , perchè vi è troppa sproporzione , e anzi offesa della Religione : onde si chiama un tale sacrilego attentato Simonia . Il ministero poi corporale questo sì che si valuta , e può assai valutarli senon per la grandezza dell'applicazione e della fatica , caramente per la eccellenza dell'istesso ministero , che allo spirituale va congiunto . Così si vede ancora nel vivere civile : dove non tanto si stima dovuto grande stipendio a chi molto s'affatica e suda nei lavori , quanto a chi esercita un qualche eccellente ministero , v. g. a chi porta ambasciate al Principe , a chi segna Memoriali ec. Ciò posto , può ora sicuramente risponderli , che è lecito ai Frati il ricevere altresì la mercede o lo stipendio anche per i detti esercizi spirituali ; e che anzi di questo precisamente parlava il Redentore nel Vangelo , quando disse : *Dignus est enim*

(a) *Lect. XVI. n. 1.*

enim Operarius mercede sua, a cui si accorda tutta la dottrina dell' Apóstolo nella sua prima Epistola ai Corinti. (a)

XXV. Ma circa le Messe pare che il contrasto qui non finisca. Quell' Anonimo Franzese (b) altre volte rammentato a noi Cappuccini rinfaccia le prime Costituzioni, le quali proibivano il ricevere qualunque stipendio per le Messe. Alcuni nostri Religiosi pure si risentono nelle presenti usate Costituzioni, perchè ivi si esortano i Sacerdoti, che „ (c) Nelle Messe non abbiano l'occhio „ ad alcuna cosa temporale, celebrando „ per mera carità; e non si curino per „ celebrare di ricevere alcun premio in „ terra. „ E infine pare che ci faccia qualche onta la Riforma dei Recolletti, dei quali si dice (d) che non vogliono nè pesi di Messe, nè per le Messe stipendj. Ma pur tutto questo posto insieme non arriva a smuovere in un punto solo la data dottrina, cosicchè non abbia a poter servire anche per le Messe. A quel Maledico ripeteremo, che al così rivangare le antichità mostrerà bensì il zelo de' primi nostri Padri; ma che appunto è stato poi moderato da altri non men zelanti e autorevoli Padri, acciocchè le ordinazioni fossero praticabili, e di un zelo *Secundum scientiam*, conforme lo vuole l' Apóstolo (e). Al rimorso di quei nostri Religiosi sarebbe forse bene il dimandar loro, se poi egli non si contenteranno di restare sprovvediti nel mangiare e nel vestire di quelle cose, che colle limosine delle Messe necessariamente si provvegono; e forse allora non più tanto pungerebbe il rimorso. Perocchè circa quella esortazione delle nostre Costituzioni ella è in sostanza come l' esortazione del S. Padre circa il lavoro manuale: cioè non si proibisce il ricevere stipendio per le Messe, quando vi abbia il bisogno, ma solo il celebrare a questo oggetto e a questo fine di ricevere lo stipendio; e ciò per la cupidigia, che può intervenire e guastare un opera sì santa. A quell' esempio noi pure Cappuccini (come lo noteremo a suo luogo con i Decreti della S. Congregazione) (f) non costumiamo di prendere pesi perpetui di

Messe, ma quelle solamente, le quali possono accidentalmente venire di giorno in giorno, e chiamansi perciò Manuali, e convengono appunto colla natura delle Limosine: il che basta però per non ricevere onta alcuna circa la purità della Regola.

XXVI. Altra risposta può aggiugnersi, che meglio forse quadrerà, e abbraccerà il tutto: cioè che lo schivarsi di prendere limosine per le Messe non è stato già, perchè questo siasi creduta inosservanza di Regola, ma perchè portava del pericolo a farla trasgredire. Il ministero della Messa merita, è vero, per ogni ragione lo stipendio; ma pur è vero altrettanto, che costando quel ministero cotidiano poca fatica, troppo è facile a far ragunar insieme molti stipendj o limosine pecuniarie. Fatti però questi cumuli, ecco i Frati dispensarsi dai lavori manuali, giacchè per le Messe sono abbastanza provveduti: ecco con quei cumuli i Frati facili a fare fabbriche, provvisioni ec., come abbiamo detestato nella passata Lezione. Sicchè adunque chi proibì le limosine delle Messe, guardò questi pericoli, e ne troncò anche oltre la discrezione ogni ricevimento. Chi per contrario volle servirsi della discrezione, permise il ricevere limosine delle Messe; ma lasciò poi in cura di ogni Prelato il così regolare tal ricevimento, che non ne avvenissero i detti inconvenienti. L'una e l'altra pertanto può dirsi una giusta disposizione: e solo ricercasi, che chi rigetta le limosine delle Messe, chiuda il passo ad altri inconvenienti, che per la provvisione necessaria potrebbero nascere; e chi riceve quelle limosine, si guardi da quel pericolo, che già si vede scoperto.

XXVII. Circa le Messe vorrebbe sapere il P. Diego Sgroi, (g) se lecito sia a un nostro Sacerdote celebrare Messe, e farne dare lo stipendio in limosina a un qualche Povero, o in sussidio de' suoi Parenti ec. Egli veramente, portate due sentenze contrarie, decide che no: certo il suo supposto, su cui discorre, merita questa sua negativa. Ma vi ha da essere più di una occhiata, se vuol

(a) 1. Cor. 9. (b) *Guer. Seraph. l. 2. p. 137. v. Bover. ad an. 1529. n. 20.* (c) *Const. Ord. c. 3.* (d) *March. b. c. tex. 2. q. 4. in dub.* (e) *Rom. 20. 2.* [i] *L. Et. XXXII. n. 22.* (g) *Sgroi: Lm. P. xl. p. 7. c. 5.*

discorrersi con verità e con discrezione. Perocchè può il Sacerdote primieramente celebrar Messe, e lasciar correre lo stipendio, come destinato a' proprj bisogni o a quelli del Convento, e poi fare che vada in sussidio di quel Povero o di quel Parente: ovvero può fare un vero patto rigoroso con chi ha da dare quello stipendio, che s'impieghi come egli vuole per quel Povero, o per quel Parente. E in tal caso certamente dee dirsi questa un'arbitraria disposizione di quella pecunia, una proprietà, e perciò un peccato grave massime in un Frate Minore: pościachè vi si vede della padronanza nel cambiare il destino di quello stipendio, o vi si truova del dominio nel patteggiare. Può al contrario quel Sacerdote pregare un suo Amico o Benevolo di limosine per un Povero o per un suo Parente (il che abbiamo detto altrove non essere illecito) (a) e per ottenerle sicuramente, offerirsi a celebrare per lui tante Messe: e in tal caso chi vuol convincere quel Sacerdote di proprietà, o di dominio circa la pecunia di quegli stipendj di Messe? Egli non procede con patti o con contratti, ma per via solo di raccomandazione: egli prega solo, che quello stipendio, che si darebbe a lui in limosina, si dia in limosina al Povero o al Parente. Il Frate Minore infatti non accetta gli stipendj di Messe senon a puro titolo di limosina, quando anche al suo bisogno gli accetta. Ma si dirà: Quella limosina è stipendio, e come stipendio subito si fa proprio di chi ha fatta l'opera; dunque se vuole pure che altri l'abbia, questo è un disporne, e v'ha solo della tergiversazione di parole, e della precisione mentale. Ma egli è anzi questo un perfidiare senza ragione. Niente si fa mio, se io non lo voglio per mio, come lo mostreremo nelle Lezioni seguenti. (b) La ragione, che io acquisto in quello stipendio di Messe da me celebrate, è ragione di giustizia (come l'accordano i Dottori) e pure per essere io Frate Minore rinunzio, e infatti non ho questa giustizia. Dunque ogni altra ragione di convenienza, che io possa avere circa quello stipendio può essere da me rinunziata, cosicchè mi ritenga la sola pote-

stà di raccomandarmi tantopiù efficacemente a quell' Amico e Benevolo, che lo stipendio si dia in limosina a quello, che io raccomando. Se si dicesse, dovere in questo avervi dipendenza dal Prelato, questo sì che si accorda, perchè il Suddito dal Prelato dee in tutto essere dipendente.

S. XIV.

Qualità della Mercede, e modo d'impiegarla.

XXVIII. **S**pieghiamo infine quali cose possano riceverfi per quella detta Mercede del Lavoro. Il dice troppo chiaramente la Regola: *Corporis necessaria*: le cose necessarie al vitto, al vestito, agli studj, e insomma al corporale o temporale mantenimento. Sicchè ecco escluse le cose superflue, e non convenienti al nostro stato: essendochè il guadagnare con il lavoro non dà perciò autorità di uscir fuori dello stato di Frate Minore. Ma per quella Mercede potranno accettarsi limosine di danari? In quel modo e in quelle necessità che detto abbiamo potere in altre contingenze ricorrersi a pecunia per l' Amico spirituale: così in caso del lavoro o del ministero spirituale possono accettare i Frati a loro pro limosine pecuniarie, purchè (come qui pur lo replica la Regola) si diportino in maniera, che il loro non sia un ricevere danari o pecunia per se o per interposta persona. Non facciamo casi, non cerchiamo quesiti su di questo: perchè tutto quello, che detto abbiamo circa il ricorrere a pecunia nel Capitolo quarto, qui pure appunto ha da replicarsi: perchè sarebbe errore e fallo massiccio, se perchè i danari son dati in mercede e in stipendio, si credesse che i Frati vi acquistassero sopra qualche ragione maggiore. Han molto questionato gli Scrittori, se il Frate lavorante possa ricevere in mercede roba, di cui n'abbia a fare lavori per altri e ottenerne altra mercede: v. g. se al Fabbro sia lecito il ricevere in mercede ferro per far nuovi lavori per altri, da cui sia per ricevere altra mercede. Si sono alcuni impegnati in questo caso a dir

(a) *Leff. X. n. 17.* (b) *Leff. XIV. §. 8. U'c.*

di no, perchè sentivano il rimorso, che questo sarebbe o un ricevere pecunia, o un negoziare, o un vendere. Ma non appare come sia ragionevole questo rimorso. Perocchè inquanto al primo-motivo qui non si mostrerà mai ragione di Pecunia, supposto che non siavi intervenuto patto o contratto, come abbiamo spiegato la Pecunia a suo luogo. Inquanto al secondo il Negoziare (come diremo altrove) non è un semplice ricevere per dare, ma un ricevere per meno affine di ricavarvi di più: e questo qui non interviene, mentre si suppone, che quel ferro v. g. si dia per l'istesso, per cui si è ricevuto, e solo vi si aggiunga la propria fattura, che merita il di più. Inquanto al terzo non è vendere quello, che si fa senza contratto e senza estimazione di prezzo, come si suppone lo faccia il Frate nel detto caso. Sicchè voglio dire, non truovo dove sia fondato questo rimorso: onde purchè si faccia semplicemente, non può condannarsi per illecito.

XXIX. Per compimento di questa materia sono da avvertirsi quelle parole *Pro se & suis Fratibus*: che dir vogliono potere il Frate lavorare e ricevere la mercede tanto per se, quanto per il comune degli altri. Ella è massima d'in-

teresse vizioso quel dire di non voler lavorare per il comune: o avrei detto meglio, che egli è un prevaricare dall'amore dovuto alla propria Religione, la quale siccome ha tutti in comune per Figli e tutti provvede, così richiede che ognuno l'ajuti a poter mantenere questa universale cura e provvidenza. Oltrechè e cosa ella è questa Non voglio? quasi nel lavorare acquisti il Frate il diritto di far a suo modo, e di disporre a proprio volere del guadagno. Il S. Padre in quel Colloquio, che ha servito a noi in questa Lezione per molto discorrere, spiegò egli medesimo circa questo punto la Regola: *Lacrum autem* (dicendo) *vel mercedem laboris non laborantis arbitrio, sed Guardiani vel Prelati disponendum*: cioè che quello, che si ricava dai lavori, non tocca al Frate particolare, ma al Guardiano o ad altro Superiore il disporre per chi e per che abbia da applicarsi: altrimenti, come si è significato, sarebbe disubbidienza e proprietà. La discrezione del Prelato ha da discendere anche con parzialità al merito dell'Operajo; ma questi non ha di che alzare la testa. E ciò sia detto del Lavoro tanto necessario non solo per il temporale, quanto per lo spirituale interesse.

L E Z I O N E XIV.

Della Povertà de' Frati Minori.

Fratres nihil sibi approprient. Cap. 6.

S I.

Virtù della Povertà.

I. **L**O spirito del Vangelo ha sempre ottenuto questo di proprio da chiunque lascia farsi impressione dalle chiamate del Signore: che per primo passo dia l'Uomo un calcio a quanto possiede nel mondo, per badare di proposito a Dio. Nel tempo della Legge antica un tal fatto sarebbe stato un portento; ma dal bel principio della Legge cristiana subito

gli Apostoli alle voci del Salvatore si videro abbandonare e banchi e reti e quanto aveano, per tener dietro a lui: indi i primi Cristiani non sapeano cominciar una tal professione, se tosto non si sproppriavano di danari e di possessi: e in seguito fino a' giorni nostri praticamente abbiam veduto, che basta si converta un Uomo di cuore a Dio, e tosto prende nausea delle cose mondane, le odia, e se ne disfa per quanto mai possa. Questo vuol dire, che, secondo il prenunciò Gesù-Cristo, nel tempo del Vangelo arrivereb-

rebbero gli Uomini a perdere i meno osservati abbagli , e a servire perciò in verità di spirito a Dio : (a) *Adorabunt Patrem in spiritu & veritate* . Vuol dire , che questa adunque è come una Virtù nuova portata agli Uomini dalla Grazia di redenzione , cioè il farsi spontaneamente Povero , o sia la volontaria Povertà : quasi al sublimissimo spirito del Vangelo questa sia come la prima pietra da farne il fondamento .

II. Ecco pertanto l'aspetto proprio , in cui dobbiamo cominciare a guardare quella Povertà , che il nostro P. S. Francesco nel quarto Capitolo della Regola disegnò , e in questo sesto Capitolo vuol finir di spiegare e comandare a' suoi Figliuoli . La Povertà presa nel suo semplice aspetto , cioè inquanto in se stessa è un mancamento dei sussidj e della roba di questo mondo , ella non ha niente di pregio ; anzi è una condizione miserabile dell' Uomo , una pena provenuta dal peccato di Adamo , e infine niente serve alla perfezione o alla salute . Infatti tanto in un Povero quanto in un Ricco si annidano vizi e virtù , e tanto un Ricco quanto un Povero si salva o si dannà . Però guardata così in se stessa la Povertà ha fatto dire agli Eretici , che sono ben semplici i Religiosi , i quali professano un vivere povero , e tanto più sciempiati quelli , che eleggono una stentata povertà ; quando quelli , che vivono comodi sotto abito secolare od ecclesiastico , pensano di giugnere allo stesso Paradiso , a cui egli no pretendono di arrivare . E in verità che non potrebbero riprendersi in questo loro discorso , se la Povertà dai Religiosi si riguardasse e si osservasse appunto così solo materialmente in se stessa , e senza farne uso di virtù per piacere a Dio . Ma guardata poi nel primo detto aspetto , cioè inquanto la Povertà è un distaccoamento dell' Uomo dai beni del mondo , per tanto più liberamente sollevarsi a Dio , quello è un discorso appunto da Eretici maligni . Perocchè diviene così la Povertà uno dei più bei pregi , una delle più scielte virtù proprie dello spirito vangelico , insegnata e altissimamente praticata dallo stesso Gesù-Cristo . Laonde non è poi vero , che non siavi

perciò differenza tra Secolare e Religioso , e tra Religiosi e Religiosi : certo essendo che chi volontariamente vive povero , quanto più povero si fa , tantopiù intimamente arriva a servire Iddio , tantopiù altamente arriverà nel Cielo a goderlo . Con questo non si vuole solo attercare cogli Eretici , ma si vuole avvertire ogni Religioso , e massime il Frate Minore impegnato ad una Povertà altissima : che se si ferma materialmente nella sola Povertà di fatto , senza praticarla con un vero spirito di carità verso Dio , egli si burla da se stesso : tiene un' arme validissima a qualunque impresa , ma un' arme nel fodero , la quale però non serve senon di peso : insomma è ridotto come un Povero di necessità e di condizione veramente misero , non di quei beati Poveri , di cui disse Cristo essere proprio il regno de' Cieli . (b)

III. Si arriva quindi anche a capire per ragionevole ciò , che pur da molti non si capisce , cioè lo sviscerato amore , la passione , la gelosa , che propriamente ebbe della Povertà il nostro S. Padre , chiamandola perciò sua Madre , sua Sposa , sua Signora , e lasciandola con altrettanto di gelosa passione piucchè altra cosa raccomandata a' suoi Figliuoli . Avvenne questo , perchè , come noi pur dicevamo , la scopri quest' Uomo illuminatissimo per una vera Regia di virtù , in cui di fatto venendo al mondo volle far tutta la sua comparsa lo stesso Redentore , e quella gran Madre , che il generò : (c) *Paupertatem novaveritis , Fratres charissimi* (ecco dirlo egli stesso in una sua Conferenza) *virtutum esse Regiam , quia in Rege suo & in Regina Matre ipsius tam praestanter effulsit* . La consulto di più e scopri , che quanto essa distacca l'anima dal mondo e dai sensi , tantopiù porta per una strada sicura a Dio , produce e conserva piucchè mai possa crederfi le virtù più sublimi : *Paupertatem scitote , Fratres* (siegue egli) *specialem viam esse salutis , tamquam humilitatis fomentum ; perfectionisque radicem , cujus est fructus multiplex , sed occultus* . E insomma la trovò e la disse quel rinomato Tesoro , per cui acquistare ha da lasciarsi e disprezzarsi tutto mai il resto : *Hac enim est evangelicè*
agri ..

(a) Jo. 4. 23. (b) Luc. 6. 20. (c) Opusc. S. P. Coll. 5.

agri thesaurus absconditus, pro quo emendo vendenda sunt omnia, & qua vendi non possunt, illius comparatione spernenda. Leggansi altri suoi discorsi, e la predica sempre per il più giusto mezzo al pieno amor di Dio, per la madre di tutte le virtù, come fu anche detto da S. Ambrogio, (a) *Prima est & parens quedam, generatioque virtutum*, e infine per una sicura caparra dell'eterna gloria. Sicchè pertanto egli, il quale di Dio si era innamorato, perciò altrettanto s'innamorò di questa sì vantaggiosa Povertà: e per questo stesso volendo istituire un Ordine di veri Seguaci dello Spirito del Vangelo, qui li richiamò a segnalarli, sicuro che gli avrebbe avuti quantopiù poveri di cose mondane, tantopiù ricchi di virtù, e anzi nello stesso Cielo come Re sovra gli altri sublimati. Tanto è preziosa questa virtù della Povertà, benchè meno delle altre virtù dagli Uomini conosciuta: e tanto chi vuole riuscir un vero Figlio del S. Padre, ha da farne conto, e in essa dee perfezionarsi.

§. II.

Povertà Religiosa si descrive.

IV. **Q**uesta Povertà evangelica pertanto, per essere virtù sì preziosa e fondamentale, ella è stata da ogni Ordine di Religiosi presa per uno di quei capi, per cui l'Uomo si dona con perfetto sacrificio a Dio: facendo ognuno Voto solenne di vivere spropiato e Povero. Perchè però nella nostra Religione cresce assai più che in tutte le altre, abbiamo il dovere di ben penetrarla nella sua essenza, acciocchè il Frate Minore in essa cotanto impegnato non arrivi in cosa sì rilevante a dare in fallo. L'accennammo già cosa sia, e possiamo così ridurlo in definizione: *La Povertà evangelica è uno spropiamento, con cui il Religioso si priva d'ogni diritto sulle cose temporali di questo mondo, per badare liberamente a Dio.* Forse vi è chi dimandi che sieno queste cose temporali? In una parola sono tutte quelle cose, che nel mondo chiamansi beni di fortuna, i quali perciò servono o al

mantenimento della vita e dello stato, o sono di comodo o di delizia nel vivere umano. Un'occhiata al mondo, e vedrassi quanto sieno varj questi beni, quanto ansiosamente ricercati, quanto rigorosamente posseduti, e quanto infine giustamente abbiano il titolo di temporali, perchè al corpo e non all'animo, all'abitazione in questo mondo e non all'eterna salute servono. Sicchè poi non possono qui intendersi come interdetti quei diritti, che si hanno o si ottengono sovra i beni puramente spirituali, come è il diritto di predicare, di ministrare Sacramenti ec.; o anche di beni quasi spirituali, come è il privilegio di predicare nel tal luogo, di dare sepoltura a chi si vuole ec.: mentre ciò non è possedere nè aver dominio di beni temporali di fortuna. I Benefizj ecclesiastici si che, quantunque sieno decorati del titolo di Beni spirituali, pure perchè questo ottengono solo a cagione del fine, a cui sono destinati (cioè per sostentare Persone dedicate a Dio) ma per altro in se stessi sono beni ed entrate temporali: questi, disse, in verità restano frai temporali beni, di cui la Povertà ne spropropria il Religioso. Ma tutte queste sono cose da facilmente intendersi: il più difficile si è lo spropiamento, che nella diffinizione si dicea.

§. III.

La Povertà dee spropropriae nell' Affetto.

V. **B**isogna adunque primieramente ben persuadersi, che questo spropiamento del Religioso dee essere nell'affetto, e in verità di cuore. La Povertà al modo di tutte le altre virtù ha da risiedere nell'animo, o sia nell'affetto: sicchè niuno sarà mai virtuosamente Povero senon quegli, che internamente e ben di cuore si distacchi da qualunque cosa di questo mondo, nè l'ami, nè la desidera: insomma disse il Redentore, il quale l'insegnò il primo, bisogna essere Povero di spirito o sia di vero cuore: (b) *Beati pauperes spiritu*. Altrimenti poi ella è anzi una bugia detestabile il professare esternamente Povertà, e avere l'interno occupato da desiderj di roba.

E'

(a) l. 5. in Luc. 6. (b) Luc. 6. 20.

E' una pazzia l'aver fatto una volta rinunzia di tutto il mondo , e poi andar cercando di bufcarsi qualche avanzo . Sieno anche poche e minime le cose , a cui il Religioso si attacca , ciò non iscusa , ma aggrava il suo vacillamento . La Povertà lo obbliga a distaccarsi da tutto , per lasciar libero il cuore a servire totalmente a Dio . Ma dunque se egli lascia legarsi nell' affetto da cose ancorchè piccole , e legarsi alle volte con tanta strettezza di premura e di ansietà , quanta ne ha un Ricco del secolo per gli ammassi d' oro e d' argento ; tanto avrà egli d' impedimento col poco , quanto il Ricco col molto . Sieno catene , sieno funicelle , che importa , se tanto coll' une come colle altre si sta ugualmente legato ? Un Ricco se fra la molta sua robà sa generosamente passare senza attacco , conforme il detto del Salmo (a) *Divitia si affluant , nolite cor apponere* : egli con tutti i comodi n'anderà dritto al Cielo . Un Religioso se fra la sua professione di Povertà si attacca col cuore a cose anche minute , si prepara un laccio da precipitare con tutta la sua Povertà alla perdizione . Caso raro dovrebbe essere questo . Ma in quelli , i quali durano in Povertà più quasi per forza dell' impegno una volta fatto , che per genio alla virtù , egli è caso troppo frequente .

§. IV.

La Povertà dee spropriare nell' Effetto .

VI. **B**isogna inoltre persuadersi altra cosa ugualmente sostanziale , cioè che tale Povertà religiosa dee essere un vero spropriamento nell'effetto . Si lega l' Uomo alla robà di questo mondo in due maniere . Prima naturalmente per quell' affetto , che ognuno ha di ritrovarsi in questo mondo possesi , onde possa condurre la vita a suo talento , star si comodo , o deliziare : e questo vien tolto dalla Povertà di spirito , che dicevamo , perchè appunto per essa l' affetto in tutto si distacca dal mondo per ottenere solo Iddio . Secondo si lega l' Uomo a l mondo civilmente , acquistando cioè ragioni di proprietà e di dominio con-

forme il vigore delle Leggi civili fu di questo o di quel bene terreno ; talchè egli e non altri sen dica vero padrone , e ne possa egli perciò disporre come e quando a lui ne piace . E questo è quello , che ora diciamo essere necessario che sia tolto dalla Povertà evangelica : cioè ha da far perdere ogni qualunque diritto sovra le cose , che possono civilmente possederli . Per chiarire la materia senza impegnarci nelle lunghe dispute dei Giuristi , rammenteremo qui cinque sorte di atti , con cui le cose del mondo possono possederli ; onde si vegga ciò , che toglie la Povertà nei beni di fortuna .

I. *Il Domino* , per cui l' Uomo è fatto vero padrone , di qualche cosa ; e perciò ha tutta la libertà di donarla , di venderla , di cambiarla , o con altra sorta di contratto di alienarla , oppure di distruggerla , se gli pare . E questo non ha mai da poter competere a chi ha professata Povertà vangelica , cioè non ha mai da poter egli dirsi padrone di qualunque cosa anche minima : perchè il professare Povertà questo appunto dice , di non volere più in questo mondo acquistarsi dominio per far solo acquisto del Cielo : (b) *Ecce nos reliquimus omnia , & secuti sumus te* (vogliono dire nel voto di Povertà tutti i Religiosi , come S. Pietro parlando al Signore ,) *quid ergo erit nobis ?* A cui il Signore : *Cenuplam accipietis , & vitam aeternam possidebitis* . II. *Il Possesso* , il quale è un atto di mettersi e di mantenersi in dominio : cioè di ritenere presso di se cosa , di cui se n'ha il diritto , cosicchè da niun altro possa esserne impedito o distolto . Questo è il Possesso proprio civile interdetto onninamente ai Religiosi dal voto della Povertà : essendovi per altro il Possesso nudo e materiale (o a parlare più distintamente) l' Uso materiale , con cui si adoperano o si usano senza dominio le cose necessarie , il quale non può interdetti per interdetto , perchè appunto si possiede non per possedere , ma semplicemente per adoperare in uso . III. *La Proprietà* , la quale è lo stesso che il Dominio , ma in maniera che esprime di più la singolarità , con cui uno si fa padrone di una cosa , e può dirla così propria , che non abbia d' avere dipendenza da altri nel ricever-

(a) *Psal.* 61. 11. (b) *Matt.* 19. 27.

ceverla, nel ritenerla, nel donarla, nell'alienarla, o nel distruggerla. Perchè tal Proprietà esprime sì bene il tutto, perciò ogni atto sostanzialmente opposto alla Povertà religiosa suole promiscuamente chiamarsi atto di Proprietà. E noi ancora così ce ne serviremo, quando vorremo dire il voto della Povertà sostanzialmente trasgredito. IV. *L'Usofrutto*, il quale è un vero diritto di trarre e godere dei frutti di una qualche cosa fruttifera, che pure è in dominio di altri: v. g. il jus di raccogliere tuttociò, che nasce in un campo o in una vigna, avere l'utile di un gregge, oppure di una casa affittata ec. Questo pure egli è un atto di dominio opposto alla religiosa Povertà: perchè infatti si ha vero dominio e diritto di pretensione su dell'utile o dei frutti, benchè non si abbia del fondo. V. *Il diritto dell'Uso*, o come ch'amafi dai Giuristi, *Usus juris*, o meglio *Jus utendi*, per cui può uno soltanto adoperare o usare qualche cosa, ma pure a questo Uso ha egli un vero jus, e può con tutta giustizia pretendere: v. g. nel contratto di Locazione il Locatario ha tutto il diritto di abitare nella casa presa ad affitto, nel Comodato chi ha avuto in prestito un Cavallo ha tutta la giustizia di servirsene ec. E questo pure perchè dice dominio su di una qualche cosa civile, cioè almeno sovra l'uso delle cose, dee a chi fa professione di essersi spropiato di tutto intendersi necessariamente proibito.

§. V.

Non v'è nel Mondo Povertà maggiore.

VII. **E**CCO adunque in questi cinque Atti siccome descritta ogni maniera di possedere civilmente roba in questo mondo, così mostrato in una eroica Povertà il Religioso, il quale appunto di tutti que' cinque atti eroicamente si spoglia. Vi è stato chi guardando il volgare costume di qualche malinteso Religioso ha voluto dire, che la Povertà religiosa insomma poi sta più in parole che in fatti, più in precisione di mente che in realtà. Ma ciò è avvenuto dal guardare appunto il mal costume di chi poco intende quel Voto, e man-

co si cura di osservarlo, e cerca anzi tutte le maniere di sfuggirlo. Per altro guardandovi dal buon verso, cioè guardando quei Religiosi, i quali si mantengono fedeli nelle cinque dette cose; può egli un Uomo in questo mondo più essere spropiato e povero, se quello è il tutto, che in questa vita dà o toglie l'essere di Ricco o di Povero? Ma pur è vero, che con tutto questo spropiamento i Religiosi hanno di molte cose a loro servizio e comodo. Come sta egli adunque che sieno tanto Poveri, e poi non pruovino della Povertà l'effetto, che è lo spogliamento e la nudità? Rispondo, che siccome i Ricchi nel mondo si dicono tali per due ragioni, cioè perchè giuridicamente quei padroni possiedono, e perchè inoltre hanno di molte cose a loro uso e comodo: così la Povertà in due aspetti si considera, primo inquanto il Religioso si spropiato ogni diritto e padronanza, secondo inquanto non tiene a suo uso cose superflue. In altra Lezione considereremo la Povertà inquanto all'uso, e saremo pronti a concedere e a dinunziare per falsi Poveri tutti quelli, che si mantengono col superfluo. Ma parlando ora della Povertà nella sua prima parte, supporremo che il Religioso abbia varie cose a suo uso, come gliel può permettere la sua Regola: e con quante ne abbia può assolutamente dirsi più povero degli stessi Mendici del mondo. Non è paradossico questo. Perchè quei Mendici se hanno poco, l'hanno però sempre in proprio vero dominio, e stanno insieme sempre in libertà di potere acquistarsi di più, e di farsi ricchi. Ma il Religioso tuttociò, che usa, non lo ha mai come proprio, nè può dirsi egli padrone; nè infatti dispone con qualunque atto di padronanza: ma lo tiene con dipendenza dal suo Prelato, cosicchè ad ogni suo cenno abbia ad essere pronto di lasciarlo, e di perderlo: e poi inoltre non può fare acquisto, o se pur acquista, non lo acquista mai per se, ma alla più per beneficio comune, secondochè è capace la Comunanza del Monastero di possedere: *Quidquid acquirit Monachus acquirit Monasterio*, come dicono i Canonisti. Sicchè è ella mai adunque poca questa Povertà del Religioso, se con tutta

ragione può dirsi che egli niente abbia di questo mondo, giacchè quello stesso, che pur adopera ed usa, non lo ha nemmeno di proprio? Piacesse a Dio che egli poi non si smentisse da se medesimo coll' ammettere cose superflue: del resto per quanto si cerchi, non ve n' ha tra gli stessi più abbandonati Meschini del Secolo esempio di Povertà più singolare.

§. VI.

Modo di sfuggire la Proprietà nell' Ufo.

VIII. **N**ON voglio nemmeno qui avere quistionato, se non torniamo in breve a guardare della Povertà più chiaro il fondo. Cosa è questa Povertà? Ella è in sostanza una totale privazione di Proprietà circa qualunque cosa temporale. E la Proprietà contraria alla Povertà religiosa cosa è? Egli è qualunque atto di dominio [ovvero come meglio al proposito si definisce dai Canonici] [a] la Proprietà si commette, ognivoltachè il Religioso dà, riceve, o ritiene qualunque cosa senza la licenza del suo Prelato. Infatti siccome la dipendenza dal Superiore fa che si perda la padronanza, così il disporre della roba senza altrui dipendenza e a proprio arbitrio inferisce padronanza e proprietà. Se ella è così (come è certissimo) ecco quale però in verità ha da essere l'idea di ogni qualunque Religioso, per essere secondo il suo fatto Voto veramente povero. Non ha da essere già nudo e privo affatto d'ogni cosa temporale; altrimenti *Debueramus de hoc mundo exisse*, (b) bisognerebbe andare in altro mondo a praticare una tale Povertà, la quale senza niente affatto lasciasse l'Uomo in vita. Ma avendo e ritenendo le cose permesse e confacenti al proprio stato, si ha da guardare ogni Religioso appunto come un Ministro, il quale sta nel fondaco del suo Padrone. Vedrete un tal Ministro tuttogiorno maneggiare, dare, ricevere, impiegare or l'una cosa or l'altra; sicchè voi lo stimereste ricco e felice per tanti averi. Ma dimandategliene, e vi dirà di tutto: Non è mio, dò e ricevo, ma tutto per al-

tri, niente per me. Or così; diffi, ha da riguardarsi e da diportarsi ogni Religioso. Per quanto lecitamente abbia, per quanto gli sia concesso, tutto ha da ricevere e da adoperare come cosa d'altri, non mai sua propria. Ogni attacco, ogni pretensione, che cominci ad avervi, subito gli fa trasgredire il Voto: perchè subito così egli non è più quel detto Ministro, comincia ad essere Padrone. Per questo dicemmo, che molto bene spiegano i Canonici, quando per escludere la Proprietà ricercano in ogni cosa la dipendenza e la permissione del Superiore: mentre infatti così la roba sta bensì in mano del Religioso, ma appunto come di altri, cioè a disposizione altrui.

IX. Come ha da essere però il dimandare questa licenza? V'è chi se la figura come una cerimonia, quacchè come basta al Cortigiano il comparire senz'altro in Corte, per dire di essere al servizio del Principe; così al Religioso basti il comparire avanti il Superiore colla roba, di cui ne vuole licenza; ovvero basti il passargli una parola, senza poi stare ad indagare la sua volontà; e anzi con pretensione, che con questo solo abbia il Superiore da dare quella richiesta licenza. No: quando pure non ci piaccia l'ingannarci. Se è licenza di cosa, che non ha da essere propria, dee essere dimandata con sufficiente chiarezza, per ben intendere l'intenzione di chi la può o no concedere. Se ha da starsi all'altrui disposizione per sfuggire la Proprietà, dee essere chiesta con totale indifferenza: cioè ha da starsi ad aspettare tanto che il Superiore la conceda, quanto che non la conceda. Infine se è licenza, che aspetta un Suddito dal Superiore, dee essere chiesta con umiltà e con rassegnazione. Altrimenti il querelarsi mostrerebbe pretensione, la pretensione indicherebbe senz'altro la Proprietà. Avviene non pertanto che alle volte non possa averci espressamente dal Superiore la licenza: e in tali casi ogni savio Scrittore accorda potere il Suddito prevalersi di una licenza presunta, se pur la può prudentemente presumere: cioè se vede che il Superio-

(a) 12. q. 1. *Non dicatis, & Cum ad Monasterium. De statu Monachor. juncta Glossa.*
 (b) 1. Cor. 5. 10.

re gliel' accorderebbe , quando fosse in caso di domandargliela ; ovvero meglio quando può supporre che il Superiore si contenti , che il Suddito in questo o quel caso si serva della licenza prefunta : allora può servirfene perciò come di licenza accordata .

X. Il P. Alfonso Rodriguez (4) dopo i Teologi ha dato su di ciò per tutti gli Ordini in generale una discretissima dottrina : dicendo , che siccome non tutte le Religioni sono uniformi di costume e di disciplina , così non può decidersi universalmente di tutte in quali cose possa il Religioso servirsi della licenza tacita o prefunta ; ma che in ciò ha da attendersi il costume e la pratica di cadauna Religione in particolare . Perocchè in certune per una lunga consuetudine , e come per un consenso universale dei Prelati ogni Suddito Religioso lecitamente dà e riceve cose competenti , solo bastando che sia pronto a rassegnarle , quando il Superiore le voglia . In altre il costume è affai più ristretto . Le Monache di certi Monasteri hanno le loro entracucie , comperano , vendono : e si passa loro per lecito , perchè vi si suppone la condiscendenza de' Superiori . E insomma ogni Ordine di Religiosi ha la propria pratica , sulla quale stando , perchè si stà sempre sulla tacita licenza o permissione dei Prelati , non si pecca . Avverte però questo non men divoto che dotto Scrittore , che tale connivenza se libera il Suddito dal peccato , arguisce però essere la disciplina regolare rilassata : mentre tutte le Religioni quando erano nei principj , cioè quando erano in fiore , sempre ebbero il rigore di non lasciare in mano al Suddito cosa , che non fosse espressamente dal Superiore esaminata e conceduta . E può aggiugnersi , questo essere un capo principale , per cui la Povertà poco libera l' animo del Religioso dagli attacchi , e poco si acquista di concetto da quei del Secolo . Perocchè non costando questa licenza senon una certa precision di mente piuttosto speculativa , serve anzi di pretesto al Religioso per accettare e ritenere ciò , che gli va a genio : già vi s' intende [dicendo sempre] la licenza del Prelato . E i Mondani tantopiù

ne fan beffe , quantochè sembra loro ; che anch' essi , per aver la gloria di Seguaci del Vangelo , potrebbero portare in mente senza scomodo una simile interna dipendenza dalla licenza altrui , purchè intanto avessero e ritenessero ciò che vogliono . Bisogna adunque andar cauto nel presumere tali licenze , acciocchè tale presunzione non si faccia anzi una profunzione , o anche un' usurpazione di far a proprio modo . Si concede bensì il seguire la consuetudine , massime quando così è praticato anche dai buoni e timorati Religiosi : ma pur bisogna altresì persuadersi , che una dipendenza , la quale non venga mai o quasi mai all'atto di dipendere , è una finzione piuttostochè una vera dipendenza .

§. VII.

Frați Minori sproprati anche in Comune .

XI. **L**E dottrine finora date han toccato il Voto della Povertà inquanto alla sua essenza , e però non tanto per i Frati Minori quanto per tutti gli altri Religiosi hanno da valere : giacchè ognuno confessa essere tutti i Religiosi pari nella sostanza del Voto solenne della Povertà , come lo sono negli altri due Voti sostanzialmente considerati . Se piace pertanto di venire partitamente ai nostri conti , entravi bensì il tutto fin qui detto anche per noi ; ma dalla Regola poscia tanto si aggiugne al Voto della Povertà , che moltopiù d' ogni altra Religione cresce la nostra somma . Non uscirò per ora dalla Povertà , inquanto ella è una privazione di jus o di dominio , come l'abbiam finora così considerata : ma pur è vero che anche a tal riflesso bisogna ricalcar tutte le partite .

Già nel quarto Capitolo vedemmo , come ad ognuno dei Frati Minori si toglie l'uso del danaro , e della pecunia : sicchè ecco ad essi tolto , come il primo elemento della Proprietà , e interdetto il mezzo di fare acquisti . Ma perchè pure per altre strade , tuttochè oneste , potrebbe venir in mano ai Frati roba da appropriarsi : intuona il Santo Padre alle orecchie di tutti i suoi Figliuoli in

M que.

(4) *Rodr. Exerc. Perf. p. 2. tr. 3. c. 13.*

questo 18to Capitolo un tal pesante precetto : *Fratres nihil sibi approprient* . L'aveano detto anche tutte le altre Regole a propri Religiosi per vigore del voto della Povertà , come noi abbiamo spiegato ; ma si contentarono di dirlo solo al particolare , cioè che siccome il voto era fatto personalmente da ognuno dei Religiosi , così ognuno soltanto in particolare niente -doveffe avere di proprio : *Nemini igitur Regularium tam Virorum quam Mulierum (a)* ecco il Concilio di Trento per parte di tutte le Regole spiegarlo e comandarlo *liceat bona immobilia vel mobilia , cujuscumque qualitatis fuerint , etiam quovis modo ab eis acquisita , tamquam propria aut etiam nomine Conventus possidere vel retinere , sed statim ea Superiori tradantur , Conventuique incorporentur* . Del resto perchè i Religiosi aveano pur a mantenersi , nè tutti erano impegnati a quel gran coraggio di mantenersi con abjecta scarsezza , che è di stare a quel solo , che di giorno in giorno loro avesse mandato la Divina Provvidenza : per questo fu permesso , che la Casa , il Convento , o sia la Comunanza possedesse , acquistasse , e tenesse di proprio quasi un deposito comune da sostenere i Religiosi , e ogni Religioso così niente avesse di proprio in particolare . Così il dichiarò , il permise , ed il volle l' antedetto Concilio : *(b) Concedit Sancta Synodus omnibus Monasteriis & Domibus tam virorum quam mulierum & Mendicantium , etiam quibus aut ex Constitutionibus suis erat prohibitum , aut ex privilegio Apostolico non erat concessum : ut deinceps bona immobilia possidere liceat* . Ma il nostro S. Patriarca ebbe a tutto questo uno Spirito superiore . *Fratres nihil sibi approprient* (disse egli) I Frati niente abbiano di proprio . Vuol saperfi cosa s'intenda per questo Niente ? *Nec domum* (soggiugne) *nec locum , nec aliquam rem* , s'intende per. Niente affatto : e però non casa , non luogo , non cosa qualunque , che sia più del niente . Sicchè spettando la casa o il luogo propriamente al Comune dei Frati , e questa o quella cosa mobile o immobile potendo spettare al particolare , se tuttocìo vieta il S. Padre , vieta ancora assolutamente , che niente si ab-

bia di proprio nè in comune nè in particolare . Vuol aversene anche più sicura contezza ? Sieno (egli pur soggiugne) i miei Frati in questo mondo come pellegrini e forestieri , i quali non hanno nè possessioni nè tetto nè luogo : *Sed tamquam peregrini & advena in hoc seculo* . E se pur hanno da mantenersi , questo sia il loro stile , questo il modo , questa la loro entrata : il servire al Signore in ogni povertà e umiltà , e a guisa appunto di abbandonati Pellegrini il cercarsi limosinando il vitto : *In paupertate & humilitate Domino famulantes , vadant pro elemosyna confidenter* . Ella è espressissima questa intenzione del S. Padre , e bisognerebbe non voler vedere , se si pretendesse di togliere o di torcere un sì espresso precetto . Infatti così l'han dato sempre ad intendere tutti gli Scrittori e tutti i Pontefici , i quali hanno esposta la Regola . E così poi lo confermò l'antedetto Concilio Tridentino , quando concedendo (come si è veduto) a tutte le Religioni il poter possedere in comune , ne eccettuò ad ogni modo i Cappuccini e gli Osservanti , come quelli , che vogliono stare all' intelligenza letterale della Regola del S. Padre : *Exceptis domibus Fratrum Sancti Francisci Cappucinatorum (si dice ivi) & eorum , qui Minorum de Observantia vocantur* .

S. VIII.

Si spiega lo Sproprietamento de' FF. Minori .

XII. SE viene tolto adunque ai Frati Minori ogni proprietà e Dominio sovra ogni qualunque cosa tanto in particolare quanto in comune , ella è comune la quistione o la curiosità di voler sapere a qual titolo però ritengono essi Frati i Conventi , le Chiese , gli Orti , le suppellettili , e tutte le robe , che pur tanto dal comune quanto dal particolare necessariamente si adoprano ? Ci faremo debitori d' ogni qualunque risposta , che si desidera : Ma avvertasi prima , che tutta la difficoltà nasce dal pregiudizio comune degli Uomini , i quali stando nel mondo non san-

(a) *Seff. 25. de Regular. c. 2.* (b) *ibid. c. 3.*

fanno persuadersi di potere starvi senza essere padroni di ciò, che si truova nel mondo. Se avessero abilità a perdere questo pregiudizio d' interesse, non troverebbero nemmeno essi in ciò che opporre. Sappiasi adunque (cioèchè pur altrove notammo) (a) che il dominio e la proprietà nelle cose di questo mondo non sono qualità o condizioni naturali, cioèchè di necessità e come inevitabilmente abbiano ad incorrersi. Ma sono semplicemente ragioni e titoli nati dall' arbitrio e placito degli Uomini, e disposti e ordinati dalle umane Leggi civili; onde resta sempre modo di esentarsene, come e quando ne piace. Iddio pose gli Uomini nel mondo, semplicemente acciocchè si servissero di questo al proprio utile e comodo, nè volle perciò egli fare tra loro distinzione o distribuzione di roba. Gli Uomini poscia perchè colla natura corrotta non avrebbero avuta pace insieme, riconobbero il dovere di compartirsi insieme i possessi, fatta la quale ripartizione non potesse senon con ingiustizia violarsi. Tuttociò egregiamente spiega Scoto, e ne porta Santo Agostino citato pur dal Canone: (b) *Unde quisque possidet quod possidet? Nonne jure humano? Jure humano dicitur: hac villa mea est, hac domus mea, hic servus meus est. Tolle jura Imperatorum, & quis audeat dicere, Mea est illa villa, aut meus est ille servus, aut domus hac mea est?* Solo nel caso, in cui si eserciti qualche azione di vero dominio, l' Uomo non può esentarsi senza contraddizione dal dominio: verbi gratia chi vendesse o comperasse, e pretendesse insieme di non avere dominio in quelle cose, che compera e vende, egli si smentirebbe da se medesimo, perchè è contraddizione esercitar dominio e non aver dominio. Ma l' ulare semplicemente queste cose mondane, siccome per se stesso non dice senon il servirsi al proprio utile e comodo, così come un atto naturale e indifferente lascia libertà all' Uomo di servirsi o no con dominio. Io uso del panno a vestirmi, delle legna a scaldarmi: chi m' ha da

sforzare a prendere di quel panno e di quelle legna il dominio? Io pretendo solo il mio necessario ristoro: e se mi si dimanda, di chi è dunque quel panno e quelle legna? Risponderò: sieno di chi si voglia, io me ne servo come di cose temporali date da Dio al comune degli Uomini, e non voglio entrare a godere il beneficio della proprietà e del dominio istituito dal jus umano. Mi servirò di quelle cose, finchè mi si lasciano: se mi si tolgono, tacerò come di cose non mie. Chi mi costringe ad avervi delle pretese?

Se tal dottrina da se stessa fa vedersi per vera sicura e naturalissima, ecco poi adunque su qual fondamento adoperino senza Proprietà i Frati Minori tuttociò, che a loro serve. Rinunziano essi ogni pretesione e dominio sulle cose di questo mondo, perchè può viverli benissimo senza di queste ragioni e diritti: ma non possono poi rinunziare il servirsi di tali cose al proprio necessario sostentamento, perchè senza di esse non può starli al mondo: *Licet primis carere possit vita mortalium, nulla prorsus potest esse professio, qua a se usum necessaria sustentationis excludat*, come discorreva pur Niccolò III., (c) il quale ebbe la degnazione di capacitar il mondo circa questo sproppriamento. Ma poi appunto si contentano egli no di questo semplice uso, e riconoscono per Padroni di tutte le cose, che adoperano, ogni altro fuori che se medesimi, sieno considerati o in particolare o in comune. Perciò questa maniera di ritenere le cose temporali spoglia i Frati da ognuno di quei cinque titoli, con cui già noi dicemmo possedersi ogni cosa di questo mondo: e li lascia in quel semplice jus dato da Dio naturalmente a chi vive nel mondo, cioè di sostentarsi di quello, che si truova in terra. Quello stesso diritto, che ha l' Uccello nel grano, che mangia (diceva più vivamente un dotto Spostore) questo solo ha pure il Frate Minore nel cibo, di cui si pasce: (d) *Tantum habet jus Avis in grano, quod comedit, quantum Frater Minor in cibo,*

M 2 quem

[a] *Lex. XII. num. 4.* [b] *Scot. in 4. d. 15. q. 2. §. Hic sunt. Aug. tr. 6. in Jo. cit. d. 8. c. 1.* [c] *c. Exiit de verbor. signis. §. Porro cum ipsa Regula.* [d] *Gilbert. Nicolaus sis. a March. in 4. f. 1. q. 1.*

quem manducat. Ovvero brevemente e anche a rigore di parole (disse Niccolò Terzo] non ha il Frate Minore jus alcuno di ciò, che adopera, ma ha solo il semplice Ufo di fatto, *Usum facti*. Se le cose spettano al Frate in particolare, come la Veste, il Breviario ec., egli n' ha l' ufo semplice colla dipendenza dal suo Superiore. Se spettano alla Comunità, come i Conventi, le Chiese, le Suppellettili ec., l' Ordine in comune n' ha l' ufo dalla disposizione dei Prelati maggiori, i quali insieme hanno protestato di tutto ricevere senza niente appropriarsi, e di tutto concedere nell' istesso modo a suoi Frati tanto in particolare quanto in comune. L' hanno così pur detto e spiegato fin dal principio dell' Ordine Gregorio Nono, Innocenzo Quarto, e Alessandro Quarto.

§. IX.

Si difende lo sproppriamento de' Frati Minori.

XIII. **P**ERchè è singolare questa sorta di vivere, non è maraviglia che abbia incontrati non pochi Contraddittori. La novità istessa è paruta una forte obbiezione: vogliono i Frati Minori [dicendosi] essere nel mondo, e no? Se lo vogliono, bisogna necessariamente che partecipino il vivere degli altri Uomini, i quali fra loro hanno tutta la roba compartita con vari possessi. Infatti se non vi si accomoderanno, faranno sempre in pericolo di morire di stento. Le Leggi, le quali hanno rammentato e regolato ogni possibile costume umano quando mai hanno accennata questa stranezza di godere della roba del mondo? Anzi stabilirono, che l' Usofrutto o anche il solo Ufo non possa mai separarsi da qualche sorta di dominio. Singolarmente poi nelle cose, che si usano per consumarle [o come altrimenti si dice] che nell' istesso ufo si consumano, come il pane, il vino, e ogni cibo, che intanto si usa, inquantochè si consuma: come può essere mai che non v' interven-

ga almeno un dominio, il quale chiamasi *Jus utendi*, ovvero *Ufus juris*, se l' istesso Ufo importa il jus, o sia la padronanza di consumarle?

Ma ben si scorge, che tutte queste opposizioni provengono da quel di sopra accennato pregiudizio d' interesse e di avidità comune a tutti gli Uomini, i quali non fanno avere cosa in mano, che non se ne vogliano fare padroni. Or la passione altrui non ha da fare ombra ai Frati Minori, i quali hanno la Dio mercè perduto questa sorte di offuscamento. Rispondo adunque primieramente, che se la novità della vita contraria al costume comune degli Uomini potesse essere di ostacolo, prima di tutto dovrebbe togliersi il Vangelo, il quale ha poste in piedi tante singolarità di vivere non mai più per l' addietro praticate, o che anzi ha insegnato appunto ai Frati Minori quel loro singolare modo di vivere, conforme più sotto il vedremo. Dove si porta alla peggio colle male inclinazioni della natura corrotta, appunto non v' è di meglio quanto il cercare un nuovo singolar modo d' incamminarsi. Egli è vano poscia il timore, che con un tal modo di vivere si mettano i Frati Minori in pericolo di morire di stento. San Tommaso ha trattato con Sant' Agostino [a] una tale difficoltà, e tutti hanno confessato, che ad un Religioso comunque povero non mancherà mai quel Centuplo promesso dal Salvatore [b] a chi per amor suo lascia i possessi di questo mondo. Aggiungasi [dice Niccolò Terzo] [c] che ne per questo i Frati Minori secondo la loro istessa Regola dispregiano i necessarj mezzi umani da sostentarsi: perocchè è loro permesso l' accettare le cose ad essi offerte dagli amorevoli e divoti Benefattori, l' andarne essi stessi in cerca limosinando, e il guadagnarsi il vitto con il lavoro: *Qui triplex vivendi modus* (dice il Pontefice) *in Regula providetur expresse*. E poi in caso di necessità estrema, se mai si dasse, siccome cessa ogni Legge, così cesserebbe la Regola, e potrebbero, *Jurepoli* in ogni altra maniera provvedersi per non perire. Circa poi le Leggi

uma-

[a] 2.2. q. 186. a. 3. ad 2. [b] *Matt.* 19. 28. [c] *c. Exiit. §. Nec quicquam.*

umane bisogna concedere è confessare, che esse non hanno mai regolati Uomini sì eroicamente poveri: onde non è poi da maravigliarsi, se esse hanno trasandato ciò, che non veniva in costume. Del resto saremo ben pronti a mostrare anche sul fondamento delle stesse Leggi quell'Uso di fatto distinto e separato dal *Jus utendi*. Ci serviremo per più brevità della Glosa nel cap. *Non dicatis*, (a) la quale con testi del *Jus civile* abbondantemente il comprova. Cerca se il Monaco possa avere ragione di qualche possesso nella sua stessa Veste, o in altra cosa simile, che adopera? E risponde che no. Il Monaco, (dicendo) secondo i Canoni egli è della condizione del Servo. Il Servo per quanto adopera ed usi, non vi ha mai *jus* alcuno, solo vi ha quel semplice *Uso* di fatto, perchè *qui ab alio possidetur, ipse nihil possidet*. Dunque il Monaco (quanto in possesso altrui, tanto sproprato in se medesimo) adopera ed usa tuttociò, che gli è lecito; ma appunto anch'egli col semplice uso e senza alcun proprio diritto: Solo aggiugne la detta Glosa, conforme al detto da noi di sopra, che colla licenza del Prelato può il Monaco anche dirsi possedere: il che non potendo avvenire tra i Frati Minori, fra quali non v'è ragione di possesso nè in privato nè in comune, ecco però come questi legittimamente sempre si restano nel solo *Uso* di fatto già rammentato. Spiega poi Niccolò Terzo l'autorità contraria della Legge civile, dicendo, che intanto volle l'Usofrutto e l'Uso inseparabile del dominio, acciocchè non ne avvenisse confusione, andando ad uno inutilmente il dominio e all'altro l'uso: (b) *Temporalem utilitatem tantum in constituendo prospiciens ista decrevit*. Ma se ciò vale per togliere le liti fra gli Uomini, e a distinguere ben chiaramente il Mio dal Tuo: questo non vieta, che Uomini Religiosi rinunziando ogni sorta di Mio e di Tuo non possano starsi pacificamente nel solo semplice *Uso* delle cose necessarie del mondo, contenti di aver cambiati i possessi della Terra con quelli del Cielo: *Qua possessio tanto sibi*

consuetur utilior [ecco l'utile non pensato da quelle Leggi] quanto *commutat temporalia pro aternis*.

§. X.

Delle cose, che si consumano coll'uso.

XIV. ¶ Quanto poi alle cose, che si consumano coll'uso, dove sembra sia maggiore la difficoltà, dimaudo, se il distruggere o consumare una qualche cosa importi veramente per se stesso su di quella cosa proprietà e dominio? Se gli Avversari s'impegnano a dir di sì, bisognerà adunque difendano ancora, che la proprietà e il dominio sia non più una ragione inventata dall'arbitrio degli Uomini, ma una condizione e proprietà naturale di quell'atto; e bisogna seguentemente arrivino a dire, che gli stessi Animali nel mangiare e nel bere abbiano proprietà, e dominio: giacchè tanto l'Uomo quanto l'Animale consuma e distrugge ciò, che mangia e beve. Che se il dire ciò sarebbe semplicità troppo aperta, saranno costretti ad ammettere i nostri già dati principj, cioè che anche in quelle cose le quali coll'uso si consumano, vi ha proprietà e dominio chi solo il vuole avere. Se vogliono capacitarci di più, guardino un Servo o sia uno Schiavo, il quale è la più espresa immagine di chi niente possiede in questo mondo. Egli mangia, egli beve di quanto gli vien dato, e pure non arriva mai a poter dirsi padrone di ciò, che mangia e beve. Se infine ne pretendono una più intima ragione, noi faremo avvertire anche sul rigore delle Scuole, che altro è l'Uso attivo, ed altro il passivo: e vuol dirsi, che altro è il volere e il determinare l'uso, ed altro è il partecipare di fatto l'uso. L'uso attivo si considera nella volontà, con cui l'Uomo determina di volere usare e distruggere questa e quella cosa, v. g. il pane il vino nel mangiare e nel bere. E tal uso non l'hanno i Frati Minori se non dipendentemente dalla volontà del Padrone: cioè vogliono mangiare il pane e bere il vino,

M 3 non

(a) *Glos. in c. Non dicatis*, 12. q. 1. v. *Possidere*. (b) §. *Neq. per hoc*.

non a forza assoluta del proprio arbitrio, ma per la permissione, che loro ne ha fatta chi loro per questo fine ha dato quel pane e quel vino: perchè di fatto se questi venisse nell'atto medesimo, in cui vogliono essi mangiare e bere, a ripetere quel pane e quel vino, eglino sarebbero pronti a renderglielo come cosa non propria, al modo appunto che dovrebbe renderlo al Padrone il Servo, se quegli addietro lo ridomandasse. L'uso passivo poscia è quell'atto istesso materiale, con cui si usa e si distrugge la cosa, il quale per se stesso non può mai dire jus o dominio: mentre ben si sa, che il jus e il dominio risiede nell'animo, o sia nella volontà, e non in un atto materiale, che per se stesso non è altro senon un partecipare quanto dalla padronanza altrui viene conceduto. Questo però è quella sorta di uso, che conviene ai Frati Minori: tantochè possono essi bensì dirsi apparte con tutti gli altri Uomini nell'usare delle cose necessarie, ma non nel potere disporne come gli altri. Ecco perciò come in tal Ufo di fatto consumano e distruggono, e nè perciò possono dirsi padroni di quelle cose, che coll'uso si consumano e si distruggono. S'intende questo subito nelle altre cose, che senza consumarsi si adoperano, come nell'usar un Libro, un Calice ec.: ma mettiamo che l'atto del distruggere o consumare non è per se stesso dominio [come l'abbiamo mostrato] ma un uso proprio di quella tal cosa, che non si adopera senon con consumarla, v. g. del pane e del vino, di cui non si serve l'Uomo senon col distruggerlo; ed ecco se ne ha la stessa facile intelligenza,

§. XI.

Di chi sieno le cose dei FF. Minori.

XV. Non vuole intendersi però tutto questo da alcuni, se non si spiega di chi adunque sieno quelle cose, che sono all'uso dei Frati. Ella è ben però molesta questa istanza, quasi che le cose di questo mondo sieno sta-

te poste in essere coll'obbligo inevitabile che abbiano da essere possedute da chiesa con proprietà e con dominio. E' stata la sregolata ingordigia degli Uomini (come dicevamo) nel volere l'uno più dell'altro servirsene, la quale ha fatto trovare e stabilire questi possessi giuridici: del resto se quella non fosse stata, tutti gli Uomini sarebbero come noi diciamo dei Frati Minori: userebbero quanto loro convenisse, e nè perciò si direbbero di questo e di quello proprietari o padroni. Qual gran cosa adunque il capire, che così ora le robe dei Frati Minori sono bensì al loro uso, ma non già nel loro dominio? Son queste cose forse le sole, che anche presentemente nel mondo sieno in essere, e pur non abbiano padrone? I Giuristi ne assegnano di molte sorte, benchè poi occupate una volta civilmente da qualcuno, passino subito al suo dominio. Tuttavia perchè quelle noiose istanze erano per passare i limiti, e perchè erano in pericolo i Frati di essere sempre spogliati dall'altrui ingordigia delle robe necessarie, sul pretesto che essi non vi aveano dominio: la Santa Sede fece questa onestissima provvisione. Le cose immobili o mobili, che sono offerte e donate ai Frati, rimangano sempre nel dominio di chi le ha date, se pur questi nel darle si è espresso di volere ritenersi per se quel dominio. Questo però anche senza dichiarazione pontificia era certo, perchè chi non si spropria del dominio nel dare, con tutta l'equità egli solo ne resta il padrone. Ma se l'Offerente o il Dante ciò non ha espresso, e forse anzi ha inteso di spropriarsi di quelle cose mobili o immobili date ai Frati, dichiara Niccolò Terzo (a) seguito da Clemente Quinto, che la Romana Sede, o la persona del Pontefice ne prende di tutte quelle cose la proprietà e il dominio. Lo stesso avea dichiarato Innocenzo Quarto alquanti anni dopo la morte del Santo Padre, come ivi l'attesta il detto Niccolò Terzo. Ma a che enarrarvi il Pontefice, dirà taluno? Vi entra (risponde il citato Niccolò) perchè egli è Padre di tutti i Poveri, e più partico-

(a) v. c. Exiit. §. ad hac cum. & Clem. Exivi. §. Proinde cum vir s. nctus.

larmente dei Frati Minori , giacchè questi sovra tutti sono nella Chiesa i più scielti Poveri : *Non est persona , in quam loco Dei congruentius hujusmodi rei dominium transferatur , quam Sedes Romana , vel persona Romani Pontificis Christi Vicarii , qui Pater est omnium , & Fratrum Minorum nihilominus specialis .* Conciosiachè (soggiugne egli pur gravemente) se è regola universale , che il Figlio tuttociò , che riceve e acquista , lo acquista per il Padre , e così il Servo per il Padrone , e il Monaco per il Monastero : giusto ancora egli è che di tuttociò , che ricevono lecitamente i poveri Figli e Servi di Dio i Frati Minori , n' acquisti e a loro favore n' abbia il Dominio la Santa Sede , cioè il Romano Pontefice , che di essi è Padre , Tutore , e Protettore singolare . Si veggano le parole di questo Pontefice , e ne fa egli di ciò come una Legge universale pubblicata nel Corpo del Jus Canonico a tutto il mondo : sempre però con quella data distinzione , che ove il Dante fiasi egli servato il dominio , non passi mai al Pontefice ; eccettuate ad ogni modo le Chiese , e gli Oratorj spettanti ad esse Chiese , e i Cemeterj , che vuole s'intendano sempre sotto la proprietà e il dominio di quella S. Sede .

XVI. Con questo può arrivarfi poscia a capire , come il Frate Minore sia libero dalla proprietà nelle cose , che anche al suo uso particolare ritiene : quando pur sembra che nol potesse , mentre il suo Superiore nemmeno egli ha dominio di quelle cose , che pur concede al Suddito . Nelle altre Religioni si salva la proprietà del Monaco in particolare , perchè il Prelato , il quale presiede ai possessi comuni , ne dà licenza : Ma nella nostra Religione non avendo questa presidenza i Prelati , ha da dirsi , che intanto il Frate in particolare non ha proprietà delle cose , che al suo uso adopera , in quanto il Pontefice , il quale d'ogni nostra cosa n' ha dominio , concede la licenza , secondochè i nostri Prelati dispongono . Confesso , che non è questa la prima e principal ragione : mentre e che ne farebbe , se il Pontefice un tal dominio non si fosse preso , op-

pure lo volesse dimettere ? Aggiungo adunque , che non il presiedere il Superiore ai possessi comuni è la vera ragione , per cui si tolga dal Suddito la proprietà nelle cose da lui usate : ma bensì il togliere al Suddito l'arbitrio di usar le cose come vuole . Infatti cosa è la proprietà senon un franco arbitrio circa le cose temporali ? Dunque tolga il Superiore al Suddito questa libertà di arbitrio circa l'usare come vuole le cose temporali ; ed ecco come nelle altre Religioni così nella nostra lo stesso rimedio , che libera dalla proprietà .

§. XII.

Dubbio circa il dominio della S. Sede .

XVII. **A** Proposito della or data dottrina cercaffi , se il Pontefice riceva in suo dominio le cose superflue e preziose , che i Frati Minori rennessero a loro uso : per così conchiudere se i Frati in tali cose debbano dirsi o no proprietarj . Il P. Santi s' impegna a dire , che di dette cose non tira a se il dominio la S. Sede : perchè Niccolo Terzo si esprime di non accettare il dominio senon di quello , che è lecito ai Frati . Il Corduba seguito dal nostro Polizio difende il contrario . Siami lecito il dire lui già dati fondamenti , che questa ella è una quistione inutile , se si fa a quell'oggetto di schivare la proprietà : Perocchè è stato una prudente sì , ma insieme libera disposizione dei Pontefici il volere il dominio delle cose dei Fratelli . Poteva durare l' Ordine come avea cominciato , cioè senza questa riserva di dominio alla S. Sede . Dunque se tolta quella riserva di Dominio al Pontefice , i Frati non farebbero stati proprietarj in tener cose superflue o preziose : nemmeno ora lo faranno , comunque si dica che i Pontefici di quelle cose abbiano o non abbiano il dominio . Inoltre a sfuggire la proprietà si richiede precisamente la dipendenza dai Superiori dell' Ordine : dunque se questi la danno nelle cose superflue e preziose (quantunque in tal caso abusino la propria autorità) i Sudditi son liberi dalla proprietà , sebbene peccino anch'essi contro l'uso povero , al che niente suffraga , come diremo altrove , una licenza ingiusta .

Se poi per altri rispetti se ne vuole di quel dubbio la decisione, a me sembra più ragionevole il sentimento del Corduba e del Polizio. Quando Niccolò Terzo ha detto, che la S. Sede si piglia il dominio di quelle cose, che son lecite ai Frati Minori, ha voluto escludere precisamente quelle altre cose, che in propria spezie loro sono proibite o inconvenienti: v. g. il danaro, la pecunia, di cui l'uso istesso si proibisce dalla Regola; armi, gioje, vesti mondane ec., le quali cose non possono mai venire in uso ai Frati. Ma non per questo ha voluto ancora escludere le cose per se stesse, o sia in propria spezie lecite ai Frati, e solo per la circostanza della superfluità o preziosità illecite. Il suo parlare assoluto lo manifesta: (a) *Omnium utensilium, & librorum, ac eorum mobilium presentium & futurorum (qua & quorum usum, facti scilicet, Ordini vel Fratibus ipsis licet habere) proprietatem & dominium in nos & Romanam Ecclesiam plene & libere pertinere sancimus*. Che se poi soggiugne molto dopo quest' altre parole, nelle quali il P. Santi fa tutta la forza: (b) *Insuper nec utensilia, nec alia, quorum usum ad necessitatem & officiorum sui status executionem licet habere ad ullam superfluitatem, divitias, seu copiam, qua deroget paupertati, recipiant &c.*: questo egli è un Paragrafo tutto differente, in cui tratta il Pontefice tutt' altra materia, cioè tratta bensì della Povertà, ma non più inquanto al dominio, bensì inquanto alla semplicità dell'uso, condannando ivi perciò la superfluità e gli eccessi, che nell'uso povero potrebbero commetterli. Ciò viene dimostrato da una parentesi ivi riposta, che il detto Autore non ha creduta necessaria da citarsi, ma che pure è necessarissima; ed è questa: *Non enim omnium rerum usum habere debent, ut dictum est*. Lo conferma la conchiuisione di quel Paragrafo, in cui come in sommario si rammenta insieme la privazione del dominio detta nei precedenti Paragrafi, e l'uso povero ivi allora aggiunto e spiegato: *Quinimo in omnibus appareat in eis quoad dominium omnimoda abdicatio, & in usu necessitas*. Nell' esporre le Leggi

bisogna seguire e servire al senso del testo; non fare che si testo segua o serva alla propria opinione.

§. XIII.

Cbi, e come possa concedere l'Uso.

XVIII. **U**Na più necessaria dimanda poi si fa: cioè chi tra i Prelati sieno quelli, i quali abbiano l' autorità di dar licenza ai Frati di prendere al loro uso le cose, che ad essi possono bisognare. Anche qui si sta sul rigore per certe parole di Niccolò Terzo. Io mi servirò qui ancora della solita precisione per spiegare il tutto. In caso che il Romano Pontefice non avesse chiamato a se il dominio delle cose adoperate dai Frati, dimando, a chi toccherebbe il dare questa licenza? Secondo il Jus comune ogni Prelato, il quale dirige e modera l' arbitrio del suddito Religioso, (c) è quello, che ha una tale facoltà; onde ivi si nomina e l' Abate e il Priore. E infatti noi vedemmo, che a togliere dal Suddito la proprietà questo solo vi vuole, che il Religioso con dipendenza altrui, e non di arbitrio si serva delle cose a proprio uso. Ora vi era egli mai necessità, che Niccolò Terzo per regolare lo sproppriamento dei Frati Minori distruggesse questo Jus comune? No certamente: perchè richiamate tutte le cose dei Frati al dominio della Santa Sede, pretendeva soltanto di costituire nei Prelati autorità di concedere ai Sudditi a nome di detta Santa Sede tuttociò, che in particolare potea loro bisognare. Ma fossero questi Prelati il solo Generale, fossero i Provinciali e i Custodi, o fossero anche i Guardiani, poco dovea a lui importare, purchè fossero Prelati, e Prelati autorevoli sovra l' arbitrio dei Frati. Venghiamo ora alle parole di Niccolò Terzo, e sono queste: (d) *Hoc autem secundum exigentiam personarum & locorum Ministri & Custodes simul, & separatim in suis administrationibus & Custodiis disponant*. Avea ivi detto potere averli ad uso dai Frati quanto loro in verità può bisognare: e qui soggiugne,

(a) §. ad hæc cum. (b) §. Insuper. chr. (d) §. Insuper. chr.

(c) v. l. 5. Decretal. tit. De Statu Monachorum.

gue, che tali cose bifognevoli fieno loro concedute dai Miniftri e dai Custodi o congregati infieme nei Capitoli, dove fi confulta maffime di quello, che può bifognare alle comunanze dei Conventi, e all' univerfità dei Frati: oppure quando ftanno feperati nei luoghi del loro particolare governo, dove occorre più precifamente il vedere e provvedere al particolare dei Frati. Se è così, ecco che non folo il Provinciale o il corpo della Diffinizione ha facoltà dal Pontefice di dare tali licenze, ma anche i Guardiani nei loro Conventi fono quelli, che poffono dar licenza a' proprj Sudditi di ricevere o di ritenere a loro ufo ciò, che è neceffario: giacchè ed effi pure fono veri Prelati, e Prelati intefi appunto molte volte fotto nome di Custodi (come altrove abbiamo notato) (a) e infomma Prelati, che hanno le proprie amministrazioni o governi, come fi rammenta da quel Pontefice. Tuttavolta rinunzierei anche a quefta evidente dimoftrazione, quando vi aveffe una confuetudine in contrario, cioè che i foli Provinciali e non i Guardiani daffero tali licenze: perchè allora per quefta come legge s' intenderebbe avere i Provinciali riftratta nei Guardiani tale autorità. E' ben vero, che tale confuetudine in contrario appena può crederfi. Perchè fe ove lo ftello Niccolò Terzo tratta di chi abbia a dare licenza ai Frati di donar qualche cofa fuori dell' Ordine (il che certo è cofa più rilevante) il noftro P. Polizio (b) come per sentimento comune infegna, che i noftri Guardiani, toftochè fono eletti, abbiano per confuetudine tale facoltà anche per confenfo dei Superiori maggiori: quantopiù s' intenderà che l'abbiano nel noftro cafo, dove il Pontefice parla sì chiaramente per loro? Aggiungafi che torna affai in meglio una tale autorità nei Guardiani di dare quefte licenze: mentre i Sudditi faranno femprepiù pronti a dimandar licenza in ogni cofa, che prendono a loro ufo, di quello che non farebbero, fe doveffero chiederla al folo Provinciale rare volte da effi veduto.

XIX. Ma come poffono tali Prelati concedere fimili licenze? Quefta è cofa,

che merita anche più confiderazione, e noi perciò procederemo così diftintamente. Perocchè prima può darfi dai Prelati una tale licenza delle cose da adoperarfi determinatamente inquanto al numero, al luogo, o al tempo: v. gr. adopererete quefto Libro, finchè ftate nel tal Convento; e finchè avrete foddifatto al voftro intento o bifogno. E tal maniera di concedere, non v'ha dubbio, che è legittima, onefta, e anzi la vera e propria: perocchè così il Suddito in tutto e per tutto niente ha di proprio arbitrio, e può dirfi perciò veramente fpropriato, nel mentre pure fi serve di ciò, che gli bifogna. Alcune cose però non poffono effere così riftratte al tempo o al luogo, come gli ftumenti dell' Arte propria del Frate ec.: ma noi parliamo nell' univerfale, dove ha fempres poi luogo la prudenza per le circonftanze del particolare. Inquanto all' abufo degli Uff particolari altrove ne farem difcorfo.

Secondo può darfi licenza indiftintamente e indeterminatamente di ciò, che parerà al Suddito di avere a fuo ufo, ma pure in maniera che tale licenza poffa dal Superiore rivocarfi: verb. gr. Adoperate e tenete a voftro ufo ciò, che voi ftimerete potere effervi lecito, ve ne dò la ftessa mia autorità, benchè poi foggetta al mio arbitrio. Tal modo certochè da tutti è conofciuto per fcandalofa, e per origine della rilaffazione circa la Povertà; e perciò per illecito. N' avviene quindi (dice tutto praticamente il P. Marcanzio) (c) che tai Religiofi come privilegiati e padroni fi moltiplicano fenza riguardo tutto ciò, che spettà al veftito; fi fanno neceffario tutto il più curiofo e preziofo, che poffono avere; le Celle fi compongono al miglior gufto; tutti i Libri, che poffono loro piacere, li vogliono; bevande calde orientali, liquori, comeftibili di riferva, e tutto infomma, che al genio è confacente, fi giudicano neceffario, e lo vogliono. Infatti chi è lafciato Giudice nella propria caufa, troppo è difficile che voglia mai contraddirfi: e uno tanto privilegiato dal Superiore troppo ha motivo di non perdere più tal privilegio. Tanto però quefto difdice, quanto egli è incon-

(a) *Leff. XI, n. 9.* (b) *Polit. in c. 6, Reg. n. 16.* (c) *in c. 6, Reg. tit. 2. q. 2. concl. 2.*

veniente il far comune al Suddito la superiorità e l'autorità di Prelato. I Prelati sono costituiti nell'Ordine sovra gli altri, non solo per farsi ubbidire, o per giudicare dei delitti; ma anche (e precisamente nel nostro Ordine) per regolare la Povertà nei Sudditi, per giudicare essi e decidere quali e quante cose debbano al Religioso concedersi. Da questa risposta e dottrina bisognerebbe che tantopiù si chiamassero ai conti quei Religiosi, i quali senza averne mai avuta parola dai Superiori, pure si fan lecito, e si presumono la tacita licenza di tenere infatti a loro uso tuttociò, che può loro piacere e occorrere. I Superiori non la possono dare tal licenza, e i Sudditi l'han da presumere e da sopporre? Mi venne però detto bene, dove discorsi di sopra di queste presunte licenze: che facilmente s'inganna, e si arriva insensibilmente a liberarsi dai rigori della Regola.

Terzo può darsi licenza, che il Suddito prenda indeterminatamente ciò, che vuole, al proprio uso, e con tale autorità, che non possa più tale licenza essergli revocata. Questo però ben si vede, che egli è un ridurre il Religioso totalmente al proprio arbitrio circa le cose temporali, cioè ella è una licenza che possa egli avere proprietà. Perlochè se ha da valere il Voto, non può farsi questo arbitrio ad alcuno Religioso nè dal Provinciale, nè dal Generale, nè da tutto l'Ordine, (a) e nè anche dal Papa, quando questi non lo sciolga prima dal Voto. In poche parole adunque: quando si concedono le cose all'uso particolare dei Frati, bisogna farvi avere la dipendenza. Quantomeno di dipendenza essi bramano, tantopiù vorrebbero essi schivare la Povertà: quantopiù di dipendenza da essi il Prelato esige, tantopiù nella purità del Voto li conserva. I gradi dei Religiosi meritano certo del riguardo, ma non mai tanto, che si lascino come dispotici di ciò, che a loro può piacere o parere.

S. XIV.

Obbiezione di Giovanni Vigesimosecondo:

XX. **N**ON debbo infine dissimulare, che quasi tutte le dottrine finora date circa la Povertà Minorica secondo le determinazioni di Niccolò Terzo, si dicono contraddette o rivate da Papa Giovanni Vigesimosecondo, il quale insomma queste tre cose stabili. (b) Primo che nelle cose, le quali si consumano coll'uso, non è altrimenti vero che possa esservi uso senza dominio: negando perciò quello detto da noi Uso semplice, ovvero Uso di fatto. Secondo che egli rinunziava il dominio delle cose ad uso dei Frati Minori, nè il voleva più riservato alla S. Sede, eccettuate le Chiese e i sacri Paramenti, come altresì le Officine e le Abitazioni di detti Frati. Terzo che questa Minorica Povertà di non volere proprio nè in privato; nè comune non potea dirsi Evangelica, perchè non era quella professata dal Redentore.

Fra le molte risposte date da diversi Autori io farò avvertire, essere state queste determinazioni fatte da Giovanni Vigesimosecondo in un tempo il più torbido dell'Ordine dei Frati Minori. Perocchè i Religiosi allora stavano divisi in due fazioni: de' quali gli uni facevano chiamarsi gli Spirituali ed Osservanti, e gli altri erano detti Conventuali o Frati della Comunità. Ebbro da principio gli Spirituali un santo zelo, ma abbondando poi di restaggine cominciarono a scuotere l'ubbidienza, tagliandosi abiti a loro modo, e riprovando degli altri ogni costume. Li volle reprimere Giovanni colla sua Costituzione *Quorumdam* (c) mostrando loro, che la Religione sarebbe perita, se si perdeva il primo fondamento, che è l'Ubbidienza. Non tacquero essi, ma pretendendo sovra gli altri ostentavano, che militava tutta per loro la Decretale di Niccolò Terzo: onde con questa si facevano scudo non tanto ad esaltare la loro Povertà, quanto a stabilirsi nella propria ostinatezza. Li sopportava Gioan-

(a) v. *Glos. in c. Cum ad. De statu monachor.* (b) v. *Extrav. Jo. XXII. tit. de verbor. signif.* (c) *Extrav. cit. c. 1.*

ni, e per guadagnarli pubblicò l'altra soave Costituzione *Quia nonnunquam*, (a) con cui dichiarò, potere la Decretale di Niccolò avere le sue spiegazioni, benchè quel Pontefice l'avesse interdetto. Ma non volevano rimedj quelli, i quali nella propria ambiziosa opinione già si erano ostinati: sicchè sparsero proposizione, che quella da loro professata, e non altra, era la Povertà di Cristo e de' suoi Apostoli: e nel Capitolo di Perugia ne spedirono allo stesso supremo Tribunale della S. Sede quella proposizione come già assolutamente decisa, colla sofferazione del Generale Michele da Cesena. Allora fu che il Pontefice Giovanni credette di dovere rompere le armi in mano a questi Religiosi ribelli, mandando perciò fuori l'altra strepitosa Costituzione *Ad Conditoem*, (b) in cui i detti tre accennati punti con ogni sorta di dottrine e di sottigliezze volle stabilire. Incitati quei superbi Poveri incalorironsi a combattere anch'essi colle dottrine e sottigliezze: portando la parte massime il detto Michele da Cesena e Guglielmo Ochamo, i quali sparsero contro l'istesso Pontefice quantità di Libri pronfuntuosi. E il Pontefice seguì coll'altre due Costituzioni *Cum inter nonnullos*, e *Quia quorundam*, a ricalcare il già detto, e a vieppiù confermarlo e stabilirlo. Basta però così in succinto avere riferita questa luttuosa scena, per intendere insieme colla circostanza del tempo la convenienza, che ebbe il Pontefice Giovanni di contraddire (o diciamo secondo le espressioni dello stesso Giovanni) di spiegare e di ridurre la Decretale di Niccolò Terzo ai proprj sentimenti troppo in quella occasione opportuni. L'abuso della verità provoca a risoluzioni estreme. Bisogna rompere o almeno nascondere la spada a chi è furioso. Non perdette l'infalibilità Giovanni, ma si valse di tutte le dottrine, che potessero far tacere i profuntuosi. Udiamolo dalla stessa sua bocca: *Ad Conditoem Canonum non est dubium pertinere, cum statuta a se vel Prædecessoribus suis edita obesse percipit, potius quam prodesse, ne ulterius obesse valeant, providere*. In altri tempi adunque non avrebbe parlato così.

XXI. Poi in ogni caso circa il Primo dei detti tre punti, perchè la distinzione dell'Uso dal dominio non è dottrina di dogmi o di costumi, v'è libertà di lasciare l'autorità del Pontefice Giovanni, e di credere piuttosto a Niccolò Terzo e a Clemente Quinto, i quali hanno insegnato espressamente il contrario: e noi già abbiamo mostrato quanto cosa naturale sia l'Uso di fatto senza il dominio. Circa il Secondo niente si toglie della Povertà dei Minori, se il Papa rinuncia il dominio delle cose, che sono ad uso de' Frati: dacchè questa riservazione di dominio alla S. Sede già vedemmo che è una meralibera disposizione, e senza d'essa si stettero i Frati in tutta povertà dal principio dell'Ordine fino ad Innocenzo Quarto. Ma è certo, che quanto circa questi due punti fu irritato da Giovanni, venne poscia ridotto nei termini di prima dai Pontefici Alessandro Quinto, Martino Quinto, Eugenio Quarto, Calisto Terzo, Sisto Quarto, e finalmente dal Concilio di Trento, almeno in quanto questo stabilì non avere i Frati Minori niente di proprio nè in particolare nè in comune. Circa l'ultimo poscia della Povertà secondo il Vangelo v'è dopo di qualche maggior dottrina.

S. XV.

Povertà Minorica è secondo il Vangelo.

XXII. **A**Vverto adunque, che la proposizione riprovata dal Pontefice Giovanni era la universale ed assoluta: cioè che il Redentore e gli Apostoli mai non ebbero se non l'Uso semplice di fatto senza il dominio in tuttociò, che adoperarono: onde e in tal senso, ovvero supposta questa proposizione egli negò, che la Povertà dei Frati Minori, la quale in questo appunto consiste, fosse la vangelica Povertà di Cristo e degli Apostoli. Ma noi non ci accordiamo con quei Poveri arroganti a dire quella riprovata proposizione. Diciamo con l'egregia dottrina di Niccolò Terzo, (c) che il Redentore siccome con la dottrina e colle opere fece la strada a tutti per la per-

[a] *Extrav. cit. c. 2.* [b] *Extrav. cit. c. 3.* [c] *c. Exiit. S. Porro cum ipsa & nec bis.*

fezione e per la salute : così perchè non tutti sarebbero stati di un animo egualmente eroico , non una sola perfezione insegnò ed espresse , ma molte e varie ; in cui e i forti e i deboli potessero accomodarsi ; onde e ne ottenessero nella celeste Casa del suo Divin Padre le molte e varie mansioni : *Egit namque Christus & docuit opera perfectionis* (così Niccolò Terzo) *egit etiam infirma . Sed utrumque perfecte perfectus existens , ut perfectis & imperfectis se viam salutis ostenderet , qui utrosque salvare venerat* . Mostrò in fatti quel Divin Maestro il gran valore da averfi nelle persecuzioni , quando da se stesso andò ad incontrare gl' infulti , e si diede in mano a' suoi Nimici : ma anche mostrò il come può starsi in un regolato timore , quando fuggì e si appiattò da quelli , che voleano lapidarlo . L'astinenza pure egli in se mostrò con tutto il rigore , digiunando pienamente quaranta giorni : ma la mostrò anche discreta , quando degnossi di andar a partecipare dei Conviti di questo e di quello . Così adunque anche nella Povertà egli si diportò non in una , ma in varie maniere , le quali ai più o ai meno forti fossero confacenti . Di se stesso protestò , che era più povero degli stessi Animalì , i quali almeno hanno le cave e i nidi : (a) *Vulpes foveas habent , & Volucres calididos : Filius autem hominis non habet , ubi caput suum reclinet* . E a' suoi Discipoli persuase pure di starsi così sprovveduti : (b) *Nolite possidere aurum , nec argentum , neque pecuniam in zonis vestris , non peram in via , neque duas tunicas , neque calceamenta , neque virgam* . E anzi in quello , che pur usavano , di niente avervi in pretesione : (c) *Ab eo , qui aufert tibi vestimentum , etiam tunicam noli prohibere* . Questa è la Povertà più sublime ed eroica , la quale niente ha di proprio nè in privato nè in comune , ma tiene il solo semplice Ufo di fatto , sostentandosi perciò totalmente con l'altrui . Ma poi altre volte espresse lo stesso Redentore Povertà più mediocre , la quale almeno in comune ammette qualche petulio , onde possa sostentarsi chi per altro da se stesso in

particolare niente possiede di proprio : come quando si legge , che per parte di Cristo *Loculos habebat Judas* : (d) ed ebbe egli perciò occasione una volta di dire all' Appostolo S. Filippo : *Unde emimus panes ?* (e) Come altresì degli Appostoli altrove si racconta : (f) *Discipuli abierant in civitatem , ut cibos emerent* . Ecco adunque : chi non ha l'animo di farsi così totalmente in questo mondo sprovveduto , ma pure vuole vivere (proprio almeno personalmente) egli siegue la Povertà di Cristo evangelica bensì , ma mediocre : e questa Povertà viene seguita dalle altre Religioni , le quali ammettono proprietà e dominio almeno in comune . Ma la Minoritana Religione , condotta da quel perfetto sublimissimo Imitatore di Cristo il Patriarca S. Francesco , prende di mira gli esempj più cospicui di quel Redentore : e però a sua imitazione non vuole avere in Terra di proprio dove reclinare il capo , rigetta danari , rinunzia sì in particolare come in comune al dominio di ciò , che si adopera : e in somma se pure si serve per inevitabile necessità delle cose del mondo , ad ogni modo niente vi pretende . E questa Povertà è veramente eroica , evangelica , e praticata da Cristo , quando volle dar norma a chi eroicamente voleva lui imitare : *Dicimus* (torna a dirlo il citato Niccolò Terzo) *quod abdicatio proprietatis hujusmodi omnium rerum , non tam in speciali quam etiam in communi propter Deum , meritaria est & sancta . Quam & Christus viam perfectionis ostendens verbo docuit , & exemplo firmavit . Quamque primi Fundatores militantis Ecclesia , prout ab ipso fonte hauserant , volentes perfecte vivere , per doctrina ac vita exempla in eos derivarunt* .

XXIII. Di tanto adunque fu illuminato il nostro gran Patriarca , tanto penetrò egli , e volle nel mondo far penetrare a chi toccava la grazia di divenir suo Figliuolo . E però dopo avere con poche , ma sensate ed assai espresse parole proposta nella Regola questa totale estrema Povertà , si se indi , come ad un impresa non più da altri tentata , ad

(a) *Matt. 8. 20.* (b) *Ibid. 10. 9.* (c) *Luc. 6. 29.* (d) *Jo. 13. 29.* (e) *Ibid. 6. 5.*

(f) *Ibid. 4. 8.*

incoraggiare i suoi Seguaci : *Hac est illa celsitudo* (dicendo, acciocchè si avvissero ben Povertà straordinaria) *Hac est illa celsitudo altissima Paupertatis*. Soggiugnendo indi il gran premio sovra gli altri in Cielo, a chi più d'ogni altro si fosse così sprovveduto in Terra: *Qua vos charissimos Fratres meos baredes, & reges regni calorum instituit: pauperes rebus fecit, virtutibus sublimavit*. Comanda perciò e si raccomanda per tutto l'amore e la venerazione verso di Gesù-Cristo, che da tale Povertà i suoi Figli non si scansino nè si scusino con pretesti: ma in tutto vi si innamorino ugual-

mente che verso il Cielo, tenendola come una gran forte loro toccata, e qual sicura caparra dell'eterno regno, da non mischiarsi però con qualunque altra cosa di questo mondo: *Hac sit portio vestra, qua perducit in terram viventium: Cui dilectissimi Fratres totaliter inhareretes, nihil aliud pro nomine Domini nostri Jesu Christi in perpetuum sub calo habere velitis*. Abbiamo dunque sicura questa singolarissima Povertà nell'Ordine dei Frati Minori: l'abbiamo altresì almeno nella sua sostanza spiegata: ma pur ci resta in altra Lezione di togliere molta caligine, che potrebbe offuscarla.

L E Z I O N E XV.

Degli Atti opposti alla Povertà.

Fratres nihil sibi approprient. Cap. 6.

Place di più richiamare tutti gli Atti, in cui vi è, o almeno può esservi opposizione alla Povertà, inquanto questa si considera per una privazione di proprietà e di dominio, e inquanto massime ella è espressa e comandata nella Regola ai Frati Minori. Chi è provveduto di amore verso questa santa virtù, e si sta però totalmente alienato dalle cose temporali, quasi non ha bisogno di questa spiegazione. Ma perchè tenta alle volte il genio di andar a trefcare su dei pericoli, perciò è duopo notare ogni passo, acciocchè almeno non si vada fuor di regola. Per fondamento a questa dee servire tutta la Lezione passata, dove resta spiegato il voto essenziale di Povertà, il quale toglie precisamente al Religioso in particolare l'aver di proprio; e viene esposto il precetto della Regola, che ai Frati Minori vieta l'aver di proprio anche in comune. Inoltre tutti quegli Atti, con cui può averli dominio secondo la disposizione delle Leggi (come sono da noi ivi stati esposti) egli è certo, che si oppongono a tale Povertà. Pure perchè sono essi come capi troppo universali, perciò bisogna discendere agli atti in particolare, i quali si riducono bensì

sempre a quelli, ma pur han bisogno che si spieghi il come vi si riducono. Li chiameremo però noi quasi sempre col solo nome di Atti di Proprietà: giacchè avvissammo, che quantunque la Proprietà sia un titolo distinto dal Dominio, dal Possesso, dall'Usofrutto ec.; pure come un vocabolo più espressivo si prende per ogni altro atto illecito di possedere. E' come presso gli Spositori il farne come Indici di questi Atti di Proprietà: ma noi avremo forse meglio pensato, se proporremo massime universali, come altrettanti fondamenti, su di cui abbiano a richiamarsi tutti gli Atti da altri indicati, o che straordinariamente possono occorrere. Cominciamo adunque su questo stile.

MASSIMA PRIMA.

Il ricevere, o dare, o ritenere qualche cosa contro la volontà del Superiore è sempre atto di Proprietà.

§ I.

Si dà tonto di tal Massima.

I. **Q**uello egli è come un primo principio, che non può ammettere ragio-

ragione alcuna in contrario. Perocchè se non vuole starfi alla volontà di chi presiede circa le cose temporali, o anzi se le vuole far contra; dunque si vuol far valere assolutamente il solo proprio arbitrio: dunque si è verissimo Proprietario, che non può esser scusato; giacchè così non vuole altri nemmeno seco a disporre delle sue cose, ma o le riceve, o le dà, o le ritiene conforme a lui solo ne pare. La volontà del Superiore può essere conosciuta contraria o espressamente, o implicitamente: e in ognuno di questi due modi siccome quella volontà in fatti ella è contraria, così il Suddito sempre di proprietà viene a peccare. Ha il Superiore per esempio detto o al pubblico o al privato, che non vuole si ricevano nè si ritengano ad uso orologi, facciolotti di seta ec., non vuole si prenda dal comune il pane o il vino per darlo ai Secolari: questa è volontà espressa, onde contraddicendovi si viene a farsi reo espressamente di proprietà. Tuttociò benchè il Superiore non abbia espresso, pure si fa di certo per molte occasioni o per sicuri segni, che egli a tali cose assolutamente è contrario: questa è volontà vera del Superiore, benchè solo implicitamente manifestata; e chi però vi contraddice, sebben nol faccia con tanta ardezza, pure in tutta verità è Proprietario. Direbbersi forse, che questi atti sembrano piuttosto di disubbidienza. Sì. Ma appunto il non dipendere, e molto più il contraddire all'ubbidienza circa l'uso delle cose temporali secondo i Canoni (a) è la vera forma della Proprietà. Ha piuttosto da dirsi e con discrezione da avvertirsi, che alle volte la volontà del Superiore è contraria al modo, piuttostochè alla cosa istessa: v. g. nel dare fuori pane e vino può essere che il Superiore contraddica precisamente, non perchè non voglia si privi il Convento di quel pane e di quel vino; ma piuttosto perchè vuol egli sapere a chi si dia, come s'impieghi, nè vuole tanti distributori. E in tal caso si che fare il contrario egli è solo un atto di disubbidienza, e non di proprietà: consistendo la proprietà non nel modo, ma circa la roba istessa apprezzabile. Che

se poi la volontà del Superiore è veramente contraria circa la cosa istessa, perchè v. g. non vuole si spogli il Convento di quella provvisione: allora fare il contrario farà vera proprietà (come si è spiegato) dimostrata appunto dalla disubbidienza di volere contro la volontà del Superiore disporre delle cose temporali.

§. II.

Si ravvisano alcuni Atti di Proprietà.

II. **S**U dell'accennata traccia potremo ora rivedere un catalogo di Atti di proprietà (b) formato da molti dotti Spofitori, e darne la dovuta sentenza. E' Proprietario (dicono essi tutti) quel Frate, il quale chiude le sue robe in cella, o alrove in maniera, che non resti libertà al Superiore di vederle o di toglierle, se vuole. Tanto più poscia, se andando fuori di Convento seco porti la chiave, o abbia alterata la serratura, acciocchè non vi sia la Contracchiave. In fatti un vero padrone e proprietario del secolo che fa egli di più, per guardare la sua propria roba? Anche più manifestamente egli è proprietario (soggiungono) ogni qualvolta appiata e nasconde le sue robe, acciocchè non sieno dal Superiore vedute. Tanto più lo è, quando qualche cosa a bello studio nasconde, allorchè il Superiore viene affine di visitare la sua cella o la sua officina, e le robe, che in essa contengono. Con questo appiattare e nascondere vuol dirsi, che non si vuole dipendere in quelle cose dalla disposizione del Superiore, ma a tutta forza si vogliono a proprio arbitrio. Vuol dirsi almeno, che si ha timore e paura, che il Superiore non le tolga, perchè si vogliono per se: e che non vuole cederli all'arbitrio del Superiore, ma starfi al proprio: il che tutto è vero carattere della Proprietà. Regolarmente adunque ogni artificio, ogni timore, acciocchè le cose a proprio uso non vengano sotto l'occhio del Superiore, è segno manifesto della Proprietà. Notano altresì di proprietà quei Frati, i quali contro la volontà conosciuta

(a) v. c. *Monasterium*. De statu Monachor. (b) v. ap. *Cordub.* in c. 6. q. 9.

sciuta contraria dei Superiori vogliono assolutamente, o a forza d' impegni restare in una Cella, o in un Convento, nè fanno cedere a cambiare luogo. Forse vi è chi in ciò si arresti, come di una troppa delicatezza? Ma dimando: l'abitazione di una stanza, o di una casa sono elleno cose, che possano in questo mondo con vero dominio possederli? Non ve n'ha dubbio: e però il potere così abitare cade sotto l'estimazione di prezzo, si lascia in eredità, e si contratta. Ma dunque qual meraviglia, che possa averli da un Frate proprietà della Cella, e del Convento, come dell'abitazione nella Stanza o nella Casa n'ha proprietà il Secolare? Qual maniera più vera di proprietà può esservi, quanto il volere di proprio arbitrio contro la volontà altrui abitarvi?

III. In fine poi (come ognuno ben subito vede) egli è proprietario dantissimo quel Frate, il quale ruba le cose o della comunità, o di un altro Frate particolare. Un solo equivoco potrebbe adescare a perdere scioccamente in ciò il rimorso col dire: Tutte le cose, che sono in Convento, stanno per i Frati; le stesse robe concesse ai Frati in particolare sono comuni; dunque niente faccio di male se anch'io, che sono parte del comune, voglio servirme. Per dissipare a un tratto questa lusinga, esaminare un poco, se voi concedereste tale argomento ad altri, i quali su di questo pretesto venissero a torvi le vostre robe, perchè dette comuni? Poi sieno tutte le cose in comune quanto si voglia, certo è, che senza proprietà non possono prendersi al proprio uso particolare senza la dipendenza del Superiore. Or dove mai la volontà del Superiore più contraddicente, quanto nel caso che il Religioso vada furtivamente a prendersi di suo arbitrio o dalla Comunità, o dai Frati in particolare questo e quello, che più gli piace? Il furto stesso, se è furto, il dice: giacchè è tale, perchè egli è un appropriarsi qualche cosa contro la volontà di chi è padrone, o di chi ha autorità di disporre. Avviso contro le prevenzioni, che tanto è furto il togliere panno, libri ec. dal comune, carta rosari ec. dal particolare: quanto il togliere Manuscritti di

prediche o simili, ed anche il solo ricopiarli in danno dell'Autore, o di chi gli ha in uso. Sono tutte queste cose, che con vero prezzo possono apprezzarsi, e però anche appropriarsi: e il ricopiarle v. g. le Prediche altrui è una vera maniera di rubarle, stante che con questo ne avviene, che non sieno più solamente sue, come erano prima.

MASSIMA SECONDA.

Il ricevere, o dare, o ritenere qualche cosa senza la dipendenza dal Superiore è sempre Atto di Proprietà.

§. III.

Si spiega tal Massima.

IV. Questo dicemmo nella passata Lezione, (a) che è il distintivo dato concordemente dai Canonici, per dinotare la Proprietà nei Religiosi. Che però egli sarà un fondamento da sempre ripetersi, che la Proprietà si forma dall'arbitrio proprio, con cui a suo piacere si usa di una qualche cosa: sicchè a ritorla, vi vuole necessariamente la dipendenza dall'arbitrio altrui; e se questa non vi è, siccome domina il solo proprio arbitrio, così in tutta ragione si è vero Proprietario. Il disporre della roba contro la volontà del Superiore certo è proprietà la più evidente, ma anche il disporre senza l'autorità del detto Superiore è l'istessa proprietà viziosa, quanto essenzialmente basta: giacchè nell'uno e nell'altro caso è vero, che si giuoca di solo proprio arbitrio. Ecco poi la stessa nostra data Massima nel Canone: (b) *Certum est, Fratres nihil habere, possidere, dare, vel accipere debere sine Superioris licentia*. Non ripeteremo, che questa licenza del Superiore può essere espressa, ovvero tacita e presunta; perchè nella passata Lezione l'abbiamo detto. Pregheremo piuttosto a riandare tutta la ivi data dottrina, e a fermarsi perciò bene in mente queste tre cose: cioè che nel servirsi di licenze presunte può facilmente ingannarsi; che il vivere qua-

si in

(a) §. 6. num. 8. (b) c. Non dicatis. 12. q. 1.

si in ogni cosa con licenze presunte è un deludere il Voto ; e per contrario il cercarsi il più che si può in ogni cosa la licenza espressa egli è il vero osservare il Voto, che mai non può foggia- cere ad inganno .

V. Ma forse la sottigliezza di un qualche vivace Spirito nè dell'una nè dell'altra data Massima si contenta . Perocchè non si è egli detto , che il Frate Minore nelle cose temporali ha un semplice naturale uso, dove niente vuole avere di padronanza ? Dunque se questa sorta di uso per se stessa lo libera dalla proprietà, a che ricercar di più la dipendenza dal Superiore ? Tanto il Suddito non vuole delle cose a suo uso essere Padrone , quando ne ha licenza , quanto alorchè di suo arbitrio le adopera . Vero . Ma vero ancora , che il fatto viene a distruggere quella buona intenzione . Se io mi protesto che non voglio male a un qualcuno , bisogna ancora che mi diporti secondo quella protesta : altrimenti se lo guardo di mal occhio , e alle occasioni non lo favorisco , la mia protesta cade a terra , e sono in verità convinto di portargli odio . Così però è vero quanto abbiamo insegnato nella Lezione passata dell'uso separato dal dominio ; ma vi si richiede poi anche il modo per mantenere questa separazione .

L'uso solo è cosa capace di cadere sotto il dominio : e però tra le altre assegnammo ancora quella specie di dominio , che chiamasi *Jus utendi* , ovvero *Usus juris* . L'indipendenza pertanto nell'uso , il volere cioè usare una cosa di solo proprio arbitrio è uno de' più schietti dominj , o anzi a meglio dire , è tutto il dominio , che può dagli Uomini averfi . Infatti come cominciarono gli Uomini su questa Terra ad aver dominio ? In questo modo certamente : perchè uno volle essere indipendente dall'altro , ed operare di solo proprio arbitrio nel dare , ricevere , o possedere queste cose temporali . Così comincio , e così ancora tutto il dominio persevera . Dunque se il Frate Minore vuole veramente essere contrario a questi Proprietari del mondo , dee al contrario di essi dipendere in ogni cosa dall'altrui autorità : altrimenti con tutte le sue belle

proteste di uso semplice naturale è di solo fatto egli da se stesso si smentisce , perchè volendo essere indipendente nelle cose temporali chiaramente è convinto per Proprietario .

§. IV.

La data Massima si spiega agli Ufficiali .

VI. **N**ELL'udire queste dottrine ognuno subito fa i conti per la propria persona , ma è cosa possibile che non ognuno li sappia fare su del proprio Uffizio , che tiene . Questo Uffizio , come di Foresterajo , di Cuciniere , di Canevajo ec. si vuole solo in questo caso come una porzione della Comunità , a cui non sia bisogno di tali licenze del Superiore per aggiugnervi o cambiarvi questa e quella cosa : ovvero quasi si figura : *Quaedam persona representata & imaginaria (a)* (per usar della frase di Giovanni Vigesimosecondo, benchè in altro proposito) a cui si debba il privilegio, che niun altro dei Frati può godere, cioè la indipendenza dal Prelato . E però ad ogni cosa , che faccia per esso , è facile che corra in bocca la scusa : Questo non è per me , ma per l'Uffizio ; questo spetta all'Uffizio , non è mio ec. Per arrivare a perdere in ciò tutta la lusinga , sveliamo gli equivoci , e intendiamci chiaro . L'Uffizio serve alla Comunità dei Frati , e chi sta a capo di detto Uffizio impiega la sua opera al beneficio comune . Ora dimando : per questo si è fuori dell'ubbidienza e della dipendenza del Superiore ? Anzi tanto più intimamente si è soggetto , e tanto più espressamente ha da dipendersi . L'Uffiziale nell'amministrare l'Uffizio fa le veci del Superiore , il quale è quel solo , che presiede al beneficio della Comunità : dunque bisogna ben intendersela con lui , se ha da essere vero che facciate le sue veci , e non il vostro parere . Che questo e quello si tenga o si aggiunga all'Uffizio in beneficio comune , vuol dire che non è necessario il prendere licenza per la persona particolare del Frate Uffiziale : ma non vuol già dire che non sia alcuna licenza necessaria . Tanto il particolare quanto il comune

(a) *Extrav. com. Quia quorundam.*

comune ha da stare pienamente dal Superiore dipendente e soggetto: sicchè tanto ancora per il particolare quanto per il comune nel dare ricevere o ritenere vi vuole la licenza del Superiore. Il dimandare tale licenza per le cose dell' *Ufizio* non tocca a questo o a quello, ma solo all' *Ufiziale*, per essere egli e non altri, che ha in mano l' *Ufizio*. Il provvedere l' *Ufizio*, e nell' *Ufizio* il far bene a tutti non ha da pregiudicare all' autorità del Prelato, non ha da rendere libero l' *Ufiziale*. *Peruasa* così adunque a tutti la detta *Massima*, ora a bene spiegarla giova il discorrere circa il ricevere e il dare.

§. V.

Del Ricevere.

VII. **P**ARE che a Religiosi poveri, i quali massimamente di limosine si sostentano, sia restata almeno la libertà di ricevere soccorso dell' altrui. Vi è bisogno di tutto, perchè dunque ha da essere contrastato anche fino il ricevere, quando si può avere? Ma questo è un bel confondere i principj. Appunto a Religiosi poveri non altro si lascia, che il potere da altri dimandare e ricevere, perchè la loro povertà avendoli spogliati di tutto, gli ha ridotti a dovere essere soccorsi dell' altrui. Ma altro è il ricevere per essere soccorso, ed altro è ricevere in propria autorità, o sia in proprio dominio. Il primo non si nega, anzi si concede e si persuade dalla *Regola* e da tutti i *Dottori*. Il secondo bensì è quello, che s'interdice e si condanna come vizio opposto alla *Povertà*. Però si riceva pure quanto fa al bisogno; ma nel ricevere si abbia l'occhio a farlo con la dovuta dipendenza del Superiore. Regolarmente ciò, che si prende da un altro, suol prendersi nella propria autorità, come prima stava in autorità di quell'altro: almeno si prende al proprio uso secondo il proprio arbitrio, cioè si dispone e si determina a proprio piacere della cosa, che si riceve: il che vuol dire avere una vera proprietà della cosa, che si riceve, o almeno sovra l'uso di quella. Sicchè a fare che in fatti non si mi-

schj quel veleno di proprietà, vi vuole il solito antidoto della dipendenza dal Superiore, dimandando a lui licenza di potere ricevere: ovvero se l'occasione allora nol permette, almeno dopo avere ricevuto dimandando a lui la permissione della roba ricevuta, come ratificazione del già fatto ricevimento; con animo però in pronto di rendere addietro il ricevuto, se il Superiore non vi acconsente. Così nel *Canone*, dove si spiega e s'interdice la *Proprietà*, si vuole che il Monaco non possa senza nota di proprietà accettare roba, ancorchè a lui singolarmente destinata, se non la sottopone all' autorità del Prelato, o di altro primario *Ufiziale*, il quale autorevolmente a ciò presieda: (a) *Si quicumquam alicui fuerit specialiter destinatum, non presumat illud accipere, sed, Abbati, vel Priori, vel Cellerario assignetur.*

VIII. Nelle quali parole chiamo tutti ad avvertire quanto sia da smentirsi quella sciocca ragione, che potrebbero forse addurre Religiosi indiscriminati e ignoranti: Questa e quella cosa è stata data per me, e non per altri; dunque l'ho d'aver io, dunque non me l'ha da negare il Superiore. Falso, se vale coscienza e discernimento. E' stata data a voi e per voi sia vero; ma non per questo è vostra, non per questo potete avervi autorità o pretesione; e se pur la mantenete, vi fate non meno che un *Proprietario del Secolo*: giacchè quella appunto è la ragione, con cui fino nei *Tribunali* si pruova e si contrasta, cioè: Quello è tuo, questo è mio. Ma almeno non potrà egli ciò dirsi e pretendersi in quelle cose, che si ricevono per stipendio della propria fatica, v. g. per mercede di un lavoro, per rimerito della *Predica*? A ben rispondere dimanderemo noi, se il faticare, il lavorare, o il predicare, e simili cose sieno privilegi nella *Religione* per avere di proprio? Se no (come ognuno dee ben accordarsi,) per essersi il Religioso nella sua professione sproprato in qualunque modo, e di qualunque cosa: dunque o si riceva in dono, o si abbia in mercede o in rimerito (comunque voglia dirsi) nè per questo il Religioso la può pretendere nè ricevere come cosa propria a se dovuta senza la dipendenza dal Superiore,

N con-

(a) *cis. c. Cum ad Monast.*

conforme si dice in tutti gli altri casi. Per questo noi notammo nel Capitolo Quinto, (a) che per quanto la ricompensa della fatica si chiami Mercede e Prezzo del lavoro, pure vuole il S. Padre che non si abbia autorità a riceverla, se tale autorità non viene dal Superiore. Per altre Religioni potrebbe portarsi in ragione, quel detto comune: *Quidquid acquirit Monachus acquirit Monasterio*. Ma perchè nel nostro Ordine tanto il privato quanto il comune non può fare veri acquisti, perciò su di questo non si è potuto fondare la risposta. Ovvero potrebbe anche ridursi al nostro istituto: intendendosi, che ogni cosa ricevuta dal Frate Minore non può essere di lui propria, ma cade tosto sotto l'autorità del Prelato, il quale la può disporre per il comune dei Religiosi, come egli vuole.

§. VI.

Del Dare o Donare:

IX. **C**irca il Dare qualche cosa ad altri, si vede anche più netto l'atto di proprietà, che tosto vi entra. Perocchè o si dà la cosa da un Frate all'altro, o si dà ad un Secolare. Se discorriamo tra i Religiosi, certo è che il dare o il donare non altro importa, che la traslazione dell'uso di una qualche cosa dall'uno all'altro: ma pure se ciò si fa di propria autorità e senza permissione del Superiore, egli è un vero alienare la cosa almeno in quanto all'uso, e perciò egli è uno schietto atto di proprietà. Così anche fra i Proprietarij del Secolo si dà e si dona roba o in quanto alla sostanza, o in quanto all'uso: e in ciò si mostrano essi proprietari, perchè la danno di propria autorità, e senza la dipendenza altrui: Se discorriamo poi del dare o del donare fuori di Religione ai Secolari, tanto più cresce in manifesto di quest'atto la proprietà. Perocchè il donare in tal caso che cosa egli è? Egli è un trasferire roba nel vero dominio di un altro; giacchè il Secolare, il quale riceve il dono, lo riceve secondo il suo costume in suo vero e pro-

prio dominio. Dunque se il Frate Minore egli è quello, che è incapace affatto di qualunque atto di dominio, lo farà tanto più in questo di disporre la roba, e di trasferirla nel dominio altrui.

X. Tuttavia Niccolò Terzo per sedare le coscienze dei Frati, che su di ciò assai fluttuavano definì: Che non era affatto interdetto ai Frati Minori il Donare, purchè nel donare queste quattro condizioni si osservassero: I. che la cosa da donarsi fosse non di beni immobili, ma mobili. II. che fosse di poca valuta e vile. III. che circa la stima della viltà e del poco valore si stasse al giudizio del Capitolo Generale o Provinciale: il qual giudizio dice il nostro P. Polizio (b) essere stato da Leone Decimo conceduto personalmente al Generale, Provinciale, Custodi, e suoi Commissarij. IV. che nell'atto di tali donazioni si abbia la licenza da quei Superiori, che nei detti Capitoli sarà stato stabilito l'abbiano da dare, come sono il Generale, il Provinciale, e per attestazione del detto Polizio anche i Guardiani. Sono necessarie le parole del Pontefice: (c) *De Vilibus autem Mobilibus, vel Parum valentibus liceat ex presenti nostra concessione Fratribus (pietatis seu devotionis intuitu, vel pro alia honesta & rationabili causa) obtenta super hoc prius Superiorum suorum Licentia, juxta quod inter Fratres in Generali vel in Provincialibus Capitulis, tam de ipsis rebus vilibus seu parum valentibus & earum valore, quam prefata licentia (scilicet a quibus, & qualiter sit habenda) extiterit ordinatum, intra & extra Ordinem aliis elargiri.*

§. VII.

Si esamina il come sia lecito il Donare.

XI. **S**U di questa concessione di Niccolò Terzo può dimandarsi per molti riguardi: se questo sia un solo privilegio dato da quel Pontefice, o anche una vera dichiarazione della Regola. Alcuni veramente l'hanno preso per un mero privilegio, e però hanno date risoluzioni sempre pendenti dal solo arbitrio di quel Pontefice. Ma se è così, dun-

(a) *Leff. XIII. n. 29.* (b) *Polit. in c. 6. Reg. n. 26.* (c) *c. Exiit. §. De vilibus,*

dunque non sarà più vero ; che l'osservare la Regola secondo Niccolò Terzo sia un osservarla *ad litteram* (come tutti dicono) ma sarà un osservarla con privilegi contro il letterale senso di detta Regola . Dunque (può dirsi di più) avanti tal privilegio non potevano i Frati donar cosa alcuna ; ed essendo il Privilegio cosa arbitraria, se fosse rivocato , tosta sarebbe ogni tale facoltà : il che pare essere assai duro . Dico pertanto , che questa ella è bensì una concessione (come ivi la chiama lo stesso Pontefice) ma anche una vera dichiarazione della Regola . Aveva ivi discorso il Pontefice del dominio , che nelle cose dei Frati riservava egli a se e alla Sede Apostolica : e restandogli il dire come tali cose avessero essi talvolta potuto alienare, perciò soggiunse, che non ostante quel dominio riservato a se egli si contentava, che i Frati donassero secondo le dette quattro condizioni . Sicchè la concessione (o se vogliamo anche dirlo) il privilegio egli è fatto non contro il vero senso della Regola , ma contro precisamente quella ragione di dominio riservatosi dal Papa : giacchè chi ottiene il dominio, può egli poscia concedere o negare, come vuole . Perocchè in quanto al rigore della Regola non manca lume per conoscere lecito talvolta l'atto del donare ; ma appunto secondo le condizioni assegnate da Niccolò Terzo : e noi lo mostreremo discorrendo così .

XII. Chi esamina la vita dell' Uomo, egli acconsentirà facilmente , che tanto gli è necessario il vivere quanto il convivere . Non sono i Frati Minori destinati ai boschi , dove basta che l'Uomo viva a se stesso ; ma in tante cose bisogna che essi insieme, ed anche con il mondo abbiano pratica e conversazione . Leviamo al Frate Minore il convivere , ed eccolo nella impossibilità di sua professione ; eccolo anzi derelitto e morto, perchè spogliato in se di tutto non ha più dove ricorrere per sostentarsi . Ora a guisachè per il semplicemente vivere è necessario il cibarsi, il vestirsi ec. : così per il poter convivere è altrettanto opportuno, e come necessario il praticar quegli atti, con cui si

acquista l'altrui amore, si obbliga l'animo altrui, è insomma si ottiene la comune partecipazione . Fra questi atti opportuni e talvolta necessari al convivere se io dirò dovere annoverarsi il Donare discretamente secondo il proprio stato, avrò incontrato il comune sentimento degli Uomini, come tutto al proposito si esprime nei Proverbj : (a) *Donum hominis dilatat viam ejus* . Dovea anzi dire di essermi accordato col sovraccitato Niccolò Terzo , il quale egli pure per motivo di potere i Frati Minori donare addusse la pietà o la divozione, che è il carattere proprio, con cui i Religiosi insieme e con il Secolo hanno da convivere : inoltre ogni altro onesto riguardo il quale appunto nel convivere sempre s'incontra : e in fine ogni ragionevole rispetto , che dalla gratitudine, dalla giusta benevolenza, e da ogni altro simile convenevole affetto nella pratica degli Uomini sia suggerito : *Pietatis seu devotionis intuitu, vel pro alia honesta & rationabili causa* . Così adunque anche secondo la Regola possono i Frati Minori donare, benchè niente di proprietà abbiano nelle cose, che adoperano : mentre essendo pur vero, che le dette cose adoperano al proprio comodo ed utile, donandole per i dovuti riguardi del convivere, se ne servono appunto al proprio comodo ed utile .

Ma non si vuole in questo niente allargar la mano : perchè quanto è vero che non è tolto assolutamente dalla Regola il poter donare, altrettanto dalla stessa Regola si è costretto a farlo ne' convenienti modi , i quali però non altri possono essere che quelli suggeriti appunto dall'accennato Pontefice . E in fatti circa la Prima condizione di non donare cose immobili, non fogliano tali cose darsi in dono per meglio convivere , ma per arricchire altri da chi molto di questo mondo possiede : nè possono perciò essere convenienti donativi dei Frati Minori , i quali nulla più di beni immobili possono possedere , se non quanto serve alla loro abitazione e allo starsi su questa Terra , essendo essi per altro Pellegrini e Forestieri , che per questo mondo stanno passando . In quanto alla Seconda condizione di non

donare se non cose vili o di poca valuta, se è vero che per la Regola il Frate Minore sia quel Povero dotato di una Povertà altissima, certo egli non ha da poter avere alla mano se non cose affai tenui e vili; e seguentemente nel donare gli ha da essere impossibile l'oltrepassare questi segni. In quanto alla Terza che il giudizio di tali cose si formi dai Prelati maggiori, questa è una conseguenza della dipendenza, che debbono avere i Frati dai loro Prelati in tutte le cose a loro uso e comodo; talchè dai Prelati dipendano non solo nell'atto di donare, ma anche nel giudizio di quanto abbiano a poter donare. Che poi questo giudizio debbano darlo i Prelati maggiori, questa è una provvisione arbitraria, ma affai conveniente per mantenere nell'Ordine la dovuta subordinazione. In quanto all'ultima, cioè che i Frati abbiano licenza dai Prelati in tutt'occiò, che donano, questa è così necessariamente intesa nella Regola, quanto essa interdice la proprietà: mentre come abbiamo detto di tutti gli altri atti, così tanto maggiormente ha da stabilirsi circa il Donare, cioè che la licenza del Prelato onninamente si richiede, acciocchè il Frate delle robe non disponga a proprio arbitrio.

XIII. Quasi tutta questa nostra spiegazione sarebbe buttata a terra dalla Costituzione di Clemente VIII. *Religiosa Congregationes* (a) in cui s'interdice ogni donativo dentro e fuori dell'Ordine, o non si permette se non con gravi consulte dei Superiori e dei Capitoli. Ma pur è vero, che in quella sì rigida proibizione si permettono però i doni di cose minute, e massime di cose devote: che è quello, il quale a noi basta, menere non di più certamente può concedersi al Frate Minore, che possa donare. Oltre ciò havvi circa quella Costituzione il Decreto moderatorio di Urbano Ottavo, (b) il quale ridusse tal cosa al jus antico e comune, come con molti Scrittori avverte il Rotario: onde lascia noi alla disposizione della nostra Regola secondo la dichiarazione dei Sommi Pontefici, e massime del detto Niccolò Terzo: e in fine autentica per sufficienti i motivi da noi

addotti per poter donare: cioè *Ex causis gratitudinis, conciliationis benevolentia, ejusque conservationis erga Religionem vel Conventum, aliisque causis ex sui natura actum virtutis & meriti continentibus, modeste tamen ac discrete.*

S. VIII.

Cautele nel Donare.

XIV. **D**ubiteremo ad ogni modo di avere troppo favorito la parte con tali dottrine, se giustamente non le mitigiamo con prevenire gli abusi, che possono farcene. Vi ha chi appunto inventando per ogni minima cagione la necessità o la convenienza di donare, si diletta di quasi sempre star donando. Però si fa come punto di onore la Liberalità, questo è quello poi tacciando per sordidi avari, perchè rare volte donano. Non bisogna stupirsi, se in un Religioso di professione sì altamente povero domina un sì strano abuso. L'Uomo colla natura corrotta ha questo di proprio, di sempre affezionarsi a quello appunto, che gli è proibito: *Nititur in vetitum semper, cupimusque negata*. Nel mondo sì che sta bene la Liberalità, e anzi vi è in precetto per soccorrere i Poveri: ma ivi è rara rarissima, tantochè bisogna premere gli Uomini con dottrine teologiche, con prediche, con forti motivi, e malamente vi si fan ridurre. Nella Religione massime dei Minori non avrebbe la Liberalità da potere far comparfa, come poco amica della Povertà: e pure senza difficoltà può ivi trovarsi chi non sa andare a trovar un conoscente, se non gli porta da regalarlo; non comincia un amicizia, che non la voglia mantenere sempre a forza di regali; non sa far buona ciera ad alcuno, se non gli porge in mano sempre una qualche cosa: e insomma si stima abbandonato, se non si truova ben provveduto per poter donare. Così è proclive al male la natura umana. Noi abbiamo difeso anche secondo la Regola il poter donare, ma se guarderemo la stessa Regola, la quale ci fa così tanto poveri, certo è che alla misura di

(a) *Clem. VIII. Const. 28.* (b) *Urb. VIII. Const. Nuper. 158.*

nostra Povertà si conoscerà dovere essere ristretto e regolato quest'atto di donare. Quel giudizio fin dei Capitoli Generali o Provinciali, che veduto abbiamo richiederli da Niccolò Terzo, e poi le altre Costituzione citate per regolare i donativi avviansi la non-poca considerazione, che in quest'atto di donare bisogna avere. Il lasciarsi però senza considerazione portare così al facilmente donare egli è ancora un facilmente arrivare al peccato, e al peccato mortale.

XV. E' comune l'istanza, del quando perciò si arriverà al peccato mortale, e qual valore possa darsi nei donativi, che pur lecitamente si fanno. Dove tratteremo della Povertà (a) inquanto all'uso, noi scioglieremo questa e insieme tutte le altre simili difficoltà: perchè infatti tanto nell'avere quanto nel dare dee essere uno stesso uso povero. Si mantenga perciò il Frate Minore povero in se stesso secondo la Regola, e senza dimandare da altri consiglio saprà sempre come e quanto possa dare; perchè egli non avrà che dare se non secondo il suo vero povero stato. Come poi vedremo nel citato luogo, non può darsi in giusta verità una decisione rigorosa d'ogni cosa particolare, ma ciò si lascia alla comune stima e prudenza; e sovra tutto all'esempio e alla pratica dei Religiosi dabbene: mentre con tali regole universali potrà ognuno arrivare a decidere facilmente per i casi particolari. Con tutta ragione ad ogni modo richiedeva Niccolò Terzo (come abbiamo veduto) che tale stima delle cose da poter lecitamente donarsi si facesse nei Capitoli, onde i Frati almeno per gli ordinari casi ne fossero istruiti, e da questi per gli straordinari si ammaestrassero: e infatti li non vederli tali determinazioni lascia i timorati in continuo scrupolo per aver essi da decidere, e lascia i meno stimolati in quella libertà di donare quanto e come vogliono, che noi poco anzi detestavamo: Ciò però non ostante la stessa timorata coscienza appoggiata alla pratica dei buoni ha tutto il possesso di decidere sicuramente: mentre (come diremo poi) l'uso povero non sta in un punto indivisibile, ma ha la

sua dilatazione morale, benchè sempre verso il segno di una altissima Povertà. Giacchè si cercano tutte le regole, piace di soggrugnere anche questa forse meno aspettata: cioè che i Secolari istessi qualche volta possono riformare il nostro giudizio: mentre o si mostrano sorpresi dai nostri doni, e vogliono dire che quello non è un regalo proprio di Poveri, come noi pretendiamo d'essere: o vi passano con aggradimento, e (se non è la loro ingordigia, che li faccia fingere) possiamo capacitarli di non avere ecceduto. Non è la prima volta che i Primi abbiano da imparare dagli Ultimi. Nella propria causa vale più una qualche sentenza di un Estero, che il proprio giudizio, perchè non è mai disgiunto dalla passione.

XVI. Non si contentano però tutti di questi come troppo universali principi, e vorrebbero pur come una tassa del valore, che possa donarsi. Veramente alcuni Morali han voluto soddisfare a questo genio, e però hanno tassato quanto il Religioso possa donare in un anno, quanto in un mese, quanto in una volta, e quanto in più volte. Il nostro P. Cirillo da Bergamo (b) ha arrischiato di far anch'egli la tassa per la nostra Religione tanto dell'altre più rigida nella Povertà; ma sempre con un continuo rimorso di non dire il vero. Questo però vuol dire il voler fare l'Arbitro o anzi il Legislatore; dove non si tiene autorità. Le tasse si fanno dai Principi, cioè da quelli, che hanno autorità di far leggi, o di ricomporre, non da chi semplicemente le ha da dare ad intendere. Poichè un tale Espositore o un Morale mi avrà data una tassa, ve ne faranno tant'altri, che la daranno diversa: onde a chi dee ubbidirsi, se egli è vero che nè l'uno nè gli altri hanno autorità di fare questa sorta d'imposizioni? Inoltre fatta questa tariffa dell'anno e del mese, chi non ha alcun bisogno di donare pretenderà ad ogni modo di poter donare, e chi è in una ragionevole necessità di donare, di più bisognerà che irragionevolmente se ne astenga, per non passare la tassa. Siamo noi adunque nei termini di Espositori e di Morali, che esamina-

N 3

(a) *Lect. XVII.* (b) *De Rubis de orient. Eleemos. Ar. 2. §. 8.*

minano ed espongono semplicemente le leggi e le regole secondo l'equità e la prudenza: e senz'altro potranno regolarli le coscienza. Dell'altre Religioni, le quali hanno entrate in comune, e lasciano i livelli al particolare, vi truovi la prudenza chi è nel caso. Io discorro soltanto della nostra Religione.

Vagliano pertanto circa il Donare tutte le già esposte regole. Per venir poi anche più accertatamente alla pratica, soggiugneremo le altre seguenti. Dee considerarsi il valore della cosa, che si dona. Può essere tentato il Frate Minore non solo di liberalità, ma anche di splendidezza nel donare. Tutto sarà poco poco per lui, tutto di poca valuta; e purchè non arrivi a dar danaro, tutto gli sembrerà di poter donare. Ma questo egli è ben un non vedere anche col lume d'appressò. Anche i Signori del Secolo si son fatti il costume nel regalare di donar ogni altra cosa, che non sia danaro: e non per questo si mostrano essi poveri. Perocchè vi è il valore intrinseco nelle cose, vi ha la comune stima degli Uomini: sicchè si badi a questo, e tanto dona molto chi dà molto danaro, quanto chi altre robe regala di molto valore. Il valore di una cosa è sempre lo stesso, nè perchè ella è in mano del Frate Minore, diviene di minor prezzo. Solo allora il diverrebbe, quando la roba in mano dei Secolari fosse alterata di prezzo per un qualche loro pregiudizio. Spiego. Il Tabacco v. g. naturalmente anche considerato col costo del trasporto vale dieci, e pure tra i Secolari si dà e si riceve per trenta: questo non può fare che in mano del Frate cotti più di dieci, e perchè? Perchè il di più è invenzione e ingordigia dei Secolari interessati, oppure è un tributo annesso a quella merce dal Principe; nei quali pregiudizj se non vi partecipa il Frate, ritiene perciò le robe nel proprio semplice valore. II. dee considerarsi la condizione del proprio stato, la quale se regola il Frate Minore molto strettamente circa il trattamento della propria persona, altrettanto gli ha da sapere suggerir il come e il quanto possa far provar ad altri la sua possibilità

di avere e di dare. Il dono è un' espressione del cuore e insieme del proprio potere: onde siccome ad un Ricco, il quale dona poco, subito si rinfaccia, che egli ha poco amore, perchè non lo esprime secondo il proprio potere: così ad un Povero, il quale ecceda il suo stato nel donare, si rinfaccia che ha un amore pazzo, perchè vuol fare più che non possono permettergli le sue forze. L'uno e l'altro è un inconveniente, perchè ognuno offende la qualità del proprio stato (e parlando nel nostro caso) il Frate Minore offende con peccato il suo stato secondo la qualità o quantità dell'eccesso. III. non hanno da poter donarsi se non cose vili e di poco prezzo. Questa circostanza ha da intendersi e da dedursi dalle altre due accennate: mentre la stima del valore saprà insegnare qual cosa sia di poco prezzo, e la condizione del proprio stato suggerirà sulla regola di proporzione qual cosa sia rispetto al Frate Minore volgare, e quale singolare o preziosa. Noi daremo altri avvertimenti, dove parleremo della Povertà inquanto all'uso: (a) o anzi abbiamo già fatta avvertire questa condizione come necessaria colle parole di Niccolò Terzo e di altri Pontefici. Le stesse cose vili e basse verrebbero preziose, se si dassetto in grande quantità. A questo proposito dimandasi, se dei donativi dei Religiosi dee farsi quel conto, che si fa dai Morali dei furti piccoli, i quali quando arrivano ad una quantità notabile costituiscono un peccato mortale, benchè ognuno separatamente sia peccato leggiero. E risponderemo sicuramente di no, purchè si osservino le regole ora date, e da darsi. Un peccato veniale mai diviene mortale, per quanto si moltiplichi: e se lo addivenga in quei furti piccoli, ciò si dice perchè si considera alla fine il danno grave cagionato ad un terzo. Che se volesse opporsi esservi altresì danno grave di Povertà, se si potranno insieme tutti i negalucci, che si fanno in molto tempo: questa è una sciempiaggine piuttostochè una obbiezione. Chi anche mettesse insieme tutto quello, che in molti

anni

(a) *Let. XVII.*

anni di sua vita riceve un Povero, lo farebbe in una volta ricco: chi inoltre poneffe insieme tutto mai quello hanno avuto e utato i Frati Minori, forse arriverebbe a fare uno stato di un Monarca. Ma e per questo il Povero non è sempre Povero, e i Frati Minori non sono sempre stati mendici? Certamente. E perchè? Perchè appunto tali piccole cose sono separate, nè vi ha ragione alcuna di unione, cosicchè possano in una volta togliere la Povertà. IV. le qualità delle persone dei Religiosi debbono considerarsi circa il poter donare. Per questo noi abbiamo rigettato quelle tasse e tariffe circa il donare. Un Religioso, che sta in Convento, nè tiene ufizio, nè insomma incontra quelle convenienze di conciliarsi l'animo altrui per convivere (come noi spiegammo) donde ha da ricavare il privilegio di donare, come farebbe un altro, il quale sia tutto in un altro caso? Se il Donare fosse un qualche comodo ed utile, intendo come la Carità o la Giustizia distributiva dovrebbe anche a lui far toccare una tal sorte. Ma essendo anzi una privazione della robba a proprio uso, non v'è ragione nè di Carità nè di Giustizia che egli abbia da prenderfi questo incomodo. Per contrario v'ha tra i Religiosi chi incontra queste occasioni e convenienze, e se volesse torrsi loro la permissione di donare, farebbe quella crudeltà pur anzi detta, che toglie il convivere. Inoltre fra questi stessi Religiosi posti nell'occasione di convenienza alcuni più di altri possono avere ragione di donare, ed uno ragionevolmente dovrà donare più di un altro. Il Superiore di un Convento, il quale ha da raggirare tutta la mole del vivere e del convivere di una Comunità, certo che più d'ogni altro Frate Suddito dee avere la permissione di onestamente donare. Non ogni Ufiziale, il quale sia in Convento, ha le tante occasioni e convenienze di un Cercatore: onde sovra ogni altro il Cercatore ha da poter donare. Inoltre uno dona per un ordinario motivo, e in questo donativo ben si vede che non richiedesi cosa straordinaria. Un altro ha

da remunerare massime Persona illustre per un rilevante servizio o beneficio fatto al Convento, alla Provincia, o alla Religione: e questi se si toglie fuori dagli ordinarij donativi, non ha da potere condannarsi, come lo acconsente anche il citato Cirillo. (a) Vuole però sempre il tutto intendersi dentro i termini della Povertà Minorica, cosicchè in qualunque caso il dono sia modesto e da povero Frate Minore, il quale se non arriva a compire al dovere della gratitudine, tiene sempre il vantaggio di potere compromettere la compensazione colle Orazioni.

XVII. Insomma adunque si esamini così l'atto del donare con queste giuste regole di prudenza e di discrezione, ed ecco come può averfene d'ogni cosa giusta decisione. Perchè le regole stanno in una latitudine morale, e il sentiero della vita di Frate Minore è assai stretto: perciò la decisione allora farà sempre giusta, quando anche in un pesato giudizio di poter donare si sia un passo addietro; allora si va a pericolo di fallire, quando per mostrarsi liberale si vuole fare dei passi di più. Altre regole fabbricate al lume di poco giudizio, v. g. che certe cose s'intengono dai Frati, o sono ai Frati apposta date per donarle ad altri, e cose simili porteranno presto fuori di strada. Perocchè bisogna sempre considerarvi il congruo valore, la convenienza del proprio stato, e le altre date regole, le quali se non tengono, certo mostrano il peccato nel donare. Se non altro si arriverebbe a una frequenza, la quale mai non finirebbe, se non allorchè finisse il Frate di aver cose da donare: ed è certo che questa frequenza (come anche notammo di sopra) importa il peccato, quando non è coonestata dalla qualità del proprio ufizio. Benchè non si uniscano insieme i donativi, si conosce ben per vizio detestabile in un Frate Minore, il quale dee essere contenuto fra i limiti strettissimi di Povertà, il volere sempre ad altri star donando. Un caso solo potrebbe fare ragione alla detta scusa, che si dona, perchè si è ricevuto per donare. Un Ricco del Secolo mi presenta cosa anche

preziosa in regalo, e per rimediare alle mie ritrosie, conviene meco così: donatela ad altri, ma come per parte mia. Posso io accettare il regalo e il partito? Se l'atto si farà conforme il concordato, cioè che io poi nel dare ad altri quel regalo faccia la protesta di darlo per parte di chi l'ha dato a me: allora va bene, e s'accordano gli Scrittori a concederlo per dono lecito. Perocchè la preziosità in me non si rifonde, e si toglie lo scandalo, che potrebbe cagionarsi; e la gratitudine, che dee a me avere quegli, che da me lo riceve, si fonda in questo, che io abbia eletto lui piucchè un altro a partecipare quella liberalità a me fatta da quel Ricco. Ma senza una tale protesta siccome l'atto di questa donazione si mostrerebbe mio proprio, così diverrebbe per tutti i capi illecito e scandaloso. Nè vale il dire, che sempre nel ricevere cose preziose da donare vi si intende la intenzione del Dante, che possano donarsi ad altri: perocchè questa intenzione può esservi, ma può anche non esservi. O quand'anche possa presumersi che vi sia, se si manca di fare quella protesta, l'atto della donazione è sempre del Frate, e non di quel Dante, e però illecito, come lo farebbe in altro caso.

MASSIMA TERZA.

Ogni Pretensione su della roba temporale è manifesta Proprietà.

§. IX.

Si dà ad intendere in comune.

XVIII. **I**L pretendere al nostro proposito si spiega in Jure per un allegare e un opporre ragioni a difendere il proprio possesso, o ad acquistare come proprio ciò, che da altri si possiede. E' manifesto adunque, che ogniqual volta il Frate Minore mostra su di qualunque cosa temporale delle pretensioni, egli si fa vedere avervi della proprietà. Clemente Quinto (a) notò per una espressionissima trasgressione del precetto di non avere di proprio in comune il comparire in Giudizio a pretendere, o a ripeterne

qualunque cosa. Perocchè in fatti una tale comparfa giudiziale, che s'chiamasi dai Giuristi *Actio*, ella è come una querela di essere molestato nei propri diritti; ovvero come da essi si diffinisce: *Formula juris sui recuperatorio judicio persequendi*. Laonde se il protestare ragione di possesso e di dominio importa necessariamente capacità o pretensione di possesso e di dominio: n'avviene necessariamente che si mostrerebbero proprietarj i Frati, ogni volta che per se stessi, o per altri suoi Procuratori comparissero in Giudizio, dove appunto il Mio e il Tuo si decide e si comparte. Ad ogni caso in particolare noi andiamo suggerendo le maniere di ottenere senza questi strepiti giudiziali ciò, che può a noi spettare. Di qui tosto si vede ancora, che in caso venghiamo noi a provar danno o nell'Orto, o nella Chiesa, o in altre suppellettili, non solo non ci è lecito di andare giudizialmente ad accusare o a citare il Danneggiatore o il Ladro: ma nemmeno altrove ci sta bene lo strepitare o il minacciare per essere redintegrati, come farebbe un vero Proprietario del Secolo spogliato de' suoi possessi. La perdita delle cose necessarie certo che almeno è da compatirsi, se eccita col dolore il risentimento: ma non ha poi da condurre tant'oltre, se egli è vero che il Religioso in quelle cose non sia interessato. Il riflesso, che tutte le cose nostre non sono nostre proprie, può ben mitigare tal sorta di risentimenti: e se non lo mitiga, è segno che la roba si ritiene piuttosto in proprietà, che ad uso semplice.

XIX. Ma a tale proposito non s'ha da far egli resistenza ad un Ladro, il quale voglia rubarci le nostre robe? Qui alcuni vogliono rispondere di sì, perchè la nostra roba è in dominio del Pontefice, onde difendendola difendiamo il jus del Pontefice, non il nostro. Questa risposta, ha della verità, ma ancora molto del pretesto. Perocchè se fosse questo zelo verso il Pontefice, che tanto ci premesse, bisognerebbe ancora, che in vedendo danneggiarsi un Podere o un Abazia spettante alla S. Sede, ci prendesse lo stesso zelo a far forza, e a fugare il Danneggiatore. Ma io son bene

(a) Clem. Exivi. §. Proinde cum Vir.

bene persuaso, che in tali casi niuno saprebbe investirsi di tanto zelo, nè fare alcuna ardita impresa. Dunque se nel caso solo, che sia rapita la nostra, prendiamo vigore alla difesa, non è il Jus del Pontefice che ci preme, ma l'attinenza, che a noi tiene quella roba. Dico adunque al solito, che simili difficoltà vanno prima spiegate in rigore di Regola, e poi conforme all'arbitraria riservazione di dominio alla S. Sede. Questo motivo di difendere il jus pontificio nelle nostre cose è un motivo secondario, il quale può darci del vigore a discorrerla, ma in verità e alla pratica non ci moverà mai le mani alla difesa. Pertanto anche secondo la Regola, la quale ci fa di tutto spropiati, possiamo noi impedire chi ci volesse rapir le nostre cose. Queste cose non sono nostre proprie, è vero; ma nemmeno sono di quel Ladro. Dunque perchè abbiamo da permettere che da lui sieno prese? Noi abbiamo il giusto titolo di usarle, perchè a noi sono state offerte o donate: il Ladro non vi ha alcun titolo di prenderle e di rapirle. Dunque noi abbiamo tutta la naturale equità di non cedergliele, e in caso che egli le voglia rapire, d'impedire il suo furto. Venga il vero Padrone, e se non gliele cediamo, allora saremo proprietari: ma colui, il quale ingiustamente vorrebbe farsene padrone, non merita alcuna nostra connivenza, merita anzi di essere scacciato. Non intendo però che possa essere scacciato a forza di armi, perchè il jus dell'armi si concede a chi tiene un jus superiore da difendere; altrimenti a tutti vien proibito, perchè le armi dicono uccisione, mutilazione, o almeno offesa, la quale non si concede senon per una qualche superiore ragione; Sicchè non avendo noi altro jus superiore, anzi di alcuna sorta, non mai però questo jus dell'armi ci sarà permesso per difendere le cose temporali.

S. X.

Delle Pretensioni tra i Particolari.

XX. **D** Alle Pretensioni sulle cose, che si usano in comune, abbiamo un giusto passo per dire altrettanto

to proprietario il Religioso, il quale mostra pretensione sulle cose concedute a suo uso in particolare. Quindi se viene privato il Frate dal Prelato di qualche cosa conceduta prima a suo uso, ed egli perciò se ne disturbi, se ne lamenti, e quasi voglia tacciare il Prelato d'ingiusto: non solo mostra l'attacco, che indebitamente a quella cosa avea, ma inoltre mostra di pretendere jus e ragione contro il Prelato, quasi questi non abbia d'aver il pieno arbitrio di disporre a suo talento. Ammetto la discrezione, che un piccolo risentimento, soggetto però sempre all'autorità del Prelato, non abbia subito a darsi una nota certa di proprietà: perchè bisogna poi compatire l'imperfezione dell'umanità, la quale non fa perdere il comodo, o l'utile, che da questa e quella cosa si riceveva. Ma ogni volta che il risentimento sia contro l'autorità del Prelato, quasi che non solo non dovesse per convenienza, ma non potesse per giustizia togliere e disporre altrimenti di quella cosa: il dire che in ciò non siavi proprietà non solo non è discrezione, ma schietto inganno. Lo stesso abbiamo da dire degli strepiti e dei dispettosi lamenti, che tra i Religiosi privati si facessero, perchè dall'uno all'altro sia stata levata qualche cosa. Non v'è in alcuno de' Religiosi questa libertà di togliere cosa spettante all'uso particolare di un altro, come abbiamo insegnato di sopra: ma dato che pur avvenga, non v'è altresì in chi ne resta spogliato ragione alcuna di così strepitare. Posciachè a che tanto strepitare oltre il naturale risentimento, che come si è detto, si compatisce? Forse perchè l'altro non dovea, nè poteva torla? Vero; e per questo egli ha peccato. Ma del suo peccato avere voi a concepirne tanto sdegno, se degli altri suoi peccati non ve ne cale? Forse per il suo mal trattare? Ma perchè le increanze in questo solo caso fanno tanto alzare le grida? Diciamo vero e schietto: ella è la roba perduta, che tanto punge e stimola, quanto si sente punto e stimolato un Proprietario del Secolo spogliato da un Ladro: ed ecco la vera proprietà. Il ricorrere in tal caso al Superiore è il vero rimedio, che il tutto può

può acchetare e rimettere . O anzi il primo rimedio ha da essere questo come universale principio ? cioè il persuadersi bene , che quanto si tiene ad uso non è mai cosa propria , e piuttosto tutta di altri che mai nostra : e allora alle occasioni s' intenderà il come regolarli , e non eccedere , nei risentimenti .

S. XI.

Avvertimento agli Ufiziali .

XXI. **V**ogliamo noi ridurci infine ad una sorta di pretenzioni forse la più difficile ad avvenire , ma la non meno vituperevole dell'altre ? Questa è dei Frati Ufiziali , i quali avuto in mano un qualche Ufizio del Convento , pretendessero essi d' esserne come gli assoluti padroni . Se si dasseto di questi tali , quasi con loro il Superiore diviene Suddito . Se ha ceduto una volta loro l' Ufizio , pretenderanno , che lasci dunque fare a loro . Tocca a me [diranno] il quale sono l' Ufiziale . Questo egli è un entrare a disturbar l' Ufizio . Se vuole disporne , lo faccia egli ; ma tenendo io l' Ufizio , ho da fare io ec . Non può essere senon l' Ignoranza , che faccia a simili Ufiziali questo capitale di ragioni : ma è ignoranza , che non gli scusa . Ufiziale vuol dire Ministro e Servo : e il Servo non si è mai inteso che possa pretendere alcuna sorta di padronanza . Perchè il Superiore ha ceduto in mano del Frate Suddito l' Ufizio , non per questo

ha lasciato d' essere Superiore , che vuol dire Presidente a tutti i Frati , e a tutti i loro impieghi ed ufizj . Altro è che il Superiore non debba essere molesto in tormentare per ogni poco l' amministrazione dell' Ufiziale : che questa come mancanza di discretezza certochè dà materia di pazienza . Ed altro che il Superiore non abbia da entrare nell' Ufizio , e disporne come e quanto gli sembra bene . Perocchè questo è un togliersi dalla dipendenza del Prelato , un farsi Arbitro a disporre di proprio parere le robe dell' Ufizio : onde se in ogni altro caso , in cui entri una simile arbitraria indipendenza , abbiamo mostrato esservi la Proprietà , per un istessa ragione sarà proprietario ogni tale Ufiziale . Il male si è quello già notato dal principio di questa Lezione , che s' immagina stranamente l' Ufizio come una cosa privilegiata : quasi perchè nell' Ufizio si serve al comune , si abbia ad essere esente dall' altrui autorità . Ma come ivi , così qui dee essere accordata questa per una sciocca immaginazione . Posciachè come in mano all' Ufiziale si sta lo strumento del suo Ufizio , per lavorare : così [se è vero che nell' Ordine v' abbia da essere ordine] lo stesso Ufiziale e tutto il suo Ufizio ha da stare in mano o in disposizione del Superiore , per disporne egli in bene del privato e del comune , a cui tutto egli presiede . Chi è veramente spropiato di roba e di arbitrio facilmente resterà persuaso di queste massime , e di altre , che poi soggiungeremo .

L E Z I O N E XVI.

Di altri Atti opposti alla Povertà .

Fratres nihil sibi appropriant. Cap. 6.

Siegue la materia istessa dell' antecedente Lezione , a cui è piaciuto di dare un tale ripartimento , acciocchè quantopiù è distinta il discorso , tantopiù si noti e se ne faccia caso . Essendo istessa la materia , lo stesso pure dovrà essere lo stile di discorrerne con metodo di principj e di Massime universali .

MASSIMA PRIMA.

Ogni Alienazione per via di Contratto è una schietissima Proprietà .

S. I.

Si dà conto dei Contratti .

I. **L**A natura istessa del Contratto viene ad indicare la detta Massima per infallibile , Egli è il Contratto un' obbligazione fatta con mutuo consenso , per dare o ricevere qualche cosa . Se egli è Contratto oneroso [cioè che dall' una parte obblighi il dare , e dall' altra il rendere qualche cosa in contraccambio] importa l' estimazione del prezzo , per cui l' una parte pretende come suo proprio ciò , che l' altra ha da dare , e questa come suo proprio ciò , che l' altra ha da rendere . Se egli è poi , come chiamasi , Contratto gratuito , come il Donare , il Promettere : questo almeno importa una positiva obbligazione in una parte , per cui è in necessità di lasciare nella proprietà di altri ciò , che prima era suo proprio . Sicchè ecco come di necessità dove intercede il Contratto , ivi si truova e si suppone senz' altro la Proprietà . Per questo egli è un assioma comune dei Giuristi e dei Morali , che quegli solo può fare contratti , il quale possiede , e insieme tiene una libera amministrazione de' suoi beni : giacchè chi

niente ha , e niente può disporre , sarebbe ridicolo se si mettesse a contrattare .

II. Per i Contratti onerosi , di cui bisognerà principalmente discorrere , io richiamerò sempre lo sguardo all' estimazione del Prezzo , che v' interviene , perchè questa è il più giusto segno del vero Contratto : onde vedremo infatti , che alle volte quell' azione , la quale per altro di sua natura sarebbe Contratto ai Frati Minori illecito , per essere fatta senza stima di prezzo viene loro permessa : e per contrario altre azioni , le quali si vorrebbero pur liberate dall' odioso titolo di Contratti , per esservi un vero prezzo stimato sono in ogni modo Contratti illeciti . Il Prezzo non si dice già solo ogni qualunque cosa , che si dia per un' altra , ma che insieme abbia un valore all' altra competente : e però in questo valore competente , ovvero nel valutare la proporzione del valore di una cosa all' altra si dice avervi la stima del prezzo , o sia il Prezzo stimato . Così chi dà danari per merci , allora solo si dice che li dia in prezzo , quando i danari vengono ad equivalere alla giusta valuta delle merci : altrimenti se fuor d' ogni proporzione egli dasse v. gr. dieci danari per una merce , che almeno costa cento , non si direbbe mai che l' avesse avuta con stima di prezzo . Insegnano tutti i Dottori , che il prezzo è di due sorte : uno , che si chiama Legittimo , e viene imposto dal Principe dal Magistrato , v. g. che il grano , l' olio ec. si venda tanto : e questo non può senza ingiustizia alterarsi anche in un punto . L' altro chiamasi Volgare , e dipende dalla comune estimazione degli Uomini periti , i quali secondo la qualità e le circostanze giudicano , che v. g. una fattura di un Artesice , il panno , la lana ec. abbia a valutarsi tanto . E questo perchè fatto appunto solo secondo

do il giudizio morale degli Uomini, ma senza autorità di giurisdizione, patisce alterazione: onde dicefi comunemente, che anche stando frai limiti dell'equità può stendersi tal prezzo al sommo, al mediocre, e all' infimo. Il Sommo sarà quello, sopra il quale niuno giudicherà mai sanamente che la tal cosa possa valere: l' Infimo, meno di cui al contrario può giudicarsi che costi: e il Mediocre, circa cui può essere la cosa stimata. Per esempio Trenta sarà il sommo, Dieci l' infimo, e Venti il mediocre. Vedremo poi, che non indarno abbiamo premesse queste osservazioni. Venghiamo ora ad individuare gli atti, che sotto questa massima possono contenersi.

§. II.

Del Vendere.

III. **I**L Vendere è la prima e più espresa alienazione per mezzo di Contratto, e perciò come atto espressissimo di Proprietà egli è illecito ai Frati Minori. Ciò, che si vende, non solo si aliena, cioè si dà e si rinunzia nella proprietà di un altro; ma inoltre si dà per ricevere altresì come proprio un accordato equivalente prezzo: sicchè ecco il dominio nel dare, ecco la proprietà nel prezzo ricevuto: ecco insomma un rigorosissimo Contratto, di cui il Frate Minore si è veduto esserne totalmente incapace. Ma pure può occorrere qualche urgenza, in cui una qualche cosa ad uso dei Frati più loro non serve, come un Calice vecchio, un Libro ec., e vendendola può soccorrerfi ad altre proprie necessità: come in tal caso ha egli da farsi? Se il Dante si è ritenuto di quella cosa il dominio, si ha da pregare che la venda egli, o sostituisca chi piace a lui per venderla, talchè il prezzo da ricavarfi s'impieghi al bisogno dei Frati. Ma se la detta cosa non è riservata al dominio del Dante, che ne sarà? Potrebbe offrirsi dai Frati a un qualche Amorevole senza estimazione di prezzo, acciocchè egli volesse in riguardo della detta offerta dare quel soccor-

prezzo, quella non è più vendita, nè contratto, come abbiamo già avvertito. Ma non sempre si trovano di questi Amorevoli, di cui possa fidarsi che onestamente sieno per corrispondere al bisogno, Potrebbe però darsi in altra maniera un Amorevole, il quale intesa questa contingenza si offerisse egli da se medesimo ai Frati, per far egli di sua autorità una rigorosa vendita di quella cosa, che più a loro non serve: e questo senza niente di rimorso potrebbe accettarsi dai Frati, perchè in tal caso non farebbero egli che vendessero, o che facessero a loro nome vendere; ma sarebbe quell' Amorevole, il quale come *Unus de populo* s' intrometterebbe ad operare in bisogno de' Poveri. Noi fin qui (come si vede) andiamo tentando tutti i limiti della Regola, la quale ha tolto ogni atto di dominio ai Frati: ma se vorremo avanzarci al dominio, che delle nostre cose ha richiamato a se la S. Sede, ecco Niccolò Terzo, (a) il quale ha provveduto a queste simili angustie. Concede egli pertanto, che quando siavi l' antedetta necessità, possa nominarsi una qualche Persona abile a contrattare, la quale non come Procuratore dei Frati, ma come Sindaco del Pontefice possa vendere a tutto rigore le cose rese inutili a' detti Frati, e la pecunia da ricavarfi applicare ai loro bisogni. Questa però non è concessione di Privilegio, che rilassi il rigore della Regola; ma è quella stessa provvisione da noi poc' anzi fu tutto il rigore della Regola proposta: senonchè a fare che i Frati non sieno incerti di trovare quello spontaneo Amorevole, il Pontefice per il titolo, che egli ha di dominio sovra tutte le nostre cose, egli stesso lo esibisce; ma da eleggersi con tutta prudenza dal Prorettor dell' Ordine [o come altri Pontefici poi concedettero] dai Superiori maggiori, come è il Generale e Provinciale, e non dai Guardiani. Avverto, che avendo Niccolò Terzo fatta questa concessione solamente per le cose mobili, Martino Quinto, Leone Decimo, e il Concilio Costanziese (come lo porta il Marcanzio (b) dal Compendio de' Privilegi) l' ampliò anche alle cose immobili: giacchè di esse può

(a) c. Exiit. §. quia verò libros. (b) *March. bic tit. 3. q. 3. conc. 4.*

può darli la stessa urgenza, e la stessa ragione. Come possano entrare i Frati a trattare del prezzo in queste vendite, lo dirò poi, quando avremo discorso del Comperare.

§. III.

Circa il prendere per vendere.

IV. **O**ccorrono a questo proposito due difficoltà, che meritano risposta. La prima è: se i Frati possano cercare v. g. legna, olio ec. per farlo poi vendere, e averne altre cose più bisognevoli, come pauno, cera ec. Noi vedemmo, dove trattammo che cosa sia pecunia, avere alcuni Spositori preso l'impegno di dire, [a] che questo fatto sia un vero ricevere pecunia contro la Regola: ma insieme mostrammo ivi l'ingiustizia di questa opinione, e quanto perciò abbiano preso sbaglio quegli Scrittori. Ora però incolpano di più quest'atto di cercare per far vendere, come atto di proprietà interdetto da Niccolò Terzo. Noi vi abbiamo guardato senza impegno a questo testo di Niccolò, e ingenuamente non sappiamo vedervi quello, che vogliono essi aver veduto. Perché tutti ne formino un retto giudizio, ne faremo qui di quel testo la descrizione. Si occupa ivi quel Pontefice a dichiarare la Povertà ai Frati Minori; e prima gliela dà ad intendere come uno spropiamento totale tanto in particolare quanto in comune, e perciò loro spiega come non abbiano d'aver alcuna sorta di dominion nelle stesse cose, che adoperano. Siegue poi immediatamente in ragione di buon ordine a trattare della Povertà in quanto all'uso, che importa viltà e scarsità, e questo è quel Paragrafo, dove egli proibisce il prendere per far vendere. Recitiamolo: *Insuper nec utensilia, nec alia, quorum usum ad necessitatem & officiorum sui status executionem licet habere (non enim omnium rerum usum habere debent, ut dictum est) ad ullam superfluitatem, divitias, seu copiam qua deroget paupertati, vel ad thesaurizationem, vel eo animo ut ea distrabant sive vendant, recipiant; nec*

sub colore providentia in futurum, nec alia occasione. E' verissimo, che il Pontefice interdica il ricevere per vendere, ma in qual circostanza? Qui dove egli tratta e vuol regolare la Povertà, non più in quanto ella è una privazione di dominio, ma dove mostra la Povertà scarsa e sprovvaduta in quanto all'uso. E che ha che fare adunque in questo luogo la raccia di proprietà nell'atto di prendere per vendere, se qui non vuol più il Pontefice condannare la proprietà, ma solo quell'abbondanza, che può alla Povertà essere opposta? Infatti se ben si pesano le recitate parole, in quella enumerazione vuole il Pontefice ferire tre abusi, ma tutti opposti alla Povertà in quanto all'uso: cioè l'ammettere il superfluo per abbondare, per accumulare, o per provvedersi nell'avvenire. Nel primo abuso dice esservi *Divitias seu copiam, qua deroget paupertati*: nel secondo abuso di accumulare dichiara appartenervi il *Recipere ad thesaurizationem, vel eo animo ut ea distrabant seu vendant*, perchè appunto i Negozianti prendono di qua e vendono di là per accumulare: e nel terzo abuso delle provvisioni s'intendono tutte quelle industrie, che noi a suo luogo condanneremo. (b) Se ella è però così, (come si vede schiettissimo) non vuole il Pontefice condannare l'atto di prendere per vendere come atto di proprietà, nè come alla Povertà opposto in qualunque modo, ma solo in quanto arriva a servire per accumulare contro la scarsità voluta dalla nostra Povertà altissima. Se n'accorgono di questa giusta interpretazione gli stessi Scrittori contrarij, e però il nostro Polizio nell'istesso proteggere la contraria opinione così poi arriva a cedere: (c) *Nisi tu velis Decretalem prædictam de Superfluis habere sermonem.* S. Bonaventura (d) poi nel suo Apologetico schiettamente lo dice e addimosta come un atto per se stesso lecito e proprio de Poveri. Bisogna però ben confessare che in quest'atto può trovarsi molto dell'inconveniente; ma non è il preteso da quegli Autori. Per se stesso (come dice S. Bonaventura) e fuori delle odiose circostanze il cercare per far vendere può ammettersi per le-

cito,

(a) Lect. X. n. 6. (b) Lect. XXI. n. 1. &c. (c) Polit. hic n. 22. (d) S. Bonav. Apolog. q. 13. & 14.

cito, ogniquivolta è lecito ai Frati l'industriarsi per ricorrere a pecunia, e non sia loro comodo altro più conveniente modo.

Il principale inconveniente però è lo scandalo dei Secolari, i quali si riducono poscia a pentirsi di aver fatta limosina di quelle cose, quando queste veggono impiegarsi in vendite e in comperre, che non sempre capiscono quanto sieno convenienti o necessarie. Ci vengono a dimandare (dicono) legna per scaldarsi, olio per mangiare, e poi non è vero. Anche noi abbiamo sempre bisogno di vendere e di comperare. La sperienza infatti poi lo comprova, quanto questo inconveniente sia di poco buon odore, e quanto pregiudizievole: mentre scoperte dai Secolari queste vendite, sono poi restii a fare altre volte la limosina. Nè basta l'astuzia a coprire queste vendite, perchè facendosi pur sempre in mano di Secolari, viene indi dall'uno all'altro facilmente a scoprirsi. Altro inconveniente si è, che in queste vendite può trascararsi la destinazione del Sindico da farsi dal Provinciale, e non mai dal Guardiano: e pure è certissimo, che in qualunque simile vendita di cose ancorchè avute in limosina quella destinazione del Sindico Apostolico è necessarissima. Può annoverarsi per terzo inconveniente, che se si cerca per far vendere, si aprirà la porta a far dei cumuli non necessari: mentre non si guarderà più a provvedere il solo bisogno, giacchè se ne avanza, servirà sempre a venderlo per altri bisogni. Per questo adunque ragionevolmente Niccolò Terzo prescrisse, come dicemmo, per limite nell'uso dei Frati la pura necessità, escludendo il ricevere e il ritenere di più, per poscia farlo vendere. E per questo pure ogni timorato Scrittore ha provato sempre del ribrezzo a concedere per lecito quest'atto ai Frati Minori: benchè le troppo rigorose pruove di alcuni non abbiano potuto ottenere da tutti il giusto credito.

V. L'altra difficoltà sta in questo: se i Frati possano ad un Operajo, il quale per essi lavora in Convento, dare in mercede quanto essi si sono provveduto per proprio vitto, perchè questo sembra

che sia un vero pagare. Anzi sarà un vero Vendere (aggiugne qui il P. Santi) se v. gr. ad un Muratore, il quale per la sua opera dovrebbe avere quindi ci, pure perchè dai Frati gli si dà il vitto, gli vien dato solo dieci dal Sindico della fabbrica. (a) Su di questo si è mostrato a suo luogo essere lecito il ricorrere a pecunia per il mantenimento degli Operaj: mentre è sempre vero, che vi si ricorre pel bisogno dei Frati, benchè non nella propria, ma nell'altrui persona. Sicchè ecco tolto un capo di accusa, che contro questo fatto potrebbe prodursi. Tal pecunia però o s'impieghi nel fargli pagare la giornata in danari contanti, o in provvedere del vitto, di cui possa partecipare l'Operajo, questo nulla dice di più: dacchè è vero in tutti due i modi essere per lui sempre lecitamente impiegata. Per conto poscia di dargli quel vitto in pagamento e come in vendita, noi ci richiameremo ai già dati principj, in cui dicemmo non intervenire mai Contratto ai Frati illecito, senon quando vi sia l'estimazione del prezzo. Pertanto se i Frati facessero in propria persona un positivo accordo con quell'Operajo di dargli il vitto per tanto, certochè venderebbero quel vitto, pagherebbero, e insomma illecitamente farebbero un contratto. Ma tolto via il patto, esclusa ogni obbligazione civile e giuridica, tosto il contratto scompare, e quel Vitto si resta una semplice mercede, quale vedemmo potere anche riceverfi dai Frati, che lavorano. Se si dirà, che questo sembra un deludere la legge, quando si viene poi infatti ad una cosa istessa: noi replicheremo ciò, che sempre alle mani abbiamo avuto: cioè che negli atti massimamente civili un'azione fatta in un modo è una e lecita, fatta in altro modo diventa un'altra ed illecita. Poi il male di questo fatto non è il contentare l'Artefice, egli è di farlo a modo di vero Padrone proprietario, il quale si obbliga l'opera altrui a spese del proprio: sicchè quando questo noi schiviamo, saviamente e lecitamente abbiamo l'intento. Se finalmente nel detto caso il Sindico della fabbrica, o qualch'altro Sostituto facesse egli coll'Operajo

Il contratto del vitto : tantopiù i Frati farebbero esenti dal sospetto di contratto, e solo dovrebbero dar conto se lecitamente ricorrono per quell' Operajo a pecunia . Il detto P. Santi aggiugne al caso da lui proposto molte risoluzioni : ma questa semplice da noi data sembrerà a chi la pesa anche la più vera .

§. IV.

Circa il Cambiare .

VI. **I**L Cambiare , o sia il Commutare è l'istesso contratto che il Vendere ; senonchè nel Vendere si dà roba per aver danari , e nel Cambiare si dà roba per avere altra roba . Con quel fondamento però , con cui dicemmo illecito ai Frati Minori il Vendere , abbiamo pure da dire illecito il Commutare . E' necessaria qui molto più l'avvertenza circa l'estimazione del prezzo . Perocchè occorre cotidianamente un certo contraccambio di amicizia e di affetto , con cui si dà bensì insieme una cosa per l'altra , ma perchè si fa a solo titolo di gratitudine e senza rigor di prezzo , non può mai dirsi quel contratto già detto illecito di Cambiare ; ma una remunerazione , una vicendevolesse cortesia , un atto di gratitudine . Allorchè però solamente si sta a valutare la roba , e si pretende tanto e non meno , evvi il contratto illecito . Può nascere in ciò dello scrupolo , e può averfi anche una troppo larga coscienza .

VII. Mi spiegherò adunque con esempi familiari . Un Frate dà ad un altro Frate o ad un Secolare v. g. tabacco per avere carta ec. , e le cose vanno secondo l'equità e l'equivalenza naturale : subito questo vuole censurarsi come un vero contratto , (dicefi) l'uno ha dato tanto , perchè l'altro gli ha presentato tanto ; e infatti se meno gli avesse presentato , meno ancora l'altro gli avrebbe dato . Questo è scrupolo , mentre non è l'equivalente , che per se stesso faccia il contratto ; ma il modo di darlo e di riceverlo : cioè se si proponga il costo della roba per pretendere di giustizia l'equivalente , e trovata la proporzione di giustizia se ne faccia il pagamento , cioè si

protesti l'una e l'altra parte di contentarsi . Questo però nel caso predetto non interviene . Quegli , che dà si rimette all'affetto dell'altro , e senza pretesione aspetta cortesia : e quegli , che contraccambia per non mancar di gratitudine gli porge l'equivalente , perchè appunto la gratitudine non vuole mai si dia di meno , ma l'equivalente , o anzi di più . Se meno l'uno avesse dato , meno ancora la gratitudine dell'altro sarebbe stata obbligata a contribuire . Ma diamo (si replica) che l'uno presenti due libbre di tabacco , e l'altro offra un solo foglio di carta , certochè al vedere questo chi dava il tabacco , lo ritira indietro : dunque è segno che pretendeva l'equivalente , dunque il patto del contratto era almeno in mente . Concedasi ancora che fosse in mente , e se potrà incolparsi la malizia , non per questo sarà in realtà un vero contratto : mentre tutti i Giuristi e Morali d'accordo esigono al contratto un esterno espresso patto e consenso , accettato poi da ambe le parti . Ma nemmeno ha da concedersi nel nostro supposto caso : mentre l'uno dà all'altro , e dà certamente per ricevere un qualche equivalente (altrimenti non direbbersi che volesse cambiare , ma solo donare) e può essere che vi aggiunga anche preghiere , ma con questo sempre che si rimette all'altrui liberale affetto di dargliene una sufficiente retribuzione , e perciò non lo obbliga con patto ma alla più lo prega , e nè perciò gli sta a valutare il prezzo della roba , che gli dà . Dunque se l'altro viene a contribuire una ridicola ricompensa , siccome non mostra gratitudine , così non è maraviglia se il primo si ritira , giacchè non truova in lui una convenevole retribuzione . Il male farebbe , quando perciò si entrasse a dire e a trattare del giusto equivalente , del prezzo , del costo ec. , e secondo questo venissero ad accordarsi : mentre allora passerebbero al vero contratto .

VIII. E in ciò consiste la troppo larga coscienza di cert' altri , che dicevamo . Questi si prendono il diletto d'ingannarsi da se medesimi . Propongono il costo delle robe da commutarsi , ma protestano di non voler contrattare ; mostrano a quanto vogliono arrivi il contrac-

traccambio, ma si scusano di farlo senza pretesione o patto; si accordano in rigore della valuta o del prezzo, e dicono di fare cortesia per cortesia, carità per carità. Bisogna però esser ben semplice, per non conoscere essere questi infiniti sofismi, e proposizioni, che da se stesse si contraddicono e si distruggono. Noi abbiamo bensì ammesso cogli altri Scrittori i Contraccambj di gratitudine, che tutto l'obbligo addossano nell'affetto liberale di chi ha da contraccambiare; ma ove entri la proposta e la risposta sul rigore del prezzo o del costo, non ha che farvi la liberale gratitudine, ma vi entra il rigore di giustizia, e però il vero contratto a noi illecito. Altrimenti anche i Mercanti alle fiere, potrebbe dirsi, che non fanno contratti nel patteggiare merci per altre merci: perchè infatti niente costerebbe anche a loro il dire, che danno cortesia per altra cortesia. Abbiamo ancora difeso, che ove uno si ritiri per la smoderata ineguaglianza dell'altrui contraccambio, non per questo esce dal puro cambio di gratitudine: perchè l'equità naturale e mostra la deformità, e gli fa ragione di schifare l'ingratitude dell'altro. Ma quello star a disputare del rigore del costo, cosicchè non voglia eccederli il prezzo sommo, nè accettarsi meno dell'infimo prezzo, fa veder chiaro, che si sta sulle bilancie della giustizia, e che però egli è un vero contratto civile. Insomma poi guardiamo nel mondo il contraccambiare, che si fa tra gli Amici, dove non si vuole nè prezzo nè patto, ma solo rimostranza di gratitudine, e la gratitudine si chiede e si domanda, ma non si pretende: e fin qui ha da dirsi potere arrivar i Frati Minori. Attendiamo per altra parte al Cambiare dei Negozianti, i quali dibattono il vero costo, e non si accordano senon al rigore del giusto: e questo sarà sempre il Cambiare o Commutare interdetto ai detti Frati per la loro professione.

§. V.

Dipendenza nel Cambiare:

IX. **A**Vuta questa necessaria distinzione, ora diremo come il Cambiare debba essere regolato, acciocchè si faccia altresì con modo lecito. I Frati Sudditi siccome nè dare nè ricevere possono cosa alcuna senza dipendenza e permissione de' loro Prelati, così per le istesse ragioni niente possono cambiare senza la detta licenza, benchè il cambio sia di sola amicizia e gratitudine. Che v'abbia talora la licenza tacita dei Prelati, può accordarsi secondo la consuetudine massime nelle cose minute e di ordinario bisogno. Ma che poi sia in piacere de' Superiori, che un Frate stia sempre su questi baratti, dando e prendendo da questo e da quello tutto ciò, che gli pare, non per il bisogno solo, ma per il genio di aver più cose, e quasi di andar cambiando mercanzia, come usano appunto i Barattieri nel Secolo: questa non solo non è cosa da presumersi, ma nemmeno i Superiori, i quali hanno in debito le coscienze de' Sudditi, ancorchè volessero, possono dare tale licenza: e però un tal Frate può dirsi di proprio arbitrio, cioè illecitamente far questi baratti.

X. Circa le cose comuni dei Conventi i Prelati possono commutarle dentro dell'Ordine secondo il bisogno (prendendo la permutazione per quel cambio di gratitudine già detto) ed è cosa non solo lecita, ma convenientissima ad una società di Poveri, i quali l'uno all'altro dan mano per sostentarsi. Spiego. In un Convento si truova cercando in abbondanza, v. gr. dell'olio, il Guardiano ne può mandare il sovrappiù ad altro Convento, per aver da esso legumi, che ivi abbondano. In una Provincia abbonda la tela, può mandarsi dal Provinciale ad altra Provincia, che può dare in contraccambio cera, olio ec. Nè qui può dirsi che si faccia ingiuria all'intenzione del Dante: perchè egli dà le cose al comune dei Religiosi, e questi poi insieme se le ripartono, come più loro ne torna. In caso però che il Dante esprimesse assolutamente, che v. g. il

vino, l'olio ec. da lui dato servisse per i Frati di questo Convento, e non di altro: bisognerebbe stare alla espressa sua intenzione, essendone egli di quelle cose il padrone. Ma non esprimendosi così, vale la data spiegazione. Solo richiedesi la licenza dei Prelati maggiori, cioè del Provinciale per i Conventi di una Provincia, e del Generale per varie Provincie: acciocchè si mantenga la sempre dovuta dipendenza dai Superiori, che presiedono, e vaglia anche in questo la determinazione di Niccolò Terzo, che or ora diremo.

XI. Fuori dell'Ordine ancora i Prelati hanno autorità di fare permutazioni delle cose comuni dei Conventi secondo il bisogno. Questa proposizione è quasi ne' suoi termini la concessione di Niccolò Terzo (a), il quale però non ammette tale autorità in tutti i Prelati, ma nel solo Generale, e nei Provinciali. Il Marcanzio (b) ne inferisce da ciò una conclusione, che egli confessa essere contra la sentenza comune, ma che pure s'arrischia di difendere: Sarà dunque lecito (dice egli) a tali Prelati il cambiare fuori dell'Ordine le cose, che possono occorrere, anche con vera estimazione di prezzo, e senza adoperarvi il Sindaco. E' una autorità questa (egli soggiugne) avuta dal Pontefice, il quale è il vero Padrone delle nostre robe: e in tal fatto però i Frati hanno il semplice nudo ministero di far contratti, il che non ha da fare scrupolo: Ed io dico, che n'abbiamo d'aver tutto il rimorso, se niente vogliamo tener aperti gli occhi. Perocchè è vera quanto si vuole quella concessione del Pontefice, il quale come Padrone di tutto il nostro concede che si cambi l'inutile per l'utile; ma non è già vero il modo, di potere cioè i Frati in propria persona fare questi cambi con estimazione di prezzo. A dir in breve: questo Cambiare con estimazione di prezzo è egli un vero contratto, o no? Non può dirsi che no, se non vogliono rovesciarsi le leggi civili, e smentirsi la pratica degli Uomini, i quali tuttogiorno anche così contrattano. Ma se egli è adunque un vero contratto, perchè adunque questo Pontefice, il

quale colla verità della Regola ci ha sentenziati incapaci di far qualunque contratto, ci ha voluto poi concedere per lecito questo? Forse perchè ivi non ha espresso per illecito senon il Vendere? Ma dimandiamolo ai Negozianti, tanto è Vendere il dare roba per aver danari, quanto il dare roba per avere altra roba, e solo vi ha una distinzione *ad placitum* di nome, ma non di sostanza: onde nelle fiere si vende e si compera, e pure benefesso si dà roba per altra roba. Forse perchè in questo Cambiare con estimazione di prezzo il Pontefice ci fa semplici suoi Ministri? Ma potrebbe farci così anche suoi Ministri nel Vendere, nel Comperare, e in tutti gli altri contratti: e pur non l'ha fatto, nè lo farà, per non renderci sotto la coperta di semplice ministero veri Negozianti. E poi (a togliere ben la radice dal fondo) è lecito bensì ai Frati Minori l'essere Ministro materiale, cioè che in una azione civile materialmente operi, come è il portare, il dare, il consegnare roba comperata o venduta da altri: perchè appunto così non si fanno apparte del contratto o di quella azione civile. Ma il far da Ministro vero e formale, il quale bensì operi per parte di altri, ma operi con autorità e dominio, come è l'esercitar contratti ed altre azioni civili, questo è tanto contrario alla professione di Frate Minore, quanto gli è inconveniente qualunque ragione civile sulle cose di questo mondo. E pure questo è quell'esser Ministro del Papa, che il detto Autore vuol concedere ai Frati: non intendendo, che per una istessa ragione viene egli altresì a concedere, che i Frati possano negoziare, cambiare, e fare i fatti di casa di un qualche Nobile, giacchè così anche con questo si direbbero puri Ministri. Sono però questi inconvenienti, che niuna coscienza saprà mai digerire.

XII. Rigettata adunque l'illusione o anzi l'evidente falsità di quella opinione, dee dirsi: che per concessione di Niccolò Terzo v'ha nel Generale e nei Provinciali l'autorità di evitare per via di vendita o di commutazione (che appunto questi due modi si pongono in-

○
fieme

(a) c. Exiit. §. Quia vero libros. (b) March. hic tit. 3. q. 9. conc. 4.

fieme dal Pontefice) le cose mobili , o anche le immobili secondo l'altro privilegio portato di sopra circa il Vendere . Ma inquanto poi al modo di permutarle , se truovano un Amorevole , il quale sperino voglia cortesemente contribuire una sufficiente retribuzione di altra roba , che fa al loro bisogno , possono fare il cambio per se stessi o per i Frati Sudditi senza l' intervento del Sindico : mentre questo non sarà contratto , ed essi hanno già dal Pontefice l' autorità di esitare quelle robe per il loro bisogno . Ma se le vogliono esitare con rigore di prezzo , come si è detto del Vendere , così ha da dirsi di questo Cambiare : cioè che il Prelato maggiore ha da nominare un Sindico , il quale faccia questa rigorosa permutazione , e dia in beneficio de' Frati ciò che acquista col cambio . In caso poi che le cose , le quali hanno da cambiarsi , sieno ancora di ragione del Dante , perchè egli se ne riservò il dominio : ha da chiedersene in tutti i modi il consenso da lui , o vogliono cambiarsi amichevolmente , o con vero civile contratto : perchè il Pontefice siccome si esprime di non tirar mai a se il dominio di tali cose riservate dal Dante , così non arriva mai a dare di quelle alcuna autorità ai Frati per alienarle in qualunque modo . Chiamo a notare la sopradetta dottrina tantopiù i Frati privati , e gli Uffiziali , i quali possono essere tentati a fare in questa materia un qualche bel tiro d'ingegno , ma fuori certamente di regola . Per spedirsi da tanti riflessi può essere che d'eno la cosa , che vogliono commutare , al Parente o all' Amico : fate voi (dicendo) cambiatemela , a voi mi raccomandando , non volendo io questi intrichi . No non può farsi questo senza un espresso peccato . Il Parente o l' Amico senz' altro quella cosa cambierà secondo il suo costume con estimazione di prezzo , e però sarà come Sindico , ma non Sindico Apostolico , perchè non assegnato dal Provinciale , bensì Sindico o Procuratore del Frate , il quale perciò verrà per interposta persona a fare egli illecitamente quel contratto . Anche i Signori del Secolo fan-

no così : danno a un suo Servo la roba da vendere o da commutare : fa e disponi tu (dicendo) e sij fedele nel negozio . È pure non per questo può dirsi , che non sieno essi i padroni e i principali in quel negozio e contratto . Occorrerebbe qui anche la difficoltà , se possa cercarsi qualche cosa , per commutarla in altra con estimazione di prezzo , v. gr. la lana nera per cambiarla nella bianca ec. : ma vale la stessa risoluzione data di sopra circa il cercare per vendere ; senonchè lo scandalo ivi detto può qui non esservi , o almeno diminuirsi secondo le circostanze .

§. VI.

Del Cambio delle Offerte inconvenienti .

XIII. **V**Uol saperli infine , se le cose donate o lasciate in testamento ai Frati , le quali al loro uso sono inconvenienti , come arme , cavalli , vesti da Donna ec. possano cambiarsi in altre opportune , e da chi ? Perchè tali cose appunto non sono convenienti all' uso de' Frati Minori , perciò di esse non ne prende dominio la Santa Sede , la quale [come vedemmo] solo di quanto può essere di uso conveniente ai Frati (a) ha accettato il dominio . Perchè poi di tali cose non ne ha dominio la Santa Sede , perciò ad esitarle non potranno nominarsi Sindici Apostolici , mentre non può esservi Sindico o sia Procuratore , dove manca il dominio nel Principale . Perchè infine di tali cose il Papa non ha dominio , nè i Frati possono averne l' uso , bisogna conchiudere che il dominio di esse resta appresso di quelli , che le offrono ; onde bisogna farle esitare a quegli stessi come a veri Padroni , o in caso di testamento agli Eredi , i quali ai Padroni succedono , oppure ad altri Sostituti di loro consenso e licenza . Ma diamo , che nè i Padroni nè gli Eredi possano interrogarsi , perchè assenti , che si farà ? Varrà la loro licenza presunta , giacchè è vero , che avendo essi con quelle cose voluto favorire i Frati , di conseguente con-

[a] *Letf. XIV. n. 15.*

sentiranno ancora che se ne servano nel modo, che loro può essere proprio e conveniente. Clemente Quinto a spiegare il come tali cose possano riceverfi e cambiarsi, disse, (a) dovere i Frati in ciò diportarsi come nelle limosine pecuniarie, le quali similmente non possono essere in uso dei Frati, nè cadono sotto il dominio della Santa Sede; e perciò debbono lasciarsi disporre dai Padroni, o dai loro Sostituti. Non s'intendesse però mai, che come i danari così verbi gratia una Spada, un' Armatura non potesse in propria mano riceverfi dai Frati: mentre perciò è vietato lo stesso ricevere dei danari, perchè il maneggiarli è lo stesso che averne dominio: il che non si avvera nel ricevere una Spada, un' Armatura ec. Ma vuol dirsi, che come dei danari, così di tali cose incompetenti il disporre, l'essitarle, il convertirle al bisogno dee essere opera degli stessi Padroni, o dei loro Procuratori, senzachè i Frati vi possano pretendere. Eccoli detto già anche da S. Bonaventura: [b] *Ista si nolunt Fratres recusare propter devotionem dantium, potest Procurator ex vice illorum servare, sicut pecuniam pro Fratibus ei commissam, ut suo tempore inde provideat eis quibus indigent ex parte illorum.*

XIV. Delle Offerte fatte nelle nostre Chiese ad una qualche miracolosa Immagine ne discorre colla dottrina di San Tommaso il Padre Santi, ma resta molto sospeso nel risolvere: Dico adunque col detto S. Tommaso, [c] che secondo le Leggi ecclesiastiche le Oblazioni fatte in Chiesa cedono in uso dei Sacerdoti, [d] i quali possono servirsiene per sostentamento proprio; poi alla conservazione della Chiesa, e massime di quell' Altare, a cui sono date; e infine hanno da farne parte ai Poveri: che questa viene ad essere l'intenzione degli Offerenti in ogni offerta sacra. Pertanto noi Frati Minori, i quali e siamo Sacerdoti o Ministri della Chiesa, e siamo altresì Poveri, abbiamo tutta la facoltà per l'intenzione degli stessi Offerenti di prevalerci di quelle Offerte a nostro uso, o a beneficio delle nostre Chiese, o a chiamare altri Poveri a

goderne di quanto può sopravanzarci: Che le dette Offerte sieno di cose a noi inconvenienti, come Voti d' argento, d' oro ec.: questo ci obbligherà adimandare licenza ai detti Offerenti acciocchè le cambino essi o le facciano cambiare in altre cose competenti. Ovvero se gli Offerenti non possono distinguersi, per essere le Offerte venute da molte mani: l'intenzione universale poc' anzi scoperta degli Offerenti ci farà supporre il loro benevolo consenso, cosicchè un qualche Amorevole anche da noi pregato ne faccia il cambio. Delle Offerte pecuniarie fatte alle nostre Chiese già vedemmo a suo luogo [e] come Clemente Quinto ne proibisce la ricezione in tutto rigore di Regola. E questo conferma la nostra spiegazione data di sopra: Perocchè le oblazioni di danari fatte nelle nostre Chiese non possono applicarsi ai Frati, perchè essi in niuna maniera possono ricevere danari: ma le altre cose inconvenienti date in offerta, come armi, vesti ec. possono almeno col cambio applicarsi ai detti Frati, perchè loro non è interdetto il riceverle in qualunque modo, ma solo il ritenerle senza poter averne uso, il disporre con dominio, o il farle con propria autorità cambiare in altre cose.

XV. Porta infine il Padre Santi una notevole concessione (tutta però secondo la fin qui esposta purità della Regola) da Alessandro Quarto fatta ai Frati Minori, quando lo o avvenga di trasferirsi da un Convento vecchio ad un altro nuovo, ed eccone le sue parole: *Liceat Fratibus, cum de prioribus locis ad alia loca se transferunt, tam adificia seu omnem adificiorum materiam locorum, qua dimittunt (exceptis dumtaxat Ecclesiis) quam libros, calices, & paramenta predicta ad alia loca transferre, ac adificia ipsa cum solo & aliis ad ea loca pertinentibus (prater Ecclesiam) per Procuratores a vobis filiis Ministris ad hoc deputatos vendere, ipsorumque pretium in aliorum locorum, ad quadieli Fratres se transferunt, adificationem, seu alia in eorum utilitatem convertere: cum ipsa priora loca & alia loca Fratrum ad nos & Apostolicam Sedem specialiter pertinere noscantur.*

[a] Clem. Exivi. §. Licet. [b] S. Bon. in Apologet. q. 13. [c] 2. 2. q. 86. a. 2. [d] c. Hanc consuetud. 10. q. 1. [e] Less. X. 7. 13.

tur, presentium auctoritate indulgemus, districlius inbibentes &c.

MASSIMA SECONDA.

Ogni Acquisto per via di Contratto è una palese Proprietà.

Questa è una regola conseguente all'altra fin qui data ed esposta. Il Contratto è un esercizio di dominio: onde tanto in esso mostra dominio la parte, la quale aliena e trasferisce in potere dell'altra il proprio, quanto quest'altra parte in riceverlo in propria autorità (o a parlare con termine più esprimevolmente la proprietà) in acquistarlo. Però il farsi parte passiva o recipiente in tutti quei contratti dalla passata Massima esposti, egli è quell'acquistare, che qui si condanna. Nel Commutare è chiaro, perchè tanto l'una quanto l'altra parte dà e riceve roba per roba. Nel Vendere poi la parte, che riceve, si dice che compera: di cui bisogna prenderne una qualche chiara notizia.

S. VII.

Del Comperare.

XVI. Il Comperare è relativo al Vendere, e però all'opposto si diffinisce: *Un dare il convenuto prezzo per far acquisto della roba, che si vende.* Tal diffinizione da se stessa ben dimostra quanto al Frate Minore sia incompetente il Comperare. Ma pur è vero, che non in ogni qualunque modo s'intrometta il Frate nel comperare, egli perciò compera e pecca. Separiamo perciò gli atti leciti dagli illeciti coll'annoverarli ed esporli.

Primo adunque nel Comperare si propone il prezzo; e questo semplicemente in se considerato è bensì disposizione al Comperare, ma non entra nella sua sostanza. Fin qui si tratta solo di giudicare qual ne sia il giusto prezzo: e pe-

rò i Frati Minori in una compera; che abbia da farsi in loro beneficio, se si persuadono di potere, eglino rendere più ragionevole e condicente il Venditore, possono essi andar così trattare con quello il prezzo; usando però termini, che sieno sole dimostrazioni di equità, o preghiere di connivenza: v. g. *Voi vedete che da altri si dà per tanto, Son cadute ora di prezzo tali merci, Rammentatevi di vendere in beneficio di Poveri, a cui si dee carità; e frati simili.* Questo è il primo passo, che possono fare i Frati, ma è anche l'ultimo: perchè più in là si entra nel vero contratto di comperare. Stieno però avvertiti i Religiosi al come parlino nel trattare questi prezzi: e più avvertiti hanno da essere i Superiori, per non lasciar fare simili trattati senon a Religiosi, i quali sappiano procedere in tali materie. Il parlare già mostrammo altrove, (a) che egli è uno de' modi più espressivi di mostrare e di esercitare la proprietà e il dominio. Quel dire però: *Vi voglio dar tanto, e non più, Non posso spendere di più, Ho comperato altre volte per meno,* e simili maniere, che hanno in bocca i veri Comperatori, mostrano dominio e proprietà. Tantopiù poscia nel promettere il prezzo ha da guardarsi come si parla; giacchè dee prometterfi non come cosa propria, ma che s'abbia da far dare da altri. Il dire, *Vedrò, che siate soddisfatto, Fidatevi della mia diligenza e sincerità &c.* sono formole tutte proprie appunto di chi niente ha, ma farà dare da altri, come anche così le approvò e le suggerì Niccolò Terzo. (b) Pel contrario quel dire: *State sulla mia parola, Guardate a me, Vi pagherò, Vi serivo qui la promessa di mio pugno &c.* è un modo chiarissimo di spacciare proprietà e dominio, onde non senza grave peccato può convenire al Frate Minore. E' bene ancora il soggiugnere, che fin qui possono altresì i Frati Minori intromettersi nella compera di quelle cose, che hanno precisamente da essere per Secolari. Per esempio un Frate pregato da un Secolare lontano può andare da un Mercante, e cercare del prezzo di un drappo, e quel prezzo trattare e di-

(a) *Leff. XII. n. 11.* (b) *c. Exiit, S. Caterum.*

è dibattere secondo la equità; ma sempre per parte di quel Secolare, e sempre altresì con maniere, le quali non facciano o stringano contratto, come si è spiegato, mentre il Frate non può nè per se nè per altri fare o stringere contratti.

XVII. Secondo nel Comperare dopo avere proposto si conviene del prezzo da darfi, si accorda di mutuo consenso [o come suol dirfi] si stringe il contratto; talchè il prezzo resta obbligato al Venditore, e la roba al Compratore obbligata, benchè non si venga ancora all'atto reale di dare e di ricevere. E questo ben si vede, che è il vero positivo Contratto, da farfi perciò solamente da chi tiene autorità di alienare e di acquistare, ma illecito sempre ai Frati Minori, perchè tale autorità non hanno, nè possono avere. Possono essi bensì proporre, e ottenere dal Venditore che si contenti di un ragionevole prezzo; ma dopo questo hanno da lasciar fare al Padrone dei danari, o al suo Sostituto circa lo stringere il patto e il contratto. Non v'ha bisogno sempre, è vero, che questi di nuovo col Venditore dibatta a rigore il giusto prezzo; ma è ben necessario, che sia egli quello, che obblighi il prezzo al Venditore per eseguire il contratto. Tuttavia può darfi il caso, che questo Padrone o Sostituto non possa vedere quel Venditore, con cui hanno trattato i Frati, ma solo gli abbia da mandare per terza mano il prezzo: e in tal caso basta che i Frati a tal Padrone o Sostituto dicano di avere trattato e ottenuto il tal prezzo, e però, se egli si contenta, che lo mandi a quel Venditore, da cui hanno avuto o avranno la tal roba: e allora lo stesso acconsentire e mandare del prezzo, che fa quel Padrone o Sostituto, egli è il reale contratto da lui stretto e ultimato, ma trattato prima semplicemente dai Frati. Al contrario se i Frati dopo avere trattato e conchiuso il prezzo col Venditore dicessero solamente al Padrone o Sostituto, che mandasse tanti danari al tale, senza specificargli il contratto di compera, in cui hanno da spendersi: si convincerebbero da se stessi i Frati d'averne egliino fatto il contratto, e però di peccare di proprietà. Infatti

in questa tale compera, la quale si fa con quel danaro mandato, chi si dirà il Compratore? Forse quegli, che tiene e manda per ordine dei Frati il dinaro? Ma qual più sognato pretesto quanto questo, che uno sia compratore di ciò, che nè vede, nè sa, nè può approvare? Alla più potrebbe dirfi Pagatore di ciò, che è comperato da altri, come il Maestro di Casa si fa Pagatore di tutto ciò, che gli ordina il Padrone, qualunque sieno stati i suoi contratti: ma non potrà mai dirfi Compratore, come non lo è quel Maestro di Casa, quando non fa altro che pagare chi ha da avere. Dunque essendo pur nel detto caso la compera (perchè la roba non è donata, ma venduta per prezzo) nè potendo esser mai Compratore quello, che ha mandati semplicemente i danari, ne avviene, che saranno in tutta verità Compratori i Frati, i quali hanno trattato e conchiuso il prezzo, e poi senz'altro manifestare e senza altra dipendenza han fatto mandare i danari al Venditore. L'aver trattato il prezzo non era male, come si è spiegato, ma il non appoggiare poscia di sorta alcuna il contratto della compera ad alcuno altro, mostra infatti che si è fatto da per sé, e perciò non si chiamano altri a farlo. Questo vuole avvertirsi massime a quei Superiori, i quali coll'Amico spirituale del Convento o con altro Sostituto trattassero troppo imperiosamente, non degnandosi, come suol dirfi, di manifestargli tutti i fatti loro, e che perciò spedissero ogni cosa per Viglietti, come per Ordini mercantili: Date, Pagate ec. senza trattare l'interesse con lui. Si è avvisato già altre volte, che quel Sostituto non è Servo o Ministro dei Frati, ma anzi circa il trattare della pecunia egli è il principale, e solo soggetto a chi l'ha consegnata a lui: però se i Frati se ne servono pure come di un Servo, essi fanno illecitamente i Principali nel disporre la pecunia, e come Principali altresì illecitamente contrattano.

Terzo nel Comperare interviene l'atto di dare infatti il prezzo e di ricevere in proprio potere la cosa comperata: e questo è l'atto reale del Comperare, o sia il Contratto posto in effetto. In tali termini pure sono onninamente

esclusi i Frati dal Comperare, se già lo sono dalla sola stipulazione del contratto. Pure non vuol dirsi, che non possano ricevere e anche di propria mano accettare a loro utile e profitto la cosa comperata; ma si accenna, che ricevendola l' accettino come comperata da altri, non mai da se medesimi.

S. VIII.

Del Negoziare o Mercantare,

XVIII. **I**L Negoziare o sia il Mercantare è una azione, la quale non solo ai Frati Minori, ma a qualsivoglia altro Religioso ed Ecclesiastico Secolare è stata sempre giudicata illecita; come apparisce dai Canonici, i quali per questo atto ne intimano fino la Scomunica: (a) *Secundum instituta Prædecessorum nostrorum* (dice Alessandro Terzo) *sub interminatione anathematis prohibemus, ne Monachi vel Clerici causa lucri negotientur*. Nè può dirsi, che la detestazione di questo atto sia impiaccevolita, perchè il Concilio di Trento ebbe cura di rinnovellare tutti questi simili Canonici, (b) acciocchè sempre mai avessero il loro vigore. Tutto il punto si sta in ispiegare in che consista questo Negoziare o Mercantare, perchè molti Morali vi hanno fabbricato sopra mille sentimenti diversi; ma i Canonici sono da leggerli e da attendersi, perchè parlano bastantemente chiaro. Egli è adunque il Negoziare non un qualunque industriarsi per guadagnare: propriamente egli è un prendere o comperare roba, per darla ad altri a più caro prezzo, e in questo fondare il guadagno. Così chiaramente s' insinua nella Distinzione 38. c. *Efficiens. & Quoniam non cognovi*, dove dall' esempio di chi non può dirsi Negoziante si deduce chi lo sia. Chi compera v. g. tavole per fabbricar lavori, ovvero metalli per lavorare manufatture, e indi guadagnarvi, egli non è Negoziante, ma propriamente Artesce: e un tale operare è conveniente anche ai Chericici e Religiosi, se già lo era agli Apostoli per sostentarsi, e se anzi ai Frati Minori lo raccomanda la Regola.

Al contrario chi non dalla propria arte o fatica, ma precisamente dalla roba comperata, e saputa dare a tempo e luogo ricava guadagno, questi veramente è Negoziante detestato e condannato. Udiamone le stesse parole del Canone per assicurarci: *Quicumque rem comparat, non ut ipsam rem integram & immutatam vendat, sed ut materia sibi sit inde aliquid operandi, ille non est Negotiator. Qui autem comparat rem, ut illam ipsam integram & immutatam dando lucretur, ille est Mercator, qui de templo Dei ejicitur*.

XIX. A che spiegare però questo (può esser replicato) ai Frati Minori, quando è già stato detto, che essi non possono nè comperare nè vendere? In caso di bisogno essi prenderanno roba senza comperarla, daranla via senza venderla, e così sfuggiranno questa mercatura condannata; e tuttavia in essa vi faranno guadagno. Appunto per questo caso si spiega, e vuole perciò mostrarsi essere questo e contro i Canonici e contro la Regola, comunque essi si schermiscano. Per conto dei Canonici basta guardare il fine, per cui essi hanno sì strettamente proibita tal mercatura: e questo è stato, non già perchè dagli Ecclesiastici non si comperasse nè si vendesse (che questi atti sono loro comunemente leciti) ma precisamente perchè quelli, i quali sono Ministri dell' Altare e la Milizia di Cristo, non si profanassero con quella sorta di guadagni, che non altro sono senon un industria di cupidigia propria della più ingorda gente del mondo: *Ecce & alia, & bis similia* (si spiega così in ogni senso ampiamente il Concilio di Magonza) (c) *Ministris Altaris Domini, necum & Monachis omnino contradicimus, de quibus ait Apostolus: Nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus*. E Gelasio Papa appunto contro tutti i pretesti o sotterfugi, che avrebbero potuto inventarsi per mercantare, avea già detto: che basta vi sia questo brutto guadagno di cavare roba da roba senza arte o fatica propria di Artesce, per essere quel Negoziare di sopra cupidigia, che si riprova negli Ecclesiastici: (d) *Clerici ab indignis quasi-bus noverint*

[a] c. *Secundum. Ne Monachi vel Clerici*. [b] *sess. 22. c. 1 de Refor.* [c] c. *Multa sunt. Ne Clerici vel Monachi*. [d] c. *Clerici* 14. q. 3.

verint abstinendum , & ab omni cupiditas negotiationis ingenio [notisi quell' *Ab omni negotiationis ingenio* per il nostro caso] *vel cupiditate cessandum* . Sicchè e che importa , se i Frati Minori nel detto caso non comperino nè vendano , quando però van dietro anch' eglino in un modo o in un altro a quel riprovato guadagno? Che più? Benchè non dovestero immaginarsi i Padri e i Concilij ordinariamente questo Negoziare senza estimazione di prezzo , perchè parlavano di chi poteva per le mani aver danari : ad ogni modo il sovracitato Concilio di Magonza dove annovera tutti gli atti di negoziazione interdetta agli Ecclesiastici , ecco come vi racchiude anche questo dare e prendere senza estimazione di prezzo [o se anche volessero così chiamarsi] i Donativi , quando però si cerchi di farne guadagno dalla roba , che si prende e si dà : *Munera injusta accipere , vel etiam dare pro aliquo saculari questu interdicimus* . Tanto adunque resta deluso quel pretesto del dare senza vendere , quando ad ogni modo si pretende tràffico e guadagno . Immaginiansi poi se la nostra Regola , la quale fino dalle ultime radici ha voluto estirpare la cupidigia dai Frati Minori , tantopiù intenderà di proibir loro questo atto di Negoziare in qualunque modo , quando la Chiesa a chi pure può essere Padrone e Proprietario si strepitosamente l'ha interdetto . Avendo comandato il S. Padre , che i suoi Frati nelle cose di questo mondo sieno così sproprati e alieni , come i Pellegrini : certo nemmeno per giuoco potrebbe dirsi , che loro abbia acconsentito il farsi Negozianti . Consente bensì loro il lavorare per guadagnarsi il vitto , ma appunto all' esempio dei Canonici ciò concede per escludere l' altro guadagno di sola cupidigia , che proviene dal mercantare . Se mai si falsificasse nell' intenzione lo stesso lavorare , si dichiarò egli nel Testamento che in tal caso non permetteva il lavorare , cioè per la cupidigia di ricevere il prezzo della fatica : dunque il Mercantare , che altro non ha in se senon tal cupidigia di guadagno , verrà ad essere il capitale nimico della Povertà lasciata da lui nella Regola a' suoi Seguaci .

S. IX.

Risoluzione di alcuni Casi.

XX. **N**ON ha da supporfi però (lo confesso anch' io) quest' atto di Negoziare in Religiosi estremamente poveri : ma pure perchè , come avviva il Canone *Ejiciens* , ogni Uomo naturalmente è tentato a fare il Negoziante , *Sed omnes homines videntur esse Mercatores* ; perciò mi anderò fingendo speculativamente alcuni casi , per liberare dalla tentazione , che potesse mai avvenire .

Primo : chi per esempio facesse comperare Tabacco , Immagini di Santi , Medaglie devote ec. , per darle via con maggior guadagno , può egli farlo ? No certissimo : perchè questo è il vero proprio mercantare . Ma l' industria , il pericolo , la fatica nel prendere , nel ritenere , e nel mandare queste cose non meritano di più ? Appunto queste sono le ragioni , per cui dai Morali si accorda ai Negozianti il poter guadagnare , cioè la cura e le brighe , che si prendono in saper prendere e dare , il pericolo che resti loro in mano la roba senza estirla , e la fatica di maneggiare e spedire quella roba : ma sono poi altrettanto i veri segni del mercantare , onde se queste hanno da essere per i Frati ragioni a poter far guadagno , saranno prima ragioni , che li mostreranno essere veri Negozianti riprovatissimi .

Secondo : chi v. g. d' una sacra Immagine fatta incidere in rame o in legno va facendo e imprimendo simili Immagini in carta , e ne ha guadagno , può egli farlo ? Se quel rame o legno è stato inciso dal Frate , ed egli stesso ne imprime le copie , può concedersi per lecito : perchè questa è sua arte , da cui diciamo che secondo i Canonici e la Regola può procurarsi guadagno , confor e merita il suo lavoro . La materia del rame , del legno , e della carta ancorchè sia ricevuta da altri , pure perchè entra per materia nella sostanza del lavoro , e infatti s'impiega e si dà via lavorata ; perciò secondo le già citate parole del Canone *Ejiciens* gli serve non come a Negoziante , ma come ad Artefice , che onestamente guadagna . Così anche te

quel rame o quel legno inciso vien donato al Frate, e indi ne faccia egli copie da averne utile, questo pure farà un lavorare almeno in parte quelle fatture, e dell'utile n'ha d'aver grado a chi col suo donativo gli facilitò il suo vantaggio. Ma se per contrario il Frate ha fatto con pecunia incidere il rame o il legno, e poi anche di più fa imprimere ad Artefici secolari le Immagini, questo egli è un vero Negoziare: mentre ivi non entra nè propria arte nè fatica, ed è [per dir chiaro coll'esempio] come uno, che faccia andare una bottega di Stamperia, il quale fa lavorare, e paga chi lavora, ed egli si resta però vero Negoziante. Il farsi poi fare tali cose per carità esclude bensì il comperare e lo sborsare pecunia; ma se si cercano a questo oggetto di ricavarne indi guadagno, non arriva ad escludere quella brutta cupidigia del mercantare, la quale (come diceva il Concilio di Magonza) tanto si truova nell'atto del comperare e del vendere, quanto in qualunque atto senza anche estimazione di prezzo. Potrebbe essere opposto, che questa sia una indifferenza; mentre con un mezzo sì facile, e di sì poco disturbo potrebbe soccorrere alla povertà dei Conventi. Appunto è verissimo, che non vi è mestiere più facile quanto il negoziare, mentre senz'arte o fatica, ma solo con una qualche accortezza si fa fruttare da se stessa la roba infruttifera. Ma non han da guardare questo le persone sacrificate alla Povertà: hanno anzi da abborrire il fomento della cupidigia, che ivi si ritruova; e se vogliono cercare qualche utile, l'hanno da procurare a guisa de' Poveri, cioè a proprio costo.

XXI. Terzo: vorrà adunque saperfi come possano stamparsi ed editarsi Libri. Se i Libri sono composti dal Frate Minore, il quinto Capitolo della Regola apertamente pronunzia, potere i Frati cercarsi e ricevere guadagno dalla propria arte e lavoro: e lavoro certamente più nobile, più degno, e più utile all'animo si è il comporre libri, che il fare qualunque altro manuale artificio. La materia della carta è un accessorio, che siegue il suo principale, come si è spiegato di sopra; onde se si vende per quan-

to costa, non perciò mercanteggia il Frate. Più difficile si è lo spiegare il come tali libri possano venderfi; ma ecco il netto. Può il Frate dare allo Stampatore il Libro da stamparsi, rimettendosi alla sua equità e gratitudine senza contratto di rendergli una competente retribuzione di tante copie di Libri stampati o di altre limosine: e questa è la maniera più spedita, e la più sicura. Può in altro modo fare dallo Stampatore stampar il Libro, e fare a lui pagare la sua dovuta mercede, richiamaudo perciò il Frate a se tutte le copie stampate da editarle egli: e in tal caso bisognerà avvertire alla qualità del Libro, se sia di tanta utilità, che faccia al Frate necessità congrua di ricorrere a pecunia per pagare lo Stampatore; e poi bisognerà, se i Libri hanno rigorosamente da venderfi, far dal Generale o dal Provinciale nominare un Sindico Apostolico, il quale li venda, e ne dia il prezzo a beneficio del Frate o del Convento. Veramente Niccolò Terzo non concedette questo Sindico senon per le cose rese inutili nei Conventi, ma appunto perchè ordinariamente altro caso non occorre ai Frati da far vendere: ma equivalendo questo caso straordinario di editare Libri in bene della Chiesa o del Popolo, ha da intendersi anche per questo caso concesso. Lo Stampatore o il Librajolo se si offre da se stesso di vendere i Libri, egli è quello spontaneo Venditore detto da noi di sopra, [4] il quale secondo la Regola toglierà al Frate la soggezione del Sindico, ed altri rimorsi. Se poi i Libri non sono composti dal Frate, e pure da lui fanno stamparsi, veda bene che egli in questi non può senza mercantare far guadagno, perchè non sono suo lavoro: e poi nell'editarli, se non li lascia allo Stampatore, da cui accetti alla più qualche cortesia, io non so vedere come gli sia concesso il potere farli vendere. Allora farebbe concesso come noi abbiamo spiegato, quando v. g. gli Scritti di un Frate morto si facessero da un Prelato stampare, perchè alle ragioni di cavare guadagno dai lavori succede, o anzi presiede il Prelato.

XXII. Quarto: in una Provincia di mol-

[a] Sup. n. 3.

molti Conventi posti in luoghi sprovvediti, uno ve n' ha posto in una Città provveduta e abbondante di tutto, si dimanda se potrebbe in questo Convento istituirsi quasi un Ufficio di provvisione, nel quale cioè si preparassero colla pecunia o colle cerche tutte quelle cose, le quali possono bisognare agli altri Conventi, e Frati? Potrebbero tali cose mandarsi ai Conventi e ai Frati con del guadagno? A dire sentatamente, un tale Ufficio ha tutta la forma di carità; ma discorrendo poi di pretendere guadagno dalla roba, avrebbe tutta la proprietà di un Negozio. Questo è il più provvido e caritatevole disegno di una società di Poveri: che chi ha l'opportunità e il comodo, s'impieghi a provvedere chi sienta, e in tal maniera tutti facilmente viveranno (o a dire partitamente per noi Frati Minori) tutti saranno facilitati non solo al vivere competente, ma all'osservanza della Regola e al servizio Divino, troppo alle volte disturbato dallo scomodo di non potere alle proprie indigenze soccorrere. Ma la necessaria carità verso il corpo della Religione povera non ha da fomentare il proprio interesse; altrimenti quella non è più carità senon di parole. Mi metterei anche ai conti su questa pretensione di guadagno in quel detto Ufficio, e nè per questo vi saranno ragioni favorevoli all'interesse: se pur niente ha da valere l'autorità dei Canonici e della Regola. Al più potrebbe dirsi, che in questo detto Ufficio vi ha il consumo di tante altre cose nel rassettar le robe, e nel governare chi le porta: le quali cose benchè minutamente considerare pajono un niente, pure poste insieme in capo all'anno sono di un notabile danno al Convento. E fin qui chi è quell'indiscreto, il quale possa obbligare il Convento a patire quel danno, e non gli permetta il rifarsene senza guadagno sì, ma con misura giusta? Questa però è cosa facile da accomodarsi. Non sempre vi è quello scapito: o se vi è, accadono ancora in quell'Ufficio dei vantaggi accidentali, che ben possono compensare gli scapiti. Ovvero in ogni contrario caso può compartirsi altresì minutamente a tutti lo sgravio, nel chiedere cioè alle volte qualche pic-

colo vantaggio da quelli, i quali hanno da ricevere la roba: e questi piccoli vantaggi altrettanto posti insieme in capo all'anno risponderanno a quell'aggravio, che tutto insieme si considerava. Non dovrebbe però questa essere faccenda d'ognuno, ma di chi sa scandagliar bene le cose, e sa avere insieme non tanto misura per il giusto, quanto il zelo di non far comparire un Ufficio di carità per una rigida mensa di Negozianti. Appunto in capo all'anno potrebbe farsi una volta lo scandaglio, e da quello regolarli per l'altre volte.

Ma se poi oltre ciò si pretendesse di mettere a conto la fatica dell'Ufficiale, il quale dee applicarsi a tante faccende, la sua industria, lo scomodo del Convento nell'impiegare i suoi Religiosi, i regali che occorrono da farsi, o che so io: torneremo a dire, essere tutte queste ragioni, con cui i Negozianti si salvano, ma che appunto li dimostrano essere veri Negozianti; onde se tali non debbono essere i Frati Minori, nemmeno quelle ragioni hanno da fare per loro. Infatti non è obbligato l'Ufficiale a quella fatica, non è obbligato il Convento ad impiegare suoi Religiosi per gli altri, è verissimo: ma perchè adunque vi si impiegano? O che egli è per carità: e di questa se n'ha da aspettare il rimerito dal Signore, come infatti così l'aspettano tutti gli altri Ufficiali dei Conventi o della Provincia. O che egli è per avervi lucro temporale, ed ecco il Negoziante dannatissimo: ~~che non~~ qual caso è meglio far cessare l'Ufficio e l'Ufficiale, e lasciare che tutti gli altri poveri Fratelli s'ingegnino come possono, anzichè fra' Religiosi sì altamente poveri lasciar in piedi Officina di sì riprovata cupidigia. Per conto poi di quel regalare, cui non v'è di più sodo a potere pretendere, quando sia veramente regalare di sola cortesia. Imperciocchè egli è questo un accompagnamento dell'industria mercantile, che non entra nel capitale: onde se è verò che l'Ufficio si faccia per carità, questo è parte della carità industriosa per far ad altri beneficio: e al contrario se pretendesi lo sconto col lucro, egli è un fare da Negoziante, il quale tutto mette a conto, e vuole che ogni cosa gli fruttifichi.

Tac.

Taccio altri casi simili, che potranno dibrattersi e risolversi colle date risoluzioni, le quali hanno il vantaggio di star assodate non su di opinioni private, ma su dei Canoni, e della Regola.

MASSIMA TERZA.

Ogni obbligazione civile, che si riceva in se, o che s'imponga ad altri, importa necessariamente vera Proprietà.

S. X.

Questa Massima si spiega.

XXIII. **S**I parla di obbligazione civile, perchè quell' obbligazione morale, la quale nasce o dalla virtù, o dalla gratitudine, o dall' equità naturale stringe bensì gli Uomini insieme, ma non in modo che possa pretendersi dominio sulla roba da altri posseduta, o possiamo noi dirci in un vero debito di trasferire roba di nostra proprietà al dominio altrui. L' Obbligazione civile sola perciò s'intende; e si vieta: perchè con questa vuol dirsi, che l' Uomo secondo il jus dei possessi civili, o egli è obbligato a cedere il proprio in proprietà altrui, o tiene ragione rigorosa di ricevere in sua proprietà quello, che è di altri; e onde può sforzarsi con sentenza di Giudice. Perchè se i Frati Minori quelli sono, i quali non hanno cosa alcuna nè in privato nè in comune di proprio, nè possono cosa alcuna così in proprietà ricevere: necessariamente n'avviene che sieno incapaci o di ricevere in se, o di imporre ad altri questa obbligazione civile. Per questo dichiararono i Pontefici, essere i detti Frati incapaci di avere azione alcuna in Giudizio per le cose temporali; ma perchè supposero prima essere eglino incapaci di qualunque obbligazione civile o attiva o passiva: giacchè come insegnano le Leggi e i Giuristi, l' azione in Giudizio nasce dalla sola obbligazione: (a) *Obligatio mater est actionis*: e per altra parte è vera quella massima pur delle Leg-

gi: (b) *Inanis est actio, quam inopia Debitoris excludit*.

XXIV. Può essere però in altri obbligazione di aver da dare a noi, perchè la nostra incapacità non toglie in altri i titoli di obbligazione, che per altri capi può loro avvenire: come lo spiegheremo a suo luogo (c) degli Eredi obbligati dal Testatore di avere a pagare i legati ai Frati Minori. Ma in tanto non può in noi rispondere la pretesione, acciocchè quella obbligazione ci sia soddisfatta: e ciò appunto perchè al contrario l' obbligazione altrui non può dare a noi quel jus, di cui noi siamo per la nostra professione incapaci. Vogliamo dirlo con più brevi parole? Gli altri possono bensì a noi essere veri Debitori, ma la nostra professione fa, che noi non possiamo mai essere veri Creditori. Questo, che pare a noi di danno nella obbligazione passiva, egli è poi compensato nella obbligazione attiva, perchè vale altresì quest' altra proposizione: che Noi non possiamo con alcuno essere veri Debitori, nè alcuno con noi può vantarsi per vero Creditore. Perchè il Debito civile come qui s'intende (suppone la roba in vera proprietà del Debitore, acciocchè resti obbligata con vera obbligazione a chi tiene ragione di pretenderla. Noi siamo quelli, che niente affatto abbiamo in proprietà: dunque non possiamo, ancorchè volessimo, farci ad alcuno veri Debitori. E se noi Debitori essere non possiamo, niuno di conseguente potrà con noi acquistare ragione di Creditore: giacchè il Credito dipende sempre del Debito altrui. Però in caso di avere da rendere, o da far rendere ad altri robe o prezzi loro dovuti, ci obbliga bensì l' equità naturale ad essere fedeli; e nel promettere possiamo attestare questa nostra inviolabile fedeltà di fare in tutti i modi, acciocchè restino soddisfatti: ma non possiamo far loro Scrittura, che vaglia, e nemmeno dar loro parola, che positivamente obblighi.

XXV. A tutto questo aggiungo come di conseguente, che i Frati Minori per lo stesso capo non possono rimettere o perdonare qualunque obbligazione civili,

(a) *Inst. de verb. Oblig. init.* (b) *Cum olim vobis. De rest. Spol. ex l. Nam is. de Don.*

(c) *Lect. XXII. num. 12.*

le, che altri verso loro possono avere. Mi spiego. Un Erede è obbligato a dare per legato ai Frati tant'olio, tanta lana, o a sborsare tanti danari per quell'olio e per quella lana ec. i Frati non hanno autorità di rimettere, condonare, o anche solo diminuire all'Erede questa obbligazione: onde farà sempre nullo l'atto di tale remissione o diminuzione; e illecite e invalide faranno nei Frati quelle frasi proprie tra i veri Proprietari del Secolo, cioè di Quietare, Assolvere, Condonare, di chiamarsi Contento, Soddisfatto, Indennizzato ec. La ragione è chiara su quella regola in Jure (a) *Nemo potest plus juris transferre in alium, quam sibi competere dignoscatur*, cioè che niuno può dare ad altri quella ragione, che non ha per se. Ora se i Frati Minori non hanno proprietà nè pretensione di proprietà in quella roba loro dovuta, cioè in quell'olio, in quella lana ec., come hanno da poter dire di cedere la pretensione nell'assolvere e quietare, o di donare al Debitore la proprietà di quella roba dovuta nel perdonare, nel chiamarsi contenti ec. Se parleranno così, peccheranno mortalmente, perchè così si dichiareranno Proprietari sovra il Debito: e in fatti non altro che i veri Proprietari possono parlare così.

XXVI. Avverto in fine con Ugo seguito dagli altri Spositori, che l'obbligazione civile o si contrae con espresse parole, e si dice Verbale: o implicitamente per l'atto istesso, che la contiene, e chiamasi Reale. S'intenderà coll'esempio. Chiedo in prestito da Tizio grano, e senz'altro trattato egli me lo dà, come io l'ho richiesto. Qui non vi è obbligazione civile verbale espresa, perchè non ho fatto parola di chiamarmi Debitore: ma pure vi è l'obbligazione reale implicita, perchè quell'atto di prendere in prestito s'intende presso tutti gli Uomini importare di conseguente l'obbligo di avere rigorosamente a restituire: dunque se io non manifesto in qualche modo nel ricevere quell'imprestito di non obbligarmi come gli altri Uomini, contraggo di fatto quell'obbligazione civile a me illecita. Né basta l'interna mia intenzione di non volere addossarmi quell'ob-

bligo rigoroso: perchè questa non ha forza di mutare la forma di quell'atto esterno, nè arriva a significare la mia singolare eccezione in quell'atto, che gli Uomini prendono comunemente come importante vera obbligazione civile. Però in tali casi bisogna dirlo espressamente di non potere rigorosamente obbligarsi; o almeno così disporre la domanda, che l'altro intenda bensì la nostra fedeltà promessa nel restituire, ma non supponga in noi vera obbligazione. Ora venghiamo agli Atti particolari.

§. XI.

Del Mutuo:

XXVII. **I**L dare o prendere a mutuo egli è un atto di obbligazione civile, con cui si dà o si riceve roba colla precisa obbligazione di restituirla, benchè non la medesima in individuo, ma in spezie: v. g. danaro, farina, olio ec., che s'impiegano ne' proprj usi, e poi altri danari, altra farina, altr'olio si restituisce. Niccolò Terzo appena cominciò a spiegare come i Frati Minori non possano ricevere danari o pecunia per se nè per interposta persona: che subito ne inferì, essere totalmente opposto al loro stato il prendere in prestito, cioè a mutuo: (b) *Disimus in primis, quod Fratres ipsi a mutuis contrabendis abstineant, cum eis mutuum contrabere, ipsorum statu considerato, non liceat*. Ne dà ivi ragione la Nota marginale: cioè che nel Mutuo il Mio si fa Tuo, e il Tuo Mio, cioè che non può competere ai Frati del tutto spropiati: *Quia ibi de Meo fit Tuum, quod pronomen Fratri Minori non convenit*. Questo però s'intende del Mutuo vero e rigoroso, cioè che importa una vera obbligazione civile. Perocchè può prendersi il Mutuo amplamente, cioè con solo obbligare la propria fedeltà e onoratezza di procurarne la restituzione, ovvero con obbligare solo l'altrui fedeltà e onoratezza, quando si tratti di dare a mutuo: e questo perchè non importa quell'obbligazione civile, la quale inchiude la proprietà, può competere ai Frati, purchè essi nel prendere a mutuo non

(a) Reg. 19. Jur. in 6. (b) c. Exiit. §. Caterum.

non sieno quelli, che secondo il Capito-
lo Quarto della Regola ricevano i danari
prestati. Anzi questo è il modo ivi sug-
gerito loro dal detto Niccolò Terzo,
quando sono posti in qualche necessità,
per cui non abbiano limosine pecuniarie:
*Posunt tamen pro satisfactione faciendâ pro
eorum necessitatibus, quæ pro tempore oc-
currerint, citra cujuslibet obligationis vin-
culum dicere, quod per eleemosynas & alios
amicos Fratrum ad solutionem hujusmodi fa-
ciendam intendunt fideliter laborare.* Non
farebbe così spedito l'altro ripiego di pig-
liar in prestito danari per mezzo di un
qualche Secolare, il quale obblighi il
proprio per la restituzione. Perocchè o
questo Secolare prende in prestito a no-
me de' Frati, ed ecco i Frati ricevere
quei danari per l'interposta persona di
quel Secolare: o prende il prestito dei
danari a solo proprio nome, volendo pe-
rò impiegarli in beneficio dei Frati, e
allora essi veramente non entrano in quel
Mutuo, e l'impiego di quei danari è
una semplice limosina di quel divoto Se-
colare, e così non siamo più nel caso.
Allora però farebbe schietto il caso e in-
fieme lecito, quando i Frati prendendo
a proprio profitto il mutuo dei danari,
e impegnando quella sola fedeltà detta
di sopra, un Secolare vi si interponesse
ad impegnare il proprio per facilitare il
mutuo, cioè che egli restituirà del pro-
prio, se i Frati non potessero arrivare a
farne la restituzione: perocchè in tal ca-
so il Mutuo rispetto ai Frati farebbe
improprio, e perciò lecito; e il Secolare
si farebbe Scurtà, la quale non è ille-
cita ai Frati quando è spontanea, ma
sol quando da essi è cercata o presentata.
Il dare poi in prestito danari ad altri
molto meno può competere ai Frati Mi-
nori, perchè mostrerebbero vera dispo-
sizione di quel danaro, il quale *de meo
fieret tuus*, e arguirebbe perciò nei Fra-
ti e maneggio di danari e proprietà. Po-
trebbe forse dirsi col P. Santi (a) di
pregare il Padrone o'l Sostituto a fare
quell' prestito: ma (parlando massime
del Sostituto) oltre l'inconveniente dell'
apparente maneggio del danaro addotto
dal citato Autore, io vi trovo di peg-
gio: cioè che quel danaro destinato o
depositato per i Frati è solamente de-

terminato alle loro necessità, non a qua-
lunque loro arbitrario uso, come fareb-
be appunto il voler darlo ad altri in pre-
stato; onde vi farebbe l'illecita dispo-
sizione, se così lo facessero prestare. Se
potesse assegnarsi caso, in cui il prestar
danari fosse necessità dei Frati, allora
potrebbe assolversi tale prestito da qua-
lunque nota; ma è difficile l'immaginarlo.
Ciò, che abbiamo spiegato del
prestito dei danari, dee intendersi anco-
ra delle altre cose, le quali non si ren-
dono le medesime, perchè esse pure, co-
me abbiamo spiegato, sono materia pro-
pria del Mutuo: senonchè per queste non
v'è quel precetto fatto contro i danari
di non maneggiarli per se, nè per inter-
posta persona. Anzi la carità alle volte
può dettare di fare questi prestiti di ro-
be, come di olio, di sale ec. col mutuo
improprio spiegato di sopra: benchè la
savia prudenza nello scarso nostro vivere
ha da persuadere il non familiarizzarvi-
si. La necessità per contrario può co-
stringere di prendere noi simili imprestiti:
e il guardare di non caricarci di tali
imprestiti sarà non solo cautela di eco-
nomia, ma anche riflesso dovuto alla no-
stra Povertà, la quale se ci libera dall'
obbligazione civile, non ci toglie però
l'obbligo morale di avere poi a restituire
in ogni possibil modo tutti quanti gl'
imprestiti.

§. II.

Del Comodare, e del Locare.

XXVIII. **I**L Comodare, cioè il dare
o il prendere in prestito l'
uso di una qualche cosa, la quale perciò
debba rendersi la medesima, importa es-
so pure l'obbligazione civile: perocchè
tal prestito si fa bensì gratuitamente,
e in favore di chi lo riceve, ma pur
impegna la fede di lui con obbligazione
precisa di conservare e di restituire a suo
tempo la cosa prestata, sotto pena di
compensarla, se deteriora, o se si per-
de, ancorchè la negligenza sia leggiera,
come con tutti i Giuristi si definisce in
Jure. (b) Sicchè se i Frati Minori per
il detto finora sono incapaci di obbliga-
zione civile, e non hanno cosa propria
da

(a) *Sanct. in c. 4. p. 226.* (b) *c. un. de Commodato.*

da obbligare all'altrui compensazione, e per contrario non possono essi pretendere come propria la loro roba ad altri prestata, nè compensazione alcuna rigorosa: chiaro si vede, non potere essi nè ricevere nè fare simili imprestiti. Per altro come abbiamo detto degli altri atti, tanto più in questo ha da dirsi, che vi è un Comodare non civile, ma amichevole ed umano; non obbligatorio de jure, ma di sola equità naturale (come in fatti frequentemente si costuma) e in questo senza alcun dubbio possono i Frati, i quali hanno continua necessità, prendere in prestito, e per carità dare ad altri in prestito le cose bisognevoli. Anzi parlando tra Religiose Religiosi quegli Scrittori, i quali nel principio della passata Lezione dicemmo avere ridotti come in indice gli atti di proprietà, notano come proprietario quel Frate, il quale si teneffe così gelosamente custodite le cose concedute a suo uso, che ordinariamente non le volesse prestar ad alcuno. Vi si vede in fatti per questo l'attacco; e quel tanto geloso dubbio, che sieno perdute o deteriorate le sue cose, finisce di mostrare un tale per proprietario: mentre i veri Padroni soli hanno ragione di farsi per questo così restii, ma chi tiene le cose come non sue, dee avere tutta la discrezione e connivenza per farle comuni all'uso altrui, benchè vi possa patire.

XXIX. Il Locare quasi egli è lo stesso che il Comodare, se non che nel Locare vi ha contratto oneroso, perchè si concede ad altri l'uso di una qualche cosa, ma col peso di pagare per questo uso il tale prezzo: come si costuma nell'affittar le case, le officine ec. Il prendere un tale imprestito può in qualche occorrenza convenire ai Frati Minori, purchè altri facciano il contratto, come § è detto del comperare e del vendere: e così sarà per i Frati una Locazione impropria. Ma il dare un tale imprestito o affitto ad altri, non v'è caso, che lo faccia lecito; perchè sempre il loro sarebbe un illecito negoziare o mercantare; ricavando lucro dalla roba senza arte o fatica; o anzi verrebbe a farsi per se o per interposta persona vero contratto di Locazione (il che è illecito) e il prezzo ricevuto sarebbe pecunia per

se o per interposta persona ricevuta contro il quarto Capitolo.

§ XIII.

Dell'Impegnare, e del Giuocare.

XXX. L'Impegnare, o sia il dare e il ricevere pegni, è un obbligazione civile assodata e rifrancata colla esibizione di altra equivalente cosa per sicurezza del Creditore: onde v'ha la pena di perdere almeno per l'equivalente il pegno, se non si soddisfa all'obbligazione. I Frati Minori, già dichiarati incapaci di obbligazione civile o attiva o passiva, tanto più hanno da conoscersi evidentemente incapaci almeno di ricevere pegni: perchè così verrebbero a dichiararsi Creditori rigorosissimi, quando abbiain detto non potere in verun conto essere veri Creditori. E sarebbe uno scherno anzichè una ragione il dire, che possano prendere il pegno *lato modo* e per l'obbligazione morale: mentre il voler tanto assicurarsi dell'altrui obbligazione mostra bene, che si esce dai termini del solo convenevole, e si entra nel rigore del jus politico e civile. La stessa censura merita il dare pegni ad altri solo per assicurare la propria obbligazione morale, non civile: benchè molti si sieno data cura d'insegnare questa inutile dottrina. Fra Amico e Amico (dove si considera solo quell'obbligazione naturale o morale) non passano mai di questi pegni, passano solo frai Contrattanti.

Se non che come ai Frati può essere lecito il Comperare, così può dirsi lecito loro ancora il dare pegni: giacchè o si compera collo sborsare tutto il prezzo, o col dare sicurtà, o appunto coll'assegnare un pegno per il prezzo da darli poi. Ora noi spieghiamo come i Frati per se stessi sono bensì inabili al vero contratto del Comperare, ma avvertimmo purè come in certe occorrenze il Sindico Appostolico può vendere le robe spettanti ai Frati per comperarne loro altre più opportune. Dunque si ha da dire, che in tal caso pure sarà lecito al detto Sindico il far pegno con robe dei Frati, conforme egli stima più ai Frati vantaggioso. Risponde di no il P. Santi

ti al Corduba, il quale era egli pure di un tal parere: e la sua ragione si è, che questo farebbe un accettare il Sindico secondo la Martiniana da noi non accettata, e non secondo Niccolò Terzo, perchè questi permise il Sindico solo per vendere o commutare, e non disse che possa impegnare. Ma questo è un argomento negativo formato sulle parole materiali, il quale però niente conchiude. Senza niente di privilegio ogni volta che un Secolare può vendere le nostre cose, e altre comperarcene, ha da potere di conseguente fare il contratto, come più può convenire. Gli occorre il comperare per i Frati, e non torna il conto di alienar affatto la loro roba? Dunque la può dare in pegno. Sono i Frati incapaci di fare questi pegni, ma sono tanto più incapaci di vendere e di comperare; e pure il Sindico per loro vende e compera. Dunque egli è uno scrupolo che non possa dare in pegno la roba dei Frati col solo pericolo di alienarla, se può fare il più, che è l'assolutamente alienarla.

XXXI. Di qui si scuopre non essere illecito ai Frati ridotti a una vera necessità il potere per il Sindico dar pegni su i Monti di Pietà. Si consideri il contratto, che v'ha con i detti Monti, ed è un puro Mutuo coll'aggiunta del Pegno, il quale serve in caso di mancanza per compensare la restituzione dell'impresfito. Il Mutuo, come si è detto, non può cadere nei Frati coll'obbligazione civile di restituire: può bensì essere preso, e servire a loro utile. Nel detto caso l'obbligazione non è annessa ai Frati, ma alla roba di essi data in pegno per il Sindico (o a meglio dire) è annessa al Sindico, in quanto ha presentata la roba dei Frati in pegno: potendo egli secondo Niccolò Terzo alienare e vendere le loro robe, per trovar al loro sussidio pecunia necessaria. Dunque in caso di necessità può il Sindico danar quei Monti prendere il Mutuo di danari a beneficio dei Frati; e alienare, e anzi mettere solo a pericolo di alienare qualche cosa dei Frati su di quei Monti: che vuol dire darla in pegno. Avrebbe cattiva sembianza presso gli Uomini del Secolo (lo confesso anch'io) questa pratica. Ma noi discor-

riamo per trovare e mostrare il vero, lasciando poi ad ognuno sempre la prudenza nell'operare, dove non tuttociò, che è lecito, sempre conviene.

XXXII. Il Giuocare si annovera fra i Contratti, perchè egli è un jus insieme accordato di ripetere con giustizia un tal prezzo, che si accorda e si scommette: e vuole da noi una sola parola, che istruisca più per dottrina, che per bisogno. La data definizione del Giuocare, perchè contiene contratto, jus, e obbligazione civile, subito avvisa, che il Giuocare assolutamente è illecito ai Frati Minori incapaci di contrattare, e di acquistare jus od obbligazione. Come dicemmo ridursi altri Contratti ad azioni puramente amichevoli, così può dirsi avervi anche un Giuocare, il quale serve precisamente al solo divertimento, e se ammette la tassa di un qualche premio al Vincitore, questo è appunto un premio, o a dir meglio, un solo dono, che l'uno vuol far all'altro col piacere di quelle scommesse. Però se si dà un tal premio, si riceve come altro Dono; e se si nega, non perciò si pretende, nè si adira, nè si risente. Questa sorta però di Giuoco ogni discreto spirito la concederà anche al Frate Minore almeno per una qualche volta: mentre non disdice, che talora lasci egli l'esercizio delle più rigose virtù, e si appigli alla virtù piacevole dell'Eutrapelia. Il punto si è, che resti dentro questi assegnati termini. Però se un Frate scioccamente si lasciasse dominare dalla passione del Giuoco, egli è fuori della virtù, e mostrebbe avidità di acquistare roba, e con tale avidità sarebbe convinto non di cercare donativi nel giuoco per divertimento, ma di farne veri acquisti, non meno che si giudica dei Secolari dediti a un tal vizio. Tanto più sarebbe convinto di questi illeciti acquisti, se perdendo va in escandescenze per la perdita; o se vincendo e non avendo ciò, che ha vinto, dispettoso strepita, e pretende con ischiamazzo che gli sia dovuto e dato. Il Giuoco di divertimento concesso per lecito non ha di questi risentimenti, moltomeno può avere queste pretese di giustizia: e se pure questi risentimenti e pretese si danno, sono segno di un vero rigoroso Giuocare dannatissimo.

natissimo nel Frate Minore. Noi non avremo bisogno di mostrare illeciti ai Frati Minori i Giuochi esecrati dai Canonici nei Cherici, come sono i Giuochi di Carte, di Dadi ec. : perchè se appena a' detti Frati è concesso il Giuoco di divertimento, ogni intelletto sano capirà non potere egli in verun conto avere poi accesso in quei giuochi, da cui sono scacciati quegli stessi, i quali per altro hanno il jus di giuocare come e quanto vogliono. Piuttosto avvertiremo negli stessi Giuochi antidet- ti di puro divertimento quale possa esse- re la quantità della roba, che può es- porsi al giuoco o alla scommessa: Tanto cioè può giuocarsi, quanto l'un Frate all'altro senza giuoco potrebbe donare: e come nel donare vi vuole dipendenza dal Superiore, così anche in questogiuo- care vi vuole licenza o espressa o presun- ta. La ragione è in chiaro: cioè che questo permesso Giuoco si valuta colle regole del semplice dono, e se più oltre va, acquista ogni ragione di vizio. Un impeto infano farebbe alle volte scom- mettere o giuocare anche quello, che non si ha: ma tal impetuosa pazzia ha da lasciarsi a quelli, che la possono pa- gare con il proprio; e il Frate Minore ha da rammentarsi, che niente ha, e se anche potesse avere, non tiene autorità di poter dare. Però ogni giuoco o scom- messa di quantità notevole è peccato no- tabile o sia grave. Può darsi che anche giuocandosi di minuzie in un seguito di giuoco, arrivi uno a perdere molto e molto. In tal caso chi perde non sola- mente non è obbligato, ma in coscienza non può dare senza peccato grave quel molto: e chi ha vinto non solamente non può pretendere di giustizia, ma nemmeno di coscienza può ricevere quel molto, se gli fosse dato. Siamo in dis- corso di Poveri spropratiissimi, dove il molto è sempre illecito, le pretese di giustizia sono assolutamente escluse, ed i Prelati stessi non possono, ancorchè volessero, dar licenza se non di quanto permette una Povertà altissima. Discor- rendo di Secolari o anche di altri Reli- giosi non caricati di tanta Povertà, può discorrersi più mitemente.

MASSIMA QUARTA.

L'uso del Sindaco Apostolico secondo la concessione (a) di Martino Quarto, e Quinto, di Eugenio Quarto, di Paolo Quarto ec. con ogni ragione si ri- pudia.

§. XIV.

Sindici come si accettino.

XXXIII. **E** Ra ciò finalmente da mo- strarsi, dopo aver chiama- to tante volte in conto il Sindaco Ap- postolico. L'invenzione di questi Sindi- ci abbiamo notato, dove discorremo del Vendere, che caritatevolmente e secon- do la Regola uscì da Niccolò Terzo, acciocchè fosse rimediato alla necessità dei Frati da persona riconosciuta fedele, Ma perchè parve ad alcuni, che troppo ristretti fossero i termini, con cui quel Pontefice si era dichiarato, richiesero dai precitati susseguenti Pontefici più ampia dichiarazione: e tale infatti ne otten- nero, che è stata finora materia di qui- stione, se quelle sieno dichiarazioni, op- pure privilegi, che rilassino la Regola. Io non pretendo di decidere, perchè chi si serve di quella concessione detta Mat- tiniana, si fa forte coll'autorità di que- gli stessi e di altri Pontefici, i quali si degnarono di togliere in ciò il timore di rilassazione: pretendo solo di mettere in chiaro quanta sia la ragione di noi Cap- pucini in astenerci da questo uso, per stare, quanto mai conviene, alla sola determinazione di Niccolò Terzo.

Ho detto Quanto mai conviene, per- chè primieramente il detto Niccolò Ter- zo avea rispetto alla sola Sede Aposto- lica e al Protettore dell'Ordine il pote- re istituire e nominare tali Sindici: ma ciò come cosa troppo scomoda è stato abbandonato, e si è accettato il modo concesso dagli altri sovraccennati Pon- tefici, cioè che possano essere istituiti dal Generale, dai Provinciali o Custo- di: giacchè in questo niente guadagna o perde l'osservanza della Regola, che dall'uno o dall'altro sieno nominati,

(a) Martin. IV. *Exultantes*. Martin. V. *Amabiles*. Eugen. IV. *Provisionis*. Paulus IV. *Ex clementi*.

purchè sieno fatti Sindici della S. Sede nei modi secondo la Regola convenienti. Si avverte però, che ogni altro inferiore Prelato, come il Guardiano, non può istituire di tali Sindici, appunto perchè quelli sono Procuratori della S. Sede; e ad istituire Procuratori non ha da avere autorità se non chi ha avuta la delegazione dalla S. Sede, come da Principale. Tuttavia anche nella detta accettata concessione non si è voluto eccedere. Perocchè nella Martiniana si concede il fare tale istituzione di Sindici con atto giuridico: dichiarando cioè questo e quello per Sindaco alla presenza di Testimonj e del Notajo, il quale ne faccia scrittura e rogito di tale deputazione, acciocchè poi autenticamente costi la sua autorità di Sindaco, e vaglia in Giudizio a fare quegli atti, che or ora diremo perciò a lui conceduti. Noi Cappuccini abbiamo creduto, che questo modo fosse di troppo non necessario strepito: quasi minacciasimo a chi ha da darci di voler metterci affianco uno, il quale saprà ben farci dare. Ci siamo contentati, che solo quando occorre il bisogno, sia dai detti Prelati istituito il Sindaco, quietamente e privatamente nominandolo, o piuttosto pregandolo, quando lo volendo persona di pubblica autorità, ma solo persona amorevole al nostro utile. E abbiamo creduto, che questo andar semplicemente sia conforme allo spirito del S. Padre, il quale per le cose temporali assegnò a' suoi Frati non Protettori, ma Amici spirituali; non cautele o sicurtà, ma disinteresse e fidanza nella divina Provvidenza. Abbiamo ancora dalla Martiniana capito ciò, che letteralmente non avea detto Niccolò Terzo, cioè che ognuno è abile ad essere Sindaco fuori di un Frate Minore: perchè questi solo ha tutta l' inabilità ad esercitare per se o per altri dominio e contratti. Infine abbiamo appreso essere anche secondo la mente di Niccolò Terzo, che non un solo Sindaco per Convento, ma molti possano essere istituiti, se così porta il caso e la necessità. Ora venghiamo agli atti fatti proprj al Sindaco da quei detti Pontefici, per dirne a rigor di Regola il nostro parere.

§. XV.

Gli Atti dei Sindici si discutono:

XXXIV. **I**L primo Atto conceduto ai Sindici egli è, che essi abbiano a riscuotere e ricevere tutte le cose date, offerte, o lasciate licitamente in testamento ai Frati; e per questo il Sindaco si vuole perpetuo e permanente. Ma non è necessario (differo ragionevolmente i primi nostri Padri) l' accettare per questo i Sindici; anzi farà un modo odioso ai nostri Benefattori, i quali bensì volentieri trattano con i Frati nel consegnar loro amorevolmente ciò, che per carità o per altro titolo ad essi hanno da dare; ma non fanno poi soffrire, che per parte dei Frati o anche solo della S. Sede venga un Scolare fornito di autorità a riscuotere qual Esattore. Questo è un mettere almeno sulla faccia dei Frati una maschera di pretesione, il che non fa loro niente di servizio. Infatti poi quelle offerte o quei legati fatti per i Frati o sono di cose mobili e convenienti, come Libri, olio ec.: ed è superfluo il mandare un Ministro a riscuotere, quando possono i Frati di propria mano licitamente tuttocio andar a pigliare. O sono cose immobili, come un pezzo di campo da aggiugnere all' Orto ec.: e basta che dicano i Frati di accettarlo, e infatti se ne servano, che la ricezione è sufficientemente fatta: e se si desidera l'atto di possesso, acciocchè la S. Sede ne prenda il dominio, appunto non vivuol altro; perchè ha detto Niccolò Terzo di accettare in dominio tutto quello, che viene in uso dei Frati. O finalmente sono cose a noi inconvenienti, come arme, cavalli ec.: e noi abbiamo mostrato come senza del Sindaco possano sicuramente in servizio dei Frati cambiarsi. Che cosa è adunque questo tener affianco un Esattore rigoroso, il quale vada a fare tali esazioni con aria di giustizia, se non un accettare senza bisogno di perdere in questo mondo la comparsa di Poveri disinteressati, o anzi un fomentare secretamente la cupidigia delle cose temporali sotto la forte coperta dell' onorevole Sindaco della S. Sede? Noi abbiamo perciò tutto il

to il grado al nostro Capitolo Generale del 1580. (come lo rapporta il P. Santi) (a) il quale vietò, che si avessero questi Sindici permanenti, ma solo si istituissero ogni volta che nasce il bisogno, e poi per quegli atti solamente, che furono espressi da Niccolò Terzo : e la felice riuscita di questa pratica ci ha mostrato in fatti, che favissimo fu quel Decreto.

Il secondo Atto egli è, che i Sindici vendano, commutino, distruggano, alienino le cose appartenenti ai Frati, quando il bisogno lo persuade, per ottenere altre cose di maggiore necessità, o anche per ricavare danari da soccorrere ai loro presenti o imminenti bisogni. Questa è concessione non solo della Martiniana, ma di Niccolò Terzo : e noi dove trattammo del Vendere, mostrammo come sia convenientissimo l' istituire per questo i Sindici, e però per questo atto solamente secondo il detto Niccolò gli accettiamo. Quindi perchè tale atto di rado può accadere, questa è la ragione, per cui abbiamo bensì alle occorrenze il Sindico, ma non perpetuo e permanente. Si fanno pure i Sindici per le Fabbriche, mentre in tale occasione essendo continua necessità di fare questo e quel contratto (che sempre sta male in persona de' Frati) è bene ed opportunissimo l' avere chi tuttocò liberamente faccia, qual Procuratore della S. Sede a prò dei Religiosi.

Il terzo Atto egli è, che il Sindico possa riscuotere ed esigere anche in Giudizio i Legati pecuniari fatti per i Frati Minori. Qui veramente è stato, dove le coscienze zelanti della Povertà Minorica si sono atterrite. Va bene che il Sindico faccia questa azione come Ministro del Pontefice, e non dei Frati : va bene che ne per questo possa dirsi ricevano i Frati pecunia : van bene altre simili ragioni portate in contrario da chi vuole servirsi della Martiniana, perchè se non altro i Pontefici, i quali l' hanno concesso, stanno sovra la Regola. Ma può mai andar bene secondo l' ingenua professione di Poveri disinteressati l' acconsentire a queste strepitose esazioni ? Perocchè e a qual fine si acconsente a tali esazioni dei Sindici ? Forse per zelo, che sieno sicuramente adempite le menti dei Testatori, e non si carichino gli Eredi la coscienza di peccato ? Questo sarebbe bene un troppo delicato zelo, il quale in Religiosi

disinteressati dovrebbe piuttosto stogarsi colle prediche o colle esortazioni, che colle armi di autorevoli Ministri Apostolici. Niccolò Terzo egli si che suggerì un modo tutto da questo diverso, con cui e i Frati possono operare all' adempimento dei Legati, e insieme niente fomentare il proprio interesse : e noi lo spiegheremo, dove tratteremo dei Legati. (b) Forse per assicurare a proprio profitto quei Legati ? Ma questo è il gran fallo, che noi temiamo di commettere. Quei Legati (secondo che definì a rigor di Regola Niccolò Terzo) noi non possiamo guardare ne aspettare se non come pure limosine. Se è vero questo, come è verissimo, dunque andando noi a cercare o ad accettare dalla S. Sede suoi Ministri, i quali a rigor di giustizia e di Giudizio esigano quei Legati, mostriamo tutto l' artificio dell' interesse proprio, e rendiamo quasi burlesco il nome di limosina in ciò, che a tutto costo di autorità e di obbligazione vogliamo acquistare. Se andassimo in fatti a cercarci così tutte le altre limosine, chi ci consentirebbe mai il nome di Mendici ? In oltre sembra che vada fuori affatto dell' idea di Frate Minore l' acconsentire, che il Sindico prenda tanto per i danari, i quali non solo non possono mai essere nostri propri, ma nemmeno a nostro uso. Certo quella solita ragione di dire, che quello è Sindico non di noi, ma del Papa, qui non vale. Perocchè il Papa prende solo dominio di quelle cose, che lecitamente possono essere a nostro uso ; e però circa queste sole (se vuole lasciar in salvo la Regola) può istituire Procuratore o Sindico, il quale per parte sua operi a prò dei Frati. Dunque non potendo mai venire i danari ad essere in uso de' Frati, nè il Papa nè avrà mai dominio, nè potrà seguentemente ordinare a un suo Sindico che ne disponga. So le obiezioni contro questo. Si dice primamente, che il Papa per altro riflesso ha dominio in quei danari, cioè per esser egli Presidente ai Legati *ad pias causas*. Ma questa al proposito è una mera scusa, perchè vedremo nel quinto Atto, che si concede tale delegazione al Sindico non solo per i danari dei Legati, ma per tutte le altre limosine pecuniarie, che d' ordinario possono essere date. Secondo si oppone, che siccome il Sindico può vendere le cose

(a) Sanct. in c. 4. p. 202. (b) Lect. XXII. num. 13.

in uso de' Frati, e la ricavata pecunia può spendere al loro bisogno (conforme si accorda espressamente da Niccolò Terzo) così parimente può avere maneggio e azione nelle pecuniarie limosine lasciate per via di Legati. E questa è una semplice difficoltà da far discorrere, non una dottrina da proporre per fondamento. Noi però così la sbrighiamo. Una volta che sia venuto in dominio del Pontefice la roba dei Frati, ne ha egli qual vero padrone potestà di fare tuttocio, che vuole, e pretendere perciò come proprio il frutto di essa, e anche il danaro da ricavarne disporre a suo arbitrio. Questo è il carattere di chi ha vero dominio: e quanto egli può, tanto vale a commettere di fare ad un suo Procuratore o Sindico. Abbiamo però noi finora ripetuto, che tutte le cose in uso de' Frati spettano al dominio del Pontefice, eccetto quei danari, i quali sono in propria specie loro offerti o lasciati per modo di qualunque donazione. Sicchè ecco la ragione in chiaro, per cui il Pontefice e il suo Sindico può alienare ogni altra cosa, e la pecunia indi ricavata applicare in beneficio dei Frati; ma quei danari offerti o lasciati per via di testamento (se vuole lasciarsi nella sua purità la Regola) nè il Papa nè il Sindico ha da poterne disporre, come avea ordinato Niccolò Terzo.

Il quarto Atto egli è, che il Sindico possa comparire in Giudizio per qualunque causa dei Frati, o in contestazione di lite, o in contraddizione. Il quinto è, che il Sindico riceva in sua mano tutte le limosine pecuniarie, e come Ministro della S. Sede le impieghi con autorità in tuttocio, che vedrà essere loro di presente o imminente bisogno. Dirò di tutti due insieme, perchè tutti due ugualmente ci sorprendono. O noi dobbiamo accettare la dichiarazione della Regola di Niccolò Terzo, o no? Se no: avremo ragioni di mostrare che sì: o anzi avremo il testimonio degli opposti Scrittori, i quali la dichiarano vera pura e letterale esposizione. Ma se adunque dee accettarsi, qual più aperta contraddizione à quella quanto il servirsi così del Sindico? Niccolò Terzo vuole lontani in tutti i mo-

di i Frati per se e per altri dai Giudizi, e protesta di non riferirsi mai alla S. Sede il dominio della pecunia offerta ai Frati: e la presente concessione tutto al contrario dispone, tantochè dà loro Procuratore in Giudizio, e Amministratore autorevole dei danari. So, che qui ancora si replica tal Sindico non essere dei Frati, ma del Papa. E' vero, ma dichiariamoci adunque di non stare alla spozione di Niccolò Terzo. Poi se perchè il Sindico è del Papa; hanno da ammetterli quegli atti, che dalla Regola non si permettono, bisognerà adunque dar ragione alla prima rilassatezza dell' Ordine, a cui però sempre restettero gli stessi Osservanti, e si divisero perciò dai Conventuali. Perocchè allora dai Frati si accettavano eredità, si godevano case, vine, possessioni, ma tutte in testa del Sindico Apostolico, il quale (come lo mostra Monsignor Lucci) per parte della S. Sede tuttocio riceveva, e maneggiava le entrate da darsi ai Frati. Si disse, si protestò dagli Osservanti più volte, questo essere un pretesto da non soffrirsi, e che tutte le concessioni pontificie su di questo erano privilegi rilassativi: e perchè? Perchè col pretesto del Sindico arrivavano i Frati a quegli atti contraddetti dalla Regola: perchè questo in sostanza era un aiutarli a non osservare in pratica la professata Povertà altissima: insomma perchè i Frati così se non di propria mano, certo per quella dei Sindici trasgredivano la Regola. Ma dimando: perchè lo stesso non ha da dirsi, accettando i Sindici secondo la Martiniana? Tanto è contro la Regola l'aver beni immobili, e il tenerli entrate: quanto il pretendere in Giudizio le cose temporali, e l'assicurarsi danari donati o legati. Sicchè se per i primi atti l'uso dei Sindici rilassava l' Ordine, come non l' ha da rilassare per i secondi atti ugualmente illeciti? Noi non abbiamo veduto nei contrari Scrittori ragione, che a ciò soddisfaccia: e però pretendiamo ogni ragione nel ripudiare i Sindici secondo la Martiniana. I Pontefici stessi non ci hanno costretto a dover credere di più.

LEZIONE XVII.

Della Povertà inquanto all'Uso.

Sed tamquam Peregrini & Aduene in hoc seculo, in Paupertate & humilitate Domino famulantes. Cap. 6.

Questa è la parte della Povertà come la più difficile da eseguirsi, così la più contraddetta dagli stessi suoi Seguaci. Non vi ha voluto un gran che a fare, che i Frati Minori si tenessero sproprati si in particolare, come in comune: e anzi nelle stesse rilassazioni dell'Ordine, benchè i Frati fossero arrivati a godere possessi ed entrate pure si vedranno essere (a) sempre restati solleciti in tributare da se di tutte quelle cose il dominio, e in rifonderlo nella Sede Apostolica. Ma per contro poi di mettere in pratica questo sì eroico sproppriamento, cioè di provare gli effetti di questa sì abbandonata Povertà nello scario uso delle cose di questo mondo, fin da principio, l'Ordine di divide. Zelava una parte di professare non solo, ma di vivere realmente da Poveri, chiamati perciò i Zelanti: e l'altra parte movea ogni pietra, guadagnandosi dalla S. Sede ogni sorta di privilegi, per istarsi colla professione di Poveri in una vita discreta, e fuori dell'uso povero; e questi dicevansi Frati della vita comune. Così cominciò l'Ordine, così proseguì per più secoli, fintantochè si ottenne appunto per questo la Riforma: e così anderà anche in avvenire, perchè sempre su di questo uso povero avran che dire gli Spiriti zelanti con i deboli, e si pretenderanno Riforme. Tanto è facile la Povertà in mente, tanto è ardua nell'effetto.

§. I.

Si mostra per la Regola l'Uso povero.

I. **D**I tutto questo se n'è data quasi la colpa all'istessa Regola, perchè avendo espresso sì bene lo sproppriamento imposto al Frate Minore, non

fiati poi troppo bene spiegata circa l'Uso povero, che dovea egli praticare. Ma a dire il giusto: la colpa è stata, ed è di chi a suo interesse non vuole intendere la Regola, chiudendo gli occhj all'intenzione del santo Legislatore, e fermandosi ad altercare sulle materiali parole della Legge. Si confessa, non avere il S. Padre individuato l'uso povero in tutte le cose; ma anche si pretende, che non occorreva dicesse più di quello, che ha detto, per comandarlo. Le Leggi non sono cataloghi nè tasse, ma semplicemente come primi principj universalj, che rammentano bensì alle volte qualche atto dei principali, ma d'ordinario lasciano dedurre la pratica a chi le ha da osservare. Se non siamo però noi di quelli, che guardano la legge solo per scherzarsene, dicasi un poco: anche quel solo sproppriamento così universale ed assoluto, imposto ai Frati in questo stesso Capitolo, e non richiede egli per giusta necessaria conseguenza una pratica uniforme nell'uso delle cose, che per umana condizione hanno da adoperarsi? Perocchè a qual fine uno si sproppria? Forse per avere? Anzi precisamente per non avere: mentre al contrario gli Uomini del secolo, per ben avere, amano e cercano tanto i titoli della proprietà e del dominio. Ma dunque obbligati i Frati per la Regola a sproppriarsi di tutto in un modo sì preciso ed eroico, hanno da dirsi ancora (se niente li tocca la ragione) per l'istesso capo obbligati a un uso delle cose temporali eroicamente povero, cioè fuori di esempio. Infatti poi a cagione appunto di quelli, i quali nella Minorica Povertà contentavansi di quel solo sproppriamento, e non volevano ugualmente metterla in prati-

(a) *Luci 6, 1. & 5.*

ca inquanto all'uso, si alzò Giovanni Vigesimo secondo a dichiarare inutile e come finto quel tanto spropriarsi, giacchè in pratica e in effetto non li migliorava: (a) *Restat, quod si sollicitudo eadem* (dice egli) *post expropriationem hujusmodi, qua ante ipsam inerat, perseveret, ad perfectionem hujusmodi talis expropriatio valeat nil conferre*. È quell' Anonimo Franzese [b] altre volte rammentato, il quale sta sull' avviso per colpirci in tutti i punti, questa volta diede un colpo da non potere ribatterci, dicendo, che quel tanto strepito di spropriarsi, senza l'effetto dell' uso ugualmente povero, egli è una finza per buscar di più: come la falsa Umiltà, la quale affetta umiliazioni, ma per buscarci tantopiù onore e applauso. Così è vero, che al tanto spropriamento imposto nella Regola ha da unirsi per necessità dell' istesso precetto un Uso ugualmente povero: altrimenti saprà ognuno farcene non solo i rimproveri, ma anche le bestie.

II. Benchè egli è un torto, che si fa al testo della Regola il dire, che non sia in esso espresso l'Uso povero, e anzi poverissimo del Frate Minore. I Frati (dice in questo sesto Capitolo il S. Padre) non abbiano niente di proprio, nè casa, nè luogo, nè alcuna cosa: *Fratres nihil sibi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem*: ecco il precetto del totale spropriamento. Poi siegue immediatamente: Ma sieno quai Pellegrini e Forestieri in questo secolo, attenti a servire il Signore in Povertà ed umiltà, e limosinando pel bisogno: *Sed tamquam Peregrini & Adueni in hoc seculo, in Paupertate & humilitate Domino famulantes, vadant pro elemosyna confidenter*. Che è egli questo? A buon lume di ragione è l'istesso precetto, che siegue ad esprimersi: se non che nel principio era precetto negativo, proibendosi l' appropriarsi qualunque cosa; ed ora col segno di quella particola avversativa *Sed* diventa positivo: cioè negando prima la proprietà di qualunque cosa, comanda ora poi la pratica di un vivere, o sia di un Uso veramente povero. Se ne vuole l'idea di questo Uso vera-

mente povero? Hanno da esserè i Frati (dice il S. Padre) come i Pellegrini, i quali quanto sono lontani dagli abbandonati possessi, altrettanto si trovano in necessità di un vivere scarso, e abietto. Si vuol dubitare, se l'idea di Pellegrino serva solo per significare lo spropriamento, e non l'Uso? Fatti come Pellegrini (soggiugne egli) badino i Frati a servire il Signore in Povertà ed umiltà: *In Paupertate & humilitate Domino famulantes*. Questo vivere in Povertà e umiltà certo non significa più solo lo spropriamento dell' animo, ma il vivere in pratica, il modo del proprio trattamento, in una parola: egli è schiettamente l'Uso povero e semplice, che si comanda. Se ne pretende ancora altro argomento? Quel limosinare, chi ivi siegue a comandarsi, vivissimamente: il ritocca. Fra gli Uomini niuno mai naturalmente a limosinare si riduce, se non poichè arriva molto a scardeggiare: e sarebbe detto un fallo Mendico, se limosinando pretendesse di mantenersi in un vivere comodo, o alquanto soave. Non rinunziamo noi alla ragione, ed ecco se il S. Padre volendo i suoi Frati in questa terra mendici, li vuole ancora per vigore dell' istesso comando in un continuo uso povero. Così contro l'ostinazione dei litigiosi abbiám potuto passo passo far toccar con mano dell' Uso povero il precetto. Vuole ora però saperfi fino a qual grado quest' Uso povero debba arrivare? Restiamo pure fermi nel testo della Regola, e vedremo, che dopo avere il S. Padre tolta con precetto negativo la proprietà fino all'ultimo grado, e dopo avere con positivo precetto comandato l'Uso proporzionatamente povero, siegue egli a dire, e fa considerare a' suoi Frati, che questa esposta Povertà ella ha da esserè in un grado eroico, cioè tanto circa lo spropriamento quanto in riguardo all' Uso dee essere altissima: *Hac est illa celsitudo altissime Paupertatis*. Non è più dunque a tempo quella immaginazione di alcuni, che la Povertà sia ivi detta altissima solo inquanto allo spropriamento, non inquanto all' uso. Perocchè dell' una e dell' al-

tra

(a) *Extrav. ad Conditor. §. quamquam*. (b) *Gner. Seraph. l. 2. p. 139.*

tra Povertà avea ivi il S. Padre fatto discorso e preçetto, come mostrammo : dunque se dopo ripiglia : *Hec est illa celsitudo altissima Paupertatis*, necessariamente tocca tutta insieme la Povertà, cioè in quanto allo sproppriamento e in quanto all'uso. In oltre seguitiamo a leggere il testo : *Qua vos pauperes rebus facit, virtutibus sublimavit* : l'altissima Povertà ivi detta è quella, che dà un vivere molto scarso. Ma quale è questa? Può bensì dirfene come una prima origine la Povertà del tanto sproppriamento, perchè indi dee poi starfi all'altrui discrezione, che può dare e anche non dare le cose di questo mondo. Ma precisamente e formalmente la Povertà, la quale ci dà un vivere scarso, è la Povertà in quanto all'uso, perchè questa anche in caso che ci sia abbondantemente somministrato dall'altrui amorevolezza, ci vuole sempre poveri delle cose di questo mondo. Dunque questa Povertà in quanto all'uso è quella, che ivi non men che l'altra vien detta Altissima.

III. Se anche poi chiudessimo gli occhi a questo testo della Regola, ad ogni modo bisogna conoscere strettamente comandata questa Povertà in quanto all'uso. Perocchè nel Testamento l'istesso nostro S. Legislatore preme, acciocchè i suoi Frati non accettino Chiese, Abitazioni, e poi qualunque altra cosa, se non sieno secondo l'uso povero o secondo quella Povertà di uso, che i suoi Frati hanno promessa, e che egli seguenemente ha comandata nella Regola : *Sicut decet sanctam Paupertatem, quam in Regula promisimus*. Possibile, che egli, il quale ha fatta la Regola, non sappia e non conosca di avere ivi comandata questa Povertà di uso? Possibile che contro le attestazioni di lui possa alcuno ostinarsi? Ovunque il Legislatore parla per spiegare la sua intenzione nella Legge, bisogna che ogni altro Interprete taccia. In oltre se anche accordassimo alla cieca quella Povertà, che si pretende, cioè sproppriata di tutto ma poi colla libertà di un vivere soave o di un qualunque uso : chi mai se non burlando potrebbe chiamare questa una Po-

vertà altissima? *Nam sine usu stricto rerum* (dice con i quattro Maestri il nostro Polizio) (a) *hac commendatio falsa & frivola appareret*. Anche i Secolari, i quali pur tanto odiano la Povertà, vi perderebbero facilmente l'avversione, se l'essere di Povero avesse loro da costare la perdita della proprietà nell'animo, purchè avessero essi di fatto da stare sufficientemente bene. Insomma poi senza tante pruove vediamo di così ben intenderla (diceva S. Bonaventura) perchè vogliamo o no, bisognerà poi per forza provare l'uso di Povertà altissima : (b) *Discant Fratres modicis esse contenti, quia vehementer a Sapientibus & rationally formidatur, quod oportebit eos modicis esse contentos, velint nolint*. E vuol dir quello, che poi in pratica si è sempre veduto : cioè che ove i Frati Minori si scostano dall'uso povero e scarso, cominciando a voler vivere in una Povertà aggradevole : i Secolari, ciò vedendo, anch'essi perdono per loro l'amore e la compassione di soccorrerli. Abbandonati dai Secolari, perchè per il grande sproppriamento niente posseggono, nè provveduti sono di entrate, bisogna che sieno ridotti a miserabilmente scarseggiare, e a provare per forza un uso altissimamente povero, che non hanno voluto mantenere più soavemente di elezione. Questo è un giusto giusto giudizio di Dio già predetto dal S. Padre (c) come noi altre volte il rammentammo : (d) acciocchè-s'accorgano i Frati quanto all'Ordine convenga l'uso povero, se Iddio ritira la sua Provvidenza, come e quanto essi si scostano dai rigori della Povertà promessa.

§. II.

Si risponde alle Obbiezioni.

IV. **T**Ante pruove sarebbero un discredito della verità, quaffchè la Povertà dell'uso sia difficile da scoprirsi nella nostra Regola : ma pure bisogna dirne e aggiugnerne, perchè non manca chi insultamente si diletta di contraddire. Monsignor Luc-

P 3 ci,

(a) *Polit. bic num. 4.* (b) *Ep. ad Prov. & Cust.* (c) *Opusc. S. P. Collat. 5.*
(d) *Lect. IX. num. 2.*

ci, (a) portato dal suo impegno di difendere e di sollevare i Conventuali sovra gli Osservanti, niente fa conto di tutte le fatte giustissime considerazioni, e vuole sostenere: che i primi Francescani, tuttochè decaduti dall'uso povero e stretto, sieno però sempre stati nella vera e pura osservanza della Regola. S'ingegna con molte erudizioni di provar l'asunto, porta Concilj e Pontefici, i quali dissero quel loro vivere essere lecito contro le contraddizioni dei Zelanti: e anzi si arrischia di dirlo supposto per lecito dal S. Padre, giacchè questi il prevede, e disse di contentarsi in tal caso, che tali suoi Frati dai peccati mortali solo si guardassero: (b) *Post nos veniunt Fratres nostri* (come si rapporta dal Pisano nelle Conformità) *qui magnas facient domos, in quibus notabiles Saeculares habitare poterunt, & tunicas sibi facient valde bonas. Sed sufficit mihi in tempore isto, quod Fratres mei custodiant se à peccatis mortalibus.*

Ma appunto da queste troppo eccedenti pretese è ben facile l'accorgersi, essere queste pruove sforzi di un impegno, non sincerità di opinione. Se non altro in tali dissertazioni si mantiene quell'erudito Scrittore in una continua contraddizione. Dice, e anzi allungo pruova contro i suoi Avversarij, avere quei primi Francescani ottenuto dai Pontefici molti privilegi e dispense circa la Povertà della Regola; e poi vuole quegli stessi nella vera osservanza di quella Regola: il che tanto può essere, quanto è possibile che uno sia in una volta sciolto e stretto, e tenente ed obbligato dalla Legge. Pertanto noi ben concediamo per lecito quel vivere dei Francescani in larghezza di Povertà, ma solo appunto perchè avevano avuto di ciò licenza e dispensa dai Pontefici, i quali sono sopra la Regola. Protestiamo pure, che male parlavano i Zelanti contraddittori, ma perchè arrivavano a dire, che non ostanti le Pontifizie dispense erano peccato quelle larghezze di Povertà, e che il Papa non potea su della Regola dispensare: conforme pur da se stesso senza avvertirlo ivi lo nota il det-

to Scrittore. Ma che questo poi fosse uno stare nella pura osservanza della Regola, lo neghiamo affatto, e ne prendiamo ragione dagli stessi ottenuti privilegi e dispense, che propriamente son dette dai Giuristi *sqvarci* fatti alla Legge *Vulnera legis*. Per conto in fine dell'intenzione del S. Padre quasi condiscendente a quelle larghezze, questa sì che è una mostruosità non più da altri immaginata. Sono vere quelle parole citate del Santo, ma sono suoi lamenti sovra la depravazione preveduta del suo Ordine. E si dice, che in tale lagrimevole stato egli si contenterà poi almeno che i Frati non commettono peccato, non è perchè supponga quelle larghezze permesse o sofferse dalla Regola; ma perchè le preveniva (come in verità poi furono) fatte lecite dalle Pontifizie dispense, siccome arriva poi a spiegarlo senza rammentarcelo lo stesso Scrittore nel decimo capitolo del suo libro. E in tale stato certamente quello, che rimane da desiderarsi, egli è, che i Frati almeno si tengano monda la coscienza dal restante, che può essere peccato mortale. Questo e non più voleva dire pungendo il S. Padre: onde egli è un torto manifesto il volere prevenire la sua santa intenzione.

V. In fatti se tale sua intenzione circa questo uso della Povertà vorremo noi da altre sue parole ricavare, qual cosa più chiara quanto il vedere in lui tutta la premura, e anzi come una passione, acciocchè si mantenessero i suoi Frati in un uso ben povero e stretto delle cose di questo mondo. So la scherma, con cui si difende da tali espressioni: cioè aver così parlato il S. Padre, non per ripetere qualche precetto fatto dell'uso povero, ma per mostrare il desiderio, che avea della perfezione circa la Povertà ne' suoi Frati. Ma non potrebbe al certo più irragionevolmente schermirsi. Se si attenderà parlare il S. Padre di questo uso povero, egli lo raccomanda sempre a riflesso di adempire la promessa Regola, e le premure, che fa, sono sempre al segno o al grado di Povertà ivi comandata altissima. Dunque non la perfezione sola,

ma

(a) Rag. Stor. c. 6. 9. & alibi. (b) lib. 2. Conf. 4. & 6.

ma il preciso adempimento della Regola egli dimanda e raccomanda. Inoltre legga la sua Conferenza quinta, e protesta, che la rigorosa Povertà si dello sproppriamento come dell' uso [conforme ivi la descrive] è il preciso fondamento dell' Ordine, mantenuto o indebolito il quale verrà certamente o a mantenersi l' Ordine, o a rovesciarsi: (a) *Evangelica hæc Paupertas nostri Ordinis est fundamentum, cui subtrato primarie sic omnis structura Religionis innititur, ut ipsius firmitate firmetur, & eversione funditus evertatur.* Possibile adunque, che abbia egli lasciato in libertà, e non anzi imposto con strettissimo precetto questa Povertà: la quale volea per fondamento si necessario del suo Ordine, e che di sua intenzione potessero pure allargarsi in quella Povertà ad arbitrio i suoi Frati? Certo bisogna che vada all' ultimo della irragionevolezza chi vorrà ammettere questi inconvenienti. Ovvero se la ragione non domina, si lasci almeno fare impressione dal giusto ribrezzo. Si legge una formata maledizione fulminata da quel zelante Patriarca contro qualunque Frate, il quale colle rilassazioni principalmente confondesse il vivere povero, da lui e dagli altri suoi veri primi Figliuoli posto in effetto e in esempio a tutti: (b) *A te, sanctissima Pater (disse egli pieno di santo fuoco) & a tota celesti Curia, & a me Pauperculo sint maledicti, qui suo malo exemplo confundunt & destruant, quod per sanctos Fratres hujus Ordinis edificasti, & edificare non cessas.* E a consultare la pratica si vede, che siccome le Riforme dell' Ordine, quando fecero risorgere il vero stretto viver da Povero, ebbero da Dio ogni sorta di benedizione: così quella maledizione entra propriamente come ad inviscerarsi a quei Frati, i quali in qualunque modo fanno nel vivere comune la Povertà cadere di pregio, o in se stessi colla rilassazione la sfregiano. „ E l' „ Sperienza può far vedere a tutti (sog- „ giungono tutto vero le nostre Co- „ stituzioni) che subito che il Fra- „ te scaccia da se la santa Povertà, ca- „ de in ogni altro vizio enorme ed ab-

„ bominevole „. (c) Io non credo però, che tanto strepito si minacciasse, se la Povertà potesse avere una pratica senza obbligo di strettezza: perchè in ogni caso dove non è obbligo, può allargarsi senza peccato, che abbia da tirare addosso sì pesanti maledizioni. Crederò bene, che chi ha senno e sentimento, arriverà con un tanto tuono a persuadersi non solo la verità, ma anche ad abbracciare la pratica di una Povertà, che sia al giusto segno altissima.

§. III.

Si pone in chiaro la mente dei Pontefici :

VI. **E** Pure si truova ancora una pietra di scandalo, dove anzi dovrebbe meglio chiarirsi la verità, cioè nelle dichiarazioni dei Sommi Pontefici. Chiama il citato Monsignor Lucci a vedere la Decretale di Clemente Quinto, il quale determina convenire ai Frati Minori in tutte le cose, che non sono espresse nella Regola, non l' uso arto e stretto, ma l' uso moderato. Su di questo Ufo moderato poi pensa egli di avere tutto il campo di ridurre ad una lecita moderazione tutte anche le più smoderate rilassatezze dell' Ordine. Bisogna seguirlo dove ci chiama, per non perdere un posto di tanta importanza. Sappiasi adunque, che in quella Decretale rammenta il Pontefice l' alterazione insorta già nell' Ordine, cioè in determinare quale precisamente fosse l' uso povero da osservarsi per vigore della Regola. Perocchè dicevano gli uni, che siccome la Povertà Minorica inquanto allo sproppriamento richiede l' ultimo estremo, cioè non appropriarsi in verun conto cosa alcuna: così inquanto all' uso obbligava sempre all' ultimo termine, di non usar affatto se non quanto non può farsi a meno: (d) *Quibusdam ex ipsis credentibus & dicentibus (ecco le parole del Pontefice) quod sicut quoad dominium rerum habent ex voto abdicationem arctissimam, ita ipsis quoad usum arctitudo maxima & exilitas est indicta.* Dicevano gli altri, che questo Ufo estremo in tutte le cose

P + non

(a) *Opusc. S. P. Collat. 5.* (b) *Firm. 3. Ord. p. 1. pag. 17.* (c) *Const. Ord. c. 6.*
 (d) *Clem. Exivi. §. Ex premissis.*

non potea provarfi per la Regola : anzi esservi il campo di ammettere l'uso moderato secondo la norma della virtù della Temperanza , ma più ristretto di quello praticato comunemente dai Cristiani , cioè secondo la decenza dello stato di Frate Minore : *Aliis in contrarium asserentibus , quod ex professione sua ad nullum usum pauperem , qui non exprimat in Regula , obligentur ; licet teneantur ad usum moderatum temperantiam , sicut & magis ex concedenti quam ceteri Christiani* . Tale era la quistione . Che ne risolvette il Pontefice ? Quel solo , che avea bisogno di nuova decisione : cioè che la Regola non obbligava all'uso estremo se non in quelle cose , che essa esprimeva , come sarebbe l'aver due tonache e non più , il non portare calceamenti ec. Ecco le parole : *Declarando dicimus , quod Fratres Minores ex professione sua Regula specialiter obligantur ad arctos usus seu pauperes , qui in ipsorum Regula continentur ; & eo obligationis modo , sub quo continet , seu ponit Regula dictos usus* . Ma e l'uso delle altre cose non espresse nella Regola quale dovrà essere ? Non ve n'ha ivi parola . Dunque (dicono gli Avversarij) lo concede e lo consente come si pretendeva , cioè moderato soltanto secondo la virtù della temperanza . Questa è una profunzione , piuttostochè una deduzione . Fra questi due termini di uso strettissimo , e di uso secondo la sola virtù della Temperanza vi è il mezzo : onde liberato da uno non si è però senza toccar il mezzo licenziato all'altro termine . Altri Religiosi obbligati ad una Povertà mediocre goderebbero bensì di questa estrema moderatezza , la quale per poco li distingue dai Secolari . Ma Religiosi obbligati per la Regola ad una Povertà altissima , se sono tolti dall'ultima estrema povertà nell'uso di tutte le cose , non perciò possono intendersi licenziati se non ad un uso uniforme alla loro professione , cioè altamente povero , benchè non estremo . In un Monte chi è tolto dall'ultima sommità , non per questo è posto verso il piede di esso . Se si pretende in alto , anche fuori di quell'ultima sommità vi resta luogo : cioè s'intende che abbia

da aggirarsi verso la cima . Ma perchè non l'ha così ivi spiegato quel Pontefice ? Torneremo a dirlo ; perchè ivi non v'era questo bisogno . Il bisogno ivi era di sapere soltanto , se per coscienza in tutte le cose dovea averfi un uso estremo , come pretendevano quei malintesi Zelanti . Disse di no il Pontefice , e questo bastò all'intento della quistione . Potea di più soggiungere , è vero , quanto e quale dovesse essere l'uso non estremo o sia moderato in tutte l'altre cose ; ma non lo volle dire , e perchè ? Perchè l'avea detto e spiegato poco avanti l'antidetto paragrafo , e lo dice ogni altra volta che occorre . Guardisi infatti l'antecedente paragrafo , *Hinc est* : e protesta , che senzachè alcuno voglia fare da Interprete , dappertutto si fa intendere da se stessa come con clamori la Regola , che la Povertà dei Frati Minori ha da andare al sommo non solo nell'affetto dello sproppriamento , ma anche nell'effetto dell'uso e del vivere ordinario : *Hinc est etiam quod cum Vir sanctus (dice egli del S. Padre) Fratres suos in Paupertate summa ac humilitate fundare voluerit quoad affectum pariter & effectum , sicut fere tota Regula clamat ; onde ordina ivi egli perciò l'uso assai mediocre delle fabbriche : Ne huic tanta Paupertati promissa (soggiugne egli poi) quod patet oculis , contrarium foris clamet* . E a questi strepiti della Regola circa l'uso assai povero , e a queste proteste del Pontefice circa la grandezza della Povertà , uno Sritore come Monsignor Lucci , che si fa contare per sì erudito , non ha orecchie da ascoltare , e vuole anzi con piacevoli sospiri chiudere agli altri le orecchie , acciocchè non ascoltino nè intendano ? Certo questa non si sarebbe creduta impresa degna di lui .

VII. Ella è poi la più debole lusinga dell'impegno il citare le seguenti parole di Clemente Quinto , quasichè possano servire all'intento : *Docere autem , quod beneficium sit tenere usum pauperem includi vel non includi sub voto evangelice Paupertatis , presumptuosum & temerarium judicamus* . La Cosa ivi pure nota questo essere tutto un altro caso . Nel fervore dell'antidetta contesa nacque un'altra

altro litigio, o piuttosto insulto. I Zelanti asserivano tanto necessario l'uso estremo nella Povertà proposta dal Vangelo, e osservata dai Frati Minori; che dicevano essere un Eresia contro il Vangelo l'asserire il contrario. Gli altri per contrario tacciavano essi di Eretici, perchè volevano nel Vangelo aggiugnere un vivere povero, non osservato nè dal Redentore nè dagli Apostoli. Sicchè questa è quella famosa quistione della Povertà Minorica uniforme o no all'esempio di Cristo, decisa già per l'avanti da Niccolò Terzo, ma sempre ritoccata, finchè poi Giovanni Vigesimosecondo la condannò contro i Prolontuosi, come noi già vedemmo nella Lezione Quartadecima. Clemente Quinto però ora dissinisce conforme agli antidetti Pontefici, peccare l'uno e l'altro asserto di profunzione e temerità: ma niente di nuovo aggiugne alla sua decisione, come si vede, in favore di quell'uso temperante. Questo è il conto, che si dissinatamente abbiamo dovuto dare a chi, per icusare le rilassazioni, si va alzando a discreditare la giusta intelligenza della Regola. Ci servirà ora a tantopiù sicuramente spiegare l'uso povero, che in verità dalla Regola si intende e si comanda.

§. IV.

Dell'Uso Estremo, e Competente.

VIII. **E'** Dottrina adunque fatta sicura dai Pontefici, che nelle sole cose espresse dalla Regola è necessario l'Uso stretto, e in tutte le altre basta l'Uso moderato: ma bisogna l'uno dall'altro Uso ben distinguere. I termini alle volte servono di giuoco alle difficoltà. E' inutile la quistione delle voci, ma sovente si fa necessaria per isquarciare il pretesto degli equivoci, sotto cui la malizia o la poca volontà si sta schermendo. Così nel nostro caso quando si nomina l'uso povero arto e stretto, ora s'intende quell'uso estremo, il quale va all'ultimo indivisibile; ora si fa significare l'uso uniforme alla Povertà altissima, che noi abbiamo iniquato; onde quando si truova detto dai Pon-

tefici, non essere di necessità ai Frati in tutte le cose l'Uso povero arto e stretto, si vuol persuadere, che dunque universalmente ad osservare la Povertà Minorica non si è obbligato a strettezze nell'uso. Moltopiù poscia nel nominare l'Uso moderato si fa tutto il campo a tracorrere. Intima quella voce di Moderato un nonfochè di condiscendente: almeno par che faccia ognuno arbitro di decidere per se medesimo con tutta compassione e riguardo. Di più a spiegarlo bene al proprio genio, si chiama in ajuto il titolo del Decoro religioso, che qual sacro nome pare dia molte licenze contro la simplicità e abbejzione: inoltre si cita il dovere della Urbanità e Civiltà, la quale confonde facilmente la decenza con la spezialità: e infine si raccomanda alla ragione della Convenienza e della Discrezione, le quali virtù si spiegano in una cert'aria da far cadere la Povertà Minorica dalla sua altezza. Infatti per mezzo di questi abbagli si sono sempre infineuate le rilassazioni avvenute nell'Ordine: e chi legge il Libro di Monsignor Lucci, (a) vedrà che a forza di Uso moderato egli arriva a dar lecitamente entrate al Frate Minore, a fargli onorate abitazioni, a vestirlo amplamente e sottilmente anche di camicia, a calzarlo sufficientemente, e a farlo con comodo viaggiare, senza che possa dirsi trasgressore della Povertà Minorica. Noi pertanto (supposto il fin qui detto) per togliere tutti questi equivoci, e per chiudere tutte le ritirate, volendo denotare quell'Uso, il quale va all'ultimo termine di scarsezza, e non ammette alcuna latitudine o discrezione, con tutta proprietà il chiameremo, conforme lo dicemmo finora, l'Uso estremo: detto perciò dai Pontefici non necessario senon nei casi espressi dalla Regola, come è nel portare due tonache e non più, nel camminare senza alcun calciamento o comodo da viaggio, nell'esser privo di danaro, e cose simili. L'altro Uso chiamato Moderato, acciòchè arrivi sicuramente a significare una moderatezza proporzionata alla Povertà altissima dei Frati Minori, l'appelleremo Competente. Non è di arbitrio questa denominazione, se coll'autorità della

(a) Lucci c. 5. 6. 9. &c.

la Regola e dei Pontefici abbiamo finora cercato di mostrare questa essere dell' istesso Moderato la vera significazione : ella è solo di maggior sicurezza, per essere cioè giustamente intesi.

§. V.

In che consista l'Uso competente.

IX. **D**ico adunque, che l'Uso di tutte le nostre cose (fuori dei casi eposti e tassati dalla Regola) egli ha da essere Competente: cioè non importa in vigor di precetto che vada a toccare l'ultima necessità o miseria, bensì è necessario che conforme l'altissima Povertà professata sia sempre altamente povero. Questo è come un infallibile principio presso tutti i buoni Spositori; e l'hanno appreso da S. Bonaventura, il quale così il pronunziò: [a] *Oportet ut omnia, quantum patitur fragilitas, ad paupertatis strictissimam regulam reducantur.* Ma se si domanda poi, a qual segno e termine adunque ha da arrivare quest'Uso, acciocchè resti al peso di una Povertà altissima: hanno ragione gli Spositori, se ognuno s'industria di spiegarlo con diversi modi, perchè in verità non può darsi una precisa determinata risposta. Bisognerebbe che la Regola o i Pontefici avessero fatta la tassa ad ogni cosa, e poi anche per gl' innumerabili casi particolari non basterebbe. Il nostro P. Luigi Parisiense [b] ha desiderato almeno, che una simile tassa si faccia da ogni Provincia per le suppellettili della Chiesa; ma forse niuno finora ha saputo ubbidirlo. La ragione si è, che quest'Uso competente ha da essere bilanciato da una morale prudenza secondo le circostanze del tempo, del luogo, e delle persone. Tiene bensì una regola sicura da decidere e da giudicare, cioè la Povertà altissima della Regola: ma pur se altissimo è il segno, non è fissato però ad un certo determinato grado; sicchè dee bensì sempre poggiare in alto, ma a giudizio di chi sa conoscere fra le circostanze il conveniente. Questa è la proprietà di tutte le cose morali, in cui ad uscire d'impaccio non altro vi vuole, che un retto discernimento e un amore

alla virtù. I Pontefici perciò nel nostro caso hanno riservato questo giudizio ai Prelati maggiori della Religione e delle Provincie, i quali si suppongono più degli altri conoscenti ed amanti dell' onesto e dell' osservanza; onde i Sudditi, come in tutte le altre cose, hanno da accomodarsi al loro giudizio, eccetto però se mai di Pastori si vedessero evidentemente essere fatti Distruttori della Povertà dell' Ordine. Per altro universalmente parlando, ognuno contrappesando ragionevolmente le circostanze può farlene accorto.

Ecco per dare un esempio il già nominato nostro Parisiense, il quale colla dottrina di S. Bernardino ne dà per la pratica un qualche saggio: „ Lo stesso „ Uso (dice egli) non dee essere simile „ per i Sani, che per i Malati: e al „ tempo delle Feste e delle Solennità „ qualche cosa sarà riputata Uso moderato, che in altro tempo sarà giudicato Uso abbondante. Lo stesso ha da essere il bilancio in riguardo alla diversità dei Paesi e del naturale dei Frati. Perocchè sia per i paramenti delle Chiese, sia per il fabbricare, sia per il vitto ec., alcune cose possono in un paese essere giudicate convenienti all' uso moderato competente; e in un altro paese saranno dette giustamente Uso notabilmente superfluo, curioso, e prezioso. Altresi in uno stesso Paese e Convento certe cose potranno dirsi superflue e abbondanti per un Frate grossolano e accostumato nel secolo a vivere quasi con del solo pane e dell' acqua, le quali saranno Uso moderato per un Frate delicato. Perchè bisogna ben prendere riguardo a tali circostanze, affine di giustamente determinare qual sia l' uso moderato competente al nostro povero stato. Ripete indi la considerazione della circostanza del luogo o del paese, forse la meno considerata, ma alle volte la più da considerarsi. „ Tal cosa è vile e di „ poco prezzo in un luogo, la quale è „ rara e di gran prezzo in un altro. „ Per esempio il macigno sarà assai caro e raro in un luogo, e in un altro sarà assai comune e a poco prezzo. In un paese il legno di quercia sarà mol-

„ to

[a] S. Bon. in c. 6. Reg. [b] in c. 6. Reg.

» to raro e caro, e in un altro lo stesso
 » legno farà molto comune. E così di-
 » casi di tutte le altre sorte di materia-
 » li. In un paese il pesce di mare sarà
 » per la rarità molto prezioso, e in un
 » altro farà molto comune e a vil prez-
 » zo ec. Risoluzione necessarissima :
 » che i Frati possono accomodarsi alla
 » maniera del Paese in tuttociò , che
 » non è contro il nostro povero stato re-
 » ligioso, e che è secondo l'Uso medio-
 » cre e povero del paese. L'ordinario
 » fabbricare egli è con il macigno, può
 » fabbricarsi così : il comune uso porta
 » l'incrostar di calcina i muri, può
 » usarsi così : i legnami si fanno trivial-
 » mente di quercia, d'olmo, d'abete, si
 » cuoprono i tetti di pietre, di tegole,
 » di tavole, può uniformarsi. E così in
 » tutte le altre cose, perchè tal manie-
 » ra ordinaria e triviale è secondo l'Uso
 » moderato di cui i Frati possono ser-
 » virsi in buona coscienza. » Questo ,
 » dissi, egli è un saggio di molto valevo-
 » le a regularsi in tutte le cose.

X. Se si dimanda, quando adunque si arriverà a commettere peccato mortale circa l'Uso povero della Regola: la risposta è comune, che allora si commette, quando notabilmente si offende o si allarga l'Uso competente alla Povertà altissima. Non sta questa in un punto indivisibile, mentre quantunque ponga il segno ad un grado superlativo, non però determina l'ultimo estremo grado di Povertà nell'uso, come abbiamo detto dello spropiarfi: onde può darsi in essa il poco e il molto eccesso, e di conseguente il peccato veniale ed il mortale. Ma se vuole poscia adunque saperfi quale sia il notevole eccesso, da incolparfi di peccato mortale, si ritorna alla difficoltà di prima: e secondo ciò, che si è detto di quella, ha da dirsi di questa. Volli dire che bisogna ben prima concepire e capire l'Uso povero competente di una Povertà altissima secondo la già insegnata prudenza: e allora se si vede un qualche uso non solo da quella discostarsi, ma essere di molto lontano, può assicurarsi del peccato mortale. Chi sta verso il piede di un monte, ben presto fa dire che sta molto lungi dalla cima, benchè non sappia precisamente

quante braccia si stia lontano. La sola poco buona volontà può far travedere; del resto chi cerca di cuore la verità, ben presto può farcene accorto. Nè mancano ajuti di pruove per una tale cognizione. Noi non lasceremo di farne qui un sufficiente dettaglio.

S. VI.

Regole per non eccedere nell'Uso competente.

XI. **P**ER conoscere primieramente i giusti termini dell'Uso Competente, ottima regola è il guardare la pratica dei timorati di coscienza, e sovra tutto l'esempio degli Antichi, in cui fiorì l'Ordine. Perocchè se egli è certo che essi sono andati nel vero sentiero della Povertà, basta far con essi il paragone del proprio vivere o del proprio uso, e ben tosto si scoprirà, se di molto o di poco si scosta dal dovere. Non è lode di jattanza il dire, che la nostra Congregazione de' Cappuccini ha posto in aspetto di tutto il mondo un tale Uso povero, che per testimonio universale ha colpito piucchemai nel giusto segno dell'intenzione del S. Patriarca Francesco. Sicchè se qualcuno lo allargherà oltre quei termini praticati dai nostri antichi Padri, egli avrà sempre un giusto argomento, che adunque egli va fuor di regola, e tantopiù ne va, quantopiù se ne discosta. Il voler imputare, che quelli han fatto di troppo, egli è un confessare che quelli temevano Iddio, e col timor di Dio essi giustamente operavano, conforme il detto del Salmista: (a) *Beatus vir, qui timet Dominum, in mandatis ejus volat nimis*: egli è di conseguente un affermare, che quanto si opera da loro diversamente, si opera senza timor di Dio, cioè si opera con pericolose fuor di regola. Oltrechè il di troppo, o sia la sola perfezione in questa Povertà dell'uso ella consiste precisamente, quando l'uso povero va a toccare l'estremo, a cui veramente secondo i principj già spiegati non vi è precetto di Regola, che obblighi: ma tutto il resto, che è meno dell'estremo, spetta alla Povertà altissima, a cui però di tutta verità noi siamo chiamati con precetto.

XII.

XII. Secondariamente ad avere una giusta idea della vita povera, a cui dobbiamo giustamente uniformarci, bisogna guardare quelli, che sono veri Poveri nel Secolo, benchè per necessità. Questa è stata la virtù eroica del Frate Minore, che dove per forza di nascita o di condizione molti nel mondo si piangono come caduti in lagrimevole miseria, ivi egli per piacere al Signore di elezione è entrato ad emulare una simile, ma volontaria miseria: (a) *Elegi abjectus esse in domo Dei mei*, giustamente ripete ognuno. Se ha da mantenersi adunque il generoso fatto impegno, il Povero forzato del Secolo ha da tenersi come per originale, e il Frate Minore ha da essere come una sua copia. Non v'ha da essere altra differenza, senon che quanto quegli patisce per forza, questi ha da cercare di patire per amore. Per ogni delineamento diverso o alterato non potrà più rendere la figura di vero Povero: e quanto perciò a quei veri Poveri il Frate Minore non si ravviserà, tanto mancherà nella sua professione, e tanto commetterà peccato. Il nostro S. Padre era per questo sì appassionato di andare benespesso a specchiarsi in quei Poveri del secolo, e ciò appunto per ricomporsi alla giusta idea della vera povertà. E le nostre Costituzioni investite dello spirito di quel santo Legislatore così persuadono ognuno a regularsi; laonde parlando delle Fabbriche (b) „ pigliate „ ranno per loro specchio (dicono) le „ piccole Case dei Poverelli, e non i „ gran Palazzi dei Ricchi. „ Per questo noi pure a ben fare capire la vera Povertà al Frate Minore, lo richiamiamo spesso volte a simili specchi. La religiofità o decenza pare che possa discreditare come indecente questo confronto: ma non finirà questa Lezione, che noi avremo discreditata questa sorta di malintesa religiofità e decenza.

In terzo luogo per decidere dell' Ufo competente vale a maraviglia il confronto da farsi con se medesimo coll' aurea regola di proporzione (considerandosi cioè in quale stato si truovi, in qual professione, in qual figura, in qual abito) e certo piucchè altro mai ajuterà a conoscere la verità o la bugia della Po-

vertà, che si pratica nell' ufo di tutte le nostre cose. Ma perchè questa regola ci servirà appunto per determinare nella seguente Lezione gli Ufi in particolare, perciò ci rimettiamo allora a dichiararla. Per ora consideriamola come ricotta in pratica dalla Regola, e formiamone quest' altro sicurissimo principio: La Povertà secondo la Regola in ogni cosa, in ogni atto, in ogni ufo ha da essere altissima. Che però con questo principio ecco in una volta decise tutte le difficoltà. Sia nell' avere, sia nel dare o nel ricevere, sia nel pesare la convenienza di un ufo o di un altro. Può risolversi sicuramente sempre così: in questo, in quel caso può egli dirsi che si abbia Povertà altissima? Se sì, va bene. Se no, è certo che si è errato. Saranno tutti questi i principj, con cui poscia nel Giudizio ci esaminerà il Signore: conviene ben adunque che noi ora altresì gli adopriamo, per assicurarci dalla condanna di quel Giudizio.

XIII. Bisogna però confessare, che tutti questi accennati non sono senon come saggi universali, per discernere il vero Ufo povero competente di Frate Minore. Ve n'ha degli altri più stringenti e prossimi. S. Bonaventura ne ha suggeriti, e ognuno come ragionevolissimi gli accorda. Si fa egli da se stesso questa difficoltà, la quale pur tuttora può trovarsi in bocca di un qualcuno: Per essere povero basta che io non abbia affetto alla roba, sia questa poca o sia anche molta; perchè al dire di San Gregorio non la roba, ma l'affetto alla roba contiene la colpa: *Census non est in culpa, sed affectus*. No (risponde egregiamente il S. Dottore) perchè il professare Povertà non vuol dire solo negativamente il non avere attacco alla roba; ma vuol dir anche positivamente l' esercitare e lo sperimentare l' effetto della Povertà, cioè lo stato di vero Povero. Lo stato però di un vero Povero, e massime di una Povertà altissima necessariamente ha da stabilirsi in queste tre cose: cioè che la roba sia poca, sia vile, e sia mal fornita: (c) *Cum Fratres sint professores altissima Paupertatis* (ecco le parole del Santo) *oportet quod omnia, quae in eorum usum veniunt, habeant, ut est*

[a] *Psal.* 83. 11. [b] *Const. Ord.* c. 6. [c] *in Reg.* c. 6.

est possibile, parvitatem, vilitatem, & asperitatem: qua tria Paupertatem altissimam naturaliter consequuntur. Vi vuol poco ad assicurarsi che ciò debba essere così: basta in questo mondo guardare chi per necessità è povero, e si vedrà certamente avere per proprietà tutte quelle tre condizioni. Basta poi per l'opposto [replica lo stesso Santo] guardare chi è ricco, e si vedrà che appunto si dice ricco o benefante, perchè al contrario egli ha roba molta, preziosa, e dilettevole. Consideriamo adunque parte per parte quelle tre condizioni, Povertà Viltà e Semplicità, e avrem finito di dar l'ultimo colore al vero Uso povero di Frate Minore, e di chiarire perciò quando e quanto si arrivi al peccato.

S. VII.

Della Paucità secondo la vera Necessità.

XIV. **L**A Paucità esclude l'Abbondanza della roba ed il Superfluo, e dice l'Uomo avere sì poco, che appena abbia ciò, che gli è di necessità. Ella è però questa Necessità, che molti lusinga e molti inganna a prevaricare dal vero Uso povero. Hanno questi perduta la memoria della generosa rinunzia da se fatta di quanto aveano, o potevano avere nel mondo: hanno perciò ripigliato l'affetto al proprio comodo, o almeno a scansare il patire: N' avviene però, che per ogni poco paja loro di troppo stentare, o di avere motivo ragionevole per soccorrerli e provvederli. Ogni apparenza fa loro ragione e argomento di aver bisogno, ed ogni loro argomento acquista presso loro dell'infallibile. Apertasi una tale strada, anderebbero senza scrupolo a toccare ogni eccesso, e se loro non viene contrastato, di fatto vi vanno. F. Elia accusato da S. Antonio di Padoa e da F. Adamo da Marisco avanti Gregorio Nono, [a] perchè egli si tenesse al proprio servizio uno scielto Cavallo e Servidori, maneggiasse in abbondanza danari, cavati anche con imposizioni fatte all'Ordine, e patteggiasse deliziosamente in sua Camera: ecco come pretese egli di avere in

quegli eccessi tutta la ragione. Santo Padre [disse egli al Pontefice] mi han voluto a forza Generale: io son debole, nè posso scorrere a piedi le Provincie: mi bisognava però un Cavallo, mel sono provveduto: al Cavallo è necessario chi lo governi: ho molte cose e molti affari per le mani, mi erano però necessari Servidori, i quali ove bisogna facciano il mio servizio, e gli ho presi: a mantenere tutti questi vi vogliono danari, e danari a sufficienza non poteva io avere, se non imponeva Collette nell'Ordine: sono affediato dalle continue faccende, e però non è un gran che se lascio il Refettorio comune, e provvedo alle estenuate forze privatamente un pasto più abbondante del comune: Così F. Elia, ma pur troppo non egli solo. Basta che altri sieno presi da simile debolezza di spirito, e tosto cadono anch'essi in queste scempiate deduzioni. Si tratta egli di sanità? Bisogna soccorrere all'individuo; sono necessarie adunque per conforto dello stommaco continue bevande calde orientali, vino e cibi oltre del comune, stillati, ballami ec., sino a farsi alle volte piene guardarobbe di ciò, che si pensa profittevole, o di quelle Celle, come sono chiamate da S. Bernardo *Cella non eremitica, sed aromataria*. [b] Si tratta di studio, o di qualch'arte? Bisogna avere con che esercitarsi; dunque ogni Libro competente è necessario che si provvegga, d'ogni minimo strumento non può farsene a meno; tantochè si compone il Frate con tutta quiete Librerie private, ed Officine da far vergogna ai più comodi Artigiani. Questo e quello può occorrere al bisogno; dunque è necessario il cercarlo e il tenerlo. Nell'Ufizio, che si esercita, può essere a proposito; dunque in ogni modo a far bene l'Ufizio dee averli. E così dicasi di altre simili immaginazioni, che portano talora il Frate Minore ad essere meglio provveduto del Secolare, a caricare le Officine di apparati, e anzi a fornire ogni Ufizio della roba e degli strumenti di altri Ufizi.

S. Antonio di Padoa rifiutò benissimo le illusioni di F. Elia, mostrandogli, che per quanto di necessità o di privile-

[a] *VVading. ad an. 1230, n. 10.* [b] *cit. ab Hug. in Dial.*

gi egli avesse, potea però sempre restare frai modesti termini di Frate Minore; onde se avea ecceduto, non era conseguenza della Necessità, ma del suo rilassato spirito. La Necessità non dice tuttociò, che può essere a proposito, altrimenti essendo innumerabili le cose a proposito, si faranno ben presto e cumuli e carichi, e poi anche non basteranno. Dice precisamente ciò, di cui non può farsene di meno (o perchè non paga di pretendersi la sola Povertà estrema) dice alla più ciò, senza di cui una troppo grave molestia o danno si sperimenterebbe. Non abbiamo bisogno di sfendere su di ciò molte spiegazioni. Basta guardare a chi è Povero di condizione, da cui i Poveri di elezione (conforme abbiamo spiegato) professano di prendere norma ed esempio: e ben vedrassi quali sieno quelle necessità, che meritano e cura e provvedimento. Hanno anch' essi la sanità e l' individuo da mantenere, ma non per questo vanno a cercare squisitezze o provvisioni antieipate di medicamenti: solo nell' atto, che occorre, come possono si rimediano. Hanno anch' essi le loro professioni e gli Ufizj; ma gli esercitano in maniera, che tengono appena il puro bisognevole, contentandosi di cercare in prestito quegli strumenti, che non hanno da aver sempre alle mani, e di stare senza di quello, che sarebbe utile bensì, ma pur non totalmente necessario. Se si dirà, che questi fanno così, perchè non possono di meno, e che se potessero, si trarrebbero volentieri fuori di quei termini sì angusti: in buon senso vuol dirsi, che questi tali sono Poveri per forza, e che se potessero, vorrebbero lasciare d'essere Poveri. Sicchè se il Frate Minore, quando può e trova maniera, parte per l'amorevolezza dei Benefattori, e parte per le proprie studiate industrie, egli vuole da quei termini angusti discostarsi, appunto si dichiara che anch' egli è Povero, solo quando non può a meno, e che quando può, vuole lasciar di esser Povero.

XV. Ovvero a fare di tuttociò come la somma, riportiamci a quella notevole Conferenza del S. Padre altrove da noi esposta, ma da premetterci qui come in

proprio luogo. Egli discorre appunto delle necessità, a cui si pretende di poter soccorrere, e fa avvertito ognuno, che le tante decantate necessità sono facilmente effetto dello spirito estinto; e però così comincia: (a) *Necessitas, Fratres charissimi, quam non ratio postulat, sed voluptas ostentat, extincti spiritus signum est manifestum.* Ognuno perciò, il quale non si senta più infervorato di spirito, tiene sempre la presunzione contra in tutte le necessità, che pur pretende per giuste: mentre è cosa troppo naturale, che non valendo più lo spirito, sia solo la passione e la carne, che a proprio interesse inventi ragioni e prove: *Spiritus tepido & paulatim a gratia frigescente, necesse est carnem & sanguinem qua sua sunt quarere. Quid enim restat, quando anima caret spiritualibus deliciis, nisi ut carq. convertatur ad suas?* E toccando quei discorsi e quelle deduzioni, con cui noi dicevamo acchetarsi da questi tali la loro coscienza, li fa vedere tutti inganni, coperti sì, ma inescusabili: *Et tunc animalis appetitus necessitatis articulum palliat, tunc sensus carnis conscientiam format.* Poi tocca un altro punto assai notevole. Sieno anche vere (dic' egli) le necessità: chi è povero, non solo sta senza dell'abbondanza, ma anche scarseggia e penuria nell' avere il necessario: sicchè se vi ha chi nelle necessità non sappia soffrire il mancamento, ma pretenda subito a tutto costo di essere provveduto, egli è un falso Povero, il quale però non avrà della sua professata Povertà premio alcuno: *Si adest Fratri meo vera necessitas, & statim satisfacere properat, quid mercedis accipiet?* Questi mancamenti del necessario sono indivisibili alla Povertà, e in questi mancamenti però si obbligo il Frate di acquistarsi merito, quando appunto si obbligo solennemente alla Povertà, e alla Povertà altissima: che però se gli sfugge, se gli sdegnia, vuol dire che odia la Povertà, e che ama piuttosto di ripigliare una vita del Secolo, che pur è l'Egitto, donde erano fuggito: *Accidit enim occasio meriti, sed displicuisse sibi studiose probavit: ipsas namque indigentias non patienter ferre nihil aliud est, nisi Aegyptum repetere.* Dottrina ella è que-

sta

sta non di sola perfezione, ma di tutto rigore di Teologia. Onde è, che sono derisi d'acordo questi, che così vogliono essere Poveri, ma con patto che loro non manchi niente, e niente abbiano a patire: *Hi sunt, qui Pauperes esse volumus eo tamen pacto, ut nihil eis desit* (ecco S. Bernardo, (a) che lo rimprovera) *Et sic diligant paupertatem, ut nullam inopiam patiantur*: ed il fatto Voto di Povertà vien detto una sordida bugia: *Fœdum est enim profanumque mendacium* (dice un' altro santo Dottore, cioè S. Bonaventura) (b) *Summa Paupertatis voluntarium professorem se asserere, Et verum penuriam pati nolle*. Alla più sarà un essere né Ricco né Povero l'aver solo quanto bisogna: il che non è perfezione di Religioso mendico, ma moderazione anche dei Re, come il dimandò Salomone per se medesimo: (c) *Mendicitatem Et divitias ne dederis mihi, tribue tantum victui meo necessaria*.

§. VIII.

Si conchiude alla pratica circa il Superfluo.

XVI. Sicchè pertanto ecco poi con tali fondamenti, quando il Frate Minore potrà imputarsi di superfluità viziosa, e seguentemente di peccato. Perché la sua Povertà, a cui di precepto si è obbligato, non è necessario che sia estrema, come spiegammo: perciò non dovrà dirsi peccare egli, ogni-voltachè tiene cosa al proprio uso, di cui assolutamente potrebbe farne a meno. Sarebbe questa perfezione da desiderarsi; ma se manca, non è però da imputarsi a colpa. Perché poi altrettanto la Povertà obbligante almeno è altissima, converrà prima fare i conti della povertà competente a quell'altissimo grado conforme l'esame da noi fatto: e allora, secondochè più o meno vi si discosta, dire altresì che più o meno si pecca. Certo a toccare quell'ultimo segno diceva e raccomandava il S. Padre, che oltre il rozco abito niente altro bisognerebbe avere; *Cui totaliter inbarentes, nihil aliud pro nomine Domini nostri Jesu Christi in perpetuum sub celo habere velitis*. Ma pure a perdonare alla debolez-

za umana, a soddisfare agli impieghi, che si esercitano, uopo si è l'accordare per lecito e giusto, che molti dei Frati Minori si veggano provveduti per loro uso di alcune poche cose convenienti: e nè per questo potrà dirsi, che smontino dal grado di Povertà altissima. Un poco di capitale non arriva a togliere la Povertà al Povero: lo fa solo più spedito al faticare, o a stare combattendo con i disagi. Ma se nel bisognevole vogliono le robe raddoppiate, come per il Frate privato coltelli, fazzoletti, libri ec. di più forte, quando o l'uno o l'altro basterebbe: se si mostrano dilettranti di avere ogni sorta di cose, che possono essere a genio, e di accoppiare roba a roba, o per tenerla o per cambiarla: se si veggono infine di tante maffesticce caricati, che appena basti la cella a contenerle, e vi vogliono convogli a portarle dietro, quando si parte: certo in tal caso siccome la roba cresce oltre il bisogno, così necessariamente vi è il superfluo vizioso, e tantopiù vizioso, quantomeno il Frate Minore può ravvisarsi fornito di una Povertà altissima. Lo stesso vale del comune dei Conventi, in cui bensì chi presiede ha da arrendersi al discreto riguardo di far provare agli altri la povertà mista di carità; ma pur è vero che dee contenerli frai limiti di povertà sublime. Il raccorre limosine coll'attenzione di non lasciare in alcun giorno i Frati sprovvoluti: il provvedere le officine e gli ufizi, cosicchè agevolmente gl'impieghi bene si compiscano: il soccorrere insomma al comune dei Frati, in modo che il fervente e il debole v'abbiano da potere stare: ciò, dissi, non potrà mai provarsi senon per una vigilanza discreta, caritatevole, e conveniente. Allora si che tutto l'onesto e virtuoso si perde, quando invece dell'amore e dell'attenzione si cerca coll'abbondanza e colla superfluità di provvedere sicuramente a tutte le mancanze, che potrebbero accadere, o di chiudere la bocca alle querelle. Colla sollecitudine avuta a tempo e luogo può trovarsi di quando in quando fra l'anno pane e vino, senzachè la Dio mercè ne manchi: sarà adunque superfluità viziosa il raccorre grano in granaio.

(a) Ser. 4. Adv. n. 5. (b) in Ep. ad Provincial. (c) Prov. 30. 8.

najo e il riempire la cantina, per assicurare meglio i conti. Così il moltiplicare nei Conventi le celle e le abitazioni, perchè solo una qualche volta fra l'anno viene moltitudine eccedente di Forestieri, egli è un vizioso riguardo, che appena fanno avere i più ricchi del secolo. Il caricare le Sagristie di biancherie e di apparati, che mai tutti arrivano a servire, ella è attenzione da Avaro, che vuole roba solo per avere roba. L'andar moltiplicando la Libreria di tutti i Libri, che piacciono o che possono essere al proposito, non solo è abbondanza viziosa, ma è un impegnarsi all'infinito, giacchè sempre crescono e cresceranno sempre più le edizioni dei Libri. Il far ogni sorta di provvisione per il vitto, o il far passare quasi ogni giorno buona e onorata mensa, acciocchè i Frati tacciano, ella è una difesa che offende, ed una carità che distrugge la Povertà altissima. Tuttociò disse più briève, ma sugosamente Niccolò Terzo in quelle sue parole da spesse volte ripetersi: *Insuper nec utensilia nec alia, quorum usum ad necessitatem & officiorum sui status executionem licet habere (non enim omnium rerum usum habere debent) ad ullam superfluitatem, divitias, seu copiam, que deroget Paupertati, recipiant, nec alia occasione &c.* E conchiude a quel segno, che noi sempre abbiamo proposto: *Quinimo in omnibus appareat in eis quoad dominium omnimoda abdicatio, & in usu Necessitas.*

S. IX.

Della Virtù opposta alla Preziosità.

XVII. **L**a Virtù, che è il secondo carattere del vero Uso povero, esclude la Preziosità, e dice un Uomo quanto sfornito di averi, tanto perciò in quel poco, che ha, semplice e dimesso. Egli è così vero e così proprio alla Povertà questo carattere, che farebbe uno spettacolo non meno mostruoso, che ridicolo, il vedere un Povero del secolo in questo mancare: per esempio vederlo cencioso e smunto avere una gemma in dito, o nudo nel piede portar sul capo una ricca zazzera finta. Dio ce ne guardi: del resto io temo, che il

Demonio appunto abbia il diletto di tentare il Frate Minore con simili pazzie. Il S. Padre ha così formato e vestito il Frate Minore, che non v'ha di lui altri più povero: e pure fra si abietta comparfa ecco il Demonio a tentarlo, acciocchè perda i rimorsi, o a meglio dire l'ingegno; facendogli perciò accoppiare alle lane rozze, di cui è coperto, v. g. lini fini, fazzoletti di seta o d'altra materia conveniente a chi veste scarlatti; col bigio indosso e colla vita di scialzo mendico maneggiare porcellane, e con tutta facilità chioccolate e cose simili, di cui ne sono senza tanti e tanti, che nel secolo hanno copia di danari. Avviene però questa sciocca mostruosità, perchè non ha più il Frate Minore dell'apprensione in considerare se stesso, come è stato formato: per altro vi troverebbe subito la grande ridicola sproporzione. Avviene anche, perchè a contentarsi egli si piega ad ogni apparente ragione. La più comune, che inganna, ella è questa: Tali cose mi sono donate, dunque le posso usare. Ma appunto questo è un volere ingannarsi con piacere. Del resto chi non vede, che se si ammette un tal principio, tutta ben presto si annienterà la Povertà Minorica? Perocchè a un tal conto ecco porranno ancora subito riceverfi danari, oro, argento, possessioni, entrate: quando tuttociò venga donato. Non so lusingarmi però, che alcuno voglia ammettere questi disordini, e perchè? Perchè ognuno ben intende, che il ricevere in dono può solamente scusare un altro secondo peccato, che potrebbe commettersi, cioè il procurare le dette cose con qualche mezzo illecito; ma non arriva a farle lecite e convenienti, se in se stesse in verità non lo sono. Inoltre capisce ognuno, che il ricevere in dono senza riguardo tuttociò, che viene, egli è proprio di uno, il quale sia Povero per forza; mentre egli è sempre in caso e in atto di cercare per liberarsi dalla Povertà, e diventare ricco. Sicchè se il Frate Minore è quel povero di elezione, il quale dee anzi cercare e investigare una Povertà altissima, non può avere tale scusa in questo o in quel dono, che gli vien dato: o se pure vuole anch'egli così difendersi e scusarsi, verrà egli pure a di-

dichiararsi dannabilmente un Povero per forza. Tutta la discrezione circa questa scusa di ricevere la cosa in dono la vedremo in altra Lezione (a) ridotta ad un solo qualche atto, cioè a un qualche accidente, ma non mai ad un uso continuo.

XVIII. Ad intendere poi la Preziosità per isfuggirla, vi vuol poco o niente. Ognuno, più o meno, fa fare stima della roba, o almeno troppo bene l'ha da saper fare il Frate Minore, il quale colla sua professione è sollevato a fuggire tuttocciò, che nel mondo ha della stima. Ma pure se si vogliono regole più rigorose i Morali le insegnano, quando discorrono del prezzo delle cose o tassato dal Principe, o fatto dalla comune stima degli Uomini: e noi queste regole abbiamo rammentato, ove del vendere e del comperare ci avvenne di discorrere. Quando adunque la roba è di un alto prezzo, allora si dice preziosa; ed è però contro la Povertà del Frate Minore, se con altre cose di minor prezzo potrebbe alla sua necessità foccorrere. Infatti egli è come un proverbio, che il Povero va sempre al miglior mercato. Il Marcanzio (b) ha voluto dir cosa, in cui con tutta la ragione e l'autorità, che porta, non ha potuto a meno di non mostrare rimorso; cioè che in caso sia lecito di ricorrere a pecunia per provvedere carne o pesce, ugualmente è lecito il far provvedere carne comune di vaccina ovvero polli di più alto prezzo, pesce ordinario o pesce squisito e singolare. Questo va bene per conto della difficoltà di ricorrere a pecunia, mentre tanto nell'uno quanto nell'altro caso già bisogna ricorrervi: ma per conto poi dell'Uso povero una decisione così assoluta come può mai andar bene? Se si ammette ciò nel vitto, potrà per la stessa ragione ammetterfi in tutte le altre cose, e così ridursi quietamente ad avere utensili, provisioni, e tutte le robe scielte e preziose. Chi andasse a persuadere una tale sentenza ad uno anche mediocrementemente povero, cioè che giacchè egli spende, si provvegga carni e pesci più squisiti: No per certo (egli ripiglierebbe) perchè il mio stato non mel per-

mette. Così direbbe egli per necessità, e nel farebbe. E noi, i quali di elezione protestiamo di voler essere i più poveri del mondo, avremo prima da avere uno stato, che cel permetta, e poi con quiete di coscienza l'avremo a poter fare? Certo egli è un abbaglio di quelli detti *poè'* anzi dal S. Padre, che la sola gola e passione può far comparire col manto di ragione.

S. X.

Discrezione circa la Preziosità.

XIX. **P**luttosto noi a secondare ogni discrezione avvertiremo al proposito, che alcune cose sono veramente preziose, perchè in se stesse sono realmente di un alto prezzo, come la Setta, il Panno fino ec.: ed altre si dicono preziose, perchè rese care soltanto dalle gabelle, o dall'avidità dei Mercanti, come il Tabacco ec. Le prime saranno sempre a noi illecite, o si provvegano con ricorso a pecunia, o si abbiano anche in dono, conforme già si è provato. Le altre poi allora solamente ci saranno illecite, quando per averle ci serviamo del ricorso a quella molta pecunia necessaria per comperarle: mentre o in un modo o in un altro, sempre è vero, che si fa spendere molto contro lo stato povero. Ma quando senza ricorso a pecunia si ottengono, non occorre farsi scrupolo del molto costo, che queste cose avrebbero, se si comperassero: perocchè in realtà quello non è costo della roba, ma solo un tributo, che il Principe, per maggiore facilità e sicurezza di averlo, chiede dai Sudditi nell'esito di quella roba: od è trufferia di Negozianti, che dice oppressione dei Compratori, non preziosità o altezza di prezzo.

Altro avvertimento discreto è da averfi per necessario. In un Lavoro può considerarsi o la materia o l'arte. L'una e l'altra è apprezzabile, e di fatto si paga, ma pur con ragione differente. La Materia si dice con tutta proprietà avere prezzo, ed essere pagata: perchè è roba di questa Terra, che con altra roba si uguaglia e si compensa. Al contrario

l'Ar.

(a) *Leff. XIX, n. 23.* (b) *in c. 4. Reg: tit. 4. q. 4. dub. not.*

l'Arte intanto solo è apprezzabile, in quanto l'Artefice merita d'essere sostenuto: perchè inquanto si considera in se stessa, ella è operazione dell'animo o azione dell'Uomo, cioè cosa di ordine superiore, a cui perciò le cose materiali della Terra non possono uguagliarsi, e di conseguente nè anche vagliono a compenarla o a pagarla. Per questo se l'Artefice vuole che la sua manifattura costi, essa costa: se non vuole, essa non ha prezzo. Che se pur anche circa le manifatture degli Artefici vien tassato il prezzo dal Principe o dalla comune stima del Popolo, questo avviene, acciocchè l'Artefice si moderi nel suo pretendere, non già perchè vi si truovi uguaglianza: mentre anche gli stipendj o le tasse si impongono agli Ufizj e ai Ministerj sacri, in cui però ben si fa che si pretende solo il sostentamento del Ministro, non la compensa della sua sacra azione. Vuol dirsi però con questo, che se i Frati ricevono un qualche eccellente lavoro col costo non solo della materia, ma ancora della fattura o sia dell'arte, v. gr. una Pittura od una Statua di eccellente Artefice pagato a buona ragione: questa è cosa preziosa inconveniente, mentre di fatto vi è un grande costo. Per contrario se si riceve senza il costo della fattura, v. g. in dono dall'Artefice, o da qualche Benefattore (purchè la materia sia di basso prezzo) non vi è occasione di rimorso, quantunque se si dovesse quella fattura pagare, fosse per essere molto alto il prezzo. Per esempio in una Pittura per l'Altare il costo della tela e dei colori è mediocre e competente, ma è assai eccellente il lavoro del Pittore, tantochè potrebbe chiedere mila e mila scudi, ma pur egli nulla chiede, o almeno cosa da niente: in tal caso può lecitamente riceverli e ritenerli, perchè infatti quella è puramente preziosità non di prezzo, ma di arte. Se in ciò volesse farsi scrupolo, uopo sarebbe il tosto spogliare molte nostre Chiese, in cui v'ha Tavole di antichi Pittori, le quali nemmeno hanno prezzo, tanto sono preziose: e pure non v'è chi si picchi di questa sciempiaggine anzichè scrupolo. Questa adunque è tutta la discrezione, che può ammetterli nel nostro Uso circa la

Preziosità, il cui solo nome per altro ha da atterrire il vero Frate Minore.

§. XI.

Della Semplicità opposta alla Morbidezza, alla Curiosità, ed alla Pompa.

XX. **L**A Semplicità, che è l'ultima condizione proposta da S. Bonaventura circa l'Uso povero, ella toglie ogni diletto dei sensi, cosicchè il Povero nel soddisfare alla pura necessità niente abbia di che godere. Giustissimo carattere egli è anche questo della Povertà, mentre appunto si è in questo mondo un Povero, perchè non si gode del mondo: come altresì altri dicono Ricchi, perchè loro è toccato in Terra il godere. Se ha da essere adunque nelle cose a nostro uso la Semplicità, come lo richiede la Povertà santa, richiedesi necessariamente che non sia in essa la Morbidezza, la Curiosità, e la Pompa: giacchè questi sono i tre incentivi, i quali, come appunto disse S. Giovanni, trattengono l'Uomo nel diletto di questo mondo: (a) *Omne, quod est in mundo, concupiscentia carnis est, & concupiscentia oculorum, & superbia vita.* Per farmi ragione, inviterò sempre all'uso del nostro S. Padre a replicare le ochie a chi nel mondo è Povero per condizione: e si vedrà appunto, che basta sia uno toccato da Povertà, perchè perda subito ogni morbidezza, e se ne stia in ogni cosa senza curiosità e pompa.

XXI. La Morbidezza dice ogni sorta di delizie, che può trattener l'Uomo in una vita soave. I lini su della carne, i ristori ad ogni tratto, i comodi quasi ad ogni occorrenza, le deliziose bevande, e i ben conditi saporosi cibi sono il capitale della Morbidezza. Laonde un Frate Minore, il quale queste cose cercasse, o in esse si trattenesse, avrebbe da ognuno la risa, se poi insieme pretendesse di farsi chiamare Povero: o a meglio dire, sarebbe imputato di peccato, secondochè più o meno colla Povertà professata si stasse così deliziando. Ha la Povertà questo di proprio, il dare cioè una vita da penitente, rigida, e aspera; onde se si cerca in questo o in quel-

(a) 1. Jo: 2. 6.

quello la Morbidezza, certo è che la vita non è più da penitente o rigida, e viene perciò la Povertà ad essere offesa e distrutta.

XXII. La Curiosità dice il bello di una cosa, il colore, la vaghezza, e la comparfa dilettevole. Chi è veramente Povero, per verità ha altro da fare che il cercare nella sua roba questa dilettevole comparfa, se appena al bisogno la tiene provveduta: e se pur vi è chi così lo cerchi, è segno che poca ci sente gli effetti della Povertà, ed ha l'animo propenso non solo a godere, ma a trefcare sulla roba di questo mondo. Certo i primi nostri Padri dell'Ordine, veri seguaci della Povertà santa, propriamente mossero guerra contro ogni Curiosità: e ci lasciarono però i Conventi incolti, oscuri, ristretti, e sforniti insomma d'ogni qualunque comparfa. Il nostro S. Felice da Cantalice contrastava fino il poter imbiancare le Celle, temendo, che oltre il comodo del lume o la moderata pulitezza, non si arrivasse poi a farle comparire quei veziosi gabinetti. Essi ben la indovinarono, e di fatto in quei Conventi, che mantengono ancora quell'antica squallidezza, vediamo i Secolari entrare con compunzione, ed avere tutto il cuore di sostenere colle limosine quei Frati, i quali fanno così mostrare povertà e disprezzo della vistosità del mondo. Il buon gusto però dei belli Spiriti, o a dir meglio, la debolezza di spirito di alcuni è quella, che fa deviare da quelle a noi scoperte sì giuste strade. Ma vale qui ancora l'argomentare colla speranza, cioè che in quei Conventi, dove ogni cosa si è posta in buon ordine e in aria di compiacente comparfa, non v'è chi entri con tanta compunzione, e i Secolari riguardano tali Religiosi alla più con dell'indifferenza, e collo scarfeggiare di limosine dicono d'aver loro perduto il concetto di veri Sprezzatori del mondo. Bisogna adunque persuadersi, che non è solo massima di perfezione lo sfuggire la Curiosità nel nostro Uso povero, ma è di essenziale necessità: (a) *Superfluitas autem aut nimia pretiositas, vel quacumque Curiositas in his seu aliis quibuscumque non potest*

ipforum professioni vel statui convenire, eccolo deciso a tutto rigore da Clemente Quinto. Che però se v'ha dei Frati, i quali nella Cella, nelle masserizie, o in altre cose a loro uso cerchiano sempre il meglio e il più vistoso, tantopiù se v'ha dei Superiori, i quali nel Convento o nelle cose del comune attendano ad una galante compiacente comparfa: già ella è questa una leggerezza mondana, ma leggerezza tale, che loro addossa il peso del peccato meno o più grave, secondo la qualità del trascorso. Nè basta la scusa, che le cose sieno necessarie e di poca valuta, se non hanno insieme quest'altro necessario carattere di essere senza vaghezza: giacchè vedemmo offendersi l'Uso povero non meno dalla Preziosità che dalla Curiosità. Abbiamo anche in piedi il simulacro di un tal disordine, quanto sia grave e pernicioso. Cominciarono gli antichi Francescani ad invaghirsi di fare anch'egli comparfa nelle cose, che pur di necessità adoperavano: che n'è avvenuto? Fatti curiosi si fecero emuli delle altrui maniere, e a tanto in questa emulazione arrivarono, che di fatto ottennero fra gli altri Ordini onorata comparfa, ma senza la Povertà ideata dal S. Padre. Le Riforme ha bisognato poi che sfregino queste inconvenienti curiosità. Restarono però esse in essere di Riforme, finchè si mostreranno nimiche di questo, e di altri simili disordini. Ma se avvenga, che i Frati di esse vadano abbellendo l'antico, dieno piacevole comparfa al rozzo, insomma che cerchino essi d'invaghiare ogni cosa, come i Vecchi cercarono di togliere tutta la vistosità: questo è un troppo manifesto contraffegno, che la Riforma decade, e che si tradisce il proprio Istituto.

XXIII. La Pompa contiene in se tuttocio, che ha di vizioso la Curiosità, ma aggiugne poi di più un'aria da grande e da magnifico: sicchè toglie nell'uso della roba di questo mondo l'umiltà, o sia l'abbiezione, e la scarsezza. Io disido però gli spiriti anche più renitenti sulla Regola del S. Padre, acciocchè veggano, se questo appunto è il colore più contrario al Frate Minore. Il suo stesso nome di Minore, il

Q 2 suo

(a) Clem. Exivi. S. Quod si talia.

suo vestire, il suo viaggiare, il suo vivere, come se gli prescrive, tutto sta dicendo, che niente gli può convenire di pomposo; e se pure lo ammette, egli è un distruttore della propria professione, è un bugiardo Frate Minore, un Mostro. Vi farà però dell' impossibile che si veggano di queste mostruosità, ma finché non si guasteranno i primi principj, cioè finché si giudicherà delle cose secondo lo spirito vangelico della Regola, e non secondo il mondo. Ma se arriva un tempo, in cui anche ne' Frati Minori predomini la vanità mondana: volli dire, se arrivano anch' essi ad avere il gusto dei Mondani, spregiando come brutto indecente e goffo ciò, che spira umiltà e abbezzione, e per contrario approvando per bello per decente e per giusto ciò, che tira al grande, al comodo, e all' uso moderno: ecco i Frati anche tra il loro bigio poco a poco mettersi in pompa, farsi abitatori di vaste e ben ideate abitazioni, insomma col sempre rinnovare e distruggere tutto il vecchio alzarsi quasi per ogni cosa in aria da sfoggiare: (a) *Va qui dicitis malum bonum, & bonum malum* [tutto al proposito in Isaia, ove siegue ancora ciò, che n' ha da avvenire] *Propter hoc sicut devorat stipulam lingua ignis, & calor flamma exurit, sic radix eorum quasi favilla erit, & germen eorum ut pulvis ascendet*. Chi tiene amore per se e per la Religione, vegga adunque come ha da tenere purgato il suo giudizio e il suo genio: e chi si fa plauso di quel buon gusto, guardando con occhio disprezzante le antiche semplici abiette cose, vegga qual buon servizio fa egli alla Religione.

§. XII.

Considerazione circa la Pulitezza.

XXIV. **M**A forse che perderà tutto il colpo questa benchè chiara Lezione, se non si strappa di mano un doppio scudo a chi contro la Povertà si sta schermendo. La Pulitezza e il Decoro religioso so-

no due pretesti, per cui si figura la Minorica Povertà tinta di altro aspetto di quello essa n' ha di fatto: Idegnanosi di ricevere le date regole di viltà, di abbezzione, come si osservano negli altri Poveri; mentre siamo Poveri bensì (dicendosi) ma siamo Religiosi. Io prometto tutto il rispetto alla discrezione, ma la vo' purificare dalla feccia degli equivoci. Siamo Religiosi, e ci conviene però in tutta verità la Pulitezza. E' stato osservato, che colla mancanza dello spirito interiore in certe Religioni è loro mancato del pari per i Conventi e per le Chiese la composizione e la mondezza esteriore: quasi questa come in un Orologio sia la mostra dell' interno bene o male concertato. Infatti è sordida (dice S. Bonaventura) quella Religione, la quale si sta nella sordidezza: (b) *Fæda est Religio, quæ innititur sordiditati*. La stessa Povertà, benchè virtù nella sua abbezzione ammirabile, allora si rende esosa e dispreggevole, quando si mostra sporca: (c) *Nil habet infelix Pauperas durius in se ----- Quam quod ridiculos homines facit*, disse anche in tal senso Giuvenale. Però non si appoverà mai da alcuna Senfato il vedere Frati Minori, benchè poverissimi, portare abiti succidi, puzzolenti, o in questa e quella parte stracciati, starli in Celle fornite per ogni cosa di sordidezze: nè si loderanno per Conventi poveri quelli, in cui per la mala cura ogni cosa va a precipizio, carichi sulle mura di ragnatele, di polvere, e di succidume. Perocchè tali deformità si veggono bensì negli altri Poveri del mondo, ma è un accompagnamento proveniente dalla loro cordardia, la quale malvolentieri soffre la vita povera: non è già parte della Povertà. Vero, dissi, tutto questo, ma vero ancora (replica il citato S. Bonaventura) che egli è un estremo vizioso la troppa Pulitezza: *Culpatur quidem & cultus munditie nimius, & neglectus*. Ogni sacro o profano Autore, il quale su di ciò abbia date regole, le ha sempre ridotte a questo termine: che nella Pulitezza si guardi bene di stare nel mezzo. Ha da essere una cultura

(a) Isa. 5. 20. (b) Spec. Discip. c. 29. (c) Satyr. 3. v. 152.

tura négligente, ed una negligenza colta. Sta male tanto l' affettare lordidezza, che l' Uomo scompone; quanto l' affettare una Pulitezza, che serve come ad ornare l' Uomo: *Nec affectata sordides, nec exquisita munditia conveniunt Christiano*, [a] diceva S. Girolamo. Sta bene solo una indifferenza fra questi due estremi: *Peccare te nolim, sed nec turbare capillos* [disse pur Marziale] [b] *Nolo virum nimium, Punicce, nolo parum*. E vuol dirsi insomma, che la Pulitezza dee essere propria e conveniente. Altra Pulitezza conviene ad una Femmina, altra ad un Uomo: altra è conveniente ad un Secolare, altra ad un Religioso: è infine altra Pulitezza sta bene in Religiosi non molto preffati dalla Povertà, ed altra seguentemente ad Uomini Religiosi, i quali con una Povertà sublimissima fanno professione di niente o poco curare la comparfa in questo mondo. Sicchè se i Frati Minori tali Uomini appunto sono, ecco come un mediocre studio per questa loro basterà, e potranno fidatamente starfi nell' abbejzione di loro Povertà senza troppo rimorso di contravvenire alla decente e conveniente propria comparfa.

Aggiungasi, che dalla Pulitezza alla Curiosità vi è un breve passo, vedendosi praticamente, che si affetta la Pulitezza da chi ama un avvenente comparfa: onde se noi diamo niente in affettazione circa la Pulitezza, non solo usciamo dal conveniente dell' onestà civile, ma entriamo in un estremo peccaminoso, qual è per noi la Curiosità. Per questo non men di quello si disse di una comparfa sordida, ella sarà sempre da tutti condannata, e anzi derisa nel Frate Minore una comparfa alquanto più del conveniente pulita. Basta per esempio nell' abito una virile composizione, e sarà però dannabile leggerezza il cercarvi tutta l' attillatura, o il farfi geloso nella barba e nei capelli di non patire minima scompostezza. Basta una Cella una volta imbiancata, e adorna con Immagini comuni di carta: e sarà perciò una vanità troppo curiosa il volerla sempre candida e immacolata, l' ornarla con Immagini le più pellegrine e invernicate, o il fab-

bricarla insomma a guisa di un comodo bello gabinetto. Basta pure nel Convento l' essere mondo dalle lordure, e il mantenere ciò, che è risarcito: ma quello stare tutto il giorno attorno i Conventi per farli comparire, quel chiamare continuamente Artefici per risarcirli, e per ornarli o di qualche pittura o di altra moderna apparenza, egli è un eccesso di Pulitezza; il quale costa la ruina della Povertà Minorica, e seguentemente dell' anima propria. Vediamo adunque il mezzo, e il mezzo affai mediocre, in cui dee consistere la nostra Pulitezza. Sicchè non ci può dare molta soggezione a mantenere la viltà e semplicità voluta dalla Regola nel nostro Uso povero: e possiamo ora intendere i detti dei Santi, i quali si van portando in pro e contra la Pulitezza; giacchè tutti in questo si accordano, di condannare la Pulitezza, quando oltre il conveniente eccede; e di approvarla, qualor solamente si uniforma al proprio stato.

§. XIII.

Considerazione circa il Decoro.

XXV. **I**nquanto poi al Decoro religioso o sia alla Religiosità; che esser dee nel nostro Uso povero questi sono di quei termini, i quali hanno la fortuna di essere adoperati a significare tuttociò, che si vuole; ma patiscono insieme la disgrazia di non essere intesi nemmeno da chi li proferisce. Quasi ogni rigore della Povertà vorrebbe appianarsi con queste risposte, e sovra tutto vorrebbe difendersi dall' esempio evidente dei Poveri del secolo, il quale in verità stringe e costringe a vergognarsi delle proprie opinioni larghe circa la Povertà. Ma a parlare sinceramente: che cosa vuol dire essere Povero e Religioso? Certo non altro vuol dire, se nonchè la nostra Povertà ha da essere senza indecenze allo stato religioso. Esaminiamo però tutta la decenza di questo stato, per vedere quanto mai può pretendere sovra dell' Uso povero da noi finora spiegato e persuaso.

Primieramente la Decenza ha da averfi nel portamento e nella comparfa

Q 3 del-

(a) ep. 22. ad Eustoch. (b) l. 2. Epigram. 36.

della Persona religiosa: cioè che non sia scomposta nelle vesti, comparisca lontana da ogni affettazione o immondezza (e a dirlo con termini positivi) che sia secondo la propria professione composta, e fornita di pulitezza competente. Ma tuttociò può averfi dal Religioso anche con una Povertà abjettissima: giacchè come mostrammo, la scomposizione e sordidezza non è parte nè effetto della Povertà, ma vizio di chi non la fa coraggiosamente soffrire.

XXVI. Secondo la Decenza del Religioso può considerarsi circa la maniera del trattamento e del vivere comodo: e qui non potrà mai mostrarsi [per quanto qui appunto si ripugni] che al Religioso non abbia da potere essere conveniente o decente il patire nella Povertà al pari, e anzi più d'ogni abbandonato povero del mondo. Il solo voler mettersi a contraddirlo merita la risposta, che adunque ella è una burla, non un voto, quando il Religioso si obbliga a strettissima Povertà, se poi l'essere istesso di Religioso viene a proibire e a togliere questa Povertà strettissima. Ma vuol dirsi (può esser risposta) che *ex concedenti* il Religioso non ha da durarla continuamente in quelle strettezze di Povertà, come un Mendico secolare: che non conviene al suo carattere il mostrarsi sì abiettamente disprezzato: che ha da soffrire perciò una Povertà soave, mediocre, e cose simili. Ma direbbesi meglio, che con tali espressioni e modificazioni piucchemai o non si fa in verità che cosa voglia conchiudersi; o che vorrebbe conchiudersi espressamente contro la Regola, non potere al Religioso convenire una Povertà altissima, anzi il vero carattere di Frate Minore, cioè di Uomo in questo mondo il più umile ed abjetto per amor di Dio. Se volesse intendersi, che nel suo trattamento il Frate Minore non conviene vada a toccare nella povertà e nell'abiezione gli ultimi estremi: questo glielo permette non solo la pretesa Decenza, ma la stessa Regola, come noi già abbiamo spiegato. Ma siccome poi la detta Regola vuole sempre almeno una Povertà altissima, così non lascia troppo luogo

da scorrere o da trescare colla Decenza religiosa per allargare oltre i già spiegati termini l'Uso e il trattamento povero. Inoltre se volesse intendersi, permettere la religiosa Decenza anche tra la Povertà altissima un Uso più mediocre di un altro: anche questo noi avvertimmo che si concede dalla Regola, ove dicemmo, che questa povertà altissima non sta in un punto indivisibile, ma patisce ampliazione: sebbene anch'ivi soggiugnemmo, che per questa discrezione si ammetta, la mira verso la povertà ha da essere sempre a un molto alto segno.

XXVII. Per questo può accordarsi a Monsignor Lucci, [a] il quale fortemente il pretende, essersi dipartito prudentemente S. Bonaventura, quando dopo la morte del S. Patriarca [massime per essere mancato nei Frati il primo coraggio nei rigori della povertà] molte cose mutò, e molte ne concedette v. gr. di mangiare su di semplici Menfese e di dormire su di poveri Letti, quando prima si mangiava e si dormiva in terra: di fabbricare non più con loro e legno, ma di pietra competenti abitazioni: di poter avere non più nelle sole Selve, ma anche fra l'abitato i Conventi: di fornire le Chiese con suppellettili decorose, e cose simili. Perocchè tutte queste mutazioni e mediocrità, se ben si considerano, restano sempre al segno della Povertà altissima: e la dura circostanza della rilassazione insegnava essere prudenza il permettere il meno male a Religiosi, i quali già scotevano il giogo, non il pretendere a tutto rigore il giusto. Ma pur con tutto questo non può già accordarsi al detto Monsignore ne ad altri, quando perciò pretendono, che similmente possa andarsi avanti quanto si vuole nel diminuire l'Uso povero col titolo del Decoro e della Decenza religiosa. Si concede per questa Decenza non essere necessario, che il Frate vesta quei più grossi bigi, che portano gli Schiavi, in vece di lino in ogni cosa adoperi sacco, si sostenti di solo pane e acqua ec.: perchè questi sono estremi, a cui la Regola non obbliga. Ma non può mai concedersi, che la Decenza o Religiosità faccia lascio l'ado-

[a] Lucci c. 9.

adoperare panni fini per l'abito, lini i più sottili, seta per i fazzoletti, cibi delicati o abbondanti per la mensa ec. Vi è il mezzo, in cui appunto può accordarsi la Religiosità, e la Povertà altissima. Il panno vile e grosso, la tela di canape o di bambagia, una Mensa frugale ec. conviene ed è decente al Frate Minore sì per conto di Povero, come per conto di Religioso.

XXVIII. In terzo ed ultimo luogo può considerarsi la Decenza religiosa in riguardo alla conversazione col Secolo. E inquanto a questa possono ben fingersi timori d'inciviltà e di increanza: ma la verità si è, che il Secolo stesso mai più tanto si compunge e insieme si compiace, di quando vede i Frati Minori presentarsi nella propria figura di veri Spregiatori d'ogni vanità e pompa mondana. Schiva bensì, come dicemmo, la fordidezza, l'inciviltà del tratto e delle parole: ma queste non sono parti della Povertà, potendosi essere benissimo povero quantomai si vuole, e insieme onesto e civile. Se anche poi da un qualche infuso Beffatore venisse talora un disdegno della nostra Semplicità: questo

non può essere un capo di accusa per dismettere come inconveniente il nostro abietto comparire di Frate Minore, approvato ed applaudito con l'amore e con la divozione da tutto il mondo. Sicchè trinciamo, voglio dire, la maschera agli equivoci, e vedremo, che questo Decoro religioso o nulla dice, o almeno nulla difende dall'osservare quell'Uso povero e abietto, che noi finora abbiamo insinuato. Altrimenti uopo sarebbe il dire, che il nostro S. Patriarca e i primi nostri Santi Padri dell'Ordine, i quali emulavano sì appassionatamente la vita dei poveri Mendici del mondo, fossero stati molto poco, o anzi niente Religiosi: il che però e chi s'arrischierà di dire? Ognuno anzi da loro ha da imparare il come può andare sul giusto segno, e come solo vi ha pericolo nell'allargare le opinioni, non nel tenerle ristrette; giacchè egli è vero massime per i Frati Minori obbligati ad uno stato eroico il detto del Salmo, cioè che il Signore vuole non una qualunque osservanza, ma molto ben esatta e stretta: (a) *Tu mandasti mandata tua custodiri nimis.*

L E Z I O N E XVIII.

Della Pratica circa l'Uso povero.

Sed tamquam Peregrini & Advena in hoc saeculo, in Paupertate & humilitate Domino famulantes. Cap. 6.

TRoppo importa al Frate Minore il ben formarsi la giusta idea dell'altissima Povertà, che ha professata: e troppo a noi costo di discorso nella passata Lezione il cercare di ben persuaderglielo. Non è dunque senza ragione, ma molto profittevole il richiamarvi lo sguardo, per ricavarne la dovuta pratica: non è da imputarsi a noi l'essercelo riferbato in una distinta Lezione. Veramente dopo la Regola sono uscite in vari tempi, e per le varie Riforme dell'Ordine, Costituzioni, le quali appunto in questo sovra ogni altra cosa si sono industriate, cioè di prescrivere la pratica e l'uso in

particolare di quella Povertà: e noi Capuccini possiamo dire senza lusinga di averne il fiore, perchè in realtà le nostre Costituzioni sono una raccolta del meglio di tutte le altre, e di quanto s' insegnò e si praticò dai più savj e zelanti antichi Padri dell'Ordine. Ma bisogna dirlo: la debolezza del fervore, che sempre più si snerva, la poca voglia o il poco intendere di certuni, e il troppo ingegno di cert' altri possono fare, che almeno praticamente nè la Regola nè le Costituzioni assai bene s'intendano. Ovvero i tanti casi senza numero, i quali non potrebbero nemmeno comprendersi in

Q 4 mol-

(a) *Psal. 118. 4.*

molti volumi, lasciano sempre in dubbio qual sia in questo o in quell' emergente la mente della Regola e delle Costituzioni. Ecco adunque a che ha da servire una tale Lezione: cioè per illuminare ognuno alla pratica.

S. I.

Si mostra la Pratica per via di Proporzione.

I. **V**ogliamo però noi subito avere in una volta regola sicura, per sapere decidere in pratica quale e quanta debba essere la Povertà dell' uso in qualunque cosa possa mai accadere? La tocchiamo già nella passata Lezione, e mai sempre la ritoccheremo per la troppa importanza. Eccola: *Si stia sempre sulla regola di proporzione*. Le Leggi sono formate a questo intento, di comporre e di regolare l' Uomo, e non possono però mai permettere nella loro osservanza alcuna fregolatezza o sproporzione. Non debbono, è vero, istendersi a prescrivere l' ordine per tutti mai i casi, perchè appunto sono Leggi, non spiegazioni; ma pur quello, che dicono in breve e come solo per certe cose, vogliono s' intendendo come se fosse spiegato e detto al lungo per ogni qualunque altro caso: (a) *Si aliquid in aliquo statuitur, idem & in eo, quod est simile, statuendum est*, ecco lo dicono d'accordo i Leggisti. Sicchè egli sarebbe infullo; voglio dire, e pieno d' affettata ignoranza il pensiero di quei Frati, i quali si stimassero di avere in proprio arbitrio l' uso povero di questo e quello, che non si truova nella Regola o nelle Costituzioni espresse: ed è superfluo il per altro pio desiderio del nostro P. Lodovico Parisiense, il quale in questo capo tanto preme, acciocchè dai Capitoli si facciano tasse di tuttoquante, per assicurare nei Frati la povertà dell' uso. La Regola ha data una sostanziale idea di quello, che ha da essere il Frate Minore; le Costituzioni hanno ridotta quell' idea a certi capi dei più principali: e tanto basta. Perocchè con ciò vogliono dire al Religioso, che questi sono come gli esempi, donde ha egli da ricavare per ogni emergente le copie: o sono i pesi, a

cui hanno da bilanciarsi tutti gli altri casi: o infine sono il colore e l' aria, che ha da avere tutto il resto spettante al Frate Minore. Infatti non si componga così a proporzione il Frate Minore, ed eccolo un Mostro: cioè per una parte posto dalla Regola in estrema angustia, e per tant' altre parti lasciato in libertà di un soave trattamento, come vuole: dalle Costituzioni ristretto a certe pratiche proprie dei Mendici, e dal proprio arbitrio rilasciato ad inventarsi la discrezione, che gli aggrada, come i Beneficenti del mondo. Certo dove è sproporzione, ivi è fallo: e fallo grande necessariamente contro la Regola ha da essere questa tale mostruosità, se il Frate Minore vi arriva. Per contrario si prenda adunque come un giusto infallibile principio, che in tutte le cose dei Frati vi ha da essere proporzione con quelle, che stanno espresse nella Regola e nelle Costituzioni, e che secondo la quantità di tale sproporzione si commette peccato: ed ecco con questo solo averci alla mano la decisione in particolare d' ogni qualunque cosa. Vogliamo prenderne brieve brieve un saggio?

II. La Regola per dire l' Uso povero, in cui ha da vivere il Frate Minore, dice, che questi ha da essere nel mondo come un povero Pellegrino o Forestiero, il quale perchè s' incammina altrove, non si ferma a cercarsi comodi, non si carica di tutto il conveniente o di tutto il bisognevole: ma va abbandonato sulla strada, in portamento dimezzo, e solo anelante di ciò, che gli importa, cioè d' arrivare al termine: *Tamquam Peregrini & Aduena, in hoc saeculo, in paupertate & humilitate Domino famulantes*. Venga adunque ora il Frate a dimandare, se gli è lecito di tenere a proprio uso questo o quello; vada egli scusandosi in tutt'occiò, che tiene, di averne bisogno; voglia pretendere di mantenersi nell' Uso moderato conceduto dalla Regola, benchè si truovi pieno di quanto può essergli a proposito. Ecco la risposta e la decisione insieme: Tutt'occiò viene egli mai a proporzionarsi collo stato di un povero Viandante? E' vero, che la similitudine del Viandante non ha da essere presa material-

(a) *Gloss. in l. Receptum, ff. Communia pradior.*

rialmente , talchè non debba dirsi lecito: al Frate Minore senon quello , che seco porta in viaggio un povero Pellegrino . Ma pur è vero ancora , che se questa similitudine ha da stringere , ficcome la vita del Frate Minore dee essere un incamminamento al Cielo , così il suo apparato di roba e di cose mondane , dee essere poco , vile , e spedito , a proporzione di un povero Pellegrino , che s' incammina speditamente per terra . Or dunque si prenda la regola di proporzione dall' uno all' altro , e si decida . Non ammetterebbe l' uno il bello , il curioso , il prezioso , o quello , che non serve al suo viaggio : ha da stimarsi illecito l' altro tuttociò , che l' aggradisce o gli fa a proposito bensì , ma non serve alla sua religiosa professione . Si provvede bensì il Viandante per il suo bisogno , ma non si carica , anzi il meno che può si riduce a portare : sia così provveduto secondo la vera necessità il Frate Minore di ciò , che spetta al vitto , al vestito , all' impiego , o all' ufficio , ma avverta che non si carichi , e per stare lontano dal peccato dell' uso illecito , intenda che in ogni cosa piuttosto ha da scarfeggiare . Insomma poi con questa giusta idea di povero Viandante entriamo nelle Celle , nelle Officine , nei luoghi di provvisione per il privato o per il comune dei Frati : e a decidere se vi sia niente di illecito , diciamo e dimandiamo , se questa o quella cosa conviene mai a chi precisamente professa di camminare e fuggire dalle cose del mondo solo verso del Cielo? E trovando , che non può dirsi in verità così , assicuriamo che ivi senz' altro è il peccato secondo la quantità della sproporzione , per quanto sappiamo in contrario portarsi ragioni o pretesti .

III. Le Costituzioni poscia , le quali in questo particolare della Povertà non hanno spiegati consigli , ma una pratica tutta uniforme al vero senso della Regola ; oh quanti giusti principj di proporzione per tutti mai i casi possono suggerire ! Primieramente esse mostrano il Frate Minore Uomo austero , penitente , e sprezzatore onninamente di quanto nel mondo aggrada : il far vedere nell' esteriore comparfa Uomo sa-

cro coperto di abito semplice e vile , cinto di rozza fune , scalo affatto nel piede , e affatto senza comodo nel viaggiare per terra . Si guardi però e si ravvisi così ogni Frate Minore , e misuri poi con questa giustissima regola verbi grazia il mangiare , il bere , e tuttociò , che spetta al vitto [di cui se ne fanno tante quistioni] e se ne avrà subito la propria determinazione del quanto e del come possa essere conveniente . Si troverà , disse , esservi troppo svaro e sproporzione , se un tale penitente abbia d' ordinario un trattamento quasi senza penitenza , uno sì mal concio nel vestito goda quasi ogni giorno una mensa non incompetente a chi onoratamente veste , e uno ridotto a starsi da Mendico abbia alla mano provvisioni di delicatezze o di bevande squisite e pellegrine a molti anche benefanti del secolo sconosciute . E trovata così la manifesta sproporzione , ivi necessariamente è errore , ivi è peccato contro la professata Povertà . Nelle provvisioni poi anche per il comune , sappiamo quanto le Costituzioni stanno sul rigoroso punto che non si ecceda , per non falsificar la Povertà coll' abbondanza . Ma questo basta altresì , per vedere quanto hanno da essere tantopiù corte le misure del Frate in particolare circa il provvedersi Divozioni , Libri , Tabacco ec. , e quanto egli perciò s' inganni , qualor della roba , che tiene , non può dare altra ragione , senon che fa al suo proposito , che gli piace , che può averne poi sempre bisogno , e simili formole , le quali non possono mai formare l' idea di vera necessità . Dove si fallirebbe per il comune , che pur dee essere regolato colla prudenza e colla carità , senz' altro fallisce tantopiù il Frate verso di se , mentre ha professato di volere precisamente usarsi severità e mortificazione .

Invito poi a rivedere come le Costituzioni colla scorta di Clemente V. hanno voluto moderati da un assai dimezza modestia tutti gli apparati e ornamenti delle Chiese : in cui però solo , come vedremo , può il Frate Minore eccedere i soliti termini da praticarsi in tutte le altre cose . Perocchè qual dubbio , che se il Frate questi termini vuol egli

egli toccare e in alcune cose oltrepassare in ciò, che ritiene a proprio uso, egli commette un evidente fallo di sproporzione, cioè un peccato evidente contro la Povertà Minorica? „ Nei Paramenti „ e panni dell' Altare (dicono esse) non „ si usi oro o argento, nè altre curio- „ sità o preziosità secondo la Clementi- „ na: i Candelieri sieno fatti al torno „ di semplice legno: i nostri Messali e „ Breviari sieno poveramente legati, e „ senza signacoli curiosi: „ e fanno in- „ di la eccettuazione di preziosità in ciò, che serve immediatamente al sacro Mi- nistero. Or se questo è un giusto discreto termine di Povertà, anche dove ha da mostrarsi nell' apparato onore a Dio: farà poi cosa propria e lecita al Frate particolare, che si tenga per esempio al proprio uso Cornicette e Scatole dorate, o inestate di qualche argento? Saravvi mai ordine di proporzione, che possa egli adoperare lini più sottili del Camice, che veste sull' Altare? Potrà mai dirsi lecito, che egli si serva per espurgare il naso di fazzoletti di prima o di seconda seta, e tali insomma, che alle volte sieno più vaghi o costino più del Velo, che ricuopre il Calice? Avrà egli da adoperare utensili di ottone di stagno o di simili metalli, che non si vogliono ammessi in Chiesa sull' Altare? Indosso potrà egli avere Corone di legni preziosi, Tabacchiere d' avorio, Stuzzi di gentile manifattura, quando poi celebrando ha da tenere avanti Candelieri di semplice legno? In Cella tra le Divozioni e gli Utensili sarà a lui lecito il potere contare il valente di qualche numero di scudi, quando nei Calici e nelle Suppelletili di Chiesa ha da essere sì basso il valore? Si esamini disse tutto questo, e chi non vi truova la sproporzione, la mostruosità, e perciò il peccato, per quanto sappia dire, dica che non ha mente da Uomo assennato, nonchè spirito di Frate Minore.

Alla più dir potrebbe, che tali cose spettanti al particolare sono poi bagatelle, o che sono già vecchie e usate, da non potere perciò fare più scrupolo. Giova però bene il così disprezzarle in caso di non avere ragioni da opporre ai rimorsi. Ma intanto sono bagatelle, le

quali nel loro essere hanno un non poco costo, sono cose almeno, che in vigore di Regola non possono trovare la copia o l' esempio fino nelle Chiese. E l' essere tali cose già invecchiate tanto può scusarne l' uso, quanto potrebbe scusarsi un Frate, il quale vestisse scarlatti o sete già usate e dismesse. E perchè questi no? Perchè ciò, che è proibito nuovo, è anche proibito vecchio: passando solo dal nuovo al vecchio qualche grado di diminuzione, non differenza essenziale: Ma lo stesso adunque sarà per tutte l' altre cose dette di sopra. Così pertanto voglio dire (senza più tentare altri confronti) ha il Frate Minore nella Regola e nelle Costituzioni molti faggi, con cui può intendere benissimo a forza di proporzione in tutti gli altri casi il proprio dovere, e senza ricorrere ai Casisti può dire e decidere accertatamente la quantità del peccato, cioè secondo che vi truova più o meno di sproporzione.

§. II.

Dell' Economia inquanto esclude l' Avarizia.

IV. **A** Vuto questo vantaggio per sicuramente in ogni cosa decidere, ora scopriremo quella Virtù, che appunto insegna il come onestamente regolare l' uso delle cose temporali. Questa è l' Economia. Male s' immagina chi nell' udire Economia, la suppone uno studio da Avaro, cioè un arte di ricavare da ogni cosa del risparmio. Anzi ella è una prudenza, la quale non meno alla Prodigalità che all' Avarizia si oppone, stando cioè in mezzo fra questi due estremi; sicchè nè per l' avarizia troppo stenti, nè per la prodigalità perisca una famiglia, ma col misurar bene le cose secondo il proprio stato si mantenga. Così lo disse Aristotile; (a) così lo spiegò S. Tommaso. (b) Non si vuole adunque coll' Economia dar campo tra i Frati Minori all' Avarizia, nel mentre che si vogliono economi; si vuole anzi estirparla. La Povertà è virtù, e l' Avarizia è vizio; sicchè non ha bisogno la Povertà, che l' Avarizia le prefi alcun servizio. Sembra per altro

a chi

(a) 1. *Ethic.* c. 1. (b) 2. 2. q. 48. & 50. a. 3.

a chi ben non vi pensa, che almeno facilmente possano combinarsi insieme: mentre tanto la Povertà quanto l'Avarizia si sta in uno scarso e stretto uso della roba del mondo. Basta però alquanto attendervi, per tosto liberarsi da questa illusione. Perocchè la Povertà, è vero, scarseggia nell'uso della roba, ma perchè la dispregia, perchè vorrebbe farne a meno: scarseggia così anche e forse più l'Avarizia, ma perchè fa troppo conto della roba, perchè scarseggiando nell'uso tantopiù vuole accumulare roba a roba. Ecco però l'evidente contrarietà; ed ecco se l'Economia opponendosi all'Avarizia, è tutta a proposito per favorire e conservare la Povertà; Patiscono ad ogni modo alcuni dell'abbaglio nel voler decidere. Basta che un Superiore si mostri attento all'altissima nostra Povertà, e non voglia però eccedere o nel permettere spese superflue, o nella preziosità e abbondanza delle vetovaglie: che il primo impeto di risentimento nei Sudditi egli è di tacciarlo di vappo interessato e avaro. Ma in tal caso non è la cupidigia del Superiore, ma quella dei Sudditi, la quale perchè non soddisfatta forma e precipita un tal giudizio. Diciamo, che l'Economia ha di proprio il guardare e non trascorrere i limiti del proprio stato. Sicchè essendo il nostro stato povero poverissimo, non è il Superiore, che fallisca, tenendo le misure assai corte: ella è la fortunata disgrazia del nostro stato, che lo vuole economo, ma dentro limiti scarsiissimi. Allora bensì apparirebbe sordidamente avaro, quando potendo congruamente provvedere, pure scarseggiasse per in tanto far cumuli di roba, per l'interessato piacere di tener sempre il Convento pieno di provvisoni, o per la sciocca gloria di lasciare il governo con un ampio catalogo di roba e di limosine pecuniarie. L'Economia in tal caso il convincerebbe d'indiscreto e di vizioso: mentre ella vuole bensì l'equità dentro gli stretti limiti del nostro stato, ma in tal maniera che non si faccia per accumulare, e non si riduca a stentare di troppo la famiglia. Ammettiamo poi la sempre lodata regola di proporzione, e ciò, che si è detto in

riguardo al governo di un Convento, ha da intendersi in ogni Frate particolare per il governo di se medesimo. Pare che il Frate Minore il men male, che possa patire, sia l'Avarizia: ma pur è vero, che chi non tiene la Povertà al giusto segno, facilmente vi incappa. Quell'avidità anche in cose piccole per accumularle, quell'ingordigia di trattenerle fra le mani, lasciandole piuttosto invecchiarsi o perire, anzichè all'occasioni farne ad altri parte: in somma quel raccogliere solo per avere, e non per adoperare al bisogno, egli è un cara ttere schietissimo di vera Avarizia. E' dunque vero, che anche nel particolare dei Frati l'Economia ha da averfi in conto, per non far passare in Avarizia sì bruttamente la Povertà.

S. III.

Dell'Economia in quanto esclude la Prodigalità.

V. L'Altro estremo vizioso, a cui si oppone la virtuosa Economia si è la Prodigalità, con cui si profonde più del necessario e del conveniente, onde il proprio stato viene a rovinare. La nostra altissima Povertà si tiene ben molto cara in questa parte l'Economia: perchè dovendo essa durare e mantenersi nel poco, appunto esige una tale avvedutezza, che non permetta mai niente di troppo. Vi ha certi Naturali nemici della parsimonia, vi ha certi Spiriti bizzarri che se ne fan vergogna, biasimando come di viltà chi si contiene nel dovere, e lodando di virtù e di grandezza d'animo solamente chi sa gettare. Questi anche nel Secolo si fa quanto facilmente precipitano le Case. Ma egli è certo che fanno più brutto vedere, e sono di maggior danno all'oservanza, dove Povertà altissima ha da professarsi. Si concederà mai sempre, essere l'Avarizia un vizio a tutto potere da sfuggirsi anche da qualsivoglia Povero; ma uopo sarà altresì il sempre rammentarsi, che allora solo si è viziosamente avaro, quando l'ingordigia porta a strettezze non dettate né permesse dal Governo. Sicchè per non essere avaro non occorre passare all'altro estremo ugual-

mente

mente vizioso, e anzi molto più dannevole alla Povertà santa. Quando l'Ordine ha voluto mantenersi nel proprio pregio, si è fatto sempre l'attenzione di tener lontano dalle superiorità e dai governi questi Spiriti vanamente grandi: e allora sempre si è allargato, quando chi comandava era tinto di questa vanità. Lo sappiamo del tempo di F. Elia, il quale appunto era uno di quelli, i quali naturalmente si piccano di fare onorate spese, e di trattare alla grande. Lo possiamo asserire altrettanto, ovunque si vedesse maestà nelle fabbriche, curiosità o preziosità di ornamenti, lautezza di vitto, o troppa delicatezza di vivere: cioè che tutto ciò è derivato dai Superiori, i quali per la vanissima gloria di essere tenuti di spirito grande, o di essere detti disinteressati, han rotti gli strettissimi limiti della Povertà Minorica; hanno fatto perciò il passo ad altri di passare più oltre, con evidente precipizio dell'osservanza della Regola. Per questo debbono ben crederci e temersi insieme certe vendette di Dio, fatte apparire palesemente contro di questi vani Superiori, come si leggono nelle Croniche, e nei nostri Annali. Ma così altrettanto dee crederle e temerle anche ogni Frate in particolare: dacché e per tutti ivi si leggono, e la Povertà professata obbliga a questa parte di Economia non solo i Superiori, ma anche i privati.

Egli è tentato il Frate a non tener conto della roba, perchè gli suol venire in mano senza molta fatica. Il Secolare, che pruova quanto sudore gli costi e quanto travaglio, troppo ne fa far conto. Ma certamente che la coscienza al Frate Minore dee ingerire moltopiù di premura (se pur niente di coscienza vuol egli sapere) che non fa la speranza al Secolare. E' una folle ignoranza il credere, che perchè si hanno alcune cose concesse al proprio uso particolare, possano perciò dissiparsi come e quanto si vuole. Questo egli è un diritto, il quale conviene solo a chi ha dominio di proprietà nella roba; mentre questo appunto (come vedemmo a suo luogo) si dissimula una potestà di alienare o di distruggere la roba a proprio arbitrio, senza averne

da rendere conto ad alcuno: Sicchè al Frate Minore ciò non può mai convenire, il quale è cotanto spogliato di dominio: e se pure fa così, ella è cosa evidentissima, che egli pecca. Ma ella è ben più detestabile e insieme più dannosa ignoranza il non far conto della roba del comune. Chi intende i dettami della Povertà santa, egli si conosce in obbligo non solo di amare per se stesso, ma anche di mantenere per tutti gli altri la Povertà: giacchè non da se solo, ma con tutti gli altri ha da vivere da Povero. Per questo con edificazione si veggono di quelli, i quali pare abbiano passione d'ogni minimo avanzo e d'ogni minuzzolo di roba; e infatti come se fosse proprio interesse, lo ripongono e lo conservano, per servirsene nelle occasioni al proprio o all'altrui servizio.

Guardi però Iddio chi così non intende la Povertà. Si scusa, che egli non è Economo di Casa, o almeno senza niun pensiero adopera, consuma, disperde le cose del comune. Ma guardi tantopiù ogni tale, se è posto in qualche Ufizio. Servendo egli al comune si crede di non servire nessuno, e però non sente toccarsi da alcun riguardo: maneggiando roba, in cui egli non ha riguardo nè interesse, si lascia prendere da ogni sorta di trascuratezza. L'ufizio, che ha, lo tiene a titolo di impiego, ma non sa ravvisarlo per un obbligo di coscienza: sicchè non conoscendo premura se non forse per qualche rispetto umano, trascura a tutto capriccio il proprio Ufizio, getta la roba, la dissipa; o almeno fa, che alle volte non basti tanto a mantenere un Convento; quanto ne basterebbe a mantenere nel Secolo una Casa di doppio numero di persone. E pure egli è certo certissimo, che la roba da impiegarsi per il comune è da riguardarsi con somma gelosia di risparmio: e ciò non solo per il maggior costo, che ha, ma per il primo riguardo, che fra tutte le altre cose essa si merita. L'Ufizio poi, che si esercita, tantopiù lo persuade: perchè questo è un preciso e continuo comando dell'Ubbidienza, non solo che bene si adempia, ma sovra ogni cosa che vi si abbia riflesso al mantenimento della Povertà: giacchè questo di

tutto l'Ordine è il primo pregio, e perciò la più rilevante premura. Gran vergogna però, che l'interesse faccia vedere nel Secolo tutte le persone di una Casa attente e gelose per il mantenimento della roba: e poi nei Conventi un voto di Povertà altissima non sappia ingenerare ai Religiosi una somigliante cura. Gran materia adunque di confusione e di condanna farà questo a tali Religiosi, e massime Uffiziali, quando all'ultimo si sarà chiamato ai conti.

S. IV.

L'Economia si fa vedere nella sua mediocrità.

VI. **S**Enonchè tolti così dall'Economia gli estremi viziosi, si vuole ora altrettanto considerare il mezzo, in cui essa come virtù ha da stabilirsi. Tal mezzo egli è negativo, inquanto cioè l'Economia non vuole si pieghi nè all'uno nè all'altro estremo di avarizia o di prodigalità, come si è spiegato. Ed è altresì positivo, inquanto ogni cosa ha da essere fatta e bilanciata a proporzione del proprio stato: mentre così ottienfi poi sicuramente il suo fine, che è di quello stato il mantenimento. V'è chi s'immagina il mezzo dell'Economia consistere solo in questo, cioè di sapere spendere poco; onde su di questo solo ancora vuol ravvisare la Povertà da praticarsi: e quale più grande osservanza di Povertà (dicendo) che il fare spendere poco? E' vero che questo egli è un carattere dell'Economia, inquanto esclude la prodigalità; onde buon Economo si dice quegli, che sa trovare il tempo e il modo di risparmiare le spese: è vero ancora, che questa è parte di Povertà, inquanto esclude il superfluo. Ma misuriamo bene la virtù, e vedrassi, che praticandosi questo solo, diviene anzi uno sfregio di Economia e di Povertà insieme, se precisamente non si ha riguardo di mantenere la giusta proporzione del proprio stato. Ciò si fa manifesto in uno stato anche al nostro contrario. Un Nobile e dovizioso del Secolo se così restringe le spese, che si veda o si tratti meno di quello richie-

de il suo grado e importa la propria possibilità, egli si dice viziosamente economo, e perchè? Perchè nel far da Economo egli degrada al proprio stato, quando l'Economia a questo solo dee impiegarsi, cioè per giustamente mantenerlo. Ma così ha da discorrersi del nostro opposto stato. Sia vero che la Povertà richiegga la diminuzione delle spese: è prima vero però, che richiede un uso di cose al nostro stato convenienti, cioè semplici e vili. Richiede, volli dire, poche spese per avere cose semplici e vili, non poche spese per avere semplicemente poche spese. Infatti non è la Povertà, che abbia da servire all'Economia, ma l'Economia, che ha da servire alla Povertà. Che però dato il caso, che o si abbia da trasgredire l'Economia col fare spendere molto per cose povere convenienti, o si possa spendere meno coll'aver altre cose preziose e inconvenienti: piuttosto debbono lasciarsi tutti gli economici riflessi, che offendere la Povertà coll'uso di cose improprie, benchè di minore spesa. La molta spesa è scusata dalla necessità di mantenere nel suo grado il proprio stato: ma le cose preziose o di curiosa e nobile comparsa non possono mai scusarsi, perchè non possono mai essere convenienti. E' questa una verità non da tutti conosciuta, ma perchè si tentano le virtù col solo saggio di una capricciosa prudenza umana.

Do gli esempi a farlo ben palese. Egli è certo che in processo di tempo meno si spenderebbe, se i piatti della mensa fossero di stagno, mentre quei di terra ad ogni poco si rompono: le finestre con più risparmio si comporrebbero di vetri, che di tela o di carta facilissima a logorarsi. Sarebbe una sola e perpetua spesa, che le lettiere fossero di ferro e non di legno, che nei varj utensili si adoperassero i metalli più duri, e così dicasi di cose simili. Ma pure non può nè dee farsi così, perchè allora la Povertà servirebbe all'Economia, non l'Economia servirebbe a mantenere la Povertà. Voglio dire, che in detti e simili casi prima ha da vedersi qual cosa sia più vile semplice e conforme al nostro povero stato; e quella credere essere vera Economia, che ci mantiene tali cose, non
quel-

quella che sotto spezie di risparmio ce le toglie. La terra, la carta, la tela, il legno sono cose uniformi alla Povertà in confronto dell'uso dello stagno, del vetro, del ferro, e dei metalli: sicchè vada pure il conto economico della minore spesa, che egli è falso per questo appunto, perchè viene a degradare al nostro povero stato. Altrimenti se non vuol servirsi di questo giusto principio, oh bisognerebbe pur in tante cose mutare la nostra vita, e in tant'altre distruggere la Regola. Certo se venghiamo ai conti, l'Economia di poca spesa e di risparmio farà vedere, che tante volte vi è più discapito di roba nell'andar attorno a mendicare, di quello se tali cose si comperassero: insegnerà il fare fabbriche abbondanti e massiccie invece delle semplici e deboli: mostrerà esser meglio il coprir le carni di lino, che l'inzuppar le lane di sudore, per cui marcisce l'abito: e così ci toglierà la mendicizia, la semplicità dei Conventi, il vestire da penitenti, e molt'altre cose anche delle più essenziali. Chi ha da ammettere adunque per giusta Economia questa, che tanto il nostro stato danneggia? Certo chi fosse stato ad osservare la rilassazione introdotta nell'Ordine, anche per questa strada troverebbe essersi introdotta, cioè perchè credendosi certi ingegni capricciosi e interessati di meglio intenderla e indovinarla degli altri, col titolo di minore spesa e di risparmio cominciarono a dar bando alle cose vili e semplici, agli usi poveri, e alle pratiche dei santi Vecchj: e infatti misero in piedi un trattamento più cautelato ed economico, ma col gran discapito di niente o poco più sapere di Povertà. Resti adunque questo come principio già veduto, insegnato, e ammesso da tutti i Sapienti: che l'Economia allora è buona e virtuosa, quando serve al giusto mantenimento del proprio stato, cioè (a parlare di noi) quando salva nel suo essere la Povertà altissima, la quale è tutto il nostro avve e tutto il nostro stato.

§. V.

Delle Fabbriche secondo l'intenzione del S. Padre.

VII. **D**Opo queste considerazioni, le quali quasi in ogni cosa hanno potuto scoprirci qual debba essere la pratica circa l'uso povero competente: piace di prendere ora ad esame alcuni usi particolari, che meritano altresì particolare attenzione. Fermiamci in ciò, che prima s'incontra nei Conventi, cioè nelle Fabbriche. Egli vi ebbe in queste il nostro S. Padre propriamente della passione, acciocchè fossero fatte veramente all'idea di una esatta Povertà. Le guardava come le Immagini famigliari poste avanti gli occhj de' suoi Frati, le quali però se fossero ben fatte alle Regole della Povertà, potrebbero sempre far loro concepire in tutte le altre cose pensieri umili e poveri; se no, coll'idea vaste dell'abitazione si avvezzerrebbero eglino in tutte le altre cose con idee grandi e vaste: a guisa (diciamo anche qui) delle Pecore di Giacobbe, che concepivano i parti secondo l'oggetto bianco o nero, che avevano avanti gli occhj. Le considerava di più come una sempre permanente insegna agli occhj del mondo, la quale dispiega l'umile professione de' suoi Frati Minori, e che molto più efficacemente di qualunque eloquente discorso può invitare a santi riflessi e alla penitenza la Gente del secolo, quando dentro in tali abitazioni entra, e le vede povere, abbiette, desolate: (a) *Si aliquando Prelati, vel Clerici Religiosi, aut Saculares (ecco lo disse egli di sua bocca) ad loca Fratrum venerint, domus pauperula & cella angusta eis predicabunt; & animas aduentantium magis quam verba composita edificabunt.* Sicchè premuroso egli di un tanto frutto ne' suoi Seguaci e nei Secolari, cominciò a formare meschinissime abitazioni, proseguì mai sempre a premere con tutti gli altri suoi Frati, acciocchè tenessero ben sempre fra angustissimi termini il disegno nel fabbricare. Nella Regola gli bastò il dir loro, che in somma doveano essere in questo mondo

(a) *Opusc. S. P. Colloq. 16.*

mondo quai Pellegrini e Forestieri senza tatto, senza roba, e senza possessi : onde intendessero da se medesimi , che se pur dovevano vivere sulla Terra , quanto poco doveano badare a formarli l'abitazione. Spiegando poi nel Testamento la Regola , rischiari questo stesso riflesso, dando loro per modello delle fabbriche l'idea d'una strettissima Povertà , cioè (come bene spiegano le nostre Costituzioni) (a) l'idea delle case dei Poveri , e non dei Ricchi : *Caveant sibi Fratres* (con tanta premura il dicea egli) (b) *ut Ecclesias & habitacula , & omnia alia , qua pro ipsis construantur , penitus non recipiant , nisi essent sicut decet sanctam Paupertatem , quam in Regula promissimus , semper ibi hospitantes sicut Advena & Peregrini*. Altrove richiesto da un Nobile di Siena , il quale offeriva un suo Campo per fabbricarvi un Convento del come avesse a diportarsi , parve che il S. Padre divenisse tutto fuoco : tanto disse del modo , della strettezza , e del buon esempio da osservarsi nella fabbrica. Ecco tra l'altre le più infocate parole : (c) *Ex hoc fundo debent Fratres considerare quot iugera sibi sufficiunt : in hac ipsa consideratione ad sanctam attendentes Paupertatem , quam Domino ipsis placuit vivere , in nullo violantes bonum exemplum , quod Proximis decet exhibere*. Quando poi trovò avere niente i suoi Frati allargate le sue idee nelle fabbriche , non può dirsi in quali impeti di zelo proruppe. In Bologna sull'affacciarsi del Convento ivi un po' più magnificamente eretto , voltò subito addietro la faccia , gridò tutto sdegnato dell'eccesso , protestando di non conoscere per suoi Frati chi dentro vi stava : (d) *Haccine illorum Pauperum evangelicorum ades ?* (clamava egli) *Hac Fratrum Minorum majora & superba palatia ? Nostram banc domum non agnosco , neque meos Fratres repeto , qui in illa permanserint*. E pur chi vede alcune vestigia di quel Convento rimaste , penserebbe che non se ne dovesse poi avere tanto rimorso. Altra volta pure (e) sol tanto che vide in Assisi aggiunta al Convento un abitazione , stimata necessaria dal B. Pier Cataneo per

alloggiar Forestieri , e per dar comodo ai Frati di recitare l'Ufizio : anche allora strepito , sul riflesso che allargatosi quel primo Convento dell'Ordine , in ogni altro si farebbe fatto così , col dire : Si fa così nel principal Convento , dunque e così può farsi in tutti gli altri. Tanta , voglio adunque dire , fu la gelosia del S. Patriarca , che la Povertà singolarmente nelle fabbriche risplendesse : e tanta ha da essere la premura e la paura di ogni Frate timorato nel metter mano al fabbricare .

S. VI.

Si risponde ad alcune scuse .

VIII. **N**ON bastava però il dover compiangere le rilassazioni dell'Ordine contro questa giusta idea di Povertà tanto inculcata dal Santo Padre , che di più bisogna ora rispondere a Monsignor Lucci , (f) il quale per il suo solito impegno di scusare i Conventuali pretende di scusarle , e anzi di mostrarle per lecite. Dice primieramente , avere il S. Padre dimandato nelle fabbriche più di quello , che obbligava per la Regola. Sforza l'autorità di S. Bonaventura , e anzi porta come un sentimento comune di tutto l'Ordine a favore della spaziosità dei Conventi . E a chi oppone eccessi troppo evidenti , gli scusa col dire , essere stata questa colpa non dei Frati , ma dei Secolari per la troppo loro divozione . Così dall'impegno vengon sempre conseguenze violente e irragionevoli .

Perocchè egli è bensì vero , avere il S. Padre come in tutte le altre cose , così nelle Fabbriche premuto con i suoi Frati e per il rigore e per la perfezione della Regola : ma in tanto chi ha da dire , che per cosa di sola perfezione egli si manfuetto e arrendevole avesse dovuto cotanto accendersi e strepitare ? Che gli restava da far poi , quando avesse veduto trasgressioni di Regola ? Il punto è , che egli si rammentava d'aver comandata a' suoi Frati una Povertà altissima , e intendeva più di tutti qual avesse da essere il sublime grado di tale

Po-

(a) *Const. Ord. c. 6.* (b) *Test. S. P.* (c) *Colloq. 16. cit.* (d) *Wadding. ad an. 1220. num. 15.* (e) *Id. ad an. 1215. num. 4.* (f) *Lucci c. 9.*

Povertà: e per questo dove altri tacerebbero per non intenderla, egli riprendeva e s'infiammava: Ha da dirsi poi un torto evidente fatto a S. Bonaventura il volerlo Autore o Avvocato per la larghezza nelle Fabbriche. Si legga pure, anche dove si cita per favorevole, cioè nella quistione sesta delle sue Determinazioni sovra la Regola; e troverassi aver egli con giustissima discrezione preteso nelle nostre fabbriche distinzione di una Officina dall'altra, cosicché vi sia ordine e regola dove s'abbia da orare e dove da lavorare, dove da starvi in silenzio, e dove da sollevarsi all'aria. Il che però dice bensì moltiplicazione di stanza e di officine, ma non ampiezza o magnificenza di fabbrica: potendo moltiplicarsi bensì, ma non togliersi le angustie. Che più? Se in questa stessa moltiplicazione n'avvenisse dell'inconveniente alla Povertà, ivi protesta che questo egli non intende d'approvare: *Non tamen intendo in his excusare, nisi quae valde necessaria sunt, & rationally. Ubi autem superfluitas, curiositas, & irreligiositas, & Regula & Paupertati nostra derogantes essent structure, reprehendo tecum.* E nella epistola ai Provinciali dell'Ordine tra gli altri principali disordini e motivi della decadenza dalla purità della Regola, compiangue questo d'aver perdute le misure del fabbricare, come erano state date dal S. Padre, e d'aver cominciato a dar luogo con tanto pregiudizio alla sontuosità e ampiezza: *Occurrit edificiorum constructio sumptuosa & curiosa, qua pacem Fratibus inquietat, amicos gravat, & bonum perveris judiciis multipliciter nos exponit.* Inoltre il sentimento riferito in contrario dell'Ordine esso pure è un altrettanto ingiusto supposto. Dove l'Ordine riverentemente si oppose al desiderio del S. Padre, fu quando nel Capitolo di Assisi volle questi fare tra gli altri un Decreto, che non si fabbricasse se non di legno, di canne, e di loto: mentre gli rimosstrarono i Capitolari questo non potere osservarsi dappertutto, anzi in molti luoghi il legno costare più delle pietre, e poi essere questo piuttosto un fabbricare in danno spirituale e temporale dei Frati, mentre avrebbero

dovuto quasi sempre star attorno i Conventi per sostentarli e stabilirli. E questo si che non fu accettato dall'Ordine, e per tali ragioni il S. Padre vi condiscelse come cogli Scrittori nota il Wadding. (a) Ma per conto poi dell'angustia e dell'abbiezione delle Fabbriche non vi fu mossa quistione, e anzi il S. Padre a tal patto si rimise che potesse fabbricarsi di pietre, purchè (come disse poi nel Testamento) si mantenesse ben l'idea della Povertà altissima.

IX. In fine a tor di mezzo la scusa degli Amorevoli della Religione, quasi sotto il manto di essi possa difendersi, se crescono fuori del conveniente le Fabbriche: io mi prenderò il rossore di mettere avanti la nostra Congregazione de' Cappuccini, amata dai Potenti del Secolo quanto mai per l'addietro tutto l'Ordine, e pure non mai costretta dal loro amore a sfigurare le fabbriche colla vastità e magnificenza. Perocchè se questa ha potuto durare così finora, potrà anche durarlo per sempre; potea pure tutto l'Ordine così senza altrui disgusto mantenersi. Solo alcune Chiese magnifiche si sono accettate; ma vi si è ben trovato tale temperamento, che niente si è tolto alla Povertà: cioè con patto che quelle Chiese sono riconosciute di tutt'altri fuori che nostre, e noi solo v'abbiamo parte in uziarle e tenerle monde. E' stata la massima inculcata dalle nostre Costituzioni, che ha avuta una tale virtù di dare animo per fare resistenza all'altrui indiscreto amore, cioè dove dicono: „Nè „debbono i Frati Minori, (b) per „compiacere a' Signori del mondo, „dispiacere a Dio, prevaricar la Regola, scandalizzare i Prossimi, e offendere insieme l'evangelica promessa „Povertà „. Come altresì dove avviano, che si guardino i Frati dal Demonio meridiano: (c) „E questo è, „quando il Mondo, per averci divozione, ci accarezza con darci delle comodità terrene, le quali cose molte volte sono state causa di gran mali „nella Religione „. E certo finché si camminerà colla scorta di queste massime, anche nelle stesse renitenze sarà amata la Religione, e si manterrà sicura.

L'ar-

(a) Wadding. ad an. 1219. num. 31. (b) Const. Ord. c. 6. (c) Ibid. c. 4.

L'argomento ultimo , che fa il detto Monsignor Lucci , cioè che anche gli Osservanti hanno accettata la Bolla di Leone Decimo , (a) con cui loro si concede di potere accettar Chiese e Conventi magnifici ; dunque anche altra volta poteano lecitamente ammettersi nell'Ordine : questo argomento , dissi , da noi si passa , perchè non abbiamo mai potuto capire come quello non sia un Privilegio rilassativo dell'Ordine . Infatti tutte le loro Riforme appena nate subito l'hanno pienamente rigettato : e poi vedremo alcuni loro Scrittori confessarlo chiaramente .

S. VII.

Il genio al fabbricare si riprova :

X. **G**razie adunque alle nostre Costituzioni , le quali in questa materia delle Fabbriche ci hanno sì bene ammaestrati e premuniti . Si scorge in esse su di ciò una certa esattezza , che era da desiderarsi fin dal principio dell'Ordine , per star sicuro da qualunque pericolo di allargamento . Vi si vede una tale uniformità allo spirito povero del S. Padre , e insieme alla discrezione necessaria per la moltitudine dei Frati : che non ve n'ha forse il più giusto esempio nelle varie Riforme . Le Abitazioni hanno da essere al puro conto di necessità , e non più hanno la loro tassa o misura , sicchè chi oltrepassa è trasgressore , chi diminuisce è indiscreto per la Comunità dei Frati . Le ordinarie officine sono contate e misurate , le straordinarie sono prescritte ad essere proporzionate all'altre nell'angustia , e nell'abbiezione . Hanno fino da eleggersi nei Capitoli i Giudici delle Fabbriche . Certo non avrebbe da poter fallire chi anche il volesse .

XI. Ma pur è vero che potrà anche facilmente fallirla , primieramente chi ha genio , ed è dedito al fabbricare . Un tal genio può dirsi uno de' più disdicevoli al Frate Minore . Infatti se egli professa d'essere strettamente Povero , vada tra i Poveri , e per quanti storti genj possono anche in essi nascere , non si troverà mai che nasca questo del fabbri-

care : e se nascesse , da tutti verrebbe deriso come una sciocchezza . Vediamo anzi negli stessi Beneficenti , che l'ultima cosa , a cui si riducono , è il fabbricare . E poi nei Frati Minori , detti poverissimi , ha da compatirsi la facilità e il genio ? Necessariamente con tal genio da se stessi si accusano o di non conoscere che cosa sia Povertà , o nella promessa Povertà di scherzare , di fingere , di non dire daddovero . Quando nell'Ordine fu vivo il vero Spirito serafico , niuno mai si piccò di questo genio ; anzi perchè erano preoccupati da altri genj e applicazioni , cioè di servire a Dio e di fare orazione , anche quando pur il dovevano , fabbricavano il meno che era possibile . Dunque se per contrario ora si trovarono Frati dilettanti e proclivi al fabbricare , questo sarebbe un giusto segno d'essere essi vuoti dello Spirito del Signore , e per questo di arrendersi a quel vano genio . Inoltre egli è di un sommo danno sì al particolare come al comune . S. Bonaventura il dice nella dianzi citata quistione , e poi truova cinque forte di peccati in chi dal genio è portato a facilmente , e però anche inutilmente a fabbricare . Il primo è la manifesta trasgressione della Regola , dove facendosi professione di Povertà e di abbiezione , pure col genio al fabbricare si vuole alzare con pompa in vista al mondo , cui tanto risolutamente erasi rinunziato ; e porta a ciò il detto dell'Apóstolo : (b) *Si enim qua destruxi , iterum hac aedifico , pravaricatorum me constituo* . Secondo lo Scandalo , che tanto si dà ai Religiosi quanto ai Secolari : mentre nelle Comunità vi è sempre l'emulazione o al bene o al male , che si pone in esempio , non volendo l'uno esser meno dell'altro , e i Giovani imparando dai Vecchi : e intanto quei del Secolo , i quali vedono dopo una un'altra fabbrica , capiscono avere i Frati diletto al fabbricare , e perdonò perciò il concetto alla loro Povertà , giacchè essi Secolari tanto stentano a poter mettersi in istato di fabbricare . Terzo la inquietudine dei Frati tanto nel temporale quanto nello spirituale . Perocchè in un Convento , dove si fabbrica , sono varie

R le fac-

(a) *Const. Merentur . tom. 1. Bullar. (b) Gal. 2. 18.*

le faccende, continuo lo scorrere quà e in là per provvedere il bisognoevole, qui strepito, altrove disturbo di Operarj: sicchè è molto il divagamento, poca la divozione, e quasi si riduce al niente l'osservanza regolare; onde quadra (dice egli) il detto di Isaia: (a) *Venerunt Structores tui destruentes te, & dissipantes a re exibunt*. Quarto il consumare molte limosine, le quali sarebberò dagli amorevoli Secolari distribuite anche ad altri Poveri, se non fosserò dalle moleste dimande dei Frati indotti a risponderle tutte in quelle loro ideate fabbriche. Quinto la diminuzione di pietà nei detti Secolari, perchè dopo tanto dare ai Frati or per un bisogno or per un altro, e poi anche per le Fabbriche, alla fine si stancano, e perdono la propensione al fare limosine, se prima l'aveano.

Sanno però ben subito questi Fabbricieri scusare i peccati, dicendo che fabbricano per necessità: e dove è necessità, ha da tacere ogni legge, nè ha da nominarsi peccato. Ma è ben qui, dove si dice che la falliscono questi geniali delle fabbriche. Certo quando vi è necessità, bisogna soccorrerevi: e fan male quei Prelati, i quali al contrario trascurando i risarcimenti necessarij, riducono talora i Conventi al cimento di dovere poi quasi di nuovo fabbricarsi, quando risarciti a tempo sarebbonsi sempre mantenuti. Ma ella ha da essere vera la necessità: e certo in chi predomina il detto genio non può avervi un tal discernimento. Perchè si desidera di fabbricare, non si aspetta d'incontrare, ma si cerca con studio la necessità: perchè poi si cerca, ogni apparente ragione serve d'invincibile motivo di dover metter mano all'opera: perchè si ama quella ragione, che al genio favorisce, non si vogliono consulte di altri, o si resiste a tutte le repliche incontrario: insomma perchè vi è il genio, si altera l'intendimento, e questo alterato, non si discerne la necessità, e infatti si fallisce contro la Regola. Potessero parlare quei Fabbricieri, i quali hanno guastata la semplicità dell'Ordine, e tutti avrebberò ragioni alla mano: ma è vero, che pur hanno dato il guasto alla Povertà, e la pagano però all'altro mondo.

S. VIII.

Il buon Gusto nelle Fabbriche si confura:

XII. **S** Econdariamente sono vicinissimi al fallire nelle Fabbriche quelli, i quali aspettano di essere di buon gusto. Questo buon gusto è una delicatezza di spirito, che ama il bello e il buono non in un qualunque ordinario modo, ma in un grado superiore, scielto, e singolare. Se anche si ferma nel conveniente al proprio stato, ad ogni modo vuole la distinzione di un aria pellegrina, che faccia spiccare intendimento, e si meriti il piacere e l'ammirazione di altri. Or questa delicatezza di spirito se si ha nel fabbricare, o in qualunque altra cosa, vi è mai dubbio che si accomodi colla Povertà? Ella è questa al contrario di un genio assai ordinario e volgare, che non cerca il bello e il buono, ma il solo sufficiente, e poi in grado dimezzo e abijetto. Molsomeno si cura di fare avvenente piacevole comparfa; mentre anzi in se stessa ama la sola propria abiezione, e da altri aspetta solo compatimento. Che se è così, o bisogna adunque che chi vuol essere Povero, rinunzi a quella vanità del buon gusto; o se nel buon gusto vuol farsi gloria, bisogna che necessariamente arrivi a tradire la promessa Povertà. Non si vuole già con questo fare ragione alla goffezza, quasi quelle cose sieno solamente povere, le quali sono nell'arte e in ogni maniera trasandare: mentre quella poi è un altro estremo vizioso di arte, a cui la Povertà non ha bisogno di ricorrere. Vuol dirsi, che l'arte può adoperarsi, ma nel suo infimo grado: può avervi studio, ma senza squisitezza e affettazione: può cercarsi la perfezione, ma non la più vaga, la più vistosa, anzi la più dimezza e abietta: insomma che l'opera sia ben fatta, ma con i caratteri da noi già spiegati della Povertà, cioè di viltà e di semplicità. Dio buono! Se vogliamo capirlo in una volta, andiamo a vederlo nelle cose spettanti ai Poveri del secolo. Però se ha da fallirsi, piuttosto si fallisca nell'

(a) Isa. 49. 17.

nell'arte, che nel gran precetto di Povertà. Quell'errore ci costerà alla più la disapprovazione degl'intendenti, che sono pochi: ma questo ci costerà la ruina dell'Anima per il peccato, e poi anche la mancanza del sostentamento corporale.

E' stato detto con tutta ragione, che a vivere di limosine più anche della becca han da chiedere limosina la veste, il portamento, e l'abitazione. E certamente a' Poveri, i quali si mostrino agiati dentro un qualche avvenente Convento, i Secolari insieme mai si sentiranno mossi a compassione, e poco o niente perciò a far loro limosina, la quale di compassione è un atto. Perlocchè egli è un piacere imprudente il compiacersi, che i Secolari lodino le nostre abitazioni, e anzi l'invitarli all'approvazione col mostrar loro ed ostentare tutto il meglio e il più vistoso, che si ha. Loderanno egli non bensì e si compiaceranno, ma a nostro danno: cambiando cioè la compassione, che ci aveano come a Poveri, in approvazione di Religiosi sufficientemente comodi e intendenti, la quale però niente ci socorrerà al nostro bisogno: Ecco (dice il Boverio) qual era l'arte dei primi nostri Religiosi, non tanto per convenientemente fabbricare, quanto per mettersi in comparfa col secolo: Conventi, i quali erano vere Case di Poveri, ordinati dappertutto coll'angustia, adorni di sprezza, abili piuttosto collo squallore a far impressione per la penitenza, e abbondanti solo di esemplare silenzio. Udiamo la sua più espressiva descrizione: (a) *Conventus Pauperum more extracti, vinnosa Cella, atque angustissima Dormitorii via, qua vix unum incedentem caperent: horridi parietes, Clanstrorum angustia, inculta adificatio, qua nihil prater luctum et asperitatem animo objiceret, spectantium animos terrebant, et ad penitentiam suo aspectu provocabant. Prasertim cum nulla in Conventu vox audiretur, nisi forte submissa, silentio ubique commean- te.* Quello però, che di troppo duro potea incolparsi in tali fabbriche, fu moderato al giusto segno, come abbiamo detto, dalle nostre Costituzioni: ma se queste moderazioni vorranno

poi anche di più moderarsi da questi detti belli Spiriti, al certo che si perderà non solo il rigore, ma la sostanza della Povertà e dell'edificazione: Fatte quelle discrete Costituzioni, i Religiosi si facevano piuttosto gelosi di prendere meno di quello, che le dette concedevano; e in verità che la indovinavano: questi con tutto il loro buon gusto ridurranno le cose alla peggio senza rimorso, per questo appunto, perchè suppongono atti a migliorar le fabbriche, e a renderle più comode.

XIV. Gran fallo però è egli questo, ed è peggiore il non conoscerlo. Il fabbricare solo per migliorare la fabbrica egli è un capriccio da permetterfi a chi abbonda di danari, non mai da neppure immaginarsi in un qualunque Povero. Egli è anzi un fabbricare per non mai finire di fabbricare. Perocchè non manca mai chi ha buon gusto, non manca chi sovra l'altro pretende di intendersene. Sicchè se uno vuole rifabbricare, perchè gli sembra che in quest'altro modo sarà migliore, verrà un altro dopo lui, che la intenderà diversamente, e vorrà anch'egli in altro modo rovinar la fabbrica; e dopo questi altri ed altri senza fine: perchè l'andare di un modo in un altro modo, il cercare il meglio e il meglio può intendersi all'infinito. Si aspetti piuttosto, quando per vera necessità ha da rifarsi la fabbrica, e allora poi si soddisfaccia al proprio intendimento e parere: ma prima è troppo manifestò errore il distruggere le fabbriche, per dar campo al proprio gusto. Ma certo non è minor errore il distruggere per trovar nuovi comodi. Il cercare lecitamente comodi, dove si professa Povertà altissima, è tanto difficile che si faccia al giusto segno, quanto l'equilibrare la Povertà col suo contrario: e lo dirò poi affatto impossibile in chi è vago e propenso al fabbricare, perchè non ha mano giusta, la qual possa reggere. Danno del terrore i casi, che si leggono ne' nostri Annali, avvenuti a chi anche scarsamente volle cercare comodi nelle fabbriche: e compisce lo spavento l'essere stato un nostro Religioso, (b) celebre per altro in santità di vita, condan-

R 2 nato

(a). Bover. ad an. 1529. n. 81. (b) Annal. Ord. an. 1634. n. 99.

nato in Purgatorio solo per essersi compiaciuto per abbondanza di amore fraterno in vedere quegli scarfi comodi. E poi dovrà concedersi che possa farlo senza spavento, e anzi con tutta franchezza, chi non cerca più le angustie, ma anzi nella Povertà tutta la possibile dilatazione? La Carità certamente massime per il comune dei Frati è una molto sicura guida nelle fabbriche, per difendersi dagli errori. Ma prima si fa bene, che la Carità ha da uniformarsi allo stato; altrimenti se lo toglie o precipita, diviene una crudeltà. Poi quella Carità sola farà una sicura guida, la quale viene presentata dalla conveniente necessità, non quella che da se stesso va a cercarsi per soddisfare al genio, che si ha di fabbricare: perchè allora la Carità facilmente è un pretesto, e non iscusata, ma accusa. Meno adunque di propensione alle Fabbriche: e allora potrà conoscersi il dovere o il conveniente, ed anche sicuramente eseguirsi.

§. I X.

Le Chiese si vogliono senza eccesso.

XV. **M**eritano nelle Fabbriche distinto riflesso le Chiese, e vogliono qui però da noi qualche singolare avvertenza. Sono esse parte degli edifizj dei Frati, e anzi la parte principale; giacchè come Religiosi sono precisamente destinati alla Chiesa: ma non sono parte per il loro comodo, bensì per il servizio per l'onor di Dio. Come cose però spettanti ai Frati, richieggono le Chiese di avere sempre in se impresso il carattere di essi, che è la Povertà: come cose consacrate all'onor di Dio, vogliono nella stessa Povertà della distinzione. Egli è un uguale errore il non ammettere questi due distinti riguardi: voglio dire, che tanto errerebbero i Frati se nelle Chiese senza badare alle regole di Povertà volessero colla preziosità e cogli ornamenti promuovere l'onor di Dio, quanto se tenessero le Chiese sull'infime regole di Povertà senza distinzione dall'altre cose.

XVI. Veramente ad alcuni è paruto di non andare errati, per quanto nelle

Chiese si dimenticassero della Povertà; e si avvanzassero nella magnificenza: egli è tutto (dicendo) fatto all'onor di Dio, e per quanto si faccia, sempre egli è niente o poco in riguardo a ciò, che dovrebbe farsi. Ma non l'intendono questi falsi Saputi (dice Clemente Quinto) egli è il cuore, non la mano, che precisamente ha da impiegarsi all'onor di Dio; onde il cuore è quello, che in fatti Iddio guarda, e che perciò non può mai tanto darsi a Dio, quanto gli si conviene: (a) *Qui absconditorum est cognitor, ad animum sibi ministrantium respicit principaliter, non ad manum.* Non isdegna, è vero, Iddio di ricevere anche onore da queste cose nostre terrene conforme sono presso di noi in prezzo. Ma non facendogli queste in verità onore, se non in quanto vogliamo noi in queste esprimergli la foggazione e servitù, che gli abbiamo, ne avviene, che appunto egli solo allora le aggradisce, quando in esse ce gli mostriamo quei Servi, che professiamo d'essere: cioè (parlando di noi Frati Minori) quando solo gli presentiamo cose competenti al nostro Stato povero, non quando colla magnificenza mostriamo di distruggere e di sacrificare la stessa nostra Povertà santa: *Nec per illa sibi vult serviri, qua suorum Servorum conditioni & statui dissonant.* Sul quale verissimo fondamento ordina perciò il Pontefice per parte della Regola, che fra' modesti termini del conveniente e del sufficiente preparino, i Frati le Chiese e tutti i paramenti e vasi ecclesiastici: *Propter quod sufficere debent eis vasa & paramenta ecclesiastica decentia in numero & in magnitudine sufficientia.* E protesta seguentemente, niente farsi onore a Dio dai Frati Minori, anzi essere peccato contro Iddio e contro la Regola o l'ammassare più del bisognevole suppellettili per la Chiesa, o l'eccedere nella preziosità e nella curiosità: mentre con tutto il pretesto del divin servizio ognuno ben può conoscere, che questo egli è un arricchirsi, e che perciò si viene dirittamente a tradire quel sublime stato di Povero, che si era professato: *Superfluitas autem, aut nimia preziositas,*

(a) *Clem. Exirvi. §. Quod si.*

vel quacumque curiositas in his seu aliis quibuscumque, non potest ipsorum professionis vel status convenire. Cum enim hac sapiant thesaurizationem seu copiam, Paupertatis tanta quoad humanum iudicium derogant manifeste.

§. X.

Si difende contro gli eccessi l'intenzione del S. Padre.

XVII. **S**E rifletteva a questo testo certamente perduto il coraggio di difendere anche in questo i passati Francescani, i quali per la detta illusione del Divin culto alzarono Chiese magnifiche, e magnificamente guernite e adobbate. (a) Nè vale l'appellarsi conforme il solito all'autorità di S. Bonaventura, quasi sia egli stato, che abbia promossa la preziosità delle Chiese nell'Ordine; nè il ricorrere al Waddingo, acciocchè mostri Innocenzo Quarto far lecite ai Frati queste magnificenze, quando procedono dalla divozione dei Potenti del secolo: come lo concede anche agli Osservanti Leone Decimo. Perocchè bisogna prima guardare al senso della Regola, se pur è vero che voglia legittimamente osservarsi: e quando la lettera della Regola non faccia ben in tutto aprire gli occhi, bisogna attendere all'intenzione del S. Legislatore, la quale è sempre la miglior esposizione della legge.

Or se a questa intenzione si baderà, troverassi, che il S. Padre nel Testamento, dove espone la Regola secondo la sua vera intenzione, vietò come in tutte le altre cose così nelle Chiese l'Uso, il quale non potesse dirsi competente all'altissima Poverità, la quale abbiamo promessa nella Regola. Ovvero se piace l'udirlo altrove esprimersi anche più chiaro, ecco il suo disegno dato universalmente per tutte le Chiese dell'Ordine: cioè che sieno basse e anguste: *Ecclesias etiam strictiores adificare debent.* (b) Che se mai nascerà il pretesto di aggrandirle, per accogliere ivi i Fedeli alle prediche, ai Sa-

cramenti, o ad altri spirituali esercizi, fa egli intendere che questa sarà una illusione dei Frati, non mai sua intenzione: *Nec enim Sermonum ergo, aut alia quacumque occasione Ecclesias aut Tempia spatiosa, aut magna capacitatis vel molis adificare debent.* Perocchè bisogna prima (dice egli contro le repliche) badar a mantenere la propria professione; e poi cercare il profitto degli altri: e certo va meglio così tanto per il proprio dovere quanto anche per l'altrui edificazione e profitto, che nelle proprie Chiese i Frati si mantengano in umiltà, e vadano poi nelle altrui Chiese a guadagnare le Anime: *Majorem etenim humilitatem, & melius exemplum populo praebebunt, cum in aliis, vel alienis Ecclesiis predicabunt.* Questa sì adunque ella è dottrina, che non può fallire. Ma nemmeno induce a fallire la dottrina di S. Bonaventura, se vuol bene intendersi. Egli non fu mai amico di troppa preziosità o spezosità o magnificenza nè in Chiesa, nè fuori di Chiesa: come è forzato a dirlo il medesimo Monsignor Lucci, quando ivi confessa, aver egli sempre desiderato, che nei paramenti e nei vasi della Chiesa si evitasse l'eccesso. Perocchè e l'eccesso solo appunto anche il S. Padre bandì dalle Chiese, non qualunque preziosità, come ora il vedremo. Innocenzo Quarto poi appresso il Waddingo non è vero che faccia questa autorità ai Frati di ammettere eccessi nelle loro Chiese, quando le cose eccessive sono donate dai Ricchi del secolo. Ma quello ivi portato è un semplice privilegio, che a differenza di tutte le altre Chiese dell'Ordine concede quel Pontefice alla sola Chiesa d'Assisi in riguardo del veneratissimo Corpo del S. Patriarca: acciocchè le preziose offerte e l'apparato magnifico faccia più alta impressione negli Uomini a venerare con ossequio un tanto sacro Deposito. Portiamo le parole del Pontefice, perchè si veggia il manifesto fallo: (c) *Hinc est quod dum Ecclesia vestro B. Francisci de Assisio (specialis quidem Apostolica Sedis, & ad eam nullò pertinens mediantem) inter ceteras regulares venerabilis babeatur ... nos ob hoc*

R. 3

Ipsam, ...

(a) Lucci c. 9. (b) *Opusc. S. P. Colloq. 16.* (c) *Innoc. IV. ap. Wading. ad an. 1253. num. 39.*

Ipſam, quam amore præcipuo proſequimur, & favore, volentes præ aliis Ordinis FF. Minorum & Eccleſiis privilegii & gratiis inſignire: ut eadem Eccleſia Libros Calices Tburibula &c. ſive de auro ſive de argento . . . & quæcumque indumenta & paramenta tam ſerica quam alia . . . Campanas quoque magnas & parvas, & cætera ornamenta & vaſa eccleſiaſtica libere ac ſpecialiter habere valeat, auctoritate ſpeciali indulgemus. Se poi a gli Oſſervanti Leone Decimo ha data la remiſſione d'ogni qualunque eccelſo nelle coſe pertinenti alla Chieſa, ſul motivo di farli in quelle coſe ſemplici Cuſtodi: queſto vuol dire, che il Pontefice come ſuperiore alla Regola può farvi le diſpoſizioni, che egli ſecondo l'opportunità ſtima convenienti; non vuol dire, che la Regola per ſe ſteſſa permetta queſti ſacri eccelſi, come per nobilitarli li chiama il detto Lucci. Volle dire coſi anche il Matteucci, il quale benchè Oſſervante la ſcriſſe coſi chiaramente: (a) *Quamvis Fratres poſſint juxta Conſtitutionem Leonis Decimi habere magnifica ornamenta Eccleſiarum &c.; tamen optandum eſſet, ut in dictorum ornamentorum uſu ad textum Clementinae ſe regerent.*

S. XI.

Le Chieſe ſi vogliono ſenza diſprezzo.

XVIII. **Q**ueſto adunque, che detto abbiamo della troppa prezioſità o dalla magnificenza delle Chieſe e delle loro ſuppellettili, egli è per noi Frati Minori un vizioſo eſtremo, ed un errore contro la Regola. Siegue l'altro pur vizioſo eſtremo, che è errore non più contro la Regola, bensì contro l'onore dovuto a Dio nelle Chieſe: cioè il trattarle poi con ſi poco riſpetto, come ſi trattano le altre ordinarie Officine ſenza riguardo e diſtinzio- ne. Va bene la Povertà, ſin dove mai può condurſi; va bene per le perſone o per le abitazioni dei Frati, ſe anche ſi conduca agli eſtremi: e ciò perchè la Povertà da eſſi ſi profeſſa per mantenerſi eglino ſu queſta Terra in abbiezione, e in umiltà, la quale appunto

tanto più ſi perfeziona, quanto più all'eſtremo della viltà ſi avvicina. Ma in caſo poi di dovere trattar con Dio, non ſi cerca allora più ſolo l'abbiezione degli Uomini, ha inſieme da cercarſi di dar moſtra a Dio di riſpetto: ſicchè in tal caſo non può andar più bene la Povertà, ſe non ſ'ingegna di moſtrare diſtinzio- ne di Dio dagli Uomini. Altrimenti un trattamento uguale con Dio e con gli Uomini moſtrerebbe di avere uguale ſtima di Dio che degli Uomini: un trattamento di Povertà adoperato verſo ſe ſteſſo a riſleſſo di diſpre- giarſi, quando uguale ſi adoperaffe verſo Iddio, anche verſo Lui riuſcirebbe un diſpregio, o almeno un troppo famigliarizzarſi. Iddio perciò non ama beſi di vedere i Frati nelle Chieſe in aria di Ricchi tributargli oro e gemme, perchè coſi offenderebbero eſſi la propria profeſſione: ma nemmeno certamente li può aggradire in ricevere da loro nelle Chieſe quella ſorta di trattamento, che uſerebbero per ſe medeſimi; mentre coſi viene offeſo il ſuo Divin decoro, che nelle Chieſe ha da riconoſcerſi. Voglio dire, che non è rimorſo, ma pre- ciſo dovere il far vedere le Chieſe in compariſa diſtrente dal reſtante della Caſa: e ſe dentro le Celle o il Convento la viltà, lo ſquallore, e l'asprezza ſi loda, tanto ella è più da vituperarſi, ſe dentro la Chieſa, e maſſime ſu gli Altari vuole intronetterſi.

XIX. Forſe paſiſcono in tale aſſerzione del ribrezzo, e quaſi dello ſcanda- lo certi malintefi Spiriti, i quali fan- no i delicati di coſcienza. Ma che di- ranno, ſe udirann' il S. Padre alzare molto più la fraſe? E pur è veriſſimo. Quel grande Amatore della Povertà, il quale era come inſaziabile nel perſuadere la ſcarſezza e la viltà in tutte le coſe a' ſuoi Frati: quando dovette poi dire delle Caſe di Dio e degli Al- tari, dove ſi amminiſtra il ſacroſanto Sa- crificio, profeſſo queſti ſoli eſſere i luo- ghi, che volea nella ſua inſima Pover- tà sforzarſi di adornare con onore, e anzi (ciochè mai altrove non gli era ſfuggito) di volere ivi cercare prezioſità: (b) *Et hæc ſanctiſſima Miſteria volo ſuper omnia honorare & venerari,* &

(a) *Offic. Cur. v. Legata. num. 28.* (b) *Teſtam. S. P.*

in locis pretiosis collocare. E altrove scrivendo ai Sacerdoti dell'Ordine, prega ogni suo Frate con tutta l'efficacia del suo umile serafico spirito a mostrar bene, dove si riserva il santissimo Corpo e Sangue di Gesù Cristo, tutta la riverenza e insieme tutti i segni di onore, che possono convenientemente mostrarsi: (a) *Deprecor. itaque omnes cum osculo pedum, & cum charitate qua possum, ut omnem reverentiam & omnem honorem, quantumcumque poteritis, exhibeatis Corpori & Sanguini Domini nostri Jesu Christi.* E. in altra lettera, scritta pure a tutti i Chierici dell'Ordine, si fa udire piangere il gran male e la grande ignoranza di alcuni, i quali se la passano senza rimorso in usare tutta la trascuraggine e inerzia nei lunghi, dove si adora e si conserva il gran Sacramento dell'Altare: (b) *Attendamus omnes Clerici magnum peccatum & ignorantiam, quam quidam habent super sanctissimum Corpus & Sanguinem Domini nostri Jesu Christi &c.* E. si mostra sì lontano dall'approvare, che le nostre Chiese e Altari si lascino in desolazione e squallore, che anzi se ciò vedessero nelle Chiese altrui: esorta tutti i suoi Chierici a rimediarsi con illustrare, ornare, e impreziosire. Chiesa e Altare: *Et ubicumque fuerit Corpus Domini nostri Jesu Christi illicite collocatum & relictum, removeatur de loco illo, & in loco pretioso ponatur, & consignetur.* Parlava egli così, perchè non meno di Povertà, che di Fede e di Amore verso Iddio era ripieno: e voleva che gli altri suoi Frati così anch'essi la sentissero, perchè non li voleva lasciare in Povertà senza Fede e senza rispetto a Dio.

S. XII.

Della Mediocrità da averfi nelle Chiese.

XX. **M**A forse ora per contrario i meno timorati di coscienza da tale dottrina torneranno a patire altro scandalo, cioè che si può adunque senza rimorso eccedere nell'impreziosire gli Altari e le Chiese: o almeno i più semplici vi patiranno della confusione, non intendendo come la

preziosità nelle Chiese prima si condannò, e poi si comandò. Ma appunto questo apparente contraddittorio può gli uni e gli altri fare avvertiti a bene illustrarsi. Perocchè e che vuol dire questo riprovare e raccomandare nelle Chiese la preziosità? Forse si è dimenticato e contraddetto il S. Padre? Non può immaginarsi senza temerità. Vuol dire adunque ciò, che noi notammo da principio: cioè che ugualmente si condannano i due contrari estremi, i quali sono la troppa preziosità, e il troppo avvillimento delle Chiese; e per questo a condannare l'uno la preziosità si proibisce, e a riprovare l'altro bisogna si comandò. Vuol dire di conseguente, che ad incontrare la giusta intenzione del S. Legislatore uopo si è, che i Frati tra i due viziosi estremi si mantengano in mezzo, cioè non avendo nelle Chiese nè troppa preziosità, nè troppa viltà. Infatti se si guarderanno le parole di Clemente Quinto da noi sopra riferite, questo appunto accennano. Condannano nelle nostre Chiese l'abbondanza e la preziosità, ma che sia troppa. *Superfluitas autem aut nimia pretiositas.* Prescrivono la Povertà, ma non nell'infimo grado, bensì nei discreti termini della sufficienza e della decenza: *Sufficere debent eis vasa & paramenta ecclesiastica decentia, in numero & in magnitudine sufficientia competentem.*

Vero. Ma chi ha da intendere questa mediocrità, cosicchè si stia bene nel mezzo, e non si declini agli estremi? Dirò, che la spiega benissimo quella parola ultima del detto Clemente Quinto, cioè quel *Competenter.* Perocchè questo vuol dire, che dovendo nelle Chiese all'onore di Dio impreziosirsi le cose, si faccia però a proporzione e competentemente al nostro povero stato. Un qualunque altro Povero può essere talora posto in compromesso di fare qualche trattamento piucchè da Povero; ma in tal caso se anche si trovasse chi lo ajuti a farlo, egli si vergognerebbe di fare un apparato tale, quale lo farebbe un Ricco; perchè se è prudente, fa tosto dire: questo a me non sta bene, non è da par mio. Caricherebbe la mano nella quantità, ma a un segno

R. 4. mò.

(a) *Opusc. S. P. ep. 12;* (b) *Ibid. ep. 13;*

modesto : abbellirebbe l'apparato , ma sulle regole della mediocrità : appresterebbe anche del prezioso ; ma in un grado , che sia infino della preziosità . Ecco adunque come l'hanno da intendere i Frati Minori . Seguano pure gl'inviti e i comandi della preziosità nelle Chiese , ma si rammentino sempre che sono Poveri ; sicchè la loro sia ivi una Preziosità povera ; e una Povertà preziosa . Anche argento , anche oro e broccato si concede loro nell'immediato ministero dell'Altare , come cosa ben conveniente a un atto sì grande : ma egli è poi disconveniente il volerlo nell'ultima finezza dell'arte o del lavoro : egli è totalmente improporzionato l'adoperare in umile Chiesa è in Altare adorno di legno quei vasi , quei paramenti o ricami sì preziosi , che stanno bene in sole Chiese magnifiche , e su di Altari adorni di marmi e di argento . Se altre Chiese anche non tanto povere hanno per l'uso cotidiano Calici col piede di ottone o di rame dorato , perchè così pure non dovranno usarli i Frati Minori , i quali sono poverissimi ? (a) S. Bernardino seppe permettere massime per le solennità i Calici d'argento : ma seppe anche avvertire a riflesso del nostro stato , che non doveano essere eccedenti nè in numero , nè in peso , nè in lavoro . (b) S. Bonaventura in simili Calici vi tassò il peso di venti oncie , e vi proibì incisioni o intagli : mentre così reggeva la Povertà e la conveniente Preziosità con insieme la più facile pulitezza . I Fiori d'ornamento all'Altare sono convenientissimi di carta o di tela : perchè adunque volerli di seta , o di un prezzo , che alle volte supera quello delle altre più necessarie suppellettili dell'Altare ? Insomma la memoria della Povertà , la regola sempre troppo necessaria della Proporzione , se vuole attendersi , insegnerà il conveniente , suggerirà evidentemente i falli .

S. XIII.

* La detta Mediocrità vieppiù si spiega :

XXI. **D** Irò inoltre , che l'abbellimento e la preziosità moderata e inconveniente può apprendersi benissimo da quello , che hanno praticato i nostri Antichi , in cui e Pevetà e prudenza vi fu per istruire i Posterì . Non è già vero , che essi lasciassero le Chiese trasandate , o che schivassero ivi anche ogni preziosità : almeno dappoichè regolarono il loro primo fervore con ponderate Costituzioni . Perocchè si leggano queste , o come furono anticamente ordinate , o come sono state di poi corrette , e vi si troverà tutta l'aggiustatezza per le Chiese . Se non altro hanno esse sempre premuto , che la povertà della Chiesa sia impreziosita non da una qualunque , ma da una somma Pulitezza . Ella è questa , come noi dicemmo altrove , (c) un ornamento da moderarsi o da istendersi secondo la qualità dei soggetti . Le persone dei Frati e l'altre cose spettanti ad essi perchè debbono starli in abbezzione , perciò non altra pulitezza richieggono senon quella , che toglie le lordure . Ma la Casa di Dio , il suo Altare , perocchè sono da riguardarsi a riflesso di Dio medesimo , vogliono assolutamente questo ornamento di pulitezza anche a proporzione dell'onore dovuto a Dio , cioè in un grado sommo ed estremo . Tantopiù che egli è questo un ornamento , il quale non ha di prezioso se non l'apparenza esteriore . Sicchè questo come il più sicuro abbracciarono e raccomandarono nelle Chiese que' nostri zelanti Padri , e non in un qualunque , ma sempre in un grado superlativo : „ (d) Le Chie- „ se nostre sieno piccole e povere [ec- „ co se così l'esprimono le Costituzioni] „ ma divote , oneste , e mondissime . „ Ne' Paramenti e panni dell'Altare „ ogni cosa sia netta e monda , e special- „ mente i Paramenti sacerdotali . I Cor- „ porali e Purificatori sieno mondissimi „ e candidissimi ec. „ . Il che poi è tutta dottrina appresa da S. Bonaventura . (e) E infatti , dice il Boverio ,
egli

(a) S. Bernard. ep. ad FF. Italia n. 6. (b) S. Bonav. ap. Lud. Parisen. c. 16.

(c) Lect. XVII, n. 24. (d) Const. Ord. c. 6. (e) Spec. Disc. c. 17.

egli fu questo ne' nostri primi Padri di un sì raro spettacolo, che venivano a turme i Secolari alle nostre Chiese, ammirando colla Povertà unita sì altamente la pulitezza, talchè senza magnificenza di apparati potesse rendere sì venerabili e Altari, e Chiese, come niun altro lo saprebbe fare colle più sontuose spese: (a) *Novæ quippe res* (si noti la descrizione) *ac pietatis plena cunctis videbatur, Ecclesias illas pauperulas quidem, sed mundissimas contemplari, Altaria simplicis apparatus ac nitidissima suppelleçili strata atque ornata cernere. Denique cum ibi non laqueata Templa, non aurata teçta, sed sola paupertate cum summa rerum munditia ac nitore conjuncta decora conspicerent: novum Dei cultum admirabantur, ac primavæ Ecclesia faciem, virtute magis quam rerum splendore fulgentem, sibi intueri videbantur.* Egli è dunque un vero inganno il credere di seguire la Povertà, lasciando andare senza troppo di cura le Chiese: è un effetto della propria negligenza e inerzia, non un genio di vivere secondo gli Antichi, il non faticarsi per la pulitezza della Chiesa: o diciamo meglio, egli è un insulto fatto all' onor di Dio il non presentargli nelle Chiese almeno quella sorte di onore, che senza dispendio di roba o di Povertà può presentarsi, e che infatti gli presentarono in sommo grado quelli, i quali amavano fino all' estremo la Povertà.

XXII. Hanno comandato inoltre quelle nostre Costituzioni, che nell' apparato della Chiesa e nel ministero dell' Altare le cose si preparino secondo le regole o le rubriche ecclesiastiche. E vollero con questo condannare come riprovata sciempiaggine, e non mai ammettere per vero zelo di Povertà, se dove per rubrica ha da adoperarsi la seta, alcuno volesse adoperar la tela; dove la tela, volesse porre la carta ec. Perocchè diviene questa una arbitraria profunzione, una Povertà falsissima, perchè contro le leggi ecclesiastiche, e perciò una troppa familiarità, che dispiace a Dio. Si truova infatti su di ciò nei nostri Annali un

caso tremendo: (b) e fu, che per avere in una Custodia del Sacramento accomodata i Frati una Lunetta di ferro, che dovea essere di argento; per questa ed altre confidenze l' Ostia sacratissima disparve. Questa vuol dire, che non tutto quello, che appare, egli è vero zelo di Povertà; mentre dee essere zelo accompagnato dalla scienza e discrezione.

XXIII. Infine hanno esse Costituzioni in alcune cose tassata la mediocrità da osservarsi nelle Chiese, cosicchè non si ecceda, ma nemmeno si manchi: come negli Apparati del Sacerdote, nei veli del Calice o del Tabernacolo, nei Calici, nelle Pissidi ec. E in ciò il voler variare è un presumere d'intenderla meglio di quelli, i quali per i doni loro dati da Dio potero mettere in piedi e regolare tutta la Religione: ovvero è un sicuro pericolo di errare, togliendosi fuori del cammino mostrato e approvato da Dio. Piuttosto, come discorrevamo sul principio della Lezione, da queste tasse espresse nelle Costituzioni dee colla regola di proporzione dedursi come e quanto in tutte le altre cose non espresse debba diportarsi, per non fallire. La Seta non hanno esse accordata senon per i Veli dei Vasi sacri, e del Tabernacolo: dunque non ha da adoperarsi negli altri apparati, o negli addobbi, che per accidente abbiano da farsi, e molto meno nei Fiori, i quali sono un arbitrario e non necessario ornamento. I Candelieri sono detti sufficienti di legno: da questi può dedursi quali debbano essere le Cornici o i fregi della Tavola o Pittura dell' Altare; improporzionato essendo, che Candelieri di legno stieno su di marmi o di incrostature dorate. Si vuole la Pulitezza in grado sommo: sta adunque bene il tener la Chiesa abbellita col bianco colore. Si vuole insieme povertà: dunque è cosa superflua e viziosa il fare spendere per ornarla di preziose pitture. Si vuole divota: dunque è illecito il richiamarvi dentro l' ornamento di Statue ancorchè sacre, le quali più alla magnificenza che alla divozione servono. E così dicasi d' ogni altra cosa, come ben presto sull' aurea regola

(a) *Annal. Bover. ad an. 1529. n. 50.* (b) *ad an. 1593. n. 15.*

gola di proporzione possono tutti intendere, e quelli massimamente, i quali nell'Ordine non meno nella Povertà che nella prudenza presiedono, e a cui appunto è riservato sempre il giudicare e il decidere.

XXIV. Ma in un Apparato straordinario, come nel solennizzare la Canonizzazione di un qualche Santo, fin dove la proporzione potrà istendersi? Quello che è straordinario, tiene ancora straordinarie regole; e se pur dee mantenere corrispondenza col consueto, questa è nei gradi estremi. Lo diremo anche con la Legge, la quale questa volta fa insieme forza colla Filosofia: Al genere, o sia al comune deroga la specie per la particolare differenza, che contrae: (*a*) *Generi derogatur per speciem*: ma poi altresì la Specie non toglie affatto il Genere, solamente lo restringe. Sicchè in quella contingenza se le nostre Chiese

oltre delle ordinarie feste si illustrano e si abbelliscono con funzioni e apparati straordinarij, non è male, ma bene, ma distinzione dovuta a quella straordinaria solennità. Allora sarebbe male, quando l'Apparato tale ne fosse, che non più lasciasse conoscere quella essere Chiesa di Frati Minori: cioè se ivi la Seta; i Dommaschi; l'Argenteria, i fregi d'oro, e cose simili facessero tutta la pompa: perchè così toglierebbersi tutta la proporzione al nostro stato, passando ad una comparata di ricchezze, e di pompa, come ad altre Chiese si conviene. Non mancano le idee di comporre in una Chiesa uno straordinario lustro, ma modesto, un abbellimento moderato, e anche una pompa senza troppo di pompa. Non manca insomma, a chi vuole, il modo di conservare la Povertà, anche dove la Povertà ha da impreziosirsi.

L E Z I O N E XIX.

Dell'Uso povero nel Vitto.

In paupertate & humilitate Domino famulantes. Cap. VI.

S. I.

Si scuopre la ripugnanza alla Verità.

CI sommetteremo infine all'ardua quistione del Vitto convenevole ai Frati Minori, portata sempre in ogni Tribunale, ma lasciata sempre altresì pendente dal Giudice. Merita ben perciò da se sola una Lezione apparte questa sorta di Uso povero. Dove è Povertà sforzata, non v'è cosa più facile da risolversi. Può ben l'Uomo produrre ragioni, ed esagerare bisogno; ad ogni modo gli conviene conformarsi ai dettami di sua povertà: cioè prendere tanto alimento e non più, quanto il suo stato di Povero gli permette. Anzi questo è il primo effetto della sua Povertà, lo scarfeggiare nel vitto: questo perciò anche il carattere

di una vera Povertà, il non poteré comodamente cibarsi. Infatti diasi un Povero, il quale arrivi a comodamente mangiare e bere: egli non si dice più Povero. Fatica ognuno in questo mondo per isfuggire gli stenti e la miseria, fatica massimamente per porsi in salvo dalla fame e dalla inedia: e chi vi arriva, e quantopiù vi arriva, si dice beneficato e comodo; e chi non vi arriva, egli è detto perciò povero e misero, e tanto più, quantomeno vi arriva. Così, disse, è facile, dove la Povertà è sforzata dalla propria condizione, il conoscere indivisibile la proporzionata scarfezza del vitto: e così ogni tal Povero facilmente se lo persuade.

Ma dove la Povertà è volontaria, non credo siavi cosa più difficile da persuadersi. Finchè si tratta delle Vesti grosse e vili, dell'Uso scarso e abietto nelle altre cose, si vede essere ordinariamente

(a) Reg. 34. Jur. in 6.

mente non difficile, il sottomettersi. La soggezione dell'uso comune, il rispetto di dover comparire agli occhj altrui, o il desiderio del proprio concetto fanno vincere, o almeno addormentare la contraria passione. Ma circa il mangiare la passione si fa troppo petulante e continua, nè vi sono quei ritegni, che la convincano. In un atto solo il mangiare si spedisce, non se ne fa mostra al secolo, si gode senza altrui soggezione; onde vi è tutto il campo di fare il Povero col ventre ben palciuto: *Vestis pul- la* (eccone di questi Poveri veduti da S. Girolamo) *(a) cingulum saccum, & sordidis manibus pedibusque, Venter solus, qui videri non potest, astuat cibo.* Per questo però resta quella passione sempre nel suo vigore, e se non è ben provveduto l'Uomo d'un contrario spirito, che la mortifichi, ne prova con tutta vivezza glj stimoli; e a dettame di questi stimoli tien sempre ragioni alla mano per soddisfarla, patisce bisogni inevitabili, ed anche colla professione di una Povertà altissima fa farsi coscienza di poter fino usare un vitto proprio di chi è benefante e comodo in questo mondo. Così adunque per contrario chi tiene la Povertà in arbitrio, ed ha maniera di ben potere pascersi, troppo è difficile che nel vitto voglia ugualmente essere Povero.

§. II.

Si mette in chiaro la Verità.

II. **M**A noi abbiam diletto d'ingannarci, o vogliamo guardare con sincerità il vero? Se ci preme la verità, questa è una deduzione necessarissima (dice S. Bonaventura) che quale è la nostra Povertà in tutte le altre cose, tale e tanta necessariamente ha da essere anche nel mangiare. Spiega egli quelle parole della Regola, in cui il S. Padre comanda a' suoi Frati: *Ne judicent homines, quos vident mollibus vestimentis & coloratis indutos uti cibus & poribus delicatis;* e argomenta così: Per la Regola i Frati non hanno da condannare i Secolari, i quali vedono vestiti di vesti molli e colorate; dunque

è segno, che in vigore di Regola essi non debbono essere vestiti di molli e colorate vesti, altrimenti essi non potrebbero avere tentazione di condannare altri a se uguali. Questo è evidentissimo. Ma bene: per la Regola ivi pure non debbono condannare i Secolari, i quali vedono mangiare e bere delicatamente; dunque è segno, che parimente in vigore di Regola non debbono i Frati ravvisarsi ai Secolari nel comodamente mangiare e bere: *Non est ergo Fratrum (b) (sono le sue parole) uti cibus & poribus delicatis sicut nec vestibus uti coloratis.* Infatti sono i Frati a differenza dei Secolari (siegue il S. Dottore) sottoposti alla legge di Povertà, e di Povertà altissima; dunque non possono uguagliarsi agli altri nell'uso del cibarsi; dunque se cresce in loro la professata Povertà sino ad essere altissima, e a tanto pure crescere dee in loro lo scarseggiare nel mangiare e nel bere: *Hoc enim ad jus pertinet altissima Paupertatis, qua quanto est altior, tanto artior debet esse victus.* Questa è una sorta di discorrere, la quale da chi ha senno non può essere mai negata, o contraddetta. Ma or dunque ricorriamo alla spiegazione da noi già data di ciò, che dir voglia Povertà altissima, ed ecco spiegato il Vitto, che in verità si può convenire. Per essere Povertà altissima non occorre che arrivi ad essere estrema; e non occorre perciò nel cibarsi ridursi agli estremi, cioè a pascersi di solo pane ed acqua, che è quello conforme l'Ecclesiastico, di cui per vivere non può farsi a meno: *(c) Initium vita hominis aqua & panis.* Per essere altissima questa Povertà, conviene però altrettanto che non si stia in una qualunque bassa mediocrità; bisogna in ogni modo che arrivi ad un alto segno. Per arrivare a quest'alto segno, noi demmo molte regole sicure. Dicemmo con S. Bonaventura, che bisogna inevitabilmente abbia seco in assai distinto grado la paucità, la viltà, e l'asprezza, onde si tolga onninamente l'abbondanza, la preziosità, e la delicatezza. Soggiugnemmo pure colla regola di proporzione a ciò, che si comanda nella Regola dovere uniformarsi tutto il resto, che nella Regola non si trova es-

(a) ep. 22. ad Eustob. (b) S. Bonav. in c. 2. Reg. (c) Eccli. 29.

presso . Sicchè con tali principj benchè il Vitto dei Frati Minori non debba essere di una scarsezza estrema , ad ogni modo per obbligo di professione dee essere di una scarsezza altissima .

III. Nè occorre il fare qui nuovamente istanza , acciocchè si assegnì determinatamente quale e quanto debba essere questo grado altissimo . Già avvisammo a suo luogo , che questa determinazione è morale , la quale non può ravvisarsi in un punto indivisibile ; ma si pesa dalle circostanze del tempo e del luogo , e massime dalla proporzione degli altri usi poveri comandati dalla Regola , e dalla professione del proprio stato . Certo se il Frate Minore posto sì mal in arnese nelle vesti , e di una comparsa sì abbietta e penitente , si vede poi ogni giorno ad una mensa , a cui starebbe volentieri anche chi non fa professione di povertà e di cenità , si sente necessariamente del rimorso ; e però nascongli scrupoli sovra chi provvede , e nell' istesso contentar l' appetito ha del risentimento nella coscienza . Ma questo lo produce la proporzione , che naturalmente si conosce dover essere come nelle altre cose , così anche nel vitto ; e non vi essendo , la coscienza però si risente : onde con questo riflesso e risentimento appunto vale il Frate Minore a conoscere da se stesso fin dove la scarsezza del vitto ha da ridursi . Ovvero se vi ha chi non sia troppo arrendevole alle voci interne , presto ad ogni modo può capacitarfi qual sia un notevole eccesso circa il Vitto . E' egli nella sua professione assai differente da chi è benefante nel mondo . Dunque quando egli usi un trattamento nel mangiare , che forse non l' ha chi vive di entrate , o quando anche lo ha uguale : necessariamente egli eccede e pecca contro la propria professione . E' egli di un Istituto assai più stretto e penitente degli altri Ordini regolari ? Dunque se si rassomiglia ad essi nella copia del vitto , tantopiù se li supera ; a tutti i conti egli manca e pecca contro il proprio Istituto . Infine è egli un Frate Minore , dichiarato in questo mondo penitente e poverissimo ? Dunque ognivoltachè non può mostrarsi nel mangiare e bere come penitente e poverissimo , è cosa si-

curissima , che secondo la qualità dell' eccesso egli pecca contro lo stato di Frate Minore .

§. III.

Si abbattono i Pretesti :

IV. **D**A' del ribrezzo , è vero , questa dotrina , che pur è sincerissima . Ma noi già dicemmo di voler dire la verità senza adulazione . Sente anche del ribrezzo , chi è forzatamente Povero , in non potere contentar l' appetito ; ma perchè la sua Povertà lo costringe , cede alla necessità , e si sta contento del poco . Al certo però (se pur dicemmo daddovero) nel professare la Povertà volontaria si è voluto dire , che si soggetterà per virtù a quegli stessi duri effetti di Povertà , a cui per necessità di condizione i Poveri forzati si stan soggetti . Sicchè con tutto il ribrezzo bisogna che noi pure in questo duro effetto di Povertà ci contentiamo : e ben lo sapemmo , quando c' impegnammo alla Povertà , che questa non potea produrre se non duri effetti , e pur volemmo soggiacervi . Potrà forse essere opposto , che le nature non sono più di quella tempra , che erano una volta ; onde non può più restarsi fra tanti rigori . Ma questa è una illusione , non una ragione . I Poveri sforzati dalla propria condizione durano e si mantengono fra gli stessi rigori di Povertà , come i Poveri antichi : e solo i Poveri volontarj per amor del Signore avran perduta la complessione per durare in Povertà , come gli antichi ? Sarebbe detto meglio , che non vi è più la stessa volontà di una volta . Ovvero se pur è vero , che siasi perduta la forza di soggiacere a quei rigori di Povertà , perchè adunque professare la stessa Povertà degli antichi ? Bisognerebbe cambiare quella professione in un' altra più mite : e bisognerebbe di conseguente non più professare d' essere veri Frati Minori . Potrà forse replicarsi , che i Frati Minori sono Poveri sì , ma anche Religiosi ; sicchè non tanto colla Povertà quanto colla Religiosità bisogna far i conti nel Vitto . Ma noi già abbiamo mostrato (a) in una Lezione passata , che questa oppo-

opposizione non è intesa nemmeno da chi la proferisce, e che non vale senon a meglio abbagliarsi. Leggansi gli Scrittori sacri, e tutti anzi convengono, che la frugalità e scarsità del cibo se ad alcuno è dovuta, certo è dovuta per la sua professione al Religioso: giacchè questi professa inimicizia contro il suo corpo, e di camminare per la strada della penitenza e mortificazione a Dio. Leggasi partitamente S. Bernardo e si troverà, il vitto dei Religiosi anche non stretti di Povertà altissima essere stato di legumi, di erbaggi, e alla più di alcuni pescetti: si udirà il Santo incalorirsi contro di chi più pretende. E ora poi la Religiosità dovrà anzi richiedere un vitto comodo, e sarà un distruggere l'essere di Religioso il mostrargli il debito di starsi nel Vitto in una scarsità uniforme al suo stato di Povertà altissima?

V. Fingerò pur altra opposizione senza forse oppositori: cioè che questo tanto stringere le regole del Vitto è un mancare alla Carità, la quale massimamente dee averci con chi ha lasciato il tutto, e non altro gli è restato senon appunto ciò, che può mangiare. Se questo però egli è un mancare alla Carità, noi prima abbiamo contro noi stessi in Carità mancato, venendo a professare un altissima Povertà, la quale non poteva senon appunto produrre altissime strettezze. Manchiamo anzi (dirò meglio) contro noi stessi di rispetto, figurandoci in questo mondo ridotti alla sola pretensione di mangiare e bere: quasi fessimo forzati Mercenari, o di quei Nemici della Croce di Cristo, i quali secondo l' Apóstolo si sono riserbato il cuore solo per il ventre, o secondo S. Clemente Alessandrino [a], non altro sono rimasti *Nihil aliud quam bucca & maxilla*. Bisogna poi udire i non meno santi che sensati Scrittori, quando considerano, che per arrivare a starsi bene nel mangiare e nel bere, si serve dello spezioso titolo della Carità, che in una Comunanza dee godersi. Il detto S. Clemente apertamente vi dà la burla, sull' avviso di aver detto l' Apóstolo (b) che la Carità mai non cade,

Cbaritas numquam excidit: ma se la Carità [dic' egli] arriva a dover star comodamente frai piatti e i cibi, questa è la più enorme caduta, che possa esser fare dal Cielo in Terra: [c] *Casus est autem omnium gravissimus, si qua Cbaritas non potest excidere, superne e caelis ad juscula bumi abijciatur*. Perocchè la Carità, la quale al certo anche in questo ha da intervenire, non it comodo, non il superfluo o delizioso, ma il puro sufficiente provvede: *Bona enim nutrix ad societatem & communicationem est Cbaritas, qua copiosa habet viaticum, nempe sufficientiam*. Ed io dico (soggiugne S. Bernardo) che questa Carità, sotto la cui ombra si riempie il ventre, è Carità che distrugge la Carità, ed è una discrezione che confonde: *Non est cbaritas, sed iniquitas, non discretio, sed confusio*. [d]

VI. Infomma non vi è passo ad allargar la mano per favorire la gola: se pur è vero, che non ci piaccia d' ingannarci fra le strettissime leggi di Povertà: o almeno questo passo non altro che la vera necessità può darlo. Ma è ben qui appunto, dove più comunemente si pretende. La Fame, la Debolezza, il Timore di offendere il proprio individuo assedianò continuamente, e danno perciò motivo ai poveri Religiosi di rallentare nel Vitto la mano, che fanno tener compressa nelle altre cose: Per adeguatamente rispondere sarebbe da desiderarsi, che tai Religiosi fossero ridotti all' estremo di dovere spendere del proprio per cibarsi, senza troppo avere di che spendere. Egli è ben sicuro che stretti dalla necessità arriverebbero a capire, che chi è Povero, necessariamente ha da soccombere appunto massime nel Vitto ai patimenti; e che sono da lasciarsi ai Ricchi e Benefanti questi delicati riflessi di non patire, o di conservare quietamente il proprio individuo. Sarebbe anzi da desiderarsi, che alcuni di questi insofferenti Religiosi ritornassero nello stato, in cui erano avanti di entrare nella Religione: e ritocando le antiche penurie senza tanti riguardi del proprio bisogno, tornerebbero a mettersi in mente per se medesimi,

[a] L. 2. *Pedag.* c. 1. [b] 1. *Cor.* 13. 8. [c] S. *Clem. cit.* [d] *De vita & mor. Relig.* c. 7. n. 20. & 21.

fimi, e insegnerebbero agli altri come si fa ad osservare nel Vitto la Povertà altissima. La Fame certo e quel grande incomodo, che fa tutta la ragione di cibarsi; ma pure tale incomodo accade, secondochè questi e quegli si avvezza a nutrirsi di cibo. Non è sempre una destituzione totale: ella è anche, perchè non vi è la solita pienezza. Però tanto dice aver fame quel Rustico, cui manca la minestra e il porro, quanto il Ricco, se si truova senza del solito suo pasto. Se si stasse pertanto in vera Povertà, una mensa assai frugale basterebbe sempre a togliere la fame: e intanto ora non la toglie, perchè si vuole all'uso dei Beneficenti essere avvezza a pietanze di carni e di pesce. Le Debolezze poi o dallo stesso capo di troppo comodamente avvezzarsi provengono, o troppo si amano e si affettano, per assicurarsi di abbondantemente pascersi: perchè altri Poveri, i quali non fanno nè possono lusingarsi, faticano e sudano i giorni intieri in continui lavori, e pure lo stesso pane e vino hanno in assai scarsa misura. Il male si è, che la tentazione riduce talora il Religioso a non avere nel giorno senon il pensiero di ciò, che vi farà da mangiare: e per questo sta egli ad osservare ogni punto di debolezza, per questo gli sembra impossibile il ravvisarsi nel Vitto agli altri Poveri. Infine la conservazione del proprio individuo è ella mai una passione da riservarsi per chi, entrato a professare vita poverissima, si è impegnato altresì di non volere più avere per se tanti riguardi, di volere anzi far gemere il suo corpo fra gli stenti di una strettissima Povertà, insomma di murar la vita di Mondano in vita di povero e di Penitente? Se ad ogni modo si ha questa passione, e si ha piucchè nel mondo (bisogna dirlo) o che si è pentito dell'intrapresa vita, o che dal Mondo alla Religione si vuol essere passato a miglior vita. Ma e qui come reggerà la coscienza nell'esame, che ne farà poi Iddio?

S. IV.

Può condescendersi alla vera Necessità.

VII. **D**Ove però è la vera necessità di soccorrersi con vitto abbondante, oh qui si che la Povertà anche altissima perde le sue prammatiche. Ma chi può sempre accertare tale necessità? Guai a me (gridava S. Bernardo, il quale pur era si guardingo) io temo con queste necessità d'ingannarmi (a): *De necessitatibus meis eripe me, Domine. Crebro namque dum necessitati debita reddere studeo, voluptatis vitio deservio*. Quanto più però hanno: ciò da temere i Delicati non di spirito, ma di corpo: i quali alle volte anche prima dell'attacco stanno in una continua guardia contro le malattie, con le particolarità, con le esenzioni, e coll'isquisitezza del trattamento. *Quid hoc ignavia est, o boni Militis?* (parla di nuovo [b] S. Bernardo) *Sociis in sanguine & cade versantibus, vos aut cibos deligitis delicatos, aut somnos capitis matutinos?* Questo è ben un burlarsi della milizia di Cristo, a cui si sta aseritto, questa è una sorta di medicata riservata solo a chi ha trovato il comodo di vivere alle spese altrui: *Delicata nimis medicina est prius alligari quam vulnerari, emplastrum adhibere, ubi castura non est*. Ma pur è certissimo poi altrettanto, che queste vere necessità si danno in chi sta percosso dai malori, in chi è convalescente, o in chi dai viaggi e da insolite fatiche è abbattuto. E questi cibarsi pure in nome del Signore quanto loro bisogna, non per cibarsi, ma per sostentarsi: che per questi massimamente, o per chi anche troppo eccedesse nelle austerità parla nella sua Conferenza ottava il nostro S. Padre (c): „ Vi vuole [dice egli] Fratelli carissimi „ mi, per il corpo la sua provvisione „ discreta, acciocchè indi non ne venga all'anima la burrasca dell'accidia. Il Servo del Signore nel mangiare, nel bere, nel dormire, e nel soddisfare alle altre corporali necessità, dee condescendere con discrezione „ al suo corpo: acciocchè questo in tem-

[a] *trac. de inter domo c. 17, n. 31.*

Opusc. S. P. Coll. 8.

[b] *De vita & mor. Relig. c. 8, nu. 25.* [c]

po dell' Orazione , e degli spirituali Efercij non recalcitri per l' inedia di abbidire all' Anima , che non vuole elfo fufficientemente foflettere . Quando l' avrà foddifatto in un giufto e conveniente modo , e quefto pur nell' orazione , nelle vigilie , e nelle altre opere buone farà il negligente , il pigro , e il ionnoiento : avrà allora ragione il Servo del Signore di premerlo , e sforzarlo qual giumento , che mangia e non vuol faticare . „ E nella Confefenza nona eforta ogni fuo Frate di avere rifteffo alla propria complessione , ficchè non s' invaghifca di arrivare agli efiremi dell' austerità , a cui un altro di miglior temprà arriva . Ma tutto quefto fi dice dal S. Padre (come avvilammò) a chi fi truova in vera neceffità , o a chi foife tentato di troppa indifcretezza nelle penitente ; e perciò contro le prevenzioni dei meno ferventi , e contro l' indifcretezza degli altri dà quefto per regola univerfale : Nel mangiare e nel bere non fiavi mai troppo , cioè nè troppo più del proprio ftato , nè troppo poco del neceffario fofattamento : *Sicut enim nobis a fuperfluitate confeffionis , qua obeft corpori & anima , tenemur nobis cavere , ita a nimia abftinentia* . E tuttocio fi detto circa il particolare dei Frati Minori nel determinarfi l' ufo del proprio vitto .

§. V.

Regolamento delle Coftituzioni .

VIII. **M**A l' ifteffo forse dovrà dirfi per chi ha da provvedere il comune dei Frati ? Avranno da mantenerfi le ifteffe prammatiche ? Potrà ricorrerfi a pecunia per il mangiare o bere ? Potrà ricorrerfi per provvedere la Pietanza ? Tutto quefto dee ora in una volta rifolverfi , ma non già con un fo o colpo , come ufano i Cafifti , i quali colla troppa preftezza del colpo non danno fempre un giufto taglio .

Primieramente adunque io dico , che fra quanti di ciò hanno parlato , niuno ha rifoluto più fu del ficuro quanto le noftre Coftituzioni . Effe rivolte a chi dee provvedere e imbandire le noftre

menfe ordinano , che quefto fia l' ordinario termine della provvifione : (a) cioè non più che una fola Minetra oltre il pane e il vino , o anche le frutta ; con permiffione nei giorni di digiuno , in cui alla fera non fi cena , di aggiugnervi un' infalata . Il dare di più non fi concede fenon per i Frati infermi , viandanti , vecchi , e molto deboli , ma non per alcun altro . Perciò altrove ordinano , (b) che per i Frati fani , ancorchè in tempo di follievo , non fi cerchi carne ova , o cafcio , ma folo fi accettino tali cibi anche con della ponderatezza , fe fono mandati ; e trovando non efferè neceffari , addietro fi rimandino . Sarebbe un intereffe di gola il rifpettar in ogni capo le Coftituzioni , e poi folamente qui volere abbandonarle . Sarebbe debolezza , non acutezza di giudizio il tentare di dar altro fenfo a quelle parole . Una determinata affegnazione della Legge efclude ogni altra cofa non affegnata od efpreffa . Un Principe , che non permetta ai Sudditi fenon una fotta di Spada , non vorrebbe già dir folo , che non fi portaffero quattro , o cinque fpade ; precifamente intenderebbe , che oltre una Spada tutti i fuoi Sudditi non abbiano a portare nè pugnali , nè ftili , nè alcuna altra arme . Il volere poi farvi delle implicite deduzioni , a parlare fchietto , egli è un volere per forza malignare . Nelle menfe dei Poveri fi troverà appunto ordinariamente una Minetra , e non perciò vi fi troverà inevitabilmente o carne o peffe ; perchè la Povertà fa loro fuggere modi di farne a meno . Perchè adunque non può farfi così dai Poveri di elezione ? Tentò qui uno sforzo il noftro P. Lodovico da Parigi (c) , col dire , che il cercare carne , ova , cafcio fu proibito , perchè forse tali cofe hannofi per preziofe in quei paesi , dove furono fatte le Coftituzioni . Ma tale sforzato ripiego gli fa poco onore : perocchè fono forse le Coftituzioni noftre ftate fatte folo da alcuni Paefani di un paese , e non anzi compofte , rivedute , e ricorrette nei Capitoli Generali da Padri prudentiffimi di tutte le nazioni ? Si taccia adunque ogni fimile preteffo , e piuttosto fi ammira

(a) Conf. Ord. c. 3. (b) *ibid.* c. 6. (c) *in* c. 6. Reg.

una tale determinazione, come uniforme a mantenere quello spirito serafico, che vuole dappertutto insinuarsi. Percchè posto questo assegnato trattamento, ecco come poi bene si osserva tutto il resto. Può così dipendersi onninamente dalla Provvidenza, su di cui appunto intese il Santo Padre di appoggiare tutta la vita de' suoi Figliuoli: mentre non è profunzione, che la Provvidenza coridianamente abbia quel tanto assegnato dalle Costituzioni a provvederci. Non è necessario il fare tante provviszioni, poichè quel detto Vitto qualsichè ogni giorno può ritrovarsi. Inoltre possono esercitarsi i sacri Ministri della Messa e del predicare senza ricercare alcuna ricompensa in terra, come colle Costituzioni lo insinuava il S. Padre [a]. E insomma con quel frugale trattamento e Povertà e Castità facilmente si osserva. Quando pel contrario volendosi più ampi i termini (perchè non può fidarsi che la Divina Provvidenza abbia a seguire le nostre voglie] bisogna industriarsi in varie provviszioni, cavare sostentamento dal temporale e dallo spirituale, e mettersi colla sazietà del corpo in pericolo di essere per ogni verso tentato al male. Beato adunque chi si fa debito di una tale ubbidienza alle Costituzioni: egli proverà col proprio vantaggio, se quelle infatti meglio di ogni altro hanno colpito nel segno.

§. VI.

Si propone un riflesso di Discrezione.

IX. **S**Econdariamente (per piegare la Legge, quantomai si può, in favore della fragilità umana) io soggiugnerò, che altre sono le regole opportune per chi ha da provvedere al pubblico e al comune; ed altre quelle, che per se stesso ha da mettere in pratica ogni particolare. Non solo ogni Politico accorda ciò per massima, ma anche ogni Teologo. Chi promuove un bene comune, perchè cerca un bene superiore, ha bisogno di altre idee da quelle, che fanno per il bene particolare. Una cosa può essere inconveniente nell' economia di se stesso, che è una

regola principale nella scienza di governare un popolo. I Santi Padri lo avvertono di Dio medesimo, il quale per il bene dell' Universo permette morti e distruzioni, che pure sono proibite nel regolamento particolare degli individui umani. Lo stesso praticano tuttogiorno i Principi e Magistrati, i quali o per impedire mali maggiori permettono licenze, che per altro essi in particolare non approvano: o per tenere in buona forma il popolo concedono di più al pubblico, che non concederebbero al privato: e si scusano degli inconvenienti, che in questo e in quello possono nascere, per il gran motivo del bene pubblico, che essi hanno da promuovere e da cercare. Così però sia pur vero (come è verissimo) tuttociò, che detto abbiamo dell' altissima scarsezza del Vitto, a cui ogni Frate Minore in particolare per la propria professione è obbligato: questo però non inferisce, che i Superiori sulla istessa rigorosa idea abbiano da provvedere il comune dei Religiosi. Il Frate in particolare ha da attendere il suo obbligo preciso, e secondo quello regolarsi in una vita da povero e penitente, che ha giurato di voler mantenere. Ma chi regge gli altri, sovra tutto questo dee guardare un bene superiore, cioè il comune: il quale consiste nel nostro caso di evitare mali maggiori, di provvedere in tal maniera, che il forte e il debole, il fervente e l' intepidito possano starvi, e tutti in una universale uniformità abbiano da perseverare.

X. E' vero che non meno del Suddito dee il Superiore tenere avanti gli occhi la Regola, e secondo i principj di questa consultarsi e determinare: ma è vero ancora, che al Superiore la Regola si propone in un aspetto, e al Frate particolare in un altro. A questo la Regola si mostra come solo strada di mortificazione, che gl' incarica di portare la Croce dietro Cristo: lo vuole perciò in una rigorosa osservanza de' suoi voti, sul riflesso che se mancherà per soddisfare a se stesso, sarà sacrilego, non sarà Frate Minore. Ma al Superiore rammenta bensì tutti questi obblighi del Suddito, col riflesso però, che se è vir-
tù

rà l' esercitare per se stesso la mortificazione e la pazienza , non è però sempre bene il farla esercitare agli altri . Lo vuole perciò bensì amante della pura osservanza della Regola ; ma non già con il solo rigore , bensì con i dettami di carità e di discrezione . Piacesse a Dio che potesse avere sotto di se un popolo di austerissimi Penitenti da reggere colla sola autorità di Superiore . Ma perchè non può di questo sicuramente compromettersi , lo vuole più abile e attento a farsi da tutti provare colla carità amorevole Padre . Infatti poi nel nostro caso facciamo , che si mettesse il Superiore sulla rigidezza di non voler provvedere senon quel poco di vitto , che per ragione di altissima Povertà possono i Sudditi pretendere : quanto maggior disordine , quanto sconcerato governo mai ne avverrebbe ! Quelli , che non vogliono venire sì strettamente ai conti colla Povertà , proromperebbero in lamenti , turberebbero la pace : o i più quieti cercherebbero in tutti i modi anche illeciti di cavarli la fame . Inoltre se non volesse essere il Superiore del tutto crudele , uopo sarebbe che mattina e sera ricercasse frai Sudditi chi più del comun vitto avesse bisogno ; che ad una ad una pesasse e contrappesasse le necessità di questo e di quello ; onde sempre in giro , sempre in esame studiasse più su del preparar e dividere a proporzione le particolarità , che a provvedere il cibo comune . Ma questi e mille altri involuppi non farebbero un continuo sconcerto della pace e uniformità religiosa ?

XI. Sicchè pertanto se la ragione lo insinua , se la Regola lo permette , e la speranza lo persuade (non ostante tutto quello si è detto del particolare dei Frati) abbia bensì il Superiore sempre a mente la Regola e lo stato poverissimo di Frate Minore , ma per il bene comune si avanzi pure a misure più ampie , e a più abbondanti provvisioni di quello si è detto per il particolare dei Frati . Vuole egli la quiete e la pace nella sua famiglia , come a tutti i costi è in obbligo di principalmente cercare ? Guardi fin dove può , e fin dove la Povertà Minorica gli

permette , e secondo questo come ultimo termine dia da mangiare . Questo non è dettame di splendidezza no , ma la prima e la migliore regola di economia per condur bene una Casa (disse Catone presso Marco Tullio) il dar bene da mangiare , e il darlo quanto più si può : (a) *Marcus Cato cum ex Catone quereret quid maxime in re familiari expediret ? respondit : Bene pascere . Quid secundum ? Satis bene pascere .* Vi pensi poi il Suddito del come regularsi in particolare . Avrebbe più facilmente potuto il Superiore far provvisioni al giusto segno dell' altissima Povertà , e potrà egli farlo , ognorachè si compromettesse dell' uniforme austerità di tutti i suoi Sudditi : ma siccome di questa non può ugualmente comprometterse , egli si serve dei principj giustissimi di governo , e al Suddito resta l' obbligo di servirsi ben accuratamente di quanto gli può permettere la Povertà così ristretta della Regola . Vuole poi il Superiore trovar maniera di soccorrere (conforme è il suo obbligo) ai varj bisogni de' suoi Sudditi , e farlo senza sconcerto ; ma ordinatamente ? Trovi un metodo e come una tassa di vitto , con cui possano regolarmente soddisfarsi le ordinarie necessità , che in un giorno o nell' altro questi e quelli possono avere : e con questo uniforme trattamento potrà mantenere in uniformità il comune , e tutti in particolare soddisfare . Il troppo non è necessario , il meno non toglierà mai il disordine , il solo sufficiente sarà quello , che farà arrivare all' intento . Non si parla delle necessità straordinarie , perchè siccome queste sono rare e fuor di regola , così senza scomporre il costume possono con singolari provvisioni essere soddisfatte . Si parla delle sole ordinarie , a cui egli è però necessario un ordinario metodo .

XII. Del nostro S. Padre si legge ; che un tal metodo di provvisione per il Vitto quasi non sapea egli approvare ; ma perchè rifletteva d' essere egli posto in esempio di tutti , onde stava sempre sul timore di non mettere in pratica regole di vivere , che non ben intese da tutti potessero poi essere abusate : Confessò egli per questo nel suo Collo-

S quio

quio ottavo di veramente essere severo più anche del conveniente nell' austerità: (a) *Bene fateor, Frater, quod corpori meo plura necessaria sunt, nec omnia, quibus indiget, semper illi ministro*. E ne addusse per iscuia l' accennata ragione del pericolo, che potea portare il suo esempio: *Memini namque me positum a Deo in multorum formam & exemplum &c.* Di fatto poi un suo divoto Compagno, il quale gli servi nell' uizio della Cucina, racconta presso il Wadingo, (b) che il suo genio era di vedere imbandita la mensa dei Religiosi molto scarsamente; talchè vedendola un giorno imbandita di ova e di laticinj, ne rimproverò quel Cuciniere, comandandogli, che per il giorno seguente nemmeno la Cucina si aprisse. Ma che? Vedendo poi nel seguente giorno in pratica la mancanza, si ritrattava del rigore; ma pur non sapea dar ordine preciso, dicendo solo così in generale per comprovare nei Superiori piuttosto una giusta paterna discrezione: *Egregia est virtus discretio, nec semper implendum quidquid Praelatus, praesertim turbatus, imperaverit*. Or quanto non volle il Santo Padre per l' accennato motivo diffinire, lo determinò appunto come di sua intenzione il suo Successore nel governo dell' Ordine S. Bonaventura. Ammise egli, che si cercasse assai più, che non si faceva nel principio, per il vitto dei Frati acconsenti un trattamento comune, che non fosse di sole erbe e legumi: (c) talchè gli potè poscia essere rimproverato, che l' Ordine decadeva dallo spirito, perchè s' apparecchiava nella mensa per il ventre. Rispose egli però a questo molto fondatamente; appunto sulle dottrine da noi finora mostrate. Disse, che se in un tale più abbondante trattamento vi concorreva la voluttuosità di qualche Religioso in particolare; pure non per questa, ma per gravi universalj motivi si voleva quella congrua provvisione. Gli annovera questi motivi, e sono quegli ordinarij e quotidiani da noi rammentati: cioè la debolezza degli invecchiati sotto il peso della Religione, cui è crudeltà da disanimare i Giovani il non soccorrere: la delicata complessione di altri, a'

quali, se non si vogliono di continuo in letto, bisogna accordar un vitto conveniente, che li sostenti: le fatiche, che arrivano a sfornire di forze, le applicazioni di testa necessarie ed utili, ma altrettanto degne di essere rimeritate con almeno la mercede di un sostanzioso alimento. Insomma la continua vicenda dei mali e delle necessità, a cui l' Uomo sta soggetto, vuole il S. Dottore che sia il sufficientissimo motivo, per cui in una Religione anche di altissima Povertà si determini un metodo non troppo scarso di vitto, in cui e i bisognosi ed anche gli stessi sani e robusti si facciano apparte; onde tutti abbiano conforme il proprio bisogno da soddisfarsi, o almeno niuno abbia a potere querelarsi, ma piuttosto darne lode a Dio, che ha cura di pascere i suoi Servi. E pure egli è quell' stesso S. Bonaventura, il quale nel principio di questa Lezione voleva il vitto tanto scarso per i Frati Minori, quanto è alta la loro Povertà, che è altissima. Ma questo vuol dire parlare del governo in universale dei Frati, il quale siccome tiene altre idee, così altre regole e pratiche richiede. Vuol dire però di conseguente, che massimamente ove fosse introdotto il costume di dare giornalmente per il comune dei Frati oltre la Minestra altra vivanda o pietanza, questo non ha da atterrire le coscienze dei Superiori, se pur è vero che intendano le regole del governare.

§. VII.

Si libera questa Discrezione dagli Inconvenienti.

XIII. **N**E' si dica, da questa oratorata moderazione avvenire, che si tolga quanto si voleva prima persuadere di frugalità al Frate Minore secondo la Regola: quasi che se il Superiore può provvedere anche con abbondanza il Suddito, così il Suddito senz' altro riguardo possa abbondantemente pascersi. Perocchè questo propriamente farebbe un non volere intendere. Noi abbiamo prima considerato in vigor di Regola quale e quanto vitto convenga al Frate Minore, e non lo potemmo trovare

(a) *Opusc. S. P. Collog. 8.* (b) *Wad. ad n. 1258. n. 9.* (c) *g. 8. & 9. circ. Reg.*

vare fenon molto scarfo : e quefto è l' ufo , che ha in debito precifo il Frate particolare . Trattammo ofcia fe a quefte fcarfe mifure abbia da ftare il Superiore , il quale regola il comune , e dicemmo di no ; ma perchè ? Perchè prima dee fchivarfi il maggior male dei Sudditi recalcitranti : ed ecco che quefto , in cui il Superiore truova ragione , non può fare fcufo ai Sudditi , perchè egli è un loro vizio . Tacciano effi e fi contentino , come dicevamo , e il Superiore tantopiù certo facilmente li provvederà fecondo la precisa fcarfezza di cibo , che effi hanno in obbligo . Secondo perchè fuppongofi nei Sudditi ordinariamente varie neceffità di più abbondante vitto . Ma dunque il Suddito , il quale in verità non ha quefto bifogno , non è in ragione di fervirfi della condifcendenza del Superiore , perchè in tale Suddito non fi verifica quel fuppofto . Egli farebbe quefto uno fchernò di circolo viziofo : cioè il Superiore può provvedere la pietanza o abbondante vitto , perchè i Sudditi lo richiedono ; e i Sudditi poffono senz' altro ufare pietanza e quell' abbondante vitto , perchè il Superiore lo provvede . Sono difcorfi fenza difcorfo quefti circoli , e non vagliano fenon a confondere . Io ti do , perchè tu mi dimandi ; tu mi dimandi , perchè io ti do ; è mai buono quefto difcorfo ? Ma tanto vale quello . Si tolgano i difordini e i bifogni dei Frati , e il Superiore non ha più ragione di così provvedere : e fe così pur il Superiore provvede : vi penfi il Suddito , il quale mette in apprenfione il Superiore , o penfi a fervirfi di ciò , che gli dà il Superiore fecondo la verità del fuo bifogno .

XIV. Nè fi foggunga , che almeno così fi allacciano le cofcienze dei Sudditi , lasciandoli alla propria difcrezione ; quando pur potrebbero acchetarfi col merito di ubbidienza , cioè pigliando quella quantità di cibo , che il Superiore gli porge avanti . Perocchè quefta è una delicatezza di cofcienza , che all' ultimo fi fa interefse del ventre . Egli è il Superiore quello , che nel provvedere con abbondanza il vitto condifcende e viene come ad ubbidire al Suddi-

to , cioè ai bifogni di lui , o ai difordini , che gli minaccia : e il Suddito poi in quefto ftello cafo vorrà fare la comparsa di folo ubbidiente , o augurarfi il vantaggiofo manto dell' ubbidienza , sotto cui poffa ricoprirfi ? Dà bensì e porge il Superiore quell' abbondante cibo al Suddito ; ma non per quefto lo costringe . Anche il Prelato Ecclefiaftico in tempo di Quarefima permette , che fi vendano le carni al macello ; ma e per quefto potrà ognuno comperarne e mangiarne , giacchè col lasciarle vendere fi esibifcono al popolo ? No certamente . Perchè il Prelato esibifce bensì amorevolmente le carni , per rimediare ai difordini e ai bifogni ; ma intende poi che ognuno fi regoli fecondo la propria cofcienza , o fecondo il vero fuo bifogno . Nella fera del Digiuno poffono eflere apprefate da amorevole mano vivande eccedenti la folita fcarfa permefsa collazione : e chi mangia certamente non per quefto ha libertà di mangiare il tutto ; e perchè ? Perchè l' abbondante altrui carità non toglie a lui il dovere di regolarfi nel vitto fecondo l' obbligo del Digiuno comandato . Così adunque l'intenda il Frate Minore nell' abbondante vitto apprefatogli dal Superiore . Che fe pure fi daffe un Superiore , il quale efpreffamente dicelfe , di volere affolutamente che i Sudditi fi cibino del tutto loro apprefato : potrebbero i Sudditi c' iudere gli occhi all' ubbidienza , e il Prelato dovrebbe aprirgli , per vedere quanto fenno e prudenza e cofcienza poffa quefto comandare . Certo quando non fiavi ragione di un qualche ragionevole fine , tal sorta di comandi noi mostriamo altrove eflere un capricciofo abufò di autorità (a) . Inoltre non è vero per i Sudditi , che poffano nel noftro cafo fervirfi di quel detto del Vangelo , portato pure dalla Regola nel terzo Capitolo : *Manducate que apponuntur vobis* , cioè che poffa mangiarfi tuttociò , che avanti fi truova apparecchiato . Perocchè primieramente tanto il Vangelo quanto la Regola non difcorrono del famigliare e cotidiano vitto , ma di quello , che per viaggio , e in cafa altrui fi truova a forte pofto avanti . Ovvero s' intenda anche per il vitto della propria

menta domestica , come così lo prende anche S. Bonav. (a) massime quando straordinariamente viene dai Secolari un qualche cibo mandato , dimando : con questa permissione è egli fatto lecito di mangiare senza alcun riguardo e riflesso ? Nò certamente : perchè anche allora il Frate ha in debito di mangiare temperatamente per l' obbligo , che gli fa la virtù della Temperanza ; e se è giorno di digiuno , dee far i conti con il precetto per non trasgredirlo . Ma dunque per un' istessa ragione dee il Frate di tutto quanto gli è posto alla mena far i conti sovra l' obbligo del proprio povero stato , e secondo questo servirse-ne . La permissione è per un qualche accidente di partecipare una volta o l' altra l' altrui caritatevole liberalità ; non per sempre cibarsi cotidianamente con abbondanza , altrimenti farebbe dettame più di Epicuro che del Vangelo . Infine il lasciare i Sudditi circa quest' uso povero nel cibarsi alla propria discrezione egli è tanto allacciamento di coscienza , quanto lo furono i primi insegnamenti avuti nell' ingresso alla Religione , quando fu detto e insinuato , che ognuno si cibasse secondo il proprio bisogno . Perocchè questo che vuol diregli ? Forse che si mangi fin dove porta mai l' appetito ? Nò certamente , mentre nemmen seppero insegnare così i Filosofi Gentili . Ma fin dove porta la necessità , che si sente di sostentarsi , col riguardo alla Temperanza , la quale sia propria del Frate Minore , cioè di un Povero , e Penitente . Tanto e non più noi pur dir vogliamo .

XV. Ma nemmeno per contrario può acciarsi quella da noi suggerita Discrezione di governo come distruttiva delle Costituzioni , mostrate di sopra tanto ferme , e risolte nel volere la scarsezza di Vitto anche con chi ha da provvedere il comune . In verità se bene si considerano , convengono a tutto proposito con quello , che noi detto abbiamo . Perocchè siccome esse dappertutto pretendono di riformare il Frate Minore nel vero spirito della Regola , così ivi suppongono Religiosi ben formati , o almeno volenterosi e non ripugnanti della propria perfezione : inoltre parlando universalmente , suppongono Religiosi in forze ,

e senza l' eccezione delle necessità : e però impongono al Superiore l' imbandire loro la mensa con una sola minestra , e nei digiuni con di più un insalata . E tutto questo va sì bene con noi , che anzi conferma tutte le nostre suggerite massime : cioè che dove non è superiore motivo di scusa , tanto i Frati in particolare debbono stare colle scarse misure della Povertà Minorica , quanto i Prelati non hanno occasione di alterarle . Anzi vo' dire , che specificano le Costituzioni ciò , che noi lasciammo addietro in un detto generale di scarsezza secondo la Povertà altissima , cioè che queste scarsezze sono una Minestra , o di più un insalata . Poi si consideri , che permettono le dette Costituzioni particolarità ai bisognosi , come sono i Vecchj , i Viandanti ec. Ma che è egli questo , senon un permettere ai Superiori quel discreto regolamento da noi suggerito , cioè di ampliare le provvisioni per arrivar a soddisfare le necessità di tutti ? E questo permesso , si permette loro di conseguente il trovare colla prudenza il modo di soddisfare a tutti i bisogni ordinarj : il che noi dicemmo , per ischiudere tante confusioni , consistere nel trovare un metodo uniforme di vitto , che tutti possa abbracciare e mantenere in una convenevole uniformità . Potevamo più in breve rispondere : cioè che quando si regolano Religiosi uniformi nelle strettezze della Povertà , troppo parlano schietto le Costituzioni ; ma ove s' incontrano Sudditi , i quali hanno dell' eccezione o pel costume o pel bisogno , abbastanza fanno cenno ai Superiori di governare colte regole di prudenza e di carità .

s. VIII.

Se lecito sia il ricorrere a pecunia per il Vitto .

XVI. **MA** sarà egli dunque una volta lecito il ricorrere a pecunia , per così provvedere ai Frati il già detto conveniente Vitto ? Sarà lecito il ricorrere per la Pietanza ? Questo è quel punto , che quasi tutti gli Scrittori schivano , o almeno con grande stento vi si arrischiano . Se si dice di sì , temesi di non farsi autore di rilassatezze : se dicesi di no , si ha paura di non riuscire indiscreto . Si sono

(a) S. Bon. cit. q. 9.

sono create decisioni di Capitoli, che parlino con autorità, e decidano con risolutezza; ma non si sono ricavate senon distinzioni, che dan molto da considerare. Col vantaggio però delle nostre già esposte considerazioni io dimando: un tal timore di potere o no ricorrere a pecunia dove si ferma? Nell' usare la pietanza, o nel provvederla? Si dirà nel provvederla, perchè qui sta la quistione del potere o no ricorrere a pecunia; onde e per questo si guardano i Superiori come in un continuo pericolo, e quasi in istato di dannarsi, o almeno per questo capo niuno vorrebbe essere ne' loro panni. Questa a buon conto è una semplicità. Primieramente se il Superiore con tanto dubbio di peccato e di dannazione provvede la Pietanza, dunque collo stesso pericolo di peccato e di dannazione i Sudditi la mangeranno. Non è da dubitarsene. In una azione illecita tanto pecca chi fa questa azione, quanto chi ne partecipa: v. gr. nel Furto tanto pecca chi ruba, quanto chi sapendolo si serve della cosa rubata; e perciò sono entrambi obbligati alla restituzione *in solidum*, come dicono i Morali. Ma così ha da essere dei Sudditi, i quali partecipano della provvisione, che si pericolosamente fa loro il Superiore: altrimenti sarebbe bene un caso curioso e senza esempio, che pecchi solamente chi opera soltanto a servizio altrui; e chi scientemente partecipa quel servizio, abbia e da godere e da restare innocente. Secondo (e intanto (conforme finora abbiamo mostrato) il Superiore provvede la pietanza, perchè i Sudditi o in un modo o in un altro la vogliono: quando in ciò v'abbia peccato o pericolo di peccato, certo piuttosto i Sudditi che il Superiore un tal peccato commettono. Chi sforza o induce un altro a peccare, non solo si fa a lui compagno, ma superiore nella colpa: lo dicono tutti i Teologi. Sicchè voglio dire, o lascino i Frati un tal timore di peccato nel Superiore circa il provvedere il vitto convenevole e la pietanza col mezzo di pecunia: o mantenendo pur quel rimorso, veggano e si accorgano, che vi ha prima e maggior ragione di peccato nell' ufar la pietanza, di quello vi abbia nel provvederla.

XVII. Ma può egli adunque lasciarsi questo timore di peccato? Guardiamoci dal già dichiarato Circolo vizioso, cioè che il Superiore possa provvedere, perchè i Sudditi ne vogliono l'uso; e i Sudditi possano usare la pietanza, perchè il Superiore la provvede; e poi entriamo con tutta discrezione, a discorrere. Il Ricorso a pecunia (dicemmo a suo luogo) non è da immaginarsi come cosa per se stessa illecita ai Frati Minori: dee anzi concepirsi come un rimedio dalla stessa Regola suggerito, e di più anche comandato secondo l'occasione ai Prelati in soccorso delle angustie o dei bisogni dei loro Sudditi. Solo vi ha la condizione, che tal rimedio non si adoperi senon in caso di necessità, e quando in altra maniera non possa soccorrere al conveniente bisogno. Tale necessità mostrammo pure non essere d'uopo che sia estrema: basta che sia di cosa necessaria all'uso competente di Frate Minore, ovvero basta che sia di cosa, senza di cui o il particolare o il comune dei Frati patirebbe grave danno o disordine. I Pontefici l'hanno detto; e massime Niccolò Terzo nel mostrare, come alle straordinarie e ordinarie necessità hanno i Frati dalla loro Regola il modo di soccorrere con mezzi umani: e noi a suo luogo non mancammo di farne la spiegazione. Il che però supposto, o che egli è un Frate particolare; il quale vuol sapere se lecito sia l'usare la pietanza col ricorso a pecunia; o che egli è un Superiore? Se un Frate particolare, quando egli non abbia da mostrare il privilegio di un singolare bisogno, il quale lo esenti dalla propria giurata professione: gli si ripeterà mai sempre, che si specchi nel proprio umile portamento di abietto Mendico per amor del Signore, e nella propria promessa Regola, che gl'intima una Povertà altissima: acciocchè quindi altresì vegga da se stesso, se mai gli può convenire la pretensione di un pasto, che appena ad altri Religiosi, i quali colle entrate vivono, si concede; e che da tanti del Secolo ancor di mediocre stato non si ha, nè si ritruova. E se un tal pasto di pietanza ordinaria, cotidiana, e di mattina e sera non si conviene alla Povertà di Frate Minore: co-

me potrà però egli farsene di quello vera necessità sino col far ricorrere a pecunia? Come pretenderlo? Come lamentarsi e mormorare, se non è provveduto? Così col Frate in particolare, il quale ha da esaminarsi col puro rigore di Regola.

XVIII. Ma se egli è poi un Superiore, che dimandi il dubbio: perchè questi (come avvisammo) ha da regularsi altrettanto con i principj della Carità e del bene comune, io dirò, che appunto da questi principj viene a formarsi tale e tanta necessità, che senza patire troppa violenza può risponderfi, non essere al Superiore illecito un tal ricorso a pecunia per provvedere ai Sudditi cotidianamente la pietanza. Infatti la necessità truovasi ella forse solamente nel particolare, e non anzi maggiormente nel comune? V' ha del sospetto sempre nel particolare, che quella detta necessità non sia un amor proprio, perchè si tratta del proprio interesse. Laddove chi soccorre al comune, si muove soltanto coi dettami di Carità, la quale perchè procede senza interesse, può anche sinceramente scoprire il vero bisogno. Inoltre se una debolezza di stommaco, un avanzo d' infermità, una fatica, od altro può formare una vera necessità per il male del particolare: sono assai moltopù rilevanti i mali del comune da noi già detti, come il disordine della Famiglia, lo sconcerto, il peggioramento dell' osservanza, e mille altre irregolarità, che la speranza dimostra avvenire in quelle Comunanze, dove si dà scarso il vitto. Ma dunque se in questa e quella necessità particolare ognuno sa dire, poter adoperarsi il rimedio del ricorso a pecunia; trattandosi poi di perdere il bene comune, o anzi d' introdurre tanti mali universali, ha da esservi e dubbio e rimorso e pericolo di dannazione eterna, se si adopera lo stesso rimedio del ricorso a pecunia? Lo confesso. Sono state le troppo deboli ragioni, che hanno sempre alimentato questo rimorso di pericolo nel Superiore, il quale ricorra a pecunia per il vitto: sono state quelle ancora, che lasciando non bene digerita questa materia, hanno dato campo ai Sudditi di condannare il Superiore come non bene da quelle ragioni difeso, e nel tempo istesso di contentare se me-

desimi senza rimorso, perchè non impugnati da quelle ragioni, o almeno non abbastanza convinti.

XIX. Io do adunque facilmente il voto ai Superiori (massime poichè l' uso si è introdotto) di potere e con sufficienti ragioni e con vera necessità ricorrere a pecunia per il provvedimento del Vitto, conforme già l' ho dichiarato. Ma lo niego poi altrettanto a qualunque particolare Religioso di potere pretendere quel Vitto, che il Prelato con più alte ragioni provvede, qualora non abbia il privilegio del vero bisogno. Sarà forse detta ancora questa decisione inutile, e come di se stessa distruttiva: mentre è a che il Superiore ha da provvedere la pietanza, quando il Suddito non la può usare? Ma appunto si vuole a bello studio così distruttiva, mentre si vuole con questo lasciar ben impresso ciò, che finora abbiamo mostrato: cioè o che hanno da emendarsi i Sudditi nelle loro pretenzioni, o che hanno da pensarvi essi, se inducono i Superiori a tali ricorsi: perchè non è l' autorità dei Superiori, la quale faccia lecito l' uso dell' abbondante Vitto, ma i disordini dei Sudditi, che fanno lecito ai Superiori l' usare i rimedj estremi. Per altro quando vi sia sufficiente bisogno nel Suddito, la decisione non è distruttiva, ma conciliativa del Suddito col Superiore per un lecito ricorso a pecunia per il Vitto: e dove per non avere il bisogno, il Suddito non usasse il provveduto Vitto, sarà questo al Superiore un motivo di regolamento per meno provvedere le altre volte.

Inoltre può sostentarsi, che questa nostra decisione è il migliore senso, in cui dee intendersi la decisione del nostro Capitolo Generale dell' anno 1698, quando al dubbio proposto se fosse così necessaria la pietanza, che per provvederla fosse lecito il ricorrere a pecunia, rispose in termini scolastici: essere necessaria *Non objective, sed subjective*. Perocchè vuole così dirsi, che facendone assoluta considerazione, non si truova nei Frati questa necessità di essere provveduti tra la professione di una vita poverissima, non meno che gli altri Religiosi o Secolari comodi,

di una cotidiana pietanza . Ma perchè poſcia poſſono naſcere molti riſſelli ai varj biſogنی e al buon governo dei Frati, quivi beñſi i Superiori hanno e motivo e neceſſità di ricorrere a pecunia per fare quella provviſione . Queſto però è quello appunto , che noi abbiamo detto e ſpiegato . Coſi altre deciſioni anche più rigorofe e riſolute potranno con queſta giuſta prudenza ſenza niente di ſforzo mitigarſi .

Andando poi fuori dei noſtri limiti , ma non uſcendo dai termini di vera oſſervanza della Regola , trovaſi che coſi pure l' hanno ſentita come noi i più rigidi Riformatori dell' Ordine dei Minori . Il rinomato Giovanni Filippo (il quale nei tempi più rigorofi della Riforma degli Oſſervanti fu Vicario Generale , e inſieme dotto Spoſitore della Regola) trattando del lecito Ricorſo a pecunia , fa toſto intendere , che il ſoſtentare o provvedere di Vitto i Frati è neceſſità aſſai legittima ; onde coſi toſto ſ' introduce : (a) *Tertio recurring ad Amicos Spirituales conſideranda eſt Fratrum ſuſtentatio* . Ma come ? Non per ragione dei Frati in particolare , perchè a queſti anch' egli intima in vigor di Regola , che non poſſono nel vitto pretendere ſenon tanto e non più , quanto baſti a vivere , a cui certamente vi vuol poco : *Ex quibus luculenter apparet* (dice egli ſpiegando Niccolò Terzo) *quod Fratres omnes paucis contenti eſſe debent &c.* Ma beñſi in ragione di governo e di carità , che ha da eſſere nei Prelati , come appunto noi l' abbiamo ſpiegato : *Prelati nihilominus per licitos modos ſolicitam curam gerere debent , & ſic cuncta cum moderamine diſponere , ut neceſſitati Fratrum ſubveniant , & a paupertatis arſtitudine non recedant* . Più diſtaſamente queſta diſcreta cura dei Prelati , come neceſſaria a ſchivare i diſordini nella Comunità ſpiegarono quelle Coſtituzioni , le quali chiamaronſi la ſomma di tutte le pontificie e regolari ordinazioni , fatte in Barcellona , e regolatrici di tutte le Riforme dell' Oſſervanza : (b) *Ordinamus etiam* (ſi dice ivi) *quod Vicarii & Cuſtodes ſolicitam curam gerant , quod de elemoſynis & rebus aliis , qua obvenierint conventibus , per Guardianum*

provideatur moderate juxta elemoſynarum & obventionum bujuſmodi quantitatem in communi : ne Fratres ipſi propter defectum communis & ſufficientis victus ſeorſum comedere , ac particulariter & inordinate vita neceſſaria ſibi procurare cogantur . Queſto fu il parere comune di chi regolo l' Ordine anche fra' ſuoi rigori , queſta la ſentenza , che regge a tutti i principi tanto di Regola , quanto di Carità : e ſe vuol farſi ſperienza di altra pratica , biſognerà poi piangere i diſordini nati nelle Comunità dal troppo ſcarſeggiare nel provvedere il Vitto , e (ciocchè è peggio) non trovarvi rimedio .

S. I X.

Cautela contro l' eccello .

XX. **M**A ſe ciò è vero , potrà egli adunque il Superiore provvedere col mezzo del ricorſo a pecunia più di una pietanza , per eſempio nelle Solennità ? Potrà provvedere altre ſorte di Vitto al ſollievo dei Religioſi ? Inquanto a queſto io mi diſpenſo dal dare ulteriori deciſioni : perchè pian piano col preteſto di ragione creſcerebbero coſi le noſtre menſe a farſi ricche , e al paſſo delle Feſte ſarebbero più i giorni di menſa doppia che di ſemplice . V' ha una certa ſpezie di teologizzare , che per volere troppo avanzarſi o fidarſi delle ritrovate ragioni , arriva a diſtruggere la legge . Dio guardi dall' abbatteſi in tali Teologi : vi condurranno a man ſalva fuori di ſtrada , e negli ſteſſi eccelli vorranno dire d' eſſere ragionevoli . Si è veduto ciò in quei Morali , i quali appunto per il troppo diſcorrere han ridotta la Morale in mille rilafſatezze condannate perciò da Santa Chieſa . Non ogni diſcrezione è diſcreta ; ma ſol quando non arriva agli eſtremi , i quali ſempre ſono vizioſi : onde per quanto facciamo comparſa le ragioni , pure quando fanno arrivare agli eſtremi , queſto ſteſſo avvifa , che già ſ' è andato fuori di ſtrada . La Carità è un ottimo principio , il ſollievo procurato ai Sudditi è una conveniente diſcretezza : ma ſe arrivano poi infatti

S. 4 a far

(a) *Traſt. de Recuſu ad amic. Spir. c. 3.* (b) *Conſt. Barebinon. c. 4.*

a far perdere lo stato di Povero, ha da conoscersi in effetto, che questi si bei principj almeno per poca accortezza si sono abusati. Abbiamo noi detto con altri Scrittori prudenti, che il Superiore per regola di carità e di buon governo può ampliare le provvisioni del Vitto, che pure solamente scarfissimo può pretendersi dai Sudditi. Ma non abbiamo poi nè altrui autorità nè sicura ragione, che egli possa ampliarlo ad ogni abbondanza. La Mediocrità nei Sudditi ha sempre da congiungersi con la mira di una scarlezza altissima: la Mediocrità nel Superiore può essere più ampia, ma non mai contro la Povertà della Regola. Che ha che fare la Chiesa col Refettorio, cosicchè al rito di quella debba questo farsi più solenne? Questo è un farsi della religione un pretesto per servire al ventre. Beata in questo la Povertà sforzata, che non fa mendicare questi mentiti pretesti. Certo quei del Secolo non si lasciano così facilmente ingannare: di farsi cioè un punto di religione nel solennizzare le Feste col rito duplicato delle vivande. Il nostro S. Padre (a) non ingegnò così: che anzi acutamente riprese i Religiosi del Convento di Rieti, perchè nel giorno di Natale avessero abbondato di troppo nel Refettorio.

Ma dunque non sarà lecito il differenziare alcuna Solennità col vitto? Non dee trascorrersi col discorso nè all'eccesso del troppo, ma nè anche all'eccesso del meno. Dico pertanto, che in quella riprensione volle il S. Padre più istruire, che riprendere. Il dar sollievo talora ai Religiosi non potea essere contro la sua intenzione, se egli stesso colla sua carità tante volte lo persuase: il riservarsi di darlo in una solennità non potea nemmeno da lui proibirsi, se questi chiamansi giorni di allegrezza, come gli altri si chiamano di penitenza e di mortificazione. Ma il volere fare i conti colle solennità, cosicchè al rito di queste debba alzarsi il trattamento del Refettorio, questo si che meritava da lui riprensione: perchè questo sarebbe stato un continuo disviamento dei Frati dalla professata peniten-

za, mentre poco a poco si avrebbe avuto troppo diligente riguardo alle Feste e ai Santi, per così copertamente trattare l'interesse della gola. E questo è quello, che come d'intenzione del S. Padre noi dir vogliamo. Non si nega sollievo in qualche solennità, ma si mostra essere un falso principio, che sempre ogni solennità o festa abbia tanto da premere, che possa far una giusta coscienza di ricorrere anche a pecunia per abbondare piucchemai nella provvisione del Vitto. Non è poco, ma molto, che fra tante strettezze della Povertà Minorica abbiamo trovato campo di far lecito ai Superiori il ricorso a pecunia per un vitto piucchè sufficiente: vi vuol ben adunque altro che un mendicato motivo d'interessata divozione; per fargli lecita anche più abbondante provvisione.

XXI. Infine poi per non lasciar niente senza risposta, dirò, che quello abbiamo esposto circa la provvisione della pietanza vale equivalentemente di altra sorta di cibi, quando però nella qualità e quantità possano essere convenienti alla mensa di Poveri, come sono i Frati Minori. Al variar dei paesi facilmente si varia anche il modo di cibarsi: e concesso il più, si concederà anche il meno o l'accessorio. (b) Altrove ho mostrato contro il Marcanzio, essere falsa in ogni modo la pretensione di potere ricorrere a pecunia tanto per i cibi poveri, quanto per i preziosi. L'uso del paese, o l'altezza del prezzo può ben mostrare qual sieno gli ordinarij, e quali gli squisiti cibi. Circa il Vino parlò con moderatazza convenientissima San Bernardo; quando lo dichiarò necessario ai Religiosi, benchè solo al dettame dell'Apóstolo, cioè in poca quantità: (c) *Ommes nimirum ex quo Monachi sumus, infirmos stomachos habemus, & tam necessarium Apostoli de utendo vino consilium merito non negligimus: modico tamen, quod ille pramissit* (soggiugne a tempo) *nescio cur pratermissio*. Circa poi l'altro punto di moltiplicare il vitto alle occasioni, resto nella data risposta, e solo aggiungo per tutta mai la discrezio-

(a) *Opusc. S. P. Apoph. 44.* (b) *Let. XVII. num. 18.* (c) *Apol. de vita & mor. Relig. c. 8. num. 24.*

ne possibile ciò , che insegnò un antico Autore contro le indiscretezze di certi malintesi Zelanti : (a) cioè che in questi e in altri simili casi si osservi la consuetudine non da poco tempo (perchè questa è sospetta) ma anticamente introdotta nell' Ordine o nelle Provincie . Perocchè tale consuetudine (finchè non vi si veda evidentemente un notevole eccesso ed abuso) vale come di una sicura guida , a cui il contraddire senza evidente pruova egli è una temerità . Il dimostra con molti testi dei Canonî , fra' quali il più opportuno così dice : (b) *Quod enim neque contra fidem , neque contra bonas mores convincitur , indifferenter est habendum : & pro eorum , inter quos vivitur , societate servandum est .* A cui la Glossa con altri Canonî dà così maggior chiarezza : (c) *Prasumendum est , consuetudinem esse justam , & ex justa causa processisse , nisi probetur contrarium .* Mi auguro però , che questa discrezione sia altresì con prudente discrezione intesa .

§. X.

Di altre Risoluzioni .

XXII. **F**ORSE all' ultimo si vorrà da alcuni anche il contento di sapere , se possa ricorrersi a pecunia per altre spezie di robe a nostri tempi venute in uso : come il Tabacco , l'Acquavita , il Caffè , la Chioccolata , ed altre bevande orientali . Infatti noi prometteremo di darne qui lo scioglimento : ma a qual patto ? Con questo : che prima s' intendesse quali cose sieno convenienti all' uso del Frate Minore . Ora per questa intelligenza noi ne abbiamo date pienamente le regole . Pruovisi adunque con tutte quelle già date dottrine avanti gli occhi , che tutte queste robe sieno proprie e convenienti di chi professa una Povertà altissima : e tosto si troverà da se stesso risposta . Questo è quel gran punto da sempre considerarsi , se la cosa sia conveniente alla professata Povertà : del resto poi ogni altra risposta è facilissima . Il Tabacco egli è un purgante sì ordinario a'

nostri giorni , come in altri tempi erano i Bagni , o cose simili . Inoltre fattosi una volta famigliare , diviene così necessario , che non può più lasciarsi senza pericolo di gravissimo danno . Infine ella è cosa assai ordinaria comune a tutti i Poveri , e solo s' impreziosisce dai tributî dei Principi o dall' oppressione dei Negozianti , come altrove abbiamo detto . (d) Sicchè avendovi convenienza e necessità , non pare illecito il ricorso a pecunia per provvederlo . Bensì dovrebbe con cautela pensarsi prima di assuefarvisi : o almeno dovrebbero i Superiori avere con i Giovani questa cautela , acciocchè non si sia poi soggetto a quella necessità , che da molti e molti potea schivarsi . L' Acquavita poi ella è alla sanità un correttivo , o un preservativo : e in ciò bisogna consultare col Medico il proprio bisogno . Ed è vero per altro , che l' ordinaria non va tra le cose preziose , e che in molti paesi una qualche piccola porzione è usuale anche ai Poveri . Infine circa quelle altre Bevande delicate , se non andassimo a discorrerne in paesi , dove si hanno per cose triviali e di poco prezzo , egli è certo che in molti nostri paesi hannosi per cose delicate lasciate a quelli , che per deliziarvisi hanno il modo di buttar danari , e da tanti anche mediocrementemente comodi nemmen per nome conosciute . Sicchè se ci arricchissimo noi di anche solo quistionarne , ne avremmo le baje non solo dagli altri Poveri ; ma anche dai Beneficanti del secolo perchè noi , i quali ci vantiamo d' essere poverissimi in questo mondo , vogliamo dabitare , che quelle delicatezze possano esserci lecite , convenienti , e anzi necessarie , talchè per provvedercele abbia fino d' adoperarsi un rimedio estremo , qual è per noi il ricorso a pecunia . Pur tuttavolta anche circa di queste preziose Bevande non vol' lasciare un sentimento , che è una regola universale circa l' uso povero del Vitto .

XXIII. La preziosità certamente non può mai convenire in cosa alcuna al Frate Minore , il quale ha una precisa professione di mantenere un vivere strettamente povero . Tuttavia questo ha da

(a) *Defensor. Observ. cont. Deviant. in Monum. Ord. Min. tr. 2.* (b) *d. 12. c. IIIa.*
 (c) *Glossa ibi v. Intelligi.* (d) *Lex. XII. n. 19.*

intendersi appunto circa quello, che propriamente chiamasi *Uso*, cioè una continuazione di atti; non circa un qualunque atto, che una volta o l'altra ne avvenga, che meglio può dirsi per un qualche accidente. L'abbiam notato di sopra, dove premendo secondo la Regola per un altissima scarsezza di cibo abbiam veduto, che non tanto secondo la Regola quanto secondo il Vangelo possono i Poveri evangelici assaggiare anche le vivande preziose, che sono loro apprestate dagli amorevoli Ricchi del Secolo: *Manducate quæ apponuntur vobis*. Nel che però avvisammo dovere adoperarsi non poco discernimento; onde oltre le avvisate bisogna avervi queste altre avvertenze opportune. Prima che tali cibi e bevande preziose ci sieno da altri apprestate in dono, o sia in carità: perchè così sarà vero che noi bensì partecipiamo dell'altrui prezioso trattamento, ma che non ce lo facciamo da noi medesimi. Secondo se questo ci si fa lecito, inquanto solo lo riceviamo dall'altrui bontà, per questo non ci sarà mai lecito di procurarlo anche con quelle limosine pecuniarie destinate al nostro utile: mentre tali limosine s'intendono dover servire al mantenimento, non all'innalzamento del nostro stato. E poi saremmo noi allora, che precisamente ci prepareremo le preziosità, non le parteciperemmo dagli altri. Terzo quantunque quella permissione, come avvisammo, sia fatta per i Poveri evangelici, quando per viaggio entrano nelle case altrui, pure perchè è permissione non precisamente locale, ma reale (cioè non è annesso tal privilegio all'altrui casa, ma alla roba altrui, che vien data) perciò non solo quelle preziosità potranno parteciparsi nelle case altrui, ma ancora nella propria abitazione, o sia nel proprio Convento, se l'Amorevole Donatore la manda, o così la dona o la concede. Può v.g. un Frate Minore mangiare un Pesce squisito o prendere una di quelle Bevande preziose

in casa di un Nobile: potrà adunque anche nel proprio Convento usare quella squisitezza o preziosità, se il Nobile gliela manda, o a questo fine gliela concede. Quarto con quella concessione non volle Cristo nel Vangelo, nè il nostro S. Patriarca nella Regola ridurre ad una vita comoda e squisita i suoi Seguaci: precisamente volle l'uno e l'altro liberalarli dallo scrupolo, se talora s'incontrassero colla professione di una vita povera in qualche comodità o delicatezza da altri loro caritatevolmente apprestata. Vuol dirsi adunque, che per una qualche volta il Vangelo e la Regola tace, o anzi acconsente tali cibi o bevande preziose dall'altrui liberalità favorite. Ma se il favore fosse frequente, se si avessero quasi ogni giorno alla mano questi Caffè, e queste Chiocolate, e se perciò stasse un Frate a bello studio in questa delicata pratica, provveduto a questo effetto di Vasi e di strumenti a un tale effetto: io dico ben poi allora, che grida il Vangelo, e la Regola strepita, mentre questo non è più da contarsi per un accidente, ma per un uso delicato, il quale nè può cercarsi da se, e nè anche accettarsi dall'altrui liberalità. Vedasi poi adunque da questo, se è fuori d'ogni possibile discrezione, che il Frate Minore possa per queste ed altre simili delicatezze ricorrere a pecunia.

XXIV. Ripetiamo adunque come per sommario questo primo principio. Non è mai lecito il ricorso a pecunia per cose, le quali non sieno convenienti: e non sono mai convenienti, se non si misurano collo stato di Povertà altissima. Le proposte regole di ampliare per quanto mai si può le misure del vitto comune, sono regole per il buon governo, da moderarsi però sempre al riflesso della nostra Regola: ma non sono licenze fatte al Frate in particolare: la professione di cui consiste in mantenersi fra strettissimi limiti.

LEZIONE XX.

Della MendicITÀ de' Frati Minori.

Vadant pro Eleemosyna confidenter : nec oportet eos verecundari , quia Dominus pro nobis se fecit pauperem in hoc mundo . Cap. VI.

§. I.

Perfezione di questo Stato .

Questa è l'intera savia stoltezza, che contro l'infana prudenza del mondo insegnò nel Vangelo il Redentore, e comandò a' proprj Seguaci nella Regola il suo vero Imitatore S. Francesco: il farsi in questa Terra talmente povero, che per sostentarsi abbiassi bisogno di mendicare l'altrui. Non v'è miseria più pungente, quanto il non avere di che vivere: non vi è modo più duro e pesante di trovarselo, quanto il dover pagarlo a forza di preghiere e di suppliche: (a) *Nihil cbarius emitur, quam quod precibus constat*, come diceva il Morale. Nientedimeno chi è generoso nella via del Signore, ha saputo non far conto di questa quasi troppa abbejzione, e (come altre volte l'abbiamo notato) più di tutti in ciò ha avuto di generosità il Serafico Patriarca. Non solo egli non si atterri di comporre un Ordine, i cui Seguaci niente possedessero in particolare, come altri pure aveano saputo fare: ma di più li volle quali sprovveduti Viantanti, che nemmeno in comune avessero fondo proprio, da cui cavare il con che sostentarsi. Se poi avete pur a vivere (aggiunse egli) buscatevi il pane colla fatica e col lavoro. Se questo non riesce, ecco sempre apprestata la mensa del Signore: dimandate la limosina d'ufficio in ufficio, e così miseramente durate i giorni vostri: *Quando non daretur nobis premium laboris recurramus ad mensam Domini, petendo eleemosynam ostiatim*, spiega egli così nel Testamento. Si pretende forse ad una tal Vita qualche sicurtà?

Guardate nel Cielo quel gran Padre Divino, il quale sino i più vili animalucci provvede di alimento; e sulla sua amorevolezza voi ancora fidatevi: *Vadant pro eleemosyna confidenter*. V'è chi si picchi nell'onore, come di un vivere troppo vile? Guardi dal Cielo in terra lo stesso Iddio, venuto a condurre appunto questa vita di mendico, e ad un tanto esempio perderà ogni rossore: *Nec oportet eos verecundari, quia Dominus pro nobis se fecit pauperem in hoc mundo*: sentenza così nella Regola. Gran finezza di spirito vangelico!

Di ragione adunque con tutti gli Spofitori s'impegna il nostro P. Cirillo (b) a provare, che fra tutti gli Ordini Mendicanti non v'ha la più eroica vangelica MendicITÀ, quanto quella professata dai Frati Minori. E' temperata in ogni altro Ordine la Povertà con almeno il diritto di essere abile a qualche proprietà in comune: dunque la MendicITÀ pure viene in essi con questo sollievo a diminuirsi. Ma dover mendicare senza mai acquistarsi alcuna sorta di diritto nè in privato nè in comune, questo tocca l'estremo della miseria in questo mondo, e tocca altresì l'apice della perfezione vangelica. Infatti i Pontefici stessi tal sorta di vivere dei Frati Minori hanno non tanto lodata, quanto ammirata: o anzi come ad una perfezione veramente singolare hanno compartita singolarità di privilegi. Il nostro Polizio porta, (c) come Alessandro Quarto non solo dichiarò contro i maledici essere lecito ai Frati Minori il mendicare ovunque, e cosa assai meritoria per chi loro faccia limosina: ma ancora d'iffini, essere sufficiente scarico di coscienza, se in caso di dovere fare restituzione di ro-

ba

(a) *Sen. cit. a S. Bonav. in Reg. vic.* (b) *De Morient. Eleem. a. 3. §. 5. a. n. 3.*

(c) *Polit. in Reg. bic. n. 98. & habent. late in Monum. Ord. Min. trac. 1.*

ba male acquistata per via di ufare, di rapine, o di altri guadagni illeciti (quando non sappiasi il preciso Creditore) si dia in limosina ai detti Frati. Clemente Quarto di più permise ad essi Frati il potere restare o andare in Terre di Scomunicati, e da essi limosinare e ricevere quanto conviene al proprio sostentamento. Questi favori, bisogna dire, furono come applausi dell' autorità pontificia in credito di chi si eroicamente nella Chiesa fa mantenere la perfezione del Vangelo.

S. II.

Si dà ragione della Mendicità :

II. **V**I è stato nondimeno chi imbevuto d'altro contrario spirito ha voluto sostenere, essere questa Mendicità una invenzione di pigrezza, e trovarsi tanto lungi dal Vangelo, che anzi può in esso mostrarsi per cosa illecita e mostruosa. La Storia dell'Ordine racconta questa sorta di perfezione: e il nostro gran Dottore S. Bonaventura insieme con S. Tommaso e con molti altri hanno lasciate nei loro libri a noi le armi, con cui valorosamente vi si opposero. Basterebbe solo il sapere, che tale opposizione è stata condannata per asserzione ereticale in Giovanni Wicleffo dal Concilio di Costanza; (a) e che il primo oppositore Guilermo di Santo Amore con i suoi Seguaci fu da Alessandro Quarto anatematizzato, dandosi in Parigi il suo Libro alle fiamme. Ma pure perchè lo spirito di contraddizione è famigliare a molti, e massime a chi non s'intende della Scienza del Signore: bisogna tenerli alla mano qualch'arme di ragione, per non mostrar almeno di cedere alla bugia.

Dicasi pertanto da questi Oppositori ciocchè si vuole, io dimando: in questo mondo vi è egli obbligo di cercare per possedere di proprio? Niuno saprà dirlo, e moltomeno provarlo: mentre quando in uno o in un altro modo si ha con che sostentarsi in vita, si è soddisfatto al debito di natura; nè Iddio in alcuna sua legge ha voluto di più obbligare l'Uomo, per non obbligarlo ad essere veramente tutto terreno. Se però non vi è

quest'obbligo, che male possono fare i Religiosi, i quali appunto nella loro professione rinunziano a quanto possiedono o possono possedere, per campare di ciò, che verrà loro dato dall' amorevole carità dei Benefattori? Si dirà forse, che fan male a questi stessi Benefattori, mentre son loro così di aggravio. Ma questi come possono querelarsi, se spontaneamente hanno da muoversi per dar loro sussidio?

Potranno replicare, che almeno egli è un torto fatto all'università degli Uomini, dove tutti industriandosi per aver di che vivere del proprio, questi soli vogliono essere liberi da tale impaccio, e vivere dell'altrui. Per capacitarli quanto questo sia un falso supposto, figuriamci appunto l'università degli Uomini nel possedere la roba del mondo, come altrettanti Convitati ad una mensa per pascersi di un istesso cibo. Quantopiù son quelli, i quali siedono a quella mensa, tanto minor parte ne tocca in particolare ad ognuno de' Convitati. Se alcuni però di questi si levano dalla mensa, e si contentano di starsi girando per la stanza intorno agli altri per avere solo ciò, che a questi avanza, o che loro amorevolmente vorranno dare: qual torto hanno ad essi fatto? Anzi loro hanno fatto un gran servizio, perchè tanto maggior parte di pasto loro ne resta, e sono in libertà di dare poi a quegli altri come e quanto vogliono. I Sedenti alla mensa può anche supporre che facchino per avere quel pasto; ma hanno anche il vantaggio di tenerli tutto il cibo per se stessi: e gli altri, i quali sono fuori di mensa, se non hanno impaccio, non hanno nemmeno di proprio da mangiare: ed è però compensata la privazione di quell'impaccio dalla privazione del sostentamento, o anzi dalla abiezione di quel misero stato, in cui sono posti. Questa, dissi, è l'immagine dei Religiosi tolti fuori colla Povertà dal godimento de' beni di questo mondo, e ridotti colla Mendicità alla misera condizione di girare attorno a chi ne gode, per buscarli il pane. Sicchè ecco il gran torto, che fanno agli altri Uomini, a cui tantopiù lasciano da godere, quantopiù essi se ne sono ritirati. Ecco il gran

co-

(a) Wiclef. prop. 20. 21. 22. 23. 24.

comodo, che detti Religiosi ne ricavano, esponendosi a dipendere dalla discrezione altrui, e di sicuro non avendo che la propria abbejzione e povertà.

Inoltre il Donare è un azione ordinaria nella conversazione umana, e non si pensa mai che faccia torto agli altri chi riceve anche donativi preziosi o pingui possessioni in dono. E poi perchè vi ha Religiosi, i quali vogliono vivere di quel solo appunto, che potrà loro essere donato, e che di più non curano in dono preziosità od entrate: hanno da alzarsi le voci al cielo, come contro Uomini straordinari e perniziosi all'umano consorzio? E' sciempaggine, non senza tezza da Uomo prudente in chi vuole così contraddire.

Aggiungasi che tai Religiosi questo stato non eleggonsi per bizzarrìa o per capriccio, ma per abilitarsi ad un altro più importante altissimo impiego: qual è di condurre una vita quanto alienata dal mondo, tantopiù attenta al servizio di Dio, e quantopiù abbejta, tantopiù meritoria. Se non vi è però chi faccia professione di odiare le cose spirituali e celesti, certo che ognuno dirà avere essi tutta la ragione di ciò fare. E se con ragione lo fanno, chi si farà avanti a riprenderli?

III. Hanno da lavorare (ecco ad ogni modo la solita riprensione) e potendo col lavoro mantenersi, non hanno d'andare a buscarli l'altrui. Hanno da lavorare (si lo dice anche il S. Padre nella Regola) ma forse questo è il solo unico mezzo per meritarsi l'alimento? La roba del mondo si dà e si riceve a tanti varj titoli: e ai Religiosi non ha da poter darli che a solo titolo di mercede del lavoro? Questo sarà un volerli della condizione più vile di Servi. Hanno essi da lavorare per fuggire l'ozio, per secondare la promessa Povertà, e per altre oneste cagioni, come a suo luogo noi detto abbiamo: ma alla fine è vero, che si sono essi ritirati dal mondo, non per trovar la vita di Servo o di Artiere, bensì precisamente la vita di vero Servo del Signore. E ad una tal vita badando, sono eglino forse disutili la mondo? Anzi se vi è niente senton-

re delle cose dell'Anima, sono i più utili. Soltantochè badassero alla meditazione e alla salmodia, è verissimo che con tali sante operazioni giovanò non ad un solo, ma a tutta la comunità dei Fedeli, impetrando dal Signore, che si schivino i flagelli, e si abbia il suo Divino ajuto. Ma di più impiegansi essi nel servizio dell'Altare, nell'amministrazione dei Sacramenti, nel predicare ai popoli la Divina parola, negli Studi sacri a beneficio della Chiesa: cose tutte che di molto prevalgono a qualunque lavoro per meritarsi il sostentamento, come noi nello stesso dichiarare la convenienza del lavorare, conforme si ha dalla Regola, spiegato abbiamo.

Ovvero torna sempre la ragione di prima. Non hanno essi con tal forza di vita il prezzo alla mano per comperarsi come gli altri il vitto? Ma nemmeno vogliono essi come gli altri in questo mondo cosa alcuna di proprio. Dimandano, non pretendono. Ricevono l'altrui, ma hanno anche agli altri lasciato ciò, che avevano o che potevano avere. Sicchè han fatto servizio ad altri nell'abbracciare questa vita spirituale, e non fanno ad alcuno torto nel richiedere gratuitamente qualche avanzo.

§. III.

Si pruova su del Vangelo:

IV. **P**ER conto poi del Vangelo noi abbiamo scoperta a suo luogo l'uniformità della Povertà Minorica (a) con quella di Cristo e de' suoi Appostoli; onde vi è ancora tutta la conseguenza, che simile pure sia la Mendicizia, giacchè questa a quella troppo inevitabilmente va annessa. Se piace un qualche ritocciamento notinfi le parole dello stesso Redentore, quando persuadendo a quel Giovane di farsi suo imitatore e seguace dissegli, che desse tutto il suo a' Poveri, e così venisse a lui seguire: (b) *Omnia quaecumque habes vende, & da pauperibus, & veni, sequere me*. Perocchè se per essere imitatore di Cristo il Giovane dovea

(a) *Lex, XIV. n. 22.* (b) *Luc, 18. 22.*

doveva spropriarsi di tutto , è segno che moltopiù il Divino Maestro era già di tutto spropiato : altrimenti più del Maestro avrebbe voluto perfetto il Discepolo . Se spogliato di tutto era il Maestro e il Discepolo , qual modo restava loro di sostentarsi se non il mendicare ? Vuol ancora dubitarsi , se dovea il Redentore dipendere per la mendicità dall' altrui discrezione ? Protesta egli medesimo , che è ridotto peggio degli Animali a non avere nè tetto nè letto : (a) *Vulpes foras habent , & vulvres cali nidos . Filius autem hominis non habet ubi reclinet caput* . Il tornar ora a dire , che del Redentore e degli Apostoli si legge altresì che aveano cumati di roba e di denari , ci obbligherà di tornare noi pure a mente le due sorte di vita , che volle lasciare il Redentore in esempio alla Chiesa : cioè di vita comune ed ecclesiastica , in cui si ammettono fondi per il bene comune , e di vita apostolica , in cui e fondi e danari onninamente si rigettano , pendendo solo dalla Divina Provvidenza . Questo pure si rimostro espresso negli Atti apostolici , dove la comunità dei Cristiani tutto avea di proprio in comune , e niente in particolare . (b) *Nec quisquam eorum , quae possidebat , aliquid suum esse dicebat , sed erant illis omnia communia* : ed ecco il vivere Vangelico degli altri Ordini Regolari . Ma che ? Nel tempo stesso gli Apostoli e i Discepoli di Cristo scorrevano il mondo su quel sistema intimato loro dal Divino Maestro di non possedere cosa alcuna , e di andare del tutto sproveduti : (c) *Nolite possidere aurum neque argentum &c . Praecipit eis nequid tollerent in via , non peram , non panem , neque in zona es* : ma doveffero vivere , e come ? Con quanto fosse loro dato dalla Divina Provvidenza , e dall' altrui pietà , come a degni Operaj del Vangelo : *Dignus est enim Operarius cibo suo* . E questa è appunto la Mendicità professata dai Frati Minori .

Dopo questo sì vivo esempio potranno bensì opporsi alcune autorità di Scrittura o di Santi Padri : ma si conosceranno per questo stesso difficoltà da esercitare i belli ingegni , non fondamenti di qualche contraria verità occulta . E' più beato il dare che il ricevere , disse l' Ap-

ostolo . Ma e bene ? Beatissimi adunque sono i Frati Minori (ripiglia S. Bonaventura) i quali hanno dato non solo il tutto , che avevano , ma che anche potevano avere . Se vi è chi non voglia lavorare , questi non mangi , replica il detto Apostolo : ed ha tutta la ragione , quando un tale perciò si dà all' ozio , ma non quando si truova meglio impiegato . E con simile maniera e facilità possono ribattersi altri simili colpi , di qualche apprensione , ma di niuna forza per chi ha studiato su del Vangelo .

§. IV.

Come sia sicura la Provvidenza di Dio :

V. **N**ON è però da passarsi tanto facilmente la nota quasi di temerità , che ad un tal vivere da Mendico si attribuisce . Finchè l' uno o l' altro Uomo (si disse) abbandonisi così quasi alla fortuna nel vivere , non v' è da temere . Ma che una moltitudine di mila e mila , la quale sempre più di giorno in giorno cresce , voglia pretendere il cotidiano sostentamento dall' altrui spontanea pietà , questo è un vero tentare la Provvidenza di Dio , o anzi uno stancare i Benefattori . Il Redentore medesimo commise quella sorta di vita apostolica a pochi , non alla moltitudine della sua Chiesa . E pure egli è così falso un tal discorrere , che la stessa speranza lo riprova e lo confonde . Se il vivere in Mendicità fosse un trovamento umano , non potrebbe esser detto meglio che egli è questo un troppo presumere . Ma essendo stato consiglio di Dio , nelle cui mani stanno non men le sorti , che i cuori degli Uomini da regularsi come egli vuole ; certo non potea darsi di peggio . Infatti non è questo un indovinare , ma un guardare la pratica , la quale mostra appuato questi tanti mila e mila Poveri vangelici sufficientemente sostentati : o anzi egli è un fidarsi della parola data dall' stesso Iddio . Perocchè nel Vangelo che disse egli su di ciò ? Non v' ha da essere (così protestò egli) chi abbandoni il mondo e' i suoi beai per farsi merito del regno eterno , che non abbia da trovare non sola nell' eternità , ma altresì nella .

(a) *Ibid.* 9. 58. (b) *Act.* 4. 32. (c) *Matt.* 10. 9. *Marc.* 6. 12.

nella presente vita ogni sorta di convenevole retribuzione, ed anche moltiplicata; (a) *Nemo est, qui reliquit domum aut parentes &c., propter regnum Dei, & non recipiat multo plura in hoc tempore, & in saeculo venturo vitam aeternam.* Questo è un parlare assoluto, il quale lascia bensì in libertà ad avventurarsi così alla Provvidenza, ma che assicura non tanto gli Apostoli, quanto ogni qualunque altro saprà avere quel coraggio apostolico. Egli è poi un promettere da Dio, per cui niente mai è troppo, e niente impossibile da mantenere.

VI. Il punto sta, che tale abbandono dei beni mondani sia fatto e mantenuto all'idea, con cui dal Redentore fu persuaso: cioè che sia come un cambio del mondo con Dio, degli affetti terreni coll'amore e coll'attenzione di seguire il Divino Maestro nella vita evangelica. Del resto anche quasi non volendo gl'istessi più interessati Secolari s'innamoreranno di questa vita disinteressata, e quanto più lontana appunto dal loro genio d'interesse e di roba la scorgevano, tantopiù si faran piacere di contribuire a tali veri Seguaci di Cristo e del Vangelo la propria roba in sostentamento. Lo disse guardando alla pratica e all'evidenza il venerabile Beda: (b) *Qui enim terrenis affectibus sive possessionibus pro Christi discipulatu renuntiaverit, quo plus in amorem profecerit, eo plures inveniet, qui se interno suscipere affectu, & suis gaudeant sustentare substantiis.*

VII. Per contrario però se dopo avere abbandonato il mondo, ed essersi posto in istato di Mendicizia non si badasse a mantenersi e perfezionarsi nell'intrapresa vita evangelica: allora si che falliranno le Divine promesse, perchè prima così è fallita l'idea della vita evangelica da lui proposta e insegnata. Questo bisogna rivolgersi a farlo capire agl'istessi Professori di una tal vita. Il lasciare la roba del mondo per se stesso non è di merito, e poté anche farsi dagli antichi Filofofi. Il farsi Mendico per amore di Dio, e poi niente badare a servire Iddio, egli è piuttosto un burlarlo. L'intraprendere la Povertà evangelica, e poi non esservi fedele, con tutta verità è un farsi demerito contro del Vangelo.

Non è maraviglia adunque, se ha da cessare per questi Mancatori di parola la parola del Redentore, e abbiano da portare la Mendicizia piuttosto in pena. S. Tommaso contro di questi più si avvanza, e li mostra come colpevoli di furto nelle stesse limosine, che ricevono. E' verissimo (dice egli) che ella è cosa e lecita e meritoria il ridursi a vivere delle altrui limosine; ma perchè? Perchè (conforme noi pure detto abbiamo) la Mendicizia si elegge per badare ad un altro impiego superiore, qual è di servire di proposito Iddio. Onde infatti gli stessi Benefattori concorrono colle limosine a sostenere questi Mendici precisamente con questa intenzione acciocchè possano ben di proposito badare al Divino servizio, e coi loro meriti ad essi giovare: altrimenti se non avesse ad essere così, hanno essi tanti altri Poveri di necessità, cui dar vorrebbero quelle limosine. Dunque se pur è vero che questi Religiosi Mendici non badino alla santità, e alla perfezione evangelica, siccome vengono in tal modo a defraudare l'intenzione dei loro Benefattori, così contro la loro intenzione ricevono da essi, e perciò in un certo modo rubano le limosine: (c) *Sed quia hujusmodi beneficia Religiosis videntur esse collata ad hoc, quod liberius religiosis aëlibus insisterè possint, quorum cupiunt se fore participes qui temporalia subministrant: redderetur eis usus praedictorum donorum illicitus, si ab aëlibus religiosis desisterent: quia sic quantum est de se, defraudarent intentionem eorum, qui talia beneficia contulerunt.* Vedremo poi al raggio del Giudizio di Dio, che questa Teologia era giustissima.

S. V.

La Provvidenza deo dare della soggezione.

VIII. **N**ON è vero dunque poi con tale dottrina ciò, che suggerisce la tentazione ai Religiosi poco consigliati: cioè di potere passarla tantopiù francamente e senza pensiero nella vita Religiosa, perchè già si tiene chi provvede e mantiene colle limosine. Ma anzi per questo stesso fa duopo il tantopiù essere sollecito nel ben condursi nella vita

(a) Luc. 18. 29. (b) in nat. S. Bened. (c) 2. 2. q. 157. a. 4. com.

vita dello spirito : dacchè appunto fu questo capo d'aver avuta una vita libera ed esente dagli interessi di roba vorrà vedere Iddio Giudice qual profitto di più si sia ricavato a confronto di quelli, i quali con la cura di salvarsi dovettero ancora avere la molestissima cura di trovar il vitto e di mantenersi. Ovvero ha da far tremare anche il pensiero della vita presente, se si manca di soddisfare ai doveri della propria professione. Certo fu di ciò parlò molto chiaro il nostro S. Padre, acciocchè i suoi Frati stassero ben sull'avvertito ; e noi infatti queste sue parole, perchè molto notabili, in più luoghi abbiamo replicate. Si van facendo i conti, che mancano le limosine, perchè mancano i Benefattori : e che in questo e in quel paese la gente è dura e mal amorevole. Ma son tutti bugiardi conti. La verità si è (dice quel S. Patriarca) che nell'istituire quest'Ordine, perchè si fondava sulla vera vita del Vangelo, egli è passato una promessa e un patto tra Dio e l'Ordine : cioè alla misura che si osserverà la promessa Povertà e Regola, tanto vi saranno Benefattori amorevoli, i quali colle proprie sostanze manterranno i Frati Minori. Se poco la Povertà si osserverà, pochi saranno gli Amorevoli, e poche le limosine. Se quasi niente si osserverà, quasi niente ancora troveranno i Frati in carità. I Paesi e gli Uomini del paese più o meno saranno restii al dare, quanto meno o più vi saranno Frati fedeli nella loro Regola. Ecco le notabili parole del S. Padre : (a) *Quantum itaque Fratres declinabunt à Paupertate, tantum Mundus declinabit ab eis ; & quærent, & non invenient*. Se però dappertutto i Frati tutti saranno fedeli nella Povertà, oh allora si che anche tutto il mondo si farà pregio di sostentarli, come Uomini dati alla loro salute : *Si Dominam meam Paupertatem complexi fuerint, mundus eos nutriet, quia mundo dati sunt ad salutem*. Sicchè pertanto bisogna anzi rivoltare i conti al contrario. Non mancano le limosine ai Frati, perchè manchino i Benefattori : anzi perchè mancano i Frati al proprio dovere, perciò loro mancano e limosine e Benefattori. Sarebbero tutti i Paesi uguali, ma perchè in una Provincia si

mantiene in vigore la Povertà tra i Frati, perciò ivi i Secolari comunemente sono amorevoli : e se si truova in altri paesi o Provincie la Gente dura e avara, questo ha da servire di segno, che ivi decade o va decadendo la vita e la Povertà Minorica. Non occorre dubitare. Su tal piede è stabilito il commercio tra i Frati Minori e il Mondo : *Commercium est inter Mundum & Fratres*. Debbono essi buon esempio al mondo, e il mondo dee ai Frati la provvisione di queste cose temporali : *Debent enim ipsi mundo bonum exemplum, debet eis mundus provisionem necessitatum*. Cessino i Frati contro le fatte promesse dal buon esempio, e questa farà la vera e propria cagione, per cui nel mondo cesserà altresì con giusto rimerito l'amorevolezza e il soccorso : *Quando autem ipsi retraxerint bonum exemplum fide mentita, retrahet mundus manum iusta cæsuræ*. Questo basta per assicurarsi nella Mendicità della Divina Provvidenza, ed anche per remerne.

S. VI.

Del Precetto della Mendicità.

IX. **O** Ra entriamo fidatamente a dire della sostanza della Mendicità, come a noi dalla Regola s'imponne : *Vadant pro elemosyna*. Non v'è dubbio che questo egli è un vero precetto. Pare bensì di primo tratto avere idea di consiglio o di esortazione, mentre con quelle parole vuole farsi animo agli Frati di perdere la vergogna o il timore di mendicare ; e però questa è l'intera proposizione : *Vadant pro elemosyna confidenter*. Ma ad ogni modo chi si rammenta tutto il testo di questo Capitolo (conforme noi l'abbiamo fatto già osservare) ella è una forma di comaudare, che si distende a fare successivamente molti precetti : Sieno di tutto sproprivati (si disse) vivano da Poveri, e perciò anche da Mendici cercando la limosina. Si fa animo ad appigliarvisi, ma ben si fa che può in una volta incoraggiarsi e comandare. Troppo v'ha di conseguenza, che un Uomo, il quale per necessità di legge è sproprivato onninamente di qualunque

(a) *Opusc. S. P. Coll. 3.*

que cosa ; si voglia seguentemente dalla stessa legge ridotto alla necessità di mendicare , se vuole in vita sostentarsi . E' vero che sonovi altri mezzi per vivere fuori del mendicare . Ma questo è quello appunto , che ha primieramente da osservarsi in questo precetto : cioè che egli non è fatto tal precetto assolutamente , o vogliamo dire , libero da ogni supposto . V' ha maniera di guadagnarsi il vitto col lavorare , e questo dee prima tentarsi , conforme l' esorta il Santo Padre nel Capitolo quinto della Regola , e noi abbastanza a suo luogo il dicemmo : e se questo mezzo poi non riesce , allora corre il precetto di dover mendicare . V' ha pure altro modo di ricevere sostentamento , cioè coll' accettare quanto viene spontaneamente offerto dalla liberale divozione dei Fedeli : e se riesce questo mezzo , non occorre importunarli colle dimande : ma se no , e qui ancora si fa ai Frati il comando di andare a procacciarsi il vitto di porta in porta col limosinare .

§. VII.

Si comanda precisamente il Limosinare .

X. **V**I è stato chi ha voluto anche di più fare scomparir questo precetto della Mendicizia , dicendo : che in un modo o in un altro il Frate Minore si adoperi , basta che egli niente s' appropri , e tutto riceva in dono e senza pretensione , e allora arriva a soddisfare a un tal precetto di Mendicizia ; e però questo andare di porta in porta a mendicare egli ha da dirsi un mero consiglio , che è di merito , ma non di necessità alla vita del Frate Minore . Potrebbe passarsi il supposto , ma è tanto funesta la conseguenza , che ha dovuto gemere l' Ordine nel vedersi con tali dottrine portato fuori , quasi senza accorgersene , delle vestigia del Santo Patriarca . Basta non aver dominio [si dicea anche allora] basta non esagerare pretensione , e si è sempre Mendico . perchè si dipende dall' altrui libera pietà : dunque è lecito l' accettare qualunque legato , che obblighi gli Eredi a sostentarci per sempre ; dunque possono accettarsi case vigne e possessioni , che

stieno sotto il dominio del Papa , e a noi provenga l' entrata per carità . E così si fece . E così decadde l' Ordine . Ammaestrati adunque dall' evidenza diremo , quella essere una dottrina senon in tutto falsa , almeno troppo pericolosa . Bisogna accordare , che questo andar per il mondo limosinando non è stato posto inutilmente dal S. Padre nella Regola . Anch' egli potea sapere i molti modi , che sono poi stati trovati e posti in pratica di legati , di entrate commesse al dominio altrui : ma perchè disegnavo egli la vita di vero Povero , tacque questi modi , e ordinò piuttosto l' andare limosinando . Si diano Frati Minori sostentati in tutto a forza di legati e di entrate , comunque si spieghino : e faranno mai eglii quei Pellegrini e Forestieri , che vanno per il mondo confidentemente a cercare limosina all' esempio di Gesù-Cristo ? Il non avere giuridica pretensione in ciò , che ricevono , li dichiara bensì sproprati , ma non li mostra Mendici . Il dipendere dall' altrui liberalità e carità [conforme si dice] è una mendicizia non di fatti , ma di animo : la quale però bensì suffraga , quando riesce necessaria ; ma dove non è necessità , fa ingiuria alla Mendicizia di fatti , che si propone dalla Regola . I Pontefici , i quali hanno quella Regola spiegata , sono stati solleciti [come vedremo] in rimuovere tuttocio , che venga a togliere l' attuale Mendicizia : e sarà poi un bene intendere la Regola il dire , che l' andare attualmente limosinando è un solo consiglio , e non precetto ? Si sono veduti in una somma angustia a bene rispondere tutti quelli , i quali hanno voluto difendere i legati perpetui , ed altre simili limosine fatte come sicure : segno egli è ben adunque esservi bisogno in ciò di molta discrezione , e non potersi così tosto sentenziare .

XI. Pertanto coll' occhio fisso sul testo della Regola , e coll' orecchio attento ai detti de' più sensati Scrittori noi diremo , che l' andare per il mondo a cercare limosina è il vero e preciso precetto imposto ai Frati Minori dalla Regola : e per questo ivi il S. Padre fa animo a' detti Frati , e vuol tor loro il rossore , che certamente non s' incorre negli

gli altri modi, che si dicono di mendicizia: *Vadant pro elemosyna confidenter, nec oportet eos verecundari*. Questo, disse, è il formato precetto; benchè [come si è spiegato] non obblighi assolutamente, senon in caso che non possano i Frati guadagnarsi il sufficiente vitto con il lavoro, conforme spiega questo testo della Regola lo stesso S. Padre nel suo Testamento: *Et quando non daretur nobis pretium laboris, recurramus ad mensam Domini, petendo elemosynam ostiatim*. Questa anzi [disse espressamente altrove il detto Patriarca] è la professione di me e di tutti i miei Frati, i quali hanno promessa la mia Regola, l'andare attorno limosinando. [a] *Nolo dimittere regalem meam dignitatem, ac professionem meam & Fratrum meorum, ire scilicet pro elemosyna ostiatim*. Ogni altro modo, che voglia trovarsi di Mendicizia, non è insinuato da questo precetto, ma solo permesso in caso di necessità, cioè quando coll'andar limosinando non può provvedersi il bisognevole: perchè, a dir chiaro, ogni altro modo è sempre una diminuzione della vera Mendicizia. Il ricevere le limosine spontaneamente offerte e non cercare questo no che non è diminuzione, mentre egli è lo stesso puro mendicare, di meno rossore si, ma forse di maggiore virtù, in chi dee così aspettare: onde tanto Mendico si dice quel Povero, il quale gira attorno picchiando alle porte per buscarci pane, quanto quegli, che giace sulla strada cheto, aspettando chi amorevolmente gliene butti. Ma il sostentarsi a forza di annui legati, o di assegnamenti perpetui, o altri simili modi usati anche nei dovuti termini, questi, dico, non può essere che non diminuiscano la Mendicizia, se tolgono in gran parte l'abbejzione e il rossore, che è proprio di quel mendicare espresso nella Regola. Sicchè come suol dirsi dai Teologi in tutte le altre cose, così dee qui affermarsi; cioè che allora solo è permesso di attenersi ad una sola parte, cioè al meno, quando non può compirsi il tutto, o sia il più. Vuol dirsi al nostro intento, che può anche servirsi di questa diminuita e infima Mendicizia, ma allora solamente quando non giova nè può adoperarsi il vero li-

mosinare attorno il mondo. Con questa avvertenza poi adunque or ben si conosce come dovea l'Ordine per lo passato decadere, e come sempre decaderà, qualora senza una precisa necessità lasci il vero mendicare, e voglia piuttosto provvedersi con legati, con assegnamenti ec.: perocchè se si appoggia dalla parte, in cui vi è diminuzione, sempre si cade, si ruina, si precipita.

S. VIII.

Non può mendicarsi il superfluo:

XII. **U**N'altra non meno necessaria avvertenza circa il precetto del mendicare si legge in Ugo di Dina seguita da tutti gli altri Spofitori, e anzi confermata dai Pontefici. „ Avverti-
 „ te (dice egli) che la Regola (b) per-
 „ mette bensì, e anzi ordina il mendi-
 „ care l'altrui, ma dopo avere cauta-
 „ mente premesso che i Frati in vera Po-
 „ vertà servono al Signore. La prima Re-
 „ gola parlava più chiaro: Vadano i
 „ Frati (ivi si dicea) a cercare limosi-
 „ ne, quando saranno in necessità. Pe-
 „ rocchè allora solo è lecito il limosina-
 „ re l'altrui, quando si è spinto dalla
 „ necessità: e quando la necessità non vi
 „ sia, egli è altrettanto illecito. Certo
 „ non è piccola colpa il mendicare cose
 „ superflue. Il superfluo è sempre onni-
 „ namente contrario alla Povertà: lo fa-
 „ rà adunque tantopiù, quando anche a
 „ forza di mendicizia si va a togliere l'
 „ altrui per abbondare. Non si nega il
 „ luogo alla discrezione, massime in ri-
 „ guardo alle circostanze dei luoghi e dei
 „ paesi; ma non ha mai da permetterfi
 „ che il limosinare, il quale è un eser-
 „ cizio di povertà, divenga un atto di
 „ cupidigia e di avidità. I nostri An-
 „ tichi per questo non soffrivano di cer-
 „ carsi o di ritenersi cosa alcuna anche
 „ per breve tempo. Amavano più il pe-
 „ nuriare, che il provvedersi. Le cose
 „ offerte, quando non erano loro ben
 „ necessarie, rimandavano addietro. In
 „ tal modo la cupidigia veramente si
 „ combatteva, si conservava la purità dell'
 „ Ordine, e si edificava il popolo; il
 „ quale però era tantopiù pronto a foc-
 „ correre i Frati nelle vere necessità „.

Così

(a) *Opusc. S. P. Apoph. 14.* (b) *Hug. in c. 6. Reg.*

Così discorre questo antico dotto Scrittore. Noi vedremo poscia tra i Pontefici Clemente V. premere contro le superflue provvisioni, contro i Granaj, le Cantine, e simili Riserbatoj: acciocchè non si mendichi più di quello, che veramente è necessario per i presenti bisogni. Anche Niccolò III. lo disse, quando fece avvertire essere contro la Regola il ricevere, e conseguentemente il mendicare cose superflue: (a) *Vel ad thesaurizationem, vel sub colore providentia in futurum, vel alia occasione*. Sicchè con tanta autorità e ragione bisogna determinare, che il mendicare il superfluo è peccato o grave o leggiero secondo la quantità della roba; e che perciò non havvi permissione del S. Padre, ma anzi contraddizione espressa, siccome egli a tutti il faceva intendere, quando ancor viveva: *Fratres mei* (dicendo loro (b) spesse volte) *petite tantum visui & vestitui necessaria*. La bocca del Religioso giusto e zelante saprà meditare la sapienza (come si dice (c) nella Scrittura) e conoscere, perciò le vere necessità, e secondo la data avvertenza regolarli. Ma Bocche come quelle dette nei Proverbi (d), le quali piene d'avidità mai son contente, e sempre gridano *Afferffer*, non sapranno intendere questa benchè dovuta moderazione, perchè pretenderanno vi sia sempre necessità. Contro di queste però noi abbiamo già nella Settima Lezione data dottrina per discernere la necessità vera dalla falsa: e poi nella Decimasettima abbiamo insegnato il come servirsi di quella dottrina al riflesso della Povertà di Frate Minore.

XIII. Ma se pur si arriva a mendicare il superfluo, è egli poscia questo veramente un furto? Vi è chi lo dice schiettamente tale, e vi è chi lo ha per una esagerazione. Scoto, il quale non si diletta di esagerare, ma di far vedere il puro e il netto della verità, prova, che ove è finzione nel Povero, siccome resta ingannato il Dante, così la limosina non è donata, ma subata. La Donazione ha da essere volontaria: e volontaria non è secondo il Filosofo, quando è ricavata non meno dalla forza che dall'inganno: (e) *Quia ignorantia & aliqualis coactio excludunt voluntarium simpliciter*. Nei Con-

tratti onerosi è vero che l'inganno sovra la qualità della persona non toglie il contratto; e però è buona vendita quella fatta ad un Ebreo, che si credea fatta ad un Cristiano: e ciò appunto perchè la qualità della persona in tai contratti non si riguarda nè come motivo, nè come parte. Ma in quelli, che diconsi Contratti gratuiti, come è il Promettere, il Donare ec., perchè il vero motivo, per cui si muove il Dante a donare, egli è appunto la tal qualità della persona, v. g. perchè è suo parente, suo amico ec.: perciò se questa qualità non è vera, cessa il motivo della Donazione, e cessa seguentemente nel Dante la volontà di donare: e l'altro perciò, che riceve contro la sua volontà, non riceve dono, ma cosa destralmente rubata. Dunque così un finto Povero, o anche un vero Povero, dove non è in un vero bisogno, se riceve limosina fingendo il bisogno, egli commette un furto, perchè il Dante è ingannato; e infatti se questi avesse saputo non essere in quello il bisogno, non avrebbergli mai data quella limosina. Parlava adunque giustamente il S. Padre riferito anche dalle nostre Costituzioni (f), quando dicea: „ Io „ ringrazio Iddio, che per sua bontà ho „ sempre servata la fede alla mia diletta „ sposa Povertà. Non fui mai di limosine ladro, perchè sempre accettai „ meno di quello, che mi bisognava, „ acciocchè gli altri Poveri della loro „ parte non fossero defraudati: perchè „ fare il contrario è furto appresso a „ Dio „. Se in ciò come di una troppo rigida sentenza si dimanda la discrezione, ella può darli nei piccoli avanzzi, che possono ai Frati avvenire nelle cose necessarie ricevute: mentre chi dà loro liberalmente, non vuole poi tenere le misure così rigorose, che la guardi per ogni minuzia, ma volontieri taglia anche all'ingrosso. Ella è poi tantopiù giusta discrezione, quando i Benefattori col far limosina hanno intenzione non solo di soccorrere le necessità, ma anche di far star bene i Religiosi: mentre questi allora ricevendo da essi il superfluo, e quello, di cui veramente non ne hanno stretto bisogno, non fanno loro torto,

T a an.

(a) c. Exiit. §. *Insuper nec*. (b) *Opusc. S. P. Apoph. 41*. (c) *Psal. 36. 30*. (d) *Prov. 30. 15*.(e) *Scot. in 4. d. 15. q. 2. §. De tertio*, (f) *Const. Ord. c. 6. ex cit. Apoph. 41*.

anzi fecondano le loro amorevoli intenzioni : solo hanno da consultare l' esigenza del proprio stato . Ma fuori di questi casi egli farà sempre non solo contro la Povertà della Regola , ma anche contro la giustizia illimosinare l'altrui , di cui non se n' ha vero bisogno . Peggio poi se per star bene e con abbondanza i Frati andassero a mendicare minutamente questo e quello da altri Poveri , come sono Contadini , od altri abbietti Artieri . Ella è di più questa una crudeltà : cavare dall'altrui miseria modo di godere ; e volere che chi stenta non men di fatica che di fame, serva a riempire la bocca e a dare abbondanza a chi non ha altra industria , che il saper dimandare e fingere bisogno . Certo chi ha solamente cuore , non potrà a meno di non condannare chi di ciò prendesse scusarsi .

S. IX.

Alle Limosine dee corrispondere l'Orazione.

XIV. **V**Ogliamo noi un altro avvertimento su del Mendicare? Ecco tutto vero e tutto opportuno da S. Bonaventura : [a] *Ora , charissime , & te in oratione exerce , quia Pauperi non oranti aeterna supplicia promittuntur : Un povero , che si sostenta dell' altrui , contrae il debito di pregare per i Benefattori , altrimenti pagherà questo debito non soddisfatto nel fuoco dell' altro modo . E richiamando seco S. Bernardo a sentenziare , così ripete : Ora , Frater , instanter ora : quia ille dicitur habere tunicam mixtam sanguine , qui carnem suam nutrit de pauperis sudore : il godere degli altrui sudori è un inzuppare la propria veste nell' altrui sangue , e questo sangue grida di volere soddisfazione ; sicchè bisogna dargliela con le orazioni , e con orazioni replicate . Cantando vobis , inquit , ista bona proveniunt : quasi con niuna fatica vengono a cadere in mano le limosine altrui : Graves ergo pro eis effundite gemitus : dunque si fatichi almeno con sospiri e gemiti a pro di chi le ha date . Alioquin quod hic in deliciis sumitis , in tormentis vomitis : altrimenti bisognerà poi pagare con le pene*

(2) *In Reg. Novitior . c. 2. post med.*

ciò , che ora vuole solo starli godendo : Sicchè l'avvertimento sodissimo egli è , che vi ha obbligo di pregare per i Benefattori , i quali danno limosine e sostentano i Frati . Poco importa che quest'obbligo non possa provarsi di rigorosa giustizia : meno preme la dottrina del Gaetano portata qui dal P. Santi , cioè che il Religioso giustamente riceve limosine , purchè offervi la sua Regola . Imperciocchè oltre la giustizia vi è la virtù della gratitudine , la quale anch'essa impone a chi riceve beneficio l' obbligo , se non di compensarlo collo stesso valore , almeno certamente col cercare altri beni opportuni e graditi al Benefattore . E l' Orazione appunto è quel bene , che i nostri Benefattori aspettano , o che anzi ci impongono ; dacchè danno a noi limosine del proprio , per essere da noi presso Iddio ajutati , e la prima quasi condizione nel darci limosina è sempre questa : Pregate Iddio per noi . L' osservare poi la propria Regola fa che non s' incorra in quella sorta di furto , che di sopra dicea S. Tommaso , ma non toglie poi l' obbligo , che la gratitudine incarica , di rendere il conveniente bene , qual è l' orazione , a chi ci beneficia . Se questa non si rende , e che vorremo noi rendere per gratitudine ai Benefattori ? Avremo noi soli in questo mondo il privilegio di non dovere mostrarci grati ? Iddio , il quale odia cotanto gl' ingrati , dovrà noi soli compatire ? Piaccia pure a quel Dio che non ci lasciamo noi sorprendere da questa dimenticanza , o piuttosto mostruosità : altrimenti diverremo avanti il suo Tribunale d'abbominio non meno a Dio , che all'universo degli Uomini . Questa è adunque la sostanza della Mendicità spiegata con insieme quasi le sue appendici .

S. X.

Il male di chi si ritira dal mendicare :

XV. **S**E piace di replicare alcune parole del testo della Regola , troveremo anche da discorrere dell' esercizio della Mendicità . *Nec oportet eos verecundari : Non hanno da vergognarsi i Frati di andare per le altrui case limosinando . E si dice , non solo*

ac-

acciocchè i Frati prendano animo di com-
 dare nella Divina Provvidenza; ma
 moltopiù acciocchè perdano la superbia,
 che potrebbe tentarli a ritirarsene. Il
 disse e lo spiegò gravemente una volta
 il S. Padre: Invitato a convito dal Car-
 dinale Ostiense, vi volle egli portare la
 sua parte; cioè tozzi di pane mendicati
 alle porte, i quali e per se e per altri
 volle che fossero il cibo più regalato:
 Si pensò il Cardinale in questo di ri-
 cevere un torto: ma ecco la memora-
 bile risposta del Santo Padre, la quale
 anche potè acchetare l'animo del Car-
 dinale. „ (4). Penso anzi con questo at-
 „ to, che piace cotanto a Dio, di ave-
 „ re anche voi compiaciuto. Sappia-
 „ te, che bisogna io sia sempre a' miei
 „ Frati la forma e l'esempio del loro
 „ vivere. So, che vi sono e vi faranno
 „ Frati Minori di nome e di fatti, i
 „ quali anch'essi pure volentieri per
 „ amor di Dio si manterranno nell'umi-
 „ le loro professione. Al contrario so
 „ ancora, che altri vi sono e vi faran-
 „ no, i quali o per una superba vergo-
 „ gna, o per non volere esercitarvisi
 „ avranno a sdegno, nè vorranno umi-
 „ liarli di andare a cercar la limosina,
 „ o à praticare simili opere basse e ser-
 „ vili. Per questo bisogna che io inse-
 „ gni col mio esempio a tutti quelli,
 „ che sono e che dopoi faranno nella
 „ Religione; acciocchè vedendo me,
 „ il quale sono il Padre e il Capo di
 „ tutti, non abbiano da potere scusarsi
 „ presso Iddio nè in questo, nè all' al-
 „ tro mondo: *Propter quod oportet me*
docere eos, qui sunt & erunt in Religio-
ne, ut in hoc saculo & in futuro inex-
cusabiles sint coram Deo. Benchè adunque
 „ invitato al convito, ho voluto imita-
 „ re Iddio della gloria colla Mendicizia
 „ anche da lui praticata. E voglio che
 „ così intendano tutti i miei Frati pre-
 „ senti e futuri, le mie delizie essere
 „ state più nello scarso cibo raccolto
 „ colla limosina, che in altre più squi-
 „ site vivande. Il Pane di limosina è in
 „ tutto santo e benedetto: *Panis enim*
elemosyna panis est sanctus & benedictus,
quem sanctificat laus & amor Omnipoten-
tis. „ Dopo le quali parole se verrà mos-
 ta la quistione, se i Frati pecchino,

qualora ricusassero di andare limosinan-
 do: non solo potrà accertatamente ris-
 ponderli che sì, quando tutta la Comu-
 nità dei Frati si ritirasse dal limosinare,
 mentre così toglierebbero dall'Ordine la
 Mendicizia, la quale è in precetto di
 Regola; ma quand'anche questo e quel
 Frate in particolare per vergogna o per
 non degnarsene se ne ritirasse. Non con-
 viene, è vero, sempre in ogni tempo,
 e ad ognuno de' Frati l'andar a mendi-
 care; ma pur è vero che v'ha molte oc-
 casioni, in cui ognuno bisogna si mostri
 mendicare per amor di Dio: v'ha delle
 contingenze, in cui bisogna distribuire
 ai Frati l'andar attorno a limosinare.
 In tali contingenze adunque se v'ha chi
 se ne ritiri, quasi vi metta del proprio
 decoro, egli pecca. Dicevamo più avan-
 ti col S. Padre, che l'andar mendican-
 do è la professione del vivere di Frate
 Minore, dacchè per la Regola la sua vi-
 ta è di povero Mendico: dunque disde-
 gnandosi egli di praticare la propria
 professione, come non dee essere convia-
 to di peccato? Dicemmo ora pure coll'
 esempio del S. Padre, essere suoi Figli
 bugiardi ed inescusabili quelli, i quali
 o per il proprio grado o per altri singo-
 lari caratteri avessero a sdegno di mo-
 strarsi per le strade mendicando, quan-
 do egli, il quale di tutto l'Ordine era
 il Patriarca, tanto ne godeva e delizia-
 va: dunque come hanno essi da passare
 senza colpa, se è vero che non trove-
 ranno scusa presso Iddio nè in questo nè
 all'altro mondo?

XVI. Non vuol però dirsi con que-
 sto, che un atto solo di ripulsa per non
 mendicare, abbia sempre da notarsi di
 peccato grave. Si dice bensì e si asse-
 vera tale peccato, quando il Frate Mi-
 nore in queste ripulse e in questo disde-
 gno della mendicizia costantemente si man-
 tenesse; mentre se non l'atto, almeno
 l'abito (come parlasi in buona Teolo-
 gia) il condannerebbe come prevaricato-
 re della propria professione. Nemmeno
 con questo vuol farsi obbligo ad ogni
 Frate anche graduato di andare mendi-
 cando: mentre in un Ordine ben rego-
 lato gli Ufizi sono compartiti, e i più
 bassi debbono regolarmente toccare ai
 più semplici Religiosi. Vuol dirsi solo,

T 3 che

che dato il bisogno o l'opportunità (come anche spieghiamo) non v'è qualità nè grado, che esenti: se pur è vero, che nelle qualità o gradi voglia mantenersi l'essere di Frate Minore. Taccio la disubbidienza, che potrebbe intervenire, quando il Frate è comandato dal suo Superiore; o il danno, che potrebbe avvenire alla Comunità de' Religiosi, se altri non vi fosse abile a trovare il vitto mendicando come tali casi più

minutamente va qui spiegando il P. Santi: perocchè queste sono colpe in riguardo solamente alle circostanze, non contro l'esercizio della Mendicizia, che è quello, di cui si discorre. Diremo d'aver compito per ora tutta questa materia della Mendicizia del Frate Minore; perchè in conto poi degli atti, che le si oppongono, vi vogliono non altri riflessi solamente, ma anche altre Lezioni.

L E Z I O N E XXI.

Delle Provvizioni, e delle Rendite.

In paupertate: & humilitate Domino famulantes vadant pro elemosyna. Cap. VI.
confidenter.

Egli è tanto vero, tuttocio, che della Mendicizia nella passata Lezione detto abbiamo, che ogni qualunque atto, il quale venga a toglierla, o anche solo arrivi a diminuirla, per sentenza di tutti gli Spositori e degli stessi Pontefici è una manifesta trasgressione di Regola. Giova pertanto al compimento di questa gelosa materia l'esaminare ognuno di questi atti, onde l'umile professione di Mendico nel Frate Minore tantopiù s'intenda, ed ogni inconveniente resti escluso. Non faremo minuti cataloghi, ma sotto degli atti principali raccoglieremo quanto minutamente potrebbe dirsi. In questa Lezione abbiamo scielto soltanto le Provvizioni e le Rendite. Cominciamo dalle prime.

§. I.

Quali Provvizioni sieno interdette.

I. Vi è stato chi il nome solo di Provvisione ha avuto in errore, come di un veleno contrario alla vita di Frate Minore: (a) e perciò non ha saputo soffrire la provvisione anche di un sol giorno per l'altro. Vi è stato chi al contrario ha saputo allargare la discrezione (b) sino a formarsi granai e cantine senza discrezione. Vi sono stati si-

nalmamente tutti gli Spositori, i quali fra questi due estremi hanno sempre cercati temperamenti: e pare non sieno ben arrivato a sedare tutte le coscienze. Io dico, che meglio di tutti parlò Clemente V., e non solo colla sua autorità, ma anche colla sua dottrina possono ricomporsi al giusto segno tutti i superflui rimorsi. Bisogna confessare (dice questo Pontefice) (c) che a si guardi la vita del Serafico Patriarca Francesco, o si avvertano le parole di lui nella Regola, la sua precisa e perpetua intenzione fu, che i suoi Frati e Figli nel loro vivere pendessero singolarmente dalla Provvidenza di Dio, la quale fa mantenere e pacere fino gli Uccelli del cielo, ancorchè questi non abbiano riserbato da far cumuli per l'avvenire, ne abbiano modo da seminare per indi mietere. Questo è notissimo presso chiunque ha un minimo sentore della Regola e Vita del Frate Minore. Se è vero ciò (ripiglia il Pontefice) s'accorrerà ben ognuno anche subito, esser cosa anninamente opposta alle idee del S. Legislatore, chò i Frati abbiano granai o cantine da riservarvi ciò, che potrebbero mendicando di tempo in tempo ritrovare per il proprio mantenimento: *Non est verisimile voluisse ipsius, eos habere granaria vel cellaria, ubi quotidianis mendicationibus deberent sperare posse*

(a) v. 4. *Magistr. in Reg. c. 4.* (b) v. *Clem. Exivi. §. Proinde.* (c) *cit. Exivi. §. Rursus.*

posse transigere vitam suam. Dove mostra di primo tratto il Pontefice qual sorta di Provvisione sia opposta alla vita di Frate Minore. Non il far provvisione semplicemente è il ripugnanze, ma il far provvisione, dove e quando non importa, cioè dove e quando potrebbe trovarsi col cotidiano mendicare il vitto e il sostentamento necessario, questo è opposto alla Regola. Dice anche con più espressione S. Bonav. spiegando il detto del Vangelo, a cui appunto è l'intenzione del S. Padre e la sentenza del Pontefice si riporta: (a) *Nolite ergo solliciti esse in crastinum*. Perocchè, dice egli (b) *Si diligenter Evangelii dicta pensamus, sollicitudinem de crastino, sed non Provvisionem prohibere videtur*: non è la semplice Provvisione, la quale sia contraria al Vangelo e conseguentemente alla Regola; ma l'ansietà e la cura, che sia troppa e non necessaria, di provvedersi per l'avvenire. Infatti gli Appostoli (aggiunge il S. Dottore) perfettissimi osservatori del Vangelo, si legge che e per se e per gli altri Fedeli dimandavano e ritenevano il sostentamento anche per l'avvenire: come può considerarsi in quelle Collette rammentare negli Atti Appostolici, fatte da S. Paolo (c) a richiesta de' Santi Pietro Giacomo e Giovanni: ed in altri luoghi ancora. Vi è la Provvidenza di Dio, e vi è massimamente per i Frati Minori, i quali abbandonati i possessi del mondo si son dati a cercare quello, che solo importa, cioè Iddio e la Salute eterna. Ma questa Provvidenza non è già impegnata a far loro cadere ogni giorno dal Cielo l'alimento, come si legge che avvenisse agli Ebrei nel Deserto. Lo stare ciò ad aspettare farebbe anzi un tentare Iddio. Egli è un tratto di Provvidenza (aggiunge S. Agost) tanto il far trovare con prodigi alimento a chi non può trovarselo, per essere impotente: quanto a chi può impiegarsi ed operare il farglielo trovare colle sue proprie industrie e fatiche: nè vi è dubbio che voglia Iddio tutti sostentare con i portenti. Bisogna udire il gran Dottore, che lo spiega a maraviglia sul Vangelo: (d) *Si & nos per aliquam vel infirmitatem vel occupationem non possumus operari, sic ille*

nos pascet & vestiet, quemadmodum aves & lilia, qua nihil operantur hujuscemodi. Cum autem possumus, non debemus tentare Deum nostrum, quia & hoc, quod possumus, ejus munere possumus; & cum bine vivimus; illo largiente vivimus, qui largitus est us possumus. Così il Santo parlando pure a Religiosi.

II. Sicchè in poche parole: la difficoltà del pendere o no dalla Divina Provvidenza consiste non precisamente nel fare qualunque provvisione; ma nell'aver dell'ansia e della soverchia premura, che porti a fare provvisioni, le quali sieno troppo; o che distolga l'animo dal Divin servizio, a cui in verità deesi tutta l'ansietà e la premura. Perocchè così col troppo provvedersi mostra l'Uomo di credere solo a se stesso, e di non essere sicuro senon di quanto egli si prepara. Coll'affannarsi nelle industrie proprie senza troppo badare al Divin servizio, viene a dire di nulla o poco aspettare dalla mano di Dio, il quale pur promise di voler far trovare queste cose terrene a chi le prime cure tenesse di bene a lui servite: (e) *Querite ergo* [ecco in questa conclusione cavata dal Redentore negli stessi suoi detti, qual cosa egli infinui, e quale condanni: *Querite ergo regnum Dei & justitiam ejus, & haec omnia adjicientur vobis*]. Diciamo noi pertanto delle Provvizioni, le quali al nostro stato rassembrano troppe: e avremo accennato chi non si fida della Divina Provvidenza, e mostrato insieme avremo meglio come anche col pendere dalla Provvidenza possano farsi alcune Provvizioni, che pur in rigore Provvizioni non possono dirsi.

S. I I.

Dei Granaj e delle Cantine.

III. I Granaj [dice il Pontefice] da raccogliere e conservare il grano, le Cantine da riporre e custodire per tutto l'anno il vino, mostrano Provvisione superflua: e perchè? Perchè alla necessità del pane e del vino può sufficientemente provvedersi coll'andare mendicandolo di giorno in giorno, ovvero di settimana in settimana, o alla più anche di mese in mese. Dunque il volere trovarselo in una volta per tutto l'anno è Provvisione su-

T 4

per-

[a] Matt. 6. 34. [b] S. Bon. 9. 7. in Reg. c. 27. num. 35. [c] Matt. 6. 33.

[d] Act. 20. [e] S. Aug. 1. de Op. Monachor.

perflua, la quale non bada alla Provvidenza di Dio, quando per questa promette e mostra il modo di potere trovarlo minutamente di tempo in tempo. Vi è stato chi ha fatto l'ingegnoso per contraddire ad una tale decisione; e però ha ottenuto da altri Pontefici il privilegio di avere Granai e Cantina. E' troppa dissipazione (dicendo) del raccolimento religioso l'aver tutto il giorno da girare per città e per campagne a buscarci il pane. Egli è ancora un dipendere dalla Provvidenza il trovarsi tutta insieme la raccolta: e piuttosto ha sentore di tentare Iddio chi vuole lasciare in tutto l'anno un'intera Comunità religiosa all'incerto di limosine minute quà e là raccolte. Ma chi tiene a cuore l'osservare la Regola nel suo vero senso, non si sente tanto ingegno per esimersi; e non solo non guarda, ma rinunzia a quei privilegi pontifizj, appunto perchè privilegi, e non dichiarazioni della Regola, come è il testo di Clemente V. In riguardo poi a quelle affettate ragioni può servire di risposta l'istanza, che Cristo medesimo appunto su di ciò faceva, come suol dirsi, *ad hominem* con i suoi Appostoli: [a] *Quando misit vos sine sacco & pera & calcamentis, numquid aliquid desuit vobis? At illi dixerunt: Nihil.* Quando l'Ordine [possiamo noi pure ripigliare] si è mantenuto senza Granai e Cantine, o senza simili abbondanti provvisioni, è egli mai decaduto dall'osservanza, o ridotto a distruggersi di fame? Per certo che non potrà mostrarsi. Anzi allora si è veduto nel suo bel fiore [come dicevamo nella passata Lezione con Ugo] [b] e si son mossi a gara i Secolari per alimentare quei veri Figli della Provvidenza. E ora poi sarà illecito, sarà pericoloso il vivere così? Sarà meglio il volere dalla Provvidenza non più minute limosine, ma raccolte intere? Diciamo vero: noi riterremo un retto giudizio, finché non ci lasceremo sorprendere da simili illusioni: e se mai ci sorprendessero, queste istesse potranno assicurarci, che la Povertà languisce e cade.

§. III.

D'altri Riserbatoj, e d'altre Raccolte.

IV. **C**Io, che dicevi de' Granai e delle Cantine in riguardo al provvedersi del pane e del vino, ha da intendersi pure d'ogni altra provvisione di cose necessarie al sostentamento, come legumi, olio, legna ec.: non essendovi in queste maggior ragione che in quelle. Ma tornisi per tempo a mente la formola del testo: mentre non dice il Pontefice essere proibiti i Riserbatoj di annue o lunghe provvisioni, precisamente perchè può o dee sperarsi di provvedersi colla cotidiana mendicizia; ma dice *Ubi quotidianis mendicationibus deberent sperare posse transigere vitam suam*. La qual particola *Ubi* ha riguardo al luogo, ovvero (conforme spiega il Barbosa) (c) si prende come condizione sospensiva, talchè questo sia il senso del testo: Non debbono averli Riserbatoj di provvisioni, dove, e in caso che possano i Frati sperare di trovar colla cotidiana mendicizia il bisognevole. Non è la molta roba raccolta, che si proibisce; ma quella solamente, che non è necessario a raccogliere tutta insieme, perchè in varj tempi può raccogliersi e averli. Se possono i Frati sperare, che Iddio li provvederà di quando in quando secondo il bisognevole, allora è un far torto alla sua Divina Provvidenza il volere assicurarli in un solo ammasso anche per il futuro. Sicchè diamo per contrario o paesi o tempi, in cui qualche cosa, v.g. l'olio, i legumi ec. non possa senon averli in certa determinata stagione in tutto l'anno: allora il cercare e mettere insieme olio e legumi per tutto l'anno propriamente non è Provvisione. Perocchè queste cose non si ritengono anticipatamente ad altri tempi, in cui potessero averli: anzi non può sperarsi di mai più averne, se allora non si raccolgono. Più in breve. Non è Provvisione, perchè non si raccolgono cose, che possano averli in futuro; ma che anzi non possono senon così averli di presente. Che se pure servono non per un sol giorno, ma anzi per un anno: di ciò n'è in colpa la qualità della

ro-

(a) Luc. 22. 35. (b) Lez. XX. n. 12. (c) Barbosa, in Dist.

roba o del paese, non l'ansietà o la troppo cura di chi la raccoglie, che è quella, la quale fa essere vituperevole la Provvisione. Con ciò può accorgersi essere anzi un effetto di Povertà certe Raccolte. Nel Secolo, dove ognuno ha sempre vivo alla mano il danaro, non cura provvisione di tante cose, che può andare minutamente provvedendosi. Ma tra i Frati Minori, perchè non possono di tal potente mezzo servirsi, e riuscirebbero troppo molesti a se stessi e ai Benefattori coll'andare minutamente per ogni giorno d'ogni cosa mendicando e quasi pizzicando: perciò è un tratto di Povertà il fare di quelle cose un qualche ammasso. Così v.g. l'olio anche da' Benefattori si prende dalle botteghe col danaro alla mano a minuto: ma le limosinando i Frati Minori ne mettono insieme molte libbre, non per questo mostrano di star meglio di quei Benefattori; fanno anzi vedere assai poveri, perchè non capaci di provvedersene ad ogni tempo; ed ugualmente riescono discreti, perchè farebbe per tutti un troppo sfordimento l'aver ogni giorno da ricavare a oncia a oncia l'olio, che può bisognare. Così anche per le particolari persone è cosa rara che un Secolare si tenga preparate v.g. molte libbre di tabacco: ma un Frate perchè non ha il modo di riempirsi la tabacchiera, quando vuole, perchè non ha come il Secolare il denaro da spendere a minuto, mostra per questo povertà, se, quando può, ne raccoglie insieme qualche libra. Questo però si dice di quelle cose, che appunto non possono averli facilmente a minuto, o che per averle importerebbero troppo incomodo e dissipazione.

Può accorgersi di qui altrettanto essere inutili i rimorsi di certuni, i quali intendendo materialmente le parole della Regola e del Vangelo, stimano prevaricazione ogni Raccolta, che possa per molto tempo durare; e perciò decidono precipitosamente, dover abbandonarsi quei Conventi, dove abbia su di tali provvisioni a viverli. No, se val discernimento. Si guardi se potrebbe quella roba provvedersi in varj successivi tempi, o di tratto in tratto: e allora condannisi e provvisione e roba e Conven-

to. Ma quando non si possa in altritempi, quella non è provvisione contraria all'intenzione del S. Padre, nimico solo all'avidità delle provvisioni, non alla roba necessaria: non è abbandonare la fiducia nella Divina Provvidenza, quando anzi questa in tal caso mostra di volere così e non altrimenti provvedere: onde e i Conventi possono ritenersi con purità di osservanza, perchè si osserva sufficientemente la Mendicità, la quale dee essere bensì cotidiana, quando si può; ma quando no, basta che sia la possibile. Così parlò S. Bonaventura già citato, così Ugo dottissimo Spostore, il quale però raccomanda in questo di mantenere gli usi antichi sempre più sicuri degli inventati ai giorni nostri; onde per non lasciarsi tor la mano dalla rilassatezza, così soggiugne: *(a) Multum tamen est antiqua ac sanctæ Ordinis consuetudini deferendum, nisiurgens necessitas & evidens & universalis excuset utilitas. Usus vitii cito crescit, difficile tollitur. Viriles etiam animos ipsa paulatim defectis consuetudo. Sic in multis bodie toleratur, quod antiquis intolerabile videbatur.*

§. IV.

Si pone riparo alla rilassatezza nelle Provvisioni.

V. Enchè ecco lo stesso avvertimento, ma in rigore di vero obbligo nel testo del citato Pontefice: *Et idcirco non ex timore levi relaxare se debent ad congregationes & conservationes huiusmodi faciendas.* Vuol dirsi essere vera tutta la dottrina da noi finora esposta circa il discreto riguardo nel provvedersi; ma essere prima verissimo, che a fare simili Provvisioni per molto tempo non basta ogni qualunque timore o sospetto della mancanza in avvenire. L'Uomo è terreno, e quando perciò abbia da staccarsi dalla Terra, patisce violenza: cerca dappertutto ragioni, e ogni ragione vuole gli sia un arme o uno scudo incontrastabile. Non così però ha da essere il Frate Minore, se è vero che sia Figlio del suo gran Padre. Misuri bensì il temporale per quanto basti; ma si rammenti il suo spirito superiore di stare più attaccato al Cielo

che

(a) *Hug. in c. 4. Reg.*

che alla Terra. Se per ragione di carità verso degli altri sia pur necessario condescendere a raccogliere cose temporali, vi condescenda; ma col principio di non lasciarsi sorprendere dal troppo affetto al temporale, e di non fidarsi che sia ragionevole ogni ragione, che gli può venire in capo. Vi è forse difficoltà a conoscere l'insufficienza dei timori, o la debolezza delle ragioni, da cui può essersi tentato? Timore insufficiente egli è, ognivoltachè si scosta dall'uso comune: mentre se fin qui si è vivuto senza provvisione v. g. di grano o di uva nella raccolta, o senza di questa o di quell'altra cosa, un accidentale mancanza di una volta o di un'altra non ha da far disperare che non possa così anche viverci per l'avvenire. Mancano le cose alle volte fino a chi tiene danari alla mano; e non ha poi da soffrire le accidentali mancanze chi si professa di essere un Povero abbandonato? Timore leggiero egli è il dubitare della volontà dei Benefattori, cioè se prima poi anche saranno in avvenire: mentre questi, ben si sa, che non dalle nostre industrie, ma dall'assistenza di Dio si ritruovano. Ragione insufficiente è ogni discorso suggerito da una troppo tenace o disconveniente economia, come noi l'abbiamo scoperta a suo luogo: (a) v. g. chi volesse fare una troppa provvisione di olio, perchè poi monterà a più alto prezzo. Perocchè l'Economia è buona (dicemmo) quando è conveniente; ed è conveniente, quando salva il proprio stato. Lo stato de' Frati Minori è di avere poca quantità di cose, e non esclude il Ricorso a pecunia per gli Amici spirituali in quella quantità, che bisogna; che anzi questo è un mezzo dato e suggerito nelle necessità dalla Regola. Dunque non perchè abbia da esservi ricorso a maggiore pecunia, può farsi senza riguardo e in ogni abbondanza provvisione v. g. di olio o di altra cosa necessaria, finchè il prezzo è basso o mediocre.

VI. La stessa insufficiente ragione dice il P. Santi essere in chi raccogliesse molto limosinando, per non avere poi a procurarlo col ricorrere a pecunia: mentre farà meglio il ricorrere poi a pecunia, che l'accumulare quantità di roba, an-

corchè per via di limosina acquistata. Ma io temo, che il dir questo non sia un far andare di male in peggio: cioè che se hanno i Frati da ricorrere a pecunia, piuttosto che raccogliere in molta quantità v. g. l'olio, che possono avere limosinando, non solo farà un aggravare di troppo le spese, ma un ridurre i Frati ad una troppa facilità e frequenza del ricorso a pecunia. Vi possono essere paesi (come abbiamo detto col Pontefice) in cui non può averfi olio, lana, legumi ec., senon in un certo tempo dell'anno; talchè se allora i Frati quelle cose non raccoglieranno, non le potranno più avere per carità, ma solo col mezzo della pecunia. In tal caso il Pontefice non ha detto, che lascia di raccogliere molto, e poi ricorrono piuttosto a pecunia: anzi ha supposto (come noi abbiamo spiegato) che allora la provvisione in quella molta quantità, che può essere opportuna, non sia illecita, e nemmeno sia propriamente provvisione. Dunque perchè vorremo noi altrimenti sentenziare? Piuttosto in quel caso ha da ripetersi la presente regola: cioè che il timore di avere poi da ricorrere a pecunia non sia un timore di avidità: ovvero dee guardarsi che la Provvisione stia, il più che mai si può, dentro i limiti del conveniente.

VII. Finalmente è ragione in parte insufficiente il volere molto raccogliere in una volta, acciocchè i Frati non abbiano sempre in tutto l'anno da star vagando per il mondo limosinando. Sarebbe ragione assai sorda, quando tal divagamento fosse per essere in tutti i giorni dell'anno, e dovessero impiegarsi la maggior parte dei Frati. Infatti per questo appunto anche i più rigidi Spositori permettono massime nelle cose minime, e che occorrono ad ogni tratto, la provvisione di qualche settimana o mese: non potendo in tal provvisione nozzarsi il vizioso affetto di avidità, e dovendo averfi del riguardo al raccoglimento di chi è Religioso. Ma se per questo si pretendesse di fare raccolta una volta o due l'anno, acciocchè i Frati in tutto il resto si stessero in casa senza divagazione e fatica: questa è una immaginazione di un troppo comodo; è un ammettere il gran-

de la-

(a) Lex. XVIII. n. 6.

de inconveniente delle Provvifioni per cogliere il travaglio ad alcuni Religiofi, i quali nella Religione sono entrati non tanto per orare, quanto per fare penitenza faticando e lavorando; ed è però uno ftudiatto pretefto per afficurarfi con comodo del foftentamento.

§. V.

Norma giufta di Difcrezione.

VIII. **V**ogliamo noi pertanto fapere qual poffa eflere un giufto timore ed una fufficiente ragione, per prevalerfi della provvifione? Eccolo fempre fenfatamente dal Pontefice: *Sed tunc tantum, cum effet multum credibile ex jam expertis, quod non poffent vifa neceffaria aliter invenire.* Quando non folo fi crede probabilmente, o fi stima giudiziosamente, ma quando fi è provato colla propria fperienza dei Frati, che le cofe neceffarie non poffono acquiftarfi limofinando minutamente di tempo in tempo fra l'anno: allora vi è giufto timore e foda ragione, e allora perciò poffono le cofe neceffarie raccorfi in tanta quantità, che bafli: e fi dirà Provvifione neceffaria, lecita, ragionevole, e anzi fecondo il già fpiegato neimmeno potrà dirfi Provvifione. Quefta in verità è la più giufta decifione, che potea aspettarfi: e certo quando i Frati non decidano a quefta pruova, faranno fempre per fallire. Ma non bafia, foggugne il Pontefice. Quefta pruova di evidenza potrebbe eflere addotta da quefto e da quel Frate in particolare, il quale fi annoja del mendicare, o da un qualche Superiore, il quale per ogni poco fi difpera. L'efaminare adunque una tale fperienza dell'impoftibilità di trovare minutamente di tempo in tempo le cofe neceffarie, e di permettere la qualità e la quantità delle provvifioni fia cura e carico di cofcienza di quei Prelati, i quali a tutti gli altri prefiedono nel zelo dell'offervanza e nella prudenza; cioè dei Provinciali e dei Cufiodi: *Hoc autem Miniftrorum & Cufiodum fimul & feperatim in fuis adminiftrationibus & cufodiis duximus iudicio relinquentium, eorum fuper hoc fpecialiter confcientias onerantes.* E giacchè fi

tratta di una decifione pratica e fu del fatto, prendafi a confulta il Guardiano di quel Convento, dove ha da permetterfi l'ordinaria provvifione, con infieme due prudenti esperti e vecchj Sacerdoti: *Cum Guardiani & duorum de Conventu loci discretorum Sacerdotum & antiquorum in Ordine Fratrum confilio & affenfu.* Non è egli adunque vero quello, che da principio avvifammo, cioè che quefto Pontefice in tal materia più di ogni altro ha parlato faviamente, condifcrezione, e ficurezza? Certo le noftre Confirazioni non hanno ricopiate le prudenti loro difpofizioni fu di tal materia fenon da quefto Pontefice. Abbianfi adunque a mente le fue parole, ed ecco nelle Provvifioni tolta non meno la troppa larghezza, che gl'inutili rimorfi.

§. VI.

Delle RENDITE, o ENTRATE.

IX. **V**enghiamo ora a difcorrere delle Rendite o Entrate, che è l'altro capo promeffo da trattarfi in quefta Lezione; e per avvifare tutto quello, che in foftanza dir vogliamo, gettiamo quefta come Maffima univerfale: *Tutte le Rendite o Entrate fono contrarie alla Mendicità, e appena lasciano un qualche cafo da prevalerfene.*

Certo che quefta materia è ftata una delle principali, che ha potuto tenere in contrafto fin dal principio tutto l'Ordine, e forse non gli ha permeffo peranche l'accordo. I Frati, i quali male foferivano il vil trattamento della Mendicità, subito negli ftessi principi corfero a raccomandarfì all'ajuto delle Entrate, ftudiaronvi tutti i modi: e mordendo pur loro la cofcienza, dimandarono ogni forte di difpenfe e di privilegi dai Pontefici, per prevalerfene. I Frati al contrario, i quali intendevano le intenzioni del S. Padre, vi fecero fempre ogni forte di oftacolo in faccia all'Ordine, ai Pontefici, e ai Concilj ifteffi: arrivando piuttosto a dir di troppo fcandalofamente, che a lasciare la propria opinione. (a) Monfignor Lucchi ha raccolto quefto contrafto, e per dar ragione ai Conventuali ha caricato i Zelanti. Divifo poi

(a) Ragioni Stor. c. 6.

maltime per questo l'Ordine, è avvenuto o che i Frati tra loro per queste Rendite interminatamente hanno conteso, o i Secolari prevalendosi di queste contrarie sentenze hanno mostrato renitenza di dare i frutti delle Entrate a quelli, che vogliono essere veri Frati Minori. I Pontefici pure su di queste Entrate hanno sentenziato diversamente secondo il diverso stato dell'Ordine: hanno conceduti privilegi, gli hanno rivocati: hanno talora costretti i Secolari, hanno altre volte tolto loro il carico di coscienza nel dare il frutto delle Entrate, come può vedersi nei varj Decreti portati dal Matteucci (a) e da Marcellino de Luccia. Egli Scrittori infine su di ciò hanno avuta cura non tanto di dire le proprie opinioni, che di comporre interi Volumi per far difese e contraddizioni. Sicchè ella è assai spinosa questa materia, e merita però tutto il pensiero nel decidere. Entrianvi noi adunque con tutto riguardo.

X. Le Rendite o sieno le Entrate sono i frutti di danari o di roba, che si ricavano successivamente da fondi fruttiferi. Questi Fondi o consistono in beni immobili, i quali colla coltura o anche spontaneamente rendono guadagno e frutto: come sono le Possessioni, le Vigne, le Case da affittarsi. Ovvero sono Fondi istituiti civilmente dagli Uomini, acciocchè similmente indi se ne ritragga frutto: come sono i Censi, le Ippoteche, i Legati annessi ai fondi delle eredità, o qualunque altro obbligo, che si addossa all'altrui roba o persona, acciocchè si dia quindi ad altri di tempo in tempo una qualche porzione di roba o di danari. Lasciamo le altre sottili distinzioni dei Giuristi, e diciamo comunemente: che tutte queste e simili sono vere Entrate, e i Fondi di esse chiamandosi o realmente Possessioni, quando consistono in beni immobili: o Possessioni virtuali, quando sono di quei già detti Fondi istituiti civilmente dagli Uomini: onde ciò, che si dice dell'una, ha da intendersi delle altre.

Ecco poi un'altra distinzione necessaria. Tali Rendite o si possiedono realmente, perchè presso di se tienfi il fon-

do, e i frutti, che si ricavano: come chi possiede una Vigna, un Campo ec., e regola questi possessi a suo modo, e immediatamente ne coglie il frutto. O le Rendite si possiedono moralmente, perchè quantunque non abbiassi in proprio potere il corpo dei fondi, pure si ha un vero Jus civile di aspettare e di esigere indi i frutti: come avviene nel Censo, nell'Usofrutto, nei Legati ec., dove i Censualisti, gli Usofruttuarij, i Legatarij ec., con tutto il diritto aspettano e pretendono il frutto dai fondi altrui, non meno che se fossero propri, e perciò possono esigerli in Giudizio. Ovvero poi finalmente le Rendite non si possiedono, ma solo si ricevono materialmente al proprio uso senza pretesione di esigerle, e senza proprietà nel ritenerle, essendovi così soltanto quello, che chiamasi l'*Usus facti* da noi spiegato altrove: (b) come sarebbe di chi ricevesse di tempo in tempo dall'altrui spontanea promessa limosine, e qual vero Povero evangelico senza proprietà le impiegasse al semplice proprio uso e bisogno. Questo è l'apparato distinto della materia, su di cui noi pure distintamente abbiamo da discorrere per ben il tutto decidere.

s. VII.

Prima specie di Rendite illecite.

XI. LA prima specie di godere Rendite è il possederle realmente, cioè l'averle in propria mano o potere il corpo delle possessioni o dei fondi, da cui successivamente ricavansi le Entrate: e questa si accorda da tutti essere cosa totalmente opposta alla Mendicità de' Frati Minori, e perciò sempre illecita. Un Mendico s'intende quello, il quale non ha cosa, da cui ricavare sicuramente il proprio sostentamento; e perciò appunto perchè non ne ha, ricorre all'altrui misericordia per ottenere in questa sua destituzione soccorso. Dassi a lui una sola maniera di ricavare Entrate, e non è più nel numero de' Mendici. Così altrettanto dassi che il Frate Minore possa dirsi di avere in mano qualunque fondo di Rendite: e certo, siccome tiene il con-

(a) *Matthæus. Offic. Cur. v. Legata. Marcell. de Luccia. De Legatis. & Jus Decis. Caput.*

(b) *Loz. XIV. n. 12.*

che assicurarsi il sostentamento, egli offende, e perde la Mendicità, che pur dice di professare. Nè varrebbe il difenderfi col dire, che tai fondi fruttiferi tiene egli in mano senza alcuna proprietà, ma con il solo Uso di fatto, con cui di ogni altra cosa si serve: mentre questo alla più sarebbe un purgarsi da un secondo delitto, non un mostrare di esserne senza. Egli ha in obbligo non tanto lo starsi senza proprietà nei beni di questo mondo, ma altrettanto di condurre una vita da vero Mendico: sicchè avendo in mano fondi e possessioni senza diritto civile, e col solo Uso di fatto, si passa o si concede che non potrebbe notarsi di proprietà; ma sarebbe ben notato di non essere più Mendico, perchè con alla mano possessioni e fondi da ricavarne Rendite al proprio sostentamento. Tutto questo è facile da essere inteso, e ognuno, come dissi, facilmente l'accorda: onde e sono state sempre uniformi circa questo le decisioni dei Pontefici, togliendo di mano dei Frati fondi di Vigne, di Campi ec., e dichiarando essere loro di tali cose incapaci: come lo disse in termini precisi Niccolò Terzo circa i Legati, in cui si lasciasero i fondi a disposizione dei Frati: (a) *Declaramus, ordinamus, & dicimus, quod si Testator modum (secundum quem Fratribus, eorum conditione inspecta, recipere non liceret) exprimat in legando, ut si legaret Fratribus Vineam vel Agrum ad excolendum, Domum ad locandum &c. : a tali Legato & ejus receptione per omnem modum Fratres abstineant.* La stessa dichiarazione fece pur Clemente Quinto. (b) Tutta la difficoltà potrebbe nascere in ben determinare quali sieno questi Fondi o quali queste Possessioni, che diconsi non potere ritenersi neanche ad uso dei Frati Minori. Noi l'abbiamo spiegato pienamente in poche parole, quando dicemmo essere quei Fondi, i quali o colla coltura o spontaneamente rendono frutti successivamente al proprio utile e sostentamento. Ma pure a togliere tutti i cavilli, i quali in questa materia si ha in piacere di far nascere, bisogna che anche individualmente qui lo disegniamo.

S. VIII.

Dei Fondi delle dette Rendite illecite.

XII. **I** Campi, i quali o colle seminare biade o colle piante rendono frutti, le Vigne che provveggono il vino, le Selve da ricavarne legna, le Case o le Officine da affittare con lucro, e cose simili: ognuno, il quale abbia aperti gli occhi in questo mondo, fa intendere essere Fondi fruttiferi o Possessionni: ed ognuno, il quale sia anche per poco capace della Mendicità dei Frati Minori, intenderà senz'altro, che ad essi tali cose non possono mai senza prevaricazione del proprio stato appartenere. Ma pure v'è che dire per altri Fondi, i quali pajono e non pajono simili. Se i Campi fruttiferi sono proibiti, pare che medesimamente gli Orti dei Conventi sieno dello stesso genere di Possessionni: dacchè indi pure si ricavano frutti, che possono chiamarsi Rendite. Entra però tosto Clemente Quinto a dire, (c) che questo egli è un abbaglio. "Non solo è lecito (dice egli) ma molto ragionevole, che i Frati, i quali nel Chiosstro son tutto giorno sotto la fatica o dell'orazione o degli studj, abbiano comepetenti Orti o Passaggi, dove possano rimetterfi o anche ricrearfi: e dove altresì possano raccogliere i frutti da orto per il proprio vitto". Avvertasi, che il Papa discorre di Orti convenienti, e annessi al proprio Convento; tantochè possano dirsi una cosa istessa coll'abitazione, e non una qualche Villa tenuta in discosto, per andare ivi a ricrearfi, o per indi richiamare in Convento l'Entrata. Egli è poi questo un tratto (dirò meglio) di economia domestica; in cui dimostra il Pontefice essere lecito ai Frati non la pura sola semplice fabbrica da abitare, ma di più una qualche altra estensione da prendervi religioso sollievo, o da prepararsi le minuzie da Orto, che tutto giorno possono occorrere, e che sarebbe troppa molestia l'andare di giorno in giorno a cercar fuori da altri. Con questa semplice e vera idea ora si risponderà a molte minute quistioni, che su di questi Orti si fanno.

XIII. Quan-

(a) c. Exiit. §. Ad hac: (b) Clem. Exiit. §. Licet aut (c) Clem. cit.

XIII. Quanto debbono essere grandi (si dimanda) questi Orti ? Secondo il convenevole al numero dei Frati del Convento : e per questo con avvertenza disse il Pontefice : *Hortos & Areas habeant competentes* . Perocchè o si riguarda l'onesto passaggio , e un Convento di pochi Frati richiede poca estensione , e un altro di molti molta estensione richiede , se non si vogliono i Frati insieme a folia . O si riguardano i frutti dell'Orto , e appunto il numero dei Frati fa dire , se molto o meno di Orto sia necessario dacchè qui pure ha da considerarsi l'Uso povero della Regola , il quale in tutte mai le contingenze ha da osservarsi . Prima però di tutto si guardi (disse il Pontefice) che non si abbiano Orti grandi , per ricavarne ortaggi da far vendere : mentre questa farebbe una vera Professione domestica sì , ma sempre in tutti i modi contraria alla Regola .

XIV. Cosa può seminarli in questi Orti ? Noi l'abbiamo detto , quando dicemmo che hanno da essere non Possessioni , ma un domestico Orto da ricavarne ortaggi , che ordinariamente occorrono . Ma chi vi seminasse grano , orzo , legumi ; chi vi piantasse arbori di frutta , di olive , Viti , potrebbe egli farlo ? Di grazia rinoviamo l'idea d'un Orto domestico , giacchè questo e non altro dicemmo aver saputo il Pontefice conoscere permesso ai Frati . Vi è mai ivi grano , orzo , o legumi ? No : perchè tali spezie entrano nelle raccolte dei Campi da far provvisioni nei granai . Vi ha soltanto insalate , erbaggi di questa e di quella sorta , e non più . Vi ha ancora delle Pianta fruttifere , ma non di Oliveti da fare olio ; nè di quei frutti da caricare le guardarobe , bensì di quelli , che spiccati tosto si mangiano . Similmente v'ha delle Viti , ma non come in una Vigna da fare vino , bensì da avere dell'uva per coglierla e mangiarla . Sciamo sempre (replico) in quella domestica idea , e si vedranno ridicole le sottigliezze di chi volesse ripugnare ; e si conoscerà altrettanto , che pane , vino , legumi , frutti per l'invernaea raccolti dall'Orto non più un Orto semplice , ma una piccola o grande Pos-

sessione dei Frati arguirebbe . Piace di portare le parole di Ugone , per mostrare che questa data idea , conforme l'abbiamo esposta , non tanto fu del Pontefice che del nostro S. Patriarca ; giacchè non molto dopo lui quello Scrittore vivea : (a) *Beatus Franciscus in Hortis Fratrum* (dice egli) *non quidem legumina , quæ diu servari possunt (vel ne Fratres ex iis se ad majora extenderent) sed olivæ , quæ cito decidunt , nec panis anonam efficiunt ; seminari volebat . Nempe quia nascentium in Hortis quasi jugis est usus , magna inquietudinis esset quæstus .*

XV. Si dimanda inoltre : possono tenerli negli Orti alcuni Animali , come Sciami di Api da cogliere cera e mele , un pollajo di Galline da averne le uova , e cose simili ? Qui ben si vede , che vassi fuora dei termini di Orto , onde e siamo fuora del regolamento dato dal Pontefice . Ma pure perchè può spettare alla presente materia , rispondo prima universalmente , che sotto nome di Possessioni a noi illecite già abbian detto comprenderli tuttocio , che successivamente fruttifica : sicchè se tutte le dette cose sono di tal genere , bisogna dirle per se stesse : illecite *Nomine possessionum* (eccolo dal Polizio) (b) *non tantum agri , vineæ , viridaria , & domus , sed omnia , quæ successive fructificant , intelliguntur : ut armenta ovium , vaccarum , jumentorum &c . , ut habetur in Tractatu decem plagarum , plaga sexta . Unde nec vaccæ , nec oves , nec jumenta , nec sues , nec apes , nec columbas , nec gallinas , & cætera bujus generis Fratres habere possunt : Sive ipsi hæc habeant , sive alii pro ipsis ad eorum sublevandas necessitates .* Un simile giudizio ne dà il P. Cirillo da Bergamo in quello stesso Libro , (c) in cui vuol pur difendere i Frati dai troppi rigori in tal materia di Rendite : e porta una decisione del nostro Capitolo Generale dell'anno 1633. il quale rispose essere meglio ricorrere a pecunia per aver cera necessaria , che ritenere Alveari di api da indi raccogliarla di tempo in tempo . Vogliamo però qui ancora formarci un'idea domestica e vera ? Un picciol numero di Galline massime per i gran Conventi , dove so-

(a) Hug. inc. 4. Reg. (b) Polit. in c. 6. Reg. 6. n. 44. (c) Civil. de Morum. elemos. 4. l. 5. 6.

ve sono frequenti i Malati, non avrà certo la taccia di offendere la nostra Mendicità; se si vede ogni Casuccia di Povero avere il suo simile Pollajo. Vivaj di Pesci, per avere da cibarsene alle occasioni, certo non si concepirà mai cosa conveniente a chi professa Mendicità: ma alcuni Pesci in una fossa, che non possono tanto promettere, pare che non disdicano. Un tratto di Lago o di Fiume da pescarvi alle opportunità non posseduto, ma concesso dall'altrui benevolenza, non meno è lecito di quello sia una parte di Bosco concesso dalle Comunità per andarvi a fare legna. Un Agnello, un Majale avuto piccolo propriamente non farà disdicevole, se si nutrisca per farlo grande da cibarsene: perchè anche con questo restiamo nell'idea di poveri Mendici. Non mi stenderò più avanti, per non entrare in quella discrezione, la quale all'ultimo per troppo inoltrarsi non è più discreta.

XVI. Infine vuol sapersi delle Selve se possano ritenersi da ricavarne legna. Certo sotto nome di Orto, come è spiegato da Clemente Quinto, non intendesi la Selva: e si sa, che non è una tenue entrata l'aver Selva per trarne legna. Tuttavolta possiamo dire d'aver noi le Selve come eredità dei primi nostri Fondatori, mentre i Conventi antichissimi trovansi colle loro Selve uniti. Ma non possiamo già dire coll'istessa franchezza di averle a ritenere, per indi coglierne il bisognevole della legna. Si sono ammesse le Selve sull'istessa idea del Pontefice, cioè per avere dove divertirsi fuor di Chiostro: ed è stato l'amore della solitudine e dell'asprezza, il quale ha suggerito di avere piuttosto Selve, che quei detti passeggi od aje, in cui può esservi delizia. Per conto poi di ricavarne rendite di legna, questo è un effetto accidentale susseguente alla povera idea delle Selve: il quale però si passa e si ammette, perchè avviene quasi come non cercato: mentre pel contrario se si dilataste la Selva affine precisamente di ricavarne rendita di legna (quando non fosse la manifesta necessità del paese, che scusasse) farebbe una intenzione e un fatto, che come tutte le Rendite ripugnerebbe alla Mendicità. Ecco adunque

in tutte le sue parti esposto il primo modo circa il possesso reale o corporale delle Possessioni e Rendite.

S. IX.

Seconda specie di Rendite illecite.

XVII. **L**A seconda specie di avere delle Rendite, cioè l'aver un vero jus civile di ricavare Entrate dai fondi qualunque altrui, come nei Censi, nell'Usufrutto, ed anche nei Legati annessi all'altrui eredità: ed è certo che questo egli è un vero possedere Entrate in ogni conto illecito ai Frati Minori. Ciò egli è tanto evidente, quanto è chiaro è manifesto esser egli incapaci d'ogni jus civile, il quale necessariamente importa dominio e proprietà. Ma qui è, dove l'Ordine principalmente patì del disdoro. Era chiarissimo, che il possedere in tal maniera le Rendite egli è un trasgredire la Regola: era difficile l'assicurarsi le Rendite senza impossessarsi del diritto di ricavarle; e pur le Rendite si desideravano, si cercavano: che si fece? S'ebbe ricorso alla S. Sede, acciocchè questa come di tutte le altre cose pertinenti ai Frati, così dei Fondi e delle Rendite, che potevano essere donate all'Ordine, ne prendesse il dominio o il jus civile, e ai Frati ne desse l'emolumento. Declinava l'Ordine dal bel principio, e perchè non precipitasse, v'accontenti la S. Sede come ad un partito di mezzo: e così si videro i Frati Minori con Possessioni, Vigne, Case, e con ogni altra sorta di Rendite. E a chi avesse loro voluto fare rimprovero rispondevano, che essi non erano padroni di niente; che la sola S. Sede vi avea il dominio, e perciò amministrava quelle Entrate per, un suo Sindico Appostolico; e che essi pendevano benissimo quai Mendici dalla sola Provvidenza, perchè sproprivati d'ogni dominio stavano ad aspettare che il Papa d'anno in anno concedesse loro in limosina quelle Entrate. Bisogna udire qui Monsignor Lucci (a) esporre il fatto, e poi volere difenderlo come un ripiego inno-

(a) Lucci cit. c. 5.

te , condannando perciò i Zelanti quai Seduttori , perchè vi fecero sempre ostacolo . Ma il ripiego fu sì forzato , che lo stesso dotto Scrittore viene da se medesimo a dare in un pesante manifesto contraddittorio , da noi pure anche altrove rammentato . Mostra prima con mille autorità di Scrittori domestici ed esteri , che queste furono vere dispense e privilegi dati dai Pontefici all'Ordine ; tantochè si riduce a confessare , che la formula di fare la Professione era allora non di osservare la Regola , come sta scritta , ma di osservarla secondo le benigne concessioni dei Pontefici : e poi s' impegna a difendere , che non era perciò guasta la purità dell' osservanza : che è l' istesso quanto il dire , che per le dispense erano i Frati disobbligati , e perciò fuori della osservanza della Regola , ma contuttociò erano in quella osservanza vera e pura . Chi ha da inghiottire però una sì manifesta contraddizione ?

. XVIII. Noi pertanto , i quali non abbiamo impegno se non di guardare con occhio sincero la verità , diremo , che i Zelanti cercando la purità della Regola molto bene si opponevano a questa pratica di Rendite : e solo meritarsi vitupero , perchè nel difendere la verità ebbero un zelo indiscreto , che li portò ad operare senza prudenza , e a mordere quasi rabbiosamente l' autorità dei Pontefici . Perocchè a qual fine la S. Sede prende il dominio delle cose dei Frati Minori ? Noi l' abbiamo detto a suo luogo , (a) che egli non è affine di provvedere ai Frati di un pretesto per vivere contro la Regola : ma ella è una benigna e insieme prudente provvidenza , per assicurare dagli altrui insulti le cose spettanti a detti Frati . E perciò non vuole la S. Sede con questo dar loro facoltà di avere più di quello , che non avrebbero secondo il proprio stato : ma solo e precisamente di assicurare meglio quello , che loro permette la propria Regola di ricevere e di tenere . Lo disse Niccolò Terzo con i suoi Antecessori , quando questi come egli spiegaron la Regola nella sua vera osservanza : cioè che la S. Sede prendeva il dominio non d' ogni cosa , che potesse essere data ai Frati , ma di quelle so-

lamente , che in vigore della Regola potessero lecitamente dai Frati tenerli al proprio uso : (b) *Ne talium rerum sub incerto videantur esse dominium , omnium mobilium &c. (quæ & quorum usum facti scilicet , Ordini vel Fratibus ipsis licet habere) proprietatem & dominium in nos & in Romanam Ecclesiam pertinere sancimus* . Ora lasciando da parte i Privilegi , che rilassano l' osservanza , è egli mai lecito per la Regola ai Frati Minori , o anche a tutto l' Ordine l' avere fondi di Campi , di Vigne , di Cafe ecc. per ricavarne le entrate , oppure il jus civile sovra dei Censi , degli Usufrutti , o dei Legati ? No (avranno da dire quegli stessi , i quali appunto per un tal rimorso fecero ricorso a quelle dispense e a quei privilegi) perchè la Mendicizia non permette fondi di Rendite , e lo spropiamento tanto in particolare quanto in comune toglie affatto ogni jus civile . Ma dunque se vuole osservarsi la Regola , nemmeno la S. Sede potrà per i detti Frati prendere dominio di questi Fondi e di quelle Rendite : e se pur lo prende , licenza per questo istesso i Frati dalla pura e giusta osservanza : Altrimenti anche dei Danari e della Pecunia potrebbe la S. Sede prendere il dominio : giacchè se per un precetto i Danari , per un altro precetto della stessa Regola quelle Rendite sono proibite : e così potrebbero i Frati avere alla mano come quelle Rendite così anche Danari e Pecunia , colla stessa scusa di maneggiare Danari non propri , ma che sono sotto il dominio del Papa . Chi accorderebbe però questo ai Frati Minori senza una manifesta rilassazione della loro Regola ? Niuno al certo . Ma dunque se arrivarono pur similmente i Frati ad ottenere privilegi , che sotto il dominio del Papa stessero i Fondi e le Rendite lasciate all' Ordine , questa dell' Ordine fu una manifesta rilassazione : in cui i Frati bensì non peccavano , perchè fatti sicuri dall' autorità Pontificia la quale in tutto lega e scioglie , ma non poteano altresì dire senza bugia di osservare nel suo vero senso la Regola . Infatti i Zelanti poi la vinsero , perchè impararono di moderare il zelo : dividendosi l' Ordine e chiamandosi perciò Osservanti quelli ,
i qua-

[a] *Lex. XIV. n. 15.* [b] *c. Exiit. §. Ad. bac.*

i quali ripudiarono simili privilegi; e Frati della Comunità o Conventuali gli altri, che vollero nei detti privilegi perseverare.

S. X.

Terza spezie di Rendite, di cui si dubita.

XIX. LA terza spezie di godere semplice materiale Ricevimento senza possesso, così si descrive. Uno del Secolo impegna e obbliga i proprj Fondi per via di contratto gratuito, v. gr. di Donazione *inter vivos*, o di Legato dopo morte, acciocchè i Frati Minori indi ne abbiano un tanto di roba o di danari all'anno fino al tal tempo, oppure in perpetuo: ed i Frati vi condiscendono di accettarlo, ma con questo di non volere avervi ius civile o pretensione giuridica di esigerlo; ma solo di accettare quel frutto o quelle Rendite come Limosine date fino ad un certo tempo, oppure perpetue; e perciò di adoperarle con quello stesso sproppriamento, con cui di tutte le altre limosine si servono. Questo è il caso, e questo è lo stato di tutta la quistione a nostri giorni: dacchè le antidette due spezie di godere Rendite sono state già abbastanza conosciute contrarie alla vera osservanza della Regola. Vi sono su di ciò due opinioni, le quali perciò fanno stare gli Scrittori divisi, e l'Ordine almeno sospeso. Si combatte massime su del testo di Clemente Quinto, dove dichiarò illecito ai Frati il vivere colle Rendite, come contrario senon alla Povertà, certo alla Mendicità; e queste sono le sue parole: (a) *Cumque annui Redditi inter immobilia censeantur a Jure, ac hujusmodi Redditi obtinere Paupertati & Mendicitati repugnet: nulla dubitatio est, quod prædictis Fratibus Redditi quoscumque, sicut & Possessiones, vel earum etiam usum (cum eis non reperiatu concessus) recipere vel habere conditione considerata ipsorum non licet.*

XX. L'una Opinione pertanto su di questo testo si fa tutta benigna, e pretende di spiegare tutto il testo contro le sole due prime spezie già dichiarate di Rendite, nelle quali è un vero possesso; o dei Fondi, o delle Entrate, o del Jus civile di pretensione, il quale veramente si paragona ai beni immobili. Che però non essendo in quest'ultima terza spezie, come è stata descritta, ombra di jus, o di possesso civile, ma il tutto dandosi e ricevendosi per limosina, che è il capitale proprio dei Frati Minori, non pare possa intendersi compresa in quel testo della Clementina, nè dirsi contraria alla Povertà o alla Mendicità della Regola. Può leggersi per questa opinione il nostro Cirillo de Rubeis, il quale in un grosso volume intitolato *De Morientium elemosynis* la difende. Si vuole di questa opinione Autore S. Bonaventura massime nel suo Apologetico: (b) dove alla obbiezione di godere l'Ordine delle Entrate risponde, che basta non vi sia pretensione giuridica su dei fondi o su dei frutti, ma si ricevano al modo delle altre limosine: e allora osservano benissimo i Frati tanto la Mendicità come la Povertà: non men di quando (toggiugne) ricevono limosine da chi in voce si obbliga spontaneamente a voler perseverare sempre di dar loro in limosina tanto al mese o alla settimana. E conchiude: *Hæc est vera & pura vita Mendicorum, quod datur ex gratia recipere, non ex jure.*

XXI. L'altra Opinione al contrario si fa rigorosamente attenta nel leggere il testo della Clementina, e nel rigettare come uno sforzato pretesto ogni protesta dei Frati. Osserva come il Pontefice in quel testo condanna tre cose: cioè le Rendite, che s'intendono dagli stessi Contrarj per il Jus civile di esigerle, ed è la seconda spezie già detta: le Possessioni, che è la prima spezie, cioè il Possesso reale di Fondi, da cui vengono le Rendite: e in terzo luogo come cosa distinta l'Uso semplice dei frutti di dette Possessioni o Rendite, condannato perciò per un'altra terza ragione, che prima non si era toccata, cioè

(a) Clem. Exvii. S. Cumque. (b) S. Bon. in Apologet. q. 9.

perchè il godere di quest' Ufo di Rendite non può trovarfi o interpretarfi conceduto ai detti Frati . Ecco le parole : *Traditis Fratibus Redditi quoscumque , & Possessiones , vel earum etiam Usum , cum eis non reperiaturs concessus , recipere vel habere non licet .* Or questo semplice Ufo è appunto quella terza spezie di godere Rendite , che vuole scufarsi , ma che pure come tutte le altre due dal Pontefice per illecita si condanna . Aggiugnafi , che le prime due spezie di Rendite oppongonfi precisamente non alla Mendicizia , ma alla Povertà : perchè dicono possesso o pretensione giuridica , e perciò dominio di proprietà , la quale dirittamente alla Povertà si oppone . Dunque quella terza benchè non abbia jus di dominio , non per questo si salva , mentre vi è la Mendicizia ugualmente da mantenersi : e questa si offende non precisamente colla proprietà , ma anche con le cose offerte ; se sono di troppo (come dicemmo delle Provvifioni) o se si fanno successivamente sicure . E più sicure non possono farsi in ragione di offerte , che quando restano obbligate almeno dalla parte del Dante per via di un contratto , benchè gratuito , come sono i Legati ec. Dunque se questo appunto importa la detta terza spezie di godere Rendite , ecco che senon dalla Povertà , certo dalla Mendicizia viene interdetta . Inoltre diamo per lecito il ricevere queste Rendite per titolo di limosina , come può accettarsene una , così altre , ed altre potranno accettarsi e moltiplicarsi : e potrà seguen- temente arrivarfi ad un tempo , in cui i Conventi abbiano tutto il sostentamento da queste Rendite , senza più avere bisogno di andare quà e là a mendicare : che è appunto il precipizio , in cui ora decaduto l' Ordine al tempo di Clemente Quinto , e per cagione di cui egli fece perciò la detta decisione : *Redditi annuos recipiunt interdum in tam notabili quantitate , quod Conventus habentes totaliter inde vivunt .* Or chi non direbbe allora manifestamente i Frati fuori dell' osservanza della Regola ? Ma dunque egli è segno , che il vivere di quelle Rendite egli è infatti per se stes-

so illecito . Il limosinare benchè arrivi a dare tutto il sostentamento ai Frati , pure non diviene mai illecito : e perchè ? Perchè in se stesso è cosa lecita . Pel contrario adunque se l'arrivare a vivere totalmente di quelle Rendite si confessa per trasgressione di Regola , egli è questo un sicuro argomento , che per se stesse quelle Rendite non possono in qualunque modo ai Frati essere permesse .

A S. Bonaventura [almeno come si pretende d' intenderlo] si risponde , che egli allora scriveva non per ispiegare precisamente la Regola , o per difendere tutto l' Ordine ; ma per difendere nell' Ordine quei Conventi , i quali già servivansi degli accennati privilegj rilassativi della Regola . Se avesse avuto quel S. Generale tutto l' Ordine uniforme nel rinunziare ai privilegj , non avrebbe già scritto così . Ma era in tempi , in cui bisognava che dividesse le sue Ordinazioni , parte ai Conventi , i quali possedevano Rendite , e parte a quelli , i quali non volevano così possedere , come può vedersi ne' suoi Statuti : (a) onde non è maraviglia se anche divideva così le sue sentenze , per difendere tutti a se nell' Ordine commessi . Alla ragione da lui portata si risponde : che o s' intende d' un obbligo vero e giuridico , con cui un Secolare s' impegna di voler egli sempre far limosina ai Frati : e allora siamo nello stesso caso controverso , cioè di avere successivamente Rendite assicurate sulli beni o almeno sulla persona di quel Secolare . Ovvero s' intende di un obbligo di benevolenza : e non vale più la similitudine ; perchè nelle Rendite per parte del Dante vi è non benevolenza , ma un vero obbligo civile . Il pendere dalla sola altrui bontà gratuita in tuttocio , che si riceve , questo sì che costituisce la vera Mendicizia in chi riceve : ma l' obbligo preciso e civile imposto in chi ha da dare , siccome non lascia più la limosina in ragione di benevolenza o di arbitrio , così nemmeno lascia ai Frati la pura Mendicizia , la quale non riguarda niente di sicuro senon la sola Divina Provvidenza . Questa seconda opinione è tenuta dalla Glofa di quel

Ca-

(a) Cit. a Firm. 3. Ord. p. 1. fol. 23.

Canone di Clemente, dal P. Santi ove tratta dei Legati, dal P. Polizio, da molti Canonisti, e infine da molti Esteri, cui giovò il mettere in chiaro l'incapacità dei Frati Minori circa le Rendite, per esimersi essi dall'obbligo di somministrarle.

Su di queste due Opinioni se debbo dire con ingenuità il proprio sentimen-

to, io dirò per venerazione la prima probabile come l'altra; ma la seconda per giustizia di ragione dirò più vera e sicura. Tuttavia vi troveremo temperamento; ma lo riserveremo per quando nella seguente Lezione discorreremo dei Legati, come di materia più ampia, o che gli altri casi contiene.

LEZIONE XXII.

Delle Eredità, e dei Legati.

In paupertate & humilitate Domino famulantes, vadant pro eleemosynis confidenter. Cap. VI.

Queste sono le due cose, in cui dee terminare la descritta eroica Mendicizia dei Frati Minori. L'idea ai Poveri, i quali hanno da andare per il mondo limosinando, come si esprime nel citato testo, servirà di una giusta prevenzione per intendere tutto ciò, che siamo per dire; e potrà circa la prima parte farci così dire il tutto insieme con questa pesata proposizione: *Le Eredità non possono mai in conto alcuno competere ai Frati Minori.*

§. I.

Incapacità dei FF. Minori circa l'Eredità.

I. Non occorre entrare nel mare delle Leggi, per provare la già data proposizione: perchè troppo chiaro ha sentenziato non solo da Pontefice, ma anche da Giurista Clemente V. Nelle Successioni ereditarie (dice egli) quello, che passa alla persona dell'Erede; non è solo l'uso delle cose lasciate in eredità, ma precisamente il dominio, che dal morto Testatore si trasferisce nell'Erede vivente, acciocchè questi sia

il Padrone, come il morto lo era: (a) *In Successionibus transit non solum usus rei, sed & dominium suo tempore in Heredes.* Può vedersi nella Glosa corredato questo asserito da molti testi in Jure. Ora non sono i Frati Minori quelli, i quali per la loro professione hanno totale incapacità di qualunque proprietà o dominio, tanto in particolare quanto in comune? Certo lo sono: *Fratres autem praefati nihil sibi in speciali acquirere, vel eorum Ordini possunt etiam in communi.* Ma dunque ecco evidentemente come l'essere di Erede non può competere in conto alcuno a' detti Frati Minori, sia poi Eredità di pecunia, o sia di beni mobili o immobili, purchè abbia ragione di Eredità: *Declarando dicimus (è la conclusione e decisione insieme dell'istesso Pontefice) quod Successionum hujusmodi (qua etiam ex sui natura indifferenter ad pecuniam, & etiam ad alia mobilia & immobilia se extendunt) considerata sui puritate voti, nullatenus sunt capaces.*

II. Questo non men autorevole che dimostrativo argomento, se fosse stato ben considerato da Monsignor Lucci, lo avrebbe trattenuto dal francamente asserire, che gli antichi Francescani erano

(a) *Clem. Exvii. §. Proinde.*

nella pura osservanza della Regola, benchè succedessero nelle Eredità. So le due ragioni, che egli adduce: (a) cioè i privilegi avuti dai Pontefici, e il dominio delle Eredità, che non alle persone dei Frati, ma nella S. Sede di suo proprio consenso passava. Ma sono queste ragioni da noi altre volte fatte vedere inutili. I Privilegi ottenuti li salvavano, che vivendo pur contro la Regola non peccassero; ma fare non poteano, che di fatto secondo la Regola essi ne vivessero. E i Pontefici vi condiscesero per evitare il maggior male, o come poi disse Sisto IV., perchè a ciò eran troppo importunati dai Frati: (b) *Licet nos dudum ad importunam nonnullorum instantiam concesserimus, ut generaliter Fratres Minores possint in Hereditate succedere &c.* Quel dominio poi delle Eredità trasferito nella Sede Apostolica, a guardarlo ben di faccia, si conosce subito per un pretesto o ripiego: perchè (come appunto dicevamo nell' antecedente Lezione (c) circa le Rendite) ad osservare bene la Regola, bisogna prima che le cose sieno lecite e convenienti ai Frati, acciocchè indi la S. Sede *ad cautelam* ne prenda il dominio; e non prima la S. Sede ha da prendervi il dominio, per farle lecite ai Frati. Altrimenti non vi sarà cosa in tal maniera, che non possa essere lecita ai Frati, nel mentre che pur professano povertà altissima. Sicchè se le Eredità sono in ogni modo contrarie alla Regola, come ivi pur lo protestò, e lo ripeté Sisto IV.: *Cum id expresse adversetur eorum emissa professione, & promissa Paupertati*: quel dominio trasferito nella S. Sede servirà bensì di motivo per servirsi dei privilegi, ma non già per osservare bene la Regola.

III. E' dunque da notarsi come sicura ed infallibile la dottrina di Clemente Quinto, per ben persuadersi la totale incapacità dei Frati Minori a succedere nelle Eredità: ma a sfuggire poi tutti i pretesti, i quali mai non mancano, altrettanto è da considerarsi ciò, che ivi foggugne quel Pontefice. Non occorre studiare ripieghi o frodi (vuol egli dire) per farsi colare in mano quasi copertamente l'Eredità. Si abbia questò

come principio, che i Frati non possono in alcun modo essere Eredi: e poi tutti i modi, che si troveranno per avere desatamente o tutta o gran parte dell'Eredità, dovranno sempre conoscersi per maliziosi, illeciti, e proibiti. Ecco le notabili parole: *Nec licet eis valorem Hereditatum, vel tantam earum partem, quod presumi posset hoc in fraudem fieri, quasi sub modo & forma Legati sibi dimitti facere, vel sic dimissa recipere: quin potius ista sic fieri ab ipsis simpliciter prohibemus.*

§. I I.

Chiese o Sagrestie incapaci d'Eredità.

IV. **I**nfatti dopo la conosciuta incapacità dei Frati all'essere di Eredi si dimanda subito, se almeno la loro Chiesa, Sagrestia, o qualche Capella ad essi spettante possa essere costituita erede? Questo, a dirlo sinceramente, egli è il più ricoperto pretesto, perchè nascosto sotto la bella apparenza dell'onor di Dio. No non è pretesto (rispondono alcuni con Bartolo) perchè ivi s'intende la fabbrica, o il mantenimento della Chiesa, la quale non spetta nè al particolare nè al comune dei Frati, ma alla S. Sede, che vi ha la proprietà: inoltre si promove l'onor di Dio, non il comodo dei Religiosi. Ma si scuopre la passione del pretesto, appunto perchè dice e pruova di troppo. Perocchè anche tutte le altre Officine dimestiche, anzi le provvisioni del vitto e del vestito possono considerarsi in se stesse distintamente dai Frati; e anche di tutte queste la proprietà e il dominio risiede nella Sede Apostolica. Dunque a un tal conto dovrebbe dirsi, che anche tutte queste potessero essere soggetto d'Eredità. E pure niuno il fa dire: e perchè? Perchè la proprietà della S. Sede nelle cose a noi spettanti (come l'abbiamo già detto, e sempre il ripeteremo) siegue la nostra capacità, non la previene; e però si appropria soltanto quello, che può lecitamente essere a nostro uso, ma non mai a se richia-

(a) Lucci c. 6. (b) Six. IV. Const. Licet nos. (d) Lex. XXI. n. 17.

chiama le cose a noi per la Regola illecite, come sono le Eredità, acciocchè lecitamente sieno a nostro uso. Altrimenti bisognerà poi ammettere per conveniente anche il già detto pretesto usato nelle Eredità dagli antichi Francescani; mentre anch'essi si scusavano col motivo di rifondere il dominio nella S. Sede: il che certamente niuno s'arrischierà di ammettere. Similmente è una pruova di troppo, e perciò di niun valore, l'addurre per lecite le Eredità delle Chiese, perchè si vuol promuovere l'onor di Dio, e non il comodo o l'utile dei Frati. Mercechè se questo valesse per ricevere le Eredità nelle Chiese, dunque anche sarebbe lecito il tenere nelle dette Chiese ceppi o cassette per le limosine de'danari, a promuovere e mantenere in quelle Chiese il culto e l'onor di Dio. Sarebbe pure lecito il tenere in esse Chiese vasi e paramenti in qualsivoglia modo preziosi, perchè non fatti all'utile de' Frati, ma all'onor di Dio. E pure non ostante questo onor di Dio, tutte queste sono cose illecite, e già mostrate dai Pontefici contro la professione de' Frati Minori. Ma dunque questo egli è segno e argomento, che con tutto l'onor di Dio, il quale si pretende, similmente le Chiese nostre non possono essere capaci di Eredità.

Pertanto, a parlare poi direttamente, ella è una distinzione immaginaria il fare la Chiesa materiale capace di Eredità separatamente dai Frati. L'essere di Erede dice una ragione di dominio, e la ragione di dominio non cade su di una fabbrica, o su de' suoi materiali, ma sulle Persone, cui spetta quella fabbrica, o quel materiale. Le Oblazioni infatti, le quali si danno alla Chiesa, s'intendono (come altrove (a) noi detto abbiamo) date ai Ministri di quella Chiesa: perchè adunque le Eredità lasciate alle nostre Chiese non s'intenderanno lasciate ai nostri Frati, i quali di esse sono i Ministri? E' sentimento comune delle Leggi, (b) intendersi la Chiesa per la comunità degli Ecclesiastici. Non è poi caso difficile da ravvisarsi, che l'Eredità della Chiesa o della Sagrestia faccia stare molto bene il Convento tutto di Religiosi. Sicchè

e per teorica e per pratica non può mai concedersi o alla Chiesa o alla Sagrestia o qualche Capella l'abilità di diventar Erede: ed i Pontefici come in tutte le altre cose, così in queste non vogliono mai abilitare i Frati, i quali per la Regola sono a tutte le sorte di Eredità inabili.

S. III.

Eredità coperte son condannate.

V. SI dimanda in secondo luogo, se i Frati possano succedere almeno a quelle Eredità, in cui il Testatore lascia il suo, acciocchè si venda, e il prezzo si dia ai Frati per le loro necessità. Anche qui vi sono di quelli, i quali con Bartolo vi condiscondono: Ma questo pure è un pretesto o anzi una frode, che si commette per far Eredi i Frati senza nome di Eredità. Vediamolo chiaro. Per qual ragione non si lascia il capitale del Testatore immediatamente ai Frati, acciocchè essi lo vendano, o lo facciano vendere? Certo si dirà, perchè si conoscono incapaci di tali Eredità. Ma dimando io: sono essi incapaci del materiale di quell'Eredità, oppure del valore dell'Eredità? Chi non vorrà entrare in troppe sottigliezze, avrà a rispondere, che dell'uno e dell'altro sono incapaci ad essere Eredi, e anzi precisamente diconsi incapaci del valore, perchè questo propriamente è quello, su di cui cade il dominio, che acquista l'Erede. Ma dunque se per vigore del testamento viene a cadere in mano dei Frati quel valore, benchè per mezzo di un atto interposto di vendita, ecco i Frati avere in mano ciò, di cui si dicevano incapaci, cioè il valore dell'Eredità: o a meglio dire, eccoli con in mano l'Eredità coperta con l'azione di vendita, ma che sostanzialmente è l'istessa Eredità senon nella materia, certamente però nel valore. Ovvero senza anche questa evidente dimostrazione, odano i Fattori della contraria opinione Clemente V. nelle sovraccennate parole schiettamente condannare questa per una frode illecita: *Nec licet eis (dice egli) valorem Hereditatum talium recipere.*

(a) Lex. XVI, n. 14. (b) C. de Sacros. Eccl. l. 1.

VI. Ma se il Testamento fosse concepito in questi termini: Lascio i miei beni ai Frati Minori, cosicchè se tal mia disposizione fosse invalida, voglio che almeno vaglia per modo di Legato: sarebbe egli allora lecito l' accettare quell' Eredità, giacchè i Legati si mostreranno leciti? Nemmen questo vale. E perchè? Perchè il ricorrere alla ragione di Legato è bensì un medicare il Testamento per parte del Testatore, acciocchè abbia sicuramente e in tutti i modi il suo intento; ma non può mai arrivar a togliere l' incapacità dei Frati Minori, i quali nè espressamente nè implicitamente, nè sotto una nè sotto l' altra apparenza possono succedere alle Eredità. Anzi se il Testatore si facesse amorevolmente accorto per lasciare pur i suoi beni ai Frati, disponendo perciò una gran parte, verb. gr. la metà oppur la terza parte della sua Eredità in varj Legati da pagarsi sotto varj titoli ai Frati: questa accortezza a niente gioverebbe ai Frati, perchè appunto questo farebbe un pretesto di accortezza, ma in realtà essi diverrebbero i Successori, o almeno i Coeredi dei beni del Testatore; quando loro per la propria professione è interdetto tanto l' essere Erede, quanto insieme con altri l' essere Coerede. Nè questa è sentenza di opinione privata, ma decisione avuta nel sovraccennato testo di Clemente: *Non licet eis tantam Hæreditatis partem, quod præsumi possit hoc in fraudem fieri* (ecco i Legati di molta quantità) *quasi sub modo & forma Legati sibi dimitti facere, vel sic dimissa recipere*, ecco l' Eredità sotto specie di Legato scoperta e condannata.

§. IV.

Nemmen vagliono le Eredità per Fideicommiſſo.

VII. DA questo poi ognuno ben tosto si accoggerà essere tanto più illecito ai Frati Minori il ricevere Eredità per via di Fideicommiſſo: e questo si è, quando dal Testatore è istituita erede una certa persona, ma con questo che abbia l' obbligo di risondere e dare l' Eredità ai Frati. Peroc-

chè poco importa che di primo tratto l' Eredità non sia fissata in testa dei Frati, quando essi senon di nome, di fatto però sono Eredi, o come in Jure si chiamano *Cum effectu*. (a) E meno importa, che il dar loro in tal caso l' Eredità sia appellato una Restituzione, quando in realtà è dell' istessa natura della semplice Eredità, cioè di succedere in tutto e per tutto al dominio del Testatore. Vorrebbe però Bartolo, che almeno poscia ai Frati fosse dovuta una equivalente compensazione, quanto è il valore di quella Eredità. Ma con questo siamo nel caso di prima, cioè di trattare i Frati da veri Eredi e Padroni, a cui si dee o la roba, o il valore, o una equivalente compensazione. Però abbia pure Bartolo nelle Leggi la stima come si vuole, che certo in questo ha meglio intesa e spiegata la Regola Clemente V.

§. V.

DEI LEGATI.

VIII. **B**isogna premettere anche in questa materia una proposizione, la quale dia una giusta idea di tutta la spiegazione, che siamo per farne; e sia questa: *I Legati sono leciti ai Frati Minori, ma con grande cautela*. Basta il dire, che nei Legati si viene a trattare la difficoltà delle Rendite, per intendere quanto v' ha bisogno di considerazione e di discorso. Noi richiameremo il tutto alla maggior chiarezza e brevità possibile.

Il Legato è una Donazione fatta dal Testatore, da eseguirsi dagli Eredi dopo la sua morte. Da questa definizione tosto si vede, come il Legato a differenza dell' Eredità sia per se stesso lecito ai Frati. Perocchè il Donare non inferisce necessariamente proprietà in quello, che riceve il dono (come a suo luogo detto abbiamo) (b) se infatti questi non intende di ricevere in sua proprietà il dono. Ma il succedere in eredità, si abbia o non si abbia intenzione, vuol dire per se stesso l' entrare nella condizione del Padrone, il quale però come proprietario a questo fine quei beni lascia ed altri dispone. Però tra i Vivi i Fra-

(a) ff. *Quod cum eo. l. Filius. ff. ad Trebellian. l. Restit. §. fin.* (b) *Lex. XII. n. 4.*

Fra i Minori lecitamente ricevono donativi, tanto immediatamente dal Dante, quanto per mezzo di un suo Sostituto obbligato a porgere il dono: ma non accettano mai di entrare quai Padroni a possedere cosa alcuna. E se questo ragionevolmente corre tra i Vivi, di ragione ancora possono dai Morti accettar donativi o Legati, benchè non possano essere eredi: dacchè l'essere il Dante vivo o morto non dà nè toglie alla condizione di Frati Minori.

IX. La difficoltà di chi sia il dominio della roba da darsi per Legato ai Frati, avanti che sia loro consegnata, ha fatto sul principio dell'Ordine discorrere alcuni: (a) Ma noi ricordevoli del come altre volte simili difficoltà sciolte abbiamo, quasi ne facciamo poco conto. Perocchè sia di chi si voglia, sia anche di nessuno quel pane, quell'olio ec., che a noi si dee in Legato: per questo non lo potremo noi forse ricevere ed usare? Per questo non farà vero che da un certo Padrone a noi è stato donato? Ovvero se pur vuolsi determinata risposta, siccome il Legato è una parte dell'Eredità, e l'Eredità spetta al vero Erede: così e il fondo e il frutto del Legato è in proprietà dell'Erede, finchè non l'ha dato ai Frati. Di più o il Legato consiste in roba, che i Frati possono ricevere e adoperare, come lana, farina ec.: e queste cose come tutte l'altre, poichè sono in mano dei Frati, sono in proprietà della Santa Sede, la quale si è degnata di farsi tale appropriazione. Ovvero consiste in danari, i quali nè dai Frati possono riceverli, nè possono seguentemente cadere sotto quel dominio della Santa Sede: e allora ancorchè i danari sieno depositati presso un Sostituto, restano sempre nel dominio dell'Erede, appunto perchè a niun'altra persona quel dominio è trasferito. Con tal facilità, disse, si scioglie ogni dubbio, e restano i Legati per se stessi sempre ai Frati leciti e convenienti.

S. VI.

Nei Legati dee badarsi al Modo.

X. Il modo solamente è quello, che può essere inconveniente, e che perciò può rendere illeciti i Legati. Niccolò Terzo fu il primo (come dice egli stesso) (b) che ebbe attenzione per dichiarare questa materia, e appunto il tutto trattò a riflesso del Modo lecito o illecito. „ Se il Legato è fatto dal „ Testatore (dice egli) con modo e con „ formole non disconvenienti allo stato „ di Fraze Minore, v. gr. se dicesse: „ Lascio tanti danari da spendersi per „ questa o per quella necessità dei Fra- „ ti: oppure Lascio una Casa, un Cam- „ po, una Vigna, acciocchè da' miei „ Eredi o per mano d'altra idonea per- „ sona si venda, e il prezzo ricavato si „ dia per le necessità dei Frati: o altre „ formole e modi esprimenti, che a questi „ possano affomigliarsi: allora dichiara questi Legati validi, e capaci i Frati a lecitamente riceverli. Ma vi aggiugne: *In hoc casu illud in omnibus & per omnia (consideratis in omnibus necessitatibus, & moderaminibus supradictis) quantum ad Fratres servari decernimus, quod per nos est superius in concessis pecuniariis elemosynis declaratum*: vuole che in tali Legati, i quali o sono di pecunia, o importano vendita di capitale per far danari da darsi in pro de' Frati Minori, questi si dipertino e si regolino con tutte le caurele ricercate al Ricorso a pecunia, e che egli avea poco avanti fatte avvertire. Sicchè non si lusinghino i Frati, che per essere quelle Limosine pecuniarie spontaneamente offerte, non importino un vero Ricorso a pecunia: (c) mentre in verità egli è tale, e come tale ricerca perciò la considerazione della vera necessità, il riguardo di non maneggiare nè per se nè per interposta persona quei danari, e tutte le altre avvertenze da noi suggerite altrove in proposito del Ricorso a pecunia.

XI. Ma occorre, che un Testatore fa un Legato ai Frati v. g. di cento scudi senza formole o modi ricercati, e senza esprimere per quali necessità vuole

V 4

egli

(a) Lex. XIV. n. 12. (b) c. Exiit. §. Ad hac. (c) v. Lex. XI. n. 11.

egli che si applichino quei danari : in tal caso che ha da dirsi , e come ha da diportarsi ? Perchè nei Legati pii [come sono quelli fatti ai poveri Religiosi] dee servarsi la pietosa intenzione del Testatore fin dove mai si può , e perchè altrettanto tali Legatarj debbono essere favoriti da tutte mai le Leggi : perciò in tal caso (dice sensatamente dichiarando lo stesso Pontefice) il Legato dee intendersi come fatto nei debiti e convenienti modi , giacchè niente vi osta : e i Frati possono accettare quel Legato come l'altre limosine pecuniarie indeterminatamente offerte , cioè per tutte le necessità presenti o imminenti , che possano avere . Ma non hanno i Frati alcuna di queste necessità presenti o imminenti , perchè v. gr. sono stati soccorsi con altre limosine pecuniarie indifferenti : che avranno da fare ? Overo in un Legato determinato per una certa necessità , v. gr. per vestire i Frati , avanzano danari : come dovranno eglino regolarli ? Vada a cercarsi ciò , che detto abbiamo [a] circa le limosine pecuniarie o indifferenti o determinate , quando sono superflue o avanzano : mentre qui pure ha da servirsi della stessa dottrina e risoluzione , giacchè questi Legati pure non altro sono che Limosine pecuniarie . Quello , che pare resti da dire , si è il determinare a chi tocchi il dare licenza ai Frati , per convertire l' avanzo di un Legato determinato in un' altra necessità , che loro occorre . Dico : che se la pecunia non è stata ancora depositata dagli Eredi , bisogna senza dubbio pregarne gli stessi Eredi , acciocchè se ne contengono : perocchè è in loro mano ancora e in loro proprietà tanto la pecunia , quanto di quella pecunia la determinazione . Se poi è stata già depositata , potrebbe da loro pure come da Proprietarij di quella pecunia attendersi la licenza : ma non dubito di dire ancora , che può servirsi della permissione presunta del Testatore [se pure ragionevolmente può presumerli] perchè all' Erede tocca , è vero , lo sborsare la pecunia , ma non destinarla ad arbitrio , bensì secondo solo il destino fattogli dal Testatore : onde e i Frati pure per questo

possono servirsi senza gli Eredi della intenzione del Testatore .

S. VII.

Legati fanno obbligo agli Eredi , ma non Diritto ai Frati .

XII. **F**ATTI leciti questi Legati , quel Pontefice aggiugne e diffinisce , che sono altresì ai Frati dovuti ; sicchè gli Eredi colla scusa della Povertà Minorica sproprata di tutto non possono esimersi dall' obbligo di soddisfarli . Si tratta qui di una Donazione , o vogliamo dire di una Limosina fatta dal defunto Testatore a' poveri Religiosi : sicchè quando questi si contengano nei debiti modi , egli è un sordido interesse degli Eredi da condannarsi in tutti i modi , non un appellarsi alla ragione di Giustizia , il pretendere che i Frati ne sieno incapaci : *Nam & nos etiam* (dice gravemente il Pontefice) *per modos licitos & Fratrum Regula congruos intendimus providere , quod Hæredum cupiditas legitimis scibus feriatur : ne piâ Defunctorum destituatur intentio , ac ipsi Fratres pauperes opportunis auxiliis non fraudentur* . Su della quale dichiarazione e decisione intima pure il Pontefice ai Giudici Ecclesiastici o anche Secolari (i quali abbiano *de jure* ovvero *ex consuetudine* l' uizio nell' esecuzione dei Legati) il favorire appunto per debito del loro uizio , quando vi sarà bisogno , in questi Legati i Frati Minori contro l' avara renitenza degli Eredi : *Et etiam Prelati & Saculares [quibus de jure vel consuetudine provisio ista competere] cum expedierit , se ex officio suo promptos exhibeant ad pias voluntates deficientium adimplendas* . Ma forsechè vuol farsi quindi ragione e giustizia ai Frati di pretendere come *de jure* la soddisfazione dei Legati dagli Eredi , o anzi di potere esigerli in giudizio dai Giudici ecclesiastici o secolari ? No certamente , come ha risposto cento volte la Santa Sede . Siccome in tutte le altre cose , così in questi Legati sono i Frati Minori incapaci di proprietà e di dominio , e incapaci perciò seguentemente sono

d'ogni

(a) *Lex. XII. n. 3.*

d' ogni giuridica pretesione [o come parlano i Giuristi] d' ogni azione reale e personale in Giudizio. V' è negli Eredi il preciso e stretto debito per l' incarico loro fatto dal Testatore ; (a) ma non corrisponde nei Frati la ragione di vero credito per la professione della loro Regola. Si preme però dal Pontefice di tutta giustizia con gli Eredi , acciocchè rendano quello , che non ha da essere loro proprio , perchè ad altri destinato dal Testatore : ma non vuol farsi per questo ragione ai Frati di pretendere in rigore di giustizia , che in niun caso hanno , nè possono mai avere. Così un Ministro , cui sia stata consegnata qualche limosina da dare ai Poveri , egli è di giustizia obbligato , e può essere sforzato a dare quella limosina : ma non perciò i Poveri contro quel Ministro hanno un vero credito , o una vera azione giudiziale .

XIII. Che potranno ad ogni modo fare i nostri Religiosi , in caso che gli Eredi non vogliano o troppo differiscano la soddisfazione dei Legati ? Quello , che è permesso ai detti Poveri : raccomandarsi cioè al Padrone , o a chi del Padrone tiene le veci , acciocchè il Ministro dia quello , che loro dee dare . Non altrimenti , dissi , ai Frati , cui non può convenire lo strepito giudiziale egli è lecito il raccomandarsi (senon al Padrone , perchè è già morto) a tutti quelli però , i quali hanno ufizio di far valere le ragioni e le intenzioni dei Testatori defunti : come sono ordinariamente i Vescovi , e possono essere anche in qualche paese i Giudici secolari . Il raccomandarsi non è un esercitare azioni di giustizia o di giudizio : egli è un pregare , egli è un muovere il Giudice col motivo del bisogno , o anche colla forza del debito altrui , acciocchè faccia egli caritatevolmente le sue parti a favore dei Frati , comunque poi voglia egli farle . Pure se intanto una qualche persona amorevole , *Tamquam unus de Populo* , vedendo l' ingiustizia degli Eredi contro i poveri Religiosi , spontaneamente prendesse le loro parti ; e per quel privilegio , che naturalmente ognuno ha dalla Carità fraterna di ajutare il Prossimo oppresso , si

portasse ai Tribunali , ed ivi citasse gli Eredi , istituisse bisognando lite , e li costringesse per sentenza giudiziale alla soddisfazione di quei Legati : questo sarebbe un atto di pura Carità , il quale però niente impedirebbe ai Frati il potere lecitamente accettare quanto dagli Eredi fosse loro così forzatamente somministrato . Non è quello un Procuratore , il quale a nome dei Frati operi ed eserciti azioni giudiziali ; non sono i Frati , voglio dire , che per mezzo di quello pretendano di giustizia , e strepitino in Giudizio : ma è un Amorevole , il quale di suo parere opera a beneficio altrui , e i Frati però non altro fanno senon godere della sua carità . Ma appunto bisogna che sia un Amorevole , il quale spontaneamente si muova , e di suo parere operi . Perocchè se i Frati istessi andassero a cercare una tale Persona , se la pregassero , se anche indirettamente la movessero con qualche pretesto o sottomano , tanto peggio se si esibissero alla compensazione delle spese , ovvero dopoi glielo compensassero : allora sarebbe un vero Procuratore dei Frati mascherato con un titolo speizioso , e i Frati infatti sarebbero gli Attori in Giudizio , benchè per forza d' inganno tali non comparissero . Questo adunque è il tutto , che può dirsi dei Legati , i quali con modo lecito si fanno ai Frati Minori : e si avverta ben di proposito ciò , che poscia replicheremo , cioè che tutte le già dette favorevoli risoluzioni a pro de' Frati sono circa quei Legati , i quali in una volta o per poco tempo debbono soddisfarsi , e non dei Legati perpetui : mentre il Pontefice solamente dei primi discorre e decide , lasciando tutto il campo di contraddire ai secondi .

§. VIII.

Dei Legati fatti con Modi illeciti .

XIV. **IL** Modo illecito di far Legati ai Frati Minori (il quale perciò renda quei Legati invalidi , e faccia i Frati incapaci a riceverli) viene così espresso dal detto Niccolò III. : *Si Testator legaret Fratibus Vineam vel Agrum*

(a) v. *Lez. XVI. n. 24.*

Agrum ad excolendum, Domum ad locandum, vel similia verba in similibus proferret, aut modos similes in relinquendo servaret: a tali Legato & ejus receptione per omnem modum Fratres abstineant. Ma perchè è egli questo un modo illecito da invalidare i Legati? Perchè questo è un vero provvedere, ed un lasciare ai Frati Minori possessioni e fondi da cavarne perpetue entrate. Un semplice Legato fatto a modo di donativo, e di limosina favorisce la Povertà, perchè la soccorre e solleva: ma il provvederli di possessioni e di rendite toglie e distrugge quella Povertà. Nè giova il dire, che tali Legati sono pur essi limosine, e come limosine anche dai Frati ricevute. Perocchè due cose ricerca nelle limosine la Povertà Minorica. L'una, che non per debito, ma per altrui pietà si riceva il bisognoevole: e fin qui van bene anche quei Legati. L'altra, che i Frati quelle cose ricevano, le quali non tolgano ad essi lo stato di Povertà; perchè a differenza dei Poveri forzati del Secolo hanno i Frati Minori così da cercarsi sostentamento, che non perciò perdano mai lo stato di Poveri e di Mendici: e qui è, dove i detti Legati di possessioni e di rendite si fanno illeciti, perchè non solo per una qualche volta soccorrono i Frati, ma li mettono in istato contrario alla Mendicità, mentre vengono assicurati da quei fondi di ricavare entrate. Però ad avere una regola generale per tutti i casi: si guardi se il Legato sia fatto o possa intendersi fatto semplicemente al sollievo de' Frati, senza assicurarli di rendite o di frutti nell'avvenire: e allora sempre il Legato è valido, e ai Frati si fa lecito l'accettarlo; quando però (come sempre si suppone) ne abbiano un vero bisogno. Si guardi per contrario tra le molte formole e pretesti di parole, che possono inventarsi, se infatti viene il Legato a mettere i Frati in istato di avere in perpetuo o per molto tempo frutti e rendite: e questi senz'altro sono quei Legati dal Pontefice dichiarati invalidi, e ai Frati illeciti da accettarsi. I Legati di molto tempo, che come i perpetui sono dichiarati illeciti, si di-

cono dalla Glossa, (a) e anzi da una Decisione sotto Urbano Ottavo quelli, che passano i dieci anni.

XV. Sono Legati perciò così interdetti, non solo quando ai Frati si lasciano possessioni da cavarne i frutti, o Case da averne il prezzo dell'affitto (come sta notato nel testo) ma anche quando si lasciasse Somma di danaro da formarne un Censo a pro dei Frati: quando si obbligassero le persone degli Eredi, o si incaricassero i fondi delle Eredità a dare un tanto all'anno ai Frati, creando come un Censo o personale, o reale, o misto: perocchè tutti questi modi coincidono con quelli notati dal Pontefice, di assicurare i Frati contro la loro Mendicità di frutti e di rendite perpetue. Ma diamo v. g. che il Testatore lasci ai Frati cose inconvenienti da usarsi da loro in propria spezie: v. g. se lasciasse loro una Possessione, una Casa senza l'aggiunta formola di tenerla per i frutti ec.: verrebbe egli questo compreso tra i Legati invalidi e illeciti. Confesso che potrebbero trovarsi dei casi da contendere. Tuttavia guardando il caso a confronto del testo di Niccolò Terzo, non potrebbe giustamente un tal Legato invalidarsi. Dice ivi il Pontefice, che in vigore della incapacità dei Frati Minori quei Legati non vagliano, non che sono di cose inconvenienti, ma che sono espressi con inconvenienti modi. Dice di più, che quando non è espresso un modo per se stesso inconveniente, debba intendersi fatto con modo lecito. Dunque benchè la roba, o sia la materia del Legato sia per se stessa disdicevole ai Frati, come è una Possessione, una Casa ec., non perciò viene a cadere un tale Legato. Può quella stessa inconveniente roba disporsi al bisogno dei Frati in un modo conveniente, cioè venderli per mano degli Eredi o di altra idonea persona: ed ecco trovato un modo lecito (giudicato per tale ivi dal contesto del Pontefice) e insieme da sopportsi e da ammettersi, giacchè il Testatore vuole quanto può favorire i Frati, e non ha espresso altro contrario modo illecito. (b) Noi abbiamo detto una cosa simile circa i Mo-

(a) *Glos. in Clem. Exiivi. §. Cumque. Decis. S. Congr. cit. a Matthaeo. v. Legata.*

(b) *Lex XVI. n. 13.*

Mobili inconvenienti offerti ai Frati . come Armi , Cavalli ec. , avvertendo con Clemente Quinto , che ivi hanno da salvarsi le condizioni del Ricorso a pecunia . Potrà ben adunque anche la stessa risoluzione e cautela qui averfi .

§. I X.

Come debbano rinunziarsi i Legati illeciti .

XVI. **I**N caso dunque che il Legato per i detti modi sia reso invalido , o ancorchè sia valido , in caso che non possa accettarsi dai Frati per non averne bisogno : che dovrà farsene , e come diportarsi ? Per parte degli Eredi poco importa a noi il saperlo ; ed essi sapranno ben intendere , che *Irrita pro non confectis habentur* ; e si consiglieranno con i Canonisti e con i Teologi , se un pio Legato reso invalido per la parte espressa dal Testatore debba convertirsi in altro uso pio non espresso : su di che forse non avranno da tutti una stessa risposta . Per parte poi dei Frati naturalmente verrà loro in bocca la risposta , cioè di non accettarlo per essere cosa a loro non conveniente , o per non ne aver bisogno . Ma dato che gli Eredi per loro sicurezza ne dimandassero qualche Fede , o Scrittura da legalizzarsi : abbiano bene i Religiosi la necessaria e dovuta cautela di non uniformarsi o di non sottoscrivervi alle formule dei Notari o dei Legati : perchè queste son fatte sempre sullo stile del Secolo , il quale non usa nè conosce il nostro sproppriamento . Dee egli rigettarsi un Legato ? Non può dirsi propriamente di rinunziarlo : perchè la Rinunzia in Jure è un atto di dominio , che si dimette , e perciò si diffinisce *Juris proprii spontanea refutatio* . Bisogna semplicemente dire di non accettarlo , perchè non è conveniente , o perchè non se ne tiene bisogno . E' dimandata una Fede di sicurezza ? Non può mai dirsi di assolvere dal debito l'Erede , di comporsi con lui per tanto e non più , di quietarlo , o altri termini comuni ai Giuristi ; perchè questi termini intanto si usano , inquanto si suppone capacità di giuridica pretesione , in cui ad arbitrio

può starsi e non starsi ; e però perchè i Frati Minori di quella pretesione sono affatto incapaci , non possono seguentemente di quei termini servirsi ; Facciassi adunque Fede , come non si è voluto accettare il Legato o del Legato l'adempimento , perchè v'era la propria incapacità , o non ve n'era il bisogno : e gli Eredi non avranno che temere , se hanno la confessione della verità , benchè non abbiano la remissione da chi non la può dare . Così anche quando pel contrario dee farsi fede dell'adempimento reale del Legato , dee starsi nei dovuti termini : giacchè questi presso tutti gli Uomini si adoperano a rimostrare o anzi ad esercitare o no padronanza . Può dirsi semplicemente di avere ricevuto la carità della tal cosa data dai tali Eredi secondo la pia disposizione del Testatore , e in fede solamente di ciò sottoscrivervi . Ma il chiamarsi soddisfatto o contento , il promettere o dare quietanza ec. non può aggiugnervi , perchè questo significa la detta civile pretesione quanto allo stato dei Frati Minori contraria .

XVII. Il nostro P. Cirillo da Bergamo nel suo Libro *De morientium elemosynis* all'articolo secondo agita una lunga quistione , se pur sia vero che i Frati Minori non possano dare la remissione di alcun Legato , o anche di qualche parte del Legato : e vigorosamente pruova esserne i detti Frati affatto incapaci , quantunque ne fosse anche per avvenire quindi del disordine . Rifuta perciò quelli , i quali hanno voluto dire , che per rendere leciti i Legati perpetui , cioè per ridurli all'essere di pure limosine , debba farsene una solenne protesta e positiva rinunzia di quei Legati ; onde gli Eredi restino in una vera libertà di darne i frutti come limosine ad arbitrio , e abbiano insieme il modo di assicurarsi eglino tanto nel foro interno quanto nell'esterno . Si fonda il detto Autore in quella giusta massima dei Giuristi , che (a) *Nemo plus juris in alium transferre potest , quam ipse habeat* : onde se i Frati Minori in verità non hanno alcuna pretesione o dominio nel Legato , nemmeno possono farne remissione , o vogliamo dire la traslazione di

un

(a) ff. de acquirend. rer. dom. l. Traditio.

un tale dominio mediante una civile rinunzia . Porta infatti poi un Decreto del nostro Capitolo Generale dell' anno 1618 , con cui fu dichiarata invalida la remissione di un Legato fatta dall' antecedente Generale : stabilendo perciò , che i Frati nè tutto nè parte ancorchè minima del Legato possono giuridicamente rinunziare , giacchè nè tutto nè in parte possono essi avervi pretesione o dominio . Bisogna ammettere questa per una decisione e giusta e insieme prudente : mentre se trattasi dei Legati inconvenienti , tanto discarica gli Eredi una rinunzia formale , quanto una dichiarazione dei Frati circa la propria incapacità . Se trattasi poi della impotenza degli Eredi per soddisfare i Legati convenienti , o la stessa impotenza gli scuserà presso Iddio , o avranno sempre il supremo Tribunale del Pontefice da consultare per una competente assoluzione o composizione . Vedremo poi anche questo stesso inculcato dai Decreti dei Pontefici .

XVIII. Per ora sappiasi inoltre , che non ogni Superiore Locale ha l' autorità di dichiarare il Legato invalido , e incapace la Comunità del Convento a riceverlo : ma essendo una causa delle più gravi , dee rimettersi alla consulta e alla decisione del Provinciale o del Capitolo . Quando abbia da ricusarsi la soddisfazione del Legato , perchè non se ne ha di bisogno : allora si che come una causa domestica può essere riconosciuta e decisa dal Superiore locale , il quale però è bene che si sottoscriva (in caso di dovere farne fede) con alcuni de' più anziani del Convento . Se venisse un tempo , in cui non occorresse mai ad alcun Convento di ricusare simili frutti di Legati , bisogna averlo in sospetto : perchè o sono i Frati ridotti ad un estremo abbandono , onde abbiano bisogno di cercarsi tutto quanto mai può venire : o si sono essi ridotti alla cupidigia , che niente vuol lasciare di quanto mai può avere .

S. X.

De' Legati Perpetui .

XIX. **I** Legati perpetui sono quelli finalmente , che richieggono tutta la nostra considerazione . Sono essi bensì una Donazione o una limosina fatta dal Testatore , ma cosicchè la Povertà dei Frati Minori resta per essi non solo soccorsa , ma anche per sempre assicurata di avere sostentamento : e perciò si obbligano le persone degli Eredi , o s' impegnano i fondi a rendere annualmente tanto di frutto agli antedetti Frati . Ed ecco che al solo descriverli ci ritorna avanti gli occhj l' immagine di quei Legati , che di sopra sono stati detti da Niccolò Terzo illeciti a chi professa la Regola Minorica , e perciò invalidi : perocchè hanno essi una vera ragione di Rendite per cagione dell' obbligo , che si addossa agli Eredi , o per altra specie di assicurazione ; e perchè vengono con questo stesso a togliere ai Frati il bisogno di mendicare . Non può dirsi però quanti Scrittori sian si ingegnati di togliere a questi Legati perpetui una tale odiosa idea , e quanti modi e quante ragioni abbiano ricercato per arrivarvi . Un tanto affanno poi è stato il più convincente argomento , che di fatto tali Legati perpetui bisogna ne sieno per se stessi illeciti . Dove si è più sforzato l' ingegno , è stato nel volere farli comparire come pure Limosine , sul motivo che i Frati li ricevono senza pretesione di giustizia : ma il vedere che resta però sempre l' obbligo per parte degli Eredi , o l' impegno nei fondi di rendere quei frutti , non ha ben ancora persuaso tutti , che abbiano di fatto una giusta forma di gratuita e spontanea Limosina . Inoltre come dicevamo delle Rendite colorite col titolo di limosine , quell' assicurare in avvenire per sempre i Frati di un determinato sussidio , se non offende il loro sproppriamento di Povertà , offende però la loro Mendicità , a cui non meno essi per la Regola sono obbligati . La nostra Congregazione poi tantopiù n' ha avuto sempre ribrezzo , in udendo intimarli dalle Costituzioni i pesanti lamenti del S.

Pæ

Padre: (a) " Oh quante volte (dicono „ esse) il pio e zelante Padre preveden- „ do in ispirito, che molti lasciando que- „ sta evangelica margarita della Pover- „ tà, doveano rilassarsi in ricevere e „ procurare Legati, Eredità, e sover- „ chie limosine, pianse la dannazione lo- „ ro ec. " Anzi la Regola istessa n' ha dato sempre della foggiezione, ove non solo comanda, ma anche descrive la Mendicità; che dee essere propria del Frate Minore: cioè di Pellegrini e Forestieri, cui certo conviene per primo carattere il vivere all' incerto, e mendicare soltanto in chi s' incontrano: *Vadant pro eleemosyna confidenter*. Infine si rileggano le ragioni adotte nella passata Lezione contro le Rendite anche a titolo di limosina: e sono il vero processo da farsi contro i Legati perpetui. Tuttavia quando nei rigori può trovarsi temperamento, non dee negarsi, massime verso di chi è affediato da una strettissima continua Poverità, e può aver bisogno di compatimento e di sollievo. Noi vi acconsentiremo, ma non mai con soavità opposta alla ragione.

§. XI.

Temperamento dato ai Legati perpetui.

XX. **P**rimieramente adunque tengasi per fermo, che i Legati perpetui, ancorchè dai Frati si ricevano senza pretesione, per se stessi sono illeciti. Troppo lo rimostrà la ragione fatta vedere appieno nell' esporre la nostra Mendicità, e troppo essi infatti hanno ottenute decisioni in contrario dalla S. Sede. (b) Il Matteucci col Fagnano porta quattro risposte della S. Congregazione, per cui piuttosto si vogliono detti Legati in una volta estinti collo sborsare tutto insieme per le occorrenti necessità dei Frati, che mai restino vivi per sempre. Sicchè se pur vogliono farsi leciti, bisogna ricorrere ad un qualche appoggio. Dopo molte dissensioni finalmente Urbano Ottavo vi trovò l'ultima strada da non più contendere, nel Decreto della Sac. Congregazione della Reverenda Fabrica di S. Pietro nell'anno 1633. (c)

al quale perciò si riportano, o almeno lo vogliono sempre in salvo le posteriori Dichiarazioni. Il dubbio proposto fu appunto sovra i Legati perpetui o liberi, o caricati col peso di Messe e di Uffizj fatti ai Frati Minori: su di cui la detta Rev. Fabrica pretendeva di avervi assoluta proprietà per esserne i Frati Minori incapaci; e i Frati pretendevano in contrario di avervi capacità, perchè li ricevevano a titolo di limosine. Nè all' una nè agli altri il Decreto acconsentì, ma trovò un mezzo per dare in verità a tutti ragione. Non cessino (disse quella Congregazione per ordine del Pontefice) nè si estinguano, nè riducansi ad alcuna composizione quei Legati: ma i fondi o i capitali di essi s' intendano da quell' ora in poi ridotti alla disposizione del Sommo Pontefice, il quale avrà libera autorità di applicarli in tutti quegli usi, che egli stimerà convenienti: *Ad effectum ut in usus Romano Pontifici pro tempore existenti bene visos possint applicari*. Ed ecco di primo tratto farsi con questo quei Legati vere Limosine per i Frati Minori: giacchè i fondi non sono più impegnati precisamente per essi, ma per ogni altro, come parlerà al Pontefice. Si aggiugne, che in caso non gli applichi il Pontefice cosidiversamente, hanno ad ogni modo da tenersi vivi i detti fondi, ad effetto che i Possessori o gli Eredi possano dare (ma liberamente e senza obbligo) quei frutti ai detti Frati come vera limosina, da riceverli bensì, ma non mai da esigerli da essi Frati: *Ita tamen, ut quamdiu applicationem specialem auctoritate apostolica fieri non contigerit, Hæredes vel Debitores possint libere (si velint) dictis Fratibus dare dicta annua Legata, per eosdem Fratres recipienda in eleemosynam, non autem per eos exigenda*. Il che è la stessa dichiarazione fatta per altro antecedente Decreto della Congregazione sotto l'istesso Urbano Ottavo nell'anno 1628. cioè non esservi obbligo di coscienza negli Eredi di dare ai Frati Minori i frutti dei Legati: *Non teneri Hæredes Legatorum præstationes Fratibus solvere in foro conscientia*: su di che Marcellino de Lucchia (d) cerca bensì, ma in verità non truovail.

(a) *Mattbauc. Off. Cur. v. Legata n. 10.* (b) *ap. cit. Mattbauc.*

(c) *Jus Decif. Caput. §. 13. n. 21.*

va il come temperare tal decisione. Ed ecco in secondo luogo ridotti propriamente i Legati alla vera forma di Limosine: poichè non più solamente i fondi han perduta la determinazione verso i Frati, ma gli Eredi aggravati sono posti in libertà di dare come vogliono i frutti di quei fondi; e perduta perciò hanno i Frati quella sicurezza, che loro toglieva la Mendicità. Si dichiara ivi non pertanto, quella libertà non essere a favore degli Eredi: perocchè in caso di non volere essi fare quella limosina ai Frati, potrà la Fabbrica esigerne essa le annate, da impiegarli come ad essa parerà conveniente: *Volentibus dictis Heredibus vel Debitoribus dare supradictis Fratibus dictas elemosynas &c.*, eadem Fabbrica S. Petri possit & valeat hujusmodi prestationes annuas exigere &c. Infine si vuole e si dichiara di niun effetto ogni composizione o riduzione in quei Legati, fatta senza autorità pontificia. Si fulmina indi scomunica ai Frati *ipso facto*, se in giudizio o fuori per se o per altri mostreranno pretensione di ricavare i frutti di quei Legati (benchè non sia loro per questo interdetto il dimandarli come qualunque altra limosina, e possa anche *Unus de populo* comparire per se stesso a fare istanza giudiziale secondo la intenzione del Testatore) e scomunica pure loro si fulmina, se faranno le Ricevute più di quello, che infatti farà loro dagli Eredi, o se faranno prima del tempo, in cui riceveranno dette limosine. Così quel Decreto, non bene osservato da molti, i quali perciò vagando in varie sentenze di privati Scrittori, o in anteriori contrarie risoluzioni non fanno ben finir di mostrare dove, e a quanto si estenda la capacità dei Frati Minori nei Legati perpetui. Si regoli adunque coll'antidetto Decreto, e allora sarà verissimo che anche dei Legati perpetui i Frati Minori sono capaci: perchè allora in verità quei Legati son ridotti al giusto essere di pure Limosine, a cui già vedemmo che in qualunque altro modo non potevano mai dirsi ridotti.

XXI. In quei paesi però, dove quel Decreto non fosse in vigore, per non avervi forse azione la Fabbrica di S. Pie-

tro, il caso pare più difficile. Ma pure se ivi come ovunque il Pontefice ritiene preminenza e autorità nei fondi dei Benefizj, i quali sono patrimonj delle Chiese e dei Poveri, avrà ivi ancora come altrove riservato al detto suo arbitrio i fondi dei Legati pii, giacchè questi sono dell'istessa natura. Se inoltre ivi il Vescovo almeno o altri Commissarij deputati invigilano sulla conservazione dei Legati pii, avranno essi pure, come la Fabbrica altrove, il diritto di esigere e disporre quei frutti, che gli Eredi non avranno voluto di arbitrio pagare a pro dei Frati Minori. Ed eccil caso fatto simile, se pur ivi i Frati si mantengano similmente in quella a loro imposta indifferenza verso di spontanee ed arbitrarie limosine.

§. XII.

Dei Pesi di Messe e di Ufizj.

XXII. **Q**uesto accomodamento, a cui pure ognuno dovrebbe senz'altro acconsentire, ha patito le sue difficoltà. In primo luogo se il Legato perpetuo, è fatto col peso di Messe, o di Ufizj in perpetuo, pare che debba essere invalido, perchè i Frati Minori sono incapaci di questi pesi di Messe, come lo dichiarò Leone Decimo. (a) Questa difficoltà ad ogni modo sarà disciolta, se intendremo il motivo di quella incapacità: Il lasciare in testamento Messe ed Ufizj perpetui coll'assegnato stipendio egli è un contratto, con cui il Testatore obbliga i suoi beni a rendere un tanto all'anno a chi celebrerà le Messe o reciterà gli Ufizj: e questi mutuamente si obbliga a quella celebrazione o recitazione, col patto che gli sia sicuramente somministrato quel tanto dai beni del Testatore. Così passano questi, che si chiamano obblighi e pesi: e per questo si esigono di giustizia anche nei tribunali quegli assegnati stipendj, perchè vi è tutta la giusta pretensione, come in qualunque altro contratto o dominio di una cosa promessa e stipulata. Ora se i Frati Minori sono incapaci, come finora si è detto, di ogni pretensione giuridica e di qualunque contratto: ella è cosa eviden-

(a) In Comp. Privileg. v. Mijsa.

dente non potere eglino [addossarsi così quei pesi di Messe e di Ufiz]. Ma pur tuttavia perchè i contratti non nascono da se stessi, bensì dal consenso delle parti, facciam così: accettino i Frati Minori di celebrare quelle Messe o di recitare quegli Ufizj, ma liberamente e senza obbligo; talchè se loro sarà data la carità destinata dal Testatore, essi soddisferanno alla sua intenzione; se no, essi non pretenderanno niente, ma solo lasceranno di celebrare quelle Messe, o di recitare quegli Ufizj. Ed ecco tolto con l'obbligo anche il contratto, e fatti perciò abili i Frati a ricevere, come in tutte le altre Messe manuali, in qualità di pure limosine gli stipendj di quelle Messe od Ufizj, che loro successivamente di anno in anno saranno imposti. Bisogna però appunto aspettare, che *toties quoties* gli Eredi impongano quelle celebrazioni o recitazioni: altrimenti se si notassero come Aniversarij ordinarj, o si eseguissero senza attendere altro, i Frati mostrerebbero infatti di averlo qual obbligo o peso supposto, come fanno gli altri Religiosi, i quali accettano quegli obblighi e pesi: e il dire allora i Frati Minori, che in ciò intendonsi di ricevere pure limosine, farebbe dire una cosa e farne un'altra. S'abbia adunque il già detto riguardo, e poi vi è tutta la coscienza in ricevere i frutti dei detti Legati: come lo sentenziò anche Clemente Decimo contro le troppo semplici e interessate opposizioni di alcuni Eredi, cioè: (a) *Poste Fratres Minores recipere per viam elemosyna quicquid eis traditur ab Executoribus ultimarum voluntatum pro celebratione Missarum & Anniuersariorum*. E costrinse perciò gli Eredi a non defraudare le intenzioni del Testatore.

§. XIII.

Dell' uso della Protesta circa i Legati.

XXIII. **S**U di questo vi ha una decisione della Sacra Congregazione dell'anno 1628., la quale resta in vigore, perchè non si truova derogata da alcuna contraria disposizione dell'antidetto Decreto di Urbano Ottavo nell'1633.: cioè che in tal caso debbano i Frati fa-

re una effettiva Protesta agli Eredi, qualmente essi diranno bensì le Messe e gli Ufizj, ma senza volere addossarsi alcun obbligo, bensì di stare alla loro arbitraria disposizione. Anzi una tale Protesta si asserisce comunemente dagli Scrittori dovere farsi dai Frati in qualsivoglia Legato perpetuo: cioè che essi intendono bensì di acconsentire a quel Legato, ma come ad una pura semplice Limosina, la quale perciò lasciano totalmente in arbitrio degli Eredi senza minima propria pretensione. Non può negarsi, che facendosi una tale Protesta non cessassero le tante liti, le quali dagli Eredi sono mosse contro i Frati, o che tra i Frati medesimi nascono, per non saper bene tutti capacitarli del come sieno vere Limosine i Legati perpetui. (b) Il nostro P. Cirillo però richiamando la quistione al rigore giuridico, vuol decidere non esservi quest'obbligo di Protesta, perchè troppo sono pubbliche le proteste delle Leggi canoniche, le quali dichiarano i Frati Minori in ogni cosa incapaci di dominio: e solo ammette l'obbligo di tale protesta, per evitare lo scandalo in chi non fa lo stato del Frate Minore. Questa risposta ha i suoi difetti. La protesta delle Leggi non esprime in particolare la intenzione, che possono in questo è in quel fatto avere i Frati Minori. Chi guarda quelle Leggi, dirà che i Frati debbono far così: ma non per questo si assicurerà che i Frati facciano così. Inoltre è così fuori dell'uso degli Uomini la nostra vita, che se non si mostran loro ben chiare le nostre intenzioni, crederansi eglino sempre di trattare e contrattare con noi, come con gli altri Uominj. Noi l'abbiamo persuaso circa le attuali limosine pecuniarie, le quali pur consistono in un atto solo. Quantopiù dovrà mantenersi in un atto permanente e perpetuo, a cui tali Legati sono annessi? La buona intenzione giustifica l'Uomo appresso Iddio: ma per ispecificarè un atto da un altro nel commercio degli Uomini, vi vogliono espressioni esterne. Al proposito massime dei Legati perpetui, abbiam veduto con quanta fatica possono essi ridursi alla forma di limosine, e quanto poco li vogliono per tali

(a) *Clem. X. Nuper. 1674.* (b) *de Morien. Elem. a. 2. §. 2. & 3.*

tali ravvivare tanto i Secolari quanto i Frati medesimi. Lo stesso scandalo, che si dice, mostra la facilità di non intendere e di non essere intesi.

Pertanto e in ragione di Legge, e in ragione di scandalo bisogna dire necessaria assolutamente quella Protesta di accettare i Legati in forma solo di Limosina gratuita: così parlando delle Messe perpetue, le quali altrimenti passerebbero nell'ordinario contratto di pesi ed obblighi; come parlando degli altri Legati perpetui, i quali si presumerebbero sempre accettati se non contro la Povertà, almeno contro la Mendicizia. Lo stesso P. Cirillo poi nell'acconsentire necessaria tal protesta, almeno per evitare lo scandalo, porta tali ragioni e autorità, le quali pruovano per lui di troppo, cioè pruovano anche in vigor di Legge. La predetta decisione inoltre della S. Congregazione almeno in conto delle Messe perpetue rende quella protesta onninamente necessaria: e per una similitudine di ragione in ogni altro caso di Legato perpetuo la persuade: come appunto lo dedusse la Sacra Rota nella causa Turritana, (a) portata dal Matteucci. Il detto P. Cirillo anzi porta una formola di Protesta, la quale per testimonio di molti Scrittori è stata dalla Sacra Rota e da Urbano VIII. nella sua Costituzione 49. approvata come necessaria a lecitamente partecipare dei Legati perpetui in qualità di limosine. Infine tale Protesta è accettata per necessaria dall'antico uso dell'Ordine, come la rapporta sovra tutti gli Spositori S. Bonaventura, appunto dove vuol mostrare in forma di Limosine quei Legati perpetui: (b) *Nec domum nec locum talem dicimus esse nostram, cum nihil juris nos ad ea protestemur habere &c. Ne putemur ab ignorantibus transgressores Regulae nostrae, debemus aperte protestari, nil nobis juris in talibus donationibus velle habere.* La formola di detta Protesta, come è stata approvata è la seguente.

XXIV. Nos F. N. Guardianus Conventus N. & (c) Discreti ejusdem dicimus, ad nostram notitiam pervenisse, quod N. certam elemosynam huic Conventui distribuendam perpetuo gratis (vel forsitan pro

aliquibus Missis & Officiis celebrandis) legavit. Cumque Legata hujusmodi nisi per simplicem elemosynam ex nostra Regula nobis acceptare non liceat: per presentes protestamur in Domino, quod Legatum praedictum, tamquam incapaces, ex vi Legati recipere nolumus, nec intendimus. Si tamen Haeres aut Executor testamentarius etiam quantitate per modum simplicis elemosyna, omni obligatione dominio & proprietate penitus cessantibus, nobis libere conferre voluerit, illam simpliciter accipiemus, & pia Testatoris voluntati, quantum in nobis fuerit, plene & fideliter satisfaciemus. E si sottoscrive il Guardiano con due Religiosi i più anziani, quali Discreti del Convento. Così s'intende il sentimento, che dee averfi nei Legati perpetui, e il quando debba farsi, e a chi consegnarsi una tale Protesta.

§. XIV.

Dei Legati per l'Uso sacro:

XXV. **D**Opo questi i Legati perpetui fatti alle nostre Chiese, Sagrestie, e insomma all'uso sacro si vogliono come privilegiati, e perciò esenti e liberi da tante già dette cautele. Favorisce questo asserito una decisione della Sac. Congregazione del Concilio nell'anno 1697. (d) portata comunemente, la quale in una sola causa rispondendo a due dubbj decise con assoluta affirmativa, essere gli Eredi obbligati a dare quell'olio, e quella cera, che alla Chiesa dei Cappuccini era stata lasciata dal Testatore; ma all'altro dubbio se dovestero pure gli Eredi pagar tanto per la pietanza d'essi Religiosi, rispose dovere regularsi secondo il Decreto di Urbano Ottavo già da noi sopra dichiarato. Consente pure la Rota nella causa Turritana allegata di sopra, e vi concorrono pienamente i Guristi, come può vedersi presso Marcellino de Luccia. (e) Bisogna adunque acconsentire ad una tale sentenza, ma non quante volte in tali Legati possa averfi pretesione e dominio: bensì perchè tai Legati fatti al sussidio della Chiesa non

(a) v. Legata n. 27. Cyr. cit. §. 2. n. 25. (b) in Apologet. q. 9. (c) ap. Cyril. cit. & ap. Matthaei. v. Legata n. 37. (d) Faventina Lega or. ap. Matthaei. cit. n. 16. & Marcellin. De Legatis. (e) Jus Decis. Capuc. §. 7. n. 26.

tolgono la Mendicità ai detti Frati, per riguardo della quale appunto finora dicemmo ricercarsi tante cautele. Nè per questo si toglie pure quanto dicemmo contro le Eredità delle nostre Chiese: mentre i Legati sono puri donativi, di cui i Frati al tutto ne farebbero capaci, se non fosse l'obbligo della Mendicità, che li costringesse ad usare tutta la moderatezza: ma l'Eredità sono successioni di vero dominio, di cui nè i Frati, nè alcuna cosa spettante ai Frati può esserne capace. Infine il privilegio di questi Legati, se ben si avverte, questo precisamente permette, che gli Eredi restino obbligati determinatamente a dare i frutti alle Chiese dei Frati Minori; ma non toglie la disposizione di Urbano Ottavo circa i fondi dei Legati presi in proprio arbitrio dal Pontefice, nè la indifferenza dei Frati circa l'aspettarne quei frutti: onde resta anche in quei Legati sufficiente ragione di Limosine.

§. XV.

Degli Assegnamenti perpetui.

XXVI. **C**ON questa occasione vuol pure sapersi, se lecito sia ai Frati Minori l'accettare certi assegnamenti di limosine annue perpetue, a cui si obbligano alcune Comunità massime nella fondazione dei Conventi. Il caso, come si vede, è simile a quello dei Legati perpetui, e se vi ha differenza, questa pare sia in quell'obbligo addossatosi dalle Comunità. Eccone però un giusto e discreto esame. Questo obbligo egli suol essere di semplice promessa, e di promessa fatta ai Frati Minori, i quali non possono, e nemmeno vogliono (operando secondo la coscienza) imporre quali rigorosi Promissarij obbligo civile ad alcuno circa la roba di questo mondo. Sicchè quella Promessa non avendo nei Promissarij corrispondenza di consenso ad un obbligo vero civile, resta una Promessa gratuita, liberale, e caritatevole, su di cui i Frati lecitamente secondo la Regola possono vivere. Allora solamente diverrebbe cosa illecita, quando fosse tanto copioso

l'assegnamento, che loro venisse a togliere fenon la Povertà, almeno la Mendicità. Se poi altra sorta di vero obbligo v'intervenisse, cosicchè la protesta in contrario dei Frati non valesse a torlo, come avviene negli Eredi incaricati di obbligo dai Testatori: allora dee dirsi quello, che si è detto dei Legati perpetui, i quali quando non possono snervarsi nell'obbligo, si fanno per ogni modo inconvenienti ai Frati Minori, quali entrate sicure e permanenti. Certo anche i più rigidi Spositori hanno acconsentito a questi assegnamenti fatti dalle Comunità per i Conventi; ma non in ogni qualunque modo, bensì allora solo quando vi è un giusto ripiego di far cadere a terra la forza dell'obbligo, cosicchè in verità e senza finzione possano chiamarsi vere Limosine.

§. XVI.

Si scrivino i Legati.

XXVII. **D**UE avvertenze infine debbono averci circa il finora detto dei Legati. La prima si è, che per quanto s'ensi mostrate appianate le difficoltà nel ricevere ed accettare i Legati tuttochè perpetui, pure sarà sempre cosa inconveniente, e contro lo stato di chi professa di vivere nel miglior modo sotto la Divina Provvidenza, se i Frati faranno eglino quelli, che muovano i Testatori o altri a lasciar loro quelle limosine perpetue. Per verità nello stesso allargamento dell'Ordine, quando si era dato anche un largo passo alle Rendite, questo era sovra ogni cosa raccomandato e comandato a tutti cioè di non indurre alcuna persona a questi lasciti. Ecco lo negli Statuti di S. Bonaventura. (a) *Inbibemus, ut nullus Fratrum inducat aliquam personam ad ordinandam aliquam elemosynam perpetuam annuatim, vel certis temporibus Fratribus exhibendam.* Non meno poi le nostre Costituzioni questa avidità detestano e condannano contro gl'interessati sentimenti di chi potrebbe in ciò stimarsi prudente: (b) „ E al tutto si guardi „ no i Frati (dicono esse) che visitano „ do alcun Infermo, non l'inducano di-

X

„ ret:

(a) *Ap. Firm. 3. Ord. p. 1.* (b) *Const. Ord. c. 4.*

» rettamente nè indirettamente a lasciar-
 » ci cosa temporale ; anzi volendo da
 » se farlo, resistano quanto giustamente
 » possono : pensando, che non si può in-
 » fieme possedere ricchezze e Povertà. »
 Sono parole di oro a chi ben capisce lo
 spirito della Minorica Povertà.

XXVIII. L'altra avvertenza raccoman-
 data da quegli stessi Spositori, i qua-
 li per altro vogliono scusare i Legati
 perpetui, ella è : che tali Legati, tutto-
 ché ridotti al vero essere di limosine, si
 usino il meno che si può : cioè si accet-
 tino bensì in sollievo, quando altrimenti
 non può soccorrerli alla Povertà nostra,
 ma non si facciano l'ordinario capitale
 su di cui si mantengano regolarmente i
 Conventi e vivano i Frati. Se si ama la
 ragione, questa ella è ingenuamente : che
 i Legati perpetui già per se stessi (come
 dicemmo) sono illeciti ; e ricoperti
 poi con quelle condizioni e cautele da
 noi addotte e spiegate arrivano soltanto
 ad essere permessi. Or il vivere d'ordi-
 nario sulle permissioni ognun ben cono-
 sce essere una mancanza. Chi vuole as-
 sere solo sofferto dalla Legge, non può
 aspettare retribuzione o premio. Soffre e
 permette la Legge solo in qualche stra-
 ordinario caso : e se il caso si vuole ordi-
 nario, la Legge non può più permette-
 re nè soffrire. L'ordinario modo di vi-
 vere dei Frati Minori egli è abbastanza
 espresso nella Regola, cioè di andare per
 il mondo mendicando. Si vadano però
 accettando e moltiplicando quei Legati :
 ed ecco perdersi quel sistema ordinario,
 perchè col tempo potranno i Frati a co-
 sto solo di Legati abbastanza mantener-
 si. Se si vedesse infatti un Convento ri-
 dotto ad un tale stato, chi mai lo po-
 trebbe lodare con tutte le ragioni di aver
 convertiti i Legati in pure Limosine ?
 Chi anzi condannare nol dovrebbe ? Ma
 questo sia adunque l'argomento di do-
 vere in quei Legati usare assai discrezio-
 ne ; cioè che sol quando preme la neces-
 sità, che in altra maniera non può fod-
 disfarli, si accettino e si prendano in sol-
 lievo ; ma quando no, si viva col men-
 dicare cotidiano, che è comandato dal
 S. Padre, e insieme favorito dalla Prov-
 videnza Divina.

S. XVII.

Sommario della Povertà :

XXIX. **Q**UI termina la gran mole
 della Povertà Minorica. Se
 vi è chi la dica per troppo alta, egli
 avvilisce la propria professione. Se vi è
 chi si lamenti d'essere ella troppo rigi-
 damente spiegata, egli non intende ciò,
 che ha voluto professare. Non è quella
 Povertà una virtù di qualunque grado,
 ma una Povertà altissima, come fu av-
 visato da principio : nè vi vogliono per-
 ciò a decidere quei tagli ordinarij dei
 Casisti, ma uno spirito di perfezione
 vangelica. Ci sarà spiegata un'altra
 volta poi questa stessa Povertà avanti
 Iddio Giudice ; e so bene che allora il
 confronto di Gesù Cristo, degli Appo-
 stoli, e del Serafico nostro Patriarca mo-
 strerà moltopiù stretti i conti. O biso-
 gnava adunque essere stato men genero-
 so in eleggere uno stato più mediocre :
 o avendo pur questa Povertà altissima
 abbracciata, non bisogna tradirsi da se
 stesso col volere abbassar le mire.

XXX. In ogni caso ecco le parole del
 S. Padre, il quale appunto dopo avere
 comandata ed esposta quella sì eroica
 Povertà, per paura che i suoi Figli non
 pensino o non si persuadano qualche co-
 sa di meno, così con far loro coraggio
 soggiugne : *Hac est illa celsitudo altissima*
Paupertatis : non è poco, ma molto, ma
 gran cosa la Povertà, che abbiamo pro-
 messo ; nè vi vuol poco però, ma assai
 per giugnere alla sua grande sublimità.
 Niuno si lusinghi ; ma niuno altresì
 perda l'animo, perchè questa, carissimi
 Fratelli miei, vi ha da dare altresì non
 un qualunque, ma un sublimissimo po-
 sto come di Re e di Monarchi nel re-
 gno del Cielo : *Qua vos clarissimos Fra-*
tres meos Harodes & Reges regni caelorum
instituit. Poveri, abbandonati, miseri-
 farete bensì, ma tantopiù perciò potre-
 te crescere e abbondare nelle virtù e
Pauperes rebus fecit, sed virtutibus subli-
mavit. Questa pertanto è la parte,
 questo il patrimonio, che io vi lascio,
 acciocchè possiate sicuramente condurvi
 alla vita immortale ed eterna : *Hac sit*
portio vestra, qua perducit in terram vi-
uent-

ventium . A questa Povertà altissima prendete ben amore , dilettissimi Fratelli , vivetene ben gelosi ; e perciò niente cercate di questo mondo (vel dimando nel nome del nostro Signore Gesù-Cristo) niente mai e poi mai sotto il Cielo vogliate avere : Cui , dilectissimi Fratres , totaliter inbarentes nihil aliud , pro nomine Domini nostri Jesu Christi , in perpetuum sub celo habere velitis . Un par-

lare si espressivo , premuroso , e ardente ha da far perdere le troppo benigne opinioni , che a proprio danno si fan formando : ha da fare ragione a me , se la Povertà ho voluto mostrare nel suo proprio aspetto , quando pur (il che non sia) non mi convinca di non avere abbastanza scoperto il suo vero aspetto e rigore .

L E Z I O N E XXIII.

Della mutua Carità trai FF. Minori.

Et ubicumque sunt & se invenerint Fratres , ostendant se domesticos invicem inter se , & secure manifestet unus alteri necessitatem suam . Cap. VI.

S. I.

Quanto necessaria sia la Carità all'Ordine .

I. SAREBBE la Povertà un puro tormento , se non avesse in che quietarsi : e tantopiù i Frati Minori dovrebbero piangerli quai meschini disperati in questo mondo , se dopo avere abbandonato il tutto , da tutti poi si trovassero abbandonati . Vi vuole un lenitivo , che faccia sopportare questo amaro , e se tutto il mondo non ha da poter darlo , perchè già abborrito e ripudiato , l'hanno però fra di loro da cercare quegli stessi , i quali hanno eletto di fare insieme una vita sì stentata . Il S. Padre a tutti lo insegnò : e anzi finì appena nella Regola di delineare la somma Povertà , a cui destinava i suoi Figliuoli , che subito nell' istesso Capitolo lo volle dire e insinuare . E questo sì è l'amore vicendevole , la mutua Carità , che fra di loro debbono avere i Frati : *Et ubicumque sunt & se invenerint Fratres , ostendant se domesticos invicem inter se &c.* Fu questo , come tutto il restante della sua Regola , un partito ricopiato dal Vangelo : in cui altresì avendo il Redentore ridotti i suoi Discipoli ad un abbandono di questo mondo , che non avea il simile , lasciò poi loro at-

trettanto , qual nuovo potente secreto ed unico sostentamento , la vicendevole Carità : (a) *Mandatum novum do vobis , ut diligatis invicem , sicut dilexi vos , ut & vos diligatis invicem .* Egli sarà pertanto un tradire la vocazione dei poveri Religiosi , se sfuggendo questi e quegli dal mondo per venire a trovar quiete nella nostra Povertà , venissero appunto solo a cadere in povertà senza trovare chi benevolmente gli accolga , e quietamente li trattenga . Certo protesta Ugone , che l'Ordine dei Frati Minori nacque e fiorì con questo alimento della Carità , e anzi sovra gli altri Ordini l'ebbe sempre come un singolare suo vanto : (b) *Cbaritas in Ordine isto quasi singulare usque hodie infertur habuisse primatum .* Egli sarà perciò altrettanto un chiaro contraffegno , che tuttora persevera la vera generazione dei legittimi Figliuoli del S. Padre , se nell' abbezzione di una vita povera abbonderà ugualmente il mutuo amore , e la fraterna Carità . Facciam conto che siccome il disse Cristo , così il S. Padre tanto uniforme a Cristo nelle sue idee l' ha voluto dire a' suoi Seguaci : cioè che allora finiranno di mostrare d' essere suoi Figliuoli e Discipoli , se veramente si ameranno l' un l' altro insieme : (c) *In hoc cognoscens omnes quia Discipuli mei estis , si dilectionem habueritis ad invicem .*

X 2

S. II.

(a) Jo. 13. 34. (b) in c. 6. Reg. in fine . (c) Jo. cit. 35.

s. I I.

Per la Carità bisogna saper convivere.

II. **P**ER ordinare adunque questa così tanto necessaria Carità, prima di tutto fa duopo l'applicarsi ad apprendere la grand' arte del ben convivere. Non v'è stato Morale o Politico, il quale volendo regolare l' Uomo con l' Uomo in vera amicizia, non abbia fu di quell' arte dati e moltiplicati precetti. Ma noi dobbiamo aver rossore di apprendersi fuori delle sante massime del nostro Legislatore. In molti luoghi infatti si truova aver egli mostrato questa per una sua grande premura: stantechè appunto avea egli ideati i suoi Seguaei non sullo stile di solitarij o di Romiti, ma a modo di Frati, cioè di Fratelli, i quali insieme in una sola abitazione abbiano un vivere comune. Eccolo parlarne nella stessa Regola, benchè in altro capitolo, e parlarne a prima giunta per fradicare i vizj, i quali sono la peste del ben convivere: *Moneo vero & exhortor in Domino Jesu Christo (si veda con qual passione egli ne parlava) ut caveant Fratres ab omni superbia, vanagloria, invidia, avaritia, cura & solitudine hujus seculi, detractione & murmuratione.* Bisogna fermarsi qui, sicuri che in questo d'altronde riportato testo potremo ricavare la feccia dei vizj, e l'oro dei migliori mezzi per ben convivere.

Il primo Vizio da guardarsene, come da nimico infesto alla regolata vita comune, egli è la Superbia, la Vanagloria, ed ogni specie di questo Vizio capitale. Chi entra in pretensione, egli entra in guerra; e come in guerra non ha più pace nè con se stesso nè cogli altri. E' stolto il Superbo (si dice comunemente) ma è ben poi stoltissimo chi si è riserbata la Superbia, per dove si professa di tenere sempre nel primo grado l'umiltà e l'abbezzione. Bisognerà che un Superbo la perda per forza in quest'Ordine detto appunto dei Minori: e se pur la vorrà vincere, bisognerà che sconvolga tutti gli altri, e da tutti gli

altri egli resti sconvolto. Dio guardi dal potere ciò vedere in pratica.

Dalla Superbia nasce tosto come primogenita l'Invidia, e nara l'Invidia non, si soffre più nemmeno il bene negli altri. Le più vaste e robuste Repubbliche al soffrire di questi pestiferi venti si sono scosse e dissipate. Come avrà poi a mantenersi una Comunanza di poveri Religiosi, la quale su del niente si sostiene? Bisogna per forza che nascano partiti, bisogna nei partiti che l'uno all'altro sia contrario: e nate queste divisioni e contrarietà, bisogna che la pace, la quiete, e tutto il bene del vivere comune sen vada. Chi non è però di un genio sì torbido e ferigno, che gli piaccia di vivere continuamente in guerra, si ponga ben a mente di stare nella Religione senza gonfiezza, senza pretensioni, e senza genio di sovrastare agli altri; e se ben di cuore non se ne svelte, faccia adunque conto di non aver mai più a provar la pace: *Caveant Fratres ab omni Superbia, Vanagloria, Invidia.*

III. Altro Vizio non meno pestilente si è il proprio interesse. Lo spiega il Santo Padre coll'interesse della roba di questo mondo, che è il più conosciuto e comune; ma egli è certo che vi ha l'interesse per tutte le altre sorte di beni, come v. gr. per la propria stima, per il proprio comodo, per il proprio vantaggio. Infomma tutto è l'istesso interesse vizioso, dice l'Apóstolo, dove si cerca non la gloria di Dio, ma quello, che a se stesso torna: *(a) Quae sua sunt querunt, non quae Jesu Christi.* Ha da cagionare però anche questo malnato genio nella vita comune considerabili ruine: perchè quantopiù uno ama di compiacere solo se stesso, tantopiù è facile a dispiacere agli altri. Chi entra con altri a convivere, è come un Mercatante in Società, il quale non più solo per se, ma per gli altri ancora ha da ingegnarsi a guadagnare, altrimenti tradisce la Società. Tradisce però altrettanto la Religione quel Religioso, il quale ammesso alla vita comune solo si applica a vivere per se; ed essendo accettato come membro di un corpo mistico di Gesù-Cristo, non si cura del bene

(a) *Philip. 2. 21.*

bene delle altre membra , nè della gloria del Capo, ma solo del bene proprio ; e vivendo a spese altrui , non vuole obbligazione ad altri che a se stesso . Aggringasi che uno dato al proprio interesse , facilmente inghiottisce anche i più grossi inconvenienti ; e cada pur anche , come suol dirsi , il Convento e la Religione , niente a lui preme , quando abbia il suo proprio intento . Fuori adunque del corpo questo ingrato membro ; o se cogli altri vuol convivere , fuori ogni qualunque proprio interesse , se non s' interessava ugualmente per gli altri tutti : *Caveant Fratres ab omni avaritia , cura , & solitudine hujus seculi .*

IV. Ma non meno dee guardarsi ancora da un terzo Vizio nocevolissimo alla carità della Vita comune , cioè dalla Detrazione e Mormorazione : *Caveant a Detractione & Murmuratione .* Bisogna udire altrove il S. Padre , come ogni dispetto mostrando dei Mormoratori . Suffurroni ne dice tutto il peggio . „ Un Religioso (parla egli così „ (a) nella Conferenza decima ottava) il quale si dia a mormorare dei „ Frati o dei Prelati , che altro fa se non da traditore sfregiare la propria madre Religione , la quale nei Frati „ e nei Prelati consiste ? I Detrattori bisogna dirli della razza di Cham , „ il quale le vergogne del Padre piuttosto che coprire discoperse : mentre ed essi pure le mancanze della Religione „ ne' suoi Religiosi hanno il mal talento di andare scoprendo ; onde e si meritano pur egli da Dio la maledizione . Sono come Animali immondi , „ giacchè hanno il loro contento di divertirsi nelle altrui immondezze , e di pascersi delle altrui miserie e difetti , cercandoli con avidità , e raccontandoli con piacere , quasi essi non sieno perciò più degli altri diffettuosi . Sono anzi quei rabbiosi Cani , insoffidenti della disciplina regolare „ della correzione religiosa , e dello stesso Ordine ne' suoi Prelati : e perciò „ contro essi stanno dispettosamente latrando „ e mordendo quanto possono questo e quello . Pruovano costoro in se stessi mancanza di abilità e di coscienza , e questa è la ragione , per

„ cui vogliono sfregiare i più abili di „ loro ; credendo con ciò di farsi merito , ovvero di diminuire il proprio „ merito . O misero chiunque tu sei ! „ Giacchè ti preme un sì mal talento , „ mettiti a mangiare anche le carni e le „ viscere de' tuoi Fratelli . „ E indi profiegue il detto S. Padre a descrivere il pravo stile di chi mormora , che è pur tanto vario e raffinato . Ma una volta poi che questo gran Patriarca udì infatti una mormorazione , allora sì che mostrò quanto questo vizio merita d' essere represso : Presto (disse al suo Vicario) guardate se è vero il mancamento raccontato : e se no , date sì duro castigo a chi ne ha sparato , che sia d' un grande esempio : (b) *Instant Religioni discrimina (soggiungendo gravemente) nisi Detracloribus obvietur : cito multorum suavissimus odor fetebit , nisi facidorum ora claudantur .* Disse così , e pianse i gravi danni , che alla Vita comune apportano le Detrazioni ; e tornò a replicare il farne tosto ostacolo con severa penitenza , acciocchè questo maligno cancro più oltre non serpegiasse , conchiudendo come contro i più odiosi nimici questa memorabile sentenza : *Frater , qui alium Fratrem fame gloria spoliaverit , habitus est spoliandus , nec oculos ad Deum elevare poterit , nisi prius quod abstulerat reddiderit .* Ed è questa pure la sentenza data dall' Appostolo contro quelli , i quali non vogliono saper convivere , e sono agli altri disturbo e divisione : cioè che quei membri infetti si recidano dagli altri , come d' abominio a Dio e agli Uomini : (c) *Utinam & abscindantur qui vos conturbant .* Tale è il giudizio da farsi contro quei Vizi , i quali si oppongono al ben convivere , onde impari ognuno a temere per se , nel mentre che ha da imparare il vivere con gli altri .

§. III.

Mezzi al ben convivere .

V. **N**ON finisce però qui l' arte del ben convivere sì necessaria alla xicendevole Carità . I Cattivi mai non mancano , nè manca mai il Demonio di gettare appunto nei Campi eletti del-

(a) *Opusc. S. P. Collat. 18.* (b) *Opusc. S. P. Apoph. 17.* (c) *Gal. 5. 12.*

zizzania: ed è una illusione l'immaginarsi che si viverà in pace e in carità, sol quando si starà senza il disturbo dei Vizi; perchè questo tempo mai, o quasi mai non viene. Bisogna per la parte degli altri sapere star in pace anche fra l'ostacolo dei disturbi: e se dicevamo agli uni di dover deporre le molestie e le offese, dovremo pure agli altri persuadere d' imparare a mantenersi tranquilli, anche quando quelli non depongono l'armi. Sono queste guerre dimestiche; in cui piucchè ribattere i colpi giova l'accomodarsi e il comporsi.

Anche questo appunto hanno suggerito in tal proposito i Morali e i Politici; ma ecco non meno, anzi con più alto spirito subito suggerirlo il S. Padre nel sopraccitato testo della Regola: *Sed attendant* (così egli siegue) *quod super omnia desiderare debent habere spiritum Domini, & sanctam ejus operationem*: per arrivare a ben convivere anche fra le molestie dei Cattivi, bisogna essere provveduto dello spirito della propria vocazione, a questo solo badare, e secondo questo operare e regolarsi. „ Non siamo venuti alla Religione per litigare (ecco „ altresì dalle nostre Costituzioni (a) quale sia questo spirito) ma per piangere „ i peccati, emendar la vita, e portare „ la croce della penitenza, seguendo „ Cristo, e se si sottopose pazientemente „ agli umani giudizi, ancorchè ingiusti „ ed empj. „ Infatti chi su di questo non sa fermarsi, egli è come staccato dal proprio appoggio; onde ad ogni vento di disturbi bisogna che si scuota e si inquieti: Per contrario chi tiene ben fissa quell'idea, e in essa si mantiene, non bada né cura ciò, che gli altri si facciano, purchè egli eseguisca ciò, che con gli altri ha da fare. Se vi avesse chi per iscusarsi rispondesse, essergli ciò arrivato nuovo, perchè egli credeva di venire nella Religione a vivere tra Santi, egli si mostrerebbe troppo semplice; perocchè, come insegna S. Agostino (b), questa è sempre stata l'universale provvidenza di Dio circa l'umana conversazione: il mischiare cioè i buoni con i cattivi, acciocchè gli uni correggano gli altri, e questi stieno sempre quelli esercitando: onde un Pa-

radiso tutto di Santi non si truova senon fuori di questo mondo.

VI. Vuolsi però un sicuro sostegno fra queste scosse? Questo sarà: il mantenersi con Dio nell'Orazione: *Orare semper ad Deum puro corde*, così siegue ivi il S. Padre. Abbiamo altrove (c) da lui medesimo appreso quanto per ogni conto sia nella Religione necessaria l'Orazione: può bene anche ora asserirsi, che vale questa non tanto a riformare il Religioso in se stesso, quanto a conformarlo in santa pace cogli altri. In essa si apprende il vero fuoco di carità, ivi lo spirito, che ha da essere proprio, si concepisce: onde troppo bene coll'Orazione si riforma, e si conforma il Religioso.

VII. Vuolsi poi in poche parole tutto insieme il modo di convivere, e di dararla in pace anche con i molesti? Questo è il tutto: l'Umiltà, e la Pazienza: *Habere humilitatem, & patientiam* (seguono sempre le massime del Santo) *in persecutione & in infirmitate, & diligere eos, qui nos persequuntur, reprebunt, & arguunt*. Qui non occorre replicare. Se già i Cattivi hanno sempre da esservi, o bisognerà starvi frequentemente in contese liti e discordie, e così gettare tutta la pace: o se questa pace si ama e dee cercarsi, non vi è altro modo che l'avvezzarsi a cedere alle altrui pretensioni, e ad onta della stessa ragione cedere ai torti. Egli è quello un procedere, che può essere ripreso come di sciocco, e verissimo: ma appunto bisogna così sacrificarvi anche nella ragione per il bene maggiore della quiete e pace comune. Studiate quanto volete (diceva quel santo sperimentato Claustrale) non troverete mai il punto di camminar bene nella Religione, se non camminate come un esule ed un pellegrino, il quale niente ha e niente cerca: (d) *Si vis debite stare & proficere, teneas te tamquam exulem & peregrinum super terram*. Non avrete mai pace o quiete nella Vita religiosa, se voi non vi fate, e non vi lasciate trattare appunto come uno Sciocco: *Oportet te stultum fieri propter Christum, si vis religiosam ducere vitam*. Non sono paradossi questi, ma verità le più ma-

[a] *Const. Ord. c. 10.* [b] *S. Aug. l. 11 de Gen. ad lit. c. 9.* [c] *Lez. VIII. nu. 11.*
[d] *a Kemp. de Imit. l. 1. c. 17. n. 1.*

massiccie e sostanziali, scoperte anche dagli stessi Politici mondani, quando hanno voluto guardare il Vero per il suo verso. Ovvero sono infallibili dettami tutti del Vangelo, dove si persuade non solo il tacere e il soffrire, ma anzi l'amare chi per le molestie meriterebbe piuttosto d'essere ribattuto e confuso. *Quia dicit Dominus: Diligite inimicos vestros, & orate pro persequentibus & calumniantibus vos:* son dichiarati felici e beati quelli, che fanno patire tutti i colpi invece di ribatterli: *Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum:* e infine si approva per vero savio chi non solo ha già dispreggiato il mondo, ma sa durare fino all'ultimo in una vita dispreggiata: *Qui autem perseveraverit usque in finem, hic salvus erit.* Così tutti questi testimoni del Vangelo porta il S. Padre nel luogo citato della Regola, volendo confermare con questi la detta massima, e mostrare perciò il vero mezzo a ben convivere, e di ottenere nel convivere la Pace. Ma che Pace?

S. IV.

Pace vera, e falsa.

VIII. **B**isogna qui anche arrestarsi con una occhiata. Siccome ognuno ha il suo proprio distinto genio, così potrebbe la Pace intendersi come ognuno vuole. Egli è come dell'Allegrezza, con cui dicesi dover servire al Signore: cioè che ognuno la spiega, secondochè a lui piace in questa vita di stare allegro. Ma vi è il vero e il falso in tutti i beni, e vi sarà anche la vera e la falsa Pace. Chi troppo non ama la vita evangelica mortificata, si sta immaginando la Pace in trovare tuttogiorno di che compiacersi, in avere ogni altro a se condiscendente, e in guadagnare tutti al suo umore. Questa certamente non è mai la Pace lasciata da Cristo a' suoi Seguaci, ma piuttosto la pace pretesa da tutti i Mondani, i quali però perchè s'ingannano nei principj del vivere, o mai non la ottengono, od ottenendola non perciò sono quieti nell'animo, dove rifiede la ve-

ra pace. Altri più innamorati di se stessi allora si credono che saranno in pace, quando potranno in tutto fare a loro modo; e dicono perciò quelli essere Superiori abili e migliori, i quali sempre tacciono, soddisfano di tutto, si piegano ad ogni dimanda, e lasciano insomma i Conventi in quel sistema, in cui si trovò per qualche volta al tempo dei Giudici il regno d'Israele: (a) *In diebus illis non erat Rex in Israel, sed unusquisque quod sibi rectum videbatur, hoc faciebat.* Ma chi non vede questa essere una pace viziosa, o a meglio dire, la pace del Vizio? Così vivendo a proprio talento n'anderà il voto dell'Ubidienza, si conterà in ogni scorrezione, e quegli scempiati Superiori daranno tutto il crollo all'osservanza regolare con quel bello pretesto di Pace, la quale sarà più perniziosa di qualunque crudeltà guerra. Infine si richiami ad esame ogni altro scorretto genio, e secondo questo potrà farsi il processo per condannare come falsa questa e quella pace, che si va immaginando.

IX. Perocchè la vera e santa Pace (che massime nella vita claustrale si pretende) consiste nella quiete di animo, quanto fermo in Dio altrettanto tranquillo col Prossimo, onde ogni cosa riporta in Dio, e in Dio, e per amor di Dio d'ogni cosa anche contraria sa contentarsi: (b) *Illi sunt veri pacifici* (è sempre il S. Padre, che insegna) *qui in omnibus, quae in hoc saeculo patiuntur, propter amorem Domini nostri Jesu Christi in animo & corpore pacem servant.* Quello che potrebbe in contrario replicarsi, egli è: che questa è una Pace virtuosa, onde non tanto dice la quiete della virtù, quanto l'esercizio della virtù istessa. Ma appunto questo è quel di più, che non intendono i Mondani, i quali si figurano la Pace come una quiete oziosa e voluttuosa. Non ha da poter essere così in questo mondo, dove tutti siamo nati al travaglio: (c) *Cum quæris quietem, cum manus sis ad laborem,* egregiamente il De-Kempis. Non ha da potere poi assolutamente andar così per i Religiosi, i quali appunto nel solo esercizio della virtù hanno da avere tutto il loro moto e la loro quiete. Quan-

(a) *Jud. ult.* (b) *Opusc. S. B. Adm. c. 5.* (c) *De Imit. l. 2. c. 10. n. 1.*

do faremo fuori di questo mondo, allora succederà la Pace, che sia totalmente quiete senza travaglio.

S. V.

Per aver pace, dee badarsi ai fatti proprij.

X. SE ella è adunque attiva questa Pace, vediamo noi finalmente il suo esercizio, che o alla Carità dispone, o dalla Carità proviene. Quello, che abbiamo detto del non mettere disordine nel convivere, e del soffrire gli altrui disturbi, egli è il primo incamminamento per avere insieme pace e carità. Se vogliamo proseguir la traccia, sentimento di pace egli è pure il badare ai fatti propri, e non ingerirsi negli altrui. Nelle Comunità ognuno ha la propria nicchia, e finchè sta dentro que' propri termini, piace a tutti: ma se vuole uscirne fuori o a fare il sovrintendente agli altri, o anche solo ad entrare nella nicchia altrui, cagiona del disordine, e non può essere perciò che non rechi disturbo e disgusto. Un Uomo, soltantochè sia savio, non sa far così: onde chi non fa così, bisogna che sia o leggiere di capo, o troppo gonfio di cuore. Il proprio dovere dà abbastanza che fare, nè può alcuno aver tempo da ingerirsi in quello degli altri, se prima non dimentica il proprio. Ma il male si è, che si truova modo di stare per sé in ozio, e perciò giacchè vi è l'ozio, si ha il piacere di andar a guardare quello, che fanno, o che debbono fare gli altri. Il nostro S. Padre, dappoichè ebbe rinunziata la prelatura, si stava nell'Ordine bensì a tutti in esempio colle sue opere sante, ma per conto di regolare i Frati niente se ne ingeriva, ma stavasi come ogni altro privato Religioso. Gliene fu fatta di ciò quasi querela e rimprovero, come egli stesso lo disse: (a) *Quidam ex vobis, Fratres, admirantur, & me interrogant, quare non corrigo defectus, qui in Ordine fiunt.* Questo è un volermi male (soggiunse) mentre mi si vuole addossare un conto, che non mi conviene, e confondermi in cosa, che non è più di mio ufizio: *Quibus indulgeat Dominus, quoniam nihil contrarii*

sunt & adversarii, & me implicare volunt in his, quæ non pertinent ad officium meum. Rese indi la ragione della rinunzia da se fatta, e conchiuse protestando, che non si moverebbe a fare altrimenti, perchè dei Frati all' altrui cura commessi egli non avea più da renderne conto al Signore: *Et ego non teneor de ipsis ulterius coram Domino reddere rationem.* Oh piacesse a Dio che collo spirito di quel S. Patriarca s' imprimesse in tutti i suoi Figliuoli una tale massima: che schiverebbonsi pur tante mostruosità e disturbi nell'Ordine, e tanto i graduati quanto i semplici Frati troverebbero in ogni cosa la maniera di accordarsi insieme.

S. VI.

Bisogna regolare il Zelo.

XI. E' Da considerarsi la risposta, che potrebbero dare alcuni: cioè che il Zelo è quello, che li muove ad ingerirsi nei fatti altrui. Il Zelo si dice un fuoco: e appunto come il fuoco allora va bene e meglio, quando colle dovute circospezioni si adopera, coticchè vaglia soltanto a riscaldare per il bisogno: allora poi va male e peggio, quando per lo fregolato calore abbraccia. Certo sovra tutto nella Religione è da desiderarsi, che sienvi sempre Zelanti; i quali non meno coll' esempio, che colle parole mantengano sì la pace comune come l' osservanza regolare, e resistano a chi va introducendo abusi. Il S. Padre tra le sue molte Benedizioni lasciate all'Ordine ne lasciò una a questi Zelanti della vera Vita Minorica, (b) che può dirsi la prima e la più piena, perchè raccoglie quanto mai di bene solavano nelle loro benedizioni augurare gli antichi Patriarchi, e quanto può agguignervisi nella Legge di Grazia. Ma quali sono questi veri Zelanti? Qui sta il punto. Ognuno sa presto prender fuoco, ognuno sa esclamare ed anche mormorare de' vizj altrui: ma non per questo ognuno sa avere un santo zelo. Appunto perchè il Zelo è un fuoco, bisogna avervi nel maneggiarlo, come si diceva, della circospezione: cioè della prudenza e dell'

(a) *Opusc. S. P. Collat. 25.* (b) *Opusc. S. P. Bened. 3.*

è dell' intelligenza per ben misurare la qualità delle persone, del luogo, del tempo: insomma come in breve diceva l' Apóstolo ha da adoperarsi *Secundum scientiam*. [a] E chi questo ben non guarda, inasprirà, non mortificherà i difettuosi, e invece di vittoria e di trionfo riporterà clamori e litigi. Perchè poi ha da essere fuoco di carità, bisogna che anche ne' maggiori impeti di zelo la carità e l' amore si faccia vedere: e se la carità non vi si vede, niente mai si guadagnerà, per quanto si mostrasse nel declamare un Profeta o un Apóstolo. Imperciocchè ha il Zelo ancora la sua passione, cioè la superbia di correggere e di sovraffare agli altri, il disdegno e l' impazienza di non sopportare gli altrui mancamenti: onde se non porta in faccia che amarezza impetuosa senza il misto del dolce della Carità, da niuno sarà mai accolto, anzi da tutti fuggito sarà come uno sfogo di un genio pravo ed inquieto. Ecco il diceva anche San Giacomo: (b) *Si zelum amarum habetis, non est ista sapientia desursum descendens; sed terrena, animalis, diabolica*. Insomma ad esser ben zelante bisogna esser ben prudente, e a riportar guadagno dal zelo nelle Comunità, dove ognuno ha da essere uguale, bisogna avere il credito di una vera Carità, la quale per la sua finezza porti alle volte anche ad uscire dai proprj termini. I Superiori istessi, i quali pure presiedono agli altri, debbono avere e mostrare questo capitale nel loro zelo. Quanto è vero adunque comunemente, che senza di questo con tutto il zelo non si farà niente, o si farà anzi di peggio?

§. VII.

I Superiori guardino come si dee i sudditi,

XII. **A**L proposito però dei Prelati, i quali sono non meno Pastori che Custodi per la sicura quiete del loro gregge, oh quanto il bene della Pace da loro richiede! Noi ne diremo, ove spiegheremo poscia nella Regola il loro dovere: ma trovandoci ora in

questi trattati di Paee, bisogna che di qui ancora si facciano essi sovra ogni altro accorti. Hanno eglino in mano coll' autorità il modo di comporre e di scomporre la Comunità religiosa. Guardi Dio da un Superiore aspro e fregolato: egli è sicuro che tutto il Convento s' inaspriisce, e va fuori di regola. Guardi moltopiù da chi per proprio genio o interesse distingue con ingiuste parzialità l' uno dall' altro i Sudditi. Trai molti inconvenienti avverrà di sicuro, che questo sia come una dinunzia di una continua guerra. Sono i Religiosi ugualmente sacrificati ad una istessa Religione, e amano perciò o nel patimento o nel sollievo d' essere mantenuti uguali. Non ha portato più l' uno che l' altro all' Ordine, non dee l' Ordine perciò men dare all' uno che all' altro. E' vero che la loro professione di umiltà e di penitenza gli obbligherebbe di tener chiusi gli occhj ad ogni qualunque trattamento, che loro si faccia: ma è verissimo ancora, che queste indebite distinzioni son loro di tentazione e di stimolo, acciocchè gli aprano e si dispiacciano. Gli uffizj, le cariche, le dignità se sono pesi, hanno da addossarsi ugualmente nelle spalle di tutti: se sono onori, debbono ugualmente distribuirsi, dove si truova merito uguale. Non tutti sempre ad un' ora istessa possono essere ugualmente trattati: ma che un meritevole abbia da restare indietro di un inferiore, che tocchi sempre ogni cosa solo ad alcuni, e agli altri mai niente: che si veda il disordine detto dall' Apóstolo *Alius quidem esurit, alius autem ebrius est*: questa è una ingiustizia così aperta e piccante, che quegli stessi sacrificati all' umiltà e alla penitenza si fan ragione colle ragioni della Giustizia a riempire i Conventi di clamori, i Tribunali di querele, e forse a pentirsi d' essersi obbligati a chi con ingratitudine loro corrisponde. Fan male, se eccedono, e niuno potrà loro dar ragione: ma colpa di chi ciecamente fa le parti, e pretende anche colle ingiustizie di avere ubbidienza e soggezione il che difficilmente può mai avvenire.

Quando il merito si trovasse disuguale, tanto più quando non si trovasse merito di sorta alcuna; allora si se sclamano i Sud-

(a) Rom, 10. 2. (b) Jac. 3. 14.

i Sudditi e disturbano la quiete del Convento, la colpa è tutta loro: perocchè per tutte mai le ragioni umane e divine il peso va posto sulle migliori spalle, e il premio dell'onore dee bilanciarsi alla misura del merito. Il punto però si sta in trovare questa giusta bilancia. Chi ama un altro, sa trovare in lui con ogni facilità le ragioni di merito: chi non lo ama, e moltopiù se lo ha a dispetto, non arriva mai a vederne alcuna: onde chi oggi era un oro prezioso, per essere amico; dimani, per essersi disgustato, diventa un piombo, che a nulla vale. Vuol dirsi, che la passione del genio o del contraggenio può falsificare facilmente queste bilancie; sicchè bisogna ben torrsi dagli occhi i vetri colorati del proprio genio, per guardare sinceramente il colore proprio d'ognuno, cioè il vero merito, se non si vuole commettere in una volta mille ingiustizie, e colle ingiustizie eccitare nelle famiglie religiose un mare di turbolenze.

XIII. Il punto anzi più da considerarsi si sta nel bene scegliere la qualità del merito, che sia degno d'essere riconosciuto e remunerato. Il divoto Claustrale Tommaso De-Kempis piange la stima, con cui alle volte in alcuni Monasteri si valuta e si riguarda il merito dei Religiosi: in fermarsi cioè a guardare per i più scelti gradi e posti solo le abilità naturali, la presenza, la conversazione, la fatica, quasi ciò costituisca il merito; e le virtù poscia dei Soggetti, la divozione, la integrità dei costumi avendo per nulla, o almeno per poco: (a) *Si fuerit fortis, dives, pulcher, habilis, vel bonus Scriptor, bonus Cantor, bonus Laborator, investigator; quam pauper sit spiritus, quam patiens & mitis, quam devotus & internus a multis tacetur.* Sarebbe però egli ben questo, se avvenisse, un finire di lacerare l'Ordine, e uno stimolare non ogni qualunque Suddito, ma gli stessi buoni e migliori Religiosi ad inquietarsi, e a perdere la pace della vita comune, che pur da loro principalmente dee sostentarsi. Anzi dove è virtù dell'animo, dove è il vero spirito della Religione, qui è da fermarsi come in Soggetti donati da Dio all'Ordine per la sua conservazione, e se vi ha chi meri-

ti di essere distinto, questi sovra ogni altro son quelli, perchè questi possiedono il vero merito, che si ricerca. Non si nega, che dove fosse divozione senza prudenza, o virtù con troppa semplicità, non possano tali Religiosi massime ne gradi dei governi posposti ad altri meno divoti, ma più prudenti. Vuol dirsi e stabilirsi per massima necessaria, che quando siavi l'accompagnamento sufficiente di doni e di abilità naturali, i Divoti e i più dotati dello spirito del Signore hanno tutto il merito d'essere sovra ogni altro riconosciuti e riguardati, accarezzati e distinti nella Religione. Il fece intendere dal bel principio il S. Padre a Frate Elia. Si stommacava questi nel suo interno di quel Patriarca, perchè trattasse con tutta l'accoglienza e familiarità i Frati divoti, ma meno letterati, e trattasse lui poscia sì ingegnoso e letterato ed altri pari suoi con della indifferenza: quasi gli volesse con ciò rinfacciare, che si appoggiava a colonne, le quali non potrebbero, nè sostentare l'Ordine da lui istituito. Anzi voi e i pari vostri (gli risponde il Santo) con tutto il vostro fasto di lettere e di politica siete le colonne deboli della mia Religione; e voi però, e non quelli, la manderete a male: (b) *Imo, Frater Elia, tu te, & illam fastuosa tua pompositate & carnis prudentia destrues, Tu tuique similes Ordinem ad nihilum ducent.* Che vuole però da tutto questo inferirsi? Forsechè si dia ragione ai Sudditi massime meritevoli di far rumore, e di metter sopra l'Ordine, se di fatto ricevono di questi torti? Nocertamente. Perocchè abbiamo sempre avvertito di parlare ai Superiori, acciocchè non tentino nelle dette maniere i Sudditi a trascorrere; ma non abbiamo perciò mai detto o lecito o giusto in questi il così trascorrere.

§. VIII.

I Sudditi non sieno difficili a contentarsi.

XIV. **A**nzi se ripiglieremo il filo di parlare universalmente a tutti i Religiosi, questo è un altro dovere, che da loro esige il bene della Pace:

(a) *De Imit. l. 3. c. 31. n. 5.* (b) *Opusc. S. P. Proph. 13.*

et: cioè la mansuetudine, la quale di tutto e in tutto si contenti. Anche i Barbari più selvaggi fanno aver pace tra di loro, quando hanno ciocchè vogliono. Ma restar contento in ogni cosa, e a tutto acchetarsi questa è quella virtù, che è venuto il Renditore nel mondo ad insegnare, (a) *Discite a me, quia mitis sum: & humilis corde*, e che noi appunto nella Religione siamo entrati ad apprendere per esercitarla. Si danno ceruini coperti d'abito religioso sì delicati sensitivi e querelosi in ogni qualunque cosa, che forse non ve n'ha nel Secolo, dove o per politica o per rispetto tante cose bisogna andare digerendo. So anch'io poi, che così i Superiori riusciranno sempre parziali e ingiusti. E chi potrebbe mai contentare simili genj veramente incontentabili? Il voler da se stesso fare i conti del proprio merito, il decidere per se l'ufizio, il posto, o il grado, che converrebbe, sono tutte sentenze ingiuste, perchè date in propria causa, dove sempre si lusinga e si inganna. È più facile l'essere conosciuto dagli altri, che il conoscere se stesso: e però bisogna supporre che gli altri ancora meglio la intendano e decidino, quando non danno quell'ufizio, quel posto, o quel grado che si pretenderebbe. Può esservi chi toll'adulazione ajuti a mantenere il vano pensiero del proprio merito, e la pretesione del premio: ma dee crederli piuttosto al giudizio dei Superiori, i quali d'ordinario non per astio, non per interesse (come vorrebbe sempre supporre) ma per certe cognizioni da loro solt'avute, e non da altri penetrate, bisogna che nieghino quello, che per altro volentieri darebbero. Chi non è innamorato di se stesso, a questi principj si accheterà: e intanto si fa rumore nella comunanza, perchè non si ha l'unità di bassamente sentire di se medesimo.

Circa poi il trattamento del vitto o del vestito, si aspetterebbe da chi ha fatta professione di una povertà altissima la quiete e il silenzio, quando accade qualche mancanza; che vuol dire, quando accade di esercitare la propria giurata professione. Sratevi contenti, e anzi mostratevi grati di tuttocio, che vi si somministra (istruiva così il De Lempis

Religiosi anche di noi meno poveri) e quando avete ciò, che può bastare, non cercate di più: (b) *Vos estote pacati & grati de ministerio quotidiano vobis exhibitto, contenti stipendiis vestris in victu & vestitu moderato*. Avrete forse con debolezza femminile a corruciarvi, perchè non vi tocca il più vistoso, il più molle, o il migliore? *Non curiosa, non superflua, non recitata, non molliora quærentes*. Lo spirito del Signore insegna anzi l'appigliarsi al più vile e abietto, o almeno almeno obbliga a non mettere per questo contese e disturbi: *Sed sicut boni simplices Filii Dei, sine quærela & disceptatione inter Fratres conversantes, indignos vos omnibus his beneficiis ex humilitate reputetis*. Ma perchè io (si dirà) e non un altro? E chi così dirà, mostrerassi appunto uno di quegli Spiriti deboli, per ogni poco curruciosi, e da rigettarsi tra i Fanciulli, non da annoverarsi tra Uomini di perfezione. È l'uno e l'altro, e questi e quegli ha da soffrirlo, quando gli tocca, se vuole starsi insieme, e non per ogni poco dividersi.

XV. Oltrech'ella è bensì una regolatissima idea il fare che tutti di una istessa Comunità abbiano un uguale trattamento; e questo ha da essere uno de' primi pensieri di chi presiede, non tanto per togliere le querele dei deboli, quanto per tenere tutti in una continua uniformità. Ma pur sonovi sempre i più affaticati, gl' inferni, i bisognosi, cui dee si per ogni ragione riguardo e distinzione sovra gli altri: e se si dirà che distinzione e riguardo pure si dee a chi nella Religione è guardato, o di un merito singolare, chi dovrà prenderselo a dispetto? Certo questa ella è una dottrina insegnata literalmente e persuasa dall' Apostolo, dove discorrendo delle comunità dei Fedeli non vuole, che il trattamento di chi si distingue o colla superiorità dell'ufizio o col merito della fatica si confonda col trattamento di ogni altra semplice persona: (c) *Qui bene præsumt Presbyteri, daplici honore digni habeantur, maxime qui laborant in verbo & doctrina*. Lo stesso replica scrivendo ai Tessalonicensi, (d) e li vuole obbligati a questo in vigore della Carità istessa, la quale se, dove non è motivo, non

[a] Matt. 11. 29. [b] Kemp. ser. 4. n. 1. [c] 1. Tim. 5. 17. [d] 1. Thessal. 5. 12.

soffre distinzione, altrettanto vuole il riguardo nell'ordine dei meriti e delle persone. Anzi può dirsi intenzione del nostro S. Padre, (a) da lui espressa almeno parlando dei Superiori maggiori dell'Ordine, e conseguentemente da praticarsi con chi in altre maniere nell'Ordine si distingue. Guarda che quindi si raccogga, doverfi adunque a questi nell'ordinario vitto specialità di cibi, o singolarità ne' vestimenti. (b) Abbiamo detto a suo luogo, essere dettame di prudenza e di carità il disporre una sorta di trattamento per il comune, in cui vi possa stare il sano e il debole; lo sfaccendato e l'affaticato: abbiamo sempre mostrato come la Regola lega così tutti, che per esentarsene non vi è altro privilegio senon quello della vera e manifesta necessità: sicchè guarda (dissi) che ora tutto questo vogliamo distruggere, o ridurre le cose a quell'estremo di particolarità, che appunto a molte Religioni ha dato tutto il tracollo. Ma vuol chiudersi la bocca a quegli imprudenti, i quali pretendono un uguale rispetto e riguardo tanto per il Laico quanto per il Sacerdote; e in caso di dovere per le necessità usare particolarità di cibo o di vestito, si scandalizzano, o con invidiosa mormorazione strepitano, perchè al Frate semplice si apprestino un semplice ordinario soccorso, e al Graduato si dia di più ed il migliore. Abbiamo tutti professata un istessa Regola, è verissimo; ma perchè non tutti restiamo pari nella fatica o nel merito, egli è ben altrettanto vero, che non a tutti si conviene lo stesso riguardo, ma a chi meno, e a chi più: purchè sempre (conforme si è avvertito) si stia dentro i termini prescritti della Regola.

Ed ecco in questo compito come l'apparato conveniente per esercitare la Carità, la quale in questo Capitolo dal S. Padre a tutti viene insinuata: essendo vero, che mai non eserciterà la Carità chi non sa stare cogli altri in pace, e che altresì non potrà mai stare in pace chi in una Comunanza non sa regularsi con tutti quei principi, i quali a questo effetto abbiamo noi finora spiegati. Ora appigliamci finalmente a dire dell'istessa Carità, e a guardarla, per dir co-

si in faccia per ben riconoscerla in quei delineamenti, in cui ce l'ha raccomandata il S. Patriarca.

S. I X.

Della vera Carità.

XVI. **L**A Carità è un affetto di Amore, per cui al Prossimo ci facciamo propensi, e vogliamo ogni bene in riguardo dell'amore dovuto a Dio, il quale così vuole che ci amiamo insieme. Lascio di far credito a questa definizione coll'autorità delle Scritture o dei Dottori, perchè ella è comune. Piuttosto quindi ognuno ha subito da vedere come la Carità primamente ha da essere interna, cioè radicata nel cuore; sicchè per avere carità con i nostri Fratelli, bisogna farlo di vero cuore. Il simulare, o anche l'operare senza l'interno affetto sarebbe uno sforzo di poca durata; di niun merito, e come scorza senza midollo. Perchè poscia quello è un Amore, che non dalla qualità dei soggetti, ma dall'amore dovuto a Dio dee spiccarsi, vedrà ognuno altrettanto, come la vera Carità non ha da restringersi a questo e a quello, ma comunemente verso tutti senza eccezione dee intendersi, giacchè Iddio vuole che tutti senza eccezione si amino. Le Amicizie particolari, le Familiarità più verso uno che un altro non sono rami provvegnenti dalla pianta della Carità, o almeno v'ha molto dubbio, che non possano nella vera Carità essere inseriti. Certo quando in uno cresce il motivo di essere amato, nasce ancora nell'altro il motivo di amarlo più degli altri; e dove si truova uniformità di costume, bisogna dar ragione all'amicizia più stringente, la quale non è vizio, ma virtuosa affezione. Quale è però quel motivo, che nell'uniformità dei costumi conceda all'amicizia particolare il merito della Carità? Qui è tutto l'arduo. Ognuno si muove ad amare negli altri quello, che in se stesso ama: onde essendo molti i genj dell'Uomo o naturali, o indifferenti, o viziosi, non avviene che si diano altresì amicizie o naturali, o indifferenti, o viziose. Queste però al certo non hanno che fare in conto alcuno con la Carità,

(a) Opusc. S. P. Collat. 26. & 27. (b) Lex. XIX. n. 9.

rità , anzi contro la Carità della vita comune militano direttamente ; onde cagionano divisioni , partiti , susurri , perchè si alimentano con motivi , i quali necessariamente hanno da dare una espressa esclusione a molti . E queste altresì sono quelle Amicizie , le quali nelle Comunità riescono di odio , e come perniziose al sommo dai Prelati o anzi da tutti i Maestri di Spirito si detestano . Ma pure perchè può ancora esservi un vero giusto motivo di Carità , non bisogna ostinarsi contro tutte mai le amicizie particolari : potendo esservene perciò delle lodevoli e virtuose . L'onestà del vivere , la virtù , la santità dei costumi non è egli un motivo di onestà , virtuoso , e santo affetto ? Certo che sì : e anzi egli è lo scopo della stessa Carità , giacchè questa non cerca altro senon quello che piace a Dio , e quelli sono appunto i gradi , per cui si arriva da vicino ad unirsi a Dio . Ma ecco adunque come restando in Carità possono esservi anche Amicizie particolari : cioè quelle , che nascono tra Religiosi più divoti e accostumati pel motivo della virtù , che è il loro genio . Ne possono quindi temersi i mali delle divisioni e dei partiti : perchè siccome la virtù è quella , che anima tali amicizie , così lascia a tali virtuosi Amici libero il campo , o anzi persuade di esercitare la carità con tutti , come e quanto si conviene . Per trattar sempre le nostre cose come domesticamente , n' abbiamo esempio nel nostro S. Patriarca , il quale abbondava tanto in carità con tutti , e pure tra gli altri suoi Religiosi ne avea egli de' più cari , degli amici , dei confidenti : quelli cioè che a lui più si uniformavano o nella semplicità , o nell' orazione , o nell' Amor di Dio . Tanta è l'ampiezza della vera Carità , e tanto compone l'interno del cuore : che per alcuni bensì più si accende , ma per niuno mai si estingue .

S. X.

Del Tratto esteriore della Carità .

XVII. **N**ON è vero però , che la Carità per avere le sue radici nel cuore ivi solo abbia a restare : dee anzi con un tal fondo porgere fuori più abbondanti i suoi rami e frutti . Questo infatti è quello , che nel presente Capitolo della Regola precisamente il S. Padre intende : cioè di regolare esteriormente i suoi Frati in carità l' un verso dell' altro . Se cercheremo quali sieno state in ciò le singolari sue premure , si vedrà primieramente , avere egli sempre fatto un gran caso dell' esterna affabile comparza ne' suoi Figliuoli . Nella prima Regola , dove era più diffuso in esprimersi , persuase fino il far buon volto e il mostrarsi trattabile anche con chi nol meriterebbe ; anche fino con i Ladri e Fuorusciti , i quali a nostri Conventi si accostino : (a) *Quicumque ad eos venerit , amicus vel adversarius , fur vel latro , benigne recipiatur* . Tantopiù adunque ivi egli soggiunse di odiare quelli , i quali cogli altri suoi Frati , perchè o di diverso Convento o di altra nazione , trattarli appunto da stranieri e da sconosciuti . La Carità vorrebbe anzi , che tantopiù con affabilità questi si riceveffero , e si distinguessero con benevolenza e rispetto : *Spiritualmente & diligenter debent se revidere & honorare ad invicem* . Infatti ella è una specie di umore selvaggio proprio stolo di popoli barbari il non degnare i Forestieri , nè amare di conversar con loro ; nè di ammetterli al proprio confortio : e sarebbe una delle più sordide avarizie il ricusare di apprestar gli uffizj dell' ospitalità , sul pretesto di troppo aggravio o di altri lamenti : (b) *Hospitalales invicem sine murmuratione* , insegnava a tutti i Fedeli l' Apostolo S. Pietro . Volendo poi disegnare ivi il nostro S. Patriarca il portamento proprio del Frate Minore informato dallo Spirito di carità : lungi ben quanto si può (scggiugneva) dal portare sul volto una certa ciera , che ha del melanconico , e come del nuvoloso , e in una parola

(a) Reg. 1. c. 7. (b) 1. Pet. 4. 9.

la dell'ipocrita : *Et caveant sibi quod non ostendant se tristes extrinsecus, nubilosos, & hypocritas*. Se si serve a Dio in questa vita, ha da mostrarsi anche al di fuori di farlo volentieri, si ha da essere come un cielo sereno, e perciò colla conveniente religiosa allegrezza cercare d'aggradire a tutti, e a tutti farsi affabile e cortese : *Sed ostendant se gaudentes in Domino, bilares, & convenienter gratiosos* (a) Altre volte pure interrogato del come potesse egli starsi sempre fra tanti stenti con faccia serena e gioconda, protestò, che il portarsi al contrario l'avea per una grande tentazione del Demonio, la quale desiderava perciò fosse da tutti i suoi Seguaci ribattuta : mentre se non altro (dicea) il volto contento toglie l'accidia, e invita i Compagni a perderla, se mai ne fossero sorpresi. Tutti questi sono avvertimenti in verità non men discreti che santi, i quali poscia egli insieme restrinse e insinuò nella presente Regola con quelle parole del testo, che noi prendemmo ad esporre : *Et ubicumque sunt, & se invenerint Fratres, ostendant se domesticos invicem inter se*.

§. XI.

Dell' Esercizio della Carità.

XVIII. **M**A pur non è questo senon appunto la comparsa della Carità, la quale bensì in tutti i conti si ricerca, ma non basta : Il buon volto, le cortesi parole, l'affabile trattamento sarebbero solamente foglie inutili (dice S. Gioanni) se in effetto e in verità non corrisponde la pratica dell'amore nelle occasioni : [b] *Filioli mei, non diligamus verbo neque lingua, sed opere & veritate*. E questo è quello però, che ivi tosto aggiugne il nostro S. Padre. Sieno domestici nel trattarsi insieme i Frati, ma affine che l'uno abbia confidenza di manifestare agli altri le necessità, che possono occorrergli, e gli altri sieno d'animo pronto a prestargli quel sollievo o soccorso, che gli abbisogna : *Et secure manifestet unus alteri necessitatem suam*. Non s'intende forse qual debba essere questa caritatevole domestichezza

za e confidenza ? Osservate una Madre verso un suo Figliuolo, dice egli medesimo. Non v'ha tra questi sostenutezza di portamento, non durezza di soggezione : passavi solo amore, e amor tenero e confidente ; cosicchè il Figlio non teme, ma ha tutta la facilità di ricorrere a sua Madre per tuttociò, che gli occorre ; e la Madre è tutta pronta a soddisfarlo senza riserva o interesse. Tanto fa la forza dell'amore naturale. Ma altrettanto e più ha da avvenire tra i Frati Minori, se è vero che essi sieno insieme spiritualmente Fratelli, e se dello spirito della Carità, che ogni altro amore sorpassa, sieno accessi. *Quia si Mater nutrit & diligit Filium suum carnalem, quanto diligentius debet quis diligere & nutrire Fratrem suum spiritualem ?* Bisogna udire su di ciò discorrere Ugone in riguardo dei primi tempi, in cui fioriva lo spirito del S. Padre : „ Negli „ amichi nostri Frati (dice egli) [c] „ veramente ardeva una come prelibata „ Carità. Tutti se stessi all'altrui onore, e tuttociò che mai avevano all'altrui ajuto con maravigliosa prontezza cercavano d'impiegare. I Forestieri, fossero o no conosciuti, si ricevevano da loro con tutte le mostre di amore quali Angeli di Dio. Al loro primo arrivo subito lavavano ad essi i piedi, subito correvano a preparar ogni sollievo e ristoro dalla stanchezza. Non li sapevano dir Forestieri, mentre li trattavano da Fratelli ; e però come a veri domesticci quanto avevano di mangiare o di altro bisognevole con affabilità loro somministravano. Non v'era arte, non v'era pretesto nella loro sincera carità. Ho io veduto (segue egli) talora in luoghi deserti Frati poverissimi andare ad indagar il tutto, e somministrarlo con indicibile carità, per soccorrere chi a loro era venuto. Infatti la vera Carità non fa tenere niente nascosto, ma tutto liberalmente comunica, nè fa per nulla scusarsi. Il solo amor proprio impedisce gli atti di carità. Perchè quegli è tutto di se stesso, o perchè inordinatamente ama le cose a suo uso, perciò non si degna di faticare all'altrui servizio, nè fa dare del

» pro.

(a) *Opusc. S. P. Colloq. 27.* (b) *1. Jo. 3. 18.* (c) *In Reg. bic.*

» proprio all' altrui bisogno, come vor-
 » rebbe la Carità. Non così chi ha ra-
 » dicata nel cuore la vera Carità di
 » Dio ». Fin qui quel divoto Scritto-
 » re con parole e sentenze, che dovrebb-
 » ro sempre tenere in emulazione tutto l'
 » Ordine, per non lasciarsi sfuggire un sì
 » bel pregio posseduto dal principio con
 » tanta lode ed edificazione.

§. XII.

Carità verso gl' Infermi .

XIX. **G**L'Infermi poi meritano un
 riguardo distinto nell'ordine
 della Carità. Son come Soldati caduti
 nel conflitto, i quali da tutti debbono
 aver mano per sollevarsi. Finc'è si sta
 sano e con l'animo nel suo vigore, han
 da farsi valere i principi della vita peni-
 tente, povera, e mortificata, per quan-
 to recalcitri la propria o l'altrui delica-
 tezza. Ma decaduto nell'infermità con
 il corpo anche il vigore dello spirito,
 bisogna temperar ogni massima di rigo-
 re, e invece di zelo bisogna piegarsi a
 compassionare chi sen giace malato, per
 così allettarlo alla pazienza, o anzi ad-
 dolcirgli la pazienza con ogni sorta di
 consolazione. Certo il nostro S. Padre,
 tanto per se e per i suoi Seguaci risoluto
 e costante nella strada della Croce e
 della penitenza, arrivando poi a discor-
 rere degl'Infermi non parve essere più
 quello. Nella prima Regola era sino ar-
 rivato in quel sì rilevante precetto di
 non ricevere danari a permettere, che
 se ne ricevessero nel solo caso di avere a
 soccorrere gl'Infermi: [a] *Nullus Fra-*
trum recipiat, nec recipi faciat pecuniam
aut denarios nulla occasione, nisi propter
manifestam necessitatem Infirmorum. Il
 che corresse e tolse egli bensì nella se-
 conda Regola col ripiego del Ricorso a
 pecunia per gli Amici spirituali; ma
 caricò ben poi ivi altrettanto la carità
 da averli cogl'Infermi, piucchè non fa-
 ceva nella prima Regola: formando cioè
 un positivo precetto a tutti i Frati di
 servire gl'Infermi, e di servirli con quel-
 la attenzione ed affetto, che ognuno
 potrebbe desiderare per se medesimo:
Et si quis eorum in infirmitatem cecide-

rit, alii Fratres debent ei servire, sicut
vellent sibi serviri.

XX. La verità di questo precetto fu
 esaminata e decisa da Clemente Quin-
 to. [b] L'obbligo del detto precetto
 stringe tutti i Frati, e sovra tutti il Su-
 periore, cui è indossata per tutti i suoi
 Sudditi la Carità, e massime quella,
 che si prescrive nella Regola. Il modo
 di soddisfare a questo precetto è quello
 stesso, che nella prima Regola avea il
 S. Padre insinuato: cioè che tutti in
 comune e in particolare sieno attenti a
 servire l'Infermo, ovvero fra tutti se ne
 scielga uno, o più ancora conforme il
 bisogno, i quali compiscano fedelmente
 per tutti gli altri l'obbligo comune:
 [c] *Siquis Fratrum in infirmitate cecide-*
rit, ubicumque fuerit, alii Fratres non
dimittant eum, nisi constitatur unus de
Fratribus, vel plures [si necesse fuerit]
qui serviant ei, sicut vellent sibi serviri.
 Eseguendo però i destinati all'Infermo
 gli atti di carità, restano gli altri Fra-
 ti assoluti dall'obbligo personale: ma se
 quelli mancassero, ha prima in obbligo
 il Superiore di correggere la mancanza,
 o di provvederne altri: o se egli nol fa,
 resta ogni qualunque Frate in comune e
 in particolare obbligato dal precetto a
 prestare egli colla dovuta fedeltà tutti
 quei servigi. Questa è la natura di un
 precetto, che cada sovra di una Comu-
 nità, l'obbligare tutti senza eccezione,
 finché per tutti gli altri uno non com-
 pisca bene l'opera ingiunta.

Se cercasi poi a quanto debba stendersi
 questo servizio dovuto agl'Infermi, lo di-
 rà più in pratica il bisogno dell'Infer-
 mo che qualunque altra dottrina. Me-
 dico che assista, medicine opportune,
 cibi migliori, riposo più agiato son quel-
 le cose tanto necessarie, che per prov-
 vederle potrebbero fino i paramenti sa-
 cri farsi vendere. L'assistergli poscia o
 di giorno o di notte, l'apprestargli alle
 ore opportune i varj convenienti ristori,
 il servirlo in tutte le necessità corporali,
 e simili altri servigi sono quello, che di
 meno non può farsi verso i Malati:
 mentre il di più, che dee farsegli, e in-
 sieme il più aggradito e anzi il più im-
 portante egli è il far tutto questo con
 dimostrazione di vero affetto, che com-
 passioni

[a.] Reg. 1. c. 8. [b] Clem. Exivi. §. Item quia. [c] Reg. 1. c. 10.

passioni e si condolga, talchè sia un vero servizio di carità: (a) *Nempe si omne circa ipsos persolvere studueris dilectionis obsequium* (come insegnava S. Lorenzo Giustiniani) *si univrsa eisdem impensis ministraveris necessaria, parum illis fecisti : si non etiam querelis eorum, lamentationibus, eorumque doloribus te erga illos compassione cognoverint affectum*. Se il fine si domanda qual termine significhi quel Servire agl' Infermi come si vorrebbe per se, *Sicut vellent sibi servir* : noi già abbiamo detto intenderfi quanto ognuno potrebbe naturalmente per se stesso desiderare, benchè di fatto o per mortificazione o per altro nol desiderasse. In altra maniera lo dà acconciamente a considerare Ugone : (b) cioè se si ama per se la Carità, si eserciti intanto verso degli altri. Altrimenti mancando noi in carità, il nostro proprio cattivo esempio inviterà gli altri ancora a mancare verso di noi, per quando noi pure cadremo in bisogno. Sarà un male di cui non potremo lamentarci, se noi colla nostra poca carità usata l'abbiamo mostrato e insinuato agli altri. Se amiamo perciò di avere gli altri di fervente Carità verso di noi, siamo noi prima ferventi ad esercitarla, cioè a mantenerla viva, sicchè dagli altri poi come cosa in pratica si seguiti sempre, e anche verso di noi si eserciti. Così va detto per mettere ben in chiaro la Carità, che debbono avere i Frati l' un verso dell' altro, e massime verso gl' Infermi.

§. XIII.

Gl' Infermi non si disturbino.

XXI. **M**A forse quindi avranno gl' Infermi a mettersi in pretensione, e dare in collere o in dispetti, se tanta carità, come si è descritta, e come vorrebbero essi, per qualche caso non ricevano? No senza dubbio. L' obbligo della Carità egli è a favore e a consolazione dell' altrui miseria, non in giustificazione delle pretensioni altrui. Un Ricco obbligato a far limosina non per questo fa diritto al Povero di pretenderla, o di strepitare, se non la riceve. Ognuno ha le sue convenienti vir-

tù da esercitare. La Carità conviene a chi è fuori di bisogno, ma a chi vi si truova dentro conviene altrettanto la pazienza. E' cosa mostruosa al sommo, che i Sani verso i loro Fratelli infermi non vogliano piegarsi con Carità; ma altrettanto cosa mostruosa certamente ella è, che i Frati Minori dedicati alla vita mortificata e penitente non sappiano nelle occasioni delle infermità aver pazienza, e starfi così nella propria professione. L' uno dee rispondere all' altro, ma se l' uno manca, non per questo l' altro acquista ragione di prevaricare. Lo stesso nostro S. Padre infatti, il quale udimmo si propenso a favorire gl' Infermi, seppe altresì ai detti Infermi fare intendere l' obbligo loro proprio nelle infermità, cioè l' aver pazienza: (c) *Attendant quod debent habere humilitatem & patientiam in infirmitatibus*. Il che più allungo avea egli disteso nella prima Regola: (d) „ Io prego il Frate infermo „ (dicea egli ivi) che di tutto ringra „ zzi il Creatore, e si contenti d' essere „ tale, quale lo vuole il Signore, cioè „ o sano o infermo. Perocchè tutti quel „ li, che Iddio ha predestinati alla vi „ ta eterna, dirige con gli stimoli de „ flagelli e delle infermità, come con „ ispirito di compunzione, secondo il „ detto dell' Apocalisse: *Ego quos amo „ corripo, & castigo*. Ma se tale Infer „ mo si inquieterà e prenderassi collera „ o contro Dio, o contro i Frati: ov „ vero se mostrerassi troppo premuroso „ in ricercare medicine, mosso dal trop „ po desiderio di liberare la carne; che „ presto ad ogni modo ha da morire, e „ che intanto è nimica dell' Anima: „ questo non gli riuscirà senon di pre „ giudizio, ed è convinto per un Uomo „ carnale, e si mostra di non essere de' „ miei Frati, perchè ama più il corpo „ che l' anima: *Et male sibi eveniet* „ (ripetiamlo colle sue proprie parole) „ *& carnalis est, & non videtur esse de „ Fratibus, quia plus diligit corpus quam „ animam* „. Ricalca tutto questo San Bonaventura, e a confusione di questi delicati Infermi rammenta come ai Monaci antichi infermi si dava appena a sazietà l' acqua fresca: e piange infine, perchè nelle infermità più alle volte si

mo:

(a) *De inst. & regim. Pralat. c. 9.* (b) *in Reg. bic.* (c) *c. 10. Reg.* (d) *Reg. 1. c. 10.*

mostrano pretendenti di Medici, di consulte, e di medicine quelli, che se fossero fuori dell' Ordine, non avrebbero modo di cavarli dalla miseria: (a) *In quo [sine gravi cordis gemito non dico] magis reperiantur vitiosi pauperes in saculo ad Religionem venientes.* Dovremo però altrettanto qui ancora soggiugnere, che tali avvisti dati agli Infermi non fanno perciò ragione ai Sani di rallentare con essi la Carità. Anzi siccome gli Infermi in mancanza dell' altrui carità debbono tantopiù moderarsi colla pazienza: così quantopiù manca a questi la pazienza e il coraggio, tantopiù gli altri debbono con essi in carità abbondare. Torneremo a dirlo in una parola. Ad ognuno tocca la sua parte, e niuno la toglie all' altro: a chi patisce Pazienza, a chi dee compatire Carità.

§. XIV.

Carità con i Poveri.

XXII. **I**nfine poi perchè la Carità, secondo gli insegnamenti del Redentore, non ha da avere i termini fra soli domestici, potrebbe cercarsi a qualche ampiezza debba stendersi nei Frati Minori. Ma lo ha ben loro insegnato il S. Patriarca, quando ha istituita in essi una sorta di vivere, che non solo a se stessi, ma a tutto il mondo ha da riuscire di profitto e di salute. Piace però di parlare ora della Carità o Misericordia corporale, cioè se questa sia ai Frati conveniente anche verso dei Poveri fuori dell' Ordine: mentre essendo essi Frati poveri, i quali il tutto aspettano dal Secolo per sostentarsi, sembra che sieno dispensati dal soccorrere l' altrui povertà fuori della propria. Certo se vogliamo stare sulla rigidità dell' obbligo preciso, questa è una ragione, che convince: ma se allargheremo con il cuore anche la mente, vedremo esservi maniera e caso da esercitare molto convenientemente la Carità anche con i Poveri secolari. Infatti il nostro S. Padre ha dato su di ciò esempj non solo da imitare, ma anche da fare ammirare. Ad una Madre povera di un Frate Minore (b) comandò si desse fino il Bre-

viario del Coro (giacchè non vi era altro) acciocchè ella vendendolo si soccorresse: e protestò di credere essere questa un' azione più grata a Dio, che il ritenere quel Breviario per recitar le preci. Altra volta (c) volle in ogni modo dare ad un Mendico mezzo nudo il suo Mantello, e alle resistenze del suo Compagno rispose, che così pensava di fare una restituzione a chi, per essere di lui più bisognoso, poteva pretenderlo: e sarebbe furto [soggiunse] a chi ben intende la vera Carità il negarlo. Sono però questi tratti ammirabili, da non mettersi bensì comunemente in pratica per i disordini, che nascerebbero in chi non è regolato da uno Spirito così sublime, come era il S. Padre: ma che pur vogliono almeno insinuare ai Frati comunemente, di non scusarsi con i Poveri con il pretesto della Povertà, ma di esercitare volentieri in tutto ciò, che è mai possibile o che occorre, la Carità con qualsivoglia Povero. Senon altro gli avanzi della mensa, qualche parte degli ortaggi, alcuni stracci d' abito, e simili cose, senza cui tanto e tanto può camparsi e vivere, con tutta onestà e lode possono dal comune dei Conventi dispensarsi a' poveri bisognosi. Il voler trovare rimorso in tali atti ella sarà più sottigliezza d' interesse, che di inganno. Anche i Ricchi avari del secolo fanno portare ragioni di spese, di aggravj, e di famiglie: ma la più potente ragione si è, che essi mancano di Carità, e perciò chiamano alla lor difesa tutte le sottigliezze. La Carità va alla buona, e piucchè di ritirarsi cerca ragione e modo per poter abbondare. Aggiungasi che comunicandosi agli altri Poveri le cose, che noi abbiamo in limosina, arriviamo con ciò a salvarci da quei furti da noi rammentati a suo luogo, che si commettono nel ricevere limosine superflue. Per quanto andiamo oculati, può essere che presi dalla passione commettiamo di questi furti. Chiamiamo adunque gli altri Poveri ancora a godere delle nostre limosine; ed ecco subito fatta da noi la dovuta restituzione.

XXIII. Bisogna dire però ottima e santa la consuetudine de' nostri Conventi in dispensare dopo la mensa de' Frati

Y quel-

(a) in Reg. c. 10. circa fin. (b) Opusc. S. P. Apoph. 42. (c) Ibid. Apoph. 40.

quello, che loro avanza o non è necessario: ragionevolissima pure la disposizione delle nostre Costituzioni in volere per ogni Convento una qualche Stanza da accogliervi talora onesti e poveri pellegrini. La speranza infatti può dar a dividere, che tale esercizio di Carità riesca così gradito a Dio, che quanto daffi a' Poveri ritorna centuplicato in Convento. Questo è un tratto della Divina Provvidenza, che confonde ogni altro discorso umano. Il fare da cautelato per non ingannarsi con chi si riceve ad ospizio, il misurare da troppo economico le limosine da darsi, l'esagerare la propria pesuria, o simili conti, sono tutti raziocinj interessati, i quali per contrario la stessa Divina Provvidenza permetterà ritornino in peggio. Chi patisce, suol dirsi, che fa anche compatire onde se quando noi andiamo da altri a chiedere o limosina od ospizio, sappiamo condannare per troppo dure e indifese le ritenute di chi vuol mostrarci ragionevole in rigettarci, da questo stesso possiamo apprendere il come noi dobbiamo essere facili ad abbondare in Carità con chi ce la dimanda. Certo l'impegnarsi ad ospizio e a trattamenti di persone riguardevoli, o di tutti indifferen-

temente i pellegrini non è cosa, che possa essere comportata dal nostro stato. Ma qui si discorre di Poveri, i quali da altri Poveri senza troppo scomodo possono essere ricevuti e trattati. Insomma vuol dirsi, che meglio è sempre nella Carità abbondare, che scarseggiare: e se sappiamo noi fare ad altri gli elogi della misericordia, quando serve per noi medesimi, dobbiamo mantenere lo stesso concetto della misericordia, quando occorre di dovere noi esercitarla con altri.

XXIV. Vogliamo noi all'ultimo fare come un sommario di tutta la Carità nella sua ampiezza, come appunto finora è stata descritta? Eccolo dall' Appostolo, il quale parla per tutti i Cristiani, ma per quelli massimamente, che vivono in forma di Comunità, come sono i Religiosi: (a) *Dilectio sine emulatione. Odientes malum, adhaerentes bono. Caritas fraternitatis, invicem diligentes. Honore invicem praevinentes. Sollicitudine non pigri, spiritu ferventes, Domino fervientes. Spe gaudentes, in tribulatione patientes, orationi instantes. Necessitatibus Sanctorum communicantes. Hospitalitatem sectantes.* A chi ben vi guarda, ognuno di questi capi s'abbraccia colle nostre già fatte considerazioni.

L E Z I O N E XXIV.

Della Correzione dei Frati.

Signi Fratrum infigante inimico mortaliter peccaverint, pro illis peccatis, de quibus ordinatum fuerit inter Fratres, ut recurratur ad solos Ministros Provinciales, teneantur praeiudici Fratres ad eos recurrere, quam citius poterunt sine mora. Cap. VII.

§. I.

Possano sopporfi Peccati.

I. **E**GLI si mostra il nostro Patriarca un vero spirituale Pastore (differo dopo Ugone in questo capitolo tutti gli Spofitori) perchè avendo finora nella Regola ammaestrato il suo Gregge nel migliore e più ritto sentiere, subito poi si applica a ricondurre

quelle sue pecore, che pur vorran da lui sfuggire errando, e insegna a tutti il come amorosamente riportarle sul collo nell'ovile. Sarebbe uno scandalo fanciullesco di chi si ammirasse come in un Ordine, sublimato nel suo istituto a tanta altezza di perfezione, possano sopporfi peccati e delitti gravi, di cui se n'abbiano a progettar i rimedj e la correzione. Anzi quantopù sono coltivati i campi, tantopù si studia il Nimico infernale di mischiare in essi zizania. Non

an-

andrà con tanta premura a seminarla nei deserti o nelle valli del secolo, perchè questi sono terreni, i quali già sono suoi. La vuol buttare dove pensa di fare nuovo guadagno, e dove, se gli riesce, può fare acquisto di Anime più scielte: (a) *Quanto enim aliquis majus habuerit studium perfectum, tanto fortioribus contra eum machinatur inimicus insidiis*, diceva qui ancora S. Bonaventura. Non è mai stata più tanta la Chiesa, quanto ne' suoi primi tempi; e pure allora trovò l'Apóstolo in certuni tali lordidezze, (b) *Quales nec inter Gentes*. Non v'ebbe altresì nella primitiva Chiesa congregazione più santa, quanto il numero degli Apóstoli, e fra essi ad ogni modo si conto Giuda, il peggior Peccatore fra tutti gli Uomini. Nel Cielo istesso le più sublimi creature sono gli Angeli; e dagli Angeli uscì il Demonio. Vuol dirsi, essere adunque uno scandalo senza ragione il prendersi a maraviglia o a nautica, che si contino in una Religione delle più santificate delitti gravi, e delitti da far orrore allo stesso secolo: quando omai per la speranza dovrebbe essersi persuaso, che la corruzione dell'ottimo appunto suol esser pessima. Per questo diceva Sant' Agostino riferito nel Canone, che siccome non avea egli trovata santità migliore quanto nei Chiostrì, così non avea provati Uomini peggiori quanto quelli, i quali nei Chiostrì arrivano a prevaricare: (c) *Quomodo difficile sum expertus meliores, quam qui in Monasteriis profecerunt: ita non sum expertus peiores, quam qui in Monasteriis succiderunt*. Il punto sta, che i peccati non si approvino: nè si permettano, si correggano anzi, e si perseguirino: del resto la santità della Religione non viene macchiata dalle scorrezioni dei particolari, come così appunto tante volte risponde il detto Sant' Agostino ai Donatisti, fatti sprezzanti della Chiesa cattolica, perchè in qualche suo membro notavano delle macchie. Questo è quello pertanto, che alla conservazione della santità del suo Ordine dispone nel presente capitolo il S. Padre; e in un modo tutto uniforme allo spirito del Vangelo, il quale vuole insie-

me la mistura del vino, e dell'olio, della giustizia: cioè e della misericordia.

S. I I.

Si ordina il Tribunale nella Religione, e quale.

II. Il Decreto è questo: che se alcuno dei Frati per istigazione diabolica arriverà a peccare mortalmente, abbia subito senza dimora d'andare a darne conto avanti il suo Ministro Provinciale; quando quello sia uno di quei peccati o delitti, che nei Capitoli dei Frati sieno stati riservati e richiamati al giudizio di esso Ministro. Parve sempre un tal Decreto dir molto, e perciò molto da esso è stato ricavato, e moltopiù è stato scritto. A dirla però ingenuamente secondo il vero aspetto delle parole, altro qui non ha inteso il S. Padre, che di formare il Tribunale o il Giudizio, che vuole si eserciti nel suo Ordine contro i Delinquenti. Come altri Legislatori fanno catalogo dei delitti, decretano le pene, e istituiscono il modo di convenire il Reo, e di dare sentenze: così il S. Padre qui accenna i delitti, cioè quelli che saranno come più rilevanti notati nei Capitoli: costituisce i Giudici, cioè i Ministri Provinciali: accenna le pene, cioè le penitenze salutevoli, conforme indi siegue nel testo: costringe i Rei, con obbligarli a presentarsi da se stessi ai loro Prelati: e istruisce del modo di giudicare, cioè senza sdegno, benchè con giustizia. Egli è questo un Tribunale, è vero, che ha un'aria troppo serena; ma convien riflettere, che il S. Padre il tutto nella Regola lavora non sulle Leggi imperiali, ma su del Vangelo; da cui però ricavasi misericordia, e non Giudizio. E in vero impegnamoci noi a non volere intendere in queste parole la istituzione o sia la forma del Giudizio e del Tribunale dell'Ordine; e poi diciamo qual'altra sorta di procedere sarà ella questa qui espressa, ovvero come potrà altrimenti mettersi in pratica? Certo qui non si discorre propriamente del Tribunale della Confessione; perchè qui si tratta dei peccati non occulti, ma pubblici e notori, come

Y. 2. spie-

(a) S. Bonav. in Reg. big. (b) 1. Cor. 5. 1.

(c) S. Aug. cit. d. 47. c. quantumlibet.

spiegarono subito Gregorio Nono e Innocenzo Quarto. E se pure ivi si dispone che i Ministri non impongano la penitenza, se non sono Preti; si mostrare il Pisano (a) come anche fuori della Confessione è conveniente, che i Ministri per imporre penitenza a' Religiosi debbano essere Sacerdoti. Nemmeno vuole qui trattarsi delle presentazioni, che debbono farsi ai Provinciali nelle Visite, perchè ciò si dispone e si ordina nel decimo capitolo: e anzi allora sono i Prelati, che vanno a trovare i Delinquenti, e qui sono i Delinquenti, che debbono andar a trovare i Prelati. Che dunque? Se non vorremo fare come alcuni Spositori, i quali sonosi piuttosto contentati di lasciare questo capo senza spiegazione, dicendolo una certa cosa senza nominarla, la quale si costumava nel principio dell'Ordine: dovremo dire, che qui non altro s'insinua senon il procedere giudizialmente, come conviene nell'Ordine de' Frati Minori. Non seppe il Santo Padre col suo spirito di carità tessere giudiziarie tele, non volle alzare dentro il suo divoto Ordine Tribunali di terrore per catturare e punire i Rei. Si contentò, che la Giustizia si esercitasse come domesticamente; e solo obbligo con positivo precetto i Delinquenti a presentarsi per amore ai loro Prelati; a' quali similmente persuase il procedere contro essi sui dettami della carità, piucchè ai rigori della giustizia.

§. III.

Del procedere per via di Processi.

III. Infatti la nostra Congregazione dei Cappuccini nel suo principio si regolò con questa idea, non ammettendosi allora alcuno strepito di Giudizio, non Commissarij, non fabbrica di Processi; ma il tutto passandosi conforme questo capo della Regola con Penitenze salutari, che i Prelati *ex aequo & bono* ordinavano, e che i Delinquenti si sottomettevano ad eseguire. Lo svario fu di un Generale, il quale eccedette per zelo molte volte colle penitenze: sicchè per obbligare a mag-

gior posatezza nell'impor le pene, si decretò nel Capitolo Generale del 1581, (b) che d'allora in poi le pene gravi non si imponessero più senza Processo. Questo alterò quella idea semplice delle punizioni, che sino allora erasi formata l'Ordine su della Regola: e infatti si dice, che con poco applauso, anzi con del ribrezzo fu ricevuto un tal nuovo decreto. Possiamo però ad ogni modo sostenere, che questo divario, se ha confusa in alcuni la giusta intelligenza di questo passo della Regola, che ora spieghiamo, non ha però offeso punto nella sua essenza la Regola. La fabbrica dei Processi non è senon per avere una più giusta cognizione dei delitti: non è un aggravare il Giudizio, egli è un sincerarlo. Non l'avea compreso il S. Padre nella sua ordinazione di questo capitolo: ma quando le parti eccedono fuori del conveniente (cioè o il Preiato in troppo trascorrere, o i Delinquenti nel falsificare i delitti) bisogna pure ricorrere ai rimedi. Quantunque intendesse quel S. Legislatore di dar luogo piuttosto alla Carità anche con i Frati d'icoli, pur non ricusava, che si regolasse altresì con la Giustizia: anzi (come dicemmo) ne voleva dell'una e dell'altra come un temperamento. Sicchè in caso che la Giustizia fosse violata, intendeva necessariamente che si ricorresse ai mezzi opportuni per farla valere. Si mantenga senz'altro quella richiesta proporzione tra il Preiato e il Delinquente, e subito tornerà a valere l'idea semplice di penitenziare senza forma di Giudizio. Ma perchè si dubita che non voglia mantenersi, perciò ha da valere il decreto dei Processi.

IV. Aggiungasi, che con tutta questa provvisione dei Processi non perciò si è voluto nella Religione alzare quei Tribunali di strepitosa giustizia, che sono quelli, a' quali precisamente si opponeva l'intenzione del Santo Padre in questo capitolo. Perocchè le nostre Costituzioni protestano, (c) che questo ancora ha da farsi umanamente, cioè volgarmente, e non secondo la fortigliezza delle leggi e delle giudiziarie tele; conforme la concessione di Bonifazio Ottavo: il qual Pontefice appunto non vol-

(a) *Pisan. in c. 7.* (b) *Decis. Cap. Gen. ad an. 1581.* (c) *Const. Ord. c. 7.*

volle nell' Ordine questo positivo studio di Curia e di Giudizio, ma si contento per questo, che ancorchè il procedere o il fabbricar Processi potesse procedersi d'invalidità secondo il rigore delle Leggi, non perciò s'invalidassero. Ecco le sue parole, che confermano anche l'uso semplice nel procedere giudizialmente dell' Ordine in quei primi tempi: (a) *Indulgemus, ut ad correctiones & punitio- nes Fratrum Ordinis Minorum delinquentium injungendas Prelati Ordinis supradicti (ad quos eadem spectare noscuntur) rimulis & apicibus Juris postpositis, libere procedere valeant secundum consuetudines approbatas, & generalia facta, & etiam facienda ipsius Ordinis instituta. Nec volumus eisdem licere Fratribus ab eisdem correctionibus & punitioibus aliquatenus appellare. Prævia in hoc deliberatione ac maturitate debita observatis.* I nostri Statuti perciò hanno aggiunto al modo di procedere certe restrizioni, che salvano soltanto la sostanza della Giustizia e del procedere, riscuotendo tutto il resto, che non serve senon alla pompa e allo strepito. Infine se questo procedere per via di Processi è stato determinato per qualche volta, cioè per gli eccessi veramente enormi; non perciò si è voluto renderlo un uso ordinario e familiare in tutti i delitti, come si costuma nelle Curie. Egli è stato questo, conformo dicemmo, inventato come un rimedio, e un rimedio estremo; sicchè solo appunto quando non può farsene di meno, dee adoperarsi. Le dette nostre Costituzioni ivi pur santamente soggiungono, che si sforzi di mantenere, per quanto è possibile, la fama del povero Fratello: e certo non avremmo questo riguardo, se per ogni capo se gli facesse lo sfregio di caricarlo di un Processo. Un Prelato però, il quale si piccasse della gloria di Curiale, e ordinariamente volesse spedire le cause con questi Processi, egli non ha aria di Frate Minore: pe- rocchè, conforme il fin qui detto, in quest' Ordine secondo la Regola le cause hanno da essere trattate ordinariamente come cause di Domesticità, frai quali anche al sentimento dei Giuristi non s' ammette regolarmente strepito di Giu-

dizio. E se pure straordinariamente il Giudizio ha da istituirsi, questo appunto dee essere cosa straordinaria, e insieme Giudizio tale, che anche mantenga l'aria domestica, non che abbia il sembiante dei Tribunali del mondo.

§. IV.

V'è Precetto per i Colpevoli, e come.

V. SE pertanto o nell' uno o nell' altro modo di procedere contro i Delinquenti (conforme da noi è stato descritto ed ammesso) si resta sempre dentro i termini dell' intenzione del S. Padre in questo capitolo: esaminiamo adunque ora partitamente le ordinazioni da lui fatte tanto con chi è reo, quanto con chi l' ha da giudicare. A chi è reo di quei delitti da riservarsi al giudizio dei Prelati, egli intima il precetto di tostantemente arrendersi, e senza dimora ai Prelati di presentarsi: *Teneantur prædicti Fratres ad eos recurrere, quam citius poterunt & sine mora.* Per ciò intendere ed eseguire, bisogna dipendere dal modo e dalle condizioni, con cui i delitti sono riservati ai Prelati. Se le cose stessero su quel semplice piede, in cui furono ideate come di prima intenzione da esso S. Patriarca, cioè che fossero stabiliti nei Capitoli i casi gravi, nei quali senz' altra dichiarazione i Frati delinquenti dovessero comparire: appunto senz' altra citazione, e senza aspettare d' essere costretti dovrebbero i Delinquenti per vigore di questo precetto da se stessi comparire, e con perfezione vangelica fare da se stessi e contro se stessi nell' istesso tempo da Rei, e da Attori. Ma poichè vi si è mischiato della formalità giudiziaria col fabbricare dei Processi, o almeno col diritto di fabbricarli: ora non è obbligato il Frate delinquente a fare egli solo tutte queste parti, ma può aspettare di essere citato; e citato allora si in vigore di questo precetto è obbligato in coscienza a comparire, cioè a presentarsi al Prelato, o a quel Commissario, il quale da lui tarà stato delegato. Mettiamo però il caso che uno citato ricusi, e quasi come un cattivo del secolo non voglia ar-

Y 3 ren.

(a) In Bulla ad augmentum . ap. Monum. Ord. traſt. 1.

renacerti, se non è preso e legato: egli pecca non solo contro il comando del Superiore, il quale lo chiama, ma anche contro il presente precetto, che lo vuol pronto ad esporri alle sentenze e alla pena, che gli farà data dal Superiore. Se le cose si trattassero senza Processi, non è egli vero che era egli obbligato (purchè il suo delitto fosse notorio e riservato) a presentarsi senza anche gli fosse stato fatto cenno? Dunque tantopiù ora lo farà, che vi si aggiugne la chiamata, o sia la citazione da quello, a cui dee sottomettersi. Diamo per contrario il caso, che ora uno si faccia anche notoriamente colpevole di uno di quei misfatti, che sono notati negli Statuti dell'Ordine colla tassa di una determinata pena: non perciò il Colpevole è obbligato di presentarsi al Superiore, perchè ora quei delitti s'intendono riservati giudizialmente, cioè colla condizione di non rispondere, se prima non si è chiamato nei dovuti termini. Noi pensiamo, che questa data spiegazione mostrerà la pratica del detto precetto della Regola, il quale presso di altri è lasciato come a giorni nostri inutile ed ozioso.

§. V.

Si avvertono i Prelati, i quali puniscono.

VI. SE poi si cerca di chi ha da giudicare e punire i peccati, qui subito (o si proceda nell'uno o nell'altro modo) vale il pressante ricordo dato dal S. Padre ai Prelati. Il delitto date stesso incita al rigore della giustizia, e chi presiede si sente abbastanza stimolato a farla: onde non v'era duopo il far premura che non si lasciassero i mali impuniti. La misericordia sì che per questo istesso facilmente si dimentica: e questa però subito viene dal S. Legislatore rammentata, e raccomandata a chi dee imporre penitenze o determinare punizioni: *Ipsi vero Ministri cum misericordia injungant illis poenitentiam*. Per fare ben ciò sicuramente (ivi pur si soggiugne) bisogna sì guardino quei Prelati dal lasciarsi far troppa impressione dai delitti commessi, dal prenderne troppo

disdegno, dal risentirsi e disturbarcene sul riflesso che siamo tutti Uomini, e chi non è trascorso può trascorrere, e forse anche in peggio: *Et cavere debent ne irascantur, & conturbentur propter peccatum alicujus*. Va bene il mostrare al reo per ridurlo anche forte risentimento (spiega qui (a) S. Bonaventura) ma sia appunto un mostrarlo, non un patirlo; sia uno sdegno regolato dalla ragione, non la ragione dominata dallo sdegno: (b) *Irascimini, & nolite peccare*. Altrimenti colla passione di collera, coll'animo irritato e risentito si precipiterà in rigori anche irragionevoli; almeno non si avrà luogo per ben avvertire e regolarli secondo la carità, tanto sempre dovuta con chi è proprio Fratello. *Quia ira & conturbatio in se & in aliis impediunt charitatem*. Insomma mostra qui il S. Padre tutta la gelosia di avere nei Prelati dell'Ordine come altrettanti teneri Padri, i quali anche nel castigare i Figli non fanno dimenticare l'amore e la pietà: e non giammai di averli quei rigidi Censori o Giudici severi sui rigori della Giustizia contro i Delinquenti.

VII. Se piacesse di più ancora penetrare le pietose intenzioni di questo nostro S. Legislatore, avrà da stupirsi delle sue espressioni. Ecco una sua Epistola, da lui mandata a F. Elia Generale dell'Ordine, in quali termini sia concepita: (c) » In tutte le cose, che farai, » io ti raccomando, o F. Elia, la carità e la pazienza. Bisogna che tu sopporti molti: e il peso addossato alle tue spalle egli è grande e grave, cioè le Anime di molti. Nella Legge antica il Sommo Sacerdote portava i nomi delle dodici Tribù d'Israele impressi nel Razionale del giudizio, il quale dalle spalle veniva a pendergli sul petto: significandosi in ciò, che il Prelato per sopportare come sulle spalle i Sudditi, bisogna insieme che li porti nel petto, o sia nel cuore: mentre non potrà mai sopportarli, se lascierà di amarli. Gesù Cristo Signor nostro quando volle dare in cura la sua Chiesa a Pietro, avanti di consegnargli le sue Pecore lo esaminò del come era provveduto di amore. Guar-

(a) S. Bonav. in Reg. bic. (b) Psal. 4. 5. (c) Opusc. S. P. ep. 7.

Guarda adunque che niun Frate ar-
 rivi a peccare; ma se pure avrà pec-
 cato, non permettete che dalla tua
 faccia si parta non meno senza della
 correzione che della misericordia. E
 giacchè nel tuo grado sei come Me-
 dico, offri tu stesso la medicina al ma-
 lato: perchè, come disse il Signore,
 non per i sani, ma per i malati è fat-
 to il Medico. Vigila, avvifa, indu-
 striati, pasci, ama, aspetta, temi.
 Vuol udirsi pur questo Legislatore an-
 che più su di ciò interrogarsi? In que-
 sto conoscerò se tu mi ami, e se ami
 anche il Signore (scrive egli (a) allo
 stesso Generale, e similmente ad un al-
 tro) cioè che non vi sia qualunque
 Frate nel mondo, il quale dopo aver
 commesso qualunque più enorme delit-
 to, venuto alla tua presenza, non par-
 ta da te senza aver ottenuta miseri-
 cordia. E se egli mai non la cercasse, tu
 stesso hai da cercare da lui, se vuole
 questa misericordia. E se egli mille
 volte poi ti comparirà avanti, amato
 più di me, a questo fine di convin-
 cerlo al bene, e di avvezzarsi tu alla
 misericordia verso di questi tali. E
 ciò fallo ben sapere ai Guardiani,
 quando potrai, che sei costante in es-
 sere di tale sentimento. E tutti i Fra-
 ti, i quali verranno a sapere il pecca-
 to di quel Delinquente, non lo trattino
 con fargli rossore, nè si pongano a mor-
 morare; ma gli abbiano piuttosto compas-
 sione, e tengano coperto il difetto di
 chi loro è Fratello. Pentito poi e cor-
 retto che egli sia, questa sia la sua
 sentenza: *Vade, et non amplius peccare*.
 Sarebbe però un mostrarsi imperito del-
 lo spirito del Vangelo il chiamare que-
 sta una troppa piacevolezza. Sarebbe per
 contrario un voler essere affatto impru-
 dente, se colla sola dolcezza si pensasse
 che come di mente del S. Padre s'avve-
 fero da medicare tutti i morbi. Due
 hanno da essere gl'ingredienti di queste
 medicine, il dolce e l'amaro, la carità
 e la giustizia; ma con questo che all'
 amaro sempre prevalga il dolce. Se il
 Delinquente poi della carità sen abusas-
 se in peggio, allora si che può caricar-
 si più l'amaro. Vuol dirsi insomma,
 che se l'emenda del Frate può averfi

colle buone, ha da cercarsi piuttosto co-
 sì, e non con il gastigo. Se no: allora
 si prema con il rigore, ma sempre in
 atto di medicare, non mai di far ven-
 detta. Eccone di tutto un bel somma-
 rio di Ugone: (b) *Ubi est congregatio
 charitatis, habet qui cadit sublevantes et
 fulcientes. Fratrum est lasum juvare,
 Canum est lacerare. Itaque odio babeantur
 peccata, non homines: Corripiantur tumi-
 di, tolerantur infirmi. Et quando severius
 castigare necessarium est, non severius mo-
 re pleclatur, sed medentis*. Così resta
 spiegato il testo di questo capitolo del-
 la Regola in tutti quei sensi, che legiti-
 tamente offre la lettera. Ma non per
 questo siamo fatti esenti dal riflettere a
 tutte le altre avvertenze e deduzioni in-
 di ricavate da altri.

S. VI.

Zelo per la cura delle Anime.

VIII. PRIMIERAMENTE da tutto il
 complesso di questo capi-
 tolo, e massime dall'udire i Prelati
 con autorità di riservare i peccati, e'im-
 porre e disporre le convenienti peniten-
 ze, ricavarano alcuni citati dai quattro
 Maestri, (c) che quindi perciò la Re-
 gola commette ai Prelati la cura delle
 Anime circa i Frati loro Sudditi. Ma
 non sarebbe egli detto meglio, che an-
 zi una tal cura dell'Anime viene sup-
 posta nei Prelati dalla Regola, e per-
 ciò s'impone loro poscia il riservare, il
 correggere, il punire? Certo non ve n'
 ha da essere dubbio presso quelli, che
 fanno essere il Pontefice quello solo, il
 quale concede alle Religioni i Superio-
 ri; e ai Superiori dona l'autorità come
 di Vescovi o di altri inferiori Pastori,
 conforme poi sono distribuiti i gradi in
 quelle religiose Congregazioni. Piutto-
 sto adunque diciamo, che supposta nei
 Prelati dell'Ordine la cura delle Ani-
 me, vuole quindi persuadersi ad essi la
 singolare attenzione, che debbono pren-
 derfi per una tal cura. Ve n'ha dei
 Libri interi, che di ciò hanno avverti-
 to i Prelati, e noi n'avremo a par-
 lare per parte del Santo Padre nel de-
 cimo capitolo. Lasciamo qui solo, qua-
 Y 4 si dif-

(a) *Ibid. ep. 6. §.* - (b) *Hugo in Reg. hic.*

(c) *4. Mag. in Reg. hic.*

si difsi, un contrappunto per quelli, i quali udendo nella Regola la tanta misericordia, che dee averfi ai Frati quantunque discoli, rallentano perciò la briglia, e lasciano col titolo di pietà empivamente precipitare a loro modo, cioè alla peggio le Anime a se commesse. Questo è un fallo troppo massiccio. La carità dee averfi colle persone dei Peccatori, non con i loro peccati. Si è avvertito, che la dolcezza ha da essere come una medicina, ma di un Medico appunto, che abbia cura, non che abbandoni gl' Infermi. Dove accade fregolamento, non può mai scufarsi colle buone intenzioni, o colle giuste maniere, che si adoperino: bisogna in ogni altro modo cercarvi il rimedio. Si tratta di Anime da perdersi o da salvarsi; sicchè troppo v' ha da essere di gelosia a guardarle, perchè troppo sarà il conto, che dovrà renderfene. Vi vuole carità (ripeterassi sempre in primo luogo) ma vi vuole altresì zelo di fuoco contro gli abusi, impero contro la temerità; fermezza contro le resistenze: e se non dà l'animo di vestire così la carità da zelante e da forte, ha piuttosto da lasciarsi andare l'impiego di Superiore sovra gli altri: (a) *Noli querere fieri Judex (si dice nell' Ecclesiastico) nisi valeas virtute irrumperè iniquitates*. Bisogna confessarlo che egli è questo un misto di contrarij, tantochè nello stesso parlarne o scrivervne sembra si arrivi a contraddirsi. Ma e questa ella è ben la grande difficile arte dei Prelati, che vuole persuadersi: cioè il trovare fra questi contrarij proporzione e temperamento.

5. VII.

Della Riserva dei Peccati.

IX. **I**N secondo luogo hanno insegnato gli Spositori, che nella riserva, dalla Regola permessa ai Prelati circa i delitti per il foro esterno; si permette pure loro il riservare a se peccati per il foro interno della Confessione: e di questa ne danno perciò avvertenze e dottrine. Anche qui può dirsi, che non è la Regola, ma la Chiesa quella, che in vigore del loro Ufizio permette ai Pre-

lati l'autorità di fare queste riserve: e che perciò una tal messe non è di chi spiega la Regola de' Frati Minori; ma di chi tratta universalmente dell'autorità dei Prelati Regolari. Tuttavia giacchè ci viene tra le mani, facciamo almeno alla sfuggita vedere una tale materia come di fianco. In vigore pertanto dell'ufizio, che i Prelati hanno delle Anime de' loro Sudditi, e della vera giurisdizione, che sovra di loro posseggono e possono esercitare: n'avviene che siccome sono essi precisamente quelli, i quali hanno ordinaria potestà di sciogliere o di legare tutti i loro Sudditi nel Tribunale della Confessione, così nel delegare ad altri inferiori Sacerdoti questa loro autorità, possono darla ampia oppure ristretta, che è l'istesso che il dire, possono riservare uno o più peccati al proprio giudizio, come loro parerà bene. Così si discorre dei Vescovi, per mostrare in essi l'autorità di fare Casi riservati: e così dee discorrersi dei Prelati Regolari, a' quali è conceduta dalla S. Sede l'autorità come di Vescovi, come sono i Provinciali, e moltopiù il Generale. I Guardiani benchè nel loro ufizio di Pastori subordinati si dicano come Parrochi, ad ogni modo perchè son veri Prelati, furono dichiarati da Alessandro Sesto abili a riservar peccati. (b) Infatti è riconosciuta e riportata una tale dichiarazione dal P. Polizio, e dal P. Santi Romano; ma poco dà motivo di quistionare per quello, che ora soggiungiamo.

X. Forse per l'abuso dei Prelati, o almeno per il troppo frequente uso di fare riserve dei peccati, Clemente VIII. nel suo Decreto dell'anno 1563. vi pose il termine di soli undici Casi: oltre i quali non possano altri riservarsi senon dal Capitolo Generale in tutto l'Ordine, o dal Capitolo Provinciale per le Provincie, e ciò anche dopo un prudente e maturo esame. Noi Cappuccini abbiamo tutti e soli quegli undici Casi riservati, come sono descritti dal Pontefice. Su di ciò si sono mossi varj dubbj, facili però a sciogliersi da chi bada alla lettera di quel Decreto. Perocchè si dimanda, se lecito sia a' Prelati l'imporre la scomunica a un qualche peccato, e riservarne
a se

(a) *Eccli. 7. 6.* (b) *Alex. VI. Intelleximus 1501. Polit. c. 7. n. 13. Sanct. in c. 7.*

men lege, ut si Confessor judicaverit Pœnitentem se debere Superiori presentare, teneatur Pœnitens habita opportunitate ad talem Superiorem recurrere, vel ut iterum sacramentaliter absolvatur, vel ut remedium salutare recipiat. Si vero id non expedire Confessario visum fuerit, liber omnino a tali obligatione Pœnitens remaneat: ita tamen ut Confessor ipse tempore congruo ad Superiorem recurrat, & salvo Confessionis sigillo ac sine Pœnitentis nota se a reservatis illum absolvisse manifestet: tum ut hinc Prælati in communi statum Religionis agnoscat, tum ut de salutaribus remediis, si opus fuerit, Confessarium instruat. Non ci prenderemo noi già qui la pena di far vedere questo come un Decreto giusto e valevole, come se la sono presa inutilmente alcuni. La riserva dipende dall' arbitrio dei Prelati; dunque essi la possono stendere o restringere, come a loro piace. Potrebbero non riservare alcun peccato; possono anche riservarlo in un modo pietoso e facile, come è questo. Potrebbero richiamare tutti i Delinquenti al proprio giudizio, per vederne essi tutte le cause dei loro peccati; possono adunque dimidiarne il peso, e contentarsi che per se o per altri vengano quelli a dire loro ciò, che di riservato hanno commesso. Il peccato s' affolve dipendentemente dalla giurisdizione; dunque per quanto dicasi già assoluto nella Confessione, tien sempre annesso l' obbligo di quella presentazione, se chi ha giurisdizione, ve l' ha imposta. Non è nuova nei Canonî l' assoluzione, che chiamasi Indiretta: cioè data ai peccati, ma in modo di lasciarne il peso di presentarsi a chi come Superiore vuole rivederne il Giudizio. Par nuovo solo, che il Confessore possa prendersi le parti del Penitente nel presentarsi; ma se nella Confessione vi ha un propriissimo procedere giudiziale, non è ella forse cosa ordinaria e trita nei Giudizj il comparire *Per se aut per Procuratorem*? Insomma poi il Decreto fu accolto e approvato dall' antedetta Sacra Congregazione: e la pratica tutta fruttuosa n' approva per prudentissima quella fatta provvisione.

XIII. Piuttosto dee quindi badarsi a regular bene la pratica. Il Penitente (se a lui è rimasto il peso di presentarsi)

si conosca in obbligo di adempirlo. Non può assegnargli come una tassa di tempo; ma può ben dirsi che egli è obbligato di farlo, qualora gliene viene il comodo. Tanto si dirà che egli ricula di farlo, se positivamente si risolvesse di no; quanto se avuta l' occasione, di giorno in giorno ritardasse per lungo tempo. La troppa dilazione è una morale presunzione di riculare. Potrà egli andare da altri Confessori a cercare, se volesse; e glielo addossarsi quel peso, che non ha voluto quel primo: ma non potranno già questi altri prenderselo, senon dopo avere inteso il perchè quel primo l' abbia rifiutato, e insomma senon dopo aver pesato ben il caso con tutta prudenza. La Confessione, e in particolare la riserva dei peccati con l' obbligo della presentazione, ella è una medicina per le Anime: onde non bisogna contraddire all' altrui cura, se non si vede con evidenza che gli altri sieno stati Medici imperiti.

XIV. Appunto però perchè la cosa dee condursi sul riflesso di medicare le Anime, il Confessore poi, quale nella Confessione ode peccati riservati, non si pensi d' avere la facoltà come di Arbitro (cioè di prendere sovra di se il carico della presentazione, o di lasciarlo al Penitente, come egli vuole) ma solo conforme egli giudica spediente. Egli è spediente che il Confessore s' incarichi di quella presentazione, ogniqua volta prevedesse nel Penitente o un troppo dannoso rossore di presentarsi in persona al Prelato, o una troppa pusillanimità, o infine qualunque inconveniente. Quella disposizione del Capitolo Generale è stata appunto per addolcire e facilitar le cose: onde non è maraviglia se per sufficienti motivi si ammettano quelli, che universalmente non si vogliono come sufficienti dai Morali per assolvere dai Riservati. Egli è spediente al contrario, che il Confessore lasci al Penitente il carico di presentarsi egli in persona, quando lo conosca non ben disposto: e non ben disposto per il presente caso si dirà, quando si conosca avere in quei peccati riservati già il mal abito, attacco di occasioni, o cagionare egli qualche pregiudizio a un terzo. Allora, disse, è bene che si lasci il Penitente:

pre

presentare al Prelato, acciocchè da lui meglio impari la soggezione a non più trascurare. In caso che il Penitente si presenti al Prelato, può farlo col semplicemente portargli avanti i Riservati già assoluti, ma lasciati con l'incarico; ovvero col fare presso lui la Confessione, in cui dica altresì quei Riservati. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso il Prelato gli ha da ricevere sotto il sigillo di Confessione: perchè infatti questa è azione del foro interno, e solo da un tribunale all'altro è dovoluta la causa. In caso poi che il Confessore siassi egli presso l'incarico di presentarsi qual Procuratore del Penitente, dee a guisa appunto di Procuratore (il quale secondo i Giuristi siegue la natura del suo Principale) presentarsi unitamente al Prelato, manifestandogli che tante volte si è servito della facoltà per assolvere Riservati. Ma pure il così dire non basta, se ha da ottenersi il fine preteso in questa minima sorta di presentazione: cioè per far noto in comune al Prelato lo stato della Religione, e per averne istruzioni. Però dee almeno significargli in quale specie di Riservati abbia assoluto, v. g. se in materia venerea, se in prima o in seconda persona ec. Potrà ad ogni modo anche tacere di così esprimere la specie, se perciò potesse ingenerarsi cognizione del Delinquente, o ne avvenisse altro grave disordine. Finchè adunque o il Penitente o il Confessore non abbiano deposto con tale presentazione il carico, rimane o l'uno o l'altro con grave obbligo di scaricarsene.

XV. Si avverta di nuovo quello, che dicemmo: cioè essere un tal Confessore come un Procuratore del Penitente; sicchè tuttocì, che può all'uno giovare per lo scarico, gioverà anche all'altro. Però siccome se il Confessore si presenta, resta il Penitente sgravato: così se il Penitente si sgrava dai Riservati per qualche occasione, o di morte (in cui ogni riserva di peccati si perde) o di Giubileo, o di Confessione fatta a chi ha la positiva autorità sovra i Riservati; il Confessore, benchè prima incaricato, perde l'obbligo di presentarsi. Similmente perchè il Confessore qual Procuratore siegue la natura del Penitente,

potrà come egli sgravarsi dal debito di presentarsi al Prelato, o presentandosi a un qualche altro Confessore, il quale abbia autorità assoluta nei Riservati, o in tempo di Giubileo ad ogni Confessore, che possa assolvere. Fu una sorpresa di opinione, non vera sentenza quella, con cui alcuni vollero asserire restare sciolto da quel dubito di presentazione o il Penitente o il Confessore, soltantochè comparissero in Confessionale in tempo di Giubileo, senza dir niente di Riservati o di obbligo di presentazione: quasi la sola comparìa senza una vera manifestazione abbia la miracolosa virtù di fare scomparire e peccati e peso di peccati. Così come correndo abbiám toccato tutti i punti: ma siamo certi, che tali decisioni sono tutte uniformi alle decisioni de' nostri Capitoli Generali; i quali ebbero sempre cura di mantenere e di dichiarare il sovraccitato perpetuo Decreto.

§. IX.

Se i Laici possano essere tali Prelati.

XVI. **L**A terza considerazione fatta dagli Spositori sul testo di questo settimo capitolo ella è circa quelle parole: *Ipsi vero Ministri, si Presbyteri sunt, cum misericordia injungant penitentias; si vero Presbyteri non sunt, injungi faciunt per alios Sacerdotes Ordinis, sicut eis secundum Deum melius videbitur expedire.* Perocchè sembra adunque, che anche i Laici possano essere assunti al grado di Ministri nell'Ordine. Porta il P. Marcanzio (a) una quistione così appunto mossa su di questo testo in un Capitolo Generale degli Osservanti; ma con l'esito di riprovazione a quei Laici, i quali l'aveano mossa. Il loro stato, da noi considerato nel Capitolo quinto della Regola, (b) certo non doveva loro suggerire tanto di pretesione. Il testo di questo Capitolo se fa possibili Ministri, i quali non sieno Sacerdoti, non però vuol concedere che possano essere Laici. Frai Sacerdoti e i Laici vi son di mezzo i Chericci, a' quali piuttosto tali gradi possono competere: come infatti convennero al S. Patriarca Francesco, il quale per umiltà si stette sempre

[a] in e. 7. tex. 2. q. 1. concl. 1. [b] Lex. XIII. n. 18.

pre Diacono. Ma nemmeno convengono regolarmente ai Chericì : perchè se per i Canonici non possono conferirsi ai Chericì Benefizj parocchiali colla cura di Anime , quando fra un tempo determinato non sieno ordinati Sacerdoti : così le Prelature dell' Ordine, le quali hanno sempre annessa la cura delle Anime, richiedono un simile riguardo . Fu ad ogni modo ciò permesso nel principio dell' Ordine (dice qui S. Bonaventura) a riflesso della scarsità dei Sacerdoti : del resto poichè l' Ordine fu sufficientemente dilatato, si conobbe sempre necessario che i Prelati fossero quelli, i quali potessero di propria faccia conoscere, e di mano propria regolare le pecore alla loro cura commesse : (a) *Regulariter tamen modo Pralati Sacerdotes esse debent* (così egli) *cum curam habeant animarum , & per consequens habeant vultus pecorum suorum, idest conscientias suorum Subditorum cognoscere, & in fide ac moribus ordinare* . Anzi trattandosi di casi straordinari non si nega, che in caso di vera necessità non potesse anche un Laico essere fatto Guardiano, come si legge di S. Diego , allorchè si stava nelle Indie alle Missioni . Ma in tal caso (soggiugne il citato Marcanzio) egli farà il Laico come Padre di famiglia , non vero Prelato : perchè egli è incapace d'ogni giurisdizione spirituale , che a tali Prelati conviene . Infatti per tal capo le Badesse delle Monache (b) non hanno ragione di Prelato Ecclesiastico , perchè incapaci di giurisdizione spirituale . Non si legge però mai (ripiglia il detto) che i Laici sieno stati eletti in Ministri , che è il punto principale di questo capo : segno chiaro , che dove non possono avere un governo temporale di famiglia , non sono mai stati conosciuti abili ad altro grado .

Ma supposto adunque almeno per straordinario il caso , che i Ministri possano essere non Sacerdoti : per qual ragione debbono essi mandare i Delinquenti ai Sacerdoti dell' Ordine, se già dicemmo che in vigore della Regola qui si parla del foro esterno, e di peccati pubblici? Porta qui il Pisano molte ragioni : ma la più sincera si è , che quindi perciò si scuopre come il S. Padre vole-

va (conforme si disse da principio) che nei Giudizj dei delitti si procedesse come familiarmente , e sulla norma del Vangelo, nel quale i Sacerdoti soli sono quelli, che hanno da maneggiare con riflesso di carità le piaghe dei peccati e con salutevoli penitenze curarle . Perchè per altro anche un Chericò non Sacerdote può essere abile non solo a procedere giudizialmente contro i Sacerdoti, ma ancora ad imporre pene spirituali del foro esterno, come è la Scomunica , e le altre censure ; e moltopù altre minori pene : Ripigliasi adunque già detto da principio , e si avrà di questo passo la propria intelligenza .

S. X.

Della Confessione nell' Ordine :

XVII. **P**ER quarta riflessione, nell'ua dire le penitenze da imporsi dai Sacerdoti , hanno gli Spositori trovato campo di discorrere della Confessione . Non schiveremo di seguirli , ma solo circa di alcune importanti avvertenze . Se vi è nell' Ordine giurisdizione spirituale , vi è anche seguentemente potestà di ascoltare le Confessioni , e di assolvere dai peccati . Non tutti i Frati godono di quella giurisdizione , ma solo i Prelati, cioè il Generale, i Provinciali , e i Guardiani : onde e questi soli hanno quella potestà ordinaria , e come si dice , *Ex officio* ; giacchè il loro ufizio appunto si è l' avere cura di Anime . Gli altri Sacerdoti , perchè non hanno per se stessi giurisdizione , l' hanno da attendere dai Prelati ; ed essere perciò come Giudici delegati , i quali procedono fin dove si stende la loro ricevuta commessione . I Guardiani, perchè sono Prelati subordinati , solo per qualche caso di necessità possono così istituire Confessori per la loro famiglia, purchè altre volte sieno questi stati almeno approvati dai Prelati maggiori : ordinariamente però è tolta loro una tale facoltà . Per la propria persona possono i detti Guardiani eleggersi in Confessore qualunque Sacerdote ancorchè non deputato, anzi un Sacerdote di aliena Famiglia o Provincia . Di più perchè il loro privilegio è personale ,

[a] in Reg. bic. [b] Suarez t. 3. de Relig. tr. 7. l. 2. c. 18.

fontale . e non locale , non solo ciò possono stando nel proprio Convento , ma anche passando per altrui Conventi e per diverse Provincie . E' la loro Prelatura , che tanto ad essi concede : ma pur è da avvertire insieme , che siccome questa non li fa essere uguali , ma li lascia inferiori dei maggiori Prelati , perciò non possono essi essere assoluti dai peccati , che hanno riservati i Prelati maggiori , se non come gli altri Frati , cioè con l'obbligo della presentazione : come così decise benissimo il nostro Capitolo Generale dell' anno 1685 . I Provinciali tanto più godono di quel detto privilegio de' Guardiani , e poi di più non hanno obbligo di presentazione nei Riservati , per avere essi in mano l' autorità della riserva . I Vicari Locali si vogliono dotati dello stesso privilegio de' Guardiani , ma solo nel proprio Convento , e quando il Guardiano è assente . Così spiegano tutti il privilegio loro fatto da Sisto Quarto citato dal Rodriquez presso il Marcanzio . (a) I Vicari Provinciali proporzionatamente godranno il privilegio dei Provinciali , ma solo dentro i termini della propria Provincia , e in assenza o in mancanza dei Provinciali .

XVIII. Ogni altro Frate adunque , il quale voglia assoluzione de' suoi peccati , dee ricorrere ai Confessori deputati nei Conventi , come a competenti Giudici propri . Anticamente , e fin anche dal principio dell' Ordine niuno potea negli stessi casi di necessità (fuori dell' articolo di morte) confessarsi fuori dell' Ordine per l' espressa proibizione dei Pontefici e dei Prelati , (b) come può vederfi in S. Bonaventura , in Ugone , e nel Pisano ; onde lasciarono come una massima irrefragabile : (c) *Ad proprios Confessores tenentur Fratres recurrere de Regula & de Jure ; alioquin peccata non dimittent , sed auferent* . Noi Cappuccini eravamo in ciò gelosi osservatori , quando ci sopravvenne dal Sommo Pontefice Benedetto Quartodecimo (d) di moto proprio una Bolla dell' anno 1742 . , in cui colla pienezza dell' autorità Apostolica ci ordina il diportarci altrimenti . Bisognerà adunque abbandonare le ragioni di quegli Spositori , e mutare sentenze , per espor-

re anzi la pratica , che a quella Bolla in tutto si conformi . Egli concede pertanto il Pontefice e ordina , che qualunque nostro Religioso (sia Sacerdote , sia Laico , sia di uno o di un altro grado o ufizio) il quale con licenza de' suoi Superiori si truovi fuori di Convento per qualsivoglia motivo o titolo , dove niun Frate de' nostri si ritruovi , il quale sia Confessore : ordina dissi , che possa liberamente confessarsi presso qualunque Confessore o Secolare o Regolare approvato dal suo rispettivo Prelato , e da lui riceverne l' assoluzione sacramentale . Ecco le precise parole : *Libere & licite possit ac valeat quemlibet Presbyterum Sacularem ab Ordinario leci , vel Regularem a suo Superiore Regulari ad sacramentales Confessiones excipiendas approbatum adire , eique peccata sua confiteri , atque ab ipso obtinere sacramentalem absolutionem* . Si stia sui termini della Bolla , e ben si vede non esservi restrizione alcuna di Confessori , ma basta che sia un qualunque Sacerdote legittimamente per le Confessioni approvato . Aggiugne di più la facoltà di potere essere assoluto dai detti Confessori esteri nei Casi riservati , ed anche nelle Censure , ma coll' obbligo di presentarsi , subitochè si potrà , al proprio Prelato Regolare per avere nuova e diretta assoluzione : *Etiam quoad casus per Constitutiones & Statuta regularia dicti Ordinis reservatos , incursumque proinde Censuras recepta salutari poenitentia , praestitae obligatione se statim , quoad ipsi permissum fuerit , coram suo Regulari Superiore praesentandi , ac de novo super Casibus & Censuris hujusmodi absolutionem impetrandi* .

XIX. Bisogna ben avvertire , che questa concessione del Pontefice ella è data , non per togliere la disciplina regolare dell' Ordine , ma solo per facilitare e liberare le coscienze nei casi di necessità . La regolare disciplina , che ordina il confessarsi ordinariamente dentro della Religione , si vuole dal Pontefice in tutto il suo vigore , e anzi da lui ivi si loda e si affoda , col mostrarne il giustissimo suo fondamento : *Ut nimirum Alumni cujuslibet Instituti peccata sua non nisi ejusmodi dumtaxat Religiosis Confessariis , quibus [utpote omnium rerum in ipsa Religione*

(a) *March. in. c. 7. in fine* . (b) *Innoc. 4. Cum superna* : (c) *S. Bon. opusc. Quare FF. Minor. audiant Confess. Hugo in c. 7. Pisan. ibid.* (d) *Const. Quod communi* .

servandarum servandarumve notitia instruetis] facilius est pro culpis salutare adhibere remedium, confiteri teneantur. Che però ha da averfi tuttora fra noi come principio universale, che le Confessioni debbono sempre farsi dai Confessori deputati dentro la nostra Religione: perchè infatti solo in caso di vera necessità egli è fatto e dato quel privilegio. Avvertasi bene quel termine di Vera necessità, nel qual caso solamente è lecito di confessarsi presso gli Esteri. Quando la necessità, è quella, che sovraggiugne, e per dir così, viene a trovare il Religioso, allora veramente il Religioso è degno di compassione, perchè allora oltre sua voglia è caduto in bisogno, o sia in una necessità, che per se stessa veramente è tale. Ma se il Religioso è quello, che vada ad incontrare di suo parere, o per suo artificio la necessità: quello non è se non un bisogno lavorato, o sia un maneggio, o anzi una frode, un inganno inventato e studiato. Perciò nella vera necessità il Religioso è lecitamente e validamente farà dai Confessori esteri assoluto; ma in caso di un suo maneggio, in una sua frode trovata per confessarsi fuori dell'Ordine, egli certo non resterà validamente assoluto. Si bramberebbe egli la decisione di casi particolari? Questa regola per tutti i casi basti: che dove il Religioso non si adopera nè si maneggia a questo fine di potere arrivar a confessarsi fuori dell'Ordine, egli è innocente, e però in tempo di bisogno validamente si confessa. Ma dove può essere convinto d'aver egli procurata l'occasione di potere fuori confessarsi, egli resta convinto altresì d'ingannatore, il quale secondo tutte le leggi non ha mai da riportare utile del suo inganno.

XV. Egli è poi, dicemmo, questo Privilegio fatto per facilitare e liberare le coscienze in caso di necessità. Due legami può avere la coscienza di un Religioso il quale si truovi lontano dal proprio Convento: l'uno è esterno, cioè lo scandalo, che può dare al prossimo, se si mostra starfi per molto tempo o nei tempi più convenevoli, v. g. delle Solennità, lontano dal Sacramento della Confessione: l'altro è interno, cioè il rimorso e l'affanno di coscienza, che lo pun-

ge per essere in tempo o in luogo; dove dee per necessità accostarsi all'Altare, nè può ritirarsene senza altrui ammirazione o scandalo, e pure non ha Confessore del proprio Ordine, da cui possa essere liberato da un qualche peccato. Or questi sono quei due lacci, da cui ha voluto con clemenza il Pontefice liberare i nostri Religiosi; e perciò questi due sono precisamente i motivi, per cui egli protesta essersi mosso a dare un tal privilegio a' nostri Religiosi contro i loro qualunque statuti e decreti. Egli torna troppo in male: [dice ivi questo Pontefice] *Ut iidem Alumni . . . a suis Conventibus quacumque de legitima causa, & longe, & diu absentes ob Confessarii defectum, vel a faciendo Sacro, aut a Sanctissimo Eucharistia Sacramento percipiendo (non sine populorum, quibuscum interea temporis conversantur scandalo) abstineant: vel ad sacrosanctum Missa Sacrificium celebrandum; aut Angelorum Panem sumendum; ni scandalum, oboriatur, cum conscientia angore accedant.* Sicchè, abbiamo altresì da conchiudere, quando precisamente militano questi due motivi, allora vale il privilegio di confessarsi dagli Esteri, dove non sieno Confessori propri: ma quando no, siccome cessa la causa motiva della legge, così la stessa legge si toglie; cioè non vale più il detto privilegio. Pertanto non il solo motivo di trovarsi lontano dai Conventi e dai propri Confessori; nè il solo motivo di trovarsi ivi in peccato, farà lecito ai nostri Religiosi l'andare a confessarsi dagli Esteri: ma allora solamente; quando una lunga dimora potesse ingenerare scandalo in vedere un nostro Religioso non frequentare la Confessione; o quando si sente punger la propria coscienza da un peccato o da un vero dubbio di peccato, nè può lasciarsi la Messa o la Comunione senza tirarsi addosso una qualche nota:

XXI. Infine a ben delineare questo per noi nuovo sistema, sappiati che il privilegio del Pontefice è bensì ampio; ma non tanto che voglia i nostri Religiosi come i Secolari in piena libertà di confessarsi da chi essi vogliono. Abbiamo detto che esso vuole in salvo piucchemai si può la disciplina regolare; sicchè fughiamo casi, e piucchemai si può, dec
il Re-

s. X I.

Dell' ascoltar Confessioni fuori dell' Ordine.

Il Religioso ricorrere per confessarsi ai Confessori del proprio Ordine. Si dà egli il caso, che abbiati presente un Confessore estero deputato, e un nostro solamente approvato? Dee confessarsi presso il nostro, e non presso l'estero: perchè se l'Ordine in simili casi (come si trova nelle Decisioni Generali) concede che l'approvato divenga come deputato, tantopiù per ritenere frai termini dell'Ordine il Religioso, gli deputerà chi è già dichiarato un Confessore abile o sia approvato. Lo stesso dee dirsi, quando il Religioso posto in necessità potrebbe andare a trovare un qualche nostro Confessore: cioè che egli è obbligato di andarvi, e solo n'è esente, quando fosse per patire notabile danno nella sanità o nella fama. Diciamo poi tutto come in sommario. Dove quella Bolla del Pontefice contraddice, non vagliono più i decreti dell'Ordine fatti in questa materia, perchè infatti espressamente quella Bolla tutti li toglie: ma dove si salvano, o possano salvarsi, a tutto costo hanno da mantenersi. Cessano le fin qui istituite strettezze, fatte affine, che i Frati non trascorressero a confessarsi fuori dell'Ordine: ma quando v'è modo, e vi è un nostro Confessore sufficiente, cessa altresì tutto il privilegio, e bisogna restare dentro l'Ordine a confessarsi. Non è più vero che i Riservati non possano portarsi fuora per l'assoluzione: ma è ben vero che poi debbono riportarsi dentro al Prelato con quello stesso modo e ordine, che si è descritto di tutti i Riservati. Sarà cessata insomma la quistione di trovare i casi di necessità per confessarsi fuori dell'Ordine: ma non è tolta ai Prelati la tanto anticamente raccomandata attenzione di così accompagnare i Frati, che per il bene della disciplina regolare non sieno ridotti alla necessità di trovarsi fuori dell'Ordine Confessori.

XXII. **D**Al confessarsi fuori dell'Ordine troviamo noi il passo: per discorrere circa le confessioni di persone fuori dell'Ordine, cioè dei Secolari. Non può dissimularsi che quest'atto (per altro tutto caritatevole, e di gran profitto alla conversione dell'Anime) non sia stato preso in sospetto come di inconveniente, o almeno non così sicuro, che non sia meglio il cambiarlo con altri atti di pietà. E' vero, che egli è come una cura di Anime: ma è stata creduta una di quelle cure, che possono riuscir di pregiudizio allo stesso Medico, e perciò da lasciarsi piuttosto ad altre mani, giacchè vi sono tanti concorrenti. Di più perchè da un tale ministero nasce di leggieri un tal quale dominio su delle Anime, che può fare sperare a taluno mal'avveduto e interesse e lucro: perciò a non entrare in questa sorta di gara con il Clero, il quale tiene a se raccomandato il Secolo, si è creduto meglio che i Frati Minori, i quali professano tanto disinteresse e umiltà, se ne esentino. Certo il nostro S. Padre, quando ebbe da dire su di ciò il proprio sentimento, mostrò di poco curarsene, purchè i suoi Frati badassero bene a convertire i popoli colle prediche, e massime col buon esempio. Lo disse appunto parlando contro le gare, che possono averfi con il Clero: [a.] *Si vos vere humiles viderint, & omnino ab avaritia alienos judicaverint Ecclesiarum Prelati . . . ipsi vos rogabunt, ut saluti populi provideatis, & omnium Confessiones audiat: licet vos de hoc parum curare desiderem. Nam qui ad Dominum convertuntur, & sua piacula deplorant, multos inveniunt, quibus sua peccata revelent.* Fermati su di tale sentimento poi i Riformatori dell'Ordine stabilirono infatti, che i Frati non attendessero alle Confessioni dei Secolari. Così la nostra Congregazione (b) dei Capuccini; ma così anche la Riforma degli Osservanti nel suo principio.

XXIII. Dall'

[a.] *Opusc. S. P. Colloq. 14.* [b.] *Const. Ord. nostr. c. 7. Chron. Ord. p. 3. l. 1. c. 28.*

XXIII. Dall' altra parte poi non può negarsi, che questa azione di confessare Secolari non abbia tutto l' aspetto da allettare chi appunto professa vita apostolica, cioè intenta alla salute dei Prossimi, come è quella dei Frati Minori. Se quella è una cura, la quale porta seco del pericolo per chi la maneggia, si badi adunque bene a chi si commette, e vi si abbia tutto il riguardo per non fallire; ma non per questo si dispregi il suo gran merito col totalmente rigettarla. È anche migliore assai la Solitudine: e pure gli stessi Frati Minori l' hanno talora da lasciare, per andare nel Secolo a guadagnare Anime. Vi sono ancora molti altri Concorrenti all' uſizio del predicare; ma: e perciò ha da lasciarsi egli in tutto agli altri, per badare a stare in orazione dentro del Chioſtro? No certamente, disse il nostro S. Padre: perchè sperava che le prediche de' suoi Frati, accompagnate dalla vita penitente e simile da loro professata, fossero per riuscire assai più profittevoli di tutte le altre. Ma l' istesso può dirsi dell' uſizio di Confessore, che quantunque comune a molti, pure non riesce mai così efficace e profittevole, come in un Religioso di vita claustrale e austera. Diceva così anche S. Bonaventura, ma vi aggiugneva altra ragione, che dovrebbe desiderarsi non fosse più valevole a nostri giorni: cioè (a) la poca costumatezza del Clero, e almeno la troppa loro familiarità colle persone del secolo, per cui vi perdono queste la riverenza e l' animo insieme di andar a confidare loro i propri peccati. Sicchè ella è pietra verso delle Anime, le quali perciò anderebbero perdute, l' intrametterli i Frati Minori in quell' uſizio, dacchè ad essi non possono facilmente imputarsi quei mancamenti. Infatti la speranza ha fatto confessare a molti essere questa una verità tutta in pratica: mentre in una sola loro comparsa nel Confessionale hanno guadagnate quelle Anime, che per molti anni sotto i loro Sacerdoti andavano perdute. E se tanto può guadagnarsi, dee mai lasciarsi per un solo più delicato riflesso di ministero? Per sfuggire le liti col Clero, non è

già l' unico mezzo lo sfuggire i ministri ecclesiastici. Basta appunto guardare dal meritarsi qualunque nota d' interesse; e le liti poi, se nascono, saranno parte di quelle traversie, che necessariamente hanno da soffrirsi in questo mondo. Piucchè le liti dee fuggirsi l' ozio: e l' ozio appunto molti e molti consuma, nel mentre che dicono di volere star lontani dalle contese. La ragione santissima del nostro Patriarca certo che preme, ma appunto quando può essersi sicuro che le Anime sieno convertite, e sieno piangendo i loro peccati. Quante volte però non può averſi questa sicurezza, anche dopo avere con tutto fervore predicato? Anzi moltissime volte il Predicatore solamente muove, e solo comincia la conversione di chi ascolta; la quale perciò si compirebbe, se egli praticamente andasse a trattarla col Peccatore in Confessione: e non andandovi, vi ha pericolo che non si compisca, e la Predica per questo resti senza frutto. Questo litteralmente fu il sentimento di S. Bonaventura anche a riflesso della nostra Regola (b) *Cum ex Regula vostra etiam injunctum habeamus predicationis officium, ne fructus predicationis inanis sit, possumus ex privilegio apostolico ubi predicamus etiam Confessiones requirentium tunc audire*. Fu anzi un dettame del Pontefice Benedetto Undecimo nell' Estravagante, rendendo ragione del perchè dava amplissima facoltà ai Frati Minori di confessare Secolari: (c) *Sed quia multoties propositum Verbum Dei audientem a peccato non retrahit, idcirco post predicationem necessarium est penitentia Sacramentum*. In verità poi non disse il S. Patriarca di proibire questo ministero, ma di poco curarsene, cioè a confronto dell' esercizio del predicare, che non ha da lasciarsi per badare, a far il Confessore. Dove si legge perciò di lui quel suo detto, (d) si legge altresì che a suo tempo i Frati confessavano Secolari. Meriterebbe adunque secondo l' intenzione del S. Padre questo esercizio di confessare ona convenevole diminuzione, dove fosse l' antiddetta troppa frequenza: ma non può dirsi che egli vi abbia fatto il demerito di una

(a) S. Bon. q. 2. in Reg. & Opusc. quare FF. Minor. audiant Conf. (b) S. Bonav. cit. circ. med. (c) Inter cunctas, De Privileg. Extrav. com. [d] Opusc. S. P. Proph. 8.

affoluta proibizione . Così discorrendo abbiamo detto il pro e il contra dell' uno e dell' altro sentimento circa l' udire le Confessioni dei Secolari ; acciocchè s' intenda con quanta ragione da alcuni si rigettino , e con quanta altresì da altri sieno accettate . Non è questa la prima o sola buona azione, la quale abbia tanti Fautori , quanti Avversarij ; e la quale in un tempo cedesse in bene , e in altro tempo possa altrimenti cedere in meglio .

XXIV. Ove adunque sia introdotto nell' Ordine il ministero di confessare Secolari , bisogna supporre che vi è tutto il pieno consenso della Santa Sede , (a) la quale perciò ne diede quasi un' eccesso di privilegi , moderati poi dalla Clementina *Dudum* , e dal Concilio Tridentino , ma non perciò in tutto distrutti . E' stato un' abbaglio di Casisti il dire , che abbiano perciò i Cappuccini perduta la parte in quelle concessioni pontificie . Le nostre Costituzioni hanno soltanto sospeso l' atto del confessare , non il potere confessare : e i Pontefici , i quali un tal costume con sue Bolle secondarono , hanno preteso di soddisfare alle petizioni dell' Ordine , non di levare o restringere all' Ordine i suoi privilegi . Questo ora è ristabilito , che il Generale , e il Diffinitorio congregato (sia in tempo , o fuori del Capitolo Generale) possano rimettere la pratica di confessare Secolari , dove sarà stimato conveniente . Non vi è dubbio adunque , dissi , di una tale facoltà . Solo dee fare difficoltà e premura insieme il commettere un tale ministero . Finchè l' Ordine non si cura di queste Confessioni , può soffrire i Religiosi disapplicati ; ma una volta che le ammetta , si ha da vedere come posto in compromesso di fargli applicare alla conveniente dottrina . Se i Pontefici (b) hanno abbondato di favori con i Regolari circa il poter udire le Confessioni , hanno premuto sempre altrettanto , acciocchè i Religiosi si applichino alle dovute scienze , e i loro Prelati a ciò non li destinino senon dopo maturo e rigoroso esame . I Medici ignoranti non sono di utile , sono di pregiudizio alla salute al-

trui : e così egli è tantopiù dei Confessori , i quali hanno da medicare l' Anime . Moltopiù poscia la premura dee averli e praticarli , per sciegliere i buoni costumi e la prudenza di chi vuole destinarsi a tale impiego . Certo se in questo si commettono trascuraggini , i disordini faranno piangere poscia non solo il Religioso imprudente , ma anche tutto l' Ordine . A molti sta bene quell' aforismo *Medice cura te ipsum* , cioè di restare in Convento per badare a curar le proprie piaghe : e questi perciò non debbono sovra gli altri crearsi per Medici . Altri possono peccare di semplicità imprudente : ed è ingiusto il volerli per Maestri o Giudici nel popolo . Insomma ha da essere una scelta bene ponderata , non un arbitrio il creare Confessori : ed è un negozio perciò non da spedirsi all' improvviso , ma da trattarsi , e pesarsi con esami nelle Congregazioni , o nei Capitoli .

§. XII.

Della Pace con il Clero .

XXV. C I sarà lecita questa appen-

dice , giacchè la materia giudiziale , che abbiamo trattata , può estendersi a questi esterni strepiti . Enotissima la gelosia , che il Clero si è sempre presa con i Regolari , tantochè per toglierne i litigi la Santa Sede fece i Regolari esenti dalla giurisdizione vescovile . Questo gran fatto ha molto impedito , ma non ha tolto che non resti sempre viva l' emulazione , massime dove si tratta di privilegi , o di vantaggio e di lucro : onde hanno dovuto i Pontefici replicar Bolle , e moltiplicare provvisioni , benchè alle volte con poco profitto , come tra gli altri se ne lamenta Clemente Decimo nella sua Costituzione *Superna* . Ora in questo stato di cose il nostro Santo Padre molto disse e molto lasciò di memoria , acciocchè i suoi Frati non entrassero in tali contese , giacchè aveano il nome di Minori , cioè d' inferiori a tutti , che aano perciò non di superare , ma di restar a tutti soggetti : (c) *Vocantur enim ideo Fratres Minores*

Z res

(a) v. cit. *Extrav. Clem. Dudum . De Sepulturis* . (b) *Six. IV. in Mari magno Carmelitar* . (c) *Opusc. S. P. Colloq. 16* .

tes (dicea egli appunto di questo parlando) quia sicut nomine, ita & exemplo & opere praeceteris hominibus huius saeculi humiles esse debent. Tra le molte sue insinuazioni circa di questo fatto è bene l'udire ne' suoi termini una sua Conferenza: (a) ,, Fratelli carissimi (dicea egli) noi siamo stati mandati in ajuto dei Cherici per salvare le Anime, acciocchè quello, in cui si truovano essi meno atti, da noi si supplica. Ognuno ne riporterà mercede, ma non per l'autorità, che avrà avuta, bensì secondo la fatica, che avrà fatta. Sappiate, Fratelli, che a Dio è cosa gratissima il guadagno, che si fa delle Anime. Ciò noi possiamo più facilmente conseguire con la pace mantenuta con i Cherici, che con le discordie. E se essi danno impedimento a fare quel guadagno dell'altrui salute, sappiate che la vendetta sta nelle mani di Dio, ed egli ne darà loro a tempo il rimerito. Perciò state pure sommessi ai Prelati della Chiesa, acciocchè almeno per colpa vostra non nasca quella malvagia emulazione e gelosia. Se vi dipoterete come Figliuoli di pace, verrete a guadagnare insieme il Clero e il popolo: e ciò sarà a Dio più accetta, che col disturbo del Clero guadagnare il solo popolo. Invece di scoprire scufate e coprite le cadute dei Cherici, supplite ai molti loro difetti: e poichè avrete fatto tutto questo, siate ancora sempre più umili. Così egli ivi e in molti altri luoghi, con protestare che siccome questa era la vera forma di difendersi nelle contese, così sarebbe anche il vero modo di riportare vittoria, e di guadagnarsi gli animi di tutti la pazienza cioè, l'umiltà, la soggezione. Così anche rispose a chi voleva persuadergli l'ottenere privilegi contro le ingiuste prepotenze del Clero: (b) *Fratres mei (dicendo) omnes verbo convertetis, si omnibus factis vos humiliatis. Qui vos impie persequantur, vestra probata patientia convertentur ad Christum, & vestrorum surgent primum vestigia osculari.* Soggiunse poi con tratto di politica veramente vangelica. *Debet ergo prius per sanctum*

humilitatem & reverentiam popularum convertere Praelatos, ut conversi videant & amant vitam vestram laudabilem & reverentiam ipsis exhibitam. Ipsi tunc rogabunt vos ut populo praeiudicetis, & omnibus vestris interesse iubebunt concionibus. Plura praestabit humilitas, quam possit elargiri privilegium... Hoc modo Episcopus & Praelatos facile vincetis. (c) Infatti poi non volle egli mai nè chiedere, nè accettare per il suo Ordine privilegi: e con un Vescovo, il quale gli contraddiceva il predicare, racque, e solo tornò con umiltà a fargliene domanda. Insomma questa fu una massima, che volle fosse tutta la giurisprudenza de' suoi Frati con il Clero: e fu insieme a lui di tanta premura, che questa pace e soggezione con il Clero raccomandando nell'ultime sue parole avanti la morte, non meno che la Povertà e la Carità, fu di cui avea tutto il suo Ordine fondato. (d) Ecco tutta quella sua preziosa disposizione, che egli in morte fece scrivere: *Fratres semper se diligant invicem, sicut ego dilexi & diligo illos. Semper diligant & observent Dominam meam Paupertatem. Et semper Praelatis & Clericis Sanctae Matris Ecclesiae fideles & subiecti existant.*

XXVI. Scoperta così l'idea e l'intenzione del S. Padre, possono bene i Religiosi essere provveduti di ragioni e di sapere uniforme per difendersi dagli aggravi del Clero: ad ogni modo loro non starà mai bene il così farsi valere, nè lo spacciare scritte ed ottenere sentenze. Certo vi ha di gran privilegi nei Confessori e Predicatori contro le indiscretozze dei Parrochi, delle offenzioni molte dalla potestà del Vescovo: ma vi ha prima il carattere di Frate Minore delineato dal Santo Padre, che non permette mai lo strepitare con liti, nè il sovverchiare benchè giustamente gli avversari. Sarà forse a ciò risposto: che questo è un non amare la propria Religione, un darla vinta all'altrui avidità, e un mostrarsi stupido. E pure disse il S. Istitutore, che questo anzi era un vero amare il proprio Ordine, promise nell'umiltà sempre la vittoria, e ben volentieri acconsenti questa virtuosa

stu-

(a) *ibid.* Collat. 12. (b) *ibid.* Colloq. 14. (c) Colloq. 10. & Colloq. 12. (d) *ibid.* Benedic. 5.

stupidezza. Pensiamo noi intenderla meglio di lui? Oltrechè non mancano maniere di tutta umiltà, per farsi intendere senza mostrare di pretendere. Un esporre semplicemente la verità o del fatto o del suo, un trattare amichevolmente la causa, un porgere preghiere, ed altri simili fatti, che niente tolgono di sommissione, e manterranno l'essere di Frate Minore, e varranno benissimo all'intento. (a) S. Bonaventura di più agguante, che quando le cause fossero veramente per essere di pregiudizio essenziale, come quando è in lite la purità della Regola, il raccoglimento religioso, il culto di Dio, e cose simili che pericolassero: allora il mostrare oltre l'umiltà anche forza niente offende il

carattere di Frate Minore, perchè allora si tratta non più la propria, ma la causa di Dio. Si vorrà forse in tutti i casi far valere l'onore di Dio; ma è da notarsi, che questo sarà facilissimamente un pretesto del proprio interesse. Iddio prima è onorato dalla nostra pazienza e umiltà, e solo allora aggradisce da noi anche il coraggio, quando v'andasse di mezzo la sua offesa, se noi non ci facessimo forti. Ecco adunque dove terminiamo la materia dei Giudizi e delle Liti, che pur suol essere cotanto strepitosa: in Carità e in Umiltà. Ma questo è il felice stato dei Frati Minori, che in tutto si proceda sulle regole della Carità, e anche allora si vinca, quando per Umiltà non si vuol vincere.

L E Z I O N E . XXV.

Della Elezione dei Prelati nell'Ordine.

*Universi Fratres unum de Fratribus istius Religionis teneantur semper habere
Generalem Ministrum, & Servum totius Fraternitatis, & ei teneantur firmiter obedire. Cap. VIII.*

§. I.

Forma del Governo nell'Ordine.

I. **E**cco il modo di avere nell'Ordine quei Prelati, che il S. Padre [nel capitolo antecedente voleva sì amorevoli e attenti a purgare dalle scorrezioni lo stesso Ordine. Ella è però sì chiara e manifesta questa disposizione, che per poco vi si attenda, può ricavarvene tutta la necessaria dottrina. La prima occhiata dirà subito, che la forma del governo nella Francescana Religione, come viene ideata dalla Regola, ella è di un Governo monarchico: cioè che siccome un solo Re in tutto un regno presiede, come un solo Pontefice è capo di tutta la Chiesa, così un solo Ministro Generale tutta la Religione dei Frati Minori debba a se avere soggetta. Tanto accennano quelle parole:

Universi Fratres (cioè tutto l'Ordine, o sia tutta l'università dei Frati) unum de Fratribus istius Religionis teneantur semper habere Generalem Ministrum. Aggiungesi poi, per fare a questo Capo unico la divisa di una eminenza propria del Vangelo, che altrettanto sovra tutti sia egli il Servo di tutti: *Es Servum totius Fraternitatis.* Il capitolo decimo ci darà miglior agio a dispiegare quanto vaglia questa umile divisa. I Governi pure subalterni delle distinte Provincie sull'istessa forma sono delegati: mentre sotto di un solo Ministro Provinciale ogni Provincia qui pure si accenna e distinta e soggetta. Bisogna confessare però, che questa forma di Governo presentemente ella è mista di Democrazia: poichè tanto al Generale quanto al Provinciale si sono aggiunti i Definitori, non solo per consultarli, ma quali Coadjutori del Governo. Così con il nostro P. Sigismondo da Bologna (b) l'

(a) S. Bonav. lib. Apolog. c. 9. 12. (b) Sigism. de Elect. lib. 107. n. 2.

hanno notato altri Scrittori. Questa ag- giunta fu fatta poco dopo la morte del S. Padre , cioè l'anno 1239. nel quinto Capitolo Generale , dove presedette il Pontefice Gregorio Nono , (a) e confermò tutte le ivi fatte disposizioni . E' indubitato che al tempo di S. Bonaven- tura (b) erano tali Diffinitori , mentre di essi ne fa menzione in una sua epi- stola .

II. Fu già da noi nella terza Lezione (c) pesata per troppo mancante la ri- flessione, che in questo testo ha fatta il P. Marcanzio : quando volle inferire , che se un solo Generale di tutta la Fra- ternità ha da esservi ; dunque tutti quel- li , che diconsi Frati Minori , ma che hanno i loro proprj distinti Generali , non possono essere annoverati in verità dentro l'Ordine de' Frati Minori . Si dif- fese , che questo era un argomentare con- tro lo stesso corpo degli Osservanti , il quale posteriormente ha ottenuto il Ge- nerale ; quando pure il Marcanzio co- me membro voleva esaltarne il primato : e Monsignor Lucci ha speso un Libro intero a farglielo vedere . Si dirà ora di nuovo , che l'Ordine è sempre quell' Ordine di prima , purchè sia in essuua vera successione degli uni agli altri ; e che se di uno se ne sono fatti tre Cor- pi , questo è quello , che avviene ad un Albero moltiplicato da un tronco solo in più rami , il quale però non lascia d' essere quello stesso Albero . Laonde se a questa sorta di moltiplicazione si moltiplicano pure i Capi , cioè i Generali (oltrechè non potrà più assegnarsi in ve- rità qual sia il primo , quando sono tut- ti di un istesso ceppo , e l'uno dall' al- tro è indipendente , e ognuno non a tut- to l'Albero , ma a un solo ramo pre- fiede) vale il dire , che siccome quelli sono veri Corpi di un istesso Ordine , così saranno quelli tre veri Capi di tre Corpi di un istesso Ordine . Nè la Re- gola può fomentare questa sorta di liti inutili : mentre ella dà , è vero , un so- lo Capo a tutto l'Ordine , ma perchè suppone l'Ordine in un solo Corpo (di- ciamo così) suppone un Albero senza rami , e di un solo tronco . Diamo che il S. Padre avesse discorso dei vari Cor- pi , in cui dovea il suo Ordine divider-

si : a chi darà l'animo di provare , che egli vi avesse negato altrettanti Capi ? Siccome supposto l'Ordine di un solo tronco , pose alla testa del tronco il Ge- nerale : così partito il tronco in tre ra- mi distinti , per ogni buona prudenza avrebbe posto alla testa dei rami altret- tanti Generali .

§. II.

Precetti circa la Elezione del Generale :

III. **L**A seconda occhiata , che dare- mo a questo capitolo , c'invite- rà a raccogliere i precetti in esso con- tenuti , e insieme ad esaminarli . Il pri- mo precetto è quello stesso da noi ora spiegato , cioè che tutto l'Ordine debba avere sempre , vale a dire in tutti i tempi , un Frate di questa Religione per Ministro Generale . Il soggetto , su di cui immediatamente questo precetto cade , sono quelli , i quali appunto per parte di tutto l'Ordine possono , e deb- bono eleggere il Generale : e questi (co- me si dice in questo stesso capitolo) so- no tutti i Ministri Provinciali , e i Cu- stodi . Tutto il restante poi dei Frati è bensì soggetto a quel precetto , ma se- condo la propria capacità : cioè perchè non tocca ad essi l'eleggerlo , non posso- no essere obbligati senon al più di pro- curare che si elegga , e ognuno secondo il proprio carattere : v. g. o di rammen- tarlo agli Elettori , o di avvisarli , o di premere ec. . In tutti i tempi poscia vuol dire , che non possono i Frati mai arbitrarsi di formare un'altra sorta di Governo , la quale escluda il Generale , nè di lasciar passare molto tempo per lo- ro colpa dopo la mancanza di uno , sen- za provvedersi di un nuovo Generale : mentre non si vuole questo corpo della Religione senza il suo Capo . Si specifi- ca di più qual debba essere : cioè Frate di questa stessa Religione , poichè di al- tra specie siccome non potrebbe essere ben capace della vita Minorica , così niente sarebbe opportuno . Sicchè la ele- zione fatta in Generale di un Religio- so di altro Ordine sarebbe affatto nulla e peccaminosa . Potrebbe però dirsi , che questo primo precetto per le dette tre

par-

(a) *Memor. Ord. FF. Min. Gen. 5.* (b) *S. Bon. ep. ad quemd. Prov.* (c) *Lecl. III. n. 15.*

parti , che contiene , sieno tre precetti , o vogliamo dire , un Precetto di tre parti .

Si conta per Precetto secondo ciò , che siegue nel testo : *Et ei teneantur firmiter obedire* . E' stato detto bene da molti Spositori , che questo potrebbe lasciarsi d' annoverarlo per distinto precetto : mentre egli è lo stesso , che quello posto nel decimo capitolo di dover ubbidire ai Prelati in tutte le cose : e che solo distintamente ora si esprime , perchè si è fatta distinta menzione della persona di questo tale Prelato . Poco però giova il vincere qui la lite , se mai si movesse : quando pur sia vero che tutti i Frati dell'Ordine sono obbligati precisamente al Generale di ubbidire .

IV. Il terzo Precetto è formato nelle seguenti parole : *Quo decedente , electio Successoris fiat a Ministris Provincialibus & Custodibus in Capitulo Pentecostes , in quo Provinciales Ministri teneantur semper insimul convenire , ubicumque a Generali Ministro fuerit constitutum* . Due cose qui si comandano , cioè di eleggere un Successore al Generale , quando viene a morire : e ciò s' impone ai Ministri ai Custodi . L' altra di ciò fare nel Capitolo della Pentecoste , come in un Capitolo ordinario della Religione , da farsi però ogni tre anni , o fra altro più breve o lungo termine secondo la disposizione del Generale , come spiegano le altre seguenti parole : *Et hoc semel tribus annis , vel ad alium terminum majorem vel minorem , sicut a predicto Ministro fuerit ordinatum* : e in questo ordinario Capitolo si comanda ai soli Ministri Provinciali di dovere intervenire . La quale distinzione è bene da notarsi , perchè molti vi patiscono dell' oscurità in quelle parole , e riportano confusamente una cosa per l' altra . Su di ciò faremo adunque avvertire , che il Ministro Generale in vigore di questo testo della Regola dovea essere perpetuo (come l' hanno inteso tutti gli Spositori) e perciò non si determina l' elezione del suo Successore senon dopo la sua morte , e per questo pure si voleva la celebrazione ordinaria di un Capitolo Generale ogni tre anni in circa , dove tutti i Ministri Provinciali fossero obbligati a convenire , si per trattare le cose

dell' Ordine , si per rivedere la condotta del Generale , e per deporlo ancora , se intanto si fosse trovato insufficiente . Ora le cose sonosi mutate per le disposizioni contrarie dei Pontefici : essendo questi regolamenti di sola disciplina , la quale in tempo che l' Ordine era poco dilatato , poteva tornare in meglio ; ma dopo la sua dilatazione si è stimato , che piuttosto possa partorire degl' inconvenienti . Il che cessato , si è tolta altresì l' incombenza al Generale di costituire secondo il suo parere il tempo e il luogo di quel Capitolo della Pentecoste : ed ai Ministri Provinciali è cessato pure il carico di portarsi a quel Capitolo ordinario . (a) La nostra Congregazione de' Cappuccini dopo varj altri usi ha ottenuto l' assegnamento di sette anni per il Ministro Generale . Gli altri Corpi dell' Ordine dei Minori hanno essi pure altre simili disposizioni pontificie . Che resterà adunque per la pratica presente di questo terzo Precetto ? Resta che o morendo il Generale , oppure avendo terminato in quel termine prescritto di sette anni il suo ministero (giacchè tanto nel primo , quanto nel secondo modo viene a mancare nell' Ordine il Generale) sieno ora medesimamente obbligati i Ministri Provinciali e i Custodi di convenire insieme per la elezione di un nuovo Generale . Di questi Custodi pure varia è stata la disposizione . (b) Per noi le nostre Costituzioni rammentano un Breve di Urbano Ottavo , il quale ordina doverli in ogni Provincia eleggere due Custodi da mandarsi al Capitolo Generale : e vi si dà il modo di elegerli , e si spiega loro insieme il proprio ufficio .

V. Resta inoltre , che il Capitolo Generale debba celebrarsi intorno la festa della Pentecoste , come tempo più opportuno in tutta la Chiesa da invocare e ottenere la grazia dello Spirito-Santo , a un tanto negozio troppo necessaria . Veramente , come si è detto , questo tempo della Pentecoste era determinato per quel Capitolo ordinario , quando il Generale fosse stato perpetuo : ma pure poichè si ordina che la elezione del nuovo Generale si faccia in quel tempo di Pentecoste , e non prima nè poi , n' av-

Z 3 vic-

(a) Bullar. Ord. Debitum pastor. Clem. IX. (b) Const. Ord. c. 3.

viene che anche ora (sebbene manca senza morire il Generale) non possa trasferirsi ad altro tempo. Così l'hanno inteso comunemente gli Spositori, avvertendo però, che quantunque nella Regola si comandi di dover sempre in tutti i tempi avere il Generale; non perciò subito immediatamente dopo la sua morte dee farsi la elezione del nuovo; ma dee riportarsi a quel tempo prescritto di Pentecoste.

VI. L'ultimo Precetto è la deposizione del Ministro Generale da farsi dall'università dei Ministri Provinciali, e Custodi, qualora si conosca il Ministro Generale inetto, o reso inabile ad amministrare convenientemente il suo ufficio: *Et si aliquo tempore appareret universitati Ministrorum Provincialium & Custodum, predictum Ministrum non esse sufficientem ad servitium & communem utilitatem Fratrum, teneantur predicti Fratres, quibus electio data est, in nomine Domini alium sibi eligere in Custodem.* In caso che il Generale fosse stato perpetuo, era facile la pratica di questo precetto: perchè convenendo i Ministri a quel Capitolo triennale, poteano appunto discutere tutti insieme dell'abilità o inabilità di quello. Ma orachè, sciolto il Capitolo Generale, tutti i Vocali partono per le proprie Provincie, nè più si uniscono, senon in tempo che egli secondo gli anni prescritti ha da cessare dal suo Ministero, come potrà più praticarsi? Se discorriamo della inabilità morale dei costumi, bisognerebbe bene che questi si facessero cotanto notori e infossribili, che valessero ad eccitare concordemente tutte le Provincie ad unirsi senz'altro, per deporre quel Generale cotanto vizioso. Se poi è inabilità naturale di malattia, per cui veramente sia fatto insufficiente al servizio e alla comune utilità dei Frati: allora certo o per cenno del Procuratore Generale, o del Diffinitorio insieme congregato; o per trattati mutui di lettere dovrebbero tutti i Provinciali concorrere ad ubbidire a questo precetto di deporre il Generale, ed eleggerne un altro. Ma in ciò si attenda alle provvisioni fatte dalla Religione.

§. III.

Della Elezione dei Provinciali:

VII. **S**iegue nella Regola il testo a parlare dei Capitoli Provinciali, cioè che dopo quel triennale Capitolo ordinario della Pentecoste, tornati i Provinciali alle loro Provincie, possano ivi subito celebrare i loro particolari Capitoli della Provincia, ma a proprio arbitrio, o secondochè essi giudicheranno spediente: *Post Capitulum vero Pentecostes Ministri & Custodes possint singuli, si voluerint, & eis expedire videbitur, eodem anno in suis Custodiis semel Fratres suos ad Capitulum convocare.* Dove si accennano bensì e si suppongono una qualche volta da farsi i Capitoli Provinciali, ma precisamente non si comandano, o a dir meglio, non si determinano con comando ad un certo tempo. Ricavarono quindi gli antichi Spositori, che non assegnandosi dalla Regola ai Capitoli Provinciali alcuna autorità, perciò la elezione dei Provinciali stasse in mano del solo Generale: e infatti, come può vedersi presso Ugone, (a) così fu praticato da principio. Questa, a dir vero, fu una determinazione di arbitrio, o almeno non ricavata dal vigore delle parole della Regola: mentre se questa tace della creazione dei Provinciali, perciò non più in uno che in un altro modo vuole essa determinare. Per questo entrarono i Pontefici a dare egli quel migliore regolamento, su di cui, come fu della migliore intenzione del Santo Padre, dovevano i Frati regolarli. Ecco Clemente Quinto come assolutamente dichiara, diffinisce, e comanda con una Costituzione da sempre averli in conto. Prima vuole, che la elezione del Ministro Provinciale tocchi non al Generale, ma al Capitolo della Provincia congregato. Riportiamo le sue parole, perchè sono precetti: (b) *Declaramus, statuimus etiam, & ordinamus in hac Constitutione in perpetuum valitura: ut cum aliqui Provincia de Ministro fuerit providendum, ipsius Ministri electio penes Capitulum Provinciale resideat.* Poi n'assegna

(a) Hug. in c. 8. Reg. (b) Clem. Exvii. §. Denum,

Il terminè perentorio di tale facoltà conceduta al Capitolo, cioè il solo giorno seguente a quello, in cui sarà il Capitolo congregato: *Quam idem Capitulum die sequenti, qua fuerit congregatum, facere teneatur*. La confermazione poi del Provinciale questa bensì l'appoggia al solo Generale: *Ipsius autem electionis Confirmatio ad Ministrum pertineat Generale*. Risolve indi in caso di discordia, che la maggior parte dei voti sia quella, che senza badarsi alle eccezioni delle altre parti abbiassi per vera elezione, di cui noi ne parleremo poi più opportunamente. E questa tale elezione vuole sia in arbitrio del Generale di confermarla o annullarla, ma secondo la prudenza, e la coscienza; e secondo il consulto ancora dei Frati più discreti, come egli è il Diffinitorio Generale, se si truova con esso congregato: *Per dictum Generalem Ministrum de consilio Discretorum de Ordine (prius tamen ex officio, prout spectat ad ipsum, diligenti examinatione pramissa) confirmetur, vel etiam infirmetur, prout ei secundum Deum visum fuerit expedire*. Con questo però di più, che se la elezione non è confermata dal Generale, ritorni al Capitolo la facoltà di nuovamente farla: *Et si fuerit infirmata ad Capitulum Provinciale electio hujusmodi revertatur*. Al contrario se il Capitolo dentro lo spazio di quel giorno assegnato lasci di fare, o non conchiuda la elezione del Provinciale, resti devoluta per quella volta la elezione al Generale Ministro: *Ceterum si Capitulum memoratum die prædicta Ministrum eligere prætermittat, ex tunc Ministri Provincialis provisio ad Generalem Ministrum liberè devolvatur*. Aggiunge un privilegio al Ministro e al Capitolo Generale di disporre altrimenti di alcuni Provinciali: il quale, perchè nella nostra Congregazione non si pratica, perciò da noi si ommette. E conchiude infine la nullità della elezione dei Provinciali, se altrimenti da ciò, che quivi è stabilito, sarà fatta: *Porro siquid de hujusmodi Ministro Provinciali secus attentari forte contigerit, illud ipso facto sit irritum & inane*. Altre aggiunte sono state fatte dall'Ordine col consenso, o colle Bolle dei Pontefici: verbi gratia che il Provinciale

abbia nel suo ministero à durare tre anni: che i Capitoli d' anno in anno si celebrino, dove possa essere deposto il Provinciale anche avanti il suo termine, come si diceva del Generale; e cose simili, le quali appunto aggiungono, ma non tolgono quella disposizione di Clemente Quinto. Avvertasi poi, che questa, come dicemmo, è stata disposizione circa i soli Provinciali: perchè circa i Custodi delle Provincie, e circa i Superiori locali resta come legge quello, che si praticò dal principio dell'Ordine; cioè che il Provinciale e i Diffinitori fossero quelli, che gli eleggessero, o secondo quello, che diremo poi, li provvedessero. Dei Custodi però per il Capitolo Generale abbiamo detto di sopra esservi Costituzione di Urbano Ottavo, che debbano elegerli da tutto il Capitolo della Provincia.

S. I V.

Se il Capitolo sia sopra il Generale.

VIII. **S**Corso così tutto il testo di questo Capo ottavo, resta da darvi la terza occhiata, per raccogliere tutte quelle avvertenze e dottrine, che sono state ricavate dagli altri Spositori. Perocchè in occasione di dirsi qui, che il Capitolo può eleggere e deporre il Generale, vuole sapersi se veramente il Capitolo sia sopra il Generale Ministro; cosicchè le ordinazioni fatte nei Capitoli abbiano sempre da valere, nè possano dal Generale irritarsi o dispensarsi. Molti hanno voluto accordato in vigore di Regola questa superiorità al Capitolo; ma a dir vero, non troppo l'hanno saputo provare: hanno citati per se fra gli Scrittori antichi il Pisano ed Ugone, i quali però parlano con assai più di riserva, o solo secondano la opinione altrui. E' meglio procedere con distinzione, per accordarsi con tutti. O che si cerca ciò assolutamente, o solo in qualche particolare riflesso. Se assolutamente si parla, non potrà mai mostrarsi come un Capo solo indipendente, e superiore non solo a tutti i membri, ma anche a tutto il corpo della Fraternità, o sia della Religione (conforme per la Regola è il nostro Ge-

nerale) possa arrivare ad essere dipendente, e soggetto ad ubbidire a quello stesso corpo, benchè chiamato seco a diffinire. Certo il Padre Santi [a] attesta, che a ciò non può acconsentire nè il Jus comune nè i Canonisti, [b] i quali insegnano, che l' Abate non resta mai soggetto allo Statuto da se fatto, ancorchè insieme col collegio dei Monaci: perchè il Superiore nè da' suoi Statuti, e molto meno da' suoi Sudditi può essere fatto soggetto. Se vi fosse un jus privato, che a ciò derogasse, pur pure. Ma quale per noi è il jus privato, cioè quale è il passo della Regola, il quale deroghi a quel jus comune? Il Capitolo bensì elegge, ma non dà la potestà al Generale, perchè questi l' ha dalla Regola. Il Capitolo ancora depone il Generale; ma questa ella è o una continuazione di quella potestà di eleggere, o un privilegio della Regola in questo solo caso ad esso comunicato, non un titolo di sovrastare al Generale. Si convoca pure il Capitolo al ben essere della Religione, ma sempre in modo di procedere dipendentemente dal proprio Capo. Il Generale bensì ha il grande vantaggio, che a lui per la Regola tutti sono obbligati di ubbidire tanto in particolare, quanto in comune: e chi vuole sottrarsi, e moltopiù chi vuole a lui sovrastare, bisogna ne mostri un altrettanto patente privilegio, il quale però nè si esprime dalla Regola, nè (come abbiám veduto) si deduce. E' una maraviglia il vedere tutti accordarsi in dire, che tutta la famiglia di un Convento, ancorchè capitolarmente considerata, non perciò è superiore al Guardiano, perchè questi ha la sua autorità dai Superiori della Provincia, i quali l' hanno eletto: e poi questi, stessi volere il Generale inferiore del Capitolo, quando egli tantopiù non dai Frati, nè dall' Ordine, ma precisamente dalla Regola riceve tutta l'autorità, e tutta insieme la superiorità sopra l'universo dell' Ordine.

Discorrendosi poi circa i riflessi particolari, certo è, che quando gli Statuti fatti dal Capitolo ottengono conferma- zione dal Papa, perchè così sono elevati ad un jus superiore, non vi ha più

luogo la superiorità del Generale: e per questo è vero, che il Generale non può dispensare nelle Costituzioni, e in altri Statuti perpetui autorizzati in qualche modo dai Pontefici. Così anche quando lo statuto è fatto dal Generale e insieme dai Diffinitori, i quali diconsi appartene del Generale in fare leggi e statuti, non può il solo Generale invalidarli: mentre allora vi è una autorità uguale almeno in parte, a cui non può egli solo contraddire. Questa infatti nella nostra Congregazione è la maniera ordinaria, che si vuole dalle nostre Costituzioni (c) nel determinar leggi per l' Ordine: onde poco preme alla pratica quella tanto agitata quistione del Capitolo Generale, il quale d'ordinario ad altro non si convoca, che per la elezione dei Prelati supremi, come avverte il Bonagrazia. (d) Tutto questo, che si è detto del Generale e del Capitolo dell' Ordine, vale con proporzione dei Ministri Provinciali e del Capitolo della Provincia.

§. V.

Avvertenza circa i Nomi dei Prelati.

IX. **L'**Altra dottrina, che danno qui gli Spositori, è il fare avvertire di non appoggiarsi troppo nei nomi dati ai Prelati dell' Ordine nella Regola, per intendere qualche suo passo: perocchè si pruova che piuttosto in essa i Nomi si adoperano ad esprimere la qualità del grado o dell' ufizio, che ad assegnare ad ognuno la precisa propria appellazione. Già in essa non si truova il nome di Guardiano, come si truova poi nel Testamento. Il nome di Ministro tanto si adopera per esprimere il Generale, quanto il Provinciale: e fu pure tal nome imposto nel principio dell' Ordine (come dice (e) Ugone) ai Superiori locali, benchè poi a maggiore espressione, ottenessero, vivente anche il S. Patriarca, il nome di Guardiani. Così il nome di Custode conviene, bensì come di prima sua istituzione a quei Presidenti delle parti, in cui un' istessa Provincia per la troppa vastità era divi-

[a] Sanct. bic. [b] in c. Cum ad Monast. De statut. Monach. [c] Const. Ord. c. 8 [d] v. Capitulum. [e] Hugo bic.

fa, dicendosi nella Regola *Ministri & Custodes*; il che poi si è conservato nell'Ordine anche dopo d'essere state le Provincie ristrette, ma senza ragione di prelatura senon in qualche caso straordinario, come lo descrivono le nostre Costituzioni. (a) Contuttociò si trova pure appropriato ai Provinciali: e perciò si dice in questo capo, che ritornati i Ministri e i Custodi possano celebrare i Capitoli *Singuli in suis Custodiis*. E Custodi pure erano chiamati da principio i Guardiani, secondochè l'attestano tutti gli Spositori antichi: e infatti per torre l'ansa a chi scongiatamente diceva non dovere ubbidirsi ai Guardiani, come non nominati nella Regola, chiederono i quattro Maestri al Capitolo Generale, che si lasciasse andare il nome posto in uso di Guardiani, e si chiamassero con quelle appellazioni comuni della Regola, cioè di Custodi o di Ministri: (b) *Propterea expediret ut nomen Guardiani tolleretur, & Custodes sive Ministri domus convenientius dicerentur*. Anzi il Generale stesso nella Regola si trova nominato col titolo di Custode, dove si dice, che i Ministri e i Custodi possano deporre il Generale insufficiente, ed eleggersi un altro in Custode, *Alium sibi eligere in Custodem*. Il che dice S. Bonaventura (conforme noi dicevamo) avviene, perchè questi titoli si prendono nella Regola non secondo l'appellazione, che poi è stata distintamente posta in uso, ma secondo il significato della parola, che tanto in uno quanto in un altro Prelato vuol significare l'ufficio o il ministero di servire, di custodire, o di guardare i Frati; (c) *Hoc nomen Custos alium dicit, & non gradum: sicut nomen Seraphin alium dicit, & non ordinem*. Questa dottrina verissima dà ragione a quelli, i quali nel quarto capitolo insieme con S. Bonaventura intendono per Custodi anche i Guardiani con l'autorità di ricorrere per gli Amici spirituali a pecunia: come qu' pure il rammenta anche Marcanzio. (d)

L'aver noi trovata facile e breve la sposizione di questo ottavo capitolo, ci ha d'aver guadagnato il campo di potere inoltrarci a trattare d'altre cose,

cui bensì non saremmo obbligati per vigore del testo, ma pur dobbiamo esserlo in riguardo della materia finora trattata. Questo egli farà il trattare della elezione dei Prelati, inquanto può a noi convenire. E in vero sebbene in ogni atto, spettante alla propria Regola e professione, è bene che il Religioso sia istruito del come servirsi, e del come interpretar adattamente le leggi: in questo però dell' Elezione, in cui ognuno si fa come Consultore Decisore e Giudice, bisogna che più espressamente ne sia informato. Molti però anche de' nostri Scrittori hanno di queste Elezioni trattato; ma se vale il dirlo, essi hanno preteso di fare altrettanti Giuristi, non d'istruire alla pratica qualsivoglia o dotto o semplice Religioso, come ora io mi prefigo di fare. Suppongo adunque il di più in molti Autori, e così al mio intento mi avviene di discorrere.

§. VI.

DELLE ELEZIONI.

X. **B**isogna persuadersi essere le Elezioni una Giurisdizione concessa dalla Chiesa alle Comunità religiose, acciocchè sicuramente sieno provvedute di Prelati e di altri supremi Uffiziali, i quali conservino la regolare disciplina, e anzi l'accrescano. Infatti ogni altro, come non capace della vita comune, non saprebbe sempre eleggere Capi opportuni: almeno non potrebbe assicurarsi di contentare i Sudditi, come lo sono o hanno da esserlo, orachè da se stessi eleggonsi a chi vogliono essi restar soggetti. Quindi perciò subito s'intende, il fine d'ogni Elezione essere il bene comune della Religione. Ciò inteso, può ognuno ancora subito sentenziare quali sieno le Elezioni buone, e quali cattive; e quando perciò bene si operi, e quando in tali Elezioni si commetta peccato. Se nell'eleggere si ha la mira e l'attenzione di eleggere Soggetti abili a promuovere l'osservanza regolare, a togliere gli abusi, e a far sempre meglio risorgere lo spirito del Signore: non occorre cercare altre dot-

(a) *Const. Ord. c. 8.* (b) *4. Mag. in c. 8.* (c) *S. Bon. hic.* (d) *March. hic in fine.*

dottrine, questa sarà sempre una Elezione degna santa e giusta, che acquisterassi il merito e presso la Religione e presso Iddio. Ogni volta però al contrario che nelle Elezioni non si guarda a quel bene comune, ma solo a riguardi privati, v. g. di amicizia, di corrispondenza, oppure al proprio privato vantaggio ed interesse: non occorre nemmeno qui dibattere sottigliezze, la Elezione è indegna empia ingiusta; e si guadagna tutto il demerito con la Religione, la quale in ciò resta altamente tradita; e si fa reo di peccato avanti Iddio, e anzi di tanti peccati, quanti da tale elezione possono avvenirne. Così litteralmente il Concilio di Trento: (a) *Alienigenis peccatis communicant mortaliter peccant, qui nisi quos digniores & Ecclesia magis utiles ipsi dijudicaverint, ad Ecclesias promovent.* I partiti perciò, le divisioni o fazioni, che in tali Elezioni avvengono, vogliono sempre dire che almeno una di quelle fazioni intende di così tradire la Religione, perchè contro le pretensioni altrui vuole cercarsi il proprio privato conto e vantaggio. Sono perciò i Partitanti (dice di più S. Tommaso) non solo Traditori, ma propriamente Tiranni, perchè ove dovrebbero guardare il bene comune dei Sudditi, essi stanno attenti solo a promuovere con violenze il proprio onore ed interesse; essendo questa la differenza del vero Principe dal Tiranno, che quello domina al bene altrui, e questo fa forza solo a promuovere il proprio vantaggio, [b] *Qui sua commoda ex regimine quarunt, non autem bonum multitudinis sibi subjuncta, tales Reitores Tyranni vocantur, nomine a Fortitudine derivato, quia scilicet per potentiam opprimunt, non per justitiam regunt.*

XI. Ma dove consiste precisamente l'essere uno abile, e perciò meritevole e degno di essere eletto? Sarebbe troppa bontà il credere quelli solamente abili, i quali sono dabbene e divoti. Ricercarsi bensì sempre la bontà della vita, perchè chi non ama di cuore in se stesso il bene, difficilmente lo promuoverà negli altri. Ma pure prima di tutto ha da guardarsi all'attività del Soggetto, cioè se sia a proposito per esercitar quella cari-

ca o quel grado, a cui vuole elegerfi: v. g. se sia fornito di competente scienza, di prudenza, di zelo, di spirito forte, e delle altre doti, con cui ha da mantenersi il posto. Anzi tutti accordano con S. Tommaso, (c) che il più prudente e scienziato è sempre abile e degno a confronto del più divoto, ma meno prudente. Questo si è detto generalmente parlando, perchè altrove si diranno altre necessarie particolari abilità.

§. VII.

Dee elegerfi il più Degno.

XII. **E**LLA è cosa tanto importante al bene della Comunità la Elezione, che agli Elettori non solo fa il debito di eleggere Soggetti degni, ma anche precisamente di eleggere fra gli altri i più degni. Questa è sempre stata una massima irrefragabile presso chi ha avuto scienza e coscienza. Perocchè o si considerano le Prelature e le Cariche come onori e gradi: e la giustizia vuole, che chi sovra gli altri mostra merito, prima e sovra gli altri ancora abbia ad ottenere onore e grado, o come disse S. Tommaso, [d] *Naturale est, ut minus sapiens regatur a magis sapiente.* O si vogliono [come in verità sono] pesi e ministeri per l'utile della Religione: e il bene comune di essa richiede, che entri a faticare chi meglio può promuoverlo. I Canonici infatti hanno questo sempre predicato, l'ha ripetuto il Concilio di Trento di sopra descritto: e infine perchè ciò si abbia bene a cuore e avanti gli occhi, comandò Clemente Ottavo con suo Decreto confermato pure da Urbano Ottavo, che ogni Elettore avanti la elezione debba giurare di volere eleggere il più degno: (e) *Invenitque Electores secundum veritatem cujusque conscientia, probiores ac magis idoneos. se electuros.* Su di che avendo alcuni lavoratori sospetti, per intendere il più degno chi semplicemente è degno in comparazione degl'Indegni, Innocenzo Undecimo [f] ne condannò la proposizione: Così si vuole inalterabile nella Chiesa questa assima. Ma pur è vero, che

(a) *sess. 24. c. 1. de Refor.* (b) *S. Thom. 2. de Regim. Princ. c. 1.* (c) 2. 2. q. 63. a. 2.

(d) 1. 2. q. 94. a. 5. ad 3. (e) *Clem. VIII. de Reform. Regular. n. 36.* (f) *Innoc. XI. prop. 47.*

che nemmeno vuole darfi ansa allo scrupolo di andar a pesare d'ognuno, come fuol dirsi, fino le oncie e i carati.

XIII. Mettiansi noi adunque in mezzo fra questi estremi, e per ben intendere il dovere avvertiamo, che il più degno d'essere eletto non può intendersi assolutamente chi abbia tutte le parti convenienti in supremo grado: altrimenti molte volte bisognerebbe starfi senza elezione, perchè può darfi che non vi sieno di tali singolari Soggetti. Ma intendersi comparativamente (conforme lo esprime lo stesso termine di Più degno) in riguardo cioè degli altri, che possono concorrere: sieno poi questi degni ed abili solamente, o mediocrementemente. S'intende altresì il più degno in riguardo all'ufficio o alla dignità, a cui vuole eleggersi: v. g. il più abile al Discretato chi si suppone abbia migliore discernimento e prudenza per ben assistere al Capitolo Provinciale: il più degno al Provinciatato, al Diffinitorato, Guardianato ec. chi avrà maggior prudenza e maniera, per ben esercitare in utile della Religione quelle cariche. Se infine poi vuole sapersi quale precisamente sia in verità il più degno, che di necessità, o vogliamo dire sotto pena di peccato mortale debba eleggersi il nostro P. Raggi (a) chiamaci ad impararlo da molti Dottori, i quali però tutti l'hanno appreso dal testo della dist. 25. cap. 3.: cioè che farà quello, rispetto a cui tutti gli altri appariscono come un Gregge, ed egli il Pastore: *Res contra naturam pene est, ut sine peccato aliquis sit. Sed talis eligatur, cujus comparatione ceteri grex dicantur*: il che è un detto tolto da S. Girolamo. E adduce l'accennato Raggi fra gli altri il Cappata, (b) che così con i troppo delicati e sofisticati prudentemente discorre. „In questo negozio di eleggere il più degno non bisogna poi procedere con tanta ansietà sottigliezza e rigore; talchè per qualunque vantaggio sia in un altro debba subito condannarsi la Elezione di peccato mortale. „ Il Signore ci obbliga a procedere umanamente in tutte le cose, non troppo speculativamente. „ Così egli con moderatezza, da servirsi però moderata-

mente, per non farsi smoderato. In caso pertanto che siavi molti concorrenti in un Capitolo, frai quali non vi è troppa superiorità di merito, o se questi l'ha per un capo, quegli può mostrarla per un altro, o infine non ben accertatamente può decidersi e determinarsi: certo se si dà il voto ad arbitrio: o non vi è peccato, o alla più vi è solamente veniale: commettendosi in ciò il peccato mortale, sol quando scientemente si elegge un indegno, postposto il degno; e quando fra molti meritevoli si pospone chi mostra merito notabilmente agli altri superiore. Così il Cardinale de Lugo (c) ha fatto vedere questa giusta discrezione al Turriani, che era di quelli, i quali in ciò non vogliono ammettere parità di materia: quasi che siavi istesso obbligo di eleggere il più degno, anche quando lo è di più in un solo apice.

XIV. Egli è pure da notarsi, che il più degno da eleggersi non solo ha da pesarsi secondo il merito proprio personale, ma può ancora bilanciarfi secondo qualche circostanza, la quale giovi al bene comune della Religione: e quando la circostanza preponderi, può lasciarsi di eleggere chi personalmente mostra più merito. Ne porge a questa sorta di prudenza tutto il credito colla sua autorità S. Tommaso, (d) anzi lo insinua la stessa ragione. Perocchè le Elezioni già si fanno per promuovere il bene comune della Religione; dunque se per qualche circostanza quel bene comune si promuove o si conserva meglio nella elezione di un men degno, che di un più degno personalmente, non solo è lecito, ma evvi tutto il dovere, o almeno tutta la equità di farlo. Il citato nostro Raggi vi aggiugne gli esempi. Primo se il più degno s'impiega fruttuosamente in altri esercizi, come di predicare, d'insegnare, di assistere a qualche Principe ec.: allora per non impedire frutti sì buoni nella Religione, può lasciarsi di eleggerlo a nuove cariche. Secondo per avvezzare alle Prelature i Giovani, i quali certamente non possono poi tutto in una volta farsi sperimentati: e massime quando i più vecchi fossero pochi, e si vede-

desse

(a) Raggius de Regim. centur. 1. dub. 6. (b) Capata opusc. de Just. distr. p. 2. c. 6. n. 3. (c) de Just. d. 35. sect. 3. n. 34. (d) 2. 2. q. 6. a. 2. ad 3.

delle che tra di loro si tenessero avaramente tutte le cariche. Terzo quando non v'è altra maniera per impedire un qualche male maggiore: v. g. per ricavar taluno dalla Corte di un Principe, o da un qualche ufizio, in cui se vi sta, v'ha troppo del disordine. Insomma con questi esempi, e con queste dottrine vuol darli ad intendere che la stessa Elezione del più degno dee essere secondo la prudenza: la quale però, come tutti fanno, procede non solo col guardare in faccia alle persone, ma altrettanto coll' avere l'occhio al tempo, al luogo, e insomma ad ogni circostanza. Confessiamo non pertanto, che una mente maliziosa o appassionata potrà servirsi di questi esempi e di queste regole di prudenza, per coprire e promuovere il proprio interesse o i suoi raggiri: ma in tal caso la colpa è di chi non vuol tenere gli occhi aperti, come si dee. Certo la Chiesa, la quale è di esempio alle Religioni, può autenticare quanto sia lecita e dovuta una tal sorta di prudenza. Si avverte perciò e si ripete, che la prudenza sia tale, cosicchè non porti mai ad eleggere chi assolutamente è indegno, o non faccia libertà di eleggere chi si vuole: come può accadere in chi cerca di accomodare la prudenza al genio della propria passione.

§. VIII.

Prudenza circa il men Degno.

XV. **N**ON possiamo lasciare questa prudenza senza toccare alcuni altri punti, i quali per la somma gelosia appena dovrebbero essere toccati. Per isfuggire la taccia di smoderatezza in questi tratti di prudenza, sarà bene l'attenerli al nostro P. Raggi, (a) il quale ha il credito in queste materie di un giusto rigore. Prima vuole saperli che abbia da farsi in un Capitolo, dove la maggior parte dei Vocali cospiri alla elezione di uno, che pur da altri è conosciuto per men degno? Debbono ancor essi concorrere ad eleggere quello, benchè conosciuto men degno: anzi lo sono in ogni modo obbligati. Così il detto P. Raggi con un seguito di mol-

ti Scrittori: e così anche lo dettò la ragione, la quale si regoli colla prudenza. Infatti si dia in quel caso il voto al più degno: che si farà fatto? Si farà negato al men degno, ma non per questo il più degno sarà eletto. Si ha in obbligo di eleggere il più degno (è verissimo) ma non vi è già obbligo di buttare indarno il proprio atto per amore di lui. Se la contesa fosse uguale nei contrarj partiti, e potesse sperarsi col contraddire di promuovere quel più degno: allora il cimentare il proprio voto sarebbe un operare. Ma nel proposto caso egli è un operare niente. Può essere replicato, che dee cercarsi di soddisfare alla propria coscienza, chechè ne sia per avvenire. Ma questo sarà ben subito conosciuto per un zelo, il quale si accieca. La coscienza vuole, che si cerchi bensì di promuovere quanto mai si può il più degno; ma in caso che questo fine non possa più ottenersi, la coscienza non ha più di che parlare: anzi se parla (come attestano gli accennati Scrittori) ella persuade piuttosto l'obbligo di conformarsi agli altri in quella elezione, benchè del men degno. Perocchè supposta impossibile la elezione di un altro, e supposto insieme che il gettar via i voti senza far niente sia non un usare, ma un abusarsi della propria autorità: vuole il debito della pace e della concordia, che in tal caso si ceda al proprio parere, e che si segua quello degli altri. E' durezza di capo il pensare di non dovere mai spogliarsi del proprio giudizio: ed è durezza di cuore il prenderla contro tutta la corrente degli altri. Si vuole e si cerca il più degno, o sia il più abile? Ma appunto quello, che più comunemente è voluto dai Vocali sarà il più abile, quantochè egli è comunemente accetto e gradito. E' assioma dei Canonici, [b] non dovere darli ai Sudditi un Prelato, il quale sia contro la loro volontà. Dunque in caso che un pieno Capitolo voglia un Soggetto, benchè non da tutti creduto il più degno, egli è un far torto all'università dei Sudditi lo sforzarsi per provvedere loro un altro Soggetto, il quale quanto è meno gradito, tantopiù i tenga meno consolati e sempre in guerra. Questa è una ingiusti-

[a] Raggi Centur. 1. dub. 26. [b] c Nullus. d. 61.

giustizia così austera, che ha fatto dire ai sovraccennati Dottori, che nel caso possano temersi queste discordie e guerre, potrebbe anche per ischivarle darli il voto non solo a chi è men degno, ma anche a chi è conosciuto positivamente indegno, quando sia voluto concordemente dalla maggior parte, nè possa loro farsi ostacolo. Pajono questi paradossi, o dottrine pericolose: ma dopo il fatto, e dopo nate le odiosità e le guerre, chi pela bene gl' inconvenienti, truova poi con tutta facilità che farebbe stato men male l' accordarsi una volta cogli altri, che il vivere indi sempre discordi. Si leggano gli accennati Scrittori, e questa volta certo non vendono leggerezze da Casisti. Il punto sta nel non mettersi in riga con i Partitanti, e nel far valere quanto mai e mai si può la vera abilità dei Soggetti per il ben della Religione: del resto quando non può farsi niente, appunto all' uso d' ogni altro che non possa riuscire, bisogna cedere le armi; e giacchè altro bene non resta da fare che il mantenersi cogli altri in pace, questo almeno secondare, e questo esigere. Non dubitiamo che questa sorta di prudenza ora insinuata non possa servire di trama a chi è scaltro, per prevenire e allacciare al proprio partito gli altri: ma in questo caso possiamo attestare, che finora noi abbiamo sempre lodata non la semplicità, ma la prudenza; e che abbiamo supposto s'ensi prima ben affrontate le parti per disputarla, e solo allora abbiamo detto che l' una anche la più ragionevole ceda, quando è ridotta all' evidenza di non poter far niente.

S. I X.

Riflessi circa le Nazioni.

XVI. **I**N secondo luogo potrebbe essere dimandato, se nel dover dare il voto al più degno possa averfi l' occhio alle Nazioni dei Soggetti, per farne come una distribuzione o alternativa. A chi si picca niente di zelo, nasce subito in bocca la risposta insieme collo stupore: Che ha da fare (dicendosi) l' essere nato in un paese piucchè in un altro coll' avere merito e abilità per gli uffizj e per le prelature? Andrà

certamente in precipizio l' osservanza regolare, se sopra di tali riguardi vorranno stabilirsi le elezioni. Quanto è facile questa risposta in bocca di tutti, altrettanto è vera. Il citato P. Raggi prefidiato con molte autorità lo conferma. Ma pur è vero, che vi fa trovare anche il dovuto luogo alla prudenza e discrezione. Pertanto o si discorre assolutamente di poter dare il voto con avere riguardo alla distinzione delle nazioni e dei paesi: o si discorde di poter farlo per ischivare maggiori inconvenienti? Nel primo caso è certissimo, che siccome la nazione o il paese non può qualificare il Soggetto in ragione di merito e di abilità per gli uffizj e per le prefetture: così quello non dee essere ammesso come un riguardo conveniente nelle elezioni. Dee dirsi ciò massime dei Religiosi, i quali avendo rinunciato il mondo, vogliono dire colla loro vita e professione; che niente più si rammentano dei natali, ma della sola virtù. Perciò la vita Religiosa è una società, dove il merito si valuta con altre bilancie, che nel mondo, e se nel mondo la patria o la nazione fa abilità ai gradi ed ai magistrati, nella Religione la sola virtù e la sola abilità personale ha da potere servir di grado. E' stata invenzione di spiriti imperfetti e profontuosi, i quali non essendo provveduti dei meriti delle virtù per ascendere ai posti si sono rivolti a volere almeno far valere, come nel mondo, la ragione della patria o della nazione. Ovvero è stata superbia di certi altri, i quali non sapendo trovare seguito di soggetti, da cui fossero mantenuti in posto, si sono appellati e raccomandati ai nazionali, come a partiti, i quali non possono essere tolti o cancellati: E certamente chi in una Religione è il primo a dividere così gli animi per via di patria e di nazione, pecca gravissimamente, e si fa complice, o anzi capodi tutti i danni, che poi nasceranno dalle elezioni fatte più con riguardo alla patria, che al merito. Così ognuno, il quale non si lusinghi, la intende.

XVII. Ma parlandosi poi nel secondo caso, cioè in riguardo ai maggiori inconvenienti, che possono nascere, non so se tutti avranno la prudenza di mitigare questi rigorosi sentimenti. Diamo il caso

il caso (dice il citato P. Raggi) che in una Provincia sia entrata la peste delle divisioni, o per via di partiti da chi fa il prepotente, o per via di una alternativa di nazioni, le quali sieno fatte gelose di non essere una meno dell'altra: in tal caso che vuol farsi? Le orazioni sono necessarie per la pace, ma non sempre fanno miracoli. Le persuasive dei Zelanti possono essere efficaci, ma fan poca breccia in chi è dominato dallo spirito della divisione. Che si adopererà adunque per rimedio? Formar partiti di Zelanti contro quegli altri, quando non sia un'invasione di zelo comune, servirà piuttosto non a togliere, ma a moltiplicar le divisioni: E poscia noi qui supponghiamo un Capitolo nella maggior parte dei Vocali diviso. Dare il voto contro l'idea degli altri tutti, questo non farà rimedio perchè sarà un non far niente. Protestarsi contro una tale divisione momentaneamente rimedierà: perchè sarà risposto in ogni caso, che era meglio non convenire al capitolo. Insomma si cerchi, e non vi si trova rimedio, che almeno suffraghi al proprio intento. Ma dove non è rimedio, eccoci un'altra volta nel caso e nella positiva necessità di dover cedere al comune parere degli altri. Ma questo sarà un peccato (potrà essere risposto) il fomentare le viziose divisioni altrui. Se è peccato, dunque s'impedisca: e se non è in nostra mano l'impedirlo, come ha da essere questo un peccato? Ma almeno non concorrendovi, avanti a Iddio si farà essere da un sì perizioso affetto? Avanti Iddio gli Elettori sono debitori di molte cose. Primo di promuovere i più degni, per consistere giustizia al merito altrui, e per essere fedeli alla propria Religione: e questo debito qui si suppone che non possa a proprio talento soddisfarli con tutto l'affetto, che vi si abbia. Secondo hanno il debito non tanto di un buon affetto, ma più di un sicuro effetto, cioè di provvedere alla Religione i propri Capi, acciò che non manchi ogni qualunque regolamento: e se nel caso di quelle divisioni questi e quegli si mettesse in capo di buttare quà e là i propri voti, con tutto il suo buono affetto verrà ad impedire questo necessario effetto, o almeno inquanto a se

non servirà a Dio, perchè non farà niente. Terzo hanno l'obbligo di non mettere sopra i Capitoli, i quali ben presto si rovesciano non solo colle viziose pretensioni dei partitanti, ma ancora dal zelo indiscreto di chi non potendo operare, ad ogni modo vuole stare contendendo e litigando. In ultimo hanno l'obbligo non solo di provvedere al bene spirituale della Religione, ma anche alla pace durevole dei Religiosi: e se nel proposto caso non si manterranno le alternative delle nazioni o dei partiti, ne avverrà sicuramente, che restano le parti mal soddisfatte, cagioneranno mille susurri e disturbi, e faranno, che pel timore di un indiscreto rimorso se ne paghi la pena con cento peccati. Insomma si ripeterà qui tutti i riflessi fatti nell'altro caso di sopra, perchè egli è come l'istesso: ma e si ripigli la stessa prudenza contro chi potrebbe servirsi di queste regole estreme di prudenza, per ingannare l'altrui semplicità, e promuovere il proprio interesse. Il P. Raggi procede in ciò più magistralmente con testi di leggi e di Dottori; ma io ho creduto, che più s'intenda la prudenza così familiarmente parlando, e che perciò possa averli più capacità ad intendere la ragione.

XVIII. Perocchè ripigliando partitamente l'alternativa delle nazioni, e dirà la come sta, questa non è già cosa così peccaminosa, che non possa ne debba mai soffrirsi. Se non altro vi sono Bolle di Pontefici, le quali dopo essere nati i partiti nelle Religioni, non solo quella alternativa soffrono, ma l'ordinano, e per il bene della pace la vogliono inalterabile. Il Canone pure *Cum dilectus*. De consuetudine, ne approva per lecite una simile consuetudine. Né possono tali statuti essere racciati per irragionevoli. Le Religioni sono come un Clero, e se nel secolo per ogni Città vi ha il suo Clero apparte; perchè non potrà così anche esserlo nelle Religioni? Nel principio della Chiesa infatti ogni Paese avea come il proprio Clero, così i propri Monaci: e solo dopo molti secoli si usò di fare, che i Monaci di un Monastero comunicassero con altri, e vivessero sotto un Capo comune. Anzi se a' è restato anche a giorni nostri in alcuni

cuni il costume. Resta però almeno in tutti i Regolari la partizione delle Provincie, le quali appunto sono divisioni di una nazione dall'altra. Perchè adunque in caso di necessità (come gli è questo di mettere in pace una Religione o una Provincia divisa) non potrà permettersi che si regolino i Religiosi con quelle partizioni, con cui già nacquero? Eh bisogna egli esser cauto in non dare accesso allo spirito delle divisioni: del resto entrato che sia una volta, è duopo l'apigliarsi a quei rimedj, che non dovrebbero bensì assolutamente praticarsi, ma pur ad impedire maggiori mali sono i più opportuni. Anche l'erbe amare, i minerali, e l'altre varie medicine non sono l'ordinario cibo dell'Uomo, ma sottoposto che egli sia a malattie, tiene a grado il farne cibo e bevanda.

Dio guardi però dall'essere noi creduti fautori di queste alternative di Nazioni. Non abbiamo mai detto che debbano ammettersi; ma solo che ammesse una volta, bisogna per prudenza soffrirle. Se vi è maniera di annientarle; certo che a tutti i costi dee procurarsi; ma fatto il caso irremediabile (come presto addiviene) dee pazientarsi. Il peccato è di chi le introduce, non di chi non potendo altrimenti le permette. Anzi avvertiremo, che se è prudenza il pazientarle, egli è poi delitto il fomentarle e l'aumentarle. Il dare e concedere per ogni parte Soggetti, i quali per altro sieno sufficientemente abili agli uffizj e alle prelature, il dividere i pesi e gli onori ugualmente per tutti: questo è non un promuovere, ma un permettere le già insorte incurabili divisioni. Ma il far forza in ogni punto; lo stare come full'armi della pretesione, Questo è mio, Questo è tuo, si premere con impeto di passione per la propria parte, e infine il votere Soggetti o degni o indegni, o abili o inabili, purchè sieno della nazione: questo precisamente è un fomentare quelle malate Nazioni come i primi Autori, o anzi un aumentarle; cosicchè si perda ogni altra ragione e discretezza, e solo si abbia per regola ciò, che appaia per una debolezza si soffre. E' vero che il trattare queste alternative con

deavità di spirito, con carità, e con innocenza egli è tanto difficile, quanto il mantenersi senza passione in un atto, il quale è tutto provenuto dalla passione. Ma questo mostra la maggiore difficoltà di giustamente esercitar governi in tali emergenti; o almeno la grande cautela da averfi, per non dovere rendersi conto a Dio delle Anime, nel mentre che vogliono soffrirsi le debolezze umane. Beato chi non è fra questi guai: e chi vi è, si guardi bene attorno.

S. K.

Delle Qualità di chi dee essere eletto.

XIX. **C**ON questi fatti discorsi noi abbiamo ancora descritte nelle ragioni più gelose le Persone da eleggersi. Possiamo ora dire in brieve le altre qualità, le quali secondo i Canonj e secondo l'equità vi si ricercano. Primo in chi ha da essere eletto si vuole Scienza competente. Può distinguersi la Scienza in eminente, mediocre, e sufficiente. Il nostro Padre Sigismondo (a) prova, che nei Pretati regolari anche supremi non si ricerca l'eminentissima scienza, come la vuole il Tridentino nei Vescovi. Generalmente parlando, quanto più vi è di scienza in un Soggetto, tanto più lo fa abile a qualunque grado; perchè quella è un capitale, che può supplire a molti difetti, se pure se ne serve in bene. E' meglio però il diffinire alla pratica, che almeno nei Soggetti (b) da eleggersi v'ha da essere una scienza sufficiente: inoltre non dee essere una qualche scienza, ma quella, che è a proposito e conveniente al grado o all'uffizio, a cui si promuove: v. g. nei Regolari una sufficiente intelligenza della propria Regola, delle Ordinazioni pontificie, che riguardano la vita regolare, ed altre simili notizie, conforme più o meno ne richiede il grado ed uffizio, che dee esercitarsi. Se pertanto si elegge chi di una tale sufficiente e competente Scienza è privo, peccano gli Elettori gravemente, e pecca altrettanto l'Eletto in abbracciare il posto: (c) *Quia in scientiam repulisti, repellam te, ne*

Sacer.

(a) *De Elect. Pral. p. 2. c. 2. dub. 60.* (b) *v. Fagnan. in c. Cum in concilio. n. 144.* (c) *Osé. 1. 16.*

Sacerdotio fungaris mihi, lo danno così ad intendere queste parole del Signore . Il citato Sigismondo pruova , che la elezione di uno affatto ignorante *ipso jure* è nulla . Ma bisogna bene che l'ignoranza sia profonda , e senza speranza di acquisto .

XX. Secondo l'Età conveniente si ricerca , per non arrivare alla mostruosità di far vedere elevato al grado di governare altri , chi è anche in caso e in bisogno d'esser egli da altri governato , conforme si dice nel Canone . (a) Una Gioventù però competente , presidiata da maturità di senno è di sapere , non ha da avere rossore di sovrastare a chi ha il merito solo nella quantità degli anni . Veramente per le Prelature regolari non v'è tassa di anni , cosicchè possa annullarsi la elezione , se non cade in Soggetti di quella età . Vorrebbe il citato P. Sigismondo (b) ridur le cose dei Regolari alla tassa data dal Tridentino per le prefetture e per i gradi del Clero Secolare : cioè che i Guardiani , come aventi cura di Anime , non possano meno di venticinque anni essere eletti : i Diffinitori , come posti in un grado di Personato , debbano almeno aver toccati i ventidue anni di età . Ma egli medesimo ci fa accorti a concedere questo assegnamento bensì congruo , ma non necessario : quando nel parlare dei Provinciali , i quali nell'eminenza della prelatura si assomigliano ai Vescovi , ci avvisava che il rigore dei trent'anni assegnati dal Concilio ai Vescovi non dee ampliarsi ai Provinciali , i quali non sono espressi , e conchiude : *Concedo de bonestate, nego vero de necessitate* . Nelle nostre Ordinanze dei Capitoli Generali si troverà pur la tassa degli anni per le Prelature : ma non vi è chi possa fare la siccità , che tali assegnamenti obblighino in maniera , che se non si osservano , la elezione sia nulla .

XXI. Terzo vuolsi la gravità dei costumi almeno non notati per abbominevoli . Diconsi notati , quando importano infamia , o quando hanno annessa qualche censura . Gl'Infami , i quali sono

dichiarati per tali in June , certo è che hanno chiusa la porta a qualsivoglia dignità ; e ve n'ha però una regola universale : [c] *Infamibus porta non pateant dignitatum* . Gl'Illegittimi , i quali hanno l'ignominia dai Natali , per la Professione religiosa ottengono bensì l'abilità di essere ordinati , ma non già hanno l'adito alle prelature , o agli onori dell'Ordine , se non ne sono dispensati dai Prelati dell'Ordine , come notammo nella Lezione quarta . (d) Il sovraccitato Sigismondo (e) vorrebbe fargli abili al Diffinitorato , e raccomanda la causa alle parole di Sisto Quinto , il quale avendo fatto statuto elorbitante dall'antico Jus comune , non nega loro il Diffinitorato : e aggiugne , che Gregorio Quattordicesimo e Clemente Ottavo , i quali moderarono quella Bolla , non la toccarono su di ciò per niente . Ma per certo che questo è un torto a quel grado di Diffinitore . Perocchè è vero , che questo grado non fu da Sisto nominato , come non ne furono nominati tant'altri ; ma abbastanza egli tutti li negò agl'Illegittimi , quando protestò di concedere ad essi solo gli ufizi di peso , (f) come l'essere di Lettore , di Maestro ec. , e la voce solamente attiva : onde se il Diffinitorato in queste concessioni non può comprendersi [per essere grado di onore , a cui si ascende colla voce passiva nei Capitoli] bisogna dirlo assolutamente agl'Illegittimi negato . Le Censure poi sono la Scomunica maggiore , la Sospensione , l'interdetto personale : e queste tanto vagliono ad annullare ipso facto le elezioni di chi vi è soggetto , quanto è certo che un membro rigettato o mortificato non può nello stesso tempo essere sollevato in eminenza sovra gli altri . I Canonici e i Canonisti [g] ne danno su di ciò abbondantissime dottrine . Si nota , che la Scomunica minore merita bensì che resti annullata , ma non annulla *ipso jure* la elezione di chi è eletto . La Irregolarità pure , la quale è un impedimento agli Ordini , si fa impedimento altresì alle elezioni , come dice il Canone . (h)

XXII. Quar-

[a] c. *Indecorum*. De atat. proficiend. [b] Sigif. cit. dub. 59. (c) Reg. 87. in 6. (d) *Lecl. IV. §. 7. n. 14.* (e) Sigif. cit. dub. 69. (f) *Sif. V. Ad Romanum §. 6.* (g) c. *Postulasti*. De Cler. Excom. ex c. *Si celebrat*. Eod. (h) c. *Non confidat*. d. 50.

XXII. Quarto richiedesi la vera Fede: onde chi fosse caduto in Eresia, (*) assolutamente è incapace di essere eletto a qualunque grado. Chi è convertito dall' Eresia o da altra Infedeltà, non porta poi sempre seco con la macchia l' inabilità, ma solo quando egli è di fresco convertito, conforme il detto dell' Apostolo; (b) *Non Neophytus, ne in superbiam elatus in iudicium intidat Diaboli*. Quinto l' essere libero da tutte le inabilità, che sono imposte dalle leggi particolari dell' Ordine. Così nella nostra Congregazione è inabilità a tutte le Prelature il non poter fare la vita comune, al Discretato, e nel Custodiato pel Capitolo Generale e al Provincialato il non poter camminar a piedi ec. E vuol dirsi con questo ogni inabilità corporale, la quale veramente impedisca o l' esercizio proprio del grado, o l' osservanza regolare tantopiù dovuta in chi

presiede, per mantenerla negli altri: Per questo possono dirsi inabili ai gradi e alle prelature i troppo Vecchj, i Ciechi, i Sordi, ed altri difettuosi, i quali appunto si mostrano veramente inabili. Bisogna vederne di ciò l'erudita dissertazione del nostro Sigismondo. (c) Similmente chi o per qualche legge o per qualche sentenza fosse privato di voce passiva *ipso facto*, certo egli è inabile: mentre questo egli è quell' interdetto personale, che dicevamo. Osserva però l' Anacleto, (d) che tra i Regolari la pena, la quale suole importar di privazione attiva e passiva, se non vi è espressione ben chiara, suole intendersi, non *ipso facto*, -ma dopo la dichiarazione del Prelato come di Giudice. Ciocchè resta di più in questa troppo ampia materia dell' Elezione, a meglio fare, bisogna ad altra Lezione rimetterlo.

L E Z I O N E XXVI.

Della Elezione dei Prelati.

Possint Fratres suos ad Capitulum convocare. Cap. VIII.

NELL' udirei chiamar dalla Regola ai Capitoli, non può essere senon bene il moltiplicare le avvertenze per le tante difficoltà, che in simile atto possono occorrere. Abbiamo già gustata tal materia dal suo fondo, ora non ci resterà che di cercarne il compimento: femmo cioè vedere nella passata Lezione il merito e l' abilità di chi dee essere eletto ai gradi e alle prelature; ed ora avremo il dovere di fare discorso degli Elettori, e dell' atto della stessa Elezione. Promettiamo però appunto sole avvertenze, non dissertazioni lunghe da Giuristi.

§. I.

Chi debba essere ammesso alle Elezioni.

I. Vogliono prima essere esaminati gli Elettori circa le loro qualità. Queste qualità o condizioni sono raccolte nel Canone *Quia propter*, (e) e se ne assegnano tre: cioè che alle elezioni concorrono *Qui debent, volunt, possunt*: su di che occorre non poca dottrina. *Qui debent* accenna dovere essere presenti alla elezione tutti quelli, i quali hanno il diritto di concorrervi. Altrimenti se uno di questi fosse assente, e non si chiamasse, sarebbe bensì la elezione per se stessa valida (non richiedendosi alla sua rigorosa sostanza il chiamare gli assenti, ma alla sola giustizia e solennità, come spiega il Fagnani)

A a (a) tut-

(a) c. *Quicumque*. De Hæres. in 6. (b) 1. Tim. 3. 6. (c) Sigis. cit. dub. 86. (d) tom. 1. De Elect. §. 9. (e) c. *Quia propter*. De Electione.

(a) tuttavia potrebbe un tale assente non chiamato appellarsi di questo come disprezzo, e invalidare, se volesse la elezione, (b) come si ha dal Canone. E ciò (come si dice altrove) (c) perchè si oppone più alla elezione il disprezzo di un solo, che la opposizione di molti. Il modo di chiamare i presenti al luogo della elezione è il darne segno colla voce, colla campana, o con altro. Gli assenti o per Messaggieri o per lettere si chiamano (e a meglio dire) s'invitano per il tempo e per il giorno dell'elezione. (d) Se non si fa dove precisamente sieno, si mandano le lettere nel luogo, dove dovrebbero essere: e se essi non le ricevono, la colpa è loro. Chi è notoriamente conosciuto per inabile, [e] non occorre che sia chiamato; ma chi non lo è così manifestamente, dee chiamarsi: dovendo conoscersi il difetto prima di punirlo colla esclusione. Se gli Elettori chiamati muojono la maggior parte, oppure se non arrivano dentro il termine prefisso: la elezione resta presso quei pochi, i quali sono prefatti. Ben è vero, che quando tardassero per qualche impedimento di pioggia o di altro, debbono per convenienza essere aspettati: (f) e anzi se la maggior parte dica dovere aspettarsi, non può l'altra parte procedere alla elezione. Il Concilio di Trento (g) proibisce sotto pena di nullità il supplire le voci degli Assenti. I Fatui e Semifatui danno della difficoltà tanto per la passiva, quanto per l'attiva voce nelle elezioni. Colla discrezione potrà sempre risolversi. O che un tale egli è veramente fuor di senno, sicchè non abbia discernimento sufficiente alle operazioni umane, o che solo ne patisce qualche diminuzione? Inoltre o che ad una tale mancanza di senno sia perpetuamente soggetto, o solo di tempo in tempo? Chi è perpetuamente fuor di senno, anche senza i Canonici ben si vede, che egli non è Uomo da essere adoperato o ad eleggere o ad essere eletto in conto alcuno. Chi perpetuamente è leggiero di mente, ma pur capace del bene e del male, la prudenza lo ha da escludere dal-

le cariche e prelature; ma non può escludersi dalla voce attiva nelle elezioni, finchè non costi della sua totale incapacità: non dovendo essere alcuno senza evidenza di prove private del suo diritto. Chi patisce solo di quando in quando privazione di senno, sel quando è conosciuto eternalmente in questa privazione, dee escludersi: e perciò un tale ha da essere chiamato in Capitolo alla prova. Ma per conto di essere eletto, dicono bene quei Dottori, (h) i quali fanno la sua elezione invalida. Una istessa dottrina può adoperarsi per gli Officii in conto della voce attiva: perchè circa la passiva essi già dai Canonici sono dichiarati inabili. (i) Degli Ebbri, i quali pel vizio patiscono ciò, che gli antidetti senza loro colpa soffrono, vagliano le istesse distinzioni: concludendosi perciò dai Dottori, che uno solito ad inebbiarsi non è abile a grado o a prelature.

S. I I.

Libertà, e Possibilità al concorrere.

II. **Q**ui *volunt* mostra la libertà di concorrere alla elezione in chi vi ha il diritto: cioè se vuole, può; se no, regolarmente non dee essere astretto. Ho detto *Regolarmente*: perchè chi per ragione del suo ufficio ha da concorrere, v. g. per essere Provinciale, Diffinitore, o Discreto, non può in coscienza e senza peccato mortale essersene dalla elezione, a cui dal proprio ufficio è costretto di concorrere. Similmente se fosse necessario al bene della Comunità, o alla riuscita della elezione, può il Superiore costringere chi rinunziar volesse. Fuori di questi casi resta ognuno libero tanto all'attiva quanto alla passiva voce, come l'accordano comunemente i Canonici: e quelli, i quali sono impegnati di tenere il contrario, non hanno potuto ancora mostrare una Legge o un Canone, che faccia quest'obbligo. E' ben vero che queste rinunzie fatte senza motivo urgente sono una ingiuria alla Religione, mancandosi ad essa di servirla

in

[a] Fagnan. in cit. c. Quia propter. [b] e. Quod sicut. De Elect. [c] c. Bona memoria. [d] Sigif. de Elect. p. 1. c. 2. dub. 8. [e] Id. dub. 10. [f] dub. 12. [g] Sess. 25. de Regular. [h] Sigif. p. 2. c. 4. dub. 86. [i] c. Usque adco d. 33.

In quegli atti, da cui dipende il suo bene, e in cui alle volte per le rinunzie degli Spiriti troppo pertinaci bisogna soffrir Soggetti di poca abilità. Egli è da avvertire sovra tutte le altre regole quella data comunemente, cioè che la Rinunzia, per essere una dispensa dal jus comune, ella è di una strettissima interpretazione. Laonde acciochè dicasi fatta, bisogna sia bene espressa e sicura: e però in dubbio si suppone sempre che non sia stata una vera Rinunzia. Per la stessa ragione non ogni parola di urbanità, di similtà ec. intendesi per vera rinunzia, come dopo Baldo, Tiraquello ec. lo difini la Sac. Rota. (a) Di più acciochè vaglia la Rinunzia, dee essere accettata espressamente dal Superiore: e anzi se chi rinunzia è già in possesso della dignità, dee farcene scrittura, o qualche atto solenne. Fatta la Rinunzia, torna il jus agli Elettori di una nuova elezione. Ma se dopo essere stato compito il Capitolo (e s'intende compito, fatta la pubblicazione dei Guardiani] alcuno rinunzia, naturalmente muore, e è stato deciso dal nostro Capitolo Generale dell'anno 1671, che non possa venirsi a nuova elezione. Se venisse però a morire il Generale dice il nostro Sigismondo (b) che la elezione dee rinnovarsi da quei Vocali, i quali sono più prossimi al luogo del Capitolo. Lo stesso Autore mostra come avanti la Conferma della elezione sempre la rinunzia vale: ma dopo la Conferma resta senza effetto.

III. La Rinunzia per se stessa non è un atto perpetuo; ma siccome dipende la prima volta dall' arbitrio di chi la fa, così anche viene a cessare quando egli vuole. Il detto Sigismondo (c) si è presa cura di mostrarlo ad onta di tutti i Canon, che si pretendono contrari. In caso però che l' Ordine per la sperimentata insinceratezza delle Rinunzie imponesse per pena, che la Rinunzia si abbia come fatta poi per sempre, finchè non ne venga la dispensa: bisognerebbe soccombervi, se quella determinazione fosse fatta con approvazione del Pontefice, oppure in un sì fatto emergente, che meritasse per pena la privazione di voce da chi nell' Ordine la può imporre. Non può

dirsi vera rinunzia di chi così protestasse o per lettere o in voce: lo per questa volta non voglio concorrere: Mi esento per questa volta ec. Perocchè così parlando egli precisamente da se non rigetta il jus di eleggere (nek che consiste propriamente la vera Rinunzia) ma vuole essersene solamente da quell'atto, a cui però vuol dire che per l'altre volte si ritiene il diritto. Così dopo l'Obiente, il Castellini ec. lo insegna il celebre Donati: (d) e ciò massimamente sulla libertà lasciata dal Canone *Quia propter*, di servirsi come si vuole del jus di concorrere alla elezione. Se taluno nell'elezione dà una scheda in bianco, (e) cioè senza il nome di chi ha da eleggersi: questi dee cercarsi e scoprirsi, e indi dichiararsi in quella elezione privo di voce attiva e passiva; e se già fosse stato eletto, dee la sua elezione irritarsi, e farsi nuova elezione. Così decise e determinò il nostro Capitolo Generale dell'anno 1701. Lo stesso dee dirsi di chi si lasciasse prendere dalla pazzia di dare il voto o ad un Secolare, o ad un Animale, o a chi è fuori al tutto di proposito.

IV. *Qui possunt* s'intendono propriamente tutti quelli, i quali commodamente possono intervenire alla elezione: onde chi troppo è lontano, nè può sicuramente arrivare a tempo cogli altri, non eccome sia nemmeno invitato o aspettato. Di ciò ne discorre eruditamente l' Anacleto. (f) Possono altresì intendersi tutti quelli che non hanno impedimento. Da due capi gl'impedimenti avvengono. Primo da difetto di natura, come dall'essere uno privo di senso ec. Secondo da difetto di condizione, richiesta di necessità o dal Jus comune o dalle leggi particolari della Religione: v. g. dall'essere uno scomunicato, sospeso ec. E tutti questi due capi sono stati spiegati nel discorrere delle inabilità di chi è da eleggersi nella Lezione passata: onde con proporzione debbono anche agli Elettori essere applicati. E' duopo da avvertire però, che tutti questi detti-inabili o per scomunica o per difetti contro le leggi, acciochè sieno veramente inabili nel foro esterno, e niente perciò vaglia la loro elezione, bisogna

A a s che

(a) Decis. 636. p. 1. n. 6. in recent. (b) Sigis. dub. 11. C. 39. (c) Id. dub. 13. (d) Donat. to. 2. 17. 4. q. 18. n. 5. (e) v. Bonagr. v. Electio. n. 186. (f) tom. 3. de Elect. §. 5. n. 118.

che sieno per tali dichiarati dal Giudice : mentre inquanto all'interno peccano bensì, se per la legge sono ipso facto inabili, ma pur validamente eleggono.

S. III.

Delle Consulte, e delle Subornazioni.

V. **A** Costiamoci dopo ciò all'atto della Elezione, e diciamo prima del suo preparamento. Pare ad alcuni essere intenzione dei Pontefici e dei Canoni, che si vada ciecamente là nel luogo della elezione, ed ivi ognuno conformi il semplice suo sentimento elegga. Ma non è così. Hanno essi proibite a tutto potere le Subornazioni, ma non hanno mai condannate le oneste e moderate consulte: perocchè facevano ordinazioni ad Uomini, i quali hanno da operare in un modo umano, come si è il consultarli prima di arrivare ad un comune sentimento. Egli è scorso perciò di troppo il Padre Matteucci (a) con altri pochi Autori nel dire, che i Pontefici, in condannando le pratiche di subornazione, hanno voluto condannare tutte le pratiche tanto al bene della elezione, quanto al cattivo fine del proprio o altrui interesse. Infatti nel Cap. 10. dist. 79. (b) si permettono i Trattati consultori: e nel Cap. Nihil. De Electione, ed altresì *Cum pesitam. Eodem*, s' insinua di distruggere con le buone maniere le male pratiche. E così dal Navarro l'avverte prudentemente il Castellini, e con lui altri comunemente, citati dal nostro P. De Bisitis, (c) il quale poi così conchiude: „ Da ciò si „ vede quanto inutilmente si travaglia „ alcuni, massime se sono Prelati, i qua- „ li per timore delle pene contro i Sub- „ ornatori non hanno ardire di mettere „ una parola. Guai a loro, che avendo „ potuto metter bene, hanno piuttosto „ lasciato dominare i cattivi, i quali „ sogliono sempre essere i più arditi de- „ gli altri „. Anzi il celebre Donati (d) non solo dice onesti simili trattati consultori avanti la elezione, ma li dimostra onninamente necessari; tantochè fa vedere con i Canoni essere nulla quel-

la elezione, che imprudentemente senza di queste consulte è avvenuta. Mostra di più, che nemmeno i Superiori, e nè anche il Capitolo Generale può fare proibizioni contro questi trattati: perchè primieramente non può alcuno di autorità inferiore ostare ai Canoni; e poi perchè simili proibizioni furono annullate da Urbano Ottavo. Confuta inoltre il nostro Sigismondo, il quale almeno dicea potersi omettere questi trattati, dove la consuetudine fosse in contrario: volendo, che niuna consuetudine vaglia. Nella qual lite però può darsi ad entrambi ragione, col dire potersi quei trattati lasciarli, dove si stima non esservi il bisogno; ma dove può essere, dovere necessariamente premettersi. Questo tutto, come ho detto, è un sentimento sicuro e assai comune. La maggiore difficoltà consiste nel non essere inteso di troppo. Ognuno, il quale suborna, dice anch' egli sempre di trattenerli in necessarie consulte, e di solo cercare il maggior bene. Mettiamo però noi i dovuti termini, acciocchè ognuno resti scoperto da qual parte egli sia.

VI. Le Consulte oneste e necessarie sono affine di promuovere la giustizia, e di mettere in chiaro il merito dei Soggetti. Le Subornazioni al contrario cercano solo l'interesse proprio, o di altri, a cui preme di favorire. Hanno le une e le altre, per dir così, una istessa faccia, ma non un occhio istesso. E questo vale per esaminare e sentenziare nel foro interno della coscienza. V'è maniera però da ravvisarne la differenza anche negli atti esterni. Il consultare onesto non forma partiti, non va a raccogliere voti, non alletta, non minaccia, e non sforza in alcun modo, senon in caso di dovere rompere le trame degl'ingiusti partitanti, e di chi vuol fomentare le divisioni: mentre allora l'equità persuade di sciogliere gl'ingiusti lacci altrui, e di opporre per amore della virtù forza a forza. Il subornare questo sì che senz'altro procede con tali maniere, e anzi questa è la sua vera diffinizione: il muovere cioè con arti e con industrie chi non sarebbe disposto ad

(a) *Offic. Cur. v. Electio. n. 41.* (b) *v. Donat. to. 2. de Elect. tr. 1. q. 11.* (c) *Epit. Consilior. q. 127. n. 19.* (d) *Donat. cit. sup.*

ad arrendersi. Però chi in un Capitolo va alla cerca dei voti o colle buone o colle cattive, certo egli è convinto per Subornatore: e se vuol dire d'averlo fatto con buon zelo, ha da mostrare che prima s'ensi fatti partiti, e che questi partiti fossero viziosi, contro cui fosse necessario per il bene, non privato, ma della Religione il così opporre arte ad arte, e forza a forza. Nel consultare innocente vi è la indifferenza per chi sarà conosciuto meritevole: può esservi anche calore nel dibattere i punti, ma sempre sul motivo e sul fondamento della giustizia e del bene della Religione. Nel subornare però si pratica come nel mercantare. Si guarda l'utile proprio, e non l'altrui: si preme con passione, si propone con promesse, si stringe come con contratto, si vuole obbligare: e insomma è l'interesse proprio o dell'amico, che il tutto regola e conduce. Grande scoperta quindi può farsi anche contro chi volesse tenersi coperto.

VII. Gli atti di Subornazione possono essere senza numero, da esaminarsi però conforme questi dati principj. Il trattare la propria causa, cioè il cercare di promuovere la propria persona (o immediatamente per se stesso, o col mezzo di altri mandati e istrutti) appena può speculativamente intendersi come possa essere senza subornazione. E' un pretesto quanto spezialo altrettanto raffinato quel dire di cercarlo, *Non ut proximum, sed ut proximum*: mentre in ogni caso quella è una stima, che si ha di se stesso, cioè di potere più di ogni altro giovare, e per quella stima perciò si ambisce di preferirsi piuttosto agli altri, che di giovare loro: e coll'ambizione appunto si suborna, mentre non è la Subornazione altro che un ambizione. Certo nel Canone *Cum post petitam de electione*, si dichiara nulla la elezione di un Vescovo, per avere solamente acconsentito prima dell'elezione di essere eletto al Vescovato, a cui lo avevano portato massime le pratiche dei Canonici: mentre così fu trovato reo di ambizione, e seguentemente partecipe della subornazione. Lo dà ivi ben anche ad intendere di più la Glossa. Cer-

te pratiche poi, le quali hanno del troppo accorto in sorprendere l'altrui semplicità: certe visite private fra le tenebre, per cattivarsi più sicuramente l'animo altrui: certe imperiose e quasi dispotiche proposizioni di un Vocale, il quale pretende superiorità sovra di altri: il farsi fuori dell'ordinario costume in tempo di Capitolo benivole e arrendevole a tutti: insomma il mostrare certe pratiche, le quali ben possono intendersi e spiegarsi come avute affine di comperarsi gli animi altrui: tutti questi, dissi, sono atti di vera Subornazione; da non potere palliarsi coll'equità di una prudente consulta. Se poi vi entrano promesse di retribuzione, se passano regali, se si stringe il contratto *Do ut Des*, cioè Date voi il voto, e io vi Darò poi, o vi procurerò la tale carica o prelatura: allora oltre la Subornazione può mostrarvisi anche la Simonia, di cui allungo ne discorre il nostro Sigismondo: (a) Egli è però da correggerli secondo l'avviso, che ne diede Innocenzo Undecimo nella proposizione 45. condannata: cioè commetterli la Simonia, non solo quando vi è patto ed obbligo di giustizia, ma anche quando vi è solamente di gratitudine.

VIII. Le pene dei Subornatori sono lunghe a narrarsi, e anzi insegna prudentemente il citato Sigismondo, che non tutte le pene imposte dai Pontefici ai Subornatori di alcune Religioni particolari debbono estendersi a tutte le altre non nominate. A dir dunque in breve: vagliono tutte quelle, che sono fulminate nel Jus comune, e c'ò, che infine determinò Clemente VIII. nel suo Decreto: (b) cioè la Privazione ipso facto degli ottenuti uffizj, e l'Inabilità perpetua ad altri, di cui non possa averne dispensa senon dal Pontefice. E tali pene incorrono non solo gli Autori delle Subornazioni, ma anche i Complici, e quegli stessi, i quali semplicemente le fanno, e non le rivelano ai Superiori. Si noti in quel Decreto, che non vi è rassa di tempo nel subornare; onde tanto quelli, che immediatamente, quanto altri, che molto avanti la Elezione abbiano subornato, sono rei da punirsi.

(a) De Elect. a. dub. 34. (b) In Decr. 1599. 25. Jul.

S. I V.

Del Luogo, e del Tempo della Elezione.

IX. IL Luogo e il Tempo ci porteranno a dare in breve due occhiute più d'appresso alla Elezione. Inquanto al luogo, se non vi è un qualche particolare statuto, egli non è di essenza. Presso noi di consuetudine egli è il Refettorio. Il determinare la elezione in una stanza, o in privati ridotti, riuscirebbe quella Elezione clandestina riprovata dal Canone *Quia propter*. Una volta che sia determinato il luogo da chi presiede, bisogna mantenerlo. Tanto che se si dividesse poi per un qualche sconcerto il Capitolo, e una parte anche la maggiore andasse altrove, per ivi fare la sua elezione, niente avrebbe di effetto; ma solo varrebbe quella fatta nel luogo proprio determinato.

Il tempo della Elezione è stato in molte maniere regolato dai Canonici. Avverte il nostro Bonagrazia, (a) che per concessione di Clemente Quarto i Frati sono dispensati da queste disposizioni del Jus comune. Mette egli poi molto di tempo in sciogliere difficoltà circa la dilazione di eleggere il Provinciale, il quale, come dicemmo nella passata Lezione, per statuto di Clemente Quinto dee essere eletto nel giro di un giorno, cioè di ventiquattro ore. La maggiore difficoltà, che si fa, egli è il Sindacato del Provinciale, che cessa, da farsi secondo le Costituzioni avanti la elezione del nuovo; potendo questo stendersi a molto tempo, sicchè poco ne resti per la elezione del nuovo. Per quanto egli dica ad ampliare oltre di quel giorno il senso delle parole di Clemente Quinto, non arriva a convincere; e ognuno, il quale voglia pensar giusto, resterà persuaso, che se impossibili si rendono in un giorno solo la elezione del nuovo, e il Sindacato del Provinciale che cessa; piuttosto debba trasferirsi ad altro giorno quel Sindacato, che la elezione. Un Pontefice, che determina in termini presisi, e che annulla la elezione, se passa quei termini, merita bene più riguardo che una Co-

stituzione, la quale solo mostra; o al più determina il congruo ordine delle cose senza pena di nullità, in caso che non fosse possibile mantenere quell'ordine. Le altre Elezioni, le quali non hanno il pericolo della caducità o nullità, possono secondo il bisogno allungarsi. Nella elezione del Discreto fu deciso fino dall'anno 1249 nel Capitolo Generale, che non possano farsi più di cinque Scrutini; e se nel quinto non riesce il Discreto, si chiuda, e si mandi sigillato il Foglio al Padre Provinciale, da cui si puniscano gli ostinati. (b) La notte non è tempo di una canonica Elezione; ma sol quando si è costretto dalla necessità: v. gr. perchè in tempo di giorno, non ha potuto compirsi, e molto più se terminandosi di giorno fosse per decadere la elezione in mano d'altri, come è quella del Provinciale. Altre elezioni, in cui non si osserva tutto il rigore del Canone *Quia propter*, come è fra noi le Prouvisione dei Guardiani e dei Custodi, la quale si fa dal Provinciale col Dissacratorio, non hanno niente di mancato, se si fassiano di notte.

S. V.

Condizioni per la Elezione.

X. ENTRIAMO nell'atto stesso della Elezione, e diciamo delle Condizioni, che vi si richiedono. Insegnano comunemente i Canonisti, esservi condizioni di due sorte. Le une dette essenziali, le quali però sono necessariamente da osservarsi, acciocchè la elezione sia valida: ed altre solamente congrue, perchè richieste solo affine che la elezione sia Canonica, cioè fatta secondo i Canonici, da cui però non la sola sostanza; ma anche il buon modo si ordina e si prescrive. La difficoltà consiste nell'assegnare distintamente le une dalle altre; mentre si trova dell'altercazione molta fra i Dottori.

Ma appunto fra le altre questa sia la Prima regola. Dove non costa con certezza, o almeno con un sufficiente comune parere, essere la condizione sostanziale; non può decidersi che la elezione

(a) Bonagr. v. Electio. n. 179. (b) Sigis. cit. doct. 17. C. Donat. tr. 3. q. 7.

fa nulla; se si manca in quella condizione. Così truovasi del molto contratto; se la Messa dello Spirito-Santo, e la Comunione da premettersi dagli Elettori sia essenzialmente necessaria; si dibatte moltopiù se il prestare l' espresso giuramento pubblico di eleggere il migliore sia di quella sostanziale necessità. Appunto questo divario di pateri siccome toglie la certezza, così non vale ad annullare una elezione già fatta, benchè senza le dette condizioni. I rigori (come è l' annullazione) hanno da restringersi, non da ampliarsi; e certo maggior ampiezza non potrebbe darsi, quanto che un atto certo e pubblico abbia da cessare per una annullazione incerta. Questo è inviolabile in tutti i tribunali, che non si dà condanna per un'accusa solamente dubbia, anzi per questo stesso si presta favore a chi era costituito come reo da condannarsi: *Cum sunt paritum iura obscura* (si dice nella regola undecima in *Jure*) *reo favendum est potius, quam actori*.

La seconda regola si è: che allora sicuramente la Elezione è nulla, o da annullarsi, quando o il *Jus commune* o le Leggi particolari richieggono cosa, senza di cui dicono non potere sussistere la elezione. Sono le Leggi, che regolano le elezioni dei Sudditi; ed esse però possono così restringerle. Una legge, la quale tolga l'atto, certochè invalida quell'atto, se si pone in effetto v.g. i Giovani dalle nostre Costituzioni non si vuole che concorrano; e se però concorressero, è invalido affatto il loro concorso.

XI. Terza regola: tutte le solennità pubbliche spettanti all'atto della Elezione debbono intendersi per essenziali. Ho detto con tutta avvertenza *Spetanti all'atto*, cioè che sono o la sostanza, la forma, ovvero il modo della elezione. Perocchè altre solennità vi sono, le quali piuttosto sono quasi accompagnamenti e diligenza di migliore ordine, le quali però se hanno il merito di dovere essere osservate in riverenza di chi le ha imposte, non tengono però la forza di rescindere il fatto, se vengano trascurate. Così presso noi il farsi le elezioni per modo di scrutinio, il procedere proprio degli Scrutinatori, il mantenere se-

crete le schedule è i nomi degli Elettori, il guardare l' inclusiva della maggior parte delle voci, e la pubblicazione solenne da farsi degli Eletti per voce o per decreto degli Scrutinatori: sono tutte cose sostanziali, valevoli perciò a cassare la elezione *ipso facto*, se non sono mantenute. Al contrario che nella elezione vi sia uno, il quale agli altri presieda e tolga gli sconcerti, che gli Elettori giurino di procedere secondo il loro dovere, che la elezione si faccia alla luce del giorno, che le schedule a maggior sicurezza del secreto si abbrucino in pubblico: son tutte condizioni, che molto servono al miglior essere della elezione; ma per questo stesso, se giovano, non sono però inevitabilmente necessarie.

La Quarta regola è un ampliamento della terza già detta: cioè che i Regolari per i molti privilegi pontifici, e per ragione del loro stato alieno dallo scrutinare sottigliezze e strepiti giudiziari, come parla il Canone *Olim*. *De accusationibus*, dove si dice: *In negotio de plano, & absque judiciorum strepitu procedentes, cum talibus non decet Dei servus involvi*: perciò basta che nelle elezioni osservino le cose propriamente di sostanza e di essenza. Perocchè nè essi sono tenuti a sapere, nè ad osservare in rigore tutti gli apici del *Jus canonico*. Così con gli altri Canonisti discorre l' Anacleto, (a) e ne porta la Glofa nel Canone *Quia propter*, la quale protesta ivi fallire anche i più periti Giuristi.

XII. Quinta regola: la qualità delle persone concorrenti alla elezione, conforme sono richieste dalle leggi, è di necessità assoluta. Dipende da queste che l'atto della elezione sia legittimo e valido: onde se non sono di quelle volute e ammesse dalle leggi, come l' elezione potrà mai riuscire giusta? Però quello, che si è detto delle qualità necessarie per chi dee essere eletto o eleggere, torna qui a mostrarsi quanto giustamente si richiede. Il Castellini (b) ha insegnato e difeso come sentenza comune, essere pure essenziale la qualità degli Scrutinatori; cioè che sieno del corpo del Capitolo. Ma il nostro Capitolo Generale; (c) in riguardo massi-

A a 4 me

(a) *De elect. tit. 6. §. 14. n. 336.* (b) *Castell. c. 4. n. 63. 64.* (c) *Desif. Cap. Gen. 1637.*

me della paucità dei Vocali nel Capitolo locale, ha deciso e conceduto, che occorrendo possano essere Scrutinatori quelli, che sono fuori del corpo del Capitolo.

XIII. Sesta regola sia la piena libertà, con cui ogni elezione dee essere fatta. Dicevamo da principio, che la Elezione è stata commessa all'istesso corpo della Religione, acciocchè riuscissero Prelati e Uffiziali di maggiore abilità, e di migliore aggradimento a tutti: sicchè vi si richiede tutto il campo agli Elettori, per potere operare secondo il proprio parere e giudizio: che questo appunto importa lo stesso nome di Eleggere, il quale vuol dire Sciegliere conforme il proprio arbitrio alcuno fra molti. Altrimenti poi non si avrebbe mai quel fine, che si pretende. Per questo non solo è condannato in Jure per invalida e nulla quella elezione, che è sforzata dalle altrui minacce e terrori; ma quella ancora, che procede dalle altrui subornazioni, nelle quali suol anche procedersi con soavità e con allettamenti. V'è chi si prende delle paure inutili, v'è chi fatto schiavo dei rispetti umani concepisce un timore riverenziale verso chi vorrebbe mostrare soggezione. Questa è loro semplicità e colpa. Nelle elezioni si tratta il bene comune della Religione, e bisogna però promoverlo con vigore. Ogni Elettore egli è come un Arbitro o Giudice, onde bisogna che abbia peso forte. I Canonici per ogni caso hanno somministrato come per feudo il poter operare in secreto e di nascosto. Ma pur alle volte per certe circostanze e riflessi può venire a saperli? Sia come si voglia, non perciò bisogna tradire la giustizia, dee anzi per essa fino agonizzarsi. L'amicizia, l'obbligazione hanno da essere corrisposte in tutte le altre cose fuorchè in questa delle elezioni. Niuno ragionevole può querelarsi, se in queste non ha corrispondenza: dacchè è vero, che dee essersi amico usque ad aras. Niuno prepotente può risentirsene, altrimenti s'irrita egli contro di se l'odio di tutte le leggi. In particolare si noti la scomunica fulminata dal Canone contro tutti quelli, i quali in qualunque modo perseguitano chi loro non ha pre-

stato favore nelle elezioni: (a) *Sciens cuncti* (così ivi s'intuona) *qui Clericos vel quoslibet alias personas ecclesiasticas (ad quas in aliquibus Ecclesiis, Monasteriis, aut aliis piis locis spectat electio) pro eo quod rogari, seu alias inducili cum; pro quo rogabantur seu inducebantur, eligere noluerint: vel Consanguineos eorum, aut ipsas Ecclesias, Monasteria, seu loca cetera beneficiorum seu aliis bonis suis per se vel per alios spoliando, seu alias injuste persequendo, gravare presumpserint: se ipso facto Excommunicationis sententia innodatos.* Può esservi un'altra specie di persecuzione insensibile, più di omissione che di commissione, contro chi ha mancato di favorire, la quale perciò non possa essere convenuta nel foro esterno. Ma in tal caso varrà l'altra intimazione, la quale niente meno spaventa: (b) *Sciens Viventes, quoniam dominatur Excelsus in regno hominum.*

§. VI.

Delle varie sorte di Elezioni.

XIV. L'Atto finalmente della Elezione egli è *Una dichiarazione canonica* (dicono i Dottori) *di voler taluno a qualche dignità o grado, confermata da chi ne ha il diritto.* E chiamasi *Canonica*, sicchè intendasi contro i moderni Settarij (soggiugne il nostro Sigismondo) (c) ogni elezione ecclesiastica essere precisamente in testa del Sommo Pontefice, la quale se viene commessa ad altre persone, dee però essere regolata secondo le sue leggi, che si nominano comunemente Canonici. In tre modi poi viene ella conceduta e determinata dal Concilio Generale Lateranense del Canone già citato *Quia propter*. Primo per via di semplice Scrutinio: quando cioè raccolti tutti i voti di ciascuno degli Elettori, si pubblica chi abbia sovra gli altri il vantaggio, e sia perciò l'Eletto. Secondo per mezzo di Compromissarij eletti di comune consenso, a quali si dà la potestà di eleggere chi ad essi più piacerà secondo la coscienza: E questi Compromissarij possono essere assoluti e dispotici, oppure limitati, cioè colla facoltà di eleggere

(a) c. *Sciens cuncti*. De elect. in 6. (b) Dan. 4. 14. (c) Sigism. dub. 1.

solamente quelli , che essi vedranno dai voti raccolti di tutti essere dalla maggior parte volati ed eletti . La terza maniera è per via d'ispirazione : cioè quando tutti gli Elettori , come ispirati da uno stesso spirito libero da ogni inganno , convenissero a chiamare pubblicamente un qualcuno alla dignità o al grado . La prima sorta di elezione si usa da noi in quella , che chiamasi propriamente Provvisione dei Guardiani , fatta dal Provinciale insieme col Disfinitorio : e appunto dicesi Provvisione , perchè fatta dai Presidenti maggiori , i quali però , per essere molti , procedono con voti segreti e col servirsi degli Scrutinatori , acciocchè operino più liberamente e secondo la coscienza . La seconda , che contiene la prima , e di più v'aggiugne l'impegno e l'attenzione degli Scrutinatori e Compromissarij , ella è persuasa dai Canonici (a) e dai Canonisti come la più sicura , ed è quella , che di fatto vien praticata dalla nostra Congregazione in tutte le elezioni solenni . La terza richiede molte condizioni , come lo mostra il nostro Sigismondo , (b) talchè appena può aspettarsene la pratica . Anzi il detto Autore porta una decisione della S. Congregazione del Concilio , la quale nell'essere eletti Uffiziali e Prelati Regolari non ammette Elezione d'ispirazione , e nè anche di Compromissarij assoluti ; ma vuole si proceda colla prima e seconda Elezione da noi praticata , come già si è detto .

§. VII.

Della Elezione per via di Compromissarij limitati .

XV. **N**ELLA seconda sorta adunque di Elezione , che è quella da noi praticata , i Compromissarij debbono avere le condizioni di Compromissarij e Scrutinatori , giacchè fanno l'uno e l'altro ufficio . Come Compromissarij debbono essere Religiosi di scienza e di coscienza , cioè che sappiano sostanzialmente il *quid juris* nelle elezio-

ni . Così li richiede il Canone : (c) *Viris idoneis committatur eligendi potestas* : onde ammettere i Laici Religiosi a tale ufficio non è ubbidire al Canone , perchè se hanno coscienza , facilmente però non hanno la competente scienza . Dovrebbero essere altresì conforme il citato Castellini del corpo degli Elettori ; ma già si è detto , che in ciò ha provveduto il nostro Capitolo Generale . Questo sì che sussiste , cioè che debbono essi essere istituiti e scelti per comune consentimento , perchè in tale ufficio operano per parte di tutti . Se uno o l'altro del Capitolo contraddicesse alla loro scelta , molti Dottori non ne fan caso , (d) quando sono Compromissarij limitati : mentre operano , è vero , per parte di tutti , ma in maniera che non operano essi soli , o almeno senon dipendentemente da quanto opera tutto il corpo degli Elettori . Se la contraddizione fosse di una qualche inabilità sostanziale , allora sì o bisognerebbe purgare , o dovrebbero escludersi anche colla contraddizione di un solo . Egli si prende per un consenso comune , se il Presidente del Capitolo insieme con alcuni de' più anziani consulta e delibera quali Compromissarij debbano scegliersi , e scelti li pubblica alla presenza di tutti , per sapere se vi consentano : perocchè tacendo tutti , dopo avere comodo di parlare , è segno che condiscendono . Non ha però da essere sì poco lo spazio , perchè subito immediatamente non rispondere non è segno di consentimento , dicono i Giuristi . (e) Essendo poi i Compromissarij del corpo degli Elettori , perciò se a tutti gli altri debbano nascondersi i voti altrui per non regolarsi nel dare il proprio voto , e ad essi pure debbono essere nascosti : sicchè hanno i Compromissarij da scrivere il voto prima di avere raccolte , o di avere vedute e udite le voci del Capitolo . Altrimenti siccome negli altri si guasterebbe la forma essenziale della Elezione secreta , così per essi pure verrebbe a mancare . In una parola . Hanno essi prima l'ufficio di Elettori , e in questo sono della istessa condizione degli altri tutti : poi di

Scru-

(a) c. *Cum dilectus* . c. *Si cui* , & c. *Cum expediat* . De *Elect.* in 6. (b) *Sigism. dub. 2. n. 6. & 7.* (c) c. *Quia propter* . De *Elezione* . (d) *Sigism. dub. 20. n. 3.* (e) *ap. Sigif. dub. 22. n. 11.*

Scrutinatori, per raccogliere e notare i voti e infine di Compromissari limitati, per eleggere, o dichiarare eletti chi vedono essere voluto dalla maggior parte. Un ufficio non toglie l'altro, nè lo confonde. Infine adunque raccolte le voci e notate distintamente, allora è che i Compromissari debbono consultare fra di loro, cioè vedere il numero dei voti come sia ripartito, facendone il giusto computo: e secondo questa diligente revisione debbono poi pubblicare gli Eletti. È in questo sta il compromesso limitato, e l'autorità dei Compromissari di eleggere essi in tutto il Capitolo. La pubblicazione dee essere appunto pubblica, cioè fatta a voce alta, acciocchè tutti la intendano. Perché non è poi solamente pubblicazione di Scrutinatori, ma insieme positiva elezione di Compromissari, de' uno di essi [ed è inutile la quistione chi abbia da essere] in nome e per parte degli altri suoi soci; Compromissari pronunziare colla stessa chiara voce il decreto, eon cui esprima di eleggere, e di dichiarare eletto chi ha trovato avere più della metà delle voci.

XVI. Come Scrutinatori debbono avere proporzionalmente alcune delle dette condizioni di Compromissari; ed altre ancora, come sostanzialmente sono esposte nel Cap. *Quia propter. De electione*. Ivi così comandasi: *Assumantur tres de collegio*: e qui si vede aver dietro vero il Castellini citato, che gli Scrutinatori debbono essere del corpo del Capitolo: onde se presso di noi vi è provvisione contraria del Capitolo Generale, almeno questo dee valere, cioè che quando mai si può, si scielgano dal corpo del Capitolo. Si truova ancora deciso qual debba essere il loro numero, cioè di tre. In ragione di Compromissari si consente che possa essere anche uno, ma non già in ragione di Scrutinatori. Non ho l'ardire di dichiarare nulla quella elezione, in cui gli Scrutinatori non arrivassero a questo determinato numero: perchè questa determinazione precisamente vuol togliere il numero singolare, non fermarsi in questa precisa pluralità. Infatti in un corpo di pochi Elettori se ne permettono comunemente due. (a) *Fide*

digni, cioè che si supponga sieno per essere fedeli nel raccogliere le voci, nel notarle, e nel tacerle poi per sempre. Presso alcuni si fa loro dare il giuramento: presso noi dal Presidente si fa ad essi un precetto di ubbidienza. *Qui se crese & singillatim vota cunctorum diligenter exquirant*: questo è l'ufficio loro, cercare, raccogliere, e notare con tutta diligenza e cautela i voti degli Elettori. Non possono perciò mostrare le schede aperte, non debbono raccoglierte alla rinfusa, ma una ad una da cadauno, che questo vuol dire quel *Singillatim*. Se vi ha degli Elettori chi sia infermo in letto, tutti tre debbono andare da lui per avere il suo voto, nè possono mandare altri, anzi non debbono mandare solo un qualcuno di loro: perchè l'ufficio e la fedeltà è appoggiata ugualmente a tutti tre, e uno non dee dipendere dalla relazione dell'altro, ma tutti insieme vedere, udire, ed operare. *Et in scriptis redacta*, ecco come debbono notare i voti per averne il conto giusto, cioè scrivere tutt' i voti, che ricevono. *Mox publicentur in communi*, cioè subito senza frammettervi dimora di tempo o di altra operazione (per così deludere ogni tentazione di astozia) dee farsi quella pubblicazione già detta. *In communi*, cioè di tutti i voti, che sonosi raccolti. *Siegue Nullo prorsus appellacionis obaculo interjecto, e vuol dirsi*, che allora non si dà nè tempo nè campo di dar orecchio a qualunque appellazione o eccezione di nullità, che contro quell'atto volesse opporsi: *Ut is collatione habita eligatur, in quem omnis, vel major & sanior pars Capituli consentit*: questa collezione, che quivi si dice, si è il confronto e il computo giusto de' voti, che dee farsi dagli Scrutinatori, secondo il quale però quello si dichiara eletto, che avrà avuta la maggior parte dei voti. E la maggior parte non intenesi già la maggior porzione dei voti, che a questo e a quello fossero stati dati e dispersi: ma quella, che supera la metà del numero dei Capitolari, se in due parti si dividessero. Per questo chi anche un sol voto ne ha più della metà, egli è eletto: come lo dichiarano altresì le nostre

Co.

(a) v. Castell. c. 12. n. 5.

Costituzioni. Nell' Ordine dei Predicatori (dice il Castellini) (a) si vogliono almeno due voci di più, per assicurarsi che niuno se stesso abbia eletto, ma a questo da noi si rimedia col' aprirsi della scheda. L'istessa maggior parte si chiama anche la più sana: [b] *Cum ubi major numerus est* (dice un altro Canone) *solus major presumatur*.

§. VIII.

Del Presidente alla Elezione.

XVII. A Gli Elettori e all'atto della Elezione vogliono i Canonici, per assicurarne la buona condotta, che nei Capitoli uno a tutti gli altri sovraiti come Presidente. Egli dee essere però bene istruito di quanto dee farsi, per regolare gli altri; ed è per molti capi necessario, che il tutto ben prevvegga e consideri; anzi sarebbe cosa, che assicurerebbe da tutti i falli, se in una tavola si tenesse notata tutta la disposizione e successione degli atti e delle varie cose, che debbono farsi in un Capitolo ben ordinato. Tal Presidente ha il carico di pronunziare il giorno determinato per il Capitolo, e poi in quel giorno di convocarlo, di avvisarlo circa le cose necessarie, di rispondere alle difficoltà; e insomma di operare come Superiore. Inoltre egli dee assolvere dalle censure gli Elettori avanti l'atto della elezione, [c] per abilitarli contro qualunque impedimento secreto o sconosciuto, che avessero: mentre vale ciò almeno a sospendere per quell'atto l'effetto delle censure, le quali però dopo quell'atto legano come prima chi vi fosse soggetto. Così spiega dottamente il Castellini, aggiugnendo molto prudentemente, dovere però il Presidente fogggiungere, che egli non intende di ammettere gli inabili per censure, quando queste potessero nel foro esterno provarsi. La stessa assoluzione dee ripetersi dopo terminata la elezione, per abilitare in qualunque non avvertito caso alla collazione e possessione della prelatura o del grato, a cui si è stato eletto. Presso di noi vi è consuetudine, che preseda

al Capitolo anche chi può essere eletto in Provinciale: benchè ciò non vogliono ordinariamente i Canonisti. Tocca infine al Presidente l'essere Giudice delle eccezioni, che possono essere date contro gli Elettori e gli Eletti per mostrargli inabili: e di queste appunto bisogna aggiugnere qui opportunamente qualche parola.

§. IX.

Delle Eccezioni.

XVIII. LA Eccezione o sia l'Appellazione, che vuol darsi contro chi è stato eletto o può eleggerli, bisogna sia di cosa ben provata e patente. I Pontefici hanno pene in questo i gravi disordini: che possono essere cagionati dall'invidia o da altra passione; e però nello stesso permettere tali eccezioni hanno decretato pene altresì contro gli stessi Oppositori, se non sono provveduti di sicure pruove. Ne tratta di questa materia fra gli altri brevemente e dottamente il Castellini, (d) con cui noi discorreremo. Una eccezione ben sicura e fondata certochè toglie il diritto di eleggere, o di essere eletto. Non venga però a fare di queste opposizioni in Capitolo chi non è membro capitolare, perchè non se gli bada. Non s'arrischi qualivoglia di voler procedere contro la elezione istessa per impedire che non si faccia, perchè questo è un attentato inutile, che non si ammette, se non si fa eccezione contro le persone. Avanti l'atto di eleggere basta una semipruova, cioè di un solo testimonio, ma per altro ben chiara e sicura: dopo se ne richiede una piena, cioè formata con due testimonj. Guardi bene il conto suo chi vuol fare da Oppositore. Dovrà scrivere e giurare l'accusa come vera, o almeno fornita di sicuri sufficienti fondamenti. Le liti, che muovono difficoltà senza poter risolversi, ricadono in testa e in danno di chi le muove. Si vuole nel Canone *Si forte*. De *electione*. in 6. [e] che tosto si faccia l'esame della opposizione: e non trovandosi la verità, subito si tagli il

[a] Castell. n. 12. [b] c. *Beclista vestra*. De *Elezione*: [c] *Donat. tr. 5. q. 9. Castell. c. 13.*
[d] *Castell. c. 16.* [e] *v. c. Ut circa. ib.*

gli il passo ad altre accuse, e anzi si punisca l' Oppositore per affatto ingiusto. Tornano sempre ad avvertire i Dottori, che faccia bene i conti l' Oppositore: perchè è facile nel voler dar eccezione agli altri, che a se stesso venga addosso tutto lo strepito. Sono troppo favorite le Elezioni da tutte le leggi, acciocchè non foggiacono alle altrui invidie e calunnie. Bisogna di più sapere, che uno Scomunicato di scomunica maggiore, ma non dinunziato, se non gli è fatta eccezione avanti la elezione, egli legittimamente elegge, mentre non è perciò rigettato dal consorzio degli altri. Nè vale il fargliela dopo, perchè si suppone già tollerato e ammesso dagli altri al comune consorzio. Avanti però l'atto della elezione se anche da un solo, il quale però possa provarlo, gli sia fatta l' opposizione, dee onninamente essere rigettato: perchè quantunque il non dinunziato dicasi tollerato, non ha però jus alcuno agli atti comuni; e per questo da un solo può avere eccezione ed esserne escluso. Lo stesso discorso dee farsi degli altri impedimenti, cioè dei sospesi, interdetti ec. Se tutta una Comunità ammettesse scientemente uno Scomunicato dinunziato alla elezione, perderebbe il jus di eleggere.

§. X.

Della Conferma dell' Elezione.

XIX. Fatta la elezione dagli Elettori, dee poi chiedersi e ottenersi la Conferma, acciocchè vaglia. Quando sono Superiori, che eleggono Prelati inferiori [come presso noi il Provinciale e i Definitori, che eleggono i Guardiani] l'atto stesso di elegerli è anche un confermarli: onde per questo appunto si dice con proprietà di vocabolo, che li provvegono. Ma quando sono inferiori, che eleggono Prelati maggiori, bisogna che riportino il loro atto al tribunale supremo [come è presso noi il Generale] acciocchè ivi sia riveduto e confermato, se lo merita, o se no, rigettato. Tanta è la gelosia dei Canonici per la rettitudine delle Elezioni. Avanti della Conferma non si ha giu-

risdizione, se non quanto viene permesso dalle leggi. Le nostre Costituzioni permettono di esercitare pure frattanto il proprio ufficio. Di queste Conferme è molta la dottrina presso i Canonisti. Noi avvertiremo solamente, che una Elezione invalida nel foro esterno, cioè in quanto le mancarono le condizioni del Jus positivo, se ottiene la Conferma, non si risana perciò in quello stesso foro esterno; ma si bene nell' interno, o sia in coscienza, perchè ivi già non si suppone mancanza, e per il resto ottiene scusa da questa Conferma: onde non è obbligato un tale a rinunziare l' ufficio; a cui è stato eletto e confermato. Ma se è stata invalida nel foro interno [v. g. per le censure, o per altri simili impedimenti] per quante Conferme sovraggiungano, non però l' elezione viene mai a rinvalidarsi: ed è sempre l' Eletto obbligato a rinunziare l' ufficio. Ciò è fondato sulla massima accettatissima frai Canonisti, cioè che niuno acquista diritto di carica o di beneficio alcuno contro la disposizione delle leggi, e moltopù contro la coscienza: onde siccome chi ritiene roba d' altri dee restituirla, così uno, il quale non ottenga come proprio qualche ufficio o grado, dee renderlo a chi gliel' ha dato. Alle volte l' infamia, che potrebbe incorrersi, dà permissione di ricorrere a cercare dispense: ma avanti di aver quella dispensa ottenuta, certochè **NIUN ATTO** ha valore.

§. XI.

Avvisi del S. Patriarca nelle Elezioni.

XX. DOpo questa scorsa fatta piuttosto ad accennare i capi da avvertirsi nelle elezioni, che a descriverli, è bene udire una parola del S. Patriarca, che moltopù di qualunque dottrina può giovare. Egli vuole bensì nel suo Ordine i vari gradi di superiorità, vuole che si celebrino le elezioni con equità e con giustizia: ma non per questo dispensa egli alcuno dall' umiltà di Frate Minore, nè permette perciò l' entrare in preteseioni, in discordie, o in lamenti, se non si è riconosciuto secondo il merito. Avvertite (dice egli in un' Ammoniz-

nizione) [a] che l'essere di Prelato nel mio Ordine piucchemai altrove è una condizione di servitù; e però se eletto siete, fateve conto tanto, quanto se fosse stato eletto a lavare i piedi degli altri. Avvenendo di perdere il posto tanto attristatevene, quanto vi attristereste d'essere rimosso dal lavare i piedi altrui. Se ve ne attristate di più, sappiate che siete in pericolo dell'anima.

„ Guai però (ripiglia egli in altro luogo) (b) guai a quel Religioso, che dagli altri inalzato al posto di Superiore vi si vuol fermare di sua volontà, nè sa volere più discenderne. Beato quello al contrario, che inquanto a se cerca solo di stare sotto i piedi altrui, e solo per altrui parere ascendere. „ Di se stesso poi diceva, (c) che non sarebbe stimato Frate Minore, se con una istessa alacrità di spirito e di fronte non avesse acconsentito di perdere il Generalato, se gli fosse stato anche ingiustamente tolto, come altri lo accetterebbe, se gli fosse offerto. Cose tutte

son queste, che scuoprano la vanità di chi nella Religione dei Minori ambisce Prelature, e fan vedere per schietta pazzia il pretendere e l'inquietarsi, se nelle elezioni si è posposto o abbandonato. Sono massime poi di Vangelo, le quali quanto ci hanno da far venerare per veri Prelati e Pastori quelli, che non meno con umiltà che colle forme debite entrano nelle Prelature, *Qui intrat per ostium, Pastor est ovium*: (d) altrettanto rimostano per vili e scaltri Predatori quelli, i quali lasciata la porta della elezione cercano altre entrate di raccomandazioni, di diplomi o regi o ecclesiastici, per ottenere posti nell'Ordine, per avere titoli di superiorità sovra gli altri, o per essere ammessi ai governi: *Qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est & latro*. Sieno infine detti anche punti di perfezione; ella è però perfezione tanto necessaria, che senza di essa non si può essere Frate Minore.

L E Z I O N E X V I I .

De' Predicatori.

Fratres non predicent in Episcopatu alicujus Episcopi, cum ab eo illis fuerit contradictum. Cap. 9.

§. I.

Convenienza di un tal Ministero.

I. NON hanno da vivere per se soli i Frati Minori (proteftava già il S. Patriarca) ma son dati e mandati al mondo per badare e cercare la salute alle anime di tutto il mondo: (e) *Disco vobis in veritate, quod Dominus Minores elegerit & miseris propter profectum & salutem animarum totius mundi*. E per questo ove appunto egli nella Regola si trattiene a disporre il governo e la reggenza de' suoi Frati, tutto a proposito entra in mezzo a dire e a discorrere del

predicare: quasi sia un' istessa materia e un ufizio istesso [dice il nostro Polizio] [f] col solo divario, che i Prelati dentro l'Ordine, e i Predicatori fuori dell'Ordine han cura di anime, e le regolano, e le dirigono a Dio. Vero che di un tal ministero del predicare ne stette quel S. Padre da principio assai dubbioso, almeno a confronto del tantopiù sicuro e angelico esercizio dell'orazione; e ne fe perciò come un problema da sciogliersi alli suoi Frati. Ma vero altrettanto, che ivi pure sovra tutti i vanti e i vantaggi della vita solitaria e contemplativa seppe far luogo al ministero della predicazione, sul riflesso che così avea fatto lo stesso Figlio di Dio: „ Ma

(a) *Opusc. S. P. Adm. 4.* (b) *ib. post c. 27. Exhortatio.* (c) *ib. Colloq. 21.* (d) *Jo. 10. 2.* (e) *Opusc. S. P. Propb. 7.* (b) *Poliz. in Reg. bic.*

„ vi si oppone una cosa sola (dicea egli)
 „ (a) la quale sembra che avanti Iddio
 „ preponderi a tutti gli accennati van-
 „ taggi: cioè che l'Unigenito Figlio di
 „ Dio, il quale è somma Sapienza, dis-
 „ scese dal seno del Padre per la salute
 „ delle Anime, a questo fine dico di ri-
 „ formare il mondo col suo esempio, e
 „ di predicare la parola di salute agli
 „ Uomini, i quali volea col suo Sangue
 „ come con prezzo riscattare, e come
 „ con lavanda mondare, e sostenere co-
 „ me con bevanda: niente riservandosi
 „ egli affatto, che con tanta liberalità
 „ non desse per nostra salute. E se dun-
 „ que dobbiamo il tutto fare secondo l'
 „ esempio, che in Lui come in montu-
 „ sublime noi vediamo, bitogna conchiu-
 „ dere essere a Dio più in piacere, che
 „ interrotta la quiete io mi metta fuori
 „ a predicare. “ Così egli. Laonde e
 „ per questa si manifesta intenzione del S.
 „ Patriarca, e per avervi nella Regola un
 „ distinto capitolo, che instruisce circa il
 „ predicare, disse bene San Bonaventura,
 „ che a niuno dei Religiosi si fa più con-
 „ veniente il predicare, quanto ai Frati
 „ Minori, i quali nel loro stato professano
 „ la vita del Vangelo: (b) *Unde certissima
 „ constat, quod nullis aliis Religiosis plus com-
 „ petit predicare ex ratione status sui, quam
 „ his; qui hanc Regulam profitentur.* Que-
 „ sto però ha supposto il S. Legislatore
 „ nella Regola, e solo si è fermato piut-
 „ tosto a comprimere il troppo fervore con
 „ due precetti di soggezione ai Prelati fuo-
 „ ri e dentro l'Ordine; dando poi in fine
 „ il vero modo di predicare secondo le idee
 „ del Vangelo.

§. II.

*Della soggezione ai Pastori nel
 predicare.*

II. [**L** primo Precetto è di soggezio-
 „ ne ai Prelati fuori dell'Ordine,
 „ cioè ai Vescovi: volendo il S. Padre che
 „ questi, siccome sono i veri e propri Pa-
 „ stori de' popoli, così sieno quelli, da cui
 „ i Frati debbano ottenere licenza e bene-
 „ dizione, se vogliono pascere i loro greg-
 „ gi colla Parola di Dio. Ha egli però

fatto il precetto piuttosto in modo nega-
 „ tivo, cioè che non ardiscano contro la
 „ volontà dei Vescovi di predicare nelle
 „ loro Diocesi: *Fraternitas non pradiant in
 „ Episcopatu alicujus Episcopi, cum ab eo it-
 „ lis fuerit contradictum*: perchè positiva-
 „ mente dove i Vescovi non ripugnano,
 „ dee attendersi l'uso e la disciplina ec-
 „ clesiastica, che può essere varia: ma al-
 „ lorchè essi espressamente ripugnano, non
 „ v'è cosa, la quale abbia da poter scusa-
 „ re. Questo egli è pure un precetto, il
 „ quale viene da questa santa gelosia avu-
 „ ta sempre dal nostro S. Padre (come noi
 „ mostrammo (c) nella Lezione vigesima-
 „ quarta) che i suoi Frati mantenessero
 „ bene tutta la venerazione al Clero seco-
 „ lare, e massime la soggezione ai Prelati
 „ Ecclesiastici. Per questo però quantunque
 „ nella Regola solo proibisca il predicare
 „ contro la volontà dei Vescovi, nel suo
 „ Testamento poi (dove più si stende a ma-
 „ nifestare le sue intenzioni circa la Rego-
 „ la) fa premura col suo stesso esempio,
 „ che i suoi Frati nemmeno questo ardire
 „ abbiano nelle Chiese dei più semplici Sa-
 „ cerdori, quando questi contraddicano: (d)
 „ *Et si haberem tantam sapientiam,
 „ quantum Salomon dabitur* (ecco con qual
 „ enfasi lo dice) *et invenirem pauperulos
 „ Sacerdotes hujus seculi, in Ecclesiis, in
 „ quibus morantur, nolo predicare contra vo-
 „ luntatem ipsorum.* Possono ben adunque
 „ spacciarsi privilegi quanto si vuole, ad
 „ ogni modo sarà sempre un offendere le
 „ intenzioni del S. Patriarca, quando così
 „ umilmente non si porti. Aggiunse però
 „ a tutto questo, come legittimo Spositore
 „ e insieme autorevole Pontefice, Niccolò
 „ Terzo (e) una eccezione: cioè che tal
 „ umile soggezione si osservasse pur sempre,
 „ ma non in caso che per il maggior utile
 „ del popolo cristiano fosse altrimenti di-
 „ sposto dalla S. Sede. Può bene l'autori-
 „ tà Appostolica far cambiare l'umiltà coll'
 „ ubbidienza: e il maggior bene de' popo-
 „ li assicurato colle disposizioni pontificie
 „ può ben indurre ad ubbidire al Capo del-
 „ la Chiesa, il quale non fallisce, piutto-
 „ stochè cedere a' Pastori inferiori, alle
 „ volte dall'interesse o da altri affetti so-
 „ cietati.

§. III.

(a) *Opusc. S. P. Collat. 14.* (b) *S. Bonav. in Reg. hic.* (c) *Leff. XXIV. n. 15.*
 [d] *Test. S. P.* (e) *c. Exiit. De verb. signif. §. Verum quia.*

§. III.

Dell' Esame dei Predicatori.

III. L' Altro Precetto è di soggezione verso i Prelati dell' Ordine, e così pur negativamente e insieme con tutta forza si esprime: *Et nullus Fratrum populo prout audeat predicare, nisi a Ministro Generali hujus Fraternitatis fuerit examinatus & approbatus, & ab eo officium sibi predicationis concessum.* Vuole che si attendano tre cose dal Ministro Generale, acciocchè un Frate Minore lecitamente abbia a poter predicare: Esame, Approvazione, e Concessione di tale ufficio. Si consideri l'importanza, e la sublimità di un tal ministero, e si vedrà, che questo egli non è un richiederlo di troppo. Vi fu dibattimento nel principio dell' Ordine, se in vigor della Regola la sola persona del Ministro Generale dovesse esaminare i Soggetti, e approvargli a un tale ufficio; oppure potesse ciò commetterli e delegarli ad altri Prelati inferiori. Certo Gregorio Nono decise, che non ad altri fuori del Generale potesse ciò competere: (a) il che fu detto poi dai quattro Maestri, non una esposizione, ma una restrizione di Regola. Infatti altri Pontefici Successori, come Innocenzo Quarto, Alessandro Quarto, e sovra tutti Niccolò Terzo vi trovarono il giusto temperamento. Fu la ristretta paucità dell' Ordine (b) (dice il citato Niccolò Terzo) che fé esprimere nella Regola il solo Generale; ma ora dilatatosi in troppo ampia moltitudine, ha da intendersi la stessa autorità nei Provinciali, come in Superiori maggiori benchè di sole parti dell' Ordine: e ne porta la pratica della Religione al suo tempo. Pure perchè il ministero del predicare è assai geloso, vuole che non le sole persone dei Provinciali, ma i Provinciali collegialmente uniti ai Diffinitori abbiano questa autorità di esaminare e creare Predicatori? Perchè inoltre troppo in questo dee temersi l' abuso, vuole bensì che abbiano nel detto modo i Provinciali tale autorità; ma affinchè possa il Generale restringerla o sospenderla, confor-

me e quando a lui parrà ispediente. Nella nostra Congregazione però si pratica il commetterli bensì dal Generale l' esame e l' approvazione dei Predicatori ai Provinciali insieme coi Diffinitori; ma in modo che poi il solo Generale sia quello, il quale conceda su di quelle attestazioni l' ufficio di Predicatore. Così anche dissero i più antichi Spositori, che poteva e dovea regolarmente farsi.

IV. L' esame egli è di precetto ai Prelati il farlo, come lo è ai Sudditi il soggiacervi prima di potere predicare. Bisogna però si persuadano i Prelati, che egli è un preciso carico di coscienza imposto dalla grandezza di un tal ministero, e ricalcato dalla Regola, e esaminare diligentemente chi vuol farsi Predicatore. Tantopiù è grave e considerabile il carico nei Provinciali e Diffinitori, poichè esaminano per commissione del Generale: perocchè oltre gli accennati capi si aggiugne quella commissione loro fatta dal Prelato supremo, la quale gli obbliga per ubbidienza ad eseguirlo con tutta integrità le parti, che nell' esaminare i Predicatori toccherebbero al Generale. Le nostre Costituzioni aveano suggerita una massima, su di cui regolandosi non vi era dubbio di errare: cioè di (c), „Eleggere più presto che sieno „ pochi e buoni Predicatori, che molti „ ed insufficienti: ad esempio di Cristo „ somma Sapienza, che tra sì gran turba degli Ebrei elesse solo dodici Apostoli e settantadue Discepoli, avendo prima protestamente orato“. Se per contrario avvenisse, che tutti quelli, i quali si espongono all' esame, fossero ammessi senza mai o quasi mai escluderne alcuno, questo per contrario farebbe un segno come troppo sicuro, che non si esamina, cioè che non si guarda per scegliere, ma che si ammette alla rinfusa, e che perciò si pecca contro questo precetto della Regola. È impossibile che tutta la moltitudine dei concorrenti sempre abbia il sufficiente capitale e la sapienza poi di tanti Predicatori o disutili o ignoranti mostra bene il falso giudizio già fatto da chi coll' approvarli volte dichiararli abili e sufficienti. Bisogna altrettanto poscia concedere, che l' esame siccome è una ricerca dell' abilità ab-

(a) 4. Mag. in Reg. bic. (b) c. Exiit. §. Poram quis. (c) Const. Ord. cap. 9.

trui, per arrivare a conoscerla e ad approvarla, o riprovarla: così egli non è necessario il farlo, ove già l'abilità del Soggetto sia conosciuta. Lo dissero e l'assicurarono con Gregorio Nono altri Pontefici, che parlarono di questo punto della Regola. E la Glosa in vigore dei Canonici è questo come un assioma: (a) *Noti non sunt examinandi, sed tantum ignoti.*

§. IV.

Cosa sia il Predicare, e a chi disconvenga.

V. **D**UE difficoltà possono essere fatte circa questo secondo precetto, a cui si dee scioglimento. La prima: quale sia questo Predicare, che non possa esercitarsi dai Frati Minori senza soggiacere all'efame e all'approvazione? Il costume ordinario lo mostra ad evidenza quale ne sia: cioè il parlare magistralmente in pubblico affaccia del popolo, trattando dogmi, o toccando virtù e vizj, onde resti il popolo istruito, oppure corretto. Che se la difficoltà verrebbe circa gli estremi; cioè quanto popolo sia necessario, e quale debba essere il luogo, acciocchè possa dirsi che uno predichi: il più comune sentimento dei Leggisti egli è, che a fare un popolo, cosìchè un'azione fatta alla sua presenza possa dirsi pubblica, basti il numero di dieci persone. Il luogo poi o egli è pubblico per se stesso, come le Chiese, le Piazze, le Strade; o si fa pubblico per il concorso di un sufficiente popolo, come sarebbe anche una qualunque Casa privata, dove si ragunassero dieci persone, e ad esse come ad una moltitudine taluno magistralmente avesse discorso nel modo già accennato. In tale pubblicità adunque di luogo o di persone non può predicare il Frate Minore, se prima non è stato approvato a un tale ministero. Sarebbe uno scrupolo ridicolo di chi non s'arrischiasse a parlare di cose spirituali in luogo dove potesse contarli il numero di dieci persone, quando ne parlasse familiarmente. Egli è solo il fare da Maestro pubblico, che viene interdetto a chi non ha l'ufizio; del resto

sedendo e trattando con altri come membro di una conversazione, parli pure ognuno di cose spirituali, che n'avrà da Dio benedizione, ancorchè fossero cento e cento persone. Sarebbe per contrario una semplicità piuttosto che un'acutezza il contendere, che possano almeno farsi Discorsi Panegirici o Catechismi pubblici, quasi questo non fosse un vero Predicare. Per dire questo, bisognerebbe restringere la definizione del Predicare al solo pubblico discorrere di costumi. Ma chi potrà arrogarsi una tale restrizione? Il Predicare, come si è detto, è un fare da Maestro nel popolo: e certamente tanto si dice Maestro chi discorre al pubblico di vizj e di virtù, di dogmi e di dottrine, quanto chi fa le analisi dei peccati nei Catechismi, o mostra e loda le virtù nei Santi. Forse e qui pure non occorre spacciar dottrine, e insegnare il vero? Anzi nei Catechismi l'opera è di un vero Maestro di Teologia, e nei Panegirici quanta è la lode, tanto è necessario il saper investigare e mostrare il vero fondo delle virtù per applicarle. Chi è pratico in tal mestiere subito ne farà ragione: e chi non è pratico, se s'arrischierà senza fondo di dottrina, sperimenterà gl'inciampi con scandalo pubblico: che è quello appunto, che vuole schivarsi coll'espone prima i Soggetti all'efame. I Catechismi fatti coll'efaminare v. g. i Fanciulli, questi sì che non vengono sotto il nome di Predicare: perchè egli è piuttosto un ricercare l'altrui abilità, e un correggerla partitamente.

VI. La seconda difficoltà è circa la qualità dell'Efame, cioè come e in che debbano esaminarsi i Predicatori. Noi appieno soddisferemo una tale difficoltà, quando in appresso descriveremo le qualità ricercate in un Predicatore: mentre se quindi si forma il Predicatore sufficiente, qui ancora bisogna lo senti chi lo vuole per tale riconoscere ed approvare. Per ora restando sulle parole della Regola diremo generalmente, che debbono i Soggetti essere ricercati se abbiano competente scienza e probità di costumi; mentre questi sono i due primi principj, da cui tutte le altre qualità ricercate possono derivare. Perciò nella

Re-

(a) *Gloss. in c. Nullus ordinetur. d. 24.*

Regola si dice che sieno Esaminati, il che spetta alla scienza: ed Approvati, il che si riferisce di più all'onestà dei costumi. V'è una specie di Predicatori, per cui quasi resta delusa la premura e la diligenza dell'Esame: ed è di quelli, i quali espongono a predicare non roba propria, ma composta da altri. Perocchè essi non diranno più di quello, che truovano scritto: staranno alla dottrina altrui, e coll'altrui arme sapranno armeggiare. Onde a che serve in questi l'investigare la scienza o l'ingegno? Possono godere l'onore del titolo, e non essere di danno. Quella veste, che è stata di altri, può anch'essi onorevolmente coprire. Se si mantenesse il sovraccitato dettame delle nostre Costituzioni, cioè di contentarsi di pochi, ma buoni Predicatori, questi certamente dovrebbero essere i primi a restare esclusi; quando o una bontà ben singolare non promettesse di loro gran cose, o una scienza sufficiente non facesse loro fede, che potranno ben mantenere ciò, che dicono composto da altri, come se fosse loro proprio. Non è di necessità che ogni Predicatore parli con composizione propria; ma è ben necessario che almeno egli l'intenda, che lo sappia spiegare a chi l'ascolta, e sciorre le difficoltà, che gli possono esser mosse. Se il Predicatore è un Maestro del pubblico, egli è sempre un danno al pubblico che abbia l'onore del titolo, e non abbia il fondo; mentre il titolo istesso di Maestro l'obbliga non solo a saper dire e recitare, ma moltopiù a spiegare difficoltà, che sempre possono occorrere. Che se pertanto v'abbia chi non arriva a tanta abilità, certamente pecca chi lo approva; perchè lo espone a pericolo se non di fallire nel recitare l'altrui, certo di screditare la Parola di Dio nel non intendere, e nel non sapere darla ad intendere. L'idea, che forse un tale sia per avere la prudenza di sfuggire le dispute per non errare, è tanto debole e falsa: quanto sarebbe di chi facesse Soldati, i quali avessero solo da far la mostra, ma poi avessero da fuggire, quando è tempo di combattere o di guadagnare. L'idea giusta è quella, che suggeriva l'Appostolo S. Pietro a tutti quelli, che nella

Chiesa fanno da Maestri: (a) *Parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem, de ea qua in vobis est, spe*. Altrimenti se bastasse il solo capitale della memoria sarebbe il Predicare un ministero il più inetto nella Chiesa, quando è uno de' più sublimi: e potrebbero più i Giovanetti che gli Uomini di giudizio aver pretesione di un tale onore. Chi non vuole però divorare questi inconvenienti, bisogna adunque che accordi per vero e per necessario quanto noi ora abbiam detto.

§. V.

Necessità degli Studj.

VII. **S** Eguiamo ora il S. Padre, il quale nella Regola entra egli medesimo poi ad istruire i Predicatori, acciocchè predichino al giusto segno. *Moneo quoque & exhortor eosdem Fratres, ut in predicatione quam faciunt*. Appena ebbe recitate queste parole San Bonaventura, che subito ne ricavò per giusta conseguenza, non doversi adunque ammettere frai Predicatori quelli, di cui noi ora dicevamo, cioè che da se stessi non fanno comporre le Prediche: [b] *Ergo (dice egli) nullus debet predicare, nisi sciat ipse sermonem facere, & sufficienter disponere*. Argomenta benissimo almeno contro quelli, che non solo fanno fare del proprio, ma nemmeno fanno intendere il fatto dagli altri, e perciò niente possono avervi del proprio fuorchè la lingua e la memoria. Ella è una libidine questa d'ignoranti, i quali appunto nell'ignoranza tantopiù si mantengono, quantochè possono vivere sulle fatiche altrui: onde non è maraviglia, se questo S. Dottore e Generale dell'Ordine fino da' suoi tempi la inseguita. Anzi dopo avere spiegato tutto questo capitolo, ne inserisce come in vigor di Regola che debbano i Frati Minori studiare, almeno quelli che al ministero della predica vogliono esporri; giacchè questo non può ottenersi senza un diligente studio: *Ex isto capitulo patet (dice egli) quod Fratribus ex intentione B. Francisci incumbit studere, quia sine studio non possunt verba modo debito exami-*

B b

mi-

[a] 1. Pet. 3. 15. (b) S. Bon. in Reg. bic.

minare. Circa però lo Studio fu assai questionata l'intenzione del Santo Padre: e parve nel nascere delle Riforme nell'Ordine, che volesse affatto bandirsi. Così non solo la nostra Riforma nelle prime antiche Costituzioni, ma anche quella degli Osservanti, come lo ha ben osservato e notato dalle Croniche Monsignor Lucci. (a) La cagione si era, che concepito lo spirito di umiltà e di abiezione, aveano i primi Riformatori in orrore ogni qualunque impiego, che potesse alterare quelle sante idee: sicché lo Studio sollevando con la mente anche facilmente il cuore, era preso perciò in sospetto non solo, ma anche in abominio. La verità però si è, che fatto luogo fra que' primi fervori allo spirito di discrezione, il quale è il regolatore di tutte le virtù, accettaronsi poi da tutte le Riforme gli Studj, e santamente si coltivarono. Per parte della nostra Riforma noi l'abbiamo esposto nell'esposizione del capitolo quinto della Regola, contro chi calunniando pretendeva di torci di mano i libri per mettervi i soli strumenti del lavoro manuale. Per parte della Riforma degli Osservanti siegue ivi a mostrarlo Monsignor Lucci, citando San Bernardino e San Giovanni da Capistrano, come Autori fra di essi degli Studj, o anzi Eugenio Quarto, il quale ne prescrisse l'erezione nelle Provincie.

VIII. E certamente se vorremo indagare la intenzione del S. Padre, molto s' imparerà a moderare la passione, ma non mai potrà ricavarfi, che egli nella sua Religione gli Studj interdicesse. V' è lo studio di cose convenienti e necessarie, e vi è studio di cose inconvenienti e disutili: inoltre altro è lo studio moderato fra i limiti dell'umiltà religiosa, ed altro lo studio, che gonfia, e che propriamente si fa passione. Per se stesso lo studiare non può tacciarsi di vizio o di precipizio, essendo anzi un ascendere alle perfezioni di Dio per mezzo dell'intendimento: *Non est culpanda Scientia* (così anche il santo Contemplativo De-Kempis) [b] *aut qualibet simplex rei notitia, qua bona est in se considerata, & a Deo ordinata*: Onde se pur in esso può notarsi alcun disordi-

ne, questo non allo studio, ma al mal uso di chi non vuole saper servirsene de' attribuirsi. Perciò si troverà, è vero, che nel Testamento il Santo Padre fa gloria d'essere egli stato con i suoi Compagni idioti: [c] *Et eramus idiotæ, & subditi omnibus*: ma a pensarlo bene, questo dicea egli precisamente per mettere in esempio l'umiltà di non mostrare mai di saperne, ancorchè se ne sappia. Uomini vi sono saputi, ma che non si conoscono senon soltanto alle occasioni del miglior bene e della gloria di Dio: altri Uomini saputi si osservano cotanto pieni e gloriosi, che ad ogni occasione, e fino ai cenni, ai moti vogliono ognuno sappia, che essi fanno. Di questa seconda fatua classe dice il Santo Padre che essi non erano, e perciò davano sovra di se il luogo a tutti, *Et subditi omnibus*; ma bensì della prima, che è il vero Sapere secondo il Vangelo: Perocchè per altro sappiamo, frai Compagni del Santo Patriarca esservi stati Uomini assai dotti da lui convertiti. Anzi possiamo nello stesso Testamento avvertire, come egli suppone nell'Ordine Teologi, e quelli, che ministrano le parole divine, verso cui vuole che dagli altri si abbia tutto il rispetto: *Et omnes Theologi, & qui ministrant nobis sanctissima verba divina debemus honorare & venerari*. Vero pure che altrove persuade l'aver per libri la Croce, dicendo beato chi si asteneva perciò dalle scienze; ma se bene si osserva, intese egli della scienza mondana e di sola curiosità: (d) *In libro Crucis lege, mundana & curiosa scientia ne vacaveris: beatus erit qui ab hac se abstinerit propter Deum*. Il che certamente è un assioma per ogni Frate Minore, il quale si senta il solletico di sollevarsi negli studj. Insomma poi stendiamo qui varj suoi detti, e si vedrà a nostro ammaestramento come esso ne parli.

§. VI.

Come dee regularsi negli Studj.

IX. **P**rimieramente Egli detestava lo Studio, come ogni altra qualunque applicazione, quando arrivasse in

(a) Lucci. Rag. Stor. s. 7. in fine. (b) l. 1. de Imit. c. 3. n. 3. (c) Test. S. P. (d) Opusc. S. P. Apoph. 32.

in tal modo ad occupare il Religioso ,
 che più allo studio che all' Orazione
 egli si trovasse dedito e applicato . E'
 buono ed ottimo per se stesso lo studio
 di cose utili , ma è sempre un gravissi-
 mo danno che il Religioso si faccia da
 Dio disapplicato o meno attento , qua-
 lunque ne sia l'applicazione . Interroga-
 to egli perciò da alcuni suoi Compagni
 , i quali avevano inteso che molti
 Dottori di Parigi e di altre Nazioni
 erano entrati nell' Ordine , se adunque
 egli voleva che nella sua Religione si
 facesse professione di studj ; ecco come
 egli rispose : (a) „ Certo lo voglio e
 sono contento , purchè all' esempio di
 „ Cristo (di cui si sa che più orò di
 „ quel che lesse) non tralascino lo stu-
 „ dio dell' Orazione . Né tanto hanno
 „ da studiare per sapere come abbiano
 „ da parlare , ma per mettere in prati-
 „ ca quanto imparano , e dopo averlo
 „ essi posto in pratica per insegnarlo agli
 „ altri “ . E conchiuse indi di volere i
 suoi Frati studiosi adorni di quell' alto
 composto suggerito dal gran Maestro del
 Vangelo : cioè della prudenza , che si ot-
 tiene cogli studj , ma insieme anche della
 semplicità di Colomba , che si appren-
 de col solo spirito del Signore . Ed al-
 trove più distesamente descrivendo la ma-
 niera , con cui dee diportarsi chi collo
 studio o con altri gradi può sembrare
 sovrapposto agli altri , così giustamente
 insegnava . „ Non debbono i Frati o per
 „ la cura del governo o per l' applica-
 „ zione alle prediche tralasciare la santa
 „ e divota orazione : nemmeno hanno
 „ da essentarsi dall' andare come gli altri
 „ a cercar limosina , dal lavorare tal-
 „ volta di lavorizio manuale , o dall' eser-
 „ citare altre azioni di umiltà : e ciò al
 „ buono esempio altrui , e per guada-
 „ gnare le anime . Perocchè all' esempio
 „ dei Prelati e dei Dotti si compongo-
 „ no i Sudditi e i Semplici : badano
 „ anch' essi perciò all' orazione , e si dan-
 „ no volentieri all' umiltà e all' abbie-
 „ zione . Ma se eglino si sdegnano di fa-
 „ re simili cose , non potranno senza pro-
 „ pria confusione pregiudizio e rimpro-
 „ vero esortare gli altri a farle : perchè
 „ bisogna all' esempio di Cristo prima

„ fare , e poi insegnare ; ovvero fare e
 „ insieme insegnare . “

X. In secondo luogo abbiamo portato
 di sopra , come il S. Padre era nimico
 degli Studj inutili , compresi sotto il no-
 me di scienza mondana e curiosa . Non
 è facile però il persuadere a chi studia
 essere la sua applicazione di questa inu-
 tile sorta , qualunque studio egli si sia :
 perocchè ognuno sa dire i pregi del pro-
 prio impiego , e difenderne l' utile . Ma
 in ogni caso si avverrà il motivo , per
 cui oltre il lavoro e l' orazione si am-
 mette in questo Ordine umile dei Fra-
 ti Minori anche lo studio di facoltà e
 di scienze ; ed egli è certamente affine
 di farsi abile a predicare , o di faticare
 in altro modo a pro delle anime . Dun-
 que qualunque studio , benchè si voglia
 scielto e pregiato , il quale non conduca
 dirittamente a questo effetto , egli sarà
 inconveniente al Frate Minore , contra-
 rio all' intenzione del S. Padre , e di or-
 namento e di erudizione superflua . Che
 ha che fare per un Religioso puramente
 dedicato a Dio , e al profitto altrui , l'
 ornamento squisito di belle Lettere , il
 raffinarsi in Poesia , l' affettare ogni eru-
 dizione nelle eleganze Ciceroniane , o il
 farsi Geometra , Matematico , o Astro-
 nomo ? Il B. Pier Damiani la dice ben
 egli schietta , che questo è un profanare
 o anzi un adulterare la propria profes-
 sione : (b) *Hi porro fastidientes Ecclesia
 disciplina peritiam , & Secularibus stu-
 diis inbiantes , quid aliud quam in Fidei
 thalamo relinquere castam & ad scenicas
 videntur descendere prostitutas ?* Sia vero
 che le lettere umane dienno il primo pas-
 so al ben predicare , ma appunto vi si
 passi senza fermarvisi all' ultima squisi-
 tezza ; che niente importa al profitto
 altrui . Sia vero ancora , che non essen-
 do i talenti uguali , possa uno acquistar
 lustro alla Religione in uno Studio , che
 per altro non gli converrebbe . Tutte so-
 no belle coperte : ma la verità si è , che
 il lustro della Religione consiste non in
 tutti i pregi , a in quelli solamente ,
 i quali sono confaccienti allo spirito di
 Frate Minore ; e che Iddio vuole da noi
 gloria , ma in quelle cose solamente , le
 quali possono essere secondo la nostra Re-

Bb 2. gola

(a) *Ibid.* Colloq. 15.

(b) *De perfect. Monach.* c. 11.

gola e condizione . Per perdere ben tutte le scuse, bisogna leggere il citato Pier Damiani: e certo secondo la sua dottrina potrebbe decidersi la grande quistione insorta fra gli Abati Buthilier e Mabilion, nell' oppugnar l' uno di troppo gli studj frai Monaci, e l' altro nel troppo favorirli e dilatarli.

XI. In terzo luogo quanto il nostro S. Padre ammise nell' Ordine gli Studj profittevoli, altrettanto li detestò, qualora avessero condotti i suoi Frati a gonfiarsi e ad invanirsi . Questo è il gran pericolo, il quale ha sempre spaventato chi ha avuto timore nella legge del Signore: questo per cui il B. Egidio all' udire gli avanzamenti dei Frati Minori nell' accademia di Parigi, gridava: Oh Parigi, Parigi, che distruggi l' Ordine. Il sapere è la più bella e alta dote dell' Uomo, ma appunto egli è altresì il più pressante solletico alla vanità e superbia. Bisogna essere perciò ben provveduto di umiltà, altrimenti senza questa ogni avanzamento nel sapere egli è sempre un più profondo precipizio . Vi premono sovra di questo a tutto potere le nostre sante Costituzione, e per frenare la stolta gonfiezza a tutti gli Studiosi così rammentano: „ Sarà loro occasione di „ umiliarsi, se conosceranno avere ac- „ cresciuto nuovo obbligo appresso Dio, „ per essere stati promossi allo studio, e „ fatti degni d' essere introdotti alla vera e soave intelligenza delle sacre lettere ec. „ Vi fece anche tanto maggior premura il S. Patriarca massime con i Predicatori, i quali si piccano di farsi conoscere dotti, e si gonfiano per l' applauso del popolo: onde a farli confondere della loro vanità diede avvertenze forse da altri non immaginate: (a) „ Molti sono, o Fratelli [diceva egli „ in una sua Conferenza] i quali tutta la loro cura e ansietà ripongono nell' acquistarsi la scienza, trasandando la propria santa vocazione vagando coll' anima e col corpo fuori della strada dell' umiltà e della santa orazione: e i quali dopo avere predicato al popolo, trovando di avere edificato e convertite anime a penitenza, se ne gonfiano, e s' insuperbiscono dell' opera e del frutto; quando piuttosto

„ così hanno predicato in propria condanna e pregiudizio . Niate in verità „ hanno essi in ciò fatto, senon di servire per istrumento a quelli, per mezzo de' quali veramente si ottiene da „ Dio un tal frutto . Perocchè quelli, „ che essi pensano d' avere convertiti col la forza della loro propria scienza e „ predica, egli è il Signore, che gli „ edifica e li converte per il merito delle orazioni e delle lagrime dei devoti „ Frati poveri, umili, e semplici: benchè questi tali divoti Frati per lo più „ nol sappiano . Nol fanno, perchè Id- „ dio glielo tiene nascosto, acciocchè „ anch' essi non s' insuperbiscono “. Siegue ivi però a promettere che lo sapranno nel giorno estremo del Giudizio, dove perciò riporteranno il premio e la gloria di molte anime convertite per merito delle loro orazioni e lagrime: e quei Predicatori gonfi e vani, vedendo così torri dalle proprie mani il frutto, che vanamente aveano creduto essere loro proprio, si rimarranno vuoti e desolati, pieni solo di confusione e d' ignominia . Questo replica anche con autorità di Scritture nella seguente Conferenza, portando quelle parole del Cantico di Anna: (b) *Donc sterilis peperit plurimos, & que multos habebat filios, infirmata est* . „ La sterile (soggiugue egli) „ è il povero abietto Frate, il quale „ non ha nella Chiesa l' ufficio di generare figliuoli . Questi nel giudizio ne partorirà molti, perchè tutti quelli, „ i quali per il merito delle sue orazioni ora si convertono, allora il Giudice gli ascriverà a sua gloria . Quella, che ha molti figliuoli, ne resterà senza: cioè il Predicatore vano e loquace, il quale ora presume di molti come per la sua virtù prodotti figliuoli, s' accorgerà allora di non poter in essi niente pretendere “. Scoperto così questo giudizio di Dio, ha ben tutto il motivo di perdere quell' aura e quella vanità, che alcuni Predicatori naturalmente aggradiscono non solo, ma a tutto costo vanno cercando.

S. VII.

Dei Libri.

XII. **S**UL proposito degli Studj è bene l'aggiugnere una parola dei Libri. V'è tra gli Studiosi come tra gli Artefici chi più si affaccenda di avere moltitudine di strumenti, che di far molto lavoro. Non si pensano di studiare, se non avran fatta la raccolta di tutti i Libri, che possono essere opportuni o di genio. Perchè trovano il comodo nell'altrui carità o nella propria industria, si fanno necessaria ogni sorta di Libri, e assolutamente li vogliono. Stenta chi non è ben comodo nel Secolo, a farsi un simile apparato; ma nella Religione dei Poveri può esservi chi non sappia soffrire questa necessità, e però si prenda tutta la licenza di uscire in questo fuori delle strettezze dell'Ordine. La speiosità della virtù, che ricerca, gli altera in capo le giuste idee del proprio povero stato. La Povertà sforzata in chi è povero per condizione non lascia ascendere questi vapori al capo: solo li patisce chi per elezione dee essere povero. (a) Noi dove abbiamo trattato del Superfluo, abbiain potuto notare nelle stesse Librerie i disordini, e soggiugnerne la moderazione. Quello, che ora aggiugneremo, egli sarà dell'intenzione del Santo Padre circa i Libri. Disse egli in breve, ma disse tutto. I Libri si stimino solo perchè sacri, sieno pochi, si abbiano in comune, e stieno sempre in pronto per chi n'ha bisogno. Ecco le sue parole, da pregiare appunto le nostre Librerie: (b) *In Libris Fratres querere debent testimonium Domini, non pretium aut pulchritudinem. Paucos etiam habere debent, bosque in communi, & ad Fratrum indigentium necessitatem paratos.* Monsignor Lucci (c) non ha sofferta la strettezza di tenere i Libri in comune, e ha detto, che i Libri in particolare furono poi conceduti da S. Bonaventura, citando perciò le sue parole nell'Epistola ad *Magistrum inominatum*. Ma il suo stile impegnato non gli ha permesso di ben tutta intera riportare la sentenza, e neanche di ben penetrare tut-

to il suo senso. Discorre ivi il S. Dottore di cose, che si soffrono dai Prelati, ma non si promuovono, nè si lodano, e però dice: *Nec Pralati talia precipiunt, sed permittunt. Nec propter tres vel quatuor vitiosos debet Magister contemnere innocentes.* Poi siegue circa i Libri: *Es si aliqui abundant libris ad tempus, aliis plerisque multo plus indigentibus poterunt dispensari, cum multo plures egeant, quam abundant.* Vuol dire a buon senso: Supposto che alcuni abbondino di libri (il qual supposto va tra quelle cose, che nell'Ordine si soffrono) non debbono perciò quei libri gettarsi, perchè potranno poi darsi o dispensarsi a tanti altri, i quali ne hanno bisogno; essendovi nell'Ordine più chi ne scarpeggia di quelli, che ne abbiano in abbondanza. Dove è adunque questa nuova concessione di S. Bonaventura contro la intenzione del Santo Padre? Anzi quindi s'impara che se per convenienza, o per bisogno, o per altro si permettono dai Prelati a un qualche Religioso in particolare dei libri (come suole concedersi ad altri gli strumenti dell'arte, o altre cose opportune e convenienti) questo non ha da permettersi senon *ad tempus*: cioè non per sempre, talchè n'abbia egli l'uso, finchè vive, ma durante il suo bisogno o l'occasione di servirse: e questo terminato, debbono i Libri essere ridotti all'uso comune. Quel ripiego di applicare i Libri alle comuni Librerie, avendoli però intanto all'uso proprio, può essere un pretesto, ed anche un giusto temperamento. Sarà pretesto, se l'applicazione alle Librerie serva solo di titolo per tantopiù sicuramente ritenere i Libri al proprio uso anche fuori del bisogno: perchè ritenendoli così alla propria libera disposizione, si scuopre, che infatti ella è una sola coperta quel dirli e non darli all'uso comune. Sarà poi giusto temperamento, se cedendoli infatti al comune, solo si riserva l'adoperarli in particolare alle occorrenze o al bisogno con qualche distinzione sovra degli altri Fratelli. Il riporre i Libri in comune con questa condizione non può contraddire ad alcuna Legge, e niuna Legge a buon discernimento proibirà assolutamente l'estrazione dei

(a) *Let. XVII num. 16.* (b) *Opusc. S. Pat. Orac. 28.* (c) *Lucci cit. c. 9.*

Libri dal comune , quando condizionalmente , come si è detto , ivi si sono riposti . Sono queste risoluzioni di casi particolari e straordinarij : del resto comunemente parlando , i Libri come tutte le altre cose debbono restare all' uso comune . Ora ripigliamo il filo del Testo da noi non ommesso , ma intesuto di necessaria erudizione .

§. XIII.

Qual debba essere il Parlare dei Predicatori.

XIII. **A** Vverte adunque il S. Padre i Predicatori primieramente , che nelle loro prediche abbiano un parlare esaminato e casto . *Sint examinata & casta eorum eloquia* . Era ben da mettersi in primo luogo questa avvertenza , perchè se la Predica ha da essere Parola di Dio , bisogna che il Predicatore cerchi di parlare con quelle parole , con cui può immaginarsi che parlerebbe Iddio medesimo . Non v'è chi abbia meglio pesate tutte queste avvertenze , quanto San Bonaventura . (a) *Sint examinata eloquia* , cioè non si vada in pulpito a dire ciò , che può venire alla bocca ; ma si prepari e la materia e il discorso . Egli è un falso spirito di chi si pensa predicare all' apostolica , quando parla alla rinfusa , come farebbersi in un famigliare discorso . Chi capisce la grandezza di questo ministero , non ha mai per superflua la cautela e la diligenza . Raro è il dono di sapere all' improvviso parlare : e chi non è ben consapevole di averlo , non dee arischiarsi , per non avere poi a pentirsi di avere detto in pulpito quello , che pensandovi non avrebbe mai detto . Vuol dirsi ancora che sieno esaminate le parole , acciocchè non abbiano taccia di qualche novità scandalosa , o di qualche sospetto . Non è facile a correggerfi ciò , che una volta si è detto in pubblico : ed una impressione cattiva avuta dall' autorità di un Predicatore , che parla , non si di leggieri si perde . Non vi sono migliori parole anche secondo le regole dell' arte umana , quanto quelle , le quali sono comunemente usate da tut-

ti : tantopiù però nel dovere dichiarare dottrine morali o cattoliche . Ne avvertiva anche l' Apóstolo di ciò San Timoteo : (b) *Formans habe sanorum verborum* : premendo perciò , acciocchè lasciasse la novità dai termini : (c) *Devotans profanas vocum novitates* . Si dice insieme che sieno parole caste , *Sint casta eloquia* : e vuol dirsi secondo il detto del Salmista *Eloquia Domini eloquia casta* , cioè purgate da tutto ciò , che può avere comparso di vano e di lufureggiante : *Argentum igne examinatum , purgatum septuplum* , come ivi tutto in acconcio si soggiugne . Ogni genio ha il suo eccesso di brio , ed ogni secolo ha il suo genio nel parlare . Un Uomo vano e pomposo si mostra turgido nei termini e nelle frasi : un altro femminile si picca di scegliere e di pronunziare le parole più delicate . Il nostro Secolo , il quale ha la raccia di curiosità , lufureggia nell' andar a rinviare le parole più rare e diffuse : e se ha lode di aver purgata la lingua , la perde poi per essersi ridotto sino all' affettazione . Or questi eccessi sono quelli , da cui dee guardarsi un Predicatore , il quale voglia profetire la vera Parola di Dio , disse fino da' suoi tempi il Santo Padre . Se anche non l'avesse egli detto , dovrebbe però ognuno di noi colla sola prudenza farfene accorto . Un Uomo religioso coperto di cilizio , cinto di fune , irsuto nel volto , e scalzo ne' piedi , se tresca delicatamente nel parlare , egli è un oggetto da far muovere le risa più ancora che non le critiche . I gesti e le parole sono l' accompagnamento dell' Uomo : che mostruosità adunque ella è un Uomo all' aspetto tutto penitente , e poi vago e gajo nelle parole ? Si dice questo così , avendo l' occhio ai riguardi umani : ma se alzeremo le occhiate a Dio , per parte di cui nelle prediche si parla , oh che torto a Lui si fa da chi coll' aspra forma dell' Abito era destinato fra' suoi Ministri ad essere il più venerabile !

§. IX.

(a) S. Bon. in Reg. hic . (b) 2. Tim. 2. 13. (c) 1. Tim. 6. 20.

§. IX.

Dee cercarsi profitto nel predicare.

XIV. **S**iegue l'altra avvertenza al Predicatore, cioè che il suo parlare sia ben ordinato a ricavar profitto, e ad edificare chi ascolta, *Ad militiam & edificationem*: e perciò con santo zelo s'accenda contro i vizj e promuova le virtù, rammenti le pene agli uni e agli altri il premio della gloria, *Annunciando eis vitia & virtutes, pœnam & gloriam*: e per non perdere il frutto colla molestia, abbia a mente il moderarsi nei lunghi discorsi, all'esempio del gran Maestro Gesù-Cristo, le prediche di cui quanto erano ferventi e celesti, altrettanto in una conveniente brevità erano ristrette, *Cum brevitate sermonis, quia Verbum abbreviatum fecit Dominus super terram*. Questo in verità è il tutto da fare un Predicatore zelante e profittevole nella Chiesa del Signore. Ma bisogna appunto investirsi di queste idee, se vuole costri riuscire. Faticano e sudano molti nel comporre le prediche, e contare mai non possono una sola preda: anzi se in predicando fosse poi loro detto, che un' Anima alla loro predica si è convertita, riuscirebbe loro nuovo, e arresterebbero per la maraviglia: e perchè? Perchè nel predicare hanno tutt'altre idee, o almeno l'idea di convertire anime è la meno presente che abbiano. Nel comporre li prende la vanità di fare isquisite composizioni da comparire: Uomini di giudizio e di dottrina (diciam più breve) da predicare se medesimi per dotti. Nel predicare tutto lo studio hanno nel mostrarli forniti di conveniente garbo e talento, ovvero altra soggezione non si prendono che di non fallire nella memoria. Hanno ben dunque ragione di maravigliarsi, se a tal sorta di predicare un' Anima sola arrivi a convertirsi: perchè dove non hanno essi l'occhio, nemmeno chi ascolta può avervi o riportarvi il cuore. Ma non hanno già poi ragione di così predicare. Anche secondo tutte le leggi dell'arte oratoria quella composizione non può

dirsi mai buona, la quale per quanto abbondi di eleganze e di scelti sentimenti, pure non viene dirizzata colle maniere più convenienti al proprio giusto fine: onde se il fine delle Prediche [come tutti fanno dire] egli è di convertire le anime a penitenza, quando qui la Predica non guardi ben in tutto e per tutto, farà con tutti i suoi ornamenti e vaghezze condannata da ogni sensato per un discorso insulso. Ma condannato poi farà tantopiù sicuramente e tremendamente ogni tale Predicatore dall'eterno Giudice, per avere sì sconciamente profanato il proprio sacro ministero. Oh quanti [diceva quel nostro Venerando P. Mattia da Salò] quanti Predicatori si dannano per avere predicato, i quali se non avessero predicato, si farebbero salvati! Bisogna adunque credere al nostro S. Padre, che egli è necessario in un Predicatore l'aver tutta l'attenzione di riuscire nel parlare di profitto e di edificazione a chi ascolta. I Predicatori, i quali hanno questa mira, ben tosto si conoscono da chi gli ascolta, e conosciuti hanno sempre forza di combattere i cuori anche più duri.

XV. Vi è quasi lite tra gli Ascetici e i Maestri di sacra eloquenza su di quella protesta dell'Apóstolo, con cui diceva di non avere egli mai predicato sull'arte umana del persuadere: [a] *Et sermo meus & predicatio mea non in persuasibilibus humana sapientia verbis*: mentre quindi si pretende dagli uni, sia adunque inutile nel predicare apostolico lo studio dell'eloquenza; e dagli altri si difende in molti modi, che così non è. Ma la lite si compone e si scioglie dalle parole dell'istesso Apóstolo, che ivi immediatamente sieguono: *Sed in ostensione spiritus & virtutis*. Vuol dire non d'aver trascurata ogni arte del dire nel predicare, ma di non essersi in essa sola fermato, nè d'aver in essa avuto la forza e la fiducia di vincere: bensì d'essersene di quella soltanto servito per mostrare e zelo e virtù dello spirito del Signore, e con questo precisamente essersi fidato di combattere e di vincere. Perocchè nè lo spirito del Signore ha mai esclusa l'eloquenza uma-

na, nè un'eloquenza umana sorda e nervosa è d'impedimento a quel zelo e spirito, anzi è di ajuto. Può esservi eloquenza senza l'espressione dello spirito del Signore, ed allora è quell'arme vuota, che solo fa strepito; ma non colpo: e questa però dice l'Apóstolo di non avere mai adoperata. Può esservi ostensione di zelo e di spirito con poca eloquenza: e questa anche sempre vale, perchè in ogni caso a tutta l'arte umana prevale lo spirito del Signore. Ma questa non può attribuirsi all'Apóstolo, che osserviamo nelle stesse sue Epístole eloquentissimo. Così anche frai Santi Dottori della Chiesa possono notarsi molti forniti di tutta la eloquenza umana, ma in modo che servisse ad esprimere tantopiù il celeste spirito, che li movea a parlare. Possono altri poi notarsi di poca eloquenza, ma perchè espressioni in se divozione e virtù celeste, perciò vittoriosi dell'anime anche con semplici sermoni, i quali in bocca d'altri privi di quella ostensione di spirito non avrebbero mai fatto un minimo colpo. Tanto adunque è necessaria questa ostensione di spirito al ben predicare: la quale non è poi altro senon quello, che noi dicevamo, cioè l'intenzione fervente, il desiderio vivo, e il valore nella virtù di Dio, che si ha e si dimostra nel predicare, per comunicar a chi ascolta la salute, e per ricavar le Anime dalla perdizione. Chi non ha in realtà queste buone intenzioni, o sia questo spirito, per quanto finga o s'industri con artifizj e simulazioni, mai non potrà mostrarlo: mostrerà solo quello spirito, che in verità egli ha. Egli è come di un odore penetrante, che per quanto si cuopra o si chiuda, sempre è quell'odore, e non altro. Se predica il Predicatore per vanità (voglia o non voglia) farà conosciuto vano: se lo domina la passione di parlare per piacere, di discorrere con garbo, di farsi ammirar per dotto, gli si conoscerà sul volto e quasi nel suono delle parole questa sua superbia, o qualunque altro pravo affetto si abbia. Ma provveduto ben internamente del già detto spirito del Signore, altrettanto è vero che parlerà sempre *In ostensione spiritus & virtutis*. E volete

poi sapere di altra parte (soggiugnevz altrove il Santo Padre) quali sieno tali Predicatori ben provveduti del conveniente spirito e zelo? Quelli sono i quali edificano non meno colle parole che col proprio vivere, cioè quelli che fanno quanto predicano agli altri, essendo sempre vero, che a qualificare una pianta, bisogna prima guardare i suoi propri frutti: (a) *Tantum habet homo scientia, quantum operatur: & tantum est Religiosus bonus Orator, quantum ipse operatur: Arbor namque ex fructu cognoscitur.*

§. X.

Vari Saggi per il buon Predicatore.

XVI. **N**ON sia discaro dopo il S. Padre l'udire S. Bonaventura, (b) il quale secondo l'intenzione del Patriarca avverte chi tiene cura d'istruire o d'impiegare Predicatori con alcune condizioni al buon Predicatore necessarie, e potrebbero anche applicarsi al buon Confessore. Primieramente vuole che sia d'età competente, e anzi che non mantenga una faccia come puerile: perchè quello, che si fa dai troppo Giovani, o in un modo o in un altro patisce sempre del giovanile; e avanti una faccia puerile non v'è chi si arrischj di compungersi e di arrendersi. Non lo vuole poi troppo deforme nel corpo, come troppo piccole, troppo grasso, troppo curvo ec. perchè tali comparse si guadagnano i dispreggi e le risa: e neanche troppo debole di salute, per non dovere poi stare predicando sempre tra le mani del Medico. Indi mostra come dee essere istruito bene nella gramatica, altrimenti gli sfuggiranno spropositi da nauseare: provveduto di sufficiente eloquenza, per dar il cibo condito agli Uomini, che non hanno fame della Parola di Dio: se non sono sollecitati: e fornito della scienza della Sacra Scrittura, come è la Teologia, se non si vogliono fare di quei ridicoli Soldati poc' anzi detti, i quali non fanno senon fare la mostra con le armi altrui, ma non maneggiarle contro gli Oppositori. Infine dipinge il Predicatore di quel colore necessario detto di so-

(a) *Opusc. S. P. Orac. 7.* (b) *In Apologes. q. 4.*

sopra dal S. Padre, cioè di costumi e di vita corrispondente a un tanto ministero; altrimenti promette con S. Gregorio, che in sua bocca perderanno la forza le più tremende verità, e non altro egli si acquisterà che disprezzo e rimprovero: (a) *Nam cuius vita despiciatur, restat ut ejus etiam predicatio contemnatur*. Fa avvertire insieme, che non sia di quelle idee sciocamente semplici, le quali non hanno nè gravità nè decoro di comparire autorevolmente fra il popolo, nè di far valere la stessa propria scienza. E se si vuole il Predicatore a proposito, si guardi (dice) di non farlo contro sua volontà predicare: perchè dove è violenza, non si ricava del bene senon con stento. Così il S. Dottore Bonaventura, il quale però avverte chi promuove Predicatori a non trascurare per impegno o per altro affetto questi e tutti gli altri capi, se non si vuol tradire l'opera del Signore, e caricare la propria coscienza di un grave debito: *Qui vero alios non idoneos pro privata societate promovent (dice egli) Ordini confusionem, & Animabus nocumentum, & ipsis promotis detrimentum, & sibi met culpam non parvam procurant &c.* Ma e a quegli stessi, i quali premono e sollicitano con impegni per essere promossi a un tale ufficio di predicare, si volge a dirli per questo stesso indegni, cioè di quelli detti da Dio per Geremia, (b) *Ipsi currebant, cum ego non mitterem eos*. Li chiama superbi, perchè presumono in cosa tanto gelosa: o anzi sciocchi, perchè corrono da se stessi ad un ministero, che importa molta distrazione e tentazione insieme. Chi ha l'idea di potere esser Predicatore, per sapere buttar quattro parole in carta, non può intendere queste premure: ma si formi l'idea sublimissima di tal ministero, e tosto s'intenderanno.

XVII. Ecco infatti il S. Padre quanto ne faccia stima dell' idea di un vero e buon Predicatore; eccolo sempre come a ritoccarne il modello, per ridurlo ad una giusta perfezione: [c], „ Io voglio, „ Fratelli carissimi [così egli parlò] che „ i Ministri della Parola di Dio abbiano „ si in tale riguardo, che quando stanno applicati agli studj spirituali, non

„ sieno impediti da niun altro ufficio „ Perocchè questi sono gli eletti dal „ gran Re a pubblicare ai popoli gli „ ordini, che vengono dalla sua Divina „ bocca. Per questo il Predicatore cioè, „ che vuole ne' sacri discorsi pubblicare, „ dee prima egli ricavare nel secreto „ dell' orazione: prima egli riscaldarsi, „ e poi allora andar a parlare. Egli è „ venerabile certo questo ufficio, e chi „ lo esercita, è degno d'essere da tutti „ venerato. Sono questi la vita del corpo, i Guerrieri contro il Demonio, „ la face del mondo. Sono da lodarsi „ quei Predicatori, i quali sanno prendersi tempo di lavorare per se stessi al proprio profitto, o alla propria consolazione spirituale. Ma altri si mostrano bene cattivi Economi, i quali danno il tutto alla predica, e niente spendono per la propria divozione. „ Altri ancora sono da piangersi, i quali vendono tutto quanto fanno e dicono per un po' di olio di vana lode. „ L'ufficio del predicare, o Fratelli, „ egli è il più accetto di tutti i Sacrificj al Padre delle misericordie, massime se verrà esercitato collo spirito di carità; e se badi bene il Predicatore a faticar più coll' esempio che colle parole, più coll' orazione di lagrime che con loquaci discorsi. Egli è però da deplorarsi quel Predicatore, come „ privo del conveniente spirito, il quale „ nelle sue prediche va più in cerca di lodi che di anime: o quello ancora, „ che col cattivo esempio distrugge quanto edifica colla verità della dottrina. „ Egli è da preferirsi a questo ogni Frate semplice e muto, il quale con il „ buono esempio induce il Prossimo al bene „. E siegue ivi a dire quel non immaginato vantaggio dei Frati semplici sopra i Predicatori vani, che noi di sopra rammentammo.

S. XI.

Avvertenze ai Predicatori circa la Povertà.

XVIII. **B**isogna in ultimo aver grado al nostro P. Cirillo da Ber-

(a) S. Greg. hom. 3. in Ezech. vers. med. (b) Jer. 23. 21. (c) Opusc. S. P. Coll. 17.

Bergamo, (a) il quale alle accennate aggiunse nuove istruzioni ai Predicatori circa il mantenersi nell' osservanza della Povertà, quando occorre ad essi il predicare e il vivere fuori dei Chioftri. Primieramente egli vuol mostrare come il vivere dei Predicatori su degli stipendj pecuniarj non sia un ricorrere a pecunia: ma noi non ne faremo parola, perchè abbastanza ne femmo dimostrazione in altra Lezione più opportuna. (b) Non è inutile però la riprovazione del detto Autore contro quei Predicatori, i quali per un mal inteso timore si riducono a farsi fare le provvisioni dai Conventi. Dice benissimo che ciò non è ben fatto: mentre questo per mezzo dei Conventi è un vero ricorso a pecunia, e quello del servirsi dello stipendio della Predica non era ricorso, come nel citato luogo noi lo mostriamo. Sicchè se è illecito il ricorso a pecunia, quando senza ricorso la cosa istessa può averfi, questo operare dee averfi per illecito. Inoltre se per ricorrere lecitamente a pecunia bisogna, secondo Niccolò Terzo, che non vi sia altra pecunia depositata o spontaneamente offerta: ecco che essendovi già l'assegnamento del Pulpito, illecitamente il Predicatore ricorre ad altri per pecunia, o fa ricorrere il Superiore del Convento per cose, che con altra pecunia potevano e dovevano provvedersi. Non si salderebbe l'inconveniente col dire, che ad ogni modo poi la pecunia destinata al Predicatore: andrà per quella, che ora per il Predicatore fa spendere il Convento: perchè quantunque vengano così a saldarsi i conti, resta però vero che si è ricorso a pecunia, quando il Predicatore senza ricorso poteva mantenersi; e che se una pecunia compensa l'altra di già spesa, l'atto di spendere questa non dovea farsi. Come si accheta la coscienza del Predicatore, foggjngne il detto Autore, che dee anche così acchetarsi quella del Compagno: giacchè e l'uno e l'altro vivono su di un opera istessa. Ma si fa egli ben pot una grande diligenza in rispondere alle pretenzioni di un qualche Compagno, che volesse pretenderla con il Predicatore: il che non toccando a noi di

trattare, rimettiamo piuttosto il leggerlo presso il detto Autore.

XIX. Benchè poi non sia ricorso a pecunia il vivere sullo stipendio della Predica, non perciò ha libertà il Predicatore di uscire dai limiti della Povertà Minorica. Avrebbero per questo tutta la taccia di colpa e di vitupero quei Predicatori, i quali partiti dal Convento e arrivati alle Stanze, si pensassero di alzare differente nuova tenda, e però vestissero l'aria come di un Padrone di casa. Questo sgridassero, a quello comandassero, da uno volessero l' esatto prezzo delle robe, e l' altro istruissero nella perfetta economia. Peggio ancora se aprissero come Sala di conversazione a chiunque vuole passarcela, o anzi mensa di rinfreschi con vini e bevande pellegrine; o infine come in casa di convito questo e quello benefesso banchettando. No non è questa aria di Predicatore, moltomeno di Frate Minore, il quale ha promessa vita abietta penitente e povera non solo in Convento, ma dappertutto, e finchè vive. E l' essere libero dalla soggezione e regolamento altrui richiama anzi la coscienza a tanto più farsi avveduto, per regolarfi da se stesso secondo la professione del proprio stato, la quale non ammette mai superfluità e magnificenza, ma vuole sempre formato un Povero, che vive delle limosine altrui. Altrimenti se oltre di questo si regola, dassi a conoscere coll' esperienza, che dentro i Chioftri si è un Povero ed un Religioso per forza: dacchè posto in libertà, si fa vedere come un Bracco ubbidiente in catena, e sciolto andar a fiutare d'ogni cosa.

XX. Precisamente parlando circa lo spendere della pecunia destinata al sostentamento del Predicatore, egli soltanto ha da poter esporre quanto può essere al proprio bisogno; ma non può o colle parole o con altre cautele da padrone mostrarvi dominio e disposizione di arbitrio. Si guardi tutta la cautela da noi descritta nel capitolo quarto circa la pecunia a pro dei Frati, e questa è quella stessa, che conviene al Predicatore: dacchè con questo titolo di Predicatore non vi acquista il Frate alcuno

(a) *De Morient. Elem.* a. 3. §. 15.

(b) *Lecl.* XI. num. 21.

minio piucchè gli altri. Il notare per prudenza ciò, che si riceve, non può riprenderfi: perchè in caso che taluno nel fare le provvisioni per il Predicatore voglia truffare, servirà come di difesa presso il popolo e di impedimento allo scandalo; potendo così far vedere di non avere ecceduto. Per altro non è poi lecito in tal caso il ricercare i costi da chi ha speso, perchè questo è un atto di padronanza, come dicemmo a suo luogo parlando dei Pretari, che presiedono ai Conventi: il che dee però anche servire del Predicatori, i quali vivono colla pecunia altrui.

XXI. Infine perchè quella pecunia destinata al sostentamento del Predicatore è fatta come sua mercede, perciò chi l'ha da dare è tenuto di giustizia a darla; ma non può dal Predicatore pretendersi di giustizia, perchè egli per la sua parte non può avervi azione. Queste, che pajono agli occhj ingordi del mondo contraddicenti ragioni, sono state da noi esposte e difese nel quarto e nel quinto capitolo. Perchè altrettanto quella è mercede, potrà il Predicatore chiedere che sia impiegata secondo la concessione del S. Padre nel quinto capitolo o per se, cioè a proprio sostentamento, o per i suoi Frati. Quindi ha detto bene il citato Cirillo, che può il Predicatore con quello stipendio non solo provvedere a se e al Compagno, ma altresì convivere i suoi Religiosi Fratelli, per quanto porta o la convenienza o anche l'amore. Ma circa il fare pranzi a Secolari, oltre la sconvenevolezza sovraddetta, è da considerarsi la quantità della spesa, la quale presto può montare a molto: onde se altre cose di valore non può egli donare, e perchè avrà da poter donare pranzi? Si aggiugne, che non può interpretarsi ragionevolmente il consenso di chi ha data quella pecunia: mentre viene essa destinata al mantenimento del Predicatore, che venga a fare il proprio ufficio, non che venga a tenere banchetti: e ancorchè fosse data ad ogni suo piacere, non perciò il Predicatore per ra-

gione del suo stato di Povertà può farne tutto quell'uso, che vuole. Una qualche persona alle volte, verso cui debbasi o gratitudine, o carità, o convenienza, se viene trattata non offende alcuna delle dette regole, quando però appunto si proceda di raro e con moderatezza. Ma e circa poi l'avanzo di quella pecunia, di cui il Predicatore si è sostentato, che dovrà dirsi? Se vi è troppa premura della dimanda, è segno d'ingordigia, la quale merita d'essere repressa prima d'essere istruita. Noi diciamo adunque, che finito il ministero del Predicatore è finito anche il debito di quella pecunia per suo sostentamento: sicchè o sarà finita quella ragione, per cui noi dicevamo che il ricovero utile di quella pecunia non sia un vero ricorso. Chi vuole adunque servirsi di quel residuo, bisogna che abbia le condizioni di potere a pecunia ricorrere. La gratitudine di chi ha chiamato il Predicatore certo che fa offerire quella pecunia al Predicatore, o per chi egli vorrà. Si dica pure, che anche quel residuo è mercede del Predicatore, a cui vuole darsi in stipendio non solo il sostentamento, ma anche tuttocio, che può piacergli con quella assegnata pecunia: e si accorderà questo con facilità, ma si farà avvertito il Predicatore avere noi detto nel Capitolo quinto, come la Regola vuole le stesse condizioni del ricorso a pecunia tanto allora che è semplicemente offerta, quanto allorchè è data per stipendio di chi lavora o meccanicamente o spiritualmente. Si voglia poi dire di più, che quel residuo di danari si dee piuttosto a questo o a quel Convento: o se si discorre di rigoroso dovere non v'è un apice nella Regola, che possa favorire questo dovere o per l'uno o per l'altro. Grida bensì dappertutto, che ove si tratta di pecunia, non amore, non desiderio, non pretensione, ma odio, ma fuga, ma disinterezze si abbia. Le nostre sante Costituzioni e di questo e di altro danno per i Predicatori regole veramente di oro.

L E Z I O N E XXVIII.

Dell' Ufizio dei Prelati ,

Fratres , qui sunt Ministri & Servi aliorum Fratrum , visitent & moneant Fratres suos . Cap. X.

§. I.

Dei varj Gradi nell' Ordine .

ARriviamo in questo capitolo a vedere i Prelati dell' Ordine in ogni esercizio del loro ministero , i quali già vedemmo nel settimo capitolo instruiti soltanto nell'atto di correggere e di punire i delinquenti . Per non prendere equivochi , è duopo riconoscere quali s' intendano per Prelati nell' Ordine . In ogni Comunità ben distribuita e regolata si danno varj gradi , in cui gli uni pel buono regolamento presiedono , o prevengono gli altri , Nei varj Gradi o si presiede come Superiore , il quale ha autorità di giurisdizione sovra gli altri , e di amministrazione della roba : e questo è il vero essere di Prelato , quale in tutto il nostro Ordine è il Generale , in tutta una Provincia il Provinciale , in tutta una Famiglia di un Convento il Guardiano , e in sua vece il Vicario . Ovvero si ha solo preminenza di posto e di grado col diritto di proferire sentenza , ma senza giurisdizione e amministrazione : e questo chiamasi Personato , quali fra noi sono i Definitori tanto Generali come Provinciali . (a) Ovvero infine si ha amministrazione o di alcuni atti singolari o di roba , senza però alcuna giurisdizione : e chiamasi propriamente Ufizio , qual è quello del Predicatore , del Lettore , del Maestro , del Sagrestano ec . Qui dunque si discorre precisamente dei primi , i quali hanno vera dignità o sia prelatura , come di Capi destinati a dirigere e regolare il Corpo a se commesso della Religione . Se si domanderà , se frai Prelati abbiano da riporsi i Commissarj , dee concedersi assolutamente , parlando dei Com-

missarj perpetui secondo la loro commissione : e si concederà con restrizione a quelli , i quali *ad tempus* o in certe sole cose sono Delegati . Se dei Custodi ancora vorrà saperli , essendo ora ridotta la loro autorità e giurisdizione solo ad alcuni casi , potrà dirsi che lo sono solamente come i Vicarj : cioè quando loro è dato luogo da esercitare giurisdizione e amministrazione .

§. II.

Vero carattere dei Prelati .

II. **F**ATTI vedere i Prelati in eminente posto , bisogna confessare , che sembra una gran cosa degna dell' emulazione e dell' invidia questo nome di Prelato : ma ecco come subito il S. Padre a prima giunta ha moderato il nome , per correggerne le idee : *Fratres , qui sunt Ministri & Servi aliorum Fratrum* : Chi ha da essere Prelato nell' Ordine dei Minori , si chiami Ministro e Servo degli altri Fratelli , e per tale infatti si mostri , e si mantenga . Non è questa una delicatezza di perfezione , senza cui possa pretendersi posto in Cielo ; ma una sostanza della vita evangelica , che si professa nella Regola e vita de' Frati Minori . Gesù - Cristo lo disse a tutti i suoi Seguaci , che egli ammetteva questi nella sua Chiesa Prelature e Superiorità , ma non da esercitarsi coll' aria e colla grandezza dei Principi del Secolo : (b) *Scitis quia Principes Gentium dominantur eorum , & qui majores sunt , potestatem exercent in eos : non ita erit inter vos .* L' aria di altezza e di dominio è una superbia : e il comandare può star benissimo senza di queste gonfiezze . Può stare anzi con tutta la moderazio-

ne

[a] v. *Sigisf. de Elect. dub. 59. num. 4.*

[b] *Matt. 20. 25.*

ne ed umiltà ; quando si faccia al solo dovuto fine di regolare , d'istruire , e di pascere chi alla propria cura è commesso . L'hanno inteso anche gli stessi Re sensati , quando han voluto avervi riflesso ; chiamando perciò i Troni una splendida servitù , e le corone altrettante catene : non è un gran che , l'abbiano da capire e da esercitare Religiosi , i quali sino nel nome professano di voler essere Minori , cioè Inferiori a tutti . (a) ,, Se ,, sono però Ministri e Servi i Prelati ,, dell'Ordine (dice qui Ugone) avver- ,, tano , che è proprio del Servo il fati- ,, care e l'essere umile . Vuol dirsi , che ,, debbono perciò i Ministri essere utili ,, nelle fatiche , umili nell'onore , e dar- ,, si volentieri agli atti di umiltà . Cri- ,, sto medesimo si fè vedere fra' suoi Di- ,, scepoli qual Servo , e Servo che lavò ,, loro i piedi . Sogliono perciò i nostri ,, Ministri ancorchè Provinciali almeno ,, qualche volta all'altrui esempio andar ,, alle Cerche , e lavare le stoviglie . ,, Tuttavia il servizio spirituale impor- ,, ta più del corporale : onde allora i Mi- ,, nistri servono ai Sudditi , quando si ,, prendono la premura d'istruirli nel be- ,, ne , di correggerli , e di ammonirli ,, . Così questo grande Scrittore .

§. III.

Condizioni all'essere di Prelato .

III. **S**APUTO il nome e il carattere proprio dei nostri Prelati dell'Ordine , entra S. Bonaventura ad imporre alcune condizioni , senza di cui egli promette che chi sarà eletto Prelato , invece di regolare l'Ordine , lo dilapderà piuttosto . Ricerca primieramente nella qualità della persona età matura , presenza onesta , e costumi irreprensibili ; altrimenti troppo sarà facile che per quanto faccia , niente mai arrivi a fare . Secondo richiede i talenti di una sufficiente scienza , di una naturale industria . di una prudenza competente , e di un zelo per l'osservanza regolare : e certo se non vi è questo capitale , o farà egli ingannato in molte cose , o tradirà in tant'altre il bene della Religione . In terzo luogo acciocchè sia Prelato e Padre in-

sieme (come si conviene massime tra i Religiosi) vuole si conosca dotato dello spirito di una trattabile mansuetudine , di carità verso i Fratelli , e di carità o divozione massimamente verso Iddio : sicchè i Sudditi possano anch'essi quei Figli di spirito ricorrere a lui come a Padre . Per ultimo che non sia di quelli , i quali corrono alle prelature per l'onore , perchè da questi non può aspettarsi se non il proprio interesse : ma nemmeno sia di quegli altri , i quali malvolentieri accettano Superiorità ; mentre non avendovi affetto , nemmeno avranno attenzione al proprio ufizio : e neanche infine di quelli , i quali per poca sanità non possono convivere cogli altri , perchè a questi mancherà la principale direzione , che è il proprio esempio . Se v'ha chi non abbia questa moneta , per quanto offra il cambio di altre abilità , non s'ha da lasciar passare più oltre dello stato di Suddito : se pur è vero , che si ami il mantenimento della Religione .

§. IV.

Del Generale .

IV. **V**UOLTI però ravvisar in particolare le fattezze d'ogni Prelato , cioè quali debbano essere in ciascuno ? Noi le diremo sulli detti altrui , a cui soltanto aggiungeremo spiegazione . Del Generale ne lasciò lo stesso nostro S. Padre il ritratto , come egli lo voleva . ,, Un Uomo (dice egli nella ,, sua Conferenza vigesimaesta) ha da ,, essere questi di vita gravissima , di ,, gran discrezione , di fama lodevole , e ,, libero di affetti privati , per non met- ,, tere scandalo in tutto il corpo , nel- ,, mentre si ferma di più in una qual- ,, che parte . Uomo che sia della tanta ,, orazione amico : in tal modo però che ,, le ore comparta per se , e altrettanto ,, per badare al suo gregge . Quindi il ,, principio del giorno dee essere suo pro- ,, prio per celebrare la Messa , e poi co- ,, modamente se stesso e il suo gregge ,, tantopiù affettuosamente raccomandare ,, alla Divina protezione . Ma dopo l' ,, orazione indi si metta come in atto di ,, essere da tutti tormentato , di rispon- ,, dere

(a) Hug. in Reg. bic.

„ cere a tutti , e a tutti con carità ,
 „ pazienza , e mansuetudine di provve-
 „ dere . Non dee essere accettatore di
 „ persone , intantochè non mostri men-
 „ cura dei semplici e degl' idioti , che
 „ degl' intendenti e saputi . Se egli è do-
 „ tato del dono della scienza , ami però
 „ nel suo tratto di portare piuttosto l'
 „ aria della divozione , della simplicità ,
 „ della pazienza , e dell' umiltà . Fomen-
 „ ti in se e negli altri le virtù , e colla
 „ continua pratica le eserciti , stimolan-
 „ do gli altri più coll' esempio che col
 „ discorso . Sia esecutore della pecunia ,
 „ la quale della nostra professione e per-
 „ fezione si è la principale corruttella : e
 „ come capo ed esemplare da imitarsi da
 „ tutti , non mai si abusi di cumulo al-
 „ cuno . Per se gli basti un abito e un
 „ libro , e per gli altri lo Scrittorio e il
 „ Sigillo . Non sia aggregatore di libri ,
 „ nè molto dato al leggere ; acciocchè
 „ non tolga all' ufizio , per darlo allo stu-
 „ dio . Consoli pietosamente gli afflitti ,
 „ essendo egli ai tribolati l' ultimo rime-
 „ dio : acciocchè se mancano in lui ri-
 „ medi , non sieno ridotti gl' infermi all'
 „ estremo della disperazione . Per piega-
 „ re i pretervi a mansuefarsi , si abbassi
 „ egli ; e non guardi a perdere qualche
 „ cosa del suo diritto , per guadagnare
 „ anime a Cristo . Agli Apostati dell'
 „ Ordine , come a pecore che sono smar-
 „ rite , apra le viscere della pietà , e
 „ mai non neghi loro misericordia : fi-
 „ curo , quelle essere tentazioni gagliar-
 „ dissime , le quali a una tanta caduta
 „ possono un' anima spingere , e che se a
 „ lui il Signore permesse , farebbe di
 „ peggio . Tutte le accuse nel principio
 „ abbia per sospette , finchè per un di-
 „ ligente esame non si ricavi la verità .
 „ Alle molte parole non badi : e chi co-
 „ si molto parla nelle accuse , abbia per
 „ sospetto , nè facilmente gli creda . L'
 „ ufizio della prelatura sel creda e sel
 „ tenga sempre più come peso , che onore .
 „ Vorrei ancora che egli avesse Com-
 „ pagni pieni d' onestà , nimici del di-
 „ vertimento , forti nelle angustie , e
 „ compassionevoli ai Delinquenti : pieni
 „ di affetto ugualmente per tutti , di-
 „ sinteressati nel non ricevere cosa alcu-

„ na per la loro fatica , senon il pure
 „ sostentamenro del corpo ; e che nien-
 „ te cerchino senon la gloria di Dio ,
 „ il profitto dell' Ordine , il merito dell'
 „ Anima propria , e la comune perfezio-
 „ ne e salute dei Fratelli : affabili con-
 „ venientemente con tutti , di una san-
 „ ta dolcezza nel ricevere ognuno , il
 „ quale a loro venga ; e che mostrino
 „ puramente e semplicemente a tutti la
 „ forma e l' esempio in se stessi dell' os-
 „ servanza del Vangelo secondo la pro-
 „ fessione della Regola „ . *Ecce talis esse
 debet Generalis Minister , & tales debet
 habere Socios* : termina così il S. Padre ,
 per dire che questo ritratto del Capo dell'
 Ordine egli è di sua idea e intenzione :
 ed acciocchè a questo specchio tantopiù
 i Prelati inferiori imparino di riformarsi .

S. V.

Dei Provinciali.

V. **I**L Provinciale è il Capo supremo
 di una delle parti , in cui è com-
 partito l' Ordine , come di tutto insieme
 l' Ordine n' è Capo supremo il Genera-
 le . Perciò tanto nel Generale quanto nei
 Provinciali riconoscono i Dottori l' au-
 torità come episcopale : perchè infatti
 nelle Religioni essenti all' uno e agli al-
 tri di questi Capi supremi competono
 gli atti del Vescovo nelle Diocesi ; ec-
 cetto però l' Ordine , ed altri atti , co-
 me si nota dal nostro P. Sigismondo .
 (a) Ed è proposizione provata dal no-
 stro P. Bonagrazia , (b) che quanto può
 il Generale in tutto l' Ordine , tanto
 può il Provinciale nella sua Provincia ,
 toltine però quei casi in cui dalla Re-
 gola o dagli Statuti dell' Ordine siane
 fatta restrizione . Vero che all' uno e all'
 altro di questi Capi supremi furono ag-
 giunti dopo la morte del S. Padre i Dif-
 finitori , come altrove abbiamo notato :
 (c) ma questa aggiunta non ha tolta ad
 essi la propria eminenza , ha assicurato
 solo il loro giudizio , o anzi ha allegge-
 rito loro il peso , che troppo avrebbe
 premute le spalle di un solo . Restano
 essi perciò in tutte le cose il Capo , e
 solo hanno da servirsi della consulta e
 del

(a) Sigism. De Elect. dub. 49. (b) Bonagrazia v. Provincialis. (c) Lect. XXX. numer. 1.

del giudizio dei Diffinitori in ciò, che è rilevante. Anche dei Provinciali il S. Padre (a) ne ha formata o lasciata l'idea, secondo la quale voleva egli che ognuno fosse: e il nostro P. Luigi Parisienne (b) così ne ha formata la copia:

„ I Provinciali debbono essere i più capaci a tale ufizio, cioè perfetti Religiosi. Uomini di sapere, per poter governare le coscienze: Uomini di gran pratica per altre avute cariche, come di Guardiano: Uomini di grande esempio e di assiduità nelle cose comuni, quando il loro ufizio glielo permette. Perocchè abbandonare il servizio dei Frati tanto spirituale quanto corporale, lasciar di scriver lettere, e altre cose simili, per andar a cantare l'Ufizio in Coro, o ad assistere ad altre cose comuni, non è mai ragionevole; chechè ne volessero dir quelli, i quali desiderano in ogni continenza l'esempio del Provinciale alle cose esteriori. Uomini pieni di misericordia e di giustizia, e che ad ogni modo si servano in tutte le cose piuttosto della misericordia: di sorta che i buoni gli amino come Padri; e i cattivi ancora abbiano una grande fiducia in essi, quando vogliono emendarli, e un gran timore quando non vogliono. Uomini che non credano di leggieri, ascoltino così i piccoli come i grandi, che castigano gli Sparlatori, e giustifichino quelli, di cui si parla: spediscano gli affari al giusto segno, senza impiastrarli passandovi sopra, o accordarli per la metà. Uomini insomma di gran coraggio, e risoluti alla fatica e a tutte le difficoltà, che sono annesse e inseparabili da tale ufizio, facendo sempre il meglio, che sarà possibile. „ E il S. Padre ne fa questa conchiuisione del premio per chi così fantamente si prepara e si adopera: *Summis eos premiis apud Deum reportare esse dignos, qui tali formata litiq; lege traditas sibi Animas gubernarent.*

VI. I Diffinitori, i quali dicemmo aggiunti al Generale o al Provinciale, meritano ben anch'essi un distinto sguardo, benchè il loro grado in rigore non arrivi all'essere di Prelatura. Perchè sono aggiunti a chi è Capo supremo, debbono partecipare dello stesso spirito, come partecipano dello stesso onore. Perchè affine di sentenziare o di diffinire sono aggiunti, perciò debbono gli stessi Prelati supremi almeno nelle cose gravi e rilevanti chiedere e decidere secondo il loro parere: altrimenti poi gli atti, che fanno senza i Diffinitori, per mancanza della dovuta forma farebbero nulli. Nelle Visite quei Prelati hanno libero tutto il braccio di procedere, conforme porta la qualità dei mancamenti: ma è vero ciò, che fino coll'autorità del Tridentino asserisce il Bonagrazia, cioè che può bensì un Provinciale aprire tutto lo strepito di Giudizio, (c) ma non può nè privare nè punire giudizialmente alcuno, e seguenemente nè anche crear Commissarij ad *sententiam inclusivè* senza il parere e consenso dei Diffinitori. Rappresentano altresì i Diffinitori il corpo della Religione o della Provincia unita al Capo: e ne avviene però di più, che a tanto vagliono, quando così uniti insieme si trovano; ma separatamente la loro sentenza a niente vale o giova. Debbono perciò alle occorrenze essere chiamati dal Capo: e vale qui ancora come si è detto degli Elettori, (d) che un atto può bensì essere valido senza il concorso di tutti i Diffinitori, ma pure può essere invalidato da quello, il quale per altrui trascuraggine non è stato chiamato. Convocati i Diffinitori sono obbligati nelle consulte a parlare che questo è il loro ufizio. Un comando del Prelato supremo che tacciano, potrebbe obbligarli al rispetto, ma non sempre ad ubbidire. Può essere la materia, di cui si tratta, dubbiosa: e allora o vi è sospetto che verbi gra-

(a) Opusc. S. P. Collat. 27. (b) in c. 10. Reg. (c) Bonagr. v. Diffinitores. (d) Lett. XXXI. num. 1.

zia il Provinciale pretenda un qualche suo capriccio e interesse, e niuno vi si ha da accordare: o un simile sospetto non può esservi, e allora si ha da cedere al Capo. Ecco in tal caso la risposta assegnata dal citato Bonagrazia nelle sacre lettere: (a) *Surge, tuum est decernere, nosque erimus tecum, confortare, & fac.* E se vuole udirsi (soggiugne il citato Autore) il modo di discutere tra i Diffinitori e il Prelato, e insieme di terminare le difficoltà, lo insegna il Venerabile Beda in comentando il recitato testo: *Decentissime docet, quomodo sit apud majores in consilio agendum: ut videlicet quisque pro suo sensu, quod optimum intellexerit sive intellexisse visus fuerit, dicat. Et tamen ei, qui praest, locum discernendi relinquat, paratus obtemperare omnibus, quae ille secundum voluntatem ac legem Dei agenda disposuerit.* Infatti l'aggiunta dei Diffinitori al Prelato è stata data in sussidio, non già in qualunque uguaglianza di preminenza. Vi è uguaglianza soltanto nel sentenziare, potendo ognuno dei Diffinitori come il Prelato decidere secondo il proprio parere: ma pure un solo è il Prelato, e in un solo perciò v'è preminenza, che si merita rispetto e venerazione. In caso di disparere tra i Diffinitori bisogna che ad ogni modo il Diffinitore, il quale non si accorda, si sottoscriva al decreto fatto e sottoscritto dagli altri, che sono la maggior parte; eccettuato però se vi fosse un palpabile ed evidente errore. Così il bene della pace e la virtuosa umiltà richiede: e così fu deciso da un nostro Capitolo Generale dell'anno 1643. (b) Infine essendo un corpo solo il Prelato e i Diffinitori congregati, quanto l'uno fa, tanto dee comunicare agli altri, se questo giova al buon governo: e lo stesso Capo a un tal fine può in congregazione ridire un qualche manciamento, che nella Visita secretamente a lui come a Padre era stato rivelato. Per questa libertà di comunicare insieme i segreti, vi è poi l'obbligo pressantissimo di tenere occulto quanto si tratta in congregazione, ancorchè non se ne desse giuramento.

VII. Di tanta importanza adunque ef-

sendo il grado dei Diffinitori, ecco l'arbitrio propria di chi può a questo grado essere assunto, insegnata dal sovra-citato Padre Luigi: „I Diffinitori debbono essere Uomini; i quali abbiano scienza, per giudicare e risolvere le difficoltà di dottrina, che saranno loro proposte, sia di casi di coscienza, sia della Regola. Uomini che abbiano pratica della Religione, per non lasciare scorrere qualche cosa contro la sua purità. Uomini che abbiano due orecchie, per intendere l'una e l'altra parte: che sieno secreti: che non sieno punto appassionati o in amicizia o in inimicizia, favorendo troppo gli uni, o operando troppo gli altri: che non sieno punto fazionarij, nè che secondino i partiti e le cabale. In brieve Uomini che sieno molto affezionati al bene e all'avanzamento della Religione o della Provincia, come Padri di quella: ben uniti insieme, e di buona intelligenza gli uni cogli altri „.

5. VII.

Dei Guardiani.

VIII. I Guardiani sono quei Prelati, i quali guardano più da presso il gregge del Signore, cioè che tuttoggiorno più domesticamente hanno da regolare i Religiosi. Certo fu un eccesso di capriccio piucchè di opinione di quelli, i quali non volevano che i Guardiani fossero Prelati. Non vi è però più alcuno, che s'arrischi di dirlo, massime dopo le dichiarazioni dei Sommi Pontefici. Sono bensì i Prelati inferiori, rassomigliati perciò non ai Vescovi, ma ai Parrochi o Curati di anime. Hanno essi pure non pertanto vera giurisdizione spirituale, e temporale amministrazione. Non occorre qui raccontare quali diritti competano ai Guardiani, perchè quando occorre noi lo andiam dicendo. Piuttosto sarà bene il far loro udire il nostro P. Raggi, (c) il quale ha speso un trattato intero del suo Libro per sciogliere difficoltà, che possono loro occorrere nel buon governo. Principalmente mostra ad essi, che il primo piede del governo egli è lo stare in pace con i Sudditi: onde pruova

(a) 1. Esdr. 10. 4. (b) ap. cit. Bonagr. in fine. (c) de Regim. Regular. Centur. 2. tr. 8.

per peccato mortale il non cercare questa pace . E se dimandasi il modo di trovarla e di mantenerla , egli ripete ciò , che noi abbiamo suggerito in una passata Lezione : e il gran principio , che dà , egli è quello di S. Bonaventura , cioè di cercare più nel governo di essere amato , che di essere temuto : (a) *Stude magis amari quam timeri , quia libentius obeditur ei , qui diligitur , quam qui timerur* . Mostra altrettanto l'obbligo , che vi è di contenere fra loro in pace i Sudditi : rompendo massimamente le loro conventicole , le quali ben presto degenerano in turbolente sedizioni . Per riuscire poscia in un governo non solo di pace , ma insieme di tutta integrità di coscienza e insieme di equità , fa intendere l'obbligo preciso ai Guardiani di prendere consiglio negli affari , che occorrono . Sono teste gonfie di vento , non d'ingegno quelle , le quali sdegnano di ricercare l'altrui parere , e di provvedersi di consiglio : quasi siccome a tutti sono superiori di posto , così lo sieno ancora d'intendimento . Gli esiti poi infelici delle intraprese confondono molte volte questa arroganza : o almeno presso il Tribunale di Dio non varrà per tali Superiori la scusa d' avere per inavvertenza o per ignoranza trasgredita la Poverità o la Regola ; perchè indi ne verrà subito la risposta , che doveano adunque da altri prender consiglio per non errare . Le più gran teste dei Principi hanno sempre aperti i Consigli : le Menti stimate nella Religione le più scelte e sollevate debbono per statuto pontificio avere con se a deliberare aggiunti i Definitori . E' ben dunque ragione ed obbligo preciso dei Guardiani il procedere anch' essi con consiglio de' suoi Religiosi almeno più maturi e sensati : non vuol dirsi in tutte le cose ordinarie e cotidiane (che questo sarebbe troppo) ma bensì nelle straordinarie e rilevanti . Mostra un istessa cosa con i fondamenti in Jure il nostro Sigismondo da Bologna .

[b]

IX. Ma per accorciare le dottrine , rapportiamo per somma di tutto alcune stesse parole del recitato P. Raggi . „ Guardi il Superiore (dice egli) di obbligarli il piu che può gli animi dei

„ Sudditi , non solo col provvedere alle „ loro necessità , ma ancora col prevenirle , piuttosto sempre abbondando , „ come può comportare il nostro stato . „ Ai tempi consecuti non gli sia discaro „ il concedere conveniente sollievo a chi „ sta occupato negli studj . Sia vigilante „ sovra tutti gli Uffiziali , acciocchè „ compiscano il loro dovere . Se vi ha „ chi più degli altri si affatica , o in „ bene spirituale del Prossimo o in utile della Religione , gli dia contrassegni in parole e in fatti di aggradire „ le loro fatiche . Non occorre , quando comanda , che si metta sul garbo „ d'impero e di dominio: anzi con modestia , con umanità , e a modo piuttosto di esortare che di comandare „ egli comandi . Il tratto migliore con i Sudditi è il dar loro confidentemente l' „ accesso , il mostrarli loro facile in concedere quanto onestamente essi dimandano (e quando pur bisogna) il negare con maniera , e alle volte con „ mostrarne la ragione . Agli Angustiatì e infermi sia il Superiore veramente un pietoso Padre , il quale per sollevarli non si rammenti di economia . La dolcezza sia sempre mista di zelo „ per il mantenimento della regolare osservanza , e a questa in privato e in „ pubblico esorti ognuno non tanto colle parole , che coll' esempio . Nelle „ mancanze dei Sudditi abbia pur petto di correggerli e d' impor loro penitenze , ma secondo le leggi della prudenza e della carità : cioè che insomma „ mostri d'essere mosso non da passione di sdegno o di odio , ma dai dettami del dovere e del zelo per il bene della Religione . Abbia concetto di tutti , o almeno lo mostri : e intanto stia „ spiando i loro costumi e genj , per meglio regolarli e tenerli lontani dai pericoli . E fra le molte cure , che possono accadergli , abbia sempre per la „ prima il promuovere il culto di Dio . „ Così il citato Autore , quale però non moderare i Superiori non vuol dare arroganza ai Sudditi di pretendere questi trattamenti , o di censurare chi presiede se non ha quel tratto , che loro più gioverebbe .

§. VIII.

Riflessi circa le Prelature.

X. **D**Opo questi ritratti o caratteri fatti d'ognuno dei Prelati noi concederemo bene, che tali dettami, tuttochè preziosi e sicuri, non sono sufficienti per la pratica; ma che all'ultimo dee sempre riportarsi alle regole della prudenza, la quale moltopiù in pratica insegna di quello, che possa idearsi. Tuttavia è vero che la prudenza necessaria per la nostra Religione ha da spiccarsi da questi tanti e caritativi principj. Ogni genio siccome ha le sue idee, così può fabbricarsi le sue massime e la sua prudenza. Ma vi ha la prudenza di carne, e vi ha la prudenza di spirito. Quella provviene dallo spirito del mondo, e non può senon condurre al male: questa è frutto dello spirito del Signore, e rimedia veramente al tutto. Nel nostro Ordine di tanta umiltà e divozione sarà sempre piuttosto ridicolo spettacolo un Preloato ricco di politica e di raggiri: e quello solo e agli Uomini e a Dio riuscirà grato, il quale coll'accortezza di Serpente avrà la semplicità di Colomba. Non è da tutti il mettere in pratica questo misto, che pur si suggerisce dal Vangelo: ma e per questo ben si conchiude, che non è da tutti l'essere Preloato.

XI. La Prelatura ha due faccie, l'una di peso, l'altra di onore. Vi è chi la guarda solo per il verso dell'onore, e vi corre dietro appassionatamente: e questi sono gli Stolti. Vi è chi troppo considera il suo peso, e si divide in vari pareri e partiti. Chi è Suddito, vi ha tutto l'occhio per esaminare tutti gli obblighi, censurare le mancanze dei Prelati, e condannarli almeno alle derisioni. Questa è superbia e temerità, dice San Gregorio. Altro è avere in mente, altro è tenere in pratica le prelature. Perchè si suppone di avere migliore abilità, perciò si fa Censore e Giudice della condotta del Preloato. Ma quante volte essi mancano ne' propri doveri di Sudditi? Quanti fatti Prelati vengono a cadere di punto in quello stesso,

che tanto avevano esagerato contro di altri? Questo vuol dire che il peso dei Prelati dee lasciarsi esaminare da loro stessi; e se mancano, hanno d'aver per Censore e Giudice non il Suddito, ma solo Iddio: (a) *Quia Rectores habent Judicem suum, non temere judicent Sudditi vitam Regentium Dum ergo salva fide res geritur, virtutis est meritum quidquid est Prioris tolerare.* Chi poi è Preloato, ma fornito di poca coscienza, non ha bilancie, le quali gli mostrino questo peso delle Prelature: onde inghiottisce con tutta facilità mille disordini e danni contro il bene comune e particolare: inghiottirebbe anzi i più enormi inconvenienti delle maggiori Prelature, se queste gli fossero date. Questo è un vero essere cieco e insensato: perchè ognuno, il quale abbia avuto un qualche intendimento, ha sempre confessato essere le Prelature, il peso più grave e difficile da portarsi, e abile a recare spavento agli stessi Angeli.

XII. Chi infine è timorato di coscienza, ha per le Prelature del ribrezzo, il quale alle volte è di troppo, alle volte è giusto. Di troppo egli è allora, quando ritirandosi appunto i timorati di coscienza, le Prelature dovessero andare in mano di chi le condurrà alla peggio. In tal caso è peccato, se potendo promuoversi il bene e rimediarsi ai disordini, pure per timore di naufragio non vuol entrarvi a condur la nave. L'aiuto di Dio in tal caso non è da mettersi in diffidenza, farà anzi provare stupende grazie: e se cercasi di mantenere la coscienza nel capitale di bontà e di meriti, non v'è certo il miglior bene quanto il profedere alla correzione altrui; ed è una corona sublimissima quella, la quale è preparata a chi bene ha governato e regolate le anime. Allora poi è un ribrezzo giusto delle Prelature, quando ragionevolmente si dispera colla propria opera di rimediare, o quando chi è Suddito lo fa disperare. Per questo protestò il nostro S. Padre d'aver rinunziato il governo dell'Ordine: e a chi gliene fece di ciò querela, rispose ben subito di averlo fatto, perchè non volevano più i Frati camminare su delle sue

(a) S. Greg. cit. a Gloss. in Reg. 2. c. 24.

ſue pedate, come avevano fatto da principio; e che per altro ſe aveſſero ripigliato il fervore di una vera vita di Frate Minore, egli ſi farebbe di buon genio ancora ſacrificato alla Prelatura. Poca è la fatica di un Prelato, dove il Suddito ſi piega alla ubbidienza: (a) *Si enim bonus & fidelis Subditus voluntatem Praelati ſui cognoviſſet & obſervat, parvam ſollicitudinem oportet Praelatum habere de ipſo.* Ma io predico (dicea egli) io avvifo, io eſorto, io gli ſtimolo coll' eſempio, e i Frati non vogliono arrenderſi. Trovini eglino chi li voglia forzare colla verga e col caſtigo; che inquanto a me non ho il genio di coſì governare: *Postquam autem ipſa emendare & corrigere praedicatione, admonitione, & exemplo non poſſum, nolo Carnifex fieri ad puniendum & flagellandum, ſicut Potestates hujus ſaeculi.* Li governerò cogli eſempj fino alla morte, ma di più non voglio fare: e il di più lo farà Iddio, ſpedendo i Demonj a loro caſtigo, e movendo la Gente del ſecolo a far loro confuſione e vergogna. Coſì il S. Padre parlava, e potrebbero parlare e riſolvere coſì anche altri, quando ſi trovateſero in ſimile emergente, e quando foſſero dotati di un ſimile giuſto ſpirito di diſcrezione.

§. IX.

Degli Atti proprij dei Prelati, e prima della Viſita.

XIII. **N**Ei Prelati eſſendo quella doppia poeſtà, che detto abbiamo, cioè di giuriſdizione o ſia politica, e di amminiſtrazione o ſia economica; ecco quattro Atti ſpettanti o all' una o all' altra poeſtà, i quali ſ'impoſtono ai Prelati dalla Regola: cioè Viſitare, Ammonire, Correggere, e Comandare. Noi gli ſpiegheremo ad un per uno, non per moſtrare nuovi precetti nella Regola, ma piuttosto altrettanti precetti Divini nella Regola rammentati. Ogni altro Superiore queſti ſteſſi atti ha in debito, perchè ſono infatti dalle prelature inſeparabili.

Il primo atto è il Viſitare: *Viſitent Fratres ſuos.* La Vigilanza è uno dei primi doveri dei Prelati: e queſta però

vuole, che non aſpettino di oſſervare i biſogno o i mancamenti dei loro Sudditi, ſol quando vengono loro a cadere, per dir così, ſu degli occhj. Sono eglino poſti in alto, e come dall' alto perciò debbono ſcoprire il tutto: vuol dirſi colla loro autorità cercare, investigare, ed eglino medeſimi andar a trovare e interrogare i Sudditi, quando queſti a loro non vengono. Si parla ſempre umanamente: nè ſi pretende d' inſinuare una diligenza, ſe non quale arrivi alla inquietudine dei Prelati, o alla moleſtia dei Sudditi; ma che ſoltanto tolga la traſcuraggine, e faccia ſolleciti i Prelati a prevenire, per non eſſere ſempre prevenuti. Queſta Vigilanza ſi comanda precipitamente ſotto il termine di Viſita: e ad ogni qualunque Prelato conviene a proporzione della ſua ſuperiorità e del modo del ſuo governo. Il Generale e i Provinciali, i quali non hanno ſotto i loro occhj tutti i propri Sudditi, ma ſparſi o in varie Provincie o in varj Conventi, biſogna che eſſi ſteſſi perſonalmente vadano di luogo in luogo a rivedere quanto in particolare e in comune ſi pratica dai Frati circa l' oſſervanza della Regola, e circa la diſciplina regolare, come è iſtituita dalle Coſtituzioni, e riſermata dalle buone conſuetudini. Queſto atto di viſitare, perchè è di precisa giuriſdizione, vuole il Prelato o Padre o Giudice, come richieder poſſono le cauſe: o anche Provveditore o Conſolatore, per quanto lo vuole il biſogno. Il pretendere di poter fare il tutto colle lettere o colle riſpoſte di relazioni, egli è un ridurſi al mezzo ſiſmo del ſolo udire da lontano; laſciando il migliore e il ſicuro del vedere e dell' eſſere preſente. Il mandare altri che viſitino, quando non ſiavi ben ragionevole motivo, egli è un rinunziare al proprio perſonale uſizio, o anzi un ripugnare alla intenzione degli Elettori, i quali eleſſero piuttosto lui che un altro, acciocchè la ſua perſona, come la conoſciuta per più abile fra le altre, foſſe quella, la quale aveſſe non ſolo l' onore e il grado di Prelato, ma eſercitaſſe ella ſteſſa gli atti della Prelatura.

XIV. Quante volte poi abbiano queſte Viſite da farſi, il Concilio di Tren-

(a) *Opusc. S. P. Collat. 25.*

to, il quale ha premuto sovra di queste Visite, non ha detto altro senonchè a' suoi tempi si facciano: (a) *Suis temporibus facere non pratermittant*. E vuol dire però che si facciano a tempo congruo e conveniente, o meglio secondo i tempi, che sono determinati dalle costituzioni e consuetudini. Le nostre Costituzioni su di ciò hanno determinato ben chiaramente. Solo avverte il nostro P. Bonagrazia, che ore dei Provinciali dicefi che facciano le Visite almeno due volte l'anno, il nostro Capitolo Generale dell' anno 1650. spiegò per le Province ampie *ultra montes*, che per quest' anno s' intendesse lo spazio di un Capitolo all' altro, cioè diciotto mesi. E dicendosi dalle dette Costituzioni, *Almeno due volte l' anno*, dee intendersi essere poi in libertà dei Provinciali il moltiplicare di più le Visite. Da queste Visite massimamente dipende il mantenimento dell' osservanza, e la estirpazione degli abusi, che sempre pullulano. Il governo famigliare del Guardiano incontra alle volte certi intoppi, che con tutta la sua autorità non può superare: il Suddito da lui può essere male governato: può esservi discordia tra molti, i quali tutti pretendano per se ragione: possono insomma avervi molti mali, di cui tra le sole mura del Convento non se n' ha rimedio. Così può dirsi ancora delle Province in riguardo al Generale. Tutto questo però ad accomodare, giudicare, comporre, e rimediare è ordinata la visita del Prelato supremo. Egli pertanto colla sua maggiore autorità dee affodare il braccio del Prelato inferiore, acciocchè secondo il dovere sia ubbidito e rispettato. Egli ancora al contrario dee correggere il Prelato inferiore, se lo trova mancante nel suo governo; e non aspettare di riconvenirlo, quando nel finire la prelatura potrà bensì ricevere pena, ma non più con profitto dei Sudditi. Egli insomma quello esser dee, che ricomponga il tutto, e venga come a produrre una stagione nuova nella Comunità religiosa: che questo vuol dire nel Prelato il Visitare.

XV. Perchè i Guardiani sono essi pure veri Prelati, la ragione del loro gra-

do vuole che quest' atto del Visitare ad essi pure convenga: non in andando attorno (perchè essi sono Prelati di una famiglia domestica, che hanno tutta sotto gli occhi) ma bensì in rivedere le Officine come sieno regolate dagli Uffiziali, i luoghi più gelosi, come la Porta, la Chiesa, se sieno offesi da un qualche disordine: i tempi destinati al silenzio e alla ritiratezza, se sieno custoditi: le persone dei Frati, come degl' Infermi o di altri bisognosi, se sieno soddisfatti: e insomma in cercare e investigare i bisogni o i mancamenti de' loro Sudditi, come si dicea: che anche questo con tutta proprietà è Visitare. Il nostro P. Cirillo da Bergamo (b) attento nel suo Libro a parlare di tutto, mostra di più e sostiene dottamente, che i Guardiani possono e debbono visitare le Celle de' loro Frati Sudditi, per far loro mantenere la dovuta Povertà, e per ispogliarli del superfluo. E perchè s'immagina che gli possa essere opposta la consuetudine in contrario, cioè che questo non si usa, e che si fa solo dai Provinciali nelle loro Visite: mette fuori un' assai fondata dottrina, per mostrare il jus e la libertà di un tal atto nei Guardiani, e per far toccar con mano che questo non uso non può formare una positiva consuetudine derogante ad un jus superiore. E' da desiderarsi che la sua dottrina come è sonda e convincente, così sia approvata e posta in pratica: perchè certo rimedierebbe molto bene agli abusi contro la Povertà, i quali da chi è scaltro possono essere solo interrotti e come tagliati, a mezzo nel tempo delle Visite dei Provinciali, e così non mai ricevere rimedio.

§. X.

Regolamento dei Sudditi per le Visite.

XVI. **N**ON bisogna considerare soltanto nelle Visite l'obbligo del Prelato, ma egli è necessario altresì l'avvertire i Sudditi del come in esse debbano regolarfi. Sono le Visite dei Prelati supremi, che fanno questa sorta di necessità. In esse si procede, come

(a) *Sej. 25. c. 1. De Reform.* (b) *De Morient. Eleem. a. 2. §. 9. n. 31.*

come si dice dai Giuristi , per modo d' inquisizione generale : cioè si cerca dai Prelati quanto può esservi di disordine , e perciò si fa precetto ai Sudditi di rivelare quanto essi possono sapere . Pare che questa materia lasci sempre del dubbio : e pare un ufizio poco onorato il dovere andar a fare dinunzie presso il Prelato degli altrui mancamenti . Veramente di questa materia ne trattano tutti i Morali e Canonisti , ma se vuole averfene a mente un metodo sicuro , eccolo in breve . Il Prelato in tali Visite cerca il ben commune dell' osservanza regolare , e però ha tutto il motivo di fare pesanti precetti , per risapere i disordini e mettervi rimedio . Il Suddito perciò ha tutto l'obbligo di ubbidire , e se tace , quando è consapevole , pecca mortalmente . E' una tentazione il disonore , che si pretende d' incorrere nel farsi così Delatore al Prelato , il quale comanda . Non vi è un neo d' infamia , sì perchè è un atto di ubbidienza e non di proprio mal talento , sì perchè nel contraddire al Fratello si serve e si favorisce la Madre Religione , e sì anche perchè le cose si trattano in secreto . Allora solamente ne farebbe dispensato il Suddito dall' ubbidire , quando sapesse di certo , che il Prelato non fosse per servirsene in bene : verb. gr. perchè è nimico del Religioso , di cui i difetti si rivelano , ovvero perchè è uomo conosciuto imprudente , che rivelerà il difetto e il Delatore ec. . Ma questa scusa può accadere rare volte . Diciam piuttosto per regolamento del Suddito , che egli non è poi obbligato a dire tutto quello , che sa , nè in tutte le maniere . Abbiamo detto , che il Prelato nelle Visite viene o come Padre o come Giudice , secondo il bisogno . Ora è duopo che il Suddito rifletta prima , se quei difetti altrui , che egli sa , possono riportarsi al Prelato o come a Padre o come a Giudice : e se non può nell' una e nell' altra maniera , non dee dirli . Se basterà il rivelarglieli come a Padre , non dee presentarglieli come a Giudice . Se dee dinunziarglieli come a Giudice , non dee solo come a Padre manifestarglieli . Spieghiamo tutte queste cose .

XVII. Allora non dee in alcun modo rivelare al Prelato il difetto del Fratello ,

quando egli al Fratello delinquente non ha fatta la correzione , ovvero quando per altro il Fratello si è già di quel difetto emendato . Il Vangelo , su di cui noi massime Frati Minori professiamo di avere istituita la nostra vita , vuole , che prima di chiamare il Superiore a correggere i Delinquenti , si faccia pruova da se medesimo colle buone maniere , cioè con una fraterna correzione : e ciò fatto , o che il Delinquente si emenda ; e allora qual bisogno vi resta di chiamare il Prelato a correggere , se chi dee correggersi è di già corretto ? Non altro si fa che diffamare senza occasione il Fratello presso il Prelato di un difetto , che in verità egli non ha , perchè se n' è emendato : e così si pecca . O che poi il Delinquente non vuol badare , nè si emenda ; e allora può chiamarsi alla sua correzione il Prelato o come Padre o come Giudice secondo ciò , che si dirà . Ma senza avere fatta prima una tale pruova di una confidente fraterna e secreta correzione , egli è un disamore , o anzi un ingiuria il riportare i difetti del Fratello al tribunale del Prelato : il quale certamente , quando comanda che gli sieno rivelati i disordini , non mai intende di prevenire quell' ordine tanto giustamente dal Vangelo prescritto . E' vero però che alle volte taluno può essere inabile a fare una tal correzione , v. g. perchè egli è assai inferiore di grado , o perchè non saprà ben dire , ovvero perchè egli stima che il Prelato stesso con prudenza e con amore farà assai meglio di lui . E in tali casi può il Suddito senza avere fatta prima la correzione riportare i difetti del Fratello al Prelato , ma solo come a Padre . Perocchè il Prelato poi in tali casi procedendo , non ha da adoperare gastighi : ma solo con amore dee avvertire il Delinquente de' suoi trascorsi , esortarlo e premere con tutte le buone maniere , come avrebbe dovuto fare il Suddito , giacchè ora fa le sue veci , acciocchè si emendi .

XVIII. Quindi in secondo luogo s' intende quali difetti debbano , generalmente parlando , presentarsi al Prelato come a Padre dopo averne provato inutile il rimedio della correzione , e quali come a Giudice . O sia com' a Padre ,

• sta come a Giudicè, si pretende sempre di rimediare al male: ma appunto per ragione di rimedio in due spezie sono considerati i peccati, perchè due danni dai peccati possono derivare. Perocchè o tali mancamenti sono in danno precisamente del Prossimo in particolare piucchè della Religione, quai morbi che infettano chi solo addosso li tiene, verbi grazia la superbia, la gola, l'accidia ec.: e questi mancamenti, i quali dai Giuristi si chiamano perciò Privati, sono quelli, che debbono prima curarsi colla correzione fraterna, e quando questa non riesca, riportarsi al Prelato sol come a Padre. Altri peccati poi vi ha, che sono come una peste, perchè non tanto nuocono alla persona di chi li commette, ma anche attaccano in qualche modo preciso la comunità, o sia il bene comune; onde questi peccati al contrario diconsi Pubblici. Per tre capi però possono essere così pubblici i peccati. Primo perchè il peccato per se stesso è ordinato alla distruzione o al danneggiamento altrui, verbi grazia l'Omicidio, il Furto ec.. Secondo per la enormità, o atrocità, o sia per l'eccesso della malizia, che le Leggi perciò a riguardo delle integrità, in cui vogliono il popolo, stimano di danno uguale al danneggiamento del bene comune: verbi grazia il Delitto di lesa maestà o verso Iddio, o verso gli Uomini, la Bestemmia, e simili eccessi. Nelle Religioni fra questi pure si conta *Fornicatio*, & *Peccatum nefandum*, e non solamente *Quando imminet periculum publicationis*, come han voluto dire certuni non ben penetrati dalla ragione; ma sempre per se stessi in ogni caso: mentre in essi l'eccesso per se stesso si mostra per riflesso della persona, che in singolar modo ha il suo corpo a Dio consecrato. E chi non sapesse capacitarlene, si veggia nell'istesso *Jus Cesareo* per il Secolo eccettuati come Pubblici. (a) La terzo luogo poi tutti i peccati, e quelli ancora, che Privati si chiamano, si hanno per Pubblici, quando sono in vista di tutti, e massime se riescono di scandalo al Secolo. In questi peccati adunque non si vuole

necessario l'anteporre la correzione fraterna, perchè il Vangelo la chiede, sol quando il peccato è in privato, o contro il particolare: *Si peccaverit in te Frater tuus, vade, & corripe*. Ma quando è pubblico, e offende il comune, vale la massima dell' Apostolo spesso volte citata dai Canonici, cioè che non privata, ma pubblica se n' ha da cercare l'emenda: (b) *Peccantem coram omnibus argue, ut & ceteri timorem habeant*. Vuol dirsi, che di questi se n' ha da portare la dinuzia al Prelato come a Giudice. Ma perchè poi non vale in Giudizio la dinuzia, che non possa provarsi, perciò se manca il modo di provarli, allora anche questi debbono al Prelato presentarsi come a Padre. Si avverta però, che il portare un delitto al Prelato come a Padre, che meriterebbe d' essergli presentato come a Giudice, (c) non offende poi la coscienza: ma ha da essere indi consiglio dello stesso Prelato l' accettarlo, conforme egli giudica spediente. Ecco adunque regulate le dinuzie da farsi nelle Visite dei Prelati, nelle quali dinuzie però si metta ben a mente, che il motivo preciso dee essere il solo amore di vedere emendato il prossimo, o riparato il danno, che dal suo peccato ne avviene. Altrimenti se è poi la passione, l' odio, l' interesse, che muove, siccome allora si sta fuori dei dettami del Vangelo, e dei riguardi rettificissimi della Giustizia: così non solo non si dee, ma non si può senza offesa della coscienza portare al Prelato, nè come a Giudice nè come a Padre, gli altrui peccati.

Si truova presso taluno questa proposizione: che nelle Visite non debbono manifestarsi al Prelato quei peccati del Prossimo, che sono occulti. Certo se questo s' intende senza discrezione, ne avviene che le Visite riescano affatto inutili; mentre il Prelato viene in esse a cercare quello appunto, che non si fa, cioè che è occulto: onde se questo ha da tacersi, a niente serve la Visita. (d) Sappiasi adunque, che vale quella proposizione per il Prelato, che visita: cioè che non può egli ricercare di alcun peccato in particolare occulto, ma dee

aver.

(a) *S. Item lex Julia. Inst. de publ. Jud.* (b) *1. Tim. 5. 20.* (c) *De Bisllis q. 16. no. 10.*
 (d) *v. de Ameno. Prac. Crim. tit. 11. §. 1. num. 5.*

averne prima la diffamazione. Vale anche per il Suddito, ma sol quando non ha pruove sufficienti per far dinunzia al Giudice, come si è detto; mentre allora come giuridicamente occulto ha da tacerlo in Giudizio. Vale anche per qualunque altro peccato, quando si ha in secreto promesso, e tantopiù se si ha in secreto di Confessione. Del resto fuori di questi casi il peccato occulto può e dee riportarsi al Prelato conforme le date regole. Si ama egli poi di udire S. Agostino insegnare ai Sudditi e ai Prelati circa il correggere i peccati occultati? Ecco una sua dottrina portata nel c. *Si peccaverit* 2. q. 1. ma da pefarsi con quelle ora spiegate distinzioni.

Spiega egli il detto di Cristo, *Si peccaverit in te Frater tuus, vade, & corripue eum inter te & ipsum solum*, e vi discorre così: „ Che vuol dire *Peccaverit in te*? Tu solo sai, che egli ha peccato. Perchè però fu secreto, quando egli peccò alla tua presenza, cerca tu ancora il secreto, quando lo correggi di quel peccato. Imperciocchè se tu solo quel peccato sai, e vuoi quel tuo Fratello in pubblico riprendere, non sei un correttore, ma un traditore. „ E dà l'esempio di S. Giuseppe Sposo di Maria Vergine, il quale da se solo accortosi della gravidanza di lei, risolse non di divulgare questo supposto disordine; ma da prudente voleva soltanto occultamente da lei partirsi. Poi soggiugne: „ Dunque quelle colpe sono da correggerli in pubblico, le quali in pubblico si commettono; ma quelle, che in secreto son commesse, in secreto pure debbono soltanto essere corrette. Sappiate distinguere il tempo, e troverete concordare i testi delle Scritture. Il Vescovo sa di uno, che egli è un omicida, e niun altro lo sa. Lo non voglio questo tale pubblicamente riprendere, e tu lo pretendi? Osserva come io affatto non lo tradisco, e nemmeno lo trascuro. Lo correggo in secreto, gli pongo avanti gli occhj il Giudizio di Dio, atterrisco la sua sanguinolenta coscienza, gli persuado la penitenza. Questa ha da essere la nostra propria carità cristiana: *Hac caritatem proditi esse debemus*. Ma pur alle volte gli Uo-

mini mormorano, che noi manchiamo nel correggere. Questi o pensano che noi sappiamo quello, che non sappiamo; o pensano che noi tacciamo, quando lo sappiamo. Ma forse quello, che tu sai, lo so ancor io. Ma io non lo correggo in tua presenza, perchè lo voglio curare da Prelato, non accusarlo. Vi sono dei Maritati infedeli dentro le proprie case, i quali peccano in secreto: vengono alle volte a manifestarcelo le loro Mogli per lo più a motivo di gelosia, e alle volte per desiderio della loro salute. Noi non ne facciamo di ciò pubblicità, ma li riprendiamo in secreto. Dove nacque il male, ivi ha da morire: *Ubi contigit malum, ibi moritur*. Non perciò trascuriamo quella ferita. Sovra tutto ci prendiamo la cura di far capire a quell' Uomo infetto di tal peccato e ferito nella coscienza, che quella ferita lo porta alla morte. „ Così il S. Dottore e Prelato. Bisogna confessare, che in tale discorso e regolamento vi è la finezza dello spirito vangelico, il quale istruisce dei primi principj e Sudditi e Prelati circa la correzione e punizione: e lascia insieme luogo a tutte le regole ed eccezioni, che noi finora abbiamo dichiarate. Non c' inoltreremo però di più in questa materia, per non arrivar nel mare delle Leggi, il quale poi non ha termine.

§. XI.

Vigilanza dei Prelati nelle Visite.

XIX. **N**on possono licenziarsi i Prelati dalle Visite, se non si ripete loro il dovere vigilare con tutte le avvertenze, o se per tutte le altre avvertenze non se ne mette loro in considerazione una quanto comune, altrettanto singolare e necessaria. La Vigilanza dei Prelati dee essere per ogni cosa, ma sovra ogni cosa dee essere per il bene comune, cioè per l'osservanza regolare (e se vogliamo dire più vero) per il mantenimento d'ogni proprio lustro, in cui si trova la Religione. Un atto disconveniente, che direbbesi un peccato veniale o una leggerezza nel particolare del Religioso, se arriva ad esse-

re in comune usanza, toglie l'integrità, il decoro, o il lustro proprio dell'Ordine; e si fa perciò un male notabilmente grave. Che però un Prelato se lascia passare un qualch'atto di questi in un Religioso particolare, è verissimo, che non pecca mortalmente. Ma se gli concede tanto di campo, che passi dal particolare in usanza di molti, egli non più trascura il particolare; ma tradisce il comun bene e il decoro della Religione. Spieghianlo con gli esempj. Il giurare senza necessità, il profereire parole che hanno aria di bruttezza è un sleggiere peccato nel Frate: ma posto in uso comune, si fa uno sfregio di una Comunità religiosa, mentre mostra di avere poco più o niente di contegno. Il giuocare per ispazzo alle Carte, l'andare a caccia, il cantare canzoni profane sul brio del secolo passa in un Frate privato per una licenza di vanità; ma data in tali cose la libertà a chi la vuole, ecco l'abito regolare decaduto per queste licenze dal suo decoro. Così certe osservanze di Costituzioni, come il Silenzio, l'andar per istrada con il compagno, le mortificazioni tassate di tempo in tempo ec., se sono violate da uno o due, importano poco reato in chi manca: ma cresciute ad esser famigliari a molti, tolgono quel bel pregio, che si chiama la regolare disciplina. Dicasi lo stesso di molte altre simili cose. Infatti le Religioni, le quali diconsi decadute e rilassate, perchè lo sono? Forse per esservi introdotti sacrilegi ed enormità? No certamente, se val giudizio. Ma perchè hanno perduta la loro antica integrità religiosa, il decoro, il contegno: e l'hanno perduto, perchè quelle leggerezze, quei piccoli mancamenti si son fatti comuni a tutti, senza avervi picchè tanto di cautela. Si darebbe da certarsi fino il sangue, per riabbellire nel suo lustro quelle Religioni: tanto si stima, che questo male sia notabile e grave; e infatti si piange da molti, perchè non siavi modo di trovare questo rimedio. Ma bene adunque ecco se in quelle Religioni, dove ancora si truova contegno integrità e rigore di disciplina, i Prelati peccano di peccato molto grave, se

lasciano introdursi simili abusi, e colta scusa di essere semplici leggerezze fanno che tutta la Provincia e Religione sia notata di leggerezza. Non è mai piccolo male quello, che arriva a togliere il bene comune. Chi non ha troppa cura del gregge, si va scusando che troppo più importa il badare alle cose rilevanti. Ma chi è buon Pastore, si oppone bensì ai gravi danni palesi; ma altrettanto ha timore che i piccoli morbi non si facciano epidemici, mentre anche questa tutta insieme è una grande strage. Se arrivassimo ai conti con quei primi Prelati, i quali poco a poco per la loro non curanza aprirono la porta a questi abusi fatti poi comuni, tutti vorrebbero scusarsi certamente per la loro parte di aver permesso poco di male: ma il grave male avvenuto poi infatti all'Ordine li convincerebbe per Traditori, cui però sta bene la gran pena, che soffrono. Chi sia l'ultimo tra i Prelati a dar licenza all'abuso, acciocchè si faccia comune, non può decidersi. Ma appunto per questo stesso ognuno ha da vigilare e premere con chichefia anche nelle cose piccole, perchè non può sapere come per colpa sua possano diventar grandi e nocive.

§. XII.

Dell' Ammonire, e del Correggere.

XX. **S**iegue l' Ammonizione, che debbono fare i Prelati ai Sudditi: *Et monent Fratres suos*. Questo egli è un atto, il quale procede dalla cura delle Anime posta in debito ad ogni Prelato: ed è un esercizio dell' amore, con cui una tal cura dee averci (o a dir più in breve) egli è il zelo, che ha da essere proprio d'ogni Prelato, per promuovere il bene tanto particolare quanto comune dei Religiosi alla propria cura commessi. Se egli è però zelo, dee essere fuoco: e se è fuoco, non ha da perdonare a niente per ottenere il suo effetto. Ecco come l' Apostolo lo il descriveva e l' persuadeva a Timoteo anche lui Prelato: (a) *Prædica verba, instans opportune, importune, argue, obsecra, increpa in omni patientia* &c.

(a) 2. Tim. 4. 2.

destrina : Se premé il santo zelo , come certo ha da premere , bisogna adunque che il Prelato in tutte le maniere si adoperi . Parli in privato e in pubblico , per muovere chi si è fatto duro . Se truova resistenza , non perda il coraggio , replichi le premure . Di giorno di notte , a tempo e non a tempo si mostri intento di cercare la correzione di chi prevarica . Dove è bisogno , riprenda ; dove la riprensione non avrebbe effetto , adoperi preghiere : dove le preghiere non ottengono , faccia pruova dei rimproveri . Insomma adoperi tutte le maniere , non perdendosi mai d' animo , ma studiando sempre nuove guise per il bene della Religione e dei Religiosi .

XXI. Perchè però potrebbe un tale avviso intendersi di troppo , v' intromette in tal proposito il già citato P. Cirillo lo spirito della discrezione : dicendo , che all' avviso di tutti i Sapienti il Prelato dee essere bensì sollecito e premuroso per il buon governo , ma però in tal maniera che egli non venga a rendersi odioso ; perchè allora tutte le premure niente mai avranno di effetto . Questo ricordo egli è ottimo , ma per quelli solamente , i quali si lasciano trasportare dal fuoco piuttosto del proprio naturale in moti fregolati ; credendo che ogni loro impeto abbia da essere venerato come un giusto e santo zelo . (a) Noi il zelo , che sia santo , altrove abbiamo descritto per un fuoco di carità con tutto il lustro o lo splendore della ragione : sicchè se vi ha chi così non l'abbia , egli piamente s' inganna , ed ha bisogno appunto di rammentarsi , che non farà mai profitto , dove col mal garbo arriva ad inasprire l' animo di chi vorrebbe veder corretto . Le medicibe , che non sono composte coll' ingrediente dell' amore e della carità , non v' ha stomaco che sappia abbracciarle : e basta che abbia apparenza odiosa anche la più sublime potestà del mondo , per muovere chi è suddito a non volere , o almeno a non sapere volentieri ricorre . Fin qui , dissi , va bene un tal ricordo . Ma altri non ne han bisogno , perchè troppo abbondano dell' estremo contrario . I Prelati negligenti appunto si scusano di non fare il tutto , per non riuscire molesti .

I Prelati troppo politici [che nel governo han tutto l' occhio a conciliarsi stima e rispetto , o a dir coll' Apostolo , [b] *Qua sua sunt quarunt , non qua Jesu Christi*] hanno sempre alla mano questa regola : cioè di non tirarsi addosso delle odiosità , di ferire colla mano altrui , ed essi intanto stare al coperto . Con questi adunque , i quali sono provveduti abbastanza di cautela per schivare le odiosità , a fare che restino nel mezzo della virtù , bisogna anzi dar loro ad avvertire il gran cimento , a cui si obbliga ogni Prelato : cioè di dover essere pronto a sacrificare per il bene dei Sudditi e la quiete , e la riputazione , e fino la vita istessa : che tanto dir vuole l' Ecclesiastico , (c) *Pro justitia agonizare* . Se vuole cercarsi il proprio , non bisogna andare a servire altrui . L' equità e la giustizia vuole i suoi mantentori coraggiosi e forti contro tutta la perversità di chi pretende recalcitrare : e i Prelati quelli sono , i quali così s' impegnano di mantenerla , poichè accettano le prelature . Se anche andiamo sulle regole della Carità , a cui principalmente dee appoggiarsi il governo dei Religiosi , anche qui Gesù-Cristo intimò a chi vuol essere Pastore di dovere , quando bisogna , esser prodigo di se stesso , e di far getto fino della propria vita , per promuovere il bene del proprio gregge : (d) *Bonus Pastor animam suam dat pro ovibus suis* . Il mantenersi l' amore va bene , finchè si può in coscienza : ma se la coscienza vuole che si punga e si ferisca , ha da farsi non ostante la perdita di tutto l' amore , e l' acquisto di tutto l' odio . Quel continuo afferrato studio di ribattere le odiosità è una scherma , che vuol coprire il proprio interesse , non promuovere l' altrui bene . Le Leggi hanno avuto a cuore , che i Testimoni e i Delatori restino coperti e sconosciuti al Reo , perchè questi non sono incaricati di tutto il peso della giustizia . Ma non così mai hanno conceduto al Giudice di coprirsi nel procedere , e nel dover dare sentenze e condanne . E' un odio irragionevole di chi si irrita contro la dovuta correzione : ed è però altrettanto senza ragione quel Prelato , il quale per un motivo irragionevole

(a) *Leff. XXIII. n. 11.* (b) *Philip. 2. 21.* (c) *Eccli. 4. 33.* (d) *Jo. 11. 11.*

vole si riduce a temere di fare il proprio debito. Questo adunque è il secondo ricordo, che bilanciato col primo riporterà appunto il Prelato nel giusto equilibrio di comparsa piacevole e insieme giusta, di governo amorevole e insieme forte: che è la gran mediocrità da studiarsi da ogni Prelato a qualsivoglia costo.

XXII. Ma altro ancora più efficace modo di ammonire e di premere con i Sudditi soggiunse pure lo stesso antedetto Appostolo: e questo si è il buon esempio del Prelato in tutte le cose. Lo scrisse a Tito: (a) *In omnibus te ipsum praebe exemplum bonorum operum.* Infatti se la vita regolare è comune pure al Prelato, il suo costume e la sua pratica sarà sempre un invito autorevole ai Sudditi di far egli ancora così. Per contrario se in un modo il Prelato comanda, e in un altro opposto egli opera, darà della confusione a chi dee ubbidirlo, o anzi dell' impulso a disprezzarlo. Non può dirsi però quanto il S. Padre, persuaso di questa gran verità, volesse ben provvedersi di questa massima i Prelati del suo Ordine. Volete (solea dir loro) vedere il grande spettacolo, che all' aprire voi la bocca i Sudditi tosto operino ed ubbidiscano? Fate voi vedere prima quest' altro spettacolo: cioè che le vostre parole escano dalle vostre opere, e i comandi vengano dai vostri esempi; e allora subito avrete la virtù di fare anche i Sudditi operare ed ubbidire: (b) *Ex operibus verba & praecipita erunt, si multis quod Sudditi ex verbis faciendū deprecant, & quod ore praecipitis illi opere compleant.* Può anche avercene testimonio da quello, con cui egli modesto ma sempre si regolò. (c) Volea il Cardinale Ostiense trattenerlo in Roma: Non va bene, Signore (ben tosto rispose) che i miei Frati vadano a scovare sino le ultime parti del mondo, ed io me ne resti senza le fatiche della predicazione, e senza gli stenti del viaggio. Si stupivano altri delle sue grandi macerazioni della carne; e protestò che non potea far di meno, se volea nell' Ordine promuovere e mantenere lo spirito di vita penitente, come è quella del Fra-

re Minore: (d) *Propter alios custodire vias duras (ecco le sue aeree parole) multis namque datus sum in exemplum. Si linguis enim hominum loquar & Angelorum, charitatem autem in me ipso non habeam, & Proximis exempla non monstram, parum profum aliis, mihi nihil.* Pareva finalmente ad altri, [e] che a lui si dovesse, come a capo dell' Ordine, qualche distinto trattamento, e insegnò a tutti i Prelati dell' Ordine, che se vogliono i loro Frati contenti di una vita frugale e povera, bisogna che essi prima di tutti la mostrino in se stessi, e la praticino. Si riveggano poi i ritratti dei Prelati dell' Ordine, come noi secondo lo spirito del S. Padre gli abbiamo portati di sopra: e si troverà, che il loro più vivo ed esprimente colore non altro si è che il buon esempio.

XXIII. La Correzione sarebbe il terzo atto da considerarsi nei Prelati, come si segue nel testo della Regola: *Et humiliter & charitative corrigant eos.* Ma perchè di questa n'abbiamo fatta un' intera Lezione nel capitolo settimo, ci troviamo in caso di non più parlarne. Ella è il nerbo della Prelatura da opporsi alla durezza di chi non vuole ubbidire, quando le altre dolci maniere non giovano. E certo se questa autorità mancasse, bisognerebbe piuttosto patteggiare col Suddito che comandare. Ma perchè non manca, anzi si concede al Prelato ampiamente, togliasi quindi ogni scusa, se il Prelato dal Suddito non fa ubbidirsi. Per questo diceva il S. Padre; che i Prelati non avevano bisogno di lui, avendo tanto in mano da ricavar quello, che vogliono. [f] *Prelati mei bene facient sibi obedire, nec oportet quod in hoc eos adjuvem.* Si tronca il di più, che altrove si è detto. Piuttosto si vuol avvertire: che avanti della Correzione istinto il S. Padre l' Ammonizione da farsi ai Sudditi delinquenti: acciocchè intendano così i Prelati (dice qui il Pisano) che prima di ferire il Delinquente colle parole di correzione o col rigore delle penitenze, dee il Prelato secondo il Vangelo avvisarlo con amore, ed esortarlo ad emendarsi. Sarebbe un Prelato degno egli prima di correzione quel-

(a) Tit. 2. 7. (b) *Opusc. S. P. Ep. 9.* (c) *Ibid. Apoph. 23.* (d) *Ibid. 37.*
 (e) *Ibid. Colloq. 8.* (f) *Conform. 26.*

to, che amasse le occasioni di farsi provare con rigore dai Sudditi. Bisogna anzi fuggirle, o almeno prevenirle in ogni altra maniera, per non arrivarvi: che così sempre più si guadagna, e almeno il Suddito ferito dopoi colla correzione niuna ragione truova di lamentarsi.

§. XIII.

Del Comandare.

XXIV. **I**L Comandare è il quarto atto, che compete all' autorità dei Prelati, imponendo un qualche bene da eseguirsi dai Sudditi, o vietando loro un qualche male. Quest' atto non è stato dal S. Padre qui imposto positivamente ai Prelati, ma piuttosto negativamente: cioè gli ha cautelati solo nel comandare, non ha detto loro che comandino. Troppo s' intende da se stessa nelle Prelature questa giurisdizione, e troppo si è facile ad eseguirla; onde il feggerirla non occorreva, dovea piuttosto regolarla. Nell' adoperare questa verga del comando si conosce il Prelato savio, e il Prelato imprudente. Chi è savio, appena la mostra alle occasioni: ma chi è imprudente, l' ha sempre in mano. N' avviene però, che dove rare volte si adopera, il Suddito vi ha sempre della venerazione; e quando pur compare, si sente tutto lo stimolo di ubbidire. Ma dove sta sempre in mostra, come di cosa famigliare vi ha confidenza anche a non venerarla, e fors' anche facilmente a disprezzarla. Altri Prelati poi si regolano con un occhio solo, che perciò è facilissimo a condur sempre in fallo. Guardano solamente in se stessi la virtù e la forza dell' autorità nel comandare, e nei Sudditi il preciso rigoroso dovere di ubbidire: credendo perciò che basti essi comandino, per essere senz' altro ubbiditi. Dovrebbe certo essere così per ragione del dovere; ma ha da dimenticarsi per questo, che i Sudditi, quantunque Religiosi dedicati alla perfezione, sono però Uomini fragili e alle passioni soggetti? Se il punto fosse solamente speculativo, cioè se abbia o no da ubbidirsi, certo basterebbe quel solo occhio, che osserva la sola autorità e la

necessaria dipendenza; per avere sicura ed inevitabile la decisione. Ma trattandosi della pratica (dove è tanta differenza dal dire al fare, e dal dovere all' operare) non basta quell' occhio, se insieme con altro occhio non si guarda la fragilità dell' Uomo, e a riflesso di questa non si cerca con tutte le buone maniere di guadagnare quell' ubbidienza, che certo a forza di rigore è dovuta ed obbligata. Ad indovinarla per tutti gli eventi, bisognerebbe anzi figurarsi i Sudditi, benchè Religiosi, come Uomini poco più stimolati dai Voti, soggetti quanto men lo possono, amanti del proprio volere, insomma Religiosi più per forza del preso inevitabile impegno che per elezione, facili a recalcitrare, e di Dio poco più timorati. Così con questa finta idea si avrà della considerazione nel comandare, e colla considerazione si adopererà industria e prudenza, e colla prudenza potrà sicuramente ottenersi di essere sempre ubbidito. Non si vuol mai quindi far ragione ai Sudditi di lamentarsi, se non sono trattati con queste delicatezze di comandi; ma anzi perchè pur essi non han ragione da vedere il proprio dovere, si vogliono far accorti i Prelati del modo di governare e vincere anche chi senza ragione si conduce. Notò per un' altra imprudenza nei Prelati lo stesso S. Padre il fare per qualunque occasione Precetti di ubbidienza, che sono l' espressione di tutta la virtù per obbligare ad ubbidire. No (diceva egli in scrivendo ai Prelati dell' Ordine) questa ella è un' arme di riserva, da non sfoderarsi se non nelle più gravi cose, e dopo anche un' assai pesata consulta: (a) *Non precipitatis facite per Sanctam Obsequiam, quia hoc est sicut gladium evaginare: quod non debet fieri nisi matura consideratione, et magna occasione.* Chi è giudizioso, troverà oltre queste molt' altre cautele per servirsi del comando: ma chi è d' uno spirito imprudente, nemmeno saprà capire queste come necessarie.

XXV. Per altro poi, supposta questa necessaria prudenza nel comandare, ha estesa il nostro S. Padre ai Prelati l' autorità del comando fino agli ultimi estremi: cioè che possono comandare il tutto,

(a) Opusc. S. P. Ep. 9.

to, purchè non arrivino a comandare alcun peccato. Questo si ha espressamente dal testo, dove (conforme dicemmo) lo esprime con questa sola negativa : *Non precipientes eis aliquid, quod sit contra animam suam & Regulam nostram*. Di qui ne viene poscia l' obbligo correlativo nei Sudditi di ubbidire ai Prelati in tuttociò , che all' Anima o alla Regola non contraddice . Della quale amplissima ubbidienza noi non ne facciamo qui parola , per averla già spiegata in una intera Lezione . Se vuole poscia saperfi il perchè quel S. Patriarca vada ripetendo questi termini di non comandare cosa contro l' Anima o la Regola , il qual dovere sembra che da ognuno dovesse per se stesso essere conosciuto : la ragione la disse egli in un discorso fatto ad un suo Frate , il quale seco si lamentava del perchè si fosse egli esentato dal governo dell' Ordine . Protestò che lo ripiglierebbe , ma tra gli altri un impedimento insuperabile era di alcuni Prelati capricciosi , i quali amanti del proprio parere voleano nell' Ordine inventare nuove maniere di vivere contrarie a quelle della Regola . (a) „ Questo è il dolore , che „ mi punge . (soggiugnendo) questa è la „ mia grande afflizione , o Fratello : „ che quelle cose , le quali io a gran „ costo di orazione e di meditazione ho „ ottenuto per sua misericordia dal Si- „ gnore , e che infatti ridondano in gran „ profitto della Religione e dei Frati „ presenti e futuri , alcuni dei Superiori „ sulla forza della loro autorità , e con „ una prudenza di sapere tutto mondan- „ no cambiano e confondono , insegnan- „ do e dicendo : Queste cose hanno da „ tenerfi , che pur io giudico da di- „ sprezzarsi ; e quello poi , che io co- „ mando , essi come minuzie e leggerez- „ ze dispreggiano “ . Un tal disordine adunque , che pur nacque dal principio dell' Ordine , guardi Iddio che si rinnovi nelle Riforme . Intromessa una volta nei Prelati la bizzaria di cose nuove , e la superbia di far camminare i Religiosi su d' altri dettami dagli antichi , non può aspettarfi senon la decadenza e la ruina , come all' Ordine tutto infatti la minacciava ivi e la predicava quel Santo Padre : *Qua vero modo faciunt , si be-*

ne , si perperam consulant , ipsarum rerum exitus & temporis decursus comprobabunt . Ha pianto già l' Ordine la verità di questa predizione . Perchè non torni a piangerta ; si abbia l' occhio di non alzare alle prelature chi non abbia zelo per la Regola , e per le antiche sante consuetudini .

§. XIV.

Se oltre e sopra la Regola possa comandarsi .

XXVI. **U**N' altra considerazione su di questo testo hanno fatta gli Spositori . Hanno considerato , che alcune cose possono essere secondo la Regola , altre contro la Regola , altre sopra la Regola , ed altre infine oltre la Regola : e poi dimandano quali di queste cose possa il Prelato comandare ai Sudditi . Se si guarderà il conto senza genio di contendere , sarà facile la risposta . Ciò , che è secondo la Regola , cioè che serve per osservarla o ne' suoi precetti o ne' suoi consigli , oppur anche conduce alla miglior osservanza di quella , non v' ha dubbio che può comandarsi ; e anzi quello esser dee l' ordinaria materia degli ordini e dei comandi . Ciò poscia , che è contro la Regola , cioè che è una trasgressione dei precetti , o un dispreggio dei consigli o delle esortazioni contenute nella Regola , qui pure non v' ha dubbio , che non può essere comandato dal Prelato , il quale tiene autorità per promuovere non il male , ma il bene , o come disse l' Appostolo : [b] *In adificationem , & non in destructionem* . Quello poi si dice sopra la Regola , che eccede non solo i precetti , ma anche i consigli e la intenzione della Regola : e quello si chiama oltre la Regola , che nè dai precetti nè dai consigli e nemmeno dall' intenzione della Regola viene contenuto o espresso : e dell' uno e dell' altro di questi due capi non se n' ha dagli Spositori una precisa risposta , la quale possa dirsi che contenti . Noi procederemo così .

E' vero che l' autorità de' nostri Prelati non ha termine nel comandare , senon eccettuato il peccato . Ma è vero prima ,

(a) *Opusc. S. P. Collog. 13.* (b) *2. Cor. 10. 13.*

ma , che il comandare nella Religione egli è conceduto a questo preciso oggetto di promuovere l'osservanza della Legge di Dio e della Regola . Sarebbe immaginazione sciempiata il figurarcelo come un donativo fatto ai Prelati da servirfene a proprio arbitrio o capriccio , tantochè potessero comandare tutto quello , che lor cade in capo . Se è vero dunque questo , come è verissimo , o che le cose , le quali si dicono sopra ed oltre la Regola , possono servire senon per se stesse almeno per le circostanze al buon costume , al vivere regolato , alla disciplina ed osservanza regolare (vuol dirsi che possono servire alla buona o migliore osservanza della Legge di Dio edella Regola) oppure che nè per se stesse nè per alcuna circostanza possono a ciò servire ? Se a niente servono , non può il Superiore in conto alcuno comandarle , perchè egli non ha autorità di comandare a suo piacere , e quasi direbbesi per ispazio : nè il Suddito di conseguente è obbligato ad ubbidire . Un esercitar il Suddito per ubbidienza in cose indifferenti , siccome sarebbe affine dell' esercizio della virtù , così farebbe ragionevole il comando del Superiore , e obbligherebbe all'ubbidienza il Suddito . Se poi per le circostanze del tempo , del luogo , del fine , o di qualunque altro quelle cose si riducono e servono di fatto all' osservanza della Legge di Dio e della Regola , il Superiore ha tutta l' autorità di comandarle , e il Suddito tutto l'obbligo di ubbidire ; perchè il comando viene legittimamente esercitato . Che così servano o non servano , in caso di dubbio tocca al Prelato il giudicarlo , e il Suddito dee sottoporvi il suo giudizio . Così con questa brieve sicura decisione potrà risolversi quella quistione sì lunga , cioè se il Prelato possa comandare precisamente quello , che è lasciato in libertà dalla Regola , come farebbe il Diggiuno della Benedetta ec. Si risponde subito , che tali libertà considerate in se stesse , cioè in vigor di Regola non possono essere imposte per precetti . Ma se le circostanze v. g. del mal esempio , della mormorazione , della discordia , e simili altre mostrassero essere conveniente alla disciplina regolare , che il Suddito v. g. osservasse come gli altri quel Di-

giuno della Benedetta ec. può in tal caso il Superiore comandarla con precetto , e ad ubbidirgli è costretto in ogni modo il Suddito . Così anche colla data dottrina altre simili quistioni potranno con brevità e sicurezza decidersi .

S. XV.

Economia del Comando , ove si tratta di Bene .

XXVII. **U**NA quistione però non da tutti toccata , ma assai necessaria al proposito , bisogna diligentemente decidere . Se è vero che il Prelato non può comandare al Suddito alcuna cosa contro l' anima o contro la Regola , potrà egli forse non pertanto comandare al Suddito che tralasci quel bene , il quale è di solo consiglio , v. g. la singolarità delle astinenze , la macerazione della carne , e simili beni di supererogazione ? Che il Prelato possa , ogni Scrittore morale sa rispondere di sì , perchè egli ha in proprio potere la volontà del Suddito , da regolare perciò come egli stima conveniente in quelle opere buone , che non sono di necessità precisa alla salute : onde per questo può il Prelato proibire al Suddito il far dei voti , o fatti senza sua licenza può irritarli . Che il Suddito poi debba ubbidire in tralasciar quel bene , ogni Ascetico l' assicura che non solo dee di coscienza , ma che lo ha da lasciare anche volentieri per il doppio guadagno di merito , che egli acquista nel fare ciecamente l' ubbidienza . Tutto questo , dissi , è sicuro e facile da essere inteso ; ma non è questo l' arduo della quistione . Quello , che importa , si è non circa l' autorità del Prelato , cioè se possa farlo ; ma circa l' equità , cioè se abbia sempre ragione di farlo . Verissimo che il Suddito non ha da cercare questi conti (onde in tale consulta noi licenziamo chi è suddito dallo stare ad ascoltarci) verissimo che tutte le sue operazioni hanno da dipendere dalla permissione di chi lo governa . Ma vero ancora altrettanto , che il Prelato è in coscienza obbligato ad avere prudenza e discrezione nel regolare i Sudditi ; e che egli tiene bensì come in propria mano tutti i beni spirituali di quel-

quelli, che gli stanno soggetti; ma come? Non già come Padrone assoluto e quasi Proprietario, talchè possa concederli o negarli, promuoverli o impedirli, conforme viene a lui in pensiero o in piacere: bensì alla frase appunto del Vangelo, come (a) *Fidelis Servus & prudens, quem constituit Dominus suus super familiam suam*: cioè come Economo o Tutore, il quale amministra bensì con autorità i beni dei Pupilli, ma con obbligo di fedeltà e di prudenza, e in quanto può averli l'utile o schivarli il danno di quei Pupilli; altrimenti ne dovrà rendere ragione. Sicchè per quanto abbia ad essere cieco il Suddito nell'ubbidire, altrettanto ben avveduto dee essere il Prelato, quando vuol impedirgli quel bene, che è sempre ricchezza dell'anima: per quanto abbia di autorità nel grado di Superiore di sciogliere e di legare, altrettanto ha da avere di timore, per quando dovrà rendere conto a Dio del come avrà amministrato il bene spirituale delle Anime a se commesse. E in vero sarebbe un'autorità nuova non più intesa in qualunque più sublime dignità della Chiesa, che il Superiore solo per motivo del suo arbitrio potesse far tralasciare il bene, che è l'istesso quanto il disperdere il patrimonio delle Anime, e le opere del servizio di Dio.

XXVIII. Potrebbe a ciò essere risposto, che in tali arbitri vi è, o vi s'intende sempre un giusto motivo: cioè l'esercizio di mortificazione nel far riniegare al Suddito la propria volontà, il provarlo se è ben radicato nella virtù, e se non altro, l'esercitarlo nella ubbidienza, virtù nelle Religioni moltopiù necessaria di qualunque altro bene. Questi motivi certamente sono una sublimità di spirito, da crederli perciò in quei Prelati, i quali sono veri Maestri della vita spirituale, ma non già da accordarsi in tutti. Non v'è cosa più facile quanto l'esercitare altri nella pazienza o nella mortificazione: ma non v'è altresì cosa più difficile quanto il farlo bene, cioè col dovuto prudente discernimento. È uno spirito di contraddizione, non di divozione quello, con cui molti non fanno condurre Anime senon contraddicendo loro il bene, per provare (dicono)

se è buono spirito. Chi è perito Maestro nella via dello spirito, adopera bensì quest'arte, ed anche per la più sublime, ma non mai per l'unica. Considera che ai Cavalli non bisogna tirar sempre addietro la briglia, anzi con molti piucchè di briglia bisogna lavorare di sproni. Considera (dirò meglio) il bene dell' Anima come un prezioso tesoro, da cui però non è sempre bene il cavar danari per metterli ad altro banco. Insomma chi è savio, teme di far lasciare il bene: o se lo fa per qualche tempo, lo fa appunto come a pruova, e perciò ben tosto comanda che si ripigli. Per conto poi di volere con ciò sperimentare, se il Suddito sia bene radicato nella virtù, ella è una bella idea ed anche un giusto disegno; ma non vi è altro pericolo coll'andar tanto attorno la pianta a tentarla e ritentarla, senon di sradicarla affatto. Un Suddito conosciuto capriccioso merita che il Prelato abbia dello studio nell'imporgli comandi, acciocchè riescano in bene: e un Religioso, il quale colla vita spirituale si dichiara mortificato e come morto, non ha da poter meritare senon d'esser trattato alla peggio, cioè senza considerazione? Questo appunto è un insultare ai morti: il che da tutti si ha per una empietà. Infine circa l'Ubbidienza, v'è solo forse il far cessar dal bene operare, che possa dare di questa virtù la perfezione? Anzi in questo il far esercitar di troppo l'ubbidienza è un giuocare di spada nuda, che presto o tardi arriverà a ferire. Vuol dirsi, che cimentando il Suddito ora a lasciare i digiuni, ora a non praticare asprezze, ora disdegnando che oltrepassi la vita comune ec. la virtù cederà alla proclività della natura, perchè poco a poco il Suddito vi si accomoderà, dimenticherà l'amore alla virtù, si farà amico di quello, che gli va comandando il Superiore: e insomma quando si pretendeva di perfezionarlo nell'ubbidienza, può essere che arrivi a perdere ogni perfezione. Vi è dell'interesse [bisogna confessarlo] nel suggerire tali avvertenze: perchè infatti questa è una delle strade, per cui insensibilmente si è perduto il fervore degli Ordini regolari. Certi mal pratici Maestri di spirito cominciano

rono

(a) *Matt. 24. 25.*

rono a tentare spiriti novelli a tralasciare per esercizio atti virtuosi, altri fecero correre per massima assoluta che le particolarità di vivere erano odiose, altri sforzarono ad accomunarsi col venerabile titolo di ubbidienza, ed altri altre pratiche vi aggiunsero: ed ecco mancar i fervorosi, non v'essere più nella Religione spirito di penitenza o di mortificazione, e lamentarsi poi che ora non vi sono più quegli Uomini di vita singolare, come eranvi una volta. Anzi meraviglia sarebbe se dopo queste contrarietà e con simili discreditati che si fanno fin quasi dal primo ingresso, si trovasse chi si mantenesse pur singolare nello spirito e nel vivere. Una volta si cominciava la carriera della vita religiosa con una santa emulazione di superar l'un l'altro nella singolarità del vivere, una volta i Direttori aveano in mano più lo stimolo che la briglia: e per questo si vedevano corsi e carriere, di cui non ve n'ha più l'immagine. Certo (per venire a noi) in leggendo i fatti del S. Padre non si troverà questo spirito di contraddizione alla vita e mortificazione singolare, vi si troverà anzi tutto lo stimolo a praticarla: in leggendo pure i nostri Annali si troveranno tessiture di Vite singolarissime anche su gli stessi principj, in cui pare massimamente vi si debba opporre la moderazione. E pur fioriva allora in tutto il suo più bello l'ubbidienza e la concordia religiosa. Le nostre Costituzioni poi, ripiene in verità dello spirito del S. Padre, han data espressamente dottrina contraria a questi abbagli, richiedendo solo nel Prelato discernimento del pregiudizio, che forse in qualche caso potrebbe avvenire al Suddito; e perciò dissero: „[a] Se alcun Frate vorrà astenersi da vino, carne, ova, o da altri cibi, ovvero digiunare più dell'ordinario, se il suo Prelato vede che non gli sia di nocumento, non l'impedisca, anzi l'efforti a seguitare“. Poteano parlare più uniformi a quello, che noi detto abbiamo? Si torna però a protestare, che tutto questo non farà mai ragione al Suddito per opporsi, quando gli è comandata l'ommissione di un qualche bene. Egli ha da ubbidire: questo è il suo debito. Il Prelato poi seco stes-

so ha da pensare come comanda: e questo è quel suo dovere, che noi ora gli abbiamo suggerito.

§. XVI.

Dei Ricorsi per osservare la Regola.

XXIX. **D**Opo avere regolato il Santo Padre nei Prelati il comando, acciocchè non venissero mai con quest'arme ad offendere la Regola, con nuova premura di far anzi che la loro autorità serva a promuovere la pura osservanza di detta Regola, gli avvisa a non dar mai soggezione o timore ai Sudditi, cosicchè questi non fossero obbligati a restarsi in qualche inosservanza. Dice pertanto di dare egli al Suddito tutta la libertà, anzi di fargli con positivo precetto un preciso dovere di ricorrere a' suoi Prelati supremi, per essere rimosso da qualunque luogo, dove egli provasse ad evidenza di non potere osservare la Regola spiritualmente, cioè secondo il vero suo senso, che è spirituale: *Et ubicumque sunt Fratres, qui scirent & cognoscerent se non posse Regulam spiritualiter observare, ad suos Ministros debeant & possint recurrere.* Si volge indi ai Ministri, e gli avverte massime in tal caso di mostrare ai Sudditi tutta la carità e benignità, e anzi tanta familiarità, che il ricorrere e il pregare dei Sudditi per questo effetto sia come un comando di Padroni, e il soddisfarli e contentarli sia nei Prelati come un dovere di Servi: *Ministri vero charitative & benigne eos recipiant, & tantam familiaritatem habeant circa ipsos, ut dicere, possint eis & facere sicut Domini Servis suis.* Nè la frase o l'idea di un tal parlare [soggiugne] è troppo ardita; perchè già si è detto essere la Prelatura una servitù da prestarsi verso tutti i Frati: *Nam ita debet esse, quod Ministri sint Servi omnium Fratrum.* Bastava l'espone così solo semplicemente il testo, per averne di esso una piena e sicura intelligenza. Ma si son mossi su di ciò tanti dubbj, che non può contentarsi di questa sola ingenua esposizione.

XXX. Primieramente vuol sapersi, se il Suddito abbia veramente questo pre-

cetto di ricorrere ec. e Clemente Quinto dopo le ansietà dei Frati ha risposto assolutamente che si ; perchè abbastanza lo esprimono quelle parole *Debeant recurrere* : cioè che non solamente possano, ma sieno obbligati di ricorrere . Secondo si quistiona in qual caso , e quando veramente sia il Suddito così obbligato a ricorrere : e i termini del testo lo dicono moltopiù chiaramente di ogni altro Scrittore . Il caso si è , quando il Frate veramente non possa osservare nel suo essenziale la Regola : perocchè circa poi la maggiore perfezione non han da correre precetti . Il non potere dice un' impotenza non solo fisica , ma anche morale : cioè un' impotenza non solo da non potere assolutamente vincersi , ma anche da non potere vincersi senza un continuo o grande aggravio : Perocchè tanto nell' uno quanto nell' altro caso vale giustamente il dire , che l' Uomo non può . Una qualunque difficoltà perciò , la quale potrebbe colla violenza e con una giusta cautela superarsi , siccome non fa che il Frate non possa in verità la Regola osservare , così non gli farebbe quel dovere di ricorrere : lo convierebbe anzi per Religioso negligente , che alle occasioni non fa farsi violenza per mantenersi nella sua professione . Similmente chi facesse il troppo scrupoloso in crederci ridotto allo stato di non potere , chi n' avesse solo una qualche apparente ragione , dovrebbe badare ad acquistar sodezza , non al debito del ricorso : mercecchè la Regola lo impone solo a chi fa di certa scienza , e a chi conosce , cioè fa manifestamente di non potere , *Qui sciunt & cognoscerent* . La vera impotenza poi , massime che sia morale , come si è spiegato , può nascere ed averci per molti capi : ed è stato un intendere troppo materiale di quegli Spofitori , i quali trovando nel testo quell' *Ubicumque* , han voluto dire che intendasi solo , quando l' impotenza nasce dalla qualità del luogo , che non permetta di osservare la Regola . Li convince benissimo il P. Santi Romano , e potrebbero anzi convincersi in un sol colpo : avvertendo cioè che quel dirsi *Ubicumque* è stato posto nel testo in grazia del Ricorrere , perchè il Ricorrere appella il luogo ; non in grazia dell' impotenza , la quale ha tanti

capi da nascere , quante possono essere le circostanze , o gl' impedimenti fisici o morali . Però o sia il luogo , il quale veramente non permetta di osservare nella sua purità la Regola , perchè v. g. toglie la mendicizia , impedisce il vivere spropiato sia in particolare come in comune , e insomma rende troppo difficile l' osservanza di questo e di quel precetto : o sia poi la compagnia cattiva d' altri Religiosi , i quali troppo stimolino al prevaricare : o sia la troppa dissipazione , in cui conviene vivere : o sia finalmente qualunque occasione , la quale possa dirsi prossima e involontaria : allora il Frate si dice ridotto in morale impotenza di osservare la Regola , ed ha tutta la libertà e tutto il dovere di ricorrere al Prelato , acciocchè o lo rimuova da quel luogo , o in altra maniera gli rimedj .

XXXI. Ma il Prelato ha egli forse ancora il precetto di accogliere il Suddito , e di prestargli il rimedio , che gli conviene ? E questo è il terzo dubbio . Qui alcuni si sono impegnati a non riconoscere questo precetto , e hanno detto , che nemmeno Clemente Quinto lo ripose tra il numero dei precetti della Regola . Ma qui ancora può replicarsi , che egli è un chiudersi gli occhj colla sola cortecchia . I Correlativi sono sottoposti alle stesse regole . Discorrendosi dell' uno , necessariamente viene a inferirsi e a toccarsi anche l' altro . Che importerebbe il far precetto ai Sudditi di ricorrere al Prelato , e di avere sopra di lui come padronanza per costringerlo a provvedere , quando il Prelato non avesse obbligo di accettare i Sudditi ; e di dar quella provvisione , che dimandano ? Le Leggi non comandano mai niente di inutile . Vogliono essere intese secondo la ragione , e secondo massimamente il senso umano . Clemente Quinto non ha espresso questo precetto nei Prelati , perchè vi veniva di conseguenza dall' altro fatto ai Sudditi , ed era , per dir così , una cosa sola . Egli ha fatto un catalogo di precetti piuttosto per mostra e per esempio , non per fare una precisione che non sia precetto tuttociò , che in quel suo catalogo non si ritruova . La Regola patirebbe un torto troppo manifesto , se si escludesse questo precetto . Vuole che siccome

come i Sudditi nel ricorrere sieno come Padroni, così i Prelati sieno Servi, nell' accettar i Sudditi e nel secondare le loro dimande. Può mai uno esprimersi più obbligato, quanto nell' esprimerlo coll' obbligo e col dovere di Servo? La benignità, la carità, (che è il modo di accogliere) questa sì che può dirsi un' ammonizione, purchè sostanzialmente al bisogno del Suddito ricorrente si soddisfaccia.

XXXII. Per quarto dubbio vuole sapersi il modo, con cui abbia da ricorrersi: e le nostre Costituzioni (a) hanno assegnato un modo, che fra molti non v'ha il migliore. Ma se fatto il ricorso o per lettere o personalmente, il Prelato non provvede, che avrà da fare il Ricorrente? Prima dovrà avere pazienza, perchè gli spedienti non si trovano così subito; e molte volte bisogna tentarne più di uno, e molti hanno la disgrazia di non riuscire. Poi se conoscesse, che fosse veramente negligenza e alienazione del Provinciale in non provvederlo, allora ricorra al Generale, e dopo questo ai Tribunali supremi di Roma. Non è possibile che da tanti Tribunali abbia da uscirne sempre la negativa: e se fosse possibile, bisognerebbe bene che il caso fosse eccedente e affatto disperato, se avesse da chiedere di uscirne adunque dall' Ordine, e andare in altra Religione, dove non incontrasse di questi pericoli di dannazione, e Prelati tanto indiscreti. (b) Per i Canonici il Religioso, avuta la negativa e la ripulsa da' suoi Prelati di vivere riformatamente, ha l' autorità di andare a cercarsi nel miglior modo riforma: e infatti molti Uomini santi l' hanno fatto nel nostro Ordine, come S. Antonio di Padoa, ed altri Frati zelanti, quando ricorsero al Concilio Costanziese. Ma ora bisogna avere riguardo al decreto del Concilio Tridentino, (c) il quale vuole che si puniscano per Apostati tutti quelli, i quali senza licenza de' loro Prelati si mettano in viaggio, ancorchè sia sotto pretesto di ricorrere a' loro Superiori.

XXXIII. Vorrebbe pure sapersi in qualesuogo, se vivendosi con privilegi, i

quali allargano l' osservanza della Regola, possa e debba il Suddito ricorrere, e il Prelato sia obbligato di soddisfarlo. Che possa, non v'è dubbio: perchè ad ognuno dee essere libero il cammino della perfezione. Che debba poi il Suddito: quando il Privilegio fa sicuro in coscienza, non ha egli motivo di suscitarsi dei timori inutili. Il punto però si è, se non volendo il Suddito vivere su di quei privilegi, i quali erano pure al nostro Santo Patriarca cotanto odiosi, e dimandando sua purità, il Prelato sia obbligato di soddisfarlo e di provvedergli. Se parliamo di rigore assoluto, siccome il Suddito potrebbe con quei privilegi vivere sicuro in coscienza: così di coscienza non è obbligato il Prelato provvedergli altra maniera di vivere. Se parliamo poi di rigore rispettivo, cioè secondo l' intenzione del Santo Legislatore, perchè questi premeva per la pura osservanza della Regola non solo contro le depravazioni del costume, ma ancora contro i privilegi, i quali col tempo potevano ottenersi dai Pontefici per essentarsi dalle strettezze della Regola, conforme egli più volte lo espresse: perciò il Prelato in giusta verità dovrebbe provvedere al Frate, il quale per un tal caso ricorresse. Una necessaria avvertenza fanno que' molti giudiziiosi Spostori: cioè che non ad ogni ricorso dee crederfi, perchè molte volte i Sudditi scaltri servonsi de' pretesti di pietà per soddisfare qualche altra loro passione; sicchè poi i Sudditi non hanno da disdegnarsi, se il Prelato si mostra restio, o se almeno vuol prender tempo per accorgerfi, se i loro ricorsi sieno di tal fatta maliziosa.

XXXIV. Per ultimo parendo sempre troppa quella espressione di familiarità, su di cui i Sudditi quai Padroni possano ricorrere ai Prelati come a Servi, se ne dimanda la vera spiegazione. L' ha data egregiamente San Bonaventura. Quando udite (dice egli qui) che i Prelati abbiano da essere Servi, i quali facciano la volontà dei Sudditi ricorrenti a loro: pensate, che con questo vuol toglierfi ogni fatto nei Prelati, ovvero

D d ogni

(a) *Const. Ord. c. 3.* (b) *c. Licet. De Regularibus.*

(c) *sej. 25. c. 4. De Regular.*

ogni troppo di autorità, che dia soggezione ai Sudditi: (a) *Informatio est Ministrorum, ne factio aut verbo pratendant fastum, qui possit repellere Subditum a fiducia ad Ministros in necessitatibus recurrendi*. Ma non intendeste mai, che potessero perciò in questo o in qualunque altro caso pigliar i Sudditi del possesso o della profunzione contro quelli, i quali hanno da essere a loro Superiori; mentre questi debbono bensì temperare l'autorità, ma in tal modo che non venga a perdersi per un imprudente abbassamento: *Ne, sicut dicit Gregorius, dum nimis servatur humilitas regendi frangatur auctoritas*. E osserva perciò, che avendo accennata il Redentore l'umiltà dei Prelati con quel celebre ricordo, *Qui major est in vobis, fiat sicut minor*; non soggiunse però dei Sudditi, *Qui minor est, fiat sicut major*. In una parola. Nei Prelati vi ha da essere moderazione fino al segno di non essere disprezzati: nei Sudditi non v'ha da essere mai neppure ombra di superbia.

XXXV. Sieguono poi in fine di questo capitolo molti ricordi e ammonizioni spettanti alla vita comune religiosa, i quali essendo da noi stati distesi nel sesto capitolo, [b] dove ci caddero in acconcio per descrivere la pace della detta vita comune, perciò possono ora da noi ommetterli. La sola ammonizione data a chi non sa lettere di non prendersi la briga d'impararle, perchè non toccata altrove, richiede un qualche esame. Vi è stato chi se n'è abusato per dire, che dunque non era intenzione del

Santo Padre che nel suo Ordine si studiassero. Ma questa fu sempre stimata una sciempiaggine. Abbiamo mostrata a suo luogo schietta l'intenzione di quel Santo Patriarca, circa gli Studi. (c) E qui secondo l'intendimento di tutti i savi Spositori vuol dire soltanto di quelli, i quali appunto non fanno, cioè non hanno alcun capitale di lettere, nè importa che ne sappiano, onde e son venuti alla Religione per tutt'altro che per essere coltivati negli Studi: cioè i Laici, i quali precisamente si ammettono all'Ordine per servire e per faticare. Per questi adunque egli dice che sarebbe una briga di troppo, se avessero a cominciare una tal carriera, anzi una tentazione di superbia lo studiare per passar dall'umiltà dello stato ad un carattere di qualche qualità nell'Ordine: *Et non currant nescientes litteras, litteras discere*. Li vuole perciò contenti del proprio stato, e il loro studio vuole sia applicato per quello, che anche sovra le lettere importa, cioè per acquistarli lo spirito del Signore e la sua santa operazione: *Sed attendant, quod super omnia desiderare debent habere spiritum Domini, et sanctam ejus operationem*. Questa è la Scienza dei Santi, e il vivere da Santo. E a chi volesse muovere dubbio cosa sia questa scienza dei Santi, o questo spirito del Signore, la più sicura risposta si è: che niuno lo sa se non chi lo prova, (d) *Nemo scit, nisi qui accipit*. Laonde chi vuol saperne il chiaro, veda prima di farne per se l'acquisto.

L E Z I O N E XXIX.

Dell' Illibata Castità de' Frati Minori.

Præcipio firmiter Fratribus universis, ne babeant suscipia consortia vel consilia Mulierum. Cap. II.

Questo bel Fiore, fra tanti altri a' suoi Figliuoli nella Regola proposti dal S. Padre, meritava bene d'essere posto come nella sommità in vista, e con

tutta la cautela raccomandato. La ruvidezza dell'abito, l'austerità del vivere, l'abbandonamento di una Povertà altissima son tutte come scielte spine da

[a] S. Bonav. in Reg. bic. [b] *Lecl.* XXIII. [c] *Lecl.* XXVII. n. 7.

[d] *Apor.* 2. 17.

tener gelosamente guardato questo delicato Giglio : ma pure non bastano , se si lasciano aperture in quelle Siepi , le quali hanno da tener custodito e il fiore e il campo . Ecco pertanto quel S. Legislatore venire a raccomandare , o anzi a comandare in uno de' più pesanti modi di questa diligenza e cautela da tutte le aperture , o vogliam dire , da tutte le occasioni di riceverne insulto : *Præcipio firmiter Fratribus uniuersis &c.*

§. I.

Gelosia e Industria necessaria.

I. **F** Acilmente tutti fanno conoscere e celebrare i pregi di questa virtù della Castità , e dirla una preziosità la più bella dell' Uomo , e una bellezza così preziosa , che rende l' Uomo simile all' Angelo . Ma non è certo che tutti poi sieno altrettanto persuasi della diligenza e premura , che è necessaria per mantenerli sicuro questo sì pericoloso tesoro . Si crede , che a guisa dell' altre virtù basti soltanto portare nell' anima una volontà risoluta di non macchiarsi , e che tutto il resto insegnato concordemente da' Santi Padri per una gelosa custodia sia una perfezione , da lodarsi bensì in chi l' adopera , ma non da farlene processo di peccato , se da altri si ommette . Bisogna dirlo : ella è questa una credenza falsissima , e anzi la vera e la propria origine , per cui quando meno si pensa provansi affalti , e per cui avvezandosi a non stare ben preparato facilmente si soccombe : Ella è dottrina perciò non solo di Ascetici , ma di tutti i Teologi , e anzi dedotta dalla stessa evidenza : che se molte virtù co' soli atti proprj si custodiscono , la Castità per essere mantenuta oltre i proprj richiede atti di altre virtù ; sicchè obbligato uno alla Castità , resta per lo stesso capo obbligato ad esercitare tutti quegli atti di altre virtù , che sono come mezzi richiesti per mantenerla . Non è questa una singolarità , ma una condizione di tutte le altre cose gelose e pericolose . Un cumulo di gioje dato in deposito obbliga il Depositario non solo a non disperderle , ma anche a praticar tutte le industrie e diligenze , acciocchè resti il

Deposito per ogni accidente intatto : altrimenti ne sarà debitore . E il Soldato è convinto di tradimento , non solo quando chiama e introduce egli i Nimici nella fortezza ; ma quando anche nel suo posto si dà al sonno , in occasione del quale possono i Nimici introdursi : perchè obbligato a difendere la fortezza , resta per questo stesso obbligato a vigilare contro le altrui insidie . Quanto più adunque tuttociò dee dirsi e tenersi nella materia di Castità , contro cui ben si fa esservi continui Nimici , i quali la insidiano , e son bastar alle volte le ordinarie cautele ? Da due parti però sempre viene l' attacco contro cosa così preziosa , e da due parti altresì conviene tenga sempre l' Uomo alzati i ripari : altrimenti egli è convinto di non curarne la custodia , e perciò di volere condescendere alla resa . L' una parte è interna , cioè il Corpo stesso dell' Uomo : l' altra esterna , cioè gli Oggetti , che possono allettare al vizio contrario . Bisogna di tutte due farne qualche scoperta per comune istruzione .

§. II.

Prima Industria. contro del Corpo .

II. **P**ER la parte del Corpo , dove quasi inevitabile è l' attacco , non vi è altro modo di ripararsi che lo inervare di forze la carne , che insolentisce . Non tutti hanno una istessa costituzione di corpo : chi più , chi meno , benchè tutti poi in qualche modo prouano il vigore del fomite di concupiscenza . O che si vuol adunque vincere , o che non si cura di perdere ? Se vuol vincersi , non v' è rimedio , bisogna abbattere la carne , in cui quel fomite si fomenta e si rinvigorisce : non tutti bensì a un istesso modo , ma chi più , chi meno , benchè tutti poi in un qualche modo . Iddio non vuol far miracoli per mantenerci la castità , nè i Santi , i quali chiamansi in aiuto , c' impetreranno mai di questi miracoli : e perchè ? Perchè possiamo noi operare , e col nostro operare possiamo vincere : ed è certo , che per quanto aiuto possiamo sperare : nè Iddio nè i Santi ci vorranno mai togliere di tutto peso la fatica . Volle

Dd a egli

egli nel corpo quel pravo fomite? Si affalga da risoluto (rispondono d'accordo tutti i Dottori sacri) con flagelli, con cilizj, e con altre asprezze o fatiche: nè si sentirà più tanta insolenza. Ma non cessa, oppure ritorna? Si replichino i colpi (essi soggiungono) si raddoppino le asprezze, e la vincerà chi non si stanca. Ma son forse troppo continui questi insulti? In una parola adunque (insegnano gli stessi Maestri) si tenga d'ordinario digiuno il corpo, si condanni a patir la fame e la inedia: e perderà certissimo il vigore non solo di sovraffare, ma anche di solo tentare l'Anima. Insolentisce il fomite, sol quando la carne è ben pasciuta; e chi questa accarezza con buon trattamento, con alimentarla e darle nel cibo soddisfazione, non può essere che non pruovi la sua ribellione e i suoi insulti. I peccati più brutti (disse il Signore per Ezechiello) derivarono sempre da questo, che la carne era ben pasciuta, e con sonno ozio e morbidezza accarezzata: (a) *Hac fuit iniquitas Sodoma, superbia, saturitas panis, & abundantia, & otium ipsius*. Per contrario ove il corpo sia mortificato coll'astinenza e snervato col poco alimento, certissimo che perde il brio d'insolentire, nè con la fame sa muovere ad alcuno pravo diletto: (b) *Fames nunquam produxit adulterium*, fu un assioma anche di Filosofi Gentili. E per questo appunto i santi Istitutori ne' loro Ordini, per mantenere casti i loro Religiosi, raccomandarono lo spirito dell'astinenza, prescrivendo obi digiuni frequenti, chi privazione di cibi più vigorosi. E per questo tanto fin dal principio del nostro Ordine si è contro, che ordinariamente anche fuori del tempo delle Quaresime non abbia da mangiarsi carne: per assicurare cioè colla paucità e debolezza del cibo il pregio della castità, giacchè con voto si è promesso a Dio di volere mantenerla. Senza di questo voto siccome si starebbe in libertà di rinunziar all'obbligo, così non vi sarebbe tanta necessità di si sollecita industria e cautela: ma preso l'impegno di castità perpetua con voto solenne, vi è tutta la necessità di mortificare con ogni sollecitudine quel Ni-

mico, che sta sempre per noi mortificare.

III. Potrebbe essere opposto da chi cerca piuttosto di scusarsi, che di assicurarsi in un affare di tanta premura e di tanto pericolo: che appunto la vita religiosa per se stessa dà sufficienti ripari contro questi affalti, e che il vitto comune egli è ben misurato contro le persecuzioni della carne. Primieramente si risponde, che se veramente bastino questi ripari dell'ordinaria vita religiosa, chi lo dice, lo ha da provare in se medesimo che bastino. Ma se pruova il contrario, egli è segno evidentissimo che questi infatti non bastino. Non tutti (già l'abbiamo detto) sono d'un'istessa costituzione, non tutti perciò sono d'un'istessa sensibilità: sicchè chi più o meno patisce gl'insulti, e più o meno ha da prepararsi il rimedio di quella mortificazione. Il metodo della vita comune oltre gli altri riguardi di carità egli è inventato appunto per il comune, cioè vale comunemente acciocchè l'Uomo non pericoli: ma non è stato adattato al particolare, il quale però se particolarmente patisce il morbo, e particolarmente pure ha da rimediarsi. In secondo luogo bisogna aver grado al Pontefice San Gregorio, il quale da gran Teologo aggiugne a questa decisione autorità erudizione e forza. Egli parla appunto dei Monasteri Religiosi, e loda la vita comune, dove ha luogo la carità senza offuscamento di abusi o di disordini: (c) *Ille quidem vita communis laudatur, qua charitate conjungitur, vitiis mediantibus non suscitatur*. Ma vuole insieme che si avverta il detto dell'Apóstolo, cioè che non tutti in un modo sono stati decati da Dio: *Apóstoli quidem sententia est, quia unusquisque proprium donum habet a Deo, unus quidem sic, alius vero sic*. Sicchè egli acconsente bensì, che i Religiosi tutti stieno a una comune mensa e ai cibi comuni secondo il proprio stato; ma in tal modo che ognuno in essi si moderi e si governi secondo il proprio particolar bisogno di oppugnar la concupiscenza: *Quorum ergo cibi & mensa communes sunt, debent attendere non solum commune bonum refectiois, sed proprietatem passionis:*

(a) Ezech. 16. 49. (b) Diog. ap. Stob. (c) S. Greg. I. 6. in 1. Reg. 15. vers. med. ^{ut}

ut pariter comedant, sed contra fornicationis stimulos certare per abstinentiam pariter non contemnunt. Chi più patisce (soggiugne) più si regoli, più si mortifichi: *Ejus vero caro amplius domanda est, cui carnis stimulus magis infestus est.* Quel vitto comune non dovrebbe essere d' incentivo al vizio; ma dove in fatti e in particolare si pruova il contrario, ha da restringersi dal comune e mettersi in un particolar contrasto: *Jam ergo non excitare communis est vita, ubi communitas refractionis attenditur; sed contra singularem pugnam pugnare singulariter perhibetur.* Questa dottrina poi protesta ivi egli che la intima non solo ai Sudditi, ma ancora ai Prelati e ai Direttori di Anime; acciocchè non impegnino i Sudditi col comando e coll' autorità dell' ubbidienza di dovere tutti cibarsi di tutto il vitto comune, mentre questo ad alcuni può essere di incentivo, non di preservativo dal fuoco della passione: *Nec Doctor bene precipit, si non precipit unde Amalech (idest libido) percutitur, sed unde vivit. Praecipiat ergo Doctor, sed ut fornicationis spiritus superetur.* E i Sudditi (conchiude) abbiano sempre rimorso in quella disubbidienza, che è una ribellione contro chi comanda, non in quella, che mette in salvo dai precipizj della carne e dell' anima propria: *Non obedire Subjecti refugiant, sed ubi superbia crimen incurritur, non ubi baratrum mortis derivatur.* Può bene quindi intendersi, che questa dottrina non è già una qualche delicatezza di perfezione da prendersi ad arbitrio, ma un fondo teologico, che fa una precisa necessità di prendere tal preservativo a chi ha fatto il voto di preservarsi appunto intatto: Infatti poi come non vederlo nella stessa miseria umana? A tutti gli Uomini, i quali sono liberi, Iddio ha provveduto d' un rimedio contro la natura corrotta, acciocchè non abbiano da essere precipitati nelle sfrenatezze della libidine: e questo rimedio è stato il Matrimonio. I Religiosi per maggior perfezione un tal rimedio hanno rinunziato; ma non hanno potuto certamente svestirsi la pravità della natura corrotta, come è comune a tutti gli altri Uomini. Avranno egli dunque da stare in questo mondo contro un sì violento morbo senza rime-

dio? Questo non farebbe stato amore di perfezione, ma vera sciocchezza. Terranno essi forse il rimedio nella sola Grazia di Dio? Ma Iddio non ha mai promesso ad alcuno, il quale a lui prometta castità, di volere egli di sola sua onnipotenza fargli mantenere i suoi proponimenti. Che dunque? Resta che il Religioso abbia necessariamente da cercarsi rimedio, per non essere vinto in questa inevitabile battaglia: e se questo rimedio (secondo l' attestazione di tutti i Dottori, e anzi secondo l' evidenza) egli è la mortificazione della carne, resta, che questa al Religioso sia necessaria a proporzione del suo bisogno. E certo allora il Religioso non ha invidia a tutti gli altri Uomini nella sicurezza del rimedio, e può compromettersi con tale cooperazione tutto l' aiuto di Dio, che lo rin vigorisca.

S. III.

Altra Industria contro i Pericoli.

IV. PER l' altra parte, la quale è eterna, disemmo venir al cuor dell' Uomo l' attacco dagli Oggetti pericolosi: e qui tutti i Santi e tutti i Dottori avvertono a non presumere di coraggio, ma anzi a temere di se stesso, a non fidarsi, ma a fuggire, se vuole assicurarsi di non perdere in sì rilevante zuffa. Se avessimo intere le forze, nè ci fossero state fiaccate nella caduta del primo Uomo, potrebbe cimentarsi a provare chi abbia più forza, o gli allettativi nel combatterci, o noi nel reprimerci. Ma acciecati nella mente, depravati nella volontà, e tutti inclinati al male, se andremo a tentar le zuffe, farà lo stesso che l' andar a cercare le nostre ruine: e quando in qualche modo non cadremo, allora solo sarà un accidente, o anzi un portento. I Religiosi più di tutti gli altri questa verità hanno conosciuta e confessata. Perocchè col fare il voto di castità hanno voluto dire di prendere non solo avversione, ma inimicizia contro ogni Oggetto, il quale potesse far pericolare: e coll' appartarsi dal mondo e col chiudersi nel Chiosstro hanno detto di non volere più la conversazione mondana, dove di questi

oggetti pericolosi s'incontrano. Ma dovrebbero ben poi i Religiosi più di tutti gli altri dirsi acciecati, o sovvertiti, se dopo tanto aver fatto e conosciuto avessero piacere di tornar addietro, e chiamassero una soddisfazione competente l'andare nel mondo a cercare e ad affrontarsi a quegli Oggetti una volta si faviamente rinunziati. Questo in sostanza è un dichiararsi peccato se non della promessa fatta a Dio, certo però dell'assicuramento preso nella Religione; egli è (dirò meglio) un beffare la propria professione, un deridere il voto, perchè è impegnato a viver casto, vuol andarsi a trefcare e come a danzare sull'orlo del precipizio. Chi si vanta nimico delle risse, e poi facilmente va a trovare chi può impegnarlo, egli burla, e non parla daddovero ne' suoi detti. Ma così può dirsi che burla, non dice daddovero nel suo voto di castità il Religioso, al quale piace o non dispiace il mischiarsi fra quegli Oggetti, con cui ben si fa che il voto non dee aver che fare. Se dicesse daddovero, diverrebbe ogni giorno più guardingo, perchè infatti ogni giorno fa scoprire nuovo motivo da temere.

V. Oh quanto però tai sentimenti inculcava il S. Padre ai Religiosi suoi Figliuoli! Ecco una sua conferenza gravissima, da ben imprimersi a mente. „(a) „ La familiarità, i colloquj, e gli „ sguardi alle Femmine, per cui molti „ sono ruinati, noi Fratelli carissimi „ (dicea egli) abbiamo il dovere di tanto più cautamente sfuggire, quanto che „ vediamo in pratica che a simili urti „ il debole precipita, e il forte s'indebolisce. Che da questi oggetti nel „ trattarli non abbia da restarsi appesantito (se non è Uomo ben pratico e provato nello Spirito) tanto lo giudico „ facile, quanto secondo la Scrittura „ è il camminare sul fuoco, e non abbruciarli le piante. Perocchè non mi „ fo immaginare come s'abbia da restar „ forte nell'imbeverci la mense di „ quelle lusinghevoli immagini, le quali per „ se stesse vagliano a cavar fuoco anche „ da una natura già domata, o certamente sempre possono offuscare la sincerità della mente. Frivolo egli è per-

„ ciò non ha dubbio qualunque discorso „ con Donne, toltase l'occasione di confessarle, o di dar loro una brevissima „ istruzione, la quale sia concernente „ alla salute e conveniente all'onestà.“ Prende indi zelo per rompere tutti i pretesti di chi in tanto pericolo si compiace d'ingannarsi: *Quae sunt quae (ecce se) sui termini l'invettiva) cum muliere Religioso tractanda negotia, nisi cum sanctam Penitentiam, vel melioris vitae consilium religiosa petitione deposcit?* „ Dal „ troppo fare il sicuro (siague egli) si „ riesce ancora mea guardingo contro „ il Nimico: e il Demonio se può aver „ dall'Uomo anche un sol capello, lo „ fa ben presto far crescere come in ana „ trave. Bisogna persuadersi, che è duov „ po bensì prima snervare la carne viziosa, e raffrenare colla mortificazione „ ne i suoi incentivi; ma pur non basta, se non tengonsi ben custoditi i sensi „ esteriori, per cui la morte entra nell' „ anima“. Non possa certo dirsi meglio. Ma non potrebbe di peggio intendersi, che ricevere questi avvisi come solli consigli di maggiore perfezione. Si tratta di una virtù presa in obbligo fino con un voto, la quale però, come si è mostrato, non può mantenersi senza il presidio di altri atti virtuosi: bisogna ben adunque credere, che i preservativi stimati opportuni dai Santi, e rimostrati per tali dalla esperienza, siano non di sola convenienza, ma di vera necessità. Ecco adunque in breve: Bocca digiuna, occhj chiusi, e fuga dai pericoli; e il tesoro della Castità potrà mantenersi. Se non si fa così, se piuttosto si pratica il contrario, egli è un invitare, o anzi un portare la disfida al Nimico: onde non v'è poi ragione di lamentarsi, se si pruovano gli affetti; nè vi è scusa dalla colpa, se si soccombe.

S. IV.

Del Precetto contro i sospetti Conforzj.

VI. IN ogni caso però oltre delle istruzioni il Santo Padre, per assicurare i suoi Figliuoli, li carica di precetti. A promuovere la mortificazione della

la carne, egli almeno per un regolamento del comune ha comandato oltre degli ordinarij della Chiesa molti digiuni: sicchè poi da questo il Frate particolare impari, se tiene più bisogno, qual rimedio debba altresì maggiormente per se adoperare. Per ritorli poi dalle occasioni o dai pericoli esteriori, stende in questo capitolo della Regola un precetto così pesante, quanto sono stati tutti quelli, con cui ha incaricati gli altri due Voti. Comanda cioè risolutamente, e con tutta la fermezza, ed universalmente ad ognuno de' suoi Frati, che schivino tutti i sospetti conforzi o consigli di Donne: *Præcipio firmiter Fratribus universis, ne habeant suspecta consortia vel consilia Mulierum*. Questo precetto non è nuovo nè singolare della Serafica Regola, ma è cosa più volte detta e ridetta da' sacri Canonì, massime quando si voleva la Chiesa nel suo più bel fiore. Osservarono quei primi Padri, che se i Ministri consecrati della Chiesa niente hanno da avere di proprio, sovra tutto debbono avere la mondezza; e se v' ha cosa, la quale possa questa mondezza togliere, certo ella è la familiarità delle Donne. Leggasi però tra gli altri Canonì la Distinzione ottantesima prima, (a) e udirassi minacciar di sospensione non solo, ma anche di deposizione quegli Ecclesiastici, i quali si compiaccono di far visite geniali a Donne, o di parlar loro senza la dovuta maturità e cautela. Questo adunque egli è quello stesso, che a' suoi Frati ha voluto il S. Padre inculcare con precetto: giacchè voleva la sua Religione sempre come il Fiore più scielto e odoroso di tutta la Chiesa. Sicchè abbiamo anche da questo solo previo avvertimento, che se il divertirsi può nel Religioso alle volte ascriversi ad atto indifferente, o anzi a quella virtù, che chiamasi Eutrapelia; non mai resterà indifferente, e moltomeno virtuoso potrà fingersi l'andare a divertirsi benchè incolpevolmente con Donne: mentre i suoi divertimenti debbono essere fuori del mondo, o almeno certamente lungi dalle Femmine. Andiamo però avanti, che questo stesso ci ha da essere di lume per molt' altre cose. Certo in un

tal precetto della Regola vi è stato chi nello spiegarlo almeno ha dispersa la materia; onde poi chi può essere in questa colpa, non arriva mai a ben conoscere le proprie trasgressioni. Vediamo adunque di ridur le cose al suo vero punto.

VII. Nel dirsi dalla Regola, che debbono i Frati schivare i sospetti conforzi o consigli di Donne, qualcuno ha voluto dire, proibirsi qui solamente quei conforzi o consigli di Donne, i quali possono agli altri riuscire sospetti, cioè che possono in altri cagionare scandalo. Questa è un' arbitraria opinione (hanno risposto comunemente i buoni Spositori) o anzi un torto fatto ad un precetto così bene espresso. Han detto altri però, che volle qui il Santo Legislatore comandare a' suoi Frati la fuga dalle occasioni; ed entrano però a spiegare la dottrina delle occasioni prossime e remote, tanto da molti Castità ripetata, o anzi confusa. Possiamo assicurarci, che gli uni e gli altri han faticato indarno, nel mentre appunto vogliono supporre in questo luogo della Regola un precetto superfluo. Senza che il Santo Padre lo dicesse, grida da se stessa la Legge di Dio, o anzi di Natura, che si astenga in tutti i modi dal porgere ad altri occasione di qualunque scandalo: grida schiettamente altrettanto colla stessa Legge di Dio e di Natura, il Voto fatto di Castità, che se vuol mantenersi casto, ha da starsi lontano dalle occasioni, le quali inducono a violare la purità della mente e del corpo. Sicchè volendo pur così formare il precetto nella Regola, niente il Santo Padre avrebbe detto di nuovo, niente avrebbe fatto di sovraccarico al Voto di Castità comune a tutti i Religiosi: avrebbe sol confusa la materia a danno dei Frati, i quali troppo importava che bene la intendessero. Lasciamo adunque queste come oblique strade, non ad altro opportune che a confondere, e ripigliamo noi quanto detto abbiamo antecedentemente, per quindi dedurne di questo precetto il giusto senso.

Capisce ognuno l'obbligo della Castità, ma pur si vede in pratica di quasi tutti gli Uomini, che non vuole restarsi persuaso di dovere perciò farsi guardin-

(a) c. Clericus. In omnibus &c.

go. Pochi sono quelli, i quali non abbiano volontà di mantenere questo Voto; ma non sono già pochi quelli, i quali trafurano di adoperare le dovute cautele. Or bene (disse però qui il Santo Padre a' suoi Figliuoli) voi, che avete il voto, non voglio lasciare con semplici istruzioni, vi voglio a queste istruzioni obbligati: vi comando espressamente lo star cautelati, e vi comando perciò lo sfuggire ogni pratica con Donne, la quale per se stessa abbia sospetto, o porti pericolo di qualche caduta. L'ha detto così la Chiesa a tutti gli Ecclesiastici, lo dico e lo comando precisamente io a tutti i miei Frati. Questo è il vero senso di tal precetto, e distrigato da tutte le minuzie di scuola. Giova non pertanto il rivolgerli a spuntare tutte le difficoltà, che possono andar inventando gli spiriti o troppo penetranti, o troppo amanti di se stessi.

Quello, che ha sorpresa l'opinione degli antidetti Contrarij, è stato il darli quì ai Consorzi l'aggiunto di Sospetti: il quale aggiunto sembra dover dire relazione agli altri, che vedono, osservano, o fanno, e perciò s'insospettiscono. Ma appunto questa è stata una sorpresa, non una avveduta penetrazione. Presso i Gramatici non meno che presso i Giuristi *Sospetto* tanto si prende assolutamente, quanto relativamente. Ecco un esempio del senso assoluto nel migliore Scrittore latino: (a) *Omnia semper suspecta atque sollicita sunt*. Perocchè un atto prima si dice sospetto in se medesimo, inquanto porta con se il pericolo o sia la disposizione al male; e poi seguentemente rispetto agli altri, inquanto su di quel fondamento ognuno può facilmente dubitare dell'ulteriore caduta. Così taluno si dice Sospetto di eresia, non già soltanto perchè dia agli altri occasione di formare di lui tale opinione; ma ancora, e precisamente perchè il suo atto, quantunque non sia una espressa eresia, pure vi si accosta. Così parlando al proposito, una Conversazione prima si dice sospetta in se stessa per la forza o facilità del pericolo, che può esservi in ragione della qualità delle persone, le quali conversano insieme: e poi sospetta ancora si dice rispetto a

quelli, i quali osservano e riflettono a quel pericolo. Vogliamo poi dir meglio colle frazi dei Giuristi? Vi può essere *Suspicio Juris*, e vi può essere *Suspicio boninum*. Allora si dice *Suspicio Juris*, quando un'azione in se stessa si considera, e considerata in se stessa ha la profunzione contra: cioè ha tali fondamenti per se stessa o naturalmente al male, o al pericolo del male, che universalmente parlando non può essere altrimenti, se non si pruova per una qualche straordinaria eccezione il contrario: onde per questo, senza attendere alla qualità delle persone, come sospetta in se stessa la giudica, e la proibisce perciò universalmente la Legge o sia il Jus; nè lascia mai di proibirla, per quanto si voglia tale azione in qualche Soggetto provarsi che non sia così: (b) *Quia Jus tantum figit pedes, quantum statuit super ea, & non admittit probantem contrarium*, dicono i Giuristi. Così il portare le Armi addosso per se stesso è un atto sospetto, cioè si presume, che chi le porta facilmente si farà adito a commettere delle uccisioni; e per questo come cosa in se stessa sospetta la Legge universalmente la proibisce, e non lascia di proibirlo a tutti e a chiunque, per quanto si pruovi di questo o di quello, che non sia Uomo da arrivare mai a commettere alcuna uccisione. *Suspicio boninum* egli è il motivo, che con una qualche azione si dà e si prende dagli Uomini di temere vicina o facile la caduta di quella persona, che in tale azione osservano e considerano: onde in tal caso si dice sospetta l'azione, non perchè in se stessa o sia universalmente si consideri, ma anzi perchè in particolare e in pratica l'azione dà motivo agli altri di sospettare. Queste due sorte di azioni sospette possono separarsi: cioè può esservi in una azione *Suspicio juris* senza che vi sia *Suspicio boninum*, perchè può avervi un'azione sospetta in se stessa e interdotta dalla Legge, senza che vi sia chi la veda e la osservi: e siccome non per questo lascia essa di essere sospetta in se stessa, così non lascia la Legge di totalmente proibirla. Applichiamo ora tutta questa dottrina al nostro caso del precetto del-

(a) *Cic. de Amic.* (b) *in l. Si. ff. quod me. cau. Abb. in cap. Is qui. De Sponsal.*

della Regola , che proibisce i sospetti conforzj con Donne .

Primieramente non è dunque vero , che perchè si chiamano Conforzj sospetti , debbano solo intendersi relativamente , cioè proibiti solo quei Conforzj , che possono dar motivo di sospettare agli Uomini , che vedono : ma anzi prima del relativo dee intendersi l' assoluto , cioè che sieno proibiti quei Conforzj , i quali sono in se stessi sospetti . In secondo luogo se la Regola è una Legge , al modo d' ogni altra Legge ella giudica e condanna precisamente (come si è detto) l' azione in se stessa o sia universalmente considerata , senza attendere alla qualità dell' operante o degli Spettatori : e però se interdice i Conforzj sospetti , non solo può intendersi , ma necessariamente dee dirsi , che proibisce i Conforzj , i quali in se stessi sono sospetti , prescindendo perciò dal sospetto o dallo scandalo degli altri . Tantopiù poscia questo dee dirsi , perchè in questo caso il S. Legislatore non attende a cautelare i suoi Frati , acciocchè non cadano nel giudizio di chi gli osserva ; ma bada precisamente (come si è avvertito ,) a impor loro una istruzione , e coll' istruzione un precetto , acciocchè non cadano essi nel vizio della carne . Quando ha voluto far caso precisamente del sospetto e dello scandalo altrui , egli l' ha ben espresso : come appunto lo dice nel seguente terzo precetto di questo Capitolo , cioè di non dovere farsi Compare ; *Ne hac occasione scandalum oriatur* . Ecco adunque come resta vera e sicurissima la nostra data sposizione di un tal precetto di schivare i sospetti Conforzj : cioè che comanda il S. Padre lo sfuggire ogni pratica con Donne , la quale per se stessa abbia sospetto , o porti pericolo di qualche caduta .

Ecco poi altresì come con la data dottrina si facciano tacere quegli altri , i quali dicevano proibirsi qui con questo precetto quei Conforzj , i quali possono essere di occasione prossima al peccato . Perocchè se la Regola al modo delle altre Leggi considera l' azione sospetta in se stessa , e come tale universalmente la condanna senza attendere o riflettere alla qualità delle persone ; e se di più (come si è fatto avvertire) non giova per

esimersi da tal Legge il provare in contrario che in questa o quella persona non vi sia il pericolo , perchè in tal caso *Lex non admittit probantem contrarium* : perciò non ha niente che fare la considerazione dell' occasione prossima , perchè senza questo riflesso di occasione alla persona la Legge proibisce universalmente l' azione in se stessa sospetta . Così vi sia occasione prossima o non vi sia alla persona , la quale porta l' armi , la Legge sempre proibisce a chiesesia il portare armi , perchè considera e condanna questa azione come universalmente sospetta in se stessa . Ma dunque si proibiranno (dirà forse taluno) con questo precetto anche le occasioni remote ? Questa è stupidità (ben tosto si risponderà) perchè se tal precetto prescinde dall' occasione prossima , prescinde altresì dall' occasione remota : cioè proibisce il pericolo in se stesso considerato , chechè ne sia dell' occasione . Diciamo anche un'altra volta sempre coll' stesso esempio : la Legge proibisce a chiesesia il portare armi , perchè considera e condanna il pericolo che per se stesso si truova in tale azione , e non bada che il portare armi a questo sia di occasione prossima , o all' altro di sola occasione remota ; onde ognuno , o vi senta o non vi senta l' occasione , è obbligato ad astenersi dal portare armi . Così adunque resta sempre chiaro chiarissimo , che questo precetto della Regola proibisce ogni pratica con Donne , la quale per se stessa abbia sospetto , o porti pericolo di qualche caduta , e non sta a cercare dell' occasione ; onde ognuno , o vi senta o non vi senta occasione prossima o remota , è obbligato ad astenersi da tali pratiche e conforzj con Donne .

S. V.

Si esaminano i Conforzj e Consigli sospetti .

VIII. **M**A quali sono questi Conforzj e Consigli di Donne per se stessi sospetti , i quali si dicono condannati qui precisamente dalla Regola ? Possono descriversi in molte comparse , perchè si fa bene , che non una è la strada , per cui si pericola . Per Conforzj s' intende il visitare e conversare con Donne :

ne: per Consigli vuoi dirli il comunicar con Donne, affine di regolarle e dirigerle nei loro emergenti. Questo però così semplicemente preso non è proibito, anzi alle volte si fa indispensabile. Allora solo è proibito, quando quei Conforzj e Consigli riescono sospetti, e vuoi dirli, quando tal conversazione e comunicazione con Donne è fatta in un tal modo, o vestita con tali circostanze, che vi è ragione o probabilità a buon giudizio, che l' Uomo universalmente parlando facilmente può restar sedotto al male. Potrebbe anche definirsi così più chiaramente: quelli cioè essere Conforzj e Consigli sospetti per se stessi, i quali se fossero portati al giudizio di Uomini prudenti, ognuno vi concepirebbe, universalmente parlando, un ragionevole timore di caduta. In ognuna di queste diffinizioni non vi cerchiamo il ragionevole, cioè motivo ragionevole, e ragionevole giudizio: perchè il dubbio irragionevole è scrupolo, il quale è da dispregziarsi, non d' avere a conto. Si avverta pure, che noi discorriamo di un giudizio prudente, che sta sul probabile o sul verisimile, e che perciò dubita e teme facile la caduta: non di un giudizio sicuro, che sicuramente o quasi inevitabilmente la preveda da tale azione. Perocchè questo Precetto della Regola non discorre di Conforzj o di Consigli per se stessi o evidentemente perversi, de' quali sicuramente e con tutta franchezza si giudica, che vi farà annessa la caduta: ma precisamente di Conforzj e di Consigli sospetti, i quali cioè possono ragionare per se stessi non un sicuro, ma un prudente o probabile giudizio, o sia un prudente timore dell' ulteriore precipizio. Diciamo con frase da Giurista: si proibiscono quei Conforzj, e Consigli, i quali hanno in se stessi tali ragioni, circostanze, o fondamenti, per cui se fossero portati nei Tribunali, non potrebbe bensì darli subito la sentenza di condanna, ma pure potrebbe farsene inquisizione, e cominciarsi la causa come contro un reo almeno supposto.

IX. Ma per quanto sia chiara tale esposizione, se ne desiderano esempi alla pratica. Già abbiamo avvisato essere molte le strade, per cui si pericola, sic-

chè gli esempi non potranno mai tutti mostrare i pericoli. Tuttavia per soddisfare in qualche parte la domanda, ecco i Conforzj e Consigli di Donne condannati dai Canonici come sospetti per se stessi, ed anche puniti: (a) L'esser frequente nel visitare Femmine, lo starci da solo a sola conversando piacevolmente, l' aver certe segrete corrispondenze per via d' ambasciate o di lettere, il trattarsi solitariamente in privato e lontano dal poter essere veduto e osservato. Su di questi altri esempi possono formarsi, come è certa confidenza, che declina ad un amabile familiarità, un parlare giocoso e galante, e simili altre cose, che la modestia nemmeno vuole si descrivano. Tutto vero, perchè in simili casi v' è tutto il fondamento alla debolezza dell' Uomo, universalmente parlando, di andar facendo dei passi lubrici, che se non subito, almeno poco a poco portino al precipizio dell' immundezza del corpo, o almeno del cuore. Ma io torno a dire, che per intendere questo precetto non è bene il restringersi con i soli esempi; mentre il volere come determinare gli atti in una cosa, che atti quasi infiniti può avere, è la ragione, per cui non si arriva mai a ben conoscere e determinare quando il Conforzjo sia sospetto. Non v' ha passione più maliziosa e più industriosa insieme di quella, che muove il diletto della carne. Il nostro Secolo pur troppo può far vedere quante libertà abbia l' indifferenza della conversazione, la quale però si piange per il modo più perdute di vivere, e di lussureggiare. Diamo adunque piuttosto questa regola generale, la quale abbraccia tutti i casi, e toglie il velo a tutte le più finte e scaltre dissimulazioni. Ognivetrachè la pratica e conversazione con Donne è di tal maniera, che se fosse portata al giudizio di Uomo savio e prudente, egli ne potrebbe temere facile e probabile la caduta, allora quello è Conforzjo e Consiglio sospetto per se stesso, proibito in questo precetto dalla Regola. Abbiamo bensì detto, che l'azione qui proibita dee considerarsi sospetta in se stessa; ma appunto perchè ognuno sappia il come conoscerla in se stessa sospetta, ora si suggerisce

(a) Dist. 81. c. Clericus. In omnibus &c.

riscé un modo facile ; cioè se fosse presentata al giudizio di Uomo savio e prudente, qual giudizio questi ne darebbe. Perocchè se un tal Uomo la condannerebbe come sospetta universalmente in se stessa , dunque benchè non vi sia infatti e attualmente chi così la condanni , ognuno con una tal regola potrà decidere che sia conforzio per se stesso sospetto , e perciò qui proibito dalla Regola . Stendiamose però qui la pratica , per rendere ognuno capacitato .

X. Io vedo per esempio un Religioso legato col voto di castità prendersi per piacere l' andare a far visite geniali , non in ogni qualunque casa , ma in quelle precisamente , dove è Gioventù di differente sesso , la quale sia avvenente , e sompiaccia . Ivi nelle sue uscite del Chiostro facilmente torna e ritorna , sul motivo di complimenti o di affettati intercessi : vi si ferma volentieri anche per non poco tempo : regala delle cofuocce più vistose chi non ha altro merito , senon d' essere vivace e compiacente . Lascio le occhiate o le parole scherzose , o altri atti , i quali sarebbero segni assai evidenti del vizio ; e attendo anche quella sola detta comparfa di visita e di conversazione , la quale può forse difendersi per cosa da niente : ed io sostento ivi essere un vero sospetto Conforzio , come dalla Regola si proibisce . Si finga di contraddirmi , e poi si stia a vedere , se io ho prudente ragione di temervi del male o attuale o vicino : perocchè se io ho prudente motivo di sospettare , già , come dicemmo , questo è quel ragionevole sospetto Conforzio in se stesso qui proibito . Un Religioso , il quale voglia osservare il voto di castità , certo egli fugge dagli oggetti che lusingano , e non ha piacere di andare a compiacersene . Simili visite e coracsi trattamenti , quando si osservano tra le persone del secolo , si dicono pratiche di amore sensuale , il quale mai non finisce in bene : e in un Religioso avranno forse quasi da spiritualizzarsi , o da stare nel punto votato difficile dell' indifferenza ? E' impossibile , dee dir ognuno , il quale oculo spiritoso tiene unita la carne , e sa perciò quello che in pratica avviene . Proffessi pure quel Religioso sincerità nelle sue asenzioni , e abborrimento ai precipizj :

sarà una cortesia il credergli . Del resto universalmente parlando , non può essere così : e tali pratiche se fossero un delitto da portarsi ai Tribunali , ogni Giudice potrebbe come per via di sufficienti indizj contro di un tale Religioso cominciare la causa . La professione del Religioso è il recitar Salmi , il far orazioni e penitenze : può mai una tale professione trovare scusa anche d' indifferente trattamento in tali pratiche ? L' indifferenza sta in un giusto mezzo , e la piacevole conversazione con Donne per sentimento universale d' ognuno serve d' impulso , e porta ai precipizj , comunque si sia vestito , purchè si sia Uomo . Bisogna udire S. Girolamo se vuol sapere chi giudichi il vero . Scriveva egli a Nepoziano Monaco , e gli inculcava appunto lo sfuggire tutti gli atti di sospetto conforzio con Donne : e per dichiararglieli , disdeglj per esempio certi frequenti regalucci , certi presenti di cose , che allora potevano usare , come facciolletti , robe dolci da mangiarsi (che noi potremmo accomodare anche a robe divote , le quali sono di una vistosa comparfa) e poi moltopù le lettere di qualche cordiale espressione : *Cave amnes suspiciones* (dicea egli appunto al nostro proposito , e poi spiegava) *devota ancua munuscula , & sudaria , & oblatas ac degustatos cibos , blandasque & dulces litteras* . E ne dà quella stessa ragione già da noi toccata : cioè che un innocente amore (come esser dee quello del Religioso , santo di professione) non fa conoscere questi piacevoli trattamenti , non manda alla bocca vivezze , non suggerisce scherzi ridevoli ; e se ad ogni modo ha un tale apparato , di qui si manifesta , che egli è una qualche sorta di quel sensuale pazzo amore , il quale si professa tra le persone appassionate del secolo : *Sacculus amor non habet delicias , & lepores , & visu dignas urbanitates , & ceteras ineptias Amatorum* .

XI. Potrebbero forse scusarsi queste visite col titolo di ajuto spirituale , o di carità , o di altro spezioso pretesto . Ma quando vi si truovi quell' odore di passione di sopra descritto , questo è un mantto di virtù , ma vi si conosce ben forte il vizio . Al pretesto della comunicazione di spirito squarcio la maschera Ugo-
ne

ne di Dina, facendo avvertire, che dove interviene vero spirito, v'è bensì frequenza di comunicazione spirituale, cioè di trattato e direzione spirituale; ma altrettanto vi è rarità di visite civili e di trattamenti umani e corporali: (a) *Spirituales Viri & Femina se se invicem spiritualiter saps, sed raro corporaliter visitant*. Potea forse dirsi meglio, che questi tali così vestiti di divozione se non sono sospetti Conforzj, saranno però sospetti Consigli, ugualmente che gli altri proibiti. Ed ecco adunque pertanto, se in tali divertimenti con Donne, i quali anche appajono di solo spasso, vi sia presso chi giudica prudentemente ragione e fondamento sufficiente di credere, o almeno di probabilmente dubitare del male, che vi è, o che facilmente può avvenire. Ma ed ecco altresì da questo giudizio formato in pratica il modo di discernere tutti i Consigli e Conforzj, i quali sieno sospetti per se stessi, e perciò proibiti universalmente da questo precetto della Regola: perchè se presso un savio Giudice così si condannerebbero, dunque bisogna crederli Conforzj e Consigli sospetti in se stessi e condannati dalla Regola, quando anche non vi è chi offervi, o chi giudichi, e sospetti. Potrebbe temersi ad ogni modo della contraddizione anche in questa per altro solidissima dottrina; ma da chi? Da quelli, che sentonsi il solletico della passione, e che con l'abito religioso vorrebbero a guisa di quei del secolo godere la libertà del conversare. Già abbiamo avvertito, che chi si sente questi stimoli, ha tutta la sottigliezza per coprirsi, e fa tutto il rumore per non essere scoperto. In ogni caso però tutte queste contraddizioni non possono a chi è Uomo prudente e ragionevole togliere di capo la ragione sufficiente di sospettare di loro: e tanto sempre basta (come si è detto) acciocchè questi sieno ragionevolmente detti i Conforzj sospetti per se stessi; ed acciocchè chi li pratica, abbia da condannarsi per refrattore di questo precetto di Regola.

S. VI.

Del Precetto di non entrare nei Monasteri di Monache.

XII. Il secondo Precetto, di cui colla stessa forza s'incaricano i Frati Minori, acciocchè sicuramente si mantengano casti, egli è, che non abbiano mai da entrare nei Monasteri di Monache; tolto però il caso che per un qualche pesante motivo se ne avesse espressa facoltà dal Pontefice: *Et ne ingrediantur in Monasteria Monacharum prater illos, quibus a Sede Apostolica concessa est licentia specialis*. Sono verissimi i tre motivi, che il nostro P. Polizio qui adduce come avuti dal S. Padre, per fare nominatamente questo precetto di non entrare nei Monasteri a conversar con Monache. Il primo lo ripone in quella conformità di abito e di professione tra Religiosi e Religiose, che scusa molto, ma molto anche insinua di confidenza, e insieme di pericolo: (b) *Quia sub specie spiritualis amoris occultius, facilius, & periculosius carnalis incentivum amoris & familiaritatis insurgit*. Il secondo lo considera nel maggiore scandalo, che indine ridonderebbe: *Quia horribilior hinc infamia & scandalum oriri posset*. Il terzo lo vuole nel maggiore riguardo di purità dovuto a Vergini consacrate: *Quia ad sacratas Christi Sponsas purior, timorator, & reverentior quam ad alias accessus esse debet*. E forsechè questi sono poi stati gli stessi motivi, per cui dalla S. Sede si sono fatti rigorosissimi ordini ai Regolari di neanche solo accostarsi a parlare con Monache. Non avevano però bene intesi questi motivi i Frati Minori de' primi tempi, perchè si credevano, che quindi solo fosse proibito loro l'ingresso nei Monasteri non di qualunque, ma delle sole Monache di S. Chiara: quasi fosse venuto la proibizione, per non tanto addomesticarsi con chi era come dell'istesso ceppo. Infatti ottennero poi anche da Innocenzo Quarto, da Alessandro Quarto, e da Gregorio Decimo l'autorità di così intenderla, sulla ragione che le Monache di S. Chiara erano di speciale ragione della S. Sede.

Ma

(a) Hug. in Reg. bic. versus fin. (b) Polit. in Reg. bic. num. 6.

Ma Niccolò Terzo, seguendo le determinazioni di Gregorio Nono (il quale meglio di tutti potea sapere l'intenzione del S. Padre, perchè l'avea egli aiutato a fare la Regola) ordinò, che la proibizione s'intendesse per i Monasteri di qualsivoglia Ordine di Monache.

XIII. Anche ne' giorni nostri forse nemmeno intenderassi, almeno al primo incontro, questo precetto: perchè vedendosi ora i Monasteri delle Monache essere tutti interdetti con rigorosa Clausura, si crederà che abbia voluto il S. Padre proibire soltanto di non violare la clausura di quei Monasteri. Per disingannarsi però bisogna avvertire, che altro è Monastero, ed altro è Clausura; onde non può prendersi l'uno per l'altra. Monastero è Casa, dove le Monache abitano, lavorano, e conversano insieme: Clausura poscia egli è propriamente un recinto, che chiude, cioè al nostro proposito un termine prescritto a non entrare nè ad uscire. Sicchè può esservi Monastero vero e proprio senza Clausura, ed anche Clausura senza Monastero. Il S. Padre facendo la presente proibizione non fa menzione alcuna di Clausura: comanda solo che i Frati non entrino nei Monasteri delle Monache. Dunque propriamente proibisce l'ingresso ne' Monasteri di Religiose, o abbiano queste o non abbiano Clausura. Infatti ella è cosa come recente, che ai Monasteri delle Monache sia comunemente annessa la Clausura, o almeno rari erano al tempo del S. Padre quei Monasteri, che l'avevero annessa. Perocchè Bonifazio Ottavo (come si ha dal *c. Periculoso. De statu Regular. in 6.*) quello fu, settanta e più anni dopo la morte del P. S. Francesco, che impose ordinariamente ai Monasteri delle Monache la Clausura, da quasi tutte perciò introdotta, ma da alcune ancora non ammessa. Perocchè prima (come indi si ricava) le Monache andavano per la Città a' suoi affari, entravano fino nei tribunali a litigare, e ammettevano facilmente ne' loro Monasteri ogni sorta di persone. Sicchè proibendo il S. Padre l'ingresso ne' Monasteri, sotto il nome di Monasteri non potea egli intendere le Clausure, se allora in quel suo tempo l'essere di Monastero per lo più e comu-

nemente non lo portava. Ovvero poichè ancora la Clausura è stata introdotta, questa si comanda abbastanza dal Pontefice perchè non sia violata, senza che s'intrometta nuovo Legislatore a comandare di osservarla.

s. VII.

Quali sieno le Monache, e quali i Monasteri.

XIV. Vorrà ben però sapersi quali sieno adunque i Monasteri di Monache; che qui nella Regola s'intendono, giacchè diciamo poter esservene senza Clausura. Supponghiamo prima una cosa certissima, cioè che non è il Monastero quello, che dia il nome alle Monache, ma sono le Monache, che danno la denominazione al Monastero: mentre non altro vuol dire Monastero senon Casa di Monache. Poi vediamo adunque quali sieno propriamente da dirsi Monache, e intenderemo tosto quali sieno altresì i Monasteri. Lasciato però l'essere di Monaco o di Monaca secondo il senso de' primi secoli della Chiesa, e prendendolo come al tempo del nostro S. Padre e al nostro medesimamente si prende: dico, le Monache essere quelle, le quali professano i tre voti di Religione, vivendo in comunità, o sia collegialmente insieme. Sicchè se si desse una Comunità di Donne senza voti solenni, oppure col semplice voto di Castità, queste non sono Religiose Monache; e l'entrare perciò nell'abitazione di queste tali non è proibito da questo precetto della Regola. Se si dassero per contrario Donne, che veramente professato avessero i tre voti, ma che o per consuetudine o per altro stassero nelle case de' proprj Parenti, o in qualche casa solitaria: siccome la loro abitazione non sarebbe perciò vero Monastero, perchè mancante di una comunità religiosa, così nemmeno l'entrar da loro potrebbe essere inteso dalla Regola interdetto. Tanto più poscia se si dà Comunità di Donne o Vedove o Zittelle senza alcuna professione di voti, ma che solo collegialmente vivano (come appunto nelle grandi Città molte se ne truovano) in queste nè vi è principio di Monache nè di Mo-

Monasteri; onde altri riflessi di onestà e di cautela dovuta potrebbero bensì allontanarne il Frate Minore, ma non già il presente precetto.

XV. Alcuni dubbj possono esser qui mossi a cagione delle tanto varie guise di Monache. Perchè alcune si dicono semplicemente Terziarie, e però non veramente Religiose: altre essendo vere Religiose, pure non hanno la solita maniera dei Regolari circa il culto di Dio, come è l'andare in coro, il recitare l'ufficio all'ore consuete: altre non hanno Chiesa, ma vanno alla Chiesa altrui ec. Senza però troppo divagare con precisioni, ecco la regola generale per averne d'ogni dubbio una sicura decisione. O che queste Donne professano tutti i tre voti solenni di Religione, cioè di Ubbidienza di Povertà e di Castità, e vivono collegialmente; o che non li professano nè così vivono? Se sì: queste sono Monache, e le loro abitazioni Monasteri, dove però è interdetto ai Frati Minori l'ingresso. Se no: nè esse propriamente sono Monache, nè le loro abitazioni son Monasteri; onde non possono essere comprese in questo precetto. Egli è come trito proverbio che l'Abito non fa il Monaco, ma bensì i tre voti: sicchè si dieno Terziarie di quante sorte si vogliano, e comunque vestite di abito religioso, o anzi viventi collegialmente in comunità: quando non abbiano però tutti i detti tre voti, in vigore di questo precetto non possono essere intese, perchè nè esse sono vere Monache, nè veri Monasteri; onde non abitazioni. Se poi professassero tutti tre i voti, ancorchè dal loro primo istituto sieno di professione Terziarie (come infatti ora molte ne sono) esse realmente sono Monache, e Monasteri le loro case. Che poi queste vere Monache abbiano una singolare maniera di vivere, v. gr. che non vadano al coro, o che non abbiano propria Chiesa ec.: questa è cosa accidentale all'essere di Monaca, la cui sostanza consiste nei tre voti solenni: onde quando questi abbiano, in verità si comprendono da questo precetto. Infatti anche tra gli Uomini Religiosi se ne danno di quelli, i quali non hanno coro; se ne truovano di altri; i quali almeno lontano dalla loro abitazione ten-

gono la Chiesa: e per questo forse perdono essi mai perciò l'essere di Monachi o Religiosi, e di Monasteri de loro abitazioni? Abbiati adunque alla mano la data regola, ed è un filo sicuro per non errare.

s. VIII.

Dell' Ingresso, e dell' Accesso nei Monasteri.

XVI. **R**esta finalmente da vedersi qual sia l' Ingresso qui dalla Regola proibito. Perocchè in una abitazione può darli l' ingresso, entrando cioè nelle parti interiori: può darli il semplice accesso, che è un accostarsi a quella abitazione nelle sole parti esteriori, per trattare con chi dentro vi abita: e poi resta da determinare quali adunque sieno le sole parti esteriori, e quali le interiori. Cominciamo a dire di quest'ultimo circa i Monasteri delle Monache, e potremo poi facilmente intendere gli altri primi due punti. Per quanto varia possa essere la struttura dei Monasteri, sempre vi è quella parte, che è propriamente l'abitazione, ed è perciò la parte interiore. Nei Monasteri chiusi questa è segnata col termine prescritto della Clausura: e di certe parti, le quali possono essere come dubbie, la consuetudine decide quale per interiore sia riservata, e quale no: onde finanche nei Monasteri dei Religiosi veggiamo qualche Chiostrò libero alle Donne da poterne entrarvi. Nei Monasteri scesia, i quali fossero senza Clausura, o ivi pure dee attendersi la consuetudine di quali parti si tengano dalle Monache per vera e propria abitazione: ovvero se ha da decidersi in dubbio, quelle parti faranno interiore abitazione, le quali servono alle Monache per abitarvi ordinariamente, per lavorarvi, per mangiarvi, e insomma per domesticamente vivervi. Tutto il resto poi adunque dell'abitazione, che a questo non serve, egli è come un aggiunta all'abitazione, non abitazione vera e propria: e perciò si ha come parte esteriore dell'abitazione, o sia del Monastero. Così la porta, le finestre, l'andito o le stanze, che alla porta o alle finestre conducono, sono senza dubbio di tali

uali parti esteriori : e lo sarebbe anche un qualche Chioſtro , o altra ſorta di ſpazio , quando queſto , come ſi è detto , non foſſe ſegnato da Clauſura (o parlando dei Monafteri liberi) quando ivi non converſaſſero ordinariamente le Monache .

XVII. Fatto ciò ſapere , poſſiamo ri- leggere il teſto , e vedremo toſto , che ai Frati Minori ſi proibisce preciſamente il ſolo ingreſſo nei Monafteri delle Monache : *Ne ingrediantur Monasteria Monacharum* : ficchè intendiamo ſicuramente , che loro ſoltanto è proibito l' andare in tutte quelle parti del Monaftero , le quali ſono tenute come parti interiori , conforme ora ſono ſtate ſpiegate . Infatti l' Ingreſſo o l' Entrare dice come un Penetrare ; e penetrare non ſi dice ſenon nell' interno . L' andare perciò in qualunque parte di quei Monafteri , la quale non ſia interiore , non farà un Entrare nei Monafteri , ma un ſolo Accoſtarſi : perchè di fatto qualunque vi ſi avvicini , pure ſi ſta fuori dell' abitazione o ſta del Monaftero . V' è ſtato qualche Spoſtore , il quale ha detto proibirſi ciò non oſtante dalla Regola tanto l' ingreſſo quanto l' acceſſo ai Monafteri delle Monache ; maſſime perchè tanto nell' uno quanto nell' altro caſo vi è l' iſteſſo pericolo , e vi è però altresì la ſteſſa intenzione del S. Legislatore . Ma biſognava prima convincere , che ſotto nome d' Ingreſſo poſſa intenderſi anche l' Acceſſo : il che a niuno darà mai l' animo di moſtrare . Nelle Leggi biſogna mantenere la proprietà delle parole , e quando vogliono dilatarſi nella forza , biſogna vedere ſe il loro ſignificato poſſa mai a tanto ſtenderſi : mentre per quanto ſi oſtenti la intenzione del Legislatore , ſe il ſenſo della parola non vi arriva , non è mai vero o ſicuro che il Legislatore abbia avuta quell' intenzione . Tal è però l' Ingreſſo , che per quanto ſi ſforzi , non può arrivare a ſignificare l' Acceſſo . Oltrechè l' intenzione del S. Padre noi di ſopra l' abbiamo eſpoſta nel pericolo reale , che vi è entrando dentro l' abitazione delle Monache a converſare e familiarizzarſi con loro . Né vale che vi ſia anche pericolo nel ſolo Acceſſo , perchè prima certamente non è vero che ſia l' iſteſſo pericolo ;

e poi perchè a tutti gli altri pericoli eſ- ſere l' ingreſſo dei Monafteri egli ha ba- ſtantemente rimediato coll' univerſale precetto di ſchivare i ſoſpetti conforzi di Donne . Infine ecco la dichiarazione di Niccolò Terzo , il quale quanto ſpiega e toglie l' ingreſſo , altrettanto per- mette l' acceſſo , benchè vi ſi richiegga del ſguardo : (a) *Nomine Monasterii volumus Clauſtrum , domos , & officinas interiores intelligi : pro eo quod ad alia loca , ubi homines ſaculares conveniunt , poſſunt Fratres illi cauſa predicacionis vel elemoſyna petenda accedere , quibus id a Superioribus ſuis pro ſua fuerit maturitate vel idoneitate conſeſſum .*

S. IX.

Caute per l' Acceſſo , e per l' Ingreſſo .

XVIII. **V**I ſi richiede , diſſi , del ri- guardo anche nel ſolo ac- coſtarſi ai Monafteri di Monache ; onde quantunque a queſto non ſi eſtenda il precetto della Regola , pure è ſtato ſem- pre ſollecito l' Ordine noſtro di fare ſu di ciò ſtatuti , e poi dalla S. Sede ſono venute per tutti i Regolari peſantiſſime ordinazioni . Portiamo però noi prima una diſtinzione creduta neceſſaria dal P. Marcantio (b) contro la troppa ſim- plicità di alcuni . L' Acceſſo ai Monafteri delle Monache egli può eſſere vero e formale acceſſo , cioè quando ſi accoſta alle già dette parti eſteriori del Monaftero , per diſcorrere e trattare con Monache : e queſto è quello , che cade ſotto le proibizioni , perchè in queſto ſolo può eſſervi pericolo o altra circolanza da meritariſi le proibizioni ; e p i perchè queſto propriamente è l' acceſſo umano . Ovvero può eſſere Acceſſo ſemplice e materiale , come ſi accoſta anche una coſa materiale ad un' altro , v. g. il ſolo andare o accoſtarſi alle parti eſteriori del Monaftero , ma ſenza parlare o trattare con Monache : e queſto per ſe ſteſſo non ſ' intende ſotto nome di Acceſſo proibito , perchè non avvi ragione o circolanza , che lo poſſa rendere per ſe ſoſpetto . E derido però con ragione il detto Au- tore lo ſcrupolo di quei Frati ſemplici , i quali vedendo interdette l' Acceſſo ai Mo-

(a) c. Exiit. §. Denique . (b) *March. hic lit. 2. q. 1.*

Monasteri delle Monache, nemmeno s'arrischiano di andare a celebrar la Messa nelle loro Chiese, o di guardare verso le loro Grate. Intendendosi adunque l'Accesso solo nel primo modo, già sappiamo per la nostra Congregazione come le nostre Costituzioni (a) proibiscano a qualunque Frate l'andare ai Monasteri per anche solo parlare alle Monache, se prima non ne abbia dal Provinciale la licenza. Sembra poi nella Spofizione di Niccolò Terzo, che con le Monache dell'Ordine di S. Chiara vi si richiegga un positivo indulto della Sede Appostolica, per andar loro anche solo a parlare. Ma ha detto bene il citato Marcanzio per non vederne la pratica di tale odiosa restrizione, che quello non è un qualche precetto del Pontefice, ma solo un supposto di un qualche statuto dell'Ordine de' Frati Minori, che allora forse da principio correva, ma che poi è andato in obblivione, nè può saperfi. Sotto di altri Pontefici bensì, come abbiamo detto, sono usciti ordini rigorosi, ma non per i soli Frati Minori, bensì per tutti i Regolari. Sotto di Sisto Quinto l'anno 1590. emanò un Decreto, con cui si proibisce a tutti i Regolari di andar a parlare con Monache senza licenza della S. Congregazione, e vi appose la pena della privazione *ipso facto* degli ufizi e della voce attiva e passiva. Sotto Urbano Ottavo l'anno 1623. uscì altro Decreto, che rallentò il primo, inquantochè permise agli Ordinarij di dare una tale licenza, ma solo a chi in primo, o secondo grado fosse congiunto a quelle Monache, con cui vuol parlare. Nel 1620. si fece dichiarazione, che i Regolari erano obbligati di ubbidire all'antidetto Decreto sotto pena di peccato mortale. Finalmente nel Pontificato di Clemente Nono l'anno 1669. si ricalcò il Decreto con determinare, essere peccato mortale l'andar a parlare con le Monache *Eiam per quodcumque modicum temporis spatium*; lasciando poi in arbitrio dell'Ordinario, come Delegato della S. Sede, il potere di più scomunicare, o privare degli ufizi, e della voce attiva e passiva i Regolari, i quali non ubbidissero. Noi non vi aggiungiamo altra spiegazione, per-

chè è materia omai trita presso tutti i Morali.

XIX. Spiegheremo piuttosto, se v'è mai caso, in cui i Frati Minori, non ostante il precetto della Regola, possano entrare nei Monasteri delle Monache. Bisogna però avvertire prima, che nei Monasteri di Clausura sonovi proibizioni strettissime, perchè niuno ardisca di violare coll'ingresso la detta Clausura. Varie furono le provvisioni e le pene imposte, ma ora il Sommo Pontefice Benedetto Quartodecimo colla sua Costituzione *Salutare*, l'ha ridotta ad una proibizione assoluta, non ostante qualunque licenza o privilegio, imponendo a qualsivoglia grado di persone scomunicata *ipso facto* riservata al Pontefice, se ardissero senza licenza dell'Ordinario nei detti Monasteri entrare. Or ciò supposto, e supposta insieme la permissione che dalla Santa Sede possa in qualche contingente essere conceduta: ecco i casi, in cui precisamente la Regola non s'intende che contraddica all'ingresso nei Monasteri delle Monache. Li portano di comune consenso gli Spofitori, (b) e gli assicurano prefidati di concessioni o dichiarazioni pontificie. Il Marcanzio però li riduce saviamente a tre capi. (c) Primo quando evvi una vera necessità, come verbi grazia per estinguere un incendio nel Monastero, per soccorrere le Monache contro le violenze di ladri o di altri nimici, o per altro ajuto necessario, a cui in realtà non fosse abile che un Frate Minore. Secondo per un utile ben grande di qualche Monaca come potrebbe un Secolare ammetterfi, così anche un Frate Minore: verb. gr. per assistere ad un Agonizzante, per comporre un qualche grave disordine ec. Terzo per ragione di amministrare i Sacramenti, quando tocasse al Frate Minore per ufizio di Confessore, o per mancanza di altri Soggetti abili. Avvertasi, che i detti casi richieggono sempre la dipendenza dalla permissione dell'Ordinario, quando non iscusasse il pericolo o il danno imminente, che non soffra dimora. Insomma si vuol togliere dalla Regola ai Frati Minori la libertà d'un arbitrario ingresso, ma non si vuole proibire

(a) *Const. Ord. c. 12.* (b) *v. Polit. hic n. 12.* (c) *Marchant. cit. g. 3.*

re nei casi straordinari l'ajuto verso il Prossimo, come ogni altro è obbligato a prestarglielo.

§. X.

Del Precetto di non farsi Compare.

XX. PER terzo Precetto s'impone ai Frati Minori che non possano mai farsi Compari d'Uomini o di Donne: *Nec fiant Compatries virorum vel mulierum*. Così finiscono di dissiparsi tutte le strade segrete della malizia, e si assicura la castità ai Religiosi, i quali l'hanno professata con voto. Si toglie prima universalmente ogni sospetto consorzio o consiglio con Donne: ed è come una legge contro ogni qualunque pretesto. Si proibisce quindi l'entrare a conversar con Religiose: e si straccia così la maschera di pietà, che potrebbe prendere la malizia. E ora infine s'interdice la ragione di Compare, la quale congiunge almeno spiritualmente il Compare colle famiglie; ma che concede tantopiù la familiarità nelle Case, e accresce pur troppo il pericolo di qualche scandalo, che può avvenire o nelle famiglie, di cui si è Compare, o nella Comunità frai Religiosi, fra cui o emulazione o sospetto può facilmente insorgere: *Ne hac occasione* (come ivi appunto dice il S. Padre) *inter Fratres, vel de Fratribus scandalum oriatur*. Non porta molta fatica l'intendere ben questo precetto. Compare già si fa essere quello, il quale nei Sacramenti del Battesimo e della Cresima si aggiugne ai Genitori carnali, quale sicurtà di allevare nella legge e nella fede di Gesù-Cristo il Figlio, che si battezza o si conferma. (a) Questo precetto poi non è nuovo ma quello stesso fatto dai Canonici a tutti i Monaci, e solo rinnovato a' suoi Figli dal S. Padre, acciocchè per niuna consuetudine in contrario andasse mai in disuso.

XXI. Due cose però vorranno sapersi. Primo se il farsi Compare di un qualche gran Signore, colla famiglia di cui certamente non potrà mai esservi pericolo, s'intenda qui pure proibito: perchè tolto il motivo, sembra toglierli

anche la legge. Ed è comune la risposta, che su di questo caso pure cade la proibizione; perchè (come abbiamo tante volte detto di sopra) ove si dà per parte dell'atto la profunzione contra, la legge non guarda qualche atto singolare, che possa eccettuarli, ma tutti insieme in una volta vuole proibiti. Così quando si proibiscono le armi, tanto sono proibite agli Uomini turbolenti, quanto a chi è conosciuto pacifico. Secondo nascendo la cognazione spirituale tanto nell'essere di Compare quanto nell'ufficio di battezzare si dimanda, se perciò sia illecito ai Frati Minori l'atto di battezzare. Veramente alcuni Spositori presi da scrupolo hanno risposto che sì; ma non sono poi piaciuti ad altri, i quali hanno esaminato il zelo secondo la scienza. Sotto nome di Compare non si comprende mai il Battezzante. La Regola non proibisce precisamente ogni qualunque cognazione spirituale, ma solo l'incarico di Compare: dunque venga o non venga da altri uffici la cognazione spirituale, la Regola non vi s'intromette a disporre. Il pericolo, che è il motivo di tale proibizione, se ben s'esamina, non è della stessa qualità nel Battezzante e nel Compare. Chi battezza, si guarda come Ministro della Chiesa, e vi si ha piuttosto della venerazione: chi si fa Compare, si scema dallo stesso titolo si fa come un aggiunto al Padre e alla Madre nell'impegno d'istruire il Figlio, così egli ha una qualch'aria di confidenza, che forse può essere abusata. Non occorre adunque prendere l'un per l'altro, se pur è vero che sopra il zelo abbia da farsi vedere la ragione.

Così pertanto, come dicemmo, ha rimediato il S. Padre a tutti i pericoli de' suoi Figliuoli con questi tre precetti, per mantenerli casti. Altro di più non potea fare un Legislatore. Si vorrebbe di tutto ciò una più breve forte immagine? (d) *Sobrii estote, & vigilate*, dice qui a tempo l'Appostolo S. Pietro: *Sobrietà nel cibo, e vigilanza nel prevalersi delle cautele e dei precetti* (che sono appunto le due cose in questa Lezione inculcate) e poi sicuramente resterà intatto dai nimici predatori un sì bel tesoro.

E e L E-

(a) *s. Placit. 2. 16. q. 1. & c. Pervenit. 1. 18. q. 2.* (b) *1. Pet. 5. 8.*

L E Z I O N E XXX.

Della Coltura della S. Fede.

Quicumque Fratrum Divina inspiratione voluerint ire inter Saracenos & alios Infideles, petant inde licentiam a suis Ministris Provincialibus. Cap. XII.

HAN detto bene alcuni Spositori, che la Regola del Serafico Padre ritorna come in una sfera. Dal Vangelo comincia, e nel Vangelo sempre si aggira e finisce. Si spicca dall'ubbidienza dovuta al Romano Pontefice, e viene a terminare nella coltura della Fede e nella piena soggezione verso quella S. Sede Apostolica. Così è vero che può dirsi la vita del Frate Minore una vera vita evangelica; e tale appunto, che non tanto per chi la professa, ma anche per tutti gli Uomini qualunque Infedeli ha da riuscire sicuramente di profitto. Certo questi sono gli Uomini precisamente ideati dal Vangelo, i quali quanto sono in se stessi mansueti coll'umiltà e colla povertà, altrettanto fanno essere valorosi contro i Lupi, cioè contro i Nemici della Fede: *Ecce ego misto vos sicut oves in medio luporum*, così fu detto ai Discepoli. (a) Qui adunque in quest'ultimo capitolo il perfetto Imitatore di Cristo Patriarca S. Francesco finisce di dare questo perfetto colore a' suoi Seguaci: volendo quegli stessi, suoi Frati, si poveri ed umili, fatti tutti vigore in queste rare battaglie, cioè nelle Missioni, che egli accenna tra gli Infedeli. Richiede l'importanza della materia, che mettiamo bene nel suo punto di vedura questo ministero.

S. I.

Si dee stima allo stato di Missionario.

I. Questa vocazione di Apostolo, o come suol dirsi, di Missionario frai Nemici della Fede ella è una vocazione, che aggiunta a quella del Religioso lo fa trascendere anche sopra il

suo stato, quantunque così sublime. È cosa ammirabile, eroica, e in tutto sovrumana, cosicché si merita da tutti rispetto e venerazione: e certamente solo a chi si truova spogliato di spirito e di fede può riuscire essa d' insulto e di beffa: *Judaïs quidem scandalum* (è detto bene qui ancora) *Gentibus autem stultitia*. (b) Percchè non più solo si muore civilmente, come nell' ingresso della Religione, ma positivamente la propria vita si getta, o almeno si espone a mille continui pericoli, o anzi alla ferezza dei Nemici di nostra Fede. E se il Martirio è l' opera più eroica, che esercitar possa il Cristiano: il Missionario a questo sempre è esposto, e se non lo truova in una volta sotto di una spada o mannaia, lo sta provando di giorno in giorno con lunghi continui patimenti. Può darsi che qualcuno anche per follia, o per impegno, o per altro impenda questo sì alto ministero; ma appunto come può avvenire altresì che uno per leggerezza entri a professare la vita religiosa: onde siccome questi poi di tale leggerezza ne paga abbondantemente il fio con un vivere sforzato, così quel Missionario avrà mille occasioni di farne penitenza. Del resto per l' abuso di un qualche forsennato non decade dalla sua altezza quell' ammirabile ministero. Ella è tuttogiorno la professione di Cristiano svergognata dai peccati di questo e di quel Fedele, e non per questo quella professione smonta dal suo alto pregio. Perchè però ha da smontare la vita apostolica dei Missionarij per l' abuso di un qualcuno? Sono mal pesati quei conti, che forse potrebbero a taluno venire in capo: cioè che la vita claustrale equivale alle fatiche delle Missioni, e che

(a) *Matt. 10. 16.* (b) *1. Cor. 1. 23.*

che egli è un martirio più molesto lo stare sottoposto continuamente al giogo della regolare disciplina. Sono massime e principj seduttivi (dovea anzi dirsi) che per isculare la propria codardia vogliono fare insulto al coraggio altrui. Se si andasse ad assaggiare in pratica quegli stenti di mare e di terra, se da vicino si andasse ad azzuffarsi con la morte, come lo fanno i Missionarj, non si parlerebbe più così. Non si vuole però per questo diminuire il pregio alla vita claustrale; ma vuole avvertirsi, che gli ordinari suoi esercizi non sono poi l'ultimo grado della vita evangelica; ma per le dette ragioni in tale sublime eminenza lo è la vita del Missionario. Questi sono gli Operaj della Chiesa i più aggravati, questi anzi quelli, che conforme il detto del Vangelo il Signore trascioglie fra molti, e solo pregato li manda in paesi, dove la messe è grande, ma faticosa e senza ajuto. Non tutti i Missionarj (può darsi) il Signore trascioglie e manda: ma è ben sicuro che tutti imprendono un ministero il più gradito a Dio, ma più utile alla Chiesa, e perciò il più da venerarsi.

II. Vuol dirsi adunque con tale disferazione, che bisogna animare i Soggetti alle Missioni, non disanimarli, e molto meno rimuoverli dalle loro sante idee. Il richiamarli alla prudenza e a pesare la sublimità della vocazione è buon consiglio, o anzi carità; ma il servirsi poi di queste giuste cautele per atterrire chi si sente chiamato dal Signore: è ufizio di Demonio, e peggiore anche di quello, con cui si ritrae dalla vita religiosa, giacchè dicemmo più alto anche montare il Religioso, che si fa Missionario. Infatti per ovviare a tutti i disturbi, che possono avvenire da chi convive, o da chi si prende a male il veder partire Soggetti singolari dalle Provincie, la Sacra Congregazione de Propaganda fece un Decreto, (a) che impone la privazione della voce attiva e passiva, e delle inabilità a qualunque ufizio contro quei Superiori o locali o della Provincia, i quali si adoperassero a dissuadere chi inclinato si sente di portarsi alle Missioni. Lo ave-

vano anche detto le nostre Costituzioni (b), che non s'impedisce per tali famigliari riguardi un tanto bene, ma che si rimetta il tutto a quel Dio, il quale ha continua cura di noi. E infatti così anche lo dice e lo sente ogni Religioso sensato. Può essere vi sia chi si creda anche più sensato nel contraddire all'impresa delle Missioni, sul motivo della troppa divagazione e libertà nello scorrere in quà e in là, oppure anche per il motivo delle occasioni, che possono presentarsi. Ma questa è sensatezza fuor di senno. Quasi Iddio, quando chiama, non si metta altresì in compromesso di provvedere questi suoi scelti Operaj di ajuti più forti, di assistenza speciale, e in somma di armare questi suoi distinti Guerrieri delle armi più sicure e opportune. Tanti e tanti infatti lo han provato, e lo pruovano tutto giorno, accrescendo lustro alla Religione e popoli alla Chiesa. Diremo più in breve coll' Apostolo: Iddio distribuisce come egli vuole i suoi doni. L'uno vuole così, e l'altro in altro modo, come varie membra, ma pure di un solo corpo. Siccome però niun membro, per quanto sia diverso, non contende all'altro il suo ufizio, ma anzi lo serve, e lo ajuta: così ne' varj impieghi della Religione niuno contenda all'altro il ministero, a cui è chiamato da Dio; lo serva anzi e lo ajuti, se non vuole essere egli poi trattato dal Signore non come membro, ma come nimico.

S. II.

Dee consultarsi la vocazione di Missionario.

III. ENTRando poscia a spiegare il testo è degno da osservarsi, che qui il Santo Padre non si serve di precetti, ma di solo consiglio. L'ardua sublimità del ministero di Missionario glielo persuade. Passi la inutile quistione, se fosse conveniente che egli comandasse l'andare alle Missioni. E' certo che egli l'ha intesa bene, lasciando e raccomandando piuttosto a Dio, acciò ch'egli fosse quello, il quale alle Missioni ispirasse e movesse i suoi Religiosi. Anzi tanto è vero che in questo

E e a. sto

(a) c. Referente 2. Septemb. an. 1730. (b) Const. Ord. s. 12.

sto egli si rimise a Dio (dice il nostro Polizio) (a) che egli qui parla come da Profeta : cioè suppone che già molti de' suoi Frati mossi da Dio abbiano d'andare tra gl' Infedeli , e però solo si ferma ad istruirli : *Quicumque Fratrum Divina inspiratione voluerint ire inter Saracenos & alios Infideles &c.* Tropo efficace esempio ne diede egli , quando in propria persona di fatto si portò tra i Barbari dell' Oriente , e altra compagnia di suoi Frati mandò tra quelli dell' Occidente : perchè attaccando egli così l' Infedeltà da tutte le parti , si farebbero mossi gli altri Frati venturi in tutte le parti all' universale attacco contro i Nemici della Fede . I gloriosi eventi hanno accreditato e la profezia e l' esempio ; mentre la Religione dei Minori è stata sempre come una Legione instancabile a pro della Fede e della Chiesa .

IV. Bisogna ben poi fermarsi ad istruzione necessaria su quella stessa condizione , che vi appone o suppone il Santo Padre per andare alle Missioni : *Divina inspiratione* , cioè di non andarvi se non come e quanto si sente da Dio ispirato . Già l' abbiamo concesso essere possibile il caso , che alcuni vi vadano portati da leggerezza , o da impegno : e possiamo aggiugnere essere più frequentemente possibile , che vi si vada per uno non ben considerato fervore . Ma in verità le opere di Dio bisogna consultarle con Dio medesimo , e da lui appunto aspettare la voce , o la ispirazione , acciocchè non riescano opere puramente umane di sola fatica , e di niun merito o profitto . La stessa grande impresa delle Missioni , attorniate da tanti pericoli e difficoltà , dovrebbe risvegliare l' animo per andare prima ad implorare l' assistenza e l' aiuto di Dio . Quantopiù scosia dee tenerlo così svegliato in pensando , che in tal impiego si fa Ministro di Dio , e Ministro come supremo ? Ha da andarsi forse al servizio di Dio senza essere da lui precisamente chiamato ? Si taccia comunemente per sciocchezza l' andare scongiatamente e senza una precisa vocazione a professare la vita religiosa frai Chioftri : perchè così s' intromette di capriccio tra la famiglia del Signore , in cui per altro tanti ri-

guardi si richieggono . Quantopiù adunque merita d' essere tacciato di sciocchezza , chi nelle Missioni si scrive qual Combattente alla milizia del Signore , quando non è chiamato ad arrollarsi (e ciocchè è peggio) quando egli perciò non provvede le armi necessarie , e la sua grazia ? Egli è un gran punto di consolazione il poter dire : il Signore mi ha chiamato : perocchè può starfi sicuro ad ogni incontro che si avrà la sua protezione . Ma quando Iddio non ha chiamato , dee far paura anche ogni passo ; perchè ha da star sempre all' orecchio quella terribile dinunzia fatta anche agli Ebrei , quando di proprio parere vollero andare alla conquista della Terra promessa , cioè che Iddio non farà con noi : (b) *Nolite ascendere , non est enim Dominus vobiscum ; ne corrumpatis coram inimicis vestris* . Vadano adunque , si vadano (dice il S. Padre) alle Missioni i miei Figli , ma consultato prima il Signore , se veramente sia egli , il quale li chiami e gl' ispiri : *Divina inspiratione* . Se alla Religione siamo venuti invitati da quella Divina voce , sapremo ben anche ravvisarla e distinguerla in quest' altra occasione : e anzi perchè questo delle Missioni è uno stato più arduo e pericoloso , si farà anche più fortemente , ed espressamente quella Divina voce udire e intendere .

§. III.

Avvisi del Santo Padre per i Missionarij .

V. **N**ella prima Regola si era fermato il Santo Padre ad istruire di più i Missionarij anche per il tempo delle Missioni , e dava loro due avvertimenti , che possono bensì dirsi ora racchiusi in quella Divina ispirazione da seguirarsi , ma che pure meritano di essere distintamente intesi . Il primo universale modo di conversare tra gl' Infedeli a loro profitto diceva egli (c) essere la modestia , la carità vicendevole , l' umiltà e mansuetudine , e insomma il buon esempio di una vita veramente vangelica e da cristiano . Con quest' arme piucchè colle parole sapea egli che

(a) *Polit. bic n. 4.* (b) *Num. 14. 42.*

(c) *Reg. 1. o. 16.*

che gli Apostoli avevano guadagnato e convinto a Cristo tutto il mondo: e questo però voleva egli che fosse il primo necessario apparato d' ogni suo Figlio Missionario. Senza di questo non si curava che alcuno andasse a quella grande impresa, sicuro che niente farebbe, e almeno non farebbe al proposito, e secondo l' intento del Salvatore. Per contrario con questo solo buon esempio accordava ad ognuno anche illiterato il portarsi tra gl' Infedeli, come abbastanza armato. Onde notano perciò gli Spositori, che nel testo sovraaccitato della nostra presente Regola non dice egli di permettere che i Frati vadano a predicare agl' Infedeli, ma semplicemente che vadano tra gl' Infedeli: *Quicumque Fratrum Divina inspiratione voluerint ire inter Saracenos & alios Infideles*. Volendo così intendere, che non solo i Predicatori, ma anche i Sacerdoti semplici e i Laici possono essere ammessi tra i Missionarij, perchè tutti abili con l' arme del buon esempio di convertire anche le più ostinate Genti al Signore. Il secondo modo soggiungeva essere l' annunziare poi la verità e la parola di Dio, quando vi conoscevano la Divina volontà; cioè quando potevano vedere che il predicare o l' istruire potesse riuscire con buon effetto e con profitto: *Cum viderint placere Deo, annunciant Verbum Dei*. Questo modo pone egli in secondo luogo, per dire che l' altro, cioè il buon esempio ha da fare strada a questo del predicare. Il moderò questo con una condizione, perchè non sempre torna: ma il buon esempio persuase egli assolutamente, perchè sempre sta bene, sempre giova, e sempre sicuramente torna. Fortò questi due avvertimenti nella sua Sposizione anche Ugo di Dina, e poi circa massime la prudente discrezione del predicare, che qui si dice, così soggiugne: (a) „ Vedete come il Santo in un dopo pio modo di conversare mostra l' ordinato congruo procedere nel predicare la Fede agl' Infedeli. Prima ha da predicarsi con il buon esempio, e poi la Parola di Dio: e questa non ovunque; ma quando si vedrà che sia in piacer di Dio. Infatti ogni co-

„ fa ha il suo tempo, e il suo punto;
 „ Sono prima da prepararsi gli Uomini
 „ ad accettare la dottrina, come la terra
 „ ra a ricevere la semenza, e il malato
 „ to a prendere la medicina. Nè per
 „ il desiderio del martirio dee portarsi
 „ da precipitoso, ma sempre da prudente.
 „ te. Perocchè ugualmente ha da essere
 „ cosa ordinaria, cioè fatta con prudenza,
 „ za, tanto l' andar incontro alla morte
 „ te per amor di Cristo, quanto alle
 „ volte in fuggirla „.

VI. Vedendo il S. Padre così premuroso per il buon esito delle Missioni, si propongono qui gli Spositori di voler pure sciolta la quistione, se possa mai il Prelato costringere i Sudditi d' andare alle Missioni. Ma noi avvertiremo in breve, che quest' obbligo è una di quelle cose, le quali chiamansi *Supra Regulam*: onde siccome abbiamo risposto nel capitolo decimo (b), dove di tali cose trattammo, così qui ancora brevemente diremo: che per essere ciò lasciato dalla Regola in libertà ai Frati, perciò d' ordinario il Prelato non può comandarlo, nè il Suddito è obbligato di ubbidire. Ma ove per qualche straordinario caso vi concorresse l' onor di Dio e la necessità del bene del Prossimo, a cui non potesse cooperare senon quel Frate coll' andare alle Missioni, acquista il Prelato autorità di comandarlo come qualunque altra cosa, e il Suddito di ubbidirgli ha tutto il debito. Vi è bene un' altra forza di forza, che il sovraaccitato Decreto della Congregazione di Propaganda fa a quei Missionarij, i quali una volta accettano di andare, e poi tosto pentiti ricusano di eseguire l' andata. Perocchè a questi s' impone l' istessa privazione di voce attiva e passiva, e l' inabilità a qualunque ufizio, se non apportano un competente motivo, da esaminarsi però dalla già detta Congregazione.

S. IV.

Della dipendenza dai Prelati.

VII. **S**upposto adunque che i Frati mossi da ispirazione di Dio vogliano portarsi alla grand' opera delle
 „ E 3 „ Mis-

(a) Hugo in Reg. bic. (b) *Letl. XXVIII. n. 26.*

Missioni, soggiugne il S. Padre, che di ciò n' hanno da dimandare licenza ai loro Ministri: *Petant inde licentiam a suis Ministris Provincialibus*. Questo anche serve di ritegno per non precipitare in una cosa, la quale merita tanta considerazione. Potrebbe accadere quello, che de' falsi Profeti si lamentava Ezechiello, cioè di vantare la voce e le chiamate del Signore, quando il Signore in niun modo ha parlato: (a) *Videntes vana & divinantes mendacium, dicentes: Hec dicit Dominus Deus, cum Dominus non sit locutus*. Perciò a fomentare la vanità e la bugia, è opportuno e necessario che il proprio giudizio cada sotto la censura di chi sicuramente ha da saper giudicare, cioè dei Prelati supremi. Non occorre dire, che questo sia un precetto singolare della Regola: perchè il dipendere dalla licenza o permissione espressa dei Prelati nelle cose rilevanti, e di grande conseguenza (come è massime questa delle Missioni) egli è un atto necessario di quella ubbidienza, che si ha in voto, e che di più ai Frati Minori è posta in precetto per tutte mai le cose. Inoltre è decreto già premesso dai Canonici (b) il dovere i Regolari in tali occasioni aspettare la permissione di chi loro presiede in qualità di Prelato. La difficoltà sarebbe di chi dopo avere richiesta non ottenesse contro ragione la licenza, cioè se ad ogni modo potesse liberamente andare alle Missioni. Il P. Polizio risponde che si appoggiandosi al c. *Licet. De Regularibus*, purchè evidentemente appaja la negativa essere stata senza ragione: perocchè così ivi si determina, che in un simile caso possa il Religioso mutare Religione. Forse usa tale dottrina a niente più serve, perchè ora è stabilita in Roma una Congregazione detta *De propaganda Fide*, da cui in ogni modo hanno da chiedere e da aspettare una tale licenza non solo i Frati Sudditi, ma gli stessi Prelati per le Missioni. Si dice poi nel testo, che una tale licenza dee dimandarsi ai Ministri Provinciali, perchè questi d' ordinario erano nel principio dell' Ordine, che provvedevano di Soggetti le Missioni. Il Ge-

nerale però, il quale è sovra tutti i Ministri, tantopiù questa licenza ha da poter dare. Anzi perchè egli è il supremo Prelato Capo di tutto l' Ordine, e l' affare delle Missioni ha bisogno di un regolamento universale, acciocchè secondo il bisogno le varie Missioni sieno provvedute: perciò di tutta ragione riserva egli a se solo una tale licenza. Ovvero poichè è stabilita in Roma la detta Congregazione sovra tutti i Regolari, meglio anche è stata rimessa al Procuratore Generale, il quale appunto per il suo ufficio in que' supremi Tribunali egli solo ordinariamente è consultato ed ascoltato.

VIII. I Prelati poscia sono avvertiti a non dare una tale licenza o permissione senon a quelli, i quali vedranno essere abili per una tanta impresa: *Ministri vero nullis eundem licentiam scribant, nisi eis, quas viderint esse idoneos ad mittendum*. L' esprime il Santo Padre piuttosto negativamente quest' ordine, perchè infatti egli è più dannevole il mandare gl' inabili alle Missioni, che il negare la licenza di andare a chi è conosciuto idoneo. Nemmeno qui occorre pensare a un qualche precetto particolare di Regola, perchè il rimuovere gl' inabili dagli impieghi e dagli uffizi è obbligo non da aggiugnersi, ma già inevitabilmente annesso all' essere di Prelato: o anzi questo è tutto il loro obbligo, il promuovere gli abili per il bene e per la gloria di Dio, e resistere agli indegni per i tanti danni, che da essi derivano. Questo stesso avea detto il S. Padre nella prima Regola, ma ivi più distendendosi erasi compiaciuto di suggerire ciò ai Prelati positivamente: cioè che guardassero bene di non farsi indiscreti nel negare la licenza e nel contraddire ai postulanti, i quali già si conoscono abili per le Missioni; (c) *Minister vero deus eis licentiam, & non contradicat, si viderit eos esse idoneos ad mittendum*. Altrimenti lor mette a mente il gran conto, che ne dovranno rendere al Signore per il tanto bene, che tra gl' Infedeli i buoni Soggetti avrebbero potuto fare: *Nam tenebitur Domino reddere rationem, si in hoc vel in aliis processeris indiscreti*. Se

(a) *Ezech. 22. 28.* (b) *c. Quam sit. De Juda, & Sarac. & c. Cum ex injuncto. De Hæret.* (c) *Reg. tit.*

questo si tace nella presente nostra Regola, non è però che non abbia da seguire: dacchè dicemmo tale incarico non essere un peso aggiunto, ma intrinseco all' uizio di Prelato.

§. V.

Delle qualità necessarie per i Missionarj.

IX. IL fin qui detto quasi tutto si ag- gira sulle abilità dei Soggetti per le Missioni; onde è bene il vedere quale abbia da essere l' abilità dei Missionarj. La descrisse il Pisano con S. Bonaventura, comentando questo capitolo della Regola. Se i Missionarj debbono essere Appostoli, i quali portino la preziosa dottrina di Cristo avanti di chi la conculca e la bestemmia, bisogna primieramente sieno ben forniti di prudenza, per fare spiccare quella dottrina a tempo e luogo: e altrettanto conviene che ne sieno bene informati, per potere sostenere e mostrarla verace, contro ogni arguzia o sofisma di chi vi contraddice. Un Religioso divoto, ma incapace dei dogmi e delle dottrine teologiche, egli è di una buona comparfa nelle Missioni, ma non da destinarsi al cimento di istruire o di disputare: perchè invece di convincere potrà egli essere convinto, o almeno svergognato. Secondariamente oltre la dottrina vi si richiede la santità della vita e della conversazione, perchè la dottrina senza di questo buon esempio ella è come un arme profana, la quale però non si gradisce dal sommo Duce Gesù-Cristo, quantunque arrivi forse a vincere. Egli prima riformò i suoi Appostoli nella santità dei costumi, e poi nel Cenacolo li provvide di dottrina infusa; e nello sciegliere Conquistatori del mondo infedele non badò ai Sapienti, se insieme non erano ben a lui divoti. In terzo luogo se queste sono battaglie spirituali contro l' inferno e contro la pervicacia della più iniqua gente del mondo, hanno da lasciarsi a casa quelli, i quali naturalmente sono pusillanimi, di poco spirito, e timorosi; e quelli solo debbono ammettersi, i quali alle sovraccennate qualità possono avere aggiunto il coraggio, lo spirito

(o vogliamo dire in una parola) un vero zelo del Signore. Per ultimo deg guardarsi se quelli, i quali dimandano d' essere arrollati in una tale spedizione, fossero mai di quelli, che sono tentati di scuotere il giogo della Religione, amici di libertà, e incostanti nella mortificazione. Un animo tale per impeto della passione andrà anche a gettarsi come disperatamente al partito delle Missioni, purchè arrivi a trovare un vivere differente da quello, che ora già lo stanca. E' difficile il caso, ma pure può darsi. Sicchè lungi lungi un tale dalle Missioni, le quali sono un esercizio della più fina carità e mortificazione: sono un giogo da aggiungerli all' altro giogo della Religione, non da separarsi; onde solo chi mostra di portar bene quello della Religione, può ammettersi a questo secondo. Altrimenti chi ama in qualunque modo la libertà, cambierà facilmente le Missioni in tragedie da compiangersi a lagrime di sangue. Egli è debito però del Prelato, il quale ammette alle Missioni, il considerare se abbiavi nei Soggetti le antidette qualità, e tantopiù esigerle, quantochè i luoghi o i popoli, a cui sono destinati, possono maggiormente cercarle. Certo può dirsi l' estremo della sciocchezza di chi va a buttarsi in mezzo ai barbari paesi in una vita sempre per ogni conto dilagiata; e poi non cerca di farle ne per l' anima propria profitto, e anzi se ne fa materia forse di demerito e di dannazione. E' egli già fatto il passo di andare alle Missioni? Dunque (diceva il S. Padre nella sovraccitata prima Regola) abbiano sempre a mente di essersi già a Dio sacrificati, e facciano però conto di avere come rinunziata la vita del corpo nelle mani del Signore. *Et omnes Fratres, ubicumque fuerint, recordentur quod dederunt se, & reliquerunt sua corpora Domino nostro Jesu Christo.* Sicchè hanno d' avere tutto il valore contro ogni sorta di nimici, dacchè niente altro loro è restato che il cercare la salute dell' anima propria, e quella dei Prossimi, e tutto l' altro restante è già in questo mondo buttato: *Et pro ejus amore debent se exponere inimicis tam visibilibus quam invisibilibus.* E' egli poi anche da farsi questo passo

delle Missioni ? Si consulti ben con Iddio, con il proprio Direttore , e rivegga poi diligentemente tutte queste consulte il Prelato , il quale ha da accordare la licenza . E questo è detto circa la coltura della Fede negli altri .

§. VI.

Del Cardinale Protettore per l'Ordine .

X. **P**ER conto poi di coltivare la Fede Cattolica Romana nella propria Persona , egli n' era altrettanto geloso il Santo Patriarca per i suoi Frati . Nella prima Regola n'avea fatto di ciò un capitolo aparte : *Omnes Fratres (dicendo ivi) sint catholici , vivant & loquantur catholice ; (a) e i trasgressori li voleva cacciati dall' Ordine . Tanto pretendeva ben radicati i suoi Figli nei primi principi , come è la dottrina della Romana Chiesa : e non era poi fuori di proposito , perchè l' Uomo comunque vestito religiosamente sempre è capace di dare negli ultimi precipizj . Altro migliore partito ora ha ritrovato , per contenere i suoi Figliuoli in un tanto dovere . Ordina ai Ministri , che dal Pontefice dimandino uno dei Cardinali della Santa Romana Chiesa , il quale sia dato a tutto l' Ordine come Governatore , e Protettore , e Correttore : *Ad hoc per obedientiam injungo Ministris , ut peccant a Domino Papa unum de S. Romana Ecclesia Cardinalibus , qui sit Gubernator , Protector , & Corrector hujus Fraternitatis .* Son bene notabili queste parole . Si fa qui un formato precetto , e con formola non più usata , cioè a tutta forza di ubbidienza , *Per obedientiam injungo .* Ed acciocchè sicuramente sia eseguito , lo fa indefinitamente a tutti i Ministri , o sia ai Prelati dell' Ordine , cioè primæ al Generale , e poi a tutti i Provinciali ; ma cosicchè se uno manca , tutti gli altri , i quali possono essere intesi sotto nome di Prelati , sieno obbligati di ubbidirvi . Non può dire all' Ordine , che i Frati si eleggano un tale Protettore , perchè questi egli è un Soggetto assai Superiore ed eminente : dice però , che ne porgano supplica al Romano Pontefice , il quale come Ca-*

po supremo nella Chiesa potrà ben egli autorevolmente destinarlo . Vuole poi , che si dimandi non un qualunque grave Personaggio , ma un Cardinale , il quale e per la dignità e per l' unione suprema , che tiene colla S. Sede , potrà sicuramente servire all' intento , per cui vuole che dal Pontefice si dimandi .

XI. Il suo santo intento egli è , che questo eminente Personaggio della Chiesa sia di tutto il suo Ordine Governatore , Protettore , e Correttore . Questi tre titoli non possono avere una giusta precisa spiegazione , se non si soggiungono le altre parole , che appunto finiscono di spiegare l' intento , che avea il S. Padre nel richiedere questo Cardinale : *Ut semper subditi & subiecti pedibus ejusdem S. Romana Ecclesia , stabiles in Fide catholica Paupertatem & humilitatem & S. Evangelium Domini nostri Jesu Christi , quod firmiter promissimus , observemus .* Ecco alli tre titoli annessi altrettanti fini , i quali danno ad intendere a che abbia da valere nell' Ordine quel Cardinale , di cui ha da supplicarsi . Sia egli (dice il Santo Padre) Governatore di tutto l' Ordine , non già per togliere il governo istituito nella Regola dei Prelati , ma per presiedere e comandare , acciocchè l' Ordine mantenga sempre una piena soggezione alla S. Romana Sede e sia pure nella Fede stabile , nè lasci la purità dell' osservanza della promessa Regola . Sia Protettore , e però si degni di difendere l' Ordine in occasione di qualunque scisma della Chiesa , acciocchè non si parta mai dall' unita di essa : si faccia riparo e scudo contro mai tutti gli errori , che vi insorgessero : e lo difenda dai Contradditori , i quali mai non mancano . Sia finalmente Correttore , in caso cioè che vi avesse nel corpo della Religione della disubbidienza alla S. Romana Chiesa , egli abbia sollecitudine di abbattere un tale orgoglio : parimenti in caso mai d' insorta Eresia egli ne purghi la infezione , prendendo in suo potere come carcerati i contumaci , secondochè si spiegò poi nel Testamento : e infine in caso d' introdotti abusi universali contro la purità della Regola egli abbia e braccio e amore di procurarne la riforma .

Avreb.

Avrebbe il S. Padre volentieri espressa per un tanto importante affare la stessa S. Romana Sede, cioè la persona istessa del Pontefice: ma occupato questo gran Capo nell' universale governo della Chiesa non potea promettergli questa cura singolare del suo Ordine: ovvero in questo stesso di avere ad una tal cura un Cardinale, il quale è uno de' supremi Assessori del Romano Pontefice, ottenne nel miglior modo la stessa S. Sede al suo Ordine spezialmente applicata. Tutti gli altri Ordini hanno poi imitata questa santa idea del Serafico Patriarca nell' impetrare anch' essi Cardinali per propri Protettori.

XII. Venendo ora ad esaminare la pratica, nelle cose della Fedè bisogna ora stare ai decreti del S. Ufizio dell' Inquisizione: ma pure mostro in questo stesso il S. Padre, come non essendovi allora tali disposizioni di quel sacro Tribunale, avea egli saputo trovare un modd quasi simile per ovviare agli errori contro ta Fedè. Scimò Ugone di mettere arrogantemente la bocca nel cielo, se avesse voluto determinare al Cardinale Protettore quanto potea competergli nell' Ordine; e noi bene con lui ci accordiamo a dire: (a) *Ego de Domini pradielli potestate nihil definio: ipse potius, vel Sedes Apostolica requiratur.* Ma appunto la S. Sede dopo varj sistemi praticati ne fece uno da inviolabilmente osservarsi. Fu Innocenzo Duodecimo, (b) il quale rinnovando le Bolle di Gregorio Undecimo, di Sisto Quarto, e di Giulio Secondo determinò, che appunto l' autorità e l' opera del Cardinale Protettore non si stendesse senon a quei tre capi; come ora sono spiegati nella Regola; e anzi s' intendessero non in riguardo dei Frati in particolare, ma solo di tutto l' Ordine in comune. Sicchè le appellazioni, le quali dalle stesse nostre Costituzioni si concedevano al Protettore, come a Giudice supremo, ora sono state tolte: e in sua vece sono rimesse alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari. Similmente il creare o deporre Pretati ed Uffiziali, il promuovere agli Studj, all' ufizio di Predicatore, il dare ubbidienze per viaggi: ovvero in una parola, tutto quello, che non spetta al guar-

dare o correggere l' Ordine tutto in comune dagli scismi, dagli errori, e dagli abusi introdotti contro la Regola; tutto è dichiarato da Innocenzo Duodecimo incompetente al Protettore, e nulla ogni ulteriore disposizione. Ma noi protestiamo di nuovo con Ugo di Dina di solo riferire, ma non già di saper mettere bocca in questo Cielo.

S. VI

Ritordo per tutta la Regola:

XIII. **P**uttosto, trovato presto il termine alla spiegazione di questo ultimo capitolo, ripigliemo a riflettere il zelo del S. Patriarca, il quale non meno per la perseveranza nella Fedè, quanto per la pura osservanza della Regola implora dalla S. Sede uno dei Cardinali, acciocchè a tale effetto s' interponga, o anzi presieda sovra tutti i Prelati al suo mantenimento. Gran cura infatti avea egli di questa Regola, grand' ansia, e grande affanno. E per questo cercò tutti i più forti preservativi, lasciò i più premurosi ricordi, e provvide tutti i rimedj possibili. L' altezza della professione di Frate Minore gli faceva sospettare la caduta di molti, e anzi la pratica di rilassazione cominciata già a vederli fin dal suo tempo era a lui di stimolo, per premere in tutti i modi all' amore e al zelo della da lui data Regola santissima. Chi ha saputo intendere la verità e il proprio dovere, ha presa gelosia di ubbidirgli, e di fargli ubbidire. Per contrario chi perde la volontà nella Legge del Signore, poco si cura di meditarla, di tenerla a mente, e di far diligenza per la sua osservanza. Noi in tutta quest' opera abbiam cercato di mantehere il già preso tanto impegno di mettere nel suo proprio lume la verità di questa Regola, anche ad onta degli ingegni più irragionevoli; e femmo sapere fin dal principio qual sia circa detta Regola l' intenzione del S. Padre, quale la premura, e quale la stima, che egli a tutti insinuava. Non ci è restato però altro da soggiugnere senon quello appunto, che dopo avere scritta e pubblicata questa Regola soggiunse a tut-

[a] Hugo in Reg. bic. (b) Const. Christi Fidelium 1693.

tutti il Serafico nostro Padre. Richiamò tutti a pensare, che tal Regola con tutto il suo rigore non era da stimarsi un peso, ma un singolare beneficio ricevuto dal Signore e dalla S. Sede: [a] *Frater mei* (dicendo) *o Filii charissimi, praeclara nobiscum actum est in concessione hujus Regulae*. Si desidera forse di saperne il perchè? Potrebbe citarsi ognuno al proprio giudizio, per quando ebbe gl' impulsi dalla Grazia della vocazione, se a professare questa Regola egli infatti si condusse, come a partecipare il più scelto favore, che potesse fargli Iddio in questa vita. Ma il S. Padre appella a tutto il tesoro della Regola, acciocchè in essa veda ognuno, se in verità questa è la strada più sciesta di virtù, la perfezione più sublime, l'imitazione di Gesù-Cristo più precisa; a cui però sicuramente ha da seguire nel Cielo il premio, e premio fuori di esempio altissimo: *Hac enim, quae nobis proponitur liber est vita* (ecco le sue giuste lodi della Regola) *spes salutis, arbor gloriae, medulla Evangelii, via Crucis, flammis perfectionis, clavis Paradisi, pactum aeterni fœderis*. Racconta indi i grandi pericoli, fra cui vive l'Uomo, cosicchè non vi ha alcuno sicuro, senon chi è ricevuto nel porto della Religione: e infatti quanti (soggiugne) sarebbero stati eternamente preda del Demonio, che ammessi a professare questa Regola faranno eternamente beati nel gaudio di Dio? *Unde quamplures, nisi Religionis beneficio muniti essent, in summum discrimen adversarius noster adduxisset*. Per questo adunque vuole che si conoscano ragionevoli le sue tante premure: vuole primiera-

mente, che questa Regola si sappia bene da tutti quelli, i quali la professano: *Hanc ergo vestram Regulam scitote omnes*. Vuole che de' suoi Frati il sollievo sia il ben sopra riflettere, giacchè l'hanno tanto saviamente promessa: *Et in alleviatione tædii o memoria praestiti juramenti cum interiori bonine de ea confabulamini*. E perchè mostrino i Frati d'averne anch'eglino ben premura, ordina infine che ognuno di essi abbia sempre seco questa Regola, anche fin quando arriverà a morire: *Cum intentione eam adimplendi semper pra oculis portate, imo cum ipsa debetis mori*. Oh faccia il Signore che questo amore, questa premura per l'osservanza della nostra santa Regola in ogni Frate Minore si ecciti, si dilati, e si mantenga sempre.

XIV. Siamo però noi ben sicuri, che anche di questa nostra Regola ha lasciata il S. Padre la stessa benedizione, che si truova posta dopo la prima Regola, giacchè questa in quella come in meglio venne a cambiarsi: cioè benedice egli ogni suo Frate, il quale insegna della Regola la vera intelligenza, o che studia e impara il suo vero senso, o che ne fa di essa discorso, o in qualunque altro modo ne coltiva la memoria: (b) *Et exoro Deum, ut ipse, qui est omnipotens trinus o unus, benedicat omnes docentes, addiscentes, recordantes, o operantes ista, quoties repetunt quae ibi ad salutem nostram scripta sunt*. Sia adunque questa benedizione augurata dal S. Padre e Patriarca appunto tutto il rimedio della mia fatica in queste esposte Lezioni: e sia questa stessa di chi le legge tutto il contento. Amen.

FINE DELL' OPERA

Suggemato al giudizio e alla correzione del mio Ordine, e massime della S. Romana Chiesa, senza di cui non voglio aver detto ciò, che ho detto.

(a) Opusc. S. P. Landon. Reg. in fine. (b) Ibid. post fin. Regulae primae.

I N D I C E

Delle principali cose da notarsi in queste Lezioni.

*Il primo Numero romano significa la Lezione, l'altro
il numero de' Capi.*

A

A Bitazione voluta contro la volontà del Superiore è proprietà. Lez. XV. n. 2.

Abito religioso se debba restituirsi al Novizio, che parte. IV. 20.

Abito di Probazione qual sia V. 3. Come possa dispensarsi, e da chi. *ivi*. Come debba provvedersi. 5. 6. 7.

Abito religioso proibito agli altri fuori dell'Ordine. V. 9.

Abito doppio come proibito al F. Minore. VII. 2.

Abito e sua forma. VII. 12.

Abito religioso non può mai deperirsi. VII. 13.

Abito rattoppato secondo le idee del S. P. VII. 22.

Accesso ai Monasteri di Monache qual sia. XXIX. 16. Non è proibito per la Regola. 27. Come permesso 28. Come ristretto dai Pontefici. *ivi*.

Accettare all' Abito chi dimanda, se sia peccato. V. 1.

Accettare alla professione a chi tocchi. VI. 14.

S. Agostino mostra la convenienza del Lavoro ai Religiosi. VII. 11. e seg.

Albergo come più presso i Ricchi possa prendersi. IX. 5.

Allegrezza voluta dal S. P. ne' suoi Fratelli. XXIII. 17.

Amici spirituali, per cui si ricorre a pecunia, quali sieno. XI. 26.

Amicizie particolari dannose al convivere. XXIII. 16. Quali possano ammettersi. *ivi*.

Ammogliarsi come possano ammettersi all'Ordine. IV. 2.

Ammonizione dee farsi dai Prelati. XVIII. 20. E come. 22. e seg. Dee premettersi al castigo. 23.

Amorevoli dell' Ordine non hanno da far alterare le Fabbriche. XVIII. 9.

Animali se possano tenerli da' FF. Minori. XXI. 15.

Anno intero del Noviziato come debba intendersi. V. 16. Anno bisestile *ivi*.

Può ampliarsi dai Prelati, sebbene non restringersi. 17.

Anonimo Franzese impugnato circa il modo di far la Professione. VI. 16.

Circa il Lavoro. XIII. r. 2. E circa le Messe. 25.

Api se possano tenerli dai Frati Minori. XXI. 5.

Apostasia dall' Ordine quale e quando sia. VI. 18. Robe degli Apostati non possono riceverli. 20.

Apparati straordinarij nelle Chiese si permettono, e come. XVIII. 24.

Arte come non abbia l'equivalente. XVII. 19.

Artifici come possono essere stipendiati col ricorso a pecunia. XII. 30. Come possa darsi loro il vitto senza vendita.

XVI. 5.

Artifizj acciocchè la roba non venga all'occhio del Superiore è proprietà.

XV. 2.

Affolvere o quietare altri ne' loro debiti non possono i FF. Minori. XVI. 25.

Affoluzione dai Riservati. v. Peccati riservati.

Affoluzione da darsi nelle Elezioni. XXVI. 17.

Attenzione nel dir l' Ufizio qual debba essere. VIII. 6.

Attestazioni o Ricevute di Danari come abbiano da farsi. XII. 22.

Avarizia non è Economia, ed è da fuggirsi. XVIII. 4.

B

B Adare a' fatti propri è necessario per ben convivere. Lez. XXIII. n. 10.

Barca come non proibita ai FF. Minori. IX. 12.

Bat-

Battezzare non è proibito ai FF. Minori. XXIX. 21.
 Belli Ingegneri, o Belli Spiriti descritti come nocivi alla Religione. II. 10. 11. Sono opposti alla dovuta Economia. XVIII. 5.
 Benedizione per la Quaresima dopo l'Epifania da stitbarfi. VIII. 20.
 Benedizione del S. Padre lasciata a chi insegna e studia la Regola. XXX. 14.
 Benefattori come possono essere trattati dai Frati. XII. 30. Debbono essere compensati coll' Orazioni. XX. 14.
 Benefizj ecclesiastici non possono possederli dai FF. Minori. XIV. 4.
 Berette o Berettini come sieno contro l'intenzione del S. P. VII. 11.
 S. Bonaventura non favorisce la rilassazione delle Fabbriche. XVIII. 8. Nè delle Chiese. 17. Scrisse alle volte scusando que' soli Conventi, che avevano privilegi. XXI. 21.
 Borfaro per viaggio se sia lecito. XII. 20.
 Boverio, spiegato ne' suoi Annali. III. 19.
 Breviari se possano averfi. VIII. 19.

CAlceamenti proibiti, e come s'intendano. Lez. VII. n. 14. 15. Per qual necessità se ne dia dispensa. 18.
 Calici d' argento come permessi da San Bernardino e da San Bonaventura. XVIII. 20.
 Cambiare rigoroso e amichevole. XVI. 6. Come si scuopra. 7. 8. Richiede la dipendenza dai Prelati. 9. Come possa farsi dentro l'Ordine. 10. E come anche fuori dell'Ordine. 11. Ma non senza il Sindaco, quando v'è l'estimazione del prezzo. *ivi* c. 12. Sieno Prelati, sieno Sudditi. *ivi*. Come possano cambiarsi le Offerte inconvenienti. 13. E circa le Offerte nelle Chiese. 14.
 Campi, Vigne, Case non possono averfi dai FF. Minori. XXI. 12.
 Cantine interdette dalla Mendicità. XXI. 3.
 Capitolo della Pentecoste come debba intendersi. XXV. 4. 5.
 Capitolo se sia sopra il Generale. XXV. 8.
 Cappelli come contro l'intenzione del S. P. VII. 11.
 Capperone cosa sia. V. 4.

Cappucci per l'acqua come permessi. VII. 11.
 Cappuccini e loro Riforma dentro l'Ordine. III. 15. e seg. Lodati per il lavoro. XIII. 17.
 Cardinale Protettore dee per precetto dimandarfi. XXX. 10. A che serva. 11. 12.
 Carità quanto necessaria all'Ordine. XXIII. 1. Fu sempre un pregio suo particolare. *ivi*. Qual sia la vera Carità. 16. Dee essere di cuore, e con tutti. *ivi*. Non ama le amicizie particolari. *ivi*. Ha da avere un tratto dolce. *ivi*. Qual debba essere l'esercizio della Carità. 18. Qual debba essere verso gl' Infermi. 19. Dee stendersi anche verso i Poveri del secolo. 22. Riporta questa carità dell'utile. 23. Somma di tutta la Carità, che dee averfi. 24.
 Casse o Ceppi nelle Chiese, per ricevere limosine pecuniarie, non possono tenerfi. X. 14.
 Castità vuole atti di altre virtù a mantenerfi. XXIX. 1. Vuole mortificazione del corpo. 2. Anche oltre la vita comune. 3. Vuole cautela contro gli oggetti pericolosi. 4. Lo inculca il S. Padre. 5. Vuole si schivino i sospetti conforzi e consigli. 6. Come s'intenda. 7. e seg. Illusione sotto la coperta di spirito. 11. Per la Castità si vieta l'ingresso nei Monasteri delle Monache. 12. Vuole si schivi anche il farsi Comparere. 20.
 Cavalcare o sulle bestie o dentro i Cocchi proibito ugualmente per la Regola. IX. 7. Si pruova dalle parole del testo. 8. E per vigore del precetto. 9. E dall'inconveniente. 20. E dall'intenzione della Legge. 11. Qualunque Vettura è interdetta. *ivi*. Necessità per cavalcare come debba pensarsi. 13. Come rimediarsi. 14. Come riconoscersi. 15.
 Censure impediscono l'essere eletto. XXV. 21.
 Cercar danari per se o per mezzo d'altri proibito ai FF. Minori. X. 12.
 Cercar limosine pecuniarie nelle nostre Chiese come possa permettersi ai Secolari. X. 14.
 Chiese voglionfi senza l'estremo di pompa e di disprezzo. XVIII. 15. Non è

- scufara la pompa per l' onor di Dio. 16. Nè per qualunque autorità in contrario. 17. Non è scufato il dispregio per la Povertà. 18. Dee perciò essere nelle Chiese la mediocrità. 20. E quale. *ivi e seg.* Dee esservi somma pulitezza. 21.
- Chiese dei Frati Minori non possono essere istituite eredi. XXII. 4. Come possano avere Legati perpetui. 25.
- Cibi comuni vogliono cautela per la Castità. XXIX. 3.
- Ciechi inabili ad essere eletti. XXV. 22.
- Cingoli o Corde debbono essere rozzi. VII. 22.
- Circostanze da considerarsi circa l' uso povero. XVII. 9. e *seg.*
- Clausura dei Monasteri. XXIX. 13.
- Clero v. Pace.
- Comando, acciocchè obblighi, come dee petarsi. III. 7. 8. Il Suddito dee stare al giudizio del Superiore. 9.
- Comando con quale considerazione debba farsi. XXVIII. 24. Per S. Ubbidienza rare volte. *ivi*. Oltre o sopra la Regola come possa farsi. 26.
- Comodare proprio e improprio come illecito o lecito ai FF. Minori. XVI. 28.
- Compare non può essere il Frate Minore. XXIX. 20. Nemmeno de' Signori grandi. 21.
- Comparire in Giudizio a pretendere mostra proprietà. XV. 18.
- Comparfa delle nostre Fabbriche qual debba essere. XVIII. 13.
- Comperare cosa sia, e fin dove lecito ai FF. Minori. XVI. 16. Dove illecito. 17.
- Compromissarij limitati nelle Elezioni. XXVI. 25.
- Condizioni per essere ricevuto all' Ordine secondo la Regola. IV. 7. e *seg.* Secondo i Canonici. 10. e *seg.*
- Condizioni nel ricorrere a pecunia dei Pontefici come obblighino. XII. 17.
- Conferma delle Elezioni. XXVI. 19.
- Confessare Secolari come didica. XXIV. 22. Come convenga. 23. Diligenza nel destinare Confessori. 24.
- Confessione nell' Ordine quali avvertenze richiegga. XXIV. 17. Può confessarsi in necessità fuori dell' Ordine. 18. Quale sia la necessità, e quale la frode. 19. Quando possa prevalersi di questo privilegio. 20. 21.
- Configlio necessario ai Guardiani XXVIII. 8.
- Conforzi o Configli sospetti proibiti. XXIX. 6. Come s' intenda. 7. Quali sieno. 8. 9. 10. Benchè sotto spezie di Spirito 11.
- Consulte come possano ammettersi nelle Elezioni. XXVI. 5. Come differiscano dalle Subornazioni. 6.
- Contentarsi e non presumere nella Religione. XXIII. 14. Circa il vitto e il vestito. *ivi*. Permettendo le distinzioni a chi le merita. 15.
- Contratto tra la Religione e il Novizio per l' anno di pruova. V. 18.
- Contratto di mantenimento tra il Mondo e i Frati Minori. IX. 2.
- Contratto civile qual cosa sia. XVI. 1. Richiede l' estimazione del prezzo. 2. E' illecito ai FF. Minori. *ivi e seg.*
- Convento deputato per i Novizj è necessario per tutto l' anno V. 13.
- Conventi vecchi come possano convertirsi in bene dei nuovi. XVI. 15.
- Conventuali dentro l' Ordine dei FF. Minori. III. 17.
- Conversazione mondana da fuggirsi. IX. 1. Quanto pericolo porti. *ivi*. Cautela nel conversare. 2. Comparfa del Frate Minore tra il secolo. 3.
- Convivere necessario ai FF. Minori. XV. 12.
- Convivere richiede molti riguardi. XXIII. 2. Dee escludere la superbia. *ivi*. Il proprio interesse. 3. E la mormorazione. 4. Si mantiene col riflesso della propria vocazione. 5. Coll' orazione. 6. E coll' umiltà e pazienza. 7. E' necessario il badare a' fatti propri. 10. E regolare il zelo. 11. Che si ricerchi dai Superiori. 12. E che dai Sudditi. 14.
- Corpo dee essere mortificato per la castità. XXIX. 2. 3.
- Correzione fraterna dee premettersi nelle dinuzie al Prelato. XXVIII. 17. Quando possa lasciarsi. 18.
- Costituzioni dell' Ordine quanto importino. II. 13. Costituzione de' Cappuccini lodate. *ivi*. Trasgredite che male importino. 23.
- Costituzioni decidono colla regola di proporzione circa l' uso povero. XVIII. 1. 3. Preservano dal prevaricare circa

le Fabbriche . 10. E circa le Chiese . 21. e seg.
 Costumanze della Religione: vogliono rispetto e mantenimento, e perchè. II. 14.
 Costume: degli altri come possa scusare: circa la Professione. VI. 11.
 Costumi di chi dee essere eletto. XXV. 21.
 Culto di Dio: quanto convenga: ai FF. Minori. VIII. 11.
 Curiosità: si esclude dall' Ufo povero. XVII. 22.

D

Danari strettamente proibiti ai FF. Minori. Lez. X. n. 1. E con tutta chiarezza. 2. Per Danaro cosa: intenda- si. 3. Pecunia come debba intendersi. 4. Cosa sia ricevere pecunia. 5. 6. Danari e pecunia: importano necessariamente proprietà. 7. Toccar danari come sia inconveniente. 8. Non possono tenerli danari in vero deposito. 9. Trasportar danari come illecito e inconveniente. *ivi*. Qual sia il toccare o maneggiar danari proibito dalla Regola. 10.

Danari per se o per interposta persona ricevuti come s' intendano proibiti. X. 11. Vari casi risolti. 12. ec. Ove intercede il contratto, ivi sempre è trasgressione. 15. Però Danari a cambio, a giuoco ec. sempre son ricevuti illecitamente. *ivi*. Disporre con autorità dei danari: presso il Sostituto è illecito. 16. Autorità civile sovra i danari altrui è illecita. 17. Si spiega. *ivi*. Danari trovati in strada come debbano schivarsi. 18. Tener depositati danari, acciocchè gli abbia un Sostituto, è inconveniente. 19. Così il portarli a tal fine per strada. *ivi*. Come il precepto contro i Danari possa essere dispensato. 21.

Debitori non possono essere ricevuti all' Ordine. IV. 10. Professando cessa in essi il Debito. 11.

Decoro religioso non dee togliere l' uso povero. XVII. 25. e seg.

Degno più degli altri dee eleggersi. XXV. 12. E come 13. 14.

Difetti anche piccoli debbono torri dai Prelati acciocchè non facciano communi. XXVIII. 19.

Diffinitori quando istituiti. XXV. r.
 Diffinitori non possono essere gl' illegittimi. XXV. 21.

Diffinitori e loro autorità e dovere. XXVIII. 6. Loro carattere. 7.

Digiuno come obblighi, e chi obblighi. VIII. 17. Quali cibi nel Digiuno si permettano. 18. Quando cessi l' obbligo. 26.

Digiuno dei due giorni avanti la Quaresima come convenga. VIII. 22.

Digiuni della Chiesa e della Regola debbono mantenersi anche frai Secolari. IX. 17.

Dinunzie ai Prelati come a Padre, e come a Giudice. XXVIII. 16. e seg.

Dipendenza dal Superiore necessaria per sciogliere la proprietà. XIV. 8. e seg.

Dipendenza nel ricevere, dare, o ritenere necessaria. XV. 1. e seg.

Discrezione nella Regola si ammette. I. 6. Ma vi vuol cautela. *ivi*. Per altro ammettessi anche l' Epicheia. *ivi*. Discrezione, che temperi il rigore, richiede assai prudente giudizio. 7. Altrimenti si fa principio di rovina. *ivi*.

Disinteresse è il grande spirito del Frate Minore. II. 5. Ma dee essere vero e interno. *ivi*.

Disinteresse nel ricevere all' Ordine. IV. 19. 20. 21.

Dispensa circa la Regola non è in autorità dei Prelati, e perchè. I. 12. Si proibisce anche dal Tridentino. *ivi*. Dispense straordinarie si permettono, e quando, e come, e dove. 12.

Dispensare la roba ai Poveri come necessario per entrare in Religione. IV. 9.

Distinzioni quali ingiuste, e quali giuste. XXIII. 12. Quanto nocive le ingiuste. *ivi*. Chi meriti distinzione. 15.

Disubbidienza per l' indiscretezza non è sicura. III. 10. Per voler soddisfazioni è dannata. 11. Disubbidienze inopportune. 12. 13. Disubbidienza sempre ritorna in male. 14.

Devoti: piucchè i Dotti sono utili alla Religione. XXIII. 13. Meritano perciò maggiore distinzione. 14.

Dominio come si riceva. XII. 4. 5. Si esercita tanto nelle parole quanto ne' fatti. 11. Si perde per il Voto fatto di Povertà. XIV. 6.

Dominio delle cose spettanti ai FF. Minori spetta al Pontefice. XIV. 15. Se-
 sia

Ha così ancora delle cose superflue e preziose. 17.
 Donare importa proprietà. XV. 9. Si salva, se facciasi secondo la concessione di Niccolò Terzo. 11. E come si salvi anche secondo la Regola. 11. 12. Nè si contraddice a Clemente Ottavo. 13. Cautole nel donare. 14. Quando si arrivi al peccato mortale nel donare. 15. 16. 17.
 Donate o non donate le cose, debbono essere secondo l'uso povero. XVII. 17.
 Dotti quando facciano autorità circa la Regola. I. 19.
 Dottrina necessaria ai Predicatori. XXVII. 6. e seg. Necessaria ai Missionarj. XXX. 9.

E

Eccezioni nelle Elezioni come si accettino. Lez. XXVI. n. 19.
 Economia esclude l'Avarizia. XVIII. 4. Esclude anche la Prodigalità. 5. E' uana Economia, quando salva il proprio stato. 6. Qual Economia sia lo devole nel Frate Minore. *ivi*.
 Elettori quali debbano essere ammessi. XXVI. 1. Quando e come abbiano libertà di concorrere. 2. Come possano rinunziare. *ivi* e 3. Quali possano essere ammessi. 4. Come usar possano consulte, e non subornazioni. 5. e seg.
 Elezione cosa sia. XXV. 5. Qual debito imponga. *ivi*. Qual abilità richiegga. 11. Dee eleggersi il più degno. 12. 13. 14. Prudenza circa il men degno. 15. Riflessi circa le Nazioni. 16. e seg. Qualità di chi dee essere eletto. 19. Richiedesi scienza, e quale. *ivi*. Vuolsi età competente. 20. Gravità di costumi. 21. Senza infamia. *ivi*. Senza censure. *ivi*. Senza nota di Fede. 22. Senza inabilità dei propri Statuti. *ivi*. Inabilità corporati quali sieno. *ivi*.
 Elezione qual luogo esiga. XXVI. 9. Qual tempo. *ivi*. Quali condizioni voglia. 10. e seg. Quando si annulli. *ivi*. Libertà nelle Elezioni. 13. Pene a chi perseguita quello, che non favorisce nell'eleggere. *ivi*.
 Elezione di quante spezie sia. XXVI. 14. Elezione per via di Compromissarj limitati. 15. Debito di tali Compromissarj. *ivi*. E di Scrutinatori. 16.

Del Presidente alla Elezione. 17. Come si accettino le Eccezioni. 18. Conferma della Elezione. 19. Avvisi del S. Padre per le Elezioni. 20.
 Elezione del Generale. XXV. 3. Dei Provinciali. 7. F. Elia perchè fece decadere l'Ordine. II. 11. Ebbero rimprovero dal S. Padre. *ivi*. Altro rimprovero per la profunzione. XXIII. 13.
 Entrate. v. Rendita.
 Epicheja si ammette nella Regola, e come. I. 6.
 Eredi sono obbligati a soddisfare i Legati per i FF. Minori. XXII. 12. Se non vogliono, che debba farsi. 13. In quale libertà sieno lasciati nei Legati perpetui. 20.
 Eredità illecite ai Frati Minori. XXII. 1. Niun ripiego vale. 2. 3. Nemmeno sono capaci le loro Chiese o Sagrestie. 4. Si scuoprono le Eredità palciate. 5. 6. 7.
 Eresia è inabilità alle Elezioni. XXV. 22.
 Eretici contro la Povertà religiosa impugnati. XIV. 2.
 Esame da farsi prima di accettare all'Ordine. IV. 7.
 Esame dei Predicatori da chi debba farsi. XXVII. 9. E' di accetto. 4. In che debba consistere. 6.
 Esempio e dottrine del S. Padre e dei Santi è mezzo necessario per intendere la Regola. I. 26. Si ribattono certi pretesti. 27.
 Esempio buono è come un contratto dei Frati col Secolo per il sostentamento. IX. 3.
 Esempio buono quanto necessario al Prelato. XXVIII. 22. al Predicatore. XXVII. 16. Al Missionario. XXX. 9.
 Età per vestir l'Abito religioso, e per professare. V. 15.
 Età per le Elezione perchè richiedasi. XXV. 20.

F

Fabbriche quanto fossero in gelosia al S. Padre. Lez. XVIII. n. 7. Quanto le volesse povere. *ivi*. Non può preferirsi in contrario la sua intenzione. 8. E nemmeno di S. Bonav. *ivi*. Non possono scusarsi per l'amorevolezza dei Benefattori. 9. Sono bene regolate delle

- le Costituzioni : 10. Genio alle fabbriche si ripuova . 11. Buon gusto nelle fabbriche si censura . 12. Qual debba essere il nostro gusto nel fabbricare . 13. Fabbricare per migliorare quanto dannevole . 14.
- Fede quanto a cuore al S. Padre ne' suoi Frati . XXX. 1. 10. e seg.
- S. Felice da Cantalice geloso del colore delle Celle . XVII. 22.
- Fervore egli è lo spirito della Regola . II. 4.
- Feste da celebrarsi nel vitto come . XIX. 20.
- Figliuoli di Genitori poveri non possono riceverli all'Ordine . IV. 17. Ricevuti come obbligati di soccorrerli . 18.
- Forestieri debbono accogliersi con affabilità . XXIII. 17. 18.
- P. S. Francesco detesta chi si parte dal vero senso della Regola . I. 8. Protestò d'averla ricevuta dal Cielo . 9. Detestò sempre i privilegi e le dispense . 10. Suoi Opuicoli ajutano all'intelligenza della Regola . 26.
- P. S. Francesco non volle unire il suo Ordine con quello di S. Domenico , e perchè . II. 9. Sua gran soggezione alla Chiesa Romana . III. 1. 2.
- P. S. Francesco persuade il lavoro . XIII. 2. e seg. Quanto stimasse la Povertà . XIV. 3. Come volle il limosinare qual professione de' suoi Frati . XX. 15. Suoi detti celebri per i Predicatori vani . XXVII. 11. e seg. Perchè sfuggisse egli la Prelatura XXVIII. 12.
- Frati Minori in due classi circa l'attendere , e l'intendere la propria Regola . I. 18. Dio guardi per quelli che ne pervertono il senso . *ivi* . Hanno d'aver per iscopo il Vangelo . II. 1. Furono perciò detti dell'Ordine degli Apostoli . *ivi* .
- Frati Minori debbono essere di un gran fervore . II. 4. Di un gran disinteresse . 5. In ogni minima cosa . *ivi* . Di una sincera umiltà . 6. Se perdono l'Umiltà non sono più Frati Minori . *ivi* . Non debbono regolarli con i principj degli altri Istituti . 9. Perchè il loro istituto è sovra ogni altro ideato . *ivi* .
- Frati Minori singolarmente soggetti alla Chiesa Romana . III. 1. 3. Peccato loro più grave, se disubbidiscono . 3. Si dà a considerate il Frate Minore nella sua comparfa : VII. 23. Hanno i Frati Minori ampia licenza di limosinare . XX. 1. Sono incapaci di Eredità . XXII. 1. e seg. Qual tratto affabile debbano avere . XXIII. 17. Debbono aver pace col Clero . XXIV. 25. 26. Quanto si vogliono stabili nella Fede . XXX. 1. 10. e seg.
- Furto importa proprietà . XV. 3. Dei Manuscritti come sia furto . *ivi* . Come possa impedirsi contro i Ladri . 19.
- Furto si commette dai Religiosi , quando non si vive secondo la Regola . XX. 7. E quando si cerca in limosina il superfluo . 13.

G

- Garzoni secolari in Convento disdicono . Lez. XIII. n. 19.
- Generate può essere più di uno nell'Ordine diviso . III. 15. XXV. 2. Come debba essere eletto 3. e seg. In vigore della Regola è perpetuo . 4. Come ora sia . *ivi* . Quando debba cessare . 6. Se abbia sopra di se il Capitolo . 8. Vero carattere del Generale . XXVIII. 4.
- Genio alle fabbriche quanto pericoloso e dannoso . XVIII. 11.
- Gioanni XXII. contraddisse alla Povertà Minorica , e perchè . XIV. 20. Ma non la rovesciò . 21.
- Giucare quale convenga ai Frati Minori . XVI. 30. Si notano gli eccessi peccaminosi . *ivi* .
- Governo dell'Ordine di qual forma sia . XXV. 1.
- Graduati o Affaticati meritano distinzione . XXIII. 15.
- Granaj interdetti dalla Mendicità de' Frati Minori . XXI. 3.
- Guardiani possono ricorrere a pecunia , benchè nol debbano . X. 5. XXV. 9. Possono dar licenza al Suddito di aver le cose a proprio uso . XIV. 18. Non possono essi rinunziare i Legati perpetui già fatti . XX. 18. Loro facoltà circa la Confessione . XXIV. 17. Come debbano condursi nel governo . XXVIII. 8. 9. Debbono consigliarsi . *ivi* . Debbono anch'essi visitare , e come . 15.
- Gusto nelle fabbriche si censura . XVIII. 12. Qual debba essere . 13.

I

Ignoranza della Legge quando importi peccato. *Lez. I. n. 13.* Ignoranza della Regola come ponga in stato di dannazione. *ivi.* Dee ogni Frate cercare di deporla, e lo dee procurare anche la Religione. *14.* Invincibile, vincibile, e affettata come scusi, o accusi. *15. 16.*

Ignoranza circa la Professione come possa scusare. *VI. 11.*

Illegittimi come possano riceverli all'Ordine. *IV. 14.* A quali gradi non possano essere eletti. *XXV. 21.*

Incorrigibili se sieno da scacciarsi. *VI. 23.* Modo di scacciarli. *24.*

Incurabili non possono riceverli all'Ordine. *IV. 16.*

Infami non possono riceverli all'Ordine. *IV. 13.* Non possono essere eletti. *XXV. 22.*

Infermi debbono essere trattati con ogni carità. *XXIII. 29.* Vi è precepto di Regola, e quanto obblighi. *20.* Gli Infermi debbono aver pazienza. *21.*

Ingresso nella Religione senza interesse de' Frati. *IV. 20.* Non vien tolta qualche solennità. *ivi.*

Ingresso nei Monasteri di Monache proibito ai Frati Minori. *XXIX. 12. e seg.* Qual sia l'ingresso. *16.* Questo solo è proibito. *18.* In quali casi si permetta. *19.*

Innocenzo IV. non dà licenza di eccedere nelle Chiese. *XVIII. 17.*

Intenzione del S. Padre circa la Regola non dee supporre senza pruova. *I. 22.* Dee cercarsi *23.* Si ricava dalle parole, dal fine, dall'esempio del Patriarca, e dei Santi. *24. 25. 26.*

Intenzione per dir l'Ufizio Divino come può averli. *VIII. 5.*

Interesse contrario allo spirito della Regola. *II. 5.*

Interesse proprio contrario al ben convivere. *XXIII. 3.*

Invitare i Secolari a vedere il bello e il meglio quanto nocivo. *XVIII. 13.*

Irrregularità impedisce l'essere eletto. *XXV. 21.*

L

LAdri come possano essere contraddetti dai Frati Minori. *Lez. XV. n. 19.*

Laici quale Ufizio debbano recitare. *v. Ufizio.*

Laici come siano Religiosi. *XIII. 18.* Obbligati di coscienza al lavoro. *ivi.* Inconvenienti, se fanno oziosi o delicati. *19.*

Laici se possano essere Prelati. *XXIV. 16.* Non debbono imparar lettere. *XXVIII. 35.*

Lavoro non è in precepto ai FF. Minori. *XIII. 1.* E perchè. *2.* Egli è però d'intenzione del S. Padre. *3. e seg.* E' nauseato da lui chi non lavora. *4.* Riefce di troppo peso ai Benefattori. *7.* Il lavoro dee promuoversi. *ivi.* E' conveniente all'Ordine, benchè illustre di Soggetti. *8.* E' più sicuro che il vivere di limosine. *9.* E' necessario per fuggir l'ozio. *10.* Non toglie il decoro religioso. *11.* Si accorda coll'Orazione. *12.* Si compensa cogli altri ministeri. *13.* Ma è pur possibile tra le altre occupazioni. *14. 15.* Quando debba prevalere agli Studj. *16.* E' possibile alla pratica. *17.* Perchè poco persuaso dagli Antichi. *ivi.* Lodato ne' Cappuccini. *ivi.* Dee esser fatto fedelmente, e divotamente. *20.* Non dee estinguere la divozione. *ivi.* Può accettarsene la Mercede. *v. Mercede.*

Lavoro secondo la Regola non esclude la Mendicità. *XX. 3.*

Legati leciti per se stessi ai FF. Minori. *XXII. 8.* Chi ne abbia il dominio. *9.* Dee considerarsi il modo, con cui son fatti. *10. 11.* Modi leciti, e illeciti, o non espressi. *ivi.* Vi è obbligo negli Eredi, ma non pretensione nei Frati. *12.* Che debba farsi, ove gli Eredi non soddisfanno. *13.* Modi illeciti, per cui è nullo il Legato. *14. 15.* Come debbano rinunziarsi i Legati illeciti. *16.* Se possa farse una vera rinunzia. *17.* A chi tocchi il non accettarli. *18.* Legati perpetui sono per se stessi illeciti. *19.* Come possano farsi leciti. *20. 21.* Pesi di Messe e di Ufizi in perpetuo non possono accettarsi. *22.* Nell'accretar i Legati vi si richiede una Protesta. *23.*

F f For-

Formola di tale protesta. 24. Dei Legati perpetui per l'uso sacro. 25. Affegnaventi fatti dalle Comunità per i Conventi se possono accettarsi. 26. Non debbono cercarsi i Legati. 27. Dee servirvene, sol quando non si può di meno. 28.

Legge ammette sposizione, e perchè. I. 1. Vuole la discrezione, e quale. 6. 7. Condanna l'ignoranza. 13. Non permette il vivere come gli altri. 18. 19. 20. Vuole si cerchi l'intenzione del Legislatore. 22. 23. ec. Non soffre ampliazione oltre il senso delle parole. 24. e XXIX. 17.

Leggi Civili perchè non abbiano distinto l'Uso semplice di fatto. XIV. 13.

Leone X. ha dato un privilegio di allargarsi nell'uso delle Fabbriche e delle Chiese. XVIII. 9.

Lettere non debbono impararsi da chi non le fa, come debba intendersi. XXVIII. 35.

Libri come possano lecitamente stamparsi. XVI. 21. Uso dei Libri vuol moderazione. XXVII. 12. Si abbiano in comune. *ivi*.

Licenza impetrata è men sicura dell'imposta ubbidienza. III. 13.

Licenza espressa, e presunta quale sia. XIV. 9. La presunta quando salvi dalla proprietà. 10. Quali sieno i Prelati, che la possano dare. 18. Come può darsi. 19. Licenza presunta dee prendersi con cautela. XV. 4.

Limosinare è la Mendicizia precisamente comandata nella Regola. XX. 10. 11.

Livello non può riservarsi dal Novizio per dopo la professione. IV. 23.

Locare attivo illecito ai Frati Minori. XVI. 29. Passivo come possa farsi lecitamente. *ivi*.

Lucci Vescovo di Bovino si oppugna nella intelligenza della Regola. I. 27. Nell'esempio da prendersi dal S. Padre. *ivi*.

Nell'osservanza del Testamento di detto S. Padre II. 12. Circa gli Abiti. VII. 21. Circa l'Uso povero. XVII. 4. 27. Nell'ampiezza delle fabbriche. XVIII. 8. 9. E delle Chiese. 17. Nell'uso dei Libri. XXVII. 12.

M

M Ancello come s'intende conceduto. Lez. VII. n. 4. Maria Vergine quanto conviene sia onorata nell'Ordine. VIII. 14.

Mendicizia de' Frati Minori quanto perfetta. XX. 1. Si difende con ragioni contro gli Oppositori. 2. Il lavorare non può toglierla. 3. Si prova su del Vangelo. 4. Come in essa può assicurarsi della Provvidenza di Dio. 5. 6. Quando non possa assicurarsene. 7. Bisogna sempre averne soggezione. 8. Vi è precetto della Mendicizia. 9. E questa è precisamente l'andare limosinando. 10. 11. Non può mendicarsi il superfluo. 12. Altrimenti è un furto. 13. Alla Mendicizia dee aggiungersi l'orazione per i Benefattori. 14. Peccherebbe chi si ritirasse dal mendicare. 15. Attesa però la dovuta discrezione. 16.

Mendicizia non soffre possessioni, o rendite. XXI. 9. e seg. Non vuol niente di sicuro. 21.

Mercede per il lavoro si permette di ricevere. XIII. 21. Come s'intenda. 22. Come ha da cercarsi. 23. Può riceversi anche per le funzioni spirituali. 24. Ed anche per le Messe. *ivi*. Non v'è contraddizione. 25. Può esservi però del pericolo. 26. Come la mercede delle Messe possa applicarsi ad altri. 27. Qual cosa per mercede possa riceverli. 28. Di chi dee essere quella mercede. 29.

Merito nella Religione dee premiarsi. XXIII. 12. Qual sia il merito nella Religione. 13.

Messa con quarta premura raccomandata dal S. Padre. VIII. 12. Perchè volente una sola Messa per Convento. *ivi*.

Messe, che hanno lo stipendio di pecunia, importano il Ricorso a pecunia. XII. 32. Tantopiù se queste cercansi da celebrare. 33. Come possa cederli lo stipendio ad altri Conventi. 34. Come possano i Frati dare e ricevere insieme roba per Messe. 35.

Messe ed Ufizi in perpetuo non possono accettarsi. XXII. 22.

Migliorare le Fabbriche: quanto pericoloso. XVIII. 14.

Missionarij meritano nel loro stato venerazione.

razione . XXX. 1. Non debbono cfe-
re difanimati . 2. Sono dal S. Padre
ftati animati più col' efempio , che
col comando . 3. Debbono attendere l'
ifpirazione Divina . 4. Avvifi del S. P.
per i Miffionarj . 5. Se poffa coman-
darfi l' andare alle Miffioni . 6. Dipen-
denza dei Miffionarj dai Prelati nell'
andare . 7. Da quai Prelati . *ivi* . Dif-
crezione dei Prelati circa i Miffiona-
rj . 8. Qualità neceffarie ai Miffiona-
rj . 9. Neceffità dell' efempio e della
doctrina nei Miffionarj . *ivi* . Il loro
fpirito qual debba essere . *ivi* . Come
poffano , e debbano maneggiar pecu-
nia . X. 21.

Monache , v' è precetto di non entrare
ne' loro Monafteri XXIX. 14. 15. Qual
fia l' ingresso , e quale l' accesso ai lo-
ro Monafteri . 16. E' folo proibito l'
ingresso . 17. Si vuol riguardo anche
nell' accesso . 18. Quali fieno le proi-
bizioni dei Pontefici . *ivi* .

Monasteri . v. Monache .

Monti di Pietà qual contratto abbiano .
XVI. 31. Come poffa fi Sindico in ef-
fi impegnare per i Frati . *ivi* .

Morbidezza come fi efcluda dall' Ufo po-
vero . XVII. 21.

Mormorazione quanto nociva al convi-
vere . XXIII. 4. Quanto deteftata dal
S. Padre . *ivi* .

Mutuo non è lecito ai Frati nè dare nè
ricevere . X. 12. XVI. 27. Qual cofa
poffa dirfi in ciò permefsa . *ivi* .

N

N Afcondere la roba al Superiore è
proprietà . Lez. XV. n. 2.

Nazioni non fono da riguardarfi nelle
Elezioni . XXV. 16. Qual prudenza
poffono ammetterfi . 17. e *ftg.*

Neceffità come dee efaminarfi . VII. 17.
Quale fia , che fcufi . 18. 19.

Neceffità per ricorrere a pecunia . XII.
22. Dee essere vera , e come . 23. Re-
gola per la neceffità di ricorrere 24.
Dee essere prefente , o imminente . 25.
Perciò fono illecite le limofine indif-
ferenti per lungo tempo . 26. Dee fer-
virfi per la neceffità della pecunia de-
pefitata , *ftg.* è . 27. E' neceffità quel-
la , che non può toglierfi prima col
limofinare . 28. Due regole a ciò . 29.

La neceffità dee essere propria dei Fra-
ti . 30. Come ciò fi efenda agli Ope-
raj , e ai Benefattori . *ivi* . Può tras-
ferirfi la pecunia per altro Convento ,
dove fia la neceffità . 31.

Neceffità nell' ufo povero quali vere , e
quali falfe . XVII. 14. 15.

Negoziare fi spiega in ogni modo illecito .
XVI. 18. 19. Si rifolvono molti
casi in pratica . 20. 21. 22.

Neofiti non poffono riceverfi all'Ordine .
IV. 15.

Nome di Frate Minore importa profes-
fione di umiltà . II. 6.

Nomi di Prelati come debbano prender-
fi . XXV. 9.

Notturna ufcita dal Chioftro è caso ri-
fervato . VI. 19.

Novizio quando poffa fare rinunzia , e
teftamento . IV. 19. 20.

Novizj fono da trattenerfi prima per al-
cuni giorni . V. 2. Qual abito debba-
no avere . 3. Come debbano essere prov-
veduti di abito . 5. 6. 7. Godono dei
privilegi , ma non fon compresi nei ri-
gori . 8. Con qual difciplina debbano
regolarfi . 12. Regolamenti per effi da-
ti dai Pontefici . 13. e *ftg.* Debbono
ftare in un Convento deputato per
tutto l'anno . *ivi* . Loro folitudine e
feperazione . 14. Loro iftruzione . *ivi* .
Loro età propria . 15. Tutto un anno
intero debbono ftare in pruova . 26.
Può essere loro prolungato l'anno . 17.
Debbono accettarfi o rigettarfi , quan-
do lo meritano . 18. Debbono perciò
convivere con Religiofi costumati e
difcreti . *ivi* .

Novizj non s' intendono obbligati all'
Ufizio Divino . VIII. 7.

O

Obligazione civile non può essere
nei FF. Minori . Lez. XVI. n. 23.
24. Perciò non poffono essere nè veri
Creditori , nè veri Debitori . *ivi* . Non
poffono rimettere , odiminuire l'altrui
obbligazione . 25. Obligazione civile
può essere verbale efpreffa , o reale im-
plicita . 26.

Occupazione di troppo toglie la religio-
fità . XIII. 20.

Oftofità come debbano fuggirfi dai Pre-
lati . XXVIII. 21.

Offerte di danari nelle Chiese o in altri luoghi non possono riceverli. X. 13.
 Offerte inconvenienti come possano cambiarsi. XVI. 13. Offerte date in Chiesa come s'intendano, e si cambino. 14.
 Oggetti pericolosi quanto da schivarsi. XXIX. 4. 5.
 Orazione quanto necessaria al Frate Minore. VIII. 11.
 Orazione si dee per chi fa limosina. XX. 14.
 Orazione aiuta a ben convivere. XXIII. 6.
 Ordine de' Frati Minori nobilitato di Soggetti. XIII. 8. Ha però sempre ammesso umiltà e fatica. *ivi*. Spiccò mai sempre nella carità. XXIII. 1. Non resta difformato dai peccati di taluno. XXIV. 1. Non esclude più Generali. III. 15. XXV. 2. Quanti gradi ammetta. XXVIII. 1.
 Orti possono averli dai Frati Minori. XXI. 12. Quanto grandi. 13. Che possa in essi seminarli. 14.

P

Pace falsa qual sia. Lez. XXIII. n. 8.
 Pace vera qual sia. 9. Per aver pace bisogna attendere a' fatti propri. 10. E regolare il zelo. 11. I Superiori come vi debbano cooperare. 12. I Sudditi non debbono essere difficili a contentarsi. 14.
 Pace con il Clero quanto a cuore al S. Padre. XXIII. 15. Come possa praticarsi. 16.
 Panegirici non possono farsi da chi non è Predicatore. XXVII. 5.
 Panni come abbiano da essere vili. VII. 20.
 Pannicelli di lino come sempre proibiti. VII. 9. 10.
 Patto della Provvidenza di Dio con i FF. Minori. XX. 7.
 Paucità dee essere nell'uso povero. XVII. 14.
 Pazienza aiuta a ben convivere. XXIII. 7.
 Peccati riservati come si regolino nell'Ordine. XXIV. 9. A quanti sieno ristretti. 10. Se possano riservarsi colla Scomunica. *ivi*. Se possano tassarsi penitenze. 11. Pratica per l'assoluzione nel nostr'Ordine. 12. Il Penitente come debba diportarsi. 13. Il Confessore quando convenga si addossi la penitenza. 14. Quando si tolga tal peso. 15.
 Pecunia cosa sia. X. 4. Cosa sia ricevere pecunia. 5. v. Danari.

Pecunia di sovrappiù depositata come debba regularsi. XII. 3. Può essere sempre ripetuta dal Dante. 7. Non dà ai Frati alcuna pretensione. 9. Atti, che mostrano pretensione. 10. Cautela necessaria nelle parole. 11. 12. Ed anche nei fatti. *ivi*.
 Pecunia determinata, e indifferente. v. Ricorrere.
 Pecunia indifferente è pericolosa. XII. 26. Accettata come importi ricorso. XI. 10. e seg.
 Pecunia superflua per un Convento può applicarsi ad un altro. XII. 31.
 Pegni tanto il darli quanto il riceverli illecito ai Frati. XVI. 30. Leciti per il Sindaco, quando può vendere. *ivi*. Anche quando dovesse far pegni sui Monti di pietà. 31.
 Pene di chi perseguita chi non favorisce nelle elezioni. XXVI. 13.
 Pene dei Subornatori. XXVI. 8.
 Penitenza è lo spirito de' FF. Minori. II. 7. Si vede nella stessa loro professione. *ivi*. Ragioni in contrario si smentiscono. 8.
 Perfezione promessa sulla forza dei tre Voti. II. 15. V'è obbligo nei Religiosi di attendervi. 16. e seg. Non sono obbligati bensì d'essere già perfetti. 20. Quando può mostrarsi che s'attenda o no alla perfezione. 21. Dee cercarsi non una qualunque bontà. 22.
 Permissioni come debbano accettarsi. XXII. 29.
 Pesi di Messe o di Ufizi in perpetuo non possono accettarsi. XXII. 22.
 Pesci se possano mantenersi dai FF. Minori. XXI. 15.
 Pezze cucite nell'abito come concedute. VII. 5.
 Pezze, o Pannicelli, o Sciugatoj di lino proibiti. VII. 6. 7. Di lana come, e quando permessi. 8.
 Polize di cambio come possano essere lecite ai FF. Minori. X. 20.
 Pompa si esclude dall'Uso povero. XVII. 23.
 Pontefici hanno esposta la Regola o secondo il rigore, o concedendo privilegi. I. 3. Niccolò III. e Clemente V. sono da preporli. 4.
 Pontefici sonosi riservato il dominio delle cose ad uso dei FF. Minori. XIV. 15. S'intende così anche delle cose superflue, e preziose. 16.

Possesso si esclude dal voto di Povertà .
XIV. 6.

Poveri del mondo sono da prendersi in
esempio . XVII. 12. Debbono essere
soccorsi con carità . XXIII. 22.

Povertà e virtù del Vangelo . XIV. 1. Non
serve , se non inalza l' uomo a Dio . 2.
Quanto sia preziosa 3. Di quali cose
spropria . 4. Dee essere nell'affetto . 5. E
nell' effetto 6. Rende più poveri i Reli-
giosi degl' istessi Mendici . 7.

Povertà de' FF. Minori quantopiù stretta
dell' altre . X. 1. Dee accordarsi colla
Carità . XI. 2.

Povertà spropria i Frati Minori in partico-
lare , e in comune . XIV. 12. Lascia pe-
rò l' uso , e come . 12. Si risponde alle
difficoltà . 13. Non porta al pericolo di
morte . *ivi* . Di chi faccia essere proprie
le cose usate dai Frati . 15. Contradde-
ta da Giovanni Vigesimosecondo 20. E
perchè 21. E' secondo il Vangelo in gra-
do eroico . 22. Ed esaltata perciò dal S.
Padre nella Regola . 23.

Povertà dee in tutto essere regolata col-
la proporzione . XVIII. 1.

Povertà nelle Fabbriche . XVIII. 7. e seg.
E nelle Chiese . 15. e seg. Nel Vitto .
XIX. 1. e seg.

Povertà altissima , e suo sommario XXII.
29. Espressioni del S. Padre 30.

Precepti di S. Ubbidienza da farsi rare vol-
ze . XXVIII. 24.

Predicare quanto convenga ai FF. Minori .
XXVII. 1. Dee dipendersi dai Vescovi .
2. Dee premettersi l'esame 3. 4. Predicare
cosa importi . 5. Predicare cose altrui . 6.
7. Richiede lo studiare 7. Qual parlare
richieda . 13. Dee cercarsi il profitto . 14. 15.

Predicatori gonfi come smentiti dal S. Pa-
dre . XXVII. 12. Condizioni di un Pre-
dicatore 16. Sono da venerarsi i Predica-
tori . 17. Quali avvertenze circa la pover-
tà debbano avere . 18. Debbono mantene-
re l'uso povero . 19. Cautela nel fare spen-
dere la pecunia . 20. Qual utile ne possan-
no ritrarre . 21. Come debbano diportar-
si circa l'avanzo . *ivi* .

Prelati come possano dispensare circa la
Regola . I. 12. Come circa le vesti . VII.
3. Come circa la viltà del panno abbia-
no da giudicare . 21.

Prelati quali sieno , che possano concedere
l'uso delle cose . XIV. 18. Fin dove possa
estendersi il dare licenza . 19.

Prelati debbono essere pietosi nel punire .
XXIV. 6. Desiderio in ciò del S. Pa-
dre . 7. Debbono altresì aver zelo per
la cura delle Anime . 8.

Prelati dell' Ordine sotto quali nomi s'
intendano . XXV. 9. XXVIII. 1. Qua-
le umiltà debbano avere . 2. 34. Qua-
li condizioni . 3. Dei Prelati in par-
ticolare . 4. e seg. Qual prudenza deb-
ba averli per la prelatura . 10. e seg.
Debbono visitare . 13. 14. Debbono in-
vigilare anche per i difetti piccoli .
19. Debbono ammonire . 20. E come .
21. Non si facciano però molesti . *ivi* .
Ma nemmeno troppo sfuggano le odio-
sità . *ivi* . Debbono dar buon esempio
22. Con qual cautela debbano coman-
dare . 24. La loro autorità non dee of-
fendere l' Ordine . 25. Prelati notati
dal Santo Padre . *ivi* . Come possano
comandare sopra , ed oltre la Regola .
26. Guardino come vietino il miglior
bene . 27. 28. Debbono accettare i ri-
correnti per l' osservanza della Rego-
la . 31. Anche se ricorrono per sfuggi-
re i privilegi . 33.

Prelati debbono discernere lo spirito di
chi va alle Missioni . XXX. 8.

Prelatura come debba essere riguardata .
XXVIII. 10. 12. Quando possa o no
sfuggirsi . 12.

Presidente alle Elezioni XXVI. 17.

Pretendere importa proprietà , e cosa
sua . XV. 18. Pretendere in giudizio ille-
cito . *ivi* . Anche fuori di giudizio con
strepiti . *ivi* . Pretendere contro il Su-
periore o contro altri , indica proprie-
tà . 20. Pretensioni degli Uffiziali negli
uffizj importano proprietà 6. 21.

Proprietà disdice al Frate Minore . XVII.
17. In che consista . 18. Discrezione ,
che può averli . 19.

Preziosità si permette dal S. Padre nelle
Chiese . XVIII. 19. E quale . 20. e seg.

Prezzo del lavoro come s'intenda . XIII. 2.

Prezzo stimato si richiede nel contrat-
to . XVI. 2. Di quante forte sia . *ivi* .
Come lecito il proporlo nel compera-
re . 16.

Prezzo alto quando non faccia le cose
preziose XVII. 19.

Privazione di voce attiva e passiva come
s'intenda . XXV. 22.

Privilegi e dispense nella Regola sono
odiosi . I. 10.

Privilegi per avere rendite sono rilassati-
vi. XXI. 17. 18.

Processi come ammessi nell' Ordine .
XXIV. 3. Non vogliono tutto il ri-
gore . 4. Non sono da frequentarsi .
ivi.

Prodigalità qual sia nei Frati Minori .
XVIII. 5.

Professione religiosa cosa sia . VI. 1.
Quando fu istituita . *ivi*. Qual alto
stato importi . 2. Rende l' innocenza
del Battesimo. *ivi*. Dee averfi sempre
a mente . 3. Chi non vorrebbe aver
professato , come peccati , *ivi* . Come
demeriti chi se la dimentica . 5. Se
chi tace il morbo , sia Professo IV. 16.

Professione implicita come e quando si
contragga . VI. 6. Dee essere piena-
mente libera la Professione . 7. Altri-
menti è invalida , e come . 8. Invali-
da come possa medicarsi . 9. Come e
quando possa reclamarsi. *ivi*. Non ob-
bliga alla restituzione degli alimenti .
17. Senza consenso interno non è cre-
duta invalida . 10. Senza la dovuta co-
gnizione è invalida . 11. L'essere stato
sedotto come , e quando scusi . 12.

Professione quando , e con qual obbligo
debbà concedersi. VI. 13. Chi sia quel-
lo , che riceve alla professione . 14.
Modo di far la professione si spiega .
15. 16. E' perpetua la professione . 17.

Proporzione regola necessaria per deter-
minare l' uso Povero. XVIII. 1. 23.

Proprietà non può arguirsi in un Suddi-
to , che ricorre a pecunia. XI. 4.

Proprietà si vieta dal Voto di Povertà ,
XIV. 6. Si toglie nell' uso delle cose
coll' avere dipendenza dal Superiore ,
8. 16. Qual dipendenza si voglia. *ivi* ,
e 19. Come possa presumersi la licen-
za . 10. Proprietà anche in comune
vietata ai FF. Minori . 11. Da quali
Prelati debba averfi dipendenza . 13.

Proprietà è ricevere , dare , o ritenere
qualche cosa contro la volontà del Su-
periore XV. 1. Alcuni atti di proprie-
tà si spiegano . 3. 3. Anche il riceve-
re ec. senza la detta dipendenza è pro-
prietà . 4. 5. Si nota la proprietà ne-
gli Uffiziali . 6. 21. Si nota la proprie-
tà nel ricevere . 7. 8. Nel donare . 9.
Si salva secondo la concessione di Nic-
colò Terzo . 10. Ed anche secondo la
Regola . 11. 12. E non si contraddice

a Clemente Ottavo . 13. Si assegnano
le cautele nel Donare . 14. e seg. E'
proprieta ogni pretensione nelle cose
temporali . 18.

Protesta necessaria da farsi nel ricevere i
Legati. XXII. 24.

Protettore . v. Cardinale.

Provinciale come debba eleggersi XXV.
7. Suo vero carattere. XXVIII. 5.

Provvidenza di Dio è il fondo de' FF.
Minori. XII. 25.

Provvidenza di Dio come possa assicu-
rarsi nella mendicizia. XX. 5. 6. Allo-
ra mancherà , quando i Frati man-
cheranno al proprio dovere . 7. Onde
vi è come un patto tra quella e que-
sti . 8.

Provvisioni quali s' intendano interdette .
XXI. 1. 2. 4. Timori inutili , e
ragioni insufficienti per far provvisio-
ni . 5. Provvisione per non ricorrere a
pecunia se sia lecita . 6. Quale sia il
divagamento , per cui è meglio far
provvisione . 7. Bisogna nelle provvi-
sioni attendere alla consuetudine , e al-
la speranza . 4. 5. 8. Chi debba incio
decidere . *ivi* .

Prudenza nelle Elezioni XXV. 15. e seg.

Prudenza nelle Prelature XXVIII. 10.
Massim: nel vietar il miglior bene .
27. 28.

Pulitezza come dee stare coll' uso pove-
ro. XVII. 24.

Pulitezza dee essere somma nelle Chie-
se. XVIII. 21.

Q

Quaresima dell' Avvento comandata
dalla Regola Lez. VIII. n. 19.

Quaresima di Benedizione , o sia la Be-
nedetta lasciata in libertà . VIII. 20.
Quanto debba premere l' osservarla .
ivi . E con qual digiuno . *ivi* . Quan-
do debba cominciarsi , e quando ter-
minarsi . 21.

Quaresima di Risurrezione. è in precet-
to di Regola. VIII. 23.

R

R Appiezzare l' Abito come s' intende
nella Regola Lez. VII. n. 5.

Regola de' FF. Minori come ammetta
spofizione . I. 1. Per intenderla biso-
gna

- gna amarla . 3. Chi cerca di scher-
 mirlene, non può intenderla. *ivi*. E'
 chiara per se stessa, e bene espressa .
 9. Dee osservarsi secondo la verità,
 non secondo l'uso anche dei dotti, e
 degli anziani . 18. 19. 20. Non perchè
 trasgredita permette il trasgredirla . 21.
 E' Regola di sublimissima perfezione,
 e non soffre però ogni mediocrità . 27.
 28. E' la midolla del Vangelo . II. 2.
 E' di un grande spirito, e di quale,
 3. e *seg.*
Regola quanto a cuore al S. Padre. XXX.
 13. Sue lodi, e raccomandazioni. *ivi*.
 Dee saperfi, e seco sempre portarsi .
ivi. Benedizione lasciata dal S. Padre
 a chi insegna e studia la Regola. 14.
 Regola prima de' FF. Minori serve di
 lume alla seconda. I. 26.
 Regola colla proporzione decide d' ogni
 cosa. XVIII. 1. 2.
 Religione obbligata a far imparare nel
 suo senso la Regola. I. 14.
 Religione de' FF. Minori dee fiorire in
~~unità~~ . II. 6. Perchè decaduta. 11.
 Religione de' FF. Minori in tre Corpi,
 e in tre Capi. III. 15. 19.
 Religione come e quando non possa mu-
 tarfi in un'altra. VI. 21. Avvertenze
 per i Cappuccini. 22.
 Religiosi Regolari soggetti sempre alle
 leggi pontificie. III. 3. Tantopiù i
 FF. Minori. *ivi*
 Religioso dee sempre avere a mente la
 sua professione. VI. 3. Altrimenti ne
 perde il merito. 5. Dee conoscere co-
 sa quella importi. 11. Se possa scu-
 sarsi. *ivi*.
 Religioso dee sempre essere in fatica.
 XIII. 4. Altrimenti si difforma. *ivi*.
 e 6.
 Religioso sfaccendato, e sua idea. XIII.
 5.
 Rendite nell' Ordine dei Minori han da-
 so molto da dire. XXI. 9. Si spiega
 quali sieno le Rendite. 10. Prima spe-
 zie di rendite illecite. 11. Quali sieno
 di queste i fondi illeciti. 12. Seconda
 specie di rendite illecite. 17. Privile-
 gi rilassativi avuti in ciò dall' Ordine.
 18. Terza specie di rendite, di
 cui si dubita. 19. Opinione, che le
 approva. 20. Opinione, che le ripro-
 va. 21.
 Ricchi perchè onorati dai FF. Minori .
- IX. 5. 6.
 Ricevere dee farsi con licenza del Supe-
 riore. XV. 7. 8.
 Ricezione all' Ordine. IV. 1. Tocca al
 Generale e ai Provinciali, e come. 2.
 3. 4. Cautela 5. Condizioni per la Re-
 gola. 7. 8. 9. Per i Canonici. 10. e *seg.*
 Si riceve senza interesse. 19. 20. 21.
 Ricorso ai Secolari vietato con scomu-
 nica. III. 13.
 Ricorso a pecunia contro le condizioni
 di Niccolò Terzo illecito. X. 14.
 Ricorso a pecunia perchè concesso ai
 FF. Minori. XI. 1. Perchè comanda-
 to ai Prelati. 2. Non ha da recare
 ammirazione. *ivi*. Concesso e co-
 mandato ai soli Prelati. 3. Proibito ai
 Sudditi. 4. Non però sarebbero questi
 proprietari. *ivi*. Quali sieno i Prela-
 ti, cui si concede. 5. Per chi possa ri-
 corrersi. 6. Può delegarsi una tale au-
 torità. 7. Non conviene delegarla per
 sempre. 8. Dovere di un tal delegato.
ivi. Vi vuole licenza in ricorrere per
 mezzo di un tale delegato. 9.
 Ricorso a pecunia in che consista, e co-
 me debba spiegarsi. XI. 10. 11. 12. Nella
 pecunia offerta e indifferente vi è
 un vero Ricorso. 13. e *seg.* Si rispon-
 de alle obbiezioni. 16. Nella pecunia
 offerta e determinata non vi è ricor-
 so. 14. Il determinare in individuo la
 pecunia offerta non è ricorso. 20. Si
 spiega dei Predicatori. *ivi*. Altro ca-
 so. 21. Dimandare ciò, che dee com-
 pararsi, è ricorso. 23. Discrezione in
 ciò. 24. 25. Quali sieno gli Amici
 spirituali, per cui si ricorre a pecunia.
 26.
 Ricorso non è un ricevere pecunia. XII.
 1. Non è necessario l' esprimere al Dan-
 te la necessità. 2. Non possono i Frati
 presentare il Sostituto. 13. Non pos-
 sono ricorrere a nuova pecunia, se al-
 tra vi è. 21. E nemmeno, quando può
 provvedersi limosinando. 28.
 Ricorrere a pecunia presuppone la neces-
 sità. v. Necessità.
 Ricorso al Prelato per osservare la Re-
 gola è imposto. XXVIII. 29. Quando
 vi debba condiscendere il Prelato. 31.
 Modo di fare il ricorso. 32. Può farsi
 anche per isfuggire i Privilegi. 43.
 Umiltà del Prelato e libertà del Sud-
 dito in tale ricorso a quanto si estenda. 34.
 Ri-

Rinunzia e remissione dei Legati come possa farsi . XXII. 17.
 Rinunzia nelle elezioni come sia ammessa . XXVI. 2. 3.
 Roba del comune e del particolare non dee disperdersi . XVIII. 5.
 Romiti dentro l'Ordine dei Minori . III. 18.
 Rubriche della Chiesa non possono per zelo di povertà trasgredirsi . XVIII. 22.

S

Sacchi da aggiugnere all' Abito come si conformino alla Regola . Lez. VII. n. 22.
 Sacerdoti quanto attenti debbano essere al proprio ministero . VIII. 12.
 Sagrestie de' FF. Minori non possono essere eredi . XXII. 4. Come possano avere Legati perpetui . 5.
 Salterio qual debba essere per i FF. Minori . VIII. 9.
 Sandali come permessi . VII. 16.
 Scienza quale si richieda in chi dee essere eletto . XXV. 19.
 Sciogatorj . v. Pezze , Pannicelli .
 Scomunica se possa imponersi dai Prelati . XXIV. 10.
 Scomunicati , ed altri Censurati non possono riceverli all'Ordine . IV. 12. Come possano ammettersi nelle elezioni . XXVI. 18.
 Scrutinatori nelle elezioni . XXVI. 16.
 Secolari con quale riguardo debban trattarsi . IX. 2. Come salutarsi nelle loro case . 16. Come non dee pressoloro apparirsi ridicolo . *ivi* . Qual trattamento possa da loro riceverli . 17.
 Secolari possono far accorti i Frati , quando eccedono nel donare . XV. 15.
 Segretezza dei Frati dell'Ordine quanto convenga . IX. 4.
 Sede Apostolica in quali cose de' Frati , e a qual fine prenda il dominio . XXI. 18.
 Selve se possano tenersi dai FF. Minori . XXI. 16.
 Semplici più amati dal S. Padre dei dotti e letterati , e perchè . II. 11.
 Simonia nelle elezioni . XXVI. 7.
 Semplicità dee essere nell' uso povero . XVII. 20.
 Sindici quali inconvenienti partorissero ne' primi tempi . X. 13.

Sindico come possa adoperarsi per vendere . XVI. 3. Come si accetti dai Cappuccini . 33. Quali atti del Sindico si ripudiino , e perchè . 34.
 Singolarità nella Regola dee amarsi . I. 18.
 Soddisfazioni religiose si censurano . III. 11.
 Sordi inabili ad essere eletti . XXV. 22.
 Sospetti . v. Conforzj .
 Sostituto dei danari come illecitamente si tratti dai Frati . X. 16.
 Sostituto dei danari non è interposta persona . XII. 4. Possono moltiplicarsi i Sostituti 8. Sostituto non può presentarsi dai Frati . 13. Come debbano i Frati dipartirsi col Sostituto . 15. In caso che egli manchi alla fedeltà , come debbano regolarsi . 16.
 Sostituto determinato se possa tenersi . XII. 18. Possono a lui manifestarsi le necessità . 19. e dipendere da lui , ma senza lusingarsi . *ivi* .
 Spirito del Frate Minore si fonda nel Vangelo . II. 1. Che cosa sia , e come indi si ricavi . 3. E' spirito di fervore . 4. Di gran disinteresse . 5. Di sincera umiltà . 6. Di penitenza . 8. Non dee regolarsi colle massime d' altri Istituti . 9.
 Spirito del Signore , e sua operazione . XXVIII. 35.
 Spofizione della Regola come ammettasi . I. 1. Altra è autentica , altra dottrinale , e quanto vaglia . 2. Spofizione dei Pontefici secondo il rigore , e secondo i privilegi . 3. Quando obblighi . 4. Spofizione dei Dottori è varia . 5. E' ingiusta quella , che vuole accommodarsi ai deboli . *ivi* .
 Stampar libri come possa farsi . XVI. 21.
 Stipendio della Messa . 2. Mercede .
 Studj quando hanno da prepararsi al lavoro . XIII. 16.
 Studj nell'Ordine debbono ammettersi . XXVII. 7. Anche secondo l'intenzione del S. Padre . 8. Non hanno da togliere l'orazione . 9. Non debbono essere di cose inutili . 10. Nè con fasto . 11.
 Subornazioni come differiscano dalle Consulte . XXVI. 6. Atti di subornazione . 7. Pene . 8.
 Successione nell'Ordine dal S. Padre a chi convenga . III. 15. 16. e seg.
 Suddito non dee censurare il Prel. xxviii. 11.

11. Come debba diportarsi nella visita del Prelato . 16. e seg. Dee ubbidire anche nel lasciare il bene . 27. Dee ricorrere al Prelato per osservare la Regola . 29. Si spiega l'impotenza . 30. Modo di ricorrere . 32. Se possa ricorrere per schivare i privilegj . 33. Non dee alzarsi sopra il Prelato . 34. Non può schermirsi con l'usanza . III. 10. perbia è contraria al ben convivere . XXIII. 2.

Superfluo è opposto all' uso povero . XVII. 16.

Superiori coll' usar distinzioni disturbano Sula pace . XXIII. 12. Quando possano usarle . *ivi*.

Superiori indiscreti da condannarsi , quando pur non lo sieno i Sudditi . III. 10.

T

Temperanza dee averfi anche alle men- se de' Secolari . Lez. IX. n. 17.

Teologizzare comune a molti , ma in pochi sincero . I. 7.

Terziarj possono vestirsi da' nostri Reli- giosi . V. 10. Terziarj viventi nel Chio- stro quali privilegj godano . *ivi*. Ter- ziarj viventi nel secolo , e loro rego- lamento . 11.

Tesoro trovato da un Frate Minore co- me debba schivarsi . X. 17.

Testamento del S. Padre non obbliga , ma pur dee osservarsi . II. 12.

Timorosi sono inabili alle Missioni . XXX. 9.

Tribunale nella Religione quale sia per la Regola . XXIV. 2. Come s'ensi am- messi i Processi . 3. Precetto ai colpe- voli di presentarsi . 5. Vuolsi nei Pre- lati pietà . 6.

V

Vangelo proposto a tutti i Cristiani , ma più di proposito ai FF. Minori . Lez. II. n. 1. Non tuttocìò , che è nel Vangelo , è precetto di Regola . 2.

Ubbidienza dee prima averfi alla Sede Apostolica . III. 1. 2. Il perderla è un singolare grave peccato . 3.

Ubbidienza in ragione di voto cosa im- porti . III. 4. Quanta perfezione abbia aggiunta nell' Ordine de' Minori . 5. Espresioni di questa perfezione . 6. Dee pelarsi al peso de' comandi . 7. Non può sfuggirsi col pretesto dell' usanza . 10. Ubbidienza si fa sospetta nell' im- petrata licenza . 13.

Ubbidienza non si abusi . XXVIII. 27. 28. XXIX. 3.

Vecchj come e quanto facciano autorità circa l'intelligenza della Regola . I. 20.

Vecchj di troppo sono inabili ad essere eletti . XXV. 22.

Vendere come illecito ai FF. Minori . XVI. 3. Cercare per vendere come si faccia illecito . 4.

Venerdì sempre ha annesso il precetto del digiuno . VIII. 24. Ancorchè sia la so- lennità del Natale . 25,

Vescovi possono impedire il predicare . XXVII. 2.

Vestire del Frate Minore qual sia , e come conforme al Vangelo . VII. 1. E' in precet- to . 3. Tre panni efecrati dal S. P. 4.

Uffiziali debbono aver dipendenza nel loro ufficio, per schivare la proprietà . XV. 6. 21.

Uffiziali , che disperdono la roba si rim- proverano . XVIII. 5.

Uffizj nel Chiostro non tolgono il lavo- ro . XIII. 3.

Uffizio Divino quanto debba premere , VIII. 1. Dee dirsi distributivamente 2. Riverenza nel dirlo privatamente . 5. Ma- niera di dirlo in Coro . *ivi*. Qual obbli- go di dirlo in Coro . 4. E in qual tempo debba dirsi . *ivi*. Qual intenzione debba averfi nel dirlo . 7. Quanta attenzione esigasi . 6. Qual sorta di Uffizio debba dirsi . 7. 8. Quale il Salterio . 9.

Uffizio Divino dei Laici è in precetto . VIII. 13. Se debbano aggiugnerfi ai Pa- ter noster le Ave Maria . 14. Modo di ordinare questo Uffizio . 15. Debbono pregare per i Defunti . 16.

Viaggiar a piedi . v. Cavalcare.

Vicarj Provinciali come possano riceve- re all' Ordine . IV. 3.

Viltà del panno da vestirsi come si giu- dichi . VII. 20. 21.

Viltà dee essere nell' uso povero . XVII. 17.

Visita dei Prelati quanto sia in obbligo . XXVIII. 13. 14. Comune anche i Guar- diani . 15. Qual sia l'obbligo dei Sudditi nelle Visite . 16. Può farsi dinunzia al Prelato come a Padre , e come a Giudi- ce . *ivi*. 18. Quando debba radersi . 17. Dee premetterfi la correzione . *ivi*. Quan- do la correzione possa lasciarsi . 18.

Umiltà è il vero spirito del Frate Mi- nore . II. 6. E' persuasa dall' abito ; e dal nome istesso . *ivi*. Perduta

G l'umil-

l'umiltà, cesserà tutto. *ivi*.
 Umiltà ajuta a ben convivere. XXIII. 7.
 Umiltà dei Prelati, e sua moderazione. XXVIII. 2. 3. 4.
 Vocazione propria ben pensata ajuta a ben convivere. XXIII. 5.
 Voce dal Cielo, che protestò di volere la Regola senza glossa. l. 1. Altra voce, che promise di far nascere chi osservasse la Regola. 10.
 Volontà del Superiore come dee esaminarsi, per sùggire la proprietà. XV. 1.
 Voti religiosi inferiscono l'obbligo di badar alla perfezione. II. 15.
 Voti come si facciano ai Santi, e in mano del Superiore. 6. 16.
 Voto rende più perfetta l'opera. VI. 4.
 Come possa cessarne il merito. 5.
 Uso comune non iscusà dall' inosservanza della Regola. I. 18. Non iscusà il Suddito dall' Ubbidienza. III. 10.
 Uso delle cose temporali di quante sorti sia. XIV. 6.
 Uso di fatto, o sia Uso senza dominio si dà, e si pruova. XIV. 12. Si difende contro le obbiezioni. 13. Si mostra anche in quelle cose, che si consumano coll' uso. 14.
 Uso povero come s' insinui e si coman-

di dalla Regola. XVII. 1. 2. 3. Si conferma con altre parole del S. P. 5. E colle spiegazioni dei Pontefici. 6. 7. Uso estremo, ed uso competente. 8. In che consista l' uso competente. 9. Quando vi sia eccesso di peccato mortale. 10. 11. 12. 13. Dee avere la Paucità secondo la vera necessità. 14. 15. Dee togliere il superfluo. 16. Dee avere la viltà. 17. Non scusa che le cose sieno donate. *ivi*. Non si confà con la preziosità. *ivi*. E quali cose sieno preziose. 18. Qual discrezione in ciò può ammettersi. 19. Dee avere la Semplicità. 20. La quale tolga la morbidezza. 21. La curiosità. 22. E la pompa. 23. Può stare colla pulitezza. 24. E col decoro. 25. e seg.
 Uso di fatto nelle Rendite non si approva. XXI. 21.
 Usofrutto non può averfi da chi ha voto di povertà. XIV. 6.

Z

Zelanti qual lite avessero circa l' uso povero. Lez. XVII. 6.
 Zelo buono e falso. XXIII. 11. Dee essere informato di carità. *ivi*. Bisogna moderarsi nel zelo per convivere. *ivi*.

I L F I N E.

NOI

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione ed Approvazione del P. F. Paolo Tommaso Manuelli Inquisitore nel Libro intitolato: Lezioni sopra la Regola di S. Francesco esposte a suoi Religiosi Fratelli da F. Bernardo da Bologna Capuccino: Non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo licenza a *Simone Occhi Stampatore di Venezia* che possi esser stampato, osservando gl'ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Data li 21. Novembre 1752.

(Gio: Emo Proc. Rif.
(Barbon Morosini K. Proc. Rif.
(Alvise Mocenigo 4. K. Proc. Rif.

Registrato in Libro a carte 42. al Num. 369.

Gio: Girolamo Zuccato Segr.

Adi 17. Dicembre 1752.

Registrato nel Mag. Eccell. degl'Esecutori contro la Bestemmia:

Alvise Legrenzi Segr.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

